2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 gennaio 2022** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche (22CE0089) ..... *Pag.* 1

Regolamento (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (22CE0090) ..... *Pag.* 4

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (22CE0091) ..... *Pag.* 5

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (22CE0092) ..... *Pag.* 10

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, del 12 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita (22CE0093) ..... *Pag.* 17

VOLUME I

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1977 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE0094) ..... *Pag.* 59

Direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici (22CE0095) ..... *Pag.* 64

Direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) (22CE0096) ..... *Pag.* 67

Direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi (22CE0097) ..... *Pag.* 70

Decisione (UE) 2021/1981 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni (22CE0098) ..... *Pag.* 73

Pubblicati nel n. L 402 del 15 novembre 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 8226] (22CE0099) ..... *Pag.* 75

Pubblicata nel n. L 403 del 15 novembre 2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1983 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (22CE0100) ..... *Pag.* 101

Decisione di esecuzione (PESC) 2021/1984 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (22CE0101) ..... *Pag.* 105

Pubblicati nel n. L 402I del 15 novembre 2021

Regolamento (UE) 2021/1985 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (22CE0102) ..... *Pag.* 108

Regolamento (UE) 2021/1986 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (22CE0103) ..... *Pag.* 110

Decisione (UE) 2021/1987 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian (22CE0104) ..... *Pag.* 112

Decisione (UE) 2021/1988 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania (22CE0105) ..... *Pag.* 114

Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (22CE0106) ..... *Pag.* 115

Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (22CE0107) ..... *Pag.* 117

Decisione (PESC) 2021/1991 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM) (22CE0108) ..... *Pag.* 119

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0109) ..... *Pag.* 121

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0110) ..... *Pag.* 126

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0111) ..... *Pag.* 129

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1995 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0112) ..... *Pag.* 132

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0113) ..... *Pag.* 135

Pubblicati nel n. L 405 del 16 novembre 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1997 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (22CE0114) ..... *Pag.* 138

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (22CE0115) ..... *Pag.* 140

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1999 della Commissione, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il suo rappresentante nell'Unione per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 [notificata con il numero C(2021) 8000] (22CE0116) ..... *Pag.* 143

Decisione n. 1./2021 del Comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021, che adotta le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri [2021/2000] (22CE0117) ..... *Pag.* 145

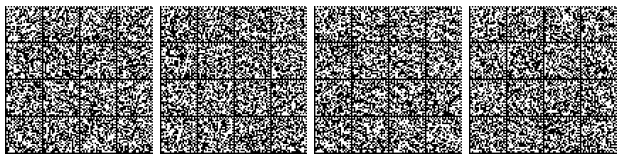

Decisione n. 2/2021 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021, relativa all'adozione dell'elenco degli arbitri [2021/2001] (22CE0118)..... *Pag.* 155

Pubblicate nel n. L 408 del 17 novembre 2021

Regolamento (UE) 2021/2002 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/90 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (22CE0119)..... *Pag.* 157

Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione, del 6 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (22CE0120)..... *Pag.* 158

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 della Commissione, del 10 novembre 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vänerlöjrom» (DOP)] (22CE0121)..... *Pag.* 163

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0122)..... *Pag.* 164

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0123)..... *Pag.* 172

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione, del 16 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (22CE0124)..... *Pag.* 181

Decisione (PESC) 2021/2008 del Consiglio, del 16 novembre 2021, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (22CE0125)..... *Pag.* 190

Pubblicati nel n. L 407 del 17 novembre 2021

Regolamento (UE) 2021/2009 della Commissione, del 12 novembre 2021, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese (22CE0126)..... *Pag.* 197

Regolamento (UE) 2021/2010 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive (22CE0127)..... *Pag.* 200

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (22CE0128)..... *Pag.* 247

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (22CE0129)..... *Pag.* 349

Decisione (UE) 2021/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Spagna (22CE0130)..... *Pag.* 374

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0131)..... *Pag.* 376

Pubblicati nel n. L 410 del 18 novembre 2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2015 del Consiglio, del 18 novembre 2021, che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (22CE0132)..... *Pag.* 393

Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2016 del Consiglio, del 18 novembre 2021, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (22CE0133)..... *Pag.* 394

Pubblicati nel n. L 410I del 18 novembre 2021

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza *(GU L 57 del 18 febbraio 2021)* (22CE0134)..... *Pag.* 398

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori *(GU L 165 dell'11 maggio 2021)* (22CE0135)..... *Pag.* 398

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia *(GU L 238 del 6 luglio 2021)* (22CE0136)..... *Pag.* 399

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione *(GU L 334 del 31 dicembre 2018)* (22CE0137)..... *Pag.* 399

Pubblicate nel n. L 410 del 18 novembre 2021

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune *(GU L 385 del 29 ottobre 2021)* (22CE0138)..... *Pag.* 400

Pubblicata nel n. L 414 del 19 novembre 2021

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

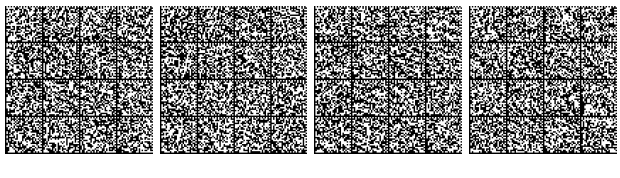

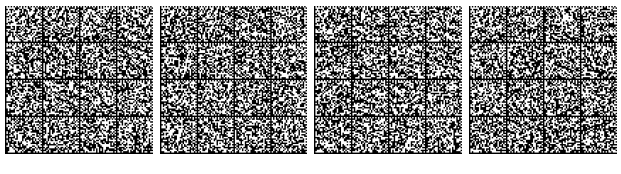

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1972 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1139, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato.

(2) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1139, per ciascuna regione ultraperiferica lo Stato membro interessato dovrebbe descrivere la metodologia per il calcolo dell'indennizzo dei costi aggiuntivi nel piano d'azione di cui a detto articolo.

(3) A norma dell'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

(4) Per garantire un trattamento armonizzato e uniforme a tutte le regioni interessate e per evitare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi, è necessario stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. L'uso di criteri comuni dovrebbe far sì che a tutte le regioni interessate sia applicato un metodo omogeneo per il calcolo dei costi aggiuntivi.

([1]) GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

(5) Al fine di evitare sovracompensazioni, è opportuno stimare in modo particolarmente accurato i costi di riferimento per i prodotti o per le categorie di prodotti che ricadono sugli operatori nella parte continentale dello Stato membro o del territorio dell'Unione in base ai quali sono calcolati i costi aggiuntivi.

(6) Per alcuni prodotti o categorie di prodotti non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro interessato. In tali casi il riferimento per il calcolo del costo aggiuntivo dovrebbe essere fissato rispetto ai costi sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione per prodotti o categorie di prodotti equivalenti.

(7) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti o le categorie di prodotti della pesca e dell'acquacoltura indennizzabili, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi dell'indennizzo nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

(8) È opportuno che gli Stati membri fissino l'importo dell'indennizzo a un livello che consenta di compensare adeguatamente i costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche e di evitare sovracompensazioni. A tal fine l'importo dell'indennizzo dovrebbe tenere conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi aggiuntivi, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.

(9) Per rendere uniforme la presentazione dei costi aggiuntivi, è necessario esprimere tali costi in tonnellate di peso vivo, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([2]) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([3]) che istituisce codici di presentazione per i prodotti ittici trasformati e coefficienti di conversione dell'Unione europea per il pesce fresco e il pesce fresco salato, allo scopo di convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini del controllo delle catture.

(10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, dato che le spese sono già ammissibili al FEAMPA dal 1º gennaio 2021 conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori, nel periodo di ammissibilità definito all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a causa degli svantaggi specifici di dette regioni ultraperiferiche.

([2]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

([4]) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Articolo 2

(1) I costi aggiuntivi di cui all'articolo 1 sono calcolati separatamente per ciascuna delle seguenti attività:

a) pesca;

b) allevamento;

c) trasformazione;

d) commercializzazione.

(2) Per ciascuna attività di cui al paragrafo 1, i costi aggiuntivi sono calcolati per voci di spesa per ogni prodotto o categoria di prodotti identificati dallo Stato membro come ammissibili all'indennizzo.

(3) I costi aggiuntivi sono calcolati per ciascuna voce di spesa come differenza tra i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, da cui è detratto qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi, e i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato.

(4) Per le voci di spesa relative a prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro, i costi aggiuntivi sono calcolati a fronte dei costi comparabili di prodotti o categorie di prodotti equivalenti sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione.

(5) Il calcolo dei costi aggiuntivi tiene conto di eventuali interventi pubblici, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.

Articolo 3

(1) Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato unicamente sui costi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.

(2) Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato su una media annua dei prezzi registrati.

(3) I costi aggiuntivi sono espressi in euro per tonnellata di peso vivo e, se del caso, tutti gli elementi di costo dei costi aggiuntivi complessivi sono convertiti in euro per tonnellata di peso vivo. A tal fine si utilizzano i coefficienti di conversione stabiliti negli allegati XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0089

REGOLAMENTO (UE) 2021/1973 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ([1]), in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ([2]) contiene un errore all'allegato XII, punto 1, lettera b), punto i), per quanto riguarda le prescrizioni applicabili all'importazione e al transito di prodotti intermedi destinati alla fabbricazione di dispositivi medici, dispositivi medici in vitro e reagenti di laboratorio.

(2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([1]) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

22CE0090

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1974 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che autorizza l'immissione sul mercato dei frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ([2]), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3) Il 14 novembre 2018 la società Medicinal Gardens S.L. («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dei frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso dei frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), al livello massimo di assunzione di 0,9 g/giorno; la popolazione bersaglio era la popolazione adulta in generale, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento.

(4) Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati scientifici di proprietà industriale per una serie di studi presentati a sostegno della domanda, in particolare studi composizionali ([4]), uno studio sulla tossicità orale acuta nei ratti ([5]), test di retromutazione batterica ([6]), un test in vivo del micronucleo negli eritrociti di mammifero ([7]), un test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero ([8]), uno studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi per 90 giorni con un periodo di recupero di 14 giorni ([9]) e uno studio sensoriale ([10]).

(5) In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 25 marzo 2019 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della sicurezza dei frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* quale nuovo alimento.

([1]) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
([3]) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
([4]) Medicinal Gardens S.L., 2017-2020 (non pubblicati).
([5]) Medicinal Gardens S.L. Numero dello studio: IF-81517 (non pubblicato, 2018c).
([6]) Medicinal Gardens S.L. Numeri degli studi: IF-74616 (non pubblicato, 2018a) e 20229053 (non pubblicato, 2020a).
([7]) Medicinal Gardens S.L. Numero dello studio: IF-74516 (non pubblicato, 2018b).
([8]) Medicinal Gardens S.L. Codice dello studio: 20/020-013C (non pubblicato, 2020b).
([9]) Medicinal Gardens S.L. Numero dello studio: 73416 (non pubblicato, 2018d).
([10]) Medicinal Gardens S.L. Studio sensoriale con giovani adulti sani (non pubblicato, 2018).

(6) Il 27 aprile 2021 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* quale nuovo alimento ([11]) in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(7) Nel suo parere l'Autorità non ha dimostrato la sicurezza dei frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* utilizzati negli integratori alimentari destinati agli adulti al livello massimo di assunzione di 0,9 g/giorno come proposto dal richiedente, in quanto l'assunzione supererebbe il livello considerato sicuro (10 mg/kg di peso corporeo al giorno). L'Autorità ha tuttavia concluso che i frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* sono sicuri per gli adulti se aggiunti agli integratori alimentari a una dose massima giornaliera di 0,7 g/giorno, corrispondente al livello sicuro di assunzione per un adulto con un peso corporeo standard di 70 kg. Il parere dell'Autorità fornisce pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che i frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* a una dose massima giornaliera di 0,7 g/giorno sono conformi all'articolo 7, lettere a) e b), e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8) Nel suo parere, utilizzando un approccio basato sul peso dell'evidenza fondato su analisi in silico dell'omologia tra sequenze di miraculina e di proteine di arachidi e sui risultati di un esperimento di screening preliminare in vitro con metodo ELISA (saggio di immunoassorbimento enzimatico), l'Autorità ha individuato un potenziale di reattività incrociata tra i frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* e le arachidi. Mancano tuttavia ulteriori prove epidemiologiche o sperimentali in vivo, normalmente necessarie per confermare o escludere la probabilità che la potenziale reattività incrociata individuata si manifesti nella vita reale. Tenuto conto della mancanza di tali prove e dei dati in vitro disponibili che dimostrano che la miraculina sarà rapidamente e completamente degradata dopo l'ingestione, la Commissione ritiene al momento improbabile che la potenziale reattività incrociata con le arachidi dei frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* si manifesti nella vita reale e, di conseguenza, non è opportuno inserire alcun requisito specifico in materia di etichettatura nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati a tale riguardo.

(9) Nel suo parere l'Autorità ha osservato che la sua conclusione sulla sicurezza del nuovo alimento si basava sugli studi composizionali, sullo studio sulla tossicità orale acuta nei ratti, su due test di retromutazione batterica, sul test in vivo del micronucleo negli eritrociti di mammifero, sul test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero e sullo studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi per 90 giorni con un periodo di recupero di 14 giorni. L'Autorità ha inoltre osservato che non sarebbe potuta giungere a tale conclusione senza i dati provenienti dalle relazioni non pubblicate concernenti gli studi che erano contenute nel fascicolo del richiedente.

(10) La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi scientifici e di chiarire la rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali studi, previsto all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(11) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda gli studi composizionali, lo studio sulla tossicità orale acuta nei ratti, i due test di retromutazione batterica, il test in vivo del micronucleo negli eritrociti di mammifero, il test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero e lo studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi per 90 giorni con un periodo di recupero di 14 giorni, e che l'accesso o il riferimento a tali studi o il loro utilizzo da parte di terzi non può pertanto essere legalmente consentito.

(12) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli studi specifici contenuti nel fascicolo del richiedente concernenti gli studi composizionali, lo studio sulla tossicità orale acuta nei ratti, i due test di retromutazione batterica, il test in vivo del micronucleo negli eritrociti di mammifero, il test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero e lo studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi per 90 giorni con un periodo di recupero di 14 giorni, sui quali l'Autorità ha basato le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento e senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento, non dovrebbero pertanto essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza durante tale periodo solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione i frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum*.

([11]) Sicurezza dei frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283; *EFSA Journal* 2021;19(6):6600.

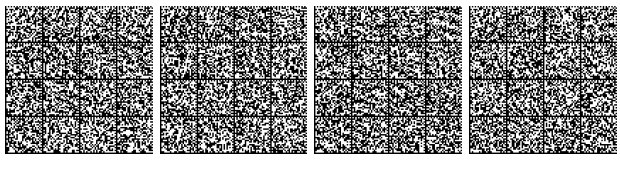

(13) Il fatto di limitare l'autorizzazione dei frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* e il diritto di riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum*, come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2021 solo il richiedente iniziale:

Società: Medicinal Gardens S.L.

Indirizzo: Marqués de Urquijo 47, 1º D, Office 1, Madrid, 28008, Spagna

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Medicinal Gardens S.L.

3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all'articolo 1, indicati dal richiedente come protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2021 senza il consenso di Medicinal Gardens S.L.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«**Frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum*** **Frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum***	Categoria dell'alimento specificato Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento.	Livelli massimi 0,7 g/giorno	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è "frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum*". 2. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum* indica che l'integratore alimentare in questione dovrebbe essere consumato esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento.		Autorizzato il 5 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Medicinal Gardens S.L., Marqués de Urquijo 47, 1º D, Office 1, Madrid, 28008, Spagna. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Medicinal Gardens S.L. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Medicinal Gardens S.L. Data finale della tutela dei dati: 5 dicembre 2026.»;

2) nella tabella 2 (Specifiche), è inserita la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«**Frutti essiccati di *Synsepalum dulcificum***	**Descrizione/definizione** Il nuovo alimento è costituito dalla polpa e dalla buccia liofilizzate di frutti snocciolati di *Synsepalum dulcificum* (Schumach. & Thonn.) Daniell, appartenente alla famiglia delle Sapotacee. I panelli essiccati così ottenuti vengono macinati in modo da ottenere una polvere. **Caratteristiche/composizione** Umidità (g/100 g): < 6 Ceneri (g/100 g): 3,5-8,5 Carboidrati totali (g/100 g): 70-87

	Zuccheri (g/100 g): 50-75 Fibre (g/100 g): 1-6,5 Proteine totali (g/100 g): 3,5-6,0 Miraculina (*) (g/100 g): 1,5-2,5 Grassi totali (g/100 g): 0,50-3,50 **Criteri microbiologici** Conteggio delle colonie aerobiche totali: < 10^4 CFU (**)/g *Bacillus cereus* (presunto): < 100 CFU/g *Clostridia* solfito-riduttori: ≤ 30 CFU/g Enterobatteriacee totali: < 100 CFU/g Lieviti e muffe: < 500 CFU/g **Antiparassitari** Livelli di antiparassitari in conformità al codice 0820990 ("altri" nel gruppo delle spezie da frutti) di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 ([1]).

(*) La miraculina rientra nel tenore totale di proteine.
(**) CFU: unità formanti colonie.
([1]) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1975 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che autorizza l'immissione sul mercato della *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ([2]), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3) Il 28 dicembre 2018 la società Fair Insects BV («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere (macinata) quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso della *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere sotto forma di snack e come ingrediente alimentare in una serie di prodotti alimentari destinati alla popolazione in generale.

(4) Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati scientifici di proprietà industriale per una serie di dati presentati a sostegno della domanda, ossia una descrizione del processo di produzione ([3]), dati analitici sulla composizione ([4]), dati analitici sui contaminanti ([5]), sulla stabilità e sullo stato microbiologico, dati sulle vendite del nuovo alimento ([6]), una valutazione dell'assunzione ([7]), dati sulla digeribilità delle proteine e il punteggio della digeribilità degli amminoacidi essenziali ([8]), i test di solubilità e sterilità condotti sulla *Locusta migratoria* essiccata prima degli studi sulla genotossicità, da cui è emerso che non era possibile effettuare prove di genotossicità ([9]), e uno studio sulla citotossicità ([10]).

(5) In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 9 luglio 2019 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della sicurezza della *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento.

([1]) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
([3]) Fair Insects BV. 2019 (non pubblicato).
([4]) Fair Insects BV. 2019 (non pubblicato).
([5]) Fair Insects BV. 2019 (non pubblicato).
([6]) Fair Insects BV. 2018 (non pubblicato).
([7]) Fair Insects BV. 2019 (non pubblicato).
([8]) Fair Insects BV. Digestibility of protein from *Locusta migratoria* during transit through the dynamic *in vitro* gastrointestinal model. Study report V21246/01 (non pubblicato, 2018).
([9]) Fair Insects BV. Solubility and sterility test on dried *Locusta migratoria* prior to the genotoxicity studies (non pubblicato, 2018).
([10]) Fair Insects BV. Cellular toxicity of aqueous extracts from *Locusta migratoria* (non pubblicato, 2018).

(6) Il 25 maggio 2021 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento ([11]) in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(7) In tale parere l'Autorità ha concluso che la *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere è sicura per gli usi e i livelli d'uso proposti. Il parere dell'Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere, alle condizioni d'uso valutate, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8) In tale parere, sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse agli insetti in generale, che collegavano in modo ambiguo il consumo di *Locusta migratoria* a una serie di episodi di anafilassi, e sulla base di prove che dimostrano che la *Locusta migratoria* contiene una serie di proteine potenzialmente allergeniche, l'Autorità ha inoltre concluso che il consumo di questo nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine di *Locusta migratoria*. L'Autorità ha inoltre raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull'allergenicità della *Locusta migratoria*.

(9) Per dare seguito alla raccomandazione dell'Autorità la Commissione sta attualmente esaminando le modalità per svolgere le ricerche necessarie sull'allergenicità della *Locusta migratoria*. Fino a quando l'Autorità non avrà valutato i dati generati nell'ambito della ricerca e in considerazione del fatto che, ad oggi, in base ai dati a disposizione dell'industria degli insetti sono stati segnalati solo pochi casi di allergia provocata dalla *Locusta migratoria* ([12]) e che le prove del potenziale di allergenicità associato al consumo di *Locusta migratoria* sono ambigue, la Commissione ritiene che non sia opportuno includere nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito specifico in materia di etichettatura relativo alla possibilità che la *Locusta migratoria* causi una sensibilizzazione primaria.

(10) Nel suo parere l'Autorità ha inoltre rilevato che il consumo di *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere può provocare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei, ai molluschi e agli acari della polvere. L'Autorità ha inoltre osservato che, se il substrato con cui vengono alimentati gli insetti contiene ulteriori allergeni, questi ultimi possono risultare presenti nel nuovo alimento. È pertanto opportuno che la *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere messa a disposizione dei consumatori come tale e gli alimenti che la contengono siano adeguatamente etichettati in conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.

(11) Nel suo parere l'Autorità ha osservato che le sue conclusioni relative alla sicurezza del nuovo alimento erano basate su una serie di dati presentati a sostegno della domanda, ossia una descrizione del processo di produzione, dati analitici sulla composizione, dati analitici sui contaminanti, sulla stabilità e sullo stato microbiologico, dati sulle vendite del nuovo alimento, una valutazione dell'assunzione, dati sulla digeribilità delle proteine e il punteggio della digeribilità degli amminoacidi essenziali, i test di solubilità e sterilità condotti sulla *Locusta migratoria* essiccata prima degli studi sulla genotossicità, da cui è emerso che non era possibile effettuare prove di genotossicità, e uno studio sulla citotossicità. L'Autorità ha inoltre osservato che non sarebbe potuta giungere a tali conclusioni senza i dati provenienti dalle relazioni non pubblicate concernenti tali studi che erano contenute nel fascicolo del richiedente.

(12) La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali studi, previsto all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(13) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda la descrizione del processo di produzione, i dati analitici sulla composizione, i dati analitici sui contaminanti, sulla stabilità e sullo stato microbiologico, i dati sulle vendite del nuovo alimento, la valutazione dell'assunzione, i dati sulla digeribilità delle proteine e il punteggio della digeribilità degli amminoacidi essenziali, i test di solubilità e sterilità condotti sulla *Locusta migratoria* essiccata prima degli studi sulla genotossicità, da cui è emerso che non era possibile effettuare prove di genotossicità, e lo studio sulla citotossicità, e che l'accesso o il riferimento a tali studi o il loro utilizzo da parte di terzi non può pertanto essere legalmente consentito.

([11]) Sicurezza della *Locusta migratoria* essiccata e congelata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283; EFSA Journal 2021;19(7):6667.

([12]) La *Locusta migratoria* è commercializzata in diversi Stati membri a norma delle misure transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Secondo il richiedente, le locuste essiccate e congelate sono vendute sul mercato dei Paesi Bassi dal 2016.

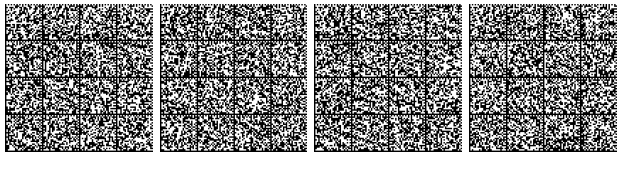

(14) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli studi specifici contenuti nel fascicolo del richiedente concernenti la descrizione del processo di produzione, i dati analitici sulla composizione, i dati analitici sui contaminanti, sulla stabilità e sullo stato microbiologico, i dati sulle vendite del nuovo alimento, la valutazione dell'assunzione, i dati sulla digeribilità delle proteine e il punteggio della digeribilità degli amminoacidi essenziali, i test di solubilità e sterilità condotti sulla *Locusta migratoria* essiccata prima degli studi sulla genotossicità, da cui è emerso che non era possibile effettuare prove di genotossicità, e lo studio sulla citotossicità, sui quali l'Autorità ha basato le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento e senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento, non dovrebbero pertanto essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza durante tale periodo solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione la *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere.

(15) Il fatto di limitare l'autorizzazione della *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere e il diritto di riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.

(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2021 solo il richiedente iniziale:

Società: Fair Insects BV

Indirizzo: Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'articolo 2 o con il consenso di Fair Insects BV.

3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all'articolo 1, indicati dal richiedente come protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2021 senza il consenso di Fair Insects BV.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	**Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato**			**Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura**	**Altri requisiti**	**Tutela dei dati**
	Categoria dell'alimento specificato	**Livelli massimi (g/100 g) (commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni)**				
		Congelato	**Essiccato o in polvere**			
«*Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere	*Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere			1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «*Locusta migratoria* congelata», «*Locusta migratoria* essiccata/in polvere», o «polvere di *Locusta migratoria* intera» a seconda della forma utilizzata. 2. L'etichetta dei prodotti alimentari contenenti *Locusta migratoria* congelata, essiccata o in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all'elenco degli ingredienti.		Autorizzato il 5.12.2021 Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Fair Insects BV è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Fair Insects BV. Data finale della tutela dei dati: 5.12.2026»
	Prodotti trasformati a base di patate; piatti a base di leguminose e prodotti a base di pasta	15	5			
	Prodotti sostitutivi della carne	80	50			
	Minestre e minestre concentrate	15	5			
	Legumi e ortaggi in scatola/in vasetto	20	15			
	Insalate	15	5			
	Bevande tipo birra, miscele per bevande alcoliche	2	2			
	Prodotti a base di cioccolato	30	10			
	Frutta a guscio, semi oleosi e ceci		20			
	Prodotti congelati a base di latte fermentato	15	5			
	Salsicce	30	10			

2) nella tabella 2 (Specifiche), è inserita la seguente voce:

<table>
<tr><th>Nuovo alimento autorizzato</th><th>Specifiche</th></tr>
<tr><td>«Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere</td><td>
Descrizione/definizione
Il nuovo alimento è costituito da locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere. Il termine «locusta migratoria» si riferisce agli esemplari adulti di Locusta migratoria, una specie di insetti appartenente alla famiglia degli Acrididi (sottofamiglia: Locustini).
Il nuovo alimento è destinato a essere commercializzato in tre diverse forme, ossia: i) L. migratoria trattata termicamente e congelata (LM congelata); ii) L. migratoria trattata termicamente e liofilizzata (LM essiccata); iii) L. migratoria trattata termicamente, liofilizzata e macinata intera (polvere di LM intera). La LM essiccata può essere commercializzata come tale o in polvere.
Per quanto riguarda la LM congelata e la LM essiccata, le zampe e le ali devono essere rimosse per ridurre il rischio di stipsi, che potrebbe essere causata dall'ingestione delle grosse spine presenti sulle tibie degli insetti. La polvere di LM intera è ottenuta mediante macinazione meccanica dell'insetto, comprese le zampe e le ali, e setacciatura per ridurre le dimensioni delle particelle a meno di 1 mm.
Prima dell'uccisione tramite congelamento è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale degli esemplari adulti.
<table>
<tr><th>Parametri</th><th>LM congelata</th><th>LM essiccata</th><th>Polvere di LM intera</th></tr>
<tr><td colspan="4">Caratteristiche/composizione</td></tr>
<tr><td>Ceneri (% p/p)</td><td>0,6-1,0</td><td>2,0-3,1</td><td>1,8-1,9</td></tr>
<tr><td>Umidità (% p/p)</td><td>67-73</td><td>≤ 5</td><td>≤ 5</td></tr>
<tr><td>Proteina grezza (N x 6,25) (% p/p)</td><td>11-21</td><td>43-53</td><td>50-60</td></tr>
<tr><td>Grassi (% p/p)</td><td>7-13</td><td>31-41</td><td>31-41</td></tr>
<tr><td>Acidi grassi saturi (% grassi)</td><td>35-43</td><td>35-43</td><td>35-43</td></tr>
<tr><td>Carboidrati digeribili (% p/p)</td><td>0,1-2,0</td><td>0,1-2,0</td><td>1,0-3,5</td></tr>
<tr><td>(*)Fibre alimentari (% p/p)</td><td>1,5-3,5</td><td>5,5-9,0</td><td>5,5-9,0</td></tr>
<tr><td>Chitina (% p/p)</td><td>1,7-2,4</td><td>6,4-10,4</td><td>10,5-13,9</td></tr>
<tr><td>Indice di perossido (meq O_2/kg di grassi)</td><td>≤ 5</td><td>≤ 5</td><td>≤ 5</td></tr>
<tr><td colspan="4">Contaminanti</td></tr>
<tr><td>Piombo (mg/kg)</td><td>≤ 0,07</td><td>≤ 0,07</td><td>≤ 0,07</td></tr>
<tr><td>Cadmio (mg/kg)</td><td>≤ 0,05</td><td>≤ 0,05</td><td>≤ 0,05</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2) (µg/kg)	≤ 4	≤ 4	≤ 4	
	Aflatossina B1 (µg/kg)	≤ 2	≤ 2	≤ 2	
	Deossinivalenolo (µg/kg)	≤ 200	≤ 200	≤ 200	
	Ocratossina A (µg/kg)	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Somma di diossine e PCB diossina-simili UB ((**)WHO_{2005} PCDD/F-PCB-TEQ) (pg/g di grassi)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	
	Criteri microbiologici				
	Conteggio delle colonie aerobiche totali ((***)CFU/g)	≤ 10^5	≤ 10^5	≤ 10^5	
	Enterobatteriacee (presunte) (CFU/g)	≤ 100	≤ 100	≤ 100	
	Escherichia coli (CFU/g)	≤ 50	≤ 50	≤ 50	
	Listeria monocytogenes	Non rilevato in 25 g	Non rilevato in 25 g	Non rilevato in 25 g	
	Salmonella spp.	Non rilevato in 25 g	Non rilevato in 25 g	Non rilevato in 25 g	
	Bacillus cereus (presunto) (CFU/g)	≤ 100	≤ 100	≤ 100	
	Stafilococchi coagulasi-positivi (CFU/g)	≤ 100	≤ 100	≤ 100	
	Anaerobi solfito-riduttori (CFU/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30	
	Lieviti e muffe (CFU/g)	≤ 100	≤ 100	≤ 100	

(*) Le fibre alimentari potrebbero non comprendere la chitina a causa delle differenze tra metodi analitici.

(**) Somma upper bound di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (utilizzando i WHO-TEF del 2005).

(***) CFU: unità formanti colonie.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1976 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di glicole monoetilenico («MEG») originario degli Stati Uniti d'America («USA») e del Regno dell'Arabia Saudita («i paesi interessati») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

(2) La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 («la denuncia») dal *Defence Committee of European MEG Producers* (comitato per la difesa dei produttori europei di MEG) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di MEG. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio notevole.

1.2. Misure provvisorie

(3) In conformità con l'articolo 19 bis del regolamento di base, il 14 maggio 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Sono pervenute osservazioni da MEGlobal Americas Inc («MEGlobal Americas»), Saudi Basic Industries Corporation («SABIC»), Arteco NV («Arteco») e dal comitato dei produttori di PET in Europa («CPME»).

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione ([2]) («il regolamento provvisorio») l'11 giugno 2021 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di MEG originario degli USA e del Regno dell'Arabia Saudita.

1.3. Fase successiva della procedura

(5) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione provvisoria») il denunciante, MEGlobal Americas, Lotte Chemical Louisiana LCC («LCLA»), il governo del Regno dell'Arabia Saudita, SABIC, ExxonMobil Petroleum & Chemical BV («EMPC»), Helm AG («Helm»), Oxyde Belgium BV («Oxyde»), Tricon International Ltd e le sue consociate («Tricon»), Arteco, il CPME e RETAL Industries Limited («RETAL») hanno inviato comunicazioni scritte presentando le proprie osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 e successive modifiche.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita (GU L 205 dell'11.6.2021, pag. 4).

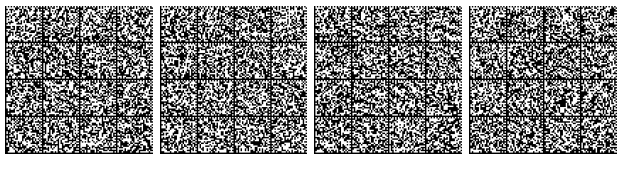

(6) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con LCLA, MEGlobal Americas, SABIC e il CPME. Inoltre, su richiesta di MEGlobal Americas e di SABIC, si sono svolte due audizioni con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il consigliere-auditore ha rilevato che i diritti di difesa delle parti interessate sono stati rispettati nel presente procedimento.

(7) Per giungere alle risultanze definitive la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(8) La Commissione ha continuato a raccogliere e a sottoporre a controlli incrociati tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Sono stati effettuati due ulteriori controlli incrociati a distanza con Arteco e Indorama Ventures Europe BV («Indorama»). La Commissione intendeva anche effettuare controlli incrociati a distanza con Helm e Oxyde ma nessuna delle due società si è resa disponibile.

1.4. **Osservazioni generali**

(9) SABIC e MEGlobal Americas hanno sostenuto che la Commissione ha divulgato tardivamente le relazioni sui controlli incrociati a distanza, pregiudicando pertanto i loro diritti di difesa.

(10) Il 14 maggio 2021 la Commissione ha divulgato le relazioni sui controlli incrociati a distanza unitamente alla sintesi dei dazi proposti e al calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, come indicato al considerando 3. Le relazioni sui controlli incrociati a distanza hanno lo scopo di fornire alle parti un resoconto fattuale di tali controlli. Esse non traggono conclusioni sul modo in cui la Commissione tratterà in ultima analisi i dati di fatto ottenuti nel corso dei controlli. Non esiste un termine di legge per la divulgazione delle relazioni sui controlli incrociati a distanza. Non sono pervenute osservazioni delle parti per quanto riguarda le informazioni fornite nelle suddette relazioni. Pertanto la Commissione non ritiene che i diritti di difesa delle parti siano stati pregiudicati e il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale ha condiviso il suo parere a tale riguardo.

(11) Tricon ha sostenuto che, sebbene avesse collaborato nel corso dell'inchiesta, il suo nome non è stato citato nel regolamento provvisorio, in particolare ai considerando 8 e 66, e che pertanto la Commissione ha agito in violazione del diritto di Tricon a una buona amministrazione.

(12) All'epoca dell'istituzione delle misure provvisorie la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti sulle attività di importazione di Tricon nell'Unione, in quanto la risposta al questionario era stata presentata per conto di tre entità che, secondo quanto dichiarato, risultavano stabilite negli Stati Uniti e non nell'Unione. La Commissione ha ricevuto tali informazioni da Tricon soltanto dopo l'istituzione delle misure provvisorie.

(13) Alla luce di tali informazioni aggiuntive, i considerando 8 e 66 del regolamento provvisorio, che elencano rispettivamente le parti con le quali la Commissione ha tenuto audizioni prima dell'istituzione delle misure provvisorie e le parti che hanno presentato risposte al questionario, dovrebbero essere intesi in modo da includere anche Tricon. Inoltre le osservazioni presentate da Tricon prima dell'istituzione delle misure provvisorie hanno sollevato le medesime questioni evidenziate nelle osservazioni trasmesse da altre parti interessate, quali Arteco, Helm e Oxyde, e di conseguenza sono state prese in considerazione nella sostanza dalla Commissione nel regolamento provvisorio.

(14) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha ribadito la sua argomentazione di cui al considerando 9 relativa alla divulgazione delle relazioni sui controlli incrociati a distanza. È stato sostenuto che non era corretto affermare che non erano pervenute osservazioni dalle parti in merito alle informazioni fornite nelle relazioni sui controlli incrociati a distanza. È stato asserito che MEGlobal Americas ha trattato il contenuto essenziale delle relazioni sui controlli incrociati a distanza nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio e che a causa della divulgazione tardiva le parti avevano avuto poco tempo per esaminare le informazioni. È stato inoltre sostenuto che la Commissione era soggetta a requisiti rafforzati in materia di rispetto delle procedure, in virtù dell'adattamento delle sue procedure alla pandemia di COVID-19, ma che ciò non è stato affrontato dalla Commissione nelle sue risultanze definitive. A tale riguardo MEGlobal Americas ha fatto riferimento all'ultima frase dell'avviso della Commissione sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, la quale recita che la Commissione presterà particolare attenzione affinché siano rispettati il principio della trasparenza e i diritti della difesa.

(15) Come spiegato al considerando 10, le relazioni sui controlli incrociati a distanza hanno lo scopo di fornire alle parti un resoconto fattuale di tali controlli, precisando in particolare quali informazioni è stato possibile verificare e quali no. Esse non traggono conclusioni sul modo in cui la Commissione tratterà in ultima analisi i dati di fatto ottenuti nel corso dei controlli. MEGlobal Americas non ha mai individuato errori materiali nelle relazioni sui controlli incrociati a distanza e non ha mai chiesto altro tempo per presentare osservazioni in merito a tali relazioni. Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio ha semplicemente fatto riferimento alle risultanze specificate nella relazione sui controlli incrociati a distanza. La Commissione rileva che MEGlobal Americas non specifica quali siano esattamente le questioni che la Commissione non ha affrontato nelle sue risultanze definitive riguardo ai diritti della difesa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

1.5. **Osservazioni sull'apertura**

(16) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha ribadito le osservazioni formulate prima dell'istituzione delle misure in merito all'apertura dell'inchiesta. Ha sostenuto che la denuncia non rispondeva ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo antidumping in quanto 1) non conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping nel periodo in esame, 2) valutava gli effetti delle importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita cumulativamente senza una giustificazione adeguata, 3) non valutava l'esistenza di un pregiudizio notevole in maniera oggettiva in quanto il periodo dell'inchiesta si sovrapponeva all'anno civile precedente e 4) il denunciante non aveva fornito prove dell'esistenza di un nesso di causalità. Inoltre il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha ritenuto che la Commissione non abbia risposto a tali osservazioni nel regolamento provvisorio ma si sia limitata a formulare osservazioni di carattere generale. Il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha fatto riferimento a tale proposito alla relazione del gruppo di esperti *Guatemala – Cement II* ([3]) sostenendo che conclusioni non suffragate da fatti non costituiscono prove ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo antidumping, così come non possono costituire prove le informazioni inesatte e che pertanto l'inchiesta non avrebbe dovuto essere aperta. Inoltre il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha sostenuto che, avendo aperto l'inchiesta sulla base di una denuncia priva di elementi di prova, la Commissione ha agito in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo antidumping; a tale proposito ha fatto riferimento alla relazione del gruppo di esperti *US – Softwood Lumber V* ([4]). È stato asserito che la Commissione avrebbe dovuto mettere in discussione l'esattezza e l'adeguatezza delle argomentazioni del denunciante, in particolare ove non suffragate da informazioni, e le informazioni presentate a sostegno delle argomentazioni del denunciante, ove manifestamente errate. Il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha aggiunto che, poiché l'apertura dell'inchiesta non è avvenuta in conformità con le disposizioni dell'articolo 5 dell'accordo antidumping, la prima condizione per l'istituzione di un dazio antidumping di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), dell'accordo antidumping non è stata soddisfatta e pertanto non avrebbe dovuto essere istituito alcun dazio antidumping sulle importazioni di MEG originario del Regno dell'Arabia Saudita.

(17) La Commissione ritiene che l'apertura dell'inchiesta fosse giustificata e pienamente conforme all'accordo antidumping. In particolare, per quanto riguarda il calcolo del dumping, gli elementi di prova forniti dal denunciante riguardo ai costi sono stati ritenuti sufficientemente adeguati e accurati perché fosse possibile stabilire il valore normale in base allo standard giuridico applicabile nella fase di apertura. In effetti, come ricordato dal governo del Regno dell'Arabia Saudita, la relazione del gruppo di esperti *US – Softwood Lumber V* ha chiarito quanto segue: la domanda deve contenere «informazioni di cui il richiedente può ragionevolmente disporre per poter suffragare la propria argomentazione quanto, tra l'altro, all'esistenza di un presunto dumping, il che significa che la domanda non deve necessariamente contenere tutte le informazioni di cui il richiedente può ragionevolmente disporre, ma soltanto le informazioni atte a comprovare l'esistenza di un *fumus boni iuris*». In questo caso il denunciante ha presentato le informazioni di cui poteva ragionevolmente disporre riguardo al processo di produzione del prodotto in esame. Tali informazioni erano sufficienti, sul piano quantitativo e qualitativo, per giustificare il calcolo del valore normale e del margine di dumping. Il fatto che il denunciante non abbia fornito informazioni precise in merito all'intera catena di produzione del prodotto in esame nel Regno dell'Arabia Saudita non significa che gli elementi di prova debbano essere ritenuti insufficienti, come indicato dal governo del Regno dell'Arabia Saudita. Esigere che il denunciante fornisca ulteriori informazioni più precise di cui non può ragionevolmente disporre trasferirebbe l'onere dell'accertamento effettivo dall'autorità incaricata dell'inchiesta al denunciante. Di fatto il gruppo di esperti *US – Softwood Lumber V* ha evidenziato che gli elementi di prova richiesti devono essere comunicati soltanto «*nella misura* in cui possono essere ragionevolmente a disposizione del richiedente» e che tale espressione «intende evitare di porre a carico del richiedente l'onere indebito di presentare informazioni di cui non può ragionevolmente disporre» ([5]). Inoltre la Commissione osserva che il governo del Regno dell'Arabia Saudita, pur sostenendo che le informazioni presentate dal denunciante consistevano in conclusioni non comprovate da fatti, non precisa a quali affermazioni contenute nella denuncia si riferisce ma si limita a formulare un'osservazione di carattere generale. La Commissione ribadisce pertanto che il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping tali da giustificare l'apertura dell'inchiesta.

([3]) Relazione del gruppo di esperti *Guatemala – Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico*, WT/DS156/R, punto 8.53.
([4]) Relazione del gruppo di esperti *United States – Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada* («US – Softwood Lumber V»), WT/DS264/R, punto 7.87.
([5]) Cfr. la relazione del gruppo di esperti dell'OMC *US – Softwood Lumber V*, WT/DS264/R, punti 7.54-7.55 (il corsivo è nell'originale) e la relazione del gruppo di esperti dell'OMC *Guatemala – Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico* («*Guatemala – Cement II*»), WT/DS156/R del 24 ottobre 2001, punto 8.35, nonché la sentenza del 20 giugno 2001, *Euroalliages*, T-188/99, ECLI:EU:T:2001:166, punto 52.

(18) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha ribadito nuovamente le osservazioni formulate prima dell'istituzione delle misure in merito all'apertura dell'inchiesta. Ha sostenuto nuovamente che la denuncia non rispondeva ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo antidumping a causa dei quattro punti menzionati al considerando 16. È stato inoltre asserito che la denuncia non conteneva informazioni di cui il denunciante poteva disporre e non forniva sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping. Più esattamente il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha sostenuto che la denuncia non conteneva informazioni di cui il denunciante avrebbe potuto disporre riguardo ai prezzi del MEG sul mercato interno. Il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha inoltre sostenuto che il denunciante ha calcolato il valore normale sulla base di dati raccolti presso due produttori dell'Unione, che hanno artificialmente gonfiato il valore normale.

(19) La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Il denunciante ha spiegato che il mercato interno del MEG nel Regno dell'Arabia Saudita era di dimensioni assai ridotte rispetto al volume delle esportazioni e che le informazioni accessibili al pubblico erano limitate. In tal senso le informazioni sui prezzi non sarebbero state rappresentative. Pertanto il denunciante ha costruito il valore normale per il Regno dell'Arabia Saudita in base al costo di produzione maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti. Nella denuncia si spiegava inoltre che il processo di produzione del MEG è simile in tutti i paesi e che non esistevano differenze significative tra i processi di produzione nell'Unione e nel Regno dell'Arabia Saudita. Inoltre il denunciante ha ottenuto dai produttori dell'Unione alcuni dati relativi al volume di consumo dei fattori produttivi necessari per la produzione del MEG, quali materie prime, energia, lavoro ecc. Il denunciante ha inoltre ottenuto nel Regno dell'Arabia Saudita dati relativi a ciascun fattore produttivo per il quale esistevano dati pubblicamente disponibili; per taluni fattori produttivi per i quali non erano disponibili dati pubblici è stata elaborata una ragionevole stima. La sezione B.2.1.2 della denuncia illustra la fonte dei dati per ciascun fattore produttivo. Il valore normale è stato pertanto costruito in base ai prezzi dei fattori produttivi nel Regno dell'Arabia Saudita, sulla base di informazioni di cui il denunciante poteva disporre e che costituivano indicazioni sufficienti dell'esistenza del dumping. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

1.6. **Campionamento**

(20) MEGlobal Americas ha sostenuto che la sua inclusione nel campione di produttori esportatori statunitensi non era giustificata, visto che nel periodo dell'inchiesta aveva effettuato poche spedizioni verso l'Unione e che tali spedizioni erano state effettuate in quanto uno dei denuncianti non era in grado di fornire il MEG a MEGlobal Europe GmbH («MEGlobal Europe»).

(21) La Commissione rileva che MEGlobal Americas non ha presentato osservazioni, né tanto meno ha sollevato obiezioni nel periodo previsto dopo la notifica della decisione sul campionamento conformemente al punto 5.3.1.1, lettera a), dell'avviso di apertura. La Commissione sottolinea che il campionamento è stato effettuato nel pieno rispetto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base e che l'inchiesta è stata limitata a un numero adeguato di parti, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta, che è stato possibile esaminare adeguatamente entro il periodo di tempo disponibile, del volume delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore e della capacità dei produttori esportatori di collaborare fornendo i dati per il periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta LCLA e MEGlobal Americas erano i due maggiori esportatori verso l'Unione che si sono dichiarati disponibili ad essere inclusi nel campione. Inoltre il motivo per il quale le parti esportano non è pertinente ai fini della decisione sul campionamento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(22) Il denunciante ha evidenziato che nel modulo di campionamento Sasol Chemicals North America LLC («Sasol») non ha segnalato esportazioni nell'Unione nel periodo dell'inchiesta, mentre Helm era notoriamente il distributore a lungo termine del MEG prodotto da Sasol in tutto il mondo, anche nell'Unione. È stato inoltre rilevato che Helm ha risposto al questionario indicando la vendita nell'Unione del prodotto in esame originario degli USA. Pertanto il denunciante riteneva probabile che Sasol avesse realizzato vendite all'esportazione destinate al consumo nell'Unione e ha dunque chiesto alla Commissione di verificare se il MEG prodotto da Sasol negli USA fosse esportato nell'Unione attraverso operatori commerciali come ad esempio Helm e di valutare pertanto se la media ponderata del margine di dumping del campione applicata a Sasol fosse giustificata.

(23) Nel modulo di campionamento Sasol ha dichiarato di esportare nell'Unione soltanto attraverso Helm. Helm ha confermato tale affermazione e ha comunicato il volume di dette vendite. La Commissione ha deciso di non includere Sasol nel campione in quanto tali volumi erano inferiori a quelli delle esportazioni di LCLA e MEGlobal Americas. Pertanto poiché Sasol è un produttore esportatore che ha collaborato e non è stato incluso nel campione, il dazio antidumping ad esso applicato è la media ponderata del campione.

(24) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 20. Ha inoltre sostenuto che il volume stimato delle esportazioni di MEG prodotto da Sasol negli USA ed esportato nell'Unione nel PI era superiore a quello di MEGlobal Americas. È stato sostenuto che il MEG prodotto da Sasol era quasi esclusivamente importato da Helm AG. Pertanto MEGlobal Americas ha asserito che la decisione di includere MEGlobal Americas nel campione non era basata su dati accurati.

(25) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Oltre ai motivi esposti ai considerando 21 e 23 a tale riguardo, la Commissione ha rilevato che i dati forniti da MEGlobal Americas non indicavano la fonte di approvvigionamento di Helm AG, mentre invece Helm AG importava il MEG da vari produttori statunitensi e non soltanto da Sasol. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(26) In assenza di altre osservazioni relative al campionamento dei produttori esportatori statunitensi, le risultanze provvisorie di cui ai considerando 61 e 62 del regolamento provvisorio sono state confermate.

(27) In assenza di osservazioni relative al campionamento dei produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio.

1.7. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

(28) Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio il CPME ha ribadito la propria argomentazione secondo cui il periodo dell'inchiesta («PI») scelto dalla Commissione non comprendeva il periodo immediatamente precedente l'apertura dell'inchiesta, ossia il periodo compreso tra luglio e settembre 2020 e pertanto violava il regolamento di base. L'argomentazione è stata respinta per i motivi esposti al considerando 70 del regolamento provvisorio.

(29) Il CPME ha inoltre asserito che l'inclusione di tale periodo avrebbe dimostrato l'assenza di un pregiudizio notevole ma non ha fornito elementi di prova a tale riguardo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(30) In assenza di altre osservazioni riguardanti il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 68 del regolamento provvisorio.

1.8. **Divulgazione delle informazioni**

(31) Il 13 settembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di MEG originario del Regno dell'Arabia Saudita e degli USA («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal denunciante, dal governo del Regno dell'Arabia Saudita, nonché da SABIC, MEGlobal Americas, LCLA, EMPC, Helm, Oxyde, Tricon, Arteco e dal CPME. In risposta a tali osservazioni la Commissione ha modificato alcune delle considerazioni in base alle quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo e ne ha informato tutte le parti interessate («ulteriore divulgazione finale») il 4 ottobre 2021.

(32) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni e all'ulteriore divulgazione finale, le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite in conformità alle disposizioni di cui al punto 5.7 dell'avviso di apertura. Si sono svolte audizioni con SABIC, MEGlobal Americas e LCLA.

2. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

2.1. **Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto**

(33) SABIC ha ribadito che il MEG off-spec era un prodotto di seconda scelta con un prezzo più basso rispetto al MEG di qualità primaria e il mercato del MEG off-spec era molto più ristretto rispetto a quello del MEG di qualità primaria. Per i motivi esposti al considerando 79 del regolamento provvisorio l'argomentazione è stata respinta.

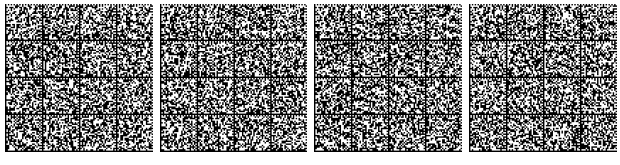

(34) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto escludere il MEG off-spec dall'ambito dell'inchiesta per i motivi esposti al considerando 33. SABIC ha dichiarato che la Commissione non ha risposto a tali considerazioni.

(35) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Al considerando 79 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato con chiarezza i motivi per i quali l'argomentazione è stata respinta.

(36) In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 71 a 79 del regolamento provvisorio sono state confermate.

3. **DUMPING**

3.1. **Regno dell'Arabia Saudita**

3.1.1. *Informazioni generali*

(37) EMPC ha osservato che al considerando 80 del regolamento provvisorio la Commissione ha fatto riferimento a SABIC come all'unico gruppo di società, dotato di sei entità produttive nel Regno dell'Arabia Saudita. EMPC ha sottolineato che Yanpet era una joint venture al 50 % tra una consociata di ExxonMobil (Mobil Yanbu Petrochemical Company Inc) e SABIC e che né EMPC né nessun'altra consociata di ExxonMobil («ExxonMobil») facevano parte del gruppo di società di SABIC. Inoltre è stato sostenuto che, mentre Yanpet gestiva la produzione, tutte le decisioni commerciali e sui prezzi relative ai volumi di produzione di MEG di ExxonMobil erano adottate unicamente da ExxonMobil e che tutte le decisioni commerciali e sui prezzi relative ai volumi di produzione di MEG di SABIC erano adottate unicamente da SABIC. È stato inoltre aggiunto che EMPC e SABIC erano concorrenti e che in base ai considerando da 80 a 86 del regolamento provvisorio il margine di dumping su scala nazionale per il Regno dell'Arabia Saudita è stato calcolato sulla base del valore normale delle vendite remunerative effettuate da SABIC sul mercato interno. Pertanto il regolamento provvisorio ha istituito un dazio antidumping sui volumi venduti da ExxonMobil sulla base di un valore normale che è stato determinato tenendo conto delle vendite di SABIC sul mercato interno e di un prezzo all'esportazione parzialmente basato sulle vendite all'esportazione di SABIC. Di conseguenza EMPC è soggetta a un dazio antidumping calcolato sulla base di dati provenienti da un concorrente indipendente nonostante l'insussistenza di un rischio di elusione tra SABIC e EMPC.

(38) La Commissione ritiene che EMPC sia collegata a SABIC ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ([6]) della Commissione, giacché le due società controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona. È indubbio che Yanpet sia una joint venture le cui azioni sono detenute in parti uguali da SABIC e ExxonMobil. EMPC e SABIC sono rappresentate in misura paritetica nel consiglio di amministrazione di Yanpet, giacché ciascuna di esse ha designato gli amministratori di Yanpet. Tale elemento dimostra chiaramente che SABIC e ExxonMobil esercitano congiuntamente e direttamente il controllo della società. Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui SABIC e ExxonMobil agiscono in maniera indipendente e non sussiste alcun rischio di elusione, la Commissione osserva che EMPC non ha fornito a tale riguardo elementi di prova al di là di mere asserzioni. Pertanto l'argomentazione è respinta e la Commissione considera SABIC e ExxonMobil parti collegate ai fini della presente inchiesta.

(39) EMPC ha inoltre ritenuto che la Commissione abbia violato i suoi diritti di difesa in quanto EMPC non ha avuto la possibilità di conoscere le modalità di calcolo del valore normale e del prezzo all'esportazione di SABIC.

(40) Poiché Yanpet è una joint venture al 50 % con SABIC, le è stato applicato lo stesso dazio antidumping individuale applicato al gruppo SABIC. Come spiegato nel documento specifico di divulgazione, la Commissione non può rivelare a EMPC informazioni commerciali riservate di SABIC (ad esempio le vendite di SABIC sul mercato interno), in linea con la prassi generale di tutela dei segreti commerciali.

(41) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni EMPC ha ribadito le proprie argomentazioni di cui al considerando 37. Ha inoltre erroneamente affermato che al considerando 38 la Commissione ha sostenuto che la descrizione della joint venture Yanpet fornita da EMPC si fondava su mere affermazioni. In realtà la Commissione ha sostenuto che la tesi di EMCP riguardo all'assenza di un rischio di elusione si fondava su mere affermazioni. Inoltre EMPC ha asserito che, ai sensi dell'accordo di commercializzazione tra EMPC e Yanpet, EMPC e SABIC commercializzano e vendono del tutto autonomamente il MEG prodotto da Yanpet.

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(42) La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Come spiegato al considerando 38, Yanpet è una joint venture controllata congiuntamente e direttamente da SABIC ed ExxonMobil. Inoltre alcune disposizioni dell'accordo di commercializzazione tra EMPC e Yanpet indicano che esiste un rischio elevato di elusione nel caso in cui a SABIC e a EMPC siano applicati dazi individuali diversi. Spiegazioni dettagliate sono state fornite a EMPC nel documento specifico di divulgazione, giacché includevano informazioni riservate.

(43) EMPC ha inoltre ribadito le proprie osservazioni di cui al considerando 39 senza presentare nuovi elementi.

(44) Per i motivi esposti al considerando 40 tale argomentazione è stata respinta.

3.1.2. *Valore normale*

(45) La Commissione ha ricevuto osservazioni da SABIC, dal governo del Regno dell'Arabia Saudita e da EMPC.

(46) SABIC, il governo del Regno dell'Arabia Saudita e EMPC hanno contestato l'adeguamento del valore del propano di cui ai considerando da 87 a 94 del regolamento provvisorio. SABIC ha fatto riferimento alle risultanze della Commissione nella decisione di autorizzazione della concentrazione tra SABIC e Saudi Aramco (caso M.9410 - SAUDI ARAMCO/SABIC) ([7]).

(47) La Commissione ha nuovamente valutato le risultanze provvisorie. Ha osservato che la decisione relativa all'autorizzazione della concentrazione tra Saudi Aramco e SABIC ha riconosciuto l'assenza di un rapporto tra le due società anteriormente alla data di acquisizione del 70 % delle azioni di SABIC secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») ([8]). In assenza di altre informazioni indicanti che le vendite di materie prime non sarebbero altrimenti effettuate in normali condizioni di mercato, la Commissione ha pertanto riveduto la determinazione del valore normale per SABIC a tale riguardo utilizzando il costo del propano comunicato. Ne consegue che il valore normale si è basato sulla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PI, in quanto il volume delle vendite effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite.

(48) SABIC ha inoltre sostenuto che, avendo la Commissione esaminato sia le vendite sul mercato interno che le esportazioni verso l'Unione a livello di gruppo di società, come descritto al considerando 80 del regolamento provvisorio, per stabilire se le vendite sul mercato interno siano state remunerative essa avrebbe dovuto considerare il costo di tutti i produttori collegati. Ha asserito che la Commissione non poteva confrontare le vendite all'esportazione e quelle sul mercato interno di tutti i produttori come se questi ultimi costituissero un'unica entità e, allo stesso tempo, valutare la redditività sulla base di uno specifico produttore.

(49) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Sarebbe inopportuno valutare la redditività delle vendite sul mercato interno sulla base del costo di produzione di società che non effettuano vendite sul mercato interno e l'inchiesta ha accertato che non tutte le entità produttrici vendono il MEG sul mercato interno.

(50) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni EMPC ha chiesto alla Commissione di confermare di i) avere utilizzato tutti i costi di produzione effettivi, compresi i costi effettivi della materia prima utilizzata per la produzione di etilene, quali comunicati dai produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita e ii) di non avere effettuato adeguamenti del costo delle materie prime.

(51) La Commissione ha confermato che nel calcolo del valore normale sono stati utilizzati i costi di produzione comunicati, compresi i costi delle materie prime utilizzate per la produzione di etilene. Di fatto la Commissione non ha adeguato il costo di nessuna delle materie prime.

(52) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 48 senza presentare nuovi elementi.

([7]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020M9410&qid=1624532083284&from=EN

([8]) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

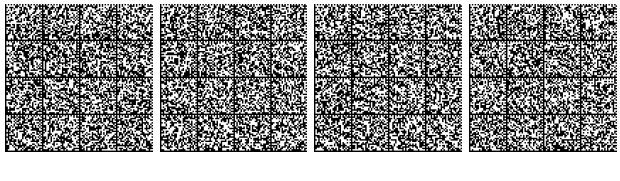

(53) Per i motivi esposti al considerando 49 tale argomentazione è stata respinta.

(54) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il denunciante ha dichiarato di essere in disaccordo con la decisione della Commissione di utilizzare il prezzo del propano comunicato da SABIC, come indicato al considerando 47. In primo luogo il denunciante ha sostenuto che la legislazione applicabile nelle inchieste antidumping era costituita dal regolamento di base e non dal regolamento comunitario sulle concentrazioni, che prevedeva criteri e funzioni diverse. Di conseguenza, poiché vigono criteri giuridici diversi, il trasferimento delle risultanze da un quadro giuridico a un altro era illogico e illegale In secondo luogo è stato affermato che, dato che il prezzo era fissato dal governo del Regno dell'Arabia Saudita, non valevano le normali considerazioni relative al concetto di «prezzo prevalente sul mercato». In terzo luogo è stato sostenuto che accettare il prezzo fisso del propano di SABIC, che non era «normale» e non rifletteva adeguatamente i costi effettivi, violava l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In quarto luogo è stato anche asserito che nelle inchieste contro la Russia la Commissione ha adeguato il prezzo del gas, anch'esso fissato dal governo, e che pertanto era discriminatorio applicare al Regno dell'Arabia Saudita criteri diversi da quelli applicati alla Russia nelle inchieste di difesa commerciale. In quinto luogo è stato sostenuto che nel caso M.9410 non erano state formulate risultanze in relazione al propano. In sesto luogo è stato affermato che la decisione sulla concentrazione ha riconosciuto l'esistenza di un'integrazione verticale concernente l'approvvigionamento a monte e a valle nella catena del valore dei glicoli etilenici ma che tale decisione non ha esaminato la natura del legame verticale, ossia se la fornitura di prodotti a monte tra Saudi Aramco e SABIC fosse effettuata a condizioni di mercato. È stato dichiarato che la Commissione ha esaminato soltanto la probabilità che tale legame verticale potesse determinare potenziali chiusure del mercato. Infine il denunciante ha sostenuto che Saudi Aramco e SABIC erano società collegate e che le loro operazioni non costituivano normali operazioni commerciali.

(55) La Commissione ha espresso il proprio disaccordo e ha confermato le proprie risultanze secondo le quali il ricorso al prezzo del propano comunicato da SABIC era adeguato in questo caso. In particolare, la decisione sulla concentrazione in realtà ha esaminato la natura del legame verticale tra le due società e le decisioni sui prezzi relative alle attività delle due società nel periodo dell'inchiesta. Ad esempio la decisione stabilisce che «*qualsiasi coordinamento sostanziale tra le attività di SABIC e quelle di Saudi Aramco comporterebbe difficoltà e sarebbe effettuato senza una conoscenza dettagliata della politica dei prezzi, dei clienti o della strategia complessiva di SABIC*» (considerando 12) e che «*le interazioni commerciali tra le parti sono limitate e avvengono a condizioni di mercato (...) (le parti) hanno presentato elementi di prova per dimostrare che, almeno nei mercati verticalmente interessati in cui Saudi Aramco o SABIC agiscono in qualità di fornitori l'uno dell'altro*» (considerando 14). La Commissione ha pertanto confermato la propria valutazione di cui al considerando 47 del presente regolamento.

(56) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 81 a 93 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui al considerando 47 del presente regolamento.

3.1.3. *Prezzo all'esportazione*

(57) La Commissione ha ricevuto osservazioni da SABIC e EMPC in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione.

(58) SABIC ha rilevato che l'analisi della Commissione era carente in quanto considerava inattendibile il prezzo all'esportazione unicamente in virtù dell'esistenza di un rapporto tra società. SABIC ha fatto riferimento alla relazione del gruppo di esperti *US-OCTG (Corea)* ([9]). Secondo SABIC il gruppo di esperti ha rilevato che, pur non imponendo l'obbligo di stabilire l'attendibilità del prezzo all'esportazione, l'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo antidumping, che si riflette nell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non autorizzava le autorità responsabili dell'inchiesta a costruire il prezzo all'esportazione ogni qual volta fossero in presenza di un rapporto di associazione. Nella sua comunicazione riservata SABIC ha fornito ulteriori informazioni, comprese spiegazioni riguardo alla fissazione interna dei prezzi tra entità collegate.

(59) La Commissione ha rilevato che le spiegazioni fornite da SABIC riguardo alla fissazione interna dei prezzi tra entità collegate non giustificavano lo scostamento dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9. Tale valutazione è stata resa nota a SABIC nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché include informazioni commerciali riservate. Sulla base della sua valutazione la Commissione ha concluso che nel caso in esame il prezzo all'esportazione non era attendibile data l'esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore, l'operatore commerciale e l'importatore. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

([9]) Relazione del gruppo di esperti *United States - Anti-dumping measures on Certain Oil Country Tubular Goods from Korea* (US/DS488/R), punto 7.147.

(60) SABIC ha inoltre sostenuto che il prezzo all'esportazione non dovrebbe essere costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e che non dovrebbero essere effettuati adeguamenti per le operazioni tra parti collegate, in particolare per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti, dato che la Commissione ha valutato il dumping «a livello di gruppo di società» e che i produttori esportatori sauditi erano integrati. SABIC ha dunque sostenuto che il prezzo all'esportazione deve essere basato sui prezzi all'esportazione effettivi, al netto di tutte le spese di vendita verificate.

(61) La Commissione ha osservato che il margine di dumping è stato effettivamente calcolato a livello di gruppo di società, nel senso che a tutte le entità collegate è stato applicato lo stesso margine di dumping individuale e che, nel calcolo del margine di dumping, si è tenuto conto di tutte le operazioni di esportazione pertinenti e di tutte le vendite sul mercato interno pertinenti. Ciò è indipendente dal fatto che nel caso in esame sia stato necessario adeguare i prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto il prezzo all'esportazione non era attendibile data l'esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore e l'importatore. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(62) SABIC e EMPC hanno contestato l'uso, da parte della Commissione, per motivi di riservatezza relativi ai dati degli importatori che hanno collaborato, del margine di profitto del 6,89 % stabilito nell'inchiesta antidumping riguardante PVA originari della Cina ([10]). SABIC ha chiesto alla Commissione di utilizzare le informazioni relative alla redditività di SABIC Petrochemicals B.V («SPC») e SABIC Italia («SI»), che erano state verificate. SABIC e EMPC hanno sostenuto che il tasso di profitto utilizzato dalla Commissione non era equo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in quanto si riferiva a un prodotto diverso, a importazioni provenienti da un paese diverso e a periodo diverso. SABIC ha inoltre dichiarato che il margine di profitto utilizzato dalla Commissione non rifletteva le funzioni e i rischi effettivi di SPC e di SI.

(63) La Commissione ritiene che il margine di profitto dell'importatore collegato e/o dell'operatore commerciale collegato non sia equo, in quanto influenzato dall'esistenza di un rapporto di associazione con società da cui essi acquistano il MEG. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si ritiene opportuno ricorrere a un adeguato margine di profitto indipendente dal profitto effettivo risultante dal prezzo di trasferimento, al fine di evitare eventuali distorsioni provocate dal prezzo di trasferimento. Inoltre, in seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione intendeva organizzare controlli incrociati a distanza con due importatori che hanno collaborato, i quali tuttavia non si sono resi disponibili, come indicato al considerando 8. Pertanto data l'assenza nel fascicolo di dati alternativi da potere utilizzare, la Commissione ha deciso di ricorrere al margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria, quale indicato al considerando 97 del regolamento provvisorio.

(64) SABIC ha inoltre sostenuto che la detrazione di un margine di profitto di un importatore indipendente dalle vendite effettuate attraverso l'importatore collegato (SPC) nonché dalle vendite fatturate dall'operatore commerciale nell'Unione (SI) ha determinato una duplicazione.

(65) La Commissione ha rilevato che i due margini di profitto sono stati presi in considerazione per finalità diverse e sono stati detratti separatamente. Per le vendite all'esportazione effettuate attraverso un importatore collegato nell'Unione il prezzo all'esportazione è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente o a SI. In tali casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile, è stato applicato un adeguamento per tenere conto dei profitti. Per contro la commissione per l'operatore commerciale collegato dell'Unione che ha svolto la funzione di un operatore commerciale che opera sulla base di commissioni è stata detratta a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, come indicato più dettagliatamente al considerando 79. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(66) Nella risposta al questionario SPC ha ripartito tutte le SGAV sulla base del fatturato. Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni SABIC ha dichiarato che, essendo SPC al contempo produttore e distributore e dato che la maggioranza dei suoi addetti e delle sue attività era nel settore della produzione di sostanze chimiche e polimeri, le SGAV avrebbero dovuto essere nuovamente ripartite tra i prodotti fabbricati da SPC, da un lato, e ai prodotti MEG commercializzati, dall'altro lato. È stato inoltre asserito che tale metodologia di ripartizione rifletteva più accuratamente la distribuzione delle spese.

([10]) Considerando 352 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1).

(67) Nel corso dei controlli incrociati a distanza SABIC non ha sostenuto che la sua ripartizione delle SGAV non fosse accurata. Dato che i controlli incrociati a distanza si erano svolti sulla base del metodo di ripartizione inizialmente comunicato, la Commissione non era in grado di sottoporre a controllo incrociato la nuova tabella comunicata e i diversi nuovi criteri di ripartizione utilizzati a tale proposito. L'argomentazione è pertanto respinta.

(68) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 58 sostenendo che il prezzo all'esportazione pagato ai produttori non era influenzato dal rapporto esistente tra società collegate e che ai produttori erano pagati i prezzi reali praticati agli acquirenti indipendenti nell'Unione al netto di tutte le spese di vendita sostenute. Tale argomentazione è stata ribadita anche dal governo del Regno dell'Arabia Saudita. Nella versione riservata della sua comunicazione SABIC ha presentato a tale riguardo l'accordo di commercializzazione tra SABIC e uno dei produttori collegati.

(69) La Commissione ha rilevato che tale accordo non contemplava le vendite all'Unione. Ad ogni modo, anche qualora le condizioni di tale accordo fossero applicabili alle vendite di SABIC sul mercato dell'Unione, la valutazione della Commissione di cui al considerando 59 non cambierebbe. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono state fornite a SABIC nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione include informazioni commerciali riservate.

(70) Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC, EMPC e il governo del Regno dell'Arabia Saudita hanno ribadito l'argomentazione di cui al considerando 62 relativa all'utilizzo, da parte della Commissione, del margine di profitto del 6,89 %. Secondo quanto dichiarato da SABIC non era corretto affermare che non esistevano dati alternativi nel fascicolo, giacché SABIC aveva presentato due serie di dati a sé stanti di cui la Commissione avrebbe potuto avvalersi per determinare il margine di profitto degli importatori indipendenti.

(71) Si rileva che la prima serie di dati era costituita da una relazione di Deloitte che è stata presentata da SABIC soltanto nella versione riservata della propria comunicazione. Inoltre la relazione ha calcolato il margine di redditività medio di 17 società che erano considerate paragonabili alle società di SABIC nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018. Soltanto cinque di queste società erano stabilite nell'Unione. Di queste cinque società stabilite nell'Unione, soltanto una era un importatore, mentre le altre erano attive nella distribuzione e nella vendita di sostanze chimiche. Inoltre, secondo la relazione, il margine di redditività medio dell'importatore stabilito nell'Unione nel periodo 2016-2018 era superiore al margine di redditività del 6,89 % utilizzato dalla Commissione. Inoltre la seconda serie di dati era in realtà costituita dalle informazioni finanziarie di quattro società che, secondo quanto asserito da SABIC, operavano in qualità di distributori. Non sono state fornite informazioni in merito ai criteri utilizzati da SABIC per selezionare tali società. La Commissione ha ritenuto pertanto che il margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria, quale indicato al considerando 97 del regolamento provvisorio, rappresenti la fonte di dati più adeguata disponibile nel fascicolo.

(72) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 66 secondo cui la Commissione dovrebbe utilizzare la percentuale di SGAV riveduta di SPC. Tale argomentazione è stata ribadita anche dal governo del Regno dell'Arabia Saudita. SABIC ha sostenuto che, essendo SPC al contempo produttore e distributore e dato che la maggioranza dei suoi addetti e delle sue attività era dedita alla produzione di sostanze chimiche e polimeri, era più opportuno ripartire le SGAV tra i prodotti fabbricati da SPC e il MEG e gli altri prodotti in base al numero di addetti impiegati nelle diverse attività. SABIC ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva bisogno di sottoporre a controllo incrociato la nuova metodologia di ripartizione in quanto era stato utilizzato un unico criterio di ripartizione e che la Commissione aveva sottoposto a controllo incrociato i dati sulle SGAV e i dati relativi all'occupazione nel corso dei controlli incrociati a distanza.

(73) Quando la ripartizione di tutte le SGAV è effettuata in base al fatturato la Commissione non ha bisogno di eseguire un controllo incrociato minuzioso delle spese comunicate in relazione alle vendite del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, in quanto la stessa percentuale di SGAV è attribuita alle vendite di tutti i prodotti su tutti i mercati. Quando tuttavia è utilizzata una metodologia diversa, vi è il rischio di una ripartizione inesatta delle SGAV del prodotto in esame venduto sul mercato dell'Unione. In questo caso la Commissione esegue un controllo incrociato minuzioso delle SGAV comunicate. È quanto è avvenuto nel caso delle SGAV riviste che SABIC ha comunicato. In base alla nuova metodologia SABIC ha riveduto diverse SGAV quali spese di pubblicità, costi di promozione commerciale, altri costi (quali crediti, crediti inesigibili ecc.), oneri finanziari e spese connesse a proventi. Tuttavia questa tipologia di spese è più legata al valore delle vendite dei prodotti che non al numero degli addetti impiegati nell'attività di vendita del MEG. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

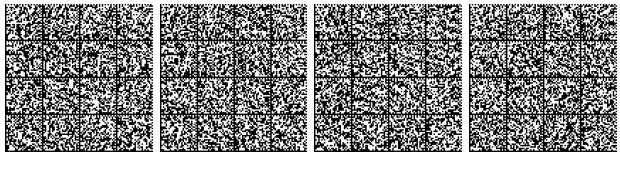

(74) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha sostenuto che la detrazione di una commissione teorica per le vendite effettuate tramite SI equivale a un doppio conteggio. In primo luogo ha asserito che la Commissione ha violato l'articolo 2, paragrafo 9, in quanto ha costruito il prezzo all'esportazione in base al prezzo a cui i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a SI, l'operatore commerciale collegato. In secondo luogo sostiene che SI è un distributore e non un operatore commerciale e che pertanto l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), non è giustificato. Ha sostenuto infine che è prassi della Commissione effettuare un solo adeguamento anche in presenza di più parti collegate.

(75) La Commissione ha espresso il proprio disaccordo. È incontestabile che, per il canale di vendita in questione, SABIC venda il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti nell'Unione attraverso società collegate che agiscono in qualità di importatori e ricevono una commissione per le attività svolte. Pertanto la Commissione ha dovuto in primo luogo stabilire un prezzo all'esportazione attendibile sulla base dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e in secondo luogo adeguare il prezzo all'esportazione per tenere conto della commissione pagata da SABIC sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Per quanto riguarda la costruzione del prezzo all'esportazione sulla base dell'articolo 2, paragrafo 9, la Commissione ha detratto dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente le SGAV di SPC e un congruo importo per i profitti normalmente realizzati da un importatore indipendente. Per tenere conto della commissione pagata da SABIC per tali vendite all'Unione, la Commissione ha detratto le SGAV di SI e un congruo importo per i profitti. Poco importa che SI sia considerata un distributore o un operatore commerciale: resta il fatto che tale società riceve una commissione da SABIC per le vendite in questione e pertanto un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è giustificato. Fatto salvo quanto sopra, la Commissione rileva che, in base alle informazioni fornite da SABIC, anche SPC riceve da SABIC una commissione per le vendite che essa effettua nell'Unione. La Commissione ha ritenuto che un ulteriore adeguamento per tenere conto di tale commissione sarebbe irragionevole, soprattutto dato che le SGAV e un equo profitto erano già stati detratti per quanto riguarda SPC nella costruzione del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9. Un ulteriore adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per tenere conto della commissione pagata da SABIC potrebbe pertanto determinare un doppio conteggio e pertanto non è stato eseguito. La Commissione ritiene che la costruzione e l'adeguamento effettuati rispettivamente a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 e dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), abbiano condotto a un prezzo che sarebbe stato raggiunto se le vendite fossero state effettuate tra società indipendenti. L'argomentazione è pertanto respinta.

(76) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all'esportazione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 95 a 97 del regolamento provvisorio.

3.1.4. *Confronto*

(77) La Commissione ha ricevuto da SABIC osservazioni in merito al confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale.

(78) È stato asserito che la detrazione delle commissioni pagate per coprire le SGAV e dei profitti di SPC e SI e la detrazione degli adeguamenti per le SGAV e i profitti di queste società hanno determinato una duplicazione.

(79) Nella fase provvisoria la Commissione ha detratto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, le SGAV e un equo profitto dal prezzo di vendita di SI. Si è constatato che SI svolgeva le funzioni di un agente che opera sulla base di commissioni. SI acquistava e rivendeva il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti nell'Unione e percepiva una commissione su tali vendite dal produttore esportatore. Inoltre a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base la Commissione ha detratto le SGAV e un equo profitto dai prezzi di vendita di SPC. Tuttavia tanto SI quanto SPC avevano incluso tra gli adeguamenti, nel loro elenco delle vendite, le commissioni versate dal produttore esportatore alle due società. Pertanto vi è stata certamente una duplicazione. Pur ritenendo che le commissioni effettivamente corrisposte non fossero eque e fossero influenzate dal rapporto esistente tra SI e SPC e il produttore esportatore, la Commissione ha convenuto che tali commissioni non avrebbero dovuto essere detratte in aggiunta agli adeguamenti già applicati. L'importo di tali commissioni, riportato come «entrata» dalle società di vendita collegate, non è stato pertanto detratto a titolo di adeguamenti dai prezzi di vendita di SI e SPC.

(80) SABIC ha inoltre asserito che il fatto di includere il MEG off-spec nello stesso NCP come MEG di qualità primaria era destinato a falsare il calcolo del dumping.

(81) All'inizio dell'inchiesta la Commissione ha invitato SABIC a indicare il MEG off-spec che non soddisfa i criteri del MEG di qualità fibre (tipo A) come MEG di qualità non fibre (tipo B) nella risposta al questionario. SABIC ha tuttavia comunicato tutte le vendite nell'Unione realizzate nel corso del periodo dell'inchiesta come MEG di qualità fibre. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(82) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui esisteva un doppio conteggio tra la commissione per la commercializzazione, le SGAV e i profitti di SPC e SI. Tale argomentazione è stata ribadita anche dal governo del Regno dell'Arabia Saudita.

(83) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come spiegato al considerando 79 la Commissione ha corretto il doppio conteggio in questione. Spiegazioni dettagliate sono state fornite a SABIC nel documento specifico di divulgazione, giacché includevano informazioni riservate.

(84) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito quanto asserito al considerando 80 senza fornire nuove informazioni in proposito.

(85) Per i motivi esposti al considerando 81 tale argomentazione è stata respinta.

(86) In assenza di altre osservazioni riguardanti il confronto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 102 e 103 del regolamento provvisorio, dopo averle adeguate come indicato al considerando 79 del presente regolamento.

3.1.5. *Margine di dumping*

(87) La Commissione ha rilevato un errore materiale nel file di calcolo, a causa del quale varie operazioni di vendita di SI sono state inavvertitamente omesse dal calcolo. Tale errore è stato corretto di conseguenza.

(88) Come descritto ai considerando 47, 79 e 87, in seguito ad argomentazioni che sono state accolte dalla Commissione sono stati rivisti taluni elementi del valore normale e del prezzo all'esportazione.

(89) Pertanto i margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo (%)
Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan)	7,7
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)	7,7
Eastern Petrochemical Company (Sharq)	7,7
Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)	7,7
Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)	7,7
Jubail United Petrochemical Company (United)	7,7
Tutte le altre società	7,7

3.2. **Stati Uniti d'America**

3.2.1. *Valore normale*

(90) La Commissione ha ricevuto osservazioni da MEGlobal Americas e da LCLA.

(91) MEGlobal Americas ha sostenuto che il valore normale deve essere basato sulla totalità delle vendite di MEG (tipo di prodotto A e B) sul mercato interno, anche se nel periodo dell'inchiesta MEGlobal Americas ha venduto un solo tipo di MEG nell'Unione.

(92) La Commissione ha osservato che il calcolo per la determinazione del valore normale deve tenere conto del numero di controllo del prodotto affinché sia possibile confrontare tipologie identiche di MEG. Poiché la società non ha esportato il tipo di prodotto B, le vendite del tipo di prodotto B sul mercato interno non sono state prese in considerazione nel calcolo del valore normale del tipo di prodotto A. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

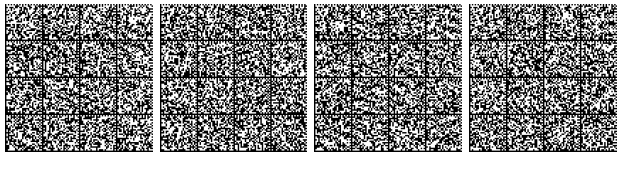

(93) MEGlobal Americas ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha considerato gli effetti della pandemia di COVID-19 sui prezzi praticati sul mercato interno. Ha asserito che la Commissione ha gonfiato il valore di mercato del MEG ignorando vendite che sono state effettuate durante un periodo caratterizzato da un'elevata volatilità dei prezzi di mercato dovuta alla pandemia di COVID-19. È stato sostenuto che una parte delle vendite sul mercato interno che sono state considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali risale ai mesi di maggio e giugno 2020, ossia a un periodo in cui la media dei prezzi di vendita del MEG era calata per via delle misure di confinamento imposte in varie regioni del mondo, compresi gli USA. Secondo MEGlobal Americas la constatazione secondo cui tali vendite non costituivano normali operazioni commerciali ha violato l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base e l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1, dell'accordo antidumping, che stabiliscono che le vendite possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali soltanto se sono avvenute «in un periodo di tempo prolungato». MEGlobal Americas ha sostenuto che tale condizione non è stata soddisfatta, in quanto le vendite non remunerative si sono verificate soltanto nell'arco di due mesi, ossia un periodo di tempo più breve rispetto ai sei mesi previsti all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base e ha chiesto alla Commissione di includere tali vendite nella determinazione del valore normale.

(94) La Commissione ha rilevato che l'osservazione di MEGlobal Americas si fonda su un'interpretazione inesatta dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Di fatto tale articolo stabilisce le condizioni da soddisfare perché sia possibile non tenere conto delle vendite non remunerative ai fini della determinazione del valore normale e consente alla Commissione di non tenere conto delle vendite non remunerative quando le stesse sono avvenute «in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti». L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base chiarisce inoltre che per periodo di tempo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. L'espressione «in un periodo di tempo prolungato» indica che la Commissione deve esaminare le vendite non remunerative nell'ambito di un periodo di inchiesta avente di norma la durata di un anno e comunque non inferiore a sei mesi. Contrariamente a quanto asserito dalla società, l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base non recita «durante un periodo di tempo prolungato» né «per un periodo di tempo prolungato» e pertanto non stabilisce che la Commissione debba ignorare le vendite non remunerative solo se effettuate di norma per un anno o per almeno sei mesi. Nel caso in esame la Commissione ha esaminato le vendite nell'ambito di un periodo prolungato della durata di un anno (vale a dire il periodo dell'inchiesta) e ha pertanto ottemperato all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(95) La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da LCLA, secondo cui la Commissione deve detrarre i proventi delle vendite dei sottoprodotti dal costo di produzione del MEG di LCLA. Secondo LCLA è prassi della Commissione detrarre i proventi dei sottoprodotti dal costo di produzione del prodotto in esame. A tale riguardo LCLA ha fatto riferimento al procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido ossalico originario della Cina ([11]). Pertanto LCLA ha chiesto alla Commissione di detrarre i proventi delle vendite dei sottoprodotti dal costo di produzione del MEG.

(96) A seguito dell'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha esaminato in maniera più approfondita se LCLA avesse presentato informazioni complete per dimostrare che tutti i proventi delle vendite di sottoprodotti possono e dovrebbero essere dedotti dal costo di fabbricazione del MEG. Pur riconoscendo che la società ha contabilizzato i proventi delle vendite dei sottoprodotti nei conti finanziari certificati come entrate provenienti da altri servizi, la Commissione non può ignorare che la società non ha comunicato i volumi dei sottoprodotti fabbricati e venduti nel periodo dell'inchiesta. LCLA ha avviato la produzione di MEG due mesi prima del periodo dell'inchiesta e pertanto in quel periodo ha fabbricato anche sottoprodotti. Soltanto il volume dei sottoprodotti generati nel periodo dell'inchiesta dovrebbe essere detratto dal costo di produzione del MEG nel periodo dell'inchiesta e le informazioni pertinenti non sono presenti nel fascicolo. Inoltre la società non ha fornito informazioni dettagliate sulle norme contabili riguardanti le scorte di sottoprodotti. Sebbene LCLA abbia sostenuto di non essere stata in grado di isolare il costo di fabbricazione dei soli sottoprodotti, la Commissione rileva che tali sottoprodotti sono generati in un determinato momento del processo di fabbricazione del MEG e pertanto una ripartizione per volume di prodotto generato sarebbe possibile, così come lo è stato per altri produttori di MEG. Inoltre la Commissione non può accogliere semplici affermazioni riguardo all'impossibilità di eseguire una siffatta ripartizione senza che la società si adoperi per fornire una metodologia di ripartizione adeguata, mentre invece altre società hanno provveduto in tal senso. La Commissione ha inoltre rilevato l'esistenza di un problema che riguarda il costo e il prezzo corrispondente dei sottoprodotti. Data la riservatezza di tale argomentazione, ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati comunicati a LCLA nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione include informazioni commerciali riservate. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/931 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 13).

(97) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 91. Ha sostenuto che la distinzione tra i numeri di controllo del prodotto A e B non era pertinente per il MEG prodotto e venduto da MEGlobal Americas, in quanto il tipo B non era prodotto deliberatamente.

(98) MEGlobal Americas ha comunicato le vendite del tipo di prodotto A e B sul mercato interno e del tipo di prodotto A sul mercato di esportazione. Il fatto che MEGlobal Americas non produceva il tipo B deliberatamente non è pertinente. Come spiegato al considerando 92, il calcolo per stabilire il valore normale tiene conto del numero di controllo del prodotto al fine di confrontare tipi di MEG il più possibile simili. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(99) MEGlobal Americas ha inoltre ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 93 senza fornire nuove informazioni pertinenti a tale riguardo.

(100) Per i motivi esposti al considerando 94 tale argomentazione è stata respinta.

(101) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni LCLA ha comunicato le informazioni mancanti di cui al considerando 96. Le informazioni presentate riguardo al volume dei sottoprodotti generati nel periodo dell'inchiesta erano in linea con quelle trasmesse da altre parti e sono state ritenute attendibili. La Commissione ha pertanto adeguato al ribasso il costo di produzione del MEG in base al volume dei sottoprodotti generati nel periodo dell'inchiesta moltiplicato per il prezzo unitario di vendita dei sottoprodotti venduti nel periodo dell'inchiesta che è stato sottoposto a controllo incrociato durante i controlli incrociati a distanza. Inoltre il valore totale delle vendite di sottoprodotti era coerente con i conti certificati. La diminuzione del costo di produzione ha aumentato il volume delle vendite remunerative sul mercato interno durante la verifica delle normali operazioni commerciali (*ordinary course of trade test*) ma tali vendite rappresentavano comunque meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno. Pertanto il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(102) In assenza di ulteriori osservazioni quanto alla determinazione del valore normale per i produttori esportatori statunitensi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 108 a 115 del regolamento provvisorio.

3.2.2. *Prezzo all'esportazione*

(103) La Commissione ha ricevuto osservazioni da MEGlobal Americas e da LCLA.

(104) MEGlobal Americas ha sostenuto che i prezzi del MEG praticati tra le società collegate erano attendibili in quanto erano basati su dati forniti da un soggetto terzo e si basavano sul mercato e pertanto devono essere utilizzati nella determinazione del margine di dumping.

(105) I prezzi praticati da MEGlobal Americas alla società collegata MEGlobal International FZE («MEGlobal International») e da quest'ultima alla società collegata MEGlobal Europe non sono attendibili in quanto influenzati dall'esistenza di un rapporto di associazione tra tali società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati comunicati a MEGlobal Americas nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione contiene informazioni commerciali riservate. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(106) MEGlobal Americas ha inoltre sostenuto che la Commissione non era tenuta a costruire il prezzo all'esportazione per le vendite di MEGlobal Europe al trasformatore collegato Equipolymers GmbH («Equipolymers») e avrebbe dovuto esaminare l'attendibilità di tali vendite. A tale proposito ha fatto riferimento alla metodologia utilizzata nel procedimento antidumping relativo alle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India ([12]), nel quale la Commissione ha rilevato che i prezzi richiesti a una società collegata erano allineati ai prezzi praticati ad acquirenti indipendenti per gli stessi tipi di prodotto nel periodo dell'inchiesta di riesame, concludendo che i prezzi richiesti alla società collegata erano attendibili e potevano essere utilizzati per calcolare il prezzo all'esportazione. MEGlobal Americas ha inoltre sostenuto che se la Commissione avesse chiesto informazioni sulle vendite tra MEGlobal Europe e Equipolymers, avrebbe rilevato che tali prezzi erano simili a quelli praticati ad acquirenti indipendenti. È stato inoltre asserito che la Commissione non ha basato le sue risultanze su informazioni reali riguardanti le operazioni tra MEGlobal Europe e Equipolymers. Inoltre è stato sostenuto che la costruzione del prezzo

([12]) Considerando 22 del regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1).

all'esportazione sulla base del costo di produzione del PET non era adeguata in quanto la produzione del PET è complessa e il prezzo di un fattore produttivo come ad esempio il MEG non può essere detratto dal costo di altri fattori produttivi. Ha inoltre sostenuto che la metodologia utilizzata dalla Commissione non era coerente con le norme e i principi contabili in vigore, dato che il costo di produzione dipenderebbe dalla qualità di PET prodotta. Infine nella versione riservata della sua comunicazione MEGlobal Americas ha sollevato anche un ulteriore punto riguardante Equipolymers. La valutazione effettuata dalla Commissione in merito a questa parte dell'argomentazione è stata comunicata a MEGlobal Americas nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione include informazioni commerciali riservate.

(107) La Commissione ha rilevato che il presente caso è diverso da quello precedente citato da MEGlobal Americas. La Commissione ha infatti rilevato, nel corso della presente inchiesta, che il prezzo praticato da MEGlobal Europe ad acquirenti indipendenti non era allineato al prezzo praticato da tale società ad acquirenti collegati. Inoltre la Commissione ha chiesto in realtà a Equipolymers di fornire informazioni ritenute pertinenti per l'inchiesta. Di fatto Equipolymers ha presentato una risposta all'allegato I per le società collegate a un produttore esportatore e nel corso dell'inchiesta avrebbe potuto presentare ulteriori informazioni ritenute necessarie a suffragare le proprie argomentazioni. Inoltre nel corso dell'inchiesta MEGlobal Americas ha chiesto alla Commissione di non utilizzare i prezzi tra MEGlobal Europe e Equipolymers come base per la determinazione dei prezzi all'esportazione in quanto si trattava di prezzi collegati, il che contraddice l'argomentazione di MEGlobal Europe secondo cui le vendite tra MEGlobal Europe e Equipolymers sono effettuate a prezzi simili a quelli praticati ad acquirenti indipendenti. Inoltre poiché la Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione partendo dal costo totale di produzione del PET nel periodo dell'inchiesta come descritto al considerando 121 del regolamento provvisorio e ha isolato il costo totale del MEG nel costo totale di produzione del PET, l'elenco delle operazioni di vendita in cui figura il MEG che Equipolymers ha acquistato da MEGlobal Europe non era pertinente per tale calcolo. Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui la produzione del PET è complessa e non era possibile isolare il prezzo di un fattore produttivo quale il MEG dal costo di altri fattori produttivi, la Commissione ha ritenuto che tale argomentazione sia errata in punto di fatto perché in realtà Equipolymers ha comunicato il costo del MEG e quello di altri fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del PET. Quanto all'argomentazione secondo cui la metodologia utilizzata dalla Commissione non era coerente con le norme e i principi contabili in vigore, dato che il costo di produzione dipenderebbe dalla qualità di PET prodotta, non è chiaro quale sia il nesso tra le norme e i principi contabili in vigore e la qualità di PET prodotta. Pertanto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, la Commissione ha dovuto costruire il prezzo all'esportazione su qualsiasi altra base equa.

(108) Analogamente a SABIC, MEGlobal Americas ha parimenti sostenuto che il margine di profitto utilizzato per la costruzione del prezzo all'esportazione non era equo e che la Commissione avrebbe dovuto basarsi sul tasso di profitto fornito da MEGlobal Europe. Ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha stabilito un nesso adeguato tra l'asserita riservatezza dei dati relativi a importazioni non collegate, giacché ha segnalato un livello elevato di collaborazione da parte di importatori/operatori commerciali indipendenti, e il ricorso a un margine di profitto relativo a un prodotto chimico diverso, importato da un paese diverso e per un periodo diverso. È stato inoltre argomentato che l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non autorizza la Commissione a costruire il prezzo all'esportazione sulla base di dati relativi a un procedimento diverso.

(109) Per i motivi esposti al considerando 63 la Commissione ritiene che il margine di profitto di un importatore collegato non sia equo, in quanto influenzato dall'esistenza di un rapporto di associazione con le società da cui tale importatore collegato ha acquistato il MEG. Pertanto a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si ritiene opportuno ricorrere ad un equo margine di profitto indipendente dal profitto effettivo risultante dal prezzo di trasferimento, al fine di evitare eventuali distorsioni provocate dal prezzo di trasferimento. Il livello di collaborazione di cui al considerando 283 del regolamento provvisorio si riferisce all'entità del volume delle importazioni dei due importatori indipendenti che hanno collaborato rispetto al totale delle importazioni nel periodo dell'inchiesta e non ha nulla a che vedere con i motivi di riservatezza relativi ai dati di queste due società; ecco perché la Commissione ha fatto ricorso al margine di profitto utilizzato in un precedente procedimento, come spiegato al considerando 97 del regolamento provvisorio. Tale dato di fatto resta invariato in questa fase, dopo che la Commissione ha tentato, invano, di organizzare controlli incrociati a distanza con entrambe le società, come spiegato al considerando 8. Infine l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente alla Commissione di costruire il prezzo all'esportazione su qualsiasi altra base equa e pertanto non vieta l'utilizzo di dati relativi a un precedente procedimento. Inoltre la Commissione rileva che MEGlobal Americas ha dichiarato che il prezzo di vendita tra MEGlobal Americas e MEGlobal International era basato su una determinata formula che comprendeva un profitto asseritamente in linea con le normali condizioni di mercato il quale era molto più elevato del profitto degli importatori indipendenti utilizzato dalla Commissione, quale indicato ai considerando 62 e 108. Pertanto, in mancanza di dati alternativi nel fascicolo, la Commissione ha deciso di ricorrere al margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria quale indicato al considerando 97 del regolamento provvisorio.

(110) Infine MEGlobal Americas ha sostenuto che MEGlobal Europe deve essere considerata l'ufficio esportazioni di MEGlobal Americas, giacché le sue attività erano parte integrante delle attività mondiali di MEGlobal, comprese quelle di MEGlobal Americas, e pertanto la Commissione ha agito in violazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base quando, nella costruzione del prezzo all'esportazione, ha preso in considerazione costi diversi dalle spese di vendita effettive.

(111) La Commissione rileva che tale argomentazione non è stata presentata prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Tuttavia la Commissione l'ha esaminata e ha rilevato che MEGlobal Europe è stabilita in Svizzera e che gran parte dei suoi acquisti di MEG provenivano da una società diversa stabilita nell'Unione e non da MEGlobal Americas. Inoltre tale argomentazione contraddice totalmente quanto dichiarato da MEGlobal Americas nelle sue comunicazioni, nelle quali non soltanto affermava che MEGlobal Americas ha effettuato soltanto alcune spedizioni verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta ma definiva «eccezionali» le spedizioni di MEGlobal Americas a MEGlobal Europe. Dall'inchiesta e dalle dichiarazioni della società emerge chiaramente che MEGlobal Europe funge da centro di distribuzione e approvvigionamento il cui scopo principale è reperire il MEG necessario per le sue attività a valle e non commercializzare ed esportare il MEG prodotto da MEGlobal Americas. Pertanto MEGlobal Europe non può essere considerata l'ufficio esportazioni di MEGlobal Americas. L'argomentazione è pertanto respinta.

(112) LCLA ha chiesto alla Commissione di trattare LCLA e Mitsubishi Corp come parti indipendenti. LCLA ha preso atto che la Commissione avrebbe effettuato ulteriori accertamenti per quanto riguarda tale rapporto di associazione e gli accordi di compensazione tra le due società, come indicato al considerando 101 ([13]) del regolamento provvisorio ma ha ribadito che l'esistenza di un rapporto tra LCLA e Mitsubishi Corp quale asserita dal denunciante è priva di fondamento in quanto non esiste tra le due società nessun rapporto di associazione e nessun accordo di compensazione.

(113) La Commissione ha condotto ulteriori accertamenti riguardo all'esistenza dei presunti accordi di compensazione tra LCLA e Mitsubishi Corp. Pur riscontrando l'esistenza di un accordo in base al quale LCLA applicava una specifica politica dei prezzi per talune operazioni di vendita con Mitsubishi Corp sul mercato interno, l'inchiesta non ha rivelato a questo stadio una siffatta pratica sul mercato dell'Unione. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati resi noti a LCLA nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione include informazioni commerciali riservate.

(114) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha ribadito le proprie argomentazioni di cui ai considerando 104, 106, 108 e 110. Ha soprattutto espresso disaccordo con le conclusioni della Commissione esposte rispettivamente ai considerando 105, 107, 109 e 111.

(115) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il denunciante ha ribadito la propria tesi secondo cui la Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente i possibili accordi di compensazione tra LCLA e Mitsubishi Corp, senza peraltro fornire nuovi elementi di prova pertinenti a tale riguardo, in particolare elementi di prova che dimostrino in che modo tali presunti accordi di compensazione influenzerebbero i prezzi.

(116) Per i motivi esposti al considerando 113 tale argomentazione è stata respinta.

(117) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all'esportazione per i produttori esportatori statunitensi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 116 a 122 del regolamento provvisorio.

3.2.3. *Confronto*

(118) La Commissione ha rilevato che, nella fase provvisoria, non aveva tenuto conto di taluni costi legati alla costruzione del prezzo all'esportazione per MEGlobal Americas per quanto riguarda le vendite effettuate tramite un operatore commerciale collegato di Dubai. Pertanto è stato applicato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite effettuate tramite questa società commerciale collegata. Sulla base delle informazioni fornite nella risposta al questionario e nel corso dei controlli incrociati a distanza si è constatato che le funzioni dell'operatore commerciale di Dubai erano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

([13]) I considerando da 98 a 101 del regolamento provvisorio relativi alla determinazione del prezzo all'esportazione per LCLA sono stati erroneamente collocati nella sezione 3.1.3 (prezzo all'esportazione per il Regno dell'Arabia Saudita) mentre si riferiscono alla determinazione del prezzo all'esportazione per gli Stati Uniti d'America (sezione 3.2.3).

Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati comunicati a MEGlobal Americas nel documento specifico di divulgazione ad essa destinato, giacché tale valutazione contiene informazioni commerciali riservate. La società era responsabile del processo di vendita e riceveva un rialzo in virtù del servizio prestato. L'adeguamento è basato sulle SGAV della società commerciale e su un margine di profitto del 6,89 % di cui al considerando 97 del regolamento provvisorio. Tale margine di profitto è stato ritenuto equo in assenza di altre informazioni, come indicato al considerando 109.

3.2.4. *Margini di dumping*

(119) Come indicato al considerando 101, in seguito alla comunicazione delle informazioni mancanti è stato rivisto il valore normale per un produttore esportatore.

(120) Pertanto i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del valore CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo (%)
Lotte Chemical Louisiana LLC	3,0
MEGlobal Americas Inc	46,7

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. **Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

(121) Dopo la divulgazione delle risultanze provvisorie SABIC ha ribadito la sua osservazione di cui ai considerando 135 e 139 del regolamento provvisorio secondo la quale entità collegate ai produttori dell'Unione continuano a importare MEG dal Regno dell'Arabia saudita e ha sostenuto che il fatto che società collegate abbiano continuato a importare il MEG dal Regno dell'Arabia Saudita dopo l'apertura dell'inchiesta indicava che i produttori dell'Unione non intendevano soddisfare il fabbisogno degli utilizzatori.

(122) L'argomentazione di SABIC è puramente speculativa e non è suffragata da alcun elemento di prova. Come indicato al considerando 136 del regolamento provvisorio, tali società collegate hanno importato volumi molto marginali di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita nel periodo dell'inchiesta e pertanto non è stato possibile trarre alcuna conclusione significativa a tale riguardo. Inoltre, come indicato al considerando 139 del regolamento provvisorio, questo specifico produttore dell'Unione non ha collaborato e in ogni caso era un produttore molto piccolo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(123) SABIC ha inoltre sostenuto che nel regolamento provvisorio la Commissione ha affermato che i dati dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato sono stati calcolati sulla base di informazioni di mercato e questi dati dovrebbero essere condivisi con le parti interessate.

(124) Come indicato al considerando 133 del regolamento provvisorio, i dati dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato sono stati stimati dal denunciante sulla base di informazioni di mercato. La Commissione desidera chiarire che parte delle informazioni di mercato proviene da dati stimati da Wood Mackenzie Chemicals Global Supply Demand Analytic Service («Wood Mackenzie») che, pur essendo tutelati da diritto d'autore, sono stati comunque messi a disposizione delle parti interessate nel fascicolo pubblico, una volta ottenuta la necessaria autorizzazione. In effetti il 29 aprile il denunciante ha ricevuto da Wood Mackenzie l'autorizzazione alla divulgazione dei dati sulla produzione totale di MEG e sul consumo totale di MEG nell'UE-28 ([14]) nel periodo 2017-2020. Tali informazioni sono state inserite nel fascicolo non riservato dell'inchiesta ([15]). La piccola differenza tra il volume di produzione riportato nella tabella 4 del regolamento provvisorio e il volume di produzione stimato da Wood Mackenzie derivava dal fatto che il volume di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era basato su dati reali e non su stime. Ad ogni modo le due serie di dati mostrano lo stesso andamento decrescente. I dati relativi al consumo stimato da Wood Mackenzie mostrano valori leggermente più elevati rispetto ai corrispondenti dati riportati nella tabella 1 del regolamento provvisorio, in quanto i dati di Wood Mackenzie sono basati sull'UE-28 mentre la tabella 1 si basa sui dati dell'UE-27.

(125) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 121 senza fornire nuovi elementi a tale riguardo.

([14]) Non esiste una produzione di MEG nel Regno Unito.
([15]) t21.003640.

(126) Per i motivi esposti al considerando 122 tale argomentazione è stata respinta.

(127) In assenza di altre osservazioni in merito alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 132 a 140 del regolamento provvisorio.

4.2. **Determinazione del mercato pertinente dell'Unione**

(128) SABIC ha fatto riferimento all'accordo di swap di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio e ha chiesto alla Commissione di fornire maggiori informazioni su tale questione, asserendo che, se non è stato concluso sulla base delle condizioni di mercato, l'accordo deve avere avuto un impatto sui risultati del produttore dell'Unione interessato.

(129) I particolari dell'accordo di swap comprendono informazioni commerciali riservate che la Commissione non può divulgare. Ad ogni modo SABIC non ha specificato quali informazioni aggiuntive la Commissione dovrebbe divulgare a tale riguardo. Come spiegato al considerando 145 del regolamento provvisorio, la Commissione ha valutato se l'andamento della redditività o la constatazione che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole sarebbero stati diversi qualora le vendite nell'ambito dell'accordo di swap fossero state incluse nella valutazione degli indicatori microeconomici e ha concluso che tale inclusione non avrebbe influito sulle risultanze. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(130) In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 141 a 147 del regolamento provvisorio.

4.3. **Consumo dell'Unione**

(131) SABIC ha sostenuto che l'analisi del consumo dell'Unione era carente in quanto la Commissione non ha spiegato perché il consumo è calato nel corso del periodo in esame.

(132) Come indicato al considerando 150 del regolamento provvisorio, il consumo del libero mercato nell'Unione è rimasto piuttosto stabile, con un calo di appena l'1 % nel periodo in esame. Il mercato vincolato è costituito dalle vendite vincolate di cui al considerando 180 del regolamento provvisorio, che sono consistite principalmente in vendite effettuate al settore dei liquidi refrigeranti. Come spiegato al considerando 238 del regolamento provvisorio, le vendite di MEG al settore dei liquidi refrigeranti sono diminuite nel periodo dell'inchiesta a causa della pandemia di COVID-19. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(133) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 131. Ha inoltre sostenuto che le spiegazioni fornite al considerando 132 non erano suffragate dai dati comunicati nel regolamento provvisorio in quanto il volume delle vendite sul mercato vincolato ha iniziato a diminuire nel 2018 e il calo più significativo in termini assoluti si è verificato nel 2019, prima dell'inizio della pandemia di COVID-19. Ha inoltre asserito che il mercato vincolato, seppur di dimensioni inferiori rispetto al mercato libero, non era irrilevante e che pertanto il calo delle vendite sul mercato vincolato aveva avuto un impatto sui risultati dei produttori dell'Unione. SABIC ha inoltre sostenuto che l'andamento simile osservato nel calo delle vendite sul mercato vincolato e sul libero mercato nel corso del periodo in esame sollevava interrogativi in quanto la Commissione ha confermato che il calo delle vendite sul mercato vincolato non era causato dalle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA.

(134) La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Come indicato al considerando 226 del regolamento provvisorio, le vendite vincolate hanno rappresentato appena il 12,6 % della produzione dell'industria dell'Unione. Pertanto, come indicato al considerando 227 del regolamento provvisorio, date le dimensioni limitate del mercato vincolato, il suo andamento non ha contribuito in modo significativo al deterioramento dell'industria dell'Unione, né può fornire una spiegazione a tale riguardo. Non vi erano elementi indicanti in che modo un segmento di mercato che rappresenta appena il 12,6 % del volume di produzione potesse avere un impatto superiore a quello prodotto dal segmento di mercato che rappresenta l'87,4 % del volume di produzione. Pertanto in questo caso sono state le vendite sul libero mercato e non quelle sul mercato vincolato ad avere un impatto significativo sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(135) In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 148 a 150 del regolamento provvisorio.

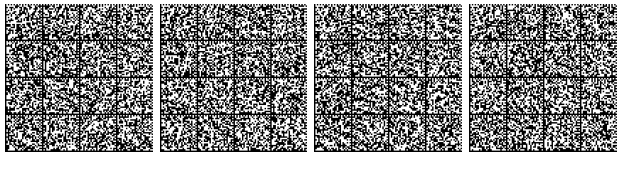

4.4. **Importazioni dai paesi interessati**

4.4.1. *Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati*

(136) SABIC e il governo del Regno dell'Arabia Saudita hanno ribadito l'argomentazione secondo cui gli effetti delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita non dovrebbero essere cumulati con le importazioni dagli USA in quanto 1) le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita non erano oggetto di dumping sul mercato dell'Unione e 2) il volume delle importazioni e i prezzi dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA avevano tendenze diverse, il che dimostra che le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita non erano in concorrenza con le importazioni dagli USA, anche alla luce del fatto che la Commissione ha constatato che il MEG era un prodotto di base e che la concorrenza si basava in larga misura sul prezzo. Il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha fatto riferimento a tale proposito alla relazione del gruppo di esperti *EC – Tube or Pipe Fittings* ([16]) nella quale, secondo il governo del Regno dell'Arabia Saudita, il gruppo di esperti ha sostenuto che un'evoluzione ampiamente parallela e un andamento dei volumi e dei prezzi ampiamente simile potrebbero in effetti indicare che le importazioni possono essere adeguatamente cumulate.

(137) Come indicato al considerando 152 del regolamento provvisorio, l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base prevede due condizioni per la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni da più di un paese. La prima condizione è che il margine di dumping delle importazioni da ciascun paese sia superiore a quello minimo e che il volume delle importazioni da ciascun paese non sia trascurabile. L'inchiesta ha stabilito che sia le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita sia quelle dagli USA erano oggetto di dumping sul mercato dell'Unione come indicato ai considerando 89 e 120 e che il volume delle importazioni era chiaramente non trascurabile, come si evince dalla tabella 2 del regolamento provvisorio e come confermato nella fase definitiva. Quanto al riferimento del gruppo di esperti alle tendenze dei volumi e dei prezzi nella relazione *EC – Tube or Pipe Fittings*, il gruppo di esperti ha in realtà constatato che tali tendenze erano un'indicazione, e non una condizione, per il cumulo. La seconda condizione è che la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sia opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell'Unione simile. Come precisato al considerando 154 del regolamento provvisorio, le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita e tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe; pertanto anche questa condizione è stata soddisfatta. In particolare i prodotti importati sono in forte concorrenza tra loro e con il MEG prodotto nell'Unione, in quanto il MEG è un prodotto di base omogeneo molto sensibile ai prezzi, venduto a categorie simili di clienti e utilizzato in applicazioni simili. I prodotti sono inoltre perfettamente intercambiabili. Né SABIC né il governo del Regno dell'Arabia Saudita hanno spiegato per quale ragione il MEG originario del Regno dell'Arabia Saudita non sarebbe simile al MEG proveniente da altre fonti o dall'Unione. Il fatto che l'andamento del volume delle importazioni dai due paesi non fosse identico non implica che i prodotti non siano venduti in condizioni di concorrenza analoghe. In realtà la differenza nell'andamento dei volumi indica esattamente l'opposto in questo caso; la quota di mercato del Regno dell'Arabia Saudita comincia a diminuire esattamente nel momento in cui quella delle importazioni statunitensi decolla, e ciò si verifica quando i prezzi all'importazione statunitensi scendono al di sotto dei prezzi all'importazione dal Regno dell'Arabia Saudita. Si tratta del normale effetto della concorrenza per un prodotto di base omogeneo molto sensibile ai prezzi come il MEG. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(138) Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell'Arabia Saudita e SABIC hanno nuovamente ribadito le proprie osservazioni riguardo al cumulo quali esposte al considerando 136, senza tuttavia fornire nuovi elementi di prova.

(139) Per i motivi esposti al considerando 137 tale argomentazione è stata respinta.

(140) In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 151 a 158 del regolamento provvisorio.

4.4.2. *Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati*

(141) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha sostenuto che l'analisi del volume delle importazioni non si basava su un esame obiettivo di elementi di prova diretti quale previsto all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo antidumping, e che non era nemmeno fornita una spiegazione motivata e adeguata per giustificare la constatazione secondo cui vi era stato un considerevole aumento delle importazioni di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita oppure, cumulativamente, dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo antidumping. In particolare è stato sostenuto che il volume delle importazioni di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita è diminuito in misura significativa tra il 2018 e il PI e che anche il volume cumulato delle importazioni di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA è diminuito nel PI rispetto al 2019.

([16]) Relazione del gruppo di esperti *European Communities – Anti Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil*, WT/DS219/R, punto 7.242.

(142) La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. In primo luogo, come spiegato al considerando 156 del regolamento provvisorio, le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio in quanto sono stati soddisfatti tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Inoltre, come spiegato al considerando 161 del regolamento provvisorio, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 38 % nel periodo in esame. Inoltre la tabella 2 del regolamento provvisorio indica che le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di anno in anno tra il 2017 e il 2019. Sebbene le importazioni nel PI siano diminuite rispetto al 2019, ciò non toglie che nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati sono complessivamente aumentate del 38 %.

(143) In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 159 a 161 del regolamento provvisorio.

4.4.3. *Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi*

(144) SABIC e MEGlobal Americas hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto ricorrere a un «valore CIF costruito» per il calcolo del margine di undercutting e del margine di pregiudizio, bensì avrebbe dovuto utilizzare il valore CIF effettivo da loro comunicato.

(145) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Poiché il prezzo all'esportazione per SABIC e MEGlobal Americas è stato adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha stabilito il «valore CIF costruito» come valore della fattura al primo acquirente indipendente, al netto degli adeguamenti fino al punto CIF e al netto delle SGAV e del margine di profitto, detratti dal prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per gli operatori commerciali/importatori stabiliti nell'Unione. Poiché l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base fa riferimento al prezzo all'esportazione, la Commissione applica per analogia le disposizioni di tale articolo per calcolare il prezzo CIF costruito al fine di confrontarlo con il prezzo dell'Unione.

(146) Inoltre nella fase provvisoria al momento di stabilire il valore CIF costruito per MEGlobal Americas la Commissione ha erroneamente detratto le SGAV e il margine di profitto per gli operatori commerciali/gli importatori stabiliti fuori dall'Unione. Tale errore è stato corretto di conseguenza. Le risultanze relative all'assenza di undercutting da parte delle importazioni dagli USA nella fase provvisoria non sono state modificate da tale revisione.

(147) SABIC ha inoltre affermato di non comprendere il motivo per cui la Commissione non è stata in grado di fornirle i prezzi reali da essa utilizzati nei calcoli del margine di undercutting e del margine di pregiudizio, limitandosi a fornire i dati solo sotto forma di intervalli di valori.

(148) Il volume delle esportazioni e i prezzi utilizzati nel calcolo del margine di undercutting e del margine di pregiudizio di SABIC hanno compreso anche le vendite effettuate attraverso le joint venture collegate ExxonMobil e SPDC/Mitsubishi. Per ragioni di riservatezza e conformemente all'articolo 19 del regolamento di base la Commissione ha dovuto divulgare il volume totale e i prezzi sotto forma di intervalli di valori, in quanto SABIC avrebbe potuto risalire a dati riservati sulle vendite delle joint venture.

(149) SABIC e MEGlobal Americas hanno inoltre affermato di non concordare con la conclusione della Commissione di cui al considerando 168 del regolamento provvisorio in quanto, a loro parere, i prezzi del MEG erano fissati dai produttori e dagli utilizzatori dell'Unione e non dagli esportatori e l'European Contract Price («ECP», prezzo contrattuale per l'Europa) era frutto di trattative tra i produttori dell'Unione e i loro acquirenti. SABIC e MEGlobal Americas hanno inoltre dichiarato che le conclusioni della Commissione di cui al considerando 243 del regolamento provvisorio secondo le quali gli esportatori statunitensi e sauditi, benché praticassero prezzi di vendita sul mercato dell'Unione calcolati in relazione all'ECP, avevano abbassato il prezzo di vendita del MEG aumentando lo sconto offerto agli acquirenti non si applicavano alle loro vendite di MEG e che le variazioni di prezzo erano soltanto la conseguenza della fluttuazione dell'ECP.

(150) SABIC e MEGlobal Americas sembrano sostenere che il mercato del MEG nell'Unione sia in un certo senso ripartito tra produttori ed esportatori dell'Unione e che tra questi non vi sia alcuna concorrenza. SABIC e MEGlobal Americas non riconoscono che, anche se soltanto i produttori dell'Unione partecipano alle indagini delle società di consulenza fornendo le necessarie informazioni sui rispettivi contratti di vendita per la fissazione dell'ECP, quando i produttori dell'Unione negoziano il prezzo sul mercato dell'Unione con i loro acquirenti la concorrenza con gli importatori incide sulle trattative. I produttori dell'Unione competono con gli esportatori, gli importatori e gli operatori commerciali in quanto gli utilizzatori possono acquistare il MEG da chiunque di loro. La pressione esercitata dagli

esportatori dei paesi interessati sul mercato dell'Unione ha indotto i produttori dell'Unione a ridurre i prezzi di vendita al fine di mantenere almeno in parte la propria quota di mercato, come indicato ai considerando da 188 a 190 e al considerando 213 del regolamento provvisorio. Poiché tutti i tipi di venditori stanno calcolano i loro prezzi di vendita in relazione all'ECP, la pressione sui prezzi è realizzata attraverso lo sconto, come spiegato in dettaglio al considerando 213. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(151) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha asserito che la Commissione non ha fornito una spiegazione adeguata del motivo per cui ha fatto ricorso al «valore CIF costruito» per calcolare il margine di undercutting e il margine di pregiudizio, salvo affermare di avere applicato per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il governo del Regno dell'Arabia Saudita, SABIC e MEGlobal Americas hanno sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base riguardava la determinazione del prezzo all'esportazione per il calcolo del margine di dumping e non del margine di pregiudizio e hanno chiesto alla Commissione di basare la sua valutazione degli effetti prodotti sui prezzi dalle importazioni originarie del Regno dell'Arabia Saudita sui prezzi reali di tali importazioni.

(152) Per quanto riguarda il calcolo dell'undercutting, la Commissione ha preso in considerazione il momento in cui le importazioni sono entrate in concorrenza con i prodotti dei produttori dell'Unione nel mercato dell'Unione e ha pertanto esaminato il prezzo di acquisto della prima parte indipendente in quanto tale parte poteva scegliere di rifornirsi dall'industria dell'Unione oppure da fornitori esteri. Nel caso dei prezzi all'esportazione praticati a importatori collegati, si è fatto ricorso alla metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. L'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di stabilire un prezzo pienamente comparabile al prezzo utilizzato per l'esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti e comparabile al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. Pertanto la detrazione delle SGAV e dei profitti dal prezzo di rivendita ad acquirenti indipendenti da parte dell'importatore collegato era giustificata.

(153) Tale detrazione era necessaria anche per consentire un calcolo esatto dell'underselling. Il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione si è basato sul suo costo di produzione maggiorato del profitto di riferimento, senza prendere in considerazione se i prodotti fossero poi venduti nell'Unione ad acquirenti collegati o indipendenti e pertanto non comprendeva nemmeno le SGAV e i profitti delle entità di vendita collegate nell'Unione.

(154) Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(155) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui essa non fissava l'ECP ma vi si adeguava, precisando che la società non determinava i prezzi sul mercato dell'Unione ma ne seguiva l'andamento prevalente, giacché i prezzi erano fissati dai produttori e dagli utilizzatori dell'Unione.

(156) Come spiegato al considerando 150, i produttori dell'Unione competono con gli esportatori, gli importatori e gli operatori commerciali in quanto gli utilizzatori possono acquistare il MEG da chiunque di loro. Pertanto quando i produttori dell'Unione negoziano il prezzo sul mercato dell'Unione con i loro acquirenti, la concorrenza con gli esportatori influisce sulle trattative. Si ricorda inoltre che l'ECP è soltanto un elemento del prezzo finale e che la concorrenza tra le parti si basa sugli sconti applicati all'ECP. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(157) In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 162 a 168 del regolamento provvisorio.

4.5. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.5.1. *Osservazioni generali*

(158) SABIC, MEGlobal Americas e il governo del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che la valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità sulla base di un confronto dei dati relativi a periodi diversi, vale a dire 2017, 2018, 2019 e da luglio 2019 a giugno 2020 (periodo dell'inchiesta), non ha fornito un quadro preciso e imparziale della situazione in quanto l'anno 2019 e il periodo dell'inchiesta erano in gran parte coincidenti. A tale proposito il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha fatto riferimento alla relazione dell'organo d'appello in *Mexico – Anti-Dumping Measures on Rice* ([17]), che ha constatato che un confronto tra due insiemi di dati molto simili non può

([17]) Relazione dell'organo d'appello *Mexico – Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice, Complaint with Respect to Rice*, WT/DS295/AB/R, punto 183.

fornire un quadro «preciso e imparziale» in quanto non consente di stabilire le tendenze determinate in maniera oggettiva. Si è inoltre sostenuto che il confronto era distorto dalla natura stagionale e ciclica delle vendite di MEG. Infine si è sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un'analisi annuale anziché basare la sua valutazione del pregiudizio principalmente su un confronto tra il periodo dell'inchiesta e il 2017, dato che nel periodo in esame le tendenze non sono state lineari.

(159) Il fatto che una parte del periodo dell'inchiesta fosse in parte coincidente con i sei mesi dell'ultimo anno civile/esercizio finanziario completo non ha falsato la valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità in quanto tale valutazione è stata effettuata nel corso dell'intero periodo in esame, come indicato al considerando 68 del regolamento provvisorio. Inoltre la presunta natura stagionale e ciclica delle vendite di MEG è attenuata dal fatto che la valutazione è effettuata per l'intera durata di determinati anni civili e che anche il periodo dell'inchiesta è di dodici mesi. Infine la valutazione del pregiudizio non si è basata principalmente su un confronto tra il periodo dell'inchiesta e il 2017. La Commissione ha tenuto conto dell'andamento di tutti gli indicatori macroeconomici e microeconomici durante l'intero periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(160) Inoltre, secondo quando asserito da SABIC e MEGlobal Americas, il fatto che la Commissione non abbia specificato nel regolamento provvisorio di avere verificato i dati presentati dal denunciante per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici ha sollevato interrogativi quanto all'esattezza di tali informazioni.

(161) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Nel regolamento provvisorio la Commissione ha inavvertitamente omesso di specificare che la risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici trasmessa dal denunciante è stata verificata mediante controlli incrociati a distanza. Ad ogni modo nel fascicolo non riservato dell'inchiesta SABIC e MEGlobal Americas hanno avuto accesso alla versione non riservata della relazione sui controlli incrociati (nella quale era precisato che la Commissione aveva effettuato controlli incrociati sul questionario relativo agli indicatori macroeconomici) nonché alle relative risposte alla lettera di richiesta di maggiori informazioni trasmesse dal denunciante. Inoltre nel regolamento provvisorio la Commissione ha utilizzato la risposta verificata del denunciante al questionario come fonte di dati per ciascuna delle tabelle che contenevano indicatori macroeconomici.

(162) SABIC e MEGlobal Americas hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha utilizzato due diversi sottoinsiemi di dati per valutare gli indicatori macroeconomici e microeconomici e che tale fatto potrebbe avere condotto a risultanze e conclusioni soggettive e non rispettava gli elevati standard imposti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. MEGlobal Americas ha chiesto alla Commissione di basare le proprie risultanze sui dati dei produttori inclusi nel campione oppure su quelli relativi a tutti i produttori dell'Unione.

(163) Quando l'industria dell'Unione è costituita da un numero elevato di produttori, la Commissione ha la necessità di selezionare un campione di produttori dell'Unione conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Tuttavia, nonostante il ricorso al campionamento, la Commissione ha l'obbligo di valutare l'industria dell'Unione nel suo complesso e pertanto gli indicatori macroeconomici sono valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. Al fine di raccogliere dati relativi agli indicatori macroeconomici la Commissione ha inviato al denunciante un questionario che ha fornito le necessarie informazioni. Come spiegato al considerando 161, la Commissione ha sottoposto a controlli incrociati tali informazioni con la stessa modalità con cui aveva sottoposto a controlli incrociati le informazioni fornite dai produttori. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(164) Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il governo del Regno dell'Arabia Saudita e SABIC hanno ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 158 senza aggiungere nuovi elementi a tale riguardo.

(165) La Commissione mantiene pertanto le sue conclusioni di cui al considerando 159.

(166) Inoltre il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una spiegazione motivata e adeguata del motivo per cui i fattori che mostravano un andamento positivo non hanno inciso sulla conclusione generale riguardo allo stato dell'industria dell'Unione. È stato inoltre sostenuto che varie risultanze specifiche riguardanti la situazione dell'industria dell'Unione facevano sorgere dubbi quanto all'accuratezza e all'obiettività dell'analisi.

(167) La Commissione ha rilevato che il governo del Regno dell'Arabia Saudita non ha specificato quali fossero i fattori indicanti un andamento positivo o le risultanze specifiche riguardanti la situazione dell'industria dell'Unione a cui si riferiva. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto priva di fondamento.

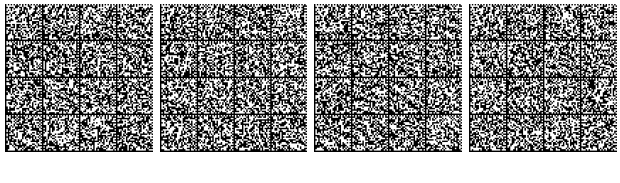

(168) Inoltre il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una spiegazione adeguata del motivo per cui l'uso di due sottoinsiemi di dati per la valutazione degli indicatori macroeconomici e microeconomici non comprometterebbe l'obiettività della valutazione e delle risultanze.

(169) La Commissione ha rilevato che il governo del Regno dell'Arabia Saudita non ha specificato perché le spiegazioni fornite a tale riguardo al considerando 163 non sarebbero adeguate. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(170) Inoltre il governo del Regno dell'Arabia Saudita e SABIC hanno sostenuto che la Commissione non ha fornito una spiegazione soddisfacente quanto all'attendibilità delle informazioni sui produttori dell'Unione nel loro insieme limitandosi a osservare di avere sottoposto le informazioni a controllo incrociato.

(171) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come spiegato al considerando 163, la Commissione ha sottoposto a controlli incrociati tali informazioni con la stessa modalità con cui aveva sottoposto a controlli incrociati le informazioni fornite da altre parti. Ciò significa che la Commissione ha organizzato un controllo incrociato a distanza con il denunciante procedendo come per i controlli incrociati eseguiti con altre parti e ha verificato, tra l'altro, la fonte delle informazioni fornite e la metodologia di calcolo utilizzata. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(172) In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 169 a 173 del regolamento provvisorio.

4.5.2. *Indicatori macroeconomici*

(173) SABIC ha sostenuto che la Commissione aveva sbagliato a confrontare il volume delle importazioni con l'andamento della produzione dell'Unione nel considerando 175 del regolamento provvisorio, in quanto non esisteva una stretta correlazione tra l'andamento del volume delle importazioni e quello del volume di produzione.

(174) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Il considerando 175 del regolamento provvisorio presenta elementi fattuali. SABIC non contesta tali risultanze. L'argomentazione è quindi respinta.

(175) SABIC ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione, nell'analisi della crescita dell'industria dell'Unione, l'aumento delle vendite di altri prodotti a valle dell'etilene.

(176) La presente inchiesta ha per oggetto il MEG e non altri prodotti a valle dell'etilene. La presunta crescita di altri prodotti a valle dell'etilene non ha alcuna influenza sulla valutazione del pregiudizio subito dai produttori di MEG dell'Unione. La Commissione ha valutato se l'impatto della presunta crescita di altri prodotti a valle dell'etilene fosse causa del pregiudizio notevole subito dai produttori di MEG dell'Unione nella sua valutazione del nesso di causalità di cui ai considerando da 228 a 231 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(177) SABIC ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato il prezzo più elevato nelle vendite vincolate.

(178) Il prezzo delle vendite vincolate era superiore al prezzo delle vendite sul libero mercato nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta. Ciò è dovuto al fatto che gli sconti sull'ECP del MEG applicati dall'industria dell'Unione alle sue società collegate erano inferiori a quelli praticati ad acquirenti indipendenti.

(179) In assenza di altre osservazioni sugli indicatori macroeconomici, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 174 a 186 del regolamento provvisorio.

4.5.3. *Indicatori microeconomici*

(180) SABIC ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, rispetto al periodo dell'inchiesta, gli investimenti sono stati esigui nel 2018, anno in cui i produttori dell'Unione hanno realizzato i maggiori profitti.

(181) Come spiegato al considerando 199, lo scopo degli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione era sostituire immobilizzazioni obsolete. L'entità limitata degli investimenti nel 2018, anno in cui l'industria dell'Unione ha realizzato i maggiori profitti, indica semplicemente che l'industria dell'Unione non ha avuto la necessità di sostituire altre immobilizzazioni obsolete.

(182) In assenza di altre osservazioni riguardanti gli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 187 a 201 del regolamento provvisorio.

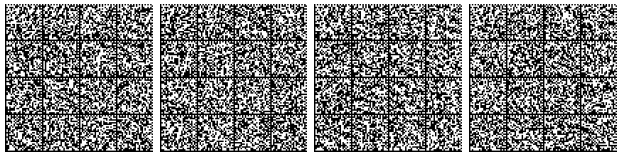

4.5.4. *Conclusioni relative al pregiudizio*

(183) SABIC, MEGlobal Americas e il CPME hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe tenere conto dei dati successivi al PI in quanto l'ECP del MEG è aumentato dopo tale periodo, il che ha determinato, secondo quanto asserito, notevoli miglioramenti in termini di redditività dei produttori dell'Unione, e il periodo dell'inchiesta è stato interessato dalla pandemia di COVID-19 e da prezzi bassi a livello mondiale.

(184) Per quanto riguarda l'analisi del pregiudizio, la Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Inoltre nel fascicolo non sono presenti informazioni atte a confermare che un presunto aumento del prezzo determinerebbe un miglioramento della situazione economica dei produttori dell'Unione o che un eventuale andamento successivo al PI sarebbe sostenibile nel tempo e non costituirebbe soltanto un andamento temporaneo dovuto all'evoluzione del mercato nel contesto della pandemia di COVID-19. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(185) SABIC ha sostenuto che alcuni produttori di MEG dell'Unione hanno impianti integrati per la produzione di etilene e pertanto il margine di profitto non dovrebbe essere preso in esame soltanto per il MEG, in quanto i produttori dell'Unione potrebbero decidere di ricavare la totalità o la maggior parte dei loro profitti nella fase di produzione dell'etilene; hanno dunque sostenuto che, ai fini di una valutazione obiettiva della redditività dei produttori dell'Unione integrati, occorre prendere in considerazione la redditività lungo la catena del valore integrata.

(186) La presente inchiesta ha per oggetto il MEG e non l'etilene. La Commissione ha pertanto la necessità di valutare la redditività del MEG e non dell'etilene. Ad ogni modo, nel valutare il costo di produzione del MEG dei produttori dell'Unione che fornivano il MEG all'interno di un gruppo, la Commissione ha valutato se il costo dell'etilene all'interno del costo di produzione del MEG fosse registrato nei documenti contabili a prezzi adeguati in modo da non ridurre la redditività del MEG attraverso un aumento artificioso del costo dell'etilene. L'inchiesta ha rivelato che i produttori dell'Unione registravano il costo dell'etilene compreso nel costo di produzione del MEG al costo di produzione dell'etilene maggiorato di un piccolo margine. Pertanto non vi è stato alcun trasferimento di profitti dal MEG all'etilene. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(187) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui i prezzi nel periodo successivo al PI avevano subito un aumento. Ha inoltre affermato che l'aumento dei prezzi non era a carattere temporaneo e ha asserito di avere presentato elementi di prova a tale riguardo. Gli elementi di prova menzionati da SABIC sono stati presentati soltanto a titolo riservato. Essi indicavano l'ECP del MEG previsto fino a dicembre 2022. La fonte di tali informazioni è Wood Mackenzie. Anche il CPME ha ribadito la propria argomentazione secondo cui, dopo il PI, l'ECP del MEG è aumentato. Il CPME ha presentato un grafico che illustra l'ECP del MEG da gennaio 2014 a ottobre 2021. Ha anche presentato un grafico che mostra il differenziale tra l'ECP del MEG e l'ECP dell'etilene. Ha sostenuto che, grazie all'andamento dell'ECP del MEG e dell'etilene, l'industria dell'Unione si era ripresa dal pregiudizio notevole che aveva subito nel periodo dell'inchiesta.

(188) Come spiegato al considerando 184, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Le informazioni successive al PI che le parti hanno presentato non inficiano la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta.

(189) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni MEGlobal Americas ha sostenuto che, in base alle risultanze della Commissione, il prezzo di vendita del MEG prodotto da un determinato produttore dell'Unione era notevolmente più basso del prezzo di vendita di un importatore, che a sua volta era più basso del prezzo di vendita di MEGlobal International. Ciò confermava che il produttore dell'Unione vendeva il MEG a prezzi notevolmente più bassi rispetto alle importazioni di MEG prodotto da MEGlobal Americas e che pertanto questo produttore dell'Unione era responsabile del pregiudizio che asseriva di subire. Inoltre MEGlobal Americas ha chiesto alla Commissione di confermare di avere seguito lo stesso approccio adottato per la costruzione del prezzo all'esportazione per le vendite a Equipolymers in relazione alla vendita del MEG prodotto da un particolare produttore dell'Unione al momento di valutare il margine di pregiudizio e il pregiudizio notevole.

(190) La Commissione ha rilevato che MEGlobal Americas ha frainteso l'analisi fornita nel documento specifico di divulgazione di cui al considerando 106. Il prezzo a cui MEGlobal Americas ha fatto riferimento nel considerando 189 non era il prezzo di vendita del produttore dell'Unione in questione, bensì era il prezzo di acquisto che MEGlobal Europe pagava alla sua società collegata che riceveva il MEG dal produttore dell'Unione sulla base di un accordo di swap di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte in quanto prive di fondamento.

(191) In assenza di altre osservazioni riguardanti le conclusioni relative al pregiudizio, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 202 a 208 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(192) MEGlobal Americas ha sostenuto che non esiste alcuna correlazione tra i risultati dell'industria dell'Unione e le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita, in quanto il volume delle importazioni di MEG dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita è aumentato del 19,4 % tra il 2017 e il 2018, mentre il volume delle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito di appena lo 0,12 % nello stesso periodo. È stato inoltre sostenuto che, mentre le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita hanno mostrato una crescita lineare tra il 2017 e il 2019, i risultati dei produttori dell'Unione non sono stati lineari. In particolare il livello dei prezzi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione è cresciuto di cinque punti percentuali tra il 2017 e il 2018, per poi diminuire nel corso del 2019, mentre il costo unitario di produzione si è mantenuto stabile tra il 2017 e il 2019 indipendentemente dall'aumento delle importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita.

(193) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. L'aumento del 19,4 % della quota di mercato dei paesi interessati tra il 2017 e il 2018 è stato dovuto a un aumento dei volumi a prezzi che non causavano un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. La crescita delle importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita non è stata lineare tra il 2017 e il 2019. Una crescita è lineare se l'incremento è costante ogni anno. Tra il 2017 e il 2018 le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di 93 499 tonnellate, mentre tra il 2018 e il 2019 l'aumento è stato pari a 128 383 tonnellate (37 % in più rispetto al periodo compreso tra il 2017 e il 2018). Inoltre la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è cresciuta di 4,6 punti percentuali tra il 2017 e il 2018 e di 7,7 punti percentuali tra il 2018 e il 2019. Inoltre tra il 2018 e il 2019 la quota di mercato delle importazioni dagli USA è cresciuta dal 4,6% al 12,9%. Come spiegato al considerando 212 del regolamento provvisorio, il MEG è un prodotto di base omogeneo venduto su un mercato molto trasparente. Inoltre i produttori esportatori statunitensi sono orientati all'esportazione e la loro capacità produttiva è in aumento, come indicato al considerando 247 del regolamento provvisorio. In tali condizioni al fine di aumentare la propria quota di mercato sul mercato dell'Unione i produttori esportatori statunitensi dovevano vendere il MEG sul mercato dell'Unione a un prezzo inferiore a quello dell'industria dell'Unione e dei produttori esportatori sauditi. Questi ultimi hanno dovuto seguire la politica dei prezzi delle società statunitensi al fine di proteggere la propria quota di mercato sul mercato dell'Unione. Anche i produttori dell'Unione hanno dovuto ridurre i prezzi per proteggere la propria quota di mercato. Tuttavia la pressione sui prezzi era talmente forte che l'industria dell'Unione ha registrato una contrazione della propria quota di mercato sul libero mercato di 7,3 punti percentuali. Sebbene anche il costo unitario di produzione fosse in calo tra il 2018 e il 2019, questa diminuzione del prezzo di vendita si è tradotta per l'industria dell'Unione in una perdita compresa tra l'8,3 % e il 10,2 % nel 2019. Inoltre il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione non è rimasto stabile tra il 2017 e il 2019 come sostiene MEGlobal Americas ma ha subito oscillazioni. Dapprima è cresciuto del 3 % tra il 2017 e il 2018 e poi è diminuito del 2 % tra il 2018 e il 2019. Pertanto nel 2019 l'industria dell'Unione ha dovuto fissare i propri prezzi molto al di sotto dei costi allo scopo di mantenere la propria quota di mercato di fronte alla pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni a prezzi inferiori dai paesi interessati. Esiste dunque una chiara correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(194) In assenza di altre osservazioni relative all'effetto delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 210 a 213 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

(195) MEGlobal Americas ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato gli effetti di fattori diversi dalle importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita che potrebbero avere contribuito al deterioramento dei risultati dell'industria dell'Unione.

(196) La Commissione rinvia ai considerando da 210 a 253 del regolamento provvisorio, che esaminano in dettaglio gli effetti di tredici fattori di questo tipo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(197) SABIC ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione la contrazione della domanda come altra causa di pregiudizio sebbene essa sia espressamente inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.

(198) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha valutato tredici fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping che potrebbero avere influito sul pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base menziona la contrazione della domanda. La Commissione non ha menzionato specificamente il consumo tra tali fattori perché il consumo sul libero mercato è rimasto piuttosto stabile nel corso del periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(199) SABIC, Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione come causa di pregiudizio l'incidente che ha interessato uno dei produttori dell'Unione e che è menzionato al considerando 176 del regolamento provvisorio.

(200) Come indicato nella tabella 4 del regolamento provvisorio, la capacità produttiva totale dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo dell'inchiesta di appena il 3 % rispetto al 2019. L'incidente in questione si è verificato nel gennaio 2020, vale a dire nella seconda metà del periodo dell'inchiesta. Come spiegato nel regolamento provvisorio, l'inchiesta ha rivelato che la situazione dell'industria dell'Unione aveva iniziato a deteriorarsi in maniera significativa già nel 2019, dunque prima dell'incidente. La società in questione è anche un piccolo produttore e pertanto la riduzione del suo volume di produzione nel 2020 a seguito dell'incidente ha inciso in misura trascurabile sull'andamento al ribasso del volume di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

(201) MEGlobal Americas ha sostenuto che la Commissione non ha effettuato un'analisi completa di non imputazione in quanto non ha valutato, come altri fattori di pregiudizio, 1) il fatto che il costo di produzione dell'industria dell'Unione fosse elevato e 2) il cartello tra acquirenti di etilene ([18]).

(202) La Commissione rileva che i due fattori evidenziati da MEGlobal Americas si contraddicono a vicenda. MEGlobal Americas ha sostenuto da un lato che i costi di produzione dell'industria dell'Unione erano elevati e, dall'altro lato, che erano bassi per via del cartello tra acquirenti di etilene, per poi sostenere che entrambi i fattori causano un pregiudizio all'industria dell'Unione. Ad ogni modo la Commissione intende fornire i seguenti chiarimenti. In primo luogo il considerando 235 del regolamento provvisorio valuta se il costo di produzione più elevato dell'industria dell'Unione sia stato un fattore di pregiudizio diverso dalle importazioni oggetto di dumping. In secondo luogo il cartello tra gli acquirenti di etilene ha prodotto un effetto fino al marzo 2017. Lo scopo del cartello era mantenere il prezzo dell'etilene al di sotto del prezzo di mercato. La società non ha spiegato in che modo il cartello abbia inciso sulla situazione economica dei produttori di MEG, né ha fornito alcun elemento di prova a tale riguardo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(203) Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che, sebbene di modesta entità, il calo delle vendite vincolate, che non è stato causato dalle importazioni, ha inciso sulla situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione.

(204) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Le vendite vincolate erano destinate principalmente al settore dei liquidi refrigeranti. Come spiegato al considerando 238 del regolamento provvisorio, la domanda di MEG da parte del settore dei liquidi refrigeranti è diminuita a causa della pandemia di COVID-19. Inoltre al considerando 227 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che il calo delle vendite vincolate non ha contribuito in modo significativo al deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, né ha fornito una spiegazione a tale riguardo.

(205) Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno inoltre sostenuto che è inopportuno non tenere conto delle importazioni dalla Russia e dal Kuwait effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo all'importazione dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita in quanto considerate soltanto marginali, come dichiarato dalla Commissione al considerando 219 del regolamento provvisorio.

(206) Si constata che nel corso del periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dagli USA è oscillata tra il 3,8 % e il 18 %, mentre la quota di mercato delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita variava dal 26,1 % al 31,3 %, e, su base cumulativa, dal 31,6 % al 44,1 %. La quota di mercato delle importazioni dalla Russia oscillava tra lo 0,6 % e l'1,3 %, mentre quella delle importazioni dal Kuwait variava dallo 0 % all'1,0 %. Pertanto anche se in determinati anni del periodo in esame i prezzi all'importazione dalla Russia e dal Kuwait sono stati inferiori al prezzo all'importazione dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita, le importazioni dalla Russia e dal Kuwait hanno potuto eventualmente avere solo un impatto marginale sul pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione in quanto la loro quota di mercato era notevolmente inferiore a quella delle importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

([18]) Sintesi della decisione della Commissione, Caso AT.40410 – Etilene, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AT40410(02)&from=EN

(207) MEGlobal Americas, Arteco, Oxyde, Helm, Tricon e il CPME hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha evitato che gli effetti di tali cause fossero attribuiti alle importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sebbene abbia constatato che una serie di fattori(quali le importazioni da paesi terzi, la pandemia di COVID-19, il calo delle vendite vincolate e l'incidente che ha interessato uno dei produttori dell'Unione) abbia causato un pregiudizio ai produttori dell'Unione. Inoltre, secondo quanto asserito, ciò implicava che la determinazione del margine di pregiudizio non dovrebbe tenere conto degli effetti pregiudizievoli causati da fattori diversi da tali importazioni.

(208) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. In primo luogo ai considerando 219, 240 e 227 del regolamento provvisorio nonché al considerando 200 del presente regolamento la Commissione ha concluso che tali fattori non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. In effetti il fattore principale era costituito dall'importazione dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita. In secondo luogo la determinazione del margine di pregiudizio deve avvenire conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. Pertanto la Commissione ha determinato il prezzo indicativo e il livello di redditività tenendo conto dei fattori elencati.

(209) Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, nel suo complesso, la natura del MEG, che è un prodotto di base integrato, alla luce di vari fattori interconnessi che giustificano l'asserita situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione.

(210) In primo luogo è stato sostenuto che i prezzi del MEG si basavano su prezzi, determinati secondo una formula, che seguono i prezzi del mercato asiatico, che erano crollati nel periodo in esame, e pertanto le importazioni da qualsiasi singolo paese non potevano influenzare il mercato dell'Unione e causare un pregiudizio, giacché i prezzi erano determinati in linea con le condizioni presenti in Asia e non con quelle presenti in Europa. Tale argomentazione è stata presentata anche dal CPME. Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno inoltre sostenuto che gli sconti offerti dai produttori statunitensi e sauditi non hanno alcuna incidenza sui prezzi del MEG nell'Unione. Inoltre, secondo quanto asserito, poiché le importazioni statunitensi non erano effettuate a prezzi inferiori rispetto ai prezzi dell'Unione, era evidente che gli sconti offerti dai produttori statunitensi non erano superiori a quelli offerti dai produttori dell'Unione.

(211) In secondo luogo è stato affermato che, avendo sostenuto costi maggiori rispetto ai produttori statunitensi e sauditi, i produttori dell'Unione hanno avuto più difficoltà a realizzare profitti quando si è verificato un calo dei prezzi del MEG a livello mondiale.

(212) In terzo luogo è stato sostenuto che, a causa della progressiva riduzione del differenziale tra i prezzi del MEG e dell'etilene, i produttori dell'Unione hanno scelto di riorientare la propria produzione verso i più redditizi derivati dell'ossido di etilene. Tale argomentazione è stata ribadita anche dal CPME. Inoltre LCLA ha affermato, erroneamente, che la Commissione ha riconosciuto, al considerando 229 del regolamento provvisorio, che l'industria dell'Unione ha ridotto la produzione di MEG per produrre derivati dell'ossido di etilene in quanto tali prodotti erano venduti a prezzi più elevati rispetto al MEG. LCLA ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto determinare in che misura la produzione di MEG è calata per effetto della decisione dell'industria dell'Unione di concentrarsi sui derivati dell'ossido di etilene e valutare se tale dato fosse correlato all'aumento del volume di produzione dell'ossido di etilene. Arteco, Oxyde, Helm, Tricon e il CPME hanno inoltre affermato che non esistevano nel fascicolo elementi di prova atti a dimostrare che i produttori dell'Unione hanno accesso a una quantità di ossido di etilene sufficiente per produrre sia il MEG sia altri derivati. È stato inoltre sostenuto che i produttori possono contare su un numero limitato di fornitori dell'etilene di cui necessitano per la fabbricazione di vari prodotti e che si sono verificate strozzature ulteriormente esacerbate dai volumi di etilene e di ossido di etilene venduti sul libero mercato, che dunque non erano più disponibili per la trasformazione dei prodotti a valle, tra cui il MEG. È stato inoltre dichiarato che nel 2019 e nel 2020 i produttori di MEG dell'Unione hanno utilizzato la loro capacità di produzione dell'ossido di etilene prevalentemente e in misura crescente per la produzione di derivati dell'ossido di etilene diversi dal MEG. Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che i previsti incrementi di capacità per la produzione di ossido di etilene non dimostravano che i produttori dell'Unione si fossero impegnati a produrre MEG ma in realtà indicavano che l'intera catena di approvvigionamento dell'etilene e dell'ossido di etilene era interessata non da un pregiudizio bensì dalla scelta deliberata di puntare sulla produzione e sulle vendite di ossido di etilene e dei suoi derivati diversi dal MEG.

(213) In primo luogo la Commissione rileva che le parti interessate si contraddicono con la loro argomentazione relativa ai prezzi del MEG sul mercato dell'Unione. Da un lato SABIC e MEGlobal Americas hanno dichiarato che i prezzi sul mercato dell'Unione erano fissati dai produttori dell'Unione, come indicato al considerando 149. Dall'altro lato Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che i prezzi sul mercato dell'Unione erano determinati in linea con le condizioni presenti in Asia e non con quelle presenti in Europa. Come regola generale i prezzi di mercato sono fissati in base alla domanda e all'offerta sul mercato in questione. Per effetto dell'arbitrato, i prezzi su mercati diversi come quello europeo e quello asiatico sono in una certa misura allineati. Il prezzo di vendita del MEG sul mercato dell'Unione è fissato sulla base dell'ECP meno uno sconto. Poiché possono variare tra il 13 % e il 20 %, che

rappresentano percentuali significative per un prodotto di base omogeneo come il MEG, gli sconti svolgono un ruolo rilevante nel prezzo finale del MEG sul mercato dell'Unione. Pertanto il livello dell'ECP spiega soltanto in parte i livelli di prezzo sul mercato dell'Unione e gli sconti applicati dai venditori all'ECP del MEG costituiscono l'elemento fondamentale nella pressione sui prezzi esercitata dagli esportatori sul mercato dell'Unione. Gli sconti sono influenzati dalla concorrenza sul mercato dell'Unione e non sono collegati al livello dell'ECP o ai prezzi sul mercato asiatico. Mentre i livelli dell'ECP sono pubblici, gli sconti applicati dai venditori costituiscono informazioni riservate. L'inchiesta ha rivelato che gli sconti variano da un venditore all'altro e che i venditori applicano sconti differenti a seconda dei clienti. Inoltre per taluni esportatori i livelli di sconto sono aumentati nel 2020 rispetto al 2019. Inoltre il fatto che le importazioni statunitensi non siano effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dai produttori dell'Unione non significa che gli sconti offerti dai produttori statunitensi non fossero superiori a quelli offerti dai produttori dell'Unione, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti. I prezzi dell'industria dell'Unione sono prezzi in perdita in quanto il loro calo è stato provocato dai prezzi all'importazione dai paesi interessati, che a loro volta sono stati determinati da sconti più elevati.

(214) La Commissione ha indicato nel regolamento provvisorio che i prezzi dell'etilene nell'Unione sono superiori a quelli praticati nel Regno dell'Arabia Saudita o negli USA per via delle diverse materie prime utilizzate nella fabbricazione dell'etilene. Tuttavia la differenza tra i prezzi dell'etilene non è il fattore principale che spiega il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Anche se la diminuzione dell'ECP del MEG ha parzialmente ridotto la redditività dell'industria dell'Unione, la pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori, che hanno praticato prezzi di dumping e hanno aumentato gli sconti offerti sul mercato dell'Unione, ha costretto l'industria dell'Unione ad aumentare anch'essa gli sconti offerti, il che ha determinato una contrazione dei prezzi, come constatato al considerando 203 del regolamento provvisorio. Sebbene di fatto l'ECP del MEG sia diminuito di più rispetto al prezzo dell'etilene e benché vi sia stata una riduzione del margine tra l'ECP del MEG e quello dell'etilene, il che spiega in parte la perdita di redditività dell'industria dell'Unione, in un mercato trasparente come quello del MEG, nel quale tutti gli operatori praticano un prezzo di vendita calcolato in relazione all'ECP, la concorrenza si svolge a livello degli sconti applicati all'ECP. Benché il livello dell'ECP abbia un'incidenza su tutte le parti, anche qualora l'ECP del MEG aumenti, finché gli esportatori dei paesi interessati continueranno a vendere sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping applicando sconti maggiori rispetto a quelli offerti dall'industria dell'Unione i produttori dell'Unione continueranno a perdere quota di mercato, a meno che attraverso lo sconto non fissino i loro prezzi allo stesso livello dei prezzi pregiudizievoli con cui competono, che sono inferiori al loro costo di produzione.

(215) Al di là delle asserzioni e delle congetture formulate, le parti non hanno presentato elementi di prova che dimostrino che, per incrementare la produzione di derivati dell'ossido di etilene, l'industria dell'Unione avrebbe dovuto ridurre la produzione di MEG. Di fatto non è escluso che alcuni produttori di MEG dell'Unione abbiano aumentato la produzione di derivati dell'ossido di etilene e che pertanto il consumo di ossido di etilene per la fabbricazione di derivati sia aumentato ma ciò non significa che per rendere possibile tale aumento fosse necessario ridurre in parallelo la produzione di MEG. L'argomentazione secondo cui i produttori di MEG dell'Unione potevano contare su una fornitura limitata di etilene era priva di fondamento. Alcuni produttori dell'Unione fabbricano etilene; inoltre vendono l'etilene ad altre parti indipendenti e i produttori di MEG dell'Unione inclusi nel campione sono inoltre collegati a una rete di condotte ([19]) per il trasporto dell'etilene tra Anversa e Rotterdam, i due maggiori complessi portuali e industriali d'Europa. Inoltre i produttori di MEG vendono l'ossido di etilene soltanto in volumi minimi, giacché si tratta di un gas infiammabile e dunque pericoloso da trasportare. Come spiegato nel regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione conferma il suo impegno a produrre MEG nell'Unione. Nonostante abbia registrato perdite significative comprese tra l'8,3 % e il 10,2 % nel 2019 e tra il 10,8 % e il 13,2 % nel PI, l'industria dell'Unione utilizzava ancora, rispettivamente nel 2019 e nel PI, il 65,6 % e il 63,8 % della sua capacità di produzione del MEG mentre avrebbe potuto interrompere la produzione e concentrarsi su altri derivati dell'ossido di etilene, come sostenuto dalle parti. Inoltre, contrariamente a quanto affermato da LCLA, la Commissione non ha mai riconosciuto, né al considerando 229 né in nessun altro considerando del regolamento provvisorio, che l'industria dell'Unione abbia ridotto la produzione di MEG per produrre derivati dell'ossido di etilene in quanto tali prodotti erano venduti a prezzi più elevati rispetto al MEG. In realtà al considerando 229 del regolamento provvisorio la Commissione ha indicato che l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre la produzione di MEG in quanto il suo prezzo di vendita era notevolmente inferiore al costo di produzione a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati. Dall'inchiesta non è emerso che l'industria dell'Unione fosse alle prese con carenze di approvvigionamento della materia prima principale, ossia l'etilene e LCLA non ha presentato elementi di prova da cui risulti che l'industria dell'Unione, per aumentare la produzione di derivati dell'ossido di etilene, abbia dovuto ridurre la produzione di MEG. Pertanto stabilire se l'industria dell'Unione abbia

([19]) https://argkg.com/pipeline-network/

aumentato la produzione di derivati di ossido di etilene è del tutto ininfluente ai fini della presente inchiesta, giacché non esistono elementi che dimostrino che l'industria dell'Unione avrebbe potuto realizzare tale aumento soltanto riducendo il volume di MEG. Inoltre il fatto che i produttori dell'Unione stiano aumentando la capacità di produzione di altri prodotti non significa che essi intendano cessare la fabbricazione del MEG. La presente inchiesta non riguarda l'intera catena di approvvigionamento dell'etilene e dell'ossido di etilene ma ha per oggetto soltanto il MEG. Pertanto la Commissione non è in grado di formulare osservazioni sull'argomentazione di Arteco secondo la quale sarebbe opportuno stabilire se a subire un pregiudizio sia l'intera catena di approvvigionamento dell'etilene e dell'ossido di etilene. Ad ogni modo l'inchiesta ha chiaramente stabilito che l'industria dell'Unione ha ridotto la produzione dal 2019 per via del deterioramento delle condizioni sul mercato del MEG causato dall'aumento delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati.

(216) Arteco, Oxyde, Helm hanno inoltre sostenuto che le importazioni a basso prezzo da altri paesi quali Kuwait, Cina, Giappone, Singapore e Taiwan dopo il PI sono aumentate e che pertanto l'istituzione di misure antidumping rischiava di spostare le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita senza alcun vantaggio per i produttori dell'Unione.

(217) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Le informazioni presentate da Arteco indicano che i prezzi all'importazione dalla Cina, da Singapore e da Taiwan sono superiori ai prezzi all'importazione dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita dopo il PI. Inoltre il fascicolo non contiene elementi di prova atti a dimostrare che queste importazioni sono effettuate a prezzi di dumping e causano un pregiudizio all'industria dell'Unione.

(218) Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che, secondo consulenti di mercato, la Cina continuava ad essere il principale destinatario del MEG statunitense e pertanto l'affermazione della Commissione, di cui al considerando 247 del regolamento provvisorio, secondo cui anche l'industria cinese del MEG stava aumentando la propria capacità produttiva al fine di diventare autosufficiente e dunque era probabile che i produttori statunitensi mantenessero un interesse per il mercato dell'Unione, era puramente speculativa. Arteco ha inoltre sostenuto che la Turchia era diventata di fatto un importante mercato per gli esportatori statunitensi.

(219) La Commissione rileva in primo luogo che è l'argomentazione trattata al considerando 247 del regolamento provvisorio ad essere puramente speculativa, sebbene nelle comunicazioni trasmesse sia stata presentata come certezza. Ad ogni modo la risposta della Commissione è stata in realtà più cauta in quanto ha accennato a una «probabilità» (nel senso che non vi è certezza) e ha fornito alcuni elementi di prova a tale riguardo. Nel documento presentato da Arteco concernente la Turchia si legge inoltre che nel 2020 la capacità di produzione cinese del MEG è aumentata di circa il 30 % e che in base alle previsioni nel 2021 sarebbe cresciuta di oltre il 40 %. Si prevedeva inoltre che entro il 2023 la capacità di produzione cinese del MEG sarebbe più che raddoppiata rispetto ai livelli del 2020. Ciò dimostra chiaramente che, come indicato al considerando 247 del regolamento provvisorio, i produttori di MEG cinesi stanno aumentando la propria capacità produttiva, il che significa che dipenderanno meno dalle importazioni. Il fatto che i produttori esportatori statunitensi abbiano incrementato le loro esportazioni verso la Turchia indica che essi sono continuamente alla ricerca di altri mercati per sostituire la domanda di importazioni cinese. Si ricorda che, come indicato al considerando 247 del regolamento provvisorio, le società statunitensi sono orientate all'esportazione e la loro capacità è in aumento. Le nuove società statunitensi che hanno avviato la produzione negli ultimi anni sono società di grandi dimensioni con una capacità produttiva molto consistente, compresa tra 700 mila e 1 milione di tonnellate l'anno ([20]), mentre la capacità produttiva totale dell'industria dell'Unione è di 1,4 milioni di tonnellate. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(220) Arteco, Oxyde e Helm hanno sostenuto che l'aumento delle importazioni di PET deve essere preso in considerazione come fattore che ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(221) Come riportato nella tabella 13 del regolamento provvisorio, le importazioni di PET nell'Unione sono aumentate tra il 2017 e il 2019 per poi diminuire nel PI. Il consumo di MEG sul libero mercato ha seguito lo stesso andamento. Nel corso del periodo in esame le importazioni di PET sono aumentate del 13 % ma il consumo di MEG sul libero mercato è calato di appena l'1 %. La situazione dell'industria dell'Unione si è deteriorata non a causa di un calo della domanda di MEG, bensì per via dell'aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

([20]) https://www.icis.com/explore/resources/news/2021/07/26/10666951/exxonmobil-sabic-jv-mechanically-completes-pe-eg-units-at-us-site https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/petrochemicals/030421-factbox-meglobal-restarts-texas-meg-unit-tpc-expects-longer-restart-timeline http://www.mrcplast.com/news-news_open-358207.html

(222) Secondo quanto asserito da Arteco, Oxyde e Helm, poiché la produzione del MEG genera sottoprodotti quali il dietilenglicole («DEG») e il trietilenglicole («TEG»), si deve tenere conto di questi sottoprodotti per determinare la redditività complessiva della produzione del MEG. Inoltre secondo quanto asserito da Arteco il fatto che i prezzi di questi sottoprodotti siano diminuiti parallelamente al prezzo del MEG era un'ulteriore conferma del fatto che i prezzi di questi prodotti seguivano tendenze a livello mondiale e non erano frutto di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(223) Il prodotto in esame è il MEG e pertanto la Commissione ha valutato la redditività soltanto in relazione al MEG. Poiché la presente inchiesta riguarda soltanto il MEG, la Commissione non ha valutato l'andamento dei prezzi dei sottoprodotti. Inoltre, come spiegato al considerando 213, nel valutare il prezzo del MEG non è sufficiente osservare soltanto l'andamento dell'ECP. Lo sconto applicato all'ECP svolge un ruolo rilevante nella pressione sui prezzi esercitata dagli esportatori sul mercato dell'Unione e il livello di sconto non è legato a nessuna tendenza mondiale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(224) Il CPME ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha esaminato adeguatamente gli effetti del pregiudizio autoinflitto subiti dall'industria dell'Unione, che sono stati causati dalle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita effettuate da società collegate ai produttori dell'Unione e dal fatto che un produttore dell'Unione ha contattato SABIC per importare il MEG.

(225) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come indicato al considerando 136 del regolamento provvisorio, le società collegate ai produttori dell'Unione hanno importato volumi molto marginali di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, come indicato al considerando 251 del regolamento provvisorio, non è stato raggiunto alcun accordo tra SABIC e il produttore dell'Unione. Poiché il produttore di MEG dell'Unione in questione non ha acquistato MEG da SABIC nel periodo in esame, non può sussistere un pregiudizio autoinflitto. Una semplice discussione non può arrecare pregiudizio.

(226) Il CPME ha sostenuto che la Commissione ha sottovalutato l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla situazione dell'industria dell'Unione quando ha affermato che la situazione dell'industria dell'Unione si era deteriorata prima della pandemia di COVID-19. Il CPME ha asserito che gli scarsi risultati dell'industria dell'Unione nel 2019 possono spiegarsi con il calo significativo dei prezzi a livello mondiale. Inoltre il CPME ha sostenuto che i margini di profitto dei produttori di MEG dell'Unione sono diminuiti a causa di un calo della domanda di MEG da parte dei produttori di PET dell'Unione. Anche LCLA ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel non tenere conto dell'effetto della COVID-19, e ciò per tre motivi. In primo luogo la Commissione non ha valutato l'effetto pregiudizievole della COVID-19 sull'industria dell'Unione prima di concludere che non fosse così rilevante. LCLA ha fatto riferimento a tale riguardo alla relazione dell'organo d'appello dell'OMC in *US – Hot-Rolled Steel* ([21]), in cui si sottolineava che la valutazione dell'effetto pregiudizievole di altri fattori richiedeva una spiegazione soddisfacente della natura e della portata dell'effetto pregiudizievole degli altri fattori. In secondo luogo LCLA ha sostenuto che per valutare l'impatto della pandemia di COVID-19 si sarebbe dovuto operare un confronto tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta e non tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta, giacché un siffatto confronto tra *endpoint* non avrebbe fornito informazioni riguardo alla situazione dell'industria dell'Unione immediatamente precedente l'inizio della pandemia di COVID-19 o riguardo agli effetti successivi. In quel caso sarebbe emerso un nesso evidente tra il calo del consumo determinato dalla pandemia di COVID-19 e il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. In terzo luogo LCLA ha asserito che, in assenza della pandemia di COVID-19, l'industria dell'Unione sarebbe stata probabilmente in grado di migliorare la sua situazione economica. Pertanto LCLA ha sostenuto che la Commissione è giunta erroneamente alla conclusione che la pandemia di COVID-19 non è stata una delle cause principali del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(227) La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Come indicato al considerando 238 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha rivelato che la situazione dell'industria dell'Unione ha iniziato a deteriorarsi significativamente già nel 2019, ben prima dell'inizio della pandemia di COVID-19 nell'Unione nei primi mesi del 2020. Nel 2019 l'industria dell'Unione era già in perdita, in un contesto caratterizzato da un aumento del consumo (tra il 2017 e il 2019) e da un parallelo aumento della quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati dal 31,6 % al 43,6 %, sommato a un calo del 25 % dei prezzi all'importazione da questi paesi nello stesso periodo. Di fatto l'aumento della quota di mercato è basato su prezzi bassi. Poiché il MEG è un prodotto di base omogeneo, per i produttori esportatori il modo più semplice per aumentare la propria quota di mercato sul mercato dell'Unione era praticare prezzi di vendita inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione ha ridotto il proprio volume di produzione non per una scarsità di domanda, bensì perché non poteva praticare prezzi di vendita così bassi in seguito alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita.

([21]) Relazione dell'organo d'appello dell'OMC, *US – Hot-Rolled Steel*, punti 223 e 226.

Inoltre, come ampiamente spiegato, lo sconto applicato all'ECP del MEG dal venditore costituisce l'elemento che ha determinato la pressione sui prezzi sul mercato dell'Unione. LCLA formula mere congetture prive di qualsiasi fondamento quando afferma che, in assenza della pandemia di COVID-19, l'industria dell'Unione sarebbe stata probabilmente in grado di migliorare la propria situazione economica. Si ricorda infine che l'inchiesta ha interessato il periodo compreso tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Pertanto gli effetti della pandemia di COVID-19, che hanno colpito l'Unione nel secondo trimestre del 2020, hanno riguardato circa tre mesi del periodo dell'inchiesta. Alla luce di quanto precede, sebbene non sia escluso che la pandemia di COVID-19 abbia avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta, è evidente che essa non è stata la causa principale del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione né è stata tale da attenuare il nesso di causalità.

(228) Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC e Tricon hanno sostenuto di non concordare con l'analisi della Commissione relativa al nesso di causalità, esposta ai considerando da 192 a 227 e da 214 a 256 del regolamento provvisorio. SABIC ha ribadito la propria tesi secondo cui non esisteva alcuna correlazione tra i risultati dell'industria dell'Unione e le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA né alcuna correlazione tra il volume delle importazioni e gli effetti negativi sui prezzi praticati sul mercato interno, senza peraltro addurre nuovi argomenti a tale riguardo. Anche Tricon ha ribadito alcune delle argomentazioni che sono state già oggetto di valutazione da parte della Commissione ai considerando precedenti. Tuttavia non sono stati addotti nuovi argomenti pertinenti a tale riguardo.

(229) In assenza di altre osservazioni riguardo alle conclusioni contenute nella presente sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 214 a 256 del regolamento provvisorio.

6. **LIVELLO DELLE MISURE**

6.1. **Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione**

(230) MEGlobal Americas, SABIC e LCLA hanno sostenuto che il margine di profitto utilizzato dalla Commissione per calcolare il prezzo non pregiudizievole era troppo elevato per un prodotto di base e che pertanto la Commissione dovrebbe utilizzare il tasso di profitto minimo del 6 % di cui all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. È stato inoltre sostenuto che la Commissione non ha esaminato l'impatto che il cartello degli acquirenti di etilene ha avuto sulla redditività dell'industria dell'Unione. LCLA ha sostenuto che i profitti nel periodo 2017-2018 non rappresentavano il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali, in quanto i prezzi del MEG erano sproporzionatamente elevati in quegli anni a causa della carenza di MEG a livello mondiale, in particolare in Cina, mentre il costo di produzione era a livelli normali, il che determinava profitti elevati.

(231) Il margine di profitto utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole era la media dei margini di profitto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione registrati nel 2017 e nel 2018 prima dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Nessuno dei produttori di MEG dell'Unione inclusi nel campione faceva parte del cartello degli acquirenti di etilene ([22]). Inoltre l'infrazione ha avuto luogo tra il 26 dicembre 2011 e il 29 marzo 2017 e pertanto ha interessato soltanto tre mesi del periodo di due anni preso in considerazione per stabilire il margine di profitto. Inoltre, come precisato nella decisione relativa al cartello, il prodotto oggetto della decisione era l'etilene acquistato sul mercato libero. Era invece escluso l'etilene prodotto per finalità vincolate, vale a dire prodotto e utilizzato dai produttori per il proprio consumo. I produttori dell'Unione inclusi nel campione acquistano l'etilene principalmente dalle loro società collegate. Pur sostenendo che i margini di profitto nel 2017 e nel 2018 non corrispondevano al livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali, LCLA non ha tuttavia specificato quale fosse la redditività normale per questo prodotto in condizioni di concorrenza normali. Infine l'articolo 7, paragrafo 2 quater, stabilisce con chiarezza che la Commissione deve utilizzare un profitto di riferimento del 6 % soltanto quando il profitto di riferimento che è stato stabilito dopo aver tenuto conto dei fattori menzionati in detto articolo è inferiore al 6 %, condizione che non si è verificata nella presente inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(232) EMPC ha sostenuto che l'approccio utilizzato dalla Commissione per adeguare il prezzo non pregiudizievole in modo da tenere conto dei costi futuri volti a garantire la conformità con il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE («ETS») e con la direttiva UE sulle emissioni industriali («IED») non era coerente con gli obiettivi dell'ETS e della IED attuali. È stato asserito che l'approccio su cui si fondano le attuali misure di protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'ambito dell'ETS prevede che per ciascun settore esposto al rischio di rilocalizzazione del carbonio le società siano sottoposte a un confronto con il parametro di riferimento fissato dal 10 % delle società più efficienti. Le società sosterrebbero maggiori costi legati all'ETS qualora i loro risultati fossero

([22]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AT40410(02)&from=EN

inferiori al parametro di riferimento. In alternativa potrebbero ridurre la propria intensità di emissioni di gas a effetto serra e rientrare, alla fine, nel gruppo costituito dal 10% delle società più efficienti. Per quanto riguarda i costi associati alla IED, EMPC ha sostenuto che non era chiaro come tali costi fossero stati calcolati o assegnati. Pertanto, secondo EMPC, poiché ha tenuto conto non soltanto dei costi effettivi ma anche dei costi futuri del denunciante relativi all'ETS e alla IED la Commissione ha introdotto di fatto per i denuncianti un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che non era disponibile per altri settori.

(233) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, si deve tenere conto dei costi futuri che risultano, tra l'altro, da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e che l'industria dell'Unione dovrà sostenere nel periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. La possibilità che detti costi non siano coerenti con gli asseriti obiettivi dell'ETS e della IED o equivalgano a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per i denuncianti che non era disponibile per altri settori non è pertinente. Pertanto la Commissione è giuridicamente tenuta a tenere conto della totalità di questi costi indipendentemente dalla loro tipologia in virtù di questa disposizione del regolamento di base, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni per la sua applicazione. Al considerando 265 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato in che modo sono stati calcolati i costi della conformità all'EU ETS.

(234) La Commissione ha tuttavia confermato che l'adeguamento è stato calcolato soltanto sulla base dei costi supplementari legati all'ETS e alla IED che si applicheranno in media nel periodo di applicazione delle misure, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. Gli elementi di prova forniti e verificati dai servizi della Commissione a tale riguardo soddisfano le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(235) LCLA ha chiesto alla Commissione di utilizzare come denominatore nel calcolo del margine di underselling il prezzo CIF dichiarato e non quello costruito.

(236) Tale argomentazione è frutto di un fraintendimento da parte di LCLA, in quanto la Commissione ha di fatto utilizzato il prezzo CIF dichiarato come denominatore nel calcolo del margine di underselling.

(237) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, non avendo registrato importazioni nel periodo di comunicazione preventiva la Commissione ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per determinare se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 3, al fine di stabilire se tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nella definizione del margine di pregiudizio.

(238) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni EMPC ha ribadito, senza fornire nuovi elementi, la tesi esposta al considerando 232 secondo cui l'adeguamento del prezzo non pregiudizievole per tenere conto dei futuri costi della conformità all'ETS e all'IED aveva di fatto introdotto indebitamente un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che era disponibile soltanto per i produttori di MEG dell'Unione.

(239) In assenza di nuovi elementi a sostegno dell'argomentazione di EMPC, la Commissione ha mantenuto le proprie conclusioni di cui al considerando 232.

(240) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha ribadito la propria argomentazione, senza fornire nuovi elementi, secondo cui il profitto utilizzato per determinare il prezzo indicativo era troppo elevato per un prodotto di base ed era basato su un periodo durante il quale era operativo un cartello di acquisto dell'etilene. Ha inoltre aggiunto che il profitto di riferimento era maggiore dei tassi di profitto comunicati nella denuncia.

(241) In assenza di nuovi elementi a sostegno dell'argomentazione di SABIC, la Commissione ha mantenuto le proprie conclusioni di cui al considerando 232. Per quanto riguarda i margini di profitto nella denuncia, tali margini non sono stati verificati, mentre i margini di profitto utilizzati nella determinazione del profitto di riferimento sono stati verificati durante il controllo incrociato a distanza.

Stati Uniti d'America

(242) In base ai dati della banca dati Surveillance 2, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dagli USA sono stati superiori del 39 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

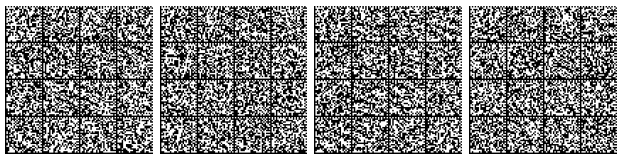

(243) Per tenere conto del pregiudizio aggiuntivo causato dall'aumento delle importazioni, la Commissione ha deciso di adeguare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dell'aumento del volume delle importazioni, che è ritenuto il fattore di ponderazione pertinente in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Ha quindi calcolato un fattore moltiplicatore stabilito dividendo la somma del volume delle importazioni durante le quattro settimane del periodo di comunicazione preventiva pari a 28 852 tonnellate e le 52 settimane del PI per il volume delle importazioni durante il PI estrapolato a 56 settimane. La cifra ottenuta, 1,0278, riflette il pregiudizio aggiuntivo causato dall'ulteriore aumento delle importazioni. I margini di pregiudizio provvisori sono stati quindi moltiplicati per questo fattore. Pertanto il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è il seguente:

Paese	Società	Margine di pregiudizio definitivo (%)
USA	Lotte Chemical Louisiana LLC	39,6
USA	MEGlobal Americas Inc	78,9
USA	Altre società che hanno collaborato	46,7
USA	Tutte le altre società	109,4

Regno dell'Arabia Saudita

(244) In base ai dati della banca dati Surveillance 2, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita sono stati inferiori del 15,3% rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

(245) La Commissione pertanto non ha adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio a tale riguardo.

(246) Ha tuttavia individuato un errore materiale minore nei dati sottostanti utilizzati per il calcolo del margine di pregiudizio. Di conseguenza il margine di pregiudizio riveduto per SABIC è pari al 61,5 %.

7. **INTERESSE DELL'UNIONE**

7.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(247) Secondo quanto sostenuto da Oxyde e Helm, non vi era alcun rischio effettivo che i produttori di MEG cessassero le attività di produzione del MEG nell'Unione, in quanto potevano facilmente convertire la produzione dal MEG ad altri prodotti a seconda delle condizioni di mercato. Inoltre Arteco ha sostenuto che, al di là di quanto asserito dall'industria dell'Unione, non esistevano elementi atti a dimostrare che l'industria dell'Unione avrebbe cessato la produzione del MEG in assenza delle misure antidumping. Arteco ha aggiunto che il mercato dell'Unione era già caratterizzato dall'incapacità o dalla riluttanza dei produttori di MEG dell'Unione a coprire la domanda e ha presentato elementi di prova relativi a un produttore di MEG dell'Unione che si è rifiutato di fornire il MEG ad Arteco a causa dello scarso volume di produzione.

(248) La Commissione non concorda con tali argomentazioni. I produttori dell'Unione hanno già registrato una perdita di 10,7 punti percentuali della loro quota di mercato sul libero mercato tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta principalmente a vantaggio delle importazioni dai paesi interessati, che nello stesso periodo hanno aumentato la propria quota di mercato di 12,5 punti percentuali. Anche qualora il livello dell'ECP aumenti dopo il PI, l'industria dell'Unione continuerà a perdere quota di mercato a favore degli esportatori dei paesi interessati qualora questi ultimi continuino ad effettuare vendite sul mercato dell'Unione a prezzi pregiudizievoli. Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è già diminuito del 19 % nel periodo in esame. Gli elementi di prova presentati da Arteco indicano che se non saranno ripristinate condizioni di parità sul mercato dell'Unione probabilmente ciò si ripercuoterà sui volumi di produzione del MEG nell'Unione e gli utilizzatori dipenderanno dalle importazioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(249) Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione facevano parte di grandi gruppi di società e che la situazione finanziaria di questi grandi gruppi non era compromessa in modo particolare per via del MEG.

(250) Sebbene i produttori dell'Unione inclusi nel campione appartengano a grandi gruppi, la mancata istituzione delle misure si ripercuoterebbe negativamente su di loro e su altri produttori dell'Unione non soltanto sul piano della redditività, come spiegato al considerando 247 del regolamento provvisorio. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(251) Il CPME e LCLA hanno inoltre sostenuto che il regolamento di base non impedisce alla Commissione di basarsi sui dati successivi al PI nella valutazione dell'esistenza di un interesse dell'Unione.

(252) Il CPME e LCLA non hanno fornito elementi di prova riguardanti eventuali dati successivi al PI che la Commissione potrebbe prendere in considerazione nell'analisi dell'interesse dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(253) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 272 a 277 del regolamento provvisorio.

7.2. **Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti, degli utilizzatori e dei fornitori**

7.2.1. *Informazioni generali*

(254) Il CPME e LCLA hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che l'industria dell'Unione non dispone di una capacità sufficiente a soddisfare la domanda dell'Unione. Il CPME ha asserito che l'aumento della capacità di produzione di ossido di etilene dell'industria dell'Unione non significa che la capacità di produzione del MEG aumenterà. Inoltre il CPME ha sostenuto che l'eccesso di capacità produttiva in altri mercati geografici non era pertinente in un caso antidumping perché ciò che conta è che l'industria del MEG dell'Unione non disponeva di una capacità sufficiente a coprire l'intera domanda e che pertanto le importazioni erano essenziali. Il CPME e LCLA hanno inoltre sostenuto che, per ragioni geografiche, logistiche ed economiche, paesi diversi dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita non rappresentavano una fonte di approvvigionamento idonea. Il CPME ha inoltre chiesto alla Commissione di mettere a disposizione delle parti interessate l'analisi effettuata dai consulenti specializzati di cui al considerando 281 del regolamento provvisorio. Il CPME ha inoltre affermato che i dazi antidumping sulle importazioni di MEG dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita causerebbero una grave carenza di approvvigionamento del MEG sul mercato dell'Unione in quanto bloccherebbero di fatto tutte le importazioni.

(255) Dai dati riportati nelle tabelle 1 e 4 emerge chiaramente che la capacità produttiva è inferiore al consumo. La Commissione, inoltre, ha chiaramente riconosciuto tale fatto al considerando 225 del regolamento provvisorio. In effetti i previsti aumenti della capacità di produzione di ossido di etilene non indicano che la capacità di produzione di MEG aumenterà ma se ne deduce che i produttori di MEG avranno accesso a una maggiore quantità di ossido di etilene da utilizzare eventualmente per la produzione del MEG una volta che saranno state ripristinate condizioni di parità sul mercato. Inoltre il denunciante ha presentato elementi di prova che dimostrano come il produttore dell'Unione PKN abbia annunciato piani di aumento della produzione di glicoli nell'Unione ([23]). È vero altresì che il mercato dell'Unione ha bisogno delle importazioni e di fatto le misure non intendono impedire le importazioni ma sono volte a garantire che esse non avvengano a prezzi di dumping pregiudizievoli. Queste informazioni sono state sintetizzate in una nota ([24]) che è stata aggiunta al fascicolo dell'inchiesta. Le informazioni sono state raccolte dalla Commissione durante i controlli incrociati a distanza presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione e si basano su un abbonamento a pagamento a Wood Mackenzie. Come indicato al considerando 216, Arteco, Oxyde e Helm hanno evidenziato che le importazioni da altri paesi sono aumentate dopo il PI, il che dimostra la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(256) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il CPME ha ribadito la propria tesi secondo cui, per ragioni geografiche, logistiche ed economiche, paesi diversi dai paesi interessati non rappresentavano fonti di approvvigionamento idonee. Il CPME ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto degli elementi di prova da esso forniti a tale riguardo.

(257) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Il CPME ha fornito soltanto mere dichiarazioni, non suffragate da elementi di prova, riguardo alla capacità inutilizzata di Singapore, della Corea del Sud e di Taiwan e al motivo per cui le esportazioni di MEG da questi paesi non sarebbero idonee. Sebbene in passato l'Unione non abbia importato MEG da questi paesi, ciò non significa che non possa farlo in futuro. Inoltre altre parti quali Arteco, Oxyde, Helm hanno presentato elementi di prova da cui si evince che le importazioni successive al PI da altri paesi quali il Kuwait, la Cina, il Giappone, Singapore e Taiwan sono aumentate, come indicato al considerando 216. Ciò

([23]) Orlen, «PKN ORLEN takes next step in its Petrochemical Development Programme», https://www.orlen.pl/EN/PressOffice/Pages/PKN-ORLEN-takes-next-step-in-its-Petrochemical-Development-Programme.aspx

([24]) t21.006272.

dimostra chiaramente che sono disponibili altre fonti di approvvigionamento. Inoltre, come spiegato al considerando 255, le misure non intendono impedire le importazioni ma sono volte a garantire che esse non avvengano a prezzi di dumping pregiudizievoli. Inoltre il livello delle misure applicabili alle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e alla maggioranza delle importazioni dagli USA prevedono si situa tra il 3,0 % e il 10,3 % e dunque non è proibitivo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

7.2.2. *Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti*

(258) Come spiegato ai considerando da 11 a 13, anche Tricon ha collaborato all'inchiesta come importatore/operatore commerciale. La società è stabilita negli USA.

(259) Come nel caso di un altro importatore di cui al considerando 284 del regolamento provvisorio, l'attività relativa al MEG nell'Unione non rappresenta una parte significativa del suo fatturato. Tricon vende il MEG anche a paesi terzi e pertanto l'istituzione dei dazi avrà un impatto marginale sulla sua attività.

(260) Tricon ha sostenuto che l'affermazione della Commissione, di cui nel regolamento provvisorio, secondo la quale sono disponibili altre fonti di approvvigionamento non riflette la realtà del mercato.

(261) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come evidenziato da Arteco, Oxyde e Helm al considerando 216, le importazioni nell'Unione da vari paesi quali il Kuwait, la Cina, il Giappone, Singapore e Taiwan sono aumentate dopo il PI. Ciò dimostra che di fatto sono disponibili altre fonti di approvvigionamento.

(262) In assenza di altre osservazioni ed anche alla luce dei considerando da 258 a 261, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 283 a 286 del regolamento provvisorio.

7.2.3. *Interesse degli utilizzatori*

(263) Arteco ha sostenuto che, al fine di valutare l'impatto delle misure antidumping sugli utilizzatori, in particolare sui produttori di liquidi refrigeranti, la Commissione doveva valutare i seguenti fattori: 1) la natura fortemente competitiva del mercato dei liquidi refrigeranti, 2) la volontà e la capacità dei clienti di cambiare fornitori di liquidi refrigeranti a fronte di una differenza di prezzo minima, 3) i notevoli costi di ricerca e sviluppo (R&S) sostenuti dai produttori di liquidi refrigeranti che riforniscono i costruttori di apparecchiature originali (*Original Equipment Manufacturer* - OEM) e 4) il numero di produttori di liquidi refrigeranti di paesi terzi che trarrebbero vantaggio dall'istituzione delle misure antidumping sul MEG. Arteco ha inoltre asserito che i produttori di liquidi refrigeranti creavano maggiore occupazione rispetto ai produttori di MEG dell'Unione. Pertanto, secondo Arteco, l'istituzione delle misure non poteva essere considerata un provvedimento adottato nell'interesse dell'Unione in quanto sarebbe stato più dannoso per l'economia complessiva rispetto al sollievo che avrebbe dato all'industria del MEG dell'Unione.

(264) Arteco si contraddice. Da un lato sostiene che il mercato dei liquidi refrigeranti è fortemente competitivo e, dall'altro lato, nella versione riservata della sua argomentazione, cita una sola società quale suo unico principale concorrente e afferma che il mercato dei liquidi refrigeranti per gli OEM è oligopolistico. Inoltre se sul mercato dei liquidi refrigeranti per gli OEM sono principalmente due i produttori di liquidi refrigeranti che competono tra loro, è altamente improbabile che i fabbricanti di automobili, che sono assai più numerosi dei produttori di liquidi refrigeranti, saranno in grado di cambiare i propri fornitori a fronte di una differenza di prezzo minima, anche tenuto conto dei notevoli costi di R&S sostenuti dai produttori di liquidi refrigeranti. Inoltre, benché non sia da escludere un futuro aumento delle importazioni di liquidi refrigeranti, è assai improbabile che i fabbricanti di automobili cambino facilmente fornitore dopo l'istituzione delle misure, dato che ogni fabbricante di automobili ha la propria formula di liquido refrigerante e che l'impiego di liquidi refrigeranti inadeguati potrebbe causare notevoli danni al motore.

(265) Arteco ha inoltre sostenuto che l'istituzione delle misure sarebbe andato unicamente a vantaggio di un unico produttore di liquidi refrigeranti che era verticalmente integrato e che dunque aveva accesso a MEG più economico.

(266) La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Come spiegato al considerando 132, le vendite vincolate di MEG da parte dell'industria dell'Unione sono di fatto destinate principalmente al settore dei liquidi refrigeranti. Il produttore in questione è integrato a livello del gruppo e il MEG e i liquidi refrigeranti sono fabbricati presso diverse entità indipendenti. Come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio, la media dei prezzi di vendita del MEG sul mercato vincolato si situava mediamente allo stesso livello della media dei prezzi di vendita del MEG sul libero mercato nel periodo in esame.

(267) Arteco, Oxyde, Helm e Tricon hanno sostenuto che non vi era alcuna garanzia che i produttori di MEG avrebbero continuato a fabbricare il MEG anche in caso di miglioramento delle condizioni di mercato, in quanto l'industria dell'Unione si sarebbe concentrata sulla produzione di prodotti che garantiscono il margine di profitto migliore, determinato dalle condizioni a livello mondiale, e che non vi era alcuna garanzia che il prodotto prescelto sarebbe stato il MEG, con il risultato che gli utilizzatori sarebbero stati lasciati in balia di poche società attive a livello mondiale.

(268) La Commissione ha rilevato che tale argomentazione contraddice quanto asserito al considerando 247. Inoltre non è chiaro il motivo per cui tali parti interessate ritengano che soltanto i produttori di MEG dell'Unione, e non gli esportatori statunitensi o del Regno dell'Arabia Saudita, si concentrerebbero su derivati dell'ossido di etilene più redditizi. Senza l'istituzione di misure antidumping, la produzione di MEG nell'Unione sarà notevolmente ridotta in quanto l'industria del MEG dell'Unione continuerà a perdere quota di mercato anche qualora le condizioni di mercato migliorino. In tal caso gli utilizzatori avranno accesso a un numero ancora più limitato di fonti di approvvigionamento, come riconosciuto dalle stesse Arteco, Oxyde, Helm e Tricon, e dipenderanno dalle importazioni. Grazie all'istituzione di misure definitive la produzione di MEG nell'Unione non cesserà.

(269) RETAL, una multinazionale che fabbrica prodotti in plastica, ha dichiarato che l'istituzione delle misure provvisorie aveva avuto ripercussioni negative sulla sua società collegata UAB NEO GROUP («NEO GROUP»), che produce resine di PET nell'Unione. RETAL ha dichiarato di condividere la posizione e le argomentazioni del CPME contro l'istituzione delle misure.

(270) RETAL non ha presentato elementi di prova per suffragare la propria argomentazione secondo cui l'istituzione delle misure provvisorie aveva avuto ripercussioni negative sull'attività della sua società collegata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto priva di fondamento. Inoltre l'inchiesta ha rivelato che NEO GROUP ha varie fonti di approvvigionamento, ossia l'industria dell'Unione, le importazioni da uno dei paesi interessati e quelle da altri paesi terzi. Inoltre nel periodo dell'inchiesta NEO GROUP era in attivo.

(271) Il CPME ha sostenuto che l'istituzione di misure sulle importazioni di MEG dai paesi interessati avrebbe avuto un impatto significativo sui produttori di PET in quanto la redditività di questi ultimi oscillava tra l'1 % e il 3 %. È stato inoltre sostenuto che i produttori di PET dovevano già far fronte alla concorrenza agguerrita di altri paesi quali il Regno Unito, l'Egitto e la Turchia, le cui importazioni di MEG non erano assoggettate a dazi antidumping o all'importazione e che pertanto potevano offrire il PET sul mercato dell'Unione a prezzi competitivi. Il CPME ha sostenuto altresì che la mancanza di risorse per l'innovazione avrebbe potuto avere conseguenze negative anche in termini di attuazione delle politiche verdi volte ad incrementare il riciclo del PET nell'Unione. Il CPME ha inoltre sostenuto che i dazi antidumping sul MEG ridurrebbero la produzione di PET nell'Unione, con gravi effetti negativi in termini di occupazione e di investimenti in vari Stati membri. Inoltre, secondo quanto asserito dal CPME, dato che l'occupazione nel settore del PET (che conta più di 2 000 addetti) è maggiore che nel settore del MEG (meno di 100 addetti), la Commissione non sembrava avere ponderato i vari interessi.

(272) La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Il settore del PET è protetto da misure antidumping e antisovvenzioni da molti anni. Attualmente sono in vigore misure antisovvenzioni sulle importazioni di PET dall'India. Nell'ultimo riesame in previsione della scadenza effettuato dalla Commissione nel periodo 2018-2019 ([25]), l'industria del PET dell'Unione registrava una quota significativa di mercato pari al 71,1 % nel periodo compreso tra il 1º aprile 2017 e il 31 marzo 2018. Come indicato al considerando 292, benché l'istituzione di misure sul MEG possa complicare la situazione dei produttori di PET che sono già in perdita, non vi è alcuna garanzia che la situazione di tali società non sarà compromessa anche qualora la Commissione decida di non istituire misure sulle importazioni di MEG dai paesi interessati. Ciò è dovuto al fatto che, senza l'istituzione delle misure, molto probabilmente l'industria dell'Unione dovrà cessare la produzione di MEG per il libero mercato e pertanto i produttori di PET dipenderanno dalle importazioni dai paesi interessati. Inoltre l'industria del PET ha certamente dimensioni maggiori rispetto all'industria del MEG ma l'istituzione delle misure non si ripercuoterà su tutti i produttori di PET; pertanto tali produttori potranno continuare ad attuare le politiche verdi che mirano ad incrementare il riciclo del PET nell'Unione. Inoltre il livello delle misure è compreso tra il 7,7 % e il 14,9 % e dunque non è proibitivo.

([25]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 31.7.2019, pag. 81).

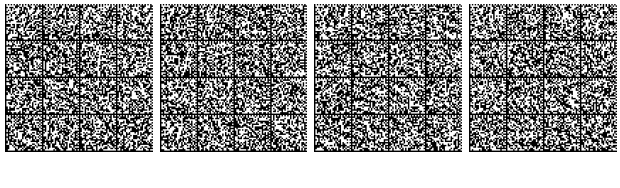

(273) LCLA ha sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna indicazione riguardo all'effetto delle misure antidumping sull'industria del PET in termini di costi di produzione o redditività e dovrebbe spiegare perché l'impatto delle misure antidumping sull'industria del PET non sarebbe sproporzionato.

(274) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Al considerando 291 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato l'impatto delle misure antidumping sul costo di produzione del PET nonché sulla redditività. Inoltre ai considerando da 292 a 294 del regolamento provvisorio la Commissione ha illustrato la situazione economica dei produttori di PET che hanno collaborato e gli effetti che l'istituzione delle misure produrrebbe, effetti variabili a seconda del produttore. La Commissione ha evidenziato che la situazione delle società meno performanti era determinata non soltanto dal prezzo del MEG ma anche da altri fattori e che pertanto la loro attività e le centinaia di posti di lavoro che essa supporta non erano determinate in ultima analisi dalle misure. Inoltre, come indicato al considerando 272, non vi è alcuna garanzia che la situazione di tali società non subirà un deterioramento anche qualora le misure non siano istituite.

(275) In assenza di altre osservazioni riguardanti l'interesse degli utilizzatori, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 287 a 298 del regolamento provvisorio.

7.2.4. *Interesse dei fornitori*

(276) In assenza di osservazioni relative all'interesse dei fornitori, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 299 e 300 del regolamento provvisorio.

7.3. **Conclusioni relative all'interesse dell'Unione**

(277) Arteco, Oxyde e Helm hanno sostenuto che, in un contesto di difficoltà economiche legate alla pandemia di COVID-19, l'istituzione di misure antidumping è contraria all'interesse dell'Unione.

(278) Le parti non hanno fornito elementi di prova né dati a sostegno di tale argomentazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(279) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni SABIC ha dichiarato di dissentire dalle conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 247 a 278 e al considerando 311 del regolamento provvisorio senza fornire nuove informazioni a tale riguardo.

(280) Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni Arteco, Helm e Oxyde hanno asserito che con l'istituzione di misure definitive la Commissione non agiva nell'interesse dell'Unione. Anche Tricon ha espresso disaccordo con la valutazione dell'interesse dell'Unione effettuata dalla Commissione. Tuttavia a tale proposito non sono state addotte nuove argomentazioni suffragate da prove.

(281) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni il CPME ha sostenuto che, ai fini della valutazione dell'interesse dell'Unione, la Commissione dovrebbe considerare le modifiche delle condizioni di mercato intervenute dopo il PI. Il CPME ha ritenuto che l'aumento dell'ECP del MEG dopo il PI fosse strutturale e a carattere duraturo. Ha inoltre asserito che è stato il PI ad essere caratterizzato da condizioni eccezionali legate all'evoluzione del mercato globale nel 2019 e alla pandemia di COVID-19, da cui si evince che l'adozione dei dazi antidumping definitivi non è giustificata. Inoltre il CPME ha sostenuto che, nel caso in cui la Commissione concludesse che gli sviluppi del mercato dopo il PI hanno avuto carattere temporaneo, *quod non*, le attuali circostanze, quali l'aumento eccezionale dei prezzi di mercato nell'Unione associato all'insufficiente capacità produttiva dell'industria dell'Unione e alle difficoltà di approvvigionamento del MEG da paesi diversi dai paesi interessati, imporrebbero la sospensione delle misure definitive in conformità con l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

(282) La Commissione ha esaminato tutte le argomentazioni concernenti l'impatto della pandemia di COVID-19, la capacità dell'industria dell'Unione e la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento nei considerando pertinenti del presente regolamento e del regolamento provvisorio, giacché non tutte erano state formulate nel contesto dell'interesse dell'Unione.

(283) Per quanto riguarda i dati successivi al PI e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, l'argomentazione del CPME è illustrata al considerando 188 del presente regolamento. La Commissione ha esaminato tali informazioni anche nel contesto dell'interesse dell'Unione. In base alle informazioni presentate, l'ECP del MEG nonché il differenziale tra l'ECP del MEG e l'ECP dell'etilene (differenziale ECP MEG-etilene) sono notevolmente aumentati dopo il PI.

(284) Il prezzo del MEG è determinato dall'ECP e dallo sconto. Il CPME non ha fornito elementi di prova riguardo all'evoluzione dello sconto o ai prezzi finali del MEG. Il CPME non ha fornito elementi di prova per dimostrare che tale aumento dell'ECP del MEG e del differenziale ECP MEG-etilene abbia determinato un miglioramento della situazione economica dei produttori dell'Unione. Pertanto non vi sono elementi di prova che dimostrino che tali sviluppi hanno determinato un «aumento vertiginoso in termini sia di prezzi di mercato sia di profitti per l'industria dell'Unione», come asserito dal CPME. Il CPME non ha fornito elementi di prova per dimostrare che uno sviluppo successivo al PI sarebbe sostenibile nel tempo come indicato al considerando 187. L'argomentazione è respinta in quanto infondata.

(285) Inoltre la Commissione ha rilevato che la richiesta di sospensione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, era generica e priva di fondamento. La Commissione potrà esaminare se una sospensione sia giustificata qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio.

(286) In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato la propria conclusione di cui al considerando 311 del regolamento provvisorio.

8. **MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE**

(287) Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame causino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(288) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Dazio antidumping definitivo (%)
Regno dell'Arabia Saudita	Saudi Kayan petrochemical company (Saudi Kayan)	7,7	61,5	7,7
	Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)	7,7	61,5	7,7
	Eastern Petrochemical Company (Sharq)	7,7	61,5	7,7
	Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)	7,7	61,5	7,7
	Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)	7,7	61,5	7,7
	Jubail United Petrochemical Company (United)	7,7	61,5	7,7
	Tutte le altre società	7,7	61,5	7,7

Stati Uniti d'America	Lotte Chemical Louisiana LLC	3,0	39,6	3,0
	MEGlobal Americas Inc	46,7	78,9	46,7
	Altre società che hanno collaborato	10,3	46,9	10,3
	Tutte le altre società	60,1	109,4	60,1

(289) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante la presente inchiesta con riferimento alle società in questione. Pertanto tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(290) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ([26]) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(291) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società cui sono state riconosciute aliquote individuali del dazio antidumping devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(292) Per quanto la presentazione di tale fattura sia necessaria affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono tenere presente. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata, in conformità con la normativa doganale.

(293) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un'inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(294) Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

([26]) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

8.1. **Impegni**

(295) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, un produttore esportatore, LCLA, ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi.

(296) A norma dell'articolo 8 del regolamento di base, l'offerta di impegno sui prezzi deve essere sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dal dumping e non deve necessariamente essere accettata se si ritiene che la sua accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato l'offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la sua accettazione provochi difficoltà per i motivi di seguito descritti.

(297) La Commissione ha individuato una serie di rischi. In primo luogo il metodo di fissazione dei prezzi presentato da LCLA consisteva in un prezzo minimo all'importazione («PMI») fisso calcolato sulla base del valore normale nel periodo dell'inchiesta. Dato l'elevata fluttuazione dei prezzi del MEG tale approccio non sarebbe idoneo a garantire che le misure si riflettano adeguatamente in tale PMI nel corso del tempo, né ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping. Tale situazione compromette l'applicazione dell'impegno. Alla luce di quanto precede, l'impegno non può essere accettato. Inoltre secondo la Commissione non risulta praticabile indicizzare tali prezzi, data la modalità con cui i prezzi del MEG sono fissati, la natura delle materie prime impiegate e la mancanza di fonti di informazioni pertinenti affidabili e prontamente disponibili.

(298) La Commissione ha inoltre individuato rischi concreti di compensazione incrociata nonché ostacoli alla possibilità di monitorare le attività di vendita di LCLA. Inoltre il monitoraggio è stato ritenuto impraticabile anche per via delle attività di acquisto di LCLA. Infine LCLA non si è impegnata a vendere il prodotto in esame all'Unione soltanto attraverso vendite dirette, mentre invece aveva diverse società collegate nell'Unione. I canali di vendita indiretti aumentano il rischio di compensazione incrociata e complicano ulteriormente l'attività di monitoraggio. Inoltre non è stata fornita alcuna clausola per l'adeguamento del PMI in caso di vendite collegate, il che pregiudica la possibilità che il PMI elimini il pregiudizio causato dal dumping.

(299) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l'offerta di impegno non poteva essere accettata.

(300) La Commissione ha inviato una lettera al richiedente, illustrando i motivi del rifiuto dell'offerta di impegno. Non sono pervenute osservazioni.

8.2. **Riscossione definitiva dei dazi provvisori**

(301) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

9. **DISPOSIZIONE FINALE**

(302) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ([27]) quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(303) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere sulle misure previste dal presente regolamento,

([27]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico (attuale numero CE 203-473-3), attualmente classificato con il codice NC ex 2905 31 00 (codice TARIC 2905 31 00 10), originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Regno dell'Arabia Saudita	Saudi Kayan petrochemical company (Saudi Kayan)	7,7 %	C674
Regno dell'Arabia Saudita	Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)	7,7 %	C675
Regno dell'Arabia Saudita	Eastern Petrochemical Company (Sharq)	7,7 %	C676
Regno dell'Arabia Saudita	Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)	7,7 %	C677
Regno dell'Arabia Saudita	Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)	7,7 %	C678
Regno dell'Arabia Saudita	Jubail United Petrochemical Company (United)	7,7 %	C679
Regno dell'Arabia Saudita	Tutte le altre società	7,7 %	C999
Stati Uniti d'America	Lotte Chemical Louisiana LLC	3,0 %	C684
Stati Uniti d'America	MEGlobal Americas Inc	46,7 %	C680
Stati Uniti d'America	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I	10,3 %	
Stati Uniti d'America	Tutte le altre società	60,1 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «*Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte*». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori degli Stati Uniti d'America e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020);

b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
Stati Uniti d'America	Indorama Ventures Oxides LLC	C681
Stati Uniti d'America	Equistar Chemicals, LP	C682
Stati Uniti d'America	Sasol Chemicals North America LLC	C683

22CE0093

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1977 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da un paese o territorio terzo, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, devono figurare negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) specifica le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il 5 novembre 2021 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Detti focolai sono situati in prossimità del distretto della contea di Wrexham in Galles e in prossimità di Arbroath, Angus in Scozia, e sono stati confermati, rispettivamente, il 2 e il 4 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) Il 9 novembre 2021 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Alcester, Bidford, Warwickshire in Inghilterra, ed è stato confermato l'8 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

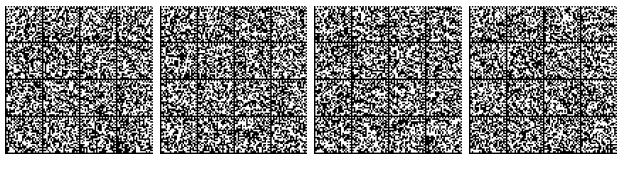

(7) Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

(8) Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalla zona soggetta a restrizioni istituita dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero avere effetto con urgenza.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1. l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.16 sono aggiunte le seguenti zone GB-2.17, GB-2.18 e GB-2.19:

«**GB** Regno Unito	GB-2.17	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.11.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.11.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.11.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.11.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.11.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.11.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.11.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.11.2021	
	GB-2.18	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.11.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		4.11.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.11.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.11.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.11.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.11.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.11.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.11.2021	
	GB-2.19	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.11.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.11.2021	

		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.11.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.11.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.11.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.11.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.11.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.11.2021»;	

b) nella parte 2, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.16 sono aggiunte le seguenti descrizioni delle zone GB-2.17, GB-2.18 e GB-2.19:

«Regno Unito	GB-2.17	Galles, in prossimità di Wrexham: l'area riguardante tale parte di Wrexham, Galles e Shropshire, Inghilterra, situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.94 e W3.07
	GB-2.18	Scozia, in prossimità di Arbroath, Angus: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N56.65 e W2.61
	GB-2.19	Inghilterra, in prossimità di Alcester, Bidford, Warwickshire: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.15 e W1.86»;

2. nell'allegato XIV, parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.16 sono aggiunte le seguenti zone GB-2.17, GB-2.18 e GB-2.19:

«**GB** Regno Unito	GB-2.17	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.11.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.11.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		2.11.2021	

	GB-2.18	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.11.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.11.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		4.11.2021	
	GB-2.19	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.11.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.11.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		8.11.2021».	

.

22CE0094

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1978 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato IV della direttiva.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), il benzil butil ftalato (BBP), il dibutil ftalato (DBP) e il diisobutil ftalato (DIBP) sono stati aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione ([2]) all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4) La direttiva delegata (UE) 2015/863 stabilisce che la restrizione relativa a DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai pezzi di ricambio per la riparazione, il riutilizzo, l'aggiornamento delle funzionalità o della capacità dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici *in vitro*, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

(5) Il 17 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una domanda di esenzione da inserire nell'elenco di cui all'allegato IV di tale direttiva per l'uso di DEHP, BBP, DBP e DIBP nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* («esenzione richiesta»).

(6) La valutazione della domanda di esenzione ha concluso che gli impatti negativi complessivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalla sostituzione delle parti rinnovate contenenti DEHP, BBP, DBP e DIBP con nuove parti rinnovate prive di tali sostanze possono superare i benefici complessivi per l'ambiente e la salute. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso di dette consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito internet.

(7) Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei consumatori, il riutilizzo dovrebbe avvenire in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e il riutilizzo dei pezzi di ricambio dovrebbe essere comunicato al cliente.

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

([2]) Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).

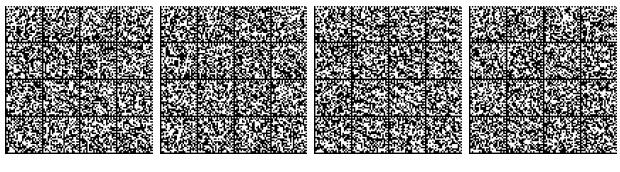

(8) L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(9) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le domande contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

(10) L'esenzione richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di sette anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE.

(12) Ai fini della certezza del diritto e per tutelare le legittime aspettative degli operatori che forniscono i dispositivi medici interessati in merito all'applicazione dell'esenzione richiesta entro la data di entrata in vigore del divieto di utilizzo della sostanza soggetta a restrizioni in questione, e in assenza di un interesse legittimo a causare un'interruzione della fornitura di tali dispositivi medici a seguito dell'entrata in vigore di tale divieto, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal 21 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 luglio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

([3]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

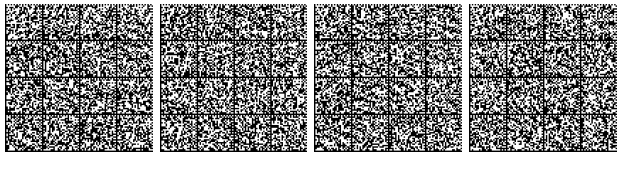

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 47:

«47 Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

Scade il 21 luglio 2028.»

22CE0095

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1979 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato IV della direttiva.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) è una sostanza soggetta a restrizioni elencata nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione ([2]). Il DEHP non deve essere utilizzato, a decorrere dal 22 luglio 2021, nei dispositivi medici, compresi i dispositivi medici *in vitro* in una concentrazione massima superiore allo 0,1 % tollerata per peso nei materiali omogenei.

(4) Il 12 settembre 2018 e il 2 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, domande di esenzione da inserire nell'elenco di cui all'allegato IV di tale direttiva per l'uso del DEHP nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) («l'esenzione richiesta»).

(5) Per valutare le domande di esenzione sono stati effettuati due studi di valutazione tecnica e scientifica. Il primo studio ([3]) ha riguardato la prima domanda ricevuta. A causa della somiglianza tra la seconda domanda e la prima, il secondo studio ([4]) ha valutato entrambe le domande congiuntamente. La valutazione delle domande, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti tecnicamente praticabili e affidabili e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, ha concluso che non esistono sufficienti alternative adeguate al DEHP sul mercato e che la mancata

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
([2]) Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).
([3]) Per la relazione finale dello studio (Pack 17), cfr.: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/df0ab036-8b52-11ea-812f-01aa75ed71a1.
([4]) Per la relazione finale dello studio (Pack 20), cfr.: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/185e9d5b-d5fc-11ea-adf7-01aa75ed71a1.

concessione dell'esenzione può comportare impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione, che superano i benefici che ne derivano. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso di dette consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito Internet.

(6) L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(7) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

(8) Al fine di garantire che i componenti in plastica compatibili per le bobine di rilevamento per la RMI destinati ai servizi sanitari siano ampiamente disponibili sul mercato dell'Unione e di lasciare il tempo per lo sviluppo di alternative adeguate e ampiamente disponibili, la deroga richiesta dovrebbe essere concessa fino al 1º gennaio 2024, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE.

(10) Ai fini della certezza del diritto e per tutelare le legittime aspettative degli operatori che forniscono i dispositivi medici interessati in merito all'applicazione dell'esenzione richiesta entro la data di entrata in vigore del divieto di utilizzo della sostanza soggetta a restrizioni in questione, e in assenza di un interesse legittimo a causare un'interruzione della fornitura di tali dispositivi medici a seguito dell'entrata in vigore di tale divieto, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal 21 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro del 30 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 luglio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([5]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 46:

«46 Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.
Scade il 1º gennaio 2024.»

22CE0096

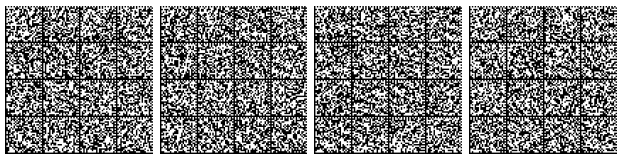

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1980 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato IV della direttiva.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I.

(3) A norma della direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione ([2]), lo ftalato di bis (2-etilesil) (DEHP) è una sostanza soggetta a restrizioni che figura nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE e il suo uso è vietato, a decorrere dal 22 luglio 2021, nei dispositivi medici, compresi i dispositivi *in vitro*, se il valore supera la concentrazione massima dello 0,1 % tollerata per peso nei materiali omogenei.

(4) Il 17 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una domanda di esenzione da inserire nell'elenco di cui all'allegato IV di tale direttiva riguardante l'uso del DEHP negli elettrodi iono-selettivi ionici per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi ("l'esenzione richiesta").

(5) Il DEHP è utilizzato come solvente di membrana degli elettrodi iono-selettivi applicati negli strumenti per le analisi decentrate che aiutano a misurare la concentrazione delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi;

(6) Per valutare la domanda di esenzione è stato effettuato uno studio di valutazione tecnico e scientifico ([3]). La valutazione della domanda ha concluso che le alternative al DEHP non sono attualmente sufficientemente affidabili e che la sostituzione del DEHP in applicazioni specifiche comporterebbe impatti negativi sull'ambiente e sulla salute superiori ai benefici. La valutazione includeva consultazioni dei portatori di interesse conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso delle consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito Internet.

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
([2]) Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).
([3]) Study to assess three exemption requests relating to Annex IV to Directive 2011/65/EU (Pack 17).

(7) L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(8) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

(9) Al fine di fornire apparecchiature tecniche efficienti per i servizi sanitari e di lasciare il tempo necessario per lo sviluppo di alternative adeguate, la deroga richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di 7 anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto intese a trovare un sostituto affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE.

(11) Ai fini della certezza del diritto e per tutelare il legittimo affidamento degli operatori che forniscono i dispositivi medici circa il fatto che l'esenzione richiesta sia d'applicazione alla data di entrata in vigore del divieto di usare la sostanza soggetta a restrizioni, e in assenza di un interesse legittimo all'interruzione della fornitura di tali dispositivi medici in conseguenza dell'entrata in vigore del divieto, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 21 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

(1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 luglio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

(2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

([4]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

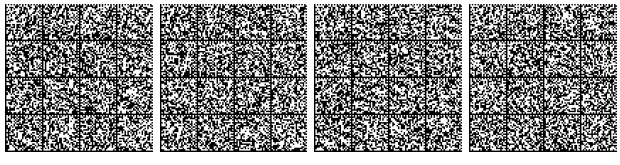

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 45:

«45. Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi

Scade il 21 luglio 2028.».

22CE0097

DECISIONE (UE) 2021/1981 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio ([1]) l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio ([2]) l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

(4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell'UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU) e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.

([1]) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

([2]) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

([3]) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(5) Nella 185ª sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, il WP.29 dell'UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 dell'UNECE per quanto concerne l'adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l'Unione e, unitamente alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.

(7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare, correggere o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159. Per quanto riguarda la proposta di una nuova serie 08 di modifiche del regolamento ONU n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), appare insufficiente il periodo di un anno nelle disposizioni transitorie proposte, per cui sembra opportuno sostenere anche la modifica della data delle disposizioni transitorie dal 1º settembre 2023 al 1º settembre 2024, come proposto nel documento WP.29-185-05.

(8) Occorre inoltre modificare alcune disposizioni delle risoluzioni ONU R.E.3, R.E.5, M.R.1 e M.R.2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 185ª sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, è quella di votare a favore delle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, delle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, delle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché delle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni ([4]).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per il Consiglio
Il president
A. ŠIRCELJ

([4]) Cfr. documento ST 13161/21 all'indirizzo http://register.consilium.europa.eu.

22CE0098

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1982 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2021) 8226]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ([2]) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ([3]), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

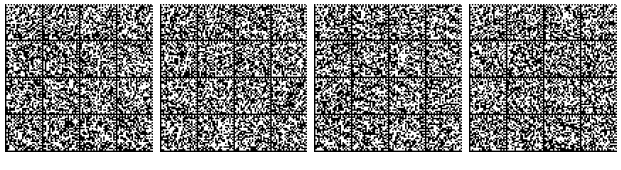

(4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato recentemente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/1908 ([4]) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Estonia, Italia e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1908, la Germania, l'Italia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati al di fuori delle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(7) Inoltre, la Danimarca ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione Zeeland di tale Stato membro.

(8) La Polonia ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di vari focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle regioni Mazowieckie, Łódzkie, Lubuskie e Śląskie di tale Stato membro.

(9) Le autorità competenti di Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.

(10) Per la Danimarca e la Polonia non vi sono attualmente aree elencate come zone di protezione o di sorveglianza nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(11) La Commissione, in collaborazione con Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi e Polonia, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di HPAI.

(12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi e Polonia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(13) È pertanto opportuno modificare le zone della Germania, dell'Italia e dei Paesi Bassi elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(14) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 zone di protezione e sorveglianza per Danimarca e Polonia.

(15) Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite da Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1908 della Commissione, del 3 novembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 390 del 4.11.2021, pag. 39).

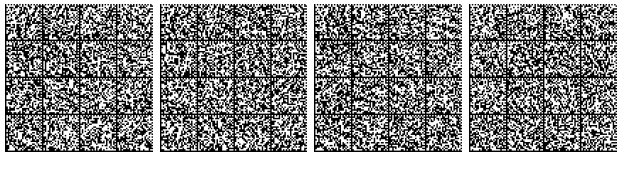

(18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

'ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Danimarca

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Slagelse municipality that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2905; E 11,2810	26.11.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842	27.11.2021

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BRANDENBURG	
Kreis Spree-Neiße — Gemeinde Burg (Spreewald) mit dem südlichen Teil der Gemarkung Burg - beginnend ab der Kreisgrenze zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz, dem Rohrkanal bis Burg-Lübbener-Kanal folgend, dem Burg-Lübbener-Kanal über die Straße „Am Fischerfließ" bis zur L513 folgend, der L513 bis zur L51 folgend, der L51 bis zur Spree folgend und von der Spree aus entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Burger Straße und dem Teil der Gemarkung Müschen – beginnend von der Gemarkungsgrenze bis Dorfgraben Babow, — Gemeinde Werben mit dem westlichen Teil beginnend ab der Burger Straße Richtung Werben bis Müschener Straße folgend und Müschener Straße bis zur Gemarkungsgrenze und — Gemeinde Kolkwitz mit dem Teil der Gemarkung Babow – beginnend ab Dorfgraben Babow entgegen der Fließrichtung bis zum Greifenhainer Fließ folgend und dem Greifenhainer Fließ bis zur Gemarkungsgrenze Suschow, **Kreis Oberspreewald-Lausitz** — Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Raddusch, Göritz, Stradow, Naundorf, Fleißdorf und Suschow, — Gemeinde Lübbenau mit der Gemarkung Leipe	23.11.2021
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
Landkreis Nordwestmecklenburg — Gemeinde Hohenkirchen die Orte und Ortsteile Hohenkirchen, Gramkow, Manderow, Alt Jassewitz und Neu Jassewitz — Gemeinde Grevesmühlen die Ortsteile Barendorf und Hoikendorf — Gemeinde Gägelow die Orte und Ortsteile Gressow, Sternkrug, Voßkuhl, Wolde, Stofferstorf, Weitendorf, Neu Weitendorf und Jamel	29.11.2021

SCHLESWIG-HOLSTEIN	
Kreis Dithmarschen — Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op'n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5 — von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg — dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße — der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern — dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake — von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)	16.11.2021
Kreis Pinneberg: Die Schutzzone umfasst folgendes Gebiet im Bereich der Gemeinden Bevern, Ellerhoop, Hemdingen, Heede, Bullenkuhlen, Kölln-Reisiek, Seeth-Ekholt und Teilen der Gemeinde Borstel-Hohenraden und Kummerfeld, sowie Teilen der Stadt Barmstedt Beginnend an der Anschlussstelle A14 der Bundesautobahn A23 (Elmshorn) in Fahrtrichtung Norden bis Autobahnbrücke über die Krückau an der Grenze der Gemeinde Kölln-Reisiek/Bokholt-Hanredder, dann nach Osten entlang der Krückau, nach Norden entlang des Radebrooksbaches bis zur Kreisgrenze. Der Krückau (Kreisgrenze) entlang bis zum Radebroksbach folgend, durch den Rantzauer Forst bis zum Kreisel L110 (Pinneberger Landstraße)/L75 /Spitzerfurth in Barmstedt. Der L75 über Spitzerfurth, Mühlenweg und Hamburger Straße folgend bis zur Kreuzung Heeder Damm/Hemdinger Chaussee in der Gemeinde Heede. Von dort weiter auf der L110 (Hemdinger Chaussee) bis zur Kreuzung Grasenmoor/Rieloh. Der Straße Rieloh und weiter nach Süden der Heeder Straße in der Gemeinde Hemdingen bis zur L195 (Steindamm) folgend, von dort nach Westen auf der L195 bis zur Kreuzung Hochmoorsheide/Breedenmoor/Steindamm. Nach Süden der Straße Hochmoorsheide folgend bis zur Gemeindegrenze nach Ellerhoop dann weiter nach Süden entlang der östlichen Seite des Ellerhooper Geheges (Staatsforst Rantzau). Im Süden des Waldgebietes weiter nach Süden bis zur nördlichen Waldgrenze des Borsteler Wohlds von da aus nach Westen entlang der Waldgrenze des Borsteler Wohlds und Kummerfelder Ostholz bis Straße Baumschulenweg nach Westen folgend auf Höhe der Straße Zum Bilsbek in der Gemeinde Ellerhoop. Der Straße Zum Bilsbek nach Westen in den Thiensen und dann weiter bis zur Kreuzung an die K21 (Alte B5/Oha) an der Grenze zur Stadt Tornesch folgend. Von dort aus der K21 nach Nordwesten folgend über die Gemeindegrenze nach Seeth-Ekholt bis zur Anschlussstelle an der Autobahnabfahrt Elmshorn (AS 14).	28.11.2021
Kreis Steinburg — Gemeinde Blomesche Wildnis ab dem östlichen Elbufer entlang des Elbuferweges bis zur Auffahrt Störsperrwerk — ab dem Störsperrwerk entlang des Störufers bis zur Einmündung Grevenkoper Wettern — ab dort entlang der Grevenkoper Wettern bis zur Straße L 119 — der L 119 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die L 118 — entlang der Straße L 118 in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Krempe — Beginnend mit Flurstück 65/9 entlang der Gemeindegrenze Krempe in südöstlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Elskop — ab der Gemeindegrenze Elskop / Landscheide in westlicher Richtung bis zum Flurstück 503 — entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 503 bis zum Flurstück 40/5 — In der Gemeinde Elskop Überquerung der Dorfstraße westlich vom Flurstück 541	23.11.2021

— von dort entlang der westlichen Grenze der Flurstücke 45/3 und 21/2 folgend bis zur Lesigfelder Wettern der Gemeinde Herzhorn — Lesigfelder Wettern südwestlicher Richtung folgend, dann entlang das schwarze Wasser bis zum Flurstück 24/3 der Gemeinde Engelbrechtschen Wildnis — von dort entlang westlichen Grenze des Flurstückes 24/3 bis zur Straße „Der Keil“ der Stadt Glückstadt — Nach der Überquerung der B 431 / Stadtstraße weiter in die Straße „Herrenweide“ in Glückstadt — anschließend der Straße „Im Neuland“ in nordwestlicher Richtung folgen — weiter in die Straße „am Rethhövel“ bis zur Einmündung Rhin — ab der Einmündung Rhin weiter entlang der Glückstädter Nebenelbe — entlang der Elbe in nördlicher Richtung bis zum Elbuferweg der Gemeinde Blomesche Wildnis	

Stato membro: Estonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26,707087	13.11.2021

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Regione: Veneto	
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.331231 E11.209306	12.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.346268 E11.203338	15.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.335709 E11.190235	18.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.333403 E11.229928	20.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00006) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.198351 E11.086442	24.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00005) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.4063 E11.316272	26.11.2021

L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00007) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.211179 E11.272346	30.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00008) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.32262 E11.193539	28.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00009) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.401824 E11.330855	1.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00010) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.392639 E11.309154	28.11.2021

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Province Flevoland, Municipality Zeewolde	
1. Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705. 2. De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg. 3. De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg. 4. De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad. 5. Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704. 6. De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305. 7. De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27. 8. De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)	16.11.2021
1. Vanaf de kruising Vogelweg/Wulpweg, Wulpweg volgen in noordelijke richting tot aan Ibisweg. 2. Ibisweg volgen in oostelijke richting tot aan Reigerweg. 3. Reigerweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Roerdompweg tot aan Schollevaarweg. 4. Schollevaarweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttoweg. 5. Gruttoweg volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.	27.11.2021

Province Friesland, Municipality Sudwest Fryslan

1. Vanaf de kruising Sudersèleane/oever IJsselmeer, oever IJsselmeer volgen in noordelijke richting tot aan Zeedijk. 2. Zeedijk volgen in noordelijke richting tot aan Boerestreek. 3. Boerestreek volgen in oostelijke richting tot aan Angterperlaan. 4. Angterperlaan volgen in oostelijke richting, overgaand in Trekweg tot aan Workumer Trekfeart(water). 5. Workumer Trekfeart(water) volgen in noordelijke richting tot aan Opfeart(water). 6. Opfeart(water) volgen in oostelijke richting tot aan Doarpswei. 7. Doarpswei volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Ryp tot aan Oudegaasterbrekken(water). 8. Oudegaasterbrekken(water) volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Gruns tot aan Heidenskipsterdyk. 9. Heidenskipsterdyk volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden/Stavoren. 10. Spoorlijn Leeuwarden/Stavoren volgen in zuidelijke richting tot aan Nauwe Luts(water). 11. Nauwe Luts(water) volgen in westelijke richting tot aan De Horsa(water). 12. De Horsa(water) volgen in zuidelijke richting tot aan Burrefeart (water). 13. Burrefeart(water) volgen in westelijke richting tot aan Sudersèleane. 14. Sudersèleane volgen in zuidelijke richting tot aan oever IJselmeer.	25.11.2021

Province Groningen, Municipality Westerkwartier

1. Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Herestraat tot aan Van Eysingaweg. 2. Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg. 3. Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat. 4. Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-Waarddijk tot aan Zuiderried. 5. Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg. 6. Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388). 7. Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg. 8. Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat. 9. Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg. 10. Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.	30.11.2021

11. Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1. 12. Zandweg volgen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers. 13. De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg. 14. Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal. 15. Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart. 16. Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355. 17. Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.	
Province Noord Holland, Municipality Zaanstad	
1. Vanaf de kruising Viaductweg/ Wijckermolen, Wijckermolen volgen in oostelijke richting overgaand in Spoorsingel tot aan Schans. 2. Schans volgen in noordelijke richting overgaand in Alkmaarseweg tot aan Plesmanweg. 3. Plesmanweg volgen in oostelijke richting overgaand in Tolweg overgaand in Kleis tot aan Provincialeweg (N203). 4. Provincialeweg (N203) volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat 5. Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorderveenweg. 6. Noorderveenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Binnen Delft (water). 7. Binnen Delft volgen in westelijke richting overgaand in Delft (water) tot aan Zaandammerweg. 8. Zaandammerweg volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat. 9. Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorder Y en Zeedijk. 10. Noorder Y en Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in kanaalweg tot aan Zijkanaal A. 11. Zijkanaal A (water) volgen in noordelijke richting tot aan De Pijp (water). 12. De Pijp volgen in noordelijke richting overgaand in Viaductweg tot aan Wijckermolen.	22.11.2021

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo mazowieckie	
1) **w powiecie siedleckim:** a) w gminie Mordy miejscowości: Czepielin, Czepielin-Kolonia, b) w gminie Suchożebry miejscowości: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska, Brzozów, Nakory, Krynica, c) w gminie Paprotnia miejscowości: Strusy, Rzeszotków, Uziębły; 2) **w powiecie sokołowskim:** w gminie Bielany miejscowość Patrykozy-Kolonia	1.12.2021
Województwo lubuskie	
w powiecie międzyrzeckim: w gminie Skwierzyna miejscowości: Kijewice, Murzynowo, Rakowo, Trzebiszewo, Murzynowo- Łomno, część. m. Skwierzyna	30.11.2021
Województwo śląskie	
1) **w powiecie gliwickim:** w gminie Wielowieś miejscowość: Sieroty – część Chwoszcz; 2) **w powiecie tarnogórskim:** a) w gminie Twaróg miejscowość Wojska od południa do ul. Szkolnej i ul. Powstańców Śląskich; b) w gminie Zbrosławice miejscowość: Jasiona, Kopienica, Łubie	28.11.2021
Województwo łódzkie	
1) **w powiecie sieradzkim:** a) w gminie Goszczanów miejscowości: Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów; b) w gminie Warta miejscowość: Zielęcin; c) w gminie Błaszki miejscowość: Korzenica	30.11.2021

PARTE B

Zone di sorveglianza di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Danimarca

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the areas described in the protection zone and within the circle of 10 kilometers radius, centred on GPS coordinates N 55,2905; E 11,2810	5.12.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2905; E 11,2810	Dal 27.11.2021 al 5.12.2021
The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of 10 kilometres radius, centred on GPS koordinates coordinates N 55,2940; E 11,2842	6.12.2021

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842	Dal 28.11.2021 al 6.12.2021

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BRANDENBURG	
Kreis Spree-Neiße — Gemeinde Burg (Spreewald) mit dem nördlichen Teil der Gemarkung Burg - beginnend ab Kreisgrenze zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz dem Rohrkanal bis Burg-Lübbener-Kanal folgend, dem Burg-Lübbener-Kanal über Straße „Am Fischer-fließ" bis zur L513 folgend, der L513 bis zur L51 folgend, der L51 bis zur Spree folgend und von der Spree aus entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Burger Straße, — Gemeinde Werben mit dem östlichen Teil – beginnend ab Burger Straße Richtung Werben bis Müschener Straße folgend und der Müschener Straße bis zur Gemarkungsgrenze, — Gemeinde Schmogrow-Fehrow mit den Gemarkungen Schmogrow und Fehrow, — Gemeinde Guhrow, — Gemeinde Briesen, — Gemeinde Dissen-Striesow mit der Gemarkung Striesow, — Gemeinde Kolkwitz mit dem südlichen Teil der Gemarkung Babow – beginnend ab Dorfgraben Babow entgegen der Fließrichtung bis Greifenhainer Fließ folgend, dem Greifenhainer Fließ bis Gemarkungsgrenze Suschow, dem nordöstlichen Teil der Gemarkung Kolkwitz – beginnend der Verbindungsstraße Papitz-Dahlitz von Norden kommend folgend, die K7131 querend bis zur Straße „An den Teichen", „An den Teichen" bis zur Gemarkungs-grenze, der Gemarkung Limberg nördlich der Bahn, der Gemarkung Krieschow nördlich der Bahn und den Gemarkungen Eichow, Milkersdorf und Papitz **Kreis Oberspreewald-Lausitz** — Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Vetschau, Koßwig, Kahnsdorf, Repten, Tornitz und Missen, — Gemeinde Calau mit den Gemarkungen Bolschwitz, Reuden, Saßleben, Kalkwitz und Mlode, — Gemeinde Lübbenau mit den Gemarkungen Bischdorf, Kittlitz, Groß Lübbenau, Groß Klessow, Boblitz, Lehde, Lübbenau, Zerkwitz und Krimnitz **Kreis Dahme-Spreewald** — Gemeinde Alt Zauche - Wußwerk mit der Gemarkung Alt Zauche - ab Landkreisgrenze Oberspreewald-Lausitz - Einmündung vom „Irrtumkanal" in das „Großes Fließ" (Malxe) dem „Irrtumkanal" in nördlicher Richtung bis zum Nordumfluter folgend, den Nordumfluter querend und dem Verlauf des „A-Graben Nord", entgegen der Fließrichtung bis zur Gemarkungsgrenze Wußwerk folgend und der Gemarkung Wußwerk - ab Gemarkungsgrenze Wußwerk und der Einmündung des Verbindungskanals in den „A-Graben Nord" dem Verlauf des Verbindungskanals in nordöstlicher, später östlicher Richtung, bis zur Einmündung in das „Klein-Leiner-Fließ", — Gemeinde Neu Zauche mit der Gemarkung Neu Zauche - dem Verbindungskanal zwischen „A-Graben Nord" und „Klein-Leiner Fließ", dann dem „Klein-Leiner-Fließ" in nördlicher Richtung bis zur Spreestraße (= südlich von Neu Zauche) folgend, die Spree-	2.12.2021

straße querend, weiter in östlicher Richtung den Weinbergweg und weiter die L 44 querend und bis zur Gemarkungsgrenze Straupitz, — Gemeinde Straupitz mit der Gemarkung Straupitz, Gemeinde Byhleguhre-Byhlen mit den Gemarkungen Byhlen und Byhleguhre	
Kreis Spree-Neiße — Gemeinde Burg (Spreewald) mit dem südlichen Teil der Gemarkung Burg - beginnend ab der Kreisgrenze zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz, dem Rohrkanal bis Burg-Lübbener-Kanal folgend, dem Burg-Lübbener-Kanal über die Straße „Am Fischer-fließ" bis zur L513 folgend, der L513 bis zur L51 folgend, der L51 bis zur Spree folgend und von der Spree aus entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Burger Straße und dem Teil der Gemarkung Müschen – beginnend von der Gemarkungsgrenze bis Dorfgraben Babow, — Gemeinde Werben mit dem westlichen Teil beginnend ab der Burger Straße Richtung Werben bis Müschener Straße folgend und Müschener Straße bis zur Gemarkungsgrenze und — Gemeinde Kolkwitz mit dem Teil der Gemarkung Babow – beginnend ab Dorfgraben Babow entgegen der Fließrichtung bis zum Greifenhainer Fließ folgend und dem Greifenhainer Fließ bis zur Gemarkungsgrenze Suschow, **Kreis Oberspreewald-Lausitz** — Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Raddusch, Göritz, Stradow, Naundorf, Fleißdorf und Suschow, — Gemeinde Lübbenau mit der Gemarkung Leipe	Dal 24.11.2021 al 2.12.2021

Mecklenburg-Vorpommern

Landkreis Nordwestmecklenburg — Hansestadt Wismar, — Gemeinde Hohenkirchen die Orte und Ortsteile Groß Walmstorf, Wahrstorf, Beckerwitz, Niendorf, Wohlenhagen und Hohen Wieschendorf, — Gemeinde Grevesmühlen die Orte und Ortsteile Grevesmühlen, Poischow, Degtow, Neu Degtow, Hamberge, Santow, Drei Linden und Everstorf, — Gemeinde Gägelow der Ort Gägelow und Ortsteil Proseken, — Gemeinde Zierow die Orte und Ortsteile Zierow, Eggerstorf, Fliemstorf, Landstorf und Wisch, — Gemeinde Barnekow die Orte und Ortsteile Barnekow, Krönkenhagen, Klein Woltersdorf und Groß Woltersdorf, — Gemeinde Metelsdorf die Orte und Ortsteile Metelsdorf, Martensdorf, Klüssendorf und Schulenbrock, — Gemeinde Dorf Mecklenburg die Orte und Ortsteile Karow, Rambow und Steffin, — Gemeinde Bobitz die Orte und Ortsteile Bobitz, Saunstorf, Beidendorf, Scharfstorf, Grapen Stieten, Lutterstorf, Klein Krankow, Groß Krankow, Quaal, Tressow, Petersdorf, Köchelstorf und Käselow, — Gemeinde Upahl die Orte und Ortsteile Boienhagen, Waldeck, Plüschow, Naschendorf, Friedrichshagen, Groß Pravtshagen, Meierstorf und Hilgendorf, — Gemeinde Warnow die Orte und Ortsteile Warnow, Bössow, Gantenbeck, Großenhof und Thorstorf, — Gemeinde Damshagen der Ortsteil Parin, — Gemeinde Klütz die Orte und Ortsteile Tarnewitzerhagen, Eulenkrug, Wohlenberg und Oberhof	8.12.2021
Landkreis Nordwestmecklenburg — Gemeinde Hohenkirchen die Orte und Ortsteile Hohenkirchen, Gramkow, Manderow, Alt Jassewitz und Neu Jassewitz — Gemeinde Grevesmühlen die Ortsteile Barendorf und Hoikendorf — Gemeinde Gägelow die Orte und Ortsteile Gressow, Sternkrug, Voßkuhl, Wolde, Stofferstorf, Weitendorf, Neu Weitendorf und Jamel	From 30.11.2021 until 8.12.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven — Von der Landkreisgrenze des Landkreises Stade zum Landkreis Cuxhaven kommend auf dem Fluss „Krummendeicher Wettern“ bis zur Einmündung in die „Oste“. — Dem Verlauf des Flusses „Oste“ flussabwärts folgend bis zur Überbrückung der L111/ „Dingwörden“. — Auf dieser Straße bis Dingwörden zur Bundesstraße 73 und anschließend dieser folgend in Richtung Cuxhaven bis zum Übergang des „Hadelner Kanals“. — Auf dem „Hadelner Kanal“ bis zur Elbmündung und weiter auf der Elbe Richtung Schleswig-Holstein. **Landkreis Stade** — Beginnend an der Elbe in Höhe der Grenze zwischen Stellenfleth Außendeich und Schöneworth Außendeich, — nach Süden bis zur L 111, der L 111 (Kamp/Wechtern) — nach Westen folgen bis zur Hünkenbütteler Straße, — dieser nach Süden bis zur K 10 folgen, — der K 10 (Süderdeich Ost) nach Westen folgen — bis zur K 6 (Neuenschleuser Straße), — auf der K 26 bis zur Kreisgrenze des Landkreises Cuxhaven, — dann entlang der Kreisgrenze bis zur Ostemündung.	25.11.2021

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen — die Stadt Brunsbüttel — Amt KLG Marne-Nordsee: die Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Marne, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, und Volsemenhusen sowie die Gemeinde Kronprinzenkoog südlich der Mittelstraße Amt KLG Burg-St. Michaelisdonn: — die Gemeinden Averlak, Eddelak und Dingen, Die Gemeinde Sankt Michaelisdonn: — das Gemeindegebiet südlich des Helser Geestweges, — westlich der Bebauung zwischen Helser Geestweg und Marner Straße, — ab Einmündung Westerstraße südlich der Marner Straße bis zur Einmündung in die Eddelaker Straße, — südlich des Kayenweges, — ab Einmündung in die Heisterbergstraße der Bahnlinie bis zur Straße Hopen folgend, — ab Kreuzung Bahnlinie/Straße Hopen in südliche Richtung östlich des Naturschutzgebietes Kleve und westlich des Flugplatzes Hopen bis zur Einmündung in die Friedrichshöfer Straße, — der Friedrichshöfer Straße in südliche Richtung folgend bis zur Mühlenstraße, — südlich der Mühlenstraße folgend bis zur Ortsgrenze Kuden. Die Gemeinde Kuden: — das Gemeindegebiet südlich der Mühlenstraße ab Ortsgrenze St. Michaelisdonn bis zur 1. Verbindungsstraße zur Hauptstraße, — westlich dieser Verbindungsstraße bis zur Einmündung in die Friedrichshöfer Au (Ortgrenze zur Gemeinde Eddelak). **Kreis Steinburg** — Gemeinde Büttel und Kudensee	25.11.2021
Kreis Dithmarschen — Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op'n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5 — von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg	Dal 17.11.2021 al 25.11.2021

— dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße — der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern — dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake — von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)	
Kreis Steinburg — die Stadt Glückstadt — Amt Krempermarsch: die Stadt Krempe und die Gemeinden Bahrenfleth, Dägeling, Elskop, Grevenkop, Kremperheide, Krempermoor, Neuenbrook sowie die Gemeinde Süderau — Amt Itzehoe-Land: die Gemeinde Hodorf — Amt Horst-Herzhorn: die Gemeinden: Altenmoor, Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Kiebitzreihe, Kollmar, Krempdorf und Sommerland Die Gemeinden Hohenfelde und Horst: — von der Gemeindegrenze Neuenbrook entlang der A 23 in südlicher Richtung bis zur Autobahnausfahrt 12 / Hohenfelde — von dort weiter in westlicher Richtung in die Straße Niederreihe bis zur Einmündung in die Straße Oberreihe — der Straße Oberreihe bis zur Gabelung Fegefeuer folgen — entlang der Straße Fegefeuer und Schulstraße folgend bis zur Einmündung in den Wilhelm-Busch-Weg — dem Wilhelm-Busch-Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Straße Horstmoor — Horstmoor folgend bis Hinterm Holz — Hinterm Holz folgend bis Moordiek — der Straße Moordiek folgend bis zur Gemeindegrenze Kiebitzreihe Die Gemeinde Neuendorf b. Elmshorn: — Ab der Gemeindegrenze Altenmoor entlang der Straße Landscheide in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Straße Moorhusen — der Straße Moorhusen in südlicher Richtung folgend bis Moorhusener Straße und dieser in westlicher Richtung folgend — von dort entlang dem Gewässer „großer Schleusengraben“ in südlicher Richtung folgend — weiter entlang der Außenwettern bis zur Straße Kuhle — der Straße Kuhle in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Fleien — der Straße Fleien folgend bis zur Einmündung Fleiener Damm und von dort bis zum Gewässer Ritt — dem Gewässer Ritt in südlicher Richtung folgend bis zur Krückau — entlang der Krückau in westlicher Richtung bis zur Elbe. — Amt Wilstermarsch die Gemeinden: Beidenfleth, Brokdorf, Dammfleth und Wewelsfleth	2.12.2021
Kreis Steinburg: — Gemeinde Blomesche Wildnis ab dem östlichen Elbufer entlang des Elbuferweges bis zur Auffahrt Störsperrwerk — ab dem Störsperrwerk entlang des Störufers bis zur Einmündung Grevenkoper Wettern — ab dort entlang der Grevenkoper Wettern bis zur Straße L 119 — der L 119 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die L 118 — entlang der Straße L 118 in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Krempe	Dal 24.11.2021 al 2.12.2021

— Beginnend mit Flurstück 65/9 entlang der Gemeindegrenze Krempe in südöstlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Elskop — ab der Gemeindegrenze Elskop / Landscheide in westlicher Richtung bis zum Flurstück 503 — entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 503 bis zum Flurstück 40/5 — In der Gemeinde Elskop Überquerung der Dorfstraße westlich vom Flurstück 541 — von dort entlang der westlichen Grenze der Flurstücke 45/3 und 21/2 folgend bis zur Lesigfelder Wettern der Gemeinde Herzhorn — Lesigfelder Wettern südwestlicher Richtung folgend, dann entlang das schwarze Wasser bis zum Flurstück 24/3 der Gemeinde Engelbrechtschen Wildnis — von dort entlang westlichen Grenze des Flurstückes 24/3 bis zur Straße „Der Keil“ der Stadt Glückstadt — Nach der Überquerung der B 431 / Stadtstraße weiter in die Straße „Herrenweide“ in Glückstadt — anschließend der Straße „Im Neuland“ in nordwestlicher Richtung folgen — weiter in die Straße „am Rethhövel“ bis zur Einmündung Rhin — ab der Einmündung Rhin weiter entlang der Glückstädter Nebenelbe — entlang der Elbe in nördlicher Richtung bis zum Elbuferweg der Gemeinde Blomesche Wildnis	
Kreis Pinneberg: — die Stadt Barmstedt nördlich der L75 — die Stadt Elmshorn — die Stadt Pinneberg — die Stadt Tornesch — die Stadt Uetersen — die Stadt Quickborn — die Gemeinde Appen — die Gemeinde Rellingen — Amt Elmshorn-Land die Gemeinden Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Raa-Besenbek, Seester, Seeth-Ekholt süd-südwestlich der K21 („Alte B5“) — Amt Hörnerkirchen: die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen — Amt Rantzau: die Gemeinden: Bilsen, Bokholt-Hanredder, Ellerhoop südlich der Straßen Thiensen und Zum Bilsbek, Groß-Offenseth-Aspern, Heede nord-nordöstlich L110 (Pinneberger Landstraße), Hemdingen (im Süden östlich der Straße Hochmoorsheide, südlich des Steindamms und im Norden östlich der Heeder Straße, Langeln, Lutzhorn — Amt Geest und Marsch Südholstein: die Gemeinden Heidgraben, Groß Nordende — Amt Pinnau die Gemeinden Borstel-Hohenraden südlich der nördlichen Waldgrenze des Borsteler Wohlds, Kummerfeld südlich der nördlichen Waldgrenze des Kummerfelder Ostholz, Prisdorf, Tangstedt — Verwaltungsgemeinschaft Quickborn die Gemeinden Hasloh und Bönningstedt **Kreis Steinburg:** — Amt Horst-Herzhorn: die Gemeinden: Altenmoor, Kiebitzreihe und Horst — **Kreis Segeberg:** — Gemeinde Heidmoor — Gemeinden Ellerau, Alveslohe sowie Stadt Kaltenkirchen in den Gebieten, die westlich der Bundesautobahn BAB 7 gelegen sind	7.12.2021

Kreis Pinneberg: Die Schutzzone umfasst folgendes Gebiet im Bereich der Gemeinden Bevern, Ellerhoop, Hemdingen, Heede, Bullenkuhlen, Kölln-Reisiek, Seeth-Ekholt und Teilen der Gemeinde Borstel-Hohenraden und Kummerfeld, sowie Teilen der Stadt Barmstedt Beginnend an der Anschlussstelle A14 der Bundesautobahn A23 (Elmshorn) in Fahrtrichtung Norden bis Autobahnbrücke über die Krückau an der Grenze der Gemeinde Kölln-Reisiek/Bokholt-Hanredder, dann nach Osten entlang der Krückau, nach Norden entlang des Radebrooksbaches bis zur Kreisgrenze. Der Krückau (Kreisgrenze) entlang bis zum Radebroksbach folgend, durch den Rantzauer Forst bis zum Kreisel L110 (Pinneberger Landstraße)/L75 /Spitzerfurth in Barmstedt. Der L75 über Spitzerfurth, Mühlenweg und Hamburger Straße folgend bis zur Kreuzung Heeder Damm/Hemdinger Chaussee in der Gemeinde Heede. Von dort weiter auf der L110 (Hemdinger Chaussee) bis zur Kreuzung Grasenmoor/Rieloh. Der Straße Rieloh und weiter nach Süden der Heeder Straße in der Gemeinde Hemdingen bis zur L195 (Steindamm) folgend, von dort nach Westen auf der L195 bis zur Kreuzung Hochmoorsheide/Breedenmoor/Steindamm. Nach Süden der Straße Hochmoorsheide folgend bis zur Gemeindegrenze nach Ellerhoop dann weiter nach Süden entlang der östlichen Seite des Ellerhooper Geheges (Staatsforst Rantzau). Im Süden des Waldgebietes weiter nach Süden bis zur nördlichen Waldgrenze des Borsteler Wohlds von da aus nach Westen entlang der Waldgrenze des Borsteler Wohlds und Kummerfelder Ostholz bis Straße Baumschulenweg nach Westen folgend auf Höhe der Straße Zum Bilsbek in der Gemeinde Ellerhoop. Der Straße Zum Bilsbek nach Westen in den Thiensen und dann weiter bis zur Kreuzung an die K21 (Alte B5/Oha) an der Grenze zur Stadt Tornesch folgend. Von dort aus der K21 nach Nordwesten folgend über die Gemeindegrenze nach Seeth-Ekholt bis zur Anschlussstelle an der Autobahnabfahrt Elmshorn (AS 14).	Dal 29.11.2021 al 7.12.2021

Stato membro: Estonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Tartu county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 58.376077; E 26,707087	22.11.2021
The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26,707087	Dal 14.11.2021 al 22.11.2021

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Regione: Veneto	
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.331231 E11.209306	21.11.2021

L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.331231 E11.209306	Dal 13.11.2021 al 21.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.346268 E11.203338	24.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.346268 E11.203338	Dal 16.11.2021 al 24.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.335709 E11.190235	27.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.335709 E11.190235	Dal 19.11.2021 al 27.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.333403 E11.229928	29.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.333403 E11.229928	Dal 21.11.2021 al 29.11.2021
L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00006) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.198351 E11.086442	3.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00006) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.198351 E11.086442	Dal 25.11.2021 al 3.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00005) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.4063 E11.316272	5.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00005) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.4063 E11.316272	Dal 27.11.2021 al 5.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00007) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.211179 E11.272346	9.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00007) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.211179 E11.272346	Dall'1.12.2021 al 9.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00008) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.32262 E11.193539	7.12.2021

L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00008) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.32262 E11.193539	Dal 29.11.2021 al 7.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00009) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.401824 E11.330855	10.11.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00009) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.401824 E11.330855	Dal 2.12.2021 al 10.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00010) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.392639 E11.309154	7.12.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00010) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.392639 E11.309154	Dal 29.11.2021 al 7.12.2021

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Province Flevoland, Municipality Zeewolde	
1. Vanaf kruising Gooimeerdijk-Oost/ Stamerbos, Stamerbos volgen in noordelijke richting tot aan Meentweg. 2. Meentweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterlandseweg. 3. Waterlandseweg volgen in noordelijke richting tot aan A6. 4. A6 volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Vaart (water) 5. Hoge Vaart volgen in noordelijke richting tot aan Hogering. 6. Hogering volgen in oostelijke richting overgaand in buitenring tot aan Kitsweg. 7. Kitsweg volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk. 8. Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Wolderwijd(water). 9. Wolderwijd volgen in zuidelijke richting overgaand in Noldernauw overgaand Eemmeer overgaand in Gooimeer tot aan Gooimeerdijk.	25.11.2021
1. Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705. 2. De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg. 3. De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg.	Dal 17.11.2021 al 25.11.2021

4. De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad. 5. Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704. 6. De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305. 7. De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27. 8. De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)	
1. Vanaf de kruising A27/Eemmeerdijk, Eemmeerdijk volgen in noordelijke richting, overgaand in Gooimeerdijk-oost. tot aan Smoddebos. 2. Smoddebos volgen in noordelijke richting tot aan Meesweg. 3. Meesweg volgen in westelijke richting tot aan Meentweg. 4. Meentweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterlandseweg. 5. Waterlandseweg volgen in noordelijke richting, overgaand in Veluwdreef, overgaand in Vrijheidsdreef tot aan Hogevaart. 6. Hogevaart volgen in noordelijke richting tot aan Buitenring. 7. Buitenring volgen in oostelijke richting tot aan Grote Vaartweg. 8. Grote Vaartweg volgen in noordelijke richting tot aan Oostvaardersdijk. 9. Oostvaardersdijk volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk. 10. Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Buizerdweg. 11. Buizerdweg volgen in oostelijke richting tot aan Lage Dwarsvaart. 12. Lage Dwarsvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Vaart. 13. Lage Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Anthony Fokkerweg. 14. Anthony Fokkerweg volgen in zuidelijke richting tot Larseweg (N302). 15. Larseweg (N302) volgen in zuidelijke richting tot aan Gooiseweg. 16. Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Knardijk. 17. Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Zeewolderdijk. 18. Zeewolderdijk volgen in westelijke richting, overgaand in Gelderseweg tot aan Horsterweg. 19. Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Spiekweg (N705). 20. Spiekweg (N705) volgen in zuidelijke richting, overgaand in Slingerpad tot aan Slingerweg (N704). 21. Slingerweg (N704) volgen in noordelijke richting, overgaand in Eemmeerdijk.	6.12.2021

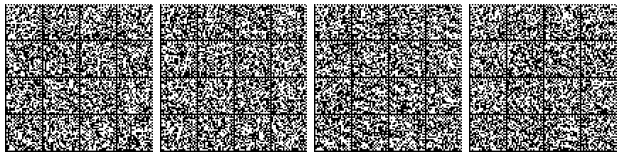

1. Vanaf de kruising Vogelweg/Wulpweg, Wulpweg volgen in noordelijke richting tot aan Ibisweg. 2. Ibisweg volgen in oostelijke richting tot aan Reigerweg. 3. Reigerweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Roerdompweg tot aan Schollevaarweg. 4. Schollevaarweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttoweg. 5. Gruttoweg volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.	Dal 28.11.2021 al 6.12.2021
Province Friesland, Municipality Sudwest Fryslan	
1. Vanaf de kruising `t Seleantstje /oever IJsselmeer, oever IJsselmeer volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsweg(Cornwerd). 2. Dorpsweg(Cornwerd) volgen in oostelijke richting tot aan Hayumerleane. 3. Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Noorderlaan. 4. Noorderlaan volgen in zuidelijke richting tot Wildinghelaan. 5. Wildinghelaan volgen in oostelijke richting tot aan Weersterweg. 6. Weersterweg volgen in oostelijke richting, overgaand in Van Aylvaweg, overgaand in Gysbert Japiksweg tot aan Easthimmerwei. 7. Easthimmerwei volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg. 8. Westergoaweg volgen in noordelijke richting Hemertlaan. 9. Hemertlaan volgen in oostelijke, overgaand in Sjungadijk, overgaand in Schoolstraat, overgaand in Doniaweg, overgaand in Kloosterweg tot aan Middelzeedijk. 10. Middelzeedijk volgen in oostelijke richting tot aan Huniadyk. 11. Huniadyk volgen in zuidelijke richting tot aan Ringdyk. 12. Ringdyk volgen in zuidelijke richting tot aan Ingenawei. 13. Ingenawei volgen in oostelijke richting tot aan Folgearsterleane. 14. Folgearsterleane volgen in zuidelijke richting tot aan A7. 15. A7 volgen in zuidelijke richting, overgaand in N7 tot aan Lemmerweg. 16. Lemmerweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in N354, overgaand in N928(Ypecolsga) tot aan Keamerlânswei. 17. Keamerlânswei volgen in westelijke richting tot aan Waldwei. 18. Waldwei volgen in zuidelijke richting, overgaand in Ige Galamawei, overgaand in Oordenwei, overgaand in Flinksboskje tot aan Suderseewei(N359). 19. Suderseewei (N359) volgen in westelijke richting tot aan Johan Frisokanaal. 20. Johan Frisokanaal volgen in zuidelijke richting via de Morra tot aan Jan Broerskanaal.	4.12.2021

21. Jan Broerskanaal volgen in westelijke richting tot aan Stationswei. 22. Stationswei volgen in zuidelijke richting tot aan Hellingstrjitte. 23. Hellingstrjitte, overgaand in `t Seleantstje tot aan oever IJselmeer	
1. Vanaf de kruising Sudersèleane/oever IJsselmeer, oever IJsselmeer volgen in noordelijke richting tot aan Zeedijk. 2. Zeedijk volgen in noordelijke richting tot aan Boerestreek. 3. Boerestreek volgen in oostelijke richting tot aan Angterperlaan. 4. Angterperlaan volgen in oostelijke richting, overgaand in Trekweg tot aan Workumer Trekfeart(water). 5. Workumer Trekfeart(water) volgen in noordelijke richting tot aan Opfeart(water). 6. Opfeart(water) volgen in oostelijke richting tot aan Doarpswei. 7. Doarpswei volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Ryp tot aan Oudegaasterbrekken(water). 8. Oudegaasterbrekken(water) volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Gruns tot aan Heidenskipsterdyk. 9. Heidenskipsterdyk volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden/Stavoren. 10. Spoorlijn Leeuwarden/Stavoren volgen in zuidelijke richting tot aan Nauwe Luts(water). 11. Nauwe Luts(water) volgen in westelijke richting tot aan De Horsa(water). 12. De Horsa(water) volgen in zuidelijke richting tot aan Burrefeart (water). 13. Burrefeart(water) volgen in westelijke richting tot aan Sudersèleane. 14. Sudersèleane volgen in zuidelijke richting tot aan oever IJselmeer.	Dal 26.11.2021 al 4.12.2021
Province Groningen, Municipality Westerkwartier	
1. Vanaf Brug Sylsterwei Dokkumer Djip, Dokkumer Djip volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeer. 2. Lauwersmeer volgen in oostelijke richting tot aanZoutkamperril(water). 3. Zoutkamperril(water) volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingokanaal. 4. Hunsingokanaal volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingoweg (N388). 5. Hunsingoweg (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan S.H.Woldringhstraat. 6. S.H.Woldringhstraat overgaand in Julianastraat volgen in oostelijke richting tot aan Churchillweg. 7. Churchillweg volgen in oostelijke richting overgaand Zoutkamperweg, overgaand in Hoofdstraat overgaand in Ewer overgaand in Hoofdweg volgend in zuidelijke richting tot aan Reitdiep.	9.12.2021

8. Reitdiep volgen in oostelijke richting tot aan Boerderij Nieuwe Kampen. 9. Vanaf Boerderij Nieuwe Kampen, De Kampen volgen in zuidelijke richting, overgaand in Englumerweg tot aan Englumstraat. 10. Englumstraat volgen inoostelijke richting overgaand in Boventilsterweg (N982) tot aan Barnwerderweg (N983). 11. Barnwerderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Dijk. 12. Oude Dijk overgaand in Jensemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spanjaardsedijk Noord. 13. Spanjaardsedijk Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Van Starkenborghkanaal Noordzijde. 14. Van Starkenborghkanaal Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Rijksstraatweg (N355) volgen in zuidelijke richting tot aan rotonde Fanerweg (N980), de Fanerweg volgend tot aan Spoorlijn Groningen-Leeuwarden. 15. Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge weg. 16. Hoge Weg volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat. 17. Dorpsstraat overgaand in Westerdijk volgen in westelijke richting tot aan Lettelberterdiep. 18. Lettelberterdiep volgen in zuidelijke richting tot aan A7. 19. A7 volgen westelijke richting tot aan Zethuisterweg. 20. Zethuisterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonieweg. 21. Kolonieweg volgen in westelijke richting tot aan Julianabuurt. 22. Julianabuurt volgen in noordelijke richting tot aan Drachsterweg. 23. Drachsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Poelbuurt. 24. Poelbuurt volgen in westelijke richting tot aan Scheiding. 25. Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan. 26. Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Wareboslaan. 27. Warreboslaan volgen in noordelijke richting tot aan Burmaniastraat. 28. Burmaniastraat volgen in westelijke richting overgaand inBadlaan tot aan Gedemptevaart. 29. Gedemptevaart volgen in noordelijke richting tot aan Vierhuisterweg. 30. Vierhuisterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Turfloane tot aan Warmoltsstrjitte. 31. Warmoltsstrjitte volgen in westelijke richting tot Pauloane. 32. Pauloane volgen in noordelijke richting tot aan Wopkeloane. 33. Wopkeloane volgen in noordelijke en vervolgens westelijke richting overgaand in De Singel. 34. De Singel volgen in noordelijke richting tot aan Krúswei. 35. Krúswei volgen in westelijke richting tot aan It Kleasterbreed. 36. It Kleasterbreed volgen in noordelijke richting tot aan De Sânnen. 37. De Sânnen volgen in westelijke richting overgaand in De Buorren overgaand in Tillewei tot aan Prinses Margrietkanaal. 38. Prinses Margrietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Twizelerfeart. 39. Twizelerfeart volgen in westelijke richting tot aan N355. 40. N355 volgen in noordelijke richting tot aan De Wedze. 41. De Wedzevolgen in noordelijke richting overgaand in Ganzewei tot aan Sparrewei. 42. Sparrewei volgen in oostelijke richting overgaand in Hanenburgch overgaand in Cecilialoane tot aan Nonnewei. 43. Nonnewei volgen in noordelijke richting tot aan Müntsewei. 44. Müntsewei volgen in noordelijke richting overgaand in Hüsternoard tot aan Foarwei. 45. Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Jan Binneswei. 46. Jan Binneswei volgen in noordelijke richting overgaand in De Wygeast tot aan Allemawei. 47. Allemawei volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeerweg (N358). 48. Lauwersmeerweg (N358) volgen in noordelijke richting tot aan Alddjip.	

49. Alddjip volgen in oostelijke richting tot aan Butendykswei. 50. Butendykswei volgen in noordelijke richting tot aan Streamkanaal Willem Loreslûs. 51. Streamkanaal Willem Loreslûs volgen in oostelijke richting tot aan Brug Sylsterwei Dokkumer Djip.	
1. Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Herestraat tot aan Van Eysingaweg. 2. Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg. 3. Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat. 4. Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-Waarddijk tot aan Zuiderried. 5. Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg. 6. Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388). 7. Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg. 8. Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat. 9. Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg. 10. Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay. 11. Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1. 12. Zandweg volgen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers. 13. De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg. 14. Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal. 15. Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart. 16. Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355. 17. Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.	Dall'1.12.2021 al 9.12.2021
Province Noord Holland, Municipality Zaanstad	
1. Vanaf de Noordzeekust bij Bloemendaal aan zee, kust volgen in noordelijke richting tot aan Zeeweg bij Castricum aan Zee. 2. Zeeweg volgen in oostelijke richting tot aan Heereweg. 3. Heereweg volgen in noordelijke richting tot aan Duinweg. 4. Duinweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zanddijk tot aan Westerweg. 5. Westerweg volgen noordelijke richting tot aan Vennewatersweg. 6. Vennewatersweg volgen in oostelijke richting overgaand in Ypesteinerlaan tot aan Rosendaal. 7. Rosendaal volgen in oostelijke richting tot aan Kanaalweg. 8. Kanaalweg volgen in oostelijke richting tot aan Welsdijk.	1.12.2021

9. Welsdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Bloemendalerweg. 10. Bloemendalerweg volgen in oostelijke richting tot aan Zuidervaart. 11. Zuidervaart volgen in zuidelijke richting tot aan Noorhollandsch kanaal(water). 12. Noordhollandsch kanaal volgen in oostelijke richting tot aan A7. 13. A7 volgen in zuidelijke richting tot aan A7/A8. 14. A7/A8 volgen in zuidelijke richting tot aan A10. 15. A10 volgen in westelijke richting tot aan A5. 16. A5 volgen in westelijke richting tot aan Haarlemmerweg (N200). 17. Haarlemmerweg (N200) volgen in westelijke richting overgaand in A200 tot aan Camera obscuraweg. 18. Camera obscuraweg volgen in noordelijke richting overgaand in Oudeweg (N200) tot aan Julianalaan (N200). 19. Julianalaan (N200) volgen in westelijke richting overgaand in Zeeweg tot aan Noordzeekust (Bloemendaal aan zee).	
1. Vanaf de kruising Viaductweg/ Wijckermolen, Wijckermolen volgen in oostelijke richting overgaand in Spoorsingel tot aan Schans. 2. Schans volgen in noordelijke richting overgaand in Alkmaarseweg tot aan Plesmanweg. 3. Plesmanweg volgen in oostelijke richting overgaand in Tolweg overgaand in Kleis tot aan Provincialeweg (N203). 4. Provincialeweg (N203) volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat 5. Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorderveenweg. 6. Noorderveenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Binnen Delft (water). 7. Binnen Delft volgen in westelijke richting overgaand in Delft (water) tot aan Zaandammerweg. 8. Zaandammerweg volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat. 9. Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorder Y en Zeedijk. 10. Noorder Y en Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in kanaalweg tot aan Zijkanaal A. 11. Zijkanaal A (water) volgen in noordelijke richting tot aan De Pijp (water). 12. De Pijp volgen in noordelijke richting overgaand in Viaductweg tot aan Wijckermolen.	Dal 23.11.2021 all' 1.12.2021

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo mazowieckie	
1. **w powiecie siedleckim:** a) w gminie Mordy miejscowości: Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Olędy, Stok Ruski, Kolonia Mordy, Pieńki, Wyczółki, Leśniczówka b) miasto Mordy, c) w gminie Paprotnia miejscowości: Kobylany-Kozy, Czarnoty, Nasiłów, Skwierczyn Lacki, Kaliski, Paprotnia, Łozy, Łęczycki, Pliszki, Grabowiec, Podawce, Pluty, Koryciany, Krynki, Hołubla, Stasin, d) w gminie Przesmyki miejscowości: Tarków, Kukawki,	10.12.2021

e) w gminie Siedlce miejscowości: Wólka Leśna, Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn-Pieńki, Biel, Osiny, Pustki, Grubale, Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Błogoszcz, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Golice, Golice-Kolonia, Jagodnia, Topórek, Purzec, Strzała, Chodów, f) miasto Siedlce, g) w gminie Suchożebry miejscowości: Borki Siedleckie, Kopcie, Wola Suchożebrska, Przygody, Suchożebry, Stany Duże, Stany Małe, Podnieśno, Sosna-Kozółki, Sosna-Kicki, Sosna-Trojanki, Sosna-Korabie, h) w gminie Mokobody miejscowości: Jeruzale, Osiny Dolne, Osiny Górne, Kisielany-Kuce; 2. **w powiecie sokołowskim:** a) w gminie Bielany miejscowości: Ruda-Kolonia, Patrykozy, Wyszomierz, Dmochy-Rogale, Wiechetki Duże, Wańtuchy, Wojewódki Górne, Kowiesy, Ruciany, Bielany-Jarosławy, Bielany-Żyłaki, Bielany-Wąsy, Błonie Duże, Brodacze, Błonie Małe, Kożuchów, Kożuchówek, b) w gminie Repki miejscowości: Kobylany Górne, Smuniew, Ostrówek, Skwierczyn-Dwór, Skwierczyn-Wieś, Kobylany-Skorupki, Włodki, Zawady, Skorupki, Remiszew Mały, Borychów, Wyrozręby-Konaty, Wyrozręby-Podawce, Sawice-Wieś, c) w gminie Sokołów Podlaski miejscowości: Krasnodęby-Sypytki, Krasnodęby-Rafały, Dziegietnia, Dziegietnia-Kolonia	
1. **w powiecie siedleckim:** a) w gminie Mordy miejscowości: Czepielin, Czepielin-Kolonia, b) w gminie Suchożebry miejscowości: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska, Brzozów, Nakory, Krynica, c) w gminie Paprotnia miejscowości: Strusy, Rzeszotków, Uziębły; 2. **w powiecie sokołowskim** w gminie Bielany miejscowość Patrykozy-Kolonia	Dal 2.12.2021 al 10.12.2021

Województwo lubuskie

1) **w powiecie międzyrzeckim:** a) w gminie Skwierzyna miejscowości - Osetnica, Gościnowo, Dobrojewo, Świniary, część m. Skwierzyna b) w gminie Przytoczna – miejscowość: Chełmsko, Krasne Dłusko; c) w gminie Bledzew – miejscowość: Stary Dworek, Bledzewko, Zemsko, Popowo; 2) **w powiecie gorzowskim:** a) w gminie Santok- miejscowość: Stare Polichno, Nowe Polichno, Ludzisławice, część. m. Lipki Wielkie; b) w gminie Deszczno- miejscowości: Borek, Brzozowiec, Glinik; Deszczno, Maszewo, Brzozowiec, Osiedle Poznańskie, Ciecierzyce	9.12.2021
w powiecie międzyrzeckim: w gminie Skwierzyna miejscowości: Kijewice, Murzynowo, Rakowo, Trzebiszewo, Murzynowo- Łomno, część. m. Skwierzyna	Dall'1.12.2021 al 9.12.2021

Województwo śląskie

1) **w powiecie gliwickim:** a) w gminie Wielowieś miejscowości: Borowiany, Raduń, Kieleczka, Czarków, Radonia, Wielowieś, Błażejewice, Świbie, Wiśnicze, Gajowice, Zacharzowice, Sieroty – bez części Chwoszcz; b) w gminie Pyskowice – miejscowość Pyskowice; c) w gminie Toszek miejscowości: miasto Toszek, Ciochowice, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki, Pniów, Paczyna, Paczynka;	7.12.2021

2) **w powiecie tarnogórskim:** a) w gminie Twaróg miejscowości: Twarówg, Brynek, koty, Nowa Wieś Tworoska, Boruszowice, Hanusek, Połomia, Wykierz, Świniowice; b) w gmienie Krupski Młyn miejscowość: Potępa – część Odmuchów; c) w gminie Zbrosławice miejscowości: Miedary, Laryszów, Księży Las, Wilkowice, Zbrosławice; Karchowice; Łubki; Jaśkowice, Boniowice, Kamieniec, Zawada; d) miasto Tarnowskie Góry – dzielnica Rybna;	
1) **w powiecie gliwickim**: w gminie Wielowieś miejscowość: Sieroty – część Chwoszcz; 2) **w powiecie tarnogórskim:** a) w gminie Twaróg miejscowość Wojska od południa do ul. Szkolnej i ul. Powstańców Śląskich; b) w gminie Zbrosławice miejscowość: Jasiona, Kopienica, Łubie	Dal 29.11.2021 al 7.12.2021
Województwo łódzkie i wielkopolskie	
w woj. łódzkim w powiecie sieradzkim: a) w gminie Goszczanów miejscowości: Wola Tłomakowa, Sulmów, Sokołów, Karolina, Lipicze-Olendry, Rzężawy, Lipicze, Wroniawy, Goszczanów, Kaszew, Poniatówek, Czerniaków, Poniatów, Poradzew, Gawłowice, Poprężniki, Wacławów; b) w gminie Warta miejscowości: Wola Zadąbrowska, Socha, Socha Kolonia, Cielce, Grzybki, Krąków, Augustynów, Witów, Czartki, Głaniszew, Zagajew, Góra, Upuszew, Gać Warcka, Kawęczynek; c) w gminie Błaszki miejscowości: Chabierów, Chociszew, Raczków, Kobylniki, Gorzałów, Garbów, Orzeżyn, Kalinowa, Tuwalczew, Adamki, Kwasków, Domaniew, Smaszków, Kostrzewice, Golków, Maciszewice, Woleń, Kokoszki, Kołdów, Sędzimirowice, Skalmierz, Suliszewice, Mroczki Małe, Nacesławice, Wójcice;	10.12.2021
w woj. wielkopolskim w powiecie kaliskim: a) w gminie Lisków miejscowości: Swoboda, Budy Liskowskie, Ciekielew, Trzebienie; b) w gminie Koźminek miejscowości: Chodybki, Dębsko, Żłotniki, Stary Karolew, Gać Kaliska, Moskurnia, Nowy Karolew, Ksawerów, Smułki, Oszczeklin, Dąbrowa, Marianów; c) w gminie Szczytkimi miejscowości: Radliczyce, Gorzuchy, Tymieniec, Mroczki Wielkie, Kościany, Lipka, Staw, Cieszyków.	10.12.2021
w woj. łódzkim w powiecie sieradzkim: a) w gminie Goszczanów miejscowości: Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów; b) w gminie Warta miejscowość: Zielęcin; c) w gminie Błaszki miejscowość: Korzenica	Dall'1.12.2021 al 10.12.2021.'

22CE0099

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1983 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ([1]), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2) Vista la gravità della situazione in Siria e tenuto conto dei recenti cambiamenti nel governo siriano, quattro persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. È opportuno aggiornare anche le informazioni relative a cinque persone che figurano già nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A («Persone»):

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Data di nascita: gennaio 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'informazione. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
314.	Mohammad SEIFEDDINE (alias Seif Eddin, Seif El Din) (محمد سيف الدين)	Sesso: maschile	Ministro del lavoro e degli affari sociali. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
315.	Diala BARAKAT (ديالا بركات)	Data di nascita: 1980 Sesso: femminile	Ministra di Stato. Nominata nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.»;	15.11.2021

2) nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono sostituite da quanto segue:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«167.	Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)	Data di nascita: 1968 Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Data di nascita: 1956 Sesso: maschile	Ministro di Stato. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Data di nascita: 1968 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'informazione. Nominato nel gennaio 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	26.2.2018
296.	Talal AL-BARAZI (alias Barazi) (طلال البرازي)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: città di Hama, Siria Sesso: maschile.	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
309.	Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: governatorato di Al-Hasakah, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020»

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/1984 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ([1]), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2) Vista la gravità della situazione in Siria e tenuto conto dei recenti cambiamenti nel governo siriano, quattro persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. È opportuno aggiornare anche le informazioni relative a cinque persone che figurano già nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

([1]) GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:

1) le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A («Persone»):

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Data di nascita: gennaio 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'informazione. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
314.	Mohammad SEIFEDDINE (alias Seif Eddin, Seif El Din) (محمد سيف الدين)	Sesso: maschile	Ministro del lavoro e degli affari sociali. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
315.	Diala BARAKAT (ديالا بركات)	Data di nascita: 1980 Sesso: femminile	Ministra di Stato. Nominata nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.»	15.11.2021

2) nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono sostituite da quanto segue:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«167.	Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)	Data di nascita: 1968 Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Data di nascita: 1956 Sesso: maschile	Ministro di Stato. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Data di nascita: 1968 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'informazione. Nominato nel gennaio 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	26.2.2018
296.	Talal AL-BARAZI (alias Barazi) (طلال البرازي)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: città di Hama, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
309.	Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: governatorato di Al-Hasakah, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020»

22CE0101

REGOLAMENTO (UE) 2021/1985 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 ([2]) del Consiglio attua la decisione 2012/642/PESC e dispone, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità e degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione.

(2) Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1990 ([3]), che introduce un ulteriore criterio di designazione per consentire l'applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell'Unione.

(3) Tale modifica deve trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di consentire un'applicazione corretta e uniforme del divieto in tutta l'Unione.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

([1]) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
([3]) Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Nell'allegato I sono altresì elencate:

a) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano:

   i) l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione; o

   ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell'Unione; e

b) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da persone, entità od organismi di cui alla lettera a).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE0102

REGOLAMENTO (UE) 2021/1986 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ([2]) attua la decisione 2012/642/PESC e prevede in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione.

(2) Il regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio ([3]), che ha modificato il regolamento (CE) n. 765/2006, ha introdotto ulteriori sanzioni economiche mirate, compreso il divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al governo, agli enti pubblici e alle agenzie bielorussi.

(3) Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1989 ([4]), che modifica la decisione 2012/642/PESC e introduce alcune eccezioni al divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso, agli enti e alle agenzie pubbliche bielorusse al fine di evitare conseguenze indesiderate.

(4) Talune misure in questione rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, l'attuazione di tali misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 *terdecies* del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1 terdecies*

1. È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

i) al governo della Bielorussia, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i).

([1]) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
([3]) Regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 224 I del 24.6.2021, pag. 1).
([4]) Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano né alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità od organismi bielorussi in cui il rischio assicurato è situato nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per le missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE0103

DECISIONE (UE) 2021/1987 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altro («accordo») è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1º luglio 1999.

(2) A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione, istituito dall'accordo, può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

(3) Il consiglio di cooperazione ha adottato, nella riunione del 28 settembre 2018, le priorità del partenariato UE-Azerbaigian per il periodo 2018-2020.

(4) Il consiglio di cooperazione dovrebbe adottare con procedura scritta una raccomandazione relativa alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian fino al 2024.

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altro, con riguardo all'adozione di una raccomandazione in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian fino al 2024 si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione ([1]).

([1]) Cfr. documento ST 11568/1/21 REV1 all'indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, del 9 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ

22CE0104

DECISIONE (UE) 2021/1988 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2021

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ([1]),

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

(2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ([2]), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Guido WOLF.

(4) Il governo tedesco ha proposto il sig. Florian HASSLER, rappresentante di una collettività locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta, *Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg* (sottosegretario di Stato per il coordinamento politico e l'Europa presso il ministero di Stato del Baden-Württemberg), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Florian HASSLER, rappresentante di una collettività locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta, *Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg* (sottosegretario di Stato per il coordinamento politico e l'Europa presso il ministero di Stato del Baden-Württemberg), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ

([1]) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
([2]) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).

22CE0105

DECISIONE (PESC) 2021/1989 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ([1]), relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2) Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 ([2]) che modifica la decisione 2012/642/PESC con cui si introducono una serie di restrizioni economiche, compreso il divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.

(3) In tale contesto è opportuno introdurre alcune eccezioni al divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.

(4) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare determinate misure.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 *undecies* della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2 undecies*

1. È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

a) al governo bielorusso e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; oppure

b) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a).

2. I divieti nel paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità o organismi bielorussi qualora il rischio assicurato sia situato nell'Unione né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.

3. I divieti nel paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».

([1]) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

([2]) Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 224 I del 24.6.2021, pag. 15).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE0106

DECISIONE (PESC) 2021/1990 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ([1]) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2) Il 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha dichiarato che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici, ha condannato tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell'UE e ha affermato che risponderà di conseguenza. Ha sottolineato che l'UE continuerà a contrastare l'attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d'urgenza.

(3) Considerata la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione di cui alla decisione 2012/642/PESC debbano essere modificati per consentire l'applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell'elenco allegato che:

a) sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona loro associata;

b) traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; oppure

c) organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:

i) l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione; o

ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.»;

([1]) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

2) l'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome figura nell'elenco allegato che soddisfano uno dei criteri seguenti:

a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo associati a tali persone, enti o organismi;

b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono;

c) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:

i) l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione; o

ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività;

d) dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere a), b) o c).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE0107

DECISIONE (PESC) 2021/1991 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 settembre 2018, su richiesta del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (UNVIM), il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1249 ([1]) relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno dell'UNVIM.

(2) Il 12 ottobre 2020, su richiesta dell'UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1465 ([2]) e ha rinnovato per un periodo di 12 mesi l'azione dell'UE a sostegno dell'UNVIM.

(3) La risoluzione 2586 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) ha prorogato e adattato il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell'accordo di Hodeida (UNMHA) al fine di sostenere l'attuazione dell'accordo relativo alla città di Hodeida e ai porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all'accordo di Stoccolma, concluso il 13 dicembre 2018 dalle parti del conflitto in Yemen e approvato dalla UNSCR 2451 (2018) e approvato dalla UNSCR 2452 (2019).

(4) L'UNVIM ha chiesto maggiore sostegno da parte dell'Unione per un anno, consistente nella proroga fino al 28 febbraio 2022 del periodo durante il quale può essere utilizzato il contributo concesso ai sensi della decisione (PESC) 2020/1465 e in un contributo supplementare per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 2022.

(5) Al fine di adempiere al suo mandato, l'UNVIM si è schierato presso località in paesi vicini allo Yemen, in particolare Gibuti e Arabia Saudita.

(6) L'Unione dovrebbe rinnovare per un anno e adattare il suo sostegno all'UNVIM per l'attuazione del suo mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Con la presente decisione l'Unione sostiene l'ufficio dell'inviato speciale del segretario generale dell'ONU per lo Yemen e l'UNMHA per quanto riguarda lo schieramento dell'UNVIM nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa e presso altre località in paesi vicini allo Yemen, laddove necessario per l'attuazione dell'UNVIM. A tal fine l'Unione contribuisce ai costi connessi al rafforzamento dell'UNVIM e aiuta in tal modo a rispondere alle esigenze della popolazione yemenita nell'ambito di una più ampia strategia umanitaria.»;

b) il secondo comma è soppresso;

([1]) Decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 14).

([2]) Decisione (PESC) 2020/1465 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 13).

(2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1 L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 2 059 838 EUR per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 28 febbraio 2022 e a 2 200 000 EUR per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 2022. Il Consiglio riesamina tale importo di riferimento entro il 1°marzo 2022 sulla base, tra l'altro, del tasso di assorbimento e di una valutazione del fabbisogno da parte della Commissione.»;

(3) all'articolo 5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2022.»;

(4) l'allegato è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE0108

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1992 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2) La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte I, requisiti specifici in materia di proprietà fisico-meccaniche (comprese disposizioni volte a garantire che i giocattoli siano costruiti in modo da evitare che provochino ustioni, scottature o altre lesioni) e, nel suo allegato II, parte II, requisiti specifici al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda i pericoli di infiammabilità. La direttiva 2009/48/CE stabilisce inoltre, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non sussistano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo a seguito dell'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenute. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 2, stabilisce requisiti generali di sicurezza, l'articolo 11, paragrafo 2, requisiti per le avvertenze sui giocattoli e l'allegato V della direttiva 2009/48/CE avvertenze per i giocattoli, comprese avvertenze specifiche per i giocattoli chimici.

(3) Con lettera M/445 ([3]) del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.

(4) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-2:2011+A1:2014 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione ([4]). Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-2:2020.

(5) La norma armonizzata EN 71-2:2020 è più chiara e precisa rispetto alla precedente norma EN 71-2:2011+A1:2014. Essa reca: ulteriori definizioni, che descrivono meglio a quali giocattoli si applicano le specifiche della norma; formulazioni più chiare e precise; nuove specifiche per i costumi da maschera contenenti imbottiture rimovibili; specifiche aggiuntive per il lavaggio o la pulitura (o l'astensione da tali operazioni) dei costumi da maschera prima della prova; specifiche relative alla prova delle parti più piccole dei giocattoli mediante combinazione delle stesse nonché specifiche relative alla prova di materiali di riempimento, finiture e decorazioni; esempi illustrativi di giocattoli da indossare sul volto o sul capo (quali maschere o caschi) e di costumi da maschera nonché indicazioni su come sottoporli a prova; diagrammi di flusso che indicano come ottenere campioni di prova dai costumi da maschera.

([1]) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
([2]) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
([3]) Lettera M/445 del 9 luglio 2009 relativa a un mandato di normazione, indirizzata al CEN e al CENELEC, nel quadro della direttiva 2009/48/CE in revisione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli.
([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione, del 28 maggio 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 96).

(6) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-3:2019 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019 +A1:2021.

(7) La norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021 aggiorna l'elenco dei valori limite fissati per legge, ripreso dalla direttiva 2009/48/CE, per gli elementi presenti nei giocattoli. L'aggiornamento riguarda l'alluminio, per il quale devono essere applicati valori limite più severi a decorrere dal 20 maggio 2021 ([5]). Esso riguarda anche il cromo VI, per il quale è stato soppresso un precedente valore limite. La formula matematica per calcolare la migrazione di cromo VI di un campione di giocattolo è stata adattata alla procedura di prova. Tutte le altre modifiche sono di natura redazionale.

(8) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-4:2013 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-4:2020.

(9) Grazie a un certo numero di modifiche redazionali, la norma armonizzata EN 71-4:2020 è più chiara rispetto alla precedente norma EN 71-4:2013. I pittogrammi e le avvertenze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) sono stati altresì utilizzati in modo più ricco e coerente. Inoltre le specifiche per i contenitori a prova di bambino si basano ora su una norma internazionale consolidata, ripresa dal CEN. Per determinati set sperimentali è ora necessaria la protezione degli occhi. Sono state infine inserite ulteriori spiegazioni sulla logica alla base delle specifiche.

(10) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2014 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021.

(11) Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021 sono collegate più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, le specifiche relative alle avvertenze specifiche e indicazioni di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2009/48/CE sono state integrate e si riferiscono più chiaramente ai giochi olfattivi da tavolo, ai kit cosmetici e ai giochi gustativi che contengono determinate fragranze allergizzanti. Inoltre le specifiche per le chiusure dei contenitori a prova di bambino nei giochi e nei kit in questione si basano ora sulla norma internazionale denominata EN ISO 8317:2015 Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili. Il metodo di prova di cui alla norma EN ISO 8317:2015 sostituisce il precedente metodo di prova di cui alla norma EN 71-13:2014. Sono stati infine aggiornati i riferimenti alla legislazione dell'Unione, in particolare alla normativa sulla sicurezza alimentare.

(12) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019 +A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 redatte dal CEN siano conformi alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. Le quattro norme armonizzate sono risultate soddisfare i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(13) Le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste delle norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014.

([5]) Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, del 18 novembre 2019, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l'alluminio (GU L 298 del 19.11.2019, pag. 5).

([6]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

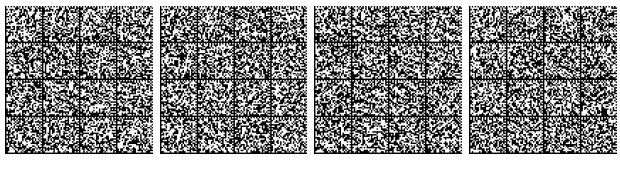

(14) Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nelle decisioni di esecuzione (UE) 2021/867 e (UE) 2019/1728 della Commissione ([7]). Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/867 con una nuova decisione.

(15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2021/867 è abrogata.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/867 continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato II della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 continua inoltre ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato III della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([7]) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263 del 16.10.2019, pag. 32).

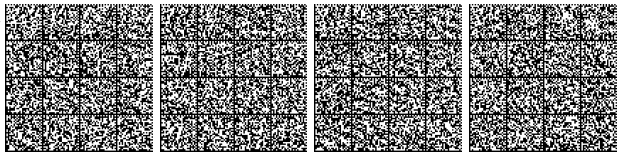

ALLEGATO I

<table>
<tr><th>N.</th><th>Riferimento della norma</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>EN 71-1:2014+A1:2018
Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>EN 71-2:2020
Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>EN 71-3:2019+A1:2021
Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>EN 71-4:2020
Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>EN 71-5:2015
Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>EN 71-7:2014+A3:2020
Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>EN 71-8:2018
Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>EN 71-12:2016
Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili
Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:
<table>
<tr><th>Sostanza</th><th>Norma EN 71-12:2016</th><th>Direttiva 2009/48/CE</th></tr>
<tr><td>N-nitrosammine</td><td>0,01 mg/kg</td><td>0,05 mg/kg</td></tr>
<tr><td>Sostanze N-nitrosabili</td><td>0,1 mg/kg</td><td>1 mg/kg.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>EN 71-13:2021
Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>EN 71-14:2018
Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>EN IEC 62115:2020
Giocattoli elettrici — Sicurezza
EN IEC 62115:2020/A11:2020</td></tr>
</table>

ALLEGATO II

N.	Riferimento della norma	Data del ritiro
1.	EN 71-2:2011+A1:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità	15 maggio 2022
2.	EN 71-3:2019 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi	15 maggio 2022
3.	EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse	15 maggio 2022
4.	EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi	15 maggio 2022

ALLEGATO III

N.	Riferimento della norma	Data del ritiro
1.	EN 71-7:2014+A2:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova *Nota:* per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, di tale norma) la presunzione di conformità si applica fino a una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento "ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13" del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN; https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf	28 novembre 2021
2.	EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili	28 novembre 2021
3.	EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici (IEC 62115:2003 (modificata) + A1:2004) EN 62115:2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (modificata) EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 EN 62115:2005/A11:2012 EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 EN 62115:2005/A12:2015	21 febbraio 2022

22CE0109

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1993 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3) Il 2 settembre 2021 la Nuova Zelanda ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato "My Covid Record". La Nuova Zelanda ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tal proposito, la Nuova Zelanda ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4) La Nuova Zelanda ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione e di test rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

([1]) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(5) Il 19 ottobre 2021, in seguito a una richiesta della Nuova Zelanda, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità di un sistema, il "My Covid Record", che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" contengono i dati necessari.

(6) La Nuova Zelanda ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi ultimi figurano attualmente Pfizer/BioNTech COMIRNATY e Pfizer New Zealand Limited (NZBN: 9429040634296).

(7) La Nuova Zelanda ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi.

(8) La Nuova Zelanda ha altresì informato la Commissione di non rilasciare certificati di guarigione interoperabili.

(9) In aggiunta la Nuova Zelanda ha informato la Commissione che, alla verifica dei certificati da parte dei verificatori sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione o il risultato del test del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11) I certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Nuova Zelanda dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Nuova Zelanda al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Nuova Zelanda è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0110

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1994 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3) Il 14 settembre 2021 la Repubblica di Moldova ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)». La Repubblica di Moldova ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tal proposito la Repubblica di Moldova ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

([1]) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(4) La Repubblica di Moldova ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5) Il 26 ottobre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di Moldova, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità di un sistema, il «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» contengono i dati necessari.

(6) La Repubblica di Moldova ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, Tra questi ultimi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, Spikevax, BBIBP-CorV, CoronaVac e Sputnik V.

(7) La Repubblica di Moldova ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi che figurano nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 ([4]).

(8) La Repubblica di Moldova ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9) La Repubblica di Moldova ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11) I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Moldova dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica di Moldova al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

([3]) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

([4]) Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di Moldova è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0111

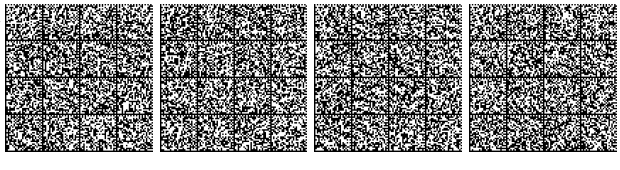

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1995 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione rilevi che tali certificati COVID-19 sono rilasciati conformemente a norme che devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite a norma del presente regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento, ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri, ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto, le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3) Il 20 agosto 2021 la Georgia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Georgia e-health App». La Georgia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale proposito la Georgia ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 da essa rilasciati in conformità al sistema «Georgia e-health App» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4) La Georgia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

([1]) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(5) Il 14 ottobre 2021, in seguito a una richiesta della Georgia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Georgia in conformità a un sistema, il «Georgia e-health App», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» contengono i dati necessari.

(6) La Georgia ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac e il vaccino anti COVID-19 (Vero Cell), inattivato di Sinopharm (Istituto di prodotti biologici di Pechino).

(7) La Georgia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

(8) La Georgia ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati interoperabili relativi alla guarigione, validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9) La Georgia ha anche informato la Commissione che, all'atto della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per accertare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10) Si ravvisano pertanto gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11) I certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» dovrebbero quindi essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Georgia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o per abrogarla, se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Georgia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Georgia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0112

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1996 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3) Il 27 settembre 2021 la Repubblica di Serbia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Digital Green Certificate». La Repubblica di Serbia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tal proposito la Repubblica di Serbia ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

([1]) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(4) La Repubblica di Serbia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5) Il 3 novembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di Serbia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità di un sistema, il «Digital Green Certificate», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» contengono i dati necessari.

(6) La Repubblica di Serbia ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi ultimi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV e Sputnik V.

(7) La Repubblica di Serbia ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi che figurano nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 ([4]).

(8) La Repubblica di Serbia ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9) La Repubblica di Serbia ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Serbia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica di Serbia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

([3]) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

([4]) Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia in conformità del sistema «Digital Green Certificate» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di Serbia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0113

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1997 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato dei soggetti passivi o per l'uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.

(2) La decisione di esecuzione UE) 2018/1994 del Consiglio ([2]) ha autorizzato la Croazia, fino al 31 dicembre 2021, a limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell'IVA versata sull'acquisto e il leasing di determinate autovetture, aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, inclusi l'acquisto di tutti i beni e servizi erogati ivi afferenti, qualora dette autovetture non siano utilizzate a fini esclusivamente professionali. L'autorizzazione ha inoltre dispensato i soggetti passivi dall'obbligo di equiparare l'uso non professionale di tali autovetture ad prestazione di servizi a titolo oneroso.

(3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021 la Croazia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto alla detrazione sulle spese relative a talune autovetture non utilizzate a fini esclusivamente professionali («misura speciale»).

(4) La Croazia applica l'articolo 168 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE in relazione all'IVA sulle spese relative ad altri beni economici dell'impresa, ai sensi dell'articolo 168 *bis*, paragrafo 2, della medesima direttiva. Pertanto, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 avrebbe dovuto includere un riferimento all'articolo 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE.

(5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Croazia agli altri Stati membri con lettera del 22 aprile 2021. Con lettera del 23 aprile 2021 la Commissione ha comunicato alla Croazia di disporre di tutte i dati che ritiene necessari per la valutazione della domanda.

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 35).

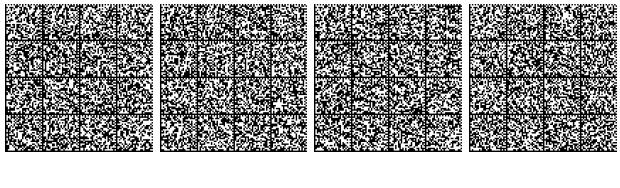

(6) Conformemente all'articolo 6, terzo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994, la Croazia ha presentato una relazione che comprende il riesame della percentuale fissata ai fini della limitazione del diritto alla detrazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Croazia ha confermato che la limitazione del 50 % rimane giustificata e adeguata.

(7) Dato l'impatto positivo della misura speciale sull'onere amministrativo sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali, semplificando la riscossione dell'IVA ed evitando l'evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Croazia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale. La proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo, ossia fino al 31 dicembre 2024, per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale.

(8) Qualora la Croazia ritenga che sia necessaria un'ulteriore proroga della misura speciale, è opportuno che entro il 31 marzo 2024 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(9) La misura speciale avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto»;

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.»;

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.».

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE0114

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1998 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette a imposta. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l'utilizzazione di beni destinati all'impresa per l'uso privato dei soggetti passivi o per l'uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa, deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso.

(2) La decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio ([2]) ha autorizzato l'Estonia a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e sull'importazione di determinate autovetture, nonché a esonerare il soggetto passivo dall'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale dei veicoli oggetto della limitazione fino al 31 dicembre 2017.

(3) La decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio ([3]) ha prorogato la validità della decisione di esecuzione 2014/797/EU del Consiglio fino al 31 dicembre 2020.

(4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 febbraio 2021, l'Estonia ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto a detrazione per quanto riguarda l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture utilizzate per fini non professionali («misura speciale»).

(5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 19 marzo 2021, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Estonia. Con lettera del 23 marzo 2021 la Commissione ha comunicato all'Estonia di disporre di tutte i dati che ritiene necessarie per la valutazione della domanda.

(6) L'uso non professionale delle autovetture è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all'autorizzazione richiesta, l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. In base alle informazioni attualmente disponibili, le autorità estoni ritengono che un tasso del 50 % sia giustificabile. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione. La presente misura speciale elimina la necessità di registrare l'utilizzo privato delle autovetture aziendali e, nel contempo, evita l'evasione fiscale dovuta ad una registrazione inesatta.

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

([2]) Decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 48).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 17).

(7) La limitazione del diritto a detrazione ai sensi dell'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e sull'importazione di determinate categorie di autovetture e sulle relative spese, compreso l'acquisto di carburante.

(8) L'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, poiché qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture di peso superiore a 3 500 chilogrammi o aventi più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista la natura di tali autovetture o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere compilato un elenco dettagliato delle particolari autovetture escluse dall'autorizzazione, in base al loro uso specifico.

(9) L'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2024 per permettere un riesame della necessità e dell'efficacia della misura speciale e della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(10) Qualora l'Estonia ritenga che sia necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2024, è opportuno che entro il 31 marzo 2024 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(11) La misura speciale avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia non assimila a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nei beni destinati all'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

1. La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

2. La presente decisione non si applica alle seguenti categorie di autovetture:

a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.

Articolo 4

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 5

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE0115

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il suo rappresentante nell'Unione per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72

[notificata con il numero C(2021) 8000]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC, con sede negli Stati Uniti, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72, autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione ([2]). La società BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC è rappresentata nell'Unione da BASF SE, con sede in Germania. BASF Belgium Coordination Center CommV, con sede in Belgio, è una succursale di BASF SE.

(2) Con lettera del 26 aprile 2021, BASF Belgium Coordination Center CommV ha comunicato alla Commissione che BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC aveva trasferito i propri diritti e obblighi relativi all'autorizzazione all'immissione sul mercato dell'evento di soia FG72 alla società Syngenta Crop Protection AG, con sede in Svizzera, rappresentata nell'Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, con sede in Belgio, a partire dal 2 giugno 2020.

(3) Con lettera del 27 aprile 2021, Syngenta Crop Protection NV/SA ha comunicato alla Commissione che Syngenta Crop Protection AG aveva acconsentito a tale trasferimento.

(4) Le modifiche richieste sono di natura puramente amministrativa e non comportano pertanto una nuova valutazione dei prodotti interessati.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1215

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 è così modificata:

(1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è la società Syngenta Crop Protection AG, Svizzera, rappresentata nell'Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio.»;

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 16).

(2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

Destinatario

La società Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera, rappresentata nell'Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.»;

(3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: Syngenta Crop Protection AG

Indirizzo: Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera

Rappresentata nell'Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio.».

Articolo 2

Destinatario

Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basilea, Svizzera, rappresentata nell'Unione da Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

22CE0116

DECISIONE n. 1./2021 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,

del 20 ottobre 2021

che adotta le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri [2021/2000]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016, in particolare l'articolo 59, paragrafo 1, e l'articolo 73,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 59, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») dispone che le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie), capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie), dell'accordo sono disciplinate dal regolamento di procedura che sarà adottato dal comitato APE.

(2) A norma dell'articolo 73 dell'accordo, per la sua applicazione il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri ad esso allegato sono stabiliti conformemente all'allegato.

2. Tali procedure e il suddetto codice di condotta lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della firma.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Repubblica della Costa d'Avorio
Kalilou SYLLA

Per l'Unione europea
Cristina MIRANDA GOZALVEZ

ALLEGATO

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti procedure di risoluzione delle controversie («regolamento di prodecura») si intende per:

consulente: una persona fisica incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione a un procedimento arbitrale;

collegio arbitrale: un collegio costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

arbitro: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

assistente: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

giorno: un giorno civile;

giorno non lavorativo: il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno indicato da una delle parti come giorno festivo ai fini dell'applicazione del presente regolamento di procedura;

rappresentante di una parte: un dipendente o qualunque persona fisica designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualsiasi altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte nell'ambito di una controversia a norma dell'accordo;

parte convenuta: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 46 dell'accordo;

parte attrice: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 49 dell'accordo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento di procedura integrano e precisano l'accordo in particolare gli articoli 49 e seguenti in materia di arbitrato.

2. Il presente regolamento di procedura mira a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe grazie al meccanismo dell'arbitrato.

3. Tutte le parti possono ricorrere all'arbitrato nell'ambito dell'attuazione dell'accordo al fine di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro.

Articolo 3

Avvio del procedimento arbitrale e notifiche

1. Il procedimento arbitrale si considera avviato alla data in cui la parte convenuta e il comitato APE ricevono la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, dell'accordo.

2. Per «notifica», ai sensi del presente regolamento di procedura, si intende qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento legati al procedimento arbitrale, essendo inteso che:

a) le notifiche provenienti dal collegio arbitrale sono trasmesse a entrambe le parti contemporaneamente;

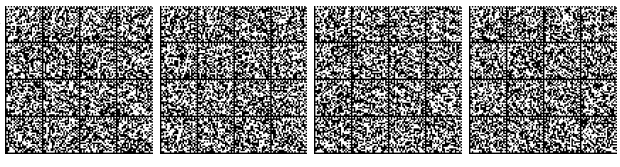

b) le notifiche provenienti da una parte e indirizzate al collegio arbitrale sono trasmesse contemporaneamente in copia all'altra parte; e

c) le notifiche di una parte indirizzate all'altra parte sono trasmesse contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.

3. Le notifiche sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, le notifiche si considerano ricevute il giorno dell'invio.

4. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al coordinatore designato per la Costa d'Avorio.

5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti nelle notifiche legate al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante l'invio di una nuova notifica in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6. Qualora il termine ultimo per la presentazione di una notifica coincida con un giorno non lavorativo della parte ivoriana o dell'Unione europea, la notifica può essere effettuata il giorno lavorativo successivo. In nessun caso notifiche o richieste di alcun tipo si considerano ricevuti in un giorno non lavorativo.

7. A seconda delle questioni oggetto della controversia, tutte le notifiche indirizzate al comitato APE conformemente al presente regolamento di procedura sono inviate in copia anche agli altri organi istituzionali interessati.

Articolo 4

Nomina degli arbitri

1. Qualora, a norma dell'articolo 50 dell'accordo, un arbitro sia selezionato mediante estrazione a sorte, il presidente del comitato APE comunica tempestivamente alle parti la data, l'ora e il luogo del sorteggio.

2. Il sorteggio è effettuato in presenza dei rappresentanti delle parti.

3. Il presidente del comitato APE comunica per iscritto a ciascuna persona selezionata la nomina al ruolo di arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.

4. Gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi delle persone ufficialmente proposte da una parte o da entrambe le parti, se l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 64 dell'accordo non è stato elaborato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui viene presentata una richiesta a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

Consultazione tra le parti e il collegio arbitrale

1. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:

a) il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, stabiliti conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC);

b) il compenso per l'assistente di ciascun arbitro, il cui importo totale non supera il 50 % del compenso totale dell'arbitro stesso;

c) il calendario del procedimento.

2. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

3. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo è investito del mandato seguente:

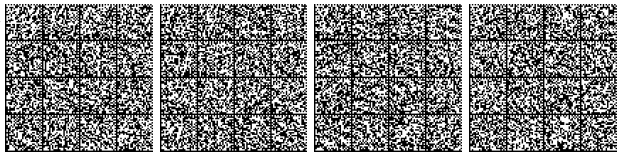

«Esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 46 dell'accordo ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 52, 62 e 63 dell'accordo.»

4. Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo sul mandato.

Articolo 6

Comunicazioni scritte

La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta iniziale entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Articolo 7

Lavori dei collegi arbitrali

1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al proprio presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale nell'ambito interessato.

2. Conformemente all'articolo 9 del presente regolamento di procedura, gli arbitri e le persone convocate sono presenti alle udienze. Salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente regolamento di procedura e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può espletare le sue attività tramite telefono, fax o qualsiasi altro mezzo, compresi i collegamenti informatici.

3. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare gli assistenti a presenziare alle discussioni.

4. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

5. Le risultanze, le decisioni e le raccomandazioni del collegio arbitrale di cui agli articoli 51 e 52 dell'accordo devono essere adottate, per quanto possibile, per consenso; qualora non sia possibile raggiungere un consenso, esse sono adottate dalla maggioranza dei membri. Gli arbitri non possono esprimere opinioni separate sulle questioni che non sono oggetto di consenso unanime.

6. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni, che garantisca la parità di trattamento delle parti.

7. Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti dal titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti.

8. I termini stabiliti dal presente regolamento di procedura possono essere modificati previo comune accordo delle parti. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili nell'ambito del procedimento.

9. Su richiesta congiunta delle parti, il collegio arbitrale sospende il procedimento in qualsiasi momento per un periodo convenuto dalle parti non superiore a dodici mesi consecutivi.

10. In caso di sospensione, i termini pertinenti sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione del procedimento dinanzi al collegio arbitrale. Il collegio arbitrale riprende il procedimento in qualsiasi momento su richiesta congiunta delle parti o, al termine del periodo di sospensione concordato, su richiesta scritta di una delle parti. La richiesta è notificata al presidente del collegio arbitrale e, se del caso, all'altra parte. Se il procedimento dinanzi al collegio arbitrale è stato sospeso per più di dodici mesi consecutivi, si estingue il potere di costituire il collegio arbitrale e si chiude il procedimento dinanzi a quest'ultimo. Le parti possono concordare in qualsiasi momento di porre fine al procedimento dinanzi al collegio arbitrale. Le parti notificano congiuntamente tale accordo al presidente del collegio arbitrale.

11. La conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudica i diritti delle parti in altri procedimenti relativi alla stessa questione a norma del titolo V dell'accordo (Prevenzione e risoluzione delle controversie).

Articolo 8

Sostituzione

1. In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità all'articolo 50 dell'accordo.

2. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta degli arbitri e che debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l'altra parte entro quindici giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative al presunto mancato rispetto del codice di condotta degli arbitri da parte dell'arbitro.

3. Le parti si consultano entro quindici giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le parti informano l'arbitro della sua presunta violazione e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. In caso di comune accordo, le parti possono inoltre rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente alla procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 dell'accordo e, se del caso, all'articolo 50, paragrafo 3, dell'accordo.

4. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro diverso dal presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

5. Se, sulla base della richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, un nuovo arbitro è designato a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, dell'accordo.

6. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta degli arbitri, le parti si consultano e, di comune accordo, revocano il presidente e designano un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 50 dell'accordo.

7. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta a una delle persone il cui nominativo figura sull'elenco dei membri selezionati per l'esercizio delle funzioni di presidente del collegio arbitrale, istituito a norma dell'articolo 64 dell'accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato APE. La persona così selezionata decide se il presidente soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri. La sua decisione è definitiva.

8. Qualora sia deciso che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, il nuovo presidente è designato conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, dell'accordo.

Articolo 9

Udienze

1. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Fatto salvo l'articolo 1, la parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento rende pubbliche tali informazioni.

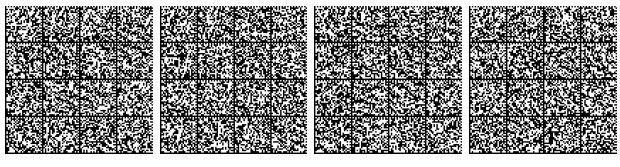

2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la parte ivoriana e a Abidjan se la parte attrice è l'Unione europea.

3. Il collegio arbitrale può convocare altre udienze con l'accordo delle parti.

4. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

5. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le persone seguenti possono assistere all'udienza:

a) i rappresentanti delle parti;

b) i consulenti delle parti;

c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;

d) gli assistenti degli arbitri;

e) gli esperti scelti dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 60 dell'accordo.

6. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone fisiche che interverranno oralmente per conto di tale parte nel corso dell'udienza, nonché degli altri rappresentanti o consulenti delle parti che assisteranno all'udienza.

7. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta.

Argomentazione

a) argomentazione della parte attrice;

b) argomentazione della parte convenuta.

Replica

a) replica della parte attrice;

b) controreplica della parte convenuta.

8. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

9. Il collegio arbitrale provvede affinché il verbale dell'udienza sia redatto e trasmesso alle parti entro un termine di quindici giorni dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto, entro un termine di cinque giorni dopo la trasmissione del documento.

10. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza, ciascuna parte può trasmettere agli arbitri e all'altra parte osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Articolo 10

Domande scritte

1. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.

2. Ciascuna parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte è data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla risposta dell'altra parte entro cinque giorni dalla data di tale risposta.

Articolo 11

Trasparenza e riservatezza

1. Ciascuna parte e il collegio arbitrale provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate fornisce anche, entro quindici giorni dalla trasmissione di tale comunicazione, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.

2. Il presente regolamento di procedura non vieta in alcun modo a una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché, nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte, non divulghi informazioni che quest'ultima considera riservate.

3. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Articolo 12

Contatti unilaterali

1. Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

2. Un arbitro non può discutere di alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Articolo 13

Comunicazioni *amicus curiae*

1. Le persone non appartenenti all'amministrazione pubblica stabilite nel territorio di una delle parti possono presentare memorie amicus curiae al collegio arbitrale conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché siano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, riguardino direttamente la questione esaminata dal collegio arbitrale e in alcun caso tali comunicazioni, compresi gli allegati, abbiano una lunghezza superiore a quindici cartelle dattiloscritte.

3. Ciascuna comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse di tale persona nell'ambito del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2.

4. Le comunicazioni sono notificate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi al presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto a prendere in esame nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni.

Articolo 14

Casi urgenti

Nei casi urgenti di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 55, paragrafo 2 dell'accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua i termini stabiliti dal presente regolamento di procedura nel modo che ritiene opportuno e comunica tali adeguamenti alle parti.

Articolo 15

Costi

1. Ciascuna parte sostiene i propri costi di partecipazione al procedimento arbitrale.

2. La parte convenuta è responsabile dell'organizzazione logistica del procedimento arbitrale, in particolare dell'organizzazione delle udienze, e sostiene tutte le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza. Tuttavia le parti condividono in egual misura le altre spese amministrative del procedimento arbitrale nonché il compenso e le spese degli arbitri e il compenso e le spese dei loro assistenti.

Articolo 16

Lingua di lavoro del procedimento, traduzione e interpretazione

1. Durante le consultazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, dell'accordo e al più tardi nel corso della riunione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per adottare una lingua di lavoro comune che sia una lingua ufficiale comune alle due parti.

2. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte, tranne nel caso in cui le comunicazioni siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

3. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono presentati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione intermedia e la relazione finale del collegio arbitrale sono presentate in una delle lingue di lavoro dell'OMC.

4. I costi della traduzione del lodo del collegio arbitrale nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti sono sostenuti in egual misura dalle parti.

5. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

6. Ciascuna parte sostiene i costi della traduzione delle proprie comunicazioni scritte. I costi della traduzione di un lodo del collegio arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

Articolo 17

Calcolo dei termini

Tutti i termini fissati dal titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo e dal presente regolamento di procedura, compresi i termini per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, possono essere modificati di comune accordo dalle parti e sono calcolati in giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo indicazione contraria.

Articolo 18

Altre procedure

I termini fissati nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione del lodo del collegio arbitrale nelle procedure di cui agli articoli da 54 a 57 dell'accordo.

Allegato delle procedure di risoluzione delle controversie

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente codice di condotta si intende per:

— «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

— «assistente»: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

— «candidato»: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 64 dell'accordo, proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

— «mediatore»: una persona fisica che conduce una mediazione a norma dell'articolo 48 dell'accordo;

— «personale»: in relazione a un arbitro, le persone fisiche poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Articolo 2

Principi fondamentali

1. Al fine di preservare l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:

a) prendono conoscenza del presente codice di condotta;

b) sono indipendenti e imparziali;

c) evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;

d) evitano qualsiasi violazione deontologica e qualsiasi azione che faccia presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità;

e) osservano norme di condotta rigorose; e

f) non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

2. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

3. Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa far presumere che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

4. Gli arbitri si adoperano affinché la loro condotta e il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

5. Gli arbitri evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o che potrebbero ragionevolmente far presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità.

Articolo 3

Obblighi di dichiarazione

1. Prima di essere confermato quale arbitro a norma dell'articolo 50 dell'accordo, ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o far ragionevolmente presumere una violazione deontologica o dell'obbligo di imparzialità nell'ambito del procedimento.

2. A tale scopo, il candidato si adopera, nella misura del possibile, per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, anche di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.

3. L'obbligo di dichiarazione previsto dal paragrafo 1 del presente articolo è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

4. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato APE tutte le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

Articolo 4

Doveri degli arbitri

1. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita accuratamente ed efficacemente le sue funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

2. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale funzione.

3. Gli arbitri adottano tutti i necessari provvedimenti per garantire che gli assistenti e il personale siano a conoscenza degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente codice di condotta e le rispettino.

Articolo 5

Obblighi degli ex arbitri

Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa far presumere che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Articolo 6

Riservatezza

1. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 63 dell'accordo.

3. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.

Articolo 7

Spese

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dal suo assistente, e presenta un resoconto finale alle parti.

Articolo 8

Mediatori

Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.

22CE0117

DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

del 20 ottobre 2021

relativa all'adozione dell'elenco degli arbitri [2021/2001]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016, in particolare l'articolo 64, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

L'accordo di partenariato economico tappa tra la Costa d'Avorio, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo») prevede che il comitato APE elabori un elenco di quindici persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro per la risoluzione delle controversie che possano sorgere tra le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'elenco delle quindici persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro («elenco degli arbitri») è stabilito a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo, e figura nell'allegato della presente decisione.

2. L'elenco degli arbitri non pregiudica le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

L'elenco degli arbitri può essere modificato con una decisione del comitato APE adottata in conformità all'articolo 67 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Repubblica della Costa d'Avorio
Kalilou SYLLA

Per l'Unione europea
Cristina MIRANDA GOZALVEZ

ALLEGATO

Elenco degli arbitri (articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo)

Arbitri selezionati dalla parte Costa d'Avorio:

Sig. Abbe YAO — Costa d'Avorio

Sig. Abdouramane OUATTARA — Costa d'Avorio

Sig. Joachim BILE AKA — Costa d'Avorio

Sig. Narcisse AKA — Costa d'Avorio

Sig. Karim FADIKA — Costa d'Avorio

Arbitri selezionati dalla parte Unione europea:

Sig. Claus Dieter EHLERMANN — Germania

Sig. Giorgio SACERDOTI — Italia

Sig. Jacques BOURGEOIS — Belgio

Sig. Pieter JAN KUIJPER — Paesi Bassi

Sig.ra Hélène RUIZ FABRI — Francia

Arbitri selezionati congiuntamente dalle due parti:

Sig. Martial AKAKPO - Togo

Sig.ra Anna KOUYATE -Mali

Sig. Thomas COTTIER — Svizzera

Sig.ra Merit E. JANOW — Stati Uniti

Sig. Helge SELAND — Norvegia

22CE0118

REGOLAMENTO (UE) 2021/2002 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica il regolamento (UE) 2021/90 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio ([1]) stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Tale regolamento attua nel diritto dell'Unione il piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29) adottato dalla raccomandazione CGPM/41/2017/4 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), come modificata dalla raccomandazione CGPM/43/2019/3 della CGPM.

(2) Nel 2021, in occasione della sua 44ª riunione annuale, la CGPM ha adottato una decisione in cui rilevava che, nel corso del 2020, l'Unione europea non aveva pienamente sfruttato il proprio contingente per il rombo chiodato e approvava un riporto del contingente inutilizzato in considerazione della situazione eccezionale creata dalla pandemia di COVID-19. È opportuno attuare la decisione della CGPM nel diritto dell'Unione.

(3) La ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero, stabilita nel regolamento (UE) 2021/90, dovrebbe pertanto essere modificata per rispecchiare gli adeguamenti dei contingenti dell'Unione decisi dalla CGPM. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti dalla sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito nel regolamento (UE) 2021/90 per quanto riguarda l'assegnazione annuale dei totali ammissibili di cattura (TAC).

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/90.

(5) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2021/90 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2021. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relativamente a tali limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

([1]) Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

22CE0119

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2003 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2021

che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce una serie di meccanismi di cooperazione per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile in modo efficace sotto il profilo dei costi, compresi i trasferimenti statistici tra Stati membri di energia da fonti rinnovabili. I trasferimenti statistici effettuati a norma dell'articolo 6 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 consentono agli Stati membri che non raggiungono il loro obiettivo in materia di energie rinnovabili stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, o il loro contributo di energia da rinnovabili di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, di acquistare il valore statistico di quote di energie rinnovabili dagli Stati membri che superano il loro obiettivo o contributo. Gli Stati membri possono utilizzare i trasferimenti statistici anche per rispettare i punti di riferimento della traiettoria indicativa a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione istituisce una piattaforma di facilitazione al fine di sostenere gli Stati membri che utilizzano i meccanismi di cooperazione per contribuire all'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili.

(3) Al fine di agevolare i trasferimenti statistici tra Stati membri, la Commissione ha il potere di istituire una piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform — «URDP»). L'URDP dovrebbe fornire una panoramica del conseguimento degli obiettivi e dei contributi da parte degli Stati membri, includere informazioni fornite dagli Stati membri sull'offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, consentire agli Stati membri di esplicitare la loro volontà di effettuare trasferimenti statistici e descrivere le possibili condizioni per un trasferimento, individuare potenziali partner di trasferimento mediante un meccanismo di abbinamento di domanda e offerta e indicare i punti di contatto incaricati dei trasferimenti statistici negli Stati membri. L'URDP dovrebbe inoltre contenere un archivio dei documenti di orientamento e una rassegna delle informazioni disponibili sugli accordi di trasferimento statistico conclusi. L'URDP dovrebbe essere usata su base volontaria.

(4) L'URDP dovrebbe facilitare gli accordi di trasferimento statistico. I potenziali trasferimenti individuati mediante il meccanismo di abbinamento non dovrebbero essere giuridicamente vincolanti.

(5) I dati sulle quantità di energia aggregate disponibili per i trasferimenti statistici attraverso l'URDP dovrebbero provenire da valutazioni di terzi, nonché, a seconda dei casi, dai piani nazionali integrati per l'energia e il clima, dagli omonimi piani aggiornati e dalle relazioni intermedie in materia che gli Stati membri presentano a norma del

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

([2]) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

([3]) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

regolamento (UE) 2018/1999. La Commissione dovrebbe inserire tali dati nella piattaforma. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter indicare l'importo dei trasferimenti statistici che sono interessati a effettuare, in qualità di acquirenti o venditori, nonché eventuali condizioni particolari che intendono includere per i trasferimenti.

(6) Al fine di garantire la protezione dei dati sensibili relativi ai trasferimenti tra Stati membri, l'accesso all'URDP dovrebbe essere limitato a specifici punti di contatto individuati dagli Stati membri. Pertanto, nei casi pertinenti, si dovrebbe applicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(7) Al fine di assistere gli Stati membri nella conclusione di trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, la Commissione dovrebbe fornire materiale orientativo sull'URDP, compreso un manuale d'uso, modelli e informazioni pertinenti su accordi di trasferimento statistico conclusi.

(8) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform — «URDP») per agevolare i trasferimenti statistici ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e per facilitare il conseguimento sia dell'obiettivo dell'Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «trasferimento statistico»: il trasferimento da uno Stato membro a un altro del valore statistico, senza necessità di un trasferimento fisico, di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili di cui all'allegato B, punto 5, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) relativo alle statistiche dell'energia; tale quantità è dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile dello Stato membro che effettua il trasferimento e aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile dello Stato membro che accetta il trasferimento;

2) «Stato membro acquirente»: lo Stato membro che conclude un accordo di trasferimento statistico per acquistare da un altro Stato membro una determinata quantità statistica di energia rinnovabile aggiungendola alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della propria quota di energia rinnovabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;

3) «Stato membro venditore»: lo Stato membro che conclude un accordo di trasferimento statistico per vendere a un altro Stato membro una determinata quantità statistica di energia rinnovabile deducendola dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della propria quota di energia rinnovabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;

([4]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

([5]) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(4) «condizioni supplementari»: i criteri al di là della tempistica, del prezzo e del volume di un trasferimento statistico, cui gli Stati membri possono scegliere di subordinare un accordo di trasferimento statistico;

(5) «energia da fonti rinnovabili» oppure «energia rinnovabile»: energia quale definita all'articolo 2, punto 1 della direttiva (UE) 2018/2001;

(6) «volume del trasferimento statistico» oppure «volume»: il volume di energia rinnovabile trasferito, che deve essere dedotto dalla contabilità statistica dello Stato membro venditore e aggiunto a quella dello Stato membro acquirente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'URDP intende agevolare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e facilitare il conseguimento sia dell'obiettivo dell'Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.

2. L'URDP:

a) individua le potenziali opportunità di trasferimenti statistici tra Stati membri, fornendo informazioni aggregate su:

   i) gli Stati membri che hanno superato o si prevede che superino il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che pertanto hanno potenzialmente importi statistici di rinnovabili in eccesso da trasferire a un altro Stato membro;

   ii) gli Stati membri che non hanno conseguito o che si prevede non conseguano il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che potrebbero pertanto essere deficitari di importi statistici di rinnovabili;

b) include le informazioni fornite dagli Stati membri sull'offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, compresi il volume, il prezzo e la tempistica, nonché eventuali condizioni supplementari per il trasferimento;

c) facilita gli accordi di trasferimenti statistico tra Stati membri attraverso un meccanismo non vincolante di abbinamento della domanda e dell'offerta di trasferimenti statistici tra Stati membri, e fornisce punti di contatto negli Stati membri per avviare discussioni sugli accordi;

d) fornisce accesso a materiale orientativo che assista gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici;

e) aumenta la trasparenza sugli accordi di trasferimento statistico conclusi fornendo informazioni chiave a riguardo, ad esempio su volumi, prezzi e tempistica, nonché sui pertinenti documenti degli accordi di trasferimento statistico, qualora pubblicamente accessibili.

3. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 2, l'URDP può espletare qualsiasi altra funzione relativa al processo di trasferimento statistico di energia da fonti rinnovabili per contribuire all'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Individuare le quantità di energia disponibili per trasferimenti statistici

1. L'URDP agevola la conclusione di accordi di trasferimento statistico tra Stati membri individuando potenziali opportunità di trasferimento sulla base dei quantitativi di energia aggregati disponibili a tal fine.

2. Le potenziali opportunità possono essere individuate sulla base di una stima delle quantità di energia prevedibilmente disponibili per i trasferimenti statistici per paese fino al 2030, ricorrendo a informazioni pubblicamente accessibili, compresi i piani nazionali integrati per l'energia e il clima, i loro aggiornamenti e le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e le valutazioni di terzi.

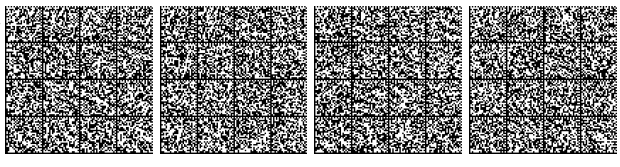

Articolo 5

Richieste di vendita o di acquisto da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere all'URDP dati annuali indicanti le quantità, in termini di vendita o acquisto, per i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, che comprendono:

a) il volume di energia da fonti rinnovabili che intendono acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato membro mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di volume fissa o flessibile;

b) l'indicazione del prezzo o di un intervallo di prezzi ai quali accetterebbero di acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato membro una produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di prezzo fissa o flessibile;

c) la tempistica per la conclusione di un trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, uno o più anni, l'anno precedente o quello in corso oppure anni futuri;

d) eventuali altre condizioni supplementari o priorità da associare al trasferimento statistico.

2. I volumi dei trasferimenti statistici sono definiti in «ktep» (kilotonnellate di petrolio equivalente), «GWh» (gigawattora), «TJ» (terajoule) o in un'altra unità di energia equivalente. Quando si effettua una conversione a partire dalla massa o dal volume, è necessario includere anche il corrispondente potere calorifico. La quantità di energia da fonti rinnovabili oggetto del trasferimento statistico è arrotondata a tre decimali.

3. I dati forniti dallo Stato membro non determinano per quest'ultimo alcun obbligo giuridico di concludere un accordo con un altro Stato membro. Essi servono unicamente a fini informativi per agevolare i negoziati tra gli Stati membri. I dati inseriti nell'URDP sono disponibili solo agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. L'URDP include un meccanismo di abbinamento al fine di far incontrare la domanda e l'offerta indicate dagli Stati membri, e individuare potenziali trasferimenti di energia da fonti rinnovabili tra Stati membri.

5. Eventuali trasferimenti individuati dal meccanismo di abbinamento dell'URDP non sono vincolanti e servono unicamente a fini informativi in vista della possibile conclusione di accordi di trasferimento statistico tra Stati membri.

Articolo 6

Accesso all'URDP e punti di contatto degli Stati membri

1. Gli Stati membri indicano alla Commissione le persone autorizzate ad accedere all'URDP. A queste persone è negato l'accesso solo se ciò è ritenuto giustificato a causa del loro numero o funzione.

2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto incaricato dei trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, della trasmissione delle informazioni all'URDP e del loro aggiornamento, se necessario. L'URDP fornisce informazioni sui punti di contatto di ciascuno Stato membro.

Articolo 7

Orientamenti e informazioni

1. La Commissione fornisce materiale orientativo sull'URDP e sul suo utilizzo, compreso un manuale d'uso, al fine di assistere gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici.

2. Sull'URPD la Commissione può fornire accesso a ulteriori risorse e a informazioni riguardo alla piattaforma, compresi un modello di accordo e articoli e relazioni sul tema dei trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili.

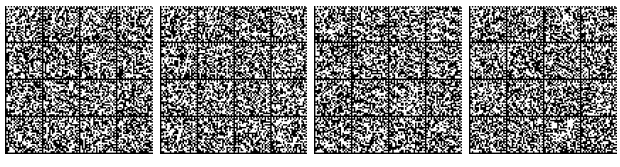

3. Sull'URDP la Commissione mette a disposizione informazioni riguardanti gli accordi di trasferimento statistico ivi conclusi, che includono il loro volume, la tempistica, il prezzo, le condizioni supplementari nonché gli accordi stessi e, inoltre, informazioni su tempistica, volume e Stati membri partecipanti per gli accordi di trasferimento statistico conclusi al di fuori della piattaforma sulla base dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 e anche dell'articolo 6 della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0120

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2021

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vänerlöjrom» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Vänerlöjrom» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Vänerlöjrom» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Vänerlöjrom» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ([3]).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU C 288 del 19.7.2021, pag. 15.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

22CE0121

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione ([2]) specifica nell'allegato III a quali classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (corrispondenza).

(2) Dopo le ultime modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 della Commissione ([3]) all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano le valutazioni del merito di credito riguardanti alcune corrispondenze di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Oltre a ciò, alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito a nuovi segmenti di mercato, il che comporta nuove scale di rating e nuovi tipi di rating. È pertanto necessario aggiornare le corrispondenze delle ECAI interessate.

(3) Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 sono state registrate due ulteriori agenzie di rating del credito a norma degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), mentre altre due ECAI per le quali il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 stabiliva la corrispondenza sono state depennate. Poiché l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone di specificare per tutte le ECAI l'attribuzione delle valutazioni alle classi di merito di credito, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2016/1799 per stabilire la corrispondenza per le ECAI di recente registrazione e rimuovere la corrispondenza per le ECAI depennate.

(4) Inoltre un'ECAI registrata a norma degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e per la quale era stata determinata la corrispondenza nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 ha modificato i simboli utilizzati per indicare le categorie di rating delle sue scale di rating. È pertanto necessario modificare la corrispondenza per tale ECAI al fine di riflettere i simboli attualmente utilizzati dalla stessa.

(5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione congiuntamente dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (le "autorità europee di vigilanza").

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 3).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 della Commissione, del 29 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 4.12.2019, pag. 34).

([4]) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(6) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) e la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]).

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2016/1799

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

([6]) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

([7]) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

ALLEGATO

«***ALLEGATO III***

Tabelle di corrispondenza ai fini dell'articolo 16

Classe di merito di credito	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A.M. Best (EU) Rating Services B.V.						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s
Scala di rating per emissioni a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per emittenti a breve termine	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, e, f, s		
Scala di rating per emissioni a breve termine	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, s		
ARC Ratings S.A.						
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala di rating per corporate a breve termine	A++	A		B, C, D		

Axesor Risk Management S.L.						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala di rating per il breve termine globale	AS1+	AS1	AS2	AS3, AS4, AS5		
Banca di Francia (Banque de France)						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
Scala di rating del credito NEC per emittenti a lungo termine globale	1+	1, 1-	2+, 2, 2-	3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+	5, 5-, 6+, 6, 6-	7, 8, P
BCRA — Credit Rating Agency AD						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine globale	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il lungo termine imprese di assicurazione pensionistica	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine imprese di assicurazione pensionistica	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il lungo termine fondi pensione	AAA pf, AA pf	A pf	BBB pf	BB pf	B pf	C pf
Scala di rating per il lungo termine fondi di garanzia	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala di rating per il breve termine fondi di garanzia	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Capital Intelligence Ratings Ltd						
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale	A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale	A1+	A1	A2, A3	B, C, D		
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a breve termine internazionale	A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D		

Cerved Rating Agency S.p.A.						
Scala di rating per il lungo termine corporate	A1.1, A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
Scala di rating per il breve termine corporate	S-1	S-2	S-3	V-1, R-1		
Creditreform Rating AG						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A		BBB	BB, B	C, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A		BBB	BB, B	C, D
Scala di rating per il breve termine	L1	L2		L3, NEL, D		
CRIF Ratings S.r.l.						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D1S, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, DS
Scala di rating per le PMI	SME1, SME2		SME3	SME4	SME5, SME6	SME7, SME8
Scala di rating per emittenti a breve termine	IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4		
Scala di rating per emissioni a breve termine	IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4		
DBRS Ratings GmbH						
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Scala di rating per le perdite attese	AAA(el), AA(el)	A(el)	BBB(el)	BB(el)	B(el)	CCC(el), CC(el), C(el)
Egan-Jones Ratings Co.						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		

EuroRating Sp. z o.o.						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch Ratings Ireland Limited						
Scala di rating riguardante il default degli emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Obbligazioni di Corporate Finance — Scala di rating per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating per le controparti dei derivati	AAA dcr, AA dcr	A dcr	BBB dcr	BB dcr	B dcr	CCC dcr, CC dcr, C dcr
Scala di rating per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Scala di rating IFS per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C		
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
HR Ratings de México, SA de C.V.						
Scala di rating per il lungo termine globale	HR AAA(G)/HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HRC(G)/HRD(G)
Scala di rating per il breve termine globale	HR+1(G)/HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
ICAP S.A.						
Scala di rating per emittenti a lungo termine globale		AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine globale		AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
INBONIS S.A.						
Scala di rating per il lungo termine	AAA/AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency Europe Limited						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
modeFinance S.r.l.						
Scala di rating per il lungo termine globale	A1, A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
Moody's Investors Service						
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Scala di rating per il breve termine globale	P-1	P-2	P-3	NP		
Nordic Credit RatingAS						
Scala di rating per il lungo termine	AAA/AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, SD
Scala di rating per il breve termine			N-1+	N-1, N-2, N-3, N-4		
QIVALIO SAS (ex Spread Research)						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine globale	SR0		SR1, SR2	SR3, SR4, SR5, SRD		

Rating-Agentur Expert RA GmbH						
Scala di rating del credito per il lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala di rating dell'affidabilità internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala di rating per il breve termine internazionale	RA1+	RA1	RA2, RA3	RA4, RA5, C, D		
Scope Ratings GmbH						
Scala di rating per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC,C, D
Scala di rating per il breve termine	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
Scope Hamburg GmbH						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC,CC, C, SD, D
S&P Global Ratings Europe Limited						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Rating delle controparti nella risoluzione di enti finanziari a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD,, D
Scala di rating riguardante la valutazione mid market		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Rating delle controparti nella risoluzione di enti finanziari a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, SD/D»		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ([1]), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione ([2]) specifica tra l'altro, nell'allegato, a quali classi di merito di credito di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ([3]) sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (valutazioni esterne del merito di credito).

(2) Dopo le ultime modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione ([4]) all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano le valutazioni del merito di credito riguardanti alcune corrispondenze. Oltre a ciò, alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito a nuovi segmenti di mercato, il che comporta nuove scale di rating e nuovi tipi di rating. È pertanto necessario aggiornare le corrispondenze delle ECAI interessate.

(3) Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 sono state registrate due agenzie di rating del credito a norma degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), mentre altre due ECAI per le quali il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 stabiliva la corrispondenza sono state depennate. È pertanto necessario stabilire una corrispondenza per le ECAI di recente registrazione e rimuovere la corrispondenza per le ECAI depennate.

(4) Inoltre un'ECAI registrata a norma degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e per la quale era stata stabilita la corrispondenza nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 ha modificato i simboli utilizzati per indicare le categorie di rating delle sue scale di rating. È pertanto necessario modificare la corrispondenza per tale ECAI al fine di riflettere i simboli attualmente utilizzati dalla stessa.

(5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione congiuntamente dall'Autorità bancaria europea (ABE), dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (le "autorità europee di vigilanza").

([1]) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione, del 4 giugno 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 4).

([5]) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(6) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) e la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]).

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([6]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

([7]) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

([8]) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito

Classe di merito di credito	0	1	2	3	4	5	6
A.M. Best (EU) Rating Services B.V.							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	aaa	aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s
Scala di rating per emissioni a lungo termine	aaa	aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria		A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per emittenti a breve termine		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, e, f, s		
Scala di rating per emissioni a breve termine		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, s		
ARC Ratings S.A.							
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Scala di rating per emittenti a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D

Scala di rating per corporate a breve termine		A++	A		B, C, D		
Axesor Risk Management SL							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala di rating per il breve termine globale		AS1+	AS1	AS2	AS3, AS4, AS5		
Banca di Francia (Banque de France)							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale		3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
Scala di rating del credito NEC per emittenti a lungo termine globale		1+	1, 1-	2+, 2, 2-	3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+	5, 5-, 6+, 6, 6-	7, 8, P
BCRA – Credit Rating Agency AD							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine globale		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il lungo termine imprese di assicurazione pensionistica	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine imprese di assicurazione pensionistica		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il lungo termine fondi pensione	AAA pf	AA pf	A pf	BBB pf	BB pf	B pf	C pf
Scala di rating per il lungo termine fondi di garanzia	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala di rating per il breve termine fondi di garanzia		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Capital Intelligence Ratings Ltd							
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale		A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale		A1+	A1	A2, A3	B, C, D		
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a breve termine internazionale		A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D		
Cerved Rating Agency S.p.A.							
Scala di rating per il lungo termine corporate	A1.1	A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
Scala di rating per il breve termine corporate		S-1	S-2	S-3	V-1, R-1		
Creditreform Rating AG							
Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A		BBB	BB, B	C, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A		BBB	BB, B	C, D
Scala di rating per il breve termine	L1	L2		L3, NEL, D			
CRIF Ratings S.r.l.							
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D1S, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, DS
Scala di rating per le PMI		SME1, SME2		SME3	SME4	SME5, SME6	SME7, SME8
Scala di rating per emittenti a breve termine		IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4		
Scala di rating per emissioni a breve termine		IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4		

DBRS Ratings GmbH							
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper		R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria		AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Scala di rating per le perdite attese		AAA(el), AA(el)	A(el)	BBB(el)	BB(el)	B(el)	CCC(el), CC(el), C(el)
Egan-Jones Ratings Co.							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine		A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		
EuroRating Sp. z o.o.							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch Ratings Ireland Limited							
Scala di rating riguardante il default degli emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Obbligazioni di corporate finance - Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating per le controparti dei derivati		AAA dcr, AA dcr	A dcr	BBB dcr	BB dcr	B dcr	CCC dcr, CC dcr, C dcr
Scala di rating per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Scala di rating IFS per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C		

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
HR Ratings de México, SA de C.V.							
Scala di rating per il lungo termine globale	HR AAA(G)	HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Scala di rating per il breve termine globale	HR+1(G)	HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
ICAP S.A.							
Scala di rating per emittenti a lungo termine globale			AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine globale			AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
INBONIS SA							
Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Japan Credit Rating Agency Ltd							
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency Europe							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine		K1+	K1	K2, K3	B, C, D		

modeFinance S.r.l.							
Scala di rating per il lungo termine globale	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
Moody's Investors Service							
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Scala di rating per il breve termine globale		P-1	P-2	P-3	NP		
Nordic Credit Rating AS							
Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, SD
Scala di rating per il breve termine				N-1+	N-1, N-2, N-3, N-4		
QIVALIO SAS (ex Spread Research)							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine globale		SR0		SR1, SR2	SR3, SR4, SR5, SRD		
Rating-Agentur Expert RA GmbH							
Scala di rating del credito per il lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala di rating dell'affidabilità internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scala di rating per il breve termine internazionale		RA1+	RA1	RA2, RA3	RA4, RA5, C, D		
Scope Ratings AG							
Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine		S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		

Scope Hamburg GmbH							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
S&P Global Ratings							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Rating delle controparti nella risoluzione di enti finanziari a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD, D
Scala di rating riguardante la valutazione mid market			MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Rating delle controparti nella risoluzione di enti finanziari a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, SD/D»		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 37 *bis*, paragrafo 2, e l'articolo 37 *ter*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([2]), che stabilisce un regime speciale per le piccole imprese, è stato modificato dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ([3]).

(2) La direttiva (UE) 2020/285 ha altresì modificato il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, l'articolo 32, paragrafo 1, nonché gli articoli 37 *bis* e 37 *ter* di detto regolamento riguardano in particolare l'archiviazione, la ricerca automatizzata e la trasmissione delle informazioni relative a tale regime speciale. Le disposizioni necessarie per conformarsi a tali modifiche si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2025.

(3) Al fine di agevolare la ricerca automatizzata, è necessario definire le modalità pratiche e le specifiche relative all'accesso che uno Stato membro concede all'autorità competente di un altro Stato membro alle informazioni, quali i dettagli identificativi e il valore delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale applicato dallo Stato membro in cui avviene la cessione o la prestazione.

(4) Per garantire che le informazioni di cui all'articolo 37 *bis*, paragrafo 1, e all'articolo 37 *ter*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 siano scambiate in maniera uniforme, la Commissione deve adottare modalità pratiche a tal fine, compreso un messaggio elettronico comune. Questo consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, in quanto seguirebbero un quadro di riferimento regolamentato.

(5) In particolare, tali modalità pratiche dovrebbero garantire una trasmissione e un trattamento efficaci delle informazioni relative alla registrazione delle piccole imprese, necessari affinché queste ultime possano avvalersi del regime speciale al di fuori dello Stato membro di stabilimento, in quanto gli Stati membri dovrebbero modificare le rispettive interfacce elettroniche, attualmente concepite affinché il regime consenta di concedere una franchigia solo alle imprese stabilite nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, in modo che tali informazioni possano essere scambiate in modo uniforme.

(6) Anche le informazioni afferenti alle modifiche dei dettagli identificativi, come l'esclusione dal regime speciale, dovrebbero essere scambiate in modo uniforme al fine di consentire agli Stati membri di monitorare la corretta applicazione del regime speciale sul loro territorio e di lottare contro la frode. A tal fine si dovrebbero stabilire modalità comuni relative allo scambio elettronico di tali informazioni.

(7) Al fine di mantenere al minimo l'onere amministrativo per i soggetti passivi, monitorando allo stesso tempo la corretta applicazione del regime speciale, è necessario stabilire alcuni requisiti minimi dell'interfaccia elettronica per l'invio delle notifiche da parte dei soggetti passivi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia disporre della facoltà di inserire funzionalità aggiuntive al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

([1]) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

([2]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

([3]) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

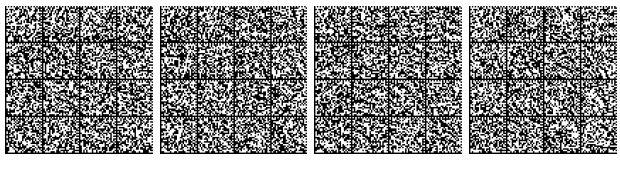

(8) Si dovrebbero inoltre determinare le modalità pratiche intese ad agevolare la comunicazione dei dettagli in merito alle misure approvate da ciascuno Stato membro in materia di recepimento dell'articolo 167 *bis*, del titolo XI, capo 3, e del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.

(9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal giorno in cui si applicano l'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, l'articolo 32, paragrafo 1, nonché gli articoli 37 *bis* e 37 *ter* del regolamento (UE) n. 904/2010.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «regime speciale», il regime speciale di franchigia per le piccole imprese, di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;

2) «Stato membro di franchigia», lo Stato membro che concede l'esenzione dall'IVA sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate sul suo territorio da parte di soggetti passivi che possono beneficiare della franchigia nell'ambito del regime speciale;

3) «Stato membro di stabilimento», lo Stato membro nel quale è stabilito il soggetto passivo che si avvale del regime speciale.

Articolo 2

Funzionalità delle interfacce elettroniche

L'interfaccia elettronica dello Stato membro di stabilimento attraverso la quale, a norma dell'articolo 284 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo può dover presentare una previa notifica o un eventuale aggiornamento di questa e comunicare il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per avvalersi del regime speciale in un altro Stato membro, consente di registrare le informazioni e le eventuali modifiche a esse, da comunicare a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, nonché degli articoli 284 *bis* e 284 *ter* della medesima direttiva.

Articolo 3

Scambio automatizzato di informazioni

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 904/2010, lo Stato membro di stabilimento concede all'autorità competente degli altri Stati membri l'accesso automatizzato alle seguenti informazioni raccolte e archiviate a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri:

a) il numero individuale con il quale è identificato il soggetto passivo che si avvale della franchigia negli altri Stati membri a norma dell'articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE;

b) il nome, l'attività e il settore di attività se pertinente, a norma dell'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la forma giuridica e l'indirizzo di detto soggetto passivo;

c) in caso di variazione del luogo di stabilimento, la data dalla quale tale modifica produce effetto e, se del caso, lo Stato membro nel quale il soggetto passivo ha deciso di stabilirsi;

d) gli Stati membri nei quali il soggetto passivo intende avvalersi della franchigia relativamente alla previa notifica o all'aggiornamento di essa, a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE;

e) gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia a norma dell'articolo 284, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE;

f) la data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi in ciascuno Stato membro nel quale il soggetto passivo si avvale di detta franchigia;

g) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, durante l'anno civile di notifica e durante gli anni civili precedenti la notifica, a norma dell'articolo 288 *bis*, paragrafo 1, della medesima direttiva;

h) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, incluse le eventuali modifiche, effettuate per trimestre civile nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, oppure «0» se non sono state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi;

i) la data alla quale il volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il valore totale delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, oppure «0» se non sono state effettuate cessioni di beni/prestazioni di servizi, dall'inizio del trimestre civile fino alla data in cui è stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione;

j) la data alla quale il soggetto passivo non può più beneficiare della franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri ove la cessazione prende effetto, in seguito a una notifica da parte degli Stati membri di franchigia di cui all'articolo 284 sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;

k) la data alla quale prende effetto la decisione del soggetto passivo di cessare volontariamente di avvalersi del regime di franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri ove la cessazione prende effetto;

l) la data di cessazione delle attività del soggetto passivo e gli Stati membri interessati.

Articolo 4

Trasmissione delle informazioni

1. Gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento e i relativi aggiornamenti per quanto attiene alle disposizioni che recepiscono l'articolo 167 *bis*, il titolo XI, capo 3, e il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010. Tali informazioni sono trasmesse attraverso il portale web istituito dalla Commissione.

2. Lo Stato membro di stabilimento trasmette le seguenti informazioni attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri, come messaggio elettronico comune di cui all'allegato II del presente regolamento, alle autorità competenti dello Stato membro di franchigia, entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale le informazioni sono disponibili, a norma dell'articolo 37 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010:

a) per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, al fine di informare lo Stato membro interessato di un soggetto passivo che intende chiedere la franchigia:

   i) il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile,

   ii) ogni altro numero attribuito a fini di identificazione del soggetto passivo;

b) per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, dopo aver informato il soggetto passivo del suo numero individuale di identificazione o avergli confermato tale numero, a norma dell'articolo 284, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE:

   i) il numero individuale di identificazione attribuito a tale soggetto, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010; e

ii) la data in cui ha iniziato ad applicarsi la franchigia di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera d), del regolamento (UE) n. 904/2010 relativamente al soggetto passivo nello Stato membro interessato;

c) relativamente a un soggetto passivo il cui volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE:

i) il numero individuale di identificazione di detto soggetto passivo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e

ii) la data alla quale il volume d'affari annuo nell'Unione di detto soggetto passivo ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE;

d) relativamente ai soggetti passivi inadempienti in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 284 *ter* della direttiva 2006/112/CE:

i) il numero individuale di identificazione di detto soggetto passivo, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e

ii) l'inadempimento di tali obblighi.

3. Lo Stato membro di franchigia trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento le seguenti informazioni attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri, come messaggio elettronico comune di cui all'allegato III del presente regolamento, a norma dell'articolo 37 *ter*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010:

a) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a):

i) il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile, ogni altro numero attribuito dallo Stato membro di stabilimento a fini di identificazione;

ii) le informazioni in merito all'eventuale superamento nell'anno corrente della soglia del volume d'affari annuo applicabile in tale Stato membro ai fini della franchigia, di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;

iii) le informazioni in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 288 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;

iv) eventuali domande di chiarimenti necessari ai fini delle informazioni da fornire ai sensi dei punti ii) e iii);

b) senza indugio, il numero individuale di identificazione del soggetto passivo, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e la data alla quale ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell'articolo 288 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;

c) senza indugio, la data alla quale il regime speciale per le piccole imprese ha cessato di applicarsi in detto Stato membro.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010

1. Regime speciale di contabilità di cassa

Articolo 167 *bis* della direttiva 2006/112/CE — Regime opzionale di contabilità di cassa

D1. Lo Stato membro concede la possibilità di optare per il regime speciale di contabilità di cassa?

D2. In caso affermativo, qual è la soglia in vigore? Indicare in EUR e in moneta nazionale.

2. Regime speciale per le piccole imprese

Titolo XII, capo 1, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE

Articolo 281 — Modalità semplificate d'imposizione e riscossione

D3. Si applicano procedure semplificate, come i regimi forfettari, per l'imposizione e la riscossione dell'IVA presso le piccole imprese?

D4a. In caso affermativo, quali procedure semplificate si applicano alle piccole imprese?

D4b. Con quali condizioni o limiti si applicano tali procedure semplificate?

Titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE

Articoli da 282 a 290 della direttiva 2006/112/CE — Franchigie

D5. Si applica il regime speciale per le piccole imprese, di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE?

D6a. In caso affermativo, da quale data?

D6b. In caso negativo, ma se è stato applicato nel passato, fino a quale data?

Articolo 283, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Esclusioni

D7. Quali operazioni sono escluse dalla franchigia nell'ambito del regime speciale per le piccole imprese applicato dallo Stato membro?

Articolo 284, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Soglia

D8. Quali sono i livelli della soglia di volume d'affari annuo in vigore per avvalersi della franchigia (soglia di franchigia) nello Stato membro? Indicare in EUR e in moneta nazionale.

D9. Da quale data vigono gli attuali livelli della soglia di franchigia?

D10. In caso di soglie multiple, indicare i criteri per determinare le categorie di cessioni di beni/prestazioni di servizi cui si applicano le diverse soglie e indicare la data dalla quale si applicano tali criteri.

Articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE - Numero individuale di identificazione

D11. Ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, si utilizza il numero individuale d'identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo per i relativi obblighi nell'ambito del sistema interno o si applica la struttura di un numero IVA o qualsiasi altro numero?

Articolo 284 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Valuta

D12. Ai fini dell'articolo 284 *quater*, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, i valori devono essere espressi in moneta nazionale?

Articolo 284 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Comunicazione di informazioni

D13. Le informazioni di cui all'articolo 284, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 284 *ter*, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE devono essere fornite dal soggetto passivo attraverso un mezzo elettronico?

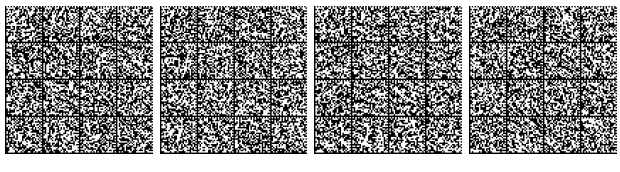

D14. In caso affermativo, a quali condizioni?

Articolo 284 *quinquies*, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Inadempimento degli obblighi

D15. Se risulta inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'articolo 284 *ter* della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo è tenuto a soddisfare gli obblighi IVA in merito alle operazioni esenti effettuate nello Stato membro?

D16. In caso affermativo, quali obblighi?

Articolo 288 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Periodo transitorio

D17. Nello Stato membro la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE cessa di applicarsi nel momento in cui si supera la soglia fissata a norma di detto paragrafo, conformemente all'articolo 288 *bis*, paragrafo 1, quarto comma?

D18. In caso contrario e se il soggetto passivo ha la facoltà di continuare a beneficiare della franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE durante l'anno civile in cui è superata la soglia, si applica un massimale?

D19. In caso affermativo, si applica un massimale del 10 % o del 25 %?

D20. Per quanti anni il soggetto passivo è escluso dal regime speciale per le piccole imprese dopo aver superato la soglia di franchigia?

Articolo 290 della direttiva 2006/112/CE — Opzione per i soggetti passivi aventi diritto alla franchigia

D21. Vigono norme o condizioni particolari per applicare l'opzione di cui all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE?

D22. In caso affermativo, quali regole e condizioni si applicano?

Titolo XII, capo 1, sezione 2 *bis*, della direttiva 2006/112/CE

Articoli da 292 *bis* a 292 *quinquies* della direttiva 2006/112/CE — Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese che beneficiano della franchigia

D23. Le piccole imprese stabilite sul territorio dello Stato membro che si avvalgono della franchigia solo in detto Stato membro sono dispensate da eventuali obblighi?

D24. In caso affermativo, da quali obblighi?

D25. Le piccole imprese sono dispensate dagli obblighi di cui agli articoli da 217 a 271 della direttiva 2006/112/CE, a norma dell'articolo 292 *quinquies* della medesima direttiva?

D26. In caso affermativo, da quali obblighi?

ALLEGATO II

Informazioni trasmesse dallo Stato membro di stabilimento agli Stati membri che concedono la franchigia a norma dell'articolo 37 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010

Da trasmettere per via elettronica entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale le informazioni sono disponibili

1. Per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE:

a. al fine di informare lo Stato membro interessato dell'intenzione di un soggetto passivo di avvalersi della franchigia in detto Stato membro:

i. il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile, ogni altro numero attribuito a fini di identificazione.		

b. Dopo aver ricevuto conferma dallo Stato membro di franchigia che i soggetti passivi ne possono beneficiare e dopo aver notificato i soggetti passivi:

i. il numero individuale di identificazione del soggetto passivo che si avvale della franchigia, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010		
ii. gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia con indicazione della data in cui questa ha iniziato ad applicarsi in ciascuno degli Stati membri interessati:		Ripetibile
ii.1. Stato membro		
ii.2. data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi		

2. Relativamente ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nell'Unione supera l'importo di 100 000 EUR cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE:

a. il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010	
b. data alla quale il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo ha superato 100 000 EUR	

3. Relativamente ai soggetti passivi inadempienti in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 284 *ter* della direttiva 2006/112/CE:

a. il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010	
b. l'inadempimento degli obblighi di comunicazione	

ALLEGATO III

Informazioni trasmesse allo Stato membro di stabilimento dagli Stati membri di franchigia a norma dell'articolo 37 *ter*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010

Da trasmettere per via elettronica entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al punto 1 a) dell'allegato II

1. Per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, al fine di informare lo Stato membro di stabilimento di un soggetto passivo che può beneficiare della franchigia in detto Stato membro:

a. il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile, ogni altro numero attribuito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'identificazione di detto soggetto passivo	
b. l'eventuale superamento nell'anno civile in corso della soglia del volume d'affari annuo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE	
c. il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 288 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE	
d. La domanda di chiarimenti necessari ai fini delle informazioni da fornire ai sensi delle lettere b) e c)	Informazioni opzionali

Da trasmettere tempestivamente per via elettronica

2. Per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno cessato di poter beneficiare della franchigia:

a. il numero individuale di identificazione del soggetto passivo, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010	
b. la data alla quale il soggetto passivo ha cessato di poter beneficiare della franchigia a norma dell'articolo 288 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE	

3. Per quanto riguarda la cessazione dell'applicazione del regime speciale per le piccole imprese nello Stato membro che concede la franchigia, di cui all'articolo 284 *sexies*, lettera b), della direttiva 2006/112/CE:

a. la data alla quale il regime speciale per le piccole imprese ha cessato di applicarsi nello Stato membro	

22CE0124

DECISIONE (PESC) 2021/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2021

che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti ([1]),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.

(2) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il Consiglio fissi l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO, tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e alle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

(3) Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 ([2]) che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO.

(4) Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha inoltre adottato una raccomandazione relativa a una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO ([3]) ("raccomandazione").

(5) Il punto 9 della raccomandazione precisa che il Consiglio dovrebbe aggiornare l'elenco dei progetti PESCO entro novembre 2018 per includervi l'insieme successivo di progetti secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione (PESC) 2017/2315, che prevede in particolare che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") possa formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite dal segretariato della PESCO, per l'adozione di una decisione da parte del Consiglio, previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (EUMC).

(6) Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/909 ([4]) che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO.

(7) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1797 ([5]) che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340.

([1]) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.
([2]) Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 24).
([3]) Raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018 relativa a una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO (GU C 88 dell'8.3.2018, pag. 1).
([4]) Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).
([5]) Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, he modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18).

(8) Il 14 maggio 2019 il Consiglio ha adottato una raccomandazione che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nell'ambito della PESCO ([6]).

(9) Il 12 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1909 ([7]) che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340.

(10) Il 20 novembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla revisione strategica della PESCO 2020.

(11) Il 20 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1746 ([8]) che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340.

(12) Il 29 settembre 2021 l'alto rappresentante ha formulato una raccomandazione al Consiglio relativa all'individuazione e alla valutazione delle proposte di progetti nell'ambito della PESCO.

(13) Il 19 ottobre 2021 il comitato politico e di sicurezza ha approvato le raccomandazioni contenute nella consulenza militare dell'EUMC sulla raccomandazione dell'alto rappresentante relativa all'individuazione e alla valutazione delle proposte di progetti nell'ambito della PESCO.

(14) È opportuno pertanto che il Consiglio modifichi e aggiorni la decisione (PESC) 2018/340,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/340 è così modificata:

1) all'articolo 1 sono aggiunti all'elenco i seguenti progetti:

«48. Centro di simulazione e prove per carri armati (MBT-SIMTEC);

49. Partenariato militare dell'UE (EU MilPart);

50. Elementi essenziali della scorta navale europea (4E);

51. Veicolo semiautonomo di superficie di medie dimensioni (M-SASV);

52. Trasporto aereo strategico per carichi fuori misura (SATOC);

53. Piccoli RPAS di prossima generazione (NGSR);

54. Stazione per droni su aerogiri;

55. Piccole armi scalabili (SSW);

56. Potenza aerea;

57. Futuro aeromobile da carico tattico di medie dimensioni (FMTC);

58. Poligono virtuale federato (CRF);

59. Sistema automatizzato di modellazione, identificazione e valutazione dei danni del terreno urbanizzato (AMIDA-UT);

([6]) Raccomandazione del Consiglio del 14 maggio 2019 che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) (GU C 166 del 15.5.2019, pag. 1).
([7]) Decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio, del 12 novembre 2019, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 113).
([8]) Decisione (PESC) 2020/1746 del Consiglio del 20 novembre 2020 che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 393 del 23.11.2020, pag. 12).

60. Polo comune per le immagini satellitari dei governi (CoHGI);

61. Difesa delle risorse spaziali (DoSA).»;

2) nell'allegato I sono aggiunte le voci di cui all'allegato I della presente decisione;

3) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO I

Project	Project Members
48. Centro di simulazione e prove per carri armati (MBT-SIMTEC)	Grecia, Francia, Cipro
49. Partenariato militare dell'UE (EU MilPart)	Francia, Estonia, Italia, Austria
50. Elementi essenziali della scorta navale europea (4E)	Spagna, Italia, Portogallo
51. Veicolo semiautonomo di superficie di medie dimensioni (M-SASV)	Estonia, Francia, Lettonia, Romania
52. Trasporto aereo strategico per carichi fuori misura (SATOC)	Germania, Cechia, Francia, Paesi Bassi, Slovenia
53. N Piccoli RPAS di prossima generazione (NGSR)	Spagna, Germania, Portogallo, Romania, Slovenia
54. Stazione per droni su aerogiri	Italia, Francia
55. Piccole armi scalabili (SSW)	Italia, Francia
56. Potenza aerea	Francia, Grecia, Croazia
57. Futuro aeromobile da carico tattico di medie dimensioni (FMTC)	Francia, Germania, Svezia
58. Poligono virtuale federato (CRF)	Estonia, Bulgaria, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Finlandia
59. Sistema automatizzato di modellazione, identificazione e valutazione dei danni del terreno urbanizzato (AMIDA-UT)	Portogallo, Spagna, Francia
60. Polo comune per le immagini satellitari dei governi (CoHGI)	Germania, Spagna, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania
61. Difesa delle risorse spaziali (DoSA)	Francia, Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania

ALLEGATO II

ELENCO AGGIORNATO CONSOLIDATO DEI MEMBRI DI OGNI SINGOLO PROGETTO

Progetto	Membri del progetto
1. Comando medico europeo (EMC)	Germania, Belgio, Cechia, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia
2. Sistema radio sicuro europeo definito da software (ESSOR)	Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia
3. Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni	Germania, Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia
4. Mobilità militare	Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia
5. Centro europeo di certificazione dell'addestramento per gli eserciti europei	Italia, Grecia
6. Funzione operativa energia (EOF)	Francia, Belgio, Spagna, Italia, Slovenia
7. Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze (DM-DRCP)	Italia, Grecia, Spagna, Croazia, Austria
8. Sistemi marittimi (semi)autonomi per contromisure mine (MAS MCM)	Belgio, Grecia, Francia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania
9. Sorveglianza e protezione marittima e dei porti (HARMSPRO)	Italia, Grecia, Polonia, Portogallo
10. Rinforzo della sorveglianza marittima (UMS)	Grecia, Bulgaria, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro
11. Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici (CTISP)	Grecia, Italia, Cipro, Ungheria, Portogallo
12. Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza (CRRT)	Lituania, Estonia, Croazia, Paesi Bassi, Polonia, Romania
13. Sistema di comando e controllo (C2) strategici per le operazioni e missioni PSDC (EUMILCOM)	Spagna, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Portogallo
14. Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria/veicoli d'assalto anfibio/veicoli corazzati leggeri (AIFV/AAV/LAV)	Italia, Grecia, Slovacchia
15. Sostegno di fuoco indiretto (Euroartiglieria)	Slovacchia, Italia, Ungheria

Progetto	Membri del progetto
16. Centro operativo EUFOR di risposta alle crisi (EUFOR CROC)	Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Austria
17. Addestramento per elicotteri ad alta temperatura e ad alta quota (H3 Training)	Grecia, Italia, Romania
18. Scuola interforze di intelligence dell'UE (JEIS)	Grecia, Cipro
19. Centri di valutazione e test dell'UE	Francia, Svezia, Slovacchia
20. Sistema terrestre integrato senza pilota (iUGS)	Estonia, Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia
21. Sistemi missilistici dell'UE per il campo di battaglia terreste oltre la linea di veduta (BLOS)	Francia, Belgio, Cipro
22. Pacchetto di capacità di intervento subacqueo modulare schierabile (DIVEPACK)	Bulgaria, Grecia, Francia, Romania
23. Sistemi aerei a pilotaggio remoto a media quota e lunga autonomia europei – MALE RPAS (Eurodrone)	Germania, Cechia, Spagna, Francia, Italia
24. Elicotteri da attacco europei TIGER Mark III	Francia, Germania, Spagna
25. Contrasto al sistema aereo senza pilota (C-UAS)	Italia, Cechia
26. Piattaforma europea aeronavi in alta atmosfera (EHAAP) — Capacità persistente di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR)	Italia, Francia
27. Un posto di comando (CP) schierabile per il comando e controllo (C2) tattici delle forze per operazioni speciali (SOF) per operazioni congiunte di piccole dimensioni (SJO) — (SOCC) per SJO	Grecia, Cipro
28. Capacità di guerra elettronica e programma di interoperabilità per la futura cooperazione in materia di intelligence, sorveglianza e ricognizione (JISR)	Cechia, Germania
29. Sorveglianza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) come servizio (CBRN SaaS)	Austria, Francia, Croazia, Ungheria, Slovenia
30. Condivisione di basi	Francia, Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Paesi Bassi
31. Elemento di coordinamento del supporto geometereologico e oceanografico (GeoMETOC) (GMSCE)	Germania, Belgio, Grecia, Francia, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Romania
32. Soluzione di radionavigazione dell'UE (EURAS)	Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Polonia

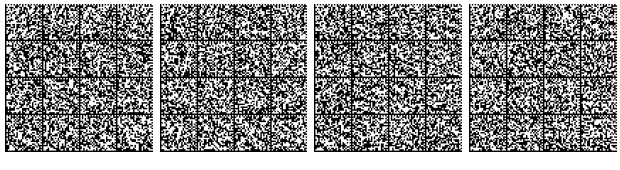

Progetto	Membri del progetto
33. Rete di conoscenza della sorveglianza spaziale militare europea (EU-SSA-N)	Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi
34. Centro europeo comune integrato di addestramento e simulazione (EUROSIM)	Ungheria, Germania, Francia, Polonia, Slovenia
35. Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica (EU CAIH)	Portogallo, Spagna
36. Centro di formazione medica delle forze per operazioni speciali (SMTC)	Polonia, Ungheria
37. Poligono di addestramento per la difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRNDTR)	Romania, Francia, Italia
38. Rete dei centri di immersione dell'Unione europea (EUNDC)	Romania, Bulgaria, Francia
39. Sistema marittimo antisommergibili senza equipaggio (MUSAS)	Portogallo, Spagna, Francia, Svezia
40. Corvetta di pattuglia europea (EPC)	Italia, Grecia, Spagna, Francia
41. Attacco elettronico aeroportato (AEA)	Spagna, Francia, Svezia
42. Centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione (CIDCC)	Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi
43. Allarme e intercettazione tempestivi con sorveglianza spaziale dei teatri di operazione (TWISTER)	Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Finlandia
44. Materiali e componenti per la competitività tecnologica dell'UE (MAC EU)	Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Romania
45. Capacità di guerra collaborative dell'UE (ECoWAR)	Francia, Belgio, Spagna, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia
46. Sistema globale europeo di architettura per l'integrazione di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) (GLORIA)	Italia, Francia, Romania
47. Centro di simulazione e prove per carri armati (MBT-SIMTEC)	Grecia, Francia, Cipro
48. Partenariato militare dell'UE (EU MilPart)	Francia, Estonia, Italia, Austria
49. Elementi essenziali della scorta navale europea (4E)	Spagna, Italia, Portogallo

Progetto	Membri del progetto
50. Veicolo semiautonomo di superficie di medie dimensioni (M-SASV)	Estonia, Francia, Lettonia, Romania
51. Trasporto aereo strategico per carichi fuori misura (SATOC)	Germania, Cechia, Francia, Paesi Bassi, Slovenia
52. Piccoli RPAS di prossima generazione (NGSR)	Spagna, Germania, Portogallo, Romania, Slovenia
53. Stazione per droni su aerogiri	Italia, Francia
54. Piccole armi scalabili (SSW)	Italia, Francia
55. Potenza aerea	Francia, Grecia, Croazia
56. Futuro aeromobile da carico tattico di medie dimensioni (FMTC)	Francia, Germania, Svezia
57. Poligono virtuale federato (CRF)	Estonia, Bulgaria, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Finlandia
58. Sistema automatizzato di modellazione, identificazione e valutazione dei danni del terreno urbanizzato (AMIDA-UT)	Portogallo, Spagna, Francia
59. Polo comune per le immagini satellitari dei governi (CoHGI)	Germania, Spagna, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania
60. Difesa delle risorse spaziali (DoSA)	Francia, Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania

22CE0125

REGOLAMENTO (UE) 2021/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2021.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2021.

(3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2021 alla Francia per lo stock di molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

([3]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

ALLEGATO

N.	**19/TQ92**
Stato membro	**Francia**
Stock	**LIN/1/2.**
Specie	**Molva (*Molva molva*)**
Zona	**Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2**
Data di chiusura	**22.10.2021**

22CE0126

REGOLAMENTO (UE) 2021/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi.

(2) La Commissione adatta, a scadenza regolare e almeno ogni cinque anni, l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009. Poiché quest'ultimo è stato aggiornato da ultimo nel 2017 dal regolamento (UE) 2017/269 della Commissione ([2]), l'elenco allegato a detto regolamento va aggiornato per coprire gli anni dal 2021 al 2024.

(3) In ragione del numero di sostanze interessate e della complessità del processo di identificazione e classificazione dei composti pertinenti, per le autorità statistiche nazionali risulta difficile acquisire la gamma di strumenti necessari per raccogliere informazioni sugli usi e sull'immissione sul mercato dei pesticidi. Di conseguenza andrebbero prese in considerazione solo le sostanze cui è stato assegnato un numero di identificazione da una delle due principali istituzioni di registrazione dei composti chimici o dei pesticidi, o da entrambe, riconosciute a livello internazionale: il Chemical Abstracts Service della American Chemical Society e il Collaborative International Pesticides Analytical Council.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2017/269 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 4).

([3]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«*ALLEGATO III*

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DELLE SOSTANZE

Gruppi principali	**Categorie di prodotti**	**Codice**	**Classe chimica**	**Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura comune**	**CAS** (1)	**CIPAC** (2)
Pesticidi immessi sul mercato, totale		PPM_TOT				
	Pesticidi immessi sul mercato per gli utilizzatori professionali (3)	PPM_PU				
	— di cui destinati ad uso agricolo (4)	PPM_AGRI				
	— di cui destinati ad uso nella silvicoltura (5)	PPM_FORE				
	— di cui destinati ad altri usi professionali (6)	PPM_AMU				
	— di cui utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio (6)	PPM_STOR				
Pesticidi immessi sul mercato conformemente agli articoli 22 e 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)						
	Gruppo 1 - Sostanze attive a basso rischio conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (8)	GRP1				

	Gruppo 3 - Sostanze candidate alla sostituzione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (9)	GRP3				
Pesticidi immessi sul mercato, gruppi e categorie definiti nell'allegato IV della direttiva 2009/128/CE						
	Gruppo 2 - Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (10)	GRP2				
	Gruppo 4 - Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	GRP4				
	Categorie A e C: Sostanze attive non chimiche	CAT_A_C				
	Categoria B, D, E, F: Sostanze attive chimiche	CAT_B_D-F				
Fungicidi e battericidi		PES_F				

	Fungicidi inorganici	F01				
		F01_01	COMPOSTI DI RAME			
		F01_01_01		POLTIGLIA BORDOLESE	8011-63-0	44.604
		F01_01_02		IDROSSIDO DI RAME	20427-59-2	44.305
		F01_01_03		OSSIDO DI RAME (I)	1317-39-1	44.603
		F01_01_04		OSSICLORURO DI RAME	1332-65-6 1332-40-7	44.602
		F01_01_05		SOLFATO DI RAME TRIBASICO	12527-76-3	44.306
		F01_01_06		ALTRI SALI DI RAME N.C.A.		
		F01_02	ZOLFO INORGANICO			
		F01_02_01		ZOLFO	7704-34-9	18
		F01_99	ALTRI FUNGICIDI INORGANICI			
		F01_99_01		ZOLFO CALCICO (POLISOLFURO DI CALCIO)	1344-81-6	17
		F01_99_02		IODURO DI POTASSIO	7681-11-0	773
		F01_99_03		FOSFONATI DI POTASSIO (PRECEDENTEMENTE FOSFITO DI POTASSIO)	13977-65-6 13492-26-7	756
		F01_99_04		TIOCIANATO DI POTASSIO	333-20-0	772
		F01_99_06		FOSFONATO DISODICO	13708-85-5	808
		F01_99_07		POTASSIO IDROGENO CARBONATO	298-14-6	853
		F01_99_08		IDROGENOCARBONATO DI SODIO	144-55-8	
		F01_99_99		ALTRI FUNGICIDI INORGANICI N. C.A.		

	Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati	F02				
		F02_01	FUNGICIDI CARBANILATI			
		F02_01_01		DIETOFENCARB	87130-20-9	513
		F02_02	FUNGICIDI CARBAMMATI			
		F02_02_01		BENTHIAVALICARB	413615-35-7	744
		F02_02_02		IPROVALICARB	140923-17-7	620
		F02_02_03		PROPAMOCARB	24579-73-5	399
		F02_03	FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI			
		F02_03_01		MANCOZEB	8018-01-7	34
		F02_03_02		MANEB	12427-38-2	61
		F02_03_03		METIRAM	9006-42-2	478
		F02_03_04		PROPINEB	12071-83-9	177
		F02_03_05		THIRAM	137-26-8	24
		F02_03_06		ZIRAM	137-30-4	31
		F02_99	ALTRI FUNGICIDI A BASE DI CARBAMMATI E DITIOCARBAMMATI			
		F02_99_99		ALTRI FUNGICIDI A BASE DI CARBAMMATI E DITIOCARBAMMATI N.C.A.		
	Fungicidi a base di benzimidazoli	F03				
		F03_01	FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI			

		F03_01_01		CARBENDAZINA	10605-21-7	263
		F03_01_02		FUBERIDAZOLO	3878-19-1	525
		F03_01_03		TIABENDAZOLO	148-79-8	323
		F03_01_04		TIOFANATO-METILE	23564-05-8	262
		F03_99	ALTRI FUNGICIDI A BASE DI BENZIMIDAZOLI			
		F03_99_99		ALTRI FUNGICIDI A BASE DI BENZIMIDAZOLI N.C.A.		
	Fungicidi a base di imidazoli e triazoli	F04				
		F04_01	FUNGICIDI CONAZOLICI			
		F04_01_01		BITERTANOLO	55179-31-2	386
		F04_01_02		BROMUCONAZOLO	116255-48-2	680
		F04_01_03		CIPROCONAZOLO	94361-06-5	600
		F04_01_04		DIFENOCONAZOLO	119446-68-3	687
		F04_01_05		EPOXICONAZOLO	106325-08-0	609
		F04_01_06		ETRIDIAZOLO	2593-15-9	518
		F04_01_07		FENBUCONAZOLO	114369-43-6	694
		F04_01_08		FLUQUINCONAZOLO	136426-54-5	474
		F04_01_09		FLUSILAZOL	85509-19-9	435
		F04_01_10		FLUTRIAFOL	76674-21-0	436
		F04_01_11		IMAZALIL (ENILCONAZOLO)	35554-44-0	335
		F04_01_12		IPCONAZOLO	125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8	798

		F04_01_13		METCONAZOLO	125116-23-6	706
		F04_01_14		MICLOBUTANIL	88671-89-0	442
		F04_01_15		PENCONAZOLO	66246-88-6	446
		F04_01_16		PROPICONAZOLO	60207-90-1	408
		F04_01_17		PROTIOCONAZOLO	178928-70-6	745
		F04_01_18		TEBUCONAZOLO	107534-96-3	494
		F04_01_19		TETRACONAZOLO	112281-77-3	726
		F04_01_20		TRIADIMENOLO	55219-65-3	398
		F04_01_21		TRIFLUMIZOLO	99387-89-0	730
		F04_01_22		TRITICONAZOLO	131983-72-7	652
		F04_01_23		MEFENTRIFLUCONAZOLO	1417782-03-6	1004
		F04_02	FUNGICIDI IMIDAZOLICI			
		F04_02_01		CIAZOFAMID	120116-88-3	653
		F04_02_02		FENAMIDONE	161326-34-7	650
		F04_02_03		TRIAZOXIDE	72459-58-6	729
		F04_99	ALTRI FUNGICIDI A BASE DI IMIDAZOLI E TRIAZOLI			
		F04_99_01		AMETOCTRADIN	865318-97-4	818
		F04_99_02		AMISULBROM	348635-87-0	789
		F04_99_03		TRICICLAZOLO	41814-78-2	547
		F04_99_99		ALTRI FUNGICIDI A BASE DI IMIDAZOLI E TRIAZOLI N.C.A.		
	Fungicidi a base di morfoline	F05				

		F05_01	FUNGICIDI MORFOLINICI			
		F05_01_01		DIMETOMORF	110488-70-5	483
		F05_01_02		DODEMORF	1593-77-7	300
		F05_01_03		FENPROPIMORF	67564-91-4	427
		F05_99	ALTRI FUNGICIDI A BASE DI MORFOLINE			
		F05_99_99		ALTRI FUNGICIDI A BASE DI MORFOLINE N.C.A.		
	Fungicidi di origine microbiologica o botanica	F06				
		F06_01	FUNGICIDI MICROBIOLOGICI			
		F06_01_01		AMPELOMYCES QUISQUALIS CEPPO AQ10		589
		F06_01_021		AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPPI DSM 14940)		809
		F06_01_022		AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPPI DSM 14941)		810
		F06_01_03		BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (EX SUBTILIS QST 713) CEPPO AQ 713		661
		F06_01_04		CONIOTHYRIUM MINITANS CEPPO CON/M/91-08		614
		F06_01_05		CLONOSTACHYS ROSEA (EX GLIOCLADIUM CATENULATUM) CEPPO J1446		624
		F06_01_08		PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS CEPPO MA342		574
		F06_01_09		PSEUDOZYMA FLOCCULOSA		669

	F06_01_111		TRICHODERMA HARZIANUM CEPPO T-22			1007	
	F06_01_112		TRICHODERMA HARZIANUM CEPPO ITEM 908			1008	
	F06_01_12		CANDIDA OLEOPHILA CEPPO O			947	
	F06_01_141		PHLEBIOPSIS GIGANTEA CEPPO FOC PG 410.3			930	
	F06_01_142		PHLEBIOPSIS GIGANTEA CEPPO VRA 1835			921	
	F06_01_143		PHLEBIOPSIS GIGANTEA CEPPO VRA 1984			922	
	F06_01_15		PSEUDOMONAS SP. CEPPO DSMZ 13134			935	
	F06_01_16		PYTHIUM OLIGANDRUM CEPPO M1			936	
	F06_01_17		STREPTOMYCES (PRECEDENTEMENTE STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) CEPPO K61			937	
	F06_01_181		TRICHODERMA ASPELLERUM (PRECEDENTEMENTE T. HARZIANUM) CEPPO ICC012			938	
	F06_01_182		TRICHODERMA ASPELLERUM (PRECEDENTEMENTE T. VIRIDE) CEPPO T25			1010	
	F06_01_183		TRICHODERMA ASPELLERUM (PRECEDENTEMENTE T. VIRIDE) CEPPO TV1			940	
	F06_01_19		TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPPO T34)			941	
	F06_01_201		TRICHODERMA ATROVIRIDE (PRECEDENTEMENTE T. HARZIANUM) CEPPO IMI 206040			942	

	F06_01_202		TRICHODERMA ATROVIRIDE (PRECEDENTEMENTE T. HARZIANUM) CEPPO T11			943
	F06_01_21		TRICHODERMA ATROVIRIDE CEPPO I-1237			944
	F06_01_22		TRICHODERMA GAMSII (PRECEDENTEMENTE T. VIRIDE) CEPPO ICC080			945
	F06_01_23		TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)			946
	F06_01_24		VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (PRECEDENTEMENTE VERTICILLIUM DAHLIAE) CEPPO WCS850			948
	F06_01_25		BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CEPPO MBI 600			1011
	F06_01_26		BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CEPPO FZB24			1012
	F06_01_27		SACCHAROMYCES CEREVISIAE CEPPO LAS02			1016
	F06_01_28		TRICHODERMA ATROVIRIDE CEPPO SC1			988
	F06_01_29		BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS VAR. PLANTARUM CEPPO D747			1013
	F06_01_30		BACILLUS PUMILUS QST CEPPO 2808			1014
	F06_01_31		METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA CEPPO NRRL Y-27328			
	F06_01_32		STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108			
	F06_01_33		ABE-IT 56			

		F06_01_34		BACILLUS SUBTILIS CEPPO IAB/BS03		
		F06_01_35		ASPERGILLUS FLAVUS CEPPO MUCL 54911		
		F06_01_36		VERTICILLIUM NONALFAFAE		
		F06_02	FUNGICIDI BOTANICI			
		F06_02_01		EUGENOLO	97-53-0	967
		F06_02_02		GERANIOLO	106-24-1	968
		F06_02_03		TIMOLO	89-83-8	969
		F06_02_04		ESTRATTO DI MELALEUCA ALTERNIFOLIA	68647-73-4	914
		F06_02_05		LAMINARINA	9008-22-4	671
		F06_02_06		FEN 560 (SEMI DI FIENO GRECO IN POLVERE)		858
		F06_02_07		ESTRATTO DI REYNOUTRIA SACCHALINENSIS		
		F06_99	ALTRI FUNGICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA			
		F06_99_01		CEREVISANE		980
		F06_99_99		ALTRI FUNGICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA N.C.A.		
		F07	BATTERICIDI			
		F07_01	BATTERICIDI INORGANICI			
		F07_01_01		IPOCLORITO DI SODIO	7681-52-9	848

		F07_01_02		SOLFATO DI ALLUMINIO	10043-01-3	849
		F07_99	ALTRI BATTERICIDI			
		F07_99_01		KASUGAMICINA	6980-18-3 19408-46-9	703
		F07_99_02		STREPTOMICINA	57-92-1	312
		F07_99_03		SOLFATO DI ALLUMINIO E POTASSIO DODECAIDRATO	7784-24-9	
	Altri fungicidi e battericidi	F99				
		F99_01	FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI			
		F99_01_01		CYMOXANIL	57966-95-7	419
		F99_01_02		DODINA	2439-10-3	101
		F99_01_03		GUAZATINA	108173-90-6	361
		F99_02	FUNGICIDI AMMIDICI			
		F99_02_01		CIFLUFENAMID	180409-60-3	759
		F99_02_02		FLUOPICOLIDE	239110-15-7	787
		F99_02_03		PROCLORAZ	67747-09-5	407
		F99_02_04		SILTIOFAM	175217-20-6	635
		F99_02_05		ZOXAMIDE	156052-68-5	640
		F99_02_06		MANDIPROPAMID	374726-62-2	783
		F99_02_07		PENTHIOPYRAD	183675-82-3	824
		F99_02_08		BENZOVINDIFLUPYR	1072957-71-1	981
		F99_02_09		ISOFETAMID	875915-78-9	972
		F99_02_10		MANDESTROBIN	173662-97-0	
		F99_02_11		FLUOPYRAM	658066-35-4	807
		F99_03	FUNGICIDI ANILIDICI			

		F99_03_01		BENALAXIL	71626-11-4	416
		F99_03_02		BOSCALID	188425-85-6	673
		F99_03_03		CARBOSSINA	5234-68-4	273
		F99_03_04		FENEXAMID	126833-17-8	603
		F99_03_05		FLUTOLANIL	66332-96-5	524
		F99_03_06		METALAXIL-M	70630-17-0	580
		F99_03_07		METALAXIL	57837-19-1	365
		F99_03_08		BENALAXIL-M	98243-83-5	766
		F99_03_09		BIXAFEN	581809-46-3	819
		F99_03_12		ISOPYRAZAM	881685-58-1 683777-13 683777-14-2	963
		F99_03_13		FLUXAPYROXAD	907204-31-3	828
		F99_03_14		PENFLUFEN	494793-67-8	826
		F99_03_15		SEDAXANE	874967-67-6 599197-38-3 599194-51-1	833
		F99_05	FUNGICIDI AROMATICI			
		F99_05_01		CLOROTALONIL	1897-45-6	288
		F99_05_02		DICLORAN	99-30-9	150
		F99_05_03		ACIDO 2,5-DICLOROBENZOICO METILESTERE	2905-69-3	686
		F99_06	FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI			
		F99_06_01		IPRODIONE	36734-19-7	278
		F99_07	FUNGICIDI DINITROANILINICI			

		F99_07_01		FLUAZINAM	79622-59-6	521
		F99_08	FUNGICIDI DINITROFENOLICI			
		F99_08_01		DINOCAP	39300-45-3	98
		F99_08_02		MEPTILDINOCAP	6119-92-2	811
		F99_09	FUNGICIDI FOSFORGANICI			
		F99_09_01		FOSETIL	15845-66-6	384
		F99_09_02		TOLCLOFOS-METILE	57018-04-9	479
		F99_10	FUNGICIDI OSSAZOLICI			
		F99_10_01		FAMOXADONE	131807-57-3	594
		F99_10_02		IMEXAZOL	10004-44-1	528
		F99_10_03		OXATHIAPIPROLIN	1003318-67-9	985
		F99_11	FUNGICIDI FENILPIRROLICI			
		F99_11_01		FLUDIOXONIL	131341-86-1	522
		F99_12	FUNGICIDI FTALIMMIDICI			
		F99_12_01		CAPTANO	133-06-2	40
		F99_12_02		FOLPET	133-07-3	75
		F99_13	FUNGICIDI PIRIMIDINICI			
		F99_13_01		BUPIRIMATE	41483-43-6	261
		F99_13_02		CIPRODINIL	121552-61-2	511
		F99_13_03		MEPANIPIRIM	110235-47-7	611
		F99_13_04		PIRIMETANIL	53112-28-0	714
		F99_14	FUNGICIDI CHINOLINICI			

		F99_14_01		8-IDROSSICHINOLINA	148-24-3	677
		F99_14_02		QUINOXIFEN	124495-18-7	566
		F99_15	FUNGICIDI CHINONICI			
		F99_15_01		DITIANON	3347-22-6	153
		F99_16	FUNGICIDI STROBILURINICI			
		F99_16_01		AZOSSISTROBINA	131860-33-8	571
		F99_16_02		DIMOSSISTROBINA	149961-52-4	739
		F99_16_03		FLUOXASTROBIN	361377-29-9	746
		F99_16_04		KRESOXIM-METILE	143390-89-0	568
		F99_16_05		PICOXISTROBIN	117428-22-5	628
		F99_16_06		PYRACLOSTROBINA	175013-18-0	657
		F99_16_07		TRIFLOSSISTROBINA	141517-21-7	617
		F99_16_08		FENPICOXAMID (PRECEDENTEMENTE LYSERPHENVALPYR)	517875-34-2	991
		F99_17	FUNGICIDI UREICI			
		F99_17_01		PENCICURON	66063-05-6	402
		F99_17_02		UREA	57-13-6	913
		F99_99	FUNGICIDI NON CLASSIFICATI			
		F99_99_01		2-FENILFENOLO (INCLUSI SALI QUALI SALE DI SODIO)	90-43-7	246
		F99_99_02		ACIBENZOLAR-S-METILE	135158-54-2	597
		F99_99_04		ACIDO L-ASCORBICO	50-81-7	774
		F99_99_05		ACIDO BENZOICO	65-85-0	622
		F99_99_06		FENPROPIDIN	67306-00-7	520
		F99_99_08		METRAFENONE	220899-03-6	752

		F99_99_09		PYRIOFENONE	688046-61-9	827
		F99_99_10		SPIROXAMINA	118134-30-8	572
		F99_99_11		CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO		859
		F99_99_12		PROQUINAZID	189278-12-4	764
		F99_99_13		VALIFENALATE (PRECEDENTEMENTE VALIFENAL)	283159-90-0	857
		F99_99_14		DIMETIL DISOLFURO	624-92-0	
		F99_99_15		COS-OGA		979
		F99_99_16		FLUTIANIL	958647-10-4	835
		F99_99_17		FENPIRAZAMINA	473798-59-3	832
		F99_99_99		ALTRI FUNGICIDI E BATTERICIDI, NON CLASSIFICATI N.C.A.		
Erbicidi, essiccanti e antimuschio		PES_H				
	Erbicidi a base di fenossifitoormoni	H01				
		H01_01	ERBICIDI FENOSSICI			
		H01_01_01		2,4-D	94-75-7	1
		H01_01_02		2,4-DB	94-82-6	83
		H01_01_03		DICLORPROP-P	15165-67-0	476
		H01_01_04		MCPA	94-74-6	2
		H01_01_05		MCPB	94-81-5	50
		H01_01_06		MECOPROP	7085-19-0	51
		H01_01_07		MECOPROP-P	16484-77-8	475
		H01_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI FENOSSIFITOORMONI			

		H01_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI FENOSSIFITOORMONI N.C.A.		
	Erbicidi a base di triazine e triazinoni	H02				
		H02_02	ERBICIDI TRIAZINICI			
		H02_02_01		TERBUTILAZINA	5915-41-3	234
		H02_02_02		ESAZINONE	51235-04-2	374
		H02_03	ERBICIDI TRIAZINONICI			
		H02_03_01		METAMITRON	41394-05-2	381
		H02_03_02		METRIBUZIN	21087-64-9	283
		H02_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI TRIAZINE E TRIAZINONI			
		H02_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI TRIAZINE E TRIAZINONI N.C.A.		
	Erbicidi a base di ammidi e anilidi	H03				
		H03_01	ERBICIDI AMMIDICI			
		H03_01_01		BEFLUBUTAMID	113614-08-7	662
		H03_01_02		DIMETENAMID-P	163515-14-8	638
		H03_01_03		ISOXABEN	82558-50-7	701
		H03_01_04		NAPROPAMIDE	15299-99-7	271
		H03_01_05		PENOXSULAM	219714-96-2	758
		H03_01_06		PETHOXAMID	106700-29-2	665
		H03_01_07		PROPIZAMIDE	23950-58-5	315
		H03_01_08		PYROXSULAM	422556-08-9	793

		H03_02	ERBICIDI ANILIDICI			
		H03_02_01		DIFLUFENICAN	83164-33-4	462
		H03_02_02		FLORASULAM	145701-23-1	616
		H03_02_03		FLUFENACET	142459-58-3	588
		H03_02_04		METAZACLOR	67129-08-2	411
		H03_02_05		METOSULAM	139528-85-1	707
		H03_02_06		PROPANIL	709-98-8	205
		H03_03	ERBICIDI CLOROACETANILIDICI			
		H03_03_01		ACETOCLOR	34256-82-1	496
		H03_03_02		DIMETACLOR	50563-36-5	688
		H03_03_03		PROPISOCLOR	86763-47-5	836
		H03_03_04		S-METOLACLOR	87392-12-9 178961-20-1	607
		H03_03_05		PRETILACLOR	51218-49-6	711
		H03_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI AMMIDI E ANILIDI			
		H03_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI AMMIDI E ANILIDI N.C.A.		
	Erbicidi a base di carbammati e biscarbammati	H04				
		H04_01	ERBICIDI BISCARBAMMATI			
		H04_01_01		CLORPROFAM	101-21-3	43
		H04_01_02		DESMEDIFAM	13684-56-5	477
		H04_01_03		FENMEDIFAM	13684-63-4	77

		H04_02	ERBICIDI CARBAMMATI			
		H04_02_01		ASULAM	3337-71-1	240
		H04_02_02		CARBETAMIDE	16118-49-3	95
		H04_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI CARBAMMATI E BISCARBAMMATI			
		H04_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI CARBAMMATI E BISCARBAMMATI N.C.A.		
	Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline	H05				
		H05_01	ERBICIDI DINITROANILINICI			
		H05_01_01		BENFLURALIN	1861-40-1	285
		H05_01_02		PENDIMETALIN	40487-42-1	357
		H05_01_03		ORIZALIN	19044-88-3	537
		H05_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI DINITROANILINE			
		H05_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI DINITROANILINE N.C.A.		
	Erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea	H06				
		H06_01	ERBICIDI SULFONILUREICI			
		H06_01_01		AMIDOSULFURON	120923-37-7	515
		H06_01_02		AZIMSULFURON	120162-55-2	584

		H06_01_03		BENSULFURON-METILE	83055-99-6	502.201
		H06_01_04		CLORSULFURON	64902-72-3	391
		H06_01_05		ETHOXISULFURON	126801-58-9	591
		H06_01_06		FLAZASULFURON	104040-78-0	595
		H06_01_07		FLUPIRSULFURON-METILE	150315-10-9 1447440-54-5	577
		H06_01_08		FORAMSULFURON	173159-57-4	659
		H06_01_09		IMAZOSULFURON	122548-33-8	590
		H06_01_10		IODOSULFURON (IODOSULFURON-METIL-SODIO)	185119-76-0 144550-36-7	634 634.501
		H06_01_11		MESOSULFURON (MESOSULFURON-METILE)	400852-66-6 208465-21-8	663 663.201
		H06_01_12		METSULFURON-METILE	74223-64-6	441.201
		H06_01_13		NICOSULFURON	111991-09-4	709
		H06_01_14		OXASULFURON	144651-06-9	626
		H06_01_15		PROSULFURON	94125-34-5	579
		H06_01_16		RIMSULFURON	122931-48-0	716
		H06_01_17		SULFOSULFURON	141776-32-1	601
		H06_01_18		TIFENSULFURON-METILE	79277-27-3	452
		H06_01_19		TRIASULFURON	82097-50-5	480
		H06_01_20		TRIBENURON (SOSTANZA MADRE)	106040-48-6	546
		H06_01_21		TRIFLUSULFURON	126535-15-7	731
		H06_01_22		TRITOSULFURON	142469-14-5	735
		H06_01_23		ORTHOSULFAMURON	213464-77-8	781

		H06_01_24		ETHAMETSULFURON-METILE	97780-06-8	834.201
		H06_01_25		HALOSULFURON-METILE	100784-20-1	785.201
		H06_01_26		TRIFLOXYSULFURON	145099-21-4	617
		H06_02	ERBICIDI URACILICI			
		H06_02_01		LENACIL	2164-08-1	163
		H06_02_02		TERBACIL	5902-51-2	272
		H06_03	ERBICIDI UREICI			
		H06_03_01		CLOROTOLURON	15545-48-9	217
		H06_03_02		DIURON	330-54-1	100
		H06_03_03		FLUOMETURON	2164-17-2	159
		H06_03_04		ISOPROTURON	34123-59-6	336
		H06_03_05		LINURON	330-55-2	76
		H06_03_06		METOBROMURON	3060-89-7	168
		H06_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI UREA, URACILE O SULFONILUREA			
		H06_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI UREA, URACILE O SULFONILUREA N.C.A.		
	Altri erbicidi	H99				
		H99_01	ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI			
		H99_01_01		CLODINAFOP	114420-56-3	683
		H99_01_02		CIALOFOP-BUTILE	122008-85-9	596
		H99_01_03		DICLOFOP (DICLOFOP-METILE)	40843-25-2 257-141-8	358 358.201

		H99_01_04		FENOXAPROP-P	113158-40-0	484
		H99_01_05		FLUAZIFOP-P	83066-88-0	467
		H99_01_06		ALOSSIFOP-P (ESTERE METILICO DI ALOSSIFOP-P)	95977-29-0 72619-32-0	526 526.201
		H99_01_07		PROPAQUIZAFOP	111479-05-1	713
		H99_01_08		QUIZALOFOP-P	94051-08-8	641
		H99_01_09		QUIZALOFOP-P-ETILE	100646-51-3	641.202
		H99_01_10		QUIZALOFOP-P-TEFURYL	119738-06-6	641.226
		H99_02	ERBICIDI BENZOFURANICI			
		H99_02_01		ETOFUMESATE	26225-79-6	233
		H99_03	ERBICIDI A BASE DI ACIDO BENZOICO			
		H99_03_01		DICAMBA	1918-00-9	85
		H99_03_02		PYRITHIOBAC SODIUM	123343-16-8	
		H99_04	ERBICIDI BIPIRIDILICI			
		H99_04_01		DIQUAT	85-00-7	55
		H99_05	ERBICIDI A BASE DI CICLOESANDIONE			
		H99_05_01		CLETODIM	99129-21-2	508
		H99_05_02		CICLOSSIDIM	101205-02-1	510
		H99_05_03		PROFOSSIDIM	139001-49-3	621
		H99_05_04		TEPRALOSSIDIM	149979-41-9	608
		H99_05_05		TRALCOSSIDIM	87820-88-0	544
		H99_06	ERBICIDI DIAZINICI			
		H99_06_01		PIRIDATE	55512-33-9	447

		H99_07	ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI			
		H99_07_01		CINIDON ETILE	142891-20-1	598
		H99_07_02		FLUMIOSSAZINA	103361-09-7	578
		H99_08	ERBICIDI A BASE DI DIFENIL ETERE			
		H99_08_01		ACLONIFEN	74070-46-5	498
		H99_08_02		BIFENOX	42576-02-3	413
		H99_08_03		OXIFLUORFEN	42874-03-3	538
		H99_09	ERBICIDI IMIDAZOLINONICI			
		H99_09_01		IMAZAMOX	114311-32-9	619
		H99_10	ERBICIDI INORGANICI			
		H99_10_01		SOLFATO DI FERRO	7720-78-7 17375-41-6 7782-63-0	837
		H99_11	ERBICIDI ISOSSAZOLICI			
		H99_11_01		ISOSSAFLUTOLO	141112-29-0	575
		H99_11_02		TOPRAMEZONE	210631-68-8	800
		H99_13	ERBICIDI NITRILICI			
		H99_13_01		BROMOSSINIL	1689-84-5	87
		H99_13_02		DICLOBENIL	1194-65-6	73
		H99_13_03		IOSSINIL	1689-83-4 3861-47-0	86
		H99_14	ERBICIDI FOSFORGANICI			
		H99_14_01		GLUFOSINATO-AMMONIO	51276-47-2 77182-82-2	437

		H99_14_02		GLIFOSATO	1071-83-6	284
		H99_15	ERBICIDI FENILPIRAZOLICI			
		H99_15_01		PINOXADEN	243973-20-8	776
		H99_15_02		PIRAFLUFEN-ETILE	129630-19-9	605.202
		H99_16	ERBICIDI PIRIDAZINONICI			
		H99_16_01		CLORIDAZONE	1698-60-8	111
		H99_16_02		FLURTAMONE	96525-23-4	569
		H99_17	ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI			
		H99_17_01		PICOLINAFEN	137641-05-5	639
		H99_18	ERBICIDI A BASE DI ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO			
		H99_18_01		CLOPIRALID	1702-17-6	455
		H99_18_02		PICLORAM	1918-02-1	174
		H99_18_03		HALAUXIFEN-METILE	943831-98-9	970.201
		H99_18_04		AMINOPIRALID	150114-71-9	771
		H99_18_05		FLORPYRAUXIFEN-BENZYL	1390661-72-9	990.227
		H99_19	ERBICIDI A BASE DI ACIDO PIRIDILOSSIACETICO			
		H99_19_02		FLUROXIPIR	69377-81-7	431
		H99_19_03		TRICLOPIR	55335-06-3	376
		H99_20	ERBICIDI CHINOLINICI			
		H99_20_01		QUINMERAC	90717-03-6	563
		H99_20_02		QUINCLORAC	84087-01-4	493

		H99_21	ERBICIDI TIADIAZINICI			
		H99_21_01		BENTAZONE	25057-89-0	366
		H99_22	ERBICIDI TIOCARBAMMATI			
		H99_22_01		MOLINATE	2212-67-1	235
		H99_22_02		PROSULFOCARB	52888-80-9	539
		H99_22_03		TRI-ALLATO	2303-17-5	97
		H99_23	ERBICIDI TRIAZOLICI			
		H99_23_01		AMITROLO	61-82-5	90
		H99_24	ERBICIDI TRIAZOLINONICI			
		H99_24_01		CARFENTRAZONE-ETILE	128639-02-1	587.202
		H99_25	ERBICIDI TRIAZOLONICI			
		H99_25_01		PROPOSSICARBAZONE (PROPOSSICARBAZONE-SODICO)	145026-81-9 181274-15-7	655 655.011
		H99_25_02		THIENCARBAZONE	317815-83-1	797
		H99_26	ERBICIDI TRICHETONICI			
		H99_26_01		MESOTRIONE	104206-82-8	625
		H99_26_02		SULCOTRIONE	99105-77-8	723
		H99_26_03		TEMBOTRIONE	335104-84-2	790
		H99_99	ERBICIDI NON CLASSIFICATI			
		H99_99_01		ACIDO ACETICO	64-19-7	838
		H99_99_02		BISPYRIBAC	125401-75-4	748

		H99_99_03		CLOMAZONE	81777-89-1	509
		H99_99_04		FLUROCLORIDONE	61213-25-0	430
		H99_99_05		OXADIARGYL	39807-15-3	604
		H99_99_06		OSSADIAZONE	19666-30-9	213
		H99_99_07		ACIDO PELARGONICO	112-05-0	888
		H99_99_08		QUINOCLAMINE	2797-51-5	648
		H99_99_99		ALTRI ERBICIDI NON CLASSIFICATI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO N.C.A.		
Insetticidi e acaricidi		PES_I				
	Insetticidi a base di piretroidi	I01				
		I01_01	INSETTICIDI PIRETROIDI			
		I01_01_01		ACRINATRINA	101007-06-1	678
		I01_01_02		ALFA CIPERMETRINA	67375-30-8	454
		I01_01_03		BETA-CIFLUTRINA	68359-37-5	482
		I01_01_04		BIFENTRINA	82657-04-3	415
		I01_01_05		CIFLUTRIN	68359-37-5	385
		I01_01_06		CIPERMETRINA	52315-07-8	332
		I01_01_07		DELTAMETRINA	52918-63-5	333
		I01_01_08		ESFENVALERATE	66230-04-4	481
		I01_01_09		ETOFENPROX	80844-07-1	471
		I01_01_10		GAMMA-CIALOTRINA	76703-62-3	768
		I01_01_11		LAMBDA-CIALOTRINA	91465-08-6	463
		I01_01_12		TAU-FLUVALINATO	102851-06-9	786

		I01_01_13		TEFLUTRINA	79538-32-2	451
		I01_01_14		ZETA-CIPERMETRINA	52315-07-8	733
		I01_01_15		BETA-CIPERMETRINA	65731-84-2 72204-43-4 65732-07-2 83860-31-5	632
		I01_99	ALTRI INSETTICIDI A BASE DI PIRETROIDI			
		I01_99_99		ALTRI INSETTICIDI A BASE DI PIRETROIDI N.C.A.		
	Insetticidi a base di idrocarburi clorinati	I02				
		I02_01	INSETTICIDI A BASE DI DIAMIDE ANTRANILICA			
		I02_01_01		CYANTRANILIPROLE	736994-63-1	998
		I02_99	ALTRI INSETTICIDI A BASE DI IDROCARBURI CLORINATI			
		I02_99_99		ALTRI INSETTICIDI A BASE DI IDROCARBURI CLORINATI N.C.A.		
	Insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati	I03				
		I03_01	INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI			
		I03_01_01		METOMIL	16752-77-5	264
		I03_01_02		OXAMIL	23135-22-0	342
		I03_02	INSETTICIDI CARBAMMATI			
		I03_02_01		FENOXICARB	79127-80-3	425

		I03_02_02		FORMETANATO	23422-53-9	697
		I03_02_03		METIOCARB	2032-65-7	165
		I03_02_04		PIRIMICARB	23103-98-2	231
		I03_99	ALTRI INSETTICIDI A BASE DI CARBAMMATI E OSSIMA-CARBAMMATI			
		I03_99_99		ALTRI INSETTICIDI A BASE DI CARBAMMATI E OSSIMA-CARBAMMATI N.C.A.		
	Insetticidi a base di organofosfati	I04				
		I04_01	INSETTICIDI ORGANOFOSFATICI			
		I04_01_01		CLORPIRIFOS	2921-88-2	221
		I04_01_02		CLORPIRIFOS-METILE	5589-13-0	486
		I04_01_03		DIMETOATO	60-51-5	59
		I04_01_04		ETOPROFOS	13194-48-4	218
		I04_01_07		MALATION	121-75-5	12
		I04_01_08		FOSMET	732-11-6	318
		I04_01_09		PIRIMIFOS-METILE	29232-93-7	239
		I04_01_10		DICLORVOS	62-73-7	11
		I04_99	ALTRI INSETTICIDI A BASE DI ORGANOFOSFATI			
		I04_99_99		ALTRI INSETTICIDI A BASE DI ORGANOFOSFATI N.C.A.		
	Insetticidi di origine microbiologica o botanica	I05				

	I05_01	INSETTICIDI MICROBIOLOGICI				
	I05_01_01		ADOXOPHYES ORANA GRANULOVIRUS CEPPO BV-0001			782
	I05_01_03		BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE ISRAELIENSIS (SIEROTIPO H-14) CEPPO AM65-52			770
	I05_01_04		METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE CEPPO BIPESCO 5/F52			1020
	I05_01_05		PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS CEPPO FE 9901			778
	I05_01_081		BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE AIZAWAI CEPPO ABTS-1857			949
	I05_01_082		BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE AIZAWAI CEPPO GC-91			950
	I05_01_091		BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO ABTS 351			951
	I05_01_092		BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO PB 54			952
	I05_01_093		BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO SA 11			953
	I05_01_094		BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO SA 12			954
	I05_01_095		BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO EG 2348			955

		I05_01_10		BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE TENEBRIONIS CEPPO *NB*: 176 (TM 141)		956
		I05_01_111		BEAUVERIA BASSIANA CEPPO ATCC 74040		957
		I05_01_112		BEAUVERIA BASSIANA CEPPO GHA		958
		I05_01_12		VIRUS DELLA GRANULOSI DI CYDIA POMONELLA (CPGV)		959
		I05_01_13		VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI HELICOVERPA ARMIGERA (HEARNPV)		960
		I05_01_14		LECANICILLIMUM MUSCARIUM (PRECEDENTEMENTE VERTICILLIUM LECANII) CEPPO VE 6		961
		I05_01_15		VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI SPODOPTERA LITTORALIS		962
		I05_01_16		BEAUVERIA BASSIANA CEPPO 147		1017
		I05_01_17		BEAUVERIA BASSIANA CEPPO NPP111B005		1018
		I05_01_18		ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA CEPPO 97 (PRECEDENTEMENTE PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)		573
		I05_01_19		VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI SPODOPTERA EXIGUA		592
		I05_01_20		BEAUVERIA BASSIANA CEPPO IMI389521		
		I05_01_21		BEAUVERIA BASSIANA CEPPO PPRI 5339		
		I05_01_22		BACULOVIRUS GV		

		I05_01_23		BEAUVERIA BASSIANA CEPPO BB1		
		I05_01_24		BEAUVERIA BRONGNIARTII		
		I05_01_25		PHTHORIMAEA OPERCULELLA GRANULOVIRUS (PHOPGV)		
		I05_01_26		SPODOPTERA EXIGUA MULTICAPSID NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (SEMNPV)		
		I05_01_27		BEAUVERIA BASSIANA 203		
		I05_01_28		METARHIZIUM BRUNNEUM CEPPO CB15-III		
		I05_02	INSETTICIDI BOTANICI			
		I05_02_01		OLIO DI ARANCIO	8028-48-6 5989-27-5	902
		I05_02_02		OLIO DI TAGETE		903
		I05_02_03		AZADIRACTINA	11141-17-6	627
		I05_02_04		PIRETRINE	8003-34-7	32
		I05_99	ALTRI INSETTICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA			
		I05_99_99		ALTRI INSETTICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA N.C.A.		
	Acaricidi	I06				
		I06_01	ACARICIDI PIRAZOLICI			

		I06_01_01		FENPIROSSIMATO	134098-61-6	695
		I06_02	ACARICIDI TETRAZINICI			
		I06_02_01		CLOFENTEZINA	74115-24-5	418
		I06_02_02		FLUFENZIN	162320-67-4	734
		I06_99	ALTRI ACARICIDI			
		I06_99_01		ACEQUINOCIL	57960-19-7	760
		I06_99_02		CYFLUMETOFEN	400882-07-7	821
		I06_99_99		ALTRI ACARICIDI N.C.A.		
	Altri insetticidi	I99				
		I99_01	INSETTICIDI PRODOTTI DALLA FERMENTAZIONE			
		I99_01_01		ABAMECTINA, AVERMECTINA B1 A, AVERMECTINA B1B (ESPRESSE COME ABAMECTINA)	71751-41-2 65195-55-3 65195-56-4	495
		I99_01_02		MILBEMECTINA	51596-10-2 51596-11-3	660
		I99_01_03		SPINOSAD	168316-95-8 131929-60-7 131929-63-0	636
		I99_01_04		EMAMECTINA	119791-41-2 155569-91-8	791
		I99_01_05		SPINETORAM	935545-74-7	802
		I99_03	INSETTICIDI BENZOILUREICI			
		I99_03_01		DIFLUBENZURON	35367-38-5	339
		I99_03_02		FLUFENOXURON	01463-69-8	470
		I99_03_03		LUFENURON	103055-07-8	704

		I99_03_04		NOVALURON	116714-46-6	672
		I99_03_05		TEFLUBENZURON	83121-18-0	450
		I99_03_06		TRIFLUMURON	64628-44-0	548
		I99_04	INSETTICIDI CARBAZATI			
		I99_04_01		BIFENAZATO	149877-41-8	736
		I99_05	INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI			
		I99_05_01		METOSSIFENOZIDE	161050-58-4	656
		I99_05_02		TEBUFENOZIDE	112410-23-8	724
		I99_05_03		CROMAFENOZIDE	143807-66-3	775
		I99_06	REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI			
		I99_06_01		CIROMAZINA	66215-27-8	420
		I99_06_02		BUPROFEZINA	953030-84-7	681
		I99_06_03		EXITIAZOX	78587-05-0	439
		I99_08	INSETTICIDI NITROGUANIDINICI			
		I99_08_01		CLOTIANIDINA	210880-92-5	738
		I99_08_02		TIAMETOXAM	153719-23-4	637
		I99_09	INSETTICIDI ORGANOSTANNICI			
		I99_09_01		FENBUTATIN OSSIDO	13356-08-6	359
		I99_10	INSETTICIDI OSSADIAZINICI			
		I99_10_01		INDOXACARB	173584-44-6	612
		I99_11	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI FENIL-ETERI			

		I99_11_01		PIRIPROXIFENE	95737-68-1	715
		I99_12	INSETTICIDI (FENIL-) PIRAZOLICI			
		I99_12_02		FIPRONIL	120068-37-3	581
		I99_12_03		TEBUFENPIRAD	119168-77-3	725
		I99_12_04		CLORANTRANILIPROLE	500008-45-7	794
		I99_13	INSETTICIDI PIRIDINICI			
		I99_13_01		PIMETROZINA	123312-89-0	593
		I99_13_02		FLONICAMID (IKI-220)	158062-67-0	763
		I99_13_03		SULFOXAFLOR	946578-00-3	820
		I99_14	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE			
		I99_14_01		ACETAMIPRID	135410-20-7	649
		I99_14_02		IMIDACLOPRID	138261-41-3	582
		I99_14_03		TIACLOPRID	111988-49-9	631
		I99_14_04		FLUPYRADIFURONE	951659-40-8	987
		I99_15	INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO			
		I99_15_01		PROPARGITE	2312-35-8	216
		I99_17	INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO			
		I99_17_01		SPIRODICLOFEN	148477-71-8	737
		I99_17_02		SPIROMESIFEN	283594-90-1	747
		I99_18	ATTRATTIVI PER INSETTI FEROMONI DI LEPIDOTTERI A CATENA LINEARE (SCLPS)			

	I99_18_01		(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OLO	33956-49-9	860		
	I99_18_02		(Z)-9-DODECEN-1-IL ACETATO	16974-11-1 112-66-3	422		
	I99_18_03		(Z)-8-DODECEN-1-IL ACETATO	28079-04-1	861		
	I99_18_04		(2E, 13Z)-OTTADECADIEN-1-IL ACETATO	86252-65-5	862		
	I99_18_05		(7E, 9E)-DODECADIEN 1-IL ACETATO	54364-63-5	863		
	I99_18_06		(7E, 9Z)-DODECADIEN 1-IL ACETATO	55774-32-8	864		
	I99_18_07		(7Z, 11E)-ESADECADIEN-1-IL ACETATO	51606-94-4	865		
	I99_18_08		(7Z, 11Z)-ESADECADIEN-1-IL ACETATO	53042-79-8 52207-99-5	866		
	I99_18_09		(9Z, 12E)-TETRADECADIEN-1-IL ACETATO	31654-77-0	867		
	I99_18_10		(E)-11-TETRADECEN-1-IL ACETATO	33189-72-9	868		
	I99_18_11		(E)-5-DECEN-1-OLO	56578-18-8	869		
	I99_18_12		(E)-5-DECEN-1-IL-ACETATO	38421-90-8	870		
	I99_18_13		(E)-8-DODECEN-1-IL ACETATO	38363-29-0	871		
	I99_18_14		(E/Z)-8-DODECEN-1-IL ACETATO	38363-29-0 28079-04-1	872		
	I99_18_15		(Z)-11-ESADECEN-1-OLO	56683-54-6	873		
	I99_18_16		(Z)-11-ESADECEN-1-IL ACETATO	34010-21-4	874		
	I99_18_17		(Z)-11-ESADECENAL	53939-28-9	875		

		I99_18_18		(Z)-11-TETRADECEN-1-IL ACETATO	20711-10-8	876
		I99_18_19		(Z)-13-OTTADECENAL	58594-45-9	878
		I99_18_20		(Z)-7-TETRADECENAL	65128-96-3	879
		I99_18_21		(Z)-8-DODECEN-1-OLO	40642-40-8	880
		I99_18_22		(Z)-9-ESADECENAL	56219-04-6	881
		I99_18_23		(Z)-9-TETRADECEN-1-IL ACETATO	16725-53-4	882
		I99_18_24		DODECIL ACETATO	112-66-3	884
		I99_18_25		TETRADECAN-1-OLO	112-72-1	856
		I99_18_26		DODECAN-1-OLO	112-53-8	
		I99_18_27		(E/Z)-9-DODECEN-1-IL ACETATO	16974-34-8	
		I99_18_28		(E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIEN-1-IL ACETATO	163041-94-9	
		I99_18_29		(E,Z)-3,8-TETRADECADIEN-1-IL ACETATO		
		I99_18_30		N-TETRADECIL ACETATO	638-59-5	
		I99_18_31		(Z,E)-9,11-TETRADECADIEN-1-IL ACETATO	50767-79-8	
		I99_18_32		(E,Z)-3,13-OTTADECADIENIL ACETATO	53120-26-6	
		I99_18_33		(Z,Z)-3,13-OTTADECADIENIL ACETATO	53120-26-7	
		I99_18_34		N-HEXADECANYL ACETATO	629-70-9	
		I99_18_35		(Z)-8-TETRADECEN-1-OLO	64470-32-2	
		I99_18_36		(Z)-8-TETRADECEN-1-IL ACETATO	35835-80-4	

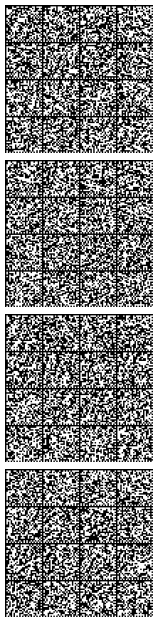

		I99_18_37		(Z,E)-8,10-DODECADIEN-1-IL ACETATO	53880-51-6				
		I99_19	ALTRI ATTRATTIVI PER INSETTI						
		I99_19_01		ACETATO DI AMMONIO	631-61-8				
		I99_19_02		PUTRESCINA (1,4-DIAMINOBUTANO)	110-60-1	842			
		I99_19_03		IDROCLORATO DI TRIMETILAMMINA	593-81-7	848			
		I99_19_04		(Z)-13-ESADECEN-11-YN-1-IL ACETATO	78617-58-0				
		I99_19_05		(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOCOSA-TETRAEN-1-IL ISOBUTIRATO	135459-81-3	883			
		I99_19_06		RESCALURE	67601-06-3				
		I99_19_07		PROTEINE IDROLIZZATE		901			
		I99_19_08		LAVANDULYL SENECIOATO	23960-07-8				
		I99_19_09		(Z)-3-METHYL-6-ISOPROPENYL-9-DECEN-1-YL ACETATO	67601-06-3				
		I99_19_10		2,6,6-TRIMETHYLBICYCLO[3.1.1] HEPT-2-ENE (ALPHA-PINEN)	7785-70-8				
		I99_19_11		2-ETHYL-1,6-DIOXASPIRO (4,4) NONAN (CHALCOGRAN)	38401-84-2				
		I99_19_12		2-METHYL-3-BUTEN-2-OLO	115-18-4				
		I99_19_13		2-METHYL-6-METHYLENE-2,7-OCTADIEN-4-OL (IPSDIENOL)	14434-41-4				

		I99_19_14		4,6,6-TRIMETHYL-BICYCLO[3.1.1] HEPT-3-EN-OL,[(S)-CIS-VERBENOL)	1845-30-3	
		I99_19_15		8-METHYL-2-DECANOL PROPANOATE	81931-28-4	
		I99_99	INSETTICIDI - ACARICIDI NON CLASSIFICATI			
		I99_99_03		ETOSSAZOLO	153233-91-1	623
		I99_99_04		ACIDI GRASSI C7-C18 E SALI DI POTASSIO INSATURI C18	67701-09-1	889
		I99_99_05		ESTERI METILICI DI ACIDI GRASSI C8-C10	85566-26-3	890
		I99_99_06		FENAZAQUIN	120928-09-8	693
		I99_99_07		KIESELGUR (TERRA DIATOMACEA)	61790-53-2	647
		I99_99_08		ACIDO LAURICO	143-07-7	885
		I99_99_09		METAFLUMIZONE	139968-49-3	779
		I99_99_10		DECANOATO DI METILE	110-42-9	892
		I99_99_11		OTTANOATO DI METILE	111-11-5	893
		I99_99_12		ACIDO OLEICO	112-80-1	894
		I99_99_13		OLIO DI PARAFFINA (CAS 64742-46-7)	64742-46-7	896
		I99_99_14		OLIO DI PARAFFINA (CAS 72623-86-0)	72623-86-0	897
		I99_99_15		OLIO DI PARAFFINA (CAS 8042-47-5)	8042-47-5	898
		I99_99_16		OLIO DI PARAFFINA (CAS 97862-82-3)	97862-82-3	899
		I99_99_17		FOSFANO	7803-51-2	127
		I99_99_18		PIRIDABEN	96489-71-3	583

		I99_99_19		PIRIDALIL	179101-81-6	792
		I99_99_20		SPIROTETRAMAT	203313-25-1	795
		I99_99_21		FLUORURO DI SOLFORILE	2699-79-8	757
		I99_99_27		FOSFURO DI ALLUMINIO	20859-73-8	227
		I99_99_28		FOSFURO DI MAGNESIO	12057-74-8	228
		I99_99_29		ANIDRIDE CARBONICA	124-38-9	844
		I99_99_30		MALTODESTRINA	9050-36-6	801
		I99_99_31		TERPENOID BLEND QRD 460		982
		I99_99_32		FLUBENDIAMIDE	272451-65-7	788
		I99_99_33		ETHANDINITRIL	460-19-5	
		I99_99_99		ALTRI INSETTICIDI - ACARICIDI N. C.A.		
Molluschicidi		PES_M				
	Molluschicidi	M01				
		M01_01	MOLLUSCHICIDI			
		M01_01_01		FOSFATO FERRICO	10045-86-0	629
		M01_01_03		METALDEIDE	108-62-3 9002-91-9	62
		M01_01_04		PIROFOSFATO FERRICO	10058-44-3	
		M01_01_99		ALTRI MOLLUSCHICIDI N.C.A.		
Regolatori della crescita delle piante		PES_PGR				
	Regolatori fisiologici della crescita delle piante	PGR01				

		PGR01_01	REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE			
		PGR01_01_01		1-METILCICLOPROPENE	3100-04-7	767
		PGR01_01_02		CLORMEQUAT E CLORURO DI CLORMEQUAT (ESPRESSI COME CLORMEQUAT)	7003-89-6 999-81-5	143 143.302
		PGR01_01_03		CICLANILIDE	113136-77-9	586
		PGR01_01_04		DAMINOZIDE	1596-84-5	330
		PGR01_01_05		ETEFON	16672-87-0	373
		PGR01_01_06		ETOSSICHINA	91-53-2	517
		PGR01_01_07		ETILENE	74-85-1	839
		PGR01_01_08		FORCLORFENURON	68157-60-8	633
		PGR01_01_09		ACIDO GIBBERELLICO	77-06-5	307
		PGR01_01_10		GIBBERELLINA	468-44-0 510-75-8 8030-53-3	904
		PGR01_01_11		IMAZAQUIN	81335-37-7	699
		PGR01_01_12		IDRAZIDE MALEICA	123-33-1	310
		PGR01_01_13		MEPIQUAT	15302-91-7	440
		PGR01_01_14		PACLOBUTRAZOLO	76738-62-0	445
		PGR01_01_15		CALCIO-PROESADIONE	127277-53-6	567 567.020
		PGR01_01_16		5-NITROGUAIACOLATO DI SODIO	67233-85-6	718
		PGR01_01_17		O-NITROFENOLATO DI SODIO	824-39-5	720
		PGR01_01_18		P-NITROFENOLATO DI SODIO	824-78-2	721

		PGR01_01_19		TRINEXAPAC	104273-73-6	732
		PGR01_01_20		DIFENILAMMINA	122-39-4	460
		PGR01_01_21		FLURPRIMIDOLO	56425-91-3	696
		PGR01_01_22		FLUMETRALIN	62924-70-3	971
		PGR01_01_23		THIDIAZURON	51707-55-2	727
		PGR01_99	ALTRI REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE			
		PGR01_99_01		ACIDO 1-NAFTILACETICO (1-NAA)	86-87-3	313
		PGR01_99_02		1-DECANOLO	112-30-1	831
		PGR01_99_03		1-NAFTILACETAMMIDE (1-NAD)	86-86-2	282
		PGR01_99_04		ACIDO 2-NAFTILOSSIACETICO (2-NOA)	120-23-0	664
		PGR01_99_05		6-BENZILADENINA	1214-39-7	829
		PGR01_99_06		CIANAMMIDE	420-04-2	685
		PGR01_99_07		ACIDO INDOLILBUTIRRICO	133-32-4	830
		PGR01_99_08		SINTOFEN (CINTOFEN)	130561-48-7	717
		PGR01_99_09		1,4-DIMETILNAFTALENE	571-58-4	822
		PGR01_99_10		SODIO ARGENTO TIOSOLFATO		762
		PGR01_99_11		ACIDO S-ABSCISSICO	21293-29-8	
		PGR01_99_99		ALTRI REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE		
	Inibitori di germinazione	PGR02				

		PGR02_02	INIBITORI DI GERMINAZIONE			
		PGR02_02_01		CARVONE	2244-16-8	602
		PGR02_99	ALTRI INIBITORI DI GERMINAZIONE			
		PGR02_99_99		ALTRI INIBITORI DI GERMINAZIONE N.C.A.		
	Altri regolatori della crescita delle piante	PGR03				
		PGR03_99	ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE			
		PGR03_99_01		ESTRATTO D'ALGA MARINA (PRECEDENTEMENTE ESTRATTO D'ALGA MARINA E ALGHE MARINE)		920
		PGR03_99_99		ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE		
Altri prodotti fitosanitari		PES_ZR				
	Oli vegetali	ZR02				
		ZR02_01	OLI VEGETALI			
		ZR02_01_01		OLI VEGETALI/OLIO DI CITRONELLA	8000-29-1	905
		ZR02_01_02		OLI VEGETALI/OLIO DI CHIODI DI GAROFANO	84961-50-2 97-53-0	906
		ZR02_01_03		OLI VEGETALI/OLIO DI COLZA	8002-13-9	907
		ZR02_01_04		OLI VEGETALI/OLIO DI MENTA VERDE	8008-79-5	908
		ZR02_01_99		ALTRI OLI VEGETALI N.C.A.		
	Sterilizzanti del terreno (incl. nematocidi)	ZR03				

		ZR03_01	BROMURO DI METILE			
		ZR03_01_01		BROMURO DI METILE	74-83-9	128
		ZR03_02	NEMATOCIDI BIOLOGICI			
		ZR03_02_01		PAECILOMYCES LILACINUS CEPPO 251		753
		ZR03_02_02		BACILLUS FIRMUS CEPPO I-1582		1015
		ZR03_02_03		PASTEURIA NISHIZAWAE PN1		
		ZR03_02_99		ALTRI NEMATOCIDI BIOLOGICI N. C.A.		
		ZR03_03	NEMATOCIDI ORGANOFOSFORICI			
		ZR03_03_01		FENAMIFOS	22224-92-6	692
		ZR03_03_02		FOSTIAZATO	98886-44-3	585
		ZR03_03_99		ALTRI NEMATOCIDI ORGANOFOSFORICI N.C.A.		
		ZR03_99	ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO			
		ZR03_99_01		1,3-DICLOROPROPENE	542-75-6	675
		ZR03_99_02		CLOROPICRINA	76-06-2	298
		ZR03_99_03		DAZOMET	533-74-4	146
		ZR03_99_04		METAM	144-54-7	20
		ZR03_99_99		ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO		
	Rodenticidi	ZR04				
		ZR04_01	RODENTICIDI			
		ZR04_01_01		FOSFURO DI CALCIO	1305-99-3	505
		ZR04_01_02		DIFENACUM	56073-07-5	514

		ZR04_01_03		WARFARIN	81-81-2	70
		ZR04_01_04		FOSFURO DI ZINCO	1314-84-7	69
		ZR04_01_05		BROMADIOLONE	28772-56-7	371
		ZR04_01_06		CHLOROPHACINONE	3691-35-8	208
		ZR04_01_99		ALTRI RODENTICIDI N.C.A.		
	Tutti gli altri prodotti fitosanitari	ZR99				
		ZR99_01	DISINFETTANTI			
		ZR99_01_99		ALTRI DISINFETTANTI N.C.A.		
		ZR99_02	REPELLENTI			
		ZR99_02_01		SOLFATO DI ALLUMINIO E AMMONIO	7784-26-1 7784-25-0	840
		ZR99_02_02		SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)	1332-58-7	841
		ZR99_02_03		FARINE DI SANGUE	90989-74-5	909
		ZR99_02_04		CARBURO DI CALCIO	75-20-7	910
		ZR99_02_05		CARBONATO DI CALCIO	471-34-1	843
		ZR99_02_06		BENZOATO DI DENATONIO	3734-33-6	845
		ZR99_02_07		CALCARE	1317-65-3	852
		ZR99_02_08		METIL NONIL CHETONE	112-12-9	846
		ZR99_02_09		SABBIA DI QUARZO	14808-60-7 7637-86-9	855
		ZR99_02_10		REPELLENTI OLFATTIVI/TALLOLIO GREZZO	8002-26-4	911
		ZR99_02_11		REPELLENTI OLFATTIVI/PECE DI TALLOLIO	8016-81-7	912

		ZR99_02_12		SILICATO DI SODIO E ALLUMINIO	1344-00-9	850
		ZR99_02_13		RESIDUI DI DISTILLAZIONE DEI GRASSI		915
		ZR99_02_14		REPELLENTI OLFATTIVI/OLIO DI PESCE	100085-40-3	918
		ZR99_02_15		REPELLENTI OLFATTIVI/GRASSO DI PECORA	98999-15-6	919
		ZR99_02_16		ESTRATTO D'AGLIO	8008-99-9	916
		ZR99_02_17		PEPE		917
		ZR99_02_99		ALTRI REPELLENTI N.C.A.		
		ZR99_99	ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI			
		ZR99_99_07		ACIDO CAPRICO	334-48-5	886
		ZR99_99_08		ACIDO CAPRILICO	124-07-2	887
		ZR99_99_12		EPTAMALOSSIGLUCANO	870721-81-6	851
		ZR99_99_24		VIRUS DEL MOSAICO GIALLO DELLO ZUCCHINO, VIRULENZA DEBOLE		618
		ZR99_99_34		VIRUS DEL MOSAICO DEL CETRIOLO, CEPPO CH2, ISOLATO 1906		1019
		ZR99_99_35		VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO, ISOLATO BLANDO VC1		
		ZR99_99_36		VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO, ISOLATO BLANDO VX1		
		ZR99_99_37		VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (PEPMV) CEPPO EUROPEO (UE), ISOLATO BLANDO ABP1 (PEPMVO)		
		ZR99_99_38		VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (PEPMV) CEPPO CILENO (CH2), ISOLATO BLANDO ABP2 (PEPMVO)		

		ZR99_99_39		ESTRATTO NATURALE DI SEMI DI CAMELLIA SP.		
		ZR99_99_40		QUASSIA		
		ZR99_99_99		ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI N.C.A.»		

(1) Chemical Abstracts Service Registry Numbers.
(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council.
(3) Aggregato volontario.
(4) Aggregato volontario. Si noti che sono inclusi gli alberi di Natale piantati sulla SAU (altre coltivazioni permanenti): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Utilised_agricultural_area_(UAA) (disponibile in inglese, francese e tedesco).
(5) Aggregato volontario. Si noti che la silvicoltura non comprende gli alberi di Natale piantati sulla SAU (altre coltivazioni permanenti): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Utilised_agricultural_area_(UAA) (disponibile in inglese, francese e tedesco).
(6) Aggregato volontario.
(7) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (*GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1*).
(8) Corrisponde al gruppo 1 della classificazione degli indicatori di rischio armonizzati di cui alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (*GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71*).
(9) Corrisponde al gruppo 3 della classificazione degli indicatori di rischio armonizzati di cui alla direttiva 2009/128/CE.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (*GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1*).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 24 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base pubblicando un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («l'avviso di apertura»).

(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata da Europacable («il denunciante») per conto dei produttori dell'Unione. Il denunciante rappresentava oltre il 25 % della produzione totale di cavi di fibre ottiche dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3) Il 21 dicembre 2020 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta separata. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]).

1.2. Registrazione delle importazioni

(4) In seguito a una domanda del denunciante del 17 dicembre 2020, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 della Commissione del 29 marzo 2021 («il regolamento relativo alla registrazione») ([4]).

1.3. Parti interessate

(5) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori noti dell'Unione, le associazioni note dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della Cina, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU C 316 del 24.9.2020, pag. 10).
([3]) Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU C 442 del 21.12.2020, pag. 18).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 della Commissione, del 29 marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 71).

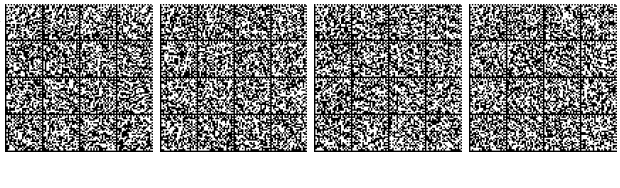

(6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Si sono svolte audizioni con il denunciante e con un importatore incluso nel campione (Cable 77 Danmark ApS («Cable 77»)).

1.4. **Osservazioni sull'apertura**

(7) La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura dal governo cinese («il governo della RPC»), dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), dal denunciante e da un importatore (Connect Com GmbH («Connect Com»).

(8) Connect Com ha affermato che era necessario fornire maggiori informazioni e ulteriori chiarimenti in merito alla denuncia. In particolare ha sostenuto che il deterioramento della situazione di mercato dell'industria dell'Unione non era dovuto a importazioni a prezzi favorevoli dalla Repubblica popolare cinese, bensì ai prezzi di trasferimento interni relativamente elevati per le operazioni intersocietarie. Connect Com ha aggiunto che l'elenco dei produttori dell'UE contenuto nella denuncia era incompleto. Dal momento che tali osservazioni riguardano la sostanza del caso piuttosto che l'apertura, vengono affrontate in seguito al considerando 415 e ai considerando da 539 a 541.

(9) Per quanto riguarda i requisiti sostanziali per l'apertura dell'inchiesta, la CCCME ha sostenuto che il denunciante ha effettuato una valutazione incompleta del pregiudizio nella denuncia, in quanto non ha fornito cifre su sei dei quindici indicatori di pregiudizio elencati nell'articolo 3.4 dell'accordo antidumping dell'OMC («accordo antidumping») (in particolare: produttività, redditività degli investimenti, flusso di cassa, salari, crescita e reperibilità di capitali o investimenti). Inoltre la CCCME ha sostenuto che il denunciante non ha fornito alcun dato affidabile/comparabile sui prezzi di vendita.

(10) La Commissione ricorda, come già rilevato dal denunciante nella sua risposta alle osservazioni del governo della RPC e della CCCME, che il criterio giuridico applicabile per l'apertura di un'inchiesta antidumping è l'articolo 5.2 dell'accordo antidumping, mentre l'articolo 3.4 dello stesso accordo costituisce il criterio per il riesame da parte dell'autorità investigativa, nella fattispecie la Commissione. Il denunciante era quindi tenuto a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5.2 dell'accordo antidumping, che trova riscontro nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Sebbene, come ha osservato la CCCME, l'articolo 5.2 dell'accordo antidumping faccia riferimento all'articolo 3.4 del medesimo accordo e l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base faccia riferimento all'articolo 3, paragrafo 5, del medesimo regolamento, in entrambi i casi tale riferimento ha valore meramente illustrativo («*come* [i fattori e gli indicatori] *elencati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4*» e «*quale risulta* [dai fattori e dagli indicatori] *elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5*») ([5]). L'articolo 5.2 dell'accordo antidumping e l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base prevedono che una denuncia debba contenere elementi di prova di: a) dumping; b) pregiudizio; e c) un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. La giurisprudenza dell'UE chiarisce che «*la quantità e la qualità delle informazioni fornite dal denunciante non devono necessariamente essere al livello richiesto per una determinazione preliminare o definitiva dell'esistenza del dumping, del pregiudizio o di un nesso di causalità* ([6]). *Di conseguenza gli elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità, possono tuttavia essere sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta*» ([7]).

(11) In risposta all'argomentazione secondo cui il denunciante non aveva fornito dati affidabili/comparabili sui prezzi di vendita, la Commissione ha ritenuto che la versione consultabile dalle parti interessate della denuncia contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento.

([5]) Cfr. in proposito la relazione del panel dell'OMC, *Mexico — Anti-Dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup (HFCS) from the United States* (WT/DS132/R), 28 gennaio 2000, paragrafo 7.73.
([6]) Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T-199/04 RENV, ECLI:EU:T:2016:740, punti 92-93.
([7]) Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2017, *Viraj Profiles/Consiglio*, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 98.

(12) L'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping autorizzano la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta.

(13) La Commissione ha valutato e accettato che i dati sui prezzi di vendita rientrassero in queste categorie. In ogni caso i denuncianti hanno fornito una sintesi significativa delle informazioni contenute negli allegati a diffusione limitata della denuncia, «affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa», come stabilito dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. I denuncianti hanno sintetizzato adeguatamente le informazioni sui prezzi di vendita, senza rivelare dati sensibili specifici della società, ad esempio negli allegati 44 ter e 67 della denuncia.

(14) La CCCME ha inoltre affermato che la denuncia non ha evidenziato alcun pregiudizio dal momento che l'industria dell'Unione ha aumentato la sua produzione e che il leggero calo della capacità produttiva derivante dall'impossibilità, per l'industria dell'Unione, di soddisfare tutto il recente consumo in Europa non è di per sé un indicatore di pregiudizio notevole. I volumi di vendita sono anch'essi aumentati e l'industria dell'Unione mantiene una quota di mercato di quasi l'80 %; al contempo, la tendenza della redditività non è chiara e non pone in evidenza alcun pregiudizio. A questo proposito il denunciante ha risposto che l'aumento del consumo dell'Unione ha favorito le importazioni cinesi, che la quota di mercato restante non è rilevante per la valutazione del pregiudizio e che gli effetti delle gare d'appalto vinte dai produttori cinesi si concretizzeranno dopo un certo lasso di tempo. La CCCME ha replicato che i dati relativi al consumo, alla produzione e alla capacità produttiva evidenziano che l'industria dell'Unione è stata in grado di soddisfare in gran parte l'aumento del consumo dell'Unione, espandendo al contempo la propria attività.

(15) Ha altresì sostenuto che la denuncia non conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. La CCCME ha innanzitutto affermato che non esisteva alcuna correlazione tra le importazioni dalla Cina e lo sviluppo dell'industria dell'Unione. A titolo di esempio la CCCME ha dichiarato che, nel contesto del maggior aumento del volume delle importazioni dalla Cina nel periodo 2017-2018, l'industria dell'Unione ha registrato il massimo incremento della redditività. In secondo luogo, tra il 2018 e il 2019 le importazioni da paesi terzi sono aumentate, contrariamente alle importazioni dalla Cina, pertanto il loro effetto non può essere attribuito a quest'ultima e, ove vi fosse un pregiudizio, si tratta di un pregiudizio autoinflitto dovuto alla reazione lenta dell'industria dell'Unione ai movimenti del mercato. Il denunciante ha reagito a questa argomentazione della CCCME affermando che si può stabilire un nesso di causalità poiché il pregiudizio è avvenuto contemporaneamente all'aumento delle importazioni dalla Cina, e che le importazioni da paesi terzi non sono state prese in considerazione perché erano minime o perché non evidenziavano elementi di prova di dumping pregiudizievole. La CCCME ha risposto ricordando che, nel contesto del maggior aumento del volume delle importazioni dalla Cina nel periodo 2017-2018, l'industria dell'Unione aveva registrato il massimo incremento della redditività e che non esisteva alcuna correlazione tra l'aumento delle importazioni dalla Cina e il calo dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione. Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, la CCCME ha rilevato invece che tra il 2018 e il 2019 le importazioni da paesi terzi sono aumentate nel complesso, mentre le importazioni dalla Cina sono diminuite. Infine la CCCME ha osservato che il denunciante non ha contestato le argomentazioni secondo cui praticamente tutti gli indicatori di pregiudizio nella denuncia presentavano curve positive e il presunto pregiudizio era, almeno parzialmente, autoinflitto.

(16) La CCCME ha inoltre dichiarato che i dati sulle importazioni presentati dal denunciante sono sovrastimati in quanto basati su un presupposto errato in termini di volume, dal quale sarebbe risultato un aumento distorto delle importazioni. In particolare, nel 2019, le importazioni dalla Cina sarebbero diminuite invece di aumentare. Inoltre i calcoli dell'undercutting nella denuncia erano imprecisi perché si riferivano solo a un esportatore in una gara specifica. A questo proposito il denunciante ha replicato che sarebbe opportuno considerare un periodo più lungo per valutare l'aumento del volume delle importazioni — non negato dalla CCCME e confermato da dati di analisi di mercato di terzi (CRU) — e che i calcoli non erano imprecisi perché il denunciante era tenuto a fornire solo informazioni ragionevolmente disponibili, che includevano informazioni provenienti da diversi produttori nell'Unione e in Cina. La CCCME ha risposto che il denunciante aveva l'obbligo di motivare le sue argomentazioni e di fornire prove in merito ai dati sulle importazioni, e che i dati delle analisi di mercato (CRU) si riferivano alle fibre ottiche e non ai cavi di fibre ottiche. Per quanto riguarda i calcoli dell'undercutting e dell'underselling, la CCCME ha ribadito che non soddisfacevano il criterio per costituire elementi di prova sufficienti e che per ottenere calcoli significativi il denunciante ha fatto riferimento solo ai prezzi di un produttore cinese (ad esempio il prezzo all'esportazione in libera pratica utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio relativo al primo semestre del 2019 e il prezzo all'esportazione utilizzato per i costi di produzione per il calcolo del margine di underselling relativo al secondo semestre del 2019).

(17) La Commissione ritiene che nessuna delle argomentazioni della CCCME smentisca la conclusione che vi fossero elementi di prova sufficienti per l'apertura di un procedimento antidumping. La denuncia conteneva infatti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni oggetto di dumping avevano effetti notevolmente pregiudizievoli sullo stato dell'industria dell'Unione. Dall'analisi del pregiudizio specifico della denuncia emerge una maggiore penetrazione del mercato dell'UE (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dalla Cina a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Tale circostanza sembra aver avuto un effetto notevolmente pregiudizievole sullo stato dell'industria dell'Unione, dimostrato per esempio dal calo delle vendite e della quota di mercato o da un deterioramento dei risultati finanziari.

(18) La Commissione non ha ritenuto che i calcoli dell'undercutting e dell'underselling nella denuncia fossero errati. La metodologia è illustrata nella denuncia alla sezione 8.1.2 e negli allegati ivi citati, che contengono calcoli dell'undercutting e dell'underselling separati per ogni tipo di prodotto rappresentativo. Nella fase di apertura la Commissione era soddisfatta degli elementi di prova dell'undercutting e dell'underselling presentati dai richiedenti e li ha considerati elementi di prova sufficienti ad avviare l'inchiesta.

(19) In relazione agli elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità, occorre rilevare quanto segue. Innanzitutto la situazione dell'industria dell'Unione si è deteriorata contemporaneamente all'aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, il che dimostra chiaramente l'esistenza di un nesso di causalità. In secondo luogo, per quanto riguarda altri fattori come le importazioni da paesi terzi, il loro effetto non è tale da causare un deterioramento dell'industria dell'Unione e l'analisi della denuncia non ha rivelato un pregiudizio autoinflitto.

(20) Durante un'audizione svoltasi dopo la mancata istituzione di misure provvisorie, la CCCME ha presentato una serie di osservazioni in merito all'analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione contenuta nella denuncia. A giudizio della Commissione tali osservazioni in merito alla denuncia sono irricevibili in quanto sollevate nell'attuale fase molto avanzata dell'inchiesta, oltre il termine fissato al punto 5.2 dell'avviso di apertura. In ogni caso tali osservazioni sono in gran parte una ripetizione di argomentazioni già sollevate e analizzate in questa sezione, e non dimostrano in alcun modo che la Commissione, nel decidere di avviare l'inchiesta, si sia basata su elementi di prova insufficienti. Per quanto riguarda i nuovi elementi presentati, a parte il termine stabilito al punto 5.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ricorda che l'attuale fase dell'inchiesta si svolge ben oltre i termini per la presentazione di nuove informazioni indicati al punto 7 dell'avviso di apertura.

(21) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Connect Com ha sostenuto che dalle informazioni contenute nella denuncia non emergevano tendenze tali da giustificare l'imposizione di dazi antidumping. Connect Com ha chiesto inoltre la divulgazione delle informazioni riservate contenute nei paragrafi 105 e 109 della denuncia, concernenti i profitti di alcuni produttori dell'Unione e le gare perdute con i produttori cinesi.

(22) A tal proposito la Commissione ha ricordato che, ai sensi del punto 5.2 dell'avviso di apertura, le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla denuncia e ad altri eventuali aspetti concernenti l'apertura dell'inchiesta entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Non è pertanto possibile prendere in considerazione osservazioni dopo la divulgazione definitiva. In ogni caso le informazioni chieste da Connect Com sono di natura riservata e non possono essere divulgate ad altre parti interessate.

(23) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, soddisfacendo così i requisiti di cui all'articolo 5.2 dell'accordo antidumping e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto la Commissione ha rispettato tutti i requisiti regolamentari per l'apertura.

(24) La Commissione ha esaminato e trattato tutte le altre osservazioni rilevanti nelle sezioni che seguono.

1.5. **Campionamento**

(25) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1. *Campionamento dei produttori dell'Unione*

(26) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione lo ha selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 52 % della produzione dell'Unione nel periodo dell'inchiesta e sono stati ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.5.2. *Campionamento degli importatori*

(27) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(28) Cinque importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dopo aver analizzato le informazioni sul campionamento fornite dagli importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha chiesto a tutti gli importatori che hanno collaborato di inviare le loro risposte al questionario.

1.5.3. *Campionamento dei produttori esportatori in Cina*

(29) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(30) Trenta produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano più del 40 % delle esportazioni dichiarate dai produttori esportatori di cavi di fibre ottiche dalla Cina verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(31) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

(32) Un produttore esportatore non incluso nel campione, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company («YOFC»), e la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea hanno inviato alcune osservazioni sulla selezione del campione.

(33) Entrambi hanno sostenuto che, considerato il gran numero di produttori esportatori che hanno collaborato, le due società incluse nel campione rappresentavano una bassa percentuale del volume delle esportazioni verso l'Unione e non erano rappresentative degli esportatori cinesi. Hanno inoltre affermato che un campione di tre società potrebbe essere più indicato per scongiurare l'eventualità in cui, qualora intervenissero cambiamenti nelle società incluse nel campione, quest'ultimo potesse ridursi a un'unica società. A questo proposito la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea ha fatto riferimento all'inchiesta antidumping sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Cina ([8]), nella quale si sosteneva che i diritti degli altri esportatori che avevano collaborato fossero stati lesi in quanto il campione costituito da due produttori esportatori si era ridotto a uno dopo che un produttore esportatore incluso nel campione aveva deciso, in una fase successiva, di non collaborare all'inchiesta. È stato inoltre affermato che la prassi della Commissione nelle precedenti inchieste antidumping era stata quella di includere nel campione almeno tre società. Infine è stato dichiarato che un campione di tre società sarebbe più appropriato in considerazione del fatto che gli esportatori possono operare attraverso diversi canali di vendita, commercializzando diverse tipologie di prodotti a diversi clienti e trovandosi in una diversa situazione sotto il profilo della concorrenza.

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15).

(34) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione del campione dovrebbe basarsi sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Come indicato al considerando 30, i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano più del 40 % delle esportazioni dichiarate dalla Cina verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta, ossia un livello rappresentativo. La Commissione ha ritenuto che il campione selezionato contenesse la maggiore quantità di importazioni che potesse essere ragionevolmente esaminata entro il periodo di tempo disponibile. In tale contesto i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono composti da un gran numero di entità (cinque entità di produzione e sette entità di vendita), e da almeno quattro produttori esportatori con molteplici canali di vendita e clienti e un gran numero di prodotti. Inoltre il fatto che una società inclusa nel campione collabori o meno dopo esservi stata inclusa è una condizione necessaria ma non sufficiente perché un produttore esportatore possa essere preso in considerazione per la selezione di un campione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Per quanto riguarda l'asserita prassi della Commissione di selezionare un campione di almeno tre società, occorre rilevare che, come spiegato sopra, la selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo di produzione, vendite o esportazioni che poteva essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile nel presente caso. L'obiezione delle differenze relative alla situazione concorrenziale è stata respinta in quanto le parti non hanno spiegato in che modo tali differenze metterebbero in discussione la rappresentatività del campione e in che modo una terza società inclusa nel campione risolverebbe le eventuali differenze sotto il profilo della concorrenza.

(35) YOFC ha dichiarato che includerla nel campione non sarebbe oneroso per la Commissione dal momento che, a causa della pandemia di COVID-19, quest'ultima non effettua visite di verifica in loco.

(36) Se da un lato il gruppo di lavoro della Commissione non ha effettuato visite di verifica in loco nel presente caso, dall'altro ha realizzato controlli incrociati a distanza delle risposte fornite nel questionario. Tali controlli non hanno comportato un risparmio di tempo per la Commissione durante l'inchiesta. Al contrario, la preparazione della verifica delle informazioni fornite dalle società richiede più tempo quando viene effettuata a distanza. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(37) YOFC ha inoltre affermato che dovrebbe essere inclusa nel campione in quanto è un produttore esperto che esporta cavi di fibre ottiche di alta qualità nell'Unione e il suo processo di produzione è diverso dagli altri produttori cinesi (è integrato verticalmente, utilizza la tecnologia europea per produrre cavi di fibre ottiche, dispone di tecnologie avanzate, è l'unica «unità nazionale di dimostrazione di produzione intelligente» in Cina e ha raggiunto un alto livello di automazione nella produzione di fibre ottiche). Ha altresì dichiarato che il suo volume di esportazioni verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta era relativamente elevato. YOFC ha comunicato, tra l'altro, che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione detiene indirettamente azioni di YOFC e di due delle società collegate interessate di quest'ultima e, pertanto, la sua inclusione nel campione consentirebbe alla Commissione di ottenere una visione più completa della struttura del settore. È stato anche affermato che alcuni dei clienti di YOFC nell'Unione stavano collaborando all'inchiesta anche come importatori indipendenti, pertanto includere YOFC nel campione potrebbe essere utile alla Commissione per verificare una catena di vendita completa dalla Cina al mercato dell'Unione.

(38) Come spiegato sopra, il campione di produttori esportatori è stato selezionato sulla base della maggior percentuale del volume di esportazioni dal paese in questione che poteva essere ragionevolmente esaminata entro il periodo di tempo disponibile. YOFC non era tra i due maggiori produttori esportatori selezionati e non è stata quindi inclusa nel campione. In ogni caso anche i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono grandi gruppi di società con esperienza che producono e vendono cavi di fibre ottiche di alta qualità nell'Unione e che comprendono anche entità integrate verticalmente. Inoltre il fascicolo non contiene informazioni dalle quali si possa evincere che la tecnologia utilizzata dai produttori esportatori inclusi nel campione sarebbe meno avanzata di altri produttori esportatori cinesi. YOFC non ha presentato alcun elemento di prova che contraddica questo dato di fatto. Oltretutto, ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, non è rilevante che un produttore dell'Unione incluso nel campione detenga azioni di un produttore esportatore, né che i clienti dei produttori esportatori collaborino all'inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

1.6. **Esame individuale**

(39) Otto dei produttori esportatori cinesi che avevano riconsegnato il modulo di campionamento hanno informato la Commissione della propria intenzione di richiedere l'esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell'apertura dell'inchiesta. Essa ha inoltre informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Due società hanno risposto al questionario.

(40) Data la complessità dell'inchiesta e la complessa struttura dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di non concedere un esame individuale, che sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe potuto impedire alla Commissione stessa di portare a termine l'inchiesta nei termini prescritti.

1.7. **Risposte al questionario e visite di verifica**

(41) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. I questionari per i produttori dell'Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori in Cina sono stati resi disponibili online ([9]) il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

(42) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. La pandemia di Covid-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l'avviso Covid-19») ([10]) hanno impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi delle società incluse nel campione e degli utilizzatori che hanno collaborato. La Commissione ha invece eseguito controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito.

Produttori dell'Unione:

— Acome S. A. (Francia),

— Corning Optical Communications Sp. z o.o., e le società ad essa collegate (Polonia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna),

— Prysmian SpA, e le società ad essa collegate (Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia).

Importatori:

— Cable 77 Danmark ApS (Danimarca),

— Connect Com GmbH (Germania),

— Eku Kabel GmbH (Germania),

— Har&Ca S.r.l. (Italia),

— Infraconcepts B.V. (Paesi Bassi).

Utilizzatori:

— Deutsche Telekom AG (Germania).

Produttori esportatori in Cina:

Gruppo FTT:

— FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd, Wuhan («FTT»),

— Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd., Nanjing («NW»).

Gruppo ZTT:

— Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., Nantong («ZT»),

— Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd., Nantong («ZP»).

Operatore commerciale collegato in Cina:

— ZTT International Limited, Nantong.

Operatore commerciale collegato a Hong Kong:

— Sumec Hong Kong Company Limited, Hong Kong.

([9]) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2479.

([10]) Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di Covid-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

Importatori collegati nell'Unione:

— FiberHome International Poland Sp. z o.o, Varsavia, Polonia,

— FiberHome International Germany GmbH, Bonn, Germania,

— ZTT Europe GmbH, Tauberbischofsheim, Germania.

1.8. **Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura**

(43) Data la complessità tecnica del caso, la Commissione ha deciso di non imporre misure provvisorie e di proseguire l'inchiesta per raccogliere ulteriori informazioni.

(44) Il 23 aprile 2021, a norma dell'articolo 19 *bis*, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato gli Stati membri e tutte le parti interessate che non sarebbero stati imposti dazi provvisori sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina e che l'inchiesta sarebbe proseguita.

(45) Dopo la divulgazione dell'intenzione della Commissione di non istituire misure provvisorie, sono pervenute osservazioni e domande di chiarimenti da Cable 77, Eku Kabel, Infraconcept e Comel.

(46) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si è tenuta un'audizione con Cable 77 e con la CCCME.

(47) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. A questo proposito la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni aggiuntive ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, ai produttori esportatori inclusi nel campione e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione; la richiesta riguardava dati sulle vendite basati sui gruppi di numeri di controllo del prodotto («NCP»), sugli investimenti e sulle gare d'appalto, ma non si limitava a tali dati. Le risposte sono state verificate dalla Commissione in una tornata supplementare di controlli incrociati a distanza.

(48) Le statistiche ufficiali sulle importazioni sono espresse in chilogrammi, e il codice NC 8544 70 00 comprende prodotti diversi dal prodotto in esame. Per ottenere un quadro più preciso delle importazioni del prodotto in esame, la Commissione ha esaminato informazioni dettagliate provenienti dalle autorità doganali nazionali sulla serie completa delle singole operazioni di importazione nel periodo 2017-PI, come riportato dagli importatori nelle dichiarazioni in dogana e secondo l'elaborazione delle autorità menzionate in precedenza. Le informazioni riguardavano importazioni in nove Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna) e sono state considerate rappresentative in quanto comprendevano il 79 % delle importazioni nel periodo considerato. L'analisi dettagliata svolta su tale base ha portato alle conclusioni illustrate di seguito.

1.9. **Divulgazione di informazioni**

(49) Il 30 giugno 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha ricevuto informazioni dal governo della RPC, dalla CCCME, dai due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, da tutti gli importatori indipendenti che hanno collaborato e dal denunciante. Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha modificato alcune delle considerazioni sulla cui base intendeva istituire un dazio antidumping definitivo, e ne ha informato tutte le parti interessate («ulteriore divulgazione finale») il 2 settembre 2021.

(50) Dopo la divulgazione finale delle informazioni e l'ulteriore divulgazione finale, alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite, conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.7 dell'avviso di apertura. Si sono svolte audizioni con entrambi i produttori esportatori inclusi nel campione, con la CCCME e con un importatore (Cable77).

1.10. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

(51) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(52) Il prodotto in esame è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, originari della Cina, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544 70 00 10) («il prodotto in esame»).

(53) Sono esclusi i prodotti seguenti:

i) i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e

ii) i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

(54) I cavi di fibre ottiche sono utilizzati come mezzo di trasmissione ottica nelle reti di telecomunicazione a lungo raggio, per le aree metropolitane e per reti di accesso.

2.2. Prodotto simile

(55) Dall'inchiesta è emerso che i prodotti seguenti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

— il prodotto in esame;

— il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

— il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(56) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(57) Il gruppo ZTT ha chiesto l'esclusione dall'inchiesta delle funi di guardia con cavi di fibre ottiche («OPGW») e dei conduttori ottici di fase («OPPC»). Ha sostenuto che, sebbene questi cavi rientrassero nella definizione del prodotto, avevano caratteristiche fisiche e di utilizzo diverse (cioè la trasmissione di potenza), erano soggetti a differenti norme tecniche, erano fabbricati a partire da materie prime diverse e secondo processi produttivi diversi ed erano venduti in mercati distinti. È stato inoltre affermato che i cavi OPGW e OPPC rappresentavano solo una piccola parte delle vendite effettuate all'Unione. Il gruppo ZTT ha anche chiesto, qualora la Commissione avesse ritenuto che i cavi OPGW e OPPC rientrassero nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, di tenere conto nel corso dell'inchiesta delle caratteristiche specifiche, dell'uso finale o dei fattori del segmento di mercato di tali prodotti.

(58) Nelle osservazioni formulate dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha ribadito la richiesta di escludere i cavi OPGW e OPPC dall'inchiesta, sostenendo che i produttori dell'Unione inclusi nel campione non vendevano i tipi di prodotti venduti dal gruppo ZTT nel periodo dell'inchiesta.

(59) I cavi OPGW e OPPC implicano la trasmissione di dati e presentano le stesse caratteristiche di base di altri cavi di fibre ottiche, tra cui: i) contengono fibre ottiche; ii) l'intervallo del diametro di rivestimento delle fibre ottiche è lo stesso; iii) anche l'intervallo del numero di fibre è lo stesso; iv) il numero di fibre per modulo è anch'esso lo stesso; e v) la struttura del nucleo del cavo è la stessa. Il fatto che i cavi OPGW e OPPC trasmettano potenza e abbiano determinate caratteristiche (come le caratteristiche elettriche, nessun requisito di resistenza alla fiamma, requisito di elevata resistenza alla trazione ecc.) non toglie nulla a quanto detto.

(60) Inoltre tutti i tipi di cavi sono soggetti in una certa misura a specifiche e norme tecniche diverse. Per quanto riguarda le materie prime, il fatto che un materiale utilizzato per un componente dei cavi di fibre ottiche possa essere diverso da un tipo di cavo all'altro è irrilevante: tutti i tipi di cavi di fibre ottiche sono fabbricati con fibre ottiche. Quanto ai processi di fabbricazione, dall'inchiesta è emerso che determinati modelli di cavi di fibre ottiche standard con una protezione speciale presentavano un'armatura in acciaio intorno alla guaina protettiva ed erano fabbricati sulle stesse macchine che fabbricavano i cavi OPGW. Inoltre la fabbricazione dell'armatura dei cavi OPGW e OPPC

riguardava solo una fase della costruzione di questi cavi e non giustificava la loro esclusione dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Oltretutto il fatto che le vendite di cavi OPGW e OPPC rappresentassero una percentuale inferiore delle vendite effettuate all'Unione durante il periodo dell'inchiesta è irrilevante ai fini della valutazione della richiesta. Infine, il fatto che gli specifici NCP venduti dal gruppo ZTT durante il PI non fossero venduti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione non toglie nulla al fatto che l'industria dell'Unione produce cavi OPGW e OPPC che sono in concorrenza con gli esportatori cinesi.

(61) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che gli OPGW e gli OPPC si devono considerare un tipo di cavi di fibre ottiche con le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base degli altri cavi di fibre ottiche che rientrano nella definizione del prodotto in esame e che pertanto non era necessaria un'analisi separata per questi prodotti. In effetti i cavi OPGW e OPPC sono cavi di fibre ottiche in quanto contengono fibre ottiche, la struttura del nucleo del cavo è la stessa e sono progettati al fine di essere utilizzati per la trasmissione di dati. Inoltre i numeri di controllo del prodotto utilizzati dalla Commissione per il calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio identificano adeguatamente i cavi OPGW e OPPC e consentono alla Commissione di effettuare un adeguato ed equo confronto dei prezzi tra i produttori dell'Unione e quelli cinesi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(62) Il gruppo ZTT ha anche proposto quattro metodi per affrontare ed evitare qualsiasi possibile rischio di elusione nel caso in cui i cavi OPGW e OPPC fossero esclusi dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, come ad esempio i) ispezione visiva e controllo documentario da parte delle autorità doganali, ii) sistema di certificazione, iii) procedura doganale di controllo dell'uso finale e iv) sistema di monitoraggio. Poiché si è concluso che i cavi OPGW e OPPC rientrano nell'oggetto dell'inchiesta, non è stato necessario affrontare i metodi suggeriti per prevenire l'elusione.

3. **DUMPING**

3.1. **Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base**

(63) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base.

(64) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni relative ai materiali utilizzati per la produzione di cavi di fibre ottiche. Venticinque produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(65) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base entro 37 giorni. Il governo della RPC non ha risposto alla richiesta di informazioni. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per determinare l'esistenza di distorsioni significative in Cina.

(66) Entro la scadenza fissata sono pervenute osservazioni da parte del governo della RPC e della CCCME in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base.

(67) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «*il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore*».

(68) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, «*[q]ualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della* lettera b), *il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni*» e «*comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti*».

(69) Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso, nella presente inchiesta, che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC, come indicato al considerando 65, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base era appropriata.

3.1.1. *Esistenza di distorsioni significative*

3.1.1.1. Introduzione

(70) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, «*[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori*:

— *il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;*

— *la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;*

— *l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;*

— *l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;*

— *la distorsione dei costi salariali;*

— *l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato*».

(71) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più dei fattori contenuti nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione globale dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(72) L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera c), del regolamento di base prevede che «*[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla* lettera b) *in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla* lettera b) *in tale paese o settore*».

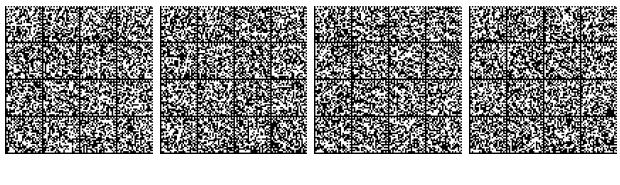

(73) A norma di tale disposizione la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») ([11]), che raccoglie informazioni sull'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (ad esempio, prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura, dei quali la relazione era parte integrante.

(74) La denuncia ha fornito ulteriori elementi di prova relativi a distorsioni significative nel settore dei cavi di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), a integrazione della relazione. Il denunciante ha fornito elementi di prova attestanti che la produzione e la vendita del prodotto in esame sono influenzate (almeno potenzialmente) dalle distorsioni menzionate nella relazione, in particolare dagli elevati livelli di interferenza dello Stato nella catena del valore dei cavi di fibre ottiche, ossia il settore dei cavi di fibre ottiche e i settori connessi alla loro produzione, in particolare i settori dei materiali e dei fattori produttivi.

(75) La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti pubblicamente disponibili, in particolare sulla legislazione cinese, sui documenti pubblicati relativi alle politiche ufficiali cinesi, sulle relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali e su studi/articoli di rinomati accademici, specificamente indicati nella relazione. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nella sua economia in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

3.1.1.2. Distorsioni significative che incidono sui costi e sui prezzi praticati sul mercato interno della RPC

(76) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «*economia di mercato socialista*». Tale concetto è sancito dalla Costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «*proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori*». L'economia pubblica è la «*forza trainante dell'economia nazionale*» e lo Stato ha il mandato di «*garantirne il consolidamento e la crescita*» ([12]). Di conseguenza l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ([13]).

(77) Inoltre, secondo il diritto cinese, l'economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano a ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «*il sistema socialista è il sistema fondamentale della Repubblica popolare cinese*», è stata inserita una seconda frase, che recita: «*l'aspetto che definisce principalmente il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese*» ([14]). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

([11]) *Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations*, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
([12]) Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.
([13]) Relazione, capitolo 2, pag. 10.
([14]) http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318.htm (ultima consultazione: 17 giugno 2021).

(78) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ([15]). Gli strumenti economici interventisti messi in campo dalle autorità cinesi sono molteplici, tra cui il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario, nonché altri mezzi con cui lo Stato agisce e influenza il mercato, ad esempio attraverso gli investimenti pubblici e gli appalti.

(79) Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. Complessivamente questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie o i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici privati e pubblici devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la seguente sezione 3.1.1.5) ([16]).

(80) Secondariamente, per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la seguente sezione 3.1.1.8) ([17]). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ([18]).

(81) In terzo luogo, per quanto riguarda l'uso di diversi strumenti statali e normativi, gli interventi dello Stato nell'economia assumono diverse forme. A titolo di esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ([19]). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale ([20]).

(82) In sintesi il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace distribuzione delle risorse in base ai principi di mercato ([21]).

([15]) Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.
([16]) Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.
([17]) Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.
([18]) Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.
([19]) Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.
([20]) Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.
([21]) Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.

3.1.1.3. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(83) Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione politica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

(84) Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.1.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato ([22]). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti materiali, tra cui i finanziamenti ([23]). Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo o dell'influenza del governo sulle imprese nel settore dei cavi di fibre ottiche sono ulteriormente illustrati nelle sezioni 3.1.1.4. e 3.1.1.5.

(85) Nella catena del valore dei cavi di fibre ottiche, in particolare, il governo della RPC possiede partecipazioni in numerose società, alcune delle quali sono anche sotto il suo controllo.

(86) La Commissione ha accertato che almeno un importante produttore di cavi di fibre ottiche — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd (FTT) ([24]) — riconosce di essere interamente controllato dalla commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC) ([25]), quindi da un ente statale. FTT, pur essendo controllata dallo Stato, detiene anche una partecipazione di maggioranza su altri produttori di cavi di fibre ottiche, come ad esempio Changchun Fiberhome Technologies, Chengdu Datang Cable, Fiberhome Marine Network Equipment e Xinjiang Fiberhome Optical Communications. Anche un altro produttore di cavi di fibre ottiche — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication — è risultato essere controllato dalla FTT, quindi anche dallo Stato.

(87) Oltre alle società che controlla direttamente, il governo della RPC sta esercitando la sua influenza anche sulle società private nella RPC. Come confermato da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione nel corso dell'inchiesta, è stato anche accertato che lo Stato, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso varie entità collegate, quali: la Bank of China, la Industrial and Commercial Bank of China, la Agricultural Bank of China, la China Development Bank, la Changshu City Development Investment Co. o lo Shanghai Financial Development Investment Fund) detiene partecipazioni in numerose società produttrici di cavi di fibre ottiche. È opportuno rilevare che, tra queste ultime, spicca Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC), posseduta al 39 % da investitori controllati dallo Stato ([26]). Si tratta di un importante produttore nazionale, oltre che uno degli esportatori di rilievo verso l'UE del prodotto in esame.

(88) Per quanto riguarda i produttori privati di cavi di fibre ottiche, la Commissione ha anche accertato che nel caso di almeno due di loro — Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) ([27]) e Hengtong Group — gli azionisti (privati) di controllo erano affiliati al PCC e rivestivano incarichi nel partito (cfr. considerando 104).

([22]) Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.
([23]) Relazione, capitolo 5, pagg. 104-9.
([24]) In appresso «FTT» si riferisce a FiberHome Telecommunication Technologies Co.; il «gruppo FTT» è definito al considerando 42.
([25]) Cfr. la relazione annuale 2019 della società, pag. 42. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379049397_1.pdf, (ultima consultazione: 7 aprile 2021).
([26]) Il 23,73 % è detenuto da China Huaxin Post and Telecommunications e il 15,82 % da Yangtze Communication Industry Group (YCIG) — entrambe società controllate dalla SASAC [cfr. relazione annuale 2019 di YCIG, pag. 64. http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600345_20200430_2.pdf (ultima consultazione: 7 aprile 2021)].
([27]) In appresso «ZTT» si riferisce a Jiangsu Zhongtian Technology Co.; il «gruppo ZTT» è definito al considerando 42.

(89) Per quanto riguarda i fornitori di materiali per la produzione di cavi di fibre ottiche, una delle materie prime per la fabbricazione di cavi di fibre ottiche è il filato aramidico. Rispetto a quest'ultimo, la Commissione ha anche riscontrato una significativa interferenza statale nel settore delle fibre aramidiche. La società Yantai Tayho Advanced Materials (YTAM) è uno dei principali produttori di fibre aramidiche nella RPC ([28]). L'azionista di controllo di YTAM è il gruppo Yantai Guofeng Investment Holdings ([29]), a sua volta di proprietà della SASAC di Yantai ([30]), il che comporta il controllo integrale di YTAM da parte delle autorità statali. Altri importanti produttori di fibre aramidiche nella RPC sono Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company ([31]) (società controllata del gruppo statale Sinopec ([32])) o l'impresa di proprietà dello Stato Sinochem ([33]).

(90) La produzione di cavi di fibre ottiche comporta anche l'utilizzo di materiali chimici quali: polietilene a bassa, media o alta densità, o polibutilene tereftalato. Si tratta di composti chimici ottenuti mediante processi chimici. Vari composti chimici sono utilizzati anche per produrre la preforma all'origine della fibra ottica. I produttori di questi materiali possono pertanto essere considerati partecipanti del settore chimico cinese. Per quanto riguarda tale settore, la Commissione ha constatato che, secondo le statistiche nazionali, nel 2015 le imprese di proprietà dello Stato rappresentavano il 52 % degli attivi totali delle società chimiche ([34]). Le imprese di proprietà dello Stato, in particolare quelle centrali di grandi dimensioni, svolgono tradizionalmente un ruolo dominante nell'industria chimica della RPC grazie alla loro posizione oligopolistica nelle materie prime/a monte, alla facilità di accesso alle risorse governative (fondi, prestiti, terreni ecc.) e alla forte influenza sul processo decisionale delle amministrazioni pubbliche. A questo proposito la Commissione ha appreso in particolare che alcuni produttori chiave di polietilene ad alta densità nella RPC, come PetroChina, Sinopec Maoming Petrochemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation ([35]), sono imprese di proprietà dello Stato.

(91) Inoltre nella produzione di cavi di fibre ottiche si utilizzano determinate materie prime di acciaio, come certi tipi di filo o nastro di acciaio. Su questo fronte nel settore siderurgico persiste un elevato livello di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato ([36]). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 ([37]). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l'annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell'industria siderurgica ([38]). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative ([39]). Un esempio è costituito dalla recente fusione, nel 2016, tra i produttori di acciaio Baosteel Group Corp. e Wuhan Iron & Steel Group Corp., che ha dato origine al secondo maggiore produttore di acciaio al mondo ([40]). I principali produttori di acciaio inossidabile sono di proprietà dello Stato, ad esempio Tisco, Baosteel, Ansteel Lianzhong, Jiujuan Iron and Steel e Tangshan.

([28]) Cfr. http://en.tayho.com.cn/about/companyprofile.htm (ultimo accesso: 26 marzo 2021) e https://www.businesswire.com/news/home/20170925005664/en/Global-and-China-Aramid-Fiber-Industry-Report-2017-2021—Research-and-Markets.

([29]) Cfr.: https://video.ceultimate.com/100009_2012105017/Wanhua_Annual_Report_of_2018.pdf, pag. 190 e nota 1 a pag. 191. (ultima consultazione: 26 marzo 2021).

([30]) Cfr.: https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/yantai-guofeng-investment-holdings-group-co-ltd-23-12-2020.

([31]) Cfr.: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-and-china-aramid-fiber-markets-2021-300532604.html.

([32]) Cfr.: http://www.sinopec.com/listco/en/about_sinopec/our_company/company.shtml (ultima consultazione: 26 marzo 2021).

([33]) Cfr.: http://www.sinochemintl.com/13873.html e http://www.sinochem.com/en/1250.html (ultima consultazione: 26 marzo 2021).

([34]) Dati per il 2015 sulla base dell'annuario statistico cinese 2016, Istituto nazionale di statistica della Cina.

([35]) Cfr.: https://www.radiantinsights.com/research/high-density-polyethylene-hdpe-market-in-china.

([36]) Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

([37]) Fonte: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021), https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 2 marzo 2020) e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

([38]) Disponibile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

([39]) Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009 [cfr.: https://www.steelonthenet.com/kb/history-rizhao.html (ultima consultazione: 12 aprile 2021)], e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr.: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

([40]) Cfr. Reuters, *China's Baosteel's takeover of Wuhan to create world's No 2 steelmaker*, https://www.reuters.com/article/us-china-baosteel-mergers-idUSKCN11Q0U3 (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(92) Il considerevole livello di intervento del governo nei settori dei materiali per il mercato dei cavi di fibre ottiche (ad esempio nel settore siderurgico, nelle catene del valore della chimica, o attraverso il controllo statale di alcune imprese leader nella produzione di fibre aramidiche), unito al fatto che — come rilevato dalla Commissione — alcuni produttori di cavi di fibre ottiche sono controllati o posseduti direttamente o indirettamente dallo Stato, o sono soggetti alla sua influenza (ad esempio attraverso la presenza del PCC all'interno delle imprese), contano sul suo sostegno e, in alcuni casi, attuano l'ideologia del PCC, fa sì che i produttori di proprietà dello Stato o controllati dallo stesso e i produttori privati di cavi di fibre ottiche non possano operare in condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private attive nel settore della produzione di cavi di fibre ottiche e dei materiali necessari alla fabbricazione di questi ultimi sono inoltre soggette, direttamente o indirettamente, alla supervisione strategica e all'orientamento illustrati alla sezione 3.1.1.5.

3.1.1.4. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(93) Oltre a esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti ([41]), dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del partito ([42])) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ([43]). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ([44]). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di cavi di fibre ottiche e dei fornitori dei relativi materiali.

(94) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» ([45]), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «*occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo*»; e la sezione III.6 recita: «*occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri*». Gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato ([46]).

(95) Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dei cavi di fibre ottiche.

(96) Come già sottolineato, il fatto che diversi produttori di cavi di fibre ottiche siano di proprietà dello Stato o sotto il controllo di quest'ultimo consente allo Stato di interferire liberamente su prezzi e costi. Questa interferenza è inoltre esacerbata dalla forte presenza e influenza del PCC in tali imprese.

(97) La Commissione ha riscontrato, ad esempio, che il China Information and Communication Technology Group — al quale appartiene il produttore esportatore FTT — dichiara sul suo sito web che: «*seguire la direzione del partito e rafforzare la costruzione del partito sono la "base" e il "nucleo" delle imprese di proprietà dello Stato. Fin dalla costituzione del China Information and Communication Technology Group Co. Ltd., il comitato di partito del gruppo ha attuato pienamente lo spirito del 18º e del 19º Congresso Nazionale, delle precedenti sessioni plenarie del partito nonché lo spirito della Conferenza*

([41]) Relazione, capitolo 5, pagg. 100-101.
([42]) Relazione, capitolo 2, pag. 26.
([43]) Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.
([44]) Disponibile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).
([45]) Consultabile all'indirizzo www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (ultima consultazione: 10 marzo 2021).
([46]) Financial Times (2020) «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all'indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j.

Nazionale sulla costruzione del partito delle imprese di proprietà dello Stato, e ha fatto in modo che la costruzione del partito e tutti gli aspetti dell'attività dell'impresa seguano la teoria di Xi Jinping della nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi. Consolidare le "quattro coscienze", rafforzare le "quattro confidenze", realizzare con determinazione le "due salvaguardie", attuare in profondità i requisiti generali per l'edificazione del partito nella nuova era, prestare molta attenzione alle principali responsabilità della governance del partito e coinvolgere pienamente il comitato del partito del gruppo nella governance aziendale affinché funga da guida e "indichi la direzione, assicuri la gestione generale e l'attuazione", e promuovere costantemente la "doppia integrazione e la doppia promozione" dell'edificazione del partito nella produzione e nell'attività aziendale.» ([47])

(98) La Commissione ha accertato anche che le attività per l'edificazione del partito sono estese a intere zone industriali, come riportato dalla pagina web sulla Wuhan Eastlake High-Tech Development Zone: «*Trasmettere la conferenza sul lavoro di edificazione del partito delle imprese di proprietà dello Stato di tutta la città e il lavoro di edificazione del partito di base del segretario del comitato (del lavoro) del partito distrettuale e riferire sullo spirito della conferenza generale: il 7 maggio 2019 la conferenza di promozione locale per il lavoro di edificazione del partito nelle imprese di proprietà dello Stato della zona ad alta tecnologia di Donghu si è tenuta presso il Fiberhome Communications Group. Circa 30 persone hanno partecipato alla riunione, tra cui il vicedirettore del dipartimento di Organizzazione del Comitato di lavoro del partito della zona ad alta tecnologia di Donghu, Wan Ling e compagni affini, nonché persone incaricate di gestire e guidare l'attività di edificazione del partito all'interno delle imprese di proprietà dello Stato gestite centralmente dal distretto e sotto la sua gestione diretta.*» ([48]) La zona ad alta tecnologia di Donghu (o Wuhan East Lake High-Tech Development Zone) è spesso chiamata «Optics Valley» ([49]) perché è qui che si concentra la produzione di componenti e sistemi optoelettronici, tra cui i cavi di fibre ottiche.

(99) È da rilevare che nelle attività citate nel considerando precedente è coinvolta Fiberhome Group, la società madre di FTT. Nel sito web della società è menzionato il «sostegno alle politiche del governo» come uno degli elementi chiave del suo rapporto con il governo della RPC ([50]). Inoltre in relazione alle attività di edificazione del partito della società, Fiberhome è ritratta come un modello per altre imprese: «*Il 17 maggio Optics Valley Construction Company ha organizzato una visita di studio per quadri e dipendenti del Fiberhome Technology Group, per visitare la mostra dei risultati scientifici e tecnologici, ascoltare conferenze di esperti e seguire il tour di ispezione del segretario generale Xi Jinping, rivisitare lo spirito dell'importante discorso del segretario generale Xi Jinping durante la sua ispezione di Hubei [...] Il compagno Hua Xiaodong, direttore dell'ufficio del presidente di Fiberhome Communications, si è concentrato sull'edificazione del partito di base del Fiberhome Technology Group, sulle misure innovative di edificazione del partito e sui risultati dell'edificazione del partito online, [...] Il direttore generale della società, il compagno Zhou Aiqiang, ha sottolineato che i quadri e i dipendenti della società devono abbinare lo studio e l'attuazione dello spirito degli importanti discorsi del segretario generale Xi Jinping allo spirito della zona ad alta tecnologia che promuove l'attuazione dello sviluppo di alta qualità di Optics Valley.* » ([51]) Come evidenziato in quest'ultimo estratto, le attività di edificazione del partito sono da intendersi come strettamente legate allo sviluppo economico di Optics Valley.

(100) Come indicato nel considerando 94, il governo della RPC sta anche espandendo ulteriormente il ruolo del PCC nel settore privato, accrescendo così ulteriormente la sua capacità di controllare le decisioni e le operazioni delle società private e di interferire in esse. La Commissione ha riscontrato ampi elementi di prova di quest'ultima interferenza nel caso dei produttori privati di cavi di fibre ottiche.

(101) La società ZTT si vanta dell'interesse che il PCC e le autorità dimostrano nei confronti dell'impresa: «*ZTT ha richiamato l'attenzione del partito comunista e dei leader di Stato per il suo sviluppo trasversale. I leader centrali, provinciali e municipali hanno ispezionato ZTT e le hanno espresso riconoscimento e incoraggiamento* ([52]).» Inoltre il sito web della società rende conto delle sue attività di edificazione del partito e dei risultati ottenuti, nonché delle interazioni con il PCC e le autorità in questo senso. La società descrive, ad esempio, un'ispezione dell'attività di edificazione del partito presso la società da parte dei leader provinciali e municipali del partito e del governo: «*Xue Jiping* [Segretario del comitato di partito e presidente di ZTT], *ha dichiarato che Zhongtian Technology è un'impresa manifatturiera chiave di Nantong e che lo sviluppo odierno non si può scindere dalla cura e dal sostegno dei comitati di partito e dei leader di governo a tutti i livelli, così come che il comitato di partito di Zhongtian Technology Group, sotto la guida dell'organizzazione superiore del partito, ha accuratamente creato le condizioni per favorire la promozione reciproca, il progresso comune e il duplice vantaggio dell'edificazione del partito e, al contempo, dello sviluppo aziendale. Ha evidenziato le due pratiche specifiche che Zhongtian*

([47]) Cfr. il sito web della società: https://www.cict.com/portal/list/index/cid/8.html#about_1 (ultima consultazione: 31 marzo 2021).
([48]) Cfr. la pagina http://www.wehdz.gov.cn/ggdj/djdt/202001/t20200116_875063.shtml (ultima consultazione: 7 aprile 2021).
([49]) https://asiatimes.com/tag/donghu-high-tech-zone/.
([50]) http://www.fiberhome.com/en/about/61.aspx.
([51]) Cfr. l'articolo *Rivisitare lo spirito dell'importante discorso del segretario generale Xi Jinping durante la sua visita a Hubei — I dipendenti di Optics Valley Construction hanno fatto visita al Fiberhome Technology Group*. Sito web della società Wuhan Optics Valley Construction, 17 maggio 2018; http://ggjstz.cn/lzjs/6372.jhtml (ultima consultazione: 7 aprile 2021).
([52]) https://www.zttcable.com/leadership.html.

Technology ha sintetizzato e plasmato sotto la guida della bandiera del partito. La prima è il sistema di lavoro degli ingegneri della patria spirituale di livello superiore. […]; *La seconda è la banca della proprietà intellettuale avanzata che migliora la competitività di base dell'impresa coinvolgendo l'asse portante delle iniziative dei membri del partito, trasformando veramente i vantaggi dell'edificazione del partito in vantaggi di sviluppo e trasformando la saggezza del partito e delle masse in efficienza di sviluppo* ([53]).» L'azienda sottolinea anche l'importanza delle sue attività legate al partito e della loro integrazione nelle operazioni della società: «*Il comitato di partito di Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. è stato insignito del titolo onorifico di "Organizzazione di livello superiore del partito di base della provincia di Jiangsu" ed è diventato l'unica impresa nella zona di Nantong a ricevere tale onorificenza. Negli ultimi anni, sotto la guida di Xue Jiping, lavoratore modello nazionale, segretario di partito e presidente del consiglio di amministrazione, il comitato di partito di Zhongtian Technology è sempre rimasto fedele al principio guida di "concentrarsi sull'edificazione del partito che accompagna lo sviluppo e promuovere lo sviluppo attraverso l'edificazione del partito", e ha attivamente esplorato modelli di edificazione del partito standardizzati e integrati, concentrandosi sull'integrazione del lavoro di edificazione del partito con la produzione e l'attività commerciale dell'impresa, la gestione dettagliata e lo sviluppo della cultura* ([54]).»

(102) La Commissione ha anche constatato l'influenza del PCC sul gruppo Hengtong, un altro produttore di cavi di fibre ottiche con considerevoli quote di produzione interna ed esportazioni del prodotto in esame nell'UE. La società, pur essendo privata, ha pubblicato resoconti sul ruolo e sull'influenza del PCC, dei membri del PCC e dei comitati di partito all'interno della società, nonché su come la società si attiene alle strategie statali nelle proprie attività: «*Senza la politica di riforma e apertura, oggi non ci sarebbe Hengtong; per quanto riguarda lo sviluppo futuro di Hengtong, la bandiera del partito deve volare alta nell'impresa. Cui Genliang, segretario del comitato di partito e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Hengtong, ha dichiarato che il comitato di partito del gruppo Hengtong non ha mai dimenticato la sua intenzione originaria, ha sempre ricordato la sua missione e continuerà a forgiare il "motore rosso" dell'edificazione del partito, a dare impulso alla forza impetuosa di un nuovo ciclo di sviluppo dell'impresa e a sforzarsi di rispondere al questionario dell'era dello sviluppo di alta qualità. [...] Attraverso il sistema "una persona per due posizioni" che consente alla stessa persona di essere segretario di partito e direttore della società, a capo delle attuali 32 segreterie di sezione del partito del gruppo Hengtong ci sono i direttori generali di ciascuna società e l'efficacia dell'attività di edificazione del partito è inclusa nella valutazione generale delle filiali. [...] Ogni due anni il comitato di partito del gruppo [Hengtong] tiene un seminario sull'edificazione del partito per formulare il piano delle attività del gruppo per l'edificazione del partito nell'ambito delle "azioni prescritte" per l'attività annuale di ogni sezione del partito, mentre ogni sezione del partito sceglie una "azione innovativa facoltativa", per far sì che il ramo aziendale consegua l'obiettivo di essere una "fortezza" e crei una "squadra di combattimento" del gruppo per l'edificazione del partito, garantisca che i membri del partito all'interno del personale si concentrino su onorificenze analoghe a quella della bandiera, crei "forze speciali" del gruppo per l'edificazione del partito e formi un modello del gruppo di edificazione del partito composto da "comitati di partito strategici, sezioni di partito per creare la fortezza e membri del partito per conseguire la bandiera [...] Lo sviluppo dell'impresa è inscindibile dalla corretta leadership del partito. Dobbiamo sempre essere grati e assumerci le nostre responsabilità pur rimanendo vincolati alla società." Il comitato di partito del gruppo Hengtong si è assunto la grande responsabilità di seguire da vicino la strategia di sviluppo nazionale e ritiene che l'attività di edificazione del partito sia un modo per raggiungere la stretta integrazione dello sviluppo aziendale con la strategia nazionale e per cogliere importanti opportunità di crescita e rafforzamento* ([55]).»

(103) La Commissione ha inoltre accertato che anche l'impresa privata YOFC è soggetta all'influenza dello Stato, in particolare attraverso il ruolo del PCC nelle operazioni della società. Il sito web della società dà conto di tale interazione nel descrivere un evento volto a celebrare il 97° anniversario della fondazione del PCC: «*Alla riunione, il compagno Ma Jie, segretario del comitato di partito e presidente di YOFC, ha presentato una relazione importante. Il segretario Ma Jie ha sintetizzato in modo esauriente l'attività di edificazione del partito svolta dalla società e le condizioni operative dell'anno scorso, presentando poi i requisiti di lavoro per il futuro. Ha sottolineato: "L'anno scorso sotto la corretta guida delle organizzazioni di livello superiore, in linea con l'attuazione complessiva e i requisiti del comitato di lavoro del partito della zona ad alta tecnologia di Donghu, il comitato del partito della società ha studiato e attuato con attenzione lo spirito del 19° Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese e si è concentrato sullo sviluppo generale di YOFC." [...] Nella relazione, il segretario Ma Jie ha anche analizzato le sfide affrontate da YOFC nel 2018 e ha chiesto a tutti i membri del partito di attuare*

([53]) Cfr. l'articolo sul sito web di ZTT del 31 ottobre 2018: https://www.chinaztt.cn/news/show-48021.html (ultima consultazione: 31 marzo 2021).

([54]) Cfr. l'articolo sul sito web di ZTT del 2 luglio 2019: https://www.chinaztt.cn/news/show-48431.html.

([55]) Cfr. l'articolo *Organizzazione di livello superiore del partito di base della provincia dello Jiangsu: comitato di Partito di Hengtong Group Co., Ltd.*, sito web del PCC dello Jiangsu. 3 luglio 2019. http://www.jszzb.gov.cn/zzjs/info_15.aspx?itemid=27375 (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

efficacemente le cinque misure strategiche della società per accelerarne la trasformazione e lo sviluppo. […] Ha chiesto: "[…] Guidati dallo spirito della relazione del 19º Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, e cogliendo il 30º anniversario di YOFC come un'opportunità, daremo nuovi contributi al luminoso futuro della società e ricreeremo nuove glorie ([56]).» Un anno dopo, in occasione del 98º anniversario del PCC, YOFC ha anche riferito che nel 2019 «*il comitato di partito di YOFC è stato insignito del titolo onorifico di "Organizzazione di livello superiore del partito" della zona ad alta tecnologia di Donghu*». Durante l'evento il presidente e segretario Ma Jie «*ha invitato tutti i membri del partito a tenere alta la grande bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi e ad affermare fermamente le "quattro coscienze", rafforzare le "quattro autoconfidenze", praticare i "due elementi da preservare", apprendere dall'esempio, prendere a modello chi è più avanti, svolgere i propri compiti con diligenza, ereditare e portare avanti lo spirito pionieristico della vecchia generazione e lo spirito innovativo dei rivoluzionari e delle figure modello più avanzate, coinvolgere pienamente le sezioni di base del partito come fortezze da cui librare la battaglia e i membri pionieristici ed esemplari del partito, adoperarsi per la piena realizzazione degli obiettivi aziendali di YOFC nel 2019, e presentare in dono i risultati eccezionali ottenuti per il 98º anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese e per il 70º anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese* ([57])!»

(104) Le strutture del PCC si sovrappongono anche personalmente agli organi di gestione aziendali di diversi produttori leader di cavi di fibre ottiche. La Commissione è venuta a conoscenza del fatto che il presidente e azionista di controllo di ZTT, Xue Jiping, è un membro del PCC e segretario del comitato di partito ([58]). Nel caso di FTT, un altro grande produttore di cavi di fibre ottiche, il presidente del consiglio di amministrazione, Lu Guoqing, è un membro del PCC ([59]), mentre altri due alti dirigenti ricoprono anche le cariche di segretario e vicesegretario del comitato di partito ([60]). Come già evidenziato nel considerando 102, Cui Genliang, azionista di controllo del produttore privato di cavi di fibre ottiche Hengtong Group, non è solo il presidente del consiglio di amministrazione della società ma anche il segretario del comitato di partito. Ha anche partecipato al 12º e 13º Congresso Nazionale del Popolo in veste di rappresentante ([61]). Inoltre, come accertato nel considerando 103, il presidente del consiglio di amministrazione di YOFC, Ma Jie, ricopre la carica di segretario del comitato di partito ed è un membro del PCC ([62]).

(105) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.1.1.8) e nella fornitura di materie prime e materiali esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ([63]). Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dei cavi di fibre ottiche e in altri settori correlati (come quello finanziario e dei materiali) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.1.1.5. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(106) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano assegnate a settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista strategico, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato ([64]).

([56]) Cfr. l'articolo sul sito web della società, pubblicato il 28 giugno 2018: https://www.yofc.com/view/580.html (ultima consultazione: 7 aprile 2021).
([57]) Cfr. l'articolo sul sito web della società, pubblicato il 29 giugno 2019: https://www.yofc.com/view/2480.html.
([58]) https://baike.baidu.com/item/%E8%96%9B%E6%B5%8E%E8%90%8D (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).
([59]) https://stock.qianzhan.com/item/geren-43059620fb44.html (ultima consultazione: 7 aprile 2021).
([60]) http://www.fiberhome.com/invest/default.aspx#glc (ultima consultazione: 7 aprile 2021).
([61]) http://zmfdz.news.cn/345/index.html (ultima consultazione: 7 aprile 2021).
([62]) https://baike.baidu.com/item/%E9%A9%AC%E6%9D%B0/53398702 (ultima consultazione: 7 aprile 2021).
([63]) Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.
([64]) Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(107) L'apparecchiatura utilizzata per fabbricare i cavi di fibre ottiche è considerata un prodotto chiave dal governo della RPC, come si evince dai documenti relativi alle politiche e da elenchi pubblici ([65]). Tale classificazione riveste grande importanza perché ammette determinati settori a fruire di una serie di politiche specifiche e di misure di sostegno concepite per stimolare lo sviluppo in ogni settore ([66]). In quanto componenti chiave dell'infrastruttura delle reti internet, i cavi di fibre ottiche svolgono un ruolo di primaria importanza nell'installazione di reti in fibra ottica e di internet a banda larga. Lo sviluppo di quest'ultima nella RPC è guidato e gestito da numerosi piani, direttive e altri documenti emessi a livello nazionale, regionale e comunale e reciprocamente interconnessi. Tra gli esempi di tali documenti relativi alle politiche chiave figurano, a livello centrale: il 13° piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020) ([67]) e il 13° piano quinquennale di accompagnamento per le industrie strategiche emergenti (SEI) ([68]), il piano «Made in China 2025» ([69]), il piano «Internet Plus» ([70]), la strategia «La Cina a banda larga» ([71]), le Opinioni guida dell'Ufficio generale del Consiglio di Stato sull'accelerazione della costruzione di una rete a banda larga ad alta velocità e sull'applicazione di tariffe più basse per una connessione internet più veloce ([72]), o il piano di azione triennale per la costruzione di grandi progetti di infrastrutture informatizzate ([73]). Queste disposizioni politiche centrali sono riprese e applicate anche a livello regionale e locale, come ad esempio nel piano d'azione del Guangdong su «Internet Plus» (2015-2020) ([74]). A questo proposito i documenti di pianificazione relativi ad altri settori e pubblicati a livello regionale e locale possono collegarsi allo sviluppo di internet in termini di orientamento strategico, in particolare l'attuazione del piano «Internet Plus», come nel caso del 13° piano quinquennale per il settore petrolchimico dello Hebei ([75]).

([65]) Cfr. il Catalogo guida dei prodotti e servizi chiave nelle industrie strategiche emergenti. http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/22/5324533/files/dcf470fe4eac413cabb686a51d080eec.pdf e il repertorio di «quattro elementi essenziali» del piano Made in China 2025. http://www.cm2025.org/show-14-126-1.html e http://www.cm2025.org/uploadfile/2016/1122/20161122053929266.pdf.

([66]) Relazione, capitolo 2, pag. 17.

([67]) Cfr. in particolare il capitolo 25, sezioni 1 e 4, il capitolo 26, e gli obiettivi di penetrazione di internet nel capitolo 3, riquadro 2, del piano quinquennale. https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf.

([68]) Nella sua sezione 2.1, il 13° piano quinquennale per le industrie strategiche emergenti fornisce istruzioni in particolare per: «*1) costruire l'infrastruttura di un paese fortemente interconnesso. Promuovere a fondo la strategia «La Cina a banda larga». […] Promuovere vigorosamente la costruzione di reti in fibra ottica ad alta velocità. Sviluppare progetti pilota per l'applicazione su larga scala di nuove tecnologie di rete intelligenti e promuovere il passaggio delle reti centrali nazionali alla trasmissione ad alta velocità, all'adeguamento flessibile e all'adattamento intelligente. Completare la transizione verso reti interamente ottiche, accelerare la promozione della copertura della rete ottica nelle aree urbane, fornire servizi di accesso di più di 1 000 megabit al secondo (1 000 Mbps), e operare scelte flessibili di larghezze di banda superiori a 100 Mbps per gli utenti domestici nelle città di medie e grandi dimensioni; la collaborazione tra più parti deve favorire il miglioramento della copertura della banda larga in fibra ottica nelle zone rurali. Più del 98 % dei villaggi amministrativi deve avere accesso alla fibra ottica, le aree ammissibili devono fornire l'accesso a servizi di più di 100 Mbps e più della metà degli utenti domestici rurali deve avere una scelta flessibile di larghezze di banda superiori a 50 Mbps. Promuovere lo sviluppo di infrastrutture per l'offerta di pacchetti di tre servizi.* http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/19/content_5150090.htm (ultima consultazione: 6 aprile 2021).

([69]) Cfr. in particolare la sezione 3.2: «*Rafforzare la costruzione dell'infrastruttura di internet. Rafforzare la pianificazione e lo schema della costruzione dell'infrastruttura di internet industriale, e costruire un Internet industriale a bassa latenza, alta affidabilità e ampia copertura. Accelerare l'utilizzo e la costruzione di reti in fibra ottica, reti di comunicazione mobile e reti locali senza fili nei cluster di imprese manifatturiere, implementare gli aggiornamenti alla banda larga delle reti di informazione e migliorare le capacità di accesso alla banda larga delle imprese.*» http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm.

([70]) Relazione, capitolo 4, pag. 56, e le informazioni ufficiali seguenti del 4 luglio 2015: http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2015/07/04/content_281475140165588.htm.

([71]) Cfr.: http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/17/content_2468348.htm (ultima consultazione: 30 marzo 2021).

([72]) http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/20/content_9789.htm (ultima consultazione: 29 marzo 2021).

([73]) Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/12/content_5159124.htm e http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/12/5159124/files/05242d361d164de587440d7e849f992e.pdf (ultima consultazione: 30 marzo 2021). In particolare la sezione 2 del piano di azione indica le istruzioni seguenti: «*1) Accelerare il miglioramento di una nuova generazione di rete in fibra ottica ad alta velocità. [...] Sostenere in via prioritaria l'espansione della copertura effettiva delle reti a banda larga in fibra ottica nelle zone rurali. Obiettivo: entro il 2018 saranno aggiunti 90 000 chilometri di cavi ottici principali e 200 milioni di porte per reti fiber to the home (FTTH); si raggiungerà la copertura della rete ottica nelle aree urbane, che fornirà servizi di accesso con capacità superiori a 1 000 megabit al secondo, così come una scelta flessibile superiore a 100 megabit al secondo agli utenti domestici a banda larga nelle città di medie e grandi dimensioni; la proporzione di fibra ottica nei villaggi amministrativi deve aumentare dal 75 % al 90 %*»; nella sezione 4: «*Rafforzare il sostegno finanziario. [...] Utilizzare gli investimenti finanziati dal bilancio centrale per continuare a sostenere la costruzione di infrastrutture informatiche nelle zone rurali, accelerare l'attuazione di un programma pilota per l'applicazione di meccanismi di compensazione del servizio universale di telecomunicazioni, concentrandosi sulle reti a banda larga, e promuovere quanto prima la realizzazione degli obiettivi relativi alle reti rurali stabiliti nel 13° piano quinquennale. Rafforzare il sostegno finanziario per i progetti chiave. […]*».

([74]) Relazione, capitolo 4, pag. 47.

([75]) Relazione, capitolo 4, pag. 67.

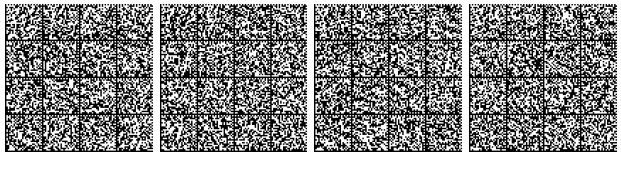

(108) Le politiche di cui sopra sono state all'origine dell'attenzione rivolta dallo Stato allo sviluppo di reti e infrastrutture in fibra ottica e, di conseguenza, dello sviluppo del mercato dei cavi di fibre ottiche e al relativo sostegno statale. Inoltre l'attuazione di tali politiche è stata anche strettamente legata all'attuazione di politiche superiori e favorita dall'attuazione di dette politiche superiori, come ad esempio lo sviluppo dell'industria dell'informazione (documento pertinente: «*Guida per lo sviluppo dell'industria dell'informazione*» del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (MIIT) e della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC)), dell'industria dei big data (documento pertinente: «*Piano di sviluppo per l'industria dei big data (2016-2020)* del MIIT»), del cloud computing (documento pertinente: «*Piano di azione triennale per lo sviluppo del cloud computing (2017-2019)* del MIIT»), o «dell'Internet delle cose» (documento pertinente: «*Comunicazione dell'ufficio generale del MIIT sulla promozione globale della costruzione e dello sviluppo dell'Internet mobile delle cose*») ([76]). In altre parole, i cavi di fibre ottiche spiccano per essere un prodotto di fondamentale importanza per il governo della RPC nella costruzione di reti e infrastrutture a servizio di interi strati di settori d'intervento chiave per quanto riguarda la connettività e il digitale, sotto lo sviluppo e la supervisione dello Stato. Sulla scorta dei documenti relativi alle politiche citati ai considerando 107 e 108, il governo della RPC interviene per attuare le politiche correlate e interferisce nel libero gioco delle forze di mercato nel settore dei cavi di fibre ottiche, in particolare promuovendo e sostenendo quest'ultimo settore con vari mezzi.

(109) Il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore dei cavi di fibre ottiche secondo una vasta gamma di strumenti. La Commissione ha reperito elementi di prova di progetti specifici, oltre all'istituzione di fondi di orientamento e zone industriali statali, che riflettevano la gamma di strumenti di sostegno offerti dalle autorità pubbliche ai produttori di cavi di fibre ottiche e alla loro catena del valore.

(110) Un esempio di iniziative del fondo di orientamento e delle autorità locali a sostegno del settore dei cavi di fibre ottiche attraverso un progetto di sviluppo di capacità nello Shandong è stato evidenziato come segue da una società partecipante: «*La fase I del progetto, che prevede un investimento totale di 1,8 miliardi di CNY e consiste nella costruzione di 6 torri di filatura di fibre ottiche e 12 linee di produzione di fibre ottiche, segnerà una svolta nell'industria della fibra ottica dello Shandong. [...] L'ingresso di fondi di investimento azionari statali ha permesso alle imprese di ridurre i costi di finanziamento, di migliorare la loro solidità finanziaria e il loro rapporto di garanzia, ha guidato la trasformazione dei modelli aziendali e ha assicurato gli aggiornamenti*» ([77]). Un'altra fonte conferma che l'obiettivo del progetto è l'attuazione di politiche generali dello Stato, come quelle elencate ai considerando da 106 a 108, che a loro volta fanno affidamento sulla fibra ottica: «*lo sviluppo di internet è inscindibile dagli strumenti di trasmissione ad alta velocità e gli strumenti di trasmissione ad alta velocità sono ricavati da una buona fibra ottica. Shandong Zhiguang Communication Technology Co., Ltd. è un'impresa ad alta tecnologia costruita per attuare l'azione strategica «Made in China 2025», la strategia nazionale per lo sviluppo economico basato sull'informazione, nonché per soddisfare le esigenze dei progetti chiave nazionali quali «Big Data», «Internet Plus» e «Digital China». La fibra ottica, un materiale con il «gene» naturale della scienza e della tecnologia, ha ora messo radici ed è sbocciato nella città di Zaozhuang* ([78]).»

([76]) Cfr. *Relazione approfondita sull'industria della fibra ottica e dei cavi. Analisi della domanda di fibra ottica e cavi nel 2019*. Sito web di Communication World. 9 aprile 2018. http://www.cww.net.cn/article?id=429906 (ultima consultazione: 30 marzo 2021). Cfr. in particolare gli estratti: «*Storicamente tutti i tipi di politiche favorevoli come la strategia «La Cina a banda larga» sono stati la forza trainante diretta dello sviluppo delle comunicazioni ottiche della Cina. Grazie all'impulso ricevuto dalle strategie «La Cina a banda larga» e «Internet+», nonché dalla politica di «aumentare la velocità e ridurre le tariffe» e da altre politiche, la costruzione della rete in fibra ottica in Cina ha compiuto notevoli progressi e il tasso di penetrazione della FTTH è aumentato fino a superare l'80 %. In prospettiva futura, questo tipo di promozione politica dovrebbe proseguire nel lungo periodo. [...] Nel 2017 lo Stato ha emanato, una dopo l'altra, quattro nuove politiche volte a promuovere lo sviluppo dell'industria dell'informazione, del settore dei big data, del cloud computing e dell'Internet delle cose, che alla fine raggiungeranno tutti il settore delle comunicazioni ottiche di base. [...] I settori interessati dalle quattro politiche di cui sopra costituiscono la base per lo sviluppo delle reti di comunicazione ottica: promuovendo lo sviluppo di questi settori in modo efficace si garantisce un contesto politico e di sviluppo positivo per l'industria cinese delle comunicazioni ottiche. Sul lato dell'offerta si prevede di dare continuità alla politica di protezione dell'industria delle comunicazioni ottiche. Dal 2015 la politica antidumping sulle comunicazioni ottiche protegge efficacemente lo sviluppo dell'industria nazionale dei cavi di fibre ottiche. Per quanto riguarda l'importante posizione dell'industria delle comunicazioni ottiche, nel contesto dell'intensificazione dei conflitti commerciali a livello mondiale si prevede di proseguire l'attuazione delle relative politiche di protezione. Il ministero del Commercio ha applicato tre misure antidumping ai cavi di fibre ottiche importati nel 2017 e continuerà a mantenere una buona struttura di approvvigionamento in questo mercato. [...] Grazie al sostegno della politica industriale a valle, da un lato, e alle misure antidumping sul lato dell'offerta, dall'altro, i vantaggi per la politica industriale cinese del settore delle fibre ottiche e dei cavi di fibre ottiche continueranno a rafforzarsi.*»

([77]) Cfr. l'articolo *I fondi di orientamento del governo cinese studiano il modo di sostenere la trasformazione e l'aggiornamento delle PMI*. Sito web di Xinye Capital. 14 giugno 2019. http://www.sinye.club/a/changjingsheying/2019/0614/247.html (ultima consultazione: 6 aprile 2021).

([78]) Cfr. l'articolo sulla società Zhiguang Communication pubblicato nel sito web ufficiale di Shandong Dazhong, 7 agosto 2019: https://sd.dzwww.com/sdnews/201908/t20190807_19032401.htm (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(111) La Commissione ha riscontrato anche un caso in cui è stato istituito un fondo finanziato dal comune nella città di Suzhou per un importo fino a 1 miliardo di CNY, reso disponibile per alleviare la pressione finanziaria derivante dalle difficoltà economiche di Tongding Interconnection Information, uno dei produttori cavi di fibre ottiche. La vocazione del fondo è anche quella di facilitare il percorso delle imprese verso la quotazione in borsa ([79]).

(112) Inoltre, come accennato al considerando 98, la Commissione ha riscontrato che tra le zone di sviluppo di industrie speciali finanziate dal governo della RPC, la East Lake New Technology Industry Development Zone a Wuhan è servita da importante base di produzione per i cavi di fibre ottiche. In quanto parte delle «zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia» approvate dal Consiglio di Stato e «zona nazionale di dimostrazione dell'innovazione locale», è diventata la prima base dell'industria optoelettronica della RPC (chiamata anche «China Optics Valley» — cfr. il considerando 98). I produttori di cavi di fibre ottiche che operano nella zona hanno usufruito di varie tipologie di incentivi e sostegno statale ([80]).

(113) Inoltre tra gli strumenti attraverso i quali il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore dei cavi di fibre ottiche vi sono anche le sovvenzioni statali dirette. Il rapporto annuale 2019 del produttore esportatore FTT conferma che alla fine del 2019 la società aveva 393,8 milioni di CNY di reddito differito in sovvenzioni governative e 45,8 milioni di CNY di sovvenzioni governative sotto forma di «altre entrate» ([81]). Il rapporto annuale 2019 del produttore esportatore ZTT conferma che alla fine del 2019 la società aveva 150,3 milioni di CNY di reddito differito in sovvenzioni governative e 361,1 milioni di CNY di sovvenzioni governative connesse alle attività quotidiane della società ([82]). Inoltre il rapporto annuale 2019 del produttore di cavi di fibre ottiche Hengtong Group dimostra che nel 2019 il reddito differito della società costituito da sovvenzioni governative ammontava a 81,8 milioni di CNY e che le sovvenzioni specificate legate alle attività quotidiane della società ammontavano a 268,3 milioni di CNY ([83]).

(114) Per quanto riguarda i materiali utilizzati nella produzione di cavi di fibre ottiche, la Commissione ha rilevato che l'aramide, una fibra sintetica ottenuta chimicamente e utilizzata come materiale per la produzione di cavi di fibre ottiche, è classificata dal governo della RPC — analogamente alle fibre ottiche (cfr. il considerando 107) — fra i prodotti chiave nel *Catalogo guida dei prodotti e servizi chiave nelle industrie strategiche emergenti* ([84]). Tale classificazione ha posto questa materia prima al centro di varie politiche del governo della RPC. L'aramide è stata quindi inserita nei documenti di pianificazione della RPC, come ad esempio il piano di attuazione per la trasformazione e

([79]) Cfr. gli articoli seguenti: *La filiale Tongding Internet ha introdotto un investimento esterno di 500 milioni di CNY per rafforzare la competitività delle barre luminose*. Sito web di SINA, 29 aprile 2020. https://tech.sina.com.cn/roll/2020-04-29/doc-iircuyvi0538406.shtml (ultima consultazione: 6 aprile 2021), e *Il fondo di orientamento per la quotazione e lo sviluppo istituito dal comune di Suzhou (società in accomandita) e il relativo capitale partecipano alla creazione di un fondo specifico non superiore a 1 miliardo di CNY*. Chipingnews, 3 febbraio 2020. http://www.chipingnews.com.cn/system/2020/0203/content_945.html (ultima consultazione: 9 aprile 2021). Cfr. l'estratto in quest'ultimo: «*[il fondo] deve alleviare la pressione che grava sul funzionamento e sull'attività dell'azionista di controllo Tongding Group e sostenere lo sviluppo sostenibile di Tongding Interconnection Information; [...] L'obiettivo del distretto di Wujiang di Suzhou che finanzia il fondo specifico per lo sviluppo delle imprese private è quello di ridurre il rapporto di collateralizzazione degli azionisti chiave che detengono partecipazioni in imprese quotate situate nel distretto di Wujiang di Suzhou e beneficiare dello sviluppo sostenibile delle imprese*».

([80]) Cfr. l'articolo *Wuhan East Lake: una zona nazionale ad alta tecnologia che abbina investimenti e politiche di benefici fiscali*. Sito web di Pedata. 27 febbraio 2013. https://free.pedata.cn/755314.html (ultima consultazione: 6 aprile 2021). Cfr. l'estratto: «*Dieci imprese sono state quotate nel «New Third Board» e hanno ricevuto i corrispondenti sussidi governativi; [...] Al fine di attrarre organismi di investimento azionario affinché si stabiliscano nel parco o investano in imprese del parco, i dipartimenti pertinenti dello Hubei, del comune di Wuhan e della East Lake High-tech Zone hanno istituito individualmente fondi di orientamento che investono in capitale di rischio. Rispetto alle zone ad alta tecnologia delle aree costiere, sebbene il settore degli investimenti azionari nella East Lake High-tech Zone sia partito più tardi, la sua attrattiva per gli istituti di capitale di rischio/private equity è relativamente significativa grazie alla sua bassa barriera di registrazione delle imprese, al forte sostegno delle politiche di incentivi e al gran numero di fondi di orientamento governativi*.

([81]) https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379049397_1.pdf (ultima consultazione: 7 aprile 2021), pagg. 133, 138-139.

([82]) https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379029468_1.pdf (ultima consultazione: 7 aprile 2021), pagg. 205, 215.

([83]) http://download.hexun.com/ftp/all_stockdata_2009/all/120/769/1207690337.pdf (ultima consultazione: 7 aprile 2021), pagg. 238, 249.

([84]) Cfr. la sezione 3.3.1 del catalogo, http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/22/5324533/files/dcf470fe4eac413cabb686a51d080eec.pdf.

l'aggiornamento dell'industria manifatturiera delle fibre chimiche (2017 - 2020) (il piano di attuazione), nel quale figura come elemento chiave in termini di accelerazione dello sviluppo ([85]). È stato accertato che l'aramide era anche inclusa in almeno un ulteriore documento di pianificazione: il piano di promozione dello sviluppo dell'industria dei nuovi materiali di Hebei 2016, nel quale si indicava alle parti interessate pertinenti di accelerare in particolare lo sviluppo delle fibre aramidiche, attraverso il Torch Programme nazionale di Handan ([86]).

(115) Più in generale le fibre chimiche sono soggette alla regolamentazione statale e alle politiche di gestione del mercato non solo a livello centrale (ad esempio, attraverso il piano di attuazione), ma anche a livello regionale e locale attraverso i documenti di pianificazione, come ad esempio il piano di azione della provincia dello Zhejiang per la trasformazione globale e l'aggiornamento delle industrie manifatturiere tradizionali, nei quali le fibre chimiche rappresentano una delle dieci industrie chiave soggette a una gestione politica specifica ([87]), o il 13º piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria chimica nella provincia dello Jiangsu (2016-2020). Nelle disposizioni di quest'ultimo piano riguardanti i nuovi materiali chimici, l'attenzione è posta in particolare sul sostegno allo sviluppo e all'industrializzazione di applicazioni a valle ad alto valore aggiunto come le «fibre ad alte prestazioni», che possono comprendere le fibre utilizzate nella produzione di cavi di fibre ottiche. A questo proposito il piano impone anche all'industria di ridurre i costi di produzione e di «*eliminare le strozzature nelle forniture per quanto riguarda i materiali di supporto chiave a monte*» ([88]).

(116) Per quanto riguarda un altro materiale di base, il polietilene, ci sono elementi di prova che dimostrano la gestione della produzione da parte dello Stato: la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC) ha incluso determinati processi produttivi del polietilene nel suo *repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale*, dove una sottosezione dell'«elenco ristretto» riguarda i prodotti petrolchimici e in particolare include il «*polietilene o cloruro di polivinile ottenuto dall'acetilene con una produzione annuale inferiore a 200 000 tonnellate*» ([89]).

(117) In termini generali, l'industria chimica, dalla quale i produttori di cavi di fibre ottiche si riforniscono di un certo numero di materiali (cfr. i considerando 90 e 114), è considerata un settore importante dal governo della RPC. Ciò trova riscontro nel gran numero di piani, direttive e altri documenti relativi al settore chimico emanati a livello nazionale, regionale e comunale. L'obiettivo di questi documenti è gestire numerosi aspetti del funzionamento del settore chimico in generale, influenzando così, ad esempio, i sottosettori che producono i vari composti chimici a monte utilizzati per fabbricare le materie prime chimiche impiegate nella produzione di cavi di fibre ottiche (ad esempio quelle elencate nei considerando 90 e 114), in particolare in termini di sviluppo della catena del valore, di modelli di approvvigionamento, di scelta della tecnologia, di localizzazione della produzione o di sostegno politico ([90]).

(118) In particolare anche nel caso delle fibre di vetro, che costituiscono uno dei materiali, la Commissione ha confermato che lo Stato è intervenuto nella distribuzione geografica della loro produzione attraverso le disposizioni del 13º piano quinquennale per l'industria dei materiali da costruzione (2016-2020) ([91]), segnatamente ordinando di sviluppare la produzione in special modo nella provincia dello Jiangxi, interferendo così nel libero processo decisionale degli operatori economici interessati.

(119) Come menzionato anche nella relazione, nella RPC i prezzi dell'elettricità, che costituiscono uno dei fattori produttivi dei cavi di fibre ottiche, non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative (attraverso la fissazione centrale dei prezzi, la differenziazione dei prezzi e nelle pratiche di acquisto diretto di energia) ([92]).

([85]) Cfr. la sezione 2.3 del piano: «*Fibra ad alte prestazioni*: *accelerare lo sviluppo di fibre ad alte prestazioni con pellicole ad altissima resistenza, resistenti agli acidi, agli alcali e alla corrosione; concentrarsi sulla promozione della produzione in serie di varietà di prodotti in fibra ad alte prestazioni come la fibra di carbonio, la fibra di basalto continua e l'aramide; e sviluppare vigorosamente la fibra di solfuro di polifenilene, la fibra di poliammide e la fibra di PTFE (politetrafluoroetilene) nonché altri prodotti per migliorare ulteriormente l'indice di prestazione della fibra*». https://weixin.87188718.com/FourFlat/PeiXun.aspx?id=194161 (ultima consultazione: 6 aprile 2021).

([86]) Relazione, capitolo 12, pag. 294.

([87]) Cfr. la comunicazione del governo popolare dello Zhejiang sull'emanazione del «Piano di azione dello Zhejiang per la trasformazione globale e il miglioramento delle industrie manifatturiere tradizionali (2017-2020)». http://jxt.zj.gov.cn/art/2017/6/4/art_1657971_35695741.html (ultima consultazione: 6 aprile 2021).

([88]) Relazione, capitolo 16, pagg. 419-420.

([89]) Relazione, capitolo 8, pag. 177.

([90]) Relazione, capitolo 16, pagg. 406-424.

([91]) Relazione, capitolo 12, pagg. 283, 285.

([92]) Relazione, capitolo 10, pagg. 221-230.

(120) Tale coinvolgimento del governo e delle autorità locali nell'intera catena del valore dei cavi di fibre ottiche produce un effetto distorsivo quantomeno potenziale sui prezzi. Attraverso i mezzi sopra descritti, il settore dei cavi di fibre ottiche e i settori che producono le materie prime utilizzate per produrli sono soggetti all'intervento pubblico; il governo della RPC dirige e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento della catena del valore dei cavi di fibre ottiche.

(121) In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori, compresi i produttori di cavi di fibre ottiche e dei materiali utilizzati per la loro produzione, a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.1.1.6. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(122) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento ([93]).

(123) Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni ([94]). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ([95]). Nell'assegnazione dei terreni, inoltre, le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ([96]).

(124) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di cavi di fibre ottiche sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che tali società sono soggette anche alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC. Sulla base degli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano pienamente applicabili anche nel settore dei cavi di fibre ottiche e nei settori che fabbricano le materie prime utilizzate per la produzione del prodotto in esame.

(125) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dei cavi di fibre ottiche e nei settori che fabbricano le materie prime utilizzate per produrre il prodotto in esame.

([93]) Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.
([94]) Relazione, capitolo 9, pag. 216.
([95]) Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.
([96]) Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

3.1.1.7. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(126) Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva ([97]). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ([98]). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ([99]). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(127) Non ci sono stati elementi di prova che dimostrino che le società che producono cavi di fibre ottiche o i relativi materiali non sono sottoposte al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore dei cavi di fibre ottiche è dunque interessato dalle distorsioni dei costi salariali sia direttamente (quando il prodotto in esame è fabbricato) sia indirettamente (quando i produttori di cavi di fibre ottiche devono accedere al capitale o ai materiali di imprese soggette allo stesso sistema riguardante il lavoro nella RPC).

3.1.1.8. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(128) L'accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(129) In primo luogo il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ([100]), che nel concedere l'accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) ([101]) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ([102]). Questa situazione è aggravata da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ([103]).

(130) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova schiaccianti, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.

([97]) Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.
([98]) Relazione, capitolo 13, pag. 336.
([99]) Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.
([100]) Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.
([101]) Relazione, capitolo 6, pag. 119.
([102]) Relazione, capitolo 6, pag. 120.
([103]) Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(131) Ad esempio il governo della RPC ha chiarito molto di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione delle imprese ([104]). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora prendere in considerazione, in particolare, come le entità «*rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale*», e in particolare come «*sono al servizio delle industrie strategiche ed emergenti*» ([105]).

(132) Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ([106]).

(133) Queste problematiche sono aggravate da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ([107]). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli attori sul mercato.

(134) In secondo luogo gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Quanto precede è illustrato dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(135) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti al tasso di riferimento, o al di sotto di esso, rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ([108]). Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha chiesto di «*guidare il tasso di interesse del mercato dei prestiti verso il basso*» ([109]). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi (underpricing) e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.

(136) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale, senza alcun segnale di una stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

([104]) Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC - commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020: *Piano di azione triennale per migliorare il governo societario dei settori bancario e assicurativo (2020-2022)*. http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (ultima consultazione: 3 aprile 2021). Il piano indica di «*attuare ulteriormente lo spirito rappresentato dal discorso programmatico del segretario generale Xi Jinping sulla promozione della riforma del governo societario nel settore finanziario*». Inoltre la sezione II del piano mira a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nel governo societario: «*renderemo l'integrazione della leadership del partito nel governo societario più sistematica, standardizzata e basata su procedure [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta direzione*».

([105]) Cfr. la *comunicazione della CBIRC sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali*, pubblicata il 15 dicembre 2020: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

([106]) Cfr. il documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan Yu and Longmei Zhang, ottobre 2016, WP/16/203.

([107]) Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

([108]) Cfr. OCSE (2019), OECD Economic Surveys: Cina 2019, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en.

([109]) Cfr.: http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/20/c_1125877816.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(137) In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(138) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei cavi di fibre ottiche non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. La Commissione ha anche appurato che i principali produttori di cavi di fibre ottiche hanno beneficiato di sovvenzioni pubbliche (cfr. considerando 113). Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.1.1.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte

(139) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.1.1.6 a 3.1.1.8 e alla parte B della relazione.

(140) La Commissione rammenta che per produrre cavi di fibre ottiche è necessaria un'ampia gamma di materiali. A questo riguardo, secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, la maggior parte dei materiali utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione proveniva dalla RPC. Quando i produttori di cavi di fibre ottiche acquistano/appaltano tali materiali nella RPC, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di materiali impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(141) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei cavi di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei materiali (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un materiale che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il materiale di cui è fatto il materiale e così via. Nella presente inchiesta non sono stati presentati elementi di prova o argomentazioni precise e adeguate per dimostrare il contrario.

3.1.1.10. Conclusioni

(142) Dall'analisi esposta nelle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale, nonché nel settore dei cavi di fibre ottiche e nella relativa catena di approvvigionamento, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso.

(143) La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

3.1.1.11. Osservazioni delle parti interessate

(144) Nel corso dell'inchiesta sono pervenute osservazioni dalla CCCME, dal governo della RPC e dal produttore esportatore ZTT.

(145) In primo luogo la CCCME ha affermato che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative, e che non esiste alcun articolo dell'accordo antidumping che permetta di utilizzare, per la determinazione del valore normale, dati provenienti da un paese terzo che non possono riflettere i prezzi o il livello dei costi del paese esportatore. Nelle inchieste antidumping il valore normale deve essere determinato sulla base di costi o prezzi di vendita delle società nel paese d'origine o almeno sulla base di costi o prezzi che possano riflettere il livello di costo o di prezzo nel paese d'origine. Pertanto la CCCME ha ritenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base fosse incoerente con l'accordo antidumping e non dovesse essere applicato in questo caso. Secondo la CCCME il calcolo del valore normale costruito dall'UE dovrebbe anche essere conforme all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping e alla relativa interpretazione dell'organo d'appello, fornita nel caso *UE — Biodiesel (Argentina)* (DS473) (di seguito «*UE — Biodiesel*»). Le distorsioni significative nel paese esportatore dovrebbero rientrare nella definizione di vendite non eseguite nel corso di «normali operazioni commerciali» o di una «particolare situazione di mercato». Inoltre la CCCME ha dichiarato che ai sensi dell'articolo 2.2 dell'accordo antidumping, la costruzione del valore normale è consentita solo in assenza di vendite nel corso delle normali operazioni commerciali. L'espressione «normali operazioni commerciali» può essere interpretata come indicante vendite e acquisti regolari caratterizzati dall'intenzione del venditore di realizzare un profitto. Inoltre l'articolo 2.2.1 dell'accordo antidumping stabilisce che le vendite di un prodotto possono essere trattate come non rientranti nell'ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate «soltanto se [...] si sono verificate nell'arco di un periodo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono il rientro di tutti i costi». In tale contesto la CCCME ha anche sostenuto che il denunciante non ha dimostrato che le presunte distorsioni significative rientrassero nella categoria di vendite «non eseguite nel corso di normali operazioni commerciali» o di una «particolare situazione di mercato».

(146) La Commissione ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, siano pienamente coerente con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CCCME. In via preliminare, la Commissione osserva che la relazione dell'OMC su *UE — Biodiesel* non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, ma di una disposizione specifica dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Ad ogni modo la legislazione dell'OMC, secondo l'interpretazione che ne danno il panel dell'OMC e l'organo d'appello dell'OMC nel caso *UE-Biodiesel*, consente l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati alla costruzione del valore normale. In tali circostanze, l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano costruiti sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa al denunciante, la base giuridica e gli elementi di prova della denuncia riguardavano le condizioni di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. Come specificato al punto 3 dell'avviso di apertura, la Commissione ha ritenuto che la denuncia fornisse sufficienti elementi di prova di distorsioni significative, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera e), del regolamento di base, per avviare l'inchiesta su tale base. Nell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non vi sono altri requisiti probatori del tipo asserito da questa parte. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(147) La CCCME ha anche affermato che il denunciante non ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare eventuali risultanze di «distorsioni significative» nell'industria cinese di cavi di fibre ottiche. Secondo la CCCME la relazione costituisce solo un'introduzione generale a determinate politiche e condizioni di mercato e al presunto intervento pubblico della Cina in alcuni settori, e la denuncia non ha fornito alcun elemento di prova concreto che indichi come il governo interferisca effettivamente nelle operazioni commerciali quotidiane delle società di cavi di fibre ottiche. La CCCME ha fatto riferimento a questo proposito alla sentenza dell'organo d'appello dell'OMC nel caso *USA — Misure compensative* (DS437), dichiarando che l'argomentazione relativa all'esistenza di «distorsioni significative» dovrebbe essere supportata da elementi di prova sufficienti, non solo dalla presunta esistenza di un intervento pubblico, e che tale analisi e determinazione dovrebbe essere fatta caso per caso.

(148) Secondo la CCCME era responsabilità del denunciante e della Commissione fornire ulteriori elementi di prova che dimostrassero adeguatamente l'esistenza delle presunte «distorsioni significative» nell'industria dei cavi di fibre ottiche. La CCCME ha sostenuto che la Commissione aveva pertanto l'obbligo di esaminare la situazione di tutti i produttori cinesi che hanno collaborato/inclusi nel campione e di stabilire, per ciascuno di essi, l'eventuale distorsione dei fattori dei costi di produzione e di vendita. Ha inoltre ritenuto che, anche se la Commissione

decidesse alla fine di applicare l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, sostituire *tutti* i dati e i fattori di costo utilizzati per costruire il valore normale per tutte le società con dati provenienti da un paese terzo non è ragionevole e non è conforme alle disposizioni del regolamento di base; secondo la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, solo i costi di produzione e di vendita per i quali è stata dimostrata l'esistenza di distorsioni sono sostituiti da prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(149) A ulteriore sostegno di tale argomentazione, la CCCME ha dichiarato che il denunciante e la Commissione non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di distorsioni nei mercati interni per la fornitura di tutte le materie prime dei cavi di fibre ottiche e che quindi la sostituzione dei costi per tutte le materie prime non può essere giustificata. Inoltre, anche se il denunciante e la Commissione disponessero di elementi di prova a dimostrazione delle distorsioni nei settori di *determinate* materie prime, senza prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni anche nei settori di *altre* materie prime, la fonte di dati per i costi di queste ultime dovrebbero essere i documenti contabili dei produttori cinesi che hanno collaborato.

(150) La CCCME ha inoltre affermato che i costi del lavoro contenuti nei documenti contabili dei produttori cinesi di cavi di fibre ottiche erano esenti da distorsioni e pertanto dovrebbero essere trattati come dati non distorti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base e utilizzati per costruire il valore normale. A questo proposito la CCCME ha sostenuto che il denunciante non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni di questi costi nel settore cinese dei cavi di fibre ottiche. Secondo la CCCME era irragionevole e ingiusto sostituire i costi del lavoro con quelli di un paese terzo, perché questi sono influenzati da una combinazione di diversi fattori e i costi medi del lavoro sono diversi anche tra produttori cinesi diversi, e ancora di più in paesi diversi. La CCCME ha aggiunto che il paese rappresentativo selezionato dalla Commissione era uno dei 50 paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, e in questi paesi il costo del lavoro è significativamente diverso. La CCCME ha avanzato argomentazioni simili riguardo ai prezzi dell'energia.

(151) In risposta alle argomentazioni relative agli elementi di prova sufficienti nella fase di apertura, la Commissione rammenta che il punto 3 dell'avviso di apertura faceva riferimento a una serie di elementi prima facie del mercato cinese dei cavi di fibre ottiche, a dimostrazione di come tale mercato subisse gli effetti delle distorsioni presenti nella catena del valore dei cavi di fibre ottiche della RPC. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova riportati nell'avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. La Commissione ha chiarito infatti che, sebbene la determinazione dell'effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente uso del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), avvengano solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni, l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera e), stabilisce l'obbligo di raccogliere i dati necessari per l'applicazione di tale metodologia quando l'inchiesta è stata avviata su tale base. In questo caso la Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante in merito alle distorsioni significative per avviare l'inchiesta su tale base. L'avviso di apertura lo ha chiaramente specificato al punto 3, conformemente all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera e), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto intrapreso le azioni necessarie per poter applicare il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base in caso di conferma dell'esistenza di distorsioni significative nel corso dell'inchiesta. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.

(152) Per quanto riguarda l'argomentazione relativa al carattere generale degli elementi di prova contenuti nella relazione, la Commissione osserva che l'esistenza delle distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non è collegata all'esistenza, nella relazione, di un capitolo settoriale specifico o di informazioni relative a un mercato specifico che comprende il prodotto in esame, o a società specifiche. La relazione descrive vari tipi di distorsioni presenti nella RPC, che sono trasversali e applicabili a tutta l'economia cinese e che incidono sui prezzi e/o sulle materie prime nonché sui costi di produzione del prodotto in esame. Inoltre la relazione non costituisce l'unica fonte di elementi di prova utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione, in quanto vi sono ulteriori elementi di prova utilizzati a tal fine.

(153) La Commissione rammenta inoltre che il caso *USA — Misure compensative* non riguardava né l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale, e nemmeno il settore del dumping. Tale controversia riguardava una situazione fattuale diversa, concernente l'interpretazione dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle

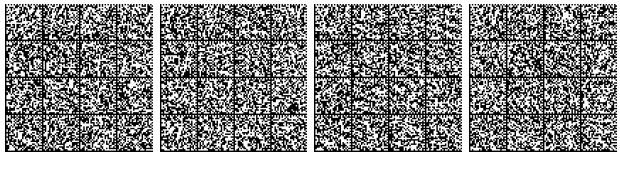

misure compensative dell'OMC e non l'accordo antidumping. Ad ogni modo, come esposto sopra, gli elementi di prova presentati nella fase di apertura si riferivano chiaramente al mercato cinese dei cavi di fibre ottiche e dunque al prodotto in esame nel presente caso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(154) Per quanto riguarda l'argomentazione della CCCME sulla sostituzione dei costi di produzione e di vendita per i produttori cinesi con tutti i dati di un paese terzo o su base individuale, la Commissione ricorda che una volta stabilito che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza di distorsioni significative per tale paese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), la Commissione ha la facoltà di costruire il valore normale utilizzando i prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a). L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), consente l'utilizzo di costi sul mercato interno soltanto se si accerta positivamente che sono esenti da distorsioni. Tuttavia, alla luce degli elementi di prova disponibili sui fattori produttivi dei singoli produttori esportatori, non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del prodotto in esame fossero esenti da distorsioni. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.

(155) Per quanto riguarda le argomentazioni relative alle distorsioni nei mercati delle materie prime e dell'energia, la Commissione ha già affrontato la questione della sufficienza degli elementi di prova nella fase di apertura, in cui rientrano anche le presunte distorsioni che riguardano i materiali. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha inoltre stabilito, nelle sezioni da 3.1.1.3 a 3.1.1.8, che i mercati dei materiali utilizzati dai produttori di cavi di fibre ottiche nella RPC erano soggetti a numerose distorsioni significative, non solo specifiche ma anche di natura trasversale. La stessa situazione si applicava ai produttori di materiali più elementari utilizzati per fabbricare materie prime per i cavi di fibre ottiche, e così via. La Commissione ha pertanto constatato che tutti i costi dei materiali impiegati nella produzione di cavi di fibre ottiche, compresa l'energia, erano, almeno potenzialmente, distorti nella RPC. Il fatto che, come sostenuto dalla CCCME, vi siano differenze significative nei costi dell'energia tra i diversi paesi non modifica la valutazione della Commissione per quanto riguarda la distorsione dei prezzi dell'energia nella RPC. A tale proposito l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base consente l'utilizzo dei costi sul mercato interno dei materiali nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. Mentre alcune parti interessate hanno fornito informazioni sui costi dei materiali, non vi erano elementi di prova nel fascicolo a conferma del fatto che il prezzo o il costo di una specifica materia prima, compreso il costo dell'energia, fosse esente da distorsioni. Pertanto non è stato possibile utilizzare i costi o i prezzi dei materiali praticati sul mercato interno per la costruzione del valore normale e l'argomentazione è stata respinta.

(156) Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alle distorsioni in relazione ai costi salariali, la Commissione ribadisce la sua spiegazione dei considerando precedenti in termini di sufficienza degli elementi di prova nella fase di apertura. Inoltre, pur riconoscendo che i costi salariali possono variare da un paese all'altro o addirittura da un settore all'altro, la Commissione, a seguito della sua inchiesta, ha constatato, come specificato nella sezione 3.1.1.7, che nella RPC il mercato del lavoro ha risentito di distorsioni a livello nazionale. Le questioni inerenti al mercato del lavoro cinese, tra cui l'assenza di sindacati indipendenti dal governo e le restrizioni alla mobilità della forza lavoro a causa del sistema di registrazione dei nuclei familiari esercitano un effetto distorsivo sulla definizione dei salari nella RPC per tutti gli operatori economici. Il fatto che i costi salariali potrebbero essere diversi in altri paesi o potrebbero variare all'interno della RPC non altera tale conclusione. Al riguardo, sebbene l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base consenta di utilizzare i costi sul mercato interno, compresi i costi salariali, qualora si determini con certezza l'assenza di distorsioni, il fascicolo non contiene elementi di prova che dimostrino che le distorsioni a livello nazionale non siano applicabili ai produttori di cavi di fibre ottiche. Di conseguenza non è stato possibile utilizzare i costi salariali praticati sul mercato interno per la costruzione del valore normale e l'argomentazione è stata respinta.

(157) La CCCME ha dichiarato inoltre che era irragionevole usare le SGAV e i profitti delle società in un paese terzo per costruire il valore normale per gli esportatori cinesi. Poiché l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), fa riferimento alle «*distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia*», secondo la CCCME l'effetto delle presunte distorsioni significative non dovrebbe essere esteso alle SGAV e ai profitti. La CCCME ha aggiunto che non sono stati forniti elementi di prova per dimostrare che fosse inopportuno usare le SGAV e i profitti dei produttori cinesi per costruire il valore normale. Inoltre la CCCME ha sostenuto che le SGAV e i profitti dei diversi produttori nello stesso settore (o anche all'interno dello stesso gruppo) variano significativamente, e se il produttore nel paese rappresentativo finalmente selezionato ha una proporzione relativamente più alta di SGAV e

profitti, allora sarà costruito un valore normale più alto, il che è ingiusto. La CCCME ha anche contestato che, nel caso della società pertinente proposta in Turchia (Prysmian Kablo Ve Sistemleri AS), il reddito proveniente dalle vendite del prodotto in esame rappresentava più dell'89 % del suo reddito totale, mentre i dati disponibili sulle SGAV e sui profitti si riferivano all'intera società anziché al solo prodotto in esame. In tale contesto secondo la CCCME i dati relativi alle SGAV e ai profitti utilizzati dalla Commissione per costruire il valore normale non potevano essere considerati come un «congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» e, in ultima analisi, le SGAV e i margini di profitto non dovrebbero essere sostituiti da quelli dei produttori dei paesi terzi.

(158) A titolo di risposta la Commissione osserva che, una volta stabilito che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è costruito, per ciascun produttore esportatore, in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base. La Commissione sottolinea che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), richiede specificamente che il valore normale costruito comprenda un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Se nel corso dell'inchiesta, sulla base di tutti gli elementi di prova del fascicolo, la Commissione dimostra l'esistenza di distorsioni significative che interessano il prodotto in esame nel paese esportatore, non è necessario che essa dimostri che i costi effettivi delle SGAV di questi produttori esportatori erano effettivamente esenti da distorsioni.

(159) Quanto al fatto che sia equo utilizzare i dati delle SGAV di un produttore proposto in un potenziale paese rappresentativo, la Commissione è guidata nella sua scelta dai criteri dei bilanci recenti pubblicamente disponibili e della redditività. In tale processo la preferenza è data ai dati che provengono da un paese potenzialmente rappresentativo. In tutte le fasi di tale valutazione le parti interessate hanno l'opportunità di presentare osservazioni sui dati aziendali proposti successivamente. Nella presente inchiesta sia i criteri menzionati in termini di scelta finale dei dati aziendali, sia l'analisi delle osservazioni sulle note successive relative ai fattori produttivi sono stati debitamente applicati ed eseguiti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(160) Per quanto riguarda l'argomentazione relativa all'adeguatezza specifica dei dati della società Prysmian Kablo Ve Sistemleri AS rispetto alla quota delle vendite dei suoi vari prodotti, la Commissione ha affrontato la questione dell'adeguatezza dei dati finanziari della società al considerando 227, dove ha respinto la relativa argomentazione generale della CCCME.

(161) Per quanto riguarda le politiche di sostegno e le sovvenzioni finanziarie per i produttori di cavi di fibre ottiche a cui si fa riferimento nella denuncia, la CCCME ha indicato che, trattandosi di un'industria ad alta tecnologia, l'introduzione di politiche per promuoverne lo sviluppo è normale, e non ha luogo solo in Cina, ma anche in altri paesi in cui non vi sono presunte distorsioni significative. Inoltre, secondo la CCCME, il fatto che le società abbiano ricevuto sovvenzioni non è in alcun modo correlato al metodo di calcolo del margine di dumping, inoltre le sovvenzioni non possono essere equiparate a distorsioni del mercato e non devono dare luogo a prezzi sleali.

(162) La Commissione ricorda che, al fine di stabilire l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. In tale contesto, in primo luogo, a parte il fatto che tale argomentazione è generica e priva di fondamento, la Commissione osserva che la struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati (comprese le questioni relative al sostegno finanziario) sono in ogni caso irrilevanti per la presente inchiesta che riguarda l'esistenza di distorsioni significative nella RPC. In secondo luogo, nell'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, è fondamentale valutare se i produttori hanno, almeno potenzialmente, accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente, o se ricevono

altri finanziamenti statali che interferiscono con le forze di mercato e quindi hanno un'incidenza sui prezzi o sui costi dichiarati. Dal momento che i produttori cinesi di cavi di fibre ottiche e i produttori di materiali sono soggetti ai piani e alle direttive del governo, come spiegato nella sezione 3.1.1.5, essi godono anche dell'accesso ai finanziamenti attraverso il sistema finanziario cinese, come rilevato alla sezione 3.1.1.8. La Commissione ha anche constatato che alcuni produttori di cavi di fibre ottiche hanno dichiarato le sovvenzioni nelle loro relazioni annuali, come specificato al considerando 113. Le sovvenzioni sono solo uno degli elementi, insieme a tutti gli altri elementi pertinenti nel contesto dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), che possono dimostrare l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore, in quanto rappresentano un'altra forma di intervento pubblico che interferisce con le forze del libero mercato e ha un'incidenza sui prezzi o sui costi. Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione della CCCME.

(163) Per quanto riguarda i riferimenti del denunciante alle risultanze dell'inchiesta sui *prodotti in fibra di vetro originari della RPC e dell'Egitto* ([110]), la CCCME ha indicato che i prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti e i cavi di fibre ottiche sono due prodotti diversi e appartengono a gruppi di prodotti diversi. Pertanto le risultanze di quell'inchiesta non hanno alcuna relazione con i cavi di fibre ottiche e non dovrebbero essere considerate come elementi di prova sulle distorsioni significative asserite nel presente caso. Secondo la CCCME gli elementi di prova forniti dal denunciante non si riferivano specificamente all'effettivo settore oggetto dell'inchiesta ed erano quindi insufficienti e irrilevanti.

(164) Le risultanze della Commissione nell'inchiesta sui prodotti in fibra di vetro, cui si fa riferimento nella denuncia, sono pertinenti per tutti i settori industriali della RPC, almeno per quanto riguarda le distorsioni trasversali che interessano i fattori produttivi in tutti i settori o le distorsioni relative al funzionamento del sistema socioeconomico della RPC. Inoltre alcune delle politiche e dei piani specifici che riguardano il settore dei prodotti in fibra di vetro possono anche riguardare, direttamente o indirettamente, il settore dei cavi di fibre ottiche, soprattutto quando fanno parte dello stesso programma o della stessa politica generale che riguarda settori simili. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dalla denuncia fossero collegati e applicabili al settore dei cavi di fibre ottiche e sufficienti per avviare la sua inchiesta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera e). In ogni caso la Commissione ha stabilito, attraverso la presente inchiesta e in modo dettagliato nelle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9, che esistono una serie di politiche e distorsioni significative che giustificano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, nel presente caso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(165) La CCCME ha infine contestato l'argomentazione del denunciante secondo cui il fatto che la SASAC abbia il «controllo effettivo» di una società costituisce un elemento di prova sufficiente dell'esistenza di distorsioni significative. La CCCME ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe considerare tutti i fattori rilevanti nella loro interezza al fine di valutare correttamente se la partecipazione statale dia luogo o meno a un'interferenza dello Stato che influenza materialmente e significativamente i comportamenti commerciali delle società per quanto riguarda il processo decisionale, la definizione dei prezzi e l'organizzazione della produzione. La CCCME ha aggiunto che tale interferenza è proibita dalla legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese, il cui articolo 6 prevede che «*il Consiglio di Stato e i governi popolari locali svolgono, secondo la legge, le funzioni di contributore, in base ai principi di separazione degli organi di governo e delle imprese, di separazione delle funzioni amministrative degli affari pubblici e delle funzioni di contributore dei beni di proprietà dello Stato, e di non intervento nelle operazioni commerciali legittime e indipendenti delle imprese*». A questo proposito la CCCME ha dichiarato che la SASAC, nel suo ruolo di azionista indiretto di FTT, svolge solo la funzione di contributore ma non interferisce nelle operazioni quotidiane delle società. La CCCME ha anche messo in dubbio che le relazioni della società con la SASAC indichino la presenza, in qualsiasi forma, di distorsioni significative. Infine la CCCME ha sostenuto che il denunciante, nel formulare l'argomentazione di cui sopra, non ha considerato le interconnessioni tra i produttori dell'Unione e numerosi esportatori, nel senso che la maggior parte dei produttori dell'Unione denuncianti e sostenitori hanno società collegate o filiali nella RPC e/o importano essi stessi cavi di fibre ottiche dalla RPC.

([110]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1º aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

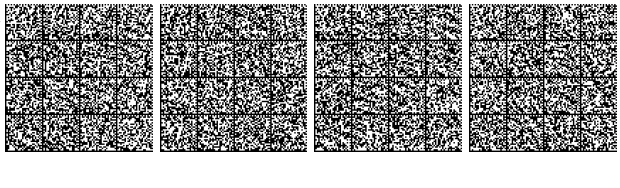

(166) A titolo di risposta la Commissione osserva innanzitutto che l'argomentazione della CCCME confonde erroneamente due diversi elementi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, ossia quelli del primo e del secondo trattino. L'argomentazione della CCCME ignora inoltre che il criterio giuridico richiesto in questa disposizione è l'incidenza «potenziale» di tali elementi e non quella effettiva. Il primo elemento riguarda le imprese «che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento» e non è limitato al ruolo di chi abbia il «controllo effettivo» come sembra suggerire la CCCME. Al contrario il secondo elemento dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), riguarda la presenza dello Stato che consenta «di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi». Sono due elementi distinti e devono essere letti insieme alla frase introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), che si riferisce alla considerazione della loro incidenza «potenziale» e non reale. L'analisi della sezione 3.1.1.3 mostra la titolarità e il controllo del governo della RPC nel settore dei cavi di fibre ottiche, anche per quanto riguarda specificamente i produttori esportatori inclusi nel campione. Analogamente l'analisi della sezione 3.1.1.4 mostra come il governo della RPC possa interferire con i prezzi o i costi nell'attività del settore dei cavi di fibre ottiche, anche per quanto riguarda specificamente i produttori esportatori inclusi nel campione. Questa argomentazione può quindi essere respinta già su tale base. In sostanza la capacità di controllo da parte di un ente statale come la SASAC può esercitare una significativa interferenza nel mercato dando luogo a distorsioni del mercato come descritto nelle sezioni sopra citate del presente regolamento. La qualifica di semplice «contributore» che non interferisce con le operazioni quotidiane in base al citato articolo 6 della legge della RPC sui beni di proprietà dello Stato delle imprese non altera il ruolo dello Stato tramite la SASAC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), primo trattino, e non esclude tale possibilità in base al pertinente criterio di «possibile incidenza», anche qualora si legga in combinazione con altri articoli di detta legge. Ciò costituisce un chiaro elemento di prova di come lo Stato punti a influenzare l'economia attraverso le imprese controllate dallo Stato, e attraverso il suo ruolo in queste imprese ([111]). In particolare, per quanto riguarda il ruolo di «contributore», l'articolo 12 della suddetta legge stabilisce che «*un organismo che svolge le funzioni di contributore per conto del corrispondente governo del popolo beneficia del rendimento delle attività totali, partecipa ai principali processi decisionali, alla selezione dei dirigenti e gode di altri diritti di contributore in relazione alle imprese oggetto di investimento statale secondo la legge*» ([112]). Questi ultimi diritti enumerati del «contributore» confermano la sua possibile influenza sul funzionamento dell'impresa controllata, almeno in termini di orientamenti chiave dello sviluppo commerciale e delle decisioni strategiche della società, in particolare attraverso le nomine di dirigenti chiave coinvolti nelle decisioni che si ripercuotono necessariamente sulle operazioni commerciali quotidiane, anche per quanto riguarda i prezzi o i costi. Infine, ferma restando la questione relativa al controllo da parte della SASAC, la Commissione ha rinvenuto anche numerosi elementi di prova che indicano l'esistenza di distorsioni significative nel settore dei cavi di fibre ottiche, in cui operano, ad esempio, la società FTT (e gli altri produttori), nelle sezioni da 3.1.1.5 a 3.1.1.8. In ultimo, per quanto riguarda i rapporti tra i produttori dell'UE e gli esportatori cinesi, essi non sono pertinenti ai fini della valutazione del ruolo di controllo svolto nella RPC dalla SASAC su FTT, e in ogni caso sono stati analizzati a lungo nei considerando da 408 a 415 del presente regolamento. Le argomentazioni della CCCME sono state pertanto respinte.

(167) Il governo della RPC ha affermato che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base dell'UE non è conforme all'articolo 2.2 e 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, citando il fatto che la metodologia di adeguamento dei costi dell'UE è stata ritenuta incompatibile con l'interpretazione data dall'organo d'appello dell'OMC nel caso *UE — Biodiesel*, nonché dal panel nel caso *UE — Adeguamento dei costi* (DS494).

(168) Per quanto riguarda l'argomentazione del governo della RPC relativa al caso *UE — Biodiesel*, il punto di vista della Commissione è espresso nel considerando 146. Per quanto riguarda il caso *UE — Adeguamento dei costi*, la Commissione rammenta che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC, non essendo state avallate da decisioni dei membri dell'OMC. In ogni caso, nella relazione del panel relativa a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia stessa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(169) Il governo della RPC ha inoltre affermato, con riferimento alla relazione, che la Commissione aveva emesso relazioni dello stesso tipo solo su alcuni paesi selezionati, il che fa sorgere perplessità circa la violazione del principio del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita. Il governo della RPC ha inoltre affermato che, per quanto riguarda le precedenti inchieste sui prodotti originari della RPC, non è stato effettuato alcun esame relativo all'esistenza di distorsioni del mercato nelle industrie dell'UE e nelle loro industrie a monte o relativo all'eventualità che i dati di terzi utilizzati nei procedimenti siano stati interessati da distorsioni del mercato. Pertanto

([111]) Relazione, capitolo 5, pagg. 90-92.
([112]) Cfr. anche relazione, capitolo 5, pagg. 100-103.

la logica di base dell'intero sistema d'inchiesta basata sull'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, non può essere considerata coerente di per sé, e tanto meno equa. Il governo della RPC ha inoltre affermato che non esiste un concetto universalmente accettato di «distorsione del mercato» tra gli economisti e che il criterio di «distorsione significativa del mercato» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non è stato pienamente dimostrato e manca di supporto teorico e di riconoscimento internazionale. Secondo il governo della RPC i concetti e i criteri di base di «mercato», «distorsione» e «significativo» dovrebbero essere discussi e definiti e, in mancanza di una conclusione finale o di un consenso su quest'ultimo, non vi è nemmeno la possibilità di definire con precisione la «distorsione significativa del mercato» e quindi è assurdo e improduttivo stabilire qualsiasi disposizione legale o norma internazionale su questa base. Il governo della RPC ha rilevato infine che è impossibile che le diverse economie che adottano i principi dell'economia di mercato utilizzino disposizioni identiche, poiché ogni economia può avere differenze istituzionali, ed è insostenibile dal punto di vista logico considerare le differenze nel sistema o nella disposizione come elemento di prova di distorsioni significative del mercato. Secondo il governo della RPC quest'ultimo approccio può essere considerato solo come discriminatorio e protezionista.

(170) Per quanto riguarda l'argomentazione del governo della RPC in merito alla violazione delle clausole relative al trattamento nazionale e al trattamento della nazione più favorita, la Commissione ricorda che, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera c), del regolamento di base, una relazione è elaborata per un paese solo se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. Non appena le nuove disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base sono entrate in vigore a dicembre 2017, la Commissione ha ottenuto tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione sulle distorsioni in Russia a ottobre 2020 ([113]) e non è escluso che ne seguiranno altre. Inoltre, come sopra indicato, l'esistenza di relazioni non è una condizione obbligatoria per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*. L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera c), stabilisce le condizioni per l'elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera d), i denuncianti non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera e), l'esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera e), qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), è possibile avviare un'inchiesta su tali basi. Di conseguenza le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano a tutti i paesi senza alcuna distinzione e indipendentemente dall'esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita. Per quanto riguarda le presunte distorsioni nell'UE, la Commissione osserva che, oltre al fatto che questa argomentazione del governo della RPC è generica e del tutto priva di fondamento, le distorsioni presenti nell'UE e che riguardano le società dell'UE non sono oggetto dell'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, che riguarda il paese esportatore. Il concetto è quindi giuridicamente irrilevante per l'industria dell'Unione nel contesto specifico delle inchieste antidumping. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa ai diversi paesi che adottano diversi regimi di economia di mercato, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, si applicano solo in presenza di distorsioni significative nel paese esportatore laddove vi sia un intervento pubblico sostanziale che interferisce con i costi e i prezzi e quindi non incidono sui diversi regimi delle varie economie di mercato a meno che non vi sia un intervento pubblico significativo che interferisce con le forze di mercato. Sulla base di tutto ciò la Commissione ha respinto tali argomentazioni.

(171) Per quanto riguarda l'asserzione formulata nella fase di apertura dal governo della RPC circa la mancata analisi dei dati di terzi utilizzati nei procedimenti della Commissione per stabilire se fossero interessati o meno da distorsioni del mercato, la Commissione ricorda che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), essa procede alla costruzione del valore normale in base a dati scelti diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore solo qualora sia accertato che tali dati sono i più appropriati a riflettere prezzi e costi *esenti da distorsioni*. In questo processo la Commissione è tenuta a usare solo dati esenti da distorsioni. A questo proposito le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell'inchiesta. La decisione finale della Commissione su quali dati esenti da distorsioni debbano essere usati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di queste osservazioni.

([113]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 242 final, del 22.10.2020, disponibile all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf.

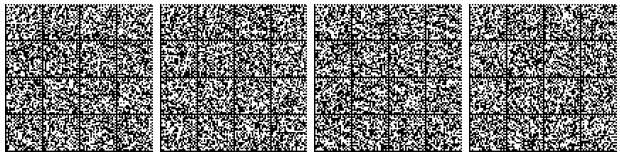

(172) Per quanto riguarda l'osservazione del governo della RPC sul concetto di «distorsione significativa del mercato», la Commissione nota che tale argomentazione è generica e teorica e non indica perché e in che modo il concetto utilizzato nel regolamento di base sarebbe in qualche modo viziato. La Commissione ricorda inoltre che nel contesto della procedura che ha portato all'adozione della proposta legislativa, la Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto contenente anche dettagli relativi al concetto di distorsione significativa e ai criteri utilizzati, seguita da una consultazione pubblica e da una conferenza delle parti interessate. Anche il governo della RPC ha partecipato attivamente a questo processo intervenendo nella conferenza delle parti interessate. Il risultato del processo consultivo è stato pienamente preso in considerazione nella procedura che ha portato all'adozione della proposta legislativa, e successivamente nel processo legislativo che ha portato all'adozione della presente disposizione. L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, definisce in modo chiaro il concetto di «distorsioni significative» ai fini dell'applicazione del regolamento di base dell'UE. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), specifica quali elementi insieme alla loro possibile incidenza verrebbero presi in considerazione nel valutare l'esistenza di distorsioni significative. Le differenze nei sistemi economici non svolgono alcun ruolo in questa valutazione, dato che quest'ultima può essere effettuata solo in relazione al paese che esporta il prodotto in esame. Per quanto riguarda l'asserzione di discriminazione, la Commissione osserva che il regolamento di base, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, non si applica a nessun paese specifico né prevede discriminazioni tra paesi. Si applica solo quando nel corso di un'inchiesta si asserisce l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore (qualsiasi paese) interessato dal procedimento, sulla base degli elementi di prova del fascicolo. Di conseguenza la Commissione ha respinto tali argomentazioni.

(173) Il governo della RPC ha affermato inoltre che la relazione prodotta dai servizi della Commissione presentava vizi sostanziali sia dal punto di vista fattuale che giuridico. Secondo il governo della RPC la denuncia si basa su conclusioni errate che hanno origine dalla relazione nonché dalle inchieste passate che sono state utilizzate dal denunciante come nuovi elementi di prova nell'inchiesta attuale. Il governo della RPC ha asserito che allo stesso modo la Commissione non si è allineata con la posizione neutrale dell'autorità di inchiesta, incoraggiando l'industria dell'UE ad avanzare accuse su distorsioni significative del mercato in Cina nella denuncia, il che viola il più basilare spirito giuridico di equità e giustizia. Secondo il governo della RPC gli elementi di prova presentati sono insufficienti, poiché non indicano la situazione del mercato del prodotto in esame e il denunciante non ha fornito nessun'altra relazione o prova che dimostri la distorsione del mercato cinese dei prodotti interessati. Né il denunciante né la Commissione sono stati in grado di dimostrare esattamente come le politiche e le misure del governo della RPC abbiano influenzato il meccanismo dei prezzi del mercato di una specifica industria in Cina.

(174) Per quanto riguarda l'argomentazione del governo della RPC relativa ai vizi e alle conclusioni errate contenuti nella relazione, la Commissione osserva che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a partire da dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Il governo della RPC ha indicato i vizi della relazione in termini puramente generici e astratti e al contempo si è astenuto dal fornire qualsiasi confutazione sulla sostanza e sugli elementi di prova in essa contenuti. I denuncianti possono basarsi su elementi di prova e risultanze di inchieste passate, nella misura in cui siano pertinenti e che la loro legalità non sia stata smentita da un'autorità giudiziaria. L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, garantisce che i procedimenti siano neutrali e imparziali e che i diritti di difesa di tutte le parti siano rispettati durante tutta l'inchiesta. La Commissione osserva che la possibilità offerta ai denuncianti di presentare asserzioni ed elementi di prova su eventuali distorsioni dei prezzi e dei costi in paesi in cui potrebbero esistere distorsioni significative indotte dallo Stato non può essere interpretata come una pratica sleale e ingiusta che incoraggia la presentazione di tali asserzioni. Per quanto riguarda l'osservazione del governo della RPC circa l'insufficienza degli elementi di prova nella fase di apertura, la Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera e), qualora rilevi che gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito a distorsioni significative sono sufficienti, la Commissione può decidere di avviare un'inchiesta su tale base. Tuttavia la determinazione dell'effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni a seguito di un'inchiesta. La sussistenza e l'incidenza delle distorsioni significative non sono confermate nella fase di apertura, come sostenuto dal governo della RPC, ma solo nel corso di un'inchiesta approfondita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

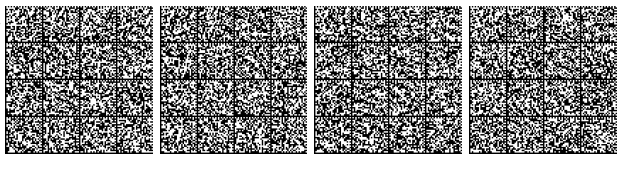

(175) Per quanto riguarda i riferimenti contenuti nella denuncia alle sovvenzioni concesse dalla RPC, il governo della RPC ha osservato che l'UE ha concesso molte sovvenzioni, il che potrebbe indicare una distorsione del mercato, e che il denunciante non ha dimostrato che la sovvenzione è stata effettivamente un intervento pubblico che ha avuto un impatto significativo sul mercato o un effetto distorsivo sul prezzo o sul costo dei prodotti interessati. Il governo della RPC ha sottolineato che, secondo l'articolo 32.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, contro una sovvenzione di un altro membro non possono essere presi provvedimenti specifici che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994.

(176) Come spiegato dalla Commissione al considerando 162, l'asserzione relativa alla concessione di sovvenzioni da parte dell'UE, in ogni caso del tutto infondata, non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione delle distorsioni nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b). Secondo lo stesso considerando, le sovvenzioni devono essere considerate come uno dei mezzi di intervento attraverso il quale vengono attuate dallo Stato specifiche politiche pubbliche distorsive, e quindi non è necessario stabilire il loro impatto specifico. In ogni caso, come affermato al considerando 174, la sussistenza e l'incidenza delle distorsioni significative non sono confermate nella fase di apertura ma solo dopo un'inchiesta approfondita. Infine, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 32.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, l'attuale inchiesta e il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, riguardano il calcolo del valore normale nel contesto del dumping sulle importazioni di merci e non possono essere considerati come un'azione specifica contro le sovvenzioni concesse dalla RPC. Pertanto qualsiasi riferimento all'articolo citato è irrilevante. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(177) Il produttore esportatore ZTT ha osservato che la costruzione da parte della Commissione del valore normale sulla base dei costi di produzione e di vendita o dei valori di riferimento in un paese rappresentativo appropriato va contro l'impegno dell'UE nell'ambito degli accordi dell'OMC, in particolare gli impegni assunti ai sensi della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Secondo ZTT a partire dal 12 dicembre 2016 l'UE non dovrebbe discostarsi dal metodo standard per la determinazione del valore normale dei produttori di paesi esportatori, che prevede soltanto l'utilizzo dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese esportatore, salvo diversamente ammesso da altre disposizioni dell'OMC, tra cui l'accordo antidumping. ZTT ha inoltre affermato che l'articolo 2 dell'accordo antidumping non consente l'uso di informazioni diverse da quelle del paese esportatore per stabilire il valore normale. Anche se in circostanze eccezionali è necessario costruire il valore normale, i dati relativi ai costi di produzione e alle SGAV e ai profitti devono essere ottenuti presso le fonti del paese di esportazione. Secondo ZTT non vi era nulla nell'accordo antidumping che permettesse di derogare a questa regola generale e lo stesso accordo non contemplava la nozione di distorsioni significative. A tal proposito ZTT ha fatto riferimento alla definizione di valore normale nell'articolo 2.1 dell'accordo antidumping e alle circostanze eccezionali descritte nell'articolo 2.2 dello stesso accordo in cui il valore normale potrebbe essere stabilito sulla base di un prezzo comparabile del prodotto simile quando viene esportato in un paese terzo appropriato, purché tale prezzo sia rappresentativo, o sulla base del costo di produzione nel paese d'origine più un importo ragionevole per le SGAV e i profitti. ZTT ha aggiunto che l'accordo antidumping prevede che i costi siano di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dall'esportatore o dal produttore interessato a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti del paese esportatore e riflettano ragionevolmente i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame e che, analogamente, gli importi relativi alle SGAV e ai profitti siano basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nell'ambito di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore interessato oppure, qualora non sia possibile determinarli su questa base, che siano calcolati sulla base di altre fonti, ma sempre sul mercato interno del paese d'origine.

(178) ZTT ha inoltre fatto riferimento alla sentenza nel caso *UE — Biodiesel*, secondo la quale le autorità incaricate dell'inchiesta non erano autorizzate a valutare i costi riportati nei documenti contabili tenuti dall'esportatore/produttore in base a un valore di riferimento non collegato ai costi di produzione nel paese d'origine. ZTT ha dichiarato che, alla luce della relazione dell'organo d'appello in tale caso, il confronto ai sensi dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping deve essere fatto tra i costi riportati nei documenti contabili del produttore/esportatore, da un lato, e i costi effettivamente sostenuti da quel produttore, dall'altro. Infine ZTT ha sottolineato il fatto che,

secondo la relazione dell'organo d'appello per quel caso, le distorsioni in Argentina che causavano una differenza tra i prezzi interni e internazionali della principale materia prima del prodotto in esame non erano di per sé una base sufficiente ai sensi dell'articolo 2.2.1.1 per concludere che i documenti contabili del produttore non riflettevano ragionevolmente i costi della materia prima associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, o per non tener conto di tali costi nella costruzione del valore normale dello stesso. Di conseguenza ZTT ha concluso che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, è incompatibile con gli accordi dell'OMC, compreso il protocollo di adesione della Cina all'OMC, e con la giurisprudenza dell'organo di conciliazione.

(179) In linea con le sue osservazioni al considerando 146, la Commissione ha respinto le argomentazioni di ZTT sulla presunta incompatibilità generale con gli accordi dell'OMC della costruzione da parte della Commissione del valore normale sulla base dei costi di produzione e di vendita o dei valori di riferimento in un paese rappresentativo appropriato. Nello stesso considerando la Commissione ha affrontato la questione della rilevanza del caso *UE — Biodiesel* e le risultanze dell'organo d'appello a questo proposito per la presente inchiesta. Per quanto riguarda gli impegni assunti ai sensi della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC, la Commissione rammenta che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con i prezzi o i costi cinesi. Per tutte queste ragioni tali argomentazioni sono state pertanto ritenute infondate.

(180) ZTT ha anche sostenuto che il settore dei cavi di fibre ottiche è esente da distorsioni e che, al massimo, solo alcuni materiali di quel mercato potrebbero essere distorti. A sostegno di questa argomentazione ZTT ha dichiarato che: la relazione a cui si riferisce la denuncia non contiene alcuna discussione specifica o dettagliata sul settore dei cavi di fibre ottiche; non si può concludere che tutti i materiali siano distorti o che lo stesso mercato dei cavi di fibre ottiche sia distorto; il denunciante non ha addotto elementi di prova sull'esistenza di una presenza statale nelle imprese cinesi che interferiva con i prezzi o i costi del mercato dei cavi di fibre ottiche e nella denuncia è stata riportata solo una descrizione generale della Cina quale economia di mercato socialista; le società presenti sul mercato dei cavi di fibre ottiche non sono controllate dallo Stato, anche se quest'ultimo potrebbe possedere partecipazioni in queste società (il settore privato possiede in ogni caso la maggioranza della società) e non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare se la proprietà statale si verifichi nella maggior parte del mercato dei cavi di fibre ottiche in Cina o se quindi il mercato nel suo complesso sia stato distorto.

(181) La Commissione ha già affrontato l'argomentazione generale relativa alla mancanza di elementi di prova specifici nella denuncia per quanto riguarda il settore dei cavi di fibre ottiche ai considerando 152 e 154. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, gli elementi di prova presentati dai denuncianti sul fatto che nella RPC l'industria dei cavi di fibre ottiche è, almeno potenzialmente, soggetta a distorsioni significative che soddisfano i criteri dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), erano sufficienti per avviare l'inchiesta sulla base di tale disposizione. Più specificatamente l'esistenza delle distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non è collegata all'esistenza di un capitolo settoriale specifico o di informazioni relative a un mercato specifico che comprende il prodotto in esame. A tale riguardo, come evidenziato nelle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9, la Commissione ha stabilito nella presente inchiesta l'esistenza di distorsioni significative nell'industria dei cavi di fibre ottiche e nei settori dei materiali collegati. L'uso dei costi sul mercato interno nella costruzione del valore normale è consentito dall'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), solo se *nel corso dell'inchiesta* è stato accertato che essi sono esenti da distorsioni. A tale riguardo, tuttavia, non vi erano elementi di prova positivi circa l'assenza di distorsioni nei fattori produttivi dei singoli produttori esportatori. L'argomentazione di ZTT su questo aspetto è stata pertanto respinta.

(182) Per quanto riguarda l'argomentazione di ZTT relativa al controllo da parte dello Stato dei produttori di cavi di fibre ottiche, la Commissione ha riscontrato elementi di prova di tale controllo come descritto nella sezione 3.1.1.3. La Commissione ricorda che una partecipazione di maggioranza da parte dello Stato non è un prerequisito per un controllo effettivo da parte di quest'ultimo. Più in generale la Commissione ha stabilito, nelle sezioni da 3.1.1.3 a 3.1.1.5, che il mercato dei cavi di fibre ottiche (in termini sia di produttori di cavi di fibre ottiche che di produttori di materiali utilizzati nella loro fabbricazione) era in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità della RPC. La suddetta argomentazione di ZTT a questo proposito è stata quindi respinta.

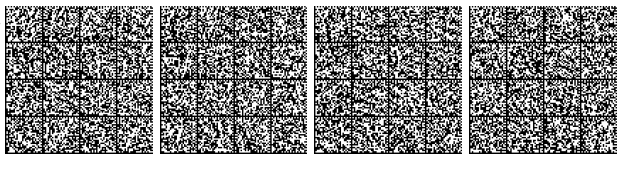

(183) ZTT ha inoltre affermato che gli elementi di prova forniti dal denunciante circa l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali di cavi di fibre ottiche o influenzano in altro modo le forze del libero mercato nel settore dei cavi di fibre ottiche si riferiscono ai settori a valle, piuttosto che al mercato di cavi di fibre ottiche a monte. Per quanto riguarda i riferimenti della denuncia al fatto che i materiali fossero soggetti a distorsioni, la società ha asserito che gli elementi di prova erano «inconsistenti» e ha sottolineato la mancanza di chiarezza sul fatto che le «fibre ad alte prestazioni» incoraggiate dal 13º piano quinquennale fossero o meno fibre ottiche (o in cosa consistesse il sostegno del piano) o la mancanza di informazioni sulle fibre di aramide nella relazione alla pagina indicata. ZTT ha osservato inoltre, riguardo al riferimento del denunciante agli elementi di prova della relazione relativi al sostegno alle fibre di vetro, che queste ultime sono un settore e un mercato completamente diverso rispetto alle fibre ottiche e ai cavi, e quindi l'argomentazione è irrilevante per la valutazione del prodotto in esame, mentre non è stato dimostrato quale sostegno sia stato fornito e come sia stato distorto il mercato.

(184) La questione della sufficienza degli elementi di prova contenuti nella denuncia è già stata affrontata, tra gli altri, al precedente considerando 181. Nella sua inchiesta la Commissione ha stabilito che, poiché i cavi di fibre ottiche sono la componente chiave delle reti a fibre ottiche, il settore dei cavi di fibre ottiche è strettamente legato allo sviluppo di tali reti, e dipendente da esso, ed è quindi soggetto, nella stessa misura, agli effetti delle politiche statali e dei relativi documenti strategici che hanno gestito lo sviluppo delle reti internet, nonché dell'attuazione delle politiche generali relative alle tecnologie, alle applicazioni e ai servizi basati su internet, come specificamente descritto ai considerando 107 e 108. Questi documenti strategici hanno dato allo Stato, attraverso vari mezzi, la capacità di interferire con le forze di mercato in molte aree e mercati in cui erano utilizzate reti a fibre ottiche, e quindi i cavi di fibre ottiche. Le risultanze della Commissione hanno quindi confermato che la RPC ha messo in atto politiche o misure pubbliche che influenzano le forze del libero mercato nel settore dei cavi di fibre ottiche. Fermo restando quanto sopra, la Commissione ha anche accertato che il settore dei cavi di fibre ottiche era interessato anche da altri tipi di distorsioni significative, descritte nelle sezioni 3.1.1.3, 3.1.1.4 e da 3.1.1.6 a 3.1.1.8. L'argomentazione di ZTT è stata quindi respinta.

(185) Per quanto riguarda le argomentazioni relative alla mancanza di chiarezza degli elementi di prova contenuti nella relazione e citati nella denuncia, la Commissione ha accertato nel corso dell'inchiesta che almeno uno dei materiali per i cavi di fibre ottiche (l'aramide) è definito come «fibra ad alte prestazioni» in almeno un documento strategico. Per quanto riguarda il sostegno previsto per questo prodotto dal 13º piano quinquennale, la Commissione ha accertato nella sua relazione che le misure di sostegno sono un elemento di accompagnamento intrinseco dei documenti di pianificazione della RPC, in particolare nel caso del 13º piano quinquennale a livello centrale ([114]). La Commissione ha anche determinato con certezza che l'aramide è stata oggetto di vari documenti di pianificazione politica, anche sulla base degli elementi di prova della relazione (cfr. considerando 114). Per quanto riguarda i riferimenti del denunciante alle fibre di vetro nell'insieme degli elementi di prova della relazione, la Commissione osserva che tali fibre possono essere utilizzate come materiali per la fabbricazione di cavi di fibre ottiche, e quindi tale riferimento era pertinente per l'apertura dell'inchiesta. Per quanto riguarda la distorsione correlata, la Commissione ha descritto le proprie risultanze nel considerando 118. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(186) Inoltre, per quanto riguarda l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale nei mercati dei cavi di fibre ottiche, ZTT ha dichiarato che non sono stati presentati elementi di prova e che le risultanze del regolamento sui prodotti in fibra di vetro a tale riguardo riguardavano un mercato diverso. ZTT ha inoltre asserito che, analogamente, sono stati presentati solo elementi di prova generici riguardo alle distorsioni dei costi salariali, cosa che non dimostra l'esistenza di distorsioni del mercato del lavoro nel caso dei cavi di fibre ottiche.

(187) Come spiegato al considerando 163, le risultanze della Commissione nell'inchiesta sui prodotti in fibra di vetro, a cui ZTT fa riferimento nel contesto della denuncia, erano basate su elementi di prova contenuti nella relazione, rilevanti per tutti i settori industriali della RPC, e pertanto i riferimenti a tali risultanze da parte del denunciante erano giustificati. In ogni caso la Commissione ha stabilito attraverso la sua inchiesta, nella sezione 3.1.1.6, che nel settore dei cavi di fibre ottiche vi è stata, anche potenzialmente, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto

([114]) Cfr. relazione, capitolo 4.

fallimentare o patrimoniale, anche per quanto riguarda il prodotto in esame. Analogamente, per quanto riguarda i costi salariali, il denunciante ha fatto riferimento agli elementi di prova della relazione, che riguardano tutto il tessuto industriale della RPC, e che sono quindi rilevanti per il mercato dei cavi di fibre ottiche. In ogni caso la Commissione ha anche stabilito attraverso la sua inchiesta, come descritto specificamente nella sezione 3.1.1.7, che il settore dei cavi di fibre ottiche è interessato dalle distorsioni dei costi salariali sia direttamente che indirettamente. L'argomentazione di ZTT è stata quindi respinta.

(188) Per quanto riguarda i riferimenti alle sovvenzioni presenti nella denuncia, ZTT ha affermato che non è vero che sono servite ad attuare obiettivi di politica pubblica o che sono state concesse per far sì che le imprese non operino in maniera indipendente dallo Stato.

(189) La Commissione ritiene che il denunciante abbia fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le varie sovvenzioni sembravano legate al raggiungimento di obiettivi politici (come l'industrializzazione, lo sviluppo tecnologico o la trasformazione industriale), che la Commissione ha ritenuto indicativi della possibile esistenza di un certo tipo di distorsione indotta dallo Stato e sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(190) Per quanto riguarda le distorsioni relative alle materie prime, ZTT ha dichiarato di essere una società completamente integrata verticalmente, e quindi i suoi materiali vengono acquistati da società collegate ed è improbabile che i suoi prezzi fossero distorti dai mercati a monte. ZTT ha affermato inoltre di aver fornito informazioni pertinenti riguardo alla produzione di materiale a monte da parte di società collegate. Secondo ZTT, non essendo stati addotti elementi di prova che il mercato di cavi di fibre ottiche fosse di per sé distorto, non vi era alcun elemento di prova che dimostrasse che i costi di ZTT fossero distorti. ZTT ha anche sottolineato che nella costruzione del valore normale sarebbe opportuno utilizzare, tra i suoi costi, quelli per i quali non è stata dimostrata alcuna distorsione.

(191) Come indicato in precedenza, in particolare al considerando 181, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova del fascicolo fossero sufficienti per avviare l'inchiesta. In conseguenza di quest'ultima considerazione la Commissione ha stabilito che sono stati interessati da significative distorsioni intersettoriali di vario tipo descritte nelle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9 non solo le società attive nel settore dei cavi di fibre ottiche ma anche, come indicato al considerando 155, i fabbricanti di materie prime utilizzate dai produttori di cavi di fibre ottiche nella RPC, nonché i produttori di materiali di base utilizzati per produrre tali materie prime nei livelli a monte della catena del valore. Anche qualora ZTT si rifornisse da società collegate, questi produttori di materiali sono soggetti, come ZTT, alle distorsioni descritte nelle sezioni citate. Nelle informazioni fornite da ZTT non vi erano elementi di prova precisi e adeguati che confermassero la possibilità di determinare con certezza che i suoi costi fossero esenti da distorsioni sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(192) Infine ZTT ha osservato che qualora la Commissione ritenga che lo Stato sia intervenuto per aiutare l'introduzione della banda larga ad alta velocità sostenendo il mercato dei materiali per i cavi di fibre ottiche e quello dei cavi di fibre ottiche (in particolare attraverso sovvenzioni), quest'ultimo ha corretto un fallimento del mercato e ha contribuito a esternalità positive, pertanto l'intervento non è da considerarsi sostanziale e le relative distorsioni non possono essere considerate come significative.

(193) In linea con quanto spiegato dalla Commissione al considerando 172, la questione se un intervento statale corregga o meno un fallimento del mercato non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. Qualsiasi interferenza dello Stato che porti o possa portare a una distorsione del mercato, che corrisponda alla definizione di «distorsione significativa» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), deve essere valutata ai sensi di tale articolo. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di ZTT.

(194) Al momento della divulgazione finale delle informazioni numerose parti interessate hanno presentato osservazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, ribadendo in larga misura le proprie precedenti osservazioni.

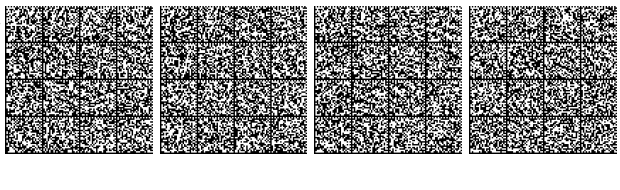

(195) Il governo della RPC ha dichiarato in primo luogo che la relazione era viziata e che le decisioni adottate in base ad essa mancano di base fattuale e giuridica. Più specificamente, secondo il governo della RPC il documento non è ciò che nel contesto normativo dell'UE si direbbe «una relazione». Vi sono pertanto dubbi sul fatto che la relazione possa rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Per quanto riguarda i fatti, a parere del governo della RPC la relazione è fuorviante, unilaterale e avulsa dalla realtà. Inoltre il fatto che la Commissione abbia elaborato relazioni per paese soltanto per pochi paesi selezionati solleva preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita. In aggiunta, secondo il governo della RPC, l'attendibilità accordata dalla Commissione agli elementi di prova contenuti nella relazione non è coerente con lo spirito di un diritto equo e giusto, poiché in effetti equivale a emettere la sentenza prima del processo.

(196) In secondo luogo il governo della RPC ha affermato che costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base è incoerente con l'accordo antidumping, e in particolare con l'articolo 2.2 di tale accordo, che contiene un elenco esaustivo delle situazioni in cui si può costruire il valore normale: tra queste situazioni non figurano le «distorsioni significative». Secondo il governo della RPC utilizzare i dati di un paese rappresentativo appropriato è incoerente con l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), del GATT e con l'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping, che per costruire il valore normale impongono di utilizzare il costo di produzione del paese d'origine.

(197) In terzo luogo il governo della RPC ha affermato che le prassi d'inchiesta adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, sono incoerenti con le norme dell'OMC nella misura in cui la Commissione, violando l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, ha ignorato i documenti contabili del produttore cinese senza verificare se tali documenti fossero conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina. A tal proposito il governo della RPC non concorda con la risposta fornita in precedenza dalla Commissione (cfr. i considerando 146 e 168).

(198) In quarto luogo il governo della RPC sostiene che la Commissione dovrebbe essere coerente ed esaminare in maniera approfondita se nel paese rappresentativo esistano le cosiddette distorsioni del mercato. Accettare prontamente i dati del paese rappresentativo senza tale valutazione significa applicare disparità di criteri. La stessa considerazione vale, a parere del governo della RPC, per la valutazione dei prezzi e dei costi dell'industria dell'UE. In quinto luogo il governo della RPC ha notato che all'interno dell'UE sussistono diffuse distorsioni del mercato, come l'orientamento dato dalle autorità, il fatto che le banche commerciali prendano in considerazione fattori sociali, le esenzioni fiscali, il sostegno finanziario o i salvataggi economici.

(199) Per quanto riguarda la prima argomentazione riguardante la relazione, la Commissione ha affrontato in maniera assai dettagliata il problema del trattamento della nazione più favorita al precedente considerando 170. Analogamente, i commenti sui vizi fattuali della relazione sono stati esaminati al considerando 174. Il medesimo considerando analizza anche l'argomentazione concernente l'imparzialità della Commissione. Per quanto riguarda lo status della relazione nel quadro della legislazione dell'UE, la Commissione ha rilevato che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative, e non definisce neppure un canale per la pubblicazione. La Commissione ha ricordato che la relazione è un documento tecnico basato sui fatti utilizzato soltanto nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è stata quindi opportunamente pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive quanto all'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda la seconda e la terza argomentazione, relative alla presunta incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC, la Commissione ha rilevato che il governo della RPC non ha presentato alcun nuovo elemento di prova, tranne il riferimento alla relazione dell'organo d'appello nel caso *UE-Biodiesel* e alla relazione del panel nel caso *UE — Adeguamento dei costi*. Queste argomentazioni però sono già state adeguatamente trattate ai considerando 146 e 168. La quarta argomentazione sulla valutazione dei dati del paese terzo è già stata affrontata al considerando 171. Quanto alla quinta argomentazione sulle presunte distorsioni esistenti nel mercato dell'UE, la Commissione ha rilevato che il considerando 170 spiega già in maniera dettagliata il motivo per cui tali preoccupazioni non sono pertinenti nel contesto della presente inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione del governo della RPC

(200) Il gruppo ZTT ha ribadito in primo luogo l'opinione che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base sarebbe incompatibile con gli accordi OMC e ha sostenuto che la risposta della Commissione alle sue precedenti argomentazioni non si basa su un ragionamento chiaro, e in particolare non indica la base giuridica negli accordi OMC (cfr. considerando 146). Di conseguenza la divulgazione delle informazioni non soddisfa, a parere del gruppo ZTT, i criteri giuridici di un'adeguata motivazione che giustifichi la decisione della Commissione. In secondo luogo, secondo il gruppo ZTT non è dimostrato che il gruppo stesso sia soggetto a distorsioni significative: da un lato,

infatti, le consuete attività politiche del partito all'interno della società o l'appartenenza dei dirigenti della società al PCC non sono indicative di un'influenza diretta del PCC sul gruppo, e dall'altro il gruppo ZTT, essendo una società privata quotata in borsa, è soggetto a una governance societaria orientata al mercato e a requisiti per la quotazione in borsa. A tal proposito il gruppo ZTT ha rilevato che l'esistenza di aiuti di Stato non equivale a distorsioni significative, giacché l'intervento statale potrebbe anche servire a correggere un fallimento del mercato, come per esempio nel settore della banda larga in cui il prodotto oggetto dell'inchiesta è ampiamente usato.

(201) La Commissione ha trattato estesamente la questione della compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC ai considerando 146, 179 e 168. In particolare la Commissione ha spiegato che, mentre la giurisprudenza dell'OMC cui fa riferimento il gruppo ZTT non riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, quella giurisprudenza consente in ogni caso di utilizzare i dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. Quanto all'argomentazione del gruppo ZTT in merito all'assenza di distorsioni significative nel settore dei cavi di fibre ottiche, la Commissione ha osservato che tali questioni sono già state ampiamente discusse ai considerando 154 e 181. Mentre dalla comunicazione del gruppo ZTT non emerge in maniera del tutto chiara se il gruppo stesso affermi che il settore della banda larga in Cina sarebbe caratterizzato da fallimenti del mercato, le osservazioni generali del gruppo, non corroborate da elementi di prova, per cui le attività del PCC nella società non sarebbero indicative di un'influenza del partito e gli interventi statali non comporterebbero distorsioni significative, non possono inficiare le conclusioni cui la Commissione è giunta indagando su vari elementi di prova che indicano l'esistenza di distorsioni significative nel settore, come dimostrato nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni avanzate dal gruppo ZTT.

(202) La CCCME ha ribadito l'opinione per cui l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base sarebbe incoerente con l'accordo antidumping. In particolare, la CCCME ha osservato che secondo la Commissione la legislazione dell'OMC, nell'interpretazione che ne dà l'organo d'appello nel caso *UE-Biodiesel*, consente l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. La CCCME ha peraltro rilevato che la metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non è esplicitamente collegata alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che erano in questione nel caso DS473. La CCCME ha pure sostenuto che la Commissione non avrebbe spiegato in che modo il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base sia coerente con l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping.

(203) La Commissione concorda con la CCCME che la metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non è esplicitamente collegata alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, come già si è rilevato al considerando 146. La Commissione ha tuttavia osservato che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base e la sostanza della corrispondente valutazione sono differenti da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. L'argomentazione concernente la compatibilità di quest'ultima disposizione con l'OMC non è quindi pertinente nella presente inchiesta. Alla luce di quanto appena esposto, la Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCME.

(204) FTT, facendo anche esplicito riferimento alle osservazioni formulate dalla CCCME, ha sostenuto che le asserzioni relative alle distorsioni del mercato non sarebbero motivate. A parere di FTT, anziché basarsi su prove fattuali, il denunciante si limita a enumerare precedenti risultanze della Commissione e fa riferimento alla relazione che, a sua volta, tratta il mercato e le strutture economiche della Cina «su un piano più ampio», senza specifici elementi di prova concernenti il settore dei cavi di fibre ottiche. FTT non comprende pertanto come elementi quali la proprietà statale, la struttura del settore chimico, gli obiettivi politici o il ruolo del PCC in un'impresa abbiano dimostrato che le attività commerciali del settore dei cavi di fibre ottiche sono distorte.

(205) Le argomentazioni di FTT sono fuori luogo. Come già si è spiegato al considerando 152, la relazione non è affatto generica e non considera le strutture economiche cinesi «su un piano più ampio», ma descrive anzi vari tipi di distorsioni di natura trasversale, presenti in tutta l'economia cinese, che incidono sui prezzi e/o sulle materie prime nonché sui costi di produzione del prodotto in esame. La Commissione ha rilevato inoltre che la relazione non è l'unica fonte di elementi di prova utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione sull'esistenza di distorsioni significative. Gli ulteriori elementi di prova utilizzati dalla Commissione e le conclusioni cui la

Commissione è giunta sulla base di tali elementi sono esposti nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. Pertanto, mentre gli elementi citati da FTT, come la proprietà statale o il ruolo del PCC nelle imprese sono alcuni dei fattori pertinenti, indicativi di distorsioni significative, la determinazione complessiva della Commissione quanto all'esistenza di distorsioni significative nel senso di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base si fonda su una gamma di elementi di prova assai più vasta. Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione di FTT.

3.2. **Paese rappresentativo**

3.2.1. *Osservazioni generali*

(206) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:

— un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale ([115]);

— produzione del prodotto in esame in quel paese;

— disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

— qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(207) Come indicato ai considerando 209 e 210, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova che sottendono ai criteri pertinenti e passano inoltre in rassegna le osservazioni ricevute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di valutare l'opportunità di utilizzare l'Argentina come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base.

(208) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha individuato la Turchia come potenziale paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(209) Il 19 novembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l'energia impiegati nella produzione di cavi di fibre ottiche. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o di valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha identificato sei potenziali paesi rappresentativi, vale a dire Colombia, Malaysia, Serbia, Sud Africa, Thailandia e Turchia, reputando la Turchia il paese rappresentativo più appropriato. La Commissione ha ricevuto osservazioni alla prima nota da Connect Com, dalla CCCME e dal gruppo ZTT. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio nei considerando da 226 a 237.

(210) Il 12 marzo 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando l'Argentina come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società pertinente, Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A., nel paese rappresentativo. Anche nella seconda nota vengono prese in esame le osservazioni ricevute alla prima nota. Sono pervenute osservazioni alla seconda nota da Connect Com, dalla CCCME e dal gruppo ZTT. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio nei considerando da 247 a 292.

([115]) Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

3.2.2. *Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina*

(211) Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Colombia, Malaysia, Serbia, Sud Africa, Thailandia e Turchia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica cioè come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo dove è noto che avviene la produzione del prodotto in esame. Le osservazioni sono state ricevute il 30 novembre 2020 da Connect Com e dalla CCCME e il 3 dicembre 2020 dal gruppo ZTT (termine prorogato).

(212) Connect Com ha sostenuto che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche Messico, Russia e Kazakhstan come possibili paesi rappresentativi. In questi paesi, tuttavia, la Commissione non ha individuato alcun produttore di cavi di fibre ottiche con informazioni finanziarie prontamente disponibili e quindi non ha valutato ulteriormente questi paesi.

(213) Il gruppo ZTT ha sostenuto che l'economia turca soffre di distorsioni significative, in particolare nel mercato dell'energia e nei mercati dell'elettronica e dell'ottica, facendo riferimento a questo proposito al documento di lavoro dei servizi della Commissione «Turkey 2020 Report» ([116]). Data la conclusione di cui al considerando 294 di selezionare l'Argentina come paese rappresentativo appropriato, tale argomentazione è diventata irrilevante.

(214) Il gruppo ZTT ha affermato che il reddito nazionale lordo («RNL») non è un indicatore appropriato per valutare il livello di sviluppo economico di un paese in quanto l'RNL pro capite non sintetizza adeguatamente il livello di sviluppo di un paese o ne misura il benessere, sostenendo invece la maggior precisione del prodotto interno lordo («PIL») pro capite. Il gruppo ZTT ha inoltre rilevato che, se si guarda al PIL pro capite, il livello di sviluppo economico della Malaysia è più vicino a quello della Cina rispetto a quello della Turchia e quindi la Malaysia è più vicina della Turchia al livello di sviluppo della Cina. Il gruppo ZTT ha sostenuto la necessità di prendere in considerazione anche la produttività in tale analisi e, sebbene la produttività di entrambi i paesi sia superiore a quella della Cina, la Malaysia è più vicina della Turchia in termini di somiglianza dell'economia. Il gruppo ZTT ha inoltre osservato che in base all'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (che combina varie misure di sviluppo come l'aspettativa di vita, gli anni di scolarizzazione e l'RNL pro capite in un unico indice in cui più alto è il valore, maggiore è il livello di sviluppo), la Malaysia è più vicina al livello di sviluppo della Cina rispetto alla Turchia. Infine il gruppo ZTT ha osservato che in base all'indice di Gini (una misura della disuguaglianza che va da 0 a 100, dove più alto è il valore più la disuguaglianza è elevata) la Malaysia è più vicina al livello di disuguaglianza della Cina rispetto alla Turchia.

(215) Connect Com ha sostenuto che la Commissione dovrebbe anche prendere in considerazione le condizioni di produzione dell'industria, dato che, contrariamente alla Turchia, la Cina dispone di tecnologie molto avanzate, così come il numero di società che operano sul mercato.

(216) L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base stabilisce che la Commissione, ai fini della costruzione del valore normale nel caso di paesi che presentano distorsioni significative, può utilizzare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Per individuare caso per caso quali siano i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, la Commissione utilizza i paesi che la Banca mondiale classifica nella stessa categoria di reddito. A tal fine, la Commissione esercita il suo potere discrezionale nell'interpretazione e nell'applicazione del regolamento di base, come più volte confermato dalla Corte di giustizia laddove la Commissione goda di un siffatto potere ([117]). La Commissione ritiene che questa categorizzazione permetta di avere un numero sufficiente di paesi potenzialmente idonei con un livello di sviluppo analogo tra cui scegliere un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, garantendo al contempo un insieme coerente e obiettivo di paesi.

(217) Il regolamento di base non prevede che il paese rappresentativo sia il più vicino in termini di livello di sviluppo economico, produttività, aspettativa di vita, livello di sviluppo, livello di disuguaglianza, condizioni di produzione o livello di concorrenza rispetto al paese esportatore. Pertanto nessuno degli elementi di cui sopra è pertinente nella selezione di un paese rappresentativo appropriato. In questo caso la categoria pertinente della Banca mondiale in

([116]) https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf.

([117]) Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, *HEG e Graphite India/Consiglio*, T-462/04, EU:T:2008:586, punto 68 e la giurisprudenza citata.

cui è classificata la Cina era quella dei paesi a reddito medio-alto. Pertanto tutti i paesi presenti in tale elenco e analizzati nelle due note hanno un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e sono stati considerati conformi al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

3.2.3. *Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo*

(218) Nella prima nota la Commissione ha indicato che per la Colombia, la Malaysia, la Serbia, il Sud Africa, la Thailandia e la Turchia la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto in esame. La Commissione ha individuato un produttore di cavi di fibre ottiche in Colombia, quattro in Malaysia, uno in Serbia, due in Sud Africa, tre in Thailandia e quattro in Turchia, come spiegato nei considerando da 219 a 224.

(219) Per quanto riguarda la Colombia, i dati finanziari prontamente disponibili per Furukuwa Industrial Colombia S A S risalivano al 2018 e, di conseguenza, non potevano essere considerati adatti al periodo dell'inchiesta. Dati più recenti erano disponibili per altri produttori in altri possibili paesi rappresentativi, come indicato nel considerando 238.

(220) Per quanto riguarda la Malaysia, la Commissione ha individuato quattro produttori con dati finanziari prontamente disponibili, ossia Fujikura Federal Cables SDN BHD («Fujikura»), Lite Kabel SDN BHD («Lite Kabel»), Opcom Cables SDN BHD («Opcom») e Tenaga Cable Industries SDN BHD («Tenaga»). I dati finanziari prontamente disponibili di Lite Kabel e Tenaga risalivano al 2018 e quelli di Opcom al primo trimestre del 2019 e, di conseguenza, non potevano essere considerati adatti al periodo dell'inchiesta. Per Fujikura erano prontamente disponibili i dati finanziari del 2019, ma la società era in perdita.

(221) Per quanto riguarda la Serbia, pur essendo prontamente disponibili i dati finanziari di Novkabel Doo Novi Sad per il 2019, la società era in perdita.

(222) Per quanto riguarda il Sud Africa, la Commissione ha individuato due produttori di cavi di fibre ottiche, ossia CBI-Electric Telecom Cables (PTY) LTD e Malesela Taihan Electric Cable (PTY) LTD. Tuttavia, per queste società non erano prontamente disponibili dati finanziari.

(223) Per quanto riguarda la Thailandia, la Commissione ha individuato tre produttori di cavi di fibre ottiche, ossia Futong Group Communication Technology (Thailand) Co Ltd («Futong»), Siam Fiber Optics Co Ltd («Siam Fiber») e Thai Fiber Optics Co Ltd («Thai Fiber») con dati finanziari prontamente disponibili per il 2019. Nel 2019 Futong era stata redditizia, mentre Siam Fiber e Thai Fiber erano in perdita.

(224) Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha individuato quattro produttori di cavi di fibre ottiche con dati finanziari prontamente disponibili: Cen Kablo Sanayi Ve Ticaret AS («Cen Kablo»), Corning Optik Iletisim Sanayi Limited Sirketi («Corning Optik»), ETK Kablo Sanayii Ve Ticaret AS («ETK Kablo») e Turk Prysmian Kablo Ve Sistemleri AS («Turk Prysmian»). I dati finanziari prontamente disponibili per Cen Kablo e Corning Optik risalgono al 2018 e per ETK Kablo al 2017. Per Turk Prysmian erano prontamente disponibili i dati finanziari del 2019. Tuttavia la società ha registrato un basso margine di profitto nel 2019, che non è risultato essere un «congruo importo» ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

(225) Vista la disponibilità di dati più recenti per altri produttori in altri possibili paesi rappresentativi come indicato al considerando 238, Colombia, Malaysia e Turchia non sono stati considerati come potenziali paesi rappresentativi appropriati in questa fase. In ogni caso le argomentazioni relative a questi paesi sono state affrontate dalla Commissione qui di seguito.

(226) La CCCME e il gruppo ZTT hanno sostenuto che i produttori dei possibili paesi rappresentativi per i quali i dati finanziari erano stati divulgati nella prima nota producevano e vendevano sia il prodotto in esame sia altri prodotti. In particolare la CCCME e il gruppo ZTT hanno affermato che, secondo la relazione annuale di Turk Prysmian per il 2019, l'89 % delle vendite erano costituite da cavi elettrici, e solo l'11 % da cavi per telecomunicazioni, pertanto il produttore in questione non si potrebbe ritenere una buona fonte di dati finanziari per quanto riguarda le operazioni relative ai cavi di fibre ottiche. Il gruppo ZTT ha inoltre affermato che anche l'attività di Corning Optik non era limitata alla produzione di cavi di fibre ottiche.

(227) A questo proposito la Commissione ha osservato che l'attività di queste società rimane la produzione di cavi che includono il prodotto in esame, e quindi i dati finanziari di queste società sarebbero un'approssimazione rappresentativa per i risultati finanziari della produzione di cavi di fibre ottiche in Turchia per il 2019. Inoltre l'applicazione del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base si basa su dati prontamente disponibili e può accadere che i dati non siano disponibili al livello più granulare del prodotto in esame, bensì a un livello più aggregato. Tale argomentazione non è pertanto accettabile.

(228) Connect Com ha sostenuto che a causa del rapporto tra il produttore dell'Unione Prysmian e il produttore turco Turk Prysmian, le spese generali, le SGAV e i profitti della società turca non sarebbero attendibili. Connect Com non ha spiegato il motivo per cui questo rapporto renderebbe le SGAV e i profitti inattendibili e pertanto l'argomentazione è stata respinta.

(229) La CCCME e il gruppo ZTT hanno osservato che diversi grandi produttori turchi, come Turk Prysmian e Corning Optik, importavano fibre ottiche dalle loro società collegate e quindi tali prezzi all'importazione non potevano riflettere i prezzi di mercato. D'altra parte il denunciante ha sostenuto che non era questo il caso. Questa argomentazione non è stata motivata, pertanto non è accettabile.

(230) Il gruppo ZTT ha presentato le relazioni annuali di due produttori della Malaysia, Opcom Cables per il 2019 e il 2020 e Lite per il 2019, che erano pubblicamente disponibili. Come indicato al considerando 220, entrambe le società sono state identificate nella prima nota come produttori di cavi di fibre ottiche. Il gruppo ZTT ha proposto di sfruttare la disponibilità di dati finanziari di questi due produttori malesi per determinare il paese rappresentativo. Il gruppo ZTT ha osservato che le due società malesi non avevano generato profitti rispettivamente nel 2019 e nel 2020, ma ha suggerito la possibilità di utilizzare i dati di altri anni per questo indicatore, poiché Lite Kabel era redditizia nel 2018.

(231) Poiché entrambe le società malesi non avevano generato profitti rispettivamente nel 2019 e nel 2020, non è stato possibile utilizzare i loro dati in quanto non rappresentavano un «congruo importo» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. Per quanto riguarda l'uso dei dati del 2018, precedenti al periodo dell'inchiesta, la preferenza è sempre data a dati relativi al periodo dell'inchiesta. In questo caso particolare sono disponibili dati finanziari per il periodo dell'inchiesta in un altro potenziale paese rappresentativo e quindi non vi è motivo di ricorrere a dati relativi a un periodo diverso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(232) La CCCME ha sostenuto inoltre che, in mancanza di un produttore in Malaysia che fosse redditizio nel 2019 e per il quale fossero prontamente disponibili informazioni finanziarie, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati dei produttori dell'Unione per le SGAV e i profitti come ha fatto nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sugli elettrodi di tungsteno originari della Cina ([118]).

(233) La Commissione osserva che il regolamento di base dà la preferenza ai dati che provengono da un paese rappresentativo con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore e, pertanto, questa argomentazione non può essere accettata.

(234) Il gruppo ZTT ha affermato che la Commissione non dovrebbe basarsi sul Global Trade Atlas («GTA») ([119]) per determinare il valore dei fattori produttivi, ma sulle statistiche di importazione delle dogane cinesi o dei servizi doganali nazionali del paese rappresentativo, poiché queste sarebbero più affidabili dei dati del GTA.

([118]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 200 del 29.7.2019, pag. 4).

([119]) https://www.gtis.com/gta/.

(235) La Commissione ha osservato che le parti interessate non hanno fornito elementi di prova che dimostrino che il GTA è meno affidabile delle statistiche doganali ufficiali. Di fatto, la Commissione ha osservato che le statistiche doganali ufficiali del paese interessato erano la fonte dei dati del GTA secondo i contratti bilaterali conclusi dal GTA con tutti i paesi interessati. La Commissione ha anche osservato che per un certo numero di amministrazioni pubbliche utilizzare il GTA per accedere alle statistiche doganali è una pratica consolidata e che questo database è stato anche ampiamente utilizzato da operatori privati per una serie di scopi diversi e in diversi contesti. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(236) La CCCME e il gruppo ZTT hanno affermato che una parte consistente delle importazioni di fibre ottiche con il codice delle merci 9001 10 da parte della Turchia non era formata da materiali utilizzati per la produzione del prodotto in esame, come le fibre multimodali, e quindi il prezzo all'importazione della Turchia riportato dal GTA non poteva ragionevolmente riflettere il prezzo esente da distorsioni delle fibre monomodali. La CCCME ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare la Malaysia come possibile paese rappresentativo in quanto la percentuale di fibre ottiche monomodali nelle importazioni con il codice delle merci 9001 10 della Malaysia era molto più elevata di quella della Turchia e quindi i dati del GTA sulle importazioni della Malaysia erano più affidabili di quelli della Turchia. La CCCME ha inoltre sostenuto che, poiché la Turchia importava principalmente fibre ottiche dagli Stati Uniti e la Malaysia principalmente dall'India, i dati sulle importazioni della Malaysia sarebbero stati meno influenzati dalle spese di consegna.

(237) Per quanto riguarda le argomentazioni relative alla Malaysia e, in particolare, la rappresentatività del valore delle importazioni di fibre ottiche monomodali, data la maggiore proporzione di questo materiale con il codice delle merci 9001 10 e la minore incidenza delle spese di consegna (rispetto alla Turchia), la Commissione ha osservato che confrontando le importazioni dei vari materiali nei vari paesi ha verificato che ci fossero importazioni sufficientemente rappresentative nei potenziali paesi. Inoltre dopo che è stato selezionato un paese rappresentativo appropriato, la Commissione impiega codici merceologici più dettagliati e specifici per paese che vanno oltre le 6 cifre del SA per quanto possibile, come indicato nel considerando 318.

(238) Dal momento che la Commissione non ha trovato informazioni disponibili per il periodo dell'inchiesta su dati finanziari per i produttori della Colombia e del Sudafrica o per i produttori redditizi della Malaysia e della Serbia, queste giurisdizioni non sono state considerate come paesi rappresentativi adeguati. La Commissione ha svolto ulteriori ricerche su potenziali paesi rappresentativi appropriati e, come descritto nella seconda nota, ha identificato un altro produttore di cavi di fibre ottiche in Argentina (Prysmian Energia Cables y Sistemas De Argentina S.A.), uno in Brasile (Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A) e un ulteriore produttore di cavi elettrici in Thailandia (Venin Cable) con informazioni finanziarie del 2019 prontamente disponibili.

(239) La Commissione ha anche analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi (come fibra ottica, polietilene ad alta e bassa densità, filo di acciaio rivestito in alluminio, filati in fibra di vetro, materiale per guaine a bassa emissione di fumi e senza alogeni, filo di acciaio fosfatato con strato di PE e tubi) in Argentina, Brasile, Thailandia e Turchia.

(240) Per tutti i fattori produttivi, i dati sulle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo sono stati esclusi nel contesto delle distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. Inoltre sono stati esclusi anche i dati delle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell'OMC ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 ([120]) (Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Turkmenistan, Uzbekistan) in quanto i relativi prezzi non sono stati ritenuti prezzi esenti da distorsioni.

(241) Per quanto riguarda l'Argentina, la metà delle fibre ottiche, il principale materiale, è stata importata dalla Cina a livello di sei cifre. Tuttavia un'analisi a livello di otto cifre ha mostrato che solo per uno dei tre codici pertinenti le importazioni provenienti dalla Cina erano in quantitativi considerevoli (52 %). Pertanto la rappresentatività di tale materiale e il suo valore soggiacente sono stati ritenuti complessivamente adeguati. Gli altri principali fattori produttivi sono stati importati in volumi significativi da paesi ad economia di mercato. Pertanto la rappresentatività delle importazioni esenti da distorsione in Argentina è stata considerata elevata.

([120]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(242) Per quanto riguarda il Brasile, le fibre ottiche sono state importate principalmente dalla Cina a livello di sei cifre. Inoltre, a livello di otto cifre, le fibre ottiche sono state importate tramite tre codici e per due di essi quasi tutte le importazioni provenivano dalla Cina. Pertanto la rappresentatività di tale materiale e il suo valore soggiacente sono stati ritenuti inattendibili. Inoltre la Commissione ha osservato che, a livello di sei cifre, il 72 % delle importazioni di filo di acciaio rivestito in alluminio utilizzato da un produttore esportatore in volumi significativi nella produzione di cavi di fibre ottiche è stato importato dalla Cina. A livello di otto cifre questo fattore produttivo è stato importato tramite due codici e per entrambi di essi più del 60 % delle importazioni proveniva dalla Cina. Pertanto la rappresentatività di questo materiale e il suo valore soggiacente sono stati ritenuti inattendibili e, trattandosi di un materiale sostanziale nel processo di fabbricazione dei cavi di fibre ottiche, questo incide su una quota significativa del valore normale. Inoltre l'80 % dei filati di fibre ottiche è stato importato principalmente dalla Cina a livello di sei cifre. A livello di otto cifre questo fattore produttivo è stato importato tramite due codici e per entrambi di essi più del 60 % delle importazioni proveniva dalla Cina. Alla luce di quanto sopra, la rappresentatività complessiva delle importazioni esenti da distorsioni in Brasile è stata considerata bassa.

(243) Per la Thailandia, analogamente al Brasile, il materiale principale, ossia le fibre ottiche, è stato importato principalmente dalla Cina. Solo il 15 % delle importazioni totali di fibre ottiche proveniva da altre fonti esenti da distorsione (a livello di 6 cifre). Inoltre, a livello di otto cifre, le fibre ottiche sono state importate tramite due codici e, per entrambi, più del 70 % dei volumi importati proveniva dalla Cina. Pertanto la rappresentatività di tale materiale e il suo valore soggiacente sono stati giudicati inattendibili. Inoltre il 96 % dei filati di fibre ottiche è stato importato principalmente dalla Cina a livello di sei cifre. Questo codice non ha un codice di livello a otto cifre. Pertanto anche la rappresentatività di tale materiale e il suo valore soggiacente sono stati giudicati inattendibili. Alla luce di quanto sopra, la rappresentatività complessiva delle importazioni esenti da distorsioni in Thailandia è stata considerata bassa.

(244) Per quanto riguarda la Turchia, solo due fattori produttivi utilizzati in piccoli quantitativi nel costo di produzione dei cavi di fibre ottiche sono stati importati in volumi significativi dalla Cina. Pertanto la rappresentatività delle importazioni esenti da distorsioni in Turchia era elevata.

(245) Alla luce delle considerazioni di cui sopra (considerando 224 e considerando da 241 a 244), con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate di voler utilizzare l'Argentina come paese rappresentativo appropriato e la Prysmian Energia Cables Y Sistemas de Argentina S.A., ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire dati sui prezzi o sui valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(246) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza dell'Argentina come paese rappresentativo e della Prysmian Energia Cables Y Sistemas de Argentina A.S. come produttore nel paese rappresentativo. Sono pervenute osservazioni da Connect Com, dalla CCCME e dal gruppo ZTT.

(247) Il gruppo ZTT ha ribadito la sua argomentazione per cui l'RNL non è un indicatore appropriato per valutare il livello di sviluppo economico di un paese, in quanto include non solo il reddito prodotto all'interno del paese, ma anche quello generato al di fuori di esso e ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti quando ha considerato solo la categoria di reddito della Banca mondiale basata sull'RNL pro capite nella valutazione dell'analogia dello sviluppo economico alla Cina. Come nel caso della Turchia, di cui al considerando 214, il gruppo ZTT ha sostenuto che la Malaysia aveva un livello di sviluppo economico più simile a quello della Cina rispetto a quello dell'Argentina se misurato in base al PIL pro capite, al livello di produttività e all'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite e pertanto ha dichiarato che la Malaysia era un paese rappresentativo migliore dell'Argentina.

(248) La Commissione non è d'accordo con l'argomentazione del gruppo ZTT secondo cui avrebbe commesso un errore manifesto nell'utilizzare l'RNL per valutare il livello di sviluppo economico dei possibili paesi rappresentativi. Come spiegato nel dettaglio nei considerando 216 e 217, per individuare caso per caso quali siano i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, la Commissione utilizza paesi che la Banca mondiale classifica nella stessa categoria di reddito. Il regolamento di base non prevede l'obbligo di scegliere il paese con il PIL

pro capite, il livello di produttività o l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite più simile a quello del paese d'esportazione. In questo caso la categoria pertinente della Banca mondiale in cui è classificata la Cina era quella dei paesi a reddito medio-alto. Pertanto sia la Malaysia che l'Argentina hanno un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e sono stati considerati conformi al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. L'argomentazione che la Malaysia fosse un paese rappresentativo migliore dell'Argentina è stata pertanto respinta.

(249) La CCCME ha sostenuto che il costo delle materie prime importate dai produttori cinesi dai mercati internazionali non dovrebbe essere considerato distorto e pertanto non dovrebbe essere sostituito.

(250) I produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno avuto l'opportunità di dichiarare che le loro materie prime (importate) non erano distorte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base. A questo proposito erano tenuti a fornire elementi di prova (ossia il paese d'origine dei beni, il contratto di acquisto, le fatture) a corredo delle loro dichiarazioni. Il gruppo ZTT ha sostenuto che nessuno dei suoi acquisti di materiali ed energia fosse distorto e che le materie prime importate nel periodo dell'inchiesta erano state prodotte a prezzi esenti da distorsioni. Sebbene il gruppo ZTT abbia indicato questi acquisti nell'elenco degli acquisti di materiali incluso nelle risposte fornite nel questionario, non ha inviato nessun elemento di prova. La Commissione ha pertanto respinto tale osservazione.

(251) Inoltre il gruppo FTT ha inviato alcuni elementi di prova giustificativi per cinque materie prime, ma questi erano parziali (riguardavano solo alcune operazioni) e incoerenti con le altre informazioni fornite nell'elenco pertinente. Ciò non ha permesso alla Commissione di valutare l'osservazione e pertanto non è stato possibile accettarla in questa fase.

(252) La CCCME ha sostenuto anche che i prezzi d'importazione da un paese terzo non erano sostituti rappresentativi dei prezzi praticati sul mercato interno nel calcolo del valore normale, in quanto il prezzo all'importazione può includere spese di consegna più elevate rispetto alle materie prime acquistate sul mercato interno, cosa che gonfierebbe artificialmente il costo della materia prima sostituita e queste differenze negli effetti di costo non potrebbero essere adeguatamente distinte dalla Commissione.

(253) Come spiegato al considerando 69, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che era opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base prescrive l'uso dei dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato. La Commissione impiega i prezzi d'importazione del GTA come punto d'inizio per calcolare un prezzo esente da distorsioni nel paese rappresentativo, a cui aggiunge la tariffa d'importazione corrispondente. Questa è considerata una stima prudente per costruire un'approssimazione adeguata esente da distorsioni del prezzo di mercato nel paese rappresentativo, visto che potrebbero essere sostenuti costi aggiuntivi oltre a questo valore, come le spese d'importazione e tasse diverse dalle tariffe d'importazione (come l'imposta sul valore aggiunto), a seconda del paese interessato. Inoltre se non si tenesse conto di tutte le spese di consegna in caso di importazione, il prezzo risultante non rifletterebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato argentino, ma il prezzo franco fabbrica medio (quando venduto per l'esportazione) nei paesi che vendono all'Argentina. Ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base e pertanto tale argomentazione è stata respinta.

(254) In assenza di elementi di prova che dimostrino che i dati e la metodologia impiegati non sarebbero rappresentativi dei costi esenti da distorsioni per ciascun materiale, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

(255) La CCCME ha sostenuto che ci fossero differenze significative nel costo del lavoro e dell'energia tra i diversi paesi e pertanto il costo del lavoro e i prezzi dell'energia di un paese terzo non potrebbero essere impiegati nella determinazione del valore normale.

(256) Come spiegato al considerando 69, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che era opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base prescrive l'uso dei dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato. Come spiegato al considerando 245, in questa fase dell'inchiesta la Commissione ha selezionato l'Argentina come paese rappresentativo. Pertanto il costo del lavoro e i prezzi dell'energia, esenti da distorsioni, sono stati tratti dall'Argentina, come spiegato ai considerando 345 e 348.

(257) La CCCME ha chiesto alla Commissione di chiarire il criterio per determinare se la redditività di una società nel paese rappresentativo sia bassa o elevata.

(258) A norma dell'ultimo paragrafo dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, il valore normale costruito deve comprendere un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Questo è il criterio giuridico applicato dalla Commissione per valutare se un livello di profitto sia basso o elevato. Come richiesto dal medesimo articolo, il profitto deve essere congruo. Per determinare caso per caso quale sia un importo congruo, la Commissione analizzerà le particolarità di ogni inchiesta, come il prodotto in esame e il settore. È superfluo dire che un livello di profitto congruo non può essere (virtualmente) negativo o prossimo al punto di pareggio.

(259) La CCCME ha inoltre sostenuto che l'Argentina non era un paese rappresentativo appropriato in quanto l'unico produttore in Argentina individuato dalla Commissione (ossia Prysmian Energia) era collegato a uno dei denuncianti e la società deteneva un'importante quota del mercato argentino. A questo proposito la CCCME ha fatto riferimento all'inchiesta antidumping sulle importazioni di glifosato dalla Cina ([121]) in cui Argentina, Australia, India e Malaysia sono state respinte come paesi di riferimento perché i loro mercati erano in gran parte dominati da società collegate al principale denunciante dell'UE. La CCCME ha inoltre sostenuto che poiché il mercato delle telecomunicazioni dell'Argentina è cresciuto fortemente nel 2020 e il governo argentino ha fornito supporto ai produttori locali, le SGAV e i dati di profitto di una società che detiene una quota importante di un mercato in espansione non possono riflettere un livello congruo e orientato al mercato e non dovrebbero essere usati nella costruzione di un valore normale. Connect Com ha inoltre sostenuto che i produttori argentini di cavi di fibre ottiche non erano società indipendenti, bensì erano affiliate a Prysmian e Nexan e pertanto i) non c'era sufficiente concorrenza nel mercato interno argentino e ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia europea C-16/90 ([122]); ii) il costo e il profitto di questi produttori sarebbe al di sopra del livello concorrenziale; iii) i prezzi di trasferimento all'interno del gruppo dei produttori affiliati erano eccessivi. Connect Com ha inoltre sostenuto che il profitto di Prysmian Energia del 20 % era eccessivo mentre il profitto del 9,5 % di Venine Cable in Thailandia era più in linea con le condizioni concorrenziali. Inoltre Connect Com ha sostenuto che il Brasile sarebbe un paese rappresentativo migliore in quanto in questo mercato sono attivi più produttori e almeno quattro di essi sono indipendenti dai denuncianti.

(260) Il fatto che la società selezionata nel paese rappresentativo sia collegata a un produttore dell'Unione non è pertinente con la scelta del paese rappresentativo. La CCCME non ha fornito motivi o elementi di prova che potrebbero rendere tale fatto pertinente a questo caso. Inoltre il fatto che la società detenga un'importante quota del mercato argentino non significa che non ci sia concorrenza in Argentina, né rende automaticamente inadeguati i dati finanziari di tale società. Anche quest'argomentazione non è stata sostenuta da elementi di prova del fatto che il mercato argentino fosse anticoncorrenziale. In effetti il margine di profitto deciso in favore della società argentina è stato del 10,6 %, come stabilito nel considerando 362, ed è in linea con il profitto del 9,5 % difeso da Connect Com in quanto «in linea con le condizioni concorrenziali». Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(261) La CCCME ha ribadito la sua richiesta alla Commissione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo. Ha affermato che in assenza di dati redditizi per il periodo dell'inchiesta, la Commissione potrebbe usare i dati finanziari di una società redditizia per il 2018, poiché l'industria dei cavi di fibre ottiche è un'industria relativamente stabile, in cui il livello di SGAV e profitto non variava molto di anno in anno. La CCCME inoltre ha evidenziato che

([121]) Regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto (GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1), considerando 15.

([122]) Sentenza della Corte del 22 ottobre 1991, *Nölle/Hauptzollamt Bremen-Freihafen*, C-16/90, EU:C:1991:402, punto 27.

nell'inchiesta antidumping sull'acido citrico proveniente dalla Cina ([123]) la Commissione ha scelto la Colombia come paese rappresentativo appropriato, sebbene il produttore individuato in Colombia avesse subito una perdita nel 2019, e per le SGAV e i profitti ha impiegato i dati delle società in Colombia che producono beni in una categoria simile a quella dei prodotti di acido citrico.

(262) Come spiegato nel considerando 231, la preferenza è data ai dati disponibili nel periodo dell'inchiesta e tali dati esistono per una società in Argentina. La CCCME non ha fornito ragioni per discostarsi dal periodo per il quale viene costruito il valore normale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(263) Il gruppo ZTT ha sostenuto che la Malaysia era un paese rappresentativo migliore rispetto all'Argentina in quanto i) gli articoli prodotti dalle tre società malesi suggerite dal gruppo ZTT erano più simili a quelli prodotti dal gruppo ZTT, rispetto agli articoli prodotti da Prysmian Energia; ii) in Malaysia sono stati individuati più produttori di cavi di fibre ottiche che in Argentina.

(264) A parte il fatto che la prima asserzione non era supportata dai necessari elementi di prova, questi due elementi sono irrilevanti in quanto le società malesi in questione erano in perdita o non hanno registrato profitti congrui ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base durante il periodo dell'inchiesta. Come spiegato nel considerando 230, Lite e Opcom Cables non erano redditizie rispettivamente nel 2019 e nel 2020, mentre il profitto di Tenaga Cable nel 2019 non costituiva un «congruo importo» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base come indicato nel considerando 268. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(265) Il gruppo ZTT ha sostenuto che la Commissione potrebbe usare il margine di redditività della società malese del 2018 nello stesso modo in cui utilizza le stime di redditività precedenti al periodo dell'inchiesta per calcolare il margine di eliminazione del pregiudizio.

(266) L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, indica come primo metodo l'utilizzo di corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato durante il periodo dell'inchiesta. In questo contesto i profitti proverrebbero naturalmente dallo stesso periodo. Se i profitti non sono congrui come in questo caso, si sceglie un altro paese rappresentativo. L'argomentazione non può quindi essere accolta.

(267) Il gruppo ZTT ha anche inviato i bilanci per il 2019 di una società malese, Tenaga Cable Industries SDN BHB, che era elencata nella prima nota, come indicato nel considerando 220, e ha chiesto alla Commissione di scegliere la Malaysia come paese rappresentativo e di impiegare le SGAV e il margine di profitto di tale società per costruire il valore normale.

(268) La Commissione ha rilevato che effettivamente questa società era redditizia nel 2019, tuttavia il margine di profitto non rappresentava un «congruo importo» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), ultimo comma del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(269) Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe usare la Malaysia anziché l'Argentina come paese rappresentativo in quanto i dati dell'importazione erano migliori di quelli dell'Argentina. La Malaysia aveva un codice tariffario a livello di otto cifre dedicato alle fibre ottiche (9001 10 10), che corrispondeva al tipo di materia prima usata nella produzione del prodotto in esame (per uso nelle telecomunicazioni) e senza dazi doganali d'importazione, mentre la nomenclatura tariffaria argentina non prevedeva tale suddivisione specifica per le fibre ottiche per le telecomunicazioni e si applicavano dazi doganali.

([123]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73).

(270) Tale argomentazione risulta di fatto infondata. Il codice a otto cifre per la Malaysia (ossia 9001 10 10) vale sia per l'uso nel settore elettrico sia per l'uso nelle telecomunicazioni. Nel caso dell'Argentina i due pertinenti codici a otto cifre delle fibre ottiche (9001 10 19 e 9001 10 11) non specificano l'uso ma identificano distintamente il prodotto, ossia le fibre ottiche. L'uso principale delle fibre ottiche è chiaramente nell'ambito delle telecomunicazioni. In ogni caso, come spiegato al considerando 231, la Commissione non è riuscita a trovare una società adeguata in Malaysia con dati finanziari prontamente disponibili durante il periodo dell'inchiesta che avesse registrato congrui importi di profitto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(271) Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe usare la Malaysia anziché l'Argentina come paese rappresentativo in quanto il mercato dell'energia in Argentina era distorto. A questo proposito si faceva riferimento a una relazione del 2019 di Fitch Rating ([124]) che sosteneva che il settore dell'elettricità argentina si basava su sovvenzioni governative versate a Compania Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico A.S. (CAMMESA), che sono state trasferite alle società produttrici di energia. Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che, secondo la Banca mondiale, erano quattro le società di proprietà dello Stato che operavano nel mercato dell'elettricità argentino.

(272) La Commissione ha rilevato che la relazione di Fitch Rating è stata pubblicata il 13 giugno 2019 e le sovvenzioni ricevute da CAMMESA si riferivano al periodo fino al 2018. Inoltre gli estratti della relazione forniti da questa parte affermavano solo che le sovvenzioni sono state trasferite alle società produttrici di energia e non concludevano che tali società avessero ulteriormente trasferito tali sovvenzioni ai clienti finali. Ad ogni modo, anche se fosse questo il caso, i costi dell'elettricità usati come valore di riferimento sarebbero più bassi e di conseguenza anche il valore normale sarebbe più basso, a vantaggio dei produttori esportatori. Ad ogni modo, come spiegato al considerando 348, per calcolare il valore di riferimento per l'elettricità la Commissione ha usato le tariffe dichiarate dai distributori di elettricità Edesur ed Edenor durante il periodo dell'inchiesta. Come indicato anche nella relazione presentata dal gruppo ZTT, Edenor ed Edesur sono enti privati (Edenor è detenuta in maggioranza da Pampa Energia ed Edesur da Enel America) e pertanto non sembrava che ricevessero sovvenzioni. Inoltre non è stato fornito alcun elemento di prova degli effetti delle presunte sovvenzioni sul mercato. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(273) Il gruppo ZTT ha sostenuto inoltre che qualora l'Argentina venisse utilizzata come paese rappresentativo al posto della Malaysia, le statistiche di importazione con il codice argentino 9001 10 19 dovrebbero essere escluse dal calcolo del prezzo esente da distorsioni di quel materiale, poiché il quantitativo importato è basso (688 kg) e presenta prezzi elevati, e quindi presumibilmente le importazioni non sono state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Inoltre è stato affermato che i dati del codice argentino 9001 10 20 (Haces Y Cables De Fibras Ópticas - cavi e fasci di fibre ottiche) dovrebbero essere inclusi in quanto sono stati importati in quantitativi molto maggiori e più usuali (1 212 473 kg).

(274) Per quanto riguarda il codice argentino 9001 10 19, il gruppo ZTT non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri che le importazioni con questo codice non siano state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il prezzo più alto non costituisce un indicatore a questo proposito. Inoltre l'inchiesta ha rivelato che alcuni produttori esportatori cinesi hanno acquistato fibre ottiche a prezzi analoghi. Occorre anche rilevare che il codice argentino 9001 10 20 riguarda i cavi ottici e non le fibre ottiche e pertanto non può essere usato nel calcolo del valore di riferimento per le fibre ottiche. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(275) Il gruppo ZTT ha poi sostenuto che sulla base della relazione annuale del gruppo Prysmian per il 2019, il 16 % delle entrate totali del gruppo derivava dalle attività legate ai suoi progetti (cavi personalizzati ad alta tecnologia e ad alta tensione per uso terrestre e sottomarino), il 70 % derivava dalle attività legate all'energia (portafoglio completo di prodotti di cablaggio energetico), ma solo il 14 % derivava dalle attività legate alle telecomunicazioni. Pertanto è stato affermato che usare un membro del gruppo Prysmian come base per il costo, le SGAV e i profitti nel mercato dei cavi a fibra ottica sarebbe fuorviante, in quanto sarebbe rappresentata solo una piccola frazione di ciò che il gruppo ha prodotto.

(276) Le informazioni finanziarie di Prysmian Energia divulgate alle parti interessate nella seconda nota non sono al livello dell'intero gruppo Prysmian, ma al livello dell'entità che si trova in Argentina. Inoltre, in base alle informazioni disponibili sul sito web di Prysmian Energia ([125]), l'attività di questa società riguarda il prodotto in esame e pertanto i

([124]) https://your.fitch.group/rs/732-CKH-767/images/Fitch_10069753.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWmpSa1pXWTROREJpWkRVMCIsInQiOiJ1NnhzNGptTmpwaUQrcUNiM2ZERDAycU1UV3dwcEQzaG5ORGNIUVFHTlBLZTduYXhPS1BhaHNaQVdQUzVUTmFkRzRBQk9PQ2pkSFR3V1c0Y24wMEZPdz09In0%3D.

([125]) https://ar.prysmiangroup.com/en

dati finanziari di questa società sono un'approssimazione adeguata dei risultati finanziari dell'attività nell'ambito dei cavi di fibre ottiche in Argentina. Inoltre, come spiegato al considerando 227, l'applicazione del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base si fonda su dati prontamente disponibili e può accadere che i dati non siano disponibili al livello più dettagliato del prodotto in esame, ma a un livello più aggregato. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(277) Il gruppo ZTT ha sostenuto inoltre che la qualità dei dati in Argentina non era attendibile, in quanto Prysmian Energia era collegata a Prysmian SpA., un produttore dell'Unione parte della presente inchiesta. Di conseguenza qualunque pregiudizio subito da Prysmian SpA influenzerebbe anche i risultati finanziari di tutto il gruppo, inclusi quelli di Prysmian Energia. Ha sostenuto anche che il risultato finanziario di Prysmian Energia preso singolarmente avrebbe potuto essere influenzato dalle operazioni riguardanti i materiali forniti da parti collegate.

(278) Come spiegato al considerando 276, le informazioni finanziarie di Prysmian Energia divulgate alle parti interessate nella seconda nota non sono al livello dell'intero gruppo Prysmian, ma al livello dell'entità in Argentina. Inoltre il gruppo ZTT non ha spiegato come i dati finanziari di una società in Argentina potrebbero essere influenzati dal pregiudizio subito da una società collegata in Italia. Quest'argomentazione è puramente speculativa poiché non è stata supportata da alcun elemento di prova. L'argomentazione che il risultato finanziario di Prysmian Energia potrebbe essere stato influenzato dalle operazioni riguardanti i materiali forniti da parti collegate è speculativa, poiché anche in questo caso non è stato presentato nessun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione. Tali argomentazioni sono state respinte.

(279) Il gruppo ZTT ha chiesto alla Commissione di fornire una ripartizione più dettagliata del contenuto delle spese operative di Prysmian Energia che fossero già a disposizione della Commissione o, qualora non fossero attualmente disponibili, di ottenerle e divulgarle.

(280) La Commissione conferma di aver divulgato alle parti interessate nella seconda nota le informazioni finanziarie pertinenti e prontamente disponibili di Prysmian Energia riportate da Dun & Bradstreet.

(281) Connect Com ha sostenuto che, come nel caso della Turchia, non si può presumere per l'Argentina che quantitativi sufficientemente rappresentativi di cavi di fibre ottiche siano prodotti in Argentina per soddisfare il valore di riferimento del 5 % di produzione in Cina, come previsto dalla guida della Commissione per le denunce ([126]). Secondo questa parte il volume totale di produzione dei produttori di cavi di fibre ottiche in Argentina sarebbe molto inferiore alla produzione totale dei produttori cinesi.

(282) Connect Com ha inoltre sostenuto che i produttori in Argentina non avevano accesso a materie prime fondamentali come le fibre di vetro, l'aramide o il polietilene e che, a differenza di quanto avviene per i produttori cinesi, queste materie prime devono essere importate in modo relativamente complesso e costoso. A questo proposito si è basata sulla sentenza della Corte di giustizia europea del 22 ottobre 1991 ([127]), C-16/90, che stabilisce che la possibilità di accesso alle materie prime deve essere presa in considerazione ai fini della scelta del paese di riferimento.

(283) In via preliminare occorre notare che le argomentazioni di Connect Com e il riferimento alla sentenza nella causa C-16/90 sono fuori luogo. Questa causa della Corte riguardava la scelta del paese di riferimento ai sensi dell'ex articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il quale specificava che il valore normale per i paesi non retti da un'economia di mercato potrebbe basarsi sui prezzi realmente praticati nel mercato interno o sui costi realmente sostenuti dai produttori interni in un paese terzo a economia di mercato. Ai sensi di tale disposizione, fattori quali l'accesso alle materie prime e il volume di produzione dei produttori del paese di riferimento potrebbero essere rilevanti per la scelta del paese di riferimento, poiché potrebbero influire sui prezzi praticati nel mercato interno e

([126]) Guida «Come presentare una denuncia antidumping», pag. 17.
([127]) C-16/90, *Nölle/Hauptzollamt Bremen-Freihafen* punto 20.

sui costi sostenuti dai produttori del paese di riferimento per la produzione e la vendita del prodotto simile. Di conseguenza era ragionevole selezionare un paese di riferimento in cui tali fattori fossero comparabili a quelli osservati in un paese non retto da un'economia di mercato oggetto dell'inchiesta. Tali considerazioni non sono più pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*; infatti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, il valore normale si basa sui fattori di produzione dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Il paese di riferimento rappresentativo è utilizzato esclusivamente per reperire dati esenti da distorsioni al fine di valutare i fattori di produzione, in questo caso dei produttori esportatori cinesi oggetto dell'inchiesta.

(284) Fatte salve le considerazioni di cui sopra, la Commissione ha rilevato quanto segue.

(285) Per quanto riguarda la guida per i denuncianti, il testo indicato da Connect Com è un vademecum esplicativo per i denuncianti che non è giuridicamente vincolante e ha come unico scopo quello di fornire consigli generali ([128]). Inoltre questa guida è destinata unicamente a fornire un orientamento per i denuncianti nella fase di denuncia e non riguarda la fase d'inchiesta, che costituisce il contesto dell'argomentazione di questa parte. In ogni caso la Commissione osserva che il testo citato era una svista di una versione precedente in cui si analizzava la scelta del paese di riferimento ai sensi dell'ex articolo 2, paragrafo 7, e che nel frattempo la guida è stata rivista ([129]). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(286) L'argomentazione relativa all'accesso alle materie prime è al contempo errata e puramente speculativa. Sulla base dei dati riportati dal GTA, le società in Argentina importano fibre di vetro, aramide o polietilene in volumi significativi. Inoltre Connect Com non ha presentato alcun elemento di prova che dimostrasse il modo presumibilmente costoso e complesso tramite cui le società argentine importano queste materie prime. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(287) Inoltre Connect Com ha sostenuto erroneamente che la Commissione avesse escluso la Colombia, la Malaysia, la Serbia e il Sud Africa come possibili paesi rappresentativi sulla base di un'analisi dei dati relativi alle importazioni a livello di sei cifre che è stata effettuata nella prima nota, mentre per l'Argentina ha effettuato un'analisi a livello di otto cifre.

(288) Come spiegato al considerando 238, la Commissione non ha considerato la Colombia, la Malaysia, la Serbia e il Sud Africa paesi rappresentativi adeguati, in quanto non ha reperito informazioni disponibili per il periodo dell'inchiesta su dati finanziari per i produttori in questi paesi. Pertanto non è stata effettuata nessuna analisi dei dati relativi alle importazioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(289) Connect Com ha anche sostenuto che la Commissione non poteva escludere il Brasile sulla base del fatto che un'elevata percentuale di filo di acciaio rivestito in alluminio veniva importata dalla Cina, in quanto il filo di acciaio rivestito in alluminio non è una materia prima pertinente necessaria per la produzione di cavi di fibre ottiche, e che se tale decisione era basata sul volume delle importazioni dalla Cina di fattori produttivi insignificanti, allora anche l'Argentina avrebbe dovuto essere rifiutata come paese rappresentativo, poiché l'Argentina importa volumi significativi dalla Cina di altri fattori produttivi insignificanti come il filo di alluminio e le barre di alluminio.

(290) Connect Com ha frainteso le ragioni per cui la Commissione non ha considerato il Brasile come paese rappresentativo appropriato. Come spiegato al considerando 242, la Commissione ha concluso che la rappresentatività complessiva delle importazioni esenti da distorsione in Brasile era bassa in quanto numerose materie prime utilizzate in volumi significativi nel costo di produzione dei cavi di fibre ottiche erano importate principalmente dalla Cina. Più specificamente la Commissione ha evidenziato che la rappresentatività delle fibre ottiche e il loro

([128]) La clausola di esclusione della responsabilità giuridica della guida è da considerarsi come segue: «La presente guida non è un documento giuridicamente vincolante. I suoi contenuti non impongono alcun obbligo. Le informazioni fornite dai denuncianti possono variare a seconda delle circostanze specifiche del caso. La presente guida intende soltanto fornire consigli generali. In certe situazioni può essere ragionevole adottare un approccio diverso in considerazione della natura specifica del caso. Ciò significa anche che non è possibile trarre conclusioni dalla presente guida su quali siano i criteri di accettabilità delle denunce antidumping. Analogamente, l'uso della presente guida non implica l'accettazione automatica della denuncia: ogni caso viene analizzato sulla base delle proprie specificità."

([129]) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_112295.pdf

valore soggiacente erano significativamente compromessi poiché la maggior parte delle importazioni provenivano dalla Cina, che fossero valutate a livello di sei cifre o di otto cifre. Inoltre, come spiegato al considerando 242, il filo di acciaio rivestito in alluminio è usato da un produttore esportatore in volumi significativi nella produzione di cavi di fibre ottiche. Questo produttore produce cavi di fibre ottiche che, oltre alla trasmissione dei dati, sono usati anche per la trasmissione di energia e, come spiegato al considerando 59, anche questi prodotti rientrano nella presente inchiesta. Inoltre anche le fibre di vetro sono state importate principalmente dalla Cina. L'argomentazione è quindi respinta.

(291) Connect Com ha ribadito la sua argomentazione per cui la Commissione dovrebbe esaminare se Messico, Kazakhstan e Federazione russa possano essere considerati paesi rappresentativi appropriati, in quanto i quantitativi di cavi di fibre ottiche prodotti in questi paesi sono maggiori rispetto a quelli dell'Argentina. Ha inoltre affermato che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea ([130]), la Commissione non poteva basarsi sul fatto di non aver trovato un produttore con dati prontamente disponibili, ma che doveva fare ogni sforzo per trovare un produttore nel paese terzo interessato che fosse disposto a collaborare all'inchiesta.

(292) Come spiegato al considerando 212, la Commissione non ha valutato ulteriormente Messico, Kazakhstan e Federazione russa poiché in questi paesi non è riuscita a trovare alcun produttore di cavi di fibre ottiche con informazioni finanziarie prontamente disponibili. Occorre inoltre rilevare che nemmeno Connect Com ha presentato tali informazioni. Inoltre, le informazioni finanziarie della società pertinente nel paese rappresentativo si basano su informazioni prontamente disponibili e la Commissione non ha *bi*sogno di chiedere la collaborazione delle società del paese rappresentativo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.4. *Livello di protezione sociale e ambientale*

(293) Avendo stabilito che l'Argentina era il solo paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.5. *Conclusioni*

(294) In considerazione della precedente analisi, l'Argentina ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.2.6. *Osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni*

(295) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha ribadito le argomentazioni concernenti la scelta del paese rappresentativo, affermando che la Malaysia sarebbe stata un paese rappresentativo migliore dell'Argentina. A tal proposito ha ribadito le argomentazioni citate ai considerando 265, 267 e 269, senza fornire alcun nuovo elemento. Ha sostenuto inoltre, senza addurre alcun elemento di prova, che in Argentina non si producevano fibre ottiche e che le importazioni di fibre ottiche erano insufficienti per le normali esigenze operative.

(296) Per le ragioni illustrate ai considerando 266, 268 e 270, oltre che per la mancanza di elementi di prova a sostegno, tali argomentazioni sono state respinte.

(297) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, in riferimento alla selezione del paese rappresentativo da un elenco di paesi con livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, Connect Com ha dichiarato - sebbene la Commissione abbia utilizzato paesi classificati nella stessa categoria di reddito dalla Banca mondiale esercitando il proprio potere discrezionale nell'interpretazione e nell'applicazione del regolamento di base - di giudicare scorretto selezionare un paese con livello di sviluppo economico analogo soltanto sulla base della categorizzazione generale della Banca mondiale. Ha aggiunto che i tribunali europei non hanno confermato tale prassi. Connect Com ha pertanto sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto respingere come irrilevanti le argomentazioni di Connect Com secondo cui la Commissione stessa avrebbe dovuto tener conto delle condizioni produttive del settore e del livello di sviluppo tecnologico dei paesi rappresentativi rispetto alla Cina.

([130]) Sentenza della Corte del 22 marzo 2012, *GLS*, C-338/10, EU:C:2012:158, punto 34.

(298) Per le ragioni illustrate ai considerando 216 e 217, tali argomentazioni sono state respinte.

(299) Connect Com ha affermato che la Commissione dovrebbe indicare a quale dei tre codici delle merci argentini relativi a fibre ottiche si riferisce il volume delle importazioni dalla Cina pari al 52 % e qual era il volume delle importazioni per gli altri prodotti.

(300) Si segnala che il 12 marzo 2021 la Commissione ha allegato al fascicolo non riservato dell'inchiesta l'estratto completo degli importi dei fattori produttivi di Argentina, Brasile, Thailandia e Turchia. Nel foglio «QTY share», il volume delle importazioni dalla Cina sul volume totale delle importazioni per il codice delle merci argentino 9001 10 20 è stato pari al 51,55 % (arrotondato al 52 %), per il codice 9001 10 19 al 21,83 % e per il 9001 10 11 all'1,55 %.

(301) Connect Com ha anche sostenuto che la Commissione avesse escluso la Colombia, la Malaysia, la Serbia e il Sud Africa come paesi rappresentativi adatti sulla base di un'analisi delle importazioni a livello di sei cifre, mentre per l'Argentina ha effettuato un'analisi a livello di otto cifre.

(302) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come affermato al considerando 238, la Colombia e il Sud Africa non sono stati considerati paesi rappresentativi adeguati in quanto la Commissione non ha reperito informazioni prontamente disponibili per il periodo dell'inchiesta sui dati finanziari dei produttori in questi paesi. Neppure la Malaysia e la Serbia sono state considerate paesi rappresentativi adeguati, poiché in questi paesi la Commissione non ha individuato produttori redditizi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(303) Connect Com ha sostenuto altresì che il Brasile non si sarebbe dovuto escludere come paese rappresentativo adeguato poiché il Brasile importava dalla Cina un cospicuo volume di filo di acciaio rivestito in alluminio. Connect Com ha aggiunto che il filo di acciaio rivestito in alluminio non è una materia prima pertinente per la produzione di cavi di fibre ottiche. Connect Com ha chiesto poi alla Commissione di divulgare il nome del produttore esportatore cinese che avrebbe utilizzato il filo di acciaio rivestito in alluminio nella produzione di cavi di fibre ottiche.

(304) Come illustrato al considerando 242 la rappresentatività complessiva delle importazioni esenti da distorsione in Brasile è stata considerata bassa e non soltanto per il filo di acciaio rivestito in alluminio. Il filo di acciaio rivestito in alluminio è impiegato nella produzione di OPGW e OPPC, che rientrano anch'essi nell'oggetto dell'inchiesta e sono esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

(305) Connect Com ha ribadito altresì le argomentazioni formulate dalla CCCME oltre che le proprie argomentazioni di cui al considerando 259, senza fornire altri nuovi elementi.

(306) Per le ragioni illustrate nel considerando 260, tali argomentazioni sono state respinte.

(307) Connect Com ha ribadito anche le argomentazioni presentate al considerando 281 senza peraltro presentare nuovi elementi.

(308) Per le ragioni illustrate ai considerando da 283 a 285, tali affermazioni sono state respinte.

(309) Secondo Connect Com inoltre, dal momento che OPGW e OPPC rientrano anch'essi nell'inchiesta, anche il produttore argentino selezionato dovrebbe fabbricare questi tipi di cavi di fibre ottiche e in tal caso la Commissione dovrebbe rendere nota tale informazione.

(310) La Commissione rileva che non sussiste il requisito che il produttore selezionato di un paese rappresentativo debba fabbricare tutti i tipi di prodotto esportati dai produttori cinesi. Questa argomentazione è stata pertanto respinta in quanto non pertinente.

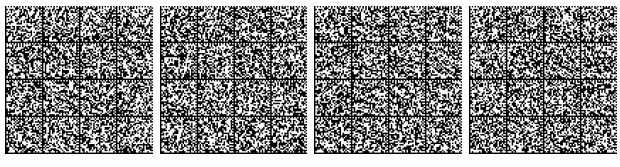

(311) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito le argomentazioni esposte al considerando 259, per cui l'Argentina non era un paese rappresentativo appropriato in quanto l'unico produttore in Argentina individuato dalla Commissione (ossia Prysmian Energia) era collegato a uno dei denuncianti e la società deteneva un'importante quota del mercato argentino. La CCCME ha fatto nuovamente riferimento all'inchiesta antidumping sulle importazioni di glifosato dalla Cina ([131]) in cui Argentina, Australia, India e Malaysia sono state respinte come paesi di riferimento perché i loro mercati erano in gran parte dominati da società collegate al principale denunciante dell'UE. La CCCME ha aggiunto che la Commissione non aveva affrontato l'argomentazione concernente l'inchiesta sul glifosato né aveva dimostrato che i dati del produttore argentino per le SGAV e i profitti potessero essere utilizzati nella costruzione del valore normale.

(312) Come affermato al considerando 260, il fatto che la società selezionata nel paese rappresentativo sia collegata a un produttore dell'Unione non è un elemento decisivo per la scelta del paese rappresentativo. La CCCME fa riferimento a un caso riguardante l'applicazione dell'ex articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, che è stato abrogato nel dicembre 2017 ([132]). L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), prevedeva la scelta di un adeguato paese terzo ad economia di mercato, definito anche «paese di riferimento» e la scelta di un produttore sito in quel paese. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, anziché chiedere e verificare i dati di un produttore del paese di riferimento, la Commissione si basa sulle informazioni prontamente disponibili relative al periodo dell'inchiesta. Pertanto la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, è essenzialmente diversa e la Commissione non ritiene che nel caso in questione la presunta relazione possa in alcun modo incidere sull'opportunità di basarsi sui dati prontamente disponibili del produttore argentino. Inoltre il fatto che la società detenga un'importante quota del mercato argentino non significa che non ci sia concorrenza in Argentina. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(313) La CCCME ha sostenuto inoltre che la Commissione non aveva specificato il criterio cui faceva riferimento nel determinare se il margine di profitto di un produttore in un paese rappresentativo fosse congruo oppure no. A parere della CCCME inoltre la Commissione non avrebbe spiegato il motivo per cui il margine di profitto reale di un produttore, attivo in un mercato ove non siano state rilevate distorsioni, non possa essere impiegato per la costruzione di un valore normale.

(314) La Commissione non concorda con tale asserzione. Spiegazioni in merito sono state fornite ai considerando 258 e 294, in cui la Commissione ha concluso che l'Argentina soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per essere considerata un paese rappresentativo appropriato; la Commissione pertanto ha dovuto usare i profitti di un produttore argentino. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3. **Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni**

(315) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(316) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato poi che avrebbe usato le statistiche dell'ILO e le tariffe dell'elettricità pubblicate da due distributori di elettricità, ossia Edenor ed Edesur, per stabilire rispettivamente costi del lavoro e dell'energia esenti da distorsioni, come specificato al considerando 348.

([131]) Regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto (GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1), considerando 15.

([132]) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) è stato sostituito dal testo attuale dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea.

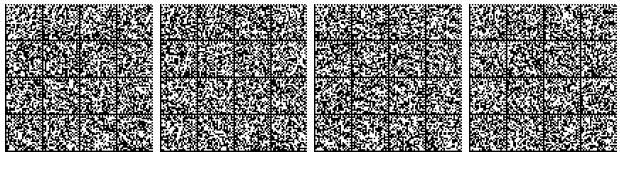

(317) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevatissimo numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito informazioni complete, poteva raggruppare quelli che rappresentano un peso trascurabile del costo di produzione sotto i «materiali di consumo». Per quanto riguarda il loro trattamento nel calcolo del valore normale, la Commissione ha comunicato che avrebbe calcolato la percentuale di materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e che avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha seguito questo approccio, come spiegato di seguito al considerando 320.

3.4. **Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni**

3.4.1. *Fattori produttivi*

(318) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi dei cavi di fibre ottiche

Fattore produttivo	Codice della merce in Argentina	Valore esente da distorsioni	Unità di misura
Materie prime			
Filo di lega di alluminio	7605 29 90	32,60	CNY/kg
Filo di acciaio rivestito in alluminio	7217 30 10 7217 30 90	10,17	CNY/kg
Barre di alluminio	7605 21 10 7605 21 90	27,59	CNY/kg
Nastro di alluminio	7606 12 20 7606 12 90	21,68	CNY/kg
Nastro/striscia di alluminio	7606 91 00	29,03	CNY/kg
Filato aramidico	5402 11 00	148,37	CNY/kg
Gel tamponante per cavi	4002 99 90	26,58	CNY/kg
Pasta per cavi	2710 19 93 2710 19 99	9,26	CNY/kg
Etilene vinil acetato	3905 29 00	15,93	CNY/kg
Cavo riempitivo	5607 49 00	33,44	CNY/kg
Materiale per guaina con ritardante di fiamma	3901 90 10 3901 90 20 3901 90 50 3901 90 90	16,22	CNY/kg
Polimero rinforzato con fibra di vetro	3921 90 19	25,31	CNY/kg
Plastica rinforzata con fibra di vetro	3921 90 19	25,31	CNY/kg
Materiale ermetico in polimero rinforzato con fibra di vetro	3919 90 10 3919 90 90	48,53	CNY/kg

Filato in fibra di vetro	7019 19 00	135,88	CNY/kg
Materiale per guaine convenzionale in polietilene ad alta densità	3901 20 19 3901 20 29	7,81	CNY/kg
Polietilene a bassa densità	3901 40 00	8,26	CNY/kg
Materiale per guaine convenzionale in polietilene a bassa densità	3901 10 10 3901 10 91 3901 10 92	7,88	CNY/kg
Materiale per guaine a bassa emissione di fumi senza alogeni	3901 30 10 3901 30 90	13,39	CNY/kg
Fibra ottica	9001 10 11	660,5	CNY/kg
Filo di acciaio fosfatato rivestito in gomma	7217 90 00	12,54	CNY/kg
Tereftalato di polibutilene	3907 99 11 3907 99 19	14,00	CNY/kg
Elastomero poliolefinico	3901 90 10 3901 90 20 3901 90 50 3901 90 90 3902 90 00	19,06	CNY/kg
Unità ottica in acciaio inossidabile	8544 70 90	114,79	CNY/kg
Nastro di acciaio inossidabile	7219 32 00	16,63	CNY/kg
Nastro/striscia di acciaio inossidabile	7220 20 10 7220 20 90	17,03	CNY/kg
Filo di acciaio	7312 10 10 7312 10 90	16,82	CNY/kg
Nastro di acciaio	7212 50 90	26,16	CNY/kg
Filo di acciaio	7217 10 11 7217 10 19 7217 10 90	7,99	CNY/kg
Nastro adesivo	3919 10 20	66,66	CNY/kg
Filati	5402 20 00	16,01	CNY/kg
Lavoro			
Salari nel settore della produzione	[N/D]	40,1	CNY/h
Energia			
Elettricità	[N/D]	0,3390	CNY/kWh

Materie prime

(319) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina e i paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 69 che non è

opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della Cina in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione. Dopo aver escluso le importazioni in Argentina provenienti dalla Cina e dai paesi non retti da un'economia di mercato, la Commissione ha riscontrato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi rimanevano rappresentative (oltre il 70 % dei volumi totali importati in Argentina).

(320) Dato il numero eccezionalmente elevato di fattori produttivi usati dai produttori esportatori, per alcuni di essi i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha deciso di includere quei costi tra i materiali di consumo, in quanto l'incidenza sul calcolo del valore normale è stato considerata molto limitata. Le effettive materie prime incluse nei materiali di consumo sono state elencate nel documento di divulgazione delle informazioni relativo alla specifica società. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni.

(321) Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all'importazione pertinenti del paese rappresentativo.

(322) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori inclusi nel campione per l'approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

(323) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha sostenuto che il codice delle merci argentino per la fibra ottica 9001 10 19 non riguardava le fibre monomodali bensì le fibre multimodali e le fibre speciali che non erano utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Ciò era dovuto al fatto che le fibre oggetto del codice avevano un diametro superiore a 11 micron, ossia adatto a fibre multimodali.

(324) Tale argomentazione è stata considerata giustificata e quindi la Commissione ha accettato di rivedere di conseguenza il valore di riferimento per le fibre ottiche.

(325) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che la Commissione sbagliava a non includere nel calcolo del valore di riferimento per le fibre ottiche le importazioni del codice delle merci argentino 9001 10 20 sulla base del fatto che questo riguardava i cavi ottici, come spiegato al considerando 274, poiché i cavi di fibre ottiche erano importati con il codice delle merci argentino 8544 70 00. Il gruppo FTT ha però dichiarato di non obiettare alla decisione della Commissione di ignorare questo codice delle merci argentino.

(326) La Commissione rileva che il codice SA 8544 70 riguarda i cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, ed esclude i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità, e i cavi con isolamento in plastica, per uso sottomarino, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. La voce 9001 invece riguarda le fibre ottiche e i fasci di fibre ottiche, nonché i cavi di fibre ottiche diversi da quelli di cui alla voce 8544. La descrizione del codice delle merci argentino 9001 10 20 è «fasci e cavi di fibre ottiche». L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(327) Il gruppo FTT ha sostenuto anche che i dati usati dalla Commissione per calcolare il valore di riferimento per le fibre ottiche includono fibre colorate e non colorate e ha chiesto alla Commissione di detrarre dal valore di riferimento il costo sostenuto per la colorazione delle fibre.

(328) La Commissione ha notato che era impossibile valutare adeguatamente gli elementi di prova presentati da FTT soltanto nella versione riservata della sua comunicazione in quanto si trattava solo di un estratto di una determinata serie di dati. La Commissione ha ricordato però che il calcolo del valore di riferimento è effettuato su dati prontamente disponibili, e che ovviamente l'estratto delle informazioni fornito a questo proposito da FTT non era prontamente disponibile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(329) Il gruppo ZTT ha sostenuto che per costruire il valore di riferimento della materia prima «gel tamponante per cavi», si sarebbe dovuto utilizzare soltanto uno dei quattro codici delle merci usati dalla Commissione (4002 99 10, 4002 99 20, 4002 99 30 e 4002 99 90) ossia il codice 4002 99 90. Il gruppo ZTT ha presentato elementi di prova per sostenere la tesi che gli altri tre codici delle merci non erano utilizzati per fabbricare il prodotto in esame.

(330) Anche tale argomentazione è stata considerata giustificata e quindi la Commissione ha accettato di rivedere di conseguenza il valore di riferimento per il gel tamponante per cavi.

(331) Il gruppo ZTT ha sostenuto pure che il codice delle merci per la materia prima «barre di alluminio» non era corretto poiché nella nomenclatura argentina si riferisce a elementi cavi e altri profili in alluminio, anziché a barre, che non si utilizzano per la fabbricazione del prodotto in esame; pertanto la Commissione dovrebbe individuare un altro codice. Il gruppo ZTT non ha indicato un altro codice delle merci alternativo.

(332) La Commissione ha confermato che il codice argentino riguardava elementi cavi e altri profili in alluminio e non barre. Dopo un'ulteriore analisi la Commissione ha deciso di rivedere il codice e utilizzare invece il codice SA 7605 21, che riguarda barre in lega di alluminio utilizzate per fabbricare fili di acciaio rivestito in alluminio per funi di guardia con cavi di fibre ottiche (OPGW) ([133]).

(333) Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto di non utilizzare filati in fibra di vetro per la fabbricazione dei cavi di fibre ottiche, bensì filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro; pertanto il codice SA corretto sarebbe 7019 12. Il gruppo ZTT ha affermato che il fattore decisivo per distinguere i filati del primo e del secondo tipo è appunto la torsione dei filamenti. Il gruppo ZTT ha sostenuto di usare filamenti senza torsione: pertanto il codice SA corretto era quello dei filati accoppiati in parallelo senza torsione, ossia 7019 12.

(334) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Il codice SA 7019 12 contraddistingue i filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro, che sono la materia prima per la fabbricazione dei filati in fibra di vetro. I produttori dell'Unione hanno inoltre confermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro sono una materia prima usata dai fornitori di filati in fibra di vetro e di barre rinforzate con fibra di vetro per il settore dei cavi di fibre ottiche. Il codice corretto è pertanto SA 7019 19.

(335) Il gruppo FTT ha sostenuto che il fattore produttivo «acqua» è stato erroneamente incluso dalla Commissione tra i «materiali di consumo», mentre questo fattore produttivo non era un costo diretto relativo alle materie prime, bensì un costo diretto.

(336) La Commissione ha incluso il fattore produttivo «acqua» tra i materiali di consumo in quanto essa rappresentava meno dello 0,05 % del totale dei costi diretti e perciò la sua incidenza sul margine di dumping era trascurabile.

(337) Il gruppo FTT ha affermato che la Commissione era tenuta a costruire un valore di riferimento per ciascun fattore produttivo, poiché aveva concluso che tutti i fattori produttivi erano distorti. Il gruppo FTT ha sostenuto pertanto che la Commissione non poteva raggruppare diversi fattori produttivi in una stessa categoria di materiali di consumo né ad applicare la metodologia di calcolo illustrata al considerando 320 giacché ciò provocherebbe una distorsione di dati. Il gruppo FTT ha chiesto alla Commissione di utilizzare i dati comunicati dal gruppo stesso per questi fattori produttivi. Il gruppo ZTT ha inoltre espresso disaccordo con la metodologia della Commissione per i materiali di consumo, e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe calcolare un valore di riferimento per i materiali di consumo separatamente da altri materiali.

(338) Come illustrato al considerando 320, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi (ad esempio oltre 60 fattori produttivi per FTT) la Commissione ha incluso nei materiali di consumo vari fattori produttivi (circa 30 fattori produttivi per FTT) che rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta (circa il 4 % per FTT). La Commissione ha ritenuto che il reperimento di tutti questi fattori produttivi avrebbe comportato un gravoso onere amministrativo, anche in considerazione del fatto che per alcuni di essi i valori delle importazioni nel paese rappresentativo non erano rappresentativi, laddove l'incidenza sul calcolo del valore normale, di cui questi fattori produttivi rappresentano solo una parte, era considerata assai limitata. La Commissione pertanto ha applicato la propria metodologia standard per calcolare il valore esente da distorsioni dei

([133]) https://www.prysmiangroup.com/sites/default/files/business_markets/markets/downloads/datasheets/OPGW-TUBAL_1.pdf

materiali di consumo; ha calcolato cioè la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni. Tale metodologia, riguardante una quota così esigua del costo di fabbricazione e una quota ancora più esigua dei calcoli del valore normale, conduce, si ritiene, a risultati assai simili alla metodologia basata sul reperimento di ciascun fattore produttivo. In ogni caso tale metodologia potrebbe certamente produrre un esito favorevole per i produttori esportatori, se il valore sottostante effettivo dei materiali fosse superiore a quello calcolato come percentuale del costo totale delle materie prime. Nessuna parte interessata ha prodotto elementi di prova a dimostrazione che il metodo seguito dalla Commissione condurrebbe a un risultato meno favorevole. La Commissione inoltre ha rilevato che nella sezione 3.1.1. sono state individuate distorsioni significative. In tal caso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. I produttori esportatori non hanno prodotto tali elementi di prova per quanto riguarda i fattori produttivi raggruppati tra i materiali di consumo, né la Commissione ne ha individuati. La Commissione pertanto non può utilizzare i dati comunicati dal gruppo FTT. La Commissione ritiene appropriata la propria metodologia per calcolare un valore esente da distorsioni per i materiali di consumo, in quanto non sono disponibili informazioni migliori. Il gruppo ZTT inoltre non ha cercato di presentare il valore di riferimento calcolato utilizzando i valori GTA delle importazioni nel paese rappresentativo, né ha suggerito un valore di riferimento alternativo esente da distorsioni per i materiali di consumo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(339) Il gruppo ZTT ha sostenuto che i sei sottoprodotti/rifiuti comunicati come fattori produttivi non dovrebbero essere inclusi nei materiali di consumo e che la Commissione dovrebbe costruire un valore di riferimento per ciascuno di essi.

(340) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come illustrato al considerando 320, dato il numero eccezionalmente elevato di fattori produttivi usati dai produttori esportatori, la Commissione ha incluso nella categoria dei materiali di consumo vari fattori produttivi, i cui costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime. I sei sottoprodotti/rifiuti segnalati dal gruppo ZTT rappresentavano, a seconda del tipo di sottoprodotti/rifiuti, una percentuale oscillante tra meno dello 0,005 % e meno dello 0,050 % del totale dei costi diretti, e in totale meno dello 0,10 % del totale dei costi diretti. Di conseguenza la loro potenziale incidenza sul valore normale era irrilevante; le medesime considerazioni esposte in sintesi al considerando 338 sono pertinenti da questo punto di vista. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(341) Il gruppo FTT ha affermato che, utilizzando i valori CIF per costruire valori di riferimento che includano i costi di trasporto al di fuori dell'Argentina, i costi di nolo marittimo e l'assicurazione, la Commissione nega eventuali vantaggi comparativi di cui i produttori potrebbero godere grazie alla disponibilità di talune materie prime nel proprio mercato interno.

(342) L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base prescrive l'uso dei dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato «a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti». La Commissione non disponeva nel fascicolo di dati sui prezzi vigenti nel mercato interno dei possibili paesi rappresentativi. Al contrario i dati sui prezzi all'importazione sono prontamente disponibili e la Commissione utilizza il GTA come fonte di tali dati. Questa parte non ha inoltre presentato possibili dati pertinenti provenienti dal paese rappresentativo, utilizzabili nell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(343) Il gruppo ZTT ha inoltre espresso disaccordo con la metodologia adottata dalla Commissione per calcolare un costo esente da distorsioni per il trasporto di materie prime, illustrata al considerando 322. A parere del gruppo ZTT, la Commissione dovrebbe calcolare singolarmente il costo di trasporto di ciascuna materia prima. Si è aggiunto inoltre che il costo di trasporto potrebbe variare sensibilmente da un fattore produttivo a un altro.

(344) La Commissione osserva che il gruppo ZTT non ha proposto un metodo utilizzabile dalla Commissione per calcolare singolarmente il costo di trasporto di ciascuna materia prima. Come illustrato al considerando 322, la Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

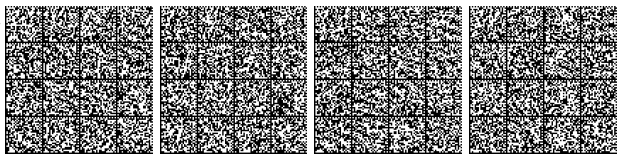

3.4.1.1. Lavoro

(345) Per determinare il livello dei salari in Argentina, la Commissione si è avvalsa delle statistiche dell'ILO, Le statistiche dell'ILO forniscono informazioni sul costo medio del lavoro per il 2018 relativamente a diverse professioni. Non è però disponibile il costo medio del lavoro per il settore manifatturiero. Pertanto, per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato il costo medio totale del lavoro indicato dalle statistiche dell'ILO, unitamente a informazioni prontamente disponibili sui costi del lavoro supplementari (come le imposte) sostenuti da un datore di lavoro in Argentina ([134]). La Commissione ha usato inoltre l'indice ([135]) per adeguare i dati del 2018 in funzione dell'inflazione.

(346) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare il costo del lavoro di «operatori e assemblatori di macchinari e di impianti», ossia di figure professionali nella maggior parte dei casi affini al tipo di manodopera attiva nel settore dei cavi di fibre ottiche.

(347) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Il gruppo ZTT non ha presentato alcun elemento di prova da cui emerga che la maggior parte dei dipendenti del gruppo era formata da operatori e assemblatori di macchinari e di impianti. Dal momento che quello dei cavi di fibre ottiche è un settore ad alta tecnologia, i produttori di cavi di fibre ottiche impiegano molti ingegneri e tecnici classificati dall'ILO nella categoria «Professioni intellettuali e scientifiche» nonché tecnici dell'informazione e della comunicazione che sono classificati dall'ILO nella categoria «Professioni tecniche intermedie». Il costo del lavoro medio di queste tre professioni è superiore di oltre il 20 % al valore del costo del lavoro totale usato dalla Commissione per calcolare il valore di riferimento per il lavoro. Non disponendo di una disaggregazione della percentuale del numero di dipendenti che rientrano in queste categorie principali, rispetto al numero totale di dipendenti, la Commissione ha considerato appropriato utilizzare il costo medio del lavoro fornito dall'ILO. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.1.2. Elettricità

(348) Il prezzo dell'elettricità per le società (utilizzatori industriali) in Argentina è pubblicato dai distributori di elettricità Edenor ed Edesur ([136]) durante il periodo dell'inchiesta. Le informazioni permettono di identificare il prezzo dell'elettricità pagato dagli utilizzatori industriali («Tarifa T3»). Forniscono inoltre i dettagli sui prezzi pagati dagli utilizzatori industriali che hanno optato per tariffe differenziate in base all'ora del giorno in cui consumano l'elettricità e al voltaggio. La Commissione ha usato tali tariffe per il calcolo.

(349) Dopo la divulgazione finale delle informazioni il gruppo ZTT ha sostenuto che la formula per il calcolo del valore di riferimento per l'elettricità conteneva un errore.

(350) La Commissione ha corretto tale errore la cui incidenza era modesta.

3.4.2. *Spese generali di produzione, SGAV e profitti*

(351) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, «*il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti*». Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(352) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(353) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e il profitto, la Commissione si è basata sui dati finanziari del 2019 per Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. ricavati da Dun and Bradstreet (D&B) ([137]). La Commissione ha messo tali dati a disposizione delle parti interessate nella seconda nota.

([134]) https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/argentina/ARG.pdf (pag. 44); https://www.argentina.gob.ar/trabajo/casasparticulares/empleador/remuneracionesyrecibos/aguinaldo; https://www.mondaq.com/argentina/employee-rights-labour-relations/536000/labor-costs-in-argentina.
([135]) https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-61.
([136]) https://www.argentina.gob.ar/enre/cuadros_tarifarios.
([137]) https://globalfinancials.com/index-admin.html.

(354) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha espresso disaccordo con il metodo di calcolo applicato alle spese generali, illustrato al considerando 352, sostenendo che la Commissione si sarebbe basata su «dati distorti» per ricalcolare valori «distorti» in contraddizione con la prassi e i principi giuridici della Commissione; ha chiesto pertanto alla Commissione di mantenere i dati originali comunicati dal gruppo FTT. Anche ZTT ha espresso disaccordo con il metodo seguito della Commissione per le spese generali, e ha chiesto alla Commissione di costruire un valore di riferimento per questa voce separatamente da altri materiali.

(355) La Commissione ha rilevato che i dati sulle spese generali non erano prontamente disponibili come voce separata nei bilanci del produttore del paese rappresentativo. Inoltre, una volta che si siano individuate distorsioni significative, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. I produttori esportatori non hanno prodotto tali elementi di prova per quanto riguarda le spese generali, né la Commissione ne ha individuati. L'argomentazione è stata pertanto respinta. La Commissione ritiene appropriata la propria metodologia per calcolare un valore esente da distorsioni per le spese generali, in quanto non sono disponibili informazioni migliori. Il gruppo ZTT, inoltre, non ha suggerito un valore di riferimento alternativo esente da distorsioni per le spese generali. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(356) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che i dati che esso ha comunicato per le SGAV e i profitti non dovrebbero essere ignorati, dal momento che la Commissione non ha dimostrato che fossero distorti.

(357) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come illustrato al considerando 142, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. Nel presente caso pertanto, come illustrato al considerando 158, la Commissione non ha *bis*ogno di provare che le SGAV effettive dei produttori esportatori fossero esenti da distorsioni.

3.4.3. *Calcolo*

(358) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

(359) In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni (comprendenti: consumo di materie prime, lavoro ed energia). La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al considerando 318.

(360) In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e dei materiali di consumo di cui al considerando 317 e sono state successivamente espresse come quota dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(361) Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le SGAV e il profitto come indicato ai considerando da 351 a 353. Essi sono stati determinati sulla base dei bilanci di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. come spiegato al considerando 353.

(362) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 15 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 10,6 %.

(363) In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

3.5. **Prezzo all'esportazione**

(364) Il gruppo di produttori esportatori incluso nel campione ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come agenti, operatori commerciali o importatori.

(365) Il prezzo all'esportazione delle vendite effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione e tramite società commerciali collegate era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(366) Il prezzo all'esportazione delle vendite effettuate tramite importatori collegati è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti di prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un profitto congruo.

(367) La media ponderata dei profitti degli importatori che hanno collaborato (cfr. considerando 28) è stata utilizzata come margine di profitto congruo. Questo margine di profitto va dal 15 % al 25 %.

(368) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, i gruppi ZTT e FTT hanno sostenuto l'esistenza di un doppio conteggio di talune detrazioni apportate sia all'elenco delle vendite sia alle spese generali, amministrative e di vendita.

(369) Tali argomentazioni sono state ritenute giustificate e la Commissione ha riveduto di conseguenza il prezzo all'esportazione. La valutazione dettagliata di tale argomentazione è stata comunicata a entrambi i gruppi nella specifica divulgazione delle informazioni, poiché contiene informazioni riservate.

(370) Il gruppo FTT ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe dedurre dal prezzo all'esportazione l'onorario totale degli agenti, che è costituito da quattro tipi diversi di onorari, ma soltanto l'onorario dell'agente all'esportazione.

(371) La Commissione ha chiesto al gruppo FTT di comunicare ulteriori informazioni concernenti il pagamento dell'onorario al proprio agente collegato. Dalle informazioni comunicate dal gruppo FTT ì emerso che in realtà il gruppo FTT pagava al proprio agente collegato l'importo totale dell'onorario e non solo l'onorario dell'agente all'esportazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(372) Il gruppo FTT ha sostenuto che la Commissione aveva utilizzato un onorario errato dell'agente relativo al prodotto in esame per il 2020, deducendo due volte le spese di movimentazione e nolo marittimo; la prima come detrazione nell'elenco delle vendite, e la seconda nel quadro dell'onorario dell'agente.

(373) Tali argomentazioni sono state ritenute giustificate e pertanto sono state accolte; il calcolo del prezzo all'esportazione è stato riveduto di conseguenza.

(374) Il gruppo FTT ha sostenuto inoltre che, nel costruire il prezzo all'esportazione per le vendite dell'entità collegata NW, la Commissione non dovrebbe detrarre l'onorario dell'agente applicato alle vendite di FTT, in quanto 1) non esisteva alcun accordo tra NW e FTT, né con l'agente all'esportazione di FTT, 2) tali onorari si riflettevano nelle operazioni tra FTT e il proprio agente e 3) le operazioni tra NW e FTT erano operazioni interne espresse dal valore IVA della fattura.

(375) Il contratto tra FTT e l'agente collegato non specifica che l'onorario dell'agente si applica solo alle vendite dei cavi di fibre ottiche fabbricati da FTT. Poiché FTT esporta anche cavi di fibre ottiche fabbricati da NW, l'onorario dell'agente dovrebbe essere detratto per tutte le esportazioni di FTT indipendentemente dal fabbricante. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(376) Il gruppo FTT ha sostenuto altresì che il margine di profitto dell'importatore indipendente di cui al considerando 367 non è rappresentativo e solitamente non è realizzato dagli importatori. Il gruppo FTT ha pure sostenuto che gli importatori selezionati dalla Commissione hanno un ambito di attività diverso rispetto agli importatori collegati che fanno parte del gruppo FTT.

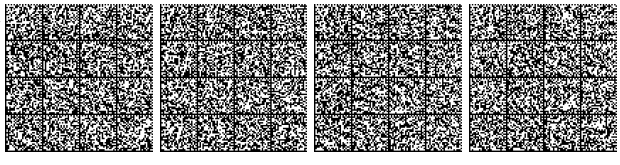

(377) Va anzitutto notato che la Commissione non ha selezionato gli importatori. La cooperazione degli importatori nell'inchiesta antidumping è volontaria. Come illustrato al considerando 28, cinque importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. La Commissione ha chiesto a tutti gli importatori che hanno collaborato di inviare le risposte al questionario. Come illustrato al considerando 42, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni presentate dagli importatori. Inoltre, come illustrato al considerando 367, il margine di profitto utilizzato è dato dalla media ponderata dei profitti degli importatori che hanno collaborato, menzionati al considerando 28, i quali sono stati in grado di inviare dati per il periodo dell'inchiesta. A parere della Commissione tale margine di profitto era pertanto rappresentativo e accurato.

3.5.1. *Confronto*

(378) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica.

(379) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi del credito, delle spese bancarie, degli altri oneri all'importazione, delle spese di confezionamento, onorari di agenti, commissioni e sconti di fine anno.

(380) È stato inoltre effettuato un adeguamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per tener conto delle vendite realizzate tramite società commerciali collegate. È stato appurato che le funzioni degli operatori commerciali in Cina o a Hong Kong erano analoghe a quelle di un agente. Tali operatori commerciali erano attivi nella ricerca di clienti, con i quali stabilivano contatti. Si assumevano la responsabilità del processo di vendita ricevendo un rialzo in virtù del servizio prestato. L'adeguamento è consistito nelle SGAV delle società commerciali e in un profitto del 10 %. Questo margine di profitto è stato ritenuto una stima prudente del livello di redditività appropriato in considerazione degli alti margini (di norma nell'ordine del 20 %) ottenuti in questo settore dagli importatori indipendenti.

(381) Il gruppo ZTT ha sostenuto che le sue società di produzione e vendita costituiscono un'entità economica singola per quanto riguarda le vendite all'esportazione dei cavi di fibre ottiche.

(382) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Occorre rilevare che quest'argomentazione è stata effettuata rigorosamente per il prodotto in esame e non per tutti i prodotti venduti dal gruppo ZTT. Come confermato dal Tribunale ([138]), l'analisi del fatto che una società collegata formi un'entità economica unica con le entità produttive deve andare al di là delle vendite del prodotto in esame nell'Unione. È richiesta un'analisi del ruolo dell'entità produttrice e dell'entità di vendita per tutti i prodotti fabbricati o venduti dal gruppo. L'analisi della Commissione ha rivelato tra l'altro l'esistenza di significative vendite dirette e l'assenza di controllo economico. È stato pertanto accertato che non era possibile considerare le società di vendita del gruppo ZTT semplici dipartimenti vendite interni. Gli ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati comunicati al gruppo ZTT nella divulgazione specificamente destinata al gruppo, in quanto contengono informazioni riservate sull'attività. Sulla base di questa valutazione l'argomentazione è stata respinta.

(383) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione secondo cui non era possibile considerare le società di vendita del gruppo ZTT semplici dipartimenti vendite interni. Il gruppo ha sostenuto che anche se una delle entità produttive non aveva la proprietà del capitale o il controllo economico dell'operatore commerciale cinese, esisteva però un controllo comune di entrambe queste società.

(384) La Commissione ha osservato che, anche in tal caso, questa condizione è soltanto un prerequisito e non è decisiva.

(385) Il gruppo ZTT inoltre ha sostenuto che la Commissione non ha fornito elementi di prova del fatto che la società commerciale vendesse prodotti delle società indipendenti e che esisteva un contratto scritto in cui erano indicate le operazioni condotte alle normali condizioni di mercato tra i produttori e l'operatore commerciale per le vendite all'esportazione. Ha aggiunto che soltanto le vendite all'esportazione erano pertinenti per questa valutazione, dal momento che le vendite sul mercato interno erano irrilevanti e che si dovevano valutare soltanto le vendite del prodotto in esame. Ha sostenuto a questo proposito che era irrilevante l'eventuale vendita diretta di altri prodotti da

([138]) Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015, *PT Musim Mas/Consiglio*, T-26/12, EU:T:2015:437, punto 53.

parte delle entità produttive, dal momento che la società commerciale non operava come dipartimento vendite interno per tali prodotti. Ha affermato che in una società possono esistere vari dipartimenti vendite, ciascuno specializzato in un prodotto particolare. Ha aggiunto che il produttore non disponeva né di un dipartimento vendite all'esportazione, né di personale addetto alle vendite per svolgere le mansioni relative all'esportazione. Il gruppo ZTT ha sostenuto poi che le affermazioni contenute nella licenza commerciale dell'operatore erano irrilevanti, poiché riguardavano la «forma» e non la realtà economica.

(386) La Commissione conferma le proprie conclusioni, per cui l'operatore commerciale cinese non poteva essere considerato un semplice dipartimento vendite interno. La valutazione dell'esistenza di un'entità economica unica tra la società collegata e le entità produttive deve andare al di là delle vendite del prodotto in esame nell'Unione ([139]). Una delle entità produttive effettuava significative vendite dirette all'esportazione di altri prodotti, con percentuali oscillanti tra il 17 % e il 22 % delle vendite totali; nonostante le argomentazioni di ZTT necessitava pertanto di un dipartimento vendite all'esportazione e di personale addetto alle vendite. Per quanto riguarda la licenza commerciale dell'operatore, si rileva che i documenti giustificativi sulla natura delle funzioni sono in realtà pertinenti per valutare il ruolo dell'operatore commerciale.

(387) Il gruppo ZTT ha ribadito l'argomentazione per cui l'importatore collegato nell'Unione formava un'entità economica unica.

(388) La Commissione ha confermato la conclusione per cui, in merito alle esportazioni effettuate tramite l'importatore collegato nell'Unione, l'eventuale esistenza di un'entità economica unica non è pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Questa disposizione si applica per adeguare il prezzo all'esportazione quando questo non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo. Nel caso in esame non era in discussione il fatto che il gruppo ZTT effettui vendite nell'UE tramite un importatore collegato; questa disposizione pertanto è pienamente applicabile.

(389) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT e la CCCME hanno sostenuto che la Commissione non aveva indicato la fonte del margine di profitto del 10 %, né aveva spiegato se tale importo fosse ragionevole e prevalente nel mercato.

(390) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Queste informazioni sono fornite al considerando 380.

(391) Il gruppo FTT e la CCCME hanno altresì sostenuto che nello stabilire il prezzo all'esportazione per NW non era possibile effettuare adeguamenti né per le SGAV (a parte le spese dirette di vendita) né per i profitti dei suoi importatori collegati in Cina e ad Hong Kong, giacché la Commissione non aveva dimostrato che le funzioni di questi operatori commerciali fossero simili a quelle di un agente operante su commissione.

(392) La Commissione non concorda con tale argomentazione. La Commissione ha ribadito la valutazione sviluppata al considerando 380. La Commissione ha inoltre rilevato una sensibile variazione di prezzo tra le differenti sezioni del flusso di vendite nell'Unione, oscillante tra il 18 % e il 30 % a seconda della sezione. È chiaro pertanto che ciascun operatore commerciale riceveva un rialzo che in effetti era superiore al profitto della società commerciale indipendente detratto dalla Commissione, come illustrato al considerando 380.

(393) Il gruppo FTT si è detto inoltre convinto che l'importo delle SGAV di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. comprendesse tutte le spese sostenute durante il periodo contabile. Il gruppo FTT ha chiesto alla Commissione di detrarre le spese dirette di vendita (come le spese di trasporto e movimentazione) dall'importo totale delle SGAV, poiché il confronto tra un prezzo all'esportazione al netto delle spese finanziarie e di vendita e un valore normale senza tali detrazioni non è obiettivo né equo. Con un'argomentazione analoga, la CCCME ha sostenuto che la Commissione sembrava aver adeguato soltanto il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, e non anche il valore normale. Il gruppo ZTT ha sostenuto inoltre che i dati finanziari di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. non erano sufficientemente dettagliati e quindi non consentivano una piena comprensione delle voci delle SGAV e degli importi corrispondenti. Ha affermato che erano essenziali dettagli

([139]) Sentenza della Corte del 26 ottobre 2016, *PT Musim Mas/Consiglio*, C-468/15, P, EU: C:2016:803, punto 46.

ulteriori per garantire un confronto equo tra il prezzo all'esportazione del gruppo ZTT e il valore normale costruito, oltre che per accertare che il profitto derivasse dall'attività economica principale (come la vendita di cavi) anziché da altre attività economiche o da entrate non operative. Tali entrate non devono essere incluse nei profitti utilizzati per costruire il valore normale. Il gruppo ZTT ha sostenuto poi che, qualora la Commissione non fosse in grado di fornire una divulgazione più significativa dei dati finanziari di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S. A., essa dovrebbe utilizzare i dati dei produttori malesi, i cui bilanci sottoposti a revisione sono disponibili.

(394) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Le SGAV sono state calcolate come differenza tra il costo delle merci vendute e le altre spese operative in base alle informazioni prontamente disponibili. La Commissione ha osservato che l'affermazione secondo cui tali spese erano state incluse nelle SGAV riportate per il produttore del paese rappresentativo non era motivata. Inoltre i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno fornito alcuna quantificazione per tale adeguamento. Come illustrato al considerando 280, la Commissione ha divulgato alle parti interessate nella seconda nota le informazioni finanziarie pertinenti e prontamente disponibili di Prysmian Energia riportate da Dun & Bradstreet. Nessuna parte interessata ha fornito dati più idonei relativi alle SGAV per un produttore argentino. Inoltre, poiché la Commissione ha concluso che l'Argentina soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per essere considerata un paese rappresentativo appropriato, come affermato al considerando 294, la Commissione deve usare le SGAV di un produttore argentino e non malese. Dal momento che il produttore malese non ha registrato profitti congrui, la Commissione non ha potuto utilizzarne i dati finanziari. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5.2. *Margini di dumping*

(395) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(396) Su tale base i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono quelli indicati di seguito.

Società	Margine di dumping definitivo
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	44,0 %
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	19,7 %

(397) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione.

(398) Su tale base, il margine di dumping definitivo dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 31,2 %.

(399) Per il margine di tutti gli altri produttori esportatori in Cina, la Commissione ha stabilito il livello di cooperazione dei produttori esportatori. Detto livello è stato definito considerando il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale delle esportazioni sulla base delle importazioni dalla Cina, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(400) Il livello di cooperazione in questo caso era elevato. La Commissione ha ritenuto opportuno determinare il margine di dumping residuo come pari a quello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.

(401) I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd	44,0 %
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd	19,8 %
Altre società che hanno collaborato	31,2 %
Tutte le altre società	44,0 %

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. **Unità di misura**

(402) Benché le statistiche ufficiali sulle importazioni siano espresse in chilogrammi, la Commissione ha ritenuto, in linea con le osservazioni formulate dai produttori esportatori e dall'industria dell'Unione, che tale unità di misura non fosse idonea per misurare correttamente i volumi in esame. L'inchiesta dimostra che normalmente l'industria non utilizza il peso come principale indicatore di volume, bensì la lunghezza. Tale misura potrebbe riferirsi alla lunghezza del cavo (chilometri di cavo), oppure alla lunghezza totale delle fibre contenute nei cavi (chilometri di fibra). Dato che l'inchiesta in corso riguarda i cavi, i chilometri di cavo sono considerati l'unità di misura più adatta, che sarà pertanto usata in appresso per determinare il pregiudizio.

(403) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che i volumi delle importazioni si dovrebbero calcolare in base ai chilometri di fibra anziché ai chilometri di cavo: i chilometri di fibra infatti erano lo standard accettato nel settore e l'unica unità di misura che riflettesse le enormi differenze nel numero di fibre per cavo.

(404) La Commissione ha affermato che i chilometri di cavo sono l'unità di misura appropriata in quanto i prodotti oggetto dell'inchiesta sono costituiti da cavi e il numero di fibre contenute in un cavo è una caratteristica specifica del cavo che si riflette nel numero di controllo del prodotto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.2. **Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

(405) Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 29 produttori dell'Unione. A eccezione delle due società citate nella prossima sezione, essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la determinazione del pregiudizio si basa sui dati dei 27 Stati membri (UE-27) per l'intero periodo in esame.

(406) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata fissata a 1,2 milioni di chilometri di cavo. La Commissione ha fissato tale cifra sulla base delle informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, come le informazioni dirette da parte delle nove parti (di cui sei denuncianti e tre società che hanno sostenuto la denuncia) e le informazioni di mercato per i restanti produttori. Come indicato al considerando 26, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione, che rappresentano il 52 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2.1. *Esclusione di due produttori dall'industria dell'Unione*

(407) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base i produttori che sono collegati a esportatori o importatori cinesi e/o che sono essi stessi importatori del prodotto asseritamente oggetto di dumping possono essere esclusi dall'industria dell'Unione. L'articolo 4, paragrafo 2, definisce i casi in cui i produttori siano da considerare collegati a esportatori o importatori.

(408) La Commissione ha esaminato i rapporti esistenti dell'industria dell'Unione con gli esportatori o gli importatori del prodotto in esame. L'inchiesta ha mostrato che un produttore dell'Unione incluso nel campione ha importato un volume marginale di cavi di fibre ottiche dalla Cina e un altro detiene una quota azionaria di minoranza presso un produttore esportatore non incluso nel campione. Alla luce dei volumi trascurabili importati dal primo produttore e del fatto che il secondo ha dimostrato di non controllare né di essere controllato da questo produttore esportatore e che a causa di tale rapporto non è indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati, la Commissione ha concluso che non c'era motivo per escludere nessuna delle due società dall'industria dell'Unione.

(409) Per quanto riguarda un terzo produttore non incluso nel campione, la Commissione, alla luce del suo rapporto con un produttore esportatore cinese (controllato dalla stessa entità) e dei quantitativi significativi di importazioni dalla Cina, ha considerato opportuno escludere questo produttore dalla definizione di industria dell'Unione, nonostante la produzione significativa realizzata da questa società all'interno dell'Unione.

(410) Analogamente, per quanto riguarda un produttore nell'Unione che non ha collaborato e che ha dichiarato un quantitativo significativo di importazioni dalla Cina, la Commissione ha deciso che, tenendo conto del rapporto con un produttore esportatore cinese e dei quantitativi significativi di importazioni, esso dovrebbe essere ugualmente escluso dall'industria dell'Unione.

(411) Poiché l'inchiesta non ha mostrato che altri produttori fossero collegati a esportatori cinesi o importassero dalla Cina, non sono state necessarie ulteriori esclusioni dalla definizione di industria dell'Unione.

(412) La CCCME ha affermato che vari produttori dell'Unione erano collegati a produttori cinesi di cavi di fibre ottiche e ha chiesto alla Commissione di effettuare un'analisi del pregiudizio segmentata, analizzando separatamente questo flusso di importazioni.

(413) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito tale argomentazione sulla separazione e sulla valutazione separata delle importazioni. A parere della CCCME la Commissione dovrebbe divulgare il volume e la percentuale di importazioni dei produttori dell'Unione provenienti da produttori cinesi collegati e indipendenti durante il periodo dell'inchiesta.

(414) Come indicato sopra, la Commissione ha tenuto debitamente conto dei collegamenti tra produttori dell'Unione e società cinesi escludendo i produttori con importazioni significative dalla Cina e tenendo anche conto dei loro rapporti con esportatori cinesi. I produttori dell'Unione inclusi nel campione importavano quantità marginali (meno dell'1 % della propria produzione) del prodotto in esame da società collegate in Cina. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(415) Connect Com ha presentato una lista di altri produttori dell'Unione di cavi di fibre ottiche che non sono stati presi in considerazione nella denuncia. La Commissione ha osservato che queste società non hanno collaborato all'inchiesta e che sono state fornite stime per i produttori dell'Unione che non hanno collaborato sulla base di informazioni di mercato affidabili ([140]).

4.3. **Determinazione del mercato pertinente dell'Unione**

(416) Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

([140]) Prospettiva del mercato dei cavi, CRU (agosto 2020), completata dalle informazioni di mercato dei denuncianti.

4.4. **Uso vincolato**

(417) La Commissione ha constatato che, durante il periodo in esame, una quota compresa tra il 5,8 % e il 4,4 % della produzione dei produttori dell'Unione era destinata a un uso vincolato. I cavi in quel caso sono stati consegnati all'interno della stessa società o degli stessi gruppi di società per un'ulteriore trasformazione a valle, in particolare per la produzione di cavi dotati di connettori.

(418) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita nel mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

(419) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata alle fibre ottiche e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.

(420) La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, quota di mercato, crescita, volume e prezzi delle esportazioni, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.

(421) Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione ([141]). Nello specifico: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale.

(422) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che nell'analisi della posizione complessiva di mercato dell'industria dell'Unione non si dovrebbe trascurare il mercato vincolato.

(423) A tale riguardo, come illustrato più avanti, la Commissione non ha trascurato il mercato vincolato, ma anzi lo ha identificato e ne ha valutato l'evoluzione nel corso del tempo. Ne è scaturito un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione. Le dimensioni ridotte, e in via di diminuzione, di tale mercato sottolineano che esso non esercita un impatto significativo sulla situazione dell'industria dell'Unione. La Commissione ricorda poi che i cavi dotati di connettori non sono il prodotto in esame.

4.5. **Consumo dell'Unione**

(424) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei dati sulle vendite determinati dal denunciante e dei dati sulle importazioni stabiliti in linea con la metodologia descritta ai considerando da 427 a 432.

(425) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (chilometri di cavo)

	2017	2018	2019	PI
Consumo totale dell'Unione nel mercato libero	1 276 902	1 537 999	1 655 737	1 760 092
Indice	*100*	*120*	*130*	*138*
Mercato vincolato	61 505	59 802	62 710	54 205
Indice	*100*	*97*	*102*	*88*

Fonte: Produttori esportatori che hanno collaborato, autorità doganali dell'UE, Eurostat, denuncianti.

([141]) Questi indicatori si basavano su dati diretti raccolti dal denunciante sugli otto produttori dell'Unione che hanno presentato o sostenuto la denuncia (esclusa una società per i motivi spiegati al considerando 409), che rappresentano quasi l'80 % della produzione dell'Unione nel PI, più una stima dei restanti produttori dell'Unione sulla base di informazioni e ricerche di mercato.

(426) Nel periodo in esame il consumo sul libero mercato nell'Unione è aumentato del 38 %. In effetti, anche a causa della forte espansione digitale nell'UE questo mercato registra una forte crescita, destinata a continuare a ritmo intenso ([142]). Il consumo ha continuato a crescere fino al PI, nonostante il fatto che la seconda parte del periodo (ovvero la prima metà del 2020) sia coincisa con i primi mesi delle perturbazioni legate alla pandemia di COVID-19. Le risultanze dell'inchiesta mostrano che la pandemia iniziata negli ultimi mesi del periodo dell'inchiesta e le relative misure di prevenzione sebbene abbiano rallentato la crescita, non hanno bloccato l'aumento dei consumi del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione durante l'intero periodo dell'inchiesta. Il mercato vincolato è costituito dall'utilizzo di cavi di fibre ottiche nelle soluzioni di connettività offerte dalle aziende, compresi i cavi dotati di connettori; i volumi di tale mercato, assai limitati rispetto al mercato complessivo, hanno registrato una diminuzione del 12 % nell'intero periodo in esame.

4.6. **Importazioni dal paese interessato**

4.6.1. *Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato*

(427) Il volume delle importazioni dalla Cina è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite direttamente dai produttori esportatori cinesi conformemente al considerando 47. Tale dato era altamente rappresentativo, dal momento che il volume delle importazioni nel PI costituiva l'89 % delle importazioni totali dichiarate dai produttori esportatori cinesi nell'esercizio di campionamento effettuato all'inizio dell'inchiesta. Per le importazioni totali si è pertanto stabilito un valore superiore dell'11 % rispetto alle quantità dichiarate conformemente al considerando 47.

(428) Le importazioni da altri paesi terzi sono state stabilite sulla base dell'esercizio dettagliato citato al considerando 48, che esprimeva le importazioni del prodotto in esame in chilogrammi, e sono state poi convertite in chilometri di cavo usando i precisi fattori di conversione dichiarati dai produttori esportatori cinesi nelle risposte alla richiesta di informazioni aggiuntive di cui al considerando 47.

(429) La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni rispetto al volume del consumo del libero mercato di cui alla tabella 2.

(430) Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2017	2018	2019	PI
Volume delle importazioni dal paese interessato (chilometri di cavo)	189 479	354 167	434 754	498 335
Indice	*100*	*187*	*229*	*263*
Quota di mercato (%)	14,8	23,0	26,3	28,3
Indice	*100*	*155*	*177*	*191*

Fonte: Produttori esportatori che hanno collaborato, Eurostat, autorità doganali dell'UE.

([142]) Relazione sulla prospettiva del mercato dei cavi, CRU (agosto 2020), pagina 29, e Sintesi mondiale del mercato dei cavi per applicazione e regione, CRU (febbraio 2021).

(431) In un contesto di significativo eccesso di capacità cinese [stimato a più del doppio dell'intero mercato dell'UE, sulla base dell'analisi di mercato fornita dai denuncianti ([143])], nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato sono aumentate da circa 190 000 km cavo a circa 500 000 km cavo: un incremento rapidissimo, di oltre due volte e mezzo. Tale incremento, pari al 163 %, è superiore di oltre quattro volte all'incremento dei consumi, a conferma della profondità e della forza di penetrazione cinese in questo mercato.

(432) Di conseguenza la quota di mercato di tali importazioni è salita dal 14,8 % al 28,3 % nel corso del periodo in esame, con un massiccio aumento pari al 91 %. Si noti che i volumi delle importazioni cinesi hanno registrato un aumento in ciascun anno del periodo in esame, a sottolineare la rapidità e l'entità della penetrazione del mercato.

(433) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione era sottostimata mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi era gonfiata. A tale proposito la CCCME ha aggiunto che i dati di mercato dovrebbero basarsi sui chilometri di fibra anziché sui chilometri di cavo: ne scaturirebbe una quota di mercato inferiore per le importazioni cinesi.

(434) La Commissione ha ricordato che l'inchiesta ha indicato nei chilometri di cavo l'unità di misura più appropriata per il prodotto in esame, come illustrato ai considerando da 402 a 404. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.6.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato, undercutting dei prezzi, contrazione dei prezzi*

(435) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base delle risposte alla richiesta di informazioni aggiuntive comunicate dagli esportatori che hanno collaborato, di cui al considerando 47.

(436) Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (EUR/chilometri di cavo)

	2017	2018	2019	PI
Cina	452,9	401,9	468,5	349,1
Indice	*100*	*89*	*103*	*77*

Fonte: Produttori esportatori che hanno collaborato.

(437) Nel periodo in esame i prezzi all'importazione dalla Cina sono scesi da 452 a 349 EUR/chilometro di cavo, registrando un calo del 23 %. Questo sviluppo dovrebbe essere visto alla luce della maggiore aggressività dei produttori esportatori cinesi, collegata all'eccesso di capacità in tale paese (cfr. considerando 431). Tale indicatore inoltre dovrebbe essere considerato rispetto alle significative variazioni di prezzo, per una determinata lunghezza, tra diversi tipi di prodotto, nonché rispetto alle forti differenze nel mix di prodotti da un anno all'altro. La variazione del prodotto dipendeva sia dalla variabilità, e quindi dal prezzo, dei tipi di cavi venduti, sia dal fatto che non tutti i tipi di prodotti erano oggetto di gare d'appalto o venivano venduti ogni anno.

(438) Per evitare le variazioni nel mix di prodotti inerenti alla serie di prezzi nel periodo in esame, e per ottenere dati più precisi e rappresentativi, la Commissione ha analizzato anche le informazioni esaustive fornite dagli esportatori cinesi e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sulla base di gruppi maggiormente aggregati di prodotti direttamente comparabili. Questo esercizio ha condotto a identificare 35 gruppi identici (corrispondenti) che sono venduti sia dagli esportatori cinesi sia dall'industria dell'Unione, e per i quali si sono effettuate vendite in ciascuno

([143]) Stime basate su fonti pubbliche (articolo di CRU del 10 gennaio 2020 «Further instability on the horizon as tumultuous year ends» e diapositive della conferenza Wire Cable di CRU, giugno 2019) elaborate dai denuncianti (denuncia, nota 36).

degli anni esaminati. In altre parole, la Commissione ha ottenuto una serie temporale completa di prezzi per tipo di prodotto per tutti gli anni del periodo in esame. Tali prezzi si possono considerare rappresentativi delle esportazioni cinesi complessive nel periodo; riguardano infatti il 62 % delle esportazioni effettuate durante il PI dalle società incluse nel campione. La serie temporale rappresentativa che ne risulta ha registrato il seguente andamento, su base aggregata e ponderata:

Tabella 4 bis

Importazioni cinesi (EUR per chilometro di cavo)

	2017	2018	2019	PI
Prezzo medio	854	720	593	320
Indice	*100*	*84*	*69*	*38*
Rappresentatività	94 %	35 %	59 %	62 %

(439) Questi dati segnalano un sensibile e costante calo dei prezzi delle esportazioni cinesi. In altre parole, se si confrontano le vendite degli stessi tipi di prodotti da un anno all'altro, si osserva una chiara e percepibile diminuzione dei prezzi delle importazioni cinesi in ciascun anno, ben al di sotto dei prezzi dei produttori dell'Unione durante il periodo 2018-PI (tabella 8 *bis*).

(440) In tale contesto la Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

— la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

— la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori cinesi inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF).

(441) Quando il prezzo all'esportazione viene adeguato conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del dumping, per il calcolo dell'undercutting e del margine di pregiudizio al considerando 444, il prezzo all'esportazione («CIF costruito») è calcolato sulla base del valore fatturato al primo acquirente indipendente, da cui sono state dedotte le detrazioni collegate all'importazione al punto CIF, nonché le SGAV e i profitti dell'importatore collegato, applicando per analogia l'articolo 2 paragrafo 9, del regolamento di base.

(442) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha affermato che i costi successivi all'importazione sono stati calcolati come percentuale del valore CIF, e ha suggerito che la Commissione dovrebbe in realtà calcolarli in proporzione al volume delle esportazioni per coerenza con i medesimi adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione nel calcolo del dumping. È stato affermato che tali costi erano collegati più al volume che al valore delle operazioni di esportazione.

(443) Tale argomentazione è stata considerata giustificata ed è stata pertanto accolta.

(444) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per operazioni avvenute allo stesso stadio commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Ha mostrato una media ponderata del margine di undercutting per i due produttori esportatori inclusi nel campione pari al 30,0 % e al 33,2 %, con un margine di undercutting complessivo del 31,5 %. Come illustrato al considerando 502, l'esame delle gare d'appalto conferma l'esistenza di un undercutting dei prezzi a livello di offerta.

(445) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto pure che la Commissione non aveva fornito spiegazioni per l'aggregazione dei gruppi di numeri di controllo del prodotto, che erano pertanto arbitrari. A giudizio della CCCME l'uso di tali gruppi comporta un problema di corrispondenza e comparabilità fra industria dell'Unione e prezzi cinesi.

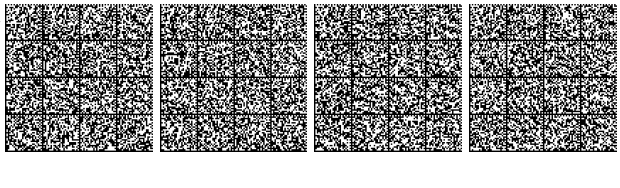

(446) La Commissione non concorda con tale argomentazione per due ragioni. In primo luogo questi gruppi non sono stati usati ai fini del calcolo dell'undercutting e dell'underselling. In secondo luogo sono stati usati proprio per evitare che le tendenze dei prezzi nel tempo fossero influenzate da modifiche significative del mix di prodotti lungo il periodo e rafforzare così l'accuratezza della comparabilità nel tempo, sulla base di gruppi che, come illustrato sopra, erano rappresentativi del prodotto in esame. In assenza di qualsiasi elemento di prova in grado di dimostrare che il raggruppamento fosse palesemente inappropriato, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

(447) Il gruppo FTT ha asserito altresì che la Commissione non aveva accertato l'undercutting dei prezzi per il 30 % circa delle esportazioni del gruppo nell'Unione, in quanto non vi era corrispondenza con i numeri di controllo del prodotto venduti dall'industria dell'Unione. A giudizio del gruppo FTT la Commissione non poteva limitare la propria analisi solo ai tipi di prodotti o segmenti di mercato in cui si registravano vendite effettive da parte dell'industria dell'Unione. Ha rinviato a tal proposito alla sentenza nella causa *Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd./Consiglio dell'Unione europea* ([144]) in cui si afferma che il margine di dumping dovrebbe essere calcolato per tutte le esportazioni dirette nell'Unione; il gruppo FTT ha argomentato ulteriormente che tale requisito dovrebbe applicarsi per analogia anche all'undercutting.

(448) La Commissione ha espresso disaccordo con l'interpretazione della sentenza della Corte di giustizia nella causa *Changshu City*, proposta dal gruppo FTT. Il requisito di considerare tutte le esportazioni si applica soltanto al calcolo del margine di dumping. La Commissione inoltre ha osservato che nella valutazione dei margini di undercutting e di underselling, i modelli esportati nell'Unione dai paesi interessati costituiscono il riferimento per il confronto. Dalla natura stessa del confronto tra le vendite all'esportazione dei produttori esportatori e le vendite dell'industria dell'Unione discende che non tutti i modelli esportati sono necessariamente venduti dall'industria dell'Unione. Nel presente caso, il tasso di corrispondenza era del 70 % circa per tutti i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, percentuale che la Commissione ha ritenuto ampiamente sufficiente per garantire un confronto ampio ed equo dei modelli esportati con quelli venduti dall'industria dell'Unione. In terzo luogo, il regolamento di base non prevede che la Commissione svolga separatamente l'analisi dei prezzi per ciascun tipo di prodotto. L'obbligo giuridico prevede piuttosto una determinazione a livello del prodotto simile. Infine, la Commissione ha concluso che tutti i numeri di controllo del prodotto rientravano nel prodotto in esame ed erano in concorrenza tra loro, almeno in una certa misura. Pertanto, la percentuale delle esportazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione che non sono state vendute dall'industria dell'Unione non costituisce una categoria separata del prodotto in esame, ma è in concorrenza totale con le restanti qualità per cui si è riscontrata una corrispondenza.

(449) Questo dato è in linea con i prezzi indicati nei precedenti considerando 438 e 439.

4.7. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.7.1. *Osservazioni generali*

(450) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(451) La Commissione ha ricevuto diverse osservazioni dalle parti in merito al pregiudizio. Il governo della RPC ha affermato che le importazioni dalla Cina non hanno causato pregiudizio o minaccia di pregiudizio, perché gli indicatori dimostravano che la situazione dell'industria dell'Unione era buona e che quest'ultima occupava ancora una posizione dominante con la sua quota di mercato. Connect Com ha osservato che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione era molto limitata e si è verificata nel contesto di un mercato probabilmente oligopolistico.

(452) Connect Com ha sostenuto che il pregiudizio, ammesso che esistesse, era insignificante se era stato raggiunto un margine di profitto minimo del 5 % e ha ricordato a tale proposito la decisione della Commissione del 23 dicembre 1988 che conclude la procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di radiotelefoni mobili cellulari originari del Canada, di Hong Kong e del Giappone ([145]) e la sentenza del 17 dicembre 1997, *EFMA/Consiglio* ([146]). Occorre tuttavia ricordare che la decisione sui radiotelefoni prendeva in considerazione il margine di profitto alla luce del miglioramento di altri indicatori e che la citata causa della Corte riguardava l'argomentazione, respinta dal Tribunale, per cui il profitto di riferimento stabilito dalla Commissione nel corso dell'inchiesta sarebbe dovuto essere superiore. Pertanto tali precedenti non corroborano l'opinione secondo cui il

([144]) Sentenza della Corte del 5 aprile 2017, *Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio*, C-376/15 P e C-377/15 P, EU:C:2017:269, punti 58-60.
([145]) GU L 362 del 30.12.1988, pag. 59, considerando 7.
([146]) Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1997, *EFMA/Consiglio*, T-121/95, EU:T:1997:198, punti. 105 e successivi.

pregiudizio sarebbe insignificante se i margini di profitto sono superiori al 5 %. Il pregiudizio è stabilito sulla base di una valutazione olistica di tutti i fattori menzionati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, analizzati nel contesto del mercato specifico e dell'industria interessata. Inoltre, il profitto realizzato dall'industria era inferiore al profitto di riferimento stabilito tenendo conto di tutti gli elementi relativi all'industria interessata, come previsto a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.

(453) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata dal denunciante, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(454) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(455) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.8. **Indicatori macroeconomici**

4.8.1. *Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti*

(456) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2017	2018	2019	PI
Volume di produzione (chilometri di cavo)	1 062 482	1 195 017	1 250 881	1 229 252
Indice	*100*	*112*	*118*	*116*
Capacità produttiva (chilometri di cavo)	1 585 738	1 748 667	2 019 526	2 084 082
Indice	*100*	*110*	*127*	*131*
Utilizzo degli impianti (%)	67	68	62	59
Indice	*100*	*102*	*92*	*88*

(457) Durante tutto il periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 16 %. Da un'analisi dettagliata si evince che dal 2017 al 2019 la produzione dell'Unione è aumentata del 18 %, mentre nel periodo dell'inchiesta la produzione dell'Unione è diminuita leggermente di 2 punti percentuali.

(458) L'aumento complessivo nel periodo in esame è dovuto alla crescita della domanda illustrata nella tabella 2. Tuttavia l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la produzione solo del 16 % durante il periodo in esame, in un mercato che ha registrato una crescita del 38 %. L'industria dell'Unione non è stata quindi in grado di beneficiare pienamente della crescita del mercato.

(459) Nell'arco del periodo in esame la capacità produttiva dell'Unione è aumentata del 31 %. Ciò riflette gli investimenti effettuati da alcuni produttori dell'Unione per seguire la crescita del mercato. Questo tentativo è stato vanificato dalla maggiore penetrazione dei prodotti cinesi che, basandosi su strategie di prezzo sleali, hanno assorbito sempre più quote di mercato dall'industria dell'Unione.

(460) Di conseguenza l'utilizzo degli impianti è diminuito del 12 % raggiungendo un livello inferiore al 60 % nel PI: ai produttori dell'Unione è stato impedito di aumentare la produzione in linea con la crescita del mercato.

4.8.2. *Volume delle vendite e quota di mercato*

(461) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (chilometri di cavo)	882 772	945 842	1 009 439	995 703
Indice	*100*	*107*	*114*	*113*
Mercato vincolato	61 505	59 802	62 710	54 205
Indice	*100*	*97*	*102*	*88*
Mercato vincolato come percentuale delle vendite dell'Unione	7,0 %	6,3 %	6,2 %	5,4 %
Indice	*100*	*91*	*89*	*78*
Vendite sul libero mercato	821 268	886 040	946 729	941 498
Indice	*100*	*108*	*115*	*115*
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero	64,3 %	57,6 %	57,2 %	53,5 %
Indice	*100*	*90*	*89*	*83*

Fonte: *Industria dell'Unione*.

(462) Durante tutto il periodo in esame il volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 13 %. Durante il periodo in esame, tuttavia, a causa dell'incremento dei consumi la quota di mercato sul mercato libero si è ridotta passando dal 64,3 % al 53,5 %, con un calo di oltre 10 punti percentuali (– 17 %).

(463) Anche il volume delle vendite dell'Unione sul libero mercato è aumentato del 15 % nel periodo in esame. Le vendite dell'Unione hanno seguito molto da vicino l'andamento della produzione dell'Unione, poiché l'industria opera perlopiù con un sistema di produzione su ordinazione.

(464) Durante tutto il periodo in esame il mercato vincolato dell'industria dell'Unione (espresso come percentuale delle vendite totali nell'Unione) ha registrato livelli assai modesti, con una tendenza alla diminuzione che ha visto la percentuale ridursi dal 7 % del 2017 al 5,4 % del PI. L'impatto è stato però marginale a causa delle ridotte dimensioni di questo mercato.

4.8.3. *Crescita*

(465) Dal calo della quota di mercato dei volumi delle vendite dell'Unione risulta evidente che l'industria dell'Unione non è stata in grado di beneficiarie della crescita sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame.

4.8.4. *Occupazione e produttività*

(466) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti (in ETP)	4 088	4 589	4 815	4 659
Indice	*100*	*112*	*118*	*114*
Produttività (chilometri di cavo/ETP)	260	260	260	264
Indice	*100*	*100*	*100*	*102*

Fonte: Industria dell'Unione.

(467) Tra il 2017 e il 2019 l'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata del 18 % in termini di equivalenti a tempo pieno. Tale aumento è stato seguito da un calo del 4 % nel periodo dell'inchiesta. L'andamento segue in larga misura l'andamento del volume di produzione illustrato nella tabella 4.

(468) Poiché le cifre relative alla produzione e all'occupazione erano pressoché speculari, la produttività in termini di chilometri di cavo per dipendente è rimasta sostanzialmente stabile.

4.8.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(469) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.

(470) Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.9. **Indicatori microeconomici**

4.9.1. *Prezzi e fattori che incidono sui prezzi*

(471) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

	2017	2018	2019	PI
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/chilometro di cavo)	816	861	944	821
Indice	*100*	*105*	*116*	*101*

Costo di produzione unitario (EUR/chilometro di cavo)	756	785	860	758
Indice	*100*	*104*	*114*	*100*

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(472) I prezzi di vendita sul mercato dell'Unione a parti indipendenti (il mercato libero) sono aumentati del 16 % nel periodo 2017-2019, quindi nel PI sono diminuiti, raggiungendo un livello simile a quello registrato nel 2017 (+ 1 %). Tuttavia il livello dei prezzi dipende in gran parte dalla complessità dei prodotti venduti, dato che il prezzo può variare notevolmente in base alle caratteristiche del cavo (compreso il numero di fibre, il numero e il tipo di rivestimento ecc.).

(473) Ciò risulta evidente confrontando l'evoluzione dei prezzi con quella del costo di produzione, dato che cavi più complessi, che possono essere venduti a prezzi più elevati, comportano anche un costo di produzione più elevato.

(474) Il costo unitario di produzione è aumentato del 14 % nel periodo 2017-2019, sostanzialmente in linea con i prezzi medi sul libero mercato dell'Unione (16 %). Successivamente è diminuito, sempre del 14 %, in linea con il calo dei prezzi nello stesso periodo, 2019-PI (15 %). Come indicato al considerando 540, l'inchiesta ha confermato che il costo della principale materia prima (fibre ottiche), se acquistata da società collegate, rifletteva il prezzo di mercato di tale materiale.

(475) Come menzionato al considerando 438, per evitare le variazioni nel mix di prodotti inerenti alla serie di prezzi nel periodo in esame, la Commissione ha analizzato le informazioni complessive fornite dagli esportatori cinesi e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sulla base di gruppi maggiormente aggregati di prodotti direttamente comparabili. Ciò ha condotto a identificare 35 gruppi identici (corrispondenti) che sono venduti sia dagli esportatori cinesi che dall'industria dell'Unione, e per i quali esiste una serie temporale completa per tutti gli anni del periodo in esame.

(476) Sono dati rappresentativi delle vendite dell'industria dell'Unione durante il periodo con oltre il 34 % delle vendite di tali prodotti corrispondenti nel periodo dell'inchiesta. La serie temporale rappresentativa risultante è la seguente:

Tabella 8 bis

Industria dell'Unione (EUR per chilometro di cavo)

	2017	2018	2019	PI
Prezzo medio	817	780	792	719
Indice	*100*	*95*	*97*	*88*
Rappresentatività	42 %	38 %	35 %	34 %

(477) Ciò indica una significativa riduzione dei prezzi dell'industria dell'Unione, analoga alla riduzione dei prezzi osservata per le esportazioni cinesi di cui al considerando 438.

(478) Dato inoltre che i clienti chiedono spesso cavi di fibre ottiche su misura adattati alle proprie esigenze specifiche, e che anche alcuni Stati membri indicano requisiti tecnici specifici, il confronto dei prezzi nel corso del tempo per lo stesso cliente e per lo stesso Stato membro genera un quadro ancor più preciso dell'andamento dei prezzi. L'industria dell'Unione ha fornito a tal proposito dettagliate informazioni aggiuntive. L'andamento dei prezzi per le 20 più importanti combinazioni gruppo di prodotti-cliente-Stato membro di questo tipo è stato il seguente ([147]):

([147]) Si tratta di dati rappresentativi, che comprendono il 36 % delle vendite dell'industria dell'unione nel PI.

Tabella 8 ter

Industria dell'Unione (EUR per chilometro di cavo, indice)

2017	2018	2019	PI
100	*73*	*56*	*59*

(479) Anche questi dati indicano una netta riduzione dei prezzi dell'industria dell'Unione nell'arco del periodo, che segue la riduzione dei prezzi delle esportazioni cinesi di cui ai considerando da 435 a 438.

4.9.2. *Costo del lavoro*

(480) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/ETP)	39 511	35 826	39 157	38 966
Indice	*100*	*91*	*99*	*99*

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(481) Il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto relativamente stabile nel periodo 2017-PI. La leggera diminuzione nell'anno 2018 corrisponde all'aumento del 13 % del numero di ETP e riflette il costo di tale forza lavoro aggiuntiva.

4.9.3. *Scorte*

(482) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2017	2018	2019	PI
Scorte finali (chilometri di cavo)	134 925	161 561	161 878	171 058
Indice	*100*	*120*	*120*	*127*
Scorte finali in percentuale sulla produzione	12,7 %	13,5 %	12,9 %	13,9 %
Indice	*100*	*106*	*102*	*110*

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(483) Le scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentate del 27 % nel corso del periodo in esame. Mentre l'aumento delle scorte indica un rallentamento del fatturato della vendita di alcuni articoli ricorrenti e potrebbe essere collegato alla crescente difficoltà dell'industria dell'Unione nel vendere i suoi prodotti a causa della concorrenza molto aggressiva sui prezzi dei produttori esportatori cinesi, l'incremento registrato nel periodo 2019-PI si può collegare anche a un effetto stagionale. In ogni caso, dato che la maggior parte della produzione ha luogo sulla base di ordini e specifiche dei clienti, le scorte non costituiscono uno dei principali indicatori di pregiudizio.

4.9.4. *Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale*

(484) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	8,1	8,4	8,5	7,9
Indice	*100*	*104*	*104*	*97*
Flusso di cassa (in EUR)	33 254 746	48 644 480	41 707 715	39 805 852
Indice	*100*	*146*	*125*	*120*
Investimenti (EUR)	60 405 839	67 794 023	82 761 718	59 886 812
Indice	*100*	*112*	*137*	*99*
Utile sul capitale investito (in %)	34	36	24	20
Indice	*100*	*105*	*70*	*58*

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(485) La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(486) La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata positiva, seppure anormalmente bassa per tutto il periodo in esame, ed è scesa dall'8,1 % nel 2017 al 7,9 % nel periodo dell'inchiesta.

(487) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che, tramite un'analisi di ingegneria inversa, l'industria dell'Unione ha realizzato profitti assai elevati imponendo prezzi eccessivi nel mercato dell'UE; ciò solleva seri dubbi sullo stato pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Il gruppo ZTT ha asserito anche che l'undercutting dei prezzi era causato dall'irragionevole politica dei prezzi adottata dall'industria dell'Unione e non dalle importazioni a basso costo provenienti dalla Cina.

(488) La Commissione non concorda con tale argomentazione. L'analisi di ingegneria inversa era parziale e non si basava su una valutazione completa di costi e prezzi. La Commissione ha verificato i margini di profitto sulla base di tale analisi complessiva e ha ritenuto che essi corrispondessero alla descrizione appena delineata. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(489) I denuncianti hanno affermato che la necessità di investimenti e ricerca nel settore richiederebbe un margine di profitto del 15 %. L'inchiesta ha indicato che il livello degli investimenti già programmati, che sarebbero stati effettuati in circostanze normali per tenere il passo dell'andamento del mercato, dovrebbe essere sostenuto da profitti medi del 13,4 % sulla base del periodo in esame. Tali investimenti riguardavano i seguenti aspetti: costi di riorganizzazione e manutenzione per garantire l'efficienza della capacità disponibile e adattare la capacità all'evoluzione del mix di prodotti; espansione della capacità; spese di ricerca e sviluppo (innovazione di prodotti e processi).

(490) La Commissione ha rilevato che l'ordine di grandezza citato è in linea con i profitti storici in assenza di importazioni cinesi oggetto di dumping che, come sottolineato nell'analisi contenuta nella tabella 11-bis, si collocano intorno al 12 %.

(491) Questi dati ribadiscono che il livello di profitti oscillante intorno all'8 % nel periodo in esame non è sufficiente per sostenere l'attività in un mercato ad alta tecnologia in espansione, e rappresenta quindi un pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Tabella 11 bis

Redditività dell'industria dell'Unione prima del 2017

	2014	2015	2016
Margine di profitto (in %)	10,4	12,6	12,4

(492) Questa situazione non si osserva però nel caso in questione. La redditività si è effettivamente ridotta rispetto al periodo 2014-2016. Il livello più basso di profitti registrato durante il periodo in esame rispecchia un notevole pregiudizio sui prezzi. A causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi aumentati sia di prezzi bassi), l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi, di ridurre al minimo i costi e quindi di raggiungere i normali livelli di profitto realizzati prima dell'impatto dell'espansione, e tanto meno di registrare un incremento.

(493) Dopo un aumento nel 2018, il flusso di cassa è diminuito verso la seconda metà del periodo in esame.

(494) Come diretto risultato della pressione esercitata dalle merci importate, l'industria dell'Unione ha dovuto rinviare gli investimenti, compresi quelli già pianificati e approvati. Tali investimenti, che miravano ad ampliare l'esistente capacità produttiva dell'Unione, si sono arrestati (anche quando l'esecuzione era già stata avviata) nel corso del periodo in esame, come diretta conseguenza delle mutate circostanze di mercato provocate dall'aggressiva politica dei prezzi delle importazioni cinesi. Ne è risultato un brusco calo degli investimenti verso la fine del periodo considerato, in contrasto con la tendenza degli anni precedenti e la crescita complessiva del mercato.

(495) L'utile sul capitale investito ha registrato un andamento negativo nel corso del periodo in esame diminuendo di fatto del 42 %. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti, al fine di mantenere e migliorare l'efficienza e la competitività, l'utile sul capitale investito è diminuito notevolmente durante il periodo in esame a causa dell'impossibilità, per l'industria dell'Unione, di migliorare il tasso di redditività.

(496) Con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità delle entità produttive incluse nel campione di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio se la situazione non migliora.

4.10. **Analisi delle vendite sulla base di gare d'appalto**

(497) La stragrande maggioranza dei cavi di fibre ottiche è venduta tramite procedure di gara. Per comprendere con la necessaria chiarezza questo importante aspetto del mercato e per integrare la parte rimanente dell'analisi del pregiudizio, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulle gare d'appalto ai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori e agli utilizzatori. Sono state

poste domande su natura, processo, tempistica e altre caratteristiche rilevanti, sia per le gare d'appalto concluse sia per quelle in corso. La Commissione ha ricevuto scarsissima cooperazione da parte degli enti appaltanti. Nessun ente appaltante pubblico ha partecipato all'inchiesta e, tra i grandi operatori delle telecomunicazioni, soltanto Deutsche Telekom ha comunicato informazioni dettagliate in merito alle gare d'appalto.

(498) Dopo la mancata istituzione di misure provvisorie, la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione dettagliate informazioni aggiuntive su tutte le gare d'appalto cui essi hanno partecipato durante il periodo in esame comprese, se disponibili, informazioni su offerte, prezzi e concorrenti.

(499) Dalle informazioni presentate emerge un quadro assai eterogeneo e frammentato: ogni anno, in vari Stati membri, si organizza un vastissimo numero di gare d'appalto cui partecipa una variegata schiera di enti appaltanti e offerenti, con durata e condizioni differenti. Dal punto di vista dell'entità appaltante, le gare d'appalto possono essere pubbliche, organizzate da amministrazioni comunali o altri enti pubblici oppure private, organizzate da grandi operatori di rete o di telecomunicazioni. Esistono anche molti altri tipi di offerte, quotazioni, aste elettroniche di minore entità; per importi inferiori è anche possibile contattare direttamente il cliente. Ogni procedura di gara è altamente specifica per l'ente appaltante, che può utilizzare una varietà di procedure a seconda della specifica gara in questione e degli sviluppi del mercato. Anche il quadro dei soggetti che presentano offerte nelle gare d'appalto è assai vario. I produttori esportatori cinesi partecipano direttamente (anche attraverso le loro filiali) e indirettamente mediante partenariati con società locali nei diversi Stati membri. Pure gli importatori, gli operatori commerciali e i distributori competono con i produttori dell'Unione. A volte sono coinvolti installatori e le vendite dei fornitori aggiudicatari agli operatori di telecomunicazioni vengono effettuate tramite tali installatori.

(500) L'inchiesta ha altresì dimostrato che il numero di gare d'appalto organizzate nell'Unione è molto elevato. I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno segnalato in totale oltre 500 gare alle quali hanno partecipato direttamente durante il periodo dell'inchiesta. Uno degli importatori indipendenti che hanno collaborato partecipa a 150-200 gare all'anno concentrandosi solo sul mercato tedesco.

(501) La durata delle gare è molto variabile: dalla consegna immediata a tre anni. In gare d'appalto di durata più lunga, mentre i prezzi sono concordati i volumi non sono fissati e pertanto le entità appaltanti possono presentare ulteriori offerte che sostituiscono quelle esistenti quando i prezzi calano. Pertanto, anche se le gare forniscono una sorta di massimale generale alle condizioni di prezzo, i prezzi possono cambiare dinamicamente per tutta la durata della gara, e spesso ciò avviene. Di conseguenza tendono ad adeguarsi e a rispecchiare in larga misura le condizioni correnti del mercato.

(502) La Commissione ha analizzato le informazioni dettagliate sulle gare d'appalto comunicate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione in risposta alla richiesta della Commissione. Tra le gare d'appalto segnalate, in cui i produttori dell'Unione hanno presentato un'offerta durante il periodo in esame, la Commissione ha analizzato quelle per cui vi erano concreti elementi di prova della partecipazione cinese. Nel periodo in esame sono state effettuate 55 gare di questo tipo. Le gare analizzate rappresentano il 45 % delle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, e il 14 % dei consumi totali dell'UE durante il periodo dell'inchiesta. Per tali gare è stata effettuata un'analisi dettagliata del pregiudizio in termini di prezzo e volume per gara: ne sono emerse perdite significative di vendite (tra il 25 % e il 100 %) e/o una contrazione dei prezzi (tra il 5 % e il 55 %), e/o un undercutting dei prezzi (tra l'8 % e il 39 %). Quest'analisi specifica per ogni gara ha ulteriormente confermato l'undercutting e la contrazione dei prezzi, già riscontrati in precedenza per tutto il periodo.

(503) Connect Com ha presentato osservazioni in merito alle procedure di gara e ha sottolineato che i produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante non hanno perso un numero consistente di gare in generale, ma solo una gara o poche grandi gare private. Ha sottolineato che il denunciante ha fatto riferimento a un unico invito a una gara d'appalto privata e al comportamento dei prezzi di un unico produttore cinese come elemento di prova dell'undercutting dei prezzi. Connect Com ha presentato un avviso di aggiudicazione di contratti di un distretto tedesco in cui sono stati espressamente indicati i prezzi dell'aggiudicatario. Ha affermato che il denunciante aveva omesso nella sua presentazione l'intero segmento di mercato degli appalti pubblici. Secondo Connect Com, i produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante non si sono aggiudicati tali gare perché non soddisfacevano i criteri richiesti (ad esempio magazzini, scorte, vasta gamma di prodotti, concetto della logistica). In particolare Connect Com ha sottolineato la bassa capacità di stoccaggio di Prysmian e Corning. A giudizio di Connect Com non ammettere l'esistenza di un segmento di mercato degli appalti pubblici sarebbe sbagliato, perché i prezzi sui

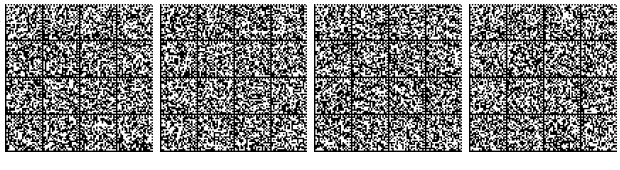

mercati degli appalti pubblici e privati corrispondono in larga misura o sono reciprocamente interdipendenti. Secondo Connect Com non sarebbe corretto imporre dazi antidumping in un intero mercato, che è segmentato in appalti pubblici e privati. Si è fatto riferimento al considerando 42 della decisione della Commissione del 20 marzo 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese (98/230/CE) ([148]). Sulla base di tale decisione, Connect Com ha sostenuto che nel caso di mercati segmentati non vi sarebbe un pregiudizio complessivo all'industria dell'Unione qualora, nonostante un certo declino delle vendite in un segmento del mercato (in questo caso le gare d'appalto private), l'industria dell'Unione disponga di opportunità di vendita in un altro segmento del mercato (in questo caso le gare d'appalto pubbliche) tali da compensare il declino nel volume delle vendite.

(504) Le argomentazioni e l'analisi presentate al considerando 502 confutano queste argomentazioni. Malgrado intensi sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per mantenere la competitività dei prezzi, cospicue quote di mercato sono state acquisite dagli esportatori cinesi, le cui offerte non potevano essere eguagliate in termini di prezzi dall'industria dell'Unione. Per quanto concerne la decisione della Commissione del 1998 riguardante le importazioni di ossido ed acido tungstici, in quel caso la Commissione aveva rilevato che la riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato aperto avrebbe dovuto essere vista alla luce della tendenza dell'industria dell'Unione a utilizzare una percentuale crescente della propria produzione del prodotto in esame nella produzione di prodotti derivati. La situazione fattuale sottostante relativa a questi due diversi segmenti del mercato dell'industria dell'Unione (mercato aperto e uso vincolato) è diversa dalla situazione competitiva di questo caso, in cui le dimensioni del mercato vincolato diminuiscono lievemente lungo tutto il periodo in esame e rappresentano una parte minima della produzione del prodotto in esame. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(505) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Connect Com ha sostenuto che la Commissione non aveva divulgato informazioni sul numero di gare vinte da un produttore cinese né sul motivo della vittoria; ha ribadito l'argomentazione per cui il prezzo non era mai l'unico criterio decisivo, mentre lo erano piuttosto la qualità e la logistica. Connect Com inoltre ha chiesto di divulgare i risultati dell'analisi di cui al considerando 502.

(506) A tale riguardo la Commissione ha raccolto informazioni dettagliate sulle gare d'appalto nel periodo in esame. La Commissione ha verificato e analizzato tali informazioni, che sono estremamente riservate e non possono pertanto essere divulgate alle parti interessate al di là della sintesi offerta nei considerando precedenti.

(507) L'analisi delle gare d'appalto indica un processo di rapida sostituzione dei prodotti dell'industria dell'Unione da parte dei prodotti cinesi, che è confermata dalle gare d'appalto svoltesi alla fine del periodo dell'inchiesta. Ne sono emerse l'erosione dei prezzi e ulteriori perdite significative di volumi per l'industria dell'Unione che corrispondono al quadro complessivo del pregiudizio e lo confermano.

4.11. **Conclusioni sul pregiudizio**

(508) Diversi indicatori hanno registrato un andamento positivo, come la produzione, la capacità, il volume delle vendite sul mercato dell'Unione e l'occupazione. Tuttavia l'evoluzione di questi indicatori non è andata di pari passo con l'aumento del consumo e, di fatto, tali indicatori avrebbero dovuto aumentare in maniera più marcata se l'industria dell'Unione fosse stata in grado di beneficiare pienamente della crescita del mercato. In effetti, nonostante l'aumento del volume delle vendite, l'industria dell'Unione ha perso 10,8 punti percentuali di quota di mercato (dal 64,3 % al 53,5 %) in un mercato in crescita. Ciò è legato alla pressione sui prezzi generata dalle esportazioni cinesi, con un significativo undercutting e, in ogni caso, con una contrazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame.

(509) La situazione appena descritta ha provocato un pregiudizio finanziario sotto forma di diminuzione dei profitti, calo degli investimenti e dell'utile sul capitale investito.

(510) Oltre a ciò, come spiegato sopra (considerando 502), l'analisi delle vendite tramite le gare d'appalto indica che la quota di mercato e l'erosione dei prezzi stanno accelerando e continueranno a farlo a causa del comportamento estremamente aggressivo dei produttori esportatori cinesi.

([148]) GU L 87 del 21.3.1998, pag. 24.

(511) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che da molti indicatori chiave non traspariva affatto che l'industria dell'Unione subisse un pregiudizio, dal momento che volume di produzione e occupazione rimanevano stabili, la capacità aumentava, i prezzi di vendita rimanevano stabili con una lieve diminuzione e la redditività e gli investimenti si mantenevano a livelli elevati.

(512) Come rilevato al considerando 508, questi indicatori si devono valutare nel quadro dell'incremento dei consumi proprio di un mercato in crescita. L'analisi in questione ha mostrato che l'industria dell'Unione non è riuscita a beneficiare adeguatamente della crescita del mercato, sottolineando i concreti effetti negativi sullo sviluppo dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(513) La CCCME ha sostenuto inoltre che i criteri della quota di mercato, da soli, non possono costituire la base per la risultanza di un pregiudizio notevole; con l'aumento della domanda tutti i partecipanti al mercato hanno accresciuto le vendite, circostanza indicativa di un mercato aperto e competitivo. La CCCME ha poi sostenuto che il futuro deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione non poteva costituire la base di un pregiudizio notevole, giacché la presente inchiesta non valutava la minaccia di pregiudizio, né soddisfaceva il livello probatorio richiesto in tal caso.

(514) A questo proposito la Commissione ricorda che la risultanza di un pregiudizio notevole non si basa soltanto sulle quote di mercato, bensì sulla totalità dei numerosi indicatori economici valutati ai considerando 426, 431, 437, 444 e 490, che comprendevano tra l'altro gli effettivi impatti negativi sulla crescita, la depressione dei prezzi, l'undercutting e l'underselling dei prezzi, nonché la contrazione dei profitti che indicano un pregiudizio notevole. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(515) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

(516) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha accertato che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, vendite vincolate e prezzi delle materie prime.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(517) Il deterioramento della quota di mercato dell'industria dell'Unione lungo tutto il periodo in esame è stato simultaneo e direttamente connesso alla significativa penetrazione nel mercato dell'Unione di cospicui volumi di importazioni dalla Cina, che hanno provocato un sensibile undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione e, in ogni caso, hanno comportato una significativa contrazione dei prezzi di vendita dell'Unione.

(518) Il volume delle importazioni dalla Cina è cresciuto (come illustrato nella tabella 3) passando da circa 189 000 chilometri di cavo nel 2017 a circa 498 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta, con un incremento di due volte e mezzo (+ 163 %). Per quanto riguarda la quota di mercato, nello stesso periodo si è registrato un incremento dal 14,8 % al 28,3 %, ossia in pratica quasi un raddoppio (+ 91 %). Nello stesso periodo (come indicato nella tabella 6), le vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono aumentate solo del 14 % e la sua quota di mercato è scesa dal 64,3 % al 53,5 %, ossia un calo di 10,8 punti percentuali (o – 17 %). Le vendite sul più modesto mercato vincolato hanno fatto registrare una moderata diminuzione (– 12 %). Le importazioni oggetto di dumping sono aumentate sia in termini assoluti che relativi. Come mostra la tabella 1, il consumo sul mercato dell'Unione è aumentato del 38 % nel periodo in esame ed è evidente che sono state principalmente le importazioni dalla Cina a trarre vantaggio da tale crescita.

(519) I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti sensibilmente nel periodo in esame, ad esempio del 62 % secondo la tabella 4 *bis*. I prezzi di vendita comparabili dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione a parti indipendenti (il mercato libero) sono calati complessivamente del 12 % nell'arco del periodo in base all'analisi della tabella 8 *bis*, e del 41 % in base all'analisi più precisa della tabella 8-ter. Il livello dei prezzi dipende in gran

parte dalla complessità dei tipi di prodotti venduti e un confronto tipo per tipo tra i prodotti fabbricati in ambito nazionale e i prodotti importati dal paese interessato (sulla base delle società incluse nel campione) è lo strumento più preciso per esaminare le tendenze dei prezzi. Durante il periodo dell'inchiesta ne emergono margini medi ponderati di undercutting per i due produttori esportatori inclusi nel campione oscillanti tra il 30,0 % e il 33,2 %.

(520) Questo comportamento aggressivo ha iniziato a erodere la quota di mercato dell'industria dell'Unione dall'inizio del periodo in esame, e durante il PI la disponibilità sul mercato dei prodotti cinesi è continuata a prezzi estremamente bassi (ben al di sotto del costo di produzione dell'industria dell'Unione). Ciò si è verificato, tra l'altro, attraverso i meccanismi descritti sopra nella sezione sulle gare (considerando da 499 a 502) e ha generato una contrazione dei prezzi, perdite nelle vendite, una diminuzione della quota di mercato e un pregiudizio finanziario sia in termini di redditività ridotta che di investimenti in calo, mettendo a repentaglio l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione.

(521) Come illustrato nel considerando 494, vi erano anche elementi di prova del fatto che alcuni investimenti e progetti di espansione dell'industria dell'Unione già pianificati sono stati cancellati o sospesi a causa dell'aggressiva politica dei prezzi delle importazioni cinesi e della conseguente perdita di quote di mercato da parte dell'industria dell'Unione.

5.2. **Effetti di altri fattori**

5.2.1. *Importazioni da paesi terzi*

(522) Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese		2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Corea	Volume (chilometri di cavo)	20 450	51 339	44 405	45 908
	Indice	*100*	*251*	*217*	*224*
	Quota di mercato (%)	1,6	3,3	2,7	2,6
	Prezzo medio (EUR/ chilometro di cavo)	796	873	1 627	1 073
	Indice	*100*	*110*	*204*	*135*
Turchia	Volume (chilometri di cavo)	26 732	32 932	22 922	37 008
	Indice	*100*	*123*	*86*	*138*
	Quota di mercato (%)	2,1	2,1	1,4	2,1
	Prezzo medio (EUR/ chilometro di cavo)	428	501	776	594
	Indice	*100*	*117*	*181*	*139*
Norvegia	Volume (chilometri di cavo)	12 143	11 622	22 728	26 471

	Indice	*100*	*96*	*187*	*218*
	Quota di mercato (%)	1,0	0,8	1,4	1,5
	Prezzo medio (EUR/ chilometro di cavo)	330	271	279	261
	Indice	*100*	*82*	*85*	*79*
Altri paesi terzi	Volume (chilometri di cavo)	126 307	114 520	77 787	107 334
	Indice	*100*	*91*	*62*	*85*
	Quota di mercato (%)	9,9	7,4	4,7	6,1
	Prezzo medio (EUR/ chilometro di cavo)	1 631	1 728	2 447	1 218
	Indice	*100*	*106*	*150*	*75*
Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato	Volume (chilometri di cavo)	185 633	210 414	167 842	216 721
	Indice	*100*	*113*	*90*	*117*
	Quota di mercato (%)	14,5	13,7	10,1	12,3
	Prezzo medio (EUR/ chilometro di cavo)	1 280	1 247	1 708	964
	Indice	*100*	*97*	*133*	*75*

Fonte: dati forniti da autorità doganali dell'UE, Comext (Eurostat).

(523) Le importazioni dalla Corea sono aumentate nel periodo in esame, passando da circa 20 000 chilometri di cavo nel 2017 a circa 45 000 nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato di tali importazioni è passata dall'1,6 % nel 2017 al 2,6 % nel periodo dell'inchiesta. I prezzi medi della Corea sembrano significativamente più elevati sia di quelli dell'industria dell'Unione che di quelli dei produttori esportatori. Pertanto, in considerazione dei prezzi elevati e dei limitati volumi, non è sembrato che le importazioni dalla Corea avessero un ruolo nel pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(524) A quanto risulta le importazioni dalla Turchia sono state vendute a un prezzo modesto, benché superiore a quello delle importazioni cinesi nel periodo 2018-PI e con un graduale aumento. La quota di mercato degli esportatori turchi è rimasta sostanzialmente stabile nel periodo in esame a un livello appena superiore al 2 %. Tali tendenze si basano su statistiche che includono molti tipi di prodotto e pertanto, visti i limitati volumi complessivi, la Commissione non è in grado di stimare con precisione l'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione. Benché non si possa escludere che le importazioni turche abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, tenuto conto del loro volume relativo rispetto alle importazioni del prodotto in esame e della stabilità della quota di mercato in tutto il periodo, la Commissione ha concluso che, anche se queste importazioni hanno avuto un impatto limitato sulla situazione dell'industria, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(525) Anche le importazioni dalla Norvegia, infine, sono aumentate nel periodo in esame. I prezzi norvegesi, che erano già bassi nel 2017, hanno continuato a diminuire nel periodo in esame (– 21 % nel periodo 2017-PI), a un livello di prezzo ben inferiore sia a quello dell'industria dell'Unione sia a quello degli esportatori cinesi. La quota di mercato degli esportatori norvegesi è aumentata nello stesso periodo dall'1 % all'1,5 %. Tali tendenze si basano su statistiche che includono molti tipi di prodotto e pertanto, visti i limitati volumi complessivi, la Commissione non è in grado

di stimare con precisione l'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione. Benché non si possa escludere che le importazioni norvegesi abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dato il loro volume relativo rispetto alle importazioni del prodotto in esame, la Commissione ha concluso che, anche se queste importazioni hanno avuto un impatto limitato sulla situazione dell'industria, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(526) Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite leggermente nel periodo in esame in termini assoluti, e nel contempo hanno perso una quota di mercato significativa. I prezzi medi erano alti, e pertanto non vi sono indicazioni che abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

(527) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non aveva accertato che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina avessero un impatto sull'industria dell'Unione; ha affermato in particolare che l'incremento dei livelli delle scorte e il calo degli indici di utilizzo degli impianti erano il risultato dell'incauta espansione della capacità da parte dell'industria dell'Unione, che aveva provocato un eccesso di capacità. Inoltre la CCCME ha affermato che non esisteva alcuna correlazione tra le importazioni dalla Cina e lo sviluppo dell'industria dell'Unione. In particolare, a parere della CCCME tra il 2017 e il 2018, parallelamente al massimo incremento del volume di importazioni dalla Cina, l'industria dell'Unione ha accresciuto la propria redditività. La CCCME e il governo della RPC hanno altresì affermato che tra il 2018 e il 2019 quando le importazioni dalla Cina crescevano e i prezzi diminuivano, i produttori dell'Unione hanno aumentato i propri prezzi di vendita senza perdere quote di mercato.

(528) A tal proposito la Commissione ha ricordato che la quota di gran lunga maggiore del mercato si basa su contratti di fornitura a lungo termine, come illustrato ai considerando da 497 a 507. E ancora, lungo tutto il periodo considerato, la redditività dell'industria dell'Unione è rimasta al di sotto del profitto di riferimento; ciò dimostra che durante questo periodo vi è stato un pregiudizio. La Commissione ha pertanto ritenuto che le argomentazioni addotte dalla CCCME e dal governo della RPC non dimostrino l'assenza di un nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio. In realtà confermano soltanto che è intercorso un certo intervallo di tempo tra l'aumento delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina e il momento in cui il pregiudizio si è materializzato e ha potuto essere confermato dalle tendenze pertinenti.

(529) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Eku Kabel ha sostenuto che, dal 2018 al 2019, i volumi delle importazioni di cavi di fibre ottiche sono diminuiti e che un ulteriore calo si poteva registrare nel 2020; alla luce di tale declino delle importazioni non era opportuno imporre dazi.

(530) L'inchiesta ha rivelato un aumento costante del volume di importazioni di cavi di fibre ottiche dalla RPC lungo l'intero periodo in esame. Se tuttavia le circostanze dovessero mutare, si potrebbero riesaminare le misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(531) Alla luce di quanto precede, le importazioni da paesi diversi dalla Cina non possono aver causato il deterioramento osservato nelle prestazioni dell'industria dell'Unione, e in ogni caso non attenuano il nesso di causalità tra tale deterioramento e la penetrazione delle importazioni cinesi.

5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(532) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (chilometri di cavo)	85 676	99 295	95 397	108 672
Indice	*100*	*116*	*111*	*127*

Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)	1 329	1 111	1 282	949
Indice	*100*	*84*	*96*	*71*

Fonte: Industria dell'Unione.

(533) Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono aumentate del 27 % nel periodo in esame, passando da circa 85 000 chilometri di cavo nel 2017 a circa 108 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta.

(534) Il prezzo medio delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è calato del 29 % nel corso del periodo in esame, passando da 1 329 EUR/chilometro di cavo nel 2017 a 949 EUR/chilometro di cavo nel periodo dell'inchiesta. I livelli dei prezzi erano superiori a quelli dell'Unione.

(535) Nel contesto dell'aumento delle esportazioni e dei livelli di prezzo relativamente alti, è chiaro che tali esportazioni non avrebbero arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.2.3. *Volume vincolato*

(536) Come indicato nella tabella 5, durante il periodo in esame l'uso vincolato dell'industria dell'Unione è diminuito del 12 %.

(537) Tenuto conto delle dimensioni modeste del mercato (stimate a meno del 5 % della produzione dell'Unione durante il PI), la Commissione ha rilevato che la lieve diminuzione dell'uso vincolato non ha causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

5.2.4. *Prezzo delle materie prime*

(538) La principale materia prima utilizzata dall'industria dell'Unione sono le fibre ottiche, prodotte nell'Unione o importate. Diversi importatori hanno affermato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione acquistano fibre ottiche dalle loro società collegate al di fuori dell'Unione a prezzi di trasferimento che non corrispondono al prezzo di mercato di questa materia prima. In effetti gli importatori sospettavano che tale prezzo di trasferimento fosse troppo alto e quindi si traducesse in un tasso di profitto inferiore per i produttori dell'UE inclusi nel campione.

(539) In particolare Connect Com e Cable 77 hanno espresso preoccupazione sui prezzi di trasferimento interni per le operazioni intersocietarie che avvengono all'interno dei gruppi Prysmian e Corning.

(540) Per indagare su questa argomentazione la Commissione ha chiesto ai produttori dell'UE inclusi nel campione informazioni aggiuntive sui loro acquisti di fibre ottiche utilizzate per la produzione di cavi di fibre ottiche durante il PI. La Commissione ha inoltre chiesto informazioni sulle fibre ottiche prodotte da società collegate dei produttori dell'UE inclusi nel campione e sulle vendite di tali fibre (volume e quantità) sia ad acquirenti collegati che indipendenti all'interno e all'esterno dell'UE. Confrontando le vendite degli stessi tipi di fibre a parti collegate e indipendenti, la Commissione ha potuto stabilire che i prezzi erano dello stesso ordine di grandezza e quindi che le vendite di fibre a società collegate erano state effettuate a condizioni di mercato. I dati relativi a tale attività sono specifici per le singole imprese e riservati: non è pertanto possibile divulgarli.

(541) La Commissione ha pertanto concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione non è stato causato dall'impatto dei prezzi di trasferimento sulla redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

5.3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(542) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Nessuno degli altri fattori è stato in grado di spiegare l'andamento negativo dell'industria dell'Unione in termini di perdita di quota di mercato, contrazione dei prezzi e bassa redditività, diminuzione degli investimenti e dell'utile sui capitali investiti.

(543) L'impatto negativo sulla redditività causato dalle importazioni oggetto di dumping e la continua pressione sui prezzi non hanno consentito all'industria dell'Unione di intraprendere gli investimenti necessari per la sopravvivenza a lungo termine dell'industria. Questa constatazione è corroborata dalla tendenza alla diminuzione descritta al considerando 486 e dalla cancellazione degli investimenti programmati di cui si è discusso al considerando 494.

(544) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Gli altri fattori noti non erano in grado, individualmente o collettivamente, di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6. **LIVELLO DELLE MISURE**

(545) Per determinare il livello delle misure la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria dell'Unione.

(546) La Commissione ha stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base. In questo caso il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l'Unione è parte e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I *bis* del regolamento di base, e di ottenere profitti ragionevoli («profitto di riferimento»).

(547) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori:

— il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta;

— il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione; e

— il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(548) I denuncianti hanno affermato che era necessario un profitto di riferimento di almeno il 15 % in questo settore ad alta intensità di capitale che richiede livelli di investimento molto elevati, in particolare alla luce della prossima rivoluzione del 5G.

(549) La Commissione ha esaminato tale argomentazione insieme alle osservazioni trasmesse e ai dati disponibili nel fascicolo pertinenti per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base al fine di stabilire il profitto di riferimento.

(550) La CCCME ha affermato che il profitto di riferimento del 15 % identificato nella denuncia era ampiamente gonfiato. Il denunciante ha risposto che tale profitto di riferimento era appena sufficiente a coprire i costi di sviluppo e attuazione dell'agenda per la digitalizzazione dell'Unione e della transizione al 5G. La CCCME ha risposto che le future opportunità di investimento non possono giustificare il ricorso a un margine di profitto irrealisticamente elevato e che dal 2016 l'industria dell'Unione è stata in grado di conseguire progressi per la tecnologia 4G con margini di profitto inferiori.

(551) L'inchiesta dimostra che i prezzi dell'industria dell'Unione si sono contratti lungo tutto il periodo in esame a causa delle importazioni oggetto di dumping. Durante questo periodo pertanto i profitti non sono stati considerati una base idonea a conseguire il profitto di riferimento. La Commissione ha pertanto esaminato la redditività dell'industria dell'Unione sulla base dei profitti realizzati prima del periodo in esame.

(552) Durante il 2015 e il 2016 i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati in grado di mantenere profitti costanti rispettivamente del 12,6 % e del 12,4 %. Questi anni rappresentano il periodo immediatamente precedente il periodo in esame e il forte aumento di volumi significativi di importazioni pregiudizievoli dalla Cina nel 2017. Pertanto si è ritenuto che il 2016 sia l'anno più rappresentativo per la redditività in condizioni di concorrenza normali in questo settore. Su tale base la Commissione ha ritenuto che un profitto di riferimento del 12,4 % rifletterebbe il livello di redditività precedente l'aumento delle importazioni dal paese interessato e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(553) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione avrebbe utilizzato un tasso di profitto di riferimento eccessivamente elevato. Inoltre la CCCME ha contestato l'utilizzo di un margine di profitto del 12,4 %, affermando che nel 2016 e nel 2017 le importazioni cinesi erano simili e che i profitti indicati nella denuncia per il 2016 oscillavano tra il 5 % e il 10 % La CCCME ha sostenuto pertanto che sarebbe più opportuno utilizzare il 2017 come anno di base per il profitto di riferimento.

(554) Le cifre cui fa riferimento la CCCME indicano un incremento di oltre il 40 % tra il 2016 e il 2017; ne consegue che evidentemente in questi due anni i livelli delle importazioni non sono stati simili. Alla luce di questo notevole incremento delle esportazioni dalla Cina e del loro volume altrettanto significativo nel 2017, le importazioni oggetto di dumping hanno inciso sulle condizioni della concorrenza: ciò esclude la possibilità di usare tale anno come periodo di riferimento per la redditività. L'inchiesta ha confermato il 12,4 % come margine di profitto dell'industria dell'Unione inclusa nel campione nel 2016 sulla base delle risposte fornite al questionario da tali parti, come la Commissione stessa ha verificato. Le argomentazioni presentate dalla CCCME e dal governo della RPC in proposito sono state pertanto respinte.

(555) Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio era incoerente con la situazione dell'industria.

(556) Tale argomentazione non è stata motivata e pertanto non può essere accolta per motivi formali. In ogni caso questo livello, nella sostanza, deriva direttamente dall'analisi delle informazioni fornite dalle parti, come illustrato sopra, ed è pertanto del tutto coerente.

(557) Questo livello di profitto di riferimento appare inoltre adeguato se comparato con il profitto necessario all'industria per sostenere il livello di investimenti indispensabile a garantire la redditività di lungo periodo, come si illustra al considerando 489.

(558) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *quinquies*, del regolamento di base, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I *bis*, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. Non sono stati segnalati costi futuri di questo tipo dall'industria dell'Unione.

(559) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione.

(560) La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all'importazione.

(561) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha sostenuto che al momento di stabilire l'undercutting e l'underselling non si dovrebbero detrarre le SGAV e i profitti degli importatori collegati al gruppo nell'Unione. A tale proposito ha fatto riferimento alle sentenze del Tribunale *Jindal* e *Hansol* (causa T-301/16, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea e causa T-383/17, Hansol Paper Co. Ltd/Commissione europea). Ciò è particolarmente opportuno se i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione non includono soltanto le vendite dirette da parte delle entità produttive ma anche le vendite tramite le entità di vendita collegate. Inoltre, il gruppo ZTT, sempre riferendosi alla sentenza *Jindal*, ha sostenuto che al momento di stabilire l'undercutting la Commissione deve garantire che il confronto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi di vendita

dell'industria dell'Unione avvenga allo stesso stadio commerciale. Si è affermato inoltre che, anche qualora il prezzo indicativo per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio fosse fissato sulla base del costo di produzione più il profitto di riferimento, non era chiaro se il costo comprendesse anche le SGAV o i profitti delle entità commerciali collegate all'industria dell'Unione. Si è affermato che, dal momento che le SGAV e i profitti venivano detratti dal prezzo all'esportazione del gruppo ZTT, analogamente le SGAV e i profitti si devono detrarre dalle entità commerciali dei produttori di cavi di fibre ottiche dell'Unione.

(562) Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo dell'undercutting (in particolare il prezzo all'esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui avviene (o può avvenire) una concorrenza con i produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Questo punto è di fatto il prezzo di acquisto del primo importatore indipendente perché tale società può, in linea di principio, scegliere di rifornirsi dall'industria dell'Unione o da fornitori esteri. In questo caso, il prezzo all'importazione per alcune delle vendite all'esportazione non può essere considerato al valore nominale in quanto il produttore esportatore e l'importatore sono collegati. Pertanto, al fine di determinare un prezzo all'importazione attendibile a condizioni di mercato, tale prezzo deve essere calcolato utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato al primo acquirente indipendente. Per svolgere questa ricostruzione, le norme per determinare il prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono pertinenti e vengono applicate per analogia, esattamente come sono pertinenti per determinare il prezzo all'esportazione ai fini del dumping. L'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di stabilire un prezzo pienamente comparabile al prezzo utilizzato per l'esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti e comparabile anche al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. Pertanto, al fine di permettere un confronto equo, per giungere a determinare un prezzo attendibile è giustificato detrarre le SGAV e il profitto dal prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato agli acquirenti indipendenti.

(563) Tale deduzione deve anche essere applicata al calcolo dell'underselling ([149]). Il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione si basa sul costo di produzione più il profitto di riferimento, senza prendere in considerazione se il prodotto sia poi venduto nell'Unione a clienti collegati o indipendenti; ciò per definizione non include le SGAV né il profitto di importatori collegati nell'Unione, pertanto dev'essere comparato al prezzo CIF (sbarcato) delle esportazioni.

(564) Come affermato al considerando 508, la contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione è stata chiaramente accertata. Inoltre, soltanto il 30 % circa delle vendite totali all'esportazione degli esportatori cinesi inclusi nel campione è stato effettuato tramite importatori collegati nell'Unione; pertanto un confronto sulla base del prezzo allo sbarco alla frontiera UE per tutte le importazioni è appropriato. Va notato infine che la risultanza dell'undercutting non sarebbe compromessa neppure se i calcoli fossero adeguati per tener conto delle SGAV e dei profitti degli operatori commerciali dell'Unione.

(565) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società. Sono stati rilevati i seguenti margini di pregiudizio, a dimostrazione che tali margini erano più elevati dei margini di dumping e pertanto il livello delle misure dovrebbe corrispondere ai margini di dumping.

Società	Margine di dumping	Livello di eliminazione del pregiudizio
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd	44,0 %	61,3 %

([149]) Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021, T-753/16, *PAO Severstal/Commissione europea*, ECLI:EU:T:2021:612, punti 260 - 273.

Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd	19,7 %	42,0 %
Altre società che hanno collaborato	31,2 %	52,7 %
Tutte le altre società	44,0 %	61,3 %

7. **INTERESSE DELL'UNIONE**

(566) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e di altri operatori economici pertinenti.

(567) Sono state trasmesse diverse osservazioni in merito all'interesse dell'Unione. In particolare il governo della RPC ha affermato che le importazioni dalla Cina promuovono efficacemente lo sviluppo della tecnologia nel settore e stimolano la concorrenza nel mercato dell'Unione. Secondo il governo della RPC il settore dei cavi di fibre ottiche nell'Unione, se eccessivamente protetto, perderà solo terreno rispetto ai paesi terzi, pertanto non vi è alcun interesse dell'Unione a portare avanti un'inchiesta antidumping nel settore, che potrebbe danneggiare la cooperazione bilaterale tra Cina e Unione in ambito digitale.

(568) Anche Connect Com ha affermato che le misure antidumping sarebbero dannose per il settore perché gli importatori cinesi non potrebbero più presentare offerte allettanti alle gare d'appalto. Di conseguenza il livello dei prezzi nelle procedure di gara aumenterebbe e ciò avrebbe ripercussioni negative sui bilanci pubblici.

(569) La CCCME ha osservato che l'agenda per la digitalizzazione dell'UE e la transizione al 5G sarebbero più favorite evitando di limitare ulteriormente le forniture di cavi di fibre ottiche di alta qualità dalla Cina.

(570) Cable 77, invece, ha sottolineato che l'imposizione di dazi antidumping sui cavi di fibre ottiche avrebbe un impatto anche su altri settori e che, se devono essere imposti dazi sui cavi, allora vanno imposti anche sulle fibre perché i produttori dell'Unione impiegano anche fibre prodotte al di fuori dell'Unione.

(571) Tuttavia, come spiegato nei considerando seguenti, la Commissione non ha trovato motivi validi per concludere che l'istituzione di misure sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina non sia nell'interesse dell'Unione.

7.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(572) Nell'Unione vi sono 29 aziende che producono cavi di fibre ottiche e impiegano circa 4700 dipendenti. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l'Unione.

(573) L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere una posizione competitiva sul mercato e di recuperare la quota di mercato perduta, migliorando al contempo la redditività verso livelli sostenibili.

(574) L'assenza di misure potrebbe avere un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione provocando un'ulteriore contrazione dei prezzi e una riduzione delle vendite e della produzione, il che porterebbe a un ulteriore deterioramento finanziario in termini di redditività e investimenti, compromettendo il futuro dell'industria.

7.2. **Interesse degli importatori indipendenti**

(575) Il settore dell'importazione ha potuto contare su una collaborazione relativamente scarsa. Cinque importatori indipendenti hanno presentato un modulo di campionamento entro il termine. Di questi cinque importatori, quattro hanno risposto al questionario. Un nuovo importatore si è manifestato dopo l'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni sui cavi di fibre ottiche provenienti dalla Cina e ha chiesto di collaborare anche alla presente inchiesta. La Commissione ha concesso lo status di parte interessata a tale importatore per la presente inchiesta a partire dal giorno in cui si è manifestato, e ha preso in considerazione le informazioni trasmesse per la presente inchiesta fatte salve le fasi procedurali già scadute.

(576) I cinque importatori che hanno collaborato rappresentano circa il 12 % delle importazioni cinesi. Due importatori hanno fornito informazioni complete nella loro risposta al questionario, mentre altri tre non sono stati in grado di fornire dati precisi sui profitti per il prodotto oggetto dell'inchiesta nel PI. Tutti gli importatori che hanno collaborato si sono opposti alle misure.

(577) Gli importatori che hanno collaborato si trovano in quattro diversi Stati membri dove sono concentrate principalmente le loro attività. Importano il 70-90 % dei loro acquisti di cavi di fibre ottiche dalla Cina e si riforniscono della parte restante presso produttori dell'Unione e di altri paesi terzi. Hanno sottolineato l'importanza di avere diverse fonti di approvvigionamento. Le importazioni di cavi di fibre ottiche da paesi terzi non sono soggette a dazi doganali nell'Unione.

(578) Una parte importante dell'attività degli importatori che hanno collaborato è fare offerte per progetti minori. Oltre a tali offerte, offrono ai clienti anche prodotti aggiuntivi (ad esempio condotti, connettori e armadi) e servizi complessi (ad esempio progettazione e installazione di reti). In media il prodotto in esame rappresenta circa un terzo del loro fatturato totale.

(579) Nessuno degli importatori ha affermato che la pandemia di COVID-19 abbia avuto un impatto notevole sulla loro attività commerciale. Un importatore ha affermato che si è verificato un certo rallentamento nel marzo 2020 a causa del lockdown, ma ha sottolineato che l'importanza dei progetti relativi alla fibra per la casa è stata amplificata da questa crisi.

(580) Gli importatori ritengono che il loro vantaggio competitivo rispetto ai produttori dell'Unione risieda nell'efficienza della loro struttura di vendite e della logistica. Riducono i tempi di consegna mantenendo una quantità elevata di scorte nel loro magazzino e mirano a rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze dei loro clienti.

(581) Gli importatori hanno affermato di non potersi procurare tutti i cavi di fibre ottiche dall'industria dell'Unione, in quanto quest'ultima non è in grado di fornire le quantità richieste entro i termini necessari. Hanno affermato che, nel periodo 2017-2018, il mercato ha registrato una carenza di cavi di fibre ottiche e della sua principale materia prima, la fibra ottica, di conseguenza l'industria dell'Unione non è stata in grado di coprire la loro domanda e hanno dovuto trovare altri fornitori. Alcuni importatori hanno sottolineato che, con la comparsa delle reti di fibre ottiche e 5G, la domanda di cavi di fibre ottiche è aumentata e dovrebbe aumentare ulteriormente. Hanno sostenuto che questa maggiore domanda, in combinazione con potenziali misure di difesa commerciale, potrebbe portare a una nuova carenza sul mercato e a ritardi nell'espansione delle reti di fibre ottiche e 5G.

(582) L'industria dell'Unione ha confutato l'argomentazione relativa a problemi di approvvigionamento sostenendo di disporre di un'ampia capacità inutilizzata. L'inchiesta ha infatti rilevato che l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è stato del 59 % durante il PI e la capacità produttiva di cavi di fibre ottiche è di oltre due milioni di chilometri di cavo, ben al di sopra del consumo stimato di cavi di fibre ottiche dell'Unione per i prossimi anni. L'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione hanno la capacità di produrre più cavi di fibre ottiche se necessario. Inoltre esistono fonti alternative di approvvigionamento nei paesi terzi.

(583) Gli importatori hanno altresì affermato di disporre di contratti di fornitura a lungo termine con i loro clienti in cui sono stati concordati prezzi fissi per un periodo totale di 2-4 anni e in cui non compare alcuna clausola di adeguamento dei prezzi per aumenti imprevisti dei loro prezzi di acquisto. Pertanto non sarebbe possibile trasferire i maggiori costi sui loro clienti. Inoltre gli importatori hanno affermato di non essere in grado di fare offerte nell'ambito di gare annunciate durante la presente inchiesta poiché non sanno quale prezzo pagheranno per i cavi di fibre ottiche nel caso in cui vengano imposte misure.

(584) Gli importatori hanno inoltre affermato che non sarebbe stato possibile trasferire la fonte di approvvigionamento ad altri paesi terzi nel caso di contratti in corso poiché i cavi sono stati sottoposti a complesse procedure di approvazione, quindi vi sarebbe stato il rischio di gravi ritardi e notevoli difficoltà nel processo di soffiaggio che deve essere adattato alla rigidità del cavo che varia da fornitore a fornitore anche per prodotti con la stessa specifica tecnica.

(585) Inoltre alcuni importatori hanno anche affermato che i cavi cinesi sono di qualità superiore rispetto ai cavi prodotti dall'industria dell'Unione. Sebbene le specifiche tecniche siano le stesse, affermano che i cavi di fibre ottiche cinesi sono prodotti su linee di produzione più recenti e la finitura, l'arrotolamento e le caratteristiche tecniche sono di livello più elevato. Questi importatori sostengono inoltre che la differenza di qualità non riguarda solo il prodotto, aggiungendo che i produttori cinesi soddisfano le esigenze individuali dei loro clienti in modo più flessibile e tempestivo e forniscono migliori servizi post vendita. Inoltre un importatore sostiene che la differenza di prezzo tra i cavi di fibre ottiche dell'Unione e quelli cinesi è inferiore a quella dichiarata nella denuncia. Tale importatore afferma inoltre che i produttori dell'Unione forniscono altri prodotti (condotti, fori di accesso, chiusure) e ritiene che le misure consentirebbero ai produttori dell'Unione di legare tali altri prodotti ai cavi di fibre ottiche vendendoli come parte di un progetto. Ritiene inoltre che le misure creerebbero un disincentivo per i produttori dell'Unione a innovare, in quanto li tutelerebbero dalla concorrenza. A suo avviso ciò comporterebbe un rallentamento della diffusione delle reti.

(586) Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, gli importatori che hanno collaborato hanno sostenuto che il livello di dazi proposto superava sensibilmente i margini da loro calcolati; ciò avrebbe provocato forti perdite, in quanto non sarebbero stati in grado di trasferire i dazi sui clienti, con cui hanno stipulato contratti a lungo termine con prezzi fissi. I dazi potrebbero quindi condurre al fallimento importatori e distributori. Gli importatori hanno pure sostenuto che i produttori dell'Unione non erano in grado di fornire tempestivamente i cavi di fibre ottiche corrispondenti ai requisiti, o non ne avevano la volontà; l'introduzione delle misure avrebbe pertanto provocato scarsità di cavi di fibre ottiche e notevoli ritardi nei tempi di consegna e nell'installazione delle reti. Un importatore ha sostenuto pure che i produttori dell'Unione non potevano aumentare la propria capacità di produzione per compensare la perdita di prodotti di qualità provenienti dalla RPC. Gli importatori che hanno collaborato hanno espresso disaccordo con la risultanza per cui un margine del 10 % sarebbe sufficiente per il distributore; hanno aggiunto che considerando i costi di magazzinaggio e prefinanziamento, era necessario un margine assai più elevato (20-25 %). Alcuni degli importatori che hanno collaborato hanno sostenuto inoltre che sarebbero costretti a importare da paesi terzi se i dazi fossero istituiti, sebbene ciò possa comportare gravi difficoltà, ritardi e costi supplementari, oltre che una qualità inferiore del prodotto. Numerosi importatori che hanno collaborato hanno giudicato incomprensibili i diversi tassi dei dazi proposti per i produttori cinesi che hanno collaborato, e li hanno considerati un trattamento iniquo. Si è affermato inoltre che tali misure provocherebbero un monopolio o un oligopolio nel mercato.

(587) La Commissione ha riscontrato che, sebbene gli importatori che hanno collaborato abbiano legami commerciali stabili con i loro fornitori di cavi di fibre ottiche in Cina, non hanno contratti a lungo termine che fissino volumi o prezzi di acquisto con tali fornitori. In effetti gli importatori effettuano ordini regolari per grandi volumi di cavi di fibre ottiche e ricevono un preventivo per ogni ordine dai produttori cinesi. Sebbene gli importatori affermino che cambiare fornitore sarebbe costoso e dispendioso in termini di tempo, tutti acquistano anche da altre fonti (ad es. nell'Unione, negli Stati Uniti, in India, in Kazakhstan, in Bielorussia, in Ucraina) e sono riusciti a trovare nuovi fornitori durante la presunta carenza del 2017-2018. Ciò indica che, se da un lato gli importatori potrebbero effettivamente dover pagare un prezzo più elevato per gli ordini già effettuati ma non ancora ricevuti prima dell'istituzione di misure, non sarebbe eccessivamente difficile per loro passare a nuovi fornitori in un tempo relativamente breve.

(588) Se è vero che le misure antidumping potrebbero avere un certo impatto negativo sugli importatori, riducendone la redditività, d'altra parte essi saranno in grado di assorbire e/o trasferire parte dell'aumento dei costi causato dal dazio ai propri clienti, in virtù dei loro notevoli margini di profitto superiori al 20 %, come è stato confermato dalle osservazioni di cui al considerando 586. Gli importatori hanno la possibilità di reperire fonti alternative di approvvigionamento, tra cui altri paesi terzi e l'industria dell'Unione. Pertanto la combinazione di altre fonti di approvvigionamento per il prodotto oggetto dell'inchiesta e della capacità di assorbire e/o almeno trasferire parzialmente l'effetto dei dazi sui propri clienti significherebbe che gli importatori indipendenti non sono colpiti in modo sproporzionato dall'istituzione delle misure. I diversi livelli di dazi rispecchiano le differenze di comportamento tra gli esportatori, nonché il differente impatto delle esportazioni cinesi sull'industria dell'Unione, e non rappresentano una discriminazione.

(589) Si rileva inoltre che le asserzioni concernenti le differenze di qualità, la carenza di offerta, l'incapacità o la mancanza di volontà di rifornire il mercato, da parte dell'industria dell'Unione, le differenze di prezzo, la redditività degli importatori, i rischi di monopolio o di oligopolio, gli incentivi all'innovazione e i tempi di distribuzione per le reti di telecomunicazioni sono prive di fondamento e pertanto non possono essere accolte.

(590) Va altresì rilevato che l'inchiesta ha dimostrato come uno degli aspetti importanti del pregiudizio in questo caso sia precisamente il fatto che l'industria dell'Unione non può conseguire il livello di profitti che le consentirebbe di continuare a investire tra l'altro in un'ulteriore capacità per soddisfare la crescente domanda del mercato in espansione dell'Unione. L'impatto previsto delle misure è precisamente quello di ripristinare condizioni di parità e consentire il concretizzarsi di tali profitti, investimenti ed espansione della capacità.

(591) Cable 77 ritiene che se verranno imposti dazi sui cavi, si dovrebbero imporre anche dazi sulle fibre a un livello assai più elevato di quello dei cavi. A questo riguardo la Commissione ricorda che la presente inchiesta riguarda i cavi di fibre ottiche; pertanto è possibile imporre misure riguardanti soltanto il prodotto in esame. In effetti le fibre sono un materiale utilizzato per i cavi di fibre ottiche, ma non il prodotto in esame.

(592) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Connect Com ha sostenuto che i costi delle materie prime stavano aumentando sensibilmente in tutti i settori, e che il fenomeno riguardava anche la produzione di cavi a banda larga. A tale proposito, Connect Com ha citato esempi di aumenti dei prezzi di un fornitore cinese non indicato, riguardanti il periodo tra il secondo trimestre del 2020 e il secondo trimestre del 2021. Connect Com ha sostenuto che era urgentemente necessario ampliare le reti di cavi a banda larga in Europa, ma i produttori dell'Unione non erano in grado di soddisfare la domanda in tempi brevi a prezzi competitivi e accettabili; pertanto non è opportuno imporre dazi o in alternativa i dazi si dovrebbero sospendere.

(593) Né la rappresentatività né l'effetto di tale aumento dei prezzi su utilizzatori e importatori sono stati motivati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

7.3. **Interesse degli utilizzatori e dei distributori**

(594) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è richiesto da diversi settori, principalmente da grandi operatori di telecomunicazioni, enti pubblici (come i comuni) responsabili dell'ampliamento della rete a banda larga, installatori, operatori e distributori.

(595) Un numero modesto di utilizzatori ha collaborato all'inchiesta: due grandi operatori di telecomunicazioni (Deutsche Telekom in Germania e Proximus in Belgio), cinque installatori e operatori di rete, un distributore e un piccolo utilizzatore. Insieme, gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano meno del 12 % del volume totale delle importazioni di cavi di fibre ottiche dalla Cina e meno del 9 % del volume totale del consumo di cavi di fibre ottiche nell'UE durante il PI.

(596) Tra le risposte degli utilizzatori al questionario, diverse erano molto carenti e non contenevano argomentazioni o informazioni sull'interesse dell'Unione. Nessuno degli enti pubblici che si procurano cavi di fibre ottiche ha collaborato all'inchiesta.

(597) BYCN Axione e un altro utilizzatore che acquista cavi di fibre ottiche principalmente da produttori dell'Unione non si sono opposti alle misure. Deutsche Telekom e il distributore spagnolo Comercial Electro Industrial S.A. («Comel») si opporrebbero all'istituzione di misure.

(598) Deutsche Telekom prevede un aumento della domanda di cavi di fibre ottiche a causa dell'installazione massiccia della rete 5G e sostiene che i cavi di fibre ottiche rappresentano un mercato globale con tecnologia standardizzata, distribuzione e fornitori globali. Sostiene che i dazi antidumping sui cavi di fibre ottiche provenienti dalla Cina possono causare disagi significativi per garantire la domanda di cavi dell'Unione e rischiano di ostacolare o ritardare l'installazione della rete, dando luogo a un aumento significativo dei costi per i clienti dell'UE. Afferma inoltre che i prezzi sono calati a causa delle sovraccapacità esistenti e che tutti gli attori hanno investito per aumentare la capacità durante la presunta carenza di approvvigionamento di alcuni anni fa.

(599) La Commissione ha concluso che è inevitabile che i dazi antidumping abbiano implicazioni in termini di costi per gli utilizzatori che acquistano i loro cavi di fibre ottiche dalla Cina, ma ciò è dovuto al comportamento sleale degli esportatori cinesi. Inoltre l'inchiesta ha stabilito che i cavi di fibre ottiche rappresentano solo una quota minore del costo totale di installazione dei progetti di reti digitali, che nel caso del 5G è molto inferiore al 5 %. Gli acquisti del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte degli operatori di telecomunicazioni che hanno collaborato rappresentano una percentuale marginale del fatturato delle società, che acquistano una parte significativa dei loro cavi di fibre ottiche da altre fonti. Per quanto riguarda l'argomentazione dell'altro utilizzatore secondo cui è difficile cambiare fornitore, come spiegato al considerando 587 anche altri importatori hanno dichiarato di acquistare da diverse fonti in paesi terzi. Analogamente gli utilizzatori hanno anche la possibilità di reperire fonti alternative di approvvigionamento, compresi i fornitori di altri paesi terzi. Poiché la domanda di cavi di fibre ottiche dovrebbe espandersi nei prossimi anni, utilizzatori e distributori saranno in concorrenza su un mercato più ampio rispetto al passato. Questa è un'opportunità per loro di mantenere e sviluppare la loro attività anche se i loro prezzi aumentano a causa dei dazi antidumping.

(600) Si sottolinea inoltre che l'esistenza di una sovraccapacità determinata dalla Cina non giustifica pratiche commerciali sleali il cui pregiudizio per l'industria dell'Unione ne mette a rischio il futuro, nonché la diversità dell'offerta e quindi la concorrenza nel mercato dell'Unione.

(601) La Commissione ha pertanto concluso che gli utilizzatori e i distributori non sono influenzati in modo sproporzionato dall'istituzione di misure.

7.4. **Altri fattori**

(602) I cavi di fibre ottiche sono necessari per costruire reti veloci a banda larga e sono quindi di grande importanza per i cittadini, le imprese e gli enti pubblici in tutta l'UE che dipendono da queste reti per il lavoro da casa, l'apprendimento da casa, la gestione di un'attività o la fornitura di servizi. L'investimento attraverso il programma NextGenerationEU ([150]) è una delle principali priorità dell'Unione europea che mira anche a diffondere infrastrutture a banda larga ad alta tecnologia che raggiungano ogni angolo dell'UE. I cavi di fibre ottiche sono quindi fondamentali per il decennio digitale dell'UE ([151]) e anche per la sua sovranità digitale.

(603) Data l'importanza del prodotto oggetto dell'inchiesta alla luce dei suddetti obiettivi pubblici, la Commissione ha analizzato attentamente l'impatto delle potenziali misure sull'ampliamento di progetti di rete a banda larga.

(604) Diverse parti hanno affermato che i consumatori e i bilanci pubblici dell'Unione sarebbero danneggiati se fossero istituite misure antidumping poiché il prezzo dei cavi di fibre ottiche e quindi il prezzo totale dei progetti di rete aumenterebbero.

(605) La Commissione ha quindi analizzato il costo dei cavi di fibre ottiche rispetto al costo totale dei progetti di rete. L'inchiesta ha dimostrato che i cavi di fibre ottiche rappresentano solo una quota minore del costo totale d'installazione delle reti digitali. Infatti i lavori di costruzione (ovvero lo scavo del terreno per la posa dei cavi) rappresentano la voce di costo più significativa di questi progetti ammontando a circa l'80 % dei costi totali. Il restante 20 % è costituito dai costi dei materiali che includono anche altri prodotti quali condotti, armadi e connettori. La Commissione ha riscontrato che i cavi di fibre ottiche rappresentano una percentuale minore dei costi totali dei progetti di rete: nel caso del 5G è inferiore al 5 % secondo uno dei grandi utilizzatori. I produttori dell'UE e gli importatori che hanno collaborato hanno anche affermato che i cavi di fibre ottiche rappresentano circa il 5-10 % dei costi totali dei progetti di rete.

(606) Il modesto livello di collaborazione dei principali operatori di rete dell'UE e degli enti pubblici responsabili dei grandi progetti di rete suggerisce inoltre che eventuali misure sui cavi di fibre ottiche non avrebbero un impatto sostanziale sui costi e sui tempi di tali progetti.

([150]) Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato: «Gli investimenti resi possibili da NextGenerationEU costituiscono un'occasione unica per portare la banda larga fino all'ultimo villaggio. Per questo vogliamo concentrare i nostri investimenti sulla connettività sicura e sull'espansione del 5G, del 6G e della fibra. NextGenerationEU rappresenta anche un'opportunità unica per sviluppare un approccio europeo più coerente alla connettività e alla diffusione delle infrastrutture digitali». https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_20_1655 .

([151]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale, Bruxelles, 9.3.2021 COM(2021) 118 final.

7.5. **Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione**

(607) Dall'inchiesta è emerso che esiste una capacità sufficiente nell'Unione e in altri paesi terzi per sostituire le importazioni originarie della Cina. Inoltre l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria dell'Unione di investire nei siti di produzione dell'Unione e in nuove tecnologie a vantaggio dell'industria utilizzatrice. Allo stesso tempo le misure non impedirebbero alle importazioni da paesi terzi (compresa la Cina) di competere equamente sul mercato dell'Unione. Anche se la domanda di cavi di fibre ottiche aumentasse nei prossimi anni, come previsto dagli operatori del mercato, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto in esame non correrebbero rischi evidenti di carenza di offerta e l'installazione della rete a banda larga di fibre ottiche per le abitazioni e le imprese non subirebbe quindi alcun ritardo.

(608) Nel complesso, sebbene in assenza di misure gli utilizzatori, gli importatori, i clienti finali e i bilanci pubblici potrebbero beneficiare di prodotti più economici a breve termine, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina porterebbero inevitabilmente i produttori dell'Unione fuori dal mercato dell'Unione, con conseguente perdita per l'industria utilizzatrice di preziose fonti di approvvigionamento e aumento potenziale dei prezzi all'importazione in assenza di concorrenza da parte dei produttori dell'Unione. Infine la sopravvivenza dei produttori dell'Unione è fondamentale per la sovranità digitale dell'UE.

(609) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.

8. **MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE**

(610) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(611) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd	44,0 %
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd	19,7 %
Altre società che hanno collaborato	31,2 %
Tutte le altre società	44,0 %

(612) Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(613) Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione ([152]). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(614) Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(615) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(616) Nella nota presentata dopo la mancata istituzione di misure, la CCCME ha affermato l'esistenza di una chiara correlazione tra la flessione delle vendite nell'industria dell'Unione (e globale) di cavi di fibre ottiche e l'inizio della pandemia; ha aggiunto che tale situazione si dovrebbe affrontare o sospendendo l'applicazione delle misure antidumping per nove mesi, oppure limitando la durata delle misure a due anni. Inoltre nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle risultanze, la CCCME ha sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto degli effetti della pandemia di COVID-19 e che gli effetti della flessione economica che ha accompagnato la pandemia sono stati falsamente attribuiti alle importazioni cinesi. Inoltre due importatori hanno affermato a loro volta che la Commissione non aveva preso in debita considerazione gli effetti della pandemia. Per di più, la CCCME ha sostenuto che nella fase di ripresa dopo la pandemia di COVID-19, prodotti come i cavi di fibre ottiche sarebbero cruciali per le industrie dell'Unione, soprattutto per l'attuazione del programma 5G. A questo riguardo la CCCME ha sostenuto che l'imposizione di misure antidumping provocherebbe nell'Unione carenze drammatiche del prodotto in esame, il cui prezzo aumenterebbe notevolmente. Secondo la CCCME, queste ultime circostanze giustificano pure la sospensione dell'applicazione dei dazi per un periodo di nove mesi o, in alternativa, la limitazione della durata delle misure a due anni. Anche Connect Com ha affermato che i crescenti costi delle materie prime e gli effetti della pandemia di COVID-19 non sono stati tenuti in debita considerazione, e ha chiesto la sospensione delle misure.

(617) Per quanto riguarda tali argomentazioni, l'inchiesta ha rivelato che la pandemia di COVID-19 ha avuto soltanto un impatto assai limitato e temporaneo sull'industria (come illustrato ai considerando 426 e 579) e non ha impedito il significativo incremento dei consumi nell'Unione durante il periodo in esame. In ogni caso, per quanto riguarda la sospensione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, la richiesta presentata dalle parti era generica e non motivata. Se emergessero elementi di prova che le condizioni di mercato sono temporaneamente mutate in maniera da rendere improbabile la ripresa del pregiudizio, e solo se ciò fosse nell'interesse dell'Unione, la Commissione potrebbe verificare a tempo debito la possibilità di dichiarare giustificata la sospensione. Quanto alla durata più breve delle misure, le risultanze relative al pregiudizio, alla causalità e all'interesse dell'Unione hanno confermato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping effettuate dai produttori esportatori cinesi e che non vi sono fondati motivi di interesse dell'Unione per indurre a considerare una durata più breve delle misure. Per queste ragioni tali argomentazioni sono state respinte.

9. **ISTITUZIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING**

(618) Come indicato al considerando 4, la Commissione ha disposto mediante il regolamento relativo alla registrazione l'obbligo di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Cina, ai fini della possibile applicazione retroattiva di misure antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

([152]) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1049 Bruxelles, Belgio.

(619) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere riscossi dazi retroattivamente «sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie».

(620) Poiché non sono stati istituiti dazi provvisori, non è stato possibile procedere a un'applicazione retroattiva. Di conseguenza, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.

10. **DISPOSIZIONI FINALI**

(621) A norma dell'articolo 109 del regolamento 2018/1046 ([153]), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(622) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544 70 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

Sono esclusi i prodotti seguenti:

i) i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e

ii) i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	44,0 %	C696

([153]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	19,7 %	C697
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I	31,2 %	
Tutte le altre società	44,0 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. La dichiarazione in dogana indica la lunghezza in chilometri del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([154]).

Articolo 2

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l'allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all'elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell'aliquota del dazio antidumping, pari al 31,2 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (1º luglio 2019-30 giugno 2020);

b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c) ha effettivamente esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 della Commissione, del 29 marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([154]) Allegato I «Nomenclatura combinata» del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome	Codice addizionale TARIC
Anhui Tianji Information Technology Co., Ltd	C698
Dongjie Optical Technology (Suzhou) Co., Ltd	C700
Gruppo Fasten: — Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co., Ltd — Jiangsu Fasten Optical Cable Co., Ltd	C701
Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd	C702
Hangzhou Tuolima Network Technologies Co., Ltd	C703
Jiangsu Etern Company Limited	C704
Gruppo Jiangsu Hengtong: — Hengtong Optic-Electric Co., Ltd — Guangdong Hengtong Optic-electronical Technology Co., Ltd — Jiangsu Hengtong Smart Grids Co., Ltd — Zhejiang Dongtong Optical Network and IOT Technology Co., Ltd	C705
Jiangsu Tongguang Optical Fiber Cable Co., Ltd	C706
LEONI Cable (China) Co., Ltd	C707
Liangang Optoelectronic Technology Co., Ltd	C724
Nanjing Huamai Technology Co., Ltd	C708
Ningbo Geyida Cable Technology Co., Ltd	C709
Prysmian Wuxi Cable Co., Ltd	C710
Gruppo SDG: — Shenzhen SDG Information Co., Ltd — Shenzhen SDGI Optical Network Technologies co., Ltd	C711
Shanghai Qishen International Trade Co., Ltd	C712
Shenzhen WanBao Optical Fiber Communication Co., Ltd	C713
Sichuan Huiyuan Optical Communications Co., Ltd	C714
Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co., Ltd	C715
Suzhou Torres Optic-electric Technology Co., Ltd	C716
Twentsche (Nanjing) Fibre Optics Ltd	C717
XDK Communication Equipment (Huizhou) Ltd	C718
Gruppo YOFC: — Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company — Yangtze Optical Fibre and Cable (Shanghai) Company Ltd, — Yangtze Zhongli Optical Fibre and Cable (Jiangsu) Co., Ltd, — Sichuan Lefei Optoelectronic Technology Company Limited, — Everpro Technology Company Limited	C719

22CE0128

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo» o «il prodotto oggetto dell'inchiesta») originari dell'India e dell'Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («l'avviso di apertura»).

(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

(3) Il 17 febbraio 2021 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario dell'India e dell'Indonesia («l'inchiesta antisovvenzioni») ([3]).

1.2. Registrazione

(4) In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 ([4]) («il regolamento di registrazione») la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

1.3. Misure provvisorie

(5) Conformemente all'articolo 19 *bis* del regolamento di base, il 30 aprile 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini adeguati per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Come spiegato al considerando 210 del regolamento provvisorio, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute, che segnalavano errori materiali e, ove necessario, ha corretto i margini di conseguenza.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17).
([3]) Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU C 57 del 17.2.2021, pag. 16).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione, del 1º marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 71 del 2.3.2021, pag. 18).

(6) Il 28 maggio 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 ([5]) («il regolamento provvisorio»).

1.4. **Fase successiva della procedura**

(7) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali il dazio antidumping provvisorio è stato istituito («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, un consorzio di importatori e distributori [«Euranimi» ([6])], un importatore indipendente, un utilizzatore, i produttori esportatori inclusi nel campione nonché il governo dell'India e il governo dell'Indonesia hanno presentato comunicazioni scritte esprimendo il proprio parere in merito alle risultanze provvisorie.

(8) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, il consorzio di importatori e distributori, un importatore indipendente, un utilizzatore e due produttori esportatori inclusi nel campione.

(9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le sue conclusioni provvisorie.

(10) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia («la divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni da parte di Eurofer, del produttore e utilizzatore dell'Unione Arinox, del consorzio di importatori e distributori Euranimi, dell'importatore indipendente LSI e dei produttori che hanno collaborato. Inoltre IRNC (un produttore esportatore che ha collaborato) ha presentato osservazioni in merito alle osservazioni formulate da Eurofer riguardo all'approccio della Commissione ai suoi acquisti (cfr. considerando da 71 a 74).

(11) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, Euranimi, un importatore indipendente, un utilizzatore che si è anche rivelato essere un produttore dell'Unione e uno dei produttori esportatori. Alla luce delle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, è stata trasmessa al produttore esportatore IRNC un'ulteriore divulgazione finale limitata agli adeguamenti apportati ad alcuni dei suoi prezzi di vendita all'esportazione. La Commissione ha dato a IRNC la possibilità di presentare osservazioni su tale ulteriore divulgazione finale, ma IRNC non ha risposto.

(12) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

1.5. **Campionamento**

(13) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 6 a 14 del regolamento provvisorio.

1.6. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

(14) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che gli effetti della pandemia di COVID-19 dovevano essere esaminati a fondo poiché il periodo dell'inchiesta («PI») comprendeva un periodo straordinario di pandemia.

(15) La Commissione ha tenuto conto del fatto che il PI comprendeva alcuni mesi di pandemia di COVID-19. Essa ha individuato e analizzato attentamente gli effetti della pandemia di COVID-19 e ha concluso che l'esistenza sul mercato dell'Unione di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio non è dovuta agli effetti della pandemia.

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione, del 27 maggio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 61).

([6]) Association of Non-Integrated Metal Importers and Distributors.

(16) In assenza di ulteriori osservazioni in merito al PI e al periodo in esame, il considerando 21 del regolamento provvisorio è stato confermato.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(17) Nella fase provvisoria un utilizzatore dell'Unione, Arinox, ha chiesto l'esclusione dalla definizione del prodotto dei prodotti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 e 201. La Commissione ha respinto la richiesta in via provvisoria, come spiegato ai considerando da 25 a 27 del regolamento provvisorio.

(18) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la parte ha limitato la sua richiesta di esclusione ai prodotti serie 200 equivalenti a Jindal J4 o JSLU DD (tenore di nichel dell'1 %), con uno spessore di 0,90 + 0/-0,060 mm, da utilizzare nella produzione di nastri di precisione di acciaio inossidabile. La parte ha affermato che il prodotto è facile da identificare, per cui non esistono rischi di elusione, non è intercambiabile con altri tipi di prodotto e non è fabbricato dall'industria dell'Unione. Secondo tale società inoltre l'impiego finale è facilmente verificabile.

(19) La richiesta aggiornata di esclusione dalla definizione del prodotto è stata contestata dal denunciante. Eurofer ha affermato che i tenori indicati dall'utilizzatore dell'Unione sono di designazione commerciale e non sono definiti da norme internazionali. Non esiste pertanto la possibilità per le autorità doganali di stabilire riferimenti, né di effettuare controlli sulla composizione chimica del prodotto escluso. II controllo dell'impiego finale inoltre imporrebbe un onere eccessivo a carico delle autorità doganali. L'esenzione di questi prodotti che sono fabbricati esclusivamente da Jindal comporterebbe anche il rischio di compensazioni incrociate, indebolendo l'effetto riparatore delle misure.

(20) L'inchiesta ha stabilito che tali prodotti sono intercambiabili per quanto concerne le rispettive caratteristiche. La Commissione è anche giunta alla conclusione che l'accoglimento di tale richiesta di esclusione comporterebbe effettivamente un onere eccessivo a carico delle autorità doganali, che dovrebbero effettuare un test di laboratorio e verificare l'impiego finale per ciascuna spedizione. Inoltre, poiché il prodotto è correlato a un unico produttore esportatore specifico, non è possibile escludere il rischio di compensazioni incrociate.

(21) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Arinox ha ribadito la sua richiesta iniziale, vale a dire l'esclusione dalla definizione del prodotto dei prodotti con un basso tenore di acciaio al nichel serie 200 e dei prodotti serie 201. Arinox ha argomentato che i prodotti a basso tenore di acciaio al nichel serie 200 e i prodotti serie 201 sono sostanzialmente indisponibili sul mercato dell'Unione e che i produttori dell'Unione non hanno interesse a fabbricarli. L'utilizzatore ha spiegato che, dopo la divulgazione finale delle informazioni, acquistare prodotti di acciaio serie 201 dall'industria dell'Unione è diventato impraticabile dal punto di vista economico e che solo un produttore dell'Unione ha potuto produrre nastri di precisione di acciaio inossidabile a basso tenore di nichel serie 200. Ha inoltre affermato di aver già subito un danno economico a causa dell'inclusione di questi prodotti nell'attuale inchiesta in quanto, data la sensibilità ai prezzi del prodotto, non ha potuto trasferire ai suoi acquirenti il dazio antidumping; inoltre, in un caso recente, la Commissione ha concesso l'esclusione di un prodotto nell'ambito di una situazione analoga.

(22) La società ha altresì ribadito che esistono differenze significative in termini di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche tra i prodotti serie 200 e 201 ed altri tipi di acciaio che rientrano nel prodotto oggetto dell'inchiesta, in particolare i prodotti serie 300, e che la composizione chimica dei prodotti serie 200 e 201 può essere facilmente verificata dalle autorità doganali avvalendosi di strumenti prontamente disponibili e dei certificati di ferriera. La società ha inoltre argomentato che la richiesta di esclusione è legata a un unico uso finale e ha affermato di essere probabilmente l'unico utilizzatore nell'ambito della richiesta di esclusione.

(23) Ha quindi sostenuto che il rischio di compensazione incrociata sia limitato, poiché essa acquista principalmente acciaio di serie 200 e 201 dai paesi interessati e si approvvigiona da vari produttori in tali paesi.

(24) Arinox non ha fornito ulteriori elementi di prova riguardo all'impossibilità di intercambiare i prodotti serie 200 e 201 con altri tipi di acciaio, eccezione fatta per l'irrazionalità economica di tale scelta. Come già esposto al considerando 20, per la verifica della composizione chimica da parte delle autorità doganali occorre un test di laboratorio, che costituirebbe un onere gravoso per dette autorità, in particolare poiché il test si renderebbe necessario per ciascuna spedizione del prodotto oggetto della richiesta di esclusione. La valutazione del rischio di compensazione incrociata è obiettiva e i dati forniti dalla società riguardo ai suoi acquisti di prodotti serie 200 e 201 nonché di altri prodotti dai paesi interessati indicavano che essa ha acquistato da tali paesi altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell'attuale inchiesta, il che implica di per sé il rischio di compensazione incrociata. Inoltre, sebbene la società sostenga che gli acciai di questi tipi siano destinati a un unico uso finale, non si possono escludere altri impieghi.

(25) La Commissione ha pertanto concluso che non sarebbe opportuno accogliere tale richiesta di esclusione del prodotto, che quindi è stata respinta.

2.2. **Conclusioni**

(26) In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 22 a 27 del regolamento provvisorio.

3. **DUMPING**

3.1. **India**

3.1.1. *Collaborazione e applicazione parziale dell'articolo 18 del regolamento di base*

(27) Ai considerando da 29 a 57 del regolamento provvisorio, le entità indiane di Jindal coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta sono denominate «il gruppo Jindal». Nel presente regolamento, tali entità sono denominate «Jindal India», mentre «il gruppo Jindal» si riferisce a Jindal India, Jindal Indonesia e a entità pertinenti di Jindal in paesi terzi.

(28) Come illustrato ai considerando da 32 a 35 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di applicare l'articolo 18 del regolamento di base nella fase provvisoria e di utilizzare i dati disponibili per quanto riguardava le informazioni che non erano state fornite in merito al ruolo di una società collegata del gruppo Jindal.

(29) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Jindal ha contestato tale applicazione dell'articolo 18. A suo parere, non ha rifiutato l'accesso alle informazioni necessarie, né omesso di comunicarle, e aveva agito con la massima diligenza. La Commissione dovrebbe quindi utilizzare le informazioni fornite dalla società. La Commissione ha debitamente esaminato queste osservazioni. Come indicato al considerando 33 del regolamento provvisorio, al gruppo Jindal era già stata concessa un'audizione con il consigliere-auditore in merito a tale questione il 16 aprile 2021. In linea con le raccomandazioni espresse dal consigliere-auditore a seguito di tale audizione, la Commissione ha anche esaminato a fondo le informazioni pervenute dal gruppo Jindal il 29 marzo 2021 nella risposta alla lettera a norma dell'articolo 18.

(30) La Commissione ha pertanto utilizzato le informazioni fornite da tale produttore esportatore e ha parzialmente accolto l'argomentazione. Alla luce dell'ulteriore analisi delle informazioni fornite il 29 marzo 2021, è stato inoltre ritenuto opportuno un ulteriore adeguamento. Poiché le osservazioni del gruppo Jindal sono state definite sensibili, l'esame dettagliato dell'argomentazione è stato comunicato esclusivamente alla parte interessata.

3.1.2. *Valore normale*

(31) Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 36 a 47 del regolamento provvisorio.

(32) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal India e Jindal Indonesia hanno ribadito le loro argomentazioni con riferimento all'articolo 2, paragrafo 5, terzo e quarto comma, e all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, secondo cui la Commissione dovrebbe adeguare il valore normale tenendo conto dei costi correlati alle misure di confinamento dovute alla COVID-19 applicate in India e Indonesia durante una parte del periodo dell'inchiesta.

(33) Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte.

(34) Per quanto riguarda le argomentazioni in riferimento all'articolo 2, paragrafo 5, terzo comma, la Commissione rileva innanzitutto che il terzo comma tratta della corretta ripartizione dei costi e dei metodi tradizionalmente utilizzati, esprimendo una preferenza per la ripartizione dei costi effettuata in funzione del volume d'affari. Il comma aggiunge che «se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura». Nel caso in esame tuttavia gli asseriti «costi correlati alla COVID-19» non costituiscono una voce di spesa separata che possa essere adeguata con riferimento al periodo dell'inchiesta. I costi asseriti sono i normali costi fissi ricorrenti, sostenuti regolarmente da Jindal. L'unica differenza è che si applicano a una produzione inferiore in termini quantitativi a causa della COVID-19. Questo scenario tuttavia non è contemplato dall'ultima frase del terzo comma sopra citata. Non è pertanto possibile prevedere un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, terzo comma.

(35) In secondo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni presentate con riferimento all'articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, la Commissione osserva che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, una deroga ai costi unitari normalmente sostenuti da una società può essere concessa esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo di nuovi impianti di produzione implichi sostanziali investimenti aggiuntivi e successivi bassi indici di utilizzazione degli impianti in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell'inchiesta o in una parte di esso. Nel caso in esame, gli eventuali bassi indici di utilizzazione degli impianti derivano da una sospensione temporanea della produzione a causa della COVID-19. L'articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, pertanto non si applica.

(36) In terzo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni presentate con riferimento all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), la Commissione rileva che secondo l'articolo 2, paragrafo 10, un adeguamento può essere effettuato «per differenze relative ad altri fattori se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori». Jindal India e Jindal Indonesia hanno sostenuto che fosse necessario un adeguamento per tenere conto dell'impatto sui costi di produzione delle misure di confinamento dovute alla COVID-19, ma non hanno dimostrato alcuna incidenza sulla comparabilità dei prezzi. L'argomentazione concernente l'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), non può quindi essere accolta.

(37) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha ribadito le argomentazioni relative a un adeguamento per i costi correlati alla COVID-19. In relazione a un possibile adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, commi 3 e 4, il gruppo Jindal Group ha indicato costi «insolitamente elevati» ([7]) che non dovrebbero essere attribuiti interamente alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta; la Commissione dovrebbe invece calcolare un costo di produzione rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta.

(38) Si è dovuto respingere l'argomentazione. I costi in questione sono stati sostenuti durante il periodo dell'inchiesta e riguardano la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta. Alla luce della relazione del panel sul caso *Salmone* citata dal gruppo Jindal, e conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, comma 3, terza frase, del regolamento di base, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura. La Commissione ha riconosciuto che i costi asseritamente connessi alle misure di confinamento dovute alla COVID-19 sono di natura straordinaria. Tuttavia i costi specifici sostenuti durante il periodo di confinamento dovuto alla COVID-19 sono solo costi fissi e derivano semplicemente da un sottoutilizzo di capacità disponibile o altrimenti utilizzata. Per definizione, non possono andare a beneficio della produzione futura, come ad esempio i costi di investimento. Non possono nemmeno andare a beneficio della produzione attuale, poiché sono piuttosto il risultato diretto di un evento di forza maggiore, ossia il confinamento dovuto alla COVID-19.

(39) Per quanto riguarda l'argomentazione di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, il gruppo Jindal ha fatto riferimento alla dichiarazione della Commissione di cui al considerando 36, aggiungendo che dalla parte introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 10, risulta chiaramente che il riferimento alla comparabilità dei prezzi riguarda la comparabilità tra il valore normale (a prescindere da come è determinato) e il prezzo all'esportazione.

([7]) Relazione del panel, *CE — Salmone (Norvegia)*, WT/DS337/R, punti 7.256, 7.257 e 7.273.

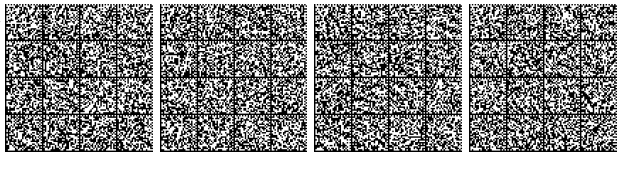

(40) La Commissione ha riconosciuto che la parte introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 10, si riferisce alla comparabilità dei prezzi. È parimenti vero che alcuni degli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), possono essere applicati anche a un valore normale basato sui prezzi praticati sul mercato interno e a un valore normale costruito. L'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), contiene tuttavia una condizione esplicita relativa alle differenze nei prezzi pagati sul mercato interno che deve essere soddisfatta prima di procedere a un adeguamento. Il gruppo Jindal non è stato in grado di comprovare tali differenze, ma si è limitato a dimostrare l'effetto sui costi. Qualsiasi aumento dei costi inciderebbe in ogni caso anche sui prezzi praticati sul mercato interno e sui prezzi all'esportazione. Pertanto la nuova argomentazione concernente l'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), ha dovuto essere respinta.

(41) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chromeni ha contestato gli adeguamenti apportati dalla Commissione al costo delle materie prime. Nelle risultanze provvisorie, la Commissione aveva riscontrato, nella tabella delle singole operazioni di acquisto di rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo, che i prezzi d'acquisto di tali prodotti da parti collegate erano notevolmente inferiori ai prezzi applicati da parti indipendenti per gli stessi materiali. La Commissione ha pertanto effettuato un adeguamento di tali prezzi, che non potevano essere considerati corrispondenti a quelli praticati in normali condizioni di mercato. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chromeni ha argomentato che la qualità dei rotoli utilizzati per il confronto non era sempre la stessa e che nell'effettuare il confronto si dovrebbe tenere conto di tale aspetto. L'argomentazione era comprovata da contratti di acquisto, un accordo relativo a sconti sulla qualità, note di credito, una relazione di ispezione della qualità e dalle registrazioni contabili per i reclami sulla qualità. La Commissione ha debitamente esaminato l'argomentazione e l'ha ritenuta fondata. La Commissione ha quindi sostituito nei documenti contabili della società il prezzo d'acquisto medio dei rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo da parti collegate con la media ponderata del prezzo d'acquisto da fornitori indipendenti, moltiplicata per le quantità utilizzate.

(42) Nella fase provvisoria la Commissione aveva ricalcolato i costi di ammortamento nel valore normale di Chromeni, avendo stabilito che non era stato segnalato l'ammortamento di taluni macchinari già in uso a fini di produzione commerciale. Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Chromeni ha contestato l'adeguamento dei costi di ammortamento riportati, sostenendo che tali costi erano stati registrati nel pieno rispetto dei principi contabili generalmente accettati in India e che pertanto dovrebbero essere accettati. La Commissione ha ribadito che fosse opportuno e ragionevole retrodatare l'inizio del periodo di ammortamento dei macchinari affinché coincidesse con l'inizio dell'effettiva produzione e vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta. A tale proposito, i documenti contabili di Chromeni non esprimevano adeguatamente i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta e per questo hanno dovuto essere adeguati.

(43) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, infine, Chromeni ha contestato il trattamento riservato dalla Commissione agli adeguamenti relativi ai costi di avviamento asseriti, concernenti costi di ammortamento e spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»). La Commissione aveva limitato a tre mesi il periodo nel quale era possibile effettuare un adeguamento per tenere conto dei costi di ammortamento e aveva respinto l'adeguamento delle SGAV nella fase di avviamento. Chromeni ha sostenuto che la fase di avviamento di una linea di produzione di acciaio è molto più lunga di tre mesi, facendo riferimento alla data di emissione del certificato di accettazione definitiva. La Commissione aveva comunque stabilito che la produzione commerciale fosse già cominciata ben prima di tale data. In linea con l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui si stabilisce tra l'altro che la durata della fase di avviamento non deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi, è inoltre prassi consueta della Commissione limitare a tre mesi la durata della fase di avviamento. Considerando le circostanze del caso in esame, la Commissione ha pertanto stabilito che tre mesi fossero un periodo di tempo adeguato. Per quanto riguarda le SGAV, Chromeni non ha fornito prove del fatto che queste spese sono legate alla produzione e pertanto non sono influenzate dall'utilizzo di nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione in seguito a operazioni di avviamento, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento di base.

(44) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Chromeni si è limitata a ribadire le stesse affermazioni e argomentazioni, senza fornire elementi di prova o argomenti nuovi. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni di Chromeni relative ai costi di adeguamento e di avviamento sono state respinte.

(45) Al considerando 175 del regolamento provvisorio la Commissione ha confermato le distorsioni relative alle materie prime in India e in Indonesia asserite nella denuncia. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha affermato che, a causa dell'esistenza di distorsioni di origine governativa nei mercati delle materie prime in India e Indonesia, i costi delle società dovrebbero essere adeguati a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Eurofer ha affermato che, alla luce delle distorsioni, i costi indicati nei documenti contabili dei produttori esportatori non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta e che, inoltre, le distorsioni relative alle materie prime avevano prodotto una situazione anomala.

(46) La Commissione ha respinto tale argomentazione, in quanto ha constatato che Eurofer non ha fornito elementi di prova sufficienti per la piena applicazione nel caso in esame dell'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha espresso disaccordo, insistendo sul fatto che nella denuncia e in diverse comunicazioni presentate prima e dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni aveva fornito elementi di prova sufficienti a sostenere l'argomentazione contenuta nella denuncia. La Commissione non ha ritenuto opportuno esaminare ulteriormente il potenziale adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. A prescindere dal fatto che gli elementi di prova presentati nel corso del presente procedimento costituissero prove sufficienti per analizzare nel merito l'argomentazione, la Commissione ha osservato che una simile argomentazione riguardante l'impatto delle distorsioni relative alle materie prime nella fornitura di beni era in corso di esame nel contesto dell'inchiesta antisovvenzioni.

3.1.3. *Prezzo all'esportazione*

(47) Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio.

(48) Dopo la divulgazione provvisoria e la divulgazione finale delle informazioni, Jindal India e Jindal Indonesia hanno contestato l'approccio adottato dalla Commissione per stabilire il prezzo all'esportazione di alcune vendite effettuate tramite Iberjindal S.L. («IBJ»), un operatore commerciale collegato ubicato in Spagna. L'argomentazione è stata respinta per la maggior parte. Poiché queste osservazioni sono state definite sensibili, i motivi alla base delle decisioni della Commissione per quanto concerne l'argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata.

(49) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha sostenuto che il calcolo del prezzo all'esportazione presentava un errore nella formula, per quanto riguarda i costi di nolo, che ha inciso sui prezzi di alcune vendite dell'Unione. La Commissione ha verificato la questione e ha constatato che in effetti una formula conteneva un errore materiale, che è stato corretto.

(50) Non sono pervenute altre argomentazioni concernenti il calcolo del prezzo all'esportazione. Sono pertanto confermati i considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio.

3.1.4. *Confronto*

(51) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

(52) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal India e Jindal Indonesia hanno affermato che la Commissione non avrebbe dovuto dedurre le SGAV e i profitti («la commissione fittizia») dal prezzo all'esportazione delle vendite nell'UE effettuate tramite un operatore commerciale collegato in un paese terzo, come spiegato ai considerando 52 e 81 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata respinta. Poiché queste osservazioni sono state definite sensibili, i motivi del respingimento dell'argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata.

(53) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha presentato ulteriori argomentazioni sulla valutazione del prezzo all'esportazione per quanto concerne tale operatore commerciale collegato. Queste osservazioni sono state nuovamente considerate sensibili e Jindal è stato pertanto informato su base individuale in merito alla posizione della Commissione su dette argomentazioni.

(54) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha sostenuto che l'adeguamento del prezzo all'esportazione per le vendite UE effettuate tramite JSL Global Commodities Pte. Ltd. («JGC») non dovrebbe superare le sue SGAV in quanto, secondo la prassi consolidata delle istituzioni e come sancito dal Tribunale di primo grado, sarebbe ragionevole dedurre solo le SGAV ([8]). Se la Commissione insiste sull'inclusione di un profitto (cosa che non dovrebbe fare), tale profitto dovrebbe essere basato sui dati di JGC. Secondo il Jindal Group, ciò sarebbe in linea con la prassi recente della Commissione e con la considerazione del Tribunale di primo grado secondo cui è «ragionevole» utilizzare «dati concreti» ([9]).

(55) Le argomentazioni hanno dovuto essere respinte. In primo luogo, deducendo solo le SGAV non si terrebbe conto del pieno valore di un margine di profitto costituito di norma da SGAV e profitti. Per quanto riguarda la valutazione di tale profitto, la Commissione insiste sul fatto che il profitto deve essere realizzato alle normali condizioni di mercato e non può pertanto basarsi su un profitto derivante da una remunerazione concordata da parti collegate.

([8]) Sentenza del 18 marzo 2009, *Shanghai Excell M&E Enterprise*, T-299/05, EU:T:2009:72, punto 288.

([9]) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40), considerando 283 (utilizzando il profitto «dell'operatore» commerciale in questione); sentenza del 18 marzo 2009, *Shanghai Excell M&E Enterprise*, T-299/05, EU:T:2009:72, punto 287.

Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di primo grado, detta sentenza approvava la detrazione delle SGAV, ma chiaramente non disapprovava la simultanea detrazione dei profitti, che in quel caso non era oggetto di discussione. Inoltre, in linea con tale caso, nella presente inchiesta le SGAV sono state detratte in base ai dati effettivi dell'operatore commerciale collegato, in quanto il rapporto tra le due entità non incideva sulle SGAV dichiarate. In merito alla prassi della Commissione: quando il rapporto tra l'operatore commerciale e il produttore esportatore sembra incidere sul margine di profitto, la prassi prevede la detrazione di un margine di profitto nominale, quale ragionevole approssimazione, sulla base dei dati forniti dagli importatori indipendenti che collaborano alla stessa inchiesta. Nel caso recente cui fa riferimento il gruppo Jindal, il margine di profitto effettivo è stato tuttavia considerato congruo alla luce dei fatti relativi a tale caso e delle funzioni svolte dall'operatore commerciale collegato. Pertanto è stato detratto il margine di profitto effettivo.

(56) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal India ha ribadito la propria argomentazione in merito all'adeguamento del valore normale per tenere conto della restituzione dei dazi. Jindal India ha affermato, in particolare, che l'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base stabilisce che occorre tenere conto di tutte le differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi e che pertanto la richiesta dovrebbe essere accolta.

(57) Tale argomentazione è stata respinta. Jindal India non è stata in grado di dimostrare l'incidenza della presunta restituzione dei dazi sulla comparabilità dei prezzi. In particolare, Jindal India non ha dimostrato che la restituzione dei dazi determinasse prezzi notevolmente più elevati sul mercato nazionale.

(58) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, secondo quanto sostenuto da Jindal India la Commissione dovrebbe garantire che i dazi restituiti non siano conteggiati due volte; inoltre la doppia compensazione della stessa sovvenzione, attuata istituendo dazi antidumping e antisovvenzioni concorrenti (specialmente nel caso delle sovvenzioni all'esportazione), viola la normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio ([10]). Poiché nell'inchiesta antisovvenzioni è in corso l'esame dei dazi restituiti quali potenziali sovvenzioni compensabili in relazione ad alcune entità del gruppo Jindal, la Commissione dovrebbe garantire che tali dazi restituiti siano adeguati nel caso presente o non siano compensati nell'inchiesta antisovvenzioni.

(59) Per quanto riguarda questa argomentazione, la Commissione ha chiarito che, per i motivi citati al considerando 53 del regolamento provvisorio e al considerando 57 del presente regolamento, il regime utilizzato da Jindal India relativamente alle sue vendite all'esportazione nell'Unione non soddisfa le condizioni poste per un eventuale adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettere b) o k), del regolamento di base. In particolare, Jindal India non ha dimostrato che gli acquirenti sul mercato interno hanno pagato prezzi costantemente diversi in considerazione del regime sottostante. La Commissione ha pertanto ritenuto non suffragate le argomentazioni relative all'adeguamento e le ha successivamente respinte.

(60) Non sono pervenute altre argomentazioni concernenti il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione. Sono pertanto confermati i considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

3.1.5. *Margini di dumping*

(61) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha sostenuto che, nel calcolare il dumping, la Commissione abbia usato valori cif non corretti per alcune delle sue vendite nell'Unione. La Commissione ha tuttavia constatato che il presunto errore materiale era stato commesso dallo stesso gruppo Jindal nella sua risposta al questionario e che essa non ne era al corrente prima o durante il controllo incrociato a distanza. La questione non era stata sollevata dal gruppo Jindal, né nelle osservazioni sulla comunicazione preventiva né nelle osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni. La Commissione ha pertanto ritenuto che, nel momento in cui l'argomentazione è stata presentata, non fosse più possibile effettuare un controllo a distanza incrociato e pertanto l'argomentazione relativa al presunto errore è stata respinta.

(62) Come illustrato in dettaglio ai considerando da 27 a 60, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione provvisoria e alla divulgazione finale delle informazioni. Anche il calcolo di Jindal India è stato aggiornato al fine di correggere un errore materiale concernente il prezzo all'esportazione (cfr. il considerando 49).

([10]) Relazione dell'organo di appello *Stati Uniti — Dazi antidumping e dazi compensativi definitivi su alcuni prodotti originari della Cina,* WT/DS379/AB/R, punti 567, 568 e 583.

(63) I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Jindal India	13,9 %
Chromeni	45,1 %
Tutte le altre società	45,1 %

3.2. **Indonesia**

3.2.1. *Osservazione preliminare*

(64) Ai considerando da 58 a 86 del regolamento provvisorio, le entità indonesiane di Jindal coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta sono denominate «il gruppo Jindal Indonesia» o «il gruppo Jindal». Nel presente regolamento, tali entità sono denominate «Jindal Indonesia», mentre «il gruppo Jindal» si riferisce a Jindal India, Jindal Indonesia e a entità pertinenti di Jindal in paesi terzi.

3.2.2. *Valore normale*

(65) Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 65 a 76 del regolamento provvisorio.

(66) Nella sua comunicazione dell'11 giugno 2021, il governo dell'Indonesia ha ricordato che i produttori esportatori indonesiani inclusi nel campione avevano collaborato pienamente e che la Commissione deve utilizzare i loro dati effettivi per il calcolo del valore normale.

(67) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal Indonesia ha ribadito la propria argomentazione, formulata insieme a Jindal India, secondo cui la Commissione dovrebbe adeguare il valore normale per tenere conto dei costi correlati al confinamento dovuto alla COVID-19. Tale argomentazione è stata respinta. La questione è trattata ai considerando da 32 a 36.

(68) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, IRNC ha contestato l'approccio adottato dalla Commissione di sostituire il prezzo d'acquisto dei rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo con un prezzo di mercato costruito, se questo importante prodotto intermedio era acquistato da fornitori collegati. Nella risposta della società al questionario e in sede di controllo incrociato a distanza la Commissione aveva riscontrato che questi prodotti erano acquistati da fornitori collegati a un prezzo di trasferimento inferiore al costo di produzione. Nel calcolo provvisorio, la Commissione aveva quindi sostituito questi prezzi con un prezzo di mercato costruito, calcolato tenendo conto del costo di produzione dei prodotti, delle SGAV e dei profitti. La società ha affermato che i prezzi di trasferimento erano a condizioni di mercato e ha criticato la mancanza di un'analisi a tale proposito.

(69) La Commissione ha analizzato le spiegazioni e i documenti di supporto forniti e ha concluso che era necessario rettificare l'approccio iniziale in merito agli acquisti di rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo da fornitori collegati. In effetti, i prezzi praticati dai fornitori collegati a IRNC per la vendita di rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo erano comparabili ai prezzi praticati ad acquirenti indipendenti per la vendita degli stessi prodotti. Pertanto essa ha ritenuto opportuno accettare il prezzo d'acquisto di IRNC per questi prodotti, quando tale prezzo era pari o superiore al costo di produzione di tali fornitori, e sostituirlo con il loro costo di produzione quando il prezzo di trasferimento d'acquisto risultava inferiore.

(70) Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha contestato l'approccio riveduto della Commissione per quanto riguarda i costi di IRNC per i rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo, come illustrato al considerando 69. Eurofer ha in primo luogo sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare i prezzi pagati da IRNC per l'acquisto di rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo da parti collegate, in quanto non si sarebbe trattato di prezzi di libera concorrenza. In secondo luogo, Eurofer ha ritenuto che l'approccio della Commissione fosse in contrasto con le risultanze di un'inchiesta conclusa di recente e riguardante lo stesso gruppo di società ([11]). In tale inchiesta la Commissione non aveva accettato il costo di

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (*coils*), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

produzione di un componente essenziale per la fabbricazione del prodotto in esame. In terzo luogo, ha affermato che, qualora persistesse nel suo approccio, la Commissione dovrebbe aggiungere un profitto ragionevole al prezzo d'acquisto dei rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo al momento di adeguare il valore dell'operazione tra parti collegate, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, oppure aumentare il profitto di IRNC sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo utilizzato nel calcolo del valore normale per compensare le operazioni commerciali effettuate a un costo o profitto anormalmente basso, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(71) La Commissione ha esaminato le argomentazioni. Per quanto riguarda la prima argomentazione, essa ha ritenuto che le informazioni presentate dai fornitori collegati di rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo da cui IRNC si approvvigiona fossero complete e sufficienti per valutare se il rapporto tra IRNC e detti fornitori incideva sui prezzi d'acquisto di tali prodotti di acciaio inossidabile laminati a caldo. La Commissione ha constatato che, durante il periodo dell'inchiesta, i fornitori collegati vendevano i rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo non solo al loro cliente collegato IRNC, ma anche a una serie di acquirenti indipendenti sul mercato interno e che i prezzi di vendita a IRNC e a tali clienti indipendenti erano prezzi di libera concorrenza. Si è pertanto ritenuto che il rapporto tra IRNC e il suo fornitore collegato non incideva sui prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, e non vi è alcun motivo per non tenerne conto nel complesso. In secondo luogo, senza prendere posizione sui fatti e sulle conclusioni riguardo all'inchiesta sui rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo cui fa riferimento Eurofer, la Commissione ha rammentato che ogni caso è valutato e analizzato sulla base delle proprie specificità; se i fatti stabiliti in un'inchiesta sono diversi dai fatti stabiliti in un'inchiesta precedente, anche se si tratta di un'inchiesta recente che riguarda lo stesso gruppo di società, è possibile pervenire a una conclusione diversa.

(72) L'argomentazione relativa all'aggiunta di un profitto ragionevole al prezzo d'acquisto dei rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo è stata respinta, in quanto l'articolo 2, paragrafo 5, consente effettivamente tale adeguamento, se i costi di produzione del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata. Nell'attuale inchiesta tuttavia la Commissione non ha stabilito che ciò avvenga. Per quanto riguarda la seconda parte della terza argomentazione, la Commissione ha ricordato che il prodotto oggetto dell'inchiesta è fabbricato utilizzando solo i rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo approvvigionati dai fornitori collegati nella stessa zona industriale e che la fase finale della produzione è effettuata da IRNC. L'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base recita chiaramente che il profitto «si basa su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore soggetti all'inchiesta». Pertanto questa disposizione riguarda solo la determinazione del margine di profitto per la vendita del prodotto simile e non si applica alla fissazione del prezzo di libera concorrenza nella vendita di materie prime.

(73) Alla luce di quanto precede, le argomentazioni di Eurofer sono state respinte.

(74) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha affermato che dovrebbe essere effettuato un adeguamento del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, a causa delle distorsioni relative alle materie prime riscontrate in Indonesia. La questione è trattata ai considerando 45 e 46.

3.2.3. *Prezzo all'esportazione*

(75) Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando da 77 a 79 del regolamento provvisorio.

(76) Come spiegato al considerando 79 del regolamento provvisorio, per i produttori esportatori che hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Come indicato al considerando 64 del regolamento provvisorio, Jindal Indonesia ha effettuato alcune vendite tramite IBJ in Spagna.

(77) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, per quanto riguarda tali vendite Jindal Indonesia ha presentato osservazioni analoghe a quelle trasmesse da Jindal India e citate al considerando 48. L'argomentazione è stata respinta. I motivi del respingimento dell'argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata per le ragioni indicate al considerando 48.

3.2.4. *Confronto*

(78) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 80 a 83 del regolamento provvisorio.

(79) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, riguardo all'adeguamento per la commissione fittizia Jindal Indonesia ha presentato osservazioni analoghe a quelle trasmesse da Jindal India e citate al considerando 52. L'argomentazione è stata respinta. I motivi del respingimento dell'argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata per le ragioni indicate al considerando 52.

(80) Jindal Indonesia ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto applicare i tassi di interesse a breve termine pubblicati dalla Banca di Indonesia per i prestiti espressi in USD e IDR per il calcolo dei costi del credito, invece dei tassi di interesse interbancari a breve termine pubblicati da CEIC.

(81) La Commissione ha esaminato le spiegazioni e i documenti di supporto forniti e ha ritenuto che fosse giustificato modificare la fonte dei dati come richiesto da Jindal Indonesia. Per quanto riguarda l'applicazione di tassi di interesse diversi per le vendite sul mercato interno e all'esportazione, l'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base prevede tuttavia la possibilità di un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di tale fattore nella determinazione dei prezzi applicati. Nel corso del controllo incrociato a distanza, la Commissione ha riscontrato che la società finanzia le proprie attività interne e di esportazione mediante prestiti a breve termine e strumenti commerciali onnicomprensivi principalmente in USD. La Commissione non ha riscontrato nei documenti contabili della società elementi di prova che giustifichino l'uso di un tasso di interesse diverso per l'assunzione di prestiti espressi in IDR per le vendite sul mercato interno. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione relativa all'utilizzo del tasso di interesse applicato ai prestiti espressi in IDR per finanziare le vendite sul mercato interno.

(82) Il gruppo IRNC ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione aveva agito in modo incoerente, adeguando il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base per talune spese di trasporto, mentre le argomentazioni relative all'adeguamento dei prezzi di vendita sul mercato interno per determinate spese di trasporto e altri costi connessi, in particolare quelli sostenuti per il trasferimento del prodotto in esame dalla fabbrica al magazzino sul mercato interno, erano state respinte.

(83) La Commissione ha osservato che l'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base si applica alle spese di trasporto sostenute, successivamente alla vendita, per trasferire le merci dai locali dell'esportatore al primo acquirente indipendente. Il deposito nazionale di IRNC fa parte dei suoi locali e le spese necessarie per il trasferimento delle merci dallo stabilimento al deposito nazionale sono state sostenute prima della vendita.

(84) Secondo quanto ulteriormente sostenuto da IRNC, la Commissione non aveva spiegato per quale motivo le analoghe spese di trasporto e tasse portuali sostenute per le merci trasbordate attraverso la zona franca cinese non dovrebbero essere parimenti respinte. La Commissione ha esaminato le osservazioni e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, in particolare il contratto di vendita tra il produttore e i suoi operatori commerciali collegati coinvolti nelle vendite all'esportazione. Essa ha osservato che nel contratto di vendita il porto di scarico è chiaramente identificato e situato nell'Unione e che il trasbordo delle merci è consentito. Inoltre, per quanto riguarda le vendite all'esportazione, le spese di trasporto sono sostenute direttamente dall'operatore commerciale e pertanto incidono sulla comparabilità dei prezzi, mentre nell'ambito delle spese di magazzinaggio per le vendite sul mercato interno i costi di trasferimento delle merci al deposito sono a carico del produttore e sono stati sostenuti prima della vendita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(85) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, IRNC ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva seguito un approccio incoerente, in quanto non aveva effettuato l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del valore normale, rispecchiando così gli adeguamenti effettuati a norma del medesimo articolo per le vendite all'esportazione condotte tramite gli operatori commerciali collegati.

(86) In base a quanto rammentato dalla Commissione, la giurisprudenza della Corte di giustizia ([12]) stabilisce chiaramente che «[…] una parte che richieda, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all'esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping deve dimostrare che tale domanda è giustificata […]». La comunicazione effettuata a tale proposito da IRNC è una semplice dichiarazione volta a chiedere un adeguamento al valore normale, ma manca di qualsiasi giustificazione sostanziale o spiegazione dettagliata. La Commissione ha inoltre ricordato che un adeguamento del prezzo all'esportazione non comporta automaticamente un adeguamento del valore normale e che tale adeguamento del valore normale deve essere debitamente giustificato, sulla base dei fatti e degli elementi di prova, dalla parte che lo richiede.

(87) Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che una semplice dichiarazione volta a chiedere un adeguamento, priva di debita motivazione a sostegno, non è manifestamente in linea con il criterio giuridico stabilito dalla Corte di giustizia. Questa argomentazione è stata respinta in quanto priva di fondamento.

([12]) Sentenza della Corte di giustizia, del 16 febbraio 2012, *Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea*/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), C-191/09 P e C-200/09 P, punto 58.

(88) IRNC ha inoltre sostenuto che incomba alla Commissione l'onere di suffragare con elementi di prova la sua decisione di adeguare il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e che essa abbia omesso di indicare motivazioni sufficienti a tale proposito nei suoi documenti di divulgazione provvisoria e finale delle informazioni.

(89) In seguito alle osservazioni pervenute dalla società dopo la divulgazione finale delle informazioni, il 16 settembre 2021 la Commissione ha fornito un'ulteriore divulgazione specifica per società, illustrando in modo più dettagliato le motivazioni e gli elementi di prova alla base di tale adeguamento del prezzo all'esportazione. La società non ha presentato osservazioni in risposta a tale divulgazione specifica.

3.2.5. *Margini di dumping*

(90) Come illustrato in dettaglio ai considerando da 65 a 89, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate, presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, e ha ricalcolato di conseguenza i margini di dumping.

(91) I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Jindal Indonesia	20,2 %
Gruppo IRNC	10,2 %
Tutte le altre società	20,2 %

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. **Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione**

(92) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Arinox, una parte interessata provvisoriamente qualificata come utilizzatore, ha sostenuto di dover essere considerata un produttore dell'Unione. Va osservato che i dati della società sono stati inclusi negli indicatori macroeconomici presentati da Eurofer e sottoposti a controlli incrociati da parte della Commissione e che pertanto quest'ultima ha ritenuto che tale società facesse parte dell'industria dell'Unione descritta al considerando 87 del regolamento provvisorio. La Commissione ha tuttavia osservato che Arinox, nella sua iniziale richiesta di esclusione del prodotto, si è identificata come utilizzatore finale e importatore e che le argomentazioni presentate dalla società nella fase provvisoria riguardavano le attività svolte in qualità di utilizzatore sul mercato dell'Unione.

(93) Arinox, Euranimi e un importatore indipendente hanno chiesto di conoscere l'identità dei 13 produttori dell'Unione che costituivano l'industria dell'Unione durante il PI. Oltre ai tre produttori inclusi nel campione e alle società che sostengono la denuncia (vale a dire Acerinox, Outokumpu Nirosta GmbH, Outokumpu Stainless AB), si tratta di Marcegaglia, Acroni, Arinox, Otelinox e tre rilaminatori con sede in Germania (SAP Precision Metal, BWS e Waelzholz).

(94) In assenza di ulteriori osservazioni in merito alla definizione di industria dell'Unione e alla produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 87 a 89 del regolamento provvisorio.

4.2. **Consumo dell'Unione**

(95) In assenza di osservazioni in merito al consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 90 a 92 del regolamento provvisorio.

4.2.1. *Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati*

(96) Il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno contestato la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dall'India e dall'Indonesia sulla situazione dell'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno sostenuto che i volumi delle importazioni da entrambi i paesi sono bassi, l'andamento delle importazioni dall'India (in leggera diminuzione) e dall'Indonesia (in rapido aumento) nel periodo in esame è diverso e non è stata effettuata un'adeguata valutazione delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e i prodotti dell'Unione simili, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(97) Nelle sue osservazioni trasmesse in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l'argomentazione presentata dal consorzio e dall'importatore indipendente, affermando che l'andamento delle importazioni è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che le condizioni della concorrenza sono state debitamente valutate e che una valutazione cumulativa garantisce un'applicazione non discriminatoria dei dazi.

(98) La Commissione ha constatato che i requisiti per la valutazione cumulativa delle importazioni erano soddisfatti. Il volume delle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati non era trascurabile, ossia era superiore all'1 % della quota di mercato in ciascun caso, e le condizioni della concorrenza giustificavano una valutazione cumulativa, in quanto i prodotti importati condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base dei prodotti venduti dai produttori dell'Unione e hanno gli stessi impieghi di base. Quanto precede si riflette nell'elevato livello di corrispondenza tra i tipi di prodotto importati dall'India e dall'Indonesia e i tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione.

(99) È stato stabilito inoltre che i tipi di prodotto importati dall'India e dall'Indonesia sono in larga misura simili tra loro e che il livello dei rispettivi prezzi è comparabile.

(100) Come indicato dal denunciante, l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base inoltre non richiede un confronto dell'andamento delle importazioni tra i paesi interessati.

(101) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio e un importatore indipendente hanno chiesto la divulgazione dei modelli teorici utilizzati per valutare le condizioni della concorrenza nel mercato dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta e dei paesi interessati nonché la conferma che i servizi della Commissione operanti in materia di concorrenza e analisi economica sono stati consultati riguardo a tali condizioni della concorrenza.

(102) Essi hanno inoltre sostenuto che non è stata fornita alcuna analisi statistica a sostegno delle risultanze di cui ai considerando 99 e 100 e che il volume delle importazioni dall'India e dall'Indonesia era basso rispetto alla quota di mercato dell'industria dell'Unione. Per quanto riguarda l'India, i volumi delle importazioni durante il PI erano più bassi rispetto a quelli registrati nel 2017 e nel 2018 e simili ai dati del 2019. Inoltre i volumi delle importazioni del prodotto in esame dall'India sono limitati in base al contingente nazionale fissato dalle misure di salvaguardia sull'acciaio. Pertanto il consorzio e l'importatore indipendente non hanno ritenuto opportuno applicare l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(103) La Commissione ha effettuato un'analisi teorica in cui ha confrontato i tipi di prodotto venduti sul mercato dell'Unione dai produttori esportatori e il prodotto venduto dai produttori dell'Unione, sulla base dei numeri di controllo del prodotto (NCP) forniti dalle società incluse nel campione. Da tale analisi è emerso un elevato livello di corrispondenza. Il livello di corrispondenza tra ciascun produttore esportatore e le vendite dell'industria dell'Unione è comunicato ai produttori esportatori inclusi nel campione nelle loro divulgazioni specifiche. Inoltre la Commissione ha riscontrato un livello significativo di similarità nei tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori dell'Indonesia rispetto ai tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori dell'India. La Commissione ha quindi concluso che i prodotti importati dai paesi interessati e i prodotti dell'Unione erano in netta concorrenza tra di loro e che una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni fosse appropriata. Il consorzio e l'importatore indipendente non hanno fornito alcuna prova circostanziata del motivo per cui l'analisi effettuata dalla Commissione sarebbe inesatta o insufficiente. Il fatto che l'India benefici di un contingente specifico per paese nell'ambito delle misure di salvaguardia non incide sulla presente analisi alla luce delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(104) In assenza di altre osservazioni in merito alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 93 a 98 del regolamento provvisorio.

4.2.2. *Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati*

(105) Il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che le importazioni dall'Indonesia sono aumentate perché questo paese è un nuovo esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione e che le importazioni dall'India non sono aumentate durante il periodo in esame; pertanto, un potenziale aumento della quota di mercato dei paesi interessati non ha avuto alcun impatto sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione, ma ha sostituito le importazioni da altri paesi terzi.

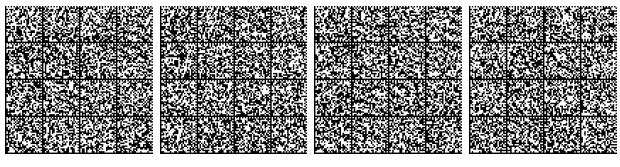

(106) Come indicato nei considerando da 97 a 105, la Commissione ha analizzato le importazioni cumulativamente e le importazioni dai paesi interessati hanno evidenziato una tendenza al rialzo durante il periodo in esame. Il fatto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione sia leggermente aumentata durante il periodo in esame e che l'Indonesia abbia iniziato ad esportare nell'Unione solo all'inizio del periodo in esame non ha modificato il dato di fatto che le importazioni dai paesi interessati sono state effettuate a prezzi di dumping, causando un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. L'argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

(107) In assenza di altre osservazioni in merito ai volumi delle importazioni dai paesi interessati e alla relativa quota di mercato, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 99 a 101 del regolamento provvisorio.

4.2.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(108) Al considerando 105 del regolamento provvisorio, la Commissione ha affermato di avere riscontrato margini di undercutting del 4,8 % e del 13,4 % per i produttori esportatori indiani.

(109) Questi margini tuttavia contenevano un errore materiale e dovrebbero essere rettificati in margini di undercutting del 5,8 % e del 13,4 %.

(110) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Euranimi e un importatore indipendente hanno sostenuto di non poter ricostruire in che modo fossero stati determinati i prezzi all'importazione del prodotto in esame e come fosse stato calcolato il margine di undercutting, compresi gli adeguamenti.

(111) I prezzi delle importazioni dai paesi interessati, come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio, si basano su dati Eurostat. Tali informazioni sono disponibili al pubblico. Come illustrato al considerando 104 del regolamento provvisorio, il margine di undercutting si basava su un confronto tra i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione e i corrispondenti prezzi dei produttori esportatori inclusi nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, differenziati per tipo di prodotto e adeguati in modo da corrispondere a pari condizioni di vendita. I prezzi di vendita dettagliati per società sono stati forniti solo alle società interessate nelle rispettive comunicazioni specifiche, poiché sono per definizione riservati.

(112) In assenza di ulteriori osservazioni in merito ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati e all'undercutting dei prezzi, la Commissione ha confermato tutte le conclusioni di cui ai considerando da 102 a 105 del regolamento provvisorio, con l'effettuazione della rettifica illustrata al considerando 71.

4.3. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.3.1. *Osservazioni generali*

(113) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 106 a 110 del regolamento provvisorio.

4.3.2. *Indicatori macroeconomici*

(114) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha dichiarato che durante il periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata, e non aumentata come concluso al considerando 116 del regolamento provvisorio.

(115) Questa affermazione tuttavia sarebbe corretta solo se l'osservazione di Eurofer concernente i volumi di importazioni da paesi terzi presumibilmente gonfiati fosse di fatto corretta. Come spiegato al considerando 135, il regolamento provvisorio ha fornito cifre esatte per quanto riguarda i volumi delle importazioni. Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione quindi era esatta.

(116) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno indicato che il regolamento provvisorio evidenziava una discrepanza di circa 300 000-400 000 tonnellate tra le cifre relative alla produzione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame, riportate al considerando 111 del regolamento provvisorio, e le corrispondenti cifre relative alle vendite, alle scorte e alle esportazioni riportate ai considerando 114, 126 e 152 del regolamento provvisorio. In seguito alla

divulgazione finale delle informazioni, essi hanno contestato il livello di capacità dell'industria dell'Unione e richiesto elementi di prova della capacità produttiva nominale, effettiva ed effettivamente utilizzata nonché della quantità effettivamente prodotta da ogni singolo produttore, i dati relativi ai volumi di vendita e ai prezzi dei singoli produttori europei e i volumi delle importazioni di ciascun produttore dell'Unione dai paesi interessati.

(117) Le cifre di cui sopra tuttavia non possono coincidere completamente, in quanto i volumi della produzione, delle vendite e delle esportazioni si riferiscono all'industria dell'Unione nel suo complesso, mentre le cifre relative alle scorte, di cui al considerando 126 del regolamento provvisorio, sono un indicatore microeconomico riferito esclusivamente ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tutti i dati sono stati oggetto di controllo incrociato da parte della Commissione e sono risultati affidabili. Poiché i dati individuali per produttore costituiscono un'informazione commerciale riservata, la Commissione ha fornito solo le informazioni aggregate nel regolamento provvisorio.

(118) Quasi la metà della presunta discrepanza inoltre è correlata a vendite vincolate effettuate dall'industria dell'Unione agli utilizzatori collegati. Tali volumi sono stati inclusi nelle cifre relative alla produzione riportate al considerando 111 del regolamento provvisorio, ma non sono stati inclusi nei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione indicati al considerando 114 del regolamento provvisorio. Le vendite vincolate dell'industria dell'Unione rappresentavano circa il 5 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione e la percentuale si è mantenuta stabile per l'intera durata del periodo in esame.

(119) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che l'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione indicava l'assenza di pregiudizio e che l'aumento della quota di mercato dei paesi interessati non ha inciso negativamente sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione.

(120) Come illustrato al considerando 107, il leggero aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame non ha modificato il fatto che le importazioni dai paesi interessati hanno registrano un aumento dell'86 % e sono state effettuate a prezzi di dumping, causando un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. L'argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

(121) In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 111 a 121 del regolamento provvisorio.

4.3.3. *Indicatori microeconomici*

(122) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno affermato che l'andamento negativo della redditività dell'industria dell'Unione non poteva essere collegato alle importazioni dai paesi interessati, in quanto i loro volumi sono bassi e non possono aver influenzato il mercato in modo così netto. Il consorzio di importatori e distributori e l'importatore indipendente hanno sostenuto che l'industria dell'Unione ha registrato un aumento dei profitti a partire dal PI.

(123) I volumi delle importazioni dai paesi erano superiori alla soglia minima e i loro prezzi bassi, che sono risultati oggetto di dumping, hanno esercitato una pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, come indicato al considerando 141 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto concluso che l'aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati poteva essere collegato all'andamento negativo della redditività dell'industria dell'Unione. Un eventuale aumento del livello di redditività dei produttori dell'Unione dopo il PI non modifica questa conclusione, in quanto l'inchiesta è limitata al PI.

(124) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la presente sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 122 a 133 del regolamento provvisorio.

4.4. **Conclusioni sul pregiudizio**

(125) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori, un importatore indipendente e il governo dell'Indonesia hanno affermato che alcuni indicatori di pregiudizio hanno evidenziato un andamento positivo nel periodo in esame, ponendo l'accento sull'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione, sull'aumento dell'occupazione e sulla diminuzione delle scorte.

(126) Il livello delle scorte si è mantenuto costante in rapporto al volume delle vendite e di conseguenza non costituiva un chiaro indicatore di pregiudizio. Gli altri due indicatori in questione hanno effettivamente evidenziato un andamento positivo durante il periodo in esame. L'aumento della quota di mercato tuttavia è avvenuto a spese della redditività dei produttori dell'Unione, come spiegato al considerando 134 del regolamento provvisorio. L'occupazione ha evidenziato un leggero aumento, benché i costi del lavoro si siano comunque ridotti. Queste risultanze non hanno comunque confutato le principali risultanze relative al pregiudizio, ossia l'andamento negativo della redditività e di tutti gli indicatori finanziari dell'industria dell'Unione.

(127) Il consorzio di importatori e distributori e l'importatore indipendente hanno sostenuto inoltre che, in base ai dati disponibili per il primo trimestre dell'esercizio 2021, la situazione finanziaria dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è in miglioramento e che pertanto l'industria non necessita di ulteriore protezione.

(128) L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione si è basata sul periodo in esame, che si è concluso nel giugno 2020. Come indicato ai considerando da 128 a 133 del regolamento provvisorio, tutti gli indicatori finanziari dei produttori dell'Unione sono peggiorati durante il periodo in esame. La conclusione a questo proposito non può essere confutata dal presunto miglioramento a breve termine della situazione dei produttori dell'Unione dopo il periodo in esame, sostenuto da relazioni non certificate riferite al primo trimestre del 2021.

(129) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via definitiva che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(130) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha affermato che le importazioni dall'Indonesia non potevano aver arrecato pregiudizio, poiché la loro quota di mercato era bassa e i loro prezzi erano in aumento nel periodo in esame.

(131) La Commissione ha ricordato innanzitutto che le importazioni indonesiane e la relativa quota di mercato sono state valutate cumulativamente con le importazioni indiane. La Commissione ha osservato inoltre che la quota di mercato dell'Indonesia era comunque in rapido aumento nel periodo in esame, dallo 0,4 % nel 2017 al 2,8 % nel periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i prezzi, malgrado l'aumento evidenziato nel periodo in esame, i prezzi indonesiani erano sempre inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

(132) In assenza di altre osservazioni riguardo al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall'India e dall'Indonesia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 141 a 143 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

(133) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha sottolineato una discrepanza tra le cifre relative ai volumi delle importazioni da paesi terzi indicate nella tabella 11 del regolamento provvisorio e i dati Eurostat.

(134) Tuttavia le cifre cui fa riferimento Eurofer non contengono le importazioni riportate nelle statistiche Eurostat nell'ambito dei regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo, di cui si è tenuto conto nella tabella 11 del regolamento provvisorio.

(135) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha messo in dubbio l'accuratezza dei volumi delle importazioni utilizzati dalla Commissione e ha sostenuto che l'approccio esposto al considerando 99 si discosta dalla prassi abituale della Commissione ed è incompatibile con l'obiettivo della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità nell'inchiesta. Eurofer ha asserito che le importazioni nell'ambito dei regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo non sono soggette a dazi antidumping e non sono in concorrenza con le merci dell'industria dell'Unione.

(136) La Commissione ha ritenuto che le merci importate nell'ambito dei regimi di perfezionamento attivo e passivo non solo transitino attraverso l'Unione, ma siano anche oggetto nell'Unione di operazioni di perfezionamento a valore aggiunto, come il montaggio e la trasformazione. Di conseguenza, tali importazioni sono chiaramente in concorrenza con i prodotti fabbricati dall'industria dell'Unione. Ad esempio, una società con sede nell'Unione la cui attività consisterebbe proprio nello svolgimento di tali operazioni di perfezionamento, ha la possibilità di acquistare il prodotto dall'industria dell'Unione o di importarlo in regime di perfezionamento attivo. Pertanto, ai fini della valutazione del pregiudizio, è opportuno tenere conto delle importazioni effettuate nell'ambito di tali regimi doganali speciali. In effetti, esse sono anche soggette alla riscossione dei dazi a norma dell'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ([13]).

([13]) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(137) Eurofer ha inoltre sostenuto che i volumi delle importazioni da paesi diversi non erano coerenti, in quanto i volumi provenienti da alcuni paesi terzi non comprendevano i regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo.

(138) I volumi delle importazioni costituivano i dati ufficiali di Eurostat e comprendevano, sia per i paesi interessati sia per tutti gli altri paesi terzi, il regime doganale normale e i regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo.

(139) Eurofer ha inoltre fatto riferimento ai volumi delle importazioni nel riesame in previsione della scadenza delle importazioni dello stesso prodotto dalla Cina e da Taiwan con lo stesso periodo dell'inchiesta e lo stesso periodo in esame, in cui la Commissione ha valutato il consumo dell'Unione e le quote di mercato senza tenere conto delle importazioni nell'ambito dei regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo. Pertanto il fatto che nel riesame in previsione della scadenza e nell'attuale inchiesta vi sia una differenza nelle cifre relative alle importazioni, al consumo e alla quota di mercato è riconducibile a un errore manifesto in una delle due inchieste.

(140) Il riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da Cina e Taiwan riguarda in effetti lo stesso periodo dell'inchiesta e lo stesso periodo considerato ai fini dell'analisi del pregiudizio. Tuttavia l'analisi effettuata nella menzionata inchiesta è di natura diversa, vale a dire il persistere o la probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio, e qualsiasi conclusione ivi tratta non è automaticamente valida nella presente inchiesta. Pertanto, sebbene i dati relativi alle importazioni in detto riesame in previsione della scadenza non comprendessero le importazioni nell'ambito dei regimi di perfezionamento attivo e passivo, le conclusioni emerse in tale inchiesta restano valide. La Commissione non ha quindi ritenuto che questi dati divergenti costituissero un errore manifesto.

(141) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno affermato che gli indicatori finanziari dell'industria dell'Unione non stavano peggiorando a causa delle importazioni oggetto di dumping, bensì a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato tale argomentazione, affermando che l'andamento del pregiudizio durante il periodo in esame dimostrava il contrario.

(142) La Commissione ha constatato che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati hanno influito fortemente sui prezzi dell'industria dell'Unione e sui suoi indicatori finanziari. Come stabilito al considerando 103 del regolamento provvisorio, i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi interessati sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione per tutto il periodo in esame, prima della pandemia di COVID-19. La pandemia potrebbe aver influenzato il consumo sul mercato dell'Unione, ma un simile impatto avrebbe potuto concretizzarsi soltanto nell'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta (aprile-giugno 2020), mentre una contrazione sostanziale del consumo si era già evidenziata nel 2019.

(143) La Commissione ha inoltre analizzato il calo del consumo (e l'eventualità che esso fosse o no parzialmente correlato alla pandemia di COVID-19) quale potenziale altro fattore che avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio, concludendo in via provvisoria che il calo del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Tale conclusione è confermata.

5.3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(144) Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno dei fattori, analizzati individualmente o nel loro insieme, ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale, il che conferma la conclusione di cui ai considerando da 160 a 163 del regolamento provvisorio.

6. **LIVELLO DELLE MISURE**

6.1. **Margine di underselling**

(145) In seguito all'istituzione di misure provvisorie, il denunciante ha sollevato due questioni tecniche riguardo al calcolo del margine di pregiudizio, concernenti l'ammortamento degli investimenti stimati che non sono stati realizzati e i costi futuri per il rispetto di accordi ambientali in relazione a uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Per calcolare la perdita di investimenti, la Commissione ha ritenuto ragionevole basarsi sull'ammortamento degli investimenti che non sono stati realizzati nel periodo dell'inchiesta, così come indicato dai produttori dell'Unione

inclusi nel campione. Il denunciante non ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che tale approccio non sarebbe ragionevole. Sulla base dei dati e delle informazioni di supporto forniti dal denunciante, la Commissione ha accolto l'argomentazione concernente i costi futuri per il rispetto di accordi ambientali, con la conseguenza di un leggero aumento dei margini di pregiudizio definitivi.

(146) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un gruppo di produttori esportatori ha argomentato che i costi causati dal confinamento dovuto alla COVID-19 sostenuti dall'industria dell'Unione non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del prezzo non pregiudizievole per determinare il margine di pregiudizio, poiché tali costi hanno eccezionalmente aumentato il costo unitario a carico dell'industria dell'Unione e non riflettono il normale costo di produzione dei produttori dell'Unione.

(147) La Commissione aveva chiesto all'industria dell'Unione di operare una ripartizione, nelle risposte al questionario, di tutti i dati richiesti in riferimento ai due semestri nel PI, al fine di individuare gli eventuali effetti della pandemia di COVID-19 sui dati relativi alle vendite e ai costi. I dati sottoposti a controllo incrociato non hanno tuttavia evidenziato costi aggiuntivi causati dal confinamento dovuto alla COVID-19 che giustificherebbero l'adeguamento richiesto. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(148) Euranimi e un importatore indipendente hanno contestato il margine di pregiudizio più elevato applicato ai produttori esportatori indiani, mentre essi praticavano prezzi di vendita più elevati al mercato dell'Unione.

(149) Il margine di pregiudizio è calcolato sulla base dei tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori. Poiché i tipi di prodotto tra produttori possono variare in termini di prezzo, non è necessario stabilire una correlazione tra il livello generale dei prezzi all'importazione e il livello del margine di pregiudizio calcolato specificamente per ciascun produttore esportatore.

(150) Il risultato dei calcoli rivisti figura nella tabella che segue:

Paese	Società	Margine di dumping	Margine di underselling
India	Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited	13,9 %	25,2 %
	Chromeni Steels Private Limited	45,1 %	35,3 %
	Tutte le altre società	45,1 %	35,3 %
Indonesia	IRNC	10,2 %	32,4 %
	Jindal Stainless Indonesia	20,2 %	33,1 %
	Tutte le altre società	20,2 %	33,1 %

(151) In assenza di altre osservazioni in merito al livello delle misure, la Commissione ha confermato le proprie risultanze e conclusioni di cui ai considerando da 165 a 173 del regolamento provvisorio, modificate conformemente alla tabella di cui sopra.

6.2. **Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione**

(152) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha osservato che la Commissione aveva erroneamente concluso che Chromeni non utilizzava materie prime soggette a distorsioni. Secondo quanto sostenuto da Eurofer, era «più che evidente» che Chromeni dipende da fattori di produzione intermedi influenzati da distorsioni relative alle materie prime in India o in Indonesia e che pertanto sarebbe opportuno tenerne conto. Eurofer ha affermato che, a tale scopo, la Commissione dovrebbe avvalersi della collaborazione in questa inchiesta di un asserito fornitore di prodotti di acciaio inossidabile laminati a caldo in Indonesia o di recenti risultanze sulle materie prime per quanto concerne la materia prima in questione ([14]).

([14]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

(153) Eurofer ha argomentato inoltre che l'interpretazione della Commissione dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, limita fortemente la possibilità di affrontare l'impatto delle distorsioni relative alle materie prime nei settori a valle e che questo impedirebbe alla Commissione di valutare l'impatto delle distorsioni relative alle materie prime all'interno di un gruppo di società (come il gruppo Jindal). Analogamente, Eurofer ha rilevato anche il rischio di elusione tramite la società con il dazio inferiore (in questo caso ubicata in India o in Indonesia); pertanto ha sostenuto che la Commissione dovrebbe estendere i dazi applicabili più elevati a tutte le società del gruppo, a prescindere dal paese di produzione del prodotto in esame.

(154) Come spiegato al considerando 176 del regolamento provvisorio, Chromeni non ha utilizzato le materie prime soggette alle distorsioni riscontrate in India, ossia minerale di cromo e rottami di acciaio inossidabile. Inoltre, nel contesto dell'istituzione di un dazio antidumping definitivo, non è possibile affrontare potenziali rischi di elusione futuri estendendo la misura antidumping individuata per un produttore collegato a produttori collegati in un altro paese. A tale proposito, la Commissione fa riferimento anche ai considerando da 175 a 177.

(155) Le argomentazioni di Eurofer hanno dovuto pertanto essere respinte.

(156) In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 174 a 178 del regolamento provvisorio.

6.3. **Conclusioni**

(157) In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l'importo dei dazi definitivi in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. I dazi antidumping definitivi dovrebbero quindi essere fissati come segue:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo
India	Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited	13,9 %
	Chromeni Steels Private Limited	35,3 %
	Tutte le altre società	35,3 %
Indonesia	IRNC	10,2 %
	Jindal Stainless Indonesia	20,2 %
	Tutte le altre società	20,2 %

7. **INTERESSE DELL'UNIONE**

7.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(158) Nessuna parte ha contestato il fatto che le misure sarebbero nell'interesse dell'industria dell'Unione. Le conclusioni di cui ai considerando da 181 a 183 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

7.2. **Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori**

(159) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Euranimi e un importatore indipendente hanno affermato che l'istituzione di misure da parte dell'Unione nei confronti di India e Indonesia determinerebbe una carenza di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sul mercato dell'Unione, poiché la produzione dell'Unione sarebbe insufficiente per il completo approvvigionamento del mercato e le altre fonti di approvvigionamento sono limitate, principalmente a causa delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina e da Taiwan. Secondo le parti, nel mercato dell'Unione è già possibile osservare tali carenze e ritardi nelle forniture.

(160) Le parti hanno asserito che altre potenziali fonti di importazioni, in particolare Brasile, Malaysia e Sud Africa, sono controllate dai produttori dell'Unione che possiedono le società che fabbricano prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo in questi paesi. Secondo le parti, ciò ha determinato un abuso di protezione da parte dei produttori dell'Unione e comporterà prezzi elevati sul mercato dell'Unione.

(161) Le parti hanno affermato inoltre di non avere la possibilità di trasferire i prezzi ai loro acquirenti, il che comporta ripercussioni negative sulla loro redditività.

(162) Euranimi e l'importatore indipendente hanno ribadito queste argomentazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.

(163) Eurofer ha contestato tali dichiarazioni, sostenendo che l'aumento dei tempi di commercializzazione è il risultato di variazioni della domanda e di perturbazioni delle catene di approvvigionamento a livello mondiale provocate dalla pandemia di COVID-19, che non sono specifiche della catena di approvvigionamento dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Eurofer ha affermato che, in condizioni normali, l'industria dell'Unione dispone di una capacità sufficiente a soddisfare quasi il 150 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Eurofer ha sostenuto inoltre che l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi dopo il periodo dell'inchiesta è stato un riflesso di un aumento significativo dei costi delle materie prime a livello mondiale, che non ha influito solo sui prezzi dell'Unione. Eurofer ha affermato altresì che i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo potrebbero essere acquistati da paesi terzi che dispongono di capacità significative in termini di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo non soggette a limitazioni dovute alle misure di salvaguardia sull'acciaio.

(164) Come indicato nel regolamento provvisorio, effettivamente esistono fonti di approvvigionamento di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da altri paesi terzi, di cui i più grandi sono Taiwan e Corea. Nell'Unione son comunque affluite importazioni da Taiwan, soggette a dazi antidumping relativamente bassi. Nel periodo in esame la Corea è riuscita ad aumentare le sue esportazioni verso l'Unione in termini assoluti e relativi. Anche il Sud Africa rimane presente sul mercato dell'Unione, malgrado l'asserito controllo delle società europee sulla sua produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Inoltre i dazi antidumping istituiti nei confronti di India e Indonesia non mirano a precludere il mercato dell'Unione ai paesi interessati, ma hanno lo scopo di innalzare i prezzi a un livello equo.

(165) Gli aumenti dei prezzi sono di norma provocati dall'aumento del costo delle materie prime e sono stati osservati anche in mercati terzi. Non sussistono pertanto elementi che configurino un abuso di protezione del mercato da parte dei produttori dell'Unione. Il mercato dell'Unione è inoltre caratterizzato da una forte concorrenza interna, con 13 soggetti dell'Unione che producono il prodotto oggetto dell'inchiesta.

(166) Le argomentazioni delle parti interessate in merito all'impossibilità di trasferire i prezzi ai loro acquirenti e di sostituire i prodotti importati non possono inoltre essere valutate adeguatamente dalla Commissione, data la mancanza di un'adeguata collaborazione delle parti in questione nella presente inchiesta. Diversamente dai due importatori indipendenti di cui ai considerando da 184 a 193 del regolamento provvisorio, le parti in questione hanno presentato le loro argomentazioni dopo la divulgazione delle informazioni, senza fornire una risposta al questionario. Questo ha impedito alla Commissione di effettuare una valutazione più approfondita, verificando i loro canali di acquisto e vendita, i tipi di prodotto commercializzati, i costi e la situazione finanziaria.

(167) Su questa base la Commissione ha confermato la conclusione che gli effetti di una potenziale istituzione di dazi sugli importatori e sugli utilizzatori non superano gli effetti positivi delle misure sull'industria dell'Unione.

(168) In assenza di altre osservazioni riguardanti l'interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 184 a 195 del regolamento provvisorio.

7.3. **Conclusioni relative all'interesse dell'Unione**

(169) Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, le conclusioni di cui al considerando 196 del regolamento provvisorio sono state confermate.

8. **MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE**

8.1. **Misure definitive**

(170) Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Per i motivi stabiliti al punto 6 e, in particolare, al punto 6.2 del presente regolamento, i dazi antidumping dovrebbero essere istituiti secondo la regola del dazio inferiore.

(171) Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno imposti sono fissate come segue:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo
India	Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited	13,9 %
	Chromeni Steels Private Limited	35,3 %
	Tutte le altre società	35,3 %
Indonesia	IRNC	10,2 %
	Jindal Stainless Indonesia	20,2 %
	Tutte le altre società	20,2 %

(172) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata nel corso dell'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(173) Una società può chiedere l'applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione ([15]). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(174) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(175) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli

([15]) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 rue de la Loi, 1040 Brussel/Bruxelles, België/Belgique.

Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

(176) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può esaminare, tra l'altro, la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(177) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.2. **Riscossione definitiva dei dazi provvisori**

(178) In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(179) Poiché alcune aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio, è opportuno svincolare gli importi depositati nella parte eccedente le aliquote del dazio definitivo.

8.3. **Retroattività**

(180) Come indicato al punto 1.2, a seguito di una richiesta del denunciante la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(181) Nella fase definitiva dell'inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se fossero soddisfatti i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

(182) Dall'analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni, oltre al livello delle importazioni che hanno arrecato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 *quinquies*, del regolamento di base. Per tale analisi, la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra l'apertura della presente inchiesta e l'istituzione delle misure provvisorie, e non è stato osservato alcun aumento sostanziale.

	Periodo dell'inchiesta (in tonnellate/mese)	Periodo successivo al PI, ossia dal 1º ottobre 2020 al 28 maggio 2021 (in tonnellate/mese)	Aumento delle importazioni (in %)
Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'India	8 956	6 036	–33 %
Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'Indonesia	7 353	8 439	15 %
Totale importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dai paesi interessati	16 308	14 475	–11 %

Fonte: Surveillance 2 (UE 27).

(183) La Commissione ha pertanto concluso che nel caso in esame non sussistevano motivi per giustificare la riscossione retroattiva dei dazi definitivi per il periodo durante il quale sono state registrate le importazioni.

9. DISPOSIZIONI FINALI

(184) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso di interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(185) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 ([17]) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione ([18]) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l'applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell'applicazione della misura di salvaguardia.

(186) Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato del livello dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell'importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

(187) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell'India e dell'Indonesia.

([16]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

([17]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

([18]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225I del 25.6.2021, pag. 1).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
India	Jindal Stainless Limited	13,9 %	C654
	Jindal Stainless Hisar Limited	13,9 %	C655
	Chromeni Steels Private Limited	35,3 %	C656
	Tutte le altre società indiane	35,3 %	C999
Indonesia	IRNC	10,2 %	C657
	Jindal Stainless Indonesia	20,2 %	C658
	Tutte le altre società indonesiane	20,2 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «*Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte*». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e superi l'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping indicato all'articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sia fissato a un livello inferiore all'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping indicato all'articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.

5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 4

Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente sulle importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 non saranno più conservati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0129

DECISIONE (UE) 2021/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ([1]),

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

(2) Il 28 maggio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/731 ([2]), relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna.

(3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Bernat SOLÉ BARRIL.

(4) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Elisabet NEBREDA VILA.

(5) Il governo spagnolo ha proposto la sig.ra Victòria ALSINA I BURGUÉS, rappresentante di una collettività regionale o locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta, *Consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Gobierno de la Generalitat de Cataluña* (ministro regionale dell'Azione esterna e del governo aperto, governo della Catalogna), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

(6) Il governo spagnolo ha proposto il sig. Gerard Martí FIGUERAS I ALBA, rappresentante di una collettività regionale o locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta, *Secretario de Acción Exterior del Gobierno, Gobierno de la Generalitat de Cataluña* (segretario dell'Azione esterna del governo, governo della Catalogna), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di una collettività regionale o locale che sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta:

([1]) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
([2]) Decisione (UE) 2020/731 del Consiglio, del 28 maggio 2020, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 172I del 3.6.2020, pag. 3).

a) quale membro:

— la sig.ra Victòria ALSINA I BURGUÉS, *Consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Gobierno de la Generalitat de Cataluña* (ministro regionale dell'Azione esterna e del governo aperto, governo della Catalogna),

e

b) quale supplente:

— il sig. Gerard Martí FIGUERAS I ALBA, *Secretario de Acción Exterior del Gobierno, Gobierno de la Generalitat de Cataluña* (segretario dell'Azione esterna del governo, governo della Catalogna).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. PODGORŠEK

22CE0130

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce il certificato COVID digitale dell'UE, il cui obiettivo è comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19, un risultato negativo a un test o è guarito dall'infezione, con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari.

(2) Affinché il certificato COVID digitale dell'UE sia operativo in tutta l'Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 ([2]), che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell'UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile.

(3) Molti Stati membri hanno già annunciato o hanno già iniziato a somministrare dosi aggiuntive di vaccini anti COVID-19 rispetto alla serie di vaccinazione primaria standard, ovvero la serie di vaccinazione destinata a fornire sufficiente protezione nella fase iniziale, in particolare alle persone che potrebbero non aver risposto adeguatamente alla serie di vaccinazione primaria, e stanno prendendo in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo per le persone che hanno risposto adeguatamente alla vaccinazione primaria. In tale contesto, il 1º settembre 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato considerazioni provvisorie in materia di salute pubblica per la somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino anti COVID-19 ([3]).

(4) Il 4 ottobre 2021 il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali ha concluso che alle persone con sistemi immunitari gravemente indeboliti può essere somministrata una dose aggiuntiva dei vaccini anti COVID-19 Comirnaty e Spikevax almeno 28 giorni dopo la seconda dose ([4]). Il comitato ha inoltre valutato i dati di Comirnaty che mostrano un aumento dei livelli di anticorpi a seguito della somministrazione di una dose di richiamo circa 6 mesi dopo la seconda dose in persone di età compresa tra 18 e 55 anni. Sulla base di tali dati, il

([1]) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).
([3]) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-vaccine-doses
([4]) https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters

comitato ha concluso che per Comirnaty si può prendere in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo almeno 6 mesi dopo la seconda dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Come affermato dall'Agenzia europea per i medicinali, gli enti sanitari pubblici a livello nazionale possono formulare raccomandazioni ufficiali sull'uso delle dosi di richiamo, tenendo in considerazione i dati emergenti sull'efficacia e i dati limitati sulla sicurezza. Le informazioni sul prodotto di Comirnaty ([5]) e Spikevax ([6]) sono state aggiornate di conseguenza al fine di includere tali raccomandazioni.

(5) Al fine di evitare approcci divergenti, generanti confusione o tecnicamente incompatibili tra gli Stati membri, è necessario adottare norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati in seguito alla somministrazione di tali dosi aggiuntive.

(6) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/953, dopo la somministrazione di ciascuna dose deve essere rilasciato un certificato di vaccinazione, che deve indicare chiaramente se il ciclo di vaccinazione è stato completato o meno e il numero di dosi somministrate al titolare. Conformemente all'allegato di tale regolamento, il certificato di vaccinazione deve riportare, come campi di dati, il numero in una serie di dosi e il numero complessivo di dosi di una serie. Le norme sulle modalità di compilazione dei certificati di vaccinazione rilasciati in seguito alla somministrazione di dosi aggiuntive, adottate mediante atti di esecuzione, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2021/953.

(7) I certificati di vaccinazione rilasciati per le dosi della serie di vaccinazione primaria dovrebbero indicare il completamento del percorso vaccinale al termine della serie di vaccinazione primaria standard anche nei casi in cui si raccomanda la somministrazione successiva di dosi aggiuntive. I certificati di vaccinazione rilasciati per le dosi aggiuntive somministrate dopo la serie di vaccinazione primaria standard dovrebbero indicare il numero di dosi somministrate al titolare, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/953, nonché il numero complessivo di dosi di una serie, comprendendo nel conteggio le dosi di vaccinazione primaria e qualsiasi dose aggiuntiva.

(8) È opportuno prestare particolare attenzione alla situazione dei gruppi vulnerabili che potrebbero ricevere dosi aggiuntive in via prioritaria. Se uno Stato membro decide di somministrare dosi aggiuntive solo a specifici sottogruppi della popolazione, potrebbe prendere in considerazione il rilascio di certificati di vaccinazione che indichino la somministrazione di tali dosi aggiuntive solo su richiesta e non automaticamente, dato che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 offre agli Stati membri la possibilità di scegliere tra queste due opzioni. Fintanto che le dosi aggiuntive sono somministrate solo a un sottogruppo specifico della popolazione, le persone appartenenti a tale sottogruppo non dovrebbero essere tenute a presentare il certificato attestante la somministrazione di una dose aggiuntiva quando esercitano il loro diritto alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, e potrebbero invece utilizzare il certificato ricevuto dopo il completamento della serie di vaccinazione primaria.

(9) Allo stesso tempo, è importante che i certificati di vaccinazione rilasciati a persone appartenenti a tali gruppi in seguito alla somministrazione di dosi aggiuntive rispecchino correttamente anche il numero di dosi loro somministrate. In primo luogo, il regolamento (UE) 2021/953 conferisce a tutte le persone il diritto di ricevere un certificato di vaccinazione, che indichi il numero di dosi somministrate, dopo la somministrazione di ciascuna dose. In secondo luogo, ai fini della libera circolazione, gli Stati membri possono eventualmente limitare la durata dell'accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati dopo il completamento della serie di vaccinazione primaria, qualora diventino disponibili dati scientifici che dimostrino che la protezione offerta da tale serie scende al di sotto di un determinato livello dopo un certo periodo di tempo. Non dare ai gruppi vulnerabili la possibilità di ottenere certificati di vaccinazione in seguito alla somministrazione di una dose aggiuntiva comporterebbe ulteriori adempimenti amministrativi per ottenerli nel momento in cui diventassero maggiormente importanti per la libertà di circolazione, creando quindi potenziali ostacoli alla stessa.

(10) Inoltre, le norme per la compilazione del certificato COVID digitale dell'UE dovrebbero essere ulteriormente chiarite. Le serie di valori specifici che applicano le norme di codifica stabilite dovrebbero essere rese pubbliche.

([5]) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_it.pdf
([6]) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_it.pdf

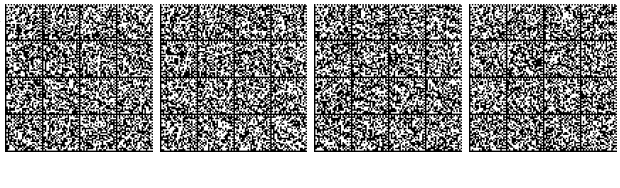

(11) Al fine di garantire l'interoperabilità del certificato COVID digitale dell'UE, è opportuno definire una struttura comune coordinata dei dati per i dati da includere nei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 utilizzando uno schema JavaScript Object Notation (JSON).

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073.

(13) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) e ha formulato le sue osservazioni formali il 18 ottobre 2021 ([8]).

(14) Alla luce della necessità di una rapida attuazione delle specifiche tecniche modificate per il certificato COVID digitale dell'UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è così modificata:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Le norme di governance applicabili ai certificati a chiave pubblica in relazione al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE a sostegno degli aspetti di interoperabilità del quadro di fiducia sono stabilite nell'allegato IV.»;

2) sono aggiunti i seguenti articoli 5 e 6:

«*Articolo 5*

Una struttura comune coordinata dei dati per i dati da includere nei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953, che utilizza uno schema JavaScript Object Notation (JSON), figura nell'allegato V della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*»;

3) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

4) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;

5) il testo che figura nell'allegato III della presente decisione è aggiunto quale allegato V.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([7]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

([8]) https://edps.europa.eu/system/files/2021-10/2021-0943%20Formal_comments_EUDCC_en.pdf

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«*ALLEGATO II*

NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO COVID DIGITALE DELL'UE

Le norme generali relative alle serie di valori stabilite nel presente allegato mirano a garantire l'interoperabilità a livello semantico e consentono implementazioni tecniche uniformi per il certificato COVID digitale dell'UE. Gli elementi contenuti nel presente allegato possono essere utilizzati per i tre diversi scenari (vaccinazione/test/guarigione) previsti dal regolamento (UE) 2021/953. Nel presente allegato sono elencati solo gli elementi che richiedono una standardizzazione semantica mediante serie di valori codificati.

La traduzione degli elementi codificati nella lingua nazionale è di competenza degli Stati membri.

Per tutti i campi di dati non menzionati nelle seguenti descrizioni delle serie di valori, la codifica è descritta nell'allegato V.

Se per qualsiasi motivo non è possibile utilizzare i sistemi di codici preferiti elencati di seguito, possono essere utilizzati altri sistemi di codici internazionali e sono predisposti suggerimenti su come mappare i codici dell'altro sistema di codici al sistema di codici preferito. Il testo (nomi visualizzati) può essere utilizzato in casi eccezionali come meccanismo di backup quando nelle serie di valori definite non è disponibile un codice adeguato.

Gli Stati membri che utilizzano altri codici nei loro sistemi mappano tali codici alle serie di valori descritte. Gli Stati membri sono responsabili di tali mappature.

Poiché alcune serie di valori basate sui sistemi di codifica di cui al presente allegato, come quelle per la codifica dei vaccini e dei test antigenici rapidi, cambiano spesso, esse sono pubblicate e aggiornate regolarmente dalla Commissione con il sostegno della rete eHealth e del comitato per la sicurezza sanitaria. Le serie di valori aggiornate sono pubblicate sul pertinente sito web della Commissione e sulla pagina web della rete eHealth. È fornita una cronologia delle modifiche.

1. **Malattia o agente in questione/malattia o agente da cui il titolare è guarito: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti)**

Da utilizzare nei certificati 1, 2 e 3.

Deve essere utilizzato il codice seguente:

Codice	Visualizza-zione	Nome del sistema di codici	URL del sistema di codici	OID del sistema di codici	Versione del sistema di codici
840539006	COVID-19	SNOMED CT	http://snomed.info/sct	2.16.840.1.113883.6.96	2021-01-31

2. **Vaccino o profilassi anti COVID-19**

Sistema di codici preferito: SNOMED CT o classificazione ATC.

Da utilizzare nel certificato 1.

Esempi di codici da utilizzare, tratti dai sistemi di codici preferiti, sono il codice SNOMED CT 1119305005 (vaccino antigenico contro il SARS-CoV-2), 1119349007 (vaccino a mRNA contro il SARS-CoV-2) o J07BX03 (vaccini anti COVID-19).

La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, con il sostegno della rete eHealth, una serie di valori che fissa i codici da utilizzare conformemente ai sistemi di codici stabiliti nella presente sezione. La serie di valori sarà estesa man mano che vengono sviluppati e messi in uso nuovi tipi di vaccini.

3. **Medicinale vaccinale anti COVID-19**

Sistemi di codici preferiti (in ordine di preferenza):

— registro dell'Unione dei medicinali per i vaccini con autorizzazione a livello dell'UE (numeri di autorizzazione);

— un registro globale dei vaccini come quello che potrebbe essere istituito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

— nome del medicinale vaccinale negli altri casi. Se il nome comprende spazi vuoti, questi devono essere sostituiti da un trattino (-).

Nome della serie di valori: vaccino.

Da utilizzare nel certificato 1.

Un esempio di codice da utilizzare, tratto dai sistemi di codici preferiti, è EU/1/20/1528 (Comirnaty). Esempio di nome del vaccino da utilizzare come codice: Sputnik-V (che sta per Sputnik V).

La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, con il sostegno della rete eHealth, una serie di valori che fissa i codici da utilizzare conformemente ai sistemi di codici stabiliti nella presente sezione.

I vaccini sono codificati utilizzando un codice esistente nella serie di valori pubblicata, anche se i loro nomi sono diversi nei vari paesi. Il motivo è che non esiste ancora un registro globale dei vaccini che copra tutti i vaccini attualmente in uso. Esempio:

— per il vaccino "COVID-19 Vaccine Moderna Intramuscular Injection", che è il nome del vaccino Spikevax in Giappone, utilizzare il codice EU/1/20/1507, che corrisponde al nome di tale vaccino nell'UE.

Qualora ciò non sia possibile o consigliabile in un caso specifico, sarà fornito un codice distinto nella serie di valori pubblicata.

4. **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 o fabbricante del vaccino**

Sistema di codici preferito:

— codice organismo dell'EMA (sistema SPOR per ISO IDMP);

— un registro globale dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini o dei fabbricanti dei vaccini, come quello che potrebbe essere istituito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

— nome dell'organismo negli altri casi. Se il nome comprende spazi vuoti, questi devono essere sostituiti da un trattino (-).

Da utilizzare nel certificato 1.

Un esempio di codice da utilizzare, tratto dal sistema di codici preferito, è ORG-100001699 (AstraZeneca AB). Esempio di nome dell'organismo da utilizzare come codice: Sinovac-Biotech (che sta per Sinovac Biotech).

La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, con il sostegno della rete eHealth, una serie di valori che fissa i codici da utilizzare conformemente ai sistemi di codici stabiliti nella presente sezione.

Succursali diverse dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o dello stesso fabbricante devono utilizzare un codice esistente nella serie di valori pubblicata.

Come regola generale, per lo stesso prodotto vaccinale è utilizzato il codice che si riferisce al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE, in quanto non esiste ancora un registro del fabbricante o del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concordato a livello internazionale per i vaccini. Esempi:

— per l'organizzazione "Pfizer AG", che è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino "Comirnaty" utilizzato in Svizzera, utilizzare il codice ORG-100030215 che fa riferimento a BioNTech Manufacturing GmbH, che corrisponde al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di Comirnaty nell'UE;

— per l'organizzazione "Zuellig Pharma", che è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino "Covid-19 Vaccine Moderna (Spikevax)" utilizzato nelle Filippine, utilizzare il codice ORG-100031184 che fa riferimento a Moderna Biotech Spain S.L., che corrisponde al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di Spikevax nell'UE.

Qualora ciò non sia possibile o consigliabile in un caso specifico, sarà fornito un codice distinto nella serie di valori pubblicata.

5. **Numero in una serie di dosi e numero complessivo di dosi di una serie**

Da utilizzare nel certificato 1.

Due campi:

1) numero in una serie di dosi di vaccino di un vaccino anti COVID-19 (N);

2) numero complessivo di dosi di una serie di vaccinazione (C).

5.1. *Serie di vaccinazione primaria*

Se la persona riceve dosi della serie di vaccinazione primaria, ovvero la serie di vaccinazione destinata a fornire sufficiente protezione nella fase iniziale, (C) rispecchia il numero complessivo di dosi della serie di vaccinazione primaria standard (ad esempio 1 o 2, a seconda del tipo di vaccino somministrato). Ciò include la possibilità di utilizzare una serie più breve (C = 1) se il protocollo di vaccinazione applicato da uno Stato membro prevede la somministrazione di un'unica dose di un vaccino bidose a persone che sono state precedentemente infettate da SARS-CoV-2. Una serie completa di vaccinazione primaria è quindi indicata con N/C = 1. Ad esempio:

— 1/1 indica il completamento di un ciclo di vaccinazione primaria monodose o il completamento di un ciclo di vaccinazione primaria consistente in una dose di un vaccino bidose somministrata a una persona guarita in linea con il protocollo di vaccinazione applicato da uno Stato membro;

— 2/2 indica il completamento di una serie di vaccinazione primaria che prevede due dosi.

Se la serie di vaccinazione primaria viene estesa, ad esempio per le persone con sistema immunitario fortemente indebolito, o se non è stato rispettato l'intervallo raccomandato tra le dosi primarie, qualsiasi siffatta dose è codificata come dose aggiuntiva rientrante nella sezione 5.2.

5.2. *Dosi aggiuntive*

Se la persona riceve dosi in una fase successiva alla serie di vaccinazione primaria, tali dosi aggiuntive (X) sono indicate nei certificati corrispondenti aumentando il numero di dosi somministrate (N) e il numero complessivo di dosi (C) [ossia: (N+X)/(C+X)]. Ad esempio:

— 2/2 indica la somministrazione di una dose aggiuntiva successivamente a un ciclo di vaccinazione primaria monodose, o la somministrazione di una dose aggiuntiva dopo il completamento di un ciclo di vaccinazione primaria consistente in una dose di un vaccino bidose somministrata a una persona guarita in linea con il protocollo di vaccinazione applicato da uno Stato membro;

— 3/3 indica la somministrazione di una dose aggiuntiva successivamente a una serie di vaccinazione primaria che prevede due dosi.

Le dosi aggiuntive somministrate dopo il completamento della serie di vaccinazione primaria sono quindi indicate con (N+X)/(C+X) = 1.

I certificati di vaccinazione rilasciati entro il 31 dicembre 2021 continuano ad essere accettati anche se tali certificati seguono norme diverse per la codifica del numero in una serie di dosi o del numero complessivo di dosi della serie; a tal fine possono essere adottate misure tecniche.

Nell'ambito del quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri possono adottare misure per affrontare la situazione dei gruppi vulnerabili che possono ricevere dosi aggiuntive in via prioritaria. Ad esempio, se uno Stato membro decide di somministrare dosi aggiuntive solo a sottogruppi specifici della popolazione, può scegliere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953, di rilasciare certificati di vaccinazione che indichino la somministrazione di tali dosi aggiuntive solo su richiesta e non automaticamente. Nel caso in cui vengano adottate tali misure, gli Stati membri informano gli interessati al riguardo e del fatto che possono continuare ad utilizzare il certificato ricevuto dopo il completamento della serie di vaccinazione primaria standard.

6. **Stato membro o paese terzo in cui è stato somministrato il vaccino/effettuato il test**

Sistema di codici preferito: codici paese secondo la norma ISO 3166.

Da utilizzare nei certificati 1, 2 e 3.

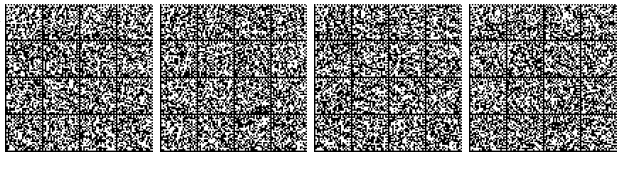

Contenuto della serie di valori: l'elenco completo dei codici a due lettere, disponibile come serie di valori secondo la definizione in FHIR (http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2). Se la vaccinazione o il test sono stati effettuati da un'organizzazione internazionale (come l'UNHCR o l'OMS) e non sono disponibili informazioni sul paese, è utilizzato un codice per l'organizzazione. La Commissione, con il sostegno della rete eHealth, pubblica e aggiorna periodicamente tali codici aggiuntivi.

7. **Tipo di test**

Da utilizzare nel certificato 2, e nel certificato 3 qualora mediante un atto delegato sia introdotto il sostegno per il rilascio di certificati di guarigione basati su tipi di test diversi dai test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT).

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Visualizzazione	Nome del sistema di codici	URL del sistema di codici	OID del sistema di codici	Versione del sistema di codici
LP6464-4	Amplificazione dell'acido nucleico con rilevamento della sonda	LOINC	http://loinc.org	2.16.840.1.113883.6.1	2.69
LP217198-3	Immunodosaggio rapido	LOINC	http://loinc.org	2.16.840.1.113883.6.1	2.69

8. **Fabbricante e denominazione commerciale del test utilizzato (facoltativo per i test NAAT)**

Da utilizzare nel certificato 2.

Il contenuto della serie di valori comprende la selezione del test antigenico rapido elencato nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19, stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio e approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria. L'elenco è tenuto dal JRC nella banca dati dei dispositivi diagnostici in vitro e dei metodi di test COVID-19 all'indirizzo seguente: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat.

Per questo sistema di codici devono essere utilizzati campi pertinenti quali l'identificativo del dispositivo diagnostico, il nome del test e il fabbricante, secondo il formato strutturato del JRC disponibile all'indirizzo: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.

9. **Risultato del test**

Da utilizzare nel certificato 2.

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice	Visualizzazione	Nome del sistema di codici	URL del sistema di codici	OID del sistema di codici	Versione del sistema di codici
260415000	Non rilevato	SNOMED CT	http://snomed.info/sct	2.16.840.1.113883.6.96	2021-01-31
260373001	Rilevato	SNOMED CT	http://snomed.info/sct	2.16.840.1.113883.6.96	2021-01-31

ALLEGATO II

La sezione 3 dell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è sostituita dalla seguente:

«3. **Requisiti generali**

In relazione all'UCI sono soddisfatti i requisiti generali seguenti:

1) serie di caratteri: sono ammessi solo caratteri alfanumerici US-ASCII maiuscoli (da "A" a "Z", da "0" a "9"), con caratteri speciali aggiuntivi per la separazione da RFC3986 ([1]), vale a dire {'/','#',':'};

2) lunghezza massima: i programmatori cercano di rispettare una lunghezza di 27-30 caratteri ([2]);

3) prefisso della versione: si riferisce alla versione dello schema UCI. Il prefisso della versione è "01" per questa versione del documento ed è composto da due cifre;

4) prefisso del paese: il codice paese è specificato dalla norma ISO 3166-1. Codici più lunghi (ad esempio tre e più caratteri come nel caso di "UNHCR") sono riservati all'uso futuro;

5) suffisso del codice/somma di controllo:

5.1 gli Stati membri possono utilizzare una somma di controllo quando è probabile che si verifichino la trasmissione, la trascrizione (umana) o altre forme di corruzione (vale a dire l'utilizzo in forma stampata);

5.2 la somma di controllo non deve essere utilizzata per convalidare il certificato e non fa tecnicamente parte dell'identificativo, bensì è utilizzata per verificare l'integrità del codice. Tale somma di controllo è la sintesi secondo la norma ISO 7812-1 (LUHN-10) ([3]) dell'intero UCI in formato di trasporto digitale/elettronico. La somma di controllo è separata dal resto dell'UCI da un carattere "#".

Occorre garantire la retrocompatibilità: gli Stati membri che nel corso del tempo modificano la struttura dei loro identificativi (nella versione principale, attualmente fissata a v1) sono tenuti a garantire che due identificativi identici rappresentino la stessa dichiarazione/lo stesso certificato di vaccinazione. In altre parole, gli Stati membri non possono riciclare gli identificativi.

([1]) rfc3986 (ietf.org)

([2]) Per l'implementazione con codici QR, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di utilizzare una serie supplementare di caratteri fino a una lunghezza totale di 72 caratteri (compresi i 27-30 caratteri dell'identificativo stesso) per trasmettere altre informazioni. Spetta agli Stati membri definire la specifica di tali informazioni.

([3]) L'algoritmo di Luhn mod N è un'estensione dell'algoritmo di Luhn (noto anche come algoritmo mod 10) che funziona per i codici numerici ed è utilizzato ad esempio per calcolare la somma di controllo delle carte di credito. L'estensione consente all'algoritmo di funzionare con sequenze di valori su qualsiasi base (nel nostro caso caratteri alfa).».

ALLEGATO III

«ALLEGATO V

SCHEMA JSON (JAVASCRIPT OBJECT NOTATION)

1. **Introduzione**

Il presente allegato definisce la struttura tecnica dei dati per i certificati COVID digitali dell'UE (EUDCC), rappresentata come schema JSON. Il documento fornisce istruzioni specifiche relative ai singoli campi di dati.

2. **Posizione e versioni dello schema JSON**

Lo schema JSON ufficiale autorevole per EUDCC è disponibile all'indirizzo https://github.com/ehn-dcc-development/ehn-dcc-schema. Altre posizioni non sono autorevoli, ma possono essere utilizzate per preparare le prossime revisioni.

Per impostazione predefinita, la versione attuale definita nel presente allegato e sostenuta da tutti i paesi attualmente impegnati nella produzione, figura all'URL indicato.

La prossima nuova versione, che deve essere sostenuta da una data definita da tutti i paesi, figura all'URL indicato mediante attribuzione di tag alle versioni ("version tagging"), descritto in dettaglio nel file Readme.

3. **Strutture comuni e requisiti generali**

Un certificato COVID digitale dell'UE non può essere rilasciato se, a causa di informazioni mancanti, non è possibile compilare correttamente tutti i campi di dati conformemente alla presente specifica. **Ciò non va inteso in modo da pregiudica l'obbligo degli Stati membri di rilasciare certificati COVID digitali dell'UE.**

In tutti i campi le informazioni possono essere fornite utilizzando l'insieme completo di caratteri UNICODE 13.0 codificati utilizzando l'UTF-8, a meno che i caratteri non siano specificamente limitati a serie di valori o a insiemi di caratteri più ristretti.

La struttura comune è la seguente:

"JSON": {

"ver": <informazioni sulla versione>,

"nam": {

<informazioni sul nome della persona>

},

"dob": <data di nascita>,

"v" o "t" o "r": [

{<informazioni sulla dose di vaccinazione, sul test o sulla guarigione, una voce>}

]

}

Nelle sezioni successive sono fornite informazioni dettagliate sui singoli gruppi e campi.

3.1. *Versione*

Devono essere fornite informazioni sulla versione. Le versioni seguono il versionamento semantico ("Semantic Versioning" semver: https://semver.org). In fase di produzione la versione deve corrispondere a una delle versioni prodotte ufficialmente (attuale o precedenti). Per maggiori dettagli cfr. sezione JSON Schema location.

ID campo	Nome del campo	Istruzioni
ver	Versione dello schema	Deve corrispondere all'identificativo della versione dello schema utilizzata per generare l'EUDCC. Esempio: "ver": "1.3.0"

3.2. *Nome e data di nascita della persona*

Il nome della persona è il nome ufficiale completo, corrispondente al nome indicato nei documenti di viaggio. L'identificativo della struttura è *nam*. Deve essere indicato esattamente 1 (un) nome della persona.

ID campo	Nome del campo	Istruzioni
nam/fn	Cognome(i)	Cognome(i) del titolare. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che deve includere tutti i cognomi. In caso di più cognomi, questi devono essere separati da uno spazio; I nomi composti che comprendono trattini o caratteri simili devono tuttavia rimanere invariati. Esempi: "fn": "Musterfrau-Gößinger" "fn": "Musterfrau-Gößinger Müller"
nam/fnt	Cognome/i standard	Cognome/i del titolare traslitterato secondo la stessa convenzione utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica del titolare (come le norme definite nel documento ICAO 9303, parte 3). Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include solo i caratteri A-Z e <. Lunghezza massima: 80 caratteri (secondo la specifica ICAO 9303). Esempi: "fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER" "fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER<MUELLER"
nam/gn	Nome/i	Nome/i del titolare. Se il titolare non ha nomi, il campo deve essere tralasciato. In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che deve includere tutti i nomi. In caso di più nomi, questi devono essere separati da uno spazio. Esempio: "gn": "Isolde Erika"
nam/gnt	Nome/i standard	Nome/i del titolare traslitterato secondo la stessa convenzione utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica del titolare (come da norme definite nel documento ICAO 9303, parte 3). Se il titolare non ha nomi, il campo deve essere tralasciato. In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include solo i caratteri A-Z e <. Lunghezza massima: 80 caratteri. Esempio: "gnt": "ISOLDE<ERIKA"
dob	Data di nascita	Data di nascita del titolare dell'EUDCC. Data completa o parziale senza ora, limitata all'intervallo tra 1900-01-01 e 2099-12-31.

		Se è nota la data di nascita completa o parziale, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Se non è nota la data di nascita, anche solo parzialmente, il campo deve essere impostato su una stringa vuota "". Il contenuto del campo dovrebbe corrispondere alle informazioni riportate sui documenti di viaggio. Se sono disponibili informazioni sulla data di nascita, utilizzare uno dei seguenti formati ISO 8601. Altre opzioni non sono supportate. YYYY-MM-GG AAAA-MM YYYY (L'app di verifica può indicare le parti mancanti della data di nascita utilizzando la stessa convenzione "XX" utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica, ad esempio 1990-XX-XX.) Esempi: "dob": "1979-04-14" "dob": "1901-08" "dob": "1939" "dob": ""

3.3. *Gruppi per informazioni specifiche relative al tipo di certificato*

Lo schema JSON supporta tre gruppi di voci comprendenti informazioni specifiche relative al tipo di certificato. Ogni EUDCC deve contenere esattamente 1 (un) gruppo. Non sono ammessi gruppi vuoti.

Identificativo del gruppo	Nome del gruppo	Voci
v	Gruppo Vaccinazione	Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente 1 (una) dose di vaccinazione (una dose).
t	Gruppo Test	Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente 1 (un) risultato del test.
r	Gruppo Guarigione	Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descrive 1 (una) dichiarazione di guarigione.

4. **Informazioni specifiche relative al tipo di certificato**

4.1. *Certificato di vaccinazione*

Il gruppo Vaccinazione, se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente un evento vaccinale (una dose). Tutti gli elementi del gruppo Vaccinazione sono obbligatori, i valori vuoti non sono supportati.

ID campo	Nome del campo	Istruzioni
v/tg	Malattia o agente in questione: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti)	Un valore codificato dalla serie di valori disease-agent-targeted.json. Questa serie di valori ha un'unica voce 840539006, che è il codice per la COVID-19 dallo SNOMED CT (GPS). Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "tg": "840539006"

v/vp	Vaccino o profilassi anti COVID-19	Tipo di vaccino o profilassi utilizzato/a. Un valore codificato dalla serie di valori vaccine-prophylaxis.json. La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "vp": "1119349007" (un vaccino anti SARS-CoV-2 mRNA)
v/mp	Prodotto vaccinale anti COVID-19	Medicinale utilizzato per questa dose specifica di vaccino. Un valore codificato dalla serie di valori vaccine-medicinal-product.json. La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "mp": "EU/1/20/1528" (Comirnaty)
v/ma	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 o fabbricante del vaccino	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o fabbricante, se non è presente alcun titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Un valore codificato dalla serie di valori vaccine-mah-manf.json. La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "ma": "ORG-100030215" (Biontech Manufacturing GmbH)
v/dn	Numero in una serie di dosi	Numero sequenziale (numero intero positivo) della dose somministrata durante questo evento vaccinale. 1 per la prima dose, 2 per la seconda dose, ecc. Ulteriori norme specifiche sono contenute nell'allegato II, punto 5. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempi: "dn": "1" (prima dose) "dn": "2" (seconda dose) "dn": "3" (terza dose)
v/sd	Numero complessivo di dosi della serie	Numero complessivo di dosi (numero intero positivo) della serie di vaccinazione. Norme più specifiche sono contenute nella sezione 5 dell'allegato II. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempi: "sd": "1" (in caso di un ciclo di vaccinazione primaria che prevede 1 dose) "sd": "2" (nel caso di una serie di vaccinazione primaria che prevede 2 dosi o una dose aggiuntiva dopo un ciclo di vaccinazione primaria che prevede 1 dose) "sd": "3" (ad esempio nel caso di dosi aggiuntive dopo una serie di vaccinazione primaria che prevede 2 dosi)
v/dt	Data della vaccinazione	La data in cui è stata ricevuta la dose indicata, nel formato AAAA-MM-GG (data completa senza ora). Altri formati non sono supportati. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "dt": "2021-03-28"
v/co	Stato membro o paese terzo in cui è stato somministrato il vaccino	Paese espresso come codice ISO3166 a due lettere (RACCOMANDATO) o come riferimento a un'organizzazione internazionale responsabile dell'evento vaccinale (come l'UNHCR o l'OMS). Un valore codificato dalla serie di valori country-2-codes.json.

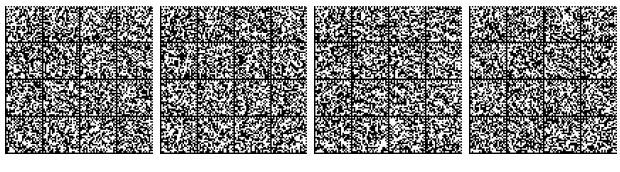

		La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo. Esempio: "co": "CZ" "co": "UNHCR"
v/is	Soggetto che ha rilasciato il certificato	Nome dell'organizzazione che ha rilasciato il certificato. Gli identificatori sono ammessi come parte del nome, si raccomanda di non utilizzarli singolarmente senza il nome in formato testo. Massimo 80 caratteri UTF-8. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "is": "Ministero della Sanità della Repubblica ceca" "is": "Centro di vaccinazione distretto 3 sud"
v/ci	Identificativo univoco del certificato	Identificativo unico del certificato (UVCI) come specificato all'indirizzo https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf L'inclusione della somma di controllo è facoltativa. Si può aggiungere il prefisso "URN:UVCI:". Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempi: "ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923" "ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

4.2. *Certificato di test*

Il gruppo Test, se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente un risultato di test.

ID campo	Nome del campo	Istruzioni
t/tg	Malattia o agente in questione: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti)	Un valore codificato dalla serie di valori disease-agent-targeted.json. Questa serie di valori ha un'unica voce 840539006, che è il codice per la COVID-19 dallo SNOMED CT (GPS). Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "tg": "840539006"
t/tt	Tipo di test Il tipo di test utilizzato, in base al materiale oggetto del test.	Un valore codificato dalla serie di valori test-type.json (sulla base del LOINC). Non sono ammessi valori al di fuori della serie di valori. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "tt": "LP6464-4" (Amplificazione dell'acido nucleico con rilevamento della sonda) "tt": "LP217198-3" (Immunodosaggio rapido)
t/nm	Nome del test (solo test di amplificazione dell'acido nucleico)	Nome del test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) utilizzato. Il nome dovrebbe comprendere il nome del fabbricante del test e il nome commerciale del test, separati da una virgola. per il NAAT: campo facoltativo. per il RAT: il campo non deve essere utilizzato, in quanto il nome del test è fornito indirettamente attraverso l'identificatore del dispositivo di test (t/ma).

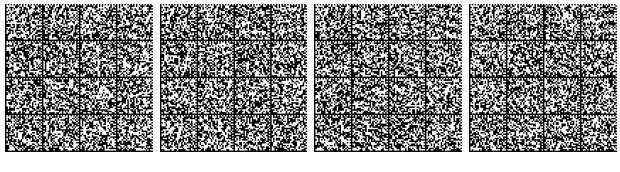

		Se fornito, il campo non deve essere vuoto. Esempio: "nm": "ELITechGroup, SARS-CoV-2 ELITe MGB® Kit"
t/ma	Identificatore del dispositivo di test (solo test antigenici rapidi)	Identificatore del dispositivo del test antigenico rapido (RAT) dalla banca dati del JRC. Serie di valori (elenco comune del CSS): — tutti i test antigenici rapidi nell'elenco comune del CSS (dati leggibili); — https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat (lettura ottica, i valori del campo id_device inclusi nella lista formano la serie di valori). Nei paesi UE/SEE, gli emittenti rilasciano certificati solo per test appartenenti alla serie di valori attualmente valida. La serie di valori dev'essere aggiornata ogni 24 ore. I valori che non rientrano nella serie di valori possono essere utilizzati nei certificati rilasciati da paesi terzi, ma gli identificatori devono comunque provenire dalla banca dati del JRC. Non è consentito l'uso di altri identificatori, come quelli forniti direttamente dai fabbricanti dei test. La verifica individua i valori non appartenenti alla serie di valori aggiornati e segnala i certificati che li riportano come non validi. Se un identificatore è rimosso dalla serie di valori, i certificati che lo riportano possono essere accettati per un massimo di 72 ore dopo la rimozione. La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC. per il RAT: deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. per il NAAT: il campo non deve essere utilizzato, anche se l'identificatore del test NAA è disponibile nella banca dati del JRC. Esempio: "ma": "344" (SD BIOSENSOR Inc, STANDARD F COVID-19 Ag FIA)
t/sc	Data e ora del prelievo del campione	La data e l'ora del prelievo del campione. L'ora comprende informazioni sul fuso orario. Il valore non deve indicare l'orario in cui è stato emesso il risultato del test. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Utilizzare uno dei seguenti formati ISO 8601. Altre opzioni non sono supportate. YYYY-MM-GGThh:mm:ssZ YYYY-MM-GGThh:mm:ss[+-]hh YYYY-MM-GGThh:mm:ss[+-]hhmm YYYY-MM-GGThh:mm:ss[+-]hh:mm Esempi: "sc": "2021-08-20T10:03:12Z" (ora UTC) "sc": "2021-08-20T12:03:12+02" (ora CEST) "sc": "2021-08-20T12:03:12+0200" (ora CEST) "sc": "2021-08-20T12:03:12+02:00" (ora CEST)
t/tr	Risultato del test	Il risultato del test. Un valore codificato dalla serie di valori test-result.json (sulla base dello SNOMED CT, GPS). Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "tr": "260415000" (Non rilevato)

t/tc	Centro o struttura in cui è stato effettuato il test	Nome della persona che ha effettuato il test. Gli identificatori sono ammessi come parte del nome, si raccomanda di non utilizzarli singolarmente senza il nome in formato testo. Massimo 80 caratteri UTF-8. Eventuali caratteri supplementari devono essere troncati. Il nome non è soggetto a verifica automatizzata. Per i test NAAT: deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Per i test RAT: campo facoltativo. Se presente, non deve essere vuoto. Esempio: "tc": "Centro di test regione ovest 245"
t/co	Stato membro o paese terzo in cui è stato effettuato il test	Paese espresso come codice ISO3166 a due lettere (RACCOMANDATO) o come riferimento a un'organizzazione internazionale responsabile dell'esecuzione del test (come l'UNHCR o l'OMS). Un valore codificato della serie di valori country-2-codes.json. La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo. Esempi: "co": "CZ" "co": "UNHCR"
t/is	Soggetto che ha rilasciato il certificato	Nome dell'organizzazione che ha rilasciato il certificato. Gli identificatori sono ammessi come parte del nome, si raccomanda di non utilizzarli singolarmente senza il nome in formato testo. Massimo 80 caratteri UTF-8. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempi: "is": "Ministero della Sanità della Repubblica ceca" "is": "Autorità sanitaria della regione nordoccidentale"
t/ci	Identificativo univoco del certificato	Identificativo unico del certificato (UVCI) come specificato all'indirizzo vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu) L'inclusione della somma di controllo è facoltativa. Si può aggiungere il prefisso " URN:UVCI:" . Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempi: "ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923" "ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

4.3. *Certificato di guarigione*

Il gruppo Guarigione, se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descrive esattamente una dichiarazione di guarigione. Tutti gli elementi del gruppo Guarigione sono obbligatori, i valori vuoti non sono supportati.

ID campo	Nome del campo	Istruzioni
r/tg	Malattia o agente da cui il titolare è guarito: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti)	Un valore codificato dalla serie di valori disease-agent-targeted.json. Questa serie di valori ha un'unica voce 840539006, che è il codice per la COVID-19 dallo SNOMED CT (GPS). Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "tg": "840539006"

r/fr	Data in cui il titolare è risultato per la prima volta positivo al test NAAT	La data in cui è stato raccolto il campione per il test NAAT che ha dato esito positivo, nel formato YYYY-MM-GG (data completa senza ora). Altri formati non sono supportati. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "fr": "2021-05-18"
r/co	Stato membro o paese terzo in cui è stato effettuato il test;	Paese espresso come codice ISO3166 a due lettere (RACCOMANDATO) o come riferimento a un'organizzazione internazionale responsabile dell'esecuzione del test (come l'UNHCR o l'OMS). Un valore codificato della serie di valori country-2-codes.json. La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo. Esempi: "co": "CZ" "co": "UNHCR"
r/is	Soggetto che ha rilasciato il certificato	Nome dell'organizzazione che ha rilasciato il certificato. Gli identificatori sono ammessi come parte del nome, si raccomanda di non utilizzarli singolarmente senza il nome in formato testo. Massimo 80 caratteri UTF-8. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "is": "Ministero della Sanità della Repubblica ceca" "is": "Ospedale universitario centrale"
r/df	Certificato valido dal	La prima data in cui il certificato è considerato valido. La data non deve essere precedente alla data calcolata come r/fr + 11 giorni. La data deve essere fornita nel formato YYYY-MM-GG (data completa senza ora). Altri formati non sono supportati. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "df": "2021-05-29"
r/du	Certificato valido fino al	L'ultima data in cui il certificato è considerato valido, indicata dall'emittente del certificato. La data non deve essere successiva alla data calcolata come r/fr + 180 giorni. La data deve essere fornita nel formato YYYY-MM-GG (data completa senza ora). Altri formati non sono supportati. Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio: "du": "2021-11-14"
r/ci	Identificativo univoco del certificato	Identificativo unico del certificato (UVCI) come specificato all'indirizzo vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu) L'inclusione della somma di controllo è facoltativa. Si può aggiungere il prefisso " URN:UVCI:". Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempi: "ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923" "ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B".»

22CE0131

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2015 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2021

che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014.

(2) Il 9 novembre 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto tre persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60.

22CE0132

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/2016 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2021

che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ([1]), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC.

(2) Il 9 novembre 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto tre persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/932/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
Z. ČERNAČ

([1]) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.

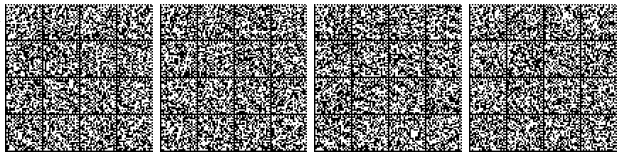

ALLEGATO

Le seguenti voci sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/932/PESC (Elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2 *bis*, paragrafo 1, e all'articolo 2 *ter*, paragrafi 1 e 2):

«7. **Saleh Mesfer Saleh Al Shaer** (*alias:* a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer; b) Saleh Musfer Saleh al Shaer; c) Saleh Mesfer al Shaer; d) Saleh al Shae; e) Saleh al Sha'ir; f) Abu Yasser).

Nome nella grafia originale: الشاعر صالح مسفر صالح

Designazione: Maggiore Generale, "custode giudiziario" di beni e fondi appartenenti a oppositori degli Houthi. **Indirizzo:** Yemen. **Luogo di nascita:** Al Safrah, Sàdah Governorate, Yemen. **Cittadinanza:** yemenita. Passaporto **n.:** a) 05274639 (passaporto yemenita), rilasciato il 7.10.2013 (data di scadenza: 7.10.2019); b) 00481779 (passaporto yemenita), rilasciato il 9.12.2000 (data di scadenza: 9.12.2006). **Numero di identificazione nazionale:** a) 1388114 (Yemen); b) 10010057512 (Yemen). **Altre informazioni:** in qualità di "ministro aggiunto della Difesa per la logistica" degli Houthi, ha assistito gli Houthi nell'acquisizione di armi e armamenti di contrabbando. In qualità di "custode giudiziario", è direttamente coinvolto nell'appropriazione generalizzata e indebita di risorse ed entità appartenenti a soggetti privati arrestati dagli Houthi o costretti a rifugiarsi al di fuori dello Yemen. Descrizione fisica: colore degli occhi: castani; capelli: grigi; carnagione: media; corporatura: snella; altezza (m/cm): sconosciuta; peso (kg): sconosciuto; e clan: membro della confederazione tribale degli Hashid. Fotografia disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-UNSC. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 9.11.2021.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Conformemente alla sezione 5, lettera g), delle sue linee guida, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2140 rende disponibile una sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, i gruppi, le imprese e le entità inclusi nel suo elenco delle sanzioni.

Data in cui la sintesi è stata resa disponibile sul sito web del comitato: 9 novembre 2021

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer è stato iscritto nell'elenco il 9 novembre 2021 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 e al punto 18, lettera c), della risoluzione 2140 (2014).

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer ha perpetrato e sostenuto atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, tra cui la direzione di atti che violano il diritto internazionale umanitario applicabile nello Yemen.

Informazioni supplementari:

In riferimento alla memoria presentata dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite il 28 agosto 2019, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, soddisfacendo così i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014). In qualità di "ministro aggiunto della Difesa per la logistica" degli Houthi, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer ha assistito gli Houthi nell'acquisizione di armi e armamenti di contrabbando. È inoltre iscritto nell'elenco in relazione al suo coinvolgimento diretto dall'inizio del 2018 nell'appropriazione generalizzata e indebita di risorse ed entità appartenenti a soggetti privati arrestati dagli Houthi o costretti a rifugiarsi al di fuori dello Yemen, in veste di "custode giudiziario" e in violazione del diritto internazionale umanitario. Al Shaer ha sfruttato la sua autorità e una rete con sede a Sanàa comprendente membri della sua famiglia, un tribunale penale speciale, l'Ufficio per la sicurezza nazionale, la Banca centrale, i servizi di segreteria del ministero yemenita del Commercio e dell'industria e alcune banche private al fine di espropriare arbitrariamente determinati soggetti privati ed entità dei loro beni senza alcun procedimento giudiziario o possibilità di ricorso.

8. Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari [*alias*: a) Mohammad Al-Ghamari].

Nome nella grafia originale: الغماري محمد عبدالكريم

Designazione: Maggiore Generale, Capo di Stato maggiore degli Houthi. **Indirizzo:** Yemen. **Data di nascita:** a) 1979; b) 1984**. Luogo di nascita:** Izla Dhaen, Wahha District, Hajjar Governorate, Yemen. **Cittadinanza:** yemenita. **Altre informazioni:** Capo di Stato maggiore militare degli Houthi, riveste il ruolo principale nell'organizzazione degli sforzi

militari degli Houthi che minacciano direttamente la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, anche a Marib, nonché degli attacchi transfrontalieri contro l'Arabia Saudita. Fotografia disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 9.11.2021

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Conformemente alla sezione 5, lettera g), delle sue linee guida, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2140 rende disponibile una sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, i gruppi, le imprese e le entità inclusi nel suo elenco delle sanzioni.

Data in cui la sintesi è stata resa disponibile sul sito web del comitato: 9 novembre 2021

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari è stato iscritto nell'elenco il 9 novembre 2021 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014).

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari ha perpetrato e sostenuto atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen.

Informazioni supplementari:

Al-Ghamari figura nell'elenco per il suo coinvolgimento e il suo ruolo di leader nelle campagne militari degli Houthi che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, soddisfacendo così i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014). Al-Ghamari, in qualità di Capo di Stato maggiore militare degli Houthi, riveste il ruolo principale nell'organizzazione degli sforzi militari degli Houthi che minacciano direttamente la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, nonché degli attacchi transfrontalieri contro l'Arabia Saudita. Recentemente ha assunto la guida dell'offensiva su vasta scala degli Houthi contro il territorio controllato dal governo yemenita nel governatorato di Marib. L'offensiva contro Marib sta aggravando la crisi umanitaria in Yemen, dal momento che espone circa un milione di sfollati interni vulnerabili al rischio di essere nuovamente sfollati, provoca la morte di civili e sta innescando un'escalation più ampia del conflitto.

— Profilo su Al Estiklal — "Muhammad Al-Ghamari; The Houthi Leader Who Conveyed The Iranian 'Revolutionary Guards' Experience To Yemen" (Muhammad Al-Ghamari; il leader Houthi che ha portato nello Yemen l'esperienza delle "guardie rivoluzionarie" iraniane) (https://www.alestiklal.net/en/view/8824/muhammad-al-ghamari-the-houthi-leader-who-conveyed-the-iranian-revolutionary-guards-experience-to-yemen) *[consultato il 19.10.21]*

— Al Mashhad al-Yemeni (in arabo) — "Insurgency Leader Al-Huthi Appoints Prominent Commander To Lead Fighting in Al Hudaydah" (Il leader dell'insurrezione Al-Huthi nomina un alto comandante alla guida dei combattimenti ad Al Hudaydah)(https://www.almashhad-alyemeni.com/print~136875) *[consultato il 19.10.21]*

— Al Mashhad al-Yemeni (in arabo) — Reportage in arabo sulla nomina di al-Ghamari a "Comandante in capo" a Marib (https://www.almashhad-alyemeni.com/195498) *[consultato il 19.10.21]*

— Al Manar TV — "Yemeni Chief of Staff: Ready for Long-Term War with Saudi-led Coalition States" (Capo di Stato maggiore yemenita: pronti per una guerra a lungo termine con gli Stati della coalizione a guida saudita) (http://english.manartv.com.lb/842052) *[consultato il 19.10.21]*

— Al Marjie (in arabo) — Profilo di al-Ghamari — https://www.almarjie-paris.com/1479 *[consultato il 19.10.21]*

— Al Jazeera — "Houthis say they attacked Aramco, Patriot targets in Saudi Arabia" (Gli Houthi dichiarano di aver attaccato l'Aramco e obiettivi Patriot in Arabia Saudita) (https://www.aljazeera.com/news/2021/4/15/yemens-houthis-say-attacked-aramco-patriot-targets-in-jazan) *[consultato il 19.10.21]*

— Human Rights Watch — "Houthi Landmines Kill Civilians, Block Aid" (Le mine degli Houthi uccidono civili e bloccano gli aiuti) (https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid) *[consultato il 19.10.21]*

— The Missile War in Yemen (La guerra missilistica nello Yemen): relazione del Centro di studi strategici internazionali (https://www.csis.org/analysis/missile-war-yemen-1) *[consultato il 19.10.21]*

— Mines And IEDs Employed By Houthi Forces On Yemen's West Coast (Mine e IED utilizzati dalle forze Houthi sulla costa occidentale dello Yemen): relazione di Conflict Armament Research (https://www.conflictarm.com/dispatches/mines-and-ieds-employed-by-houthi-forces-on-yemens-west-coast/) *[consultato il 19.10.21]*

9. Yusuf Al-Madani

Nome nella grafia originale: يوسف المداني

Titolo: Maggiore Generale. **Designazione:** Comandante della quinta regione militare degli Houthi. **Indirizzo:** Yemen. **Data di nascita:** 1977. **Luogo di nascita:** Muhatta Directorate, Hajjah Province, Yemen. **Cittadinanza:** yemenita. **Altre informazioni:** Leader di spicco delle forze Houthi e comandante delle forze a Hudaydah, Hajjah, Al Mahwit, e Raymah (Yemen), che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen. Dal 2021 Al-Madani è stato assegnato all'offensiva contro Marib. Fotografia disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 9.11.2021.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Conformemente alla sezione 5, lettera g), delle sue linee guida, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2140 rende disponibile una sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, i gruppi, le imprese e le entità inclusi nel suo elenco delle sanzioni.

Data in cui la sintesi è stata resa disponibile sul sito web del comitato: 9 novembre 2021

Yusuf Al-Madani è stato iscritto nell'elenco il 9 novembre 2021 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014).

Yusuf Al-Madani ha perpetrato e sostenuto atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen.

Informazioni supplementari:

Al-Madani figura nell'elenco per il suo coinvolgimento e il suo ruolo di leader nelle campagne militari Houthi che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, soddisfacendo così i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014). Al-Madani è un leader di spicco delle forze Houthi ed è il comandante delle forze a Hudaydah, Hajjah, Al Mahwit, e Raymah (Yemen). Dal 2021 Al-Madani è stato assegnato all'offensiva contro Marib. Il persistente riposizionamento Houthi e altre violazioni delle disposizioni del cessate il fuoco dell'accordo di Hudaydah hanno destabilizzato una città che funge da passaggio cruciale per i beni commerciali essenziali e umanitari. Inoltre, vi sono segnalazioni periodiche di attacchi Houthi ai danni di civili e infrastrutture civili all'interno e nei dintorni di Hudaydah, che aggravano ulteriormente la situazione degli yemeniti, i quali si trovano ad affrontare livelli di bisogni umanitari tra i più elevati nel paese.

— Al Masda (in arabo) — "Houthis Appoint Acting Defense, Interior Ministers, Members of Supreme Security Committee" (Gli Houthi nominano i ministri dell'interno e della difesa ad interim membri del Comitato supremo di sicurezza) (https://almasdaronline.com/article/67627) *[consultato il 19 ottobre 2021]*

— Saba (in arabo) — Report Says Head of Al-Huthi Supreme Political Council Visits Navy Missiles Exhibition (Notizia secondo cui il capo del Consiglio politico supremo Al-Huthi si sarebbe recato a un'esposizione di missili della marina (https://www.saba.ye/ar/news478675.htm) *[consultato il 19 ottobre 2021]*

— Aden Al Hadath (in arabo) — "Dissident Figure' Says 'Abd-al-Malik Al-Huthi Has Leukemia, Identifies 'Likely Successor" (Dissidente afferma che Abd-al-Malik Al-Huthi sarebbe malato di leucemia e identifica un probabile successore) (https://aden-alhadath.info/news/35501) *[consultato il 19 ottobre 2021]*

— Account Twitter di Mohammad Ali al-Houthi — Il 2 febbraio 2018 Al Huthi ha postato una fotografia in cui appare con Yusuf Al-Madani. La traduzione approssimativa del post di Twitter è "ieri, seduto con il martire vivo Abu Hussein" (Abu Hussein è il soprannome di Yusuf Al-Madani).

— Al Jazeera — "Recordings: Houthi leaders planned general's killing" (registrazioni: leader Houthi hanno pianificato l'assassinio del generale) (https://www.aljazeera.com/news/2016/6/29/recordings-houthi-leaders-planned-generals-killing) *[consultato il 19 ottobre 2021]*"

22CE0133

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57 del 18 febbraio 2021)

Pagina 62, allegato V, punto 3, primo comma:

anziché: «[…]

Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:

— relativamente alla lettera a) di cui sopra: If $C^i \geq MFC^i$ the Member State i receives MFC^i

— relativamente alla lettera b) di cui sopra: If $C^i \geq MFC^i$ the Member State i receives C^i

[…]»,

leggasi: «[…]

Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:

— relativamente alla lettera a) di cui sopra: se $C_i \geq MFC_i$ lo Stato membro i riceve MFC_i

— relativamente alla lettera b) di cui sopra: se $C_i < MFC_i$ lo Stato membro i riceve C_i

[…]».

———

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 31 del 22 aprile 2021)

22CE0134

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165 dell'11 maggio 2021)

Pagina 26, articolo 1, paragrafo 4, lettera d):

anziché: «d) le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848;»,

leggasi: «d) le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1.1, del regolamento (UE) 2018/848;».

———

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 53 dell'8 luglio 2021)

22CE0135

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 6 luglio 2021)

Pagina 76, articolo 1, paragrafo 1, primo comma,

anziché: «1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (codice TARIC 7211 13 00 19), ex 7211 14 00 (codice TARIC 7211 14 00 95), ex 7211 19 00 (codice TARIC 7211 19 00 95), ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 95), ex 7226 91 91 (codice TARIC 7226 91 91 19) e 7226 91 99.»,

leggasi: «1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (codice TARIC 7211 13 00 19), ex 7211 14 00 (codici TARIC 7211 14 00 10, 7211 14 00 95), ex 7211 19 00 (codici TARIC 7211 19 00 10, 7211 19 00 95), ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 95), ex 7226 91 91 (codice TARIC 7226 91 91 19) e 7226 91 99.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 70 del 6 settembre 2021)

22CE0136

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334 del 31 dicembre 2018)

Pagina 38, articolo 76, punto 3, parte introduttiva,

anziché: «Il paragrafo 49 è sostituito dal seguente:»,

leggasi: «L'articolo 49 è sostituito dal seguente:».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 17 del 28 febbraio 2019)

22CE0137

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385 del 29 ottobre 2021)

A pagina 3, l'allegato è sostituito dal seguente:

ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

SOMMARIO

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I — REGOLE GENERALI

A. REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA .....

B. REGOLE GENERALI RELATIVE AI DAZI .....

C. REGOLE GENERALI COMUNI ALLA NOMENCLATURA E AI DAZI .....

TITOLO II — DISPOSIZIONI SPECIALI

A. PRODOTTI DESTINATI A TALUNE CATEGORIE DI NAVI O ALLE PIATTAFORME DI PERFORAZIONE O DI SFRUTTAMENTO .....

B. AEROMOBILI CIVILI E PRODOTTI DESTINATI AD AEROMOBILI CIVILI .....

C. PRODOTTI FARMACEUTICI .....

D. TASSAZIONE FORFETTARIA .....

E. CONTENITORI E IMBALLAGGI .....

F. TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI .....

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI .....

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI .....

PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

Capitolo

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

1 ANIMALI VIVI .....

2 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI .....

3 PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI .....

4 LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE .....

5 ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE .....

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

6 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA .....

7 ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI .....

Capitolo

8 FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI .....

9 CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE .....

10 CEREALI .....

11 PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO .....

12 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI.....

13 GOMME, RESINE E ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI.....

14 MATERIE DA INTRECCIO E ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE.....

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

15 GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE .....

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCO E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, NON CONTENENTI O CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO

16 PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, O DI INSETTI .....

17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI.....

18 CACAO E SUE PREPARAZIONI .....

19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA .....

20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE.....

21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE.....

22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI.....

23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI .....

24 TABACCO E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, ANCHE CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO .....

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

25 SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI.....

26 MINERALI, SCORIE E CENERI .....

27 COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI .....

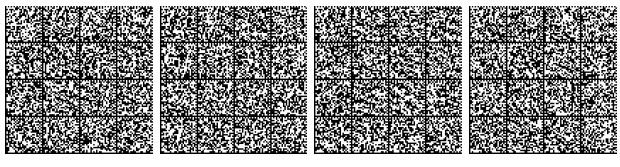

Capitolo

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

28 PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI ....

29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI ....

30 PRODOTTI FARMACEUTICI ....

31 CONCIMI ....

32 ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; TINTURE, PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; STUCCO E ALTRI MASTICI; INCHIOSTRI ....

33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA, PREPARAZIONI COSMETICHE O PER TOELETTA ....

34 SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER BUCATO, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PREPARAZIONI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLARE, «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E PREPARAZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO ....

35 SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI ....

36 POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI ....

37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA ....

38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE ....

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

39 MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE ....

40 GOMMA E LAVORI DI GOMMA ....

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO; BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

41 PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO ....

42 LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA ....

43 PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI ....

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

44 LEGNO E LAVORI DI LEGNO; CARBONE DI LEGNA ....

45 SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO ....

46 LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO ....

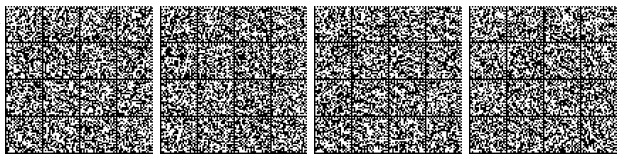

Capitolo

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI

47 PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI E RIFIUTI) .....

48 CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE .....

49 LIBRI STAMPATI, GIORNALI, IMMAGINI E ALTRI PRODOTTI DELLA STAMPA; MANOSCRITTI, DATTILOSCRITTI E PIANI .....

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

50 SETA .....

51 LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE .....

52 COTONE .....

53 ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA .....

54 FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI .....

55 FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO .....

56 OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA .....

57 TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI .....

58 TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI TAFTATI; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI .....

59 TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; ARTICOLI TESSILI ADATTI ALL'USO INDUSTRIALE .....

60 STOFFE A MAGLIA .....

61 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA O ALL'UNCINETTO .....

62 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA O ALL'UNCINETTO .....

63 ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI .....

SEZIONE XII

CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

64 CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI .....

65 CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI .....

66 OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI .....

67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI .....

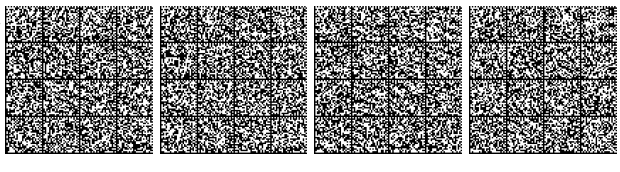

Capitolo

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

69 PRODOTTI CERAMICI

70 VETRO E LAVORI DI VETRO

SEZIONE XIV

PERLE NATURALI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE O SEMIPREZIOSE, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE

71 PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

72 GHISA, FERRO E ACCIAIO

73 LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

74 RAME E LAVORI DI RAME

75 NICHEL E LAVORI DI NICHEL

76 ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

77 (*RISERVATO PER UNA EVENTUALE FUTURA UTILIZZAZIONE*)

78 PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

79 ZINCO E LAVORI DI ZINCO

80 STAGNO E LAVORI DI STAGNO

81 ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

82 UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

84 REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

85 MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

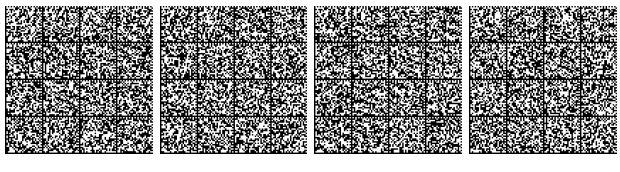

Capitolo

SEZIONE XVII

VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO

86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE .....

87 VEICOLI DIVERSI DA QUELLI FERROVIARI E TRANVIARI A ROTAIA LORO PARTI ED ACCESSORI .....

88 VEICOLI DI NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE E LORO PARTI .....

89 NAVI, IMBARCAZIONI E STRUTTURE GALLEGGIANTI .....

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

90 STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE, STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI .....

91 OROLOGI E LORO PARTI .....

92 STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI .....

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI

93 ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI .....

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

94 MOBILI; OGGETTI LETTERECCI, MATERASSI, SUPPORTI PER MATERASSI, CUSCINI E OGGETTI DI ARREDAMENTO SIMILI, IMBOTTITI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE .....

95 GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI .....

96 LAVORI DIVERSI .....

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

97 OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ .....

98 IMPIANTI INDUSTRIALI .....

99 CODICI SPECIALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA .....

Capitolo

PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI

SEZIONE I — ALLEGATI AGRICOLI

ALLEGATO 1
ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M) .....

ALLEGATO 2
PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA .....

SEZIONE II — ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL DAZIO

ALLEGATO 3
ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO .....

ALLEGATO 4
ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI .....

ALLEGATO 5
SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO .....

ALLEGATO 6
ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO .....

SEZIONE III

ALLEGATO 7
(*RISERVATO PER UNA EVENTUALE FUTURA UTILIZZAZIONE*) .....

SEZIONE IV — TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

ALLEGATO 8
MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCO DEI DENATURANTI) .....

ALLEGATO 9
CERTIFICATI .....

SEZIONE V

ALLEGATO 10
CODICI STATISTICI TARIC .....

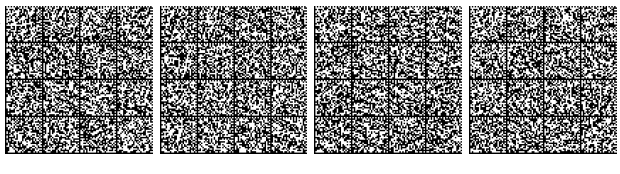

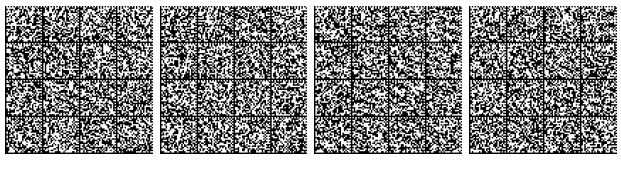

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

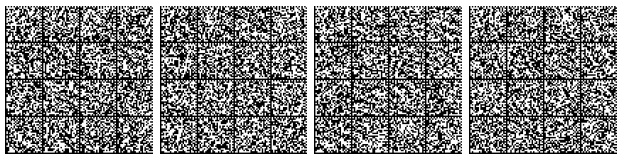

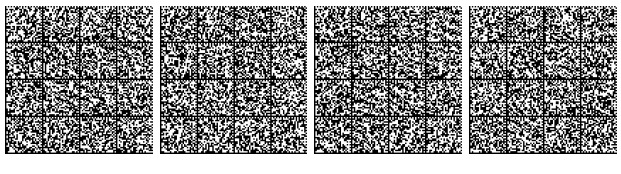

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

   b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

   a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

   b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

   c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

   a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;

b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi ([1]) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali l'Unione europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

   I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1 gennaio 2022.

   Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto dell'Unione europea.

4. Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

5. La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.

6. La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.

7. Il simbolo «€/% vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:

   — 1 €/% vol/hl = 1 € × 40, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure

   — 1 €/% vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.

   Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), per esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

([1]) Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

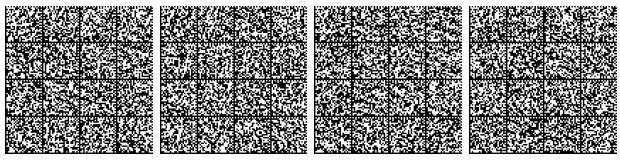

8. Nei casi in cui, nei capitoli da 17 a 19 e nel capitolo 21, è indicato un valore massimo (MAX), ad esempio «(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)», ciò indica che il dazio calcolato mediante l'aggiunta del 9% e l'«elemento agricolo» (EA) non può superare la somma del 24,2% e del dazio addizionale sullo zucchero («AD S/Z»).

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:

   a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;

   b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.

3. Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio ([1]) (di seguito «Stati membri non partecipanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

4. Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:

   Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni dell'articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

([1]) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
([2]) GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

   a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

      1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri;

      2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20;

      ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

      Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

   b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

Codice NC	Designazione delle merci
8901	**Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci**
8901 10	– **Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto**
8901 10 10	–– per la navigazione marittima
8901 20	– **Navi cisterna**
8901 20 10	–– per la navigazione marittima
8901 30	– **Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20**
8901 30 10	–– per la navigazione marittima
8901 90	– **altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci**
8901 90 10	–– per la navigazione marittima
8902 00	**Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca**
8902 00 10	– per la navigazione marittima
8903	**Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe**
	– **Imbarcazioni a vela, diverse da quelle pneumatiche, anche con motore ausiliario**
8903 22	–– **di lunghezza superiore a 7,5 m ma inferiore o uguale a 24 m**
8903 22 10	––– per la navigazione marittima

Codice NC	Designazione delle merci
8903 23	–– **di lunghezza superiore a 24 m**
8903 23 10	––– per la navigazione marittima
	– **Imbarcazioni a motore, diverse da quelle pneumatiche, esclusi i fuoribordo**
8903 32	–– **di lunghezza superiore a 7,5 m ma inferiore o uguale a 24 m**
8903 32 10	––– per la navigazione marittima
8903 33	–– **di lunghezza superiore a 24 m**
8903 33 10	––– per la navigazione marittima
8904 00	**Rimorchiatori e spintori**
8904 00 10	– Rimorchiatori
	– Spintori
8904 00 91	–– per la navigazione marittima
8905	**Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili**
8905 10	– **Draghe**
8905 10 10	–– per la navigazione marittima
8905 90	– **altri**
8905 90 10	–– per la navigazione marittima
8906	**Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi**
8906 10 00	– **Navi da guerra**
8906 90	– **altre**
8906 90 10	–– per la navigazione marittima

3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

   — degli aeromobili civili,

   — di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione o trasformazione,

   — delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

   Detti prodotti sono ripresi nelle voci e sottovoci elencate nelle tabelle di cui al paragrafo 5.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, primo e secondo trattino, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

4. L'esenzione dai dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti (cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013)].

Tuttavia tali condizioni non si applicano nei casi in cui gli aeromobili civili delle sottovoci 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 e 8802 40 sono stati debitamente iscritti in un registro di uno Stato membro o di un paese terzo in conformità alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è fatto riferimento al certificato di registrazione corrispondente.

Le disposizioni preliminari della NC, Titolo I – Regole generali, punto C.4, si applicano *mutatis mutandis*.

5. I prodotti che possono beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali sono ripresi alle seguenti voci e sottovoci:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Per le sottovoci seguenti, l'esenzione dai dazi doganali dei prodotti destinati ad aeromobili civili è concessa soltanto per i prodotti elencati nella seconda colonna:

Sottovoci	Designazione delle merci
3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90	Muniti di accessori
4008 29	Profilati, tagliati in forma
4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42	Per condutture di gas o di liquidi
3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99	Per usi tecnici
4504 90	Giunti
6812 80	Diversi dagli indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature, copricapo, carta, cartone, feltro o amianto ed elastomeri compressi, per giunti, in fogli o rotoli
6812 99	Diversi da carta, cartone, feltro; diversi da amianto ed elastomeri compressi, per giunti, in fogli o rotoli
6813 20, 6813 81, 6813 89	A base di amianto o di altre sostanze minerali
7007 21	Parabrezza, non incorniciati
7322 90	Generatori e distributori di aria calda (escluse le loro parti)
7324 90	Oggetti di igiene o da toletta (escluse le loro parti)
7608 10, 7608 20	Muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
8108 90	Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi
8415 90	Di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83
8419 90	Parti di scambiatori di calore

8479 89	Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; servomotori meccanici per invertitori di spinta; impianti igienici speciali; umidificatori e disumidificatori dell'aria; servomeccanismi non elettrici; avviatori non elettrici; avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; tergicristalli non elettrici; regolatori di eliche non elettrici
8501 20, 8501 40	Di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW
8501 31	Motori di potenza superiore a 735 W e generatori
8501 33	Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori
8501 34	Generatori di potenza superiore a 375 kW
8501 51	Di potenza superiore a 735 W
8501 53	Di potenza inferiore o uguale a 150 kW
8501 72	Di potenza superiore a 735 W
8501 80	Di potenza inferiore o uguale a 750 kW
8516 80 20	Accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina
8522 90	Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8519 81
8529 90	Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della voce 8526
8536 70	Connettori di materie plastiche per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8543 70 90	Selsyn e trasduttori elettrici; sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici
9020 00	Escluse le loro parti
9029 10	Contagiri elettrici o elettronici
9029 90	Di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri
9109 10, 9109 90	Aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm
9405 11, 9405 19, 9405 61, 9405 69	Di materie plastiche o di metalli comuni
9405 92, 9405 99	Parti degli articoli delle sottovoci 9405 11, 9405 19, 9405 61 o 9405 69, di materie plastiche o di metalli comuni

6. I prodotti di cui al punto 5 sono integrati nella TARIC per sottovoci con un rimando alla nota a pié di pagina così formulata: "L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia (cfr. l'articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013) ".

Tuttavia, per le sottovoci 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 e 8802 40 la nota a piè di pagina recita:

"L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia (cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013). Tali condizioni non si applicano nei casi in cui gli aeromobili civili sono stati debitamente iscritti in un registro di uno Stato membro o di un paese terzo in conformità alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è fatto riferimento al certificato di registrazione corrispondente."

C. Prodotti farmaceutici

1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

1) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;

2) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

3) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

4) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti dei tipi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN e da denominazioni chimiche, elencati nell'allegato 6.

2. Casi particolari:

1) Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.

2) Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.

3) I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.

4) Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente

oxprenoato sodico: non esente.

5) Se per un prodotto dell'allegato 3 o dell'allegato 6 non è indicato alcun numero CAS RN (numero 0-00-0), la denominazione comune internazionale (DCI) o la denominazione chimica figurante nell'allegato è sufficiente per beneficiare dell'esenzione dai dazi.

D. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

— contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o

— contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 €.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione «esenzione» e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 27 o nell'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ([1]).

([1]) GU L 324 dell'10.12.2009, pag. 23.

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

   a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

      — presentano carattere occasionale,

      — contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,

      — sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

   b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

      — presentano carattere occasionale, e

      — riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 25 a 27 e 41 del Regolamento (CE) n. 1186/2009.

   Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché le imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 700 € in moneta nazionale.

5. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 700 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 952/2013, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

E. Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5, essi sono:

   a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce:

      — quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,

      — oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;

   b) ammessi in esenzione da dazio doganale:

      — quando la merce è esente da dazio doganale,

      — oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

— oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.

2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano o siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1. In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

— merci inadatte all'alimentazione,

— semi,

— veli e tele da buratti, non confezionati,

— alcuni tipi di uva da tavola, tabacchi e nitrati.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci ([1]) affiancate da un rinvio a piè pagina, così redatto: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nel titolo II, lettera F, delle disposizioni preliminari» o «Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nel titolo II, lettera F, delle disposizioni preliminari».

2. Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

3. Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea in materia:

— granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio ([2]),

— patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ([3]),

— semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ([4]).

Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

4. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburattamento o a simili fini industriali.

5. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9.

([1]) Le sottovoci e i codici Taric in questione sono i seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 91 10, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 18, 1006 10 10, 1007 10 10, 1106 20 10, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 00 10, 3105 90 20 10, 3105 90 80 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.
([2]) GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.
([3]) GU L 193 dell'20.7.2002, pag. 60.
([4]) GU L 193 dell'20.7.2002, pag. 74.

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

★	Indica i nuovi numeri di codice
■	Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso
AD F/M	Dazio addizionale farina
AD S/Z	Dazio addizionale zucchero
b/f	Bombola
cm/s	Centimetro(i) al secondo
EA	Elemento agricolo
€	Euro
DCI	Denominazione comune internazionale
DCIM	Denominazione comune internazionale modificata
ISO	Organizzazione internazionale di standardizzazione
Kbit	1 024 bits
kg/br	Chilogrammo, peso lordo
Kg/net	Chilogrammo, peso netto
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg/net mas	Chilogrammi netti della sostanza secca
MAX	Massimo
Mbit	1 048 576 bits
MIN	Minimo
ml/g	Millilitro(i) per grammo
mm/s	Millimetro(i) al secondo
RON	Numero di ottano ricerca

Nota:

Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]). In un allegato della tabella dei dazi, il riferimento all'allegato tra parentesi significa che il contenuto di quell'allegato è stato cancellato (esempio: [Allegato 7]).

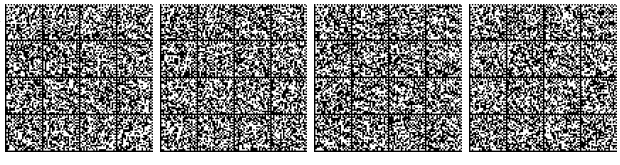

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

c/k	Numero dei carati (1 carato metrico = 2×10^{-4} kg)
ce/el	Numero di elementi
ct/l	Capacità di carico utile in tonnellate (1)
g	Grammo
gi F/S	Grammo isotopi fissili
kg H_2O_2	Chilogrammo di perossido di idrogeno
kg K_2O	Chilogrammo di ossido di potassio
kg KOH	Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)
kg met.am.	Chilogrammo di metilammina
kg N	Chilogrammo di azoto
kg NaOH	Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg P_2O_5	Chilogrammo di pentaossido di difosforo
kg 90 % sdt	Chilogrammo di materia secca al 90 %
kg U	Chilogrammo di uranio
1 000 kWh	Mille chilowattora
l	Litro
l alc. 100 %	Litro di alcole puro (100 %)
m	Metro
m^2	Metro quadrato
m^3	Metro cubo
1 000 m^3	Mille metri cubi
pa	Numero delle paia
p/st	Numero dei pezzi
100 p/st	Cento pezzi
1 000 p/st	Mille pezzi
TJ	Terajoule (potere calorifero superiore)
t. CO_2	Tonnellate di CO_2 (diossido di carbonio) equivalenti (2)
—	Nessuna unità supplementare

(1) Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

(2) Ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europee del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 150 dell'20.5.2014, pag. 195).

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

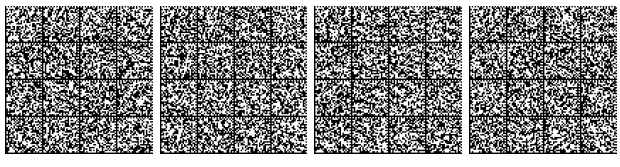

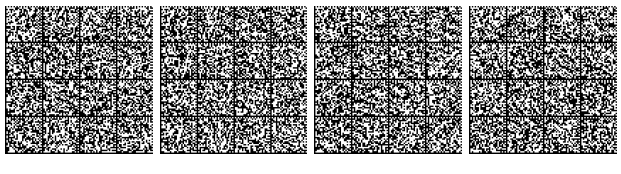

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Note

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

   a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306, 0307 o 0308;

   b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

   c) gli animali della voce 9508.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0101	**Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:**		
	– **Cavalli:**		
0101 21 00	–– **riproduttori di razza pura** ([1])	esenzione	p/st
0101 29	–– **altri:**		
0101 29 10	––– destinati alla macellazione ([2])	esenzione	p/st
0101 29 90	––– altri	11,5	p/st
0101 30 00	– **Asini**	7,7	p/st
0101 90 00	– **altri**	10,9	p/st
0102	**Animali vivi della specie bovina:**		
	– **Bovini:**		
0102 21	–– **riproduttori di razza pura** ([3])**:**		
0102 21 10	––– Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	esenzione	p/st

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2015/262 (GU L 59 dell'3.3.2015, pag. 1)].

([2]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

([3]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1); Regolamento (CE) n. 133/2008 della Commissione (GU L 41 dell'15.2.2008, pag. 11)].

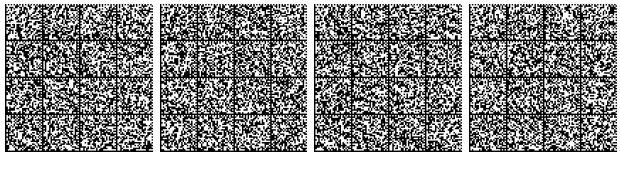

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0102 21 30	– – – Vacche	esenzione	p/st
0102 21 90	– – – altri	esenzione	p/st
0102 29	– – **altri:**		
0102 29 05	– – – del sottogenere *Bibos* o del sottogenere *Poephagus*	esenzione	p/st
	– – – altri:		
0102 29 10	– – – – di peso inferiore o uguale a 80 kg	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:		
0102 29 21	– – – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net	p/st
0102 29 29	– – – – – altri	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:		
0102 29 41	– – – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net	p/st
0102 29 49	– – – – – altri	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – – di peso superiore a 300 kg:		
	– – – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):		
0102 29 51	– – – – – – destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net	p/st
0102 29 59	– – – – – – altre	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – – – Vacche:		
0102 29 61	– – – – – – destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net	p/st
0102 29 69	– – – – – – altre	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – – – altri:		
0102 29 91	– – – – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net	p/st
0102 29 99	– – – – – – altri	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net (1)	p/st
	– **Bufali:**		
0102 31 00	– – **riproduttori di razza pura** (2)	esenzione	p/st
0102 39	– – **altri:**		
0102 39 10	– – – delle specie domestiche	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net	p/st
0102 39 90	– – – altri	esenzione	p/st

(1) Contingenti tariffari OMC.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1); Regolamento (CE) n. 133/2008 della Commissione (GU L 41 dell'15.2.2008, pag. 11)].

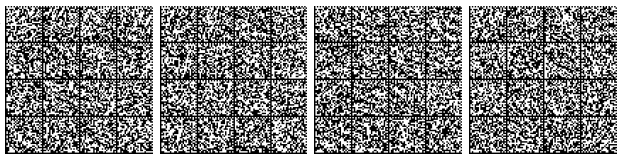

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0102 90	– **altri:**		
0102 90 20	–– riproduttori di razza pura (1)	esenzione	p/st
	–– altri:		
0102 90 91	––– delle specie domestiche	10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net	p/st
0102 90 99	––– altri	esenzione	p/st
0103	**Animali vivi della specie suina:**		
0103 10 00	– **riproduttori di razza pura** (2)	esenzione	p/st
	– **altri:**		
0103 91	–– **di peso inferiore a 50 kg:**		
0103 91 10	––– delle specie domestiche	41,2 €/100 kg/net	p/st
0103 91 90	––– altri	esenzione	p/st
0103 92	–– **di peso uguale o superiore a 50 kg:**		
	––– delle specie domestiche:		
0103 92 11	–––– Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	35,1 €/100 kg/net	p/st
0103 92 19	–––– altri	41,2 €/100 kg/net	p/st
0103 92 90	––– altri	esenzione	p/st
0104	**Animali vivi delle specie ovina o caprina:**		
0104 10	– **della specie ovina:**		
0104 10 10	–– riproduttori di razza pura (3)	esenzione	p/st
	–– altri:		
0104 10 30	––– Agnelli (fino ad un anno di età)	80,5 €/100 kg/ net (4)	p/st
0104 10 80	––– altri	80,5 €/100 kg/ net (4)	p/st
0104 20	– **della specie caprina:**		
0104 20 10	–– riproduttori di razza pura (3)	3,2	p/st
0104 20 90	–– altri	80,5 €/100 kg/ net (4)	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1); Regolamento (CE) n. 133/2008 della Commissione (GU L 41 dell'15.2.2008, pag. 11)].

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1)].

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2017/717 (GU L 109 dell'26.4.2017, pag. 9); Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2020/602 (GU L 139 dell'4.5.2020, pag. 1); Regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 dell'15.5.1996, pag. 12)].

(4) Contingenti tariffari OMC.

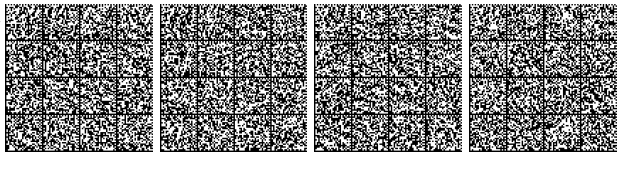

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0105	**Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie *Gallus domesticus*, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone:**		
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:		
0105 11	–– **Galli e galline della specie *Gallus domesticus*:**		
	––– Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:		
0105 11 11	–––– Razze ovaiole	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 11 19	–––– altri	52 €/1 000 p/st	p/st
	––– altri:		
0105 11 91	–––– Razze ovaiole	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 11 99	–––– altri	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 12 00	–– **Tacchine e tacchini**	152 €/1 000 p/st	p/st
0105 13 00	–– **Anatre**	52 €/1 000 p/st	p/st
0105 14 00	–– **Oche**	152 €/1 000 p/st	p/st
0105 15 00	–– **Faraone**	52 €/1 000 p/st	p/st
	– altri:		
0105 94 00	–– **Galli e galline della specie *Gallus domesticus***	20,9 €/100 kg/net	p/st
0105 99	–– **altri:**		
0105 99 10	––– Anatre	32,3 €/100 kg/net	p/st
0105 99 20	––– Oche	31,6 €/100 kg/net	p/st
0105 99 30	––– Tacchini e tacchine	23,8 €/100 kg/net	p/st
0105 99 50	––– Faraone	34,5 €/100 kg/net	p/st
0106	**Altri animali vivi:**		
	– Mammiferi:		
0106 11 00	–– **Primati**	esenzione	p/st
0106 12 00	–– **Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)**	esenzione	p/st
0106 13 00	–– **Cammelli e altri camelidi (*Camelidae*)**	esenzione	p/st
0106 14	–– **Conigli e lepri:**		
0106 14 10	––– Conigli domestici	3,8	p/st
0106 14 90	––– altri	esenzione	—
0106 19 00	–– **altri**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0106 20 00	– **Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)**	esenzione	p/st
	– **Uccelli:**		
0106 31 00	–– **Uccelli rapaci**	esenzione	p/st
0106 32 00	–– **Psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)**	esenzione	p/st
0106 33 00	–– **Struzzi; emù (*Dromaius novaehollandiae*)**	esenzione	p/st
0106 39	–– **altri:**		
0106 39 10	––– Piccioni	6,4	p/st
0106 39 80	––– altri	esenzione	—
	– **Insetti:**		
0106 41 00	–– **Api**	esenzione	—
0106 49 00	–– **altri**	esenzione	—
0106 90 00	– **altri**	esenzione	—

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

   a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

   b) insetti commestibili non viventi (voce 0410);

   c) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

   d) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

Note complementari

1. A. Sono considerati come:

a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:

— dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

— oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

d) «busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

f) «sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

h) 1. «tagli di quarti anteriori detti "crop" e "chuck and blade"», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

2. «tagli di punta di petto detti "brisket"», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.

C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.

2. A. Sono considerati come:

a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;

c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, comunemente conosciuta come ventresca, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

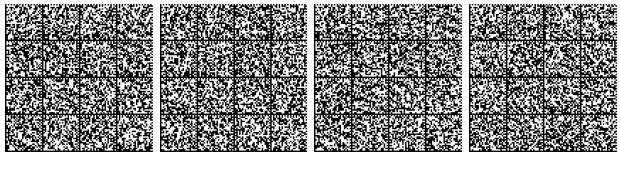

g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

B. I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 00 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.

La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:

— con un taglio diritto parallelo al cranio, o

— con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.

Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.

D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 10 11 e 0209 10 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

3. A. Sono considerati come:

a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

c) «busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della mezzena dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

4. Sono considerati come:

a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 44 21 a 0207 44 61, da 0207 45 21 a 0207 45 61, da 0207 54 21 a 0207 54 61, da 0207 55 21 a 0207 55 61 e da 0207 60 21 a 0207 60 61, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 o 0207 60 81;

b) «metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 e 0207 60 21, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 e 0207 60 21, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 e 0207 60 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

e) «petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 e 0207 60 51, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;

f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 e 0207 60 61, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

h) «cosce di tacchini e di tacchine diversi dai fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

ij) «parti dette paltò di anatra o di oca», ai sensi delle sottovoci 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 e 0207 55 71, anatre o oche presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolata nel modo seguente:

a) se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

6. a) Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

b) I prodotti che rientrano nella voce 0210 a cui è stato aggiunto il condimento durante il processo di preparazione restano classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.

7. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi delle sottovoci 0210 11 a 0210 93, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi della sottovoce 0210 99, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0201	**Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:**		
0201 10 00	– **in carcasse o mezzene**	12,8 + 176,8 €/ 100 kg/net (1)	—
0201 20	– **altri pezzi non disossati:**		
0201 20 20	– – Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 €/ 100 kg/net (1)	—
0201 20 30	– – Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 €/ 100 kg/net (1)	—
0201 20 50	– – Selle e quarti posteriori	12,8 + 212,2 €/ 100 kg/net (1)	—
0201 20 90	– – altri	12,8 + 265,2 €/ 100 kg/net (1)	—
0201 30 00	– **disossate**	12,8 + 303,4 €/ 100 kg/net (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0202	**Carni di animali della specie bovina, congelate:**		
0202 10 00	– **in carcasse o mezzene**	12,8 + 176,8 €/ 100 kg/net (1)	—
0202 20	– **altri pezzi non disossati:**		
0202 20 10	–– Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 €/ 100 kg/net (1)	—
0202 20 30	–– Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 €/ 100 kg/net (1)	—
0202 20 50	–– Selle e quarti posteriori	12,8 + 221,1 €/ 100 kg/net (1)	—
0202 20 90	–– altri	12,8 + 265,3 €/ 100 kg/net (1)	—
0202 30	– **disossate:**		
0202 30 10	–– Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	12,8 + 221,1 €/ 100 kg/net (1)	—
0202 30 50	–– Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (2)	12,8 + 221,1 €/ 100 kg/net (1)	—
0202 30 90	–– altre	12,8 + 304,1 €/ 100 kg/net (1)	—
0203	**Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:**		
	– **fresche o refrigerate:**		
0203 11	–– **in carcasse o mezzene:**		
0203 11 10	––– di animali della specie suina domestica	53,6 €/100 kg/ net (1)	—
0203 11 90	––– altre	esenzione	—
0203 12	–– **Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:**		
	––– di animali della specie suina domestica:		
0203 12 11	–––– Prosciutti e loro pezzi	77,8 €/100 kg/ net (1)	—
0203 12 19	–––– Spalle e loro pezzi	60,1 €/100 kg/ net (1)	—
0203 12 90	––– altri	esenzione	—
0203 19	–– **altre:**		
	––– di animali della specie suina domestica:		
0203 19 11	–––– Parti anteriori e loro pezzi	60,1 €/100 kg/ net (1)	—
0203 19 13	–––– Lombate e loro pezzi	86,9 €/100 kg/ net (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 dell'17.1.1981, pag. 4).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0203 19 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 €/100 kg/ net (1)	—
	---- altre:		
0203 19 55	----- disossate	86,9 €/100 kg/ net (1)	—
0203 19 59	----- altre	86,9 €/100 kg/ net (1)	—
0203 19 90	--- altre	esenzione	—
	– **congelate:**		
0203 21	-- **in carcasse o mezzene:**		
0203 21 10	--- di animali della specie suina domestica	53,6 €/100 kg/ net (1)	—
0203 21 90	--- altre	esenzione	—
0203 22	-- **Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:**		
	--- di animali della specie suina domestica:		
0203 22 11	---- Prosciutti e loro pezzi	77,8 €/100 kg/ net (1)	—
0203 22 19	---- Spalle e loro pezzi	60,1 €/100 kg/ net (1)	—
0203 22 90	--- altri	esenzione	—
0203 29	-- **altre:**		
	--- di animali della specie suina domestica:		
0203 29 11	---- Parti anteriori e loro pezzi	60,1 €/100 kg/ net (1)	—
0203 29 13	---- Lombate e loro pezzi	86,9 €/100 kg/ net (1)	—
0203 29 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 €/100 kg/ net (1)	—
	---- altre:		
0203 29 55	----- disossate	86,9 €/100 kg/ net (1)	—
0203 29 59	----- altre	86,9 €/100 kg/ net (1)	—
0203 29 90	--- altre	esenzione	—
0204	**Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:**		
0204 10 00	– **Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate**	12,8 + 171,3 €/ 100 kg/net (1)	—
	– **altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:**		
0204 21 00	-- **in carcasse o mezzene**	12,8 + 171,3 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 22	-- **in altri pezzi non disossati:**		
0204 22 10	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 €/ 100 kg/net (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0204 22 30	− − − Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 22 50	− − − Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 22 90	− − − altri	12,8 + 222,7 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 23 00	− − **disossate**	12,8 + 311,8 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 30 00	− **Carcasse e mezzene di agnello, congelate**	12,8 + 128,8 €/ 100 kg/net (1)	—
	− **altre carni di animali della specie ovina, congelate:**		
0204 41 00	− − **in carcasse o mezzene**	12,8 + 128,8 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 42	− − **in altri pezzi, non disossate:**		
0204 42 10	− − − Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 42 30	− − − Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 42 50	− − − Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 42 90	− − − altre	12,8 + 167,5 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 43	− − **disossate:**		
0204 43 10	− − − di agnello	12,8 + 234,5 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 43 90	− − − altre	12,8 + 234,5 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 50	− **Carni di animali della specie caprina:**		
	− − fresche o refrigerate:		
0204 50 11	− − − Carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 13	− − − Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 15	− − − Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 19	− − − Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 €/ 100 kg/net (1)	—
	− − − altre:		
0204 50 31	− − − − Pezzi non disossati	12,8 + 222,7 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 39	− − − − Pezzi disossati	12,8 + 311,8 €/ 100 kg/net (1)	—
	− − congelate:		
0204 50 51	− − − Carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 €/ 100 kg/net (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0204 50 53	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 55	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 59	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 €/ 100 kg/net (1)	—
	– – – altre:		
0204 50 71	– – – – Pezzi non disossati	12,8 + 167,5 €/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 79	– – – – Pezzi disossati	12,8 + 234,5 €/ 100 kg/net (1)	—
0205 00	**Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata:**		
0205 00 20	– fresca o refrigerata	5,1	—
0205 00 80	– congelata	5,1	—
0206	**Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:**		
0206 10	– **della specie bovina, fresche o refrigerate:**		
0206 10 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (2)	esenzione	—
	– – altre:		
0206 10 95	– – – lombatello sottile e lombatello	12,8 + 303,4 €/ 100 kg/net (1)	—
0206 10 98	– – – altre	esenzione	—
	– **della specie bovina, congelate:**		
0206 21 00	– – **Lingue**	esenzione	—
0206 22 00	– – **Fegati**	esenzione	—
0206 29	– – **altre:**		
0206 29 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (2)	esenzione	—
	– – – altre:		
0206 29 91	– – – – lombatello sottile e lombatello	12,8 + 304,1 €/ 100 kg/net (1)	—
0206 29 99	– – – – altre	esenzione	—
0206 30 00	– **della specie suina, fresche o refrigerate**	esenzione	—
	– **della specie suina, congelate:**		
0206 41 00	– – **Fegati**	esenzione	—
0206 49 00	– – **altre**	esenzione	—
0206 80	– **altre, fresche o refrigerate:**		
0206 80 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (2)	esenzione	—
	– – altre:		
0206 80 91	– – – di cavalli, asini, muli e bardotti	6,4	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0206 80 99	– – – delle specie ovina o caprina	esenzione	—
0206 90	– **altre, congelate:**		
0206 90 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1)	esenzione	—
	– – altre:		
0206 90 91	– – – di cavalli, asini, muli e bardotti	6,4	—
0206 90 99	– – – delle specie ovina o caprina	esenzione	—
0207	**Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:**		
	– **di galli e di galline della specie *Gallus domesticus*:**		
0207 11	– – **interi, freschi o refrigerati:**		
0207 11 10	– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	26,2 €/100 kg/ net (2)	—
0207 11 30	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 €/100 kg/ net (2)	—
0207 11 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 €/100 kg/ net (2)	—
0207 12	– – **interi, congelati:**		
0207 12 10	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 €/100 kg/ net (2)	—
0207 12 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 €/100 kg/ net (2)	—
0207 13	– – **Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:**		
	– – – Pezzi:		
0207 13 10	– – – – disossati	102,4 €/100 kg/ net (2)	—
	– – – – non disossati:		
0207 13 20	– – – – – Metà o quarti	35,8 €/100 kg/ net (2)	—
0207 13 30	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/ net (2)	—
0207 13 40	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/ net (2)	—
0207 13 50	– – – – – Petti e loro pezzi	60,2 €/100 kg/ net (2)	—
0207 13 60	– – – – – Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/ net (2)	—
0207 13 70	– – – – – altri	100,8 €/100 kg/ net (2)	—
	– – – Frattaglie:		
0207 13 91	– – – – Fegati	6,4	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

(2) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 13 99	– – – – altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 14	– – **Pezzi e frattaglie, congelati:**		
	– – – Pezzi:		
0207 14 10	– – – – disossati	102,4 €/100 kg/ net (1)	—
	– – – – non disossati:		
0207 14 20	– – – – – Metà o quarti	35,8 €/100 kg/ net (1)	—
0207 14 30	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/ net (1)	—
0207 14 40	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/ net (1)	—
0207 14 50	– – – – – Petti e loro pezzi	60,2 €/100 kg/ net (1)	—
0207 14 60	– – – – – Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/ net (1)	—
0207 14 70	– – – – – altri	100,8 €/100 kg/ net (1)	—
	– – – Frattaglie:		
0207 14 91	– – – – Fegati	6,4	—
0207 14 99	– – – – altri	18,7 €/100 kg/net	—
	– **di tacchine e di tacchini:**		
0207 24	– – **interi, freschi o refrigerati:**		
0207 24 10	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 €/100 kg/net (1)	—
0207 24 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 €/100 kg/ net (1)	—
0207 25	– – **interi, congelati:**		
0207 25 10	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 €/100 kg/net (1)	—
0207 25 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 €/100 kg/ net (1)	—
0207 26	– – **Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:**		
	– – – Pezzi:		
0207 26 10	– – – – disossati	85,1 €/100 kg/ net (1)	—
	– – – – non disossati:		
0207 26 20	– – – – – Metà o quarti	41 €/100 kg/net (1)	—
0207 26 30	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/ net (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 26 40	––––– Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/ net (1)	—
0207 26 50	––––– Petti e loro pezzi	67,9 €/100 kg/ net (1)	—
	––––– Cosce e loro pezzi:		
0207 26 60	–––––– Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 €/100 kg/ net (1)	—
0207 26 70	–––––– altri	46 €/100 kg/net (1)	—
0207 26 80	––––– altri	83 €/100 kg/net (1)	—
	––– Frattaglie:		
0207 26 91	–––– Fegati	6,4	—
0207 26 99	–––– altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 27	–– **Pezzi e frattaglie, congelati:**		
	––– Pezzi:		
0207 27 10	–––– disossati	85,1 €/100 kg/ net (1)	—
	–––– non disossati:		
0207 27 20	––––– Metà o quarti	41 €/100 kg/net (1)	—
0207 27 30	––––– Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/ net (1)	—
0207 27 40	––––– Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/ net (1)	—
0207 27 50	––––– Petti e loro pezzi	67,9 €/100 kg/ net (1)	—
	––––– Cosce e loro pezzi:		
0207 27 60	–––––– Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 €/100 kg/ net (1)	—
0207 27 70	–––––– altri	46 €/100 kg/net (1)	—
0207 27 80	––––– altri	83 €/100 kg/net (1)	—
	––– Frattaglie:		
0207 27 91	–––– Fegati	6,4	—
0207 27 99	–––– altri	18,7 €/100 kg/net	—
	– **di anatre:**		
0207 41	–– **interi, freschi o refrigerati:**		
0207 41 20	––– presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	38 €/100 kg/net	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 41 30	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 €/100 kg/net	—
0207 41 80	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 €/100 kg/net	—
0207 42	– – **interi, congelati:**		
0207 42 30	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 €/100 kg/net	—
0207 42 80	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 €/100 kg/net	—
0207 43 00	– – **Fegati grassi, freschi o refrigerati**	esenzione	—
0207 44	– – **altri, freschi o refrigerati:**		
	– – – Pezzi:		
0207 44 10	– – – – disossati	128,3 €/100 kg/net	—
	– – – – non disossati:		
0207 44 21	– – – – – Metà o quarti	56,4 €/100 kg/net	—
0207 44 31	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 44 41	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 44 51	– – – – – Petti e loro pezzi	115,5 €/100 kg/net	—
0207 44 61	– – – – – Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/net	—
0207 44 71	– – – – – Parti dette «paltò di anatra»	66 €/100 kg/net	—
0207 44 81	– – – – – altri	123,2 €/100 kg/net	—
	– – – Frattaglie:		
0207 44 91	– – – – Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4	—
0207 44 99	– – – – altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 45	– – **altri, congelati:**		
	– – – Pezzi:		
0207 45 10	– – – – disossati	128,3 €/100 kg/net	—
	– – – – non disossati:		
0207 45 21	– – – – – Metà o quarti	56,4 €/100 kg/net	—
0207 45 31	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 45 41	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 45 51	– – – – – Petti e loro pezzi	115,5 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 45 61	––––– Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/net	—
0207 45 71	––––– Parti dette «paltò di anatra»	66 €/100 kg/net	—
0207 45 81	––––– altri	123,2 €/100 kg/net	—
	––– Frattaglie:		
	–––– Fegati:		
0207 45 93	––––– Fegati grassi	esenzione	—
0207 45 95	––––– altri	6,4	—
0207 45 99	–––– altri	18,7 €/100 kg/net	—
	– **di oche:**		
0207 51	–– **interi, freschi o refrigerati:**		
0207 51 10	––– presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 €/100 kg/net	—
0207 51 90	––– presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 €/100 kg/net	—
0207 52	–– **interi, congelati:**		
0207 52 10	––– presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 €/100 kg/net	—
0207 52 90	––– presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 €/100 kg/net	—
0207 53 00	–– **Fegati grassi, freschi o refrigerati**	esenzione	—
0207 54	–– **altri, freschi o refrigerati:**		
	––– Pezzi:		
0207 54 10	–––– disossati	110,5 €/100 kg/net	—
	–––– non disossati:		
0207 54 21	––––– Metà o quarti	52,9 €/100 kg/net	—
0207 54 31	––––– Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 54 41	––––– Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 54 51	––––– Petti e loro pezzi	86,5 €/100 kg/net	—
0207 54 61	––––– Cosce e loro pezzi	69,7 €/100 kg/net	—
0207 54 71	––––– Parti dette «paltò di oca»	66 €/100 kg/net	—
0207 54 81	––––– altri	123,2 €/100 kg/net	—
	––– Frattaglie:		
0207 54 91	–––– Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 54 99	– – – – altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 55	– – **altri, congelati:**		
	– – – Pezzi:		
0207 55 10	– – – – disossati	110,5 €/100 kg/net	—
	– – – – non disossati:		
0207 55 21	– – – – – Metà o quarti	52,9 €/100 kg/net	—
0207 55 31	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 55 41	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 55 51	– – – – – Petti e loro pezzi	86,5 €/100 kg/net	—
0207 55 61	– – – – – Cosce e loro pezzi	69,7 €/100 kg/net	—
0207 55 71	– – – – – Parti dette «paltò di oca»	66 €/100 kg/net	—
0207 55 81	– – – – – altri	123,2 €/100 kg/net	—
	– – – Frattaglie:		
	– – – – Fegati:		
0207 55 93	– – – – – Fegati grassi	esenzione	—
0207 55 95	– – – – – altri	6,4	—
0207 55 99	– – – – altri	18,7 €/100 kg/net	—
0207 60	– **di faraone:**		
0207 60 05	– – interi, freschi, refrigerati o congelati	49,3 €/100 kg/net	—
	– – altri, freschi, refrigerati o congelati:		
	– – – Pezzi:		
0207 60 10	– – – – disossati	128,3 €/100 kg/net	—
	– – – – non disossati:		
0207 60 21	– – – – – Metà o quarti	54,2 €/100 kg/net	—
0207 60 31	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 €/100 kg/net	—
0207 60 41	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 €/100 kg/net	—
0207 60 51	– – – – – Petti e loro pezzi	115,5 €/100 kg/net	—
0207 60 61	– – – – – Cosce e loro pezzi	46,3 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0207 60 81	----- altri	123,2 €/100 kg/net	—
	--- Frattaglie:		
0207 60 91	---- Fegati	6,4	—
0207 60 99	---- altri	18,7 €/100 kg/net	—
0208	**Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:**		
0208 10	– **di conigli o di lepri:**		
0208 10 10	-- di conigli domestici	6,4	—
0208 10 90	-- altre	esenzione	—
0208 30 00	– **di primati**	9	—
0208 40	– **di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi):**		
0208 40 10	-- Carne di balena	6,4	—
0208 40 20	-- Carni di foca	6,4	—
0208 40 80	-- altre	9	—
0208 50 00	– **di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)**	9	—
0208 60 00	– **di cammelli e altri camelidi *(Camelidae)***	9	—
0208 90	– **altre:**		
0208 90 10	-- di piccioni domestici	6,4	—
0208 90 30	-- di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione	—
0208 90 60	-- di renne	9	—
0208 90 70	-- Cosce di rane	6,4	—
■ **0208 90 98**	-- altre	9	—
0209	**Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:**		
0209 10	– **di suini:**		
	-- Lardo:		
0209 10 11	--- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21,4 €/100 kg/net	—
0209 10 19	--- secco o affumicato	23,6 €/100 kg/net	—
0209 10 90	-- Grasso di maiale diverso dalla sottovoce 0209 10 11 o 0209 10 19	12,9 €/100 kg/net	—
0209 90 00	– **altri**	41,5 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0210	**Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:**		
	– **Carni della specie suina:**		
0210 11	–– **Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:**		
	––– della specie suina domestica:		
	–––– salati o in salamoia:		
0210 11 11	––––– Prosciutti e loro pezzi	77,8 €/100 kg/net	—
0210 11 19	––––– Spalle e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net	—
	–––– secchi o affumicati:		
0210 11 31	––––– Prosciutti e loro pezzi	151,2 €/100 kg/net	—
0210 11 39	––––– Spalle e loro pezzi	119 €/100 kg/net	—
0210 11 90	––– altre	15,4	—
0210 12	–– **Pancette (ventresche) e loro pezzi:**		
	––– della specie suina domestica:		
0210 12 11	–––– salate o in salamoia	46,7 €/100 kg/net	—
0210 12 19	–––– secche o affumicate	77,8 €/100 kg/net	—
0210 12 90	––– altre	15,4	—
0210 19	–– **altre:**		
	––– della specie suina domestica:		
	–––– salate o in salamoia:		
0210 19 10	––––– Mezzene bacon o 3/4 anteriori	68,7 €/100 kg/net	—
0210 19 20	––––– 3/4 posteriori o parti centrali	75,1 €/100 kg/net	—
0210 19 30	––––– Parti anteriori e loro pezzi	60,1 €/100 kg/net	—
0210 19 40	––––– Lombate e loro pezzi	86,9 €/100 kg/net	—
0210 19 50	––––– altre	86,9 €/100 kg/net	—
	–––– secche o affumicate:		
0210 19 60	––––– Parti anteriori e loro pezzi	119 €/100 kg/net	—
0210 19 70	––––– Lombate e loro pezzi	149,6 €/100 kg/net	—
	––––– altre:		
0210 19 81	–––––– disossate	151,2 €/100 kg/net	—
0210 19 89	–––––– altre	151,2 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0210 19 90	--- altre	15,4	—
0210 20	– **Carni della specie bovina:**		
0210 20 10	-- non disossate	15,4 + 265,2 €/ 100 kg/net	—
0210 20 90	-- disossate	15,4 + 303,4 €/ 100 kg/net	—
	– **altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:**		
0210 91 00	-- **di primati**	15,4	—
0210 92	-- **di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi):**		
0210 92 10	--- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	15,4	—
	--- altri:		
0210 92 91	---- Carni	130 €/100 kg/net	—
0210 92 92	---- Frattaglie	15,4	—
0210 92 99	---- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 €/ 100 kg/net	—
0210 93 00	-- **di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)**	15,4	—
0210 99	-- **altre:**		
	--- Carni:		
0210 99 10	---- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	6,4	—
	---- delle specie ovina e caprina:		
0210 99 21	----- non disossate	222,7 €/100 kg/net	—
0210 99 29	----- disossate	311,8 €/100 kg/net	—
0210 99 31	---- di renne	15,4	—
■ **0210 99 39**	---- altre	130 €/100 kg/ net [1]	—
	--- Frattaglie:		
	---- della specie suina domestica:		
0210 99 41	----- Fegati	64,9 €/100 kg/net	—
0210 99 49	----- altre	47,2 €/100 kg/net	—
	---- della specie bovina:		
0210 99 51	----- lombatello sottile e lombatello	15,4 + 303,4 €/ 100 kg/net	—

[1] Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0210 99 59	----- altre	12,8	—
	---- altre:		
	----- Fegati di volatili:		
0210 99 71	------ Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	esenzione	—
0210 99 79	------ altri	6,4	—
0210 99 85	----- altre	15,4	—
■ **0210 99 90**	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 €/ 100 kg/net	—

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i mammiferi della voce 0106;

   b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

   c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

   d) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

3. Le voci da 0305 a 0308 non comprendono farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, atti all'alimentazione umana (voce 0309).

Note complementari

1. *Ai fini delle sottovoci 0305 32 11 e 0305 32 19, i filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) aventi un tenore complessivo di sale, in peso, uguale o superiore al 12 %, che sono adatti al consumo umano senza ulteriori trasformazioni industriali, sono considerati pesci salati.*

   Tuttavia, i filetti di merluzzi bianchi congelati che hanno un tenore complessivo di sale, in peso, inferiore al 12 % sono classificati nelle sottovoci 0304 71 10 e 0304 71 90 nella misura in cui la conservazione effettiva e duratura dipende essenzialmente dal congelamento.

2. *Ai fini delle sottovoci di cui al terzo comma, il termine «filetti» comprende anche i «loins», vale a dire le strisce di carne che costituiscono la parte superiore o inferiore, destra o sinistra di un pesce, purché ne siano stati asportati la testa, i visceri, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (colonna vertebrale o spina dorsale, spine ventrali o costali, spina branchiale o staffa, ecc.).*

   La classificazione di tali prodotti come filetti non è pregiudicata dal fatto che siano tagliati in pezzi, a condizione che possano essere identificati come pezzi ottenuti da filetti.

   Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano ai seguenti pesci:

   a) tonni (del genere Thunnus) delle sottovoci 0304 49 90 e 0304 87 00;

   b) pesci spada (Xiphias gladius) delle sottovoci 0304 45 00 e 0304 84 00;

   c) marlin, pesci vela e pesci lancia (della famiglia Istiophoridae) delle sottovoci 0304 49 90 e 0304 89 90;

   d) squali oceanici (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, o delle famiglie Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae e Isuridae) delle sottovoci 0304 47 90 e 0304 88 19.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0301	**Pesci vivi:**		
	– **Pesci ornamentali:**		
0301 11 00	–– **di acqua dolce**	esenzione	—
0301 19 00	–– **altri**	7,5	—
	– **altri pesci vivi:**		
0301 91	–– **Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*):**		
0301 91 10	––– delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	8	—
0301 91 90	––– altri	12	—
0301 92	–– **Anguille (*Anguilla* spp.):**		
0301 92 10	––– di lunghezza inferiore a 12 cm	esenzione	—
0301 92 30	––– di lunghezza uguale o superiore a 12 cm ma inferiore a 20 cm	esenzione	—
0301 92 90	––– di lunghezza uguale o superiore a 20 cm	esenzione	—
0301 93 00	–– **Carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo* spp., *Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama* spp.)**	8	—
0301 94	–– **Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*):**		
0301 94 10	––– Tonni rossi dell'Atlantico (*Thunnus thynnus*)	16	—
0301 94 90	––– Tonni rossi del Pacifico (*Thunnus orientalis*)	16	—
0301 95 00	–– **Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*)**	16	—
0301 99	–– **altri:**		
	––– di acqua dolce:		
0301 99 11	–––– Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	2	—
0301 99 17	–––– altri	8	—
0301 99 85	––– altri	16	—
0302	**Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:**		
	– **Salmonidi, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99:**		
0302 11	–– **Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*):**		
0302 11 10	––– delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	8	—
0302 11 20	––– della specie *Oncorhynchus mykiss*, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	—
0302 11 80	––– altri	12	—

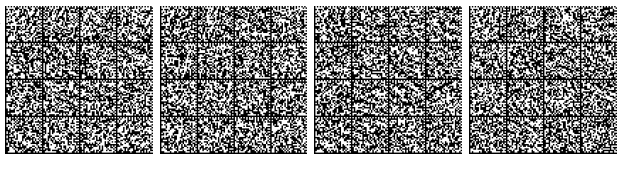

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 13 00	–– **Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*)**	2	—
0302 14 00	–– **Salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)**	2	—
0302 19 00	–– **altri**	8	—
	– **Pesci di forma appiattita (*pleuronettidi, botidi, cinoglossidi, soleidi, scoftalamidi* e *citaridi*), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99:**		
0302 21	–– **Ippoglossi (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis*):**		
0302 21 10	––– Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	8	—
0302 21 30	––– Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	8	—
0302 21 90	––– Ippoglossi del Pacifico (*Hippoglossus stenolepis*)	15	—
0302 22 00	–– **Passere di mare (*Pleuronectes platessa*)**	7,5	—
0302 23 00	–– **Sogliole (*Solea* spp.)**	15	—
0302 24 00	–– **Rombi (*Psetta maxima*)**	15	—
0302 29	–– **altri:**		
0302 29 10	––– Rombi gialli (*Lepidorhombus* spp.)	15	—
0302 29 80	––– altri	15	—
	– **Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati (*Katsuwonus pelamis*), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99:**		
0302 31	–– **Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*):**		
0302 31 10	––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 [1]	22 [2] [3]	—
0302 31 90	––– altri	22	—
0302 32	–– **Tonni albacora (*Thunnus albacares*):**		
0302 32 10	––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 [1]	22 [2] [3]	—
0302 32 90	––– altri	22	—
0302 33	–– **Tonnetti striati (*Katsuwonus pelamis*):**		
0302 33 10	––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 [1]	22 [2] [3]	—
0302 33 90	––– altri	22	—
0302 34	–– **Tonni obesi (*Thunnus obesus*):**		
0302 34 10	––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 [1]	22 [2] [3]	—
0302 34 90	––– altri	22	—
0302 35	–– **Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*):**		
	––– Tonni rossi dell'Atlantico (*Thunnus thynnus*):		
0302 35 11	–––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 [1]	22 [2] [3]	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
[2] Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
[3] Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 35 19	– – – – altri	22	—
	– – – Tonni rossi del Pacifico (*Thunnus orientalis*):		
0302 35 91	– – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0302 35 99	– – – – altri	22	—
0302 36	**– – Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*):**		
0302 36 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0302 36 90	– – – altri	22	—
0302 39	**– – altri:**		
0302 39 20	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0302 39 80	– – – altri	22	—
	– Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), acciughe (*Engraulis* spp.), sardine (*Sardina pilchardus, Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*), sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*), sgombri indiani (*Rastrelliger* spp.), maccarelli reali (*Scomberomorus* spp.), suri e sugarelli (*Trachurus* spp.), carangi (*Caranx* spp.), cobia (*Rachycentron canadum*), pampi argentei (*Pampus* spp.), costardella saira (*Cololabis saira*), sugarotti (*Decapterus* spp.), capelin (*Mallotus villosus*), pesci spada (*Xiphias gladius*), tonnetti (*Euthynnus affinis*), boniti (*Sarda* spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (*Istiophoridae*), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99:		
0302 41 00	**– – Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)**	([4])	—
0302 42 00	**– – Acciughe (*Engraulis* spp.)**	15	—
0302 43	**– – Sardine (*Sardina pilchardus, Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*):**		
0302 43 10	– – – Sardine della specie *Sardina pilchardus*	23	—
0302 43 30	– – – Sardine del genere *Sardinops*; alacce (*Sardinella* spp.)	15	—
0302 43 90	– – – Spratti (*Sprattus sprattus*)	([5])	—
0302 44 00	**– – Sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*)**	([6])	—
0302 45	**– – Suri e sugarelli (*Trachurus* spp.):**		
0302 45 10	– – – Sugarelli o suri (*Trachurus trachurus*)	15	—
0302 45 30	– – – Sugarelli inca o del Pacifico (*Trachurus murphyi*)	15	—
0302 45 90	– – – altri	15	—
0302 46 00	**– – Cobia (*Rachycentron canadum*)**	15	—

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
([2]) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
([3]) Contingenti tariffari OMC.
([4]) — Dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC.
— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.
([5]) — Dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.
— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.
([6]) — Dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.
— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 47 00	–– **Pesce spada (*Xiphias gladius*)**	15	—
0302 49	–– **altri:**		
	––– Tonnetti (*Euthynnus affinis*):		
0302 49 11	–––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0302 49 19	–––– altri	22	—
0302 49 90	––– altri	15	—
	– **Pesci delle famiglie *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* e *Muraenolepididae*, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99:**		
0302 51	–– **Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*):**		
0302 51 10	––– della specie *Gadus morhua*	12	—
0302 51 90	––– altri	12	—
0302 52 00	–– **Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)**	7,5	—
0302 53 00	–– **Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)**	7,5	—
0302 54	–– **Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.):**		
	––– Naselli del genere *Merluccius*:		
0302 54 11	–––– Naselli del Capo (*Merluccius capensis*) e naselli della specie *Merluccius paradoxus*	15	—
0302 54 15	–––– Naselli della specie *Merluccius australis*	15	—
0302 54 19	–––– altri	15 ([3])	—
0302 54 90	––– Naselli del genere *Urophycis*	15	—
0302 55 00	–– **Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)**	7,5	—
0302 56 00	–– **Melù e melù australe (*Micromesistius poutassou, Micromesistius australis*)**	7,5	—
0302 59	–– **altri:**		
0302 59 10	––– Merluzzi artici (*Boreogadus saida*)	12	—
0302 59 20	––– Merlani (*Merlangius merlangus*)	7,5	—
0302 59 30	––– Merluzzi gialli (*Pollachius pollachius*)	7,5	—
0302 59 40	––– Molve (*Molva* spp.)	7,5	—
0302 59 90	––– altri	15	—
	– **Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo* spp., *Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99:**		
0302 71 00	–– **Tilapia (*Oreochromis* spp.)**	8	—

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
([2]) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
([3]) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 72 00	–– **Pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.)**	8	—
0302 73 00	–– **Carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.)**	8	—
0302 74 00	–– **Anguille (*Anguilla* spp.)**	esenzione	—
0302 79 00	–– **altri**	8	—
	– **Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99:**		
0302 81	–– **Squali:**		
0302 81 15	––– Spinaroli (*Squalus acanthias*) e gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	6	—
0302 81 30	––– Smeriglio (*Lamna nasus*)	8	—
0302 81 40	––– Verdesche (*Prionace glauca*)	8	—
0302 81 80	––– altri	8	—
0302 82 00	–– **Razze (Rajidae)**	15	—
0302 83 00	–– **Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)**	15	—
0302 84	–– **Spigole (*Dicentrarchus* spp.):**		
0302 84 10	––– Spigole (*Dicentrarchus labrax*)	15	—
0302 84 90	––– altri	15	—
0302 85	–– **Dentici (Sparidae):**		
0302 85 10	––– Orate di mare delle specie *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.	15	—
0302 85 30	––– Orate (*Sparus aurata*)	15	—
0302 85 90	––– altri	15	—
0302 89	–– **altri:**		
0302 89 10	––– di acqua dolce	8	—
	––– altri:		
	–––– Pesci del genere *Euthynnus*, esclusi i tonnetti *(Euthynnus affinis)* compresi nella sottovoce 0302 49:		
0302 89 21	––––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 [1]	22 [2] [3]	—
0302 89 29	––––– altri	22	—
	–––– Scorfani (*Sebastes* spp.):		
0302 89 31	––––– della specie *Sebastes marinus*	7,5	—
0302 89 39	––––– altri	7,5	—
0302 89 40	–––– Pesci castagna (*Brama* spp.)	15	—
0302 89 50	–––– Rane pescatrici (*Lophius* spp.)	15	—
0302 89 60	–––– Abadeci (*Genypterus blacodes*)	7,5	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
[2] Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
[3] Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302 89 90	– – – – altri	15	—
	– Fegati, uova, lattimi, pinne dei pesci, teste, code, stomaco e altre frattaglie di pesce commestibili:		
0302 91 00	– – **Fegati, uova e lattimi**	10	—
0302 92 00	– – **Pinne di squalo**	8	—
0302 99 00	– – **altri**	10	—
0303	**Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:**		
	– Salmonidi, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99:		
0303 11 00	– – **Salmoni rossi (*Oncorhynchus nerka*)**	2	—
0303 12 00	– – **Altri salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*)**	2	—
0303 13 00	– – **Salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)**	2	—
0303 14	– – **Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*):**		
0303 14 10	– – – delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	9	—
0303 14 20	– – – della specie *Oncorhynchus mykiss*, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	—
0303 14 90	– – – altri	12	—
0303 19 00	– – **altri**	9 (1)	—
	– Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo* spp., *Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99:		
0303 23 00	– – **Tilapia (*Oreochromis* spp.)**	8	—
0303 24 00	– – **Pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.)**	8	—
0303 25 00	– – **Carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo* spp., *Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama* spp.)**	8	—
0303 26 00	– – **Anguille (*Anguilla* spp.)**	esenzione	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 29 00	–– **altri**	8	—
	– **Pesci di forma appiattita (pleuronettidi, botidi, cinoglossidi, soleidi, scoftalamidi e citaridi), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99:**		
0303 31	–– **Ippoglossi (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis*):**		
0303 31 10	––– Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	7,5	—
0303 31 30	––– Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	7,5	—
0303 31 90	––– Ippoglossi del Pacifico (*Hippoglossus stenolepis*)	15	—
0303 32 00	–– **Passere di mare (*Pleuronectes platessa*)**	15	—
0303 33 00	–– **Sogliole (*Solea* spp.)**	7,5	—
0303 34 00	–– **Rombi (*Psetta maxima*)**	15	—
0303 39	–– **altri:**		
0303 39 10	––– Passere artiche (*Platichthys flesus*)	7,5	—
0303 39 30	––– Pesci del genere *Rhombosolea*	7,5	—
0303 39 50	––– Pesci delle specie *Pelotreis flavilatus* o *Peltorhamphus novaezelandiae*	7,5	—
0303 39 85	––– altri	15	—
	– **Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati (*Katsuwonus pelamis*), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99:**		
0303 41	–– **Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*):**		
0303 41 10	––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0303 41 90	––– altri	22	—
0303 42	–– **Tonni albacora (*Thunnus albacares*):**		
0303 42 20	––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	20 ([2]) ([3])	—
0303 42 90	––– altri	22	—
0303 43	–– **Tonnetti striati (*Katsuwonus pelamis*):**		
0303 43 10	––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0303 43 90	––– altri	22	—
0303 44	–– **Tonni obesi (*Thunnus obesus*):**		
0303 44 10	––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0303 44 90	––– altri	22	—
0303 45	–– **Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*):**		
	––– Tonni rossi dell'Atlantico (*Thunnus thynnus*):		
0303 45 12	–––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
([2]) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
([3]) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 45 18	---- altri	22	—
	--- Tonni rossi del Pacifico (*Thunnus orientalis*):		
0303 45 91	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0303 45 99	---- altri	22	—
0303 46	-- **Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*):**		
0303 46 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0303 46 90	--- altri	22	—
0303 49	-- **altri:**		
0303 49 20	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0303 49 85	--- altri	22	—
	– **Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), acciughe (*Engraulis* spp.), sardine (*Sardina pilchardus, Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*), sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*), sgombri indiani (*Rastrelliger* spp.), maccarelli reali (*Scomberomorus* spp), suri e sugarelli (*Trachurus* spp.), carangi (*Caranx* spp.), cobia (*Rachycentron canadum*), pampi argentei (*Pampus* spp.), costardella saira (*Cololabis saira*), sugarotti (*Decapterus* spp.), capelin (*Mallotus villosus*), pesci spada (*Xiphias gladius*), tonnetti (*Euthynnus affinis*), boniti (*Sarda* spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (*Istiophoridae*), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99:**		
0303 51 00	-- **Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)**	([4])	—
0303 53	-- **Sardine (*Sardina pilchardus, Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*):**		
0303 53 10	--- Sardine della specie *Sardina pilchardus*	23	—
0303 53 30	--- Sardine del genere *Sardinops*; alacce (*Sardinella* spp.)	15	—
0303 53 90	--- Spratti (*Sprattus sprattus*)	([5])	—
0303 54	-- **Sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*):**		
0303 54 10	--- delle specie *Scomber scombrus* o *Scomber japonicus*	([6])	—
0303 54 90	--- della specie *Scomber australasicus*	15	—
0303 55	-- **Suri e sugarelli (*Trachurus*spp.):**		
0303 55 10	--- Sugarelli o suri (*Trachurus trachurus*)	15	—
0303 55 30	--- Sugarelli inca o del Pacifico (*Trachurus murphyi*)	15	—
0303 55 90	--- altri	15	—

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
([2]) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
([3]) Contingenti tariffari OMC.
([4]) — Dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC.
— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.
([5]) — Dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.
— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.
([6]) — Dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.
— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0303 56 00	–– **Cobia (*Rachycentron canadum*)**	15	—
0303 57 00	–– **Pesce spada (*Xiphias gladius*)**	7,5	—
0303 59	–– **altri:**		
0303 59 10	––– Acciughe (*Engraulis* spp.)	15	—
	––– Tonnetti (*Euthynnus affinis*):		
0303 59 21	–––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ([1])	22 ([2]) ([3])	—
0303 59 29	–––– altri	22	—
0303 59 90	––– altri	15	—
	– **Pesci delle famiglie *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* e *Muraenolepididae*, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99:**		
0303 63	–– **Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*):**		
0303 63 10	––– della specie *Gadus morhua*	12	—
0303 63 30	––– della specie *Gadus ogac*	12	—
0303 63 90	––– della specie *Gadus macrocephalus*	12	—
0303 64 00	–– **Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)**	7,5	—
0303 65 00	–– **Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)**	7,5	—
0303 66	–– **Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.):**		
	––– Naselli del genere *Merluccius*:		
0303 66 11	–––– Naselli del Capo (*Merluccius capensis*) e naselli della specie *Merluccius paradoxus*	15	—
0303 66 12	–––– Naselli della specie *Merluccius hubbsi*	15	—
0303 66 13	–––– Naselli della specie *Merluccius australis*	15	—
0303 66 19	–––– altri	15 ([3])	—
0303 66 90	––– Naselli del genere *Urophycis*	15	—
0303 67 00	–– **Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)**	15	—
0303 68	–– **Melù e melù australe (*Micromesistius poutassou, Micromesistius australis*):**		
0303 68 10	––– Melù o potassolo (*Micromesistius poutassou*)	7,5	—
0303 68 90	––– Melù australe (*Micromesistius australis*)	7,5	—
0303 69	–– **altri:**		
0303 69 10	––– Merluzzi artici (*Boreogadus saida*)	12	—
0303 69 30	––– Merlani (*Merlangius merlangus*)	7,5	—
0303 69 50	––– Merluzzi gialli (*Pollachius pollachius*)	15	—
0303 69 70	––– Merluzzi granatieri (*Macruronus novaezelandiae*)	7,5	—
0303 69 80	––– Molve (*Molva* spp.)	7,5	—
0303 69 90	––– altri	15	—

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
([2]) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
([3]) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99:**		
0303 81	–– **Squali:**		
0303 81 15	––– Spinaroli (*Squalus acanthias*) e gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	6	—
0303 81 30	––– Smeriglio (*Lamna nasus*)	8	—
0303 81 40	––– Verdesche (*Prionace glauca*)	8	—
0303 81 90	––– altri	8	—
0303 82 00	–– **Razze (Rajidae)**	15	—
0303 83 00	–– **Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)**	15	—
0303 84	–– **Spigole (*Dicentrarchus* spp.):**		
0303 84 10	––– Spigole (*Dicentrarchus labrax*)	15	—
0303 84 90	––– altri	15	—
0303 89	–– **altri:**		
0303 89 10	––– di acqua dolce	8	—
	––– altri:		
	–––– Pesci del genere *Euthynnus*, esclusi i tonnetti *(Euthynnus affinis)* compresi nella sottovoce 0303 59:		
0303 89 21	––––– destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 [1]	22 [2] [3]	—
0303 89 29	––––– altri	22	—
	–––– Scorfani (*Sebastes* spp.):		
0303 89 31	––––– della specie *Sebastes marinus*	7,5	—
0303 89 39	––––– altri	7,5	—
0303 89 40	–––– Pesci della specie *Orcynopsis unicolor*	[4]	—
0303 89 50	–––– Orate di mare delle specie *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.	15	—
0303 89 55	–––– Orate (*Sparus aurata*)	15	—
0303 89 60	–––– Pesci castagna (*Brama* spp.)	15	—
0303 89 65	–––– Rane pescatrici (*Lophius* spp.)	15	—
0303 89 70	–––– Abadeci (*Genypterus blacodes*)	7,5	—
0303 89 90	–––– altri	15	—
	– **Fegati, uova, lattimi, pinne dei pesci, teste, code, stomaco e altre frattaglie di pesce commestibili:**		
0303 91	–– **Fegati, uova e lattimi:**		
0303 91 10	––– Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina [1]	esenzione	—
0303 91 90	––– altri	10	—
0303 92 00	–– **Pinne di squalo**	8	—
0303 99 00	–– **altri**	10	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
[2] Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
[3] Contingenti tariffari OMC.
[4] — Dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 10.
— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304	**Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:**		
	– Filetti, freschi o refrigerati, di tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus*spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.):		
0304 31 00	–– **Tilapia (*Oreochromis* spp.)**	9	—
0304 32 00	–– **Pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.)**	9	—
0304 33 00	–– **Persico africano (*Lates niloticus*)**	9	—
0304 39 00	–– **altri**	9	—
	– Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci:		
0304 41 00	–– **Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)**	2	—
0304 42	–– **Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*):**		
0304 42 10	––– della specie *Oncorhynchus mykiss* di peso superiore a 400 g per pezzo	12	—
0304 42 50	––– delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	9	—
0304 42 90	––– altri	12	—
0304 43 00	–– **Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)**	18	—
0304 44	–– **Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae:**		
0304 44 10	––– Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e merluzzi artici (*Boreogadus saida*)	18	—
0304 44 30	––– Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	18	—
0304 44 90	––– altri	18	—
0304 45 00	–– **Pesci spada (*Xiphias gladius*)**	18	—
0304 46 00	–– **Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)**	18	—
0304 47	–– **Pescecane e altri squali:**		
0304 47 10	––– Spinaroli (*Squalus acanthias*) e gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	18	—
0304 47 20	––– Smeriglio (*Lamna nasus*)	18	—
0304 47 30	––– Verdesche (*Prionace glauca*)	18	—
0304 47 90	––– altri	18	—
0304 48 00	–– **Razze e arzille (Rajidae)**	18	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304 49	–– **altri:**		
0304 49 10	––– di acqua dolce	9	—
	––– altri:		
0304 49 50	–––– Scorfani (*Sebastes* spp.)	18	—
0304 49 90	–––– altri	18	—
	– **altri, freschi o refrigerati:**		
0304 51 00	–– **Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.)**	8	—
0304 52 00	–– **Salmonidi**	8	—
0304 53 00	–– **Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae**	15	—
0304 54 00	–– **Pesci spada (*Xiphias gladius*)**	15	—
0304 55 00	–– **Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)**	15	—
0304 56	–– **Pescecane e altri squali:**		
0304 56 10	––– Spinaroli (*Squalus acanthias*) e gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	15	—
0304 56 20	––– Smeriglio (*Lamna nasus*)	15	—
0304 56 30	––– Verdesche (*Prionace glauca*)	15	—
0304 56 90	––– altri	15	—
0304 57 00	–– **Razze e arzille (Rajidae)**	15	—
0304 59	–– **altri:**		
0304 59 10	––– di acqua dolce	8	—
	––– altri:		
0304 59 50	–––– Lati di aringhe	([1])	—
0304 59 90	–––– altri	15 ([2])	—
	– **Filetti congelati di tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.):**		
0304 61 00	–– **Tilapia (*Oreochromis* spp.)**	9	—
0304 62 00	–– **Pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.)**	9	—
0304 63 00	–– **Persico africano (*Lates niloticus*)**	9	—

([1]) — Dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC.
— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.
([2]) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304 69 00	–– **altri**	9	—
	– **Filetti congelati di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae:**		
0304 71	–– **Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*):**		
0304 71 10	––– Merluzzi bianchi della specie *Gadus macrocephalus*	7,5	—
0304 71 90	––– altri	7,5	—
0304 72 00	–– **Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)**	7,5	—
0304 73 00	–– **Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)**	7,5	—
0304 74	–– **Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.):**		
	––– Naselli del genere *Merluccius*:		
0304 74 11	–––– Naselli del Capo (*Merluccius capensis*) e naselli della specie *Merluccius paradoxus*	7,5	—
0304 74 15	–––– Naselli della specie *Merluccius hubbsi*	7,5	—
0304 74 19	–––– altri	6,1	—
0304 74 90	––– Naselli del genere *Urophycis*	7,5	—
0304 75 00	–– **Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)**	13,7	—
0304 79	–– **altri:**		
0304 79 10	––– Merluzzi artici (*Boreogadus saida*)	7,5	—
0304 79 30	––– Merlani (*Merlangius merlangus*)	7,5	—
0304 79 50	––– Merluzzi granatieri (*Macruronus novaezelandiae*)	7,5	—
0304 79 80	––– Molve (*Molva* spp.)	7,5	—
0304 79 90	––– altri	15	—
	– **Filetti congelati di altri pesci:**		
0304 81 00	–– **Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)**	2	—
0304 82	–– **Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*):**		
0304 82 10	––– della specie *Oncorhynchus mykiss* di peso superiore a 400 g per pezzo	12	—
0304 82 50	––– delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	9	—
0304 82 90	––– altri	12	—
0304 83	–– **Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi):**		
0304 83 10	––– Platesse di mare (*Pleuronectes platessa*)	7,5	—
0304 83 30	––– Platesse pianuzze (*Platichthys flesus*)	7,5	—
0304 83 50	––– Lepidorombi (*Lepidorhombus* spp.)	15	—
0304 83 90	––– altri	15	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304 84 00	-- **Pesci spada (*Xiphias gladius*)**	7,5	—
0304 85 00	-- **Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)**	15	—
0304 86 00	-- **Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)**	15	—
0304 87 00	-- **Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati (*Katsuwonus pelamis*)**	18	—
0304 88	-- **Pescecane, altri squali, razze e arzille (Rajidae):**		
	--- Squali:		
0304 88 11	---- Spinaroli (*Squalus acanthias*) e gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	7,5	—
0304 88 15	---- Smeriglio (*Lamna nasus*)	7,5	—
0304 88 18	---- Verdesche (*Prionace glauca*)	7,5	—
0304 88 19	---- altri	7,5	—
0304 88 90	--- Razze (Rajidae)	15	—
0304 89	-- **altri:**		
0304 89 10	--- di acqua dolce	9	—
	--- altri:		
	---- Scorfani (*Sebastes* spp.):		
0304 89 21	----- della specie *Sebastes marinus*	7,5	—
0304 89 29	----- altri	7,5	—
0304 89 30	---- Pesci del genere *Euthynnus*	18	—
	---- Sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*) e pesci della specie *Orcynopsis unicolor*:		
0304 89 41	----- Sgombri della specie *Scomber australasicus*	15	—
0304 89 49	----- altri	15	—
0304 89 60	---- rane pescatrici (*Lophius* spp.)	15	—
0304 89 90	---- altri	15 (1)	—
	- **altri, congelati:**		
0304 91 00	-- **Pesci spada (*Xiphias gladius*)**	7,5	—
0304 92 00	-- **Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)**	7,5	—
0304 93	-- **Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo* spp., *Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.):**		
0304 93 10	--- Surimi	14,2	—
0304 93 90	--- altri	8	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0304 94	–– **Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*):**		
0304 94 10	––– Surimi	14,2	—
0304 94 90	––– altri	7,5	—
0304 95	–– **Pesci delle famiglie *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* e *Muraenolepididae*, diversi dai merluzzi dell'Alaska (*Theraga chalcogramma*):**		
0304 95 10	––– Surimi	14,2	—
	––– altri:		
	–––– Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e merluzzi artici (*Boreogadus saida*):		
0304 95 21	––––– Merluzzi bianchi della specie *Gadus macrocephalus*	7,5	—
0304 95 25	––––– Merluzzi bianchi della specie *Gadus morhua*	7,5	—
0304 95 29	––––– altri	7,5	—
0304 95 30	–––– Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	7,5	—
0304 95 40	–––– Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	7,5	—
0304 95 50	–––– Naselli del genere *Merluccius*	7,5	—
0304 95 60	–––– Melù o potassolo (*Micromesistius poutassou*)	7,5	—
0304 95 90	–––– altri	7,5	—
0304 96	–– **Pescecane e altri squali:**		
0304 96 10	––– Spinaroli (*Squalus acanthias*) e gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	7,5	—
0304 96 20	––– Smeriglio (*Lamna nasus*)	7,5	—
0304 96 30	––– Verdesche (*Prionace glauca*)	7,5	—
0304 96 90	––– altri	7,5	—
0304 97 00	–– **Razze e arzille (Rajidae)**	7,5	—
0304 99	–– **altri:**		
0304 99 10	––– Surimi	14,2	—
	––– altri:		
0304 99 21	–––– di acqua dolce	8	—
	–––– altri:		
0304 99 23	––––– Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	(1)	—
0304 99 29	––––– Scorfani (*Sebastes* spp.)	8	—
0304 99 55	––––– Lepidorombi (*Lepidorhombus* spp.)	15	—
0304 99 61	––––– Pesci castagna (*Brama* spp.)	15	—
0304 99 65	––––– Rane pescatrici (*Lophius* spp.)	7,5	—
0304 99 99	––––– altri	7,5	—

(1) — Dal 1º gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC.
— Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0305	**Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:**		
0305 20 00	– **Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia**	11	—
	– **Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:**		
0305 31 00	–– **Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.)**	16	—
0305 32	–– **Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae:**		
	––– Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e merluzzi artici (*Boreogadus saida*):		
0305 32 11	–––– della specie *Gadus macrocephalus*	16	—
0305 32 19	–––– altri	20	—
0305 32 90	––– altri	16	—
0305 39	–– **altri:**		
0305 39 10	––– Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*), salati o in salamoia	15	—
0305 39 50	––– Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*), salati o in salamoia	15	—
0305 39 90	––– altri	16	—
	– **Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:**		
0305 41 00	–– **Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)**	13	—
0305 42 00	–– **Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)**	10	—
0305 43 00	–– **Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)**	14	—
0305 44	–– **Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.):**		
0305 44 10	––– Anguille (*Anguilla* spp.)	14	—
0305 44 90	––– altri	14	—
0305 49	–– **altri:**		
0305 49 10	––– Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	15	—
0305 49 20	––– Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	16	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0305 49 30	--- Sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*)	14	—
0305 49 80	--- altri	14	—
	– Pesci secchi, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili, anche salati ma non affumicati:		
0305 51	-- **Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*):**		
0305 51 10	--- secchi, non salati	13 (1)	—
0305 51 90	--- secchi e salati	13 (1)	—
0305 52 00	-- **Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo* spp., *Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.)**	12	—
0305 53	-- **Pesci delle famiglie *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae* e *Muraenolepididae*, diversi dal merluzzo bianco (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*):**		
0305 53 10	--- Merluzzi artici (*Boreogadus saida*)	13 (1)	—
0305 53 90	--- altri	12	—
0305 54	-- **Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), acciughe (*Engraulis* spp.), sardine (*Sardina pilchardus, Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*), sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*), sgombri indiani (*Rastrelliger* spp.), maccarelli reali (*Scomberomorus* spp.), suri e sugarelli (*Trachurus* spp.), carangi (*Caranx* spp.), cobia (*Rachycentron canadum*), pampi argentei (*Pampus* spp.), costardella saira (*Cololabis saira*), sugarotti (*Decapterus* spp.), capelin (*Mallotus villosus*), pesci spada (*Xiphias gladius*), Kawakawa (*Euthynnus affinis*), boniti (*Sarda* spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (*Istiophoridae*):**		
0305 54 30	--- Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	12	—
0305 54 50	--- Acciughe (*Engraulis* spp.)	10	—
0305 54 90	--- altri	12	—
0305 59	-- **altri:**		
0305 59 70	--- Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	15	—
0305 59 85	--- altri	12	—
	– Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:		
0305 61 00	-- **Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)**	12	—
0305 62 00	-- **Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)**	13 (1)	—
0305 63 00	-- **Acciughe (*Engraulis* spp.)**	10	—
0305 64 00	-- **Tilapia (*Oreochromis* spp.), pesci gatto (*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.), carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo* spp., *Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama* spp.), anguille (*Anguilla* spp.), persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.)**	12	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0305 69	–– **altri:**		
0305 69 10	––– Merluzzi artici (*Boreogadus saida*)	13 (1)	—
0305 69 30	––– Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	15	—
0305 69 50	––– Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	11	—
0305 69 80	––– altri	12	—
	– **Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili:**		
0305 71 00	–– **Pinne di squalo**	12	—
0305 72 00	–– **Teste, code e stomaco di pesci**	13	—
0305 79 00	–– **altri**	13 (1)	—
0306	**Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:**		
	– **congelati:**		
0306 11	–– **Aragoste (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.):**		
0306 11 10	––– Code di aragoste	12,5	—
0306 11 90	––– altre	12,5	—
0306 12	–– **Astici (*Homarus* spp.):**		
0306 12 10	––– interi	6	—
0306 12 90	––– altri	16	—
0306 14	–– **Granchi:**		
0306 14 10	––– Granchi delle specie *Paralithodes camchaticus, Chionoecetes* spp. e *Callinectes sapidus*	7,5	—
0306 14 30	––– Granchi porri (*Cancer pagurus*)	7,5	—
0306 14 90	––– altri	7,5	—
0306 15 00	–– **Scampi (*Nephrops norvegicus*)**	12	—
0306 16	–– **Gamberetti d'acqua fredda (*Pandalus* spp., *Crangon crangon*):**		
0306 16 91	––– Gamberetti grigi della specie *Crangon crangon*	18	—
0306 16 99	––– altri	12	—
0306 17	–– **Altri gamberetti:**		
0306 17 91	––– Gamberi rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*)	12	—
0306 17 92	––– Gamberoni (mazzancolle) del genere *Penaeus*	12	—
0306 17 93	––– Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere *Pandalus*	12	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0306 17 94	--- Gamberetti del genere *Crangon*, eccetto quelli della specie *Crangon crangon*	12	—
0306 17 99	--- altri	12	—
0306 19	-- **altri:**		
0306 19 10	--- Gamberi	7,5	—
■ **0306 19 90**	--- altri	12	—
	– **vivi, freschi o refrigerati:**		
0306 31 00	-- **Aragoste e altri gamberi di mare (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.)** ...	12,5	—
0306 32	-- **Astici (*Homarus* spp.):**		
0306 32 10	--- vivi	8	—
	--- altri:		
0306 32 91	---- interi	8	—
0306 32 99	---- altri	10	—
0306 33	-- **Granchi:**		
0306 33 10	--- Granchi porri (*Cancer pagurus*)	7,5	—
0306 33 90	--- altri	7,5	—
0306 34 00	-- **Scampi (*Nephrops norvegicus*)**	12	—
0306 35	-- **Gamberetti d'acqua fredda (*Pandalus spp., Crangon crangon*):**		
	--- Gamberetti grigi della specie *Crangon crangon*:		
0306 35 10	---- freschi o refrigerati	18	—
0306 35 50	---- altri	18	—
0306 35 90	--- altri	12	—
0306 36	-- **altri gamberetti:**		
0306 36 10	--- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere *Pandalus*	12	—
0306 36 50	--- Gamberetti del genere *Crangon*, eccetto quelli della specie *Crangon crangon*	18	—
0306 36 90	--- altri	12	—
0306 39	-- **altri:**		
0306 39 10	--- Gamberi	7,5	—
■ **0306 39 90**	--- altri	12	—
	– **altri:**		
0306 91 00	-- **Aragoste e altri gamberi di mare (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.)** ...	12,5	—
0306 92	-- **Astici (*Homarus* spp.):**		
0306 92 10	--- interi	8	—
0306 92 90	--- altri	10	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	0306 93	–– **Granchi:**		
	0306 93 10	––– Granchi porri (*Cancer pagurus*)	7,5	—
	0306 93 90	––– altri	7,5	—
	0306 94 00	–– **Scampi (*Nephrops norvegicus*)**	12	—
	0306 95	–– **Gamberetti:**		
		––– Gamberetti d'acqua fredda (*Pandalus* spp., *Crangon crangon*):		
		–––– Gamberetti grigi della specie *Crangon crangon*:		
	0306 95 11	––––– cotti in acqua o al vapore	18	—
	0306 95 19	––––– altri	18	—
	0306 95 20	–––– Gamberetti del genere *Pandalus*	12	
		––– altri gamberetti:		
	0306 95 30	–––– Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere *Pandalus*	12	—
	0306 95 40	–––– Gamberetti del genere *Crangon*, eccetto quelli della specie *Crangon crangon*	18	—
	0306 95 90	–––– altri	12	—
	0306 99	–– **altri:**		
	0306 99 10	––– Gamberi	7,5	—
■	**0306 99 90**	––– altri	12	—
	0307	**Molluschi, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:**		
		– **Ostriche:**		
	0307 11	–– **vive, fresche o refrigerate:**		
	0307 11 10	––– Ostriche piatte (*Ostrea* spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	esenzione	—
	0307 11 90	––– altre	9	—
	0307 12 00	–– **congelati**	9	—
	0307 19 00	–– **altre**	9	—
		– **Capesante (conchiglie di San Giacomo) e altri molluschi della famiglia *Pectinidae*:**		
	0307 21	–– **vivi, freschi o refrigerati:**		
★	**0307 21 10**	––– Capesante (conchiglie di San Giacomo), compresi i canestrelli, dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*	8	—
★	**0307 21 90**	––– altri	11	—
	0307 22	–– **congelati:**		
		––– Capesante (conchiglie di San Giacomo), compresi i canestrelli, dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*:		
	0307 22 10	–––– Conchiglie di San Giacomo *(Pecten maximus)*	8	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	0307 22 90	---- altri	8	—
★	**0307 22 95**	--- altri	11	—
	0307 29	-- **altri:**		
★	**0307 29 10**	--- Capesante (conchiglie di San Giacomo), compresi i canestrelli, dei generi *Pecten, Chlamys* o *Placopecten*	8	—
★	**0307 29 90**	--- altri	11	—
		- **Mitili (*Mytilus* spp., *Perna* spp.):**		
	0307 31	-- **vivi, freschi o refrigerati:**		
	0307 31 10	--- *Mytilus* spp.	10	—
	0307 31 90	--- *Perna* spp.	8	—
	0307 32	-- **congelati:**		
	0307 32 10	--- *Mytilus* spp.	10	—
	0307 32 90	--- *Perna* spp.	8	—
	0307 39	-- **altri:**		
	0307 39 20	--- *Mytilus* spp.	10	—
	0307 39 80	--- *Perna* spp.	8	—
		- **Seppie e calamari:**		
	0307 42	-- **vivi, freschi o refrigerati:**		
	0307 42 10	--- Seppie (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.)	8	—
	0307 42 20	--- *Loligo* spp.	6	—
	0307 42 30	--- Calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.)	8	—
	0307 42 40	--- Totano (*Todarodes sagittatus*)	6	—
	0307 42 90	--- altri	11	—
	0307 43	-- **congelati:**		
		--- Seppie (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.):		
		---- del genere *Sepiola*:		
	0307 43 21	----- *Sepiola rondeleti*	6	—
	0307 43 25	----- altre	8	—
	0307 43 29	---- Seppie (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*)	8	—
		--- *Loligo* spp.:		
	0307 43 31	---- *Loligo vulgaris*	6	—
	0307 43 33	---- *Loligo pealei*	6	—
	0307 43 35	---- *Loligo gahi*	6	—
	0307 43 38	---- altri	6	—
	0307 43 91	--- del genere*Ommastrephes*, eccetto quelli della specie *Ommastrephes sagittatus* e delle genere*Nototodarus* e *Sepioteuthis*	8	—
	0307 43 92	--- Totani (*Illex* spp.)	8	—
	0307 43 95	--- Totano (*Todarodes sagittatus*)(*Ommastrephes sagittatus*)	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0307 43 99	– – – altri	11	—
0307 49	– – **altri:**		
0307 49 20	– – – Seppie (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.)	8	—
0307 49 40	– – – *Loligo* spp.	6	—
0307 49 50	– – – *Ommastrephes* spp., eccetto quelli della specie *Ommastrephes sagittatus* e delle genere*Nototodarus* e *Sepioteuthis*	8	—
0307 49 60	– – – Totano (*Todarodes sagittatus*)(*Ommastrephes sagittatus)*	6	—
0307 49 80	– – – altri	11	—
	– **Polpi o piovre (*Octopus* spp.):**		
0307 51 00	– – **vivi, freschi o refrigerati**	8	—
0307 52 00	– – **congelati**	8	—
0307 59 00	– – **altri**	8	—
0307 60 00	– **Lumache, diverse da quelle di mare**	esenzione	—
	– **Vongole, cardidi e arche (famiglie Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae):**		
0307 71 00	– – **vivi, freschi o refrigerati**	11	—
0307 72	– – **congelati:**		
0307 72 10	– – – Veneri incrocicchiate o vongole o altre specie della famiglia Veneridae	8	—
0307 72 90	– – – altri	11	—
0307 79 00	– – **altri**	11	—
	– **Abaloni (*Haliotis* spp.) e strombi (*Strombus* spp.):**		
0307 81 00	– – **Abaloni vivi, freschi o refrigerati (*Haliotis* spp.)**	11	—
0307 82 00	– – **Strombi vivi, freschi o refrigerati (*Strombus* spp.)**	11	—
0307 83 00	– – **Abaloni congelati (*Haliotis* spp.)**	11	—
0307 84 00	– – **Strombi congelati (*Strombus* spp.)**	11	—
0307 87 00	– – **Altri abaloni (*Haliotis* spp.)**	11	—
0307 88 00	– – **Altri strombi (*Strombus* spp.)**	11	—
	– **altri:**		
■ **0307 91 00**	– – **vivi, freschi o refrigerati**	11	—
■ **0307 92 00**	– – **congelati**	11	—
■ **0307 99 00**	– – **altri**	11	—
0308	**Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura:**		
	– **Oloturie (*Stichopus japonicus*, Holothuroidea):**		
0308 11 00	– – **vive, fresche o refrigerate**	11	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	0308 12 00	–– **congelati**	11	—
	0308 19 00	–– **altri**	11	—
		– **Ricci di mare (*Strongylocentrotus* spp., *Paracentrotus lividus*, *Loxechinus albus*, *Echinus esculentus*):**		
	0308 21 00	–– **vivi, freschi o refrigerati**	11	—
	0308 22 00	–– **congelati**	11	—
	0308 29 00	–– **altri**	11	—
	0308 30	– **Meduse (*Rhopilema* spp.):**		
	0308 30 50	–– congelate	esenzione	—
	0308 30 80	–– altre	11	—
	0308 90	– **altri:**		
	0308 90 10	–– vivi, freschi o refrigerati	11	—
	0308 90 50	–– congelati	11	—
■	**0308 90 90**	–– altri	11	—
	0309	**Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, atti all'alimentazione umana:**		
★	**0309 10 00**	– **di pesci**	13	—
★	**0309 90 00**	– **altri**	11	—

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2. Ai sensi della voce 0403, gli yogurt possono essere concentrati o aromatizzati e possono essere addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di frutta, frutta a guscio, cacao, cioccolato, spezie, caffè o estratti di caffè, piante, parti di piante, cereali o prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, purché la sostanza aggiunta non sia utilizzata per sostituire totalmente o parzialmente uno dei componenti del latte e il prodotto mantenga il carattere essenziale di yogurt.

3. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

   a) «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

   b) «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

4. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

   a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

   b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

   c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

5. Questo capitolo non comprende:

   a) insetti non viventi, non atti all'alimentazione umana (voce 0511);

   b) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

   c) i prodotti ottenuti dal latte sostituendo uno o più dei suoi elementi costitutivi naturali (ad esempio, i grassi butirrici) con un'altra sostanza (ad esempio, i grassi oleici) (voce 1901 o 2106); oppure

   d) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

6. Ai sensi della voce 0410, per «insetti» si intendono gli insetti non viventi commestibili, interi o in parti, freschi, refrigerati, congelati, secchi, affumicati, salati o in salamoia, nonché farine e polveri di insetti, atti all'alimentazione umana. Il termine tuttavia non copre gli insetti non viventi commestibili altrimenti preparati o conservati (generalmente sezione IV).

Note di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 0404 10, l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

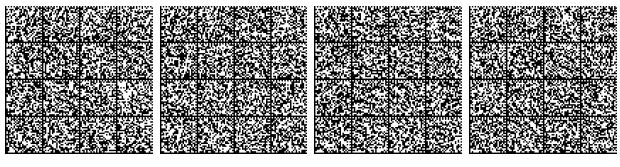

2. Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

Note complementari

1. *L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:*

   a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

   b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.

2. *Ai fini delle sottovoci 0408 11 e 0408 19, si applicano le seguenti definizioni:*

   L'espressione «altrimenti conservati» si applica anche ai tuorli contenenti quantità limitate di sale (in genere, una quantità massima del 12 % circa in peso) o piccole quantità di sostanze chimiche aggiunte a scopo di conservazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

   i) il prodotto mantiene il carattere di tuorlo d'uovo delle sottovoci 0408 11 e 0408 19;

   ii) il sale o le sostanze chimiche non possono essere impiegati in quantità superiore a quella necessaria ai fini della conservazione.

3. *Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.*

4. *Ai fini delle sottovoci 0404 10 e 0404 90, si applica quanto segue:*

   Il permeato di latte e il permeato di siero di latte possono essere distinti mediante analisi per la presenza di sostanze (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) che sono associate alla produzione del siero di latte.

   La sottovoce 0404 10 comprende il «permeato di siero di latte», che è un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto dal siero di latte o da miscele di elementi costitutivi naturali del siero di latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.

   La presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) è una condizione per la classificazione dei permeati di siero di latte in tale sottovoce.

   La sottovoce 0404 90 comprende il "permeato di latte", che è un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto dal latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. Il livello quantitativamente limitato o l'assenza di acido lattico e lattati (inferiore a 0,100 % del peso nel permeato di latte in polvere o inferiore a 0,015 % del peso nel permeato di latte in forma liquida) nonché l'assenza di glicomacropeptidi sono le condizioni per la classificazione dei permeati di latte nella sottovoce 0404 90.

   Il metodo da utilizzare per la rilevazione dei lattati è il metodo ISO 8069:2005 e il metodo per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacropeptidi come i glicomacropeptidi) è il metodo di cui all'appendice II del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/150 della Commissione ([1]).

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/150 della Commissione, del 30 gennaio 2018, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato (GU L 26 dell'31.1.2018, pag. 14).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0401	**Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
0401 10	– **aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:**		
0401 10 10	–– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	13,8 €/100 kg/net	—
0401 10 90	–– altri	12,9 €/100 kg/net	—
0401 20	– **aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:**		
	–– inferiore o uguale a 3 %:		
0401 20 11	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	18,8 €/100 kg/net	—
0401 20 19	––– altri	17,9 €/100 kg/net	—
	–– superiore a 3 %:		
0401 20 91	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	22,7 €/100 kg/net	—
0401 20 99	––– altri	21,8 €/100 kg/net	—
0401 40	– **aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %:**		
0401 40 10	–– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 €/100 kg/net	—
0401 40 90	–– altri	56,6 €/100 kg/net	—
0401 50	– **aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %:**		
	–– inferiore o uguale a 21 %:		
0401 50 11	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 €/100 kg/net	—
0401 50 19	––– altri	56,6 €/100 kg/net	—
	–– superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:		
0401 50 31	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	110 €/100 kg/net	—
0401 50 39	––– altri	109,1 €/100 kg/net	—
	–– superiore a 45 %:		
0401 50 91	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	183,7 €/100 kg/net	—
0401 50 99	––– altri	182,8 €/100 kg/net	—
0402	**Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
0402 10	– **in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:**		
	–– senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0402 10 11	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	125,4 €/100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0402 10 19	– – – altri	118,8 €/100 kg/net (1)	—
	– – altri:		
0402 10 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (2)	—
0402 10 99	– – – altri	1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (2)	—
	– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:		
0402 21	– – **senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:		
0402 21 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	135,7 €/100 kg/net	—
0402 21 18	– – – – altri	130,4 €/100 kg/net	—
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:		
0402 21 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	167,2 €/100 kg/net	—
0402 21 99	– – – – altri	161,9 €/100 kg/net	—
0402 29	– – **altri:**		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:		
0402 29 11	– – – – Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (2)	—
	– – – – altri:		
0402 29 15	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (2)	—
0402 29 19	– – – – – altri	1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (2)	—
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:		
0402 29 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (2)	—
0402 29 99	– – – – altri	1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (2)	—
	– altri:		
0402 91	– – **senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
0402 91 10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %	34,7 €/100 kg/net	—
0402 91 30	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %	43,4 €/100 kg/net	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:		
	0402 91 51	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	110 €/100 kg/net	—
	0402 91 59	– – – – altri	109,1 €/100 kg/net	—
		– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:		
	0402 91 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	183,7 €/100 kg/net	—
	0402 91 99	– – – – altri	182,8 €/100 kg/net	—
	0402 99	– – **altri:**		
	0402 99 10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	57,2 €/100 kg/net	—
		– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:		
	0402 99 31	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (1)	—
	0402 99 39	– – – – altri	1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (1)	—
		– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:		
	0402 99 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (1)	—
	0402 99 99	– – – – altri	1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (1)	—
	0403	**Yogurt; latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao:**		
	0403 20	– **Yogurt:**		
		– – non aromatizzati, né addizionati di frutta, frutta a guscio, cacao, cioccolato, spezie, caffè o estratti di caffè, piante, parti di piante, cereali o prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria:		
		– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
★	**0403 20 11**	– – – – inferiore o uguale a 3 %	20,5 €/100 kg/net	—
★	**0403 20 13**	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 €/100 kg/net	—
★	**0403 20 19**	– – – – superiore a 6 %	59,2 €/100 kg/net	—
		– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
★	**0403 20 31**	– – – – inferiore o uguale a 3 %	0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (1)	—
★	**0403 20 33**	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (1)	—

(1) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**0403 20 39**	– – – – superiore a 6 %	0,54 €/kg + 21,1 €/ 100 kg/net (1)	—
		– – addizionati di cioccolato, spezie, caffè o estratti di caffè, piante, parti di piante, cereali o prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria:		
★	**0403 20 41**	– – – Contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—
★	**0403 20 49**	– – – altri	7,6 + EA (2) (3)	—
		– – altri, aromatizzati o addizionati di frutta, frutta a guscio o cacao:		
		– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
★	**0403 20 51**	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 €/100 kg/ net	—
★	**0403 20 53**	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 €/ 100 kg/net	—
★	**0403 20 59**	– – – – superiore a 27 %	8,3 + 168,8 €/ 100 kg/net	—
		– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
★	**0403 20 91**	– – – – inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 €/ 100 kg/net	—
★	**0403 20 93**	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 €/ 100 kg/net	—
★	**0403 20 99**	– – – – superiore a 6 %	8,3 + 26,6 €/ 100 kg/net	—
	0403 90	– **altri:**		
		– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:		
		– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide:		
		– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	0403 90 11	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
	0403 90 13	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
	0403 90 19	– – – – – superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
		– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	0403 90 31	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg + 22 €/ 100 kg/net (1)	—
	0403 90 33	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg + 22 €/ 100 kg/net (1)	—
	0403 90 39	– – – – – superiore a 27 %	1,62 €/kg + 22 €/ 100 kg/net (1)	—

(1) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.
(2) Contingenti tariffari OMC.
(3) Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – altri:		
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 51	– – – – – inferiore o uguale a 3 %	20,5 €/100 kg/net	—
0403 90 53	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 €/100 kg/net	—
0403 90 59	– – – – – superiore a 6 %	59,2 €/100 kg/net	—
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 61	– – – – – inferiore o uguale a 3 %	0,17 €/kg + 21,1 €/ 100 kg/net (1)	—
0403 90 63	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 €/kg + 21,1 €/ 100 kg/net (1)	—
0403 90 69	– – – – – superiore a 6 %	0,54 €/kg + 21,1 €/ 100 kg/net (1)	—
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:		
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 €/100 kg/ net	—
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 €/ 100 kg/net	—
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %	8,3 + 168,8 €/ 100 kg/net	—
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 €/ 100 kg/net	—
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 €/ 100 kg/net	—
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %	8,3 + 26,6 €/ 100 kg/net	—
0404	**Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:**		
0404 10	– **Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
	– – in polvere, in granuli o in altre forme solide:		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 02	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	7 €/100 kg/net	—

(1) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0404 10 04	––––– superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 06	––––– superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	––––– superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 12	––––– inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0404 10 14	––––– superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 16	––––– superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	––– altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	––––– inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 26	––––– inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net [1]	—
0404 10 28	––––– superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net [1]	—
0404 10 32	––––– superiore a 27 %	1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net [1]	—
	––––– superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 34	––––– inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net [1]	—
0404 10 36	––––– superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net [1]	—
0404 10 38	––––– superiore a 27 %	1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net [1]	—
	–– altri:		
	––– senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	––––– inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 48	––––– inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 €/kg/net [2]	—
0404 10 52	––––– superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 54	––––– superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—

[1] L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

[2] L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – – superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 56	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0404 10 58	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 10 62	– – – – – superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 72	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (1)	—
0404 10 74	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (2)	—
0404 10 76	– – – – – superiore a 27 %	1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (2)	—
	– – – – superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 78	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (2)	—
0404 10 82	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (2)	—
0404 10 84	– – – – – superiore a 27 %	1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (2)	—
0404 90	– **altri:**		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 90 21	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 €/100 kg/net	—
0404 90 23	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 €/100 kg/net	—
0404 90 29	– – – superiore a 27 %	167,2 €/100 kg/net	—
	– – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 90 81	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (2)	—

(1) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

(2) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0404 90 83	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net (1)	—
0404 90 89	– – – superiore a 27 %	1,62 €/kg/ net + 22 €/100 kg/ net (1)	—
0405	**Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:**		
0405 10	– **Burro:**		
	– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:		
	– – – Burro naturale:		
0405 10 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	189,6 €/100 kg/ net (2)	—
0405 10 19	– – – – altro	189,6 €/100 kg/ net (2)	—
0405 10 30	– – – Burro ricombinato	189,6 €/100 kg/ net (2)	—
0405 10 50	– – – Burro di siero di latte	189,6 €/100 kg/ net (2)	—
0405 10 90	– – altro	231,3 €/100 kg/ net (2)	—
0405 20	– **Paste da spalmare lattiere:**		
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 + EA (3)	—
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 + EA (3)	—
0405 20 90	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	189,6 €/100 kg/net	—
0405 90	– **altri:**		
0405 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	231,3 €/100 kg/ net (2)	—
0405 90 90	– – altri	231,3 €/100 kg/ net (2)	—
0406	**Formaggi e latticini:**		
0406 10	– **Formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di siero di latte e i latticini:**		
	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:		
0406 10 30	– – – Mozzarella, anche in un liquido	185,2 €/100 kg/ net (2)	—
0406 10 50	– – – altri	185,2 €/100 kg/ net (2)	—
0406 10 80	– – altri	221,2 €/100 kg/ net (2)	—

(1) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) l'altro importo indicato.
(2) Contingenti tariffari OMC.
(3) Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0406 20 00	– **Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi**	188,2 €/100 kg/ net (1)	—
0406 30	– **Formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere:**		
0406 30 10	– – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	144,9 €/100 kg/ net (1)	—
	– – altri:		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:		
0406 30 31	– – – – inferiore o uguale a 48 %	139,1 €/100 kg/ net (1)	—
0406 30 39	– – – – superiore a 48 %	144,9 €/100 kg/ net (1)	—
0406 30 90	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	215 €/100 kg/ net (1)	—
0406 40	– **Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio contenente venature ottenute utilizzando *Penicillium roqueforti*:**		
0406 40 10	– – Roquefort	140,9 €/100 kg/ net (1)	—
0406 40 50	– – Gorgonzola	140,9 €/100 kg/ net (1)	—
0406 40 90	– – altri	140,9 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90	– **altri formaggi:**		
0406 90 01	– – destinati alla trasformazione (2)	167,1 €/100 kg/ net (1)	—
	– – altri:		
0406 90 13	– – – Emmental	171,7 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 15	– – – Gruyère, Sbrinz	171,7 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 17	– – – Bergkäse, Appenzell	171,7 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 18	– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	171,7 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 21	– – – Cheddar	167,1 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 23	– – – Edam (Geheimratskäse)	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 25	– – – Tilsit	151 €/100 kg/ net (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0406 90 29	– – – Kashkaval	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 32	– – – Feta	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 35	– – – Kefalotyri	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 37	– – – Finlandia	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 39	– – – Jarlsberg	151 €/100 kg/ net (1)	—
	– – – altri:		
0406 90 50	– – – – Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	151 €/100 kg/ net (1)	—
	– – – – altri:		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:		
	– – – – – – inferiore o uguale a 47 %:		
0406 90 61	– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano	188,2 €/100 kg/net	—
0406 90 63	– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino	188,2 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 69	– – – – – – – altri	188,2 €/100 kg/ net (1)	—
	– – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
0406 90 73	– – – – – – – Provolone	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 74	– – – – – – – Maasdam	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 75	– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 76	– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 78	– – – – – – – Gouda	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 79	– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 81	– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 82	– – – – – – – Camembert	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 84	– – – – – – – Brie	151 €/100 kg/ net (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0406 90 85	– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri	151 €/100 kg/net	—
	– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:		
0406 90 86	– – – – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 89	– – – – – – – – superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 92	– – – – – – – – superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	151 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 93	– – – – – – superiore a 72 %	185,2 €/100 kg/ net (1)	—
0406 90 99	– – – – – altri	221,2 €/100 kg/ net (1)	—
0407	**Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:**		
	– Uova fertilizzate per incubazione:		
0407 11 00	– – **di galline della specie *Gallus domesticus*** (2)	35 €/1 000 p/st	p/st
0407 19	– – **altri:**		
	– – – di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie *Gallus domesticus* (2):		
0407 19 11	– – – – di tacchine o di oche	105 €/1 000 p/st	p/st
0407 19 19	– – – – altri	35 €/1 000 p/st	p/st
0407 19 90	– – – altri	7,7	p/st
	– altre uova fresche:		
0407 21 00	– – **di galline della specie *Gallus domesticus***	30,4 €/100 kg/ net (1)	1 000 p/st
0407 29	– – **altri:**		
0407 29 10	– – – di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie *Gallus domesticus*	30,4 €/100 kg/ net (1)	1 000 p/st
0407 29 90	– – – altri	7,7	p/st
0407 90	**– altri:**		
0407 90 10	– – di volatili da cortile	30,4 €/100 kg/ net (1)	1 000 p/st
0407 90 90	– – altri	7,7	p/st
0408	**Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
	– Tuorli:		
0408 11	– – **essiccati:**		
0408 11 20	– – – inadatti ad uso alimentare (3)	esenzione	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 75, paragrafi 2 e 3, e articolo 230 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671)].
(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0408 11 80	--- altri	142,3 €/100 kg/ net (1)	—
0408 19	-- **altri:**		
0408 19 20	--- inadatti ad uso alimentare (2)	esenzione	—
	--- altri:		
0408 19 81	---- liquidi	62 €/100 kg/net (1)	—
0408 19 89	---- altri, compresi congelati	66,3 €/100 kg/ net (1)	—
	- **altri:**		
0408 91	-- **essiccati:**		
0408 91 20	--- inadatti ad uso alimentare (2)	esenzione	—
0408 91 80	--- altri	137,4 €/100 kg/ net (1)	—
0408 99	-- **altri:**		
0408 99 20	--- inadatti ad uso alimentare (2)	esenzione	—
0408 99 80	--- altri	35,3 €/100 kg/ net (1)	—
0409 00 00	**Miele naturale**	17,3	—
0410	**Insetti e altri prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove:**		
0410 10	- **Insetti:**		
★ **0410 10 10**	-- freschi, refrigerati o congelati	9	—
	-- altri:		
★ **0410 10 91**	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 €/ 100 kg/net	—
★ **0410 10 99**	--- altre	130 €/100 kg/net	—
★ **0410 90 00**	- **altri**	7,7	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

   b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e cascami simili di pelli gregge o di pelle della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

   c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

   d) i grovigli e le ciocche preparati per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono ritenuti greggi ai fini della voce 0501.

3. Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4. Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini. La voce 0511 comprende, tra l'altro, crini e cascame di crini, anche in strati, con o senza supporto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0501 00 00	**Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli**	esenzione	—
0502	**Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:**		
0502 10 00	– **Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole**	esenzione	—
0502 90 00	– **altri**	esenzione	—
[0503]			
0504 00 00	**Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati**	esenzione	—
0505	**Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:**		
0505 10	– **Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:**		
0505 10 10	–– gregge	esenzione	—
0505 10 90	–– altre	esenzione	—
0505 90 00	– **altri**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0506	**Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:**		
0506 10 00	– **Osseina e ossa acidulate**	esenzione	—
0506 90 00	– **altre**	esenzione	—
0507	**Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:**		
0507 10 00	– **Avorio; polveri e cascami d'avorio**	esenzione	—
0507 90 00	– **altri**	esenzione	—
0508 00	**Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:**		
0508 00 10	– Corallo rosso *(Corallium rubrum)*	esenzione	—
0508 00 90	– altri	esenzione	—
[0509]			
0510 00 00	**Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio**	esenzione	—
0511	**Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:**		
0511 10 00	– **Sperma di tori**	esenzione	p/st [1]
	– **altri:**		
0511 91	–– **Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:**		
0511 91 10	––– Cascami di pesci	esenzione	—
0511 91 90	––– altri	esenzione	—
0511 99	–– **altri:**		
0511 99 10	––– Nervi e tendini, ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge	esenzione	—
	––– Spugne naturali di origine animale:		
0511 99 31	–––– gregge	esenzione	—
0511 99 39	–––– altre	5,1	—
0511 99 85	––– altri [2]	esenzione	—

[1] Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).
[2] Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1. In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

CAPITOLO 6

ALBERI VIVI E ALTRE PIANTE; BULBI, RADICI E SIMILI; FIORI RECISI E FOGLIAME ORNAMENTALE

Note

1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente le merci (comprese le pianticelle di ortaggi) fornite abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo: le patate, le cipolle, gli scalogni, gli agli e gli altri prodotti del capitolo 7.

2. I mazzi, i cesti e le corone di fiori e merci simili realizzate in tutto o in parte con prodotti di quel tipo sono da classificare nelle voci 0603 o 0604 non tenendo conto degli accessori di altri materiali. Tuttavia queste voci non comprendono i *«collages»* o simili quadretti decorativi della voce 9701.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0601	**Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:**		
0601 10	– **Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:**		
0601 10 10	–– Giacinti	5,1	p/st
0601 10 20	–– Narcisi	5,1	p/st
0601 10 30	–– Tulipani	5,1	p/st
0601 10 40	–– Gladioli	5,1	p/st
0601 10 90	–– altri	5,1	p/st
0601 20	– **Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:**		
0601 20 10	–– Piante e radici di cicoria	esenzione	—
0601 20 30	–– Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	9,6	—
0601 20 90	–– altri	6,4	—
0602	**Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):**		
0602 10	– **Talee senza radici e marze:**		
0602 10 10	–– di viti	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0602 10 90	–– altre	4	—
0602 20	– **Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:**		
0602 20 10	–– Marze (barbatelle) di viti innestate o radicate	esenzione	—
	–– altri:		
0602 20 20	––– Con radici nude	8,3	p/st
	––– altri:		
0602 20 30	–––– Agrumi	8,3	p/st
0602 20 80	–––– altri	8,3	p/st
0602 30 00	– **Rododendri e azalee, anche innestati**	8,3	p/st
0602 40 00	– **Rose, anche innestate**	8,3	p/st
0602 90	– **altri:**		
0602 90 10	–– Bianco di funghi (micelio)	8,3	—
0602 90 20	–– Piante di ananassi	esenzione	—
0602 90 30	–– Piante di ortaggi e di fragole	8,3	—
	–– altri:		
	––– Piante da pien'aria:		
	–––– Alberi, arbusti e arboscelli:		
0602 90 41	––––– da bosco	8,3	p/st
	––––– altri:		
0602 90 45	–––––– Talee radicate e giovani piante	6,5	p/st
	–––––– altri:		
0602 90 46	––––––– Con radici nude	8,3	p/st
	––––––– altri:		
0602 90 47	–––––––– Conifere e piante sempreverdi	8,3	p/st
0602 90 48	–––––––– altri	8,3	p/st
0602 90 50	–––– altre piante da pien'aria	8,3	—
	––– Piante d'appartamento:		
0602 90 70	–––– Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	6,5	p/st
	–––– altre:		
0602 90 91	––––– Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	6,5	p/st
0602 90 99	––––– altre	6,5	p/st
0603	**Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**		
	– **freschi:**		
0603 11 00	–– **Rose**	(1)	p/st

(1) — Dal 1° gennaio al 31 maggio: 8,5.
— Dal 1° giugno al 31 ottobre: 12.
— Dal 1° novembre al 31 dicembre: 8,5.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0603 12 00	–– **Garofani**	(1)	p/st
0603 13 00	–– **Orchidee**	(1)	p/st
0603 14 00	–– **Crisantemi**	(1)	p/st
0603 15 00	–– **Gigli (*Lilium* spp.)**	(1)	p/st
0603 19	–– **altri:**		
0603 19 10	––– Gladioli	(1)	p/st
0603 19 20	––– Ranuncoli	(1)	p/st
0603 19 70	––– altri	(1)	p/st
0603 90 00	– **altri**	10	—
0604	**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**		
0604 20	– **Freschi:**		
	–– Muschi e licheni:		
0604 20 11	––– Licheni delle renne	esenzione	—
0604 20 19	––– altri	5	—
0604 20 20	–– Alberi di Natale	2,5	p/st
0604 20 40	–– Rami di conifere	2,5	—
0604 20 90	–– altri	2	—
0604 90	– **altri:**		
	–– Muschi e licheni:		
0604 90 11	––– Licheni delle renne	esenzione	—
0604 90 19	––– altri	5	—
	–– altri:		
0604 90 91	––– semplicemente essiccati	esenzione	—
0604 90 99	––– altri	10,9	—

(1) — Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8,5.
— Dal 1º giugno al 31 ottobre: 12.
— Dal 1º novembre al 31 dicembre: 8,5.

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.

2. Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*), pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (*Majorana hortensis* o *Origanum majorana*).

3. La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:

   a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);

   b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;

   c) la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);

   d) le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).

4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta* essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

5. La voce 0711 comprende gli ortaggi o i legumi che sono stati trattati esclusivamente per garantirne la conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio prima di essere utilizzati (per esempio: mediante anidride solforosa o in salamoia, in acqua solforata o in altre soluzioni atte alla conservazione), a condizione che rimangano inadatti al consumo immediato in tale stato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0701	**Patate, fresche o refrigerate:**		
0701 10 00	– **da semina** [1]	4,5	—
0701 90	– **altre:**		
0701 90 10	–– destinate alla fabbricazione della fecola [2]	5,8	—
	–– altre:		
0701 90 50	––– di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	[3]	—
0701 90 90	––– altre	11,5	—
0702 00 00	**Pomodori, freschi o refrigerati**	[4]	—
0703	**Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:**		
0703 10	– **Cipolle e scalogni:**		
	–– Cipolle:		
0703 10 11	––– da semina	9,6	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
[2] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
[3] — Dal 1° gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC.
— Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.
[4] Cfr. allegato 2.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	0703 10 19	– – – altre	9,6	—
	0703 10 90	– – Scalogni	9,6	—
	0703 20 00	– **Agli**	9,6 + 120 €/100 kg/ net (1)	—
	0703 90 00	– **Porri ed altri ortaggi agliacei**	10,4	—
	0704	**Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere *Brassica*, freschi o refrigerati:**		
	0704 10	– **Cavolfiori e cavoli broccoli:**		
★	**0704 10 10**	– – Cavolfiori e cime di broccoli	(2)	—
★	**0704 10 90**	– – altri	12	—
	0704 20 00	– **Cavoletti di Bruxelles**	12	—
	0704 90	– **altri:**		
	0704 90 10	– – Cavoli bianchi e cavoli rossi	12 MIN 0,4 €/ 100 kg/net	—
■	**0704 90 90**	– – altri	12	—
	0705	**Lattuga (*Lactuca sativa*) e cicoria (*Cichorium* spp.), fresche o refrigerate:**		
		– **Lattuga:**		
	0705 11 00	– – **a cappuccio**	(3)	—
	0705 19 00	– – **altre**	10,4	—
		– **Cicoria:**		
	0705 21 00	– – **Witloof (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)**	10,4	—
	0705 29 00	– – **altre**	10,4	—
	0706	**Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:**		
	0706 10 00	– **Carote e navoni**	13,6 (1)	—
	0706 90	– **altri:**		
	0706 90 10	– – Sedano-rapa (sedano radicato o sedano tedesco)	(4)	—
	0706 90 30	– – Barbaforte o Cren (*Cochlearia armoracia*)	12	—
	0706 90 90	– – altri	13,6	—
	0707 00	**Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:**		
	0707 00 05	– Cetrioli	(5)	—
	0707 00 90	– Cetriolini	12,8	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) — Dal 1° gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
— Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Dal 1° al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
(3) — Dal 1° gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
— Dal 1° aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.
— Dal 1° al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
(4) — Dal 1° gennaio al 30 aprile: 13,6.
— Dal 1° maggio al 30 settembre: 10,4.
— Dal 1° ottobre al 31 dicembre: 13,6.
(5) Cfr. allegato 2.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	0708	**Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:**		
	0708 10 00	– **Piselli (*Pisum sativum*)**	(1)	—
	0708 20 00	– **Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)**	(2)	—
	0708 90 00	– **altri legumi**	11,2	—
	0709	**Altri ortaggi, freschi o refrigerati:**		
	0709 20 00	– **Asparagi**	10,2	—
	0709 30 00	– **Melanzane**	12,8	—
	0709 40 00	– **Sedano, diverso dal sedano-rapa**	12,8	—
		– **Funghi e tartufi:**		
	0709 51 00	– – **Funghi del genere *Agaricus***	12,8	—
★	**0709 52 00**	– – **Funghi del genere *Boletus***	5,6	—
★	**0709 53 00**	– – **Funghi del genere *Cantharellus***	3,2	—
★	**0709 54 00**	– – **Shiitake (*Lentinus edodes*)**	6,4	—
★	**0709 55 00**	– – **Matsutake (*Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum*)**	6,4	—
★	**0709 56 00**	– – **Tartufi (*Tuber* spp.)**	6,4	—
★	**0709 59 00**	– – **altri**	6,4	—
	0709 60	– **Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*:**		
	0709 60 10	– – Peperoni	7,2 (3)	—
		– – altri:		
	0709 60 91	– – – del genere *Capsicum* destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di *Capsicum* (4)	esenzione	—
	0709 60 95	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (4)	esenzione	—
	0709 60 99	– – – altri	6,4	—
	0709 70 00	– **Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)**	10,4	—
		– **altri:**		
	0709 91 00	– – **Carciofi**	(5)	—
	0709 92	– – **Olive:**		
	0709 92 10	– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (4)	4,5	—
	0709 92 90	– – – altri	13,1 €/100 kg/net	—

(1) — Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8.
— Dal 1º giugno al 31 agosto: 13,6.
— Dal 1º settembre al 31 dicembre: 8.

(2) — Dal 1º gennaio al 30 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Dal 1º luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Dal 1º ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

(3) Contingenti tariffari OMC.

(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

(5) Cfr. allegato 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0709 93	–– **Zucche e zucchine (*Cucurbita* spp.):**		
0709 93 10	––– Zucchine	(1)	—
0709 93 90	––– altri	12,8	—
0709 99	–– **altri:**		
0709 99 10	––– Insalate, diverse dalla lattuga (*Lactuca sativa*) e dalla cicoria (*Cichorium* spp.)	10,4	—
0709 99 20	––– Bietola (barbabietola) e cardi	10,4	—
0709 99 40	––– Capperi	5,6	—
0709 99 50	––– Finocchi	8	—
0709 99 60	––– Granturco dolce	9,4 €/100 kg/net	—
0709 99 90	––– altri	12,8	—
0710	**Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati:**		
0710 10 00	– **Patate**	14,4	—
	– **Legumi da granella, anche sgranati:**		
0710 21 00	–– **Piselli (*Pisum sativum*)**	14,4	—
0710 22 00	–– **Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)**	14,4	—
0710 29 00	–– **altri**	14,4	—
0710 30 00	– **Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)**	14,4	—
0710 40 00	– **Granturco dolce**	5,1 + 9,4 €/100 kg/ net (2)	—
0710 80	– **altri ortaggi o legumi:**		
0710 80 10	–– Olive	15,2	—
	–– Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*:		
0710 80 51	––– Peperoni	14,4	—
0710 80 59	––– altri	6,4	—
	–– Funghi:		
0710 80 61	––– del genere *Agaricus*	14,4	—
0710 80 69	––– altri	14,4	—
0710 80 70	–– Pomodori	14,4	—
0710 80 80	–– Carciofi	14,4	—
0710 80 85	–– Asparagi	14,4	—
0710 80 95	–– altri	14,4	—
0710 90 00	– **Miscele di ortaggi o di legumi**	14,4	—
0711	**Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati:**		
0711 20	– **Olive:**		
0711 20 10	–– destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (3)	6,4	—
0711 20 90	–– altre	13,1 €/100 kg/net	—

(1) Cfr. allegato 2.
(2) L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.
(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0711 40 00	– **Cetrioli e cetriolini**	12	—
	– **Funghi e tartufi:**		
0711 51 00	–– **Funghi del genere *Agaricus***	9,6 + 191 €/100 kg/ net eda (1)	kg/net eda
0711 59 00	–– **altri**	9,6	—
0711 90	– **altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:**		
	–– Ortaggi o legumi:		
0711 90 10	––– Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, esclusi i peperoni	6,4	—
0711 90 30	––– Granturco dolce	5,1 + 9,4 €/100 kg/ net (2)	—
0711 90 50	––– Cipolle	7,2	—
0711 90 70	––– Capperi	4,8	—
0711 90 80	––– altri	9,6	—
0711 90 90	–– Miscele di ortaggi o legumi	12	—
0712	**Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:**		
0712 20 00	– **Cipolle**	12,8 (1)	—
	– **Funghi, orecchie di Giuda (*Auricularia* spp.), tremelle (*Tremella* spp.) e tartufi:**		
0712 31 00	–– **Funghi del genere *Agaricus***	12,8	—
0712 32 00	–– **Orecchie di Giuda (*Auricularia* spp.)**	12,8	—
0712 33 00	–– **Tremelle (*Tremella* spp.)**	12,8	—
★ **0712 34 00**	–– **Shiitake (*Lentinus edodes*)**	12,8	—
■ **0712 39 00**	–– **altri**	12,8	—
0712 90	– **altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:**		
0712 90 05	–– Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	10,2	—
	–– Granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*):		
0712 90 11	––– ibrido, destinato alla semina (3)	esenzione	—
0712 90 19	––– altro	9,4 €/100 kg/net	—
0712 90 30	–– Pomodori	12,8	—
0712 90 50	–– Carote	12,8	—
0712 90 90	–– altri	12,8	—
0713	**Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:**		
0713 10	– **Piselli (*Pisum sativum*):**		
0713 10 10	–– destinati alla semina	esenzione	—
0713 10 90	–– altri	esenzione	—
0713 20 00	– **Ceci**	esenzione	—
	– **Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.):**		
0713 31 00	–– **Fagioli delle specie *Vigna mungo* (L.) Hepper o *Vigna radiata* (L.) Wilczek**	esenzione	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.
(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0713 32 00	–– **Fagioli Adzuki (*Phaseolus* o *Vigna angularis*)**	esenzione	—
0713 33	–– **Fagioli comuni (*Phaseolus vulgaris*):**		
0713 33 10	––– destinati alla semina	esenzione	—
0713 33 90	––– altri	esenzione	—
0713 34 00	–– **Fagiolo Bambara o di terra (*Vigna subterranea* o *Voandzeia subterranea*)**	esenzione	—
0713 35 00	–– **Fagiolo dall'occhio (*Vigna unguiculata*)**	esenzione	—
0713 39 00	–– **altri**	esenzione	—
0713 40 00	– **Lenticchie**	esenzione	—
0713 50 00	– **Fave (*Vicia faba* var. *major*) e favette (*Vicia faba* var. equina e *Vicia faba* var. *minor*)**	3,2	—
0713 60 00	– **Pisello caiano o del tropico (*Cajanus cajan*)**	3,2	—
0713 90 00	– **altre**	3,2	—
0714	**Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:**		
0714 10 00	– **Radici di manioca**	9,5 €/100 kg/net (1)	—
0714 20	– **Patate dolci:**		
0714 20 10	–– fresche, intere, destinate al consumo umano (2)	3,8 (3)	—
0714 20 90	–– altre	6,4 €/100 kg/net (1)	—
0714 30 00	– **Igname (*Dioscorea* spp.)**	9,5 €/100 kg/net (1)	—
0714 40 00	– **Colocasia (*Colocasia* spp.)**	9,5 €/100 kg/net (1)	—
0714 50 00	– **Malanga (*Xanthosoma* spp.)**	9,5 €/100 kg/net (1)	—
0714 90	– **altri:**		
0714 90 20	–– Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	9,5 €/100 kg/net (1)	—
0714 90 90	–– altri	3,8 (3)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. Regolamento (UE) n. 2020/1988 della Commissione (GU L 422 dell'14.12.2020, pag. 4)].
(3) Aliquota del dazio autonomo: 3.

CAPITOLO 8

FRUTTA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1. Questo capitolo non comprende la frutta e la frutta a guscio non commestibili.

2. La frutta e la frutta a guscio refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

3. La frutta e la frutta a guscio secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

   a) migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

   b) migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);

   purché mantengano il carattere di frutta e frutta a guscio secche.

4. La voce 0812 comprende la frutta e la frutta a guscio che sono state trattate esclusivamente per garantirne la conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio prima di essere utilizzate (per esempio: mediante anidride solforosa o in salamoia, in acqua solforata o in altre soluzioni alla conservazione), a condizione che rimangano inadatte al consumo immediato in tale stato.

Note complementari

1. *Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zucchero»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione* ([1]) *— e moltiplicato per il fattore 0,95.*

2. *Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.*

3. *Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0801	**Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:**		
	– **Noci di cocco:**		
0801 11 00	–– **disseccate**	esenzione	—
0801 12 00	–– **nel guscio interno (endocarpo)**	esenzione	—
0801 19 00	–– **altre**	esenzione	—
	– **Noci del Brasile:**		
0801 21 00	–– **con guscio**	esenzione	—
0801 22 00	–– **sgusciate**	esenzione	—
	– **Noci di acagiù:**		
0801 31 00	–– **con guscio**	esenzione	—

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 dell'16.9.2014, pag. 6).

SEGUE VOLUME II

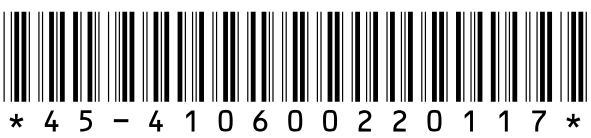

PREZZO DEI TRE VOLUMI
€ 96,00

2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 gennaio 2022** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche (22CE0089) ..... *Pag.* 1

Regolamento (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (22CE0090)..... *Pag.* 4

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (22CE0091)..... *Pag.* 5

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (22CE0092)..... *Pag.* 10

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, del 12 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita (22CE0093)..... *Pag.* 17

VOLUME II

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1977 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE0094) ..... *Pag.* 59

Direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici (22CE0095) ..... *Pag.* 64

Direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) (22CE0096) ..... *Pag.* 67

Direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi (22CE0097) ..... *Pag.* 70

Decisione (UE) 2021/1981 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni (22CE0098) ..... *Pag.* 73

Pubblicati nel n. L 402 del 15 novembre 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 8226] (22CE0099) ..... *Pag.* 75

Pubblicata nel n. L 403 del 15 novembre 2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1983 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (22CE0100) ..... *Pag.* 101

Decisione di esecuzione (PESC) 2021/1984 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (22CE0101) ..... *Pag.* 105

Pubblicati nel n. L 402I del 15 novembre 2021

Regolamento (UE) 2021/1985 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (22CE0102) ..... *Pag.* 108

Regolamento (UE) 2021/1986 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (22CE0103) ..... *Pag.* 110

Decisione (UE) 2021/1987 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian (22CE0104) ..... *Pag.* 112

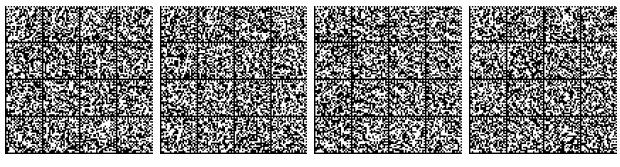

Decisione (UE) 2021/1988 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania (22CE0105) ..... *Pag.* 114

Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (22CE0106) ..... *Pag.* 115

Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (22CE0107) ..... *Pag.* 117

Decisione (PESC) 2021/1991 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM) (22CE0108) ..... *Pag.* 119

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0109) ..... *Pag.* 121

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0110) ..... *Pag.* 126

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0111) ..... *Pag.* 129

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1995 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0112) ..... *Pag.* 132

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0113) ..... *Pag.* 135

Pubblicati nel n. L 405 del 16 novembre 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1997 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (22CE0114) ..... *Pag.* 138

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (22CE0115) ..... *Pag.* 140

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1999 della Commissione, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il suo rappresentante nell'Unione per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 [notificata con il numero C(2021) 8000] (22CE0116) ..... *Pag.* 143

Decisione n. 1./2021 del Comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021, che adotta le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri [2021/2000] (22CE0117) ..... *Pag.* 145

Decisione n. 2/2021 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021, relativa all'adozione dell'elenco degli arbitri [2021/2001] (22CE0118)..... *Pag.* 155

Pubblicate nel n. L 408 del 17 novembre 2021

Regolamento (UE) 2021/2002 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/90 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (22CE0119)..... *Pag.* 157

Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione, del 6 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (22CE0120)..... *Pag.* 158

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 della Commissione, del 10 novembre 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vänerlöjrom» (DOP)] (22CE0121)..... *Pag.* 163

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0122)..... *Pag.* 164

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0123)..... *Pag.* 172

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione, del 16 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (22CE0124)..... *Pag.* 181

Decisione (PESC) 2021/2008 del Consiglio, del 16 novembre 2021, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (22CE0125)..... *Pag.* 190

Pubblicati nel n. L 407 del 17 novembre 2021

Regolamento (UE) 2021/2009 della Commissione, del 12 novembre 2021, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese (22CE0126)..... *Pag.* 197

Regolamento (UE) 2021/2010 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive (22CE0127)..... *Pag.* 200

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (22CE0128)..... *Pag.* 247

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (22CE0129)..... *Pag.* 349

Decisione (UE) 2021/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Spagna (22CE0130)..... *Pag.* 374

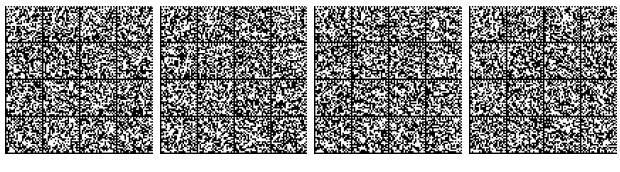

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0131)..... *Pag.* 376

Pubblicati nel n. L 410 del 18 novembre 2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2015 del Consiglio, del 18 novembre 2021, che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (22CE0132)..... *Pag.* 393

Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2016 del Consiglio, del 18 novembre 2021, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (22CE0133)..... *Pag.* 394

Pubblicati nel n. L 410I del 18 novembre 2021

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza *(GU L 57 del 18 febbraio 2021)* (22CE0134)..... *Pag.* 398

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori *(GU L 165 dell'11 maggio 2021)* (22CE0135)..... *Pag.* 398

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia *(GU L 238 del 6 luglio 2021)* (22CE0136)..... *Pag.* 399

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione *(GU L 334 del 31 dicembre 2018)* (22CE0137)..... *Pag.* 399

Pubblicate nel n. L 410 del 18 novembre 2021

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune *(GU L 385 del 29 ottobre 2021)* (22CE0138)..... *Pag.* 400

Pubblicata nel n. L 414 del 19 novembre 2021

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

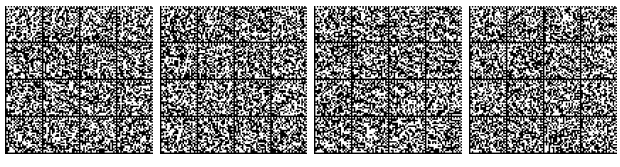

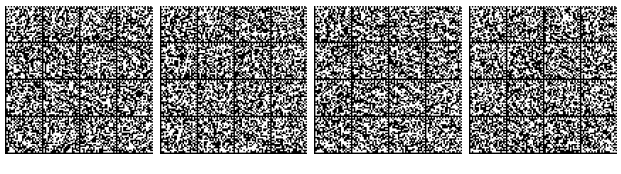

SEGUE DA VOLUME I

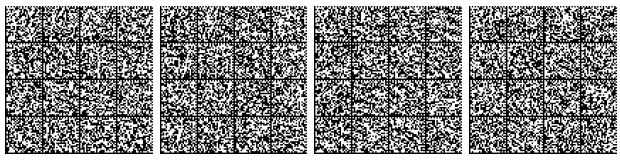

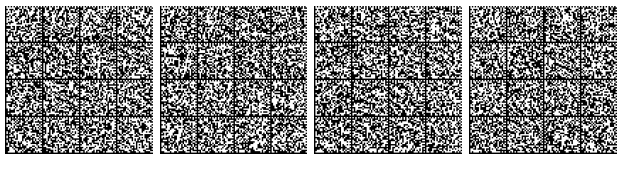

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	0801 32 00	–– **sgusciate**	esenzione	—
	0802	**Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata:**		
		– **Mandorle:**		
	0802 11	–– **con guscio:**		
	0802 11 10	––– amare	esenzione	—
	0802 11 90	––– altre	5,6 (1)	—
	0802 12	–– **sgusciate:**		
	0802 12 10	––– amare	esenzione	—
	0802 12 90	––– altre	3,5 (1)	—
		– **Nocciole (*Corylus* spp.):**		
	0802 21 00	–– **con guscio**	3,2	—
	0802 22 00	–– **sgusciate**	3,2	—
		– **Noci comuni:**		
	0802 31 00	–– **con guscio**	4	—
	0802 32 00	–– **sgusciate**	5,1	—
		– **Castagne e marroni (*Castanea* spp.):**		
	0802 41 00	–– **con guscio**	5,6	—
	0802 42 00	–– **sgusciate**	5,6	—
		– **Pistacchi:**		
	0802 51 00	–– **con guscio**	1,6	—
	0802 52 00	–– **sgusciate**	1,6	—
		– **Noci macadamia:**		
	0802 61 00	–– **con guscio**	2	—
	0802 62 00	–– **sgusciate**	2	—
	0802 70 00	– **Noci di cola (*Cola* spp.)**	esenzione	—
	0802 80 00	– **Noci di arec**	esenzione	—
		– **altre:**		
★	**0802 91 00**	–– **Pinoli, con guscio**	3,2 (2)	—
★	**0802 92 00**	–– **Pinoli, sgusciati**	3,2 (2)	—
	0802 99	–– **altre:**		
★	**0802 99 10**	––– noci di pecàn	esenzione	—
★	**0802 99 90**	––– altre	3,2 (2)	—
	0803	**Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate:**		
	0803 10	– **Banane plantano (banane da cuocere):**		
	0803 10 10	–– fresche	16	—
	0803 10 90	–– essiccate	16	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Aliquota del dazio autonomo: 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0803 90	– **altre:**		
0803 90 10	–– fresche	114 €/1 000 kg/net	—
0803 90 90	–– essiccate	16	—
0804	**Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:**		
0804 10 00	– **Datteri**	7,7	—
0804 20	– **Fichi:**		
0804 20 10	–– freschi	5,6	—
0804 20 90	–– secchi	8	—
0804 30 00	– **Ananassi**	5,8	—
0804 40 00	– **Avocadi**	(1)	—
0804 50 00	– **Guaiave, manghi e mangostani**	esenzione	—
0805	**Agrumi, freschi o secchi:**		
0805 10	– **Arance:**		
	–– Arance dolci, fresche:		
0805 10 22	––– Arance navel	(2)	—
0805 10 24	––– Arance bionde	(2)	—
0805 10 28	––– altre	(2)	—
0805 10 80	–– altre	(3)	—
	– **Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:**		
0805 21	–– **Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma):**		
0805 21 10	––– Satsuma	(2)	—
0805 21 90	––– altri	(2)	—
0805 22 00	–– **Clementine**	(2)	—
0805 29 00	–– **altri**	(2)	—
0805 40 00	– **Pompelmi e pomeli**	(4)	—
0805 50	– **Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*) e limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*):**		
0805 50 10	–– Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*)	(2)	—
0805 50 90	–– Limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*)	12,8	—
0805 90 00	– **altri**	12,8	—

(1) — Dal 1º gennaio al 31 maggio: 4.
— Dal 1º giugno al 30 novembre: 5,1.
— Dal 1º al 31 dicembre: 4.
(2) Cfr. allegato 2.
(3) — Dal 1º gennaio al 31 marzo: 16.
— Dal 1º aprile al 15 ottobre: 12.
— Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.
(4) — Dal 1º gennaio al 30 aprile: 1,5.
— Dal 1º maggio al 31 ottobre: 2,4.
— Dal 1º novembre al 31 dicembre: 1,5.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0806	**Uve, fresche o secche:**		
0806 10	– **fresche:**		
0806 10 10	–– da tavola	(1)	—
0806 10 90	–– altre	(2)	—
0806 20	– **secche:**		
0806 20 10	–– Uve di Corinto	2,4	—
0806 20 30	–– Uva sultanina	2,4	—
0806 20 90	–– altre	2,4	—
0807	**Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:**		
	– **Meloni (compresi i cocomeri):**		
0807 11 00	–– **Cocomeri**	8,8	—
0807 19 00	–– **altri**	8,8	—
0807 20 00	– **Papaie**	esenzione	—
0808	**Mele, pere e cotogne, fresche:**		
0808 10	– **Mele:**		
0808 10 10	–– Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net	—
0808 10 80	–– altre	(1)	—
0808 30	– **Pere:**		
0808 30 10	–– Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre	7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net	—
0808 30 90	–– altre	(1)	—
0808 40 00	– **Cotogne**	7,2	—
0809	**Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:**		
0809 10 00	– **Albicocche**	(1)	—
	– **Ciliegie:**		
0809 21 00	–– **Ciliegie acide (*Prunus cerasus*)**	(1)	—
0809 29 00	–– **altre**	(1)	—
0809 30	– **Pesche, comprese le pesche noci:**		
0809 30 10	–– Pesche noci	(1)	—
0809 30 90	–– altre	(1)	—
0809 40	– **Prugne e prugnole:**		
0809 40 05	–– Prugne	(1)	—
0809 40 90	–– Prugnole	12	—

(1) Cfr. allegato 2.
(2) — Dal 1º gennaio al 14 luglio: 14,4.
— Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.
— Dal 1º novembre al 31 dicembre: 14,4.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0810	**Altra frutta fresca:**		
0810 10 00	– **Fragole**	(1)	—
0810 20	– **Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:**		
0810 20 10	–– Lamponi	8,8	—
0810 20 90	–– altri	9,6	—
0810 30	– **Ribes nero, bianco o rosso e uva spina:**		
0810 30 10	–– Ribes nero (cassis)	8,8	—
0810 30 30	–– Ribes rosso	8,8	—
0810 30 90	–– altri	9,6	—
0810 40	– **Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere *Vaccinium*:**		
0810 40 10	–– Mirtilli rossi (frutti del *Vaccinium vitis-idaea*)	esenzione	—
0810 40 30	–– Mirtilli neri (frutti del *Vaccinium myrtillus*)	3,2	—
0810 40 50	–– Frutti del *Vaccinium macrocarpon* e del*Vaccinium corymbosum*	3,2	—
0810 40 90	–– altri	9,6	—
0810 50 00	– **Kiwi**	(2)	—
0810 60 00	– **Durian**	8,8	—
0810 70 00	– **Cachi**	8,8	—
0810 90	– **altri:**		
0810 90 20	–– Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack, litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	—
0810 90 75	–– altre	8,8	—
0811	**Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
0811 10	– **Fragole:**		
	–– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 10 11	––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 €/ 100 kg/net	—
0811 10 19	––– altre	20,8	—
0811 10 90	–– altre	14,4	—
0811 20	– **Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina:**		
	–– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 20 11	––– con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 €/ 100 kg/net	—

(1) — Dal 1º gennaio al 30 aprile: 11,2.
— Dal 1º maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.
— Dal 1º agosto al 31 dicembre: 11,2.

(2) — Dal 1º gennaio al 14 maggio: 8,8.
— Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.
— Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0811 20 19	– – – altri	20,8	—
	– – altri:		
0811 20 31	– – – Lamponi	14,4	—
0811 20 39	– – – Ribes nero (cassis)	14,4	—
0811 20 51	– – – Ribes rosso	12	—
0811 20 59	– – – More di rovo o di gelso e more-lamponi	12	—
0811 20 90	– – – altri	14,4	—
0811 90	– **altre:**		
	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
0811 90 11	– – – – Frutta tropicale e noci tropicali	13 + 5,3 €/100 kg/ net	—
0811 90 19	– – – – altri	20,8 + 8,4 €/ 100 kg/net	—
	– – – altre:		
0811 90 31	– – – – Frutta tropicale e noci tropicali	13	—
0811 90 39	– – – – altri	20,8	—
	– – altre:		
0811 90 50	– – – Mirtilli neri (frutti del *Vaccinium myrtillus*)	12	—
0811 90 70	– – – Mirtilli delle specie *Vaccinium myrtilloides* e *Vaccinium angustifolium*	3,2	—
	– – – Ciliegie:		
0811 90 75	– – – – Ciliegie acide (*Prunus cerasus*)	14,4	—
0811 90 80	– – – – altre	14,4	—
0811 90 85	– – – Frutta tropicale e noci tropicali	9	—
0811 90 95	– – – altre	14,4	—
0812	**Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate, ma inadatte in tale stato al consumo immediato:**		
0812 10 00	– **Ciliegie**	8,8	—
0812 90	– **altre:**		
0812 90 25	– – Albicocche; arance	12,8	—
0812 90 30	– – Papaie	2,3	—
0812 90 40	– – Mirtilli neri (frutti del *Vaccinium myrtillus*)	6,4	—
0812 90 70	– – Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali	5,5	—
0812 90 98	– – altre	8,8	—
0813	**Frutta secca diversa da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di questo capitolo:**		
0813 10 00	– **Albicocche**	5,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0813 20 00	– **Prugne**	9,6	—
0813 30 00	– **Mele**	3,2	—
0813 40	– **altre frutta:**		
0813 40 10	–– Pesche, comprese le pesche noci	5,6	—
0813 40 30	–– Pere	6,4	—
0813 40 50	–– Papaie	2	—
0813 40 65	–– Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack, litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	—
0813 40 95	–– altre	2,4	—
0813 50	– **Miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di questo capitolo:**		
	–– Miscugli di frutta secca diversa da quelle delle voci da 0801 a0806:		
	––– senza prugne:		
0813 50 12	–––– di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	4	—
0813 50 15	–––– altre	6,4	—
0813 50 19	––– con prugne	9,6	—
	–– Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:		
0813 50 31	––– di noci tropicali	4	—
0813 50 39	––– altri	6,4	—
	–– altri miscugli:		
0813 50 91	––– non contenenti prugne e fichi	8	—
0813 50 99	––– altri	9,6	—
0814 00 00	**Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, essicate o temporaneamente coservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze**	1,6	—

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

   a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

   b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

   L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (*Piper cubeba*) né gli altri prodotti della voce 1211.

Nota complementare

1. Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0901	**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:**		
	– **Caffè non torrefatto:**		
0901 11 00	–– **non decaffeinizzato**	esenzione	—
0901 12 00	–– **decaffeinizzato**	8,3	—
	– **Caffè torrefatto:**		
0901 21 00	–– **non decaffeinizzato**	7,5	—
0901 22 00	–– **decaffeinizzato**	9	—
0901 90	– **altri:**		
0901 90 10	–– Bucce e pellicole di caffè	esenzione	—
0901 90 90	–– Succedanei del caffè contenenti caffè	11,5	—
0902	**Tè, anche aromatizzato:**		
0902 10 00	– **Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg**	3,2	—
0902 20 00	– **Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato**	esenzione	—
0902 30 00	– **Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg**	esenzione	—
0902 40 00	– **Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati**	esenzione	—
0903 00 00	**Mate**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0904	**Pepe (del genere *Piper*); pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, essiccati, tritati o polverizzati:**		
	– Pepe:		
0904 11 00	**–– non tritato né polverizzato**	esenzione	—
0904 12 00	**–– tritato o polverizzato**	4	—
	– Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*:		
0904 21	**–– essiccati, non tritati né polverizzati:**		
0904 21 10	––– Peperoni (*Capsicum annuum*)	9,6	—
0904 21 90	––– altri	esenzione	—
0904 22 00	**–– tritati o polverizzati**	5	—
0905	**Vaniglia:**		
0905 10 00	**– non tritata né polverizzata**	6	—
0905 20 00	**– tritata o polverizzata**	6	—
0906	**Cannella e fiori di cinnamomo:**		
	– non tritati né polverizzati:		
0906 11 00	**–– Cannella (*Cinnamomum zeylanicum Blume*)**	esenzione	—
0906 19 00	**–– altri**	esenzione	—
0906 20 00	**– tritati o polverizzati**	esenzione	—
0907	**Garofani (antofilli, chiodi e steli):**		
0907 10 00	**– non tritati né polverizzati**	8	—
0907 20 00	**– tritati o polverizzati**	8	—
0908	**Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:**		
	– Noci moscate:		
0908 11 00	**–– non tritate né polverizzate**	esenzione	—
0908 12 00	**–– tritate o polverizzate**	esenzione	—
	– Macis:		
0908 21 00	**–– non tritato né polverizzato**	esenzione	—
0908 22 00	**–– tritato o polverizzato**	esenzione	—
	– Amomi e cardamomi:		
0908 31 00	**–– non tritati né polverizzati**	esenzione	—
0908 32 00	**–– tritati o polverizzati**	esenzione	—
0909	**Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:**		
	– Semi di coriandolo:		
0909 21 00	**–– non tritati né polverizzati**	esenzione	—
0909 22 00	**–– tritati o polverizzati**	esenzione	—
	– Semi di cumino:		
0909 31 00	**–– non tritati né polverizzati**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0909 32 00	–– **tritati o polverizzati**	esenzione	—
	– **Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro:**		
0909 61 00	–– **non tritati né polverizzati**	esenzione	—
0909 62 00	–– **tritati o polverizzati**	esenzione	—
0910	**Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:**		
	– **Zenzero:**		
0910 11 00	–– **non tritato né polverizzato**	esenzione	—
0910 12 00	–– **tritato o polverizzato**	esenzione	—
0910 20	– **Zafferano:**		
0910 20 10	–– non tritato né polverizzato	esenzione	—
0910 20 90	–– tritato o polverizzato	8,5	—
0910 30 00	– **Curcuma**	esenzione	—
	– **altre spezie:**		
0910 91	–– **Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:**		
0910 91 05	––– Curry	esenzione	—
	––– altre:		
0910 91 10	–––– non tritati né polverizzati	esenzione	—
0910 91 90	–––– tritati o polverizzati	12,5	—
0910 99	–– **altre:**		
0910 99 10	––– Semi di fieno greco	esenzione	—
	––– Timo:		
	–––– non tritato né polverizzato:		
0910 99 31	––––– Serpillo (*Thymus serpyllum* L.)	esenzione	—
0910 99 33	––––– altro	7	—
0910 99 39	–––– tritato o polverizzato	8,5	—
0910 99 50	––– Foglie di alloro	7	—
	––– altre:		
0910 99 91	–––– non tritate né polverizzate	esenzione	—
0910 99 99	–––– tritate o polverizzate	12,5	—

CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1. A) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.

   B) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, surriscaldato (parboiled) o in rotture, resta compreso nella voce 1006. Analogamente, la quinoa il cui pericarpo è stato totalmente o parzialmente rimosso per separare la saponina, ma che non ha subito altri processi, rimane classificata nella voce 1008.

2. La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoci

1. Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «*Triticum durum*» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «*Triticum durum*» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Note complementari

1. *Sono considerati:*

   a) «riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

   b) «riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;

   c) «riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;

   d) «risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 e 1006 10 79, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

   e) «riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

   f) «riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

   g) «riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;

   h) «rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

2. *Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:*

   a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

   b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

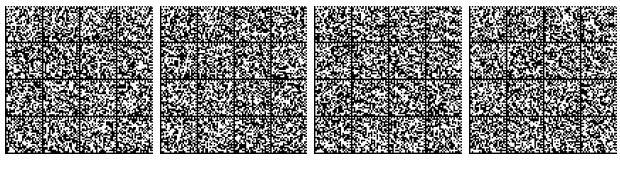

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1001	**Frumento (grano) e frumento segalato:**		
	– **Frumento (grano) duro:**		
1001 11 00	–– **destinato alla semina**	148 €/t (1)	—
1001 19 00	–– **altro**	148 €/t (1) (2)	—
	– **altro:**		
1001 91	–– **destinato alla semina:**		
1001 91 10	––– Spelta (3)	12,8	—
1001 91 20	––– Frumento (grano) tenero e frumento segalato	95 €/t (1)	—
1001 91 90	––– altri	95 €/t	—
1001 99 00	–– **altro**	95 €/t (1) (2)	—
1002	**Segale:**		
1002 10 00	– **destinata alla semina**	93 €/t (1)	—
1002 90 00	– **altra**	93 €/t (1)	—
1003	**Orzo:**		
1003 10 00	– **destinato alla semina**	93 €/t (2)	—
1003 90 00	– **altro**	93 €/t (2)	—
1004	**Avena:**		
1004 10 00	– **destinata alla semina**	89 €/t	—
1004 90 00	– **altra**	89 €/t	—
1005	**Granturco:**		
1005 10	– **destinato alla semina:**		
	–– ibrido (3):		
1005 10 13	––– ibrido a tre vie	esenzione	—
1005 10 15	––– ibrido semplice	esenzione	—
1005 10 18	––– altro	esenzione	—
1005 10 90	–– altro	94 €/t (1) (2)	—
1005 90 00	– **altro**	94 €/t (1) (2)	—
1006	**Riso:**		
1006 10	– **Risone (riso «paddy»):**		
1006 10 10	–– destinato alla semina (3)	7,7	—
	–– altro:		
1006 10 30	––– a grani tondi	211 €/t (2)	—

(1) Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:
— ex 1001 frumento,
— 1002 segala,
— ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,
— ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,
l'Unione europea si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.
Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

(2) Contingenti tariffari OMC.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1006 10 50	– – – a grani medi	211 €/t (1)	—
	– – – a grani lunghi:		
1006 10 71	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 €/t (1)	—
1006 10 79	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 €/t (1)	—
1006 20	– **Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):**		
	– – surriscaldato (parboiled):		
1006 20 11	– – – a grani tondi	65 €/t (1) (2)	—
1006 20 13	– – – a grani medi	65 €/t (1) (2)	—
	– – – a grani lunghi:		
1006 20 15	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 €/t (1) (2)	—
1006 20 17	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 (3)	65 €/t (1) (2)	—
	– – altro:		
1006 20 92	– – – a grani tondi	65 €/t (1) (2)	—
1006 20 94	– – – a grani medi	65 €/t (1) (2)	—
	– – – a grani lunghi:		
1006 20 96	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 €/t (1) (2)	—
1006 20 98	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 (3)	65 €/t (1) (2)	—
1006 30	– **Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:**		
	– – Riso semilavorato:		
	– – – surriscaldato (parboiled):		
1006 30 21	– – – – a grani tondi	175 €/t (1) (2)	—
1006 30 23	– – – – a grani medi	175 €/t (2) (1)	—
	– – – – a grani lunghi:		
1006 30 25	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 €/t (2) (1)	—
1006 30 27	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 (3)	175 €/t (2) (1)	—
	– – – altro:		
1006 30 42	– – – – a grani tondi	175 €/t (2) (1)	—
1006 30 44	– – – – a grani medi	175 €/t (2) (1)	—
	– – – – a grani lunghi:		
1006 30 46	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3	175 €/t (2) (1)	—
1006 30 48	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 (3)	175 €/t (2) (1)	—
	– – Riso lavorato:		
	– – – surriscaldato (parboiled):		
1006 30 61	– – – – a grani tondi	175 €/t (2) (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, il dazio all'importazione può essere soggetto a una riduzione tariffaria in conformità delle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'Unione.
Per quanto riguarda il riso semilavorato o lavorato delle sottovoci da 1006 30 21 a 1006 30 98, il dazio all'importazione può essere soggetto a una riduzione tariffaria in conformità delle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'Unione.
(3) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1006 30 63	– – – – a grani medi	175 €/t (1) (2)	—
	– – – – a grani lunghi:		
1006 30 65	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 €/t (1) (2)	—
1006 30 67	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 (3)	175 €/t (1) (2)	—
	– – – altro:		
1006 30 92	– – – – a grani tondi	175 €/t (1) (2)	—
1006 30 94	– – – – a grani medi	175 €/t (1) (2)	—
	– – – – a grani lunghi:		
1006 30 96	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 €/t (1) (2)	—
1006 30 98	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 (3)	175 €/t (1) (2)	—
1006 40 00	– **Rotture di riso**	128 €/t (2)	—
1007	**Sorgo da granella:**		
1007 10	– **destinato alla semina:**		
1007 10 10	– – ibrido (4)	6,4	—
1007 10 90	– – altro	94 €/t (2) (5)	—
1007 90 00	– **altro**	94 €/t (2) (5)	—
1008	**Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:**		
1008 10 00	– **Grano saraceno**	37 €/t	—
	– **Miglio:**		
1008 21 00	– – **destinato alla semina**	56 €/t (2)	—
1008 29 00	– – **altro**	56 €/t (2)	—
1008 30 00	– **Scagliola**	esenzione	—
1008 40 00	– **Fonio (*Digitaria* spp.)**	37 €/t	—
1008 50 00	– **Quinoa (*Chenopodium quinoa*)**	37 €/t	—
1008 60 00	– **Triticale**	93 €/t	—
1008 90 00	– **altri cereali**	37 €/t	—

(1) Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, il dazio all'importazione può essere soggetto a una riduzione tariffaria in conformità delle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'Unione.
Per quanto riguarda il riso semilavorato o lavorato delle sottovoci da 1006 30 21 a 1006 30 98, il dazio all'importazione può essere soggetto a una riduzione tariffaria in conformità delle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'Unione.

(2) Contingenti tariffari OMC.

(3) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(5) Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:
— ex 1001 frumento,
— 1002 segala,
— ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,
— ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,
l'Unione europea si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.
Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);

   b) le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;

   c) i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;

   d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;

   e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

   f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di preparati per profumeria, cosmesi o toletta (capitolo 33).

2. A) I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

   a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

   b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

   I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

   B) I prodotti inclusi in questo capitolo in base alle disposizioni di cui sopra devono essere classificati nella voce 1101 o 1102, se la percentuale in peso che passa attraverso una rete metallica con apertura corrispondente alla maglia indicata nella colonna (4) o (5), a seconda dei casi, non è inferiore a quella indicata in corrispondenza del cereale.

   In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Natura del cereale	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micrometri (micron)	500 micrometri (micron)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Frumento e segala	45 %	2,5 %	80 %	—
Orzo	45 %	3 %	80 %	—
Avena	45 %	5 %	80 %	—
Granturco e sorgo a grani	45 %	2 %	—	90 %
Riso	45 %	1,6 %	80 %	—
Grano saraceno	45 %	4 %	80 %	—
Altri cereali	*45 %*	*2 %*	*50 %*	—

3. Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

   a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;

   b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

Note complementari

1. Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

2. Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essiccata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

a) gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

b) i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1101 00	**Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:**		
	– di frumento (grano):		
1101 00 11	–– di frumento (grano) duro	172 €/t	—
1101 00 15	–– di frumento (grano) tenero e di spelta	172 €/t	—
1101 00 90	– di frumento segalato	172 €/t	—
1102	**Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:**		
1102 20	– **Farina di granturco:**		
1102 20 10	–– avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 €/t	—
1102 20 90	–– altra	98 €/t	—
1102 90	– **altre:**		
1102 90 10	–– di orzo	171 €/t	—
1102 90 30	–– di avena	164 €/t	—
1102 90 50	–– Farina di riso	138 €/t	—
1102 90 70	–– Farina di segala	168 €/t	—
1102 90 90	–– altre	98 €/t	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1103	**Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:**		
	– **Semole e semolini:**		
1103 11	–– **di frumento (grano):**		
1103 11 10	––– di frumento (grano) duro	267 €/t	—
1103 11 90	––– di frumento (grano) tenero e di spelta	186 €/t	—
1103 13	–– **di granturco:**		
1103 13 10	––– aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 €/t	—
1103 13 90	––– altri	98 €/t	—
1103 19	–– **di altri cereali:**		
1103 19 20	––– di segala o di orzo	171 €/t	—
1103 19 40	––– di avena	164 €/t	—
1103 19 50	––– di riso	138 €/t	—
1103 19 90	––– altri	98 €/t	—
1103 20	– **Agglomerati in forma di pellets:**		
1103 20 25	–– di segala o di orzo	171 €/t	—
1103 20 30	–– di avena	164 €/t	—
1103 20 40	–– di granturco	173 €/t	—
1103 20 50	–– di riso	138 €/t	—
1103 20 60	–– di frumento (grano)	175 €/t	—
1103 20 90	–– altri	98 €/t	—
1104	**Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:**		
	– **Cereali schiacciati o in fiocchi:**		
1104 12	–– **di avena:**		
1104 12 10	––– Cereali schiacciati	93 €/t	—
1104 12 90	––– Fiocchi	182 €/t	—
1104 19	–– **di altri cereali:**		
1104 19 10	––– di frumento (grano)	175 €/t	—
1104 19 30	––– di segala	171 €/t	—
1104 19 50	––– di granturco	173 €/t	—
	––– di orzo:		
1104 19 61	––––– Cereali schiacciati	97 €/t	—
1104 19 69	––––– Fiocchi	189 €/t	—
	––– altri:		
1104 19 91	––––– Fiocchi di riso	234 €/t	—
1104 19 99	––––– altri	173 €/t	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):**		
1104 22	–– **di avena:**		
1104 22 40	––– mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	162 €/t	—
1104 22 50	––– perlati	145 €/t	—
1104 22 95	––– altri	93 €/t (1)	—
1104 23	–– **di granturco:**		
1104 23 40	––– mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati; perlati	152 €/t	—
1104 23 98	––– altri	98 €/t	—
1104 29	–– **di altri cereali:**		
	––– di orzo:		
1104 29 04	––––– mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	150 €/t	—
1104 29 05	––––– perlati	236 €/t	—
1104 29 08	––––– altri	97 €/t	—
	––– altri:		
1104 29 17	––––– mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	129 €/t	—
1104 29 30	––––– perlati	154 €/t	—
	––––– soltanto spezzati:		
1104 29 51	––––––– di frumento (grano)	99 €/t	—
1104 29 55	––––––– di segala	97 €/t	—
1104 29 59	––––––– altri	98 €/t	—
	––––– altri:		
1104 29 81	––––––– di frumento (grano)	99 €/t	—
1104 29 85	––––––– di segala	97 €/t	—
1104 29 89	––––––– altri	98 €/t	—
1104 30	– **Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:**		
1104 30 10	–– di frumento (grano)	76 €/t	—
1104 30 90	–– altri	75 €/t	—
1105	**Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:**		
1105 10 00	– **Farina, semolino e polvere**	12,2	—
1105 20 00	– **Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets**	12,2	—
1106	**Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:**		
1106 10 00	– **di legumi da granella secchi della voce 0713**	7,7	—
1106 20	– **di sago, di radici o tuberi della voce 0714:**		
1106 20 10	–– denaturati (2)	95 €/t	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1106 20 90	-- altri	166 €/t	—
1106 30	- **dei prodotti del capitolo 8:**		
1106 30 10	-- di banane	10,9	—
1106 30 90	-- altri	8,3	—
1107	**Malto, anche torrefatto:**		
1107 10	- **non torrefatto:**		
	-- di frumento (grano):		
1107 10 11	--- presentato in forma di farina	177 €/t	—
1107 10 19	--- altro	134 €/t	—
	-- altro:		
1107 10 91	--- presentato in forma di farina	173 €/t	—
1107 10 99	--- altro	131 €/t	—
1107 20 00	- **torrefatto**	152 €/t	—
1108	**Amidi e fecole; inulina:**		
	- **Amidi e fecole:**		
1108 11 00	-- **Amido di frumento (grano)**	224 €/t	—
1108 12 00	-- **Amido di granturco**	166 €/t	—
1108 13 00	-- **Fecola di patate**	166 €/t	—
1108 14 00	-- **Fecola di manioca**	166 €/t [1]	—
1108 19	-- **altri amidi e fecole:**		
1108 19 10	--- Amido di riso	216 €/t	—
1108 19 90	--- altri	166 €/t	—
1108 20 00	- **Inulina**	19,2	—
1109 00 00	**Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco**	512 €/t	—

[1] Contingenti tariffari OMC.

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Note

1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senape, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).

2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.

3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie *Vicia faba*) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

   Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa:

   a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

   b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

   c) i cereali (capitolo 10);

   d) i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.

4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

   Ne sono invece esclusi:

   a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

   b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

   c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.

5. Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:

   a) i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;

   b) le colture di microrganismi della voce 3002;

   c) i concimi delle voci 3101 o 3105.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.

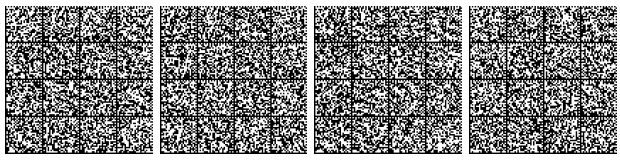

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1201	**Fave di soia, anche frantumate:**		
1201 10 00	– **destinate alla semina** (1)	esenzione	—
1201 90 00	– **altre**	esenzione	—
1202	**Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:**		
1202 30 00	– **destinate alla semina** (1)	esenzione	—
	– **altre:**		
1202 41 00	– – **con guscio**	esenzione	—
1202 42 00	– – **sgusciate, anche frantumate**	esenzione	—
1203 00 00	**Copra**	esenzione	—
1204 00	**Semi di lino, anche frantumati:**		
1204 00 10	– destinati alla semina (1)	esenzione	—
1204 00 90	– altri	esenzione	—
1205	**Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:**		
1205 10	– **Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:**		
1205 10 10	– – destinati alla semina (1)	esenzione	—
1205 10 90	– – altri	esenzione	—
1205 90 00	– **altri**	esenzione	—
1206 00	**Semi di girasole, anche frantumati:**		
1206 00 10	– destinati alla semina (1)	esenzione	—
	– altri:		
1206 00 91	– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	esenzione	—
1206 00 99	– – altri	esenzione	—
1207	**Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:**		
1207 10 00	– **Noci e mandorle di palmisti**	esenzione	—
	– **Semi di cotone:**		
1207 21 00	– – **destinate alla semina** (1)	esenzione	—
1207 29 00	– – **altri**	esenzione	—
1207 30 00	– **Semi di ricino**	esenzione	—
1207 40	– **Semi di sesamo:**		
1207 40 10	– – destinati alla semina (1)	esenzione	—
1207 40 90	– – altri	esenzione	—
1207 50	– **Semi di senape:**		
1207 50 10	– – destinati alla semina (1)	esenzione	—
1207 50 90	– – altri	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

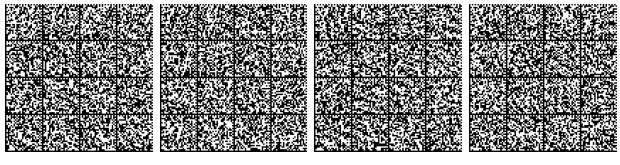

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1207 60 00	– **Semi di cartamo (*Carthamus tinctorius*)**	esenzione	—
1207 70 00	– **Semi di melone**	esenzione	—
	– **altri:**		
1207 91	–– **Semi di papavero nero o bianco:**		
1207 91 10	––– destinati alla semina (1)	esenzione	—
1207 91 90	––– altri	esenzione	—
1207 99	–– **altri:**		
1207 99 20	––– destinati alla semina (1)	esenzione	—
	––– altri:		
1207 99 91	–––– Semi di canapa	esenzione	—
1207 99 96	–––– altri	esenzione	—
1208	**Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape:**		
1208 10 00	– **di fave di soia**	4,5	—
1208 90 00	– **altre**	esenzione	—
1209	**Semi, frutti e spore da semenza:**		
1209 10 00	– **Semi di barbabietole da zucchero**	8,3	—
	– **Semi da foraggio:**		
1209 21 00	–– **di erba medica**	2,5	—
1209 22	–– **di trifoglio (*Trifolium* spp.):**		
1209 22 10	––– Trifoglio violetto (*Trifolium pratense* L.)	esenzione	—
1209 22 80	––– altri	esenzione	—
1209 23	–– **di festuca:**		
1209 23 11	––– Paleo (*Festuca pratensis Huds.*)	esenzione	—
1209 23 15	––– Festuca rossa (*Festuca rubra* L.)	esenzione	—
1209 23 80	––– altri	2,5	—
1209 24 00	–– **di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (*Poa pratensis* L.)**	esenzione	—
1209 25	–– **di loglio (*Lolium multiflorum Lam.*, *Lolium perenne* L.):**		
1209 25 10	––– Loglio d'Italia (*Lolium multiflorum Lam.*)	esenzione	—
1209 25 90	––– Loglio inglese (*Lolium perenne* L.)	esenzione	—
1209 29	–– **altri:**		
1209 29 45	––– Semi di fleolo (coda di topo); vecce; spannocchina (*Poa trivialis* L.) e fienarola da palude (*Poa palustris* L.); gramigna perenne (*Dactylis glomerata* L.); agrostide (*Agrostides*)	esenzione	—
1209 29 50	––– Semi di lupini	2,5	—
1209 29 60	––– Semi di barbabietole da foraggio (*Beta vulgaris* var. *alba*)	8,3	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	1209 29 80	– – – altri	2,5	—
	1209 30 00	– **Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori**	3	—
		– **altri:**		
	1209 91	– – **Semi di ortaggi:**		
	1209 91 30	– – – Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (*Beta vulgaris* var. *conditiva*)	8,3	—
	1209 91 80	– – – altri	3	—
	1209 99	– – **altri:**		
	1209 99 10	– – – Semi da bosco	esenzione	—
		– – – altri:		
	1209 99 91	– – – – Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30	3	—
	1209 99 99	– – – – altri	4	—
	1210	**Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:**		
	1210 10 00	– **Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets**	5,8	—
	1210 20	– **Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:**		
	1210 20 10	– – Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	5,8	—
	1210 20 90	– – altri	5,8	—
	1211	**Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:**		
	1211 20 00	– **Radici di ginseng**	esenzione	—
	1211 30 00	– **Coca (foglie di)**	esenzione	—
	1211 40 00	– **Paglia di papavero**	esenzione	—
	1211 50 00	– **Efedra**	esenzione	—
★	**1211 60 00**	– **Scorza di ciliegio africano (*Prunus africana*)**	esenzione	—
	1211 90	– **altri:**		
	1211 90 30	– – Fave tonka	3	—
■	**1211 90 86**	– – altri	esenzione	—
	1212	**Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà *Cichorium intybus sativum*) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:**		
		– **Alghe:**		
	1212 21 00	– – **destinate al consumo umano**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1212 29 00	–– **altri**	esenzione	—
	– **altri:**		
1212 91	–– **Barbabietole da zucchero:**		
1212 91 20	––– secche, anche polverizzate	23 €/100 kg/net	—
1212 91 80	––– altre	6,7 €/100 kg/net	—
1212 92 00	–– **Carrube**	5,1	—
1212 93 00	–– **Canne da zucchero**	4,6 €/100 kg/net	—
1212 94 00	–– **Radici di cicoria**	esenzione	—
1212 99	–– **altri:**		
	––– Semi di carrube:		
1212 99 41	–––– non sgusciati, né frantumati, né macinati	esenzione	—
1212 99 49	–––– altri	5,8	—
1212 99 95	––– altri	esenzione	—
1213 00 00	**Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets**	esenzione	—
1214	**Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:**		
1214 10 00	– **Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica**	esenzione	—
1214 90	– **altri:**		
1214 90 10	–– Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	5,8	—
1214 90 90	–– altri	esenzione	—

CAPITOLO 13

GOMMA LACCA, GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1. La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio.

   Ne sono, invece, esclusi:

   a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);

   b) gli estratti di malto (voce 1901);

   c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);

   d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);

   e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;

   f) i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);

   g) i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3822);

   h) gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);

   ij) gli oli essenziali, concreti, assoluti i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);

   k) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

Nota complementare

1. *Le miscele di sostanze pectiche e zucchero aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 90 %, calcolato sulla materia secca, sono escluse dalla classificazione nella sottovoce 1302 20 e devono, in linea di principio, essere classificate nel capitolo 17, in quanto il carattere del prodotto si considera conferito dallo zucchero.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1301	**Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali:**		
1301 20 00	– **Gomma arabica**	esenzione	—
1301 90 00	– **altri**	esenzione	—
1302	**Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:**		
	– **Succhi ed estratti vegetali:**		
1302 11 00	–– **Oppio**	esenzione	—
1302 12 00	–– **di liquirizia**	3,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1302 13 00	–– **di luppolo**	3,2	—
1302 14 00	–– **di efedra**	esenzione	—
1302 19	–– **altri:**		
1302 19 05	––– Oleoresina di vaniglia	3	—
1302 19 70	––– altri	esenzione	—
1302 20	– **Sostanze pectiche, pectinati e pectati:**		
1302 20 10	–– allo stato secco	19,2	—
1302 20 90	–– altri	11,2	—
	– **Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:**		
1302 31 00	–– **Agar-agar**	esenzione	—
1302 32	–– **Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:**		
1302 32 10	––– di carrube o di semi di carrube	esenzione	—
1302 32 90	––– di semi di guar	esenzione	—
1302 39 00	–– **altri**	esenzione	—

CAPITOLO 14

MATERIE VEGETALI DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

2. La voce 1401 comprende, tra l'altro, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato in una determinata lunghezza, arrotondato alle estremità, imbianchito, trattato per renderlo non infiammabile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).

3. Non rientrano nella voce 1404 la lana di legno (voce 4405) e i grovigli e le ciocche preparati per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1401	**Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):**		
1401 10 00	– **Bambù**	esenzione	—
1401 20 00	– **Canne d'India**	esenzione	—
1401 90 00	– **altre**	esenzione	—
[1402]			
[1403]			
1404	**Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:**		
1404 20 00	– **Linters di cotone**	esenzione	—
1404 90 00	– **altri**	esenzione	—

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

   b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);

   c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

   d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

   e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

   f) il surrogato (factice) derivato dagli oli (voce 4002).

2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive attraverso l'estrazione con solventi (voce 1510).

3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1509 30 l'olio vergine di oliva ha una acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g e si distingue dalle altre categorie di olio vergine d'oliva secondo le caratteristiche indicate nella norma del Codex Alimentarius 33-1981.

2. Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, per «olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende l'olio fisso con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.

Note complementari

1. *Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 10 00, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:*

   a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

      — decantazione entro i termini normali,

      — centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

   b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

2. A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ([1]). La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento.

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell'allegato VII del Regolamento (CEE) n. 2568/91.

B. Rientrano nelle sottovoci 1509 20 00, 1509 30 00 e 1509 40 00 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.

1. È considerato «olio d'oliva extra vergine» ai sensi della sottovoce 1509 20 00 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

2. Rientrano nella sottovoce 1509 30 00 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

3. Sono considerati «altri oli d'oliva vergini» ai sensi della sottovoce 1509 40 00 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

C. Rientra nella sottovoce 1509 90 00 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 1509 20 00, 1509 30 00 e 1509 40 00, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

D. Sono considerati «olio di sansa di oliva greggio» ai sensi della sottovoce 1510 10 00 gli oli che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

E. Rientrano nella sottovoce 1510 90 00 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 10 00, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.

Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91.

3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:

a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del Regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;

b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo ([2]), determinata conformemente all'allegato XIX del Regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del Regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto Regolamento.

5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.

([1]) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 dell'5.9.1991, pag. 1).

([2]) Delta-5,23-stigmastadienolo + colesterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1501	**Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:**		
1501 10	– **Strutto:**		
1501 10 10	–– per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	esenzione	—
1501 10 90	–– altri	17,2 €/100 kg/net	—
1501 20	– **Altri grassi di maiale:**		
1501 20 10	–– per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	esenzione	—
1501 20 90	–– altri	17,2 €/100 kg/net	—
1501 90 00	– **altri**	11,5	—
1502	**Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:**		
1502 10	– **Sego:**		
1502 10 10	–– per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	esenzione	—
1502 10 90	–– altri	3,2	—
1502 90	– **altri:**		
1502 90 10	–– per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	esenzione	—
1502 90 90	–– altri	3,2	—
1503 00	**Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:**		
	– Stearina solare e oleostearina:		
1503 00 11	–– destinate ad usi industriali (1)	esenzione	—
1503 00 19	–– altre	5,1	—
1503 00 30	– Olio di sevo, per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	esenzione	—
1503 00 90	– altri	6,4	—
1504	**Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**		
1504 10	– **Oli di fegato di pesci e loro frazioni:**		
1504 10 10	–– aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 Unità Internazionali per grammo	3,8	—
	–– altri:		
1504 10 91	––– di ippoglossi	esenzione	—
1504 10 99	––– altri	3,8 (2)	—
1504 20	– **Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:**		
1504 20 10	–– Frazioni solide	10,9	—
1504 20 90	–– altri	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

(2) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1504 30	– **Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:**		
1504 30 10	–– Frazioni solide	10,9	—
1504 30 90	–– altri	esenzione	—
1505 00	**Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:**		
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	3,2	—
1505 00 90	– altri	esenzione	—
1506 00 00	**Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente**	esenzione	—
1507	**Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**		
1507 10	– **Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:**		
1507 10 10	–– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
1507 10 90	–– altro	6,4	—
1507 90	– **altri:**		
1507 90 10	–– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
1507 90 90	–– altri	9,6	—
1508	**Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**		
1508 10	– **Olio greggio:**		
1508 10 10	–– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	esenzione	—
1508 10 90	–– altro	6,4	—
1508 90	– **altri:**		
1508 90 10	–– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
1508 90 90	–– altri	9,6	—
1509	**Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**		
★ **1509 20 00**	– **Olio extra vergine di oliva** (2)	124,5 €/100 kg/net	—
★ **1509 30 00**	– **Olio vergine di oliva** (2)	124,5 €/100 kg/net	—
★ **1509 40 00**	– **altri oli d'oliva vergini**	122,6 €/100 kg/net	—
1509 90 00	– **altri** (2)	134,6 €/100 kg/net	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

(2) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	1510	**Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:**		
★	**1510 10 00**	– **Olio di sansa di oliva greggio**	110,2 €/100 kg/net	—
★	**1510 90 00**	– **altri**	160,3 €/100 kg/net	—
	1511	**Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**		
	1511 10	– **Olio greggio:**		
	1511 10 10	–– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	esenzione	—
	1511 10 90	–– altro	3,8	—
	1511 90	– **altri:**		
		–– Frazioni solide:		
	1511 90 11	––– presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
	1511 90 19	––– altrimenti presentate	10,9	—
		–– altri:		
	1511 90 91	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
	1511 90 99	––– altri	9	—
	1512	**Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**		
		– **Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:**		
	1512 11	–– **Oli greggi:**		
	1512 11 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
		––– altri:		
	1512 11 91	––––– di girasole	6,4	—
	1512 11 99	––––– di cartamo	6,4	—
	1512 19	–– **altri:**		
	1512 19 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
	1512 19 90	––– altri	9,6	—
		– **Olio di cotone e sue frazioni:**		
	1512 21	–– **Olio greggio, anche depurato del gossipolo:**		
	1512 21 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
	1512 21 90	––– altro	6,4	—
	1512 29	–– **altri:**		
	1512 29 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
	1512 29 90	––– altri	9,6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1513	**Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**		
	– Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:		
1513 11	–– **Olio greggio:**		
1513 11 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	2,5	—
	––– altro:		
1513 11 91	–––– presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 11 99	–––– altrimenti presentato	6,4	—
1513 19	–– **altri:**		
	––– Frazioni solide:		
1513 19 11	–––– presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 19 19	–––– altrimenti presentate	10,9	—
	––– altri:		
1513 19 30	–––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
	–––– altri:		
1513 19 91	––––– presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 19 99	––––– altrimenti presentati	9,6	—
	– Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:		
1513 21	–– **Oli greggi:**		
1513 21 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
	––– altri:		
1513 21 30	–––– presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 21 90	–––– altrimenti presentati	6,4	—
1513 29	–– **altri:**		
	––– Frazioni solide:		
1513 29 11	–––– presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 29 19	–––– altrimenti presentate	10,9	—
	––– altri:		
1513 29 30	–––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
	–––– altri:		
1513 29 50	––––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
1513 29 90	––––– altrimenti presentati	9,6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1514	**Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**		
	– **Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:**		
1514 11	–– **Oli greggi:**		
1514 11 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
1514 11 90	––– altri	6,4	—
1514 19	–– **altri:**		
1514 19 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
1514 19 90	––– altri	9,6	—
	– **altri:**		
1514 91	–– **Oli greggi:**		
1514 91 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
1514 91 90	––– altri	6,4	—
1514 99	–– **altri:**		
1514 99 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
1514 99 90	––– altri	9,6	—
1515	**Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**		
	– **Olio di lino e sue frazioni:**		
1515 11 00	–– **Olio greggio**	3,2	—
1515 19	–– **altri:**		
1515 19 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
1515 19 90	––– altri	9,6	—
	– **Olio di granturco e sue frazioni:**		
1515 21	–– **Olio greggio:**		
1515 21 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
1515 21 90	––– altro	6,4	—
1515 29	–– **altri:**		
1515 29 10	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
1515 29 90	––– altri	9,6	—
1515 30	– **Olio di ricino e sue frazioni:**		
1515 30 10	–– destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (1)	esenzione	—
1515 30 90	–– altri	5,1	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	1515 50	– **Olio di sesamo e sue frazioni:**		
		–– Olio greggio:		
	1515 50 11	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
	1515 50 19	––– altro	6,4	—
		–– altri:		
	1515 50 91	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
	1515 50 99	––– altri	9,6	—
	1515 60	– **Grassi e oli di origine microbica e loro frazioni:**		
		–– Olio greggio:		
★	**1515 60 11**	––– destinati per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
		––– altri:		
★	**1515 60 51**	––––– solidi, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
★	**1515 60 59**	––––– solidi, altrimenti presentati; fluidi	6,4	—
		–– altri:		
★	**1515 60 60**	––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
		––– altri:		
★	**1515 60 91**	––––– solidi, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
★	**1515 60 99**	––––– solidi, altrimenti presentati; fluidi	9,6	—
	1515 90	– **altri:**		
	1515 90 11	–– Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	esenzione	—
		–– Olio di semi di tabacco e sue frazioni:		
		––– Olio greggio:		
	1515 90 21	––––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	esenzione	—
	1515 90 29	––––– altro	6,4	—
		––– altri:		
	1515 90 31	––––– per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	esenzione	—
	1515 90 39	––––– altri	9,6	—
		–– altri oli e loro frazioni:		
		––– Oli greggi:		
■	**1515 90 40**	––––– destinati per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	3,2	—
		––––– altri:		
■	**1515 90 51**	––––––– concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
■	**1515 90 59**	––––––– concreti, altrimenti presentati; fluidi	6,4	—
		––– altri:		

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
■	**1515 90 60**	---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (1)	5,1	—
		---- altri:		
■	**1515 90 91**	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
■	**1515 90 99**	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi	9,6	—
	1516	**Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti lavorati:**		
	1516 10	– **Grassi e oli animali e loro frazioni:**		
	1516 10 10	-- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
	1516 10 90	-- altrimenti presentati	10,9	—
	1516 20	– **Grassi e oli vegetali e loro frazioni:**		
	1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	3,4	—
		-- altri:		
■	**1516 20 91**	--- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
		--- altrimenti presentati:		
	1516 20 95	---- Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1)	5,1	—
		---- altri:		
	1516 20 96	----- Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba	9,6	—
■	**1516 20 98**	----- altri	10,9	—
	1516 30	– **Grassi e oli di origine microbica e loro frazioni:**		
★	**1516 30 91**	-- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	—
★	**1516 30 98**	-- altri	10,9	—
	1517	**Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:**		
	1517 10	– **Margarina, esclusa la margarina liquida:**		
	1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 €/ 100 kg/net	—
	1517 10 90	-- altra	16	—
	1517 90	– **altre:**		
	1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 €/ 100 kg/net	—
		-- altre:		
	1517 90 91	--- Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati	9,6	—
	1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	2,9	—
	1517 90 99	--- altre	16	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1518 00	**Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:**		
1518 00 10	– Linossina	7,7	—
	– Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1):		
1518 00 31	–– greggi	3,2	—
1518 00 39	–– altri	5,1	—
	– altri:		
1518 00 91	–– Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	7,7	—
	–– altri:		
1518 00 95	––– Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni	2	—
1518 00 99	––– altri	7,7	—
[1519]			
1520 00 00	**Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose**	esenzione	—
1521	**Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:**		
1521 10 00	– **Cere vegetali**	esenzione	—
1521 90	– **altri:**		
1521 90 10	–– Spermaceti, anche raffinati o colorati	esenzione	—
	–– Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:		
1521 90 91	––– gregge	esenzione	—
1521 90 99	––– altre	2,5	—
1522 00	**Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:**		
1522 00 10	– Degras	3,8	—
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		
	–– contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:		
1522 00 31	––– Paste di saponificazione (soapstocks)	29,9 €/100 kg/net	—
1522 00 39	––– altri	47,8 €/100 kg/net	—
	–– altri:		
1522 00 91	––– Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)	3,2	—
1522 00 99	––– altri	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCO E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, NON CONTENENTI O CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO

Nota

1. In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, O DI INSETTI

Note

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici nonché gli insetti, preparati o conservati mediante i procedimenti previsti nei capitoli 2 o 3, nella nota 6 del capitolo 4 o nella voce 0504.

2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

   Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Tali preparati possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne, di frattaglie o di insetti. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.

2. I pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Note complementari

1. *Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 e 1602 90 61, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10 e 1602 90 61, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando il prodotto viene tagliato lunga una linea che passa attraverso la sua parte più spessa.*

2. *Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, spalle o collari di suini domestici.*

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	1601 00	**Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:**		
	1601 00 10	– di fegato	15,4	—
		– altri (1):		
■	**1601 00 91**	–– Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	149,4 €/100 kg/ net (2)	—
■	**1601 00 99**	–– altri	100,5 €/100 kg/ net (2)	—
	1602	**Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti:**		
■	**1602 10 00**	– **Preparazioni omogeneizzate**	16,6	—
	1602 20	– **di fegato di qualsiasi animale:**		
	1602 20 10	–– di oca o di anatra	10,2	—
	1602 20 90	–– altre	16	—
		– **di volatili della voce 0105:**		
	1602 31	–– **di tacchino:**		
		––– contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne o di frattaglie di volatili (3):		
	1602 31 11	–––– contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	102,4 €/100 kg/ net (2)	—
	1602 31 19	–––– altre	102,4 €/100 kg/ net (2)	—
	1602 31 80	––– altre	102,4 €/100 kg/ net (2)	—
	1602 32	–– **di galli e di galline:**		
		––– contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne o di frattaglie di volatili (3):		
	1602 32 11	–––– non cotte	276,5 €/100 kg/ net (2)	—
	1602 32 19	–––– altre	102,4 €/100 kg/ net (2)	—
	1602 32 30	––– contenenti, in peso, almeno il 25 % ma meno del 57 % di carne o di frattaglie di volatili (3)	276,5 €/100 kg/ net (2)	—
	1602 32 90	––– altre	276,5 €/100 kg/ net (2)	—

(1) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(2) Contingenti tariffari OMC.
(3) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1602 39	–– **altre:**		
	––– contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne o di frattaglie di volatili (1):		
1602 39 21	–––– non cotte	276,5 €/100 kg/ net (2)	—
1602 39 29	–––– altre	276,5 €/100 kg/ net (2)	—
1602 39 85	––– altre	276,5 €/100 kg/ net (2)	—
	– **della specie suina:**		
1602 41	–– **Prosciutti e loro pezzi:**		
1602 41 10	––– della specie suina domestica	156,8 €/100 kg/ net (2)	—
1602 41 90	––– altri	10,9	—
1602 42	–– **Spalle e loro pezzi:**		
1602 42 10	––– della specie suina domestica	129,3 €/100 kg/ net (2)	—
1602 42 90	––– altre	10,9	—
1602 49	–– **altre, compresi i miscugli:**		
	––– della specie suina domestica:		
	–––– contenenti, in peso, almeno l'80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine:		
1602 49 11	––––– Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	156,8 €/100 kg/ net (2)	—
1602 49 13	––––– Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	129,3 €/100 kg/ net (2)	—
1602 49 15	––––– altri miscugli contenenti prosciutti (zampe), spalle, lombate o collari, e loro pezzi	129,3 €/100 kg/ net (2)	—
1602 49 19	––––– altre	85,7 €/100 kg/ net (2)	—
1602 49 30	–––– contenenti, in peso, almeno il 40 % ma meno dell'80 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine	75 €/100 kg/net (2)	—
1602 49 50	–––– contenenti, in peso, meno del 40 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine	54,3 €/100 kg/ net (2)	—
1602 49 90	––– altre	10,9	—
1602 50	– **della specie bovina:**		
1602 50 10	–– non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	303,4 €/100 kg/net	—

(1) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(2) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	–– altre:		
1602 50 31	––– Manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi	16,6	—
1602 50 95	––– altre	16,6	—
1602 90	– **altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:**		
1602 90 10	–– Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	16,6	—
	–– altre:		
1602 90 31	––– di selvaggina o di coniglio	10,9	—
	––– altre:		
1602 90 51	–––– contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	85,7 €/100 kg/net	—
	–––– altre:		
	––––– contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:		
1602 90 61	–––––– non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 €/100 kg/net	—
1602 90 69	–––––– altre	16,6	—
	––––– altre:		
1602 90 91	–––––– di ovini	12,8	—
1602 90 95	–––––– di caprini	16,6	—
■ **1602 90 99**	–––––– altre	16,6	—
1603 00	**Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:**		
1603 00 10	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	—
1603 00 80	– altri	esenzione	—
1604	**Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:**		
	– **Pesci interi o in pezzi, ma non tritati:**		
1604 11 00	–– **Salmoni**	5,5	—
1604 12	–– **Aringhe:**		
1604 12 10	––– Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	15	—
	––– altri:		
1604 12 91	–––– in recipienti ermeticamente chiusi	20	—
1604 12 99	–––– altri	20	—
1604 13	–– **Sardine, alacce e spratti:**		
	––– Sardine:		
1604 13 11	–––– sotto olio d'oliva	12,5	—
1604 13 19	–––– altri	12,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1604 13 90	– – – altri	12,5	—
1604 14	– – **Tonni, tonnetti striati e boniti (*Sarda* spp.):**		
	– – – Tonni e tonnetti striati:		
	– – – – Tonnetti striati:		
1604 14 21	– – – – – sotto olio vegetale	24	—
	– – – – – altri:		
1604 14 26	– – – – – – Filetti detti «loins»	24	—
1604 14 28	– – – – – – altri	24	—
	– – – – Tonni albacora (*Thunnus albacares*):		
1604 14 31	– – – – – sotto olio vegetale	24	—
	– – – – – altri:		
1604 14 36	– – – – – – Filetti detti «loins»	24	—
1604 14 38	– – – – – – altri	24	—
	– – – – altri:		
1604 14 41	– – – – – sotto olio vegetale	24	—
	– – – – – altri:		
1604 14 46	– – – – – – Filetti detti «loins»	24	—
1604 14 48	– – – – – – altri	24	—
1604 14 90	– – – Boniti (*Sarda* spp.)	25	—
1604 15	– – **Sgombri:**		
	– – – delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*:		
1604 15 11	– – – – Filetti	25	—
1604 15 19	– – – – altri	25	—
1604 15 90	– – – della specie *Scomber australasicus*	20	—
1604 16 00	– – **Acciughe**	25	—
1604 17 00	– – **Anguille**	20	—
1604 18 00	– – **Pinne di squalo**	20	—
1604 19	– – **altri:**		
1604 19 10	– – – Salmonidi, diversi dai salmoni	7	—
	– – – Pesci del genere *Euthynnus*, diversi dai tonnetti striati (*Katsuwonus pelamis*):		
1604 19 31	– – – – Filetti detti «loins»	24	—
1604 19 39	– – – – altri	24	—
1604 19 50	– – – Pesci della specie *Orcynopsis unicolor*	12,5	—
	– – – altri:		
1604 19 91	– – – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	7,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – – altri:		
1604 19 92	– – – – – Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)	20	—
1604 19 93	– – – – – Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	20	—
1604 19 94	– – – – – Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.)	20	—
1604 19 95	– – – – – Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) e merluzzi gialli (*Pollachius pollachius*)	20	—
1604 19 97	– – – – – altri	20	—
1604 20	– **altre preparazioni e conserve di pesci:**		
1604 20 05	– – Preparazioni di surimi	20	—
	– – altri:		
1604 20 10	– – – di salmoni	5,5	—
1604 20 30	– – – di salmonidi, diversi dai salmoni	7	—
1604 20 40	– – – di acciughe	25	—
1604 20 50	– – – di sardine, di boniti, di sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* e pesci delle specie *Orcynopsis unicolor*	25 (1)	—
1604 20 70	– – – di tonni, di tonnetti striati e altri pesci del genere *Euthynnus*	24 (1)	—
1604 20 90	– – – di altri pesci	14	—
	– **Caviale e suoi succedanei:**		
1604 31 00	– – **Caviale**	20	—
1604 32 00	– – **Succedanei del caviale**	20	—
1605	**Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:**		
1605 10 00	– **Granchi**	8	—
	– **Gamberetti:**		
1605 21	– – **non in recipienti ermeticamente chiusi:**		
1605 21 10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	20 (1)	—
1605 21 90	– – – altri	20 (1)	—
1605 29 00	– – **altri**	20 (1)	—
1605 30	– **Astici:**		
1605 30 10	– – Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse (2)	esenzione	—
1605 30 90	– – altri	20	—
1605 40 00	– **altri crostacei**	20 (1)	—
	– **Molluschi:**		
1605 51 00	– – **Ostriche**	20	—
1605 52 00	– – **Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini**	20	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1605 53	–– **Mitili:**		
1605 53 10	––– in recipienti ermeticamente chiusi	20	—
1605 53 90	––– altri	20	—
1605 54 00	–– **Seppie e calamari**	20	—
1605 55 00	–– **Polpi**	20	—
1605 56 00	–– **Vongole, cardidi e arche**	20	—
1605 57 00	–– **Abaloni**	20	—
1605 58 00	–– **Lumache, diverse da quelle di mare**	20	—
1605 59 00	–– **altri**	20	—
	– **altri invertebrati acquatici:**		
1605 61 00	–– **Oloturie**	26	—
1605 62 00	–– **Ricci di mare**	26	—
1605 63 00	–– **Meduse**	26	—
1605 69 00	–– **altri**	26	—

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);

   b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

   c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 1701 12, 1701 13 e 1701 14, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

2. La sottovoce 1701 13 comprende solo gli zuccheri di canna ottenuti senza centrifugazione, il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 69°, ma inferiore a 93°. Il prodotto contiene solo microcristalli naturali allotriomorfi di forma irregolare, invisibili ad occhio nudo, circondati da residui di melasse e altri componenti dello zucchero di canna.

Note complementari

1. *Per l'applicazione delle sottovoci 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 e 1701 14 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.*

2. *Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 12 10, 1701 13 10 e 1701 14 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato III, parte (B) punto (III) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671) non è del 92 %, è calcolato come segue:*

   il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni di cui sopra.

3. *Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.*

4. *Per i prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 95 e 1702 90 71, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:*

   S + 0,95 x (F + G) + M

   in cui:

   «S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;

   «F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;

   «G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;

«M» è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.

Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione ([1]))]. Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80 e 1702 90 80, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.

5. *Ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, per «isoglucosio» si intende il prodotto ottenuto a partire dal glucosio o dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio.*

   Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014)].

6. *È considerato come «sciroppo di inulina»:*

   a) *ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;*

   b) *ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.*

   La quantità di «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» è determinata mediante la formula: F + 0,5 S/0,95 calcolata sulla sostanza secca, in cui «F» è il tenore di fruttosio e «S» è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.

7. *Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.*

8. *Nella nomenclatura, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1701	**Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:**		
	– **Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:**		
1701 12	–– **di barbabietola:**		
1701 12 10	––– destinati ad essere raffinati ([2])	33,9 €/100 kg/ net ([3]) ([4])	—
1701 12 90	––– altri	41,9 €/100 kg/ net ([4])	—
1701 13	–– **di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo:**		
1701 13 10	––– destinati ad essere raffinati ([2])	33,9 €/100 kg/ net ([3]) ([4])	—
1701 13 90	––– altri	41,9 €/100 kg/ net ([4])	—

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 dell'16.9.2014, pag. 6).

([2]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

([3]) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.

([4]) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1701 14	–– **altri zuccheri di canna:**		
1701 14 10	––– destinati ad essere raffinati (1)	33,9 €/100 kg/ net (2) (3)	—
1701 14 90	––– altri	41,9 €/100 kg/ net (3)	—
	– **altri:**		
1701 91 00	–– **con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti**	41,9 €/100 kg/ net (3)	—
1701 99	–– **altri:**		
1701 99 10	––– Zuccheri bianchi	41,9 €/100 kg/ net (3)	—
1701 99 90	––– altri	41,9 €/100 kg/ net (3)	—
1702	**Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:**		
	– **Lattosio e sciroppo di lattosio:**		
1702 11 00	–– **contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca**	14 €/100 kg/net	—
1702 19 00	–– **altri**	14 €/100 kg/net	—
1702 20	– **Zucchero e sciroppo d'acero:**		
1702 20 10	–– Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 €/100 kg/net (4)	—
1702 20 90	–– altri	8	—
1702 30	– **Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:**		
1702 30 10	–– Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
	–– altri:		
1702 30 50	––– in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 €/100 kg/net	—
1702 30 90	––– altri	20 €/100 kg/net	—
1702 40	– **Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, allo stato secco, almeno il 20 % ma meno del 50 % in peso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:**		
1702 40 10	–– Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
1702 40 90	–– altri	20 €/100 kg/net	—
1702 50 00	– **Fruttosio chimicamente puro**	16 + 50,7 €/100 kg/ net mas (3)	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
(2) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.
(3) Contingenti tariffari OMC.
(4) Per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio [cfr. nota complementare 4 (NC)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1702 60	– **altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:**		
1702 60 10	–– Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
1702 60 80	–– Sciroppo di inulina	0,4 €/100 kg/net (1)	—
1702 60 95	–– altri	0,4 €/100 kg/net (1)	—
1702 90	– **altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:**		
1702 90 10	–– Maltosio chimicamente puro	12,8	—
1702 90 30	–– Isoglucosio	50,7 €/100 kg/net mas	—
1702 90 50	–– Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	20 €/100 kg/net	—
	–– Zuccheri e melassi, caramellati:		
1702 90 71	––– contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	0,4 €/100 kg/net (1)	—
	––– altri:		
1702 90 75	–––– in polvere, anche agglomerati	27,7 €/100 kg/net	—
1702 90 79	–––– altri	19,2 €/100 kg/net	—
1702 90 80	–– Sciroppo di inulina	0,4 €/100 kg/net (1)	—
1702 90 95	–– altri	0,4 €/100 kg/net (1)	—
1703	**Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:**		
1703 10 00	– **Melassi di canna**	0,35 €/100 kg/net	—
1703 90 00	– **altri**	0,35 €/100 kg/net	—
1704	**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):**		
1704 10	– **Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:**		
1704 10 10	–– aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,2 + 27,1 €/ 100 kg/net MAX 17,9 (2)	—
1704 10 90	–– aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,3 + 30,9 €/ 100 kg/net MAX 18,2 (2)	—
1704 90	– **altri:**		
1704 90 10	–– Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	13,4 (2)	—

(1) Per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio [cfr. nota complementare 4 (NC)].
(2) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	9,1 + 45,1 €/ 100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/ 100 kg/net (1)	—
	-- altri:		
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili ricoperti di zucchero	(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
	--- altri:		
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero dure, anche ripiene	(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1704 90 75	---- Caramelle morbide (toffee) e dolciumi simili	(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
	---- altri:		
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
■ **1704 90 99**	----- altri	(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Cfr. allegato 1.

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

   b) le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 o 3004.

2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Note complementari

1. Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

2. Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1801 00 00	**Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati**	esenzione	—
1802 00 00	**Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao**	esenzione	—
1803	**Pasta di cacao, anche sgrassata:**		
1803 10 00	– **non sgrassata**	9,6	—
1803 20 00	– **completamente o parzialmente sgrassata**	9,6	—
1804 00 00	**Burro, grasso e olio di cacao**	7,7	—
1805 00 00	**Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti**	8	—
1806	**Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:**		
1806 10	– **Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8 (1)	—
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	8 + 25,2 €/100 kg/ net (1)	—
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8 + 31,4 €/100 kg/ net (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1806 10 90	–– avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8 + 41,9 €/100 kg/ net (1)	—
1806 20	– **altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:**		
1806 20 10	–– aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (2) (1)	—
1806 20 30	–– aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (2) (1)	—
	–– altre:		
1806 20 50	––– aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (2) (1)	—
1806 20 70	––– Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	15,4 + EA (2) (1)	—
1806 20 80	––– Glassatura al cacao	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (2) (1)	—
1806 20 95	––– altre	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (2) (1)	—
	– **altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:**		
1806 31 00	–– **ripiene**	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (2) (1)	—
1806 32	–– **non ripiene:**		
1806 32 10	––– con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z (1) (2)	—
1806 32 90	––– altre	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1806 90	– **altre:**		
	–– Cioccolata e prodotti di cioccolata:		
	––– Cioccolatini (praline), anche ripieni:		
1806 90 11	–––– contenenti alcole	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1806 90 19	–––– altri	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	−−− altri:		
1806 90 31	−−−− ripieni	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1806 90 39	−−−− non ripieni	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1806 90 50	−− Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1806 90 60	−− Pasta da spalmare contenente cacao	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
1806 90 70	−− Preparazioni per bevande, contenenti cacao	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—
■ **1806 90 90**	−− altre	(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (1) (2)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Cfr. allegato 1.

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

   b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);

   c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

2. Ai sensi della voce 1901, si intendono per:

   a) «semole», le semole dei cereali del capitolo 11;

   b) «farine» e «semolini»:

      1) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;

      2) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).

3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o interamente ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.

4. Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Note complementari

1. *Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.*

2. *Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).*

3. *La sottovoce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.*

4. *Le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 nonché quelle di merci delle voci da 0401 a 0404, presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole destinate a essere usate come complementi alimentari, sono escluse dalla classificazione nella voce 1901. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.*

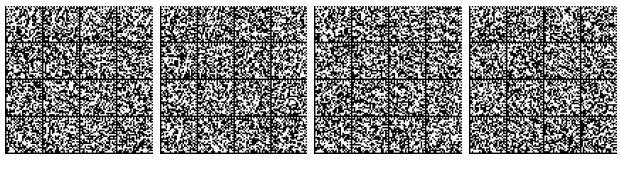

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1901	**Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:**		
1901 10 00	– **Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto**	7,6 + EA (1)	—
1901 20 00	– **Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905**	7,6 + EA (1)	—
1901 90	– **altri:**		
	–– Estratti di malto:		
1901 90 11	––– aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	5,1 + 18 €/100 kg/net	—
1901 90 19	––– altri	5,1 + 14,7 €/100 kg/net	—
	–– altri:		
■ **1901 90 91**	––– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8	—
1901 90 95	––– preparazioni alimentari in polvere, costituite da una miscela di latte scremato e/o siero di latte e grassi/oli vegetali, con tenore di grassi/oli, in peso, inferiore o uguale al 30 %	7,6 + EA (2) (1)	—
■ **1901 90 99**	––– altri	7,6 + EA (2) (1)	—
1902	**Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:**		
	– **Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:**		
1902 11 00	–– **contenenti uova**	7,7 + 24,6 €/100 kg/net (2)	—
1902 19	–– **altre:**		
1902 19 10	––– non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 + 24,6 €/100 kg/net (2)	—
1902 19 90	––– altre	7,7 + 21,1 €/100 kg/net (2)	—
1902 20	– **Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):**		
1902 20 10	–– contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	8,5	—
1902 20 30	–– contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 €/100 kg/net	—

(1) Cfr. allegato 1.
(2) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	–– altre:		
1902 20 91	––– cotte	8,3 + 6,1 €/100 kg/net (1)	—
1902 20 99	––– altre	8,3 + 17,1 €/100 kg/net (1)	—
1902 30	– **altre paste alimentari:**		
1902 30 10	–– secche	6,4 + 24,6 €/100 kg/net (1)	—
1902 30 90	–– altre	6,4 + 9,7 €/100 kg/net (1)	—
1902 40	– **Cuscus:**		
1902 40 10	–– non preparato	7,7 + 24,6 €/100 kg/net (1)	—
1902 40 90	–– altro	6,4 + 9,7 €/100 kg/net (1)	—
1903 00 00	**Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili**	6,4 + 15,1 €/100 kg/net (1)	—
1904	**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:**		
1904 10	– **Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:**		
1904 10 10	–– a base di granturco	3,8 + 20 €/100 kg/net	—
1904 10 30	–– a base di riso	5,1 + 46 €/100 kg/net	—
1904 10 90	–– altri	5,1 + 33,6 €/100 kg/net	—
1904 20	– **Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:**		
1904 20 10	–– Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 + EA (2)	—
	–– altri:		
1904 20 91	––– a base di granturco	3,8 + 20 €/100 kg/net	—
1904 20 95	––– a base di riso	5,1 + 46 €/100 kg/net	—
1904 20 99	––– altri	5,1 + 33,6 €/100 kg/net	—
1904 30 00	– **Bulgur di grano**	8,3 + 25,7 €/100 kg/net (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
1904 90	– **altri:**		
1904 90 10	–– a base di riso	8,3 + 46 €/100 kg/ net	—
■ **1904 90 80**	–– altri	8,3 + 25,7 €/ 100 kg/net (1)	—
1905	**Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:**		
1905 10 00	– **Pane croccante detto «Knäckebrot»**	5,8 + 13 €/100 kg/ net	—
1905 20	– **Pane con spezie (panpepato):**		
1905 20 10	–– avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 + 18,3 €/ 100 kg/net	—
1905 20 30	–– avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 + 24,6 €/ 100 kg/net	—
1905 20 90	–– avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 + 31,4 €/ 100 kg/net	—
	– **Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:**		
1905 31	–– **Biscotti con aggiunta di dolcificanti:**		
	––– interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 31 11	–––– in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (2)	—
1905 31 19	–––– altri	(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (2)	—
	––– altri:		
1905 31 30	–––– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (2)	—
	–––– altri:		
1905 31 91	––––– doppio biscotto con ripieno	(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (2)	—
1905 31 99	––––– altri	(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (2)	—
1905 32	–– **Cialde e cialdine:**		
1905 32 05	––– aventi tenore di umidità superiore a 10 %	(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (2)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	−−− altre:		
	−−−− interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 32 11	−−−−− in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (1)	—
1905 32 19	−−−−− altre	(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (1)	—
	−−−− altre:		
1905 32 91	−−−−− salate, anche ripiene	(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (1)	—
1905 32 99	−−−−− altre	(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (1)	—
1905 40	− **Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:**		
1905 40 10	−− Fette biscottate	9,7 + EA (1)	—
1905 40 90	−− altri	9,7 + EA (1)	—
1905 90	− **altri:**		
1905 90 10	−− Pane azimo (mazoth)	3,8 + 15,9 €/ 100 kg/net (2)	—
1905 90 20	−− Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,5 + 60,5 €/ 100 kg/net (2)	—
	−− altri:		
1905 90 30	−−− Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 + EA (1) (2)	—
1905 90 45	−−− Biscotti	(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (1) (2)	—
1905 90 55	−−− Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (1) (2)	—
	−−− altri:		
1905 90 70	−−−− contenenti, in peso, il 5% o più di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio ...	(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (1) (2)	—
1905 90 80	−−−− altri	(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (1) (2)	—

(1) Cfr. allegato 1.
(2) Contingenti tariffari OMC.

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) gli ortaggi, i legumi e la frutta anche quella a guscio, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

   b) i grassi e gli oli vegetali (capitolo 15);

   c) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

   d) i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;

   e) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.

2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).

3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).

4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.

5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.

6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.

2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

3. Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.

Note complementari

1. *Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.*

2. *a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 [1] — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori:*

   — 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 93, 2008 97 e 2008 99,

   — 0,95 per i prodotti delle altre voci.

   Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo:

   — prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12,

   — prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714,

   — prodotti a base di foglie di vite,

   corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:

   $S + (G + F) \times 0,95$

   dove:

   «S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;

   «F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;

   «G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.

   b) L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione [1].

3. *I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 93, 2008 97 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:*

   — Ananassi e uve: 13 %,

   — altra frutta, compresi i miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante: 9 %.

4. *Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 93 11 a 2008 93 29, 2008 97 12 a 2008 97 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:*

   — «titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,

[1] Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 dell'16.9.2014, pag. 6).

— *«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.*

5. *I seguenti criteri si applicano ai prodotti nello stato in cui vengono presentati.*

a) il tenore di zucchero addizionato dei prodotti della voce 2009 corrisponde al «tenore di zucchero» diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

— *succo di limone o di pomodoro: 3,*

— *succo di uva: 15,*

— *succo di altra frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.*

b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succo di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.

Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.

6. *Ai fini delle sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71 per «succo di uva concentrato (compreso il mosto di uva)», si intende il succo di uva (compreso il mosto) per cui la cifra indicata dal refrattometro [(utilizzato secondo il metodo prescritto nell'allegato al Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 974/2014 [1])] ad una temperatura di 20 °C non sia inferiore a 50,9 %.*

7. *Ai sensi delle sottovoci 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.*

8. *Ai sensi delle sottovoci 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 e 2008 97 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.*

9. *Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l'aggiunta di condimenti o l'aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2001	**Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:**		
2001 10 00	– **Cetrioli e cetriolini**	17,6	kg/net eda
2001 90	– **altri:**		
2001 90 10	–– «Chutney» di manghi	esenzione	—
2001 90 20	–– Frutta del genere *Capsicum* diversa dai peperoni dolci o pimenti	5	—
2001 90 30	–– Granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)	5,1 + 9,4 €/100 kg/ net [2]	—

[1] Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 dell'16.9.2014, pag. 6).

[2] L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2001 90 40	–– Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 €/100 kg/ net ([1])	—
2001 90 50	–– Funghi	16	—
2001 90 65	–– Olive	16	—
2001 90 70	–– Peperoni dolci	16	—
2001 90 92	–– Frutta tropicale e noci tropicali; cuori di palma	10	—
2001 90 97	–– altri	16	—
2002	**Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:**		
2002 10	– **Pomodori, interi o in pezzi:**		
2002 10 10	–– pelati	14,4	—
2002 10 90	–– altri	14,4	—
2002 90	– **altri:**		
	–– aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:		
2002 90 11	––– in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	—
2002 90 19	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	—
	–– aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:		
2002 90 31	––– in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	—
2002 90 39	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	—
	–– aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:		
2002 90 91	––– in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	—
2002 90 99	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	—
2003	**Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:**		
2003 10	– **Funghi del genere *Agaricus*:**		
2003 10 20	–– conservati temporaneamente, completamente cotti	18,4 + 191 €/ 100 kg/net eda ([2])	kg/net eda
2003 10 30	–– altri	18,4 + 222 €/ 100 kg/net eda ([2])	kg/net eda
2003 90	– **altri:**		
2003 90 10	–– Tartufi	14,4	—
2003 90 90	–– altri	18,4	—

([1]) L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.
([2]) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2004	**Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:**		
2004 10	– **Patate:**		
2004 10 10	–– semplicemente cotte	14,4	—
	–– altre:		
2004 10 91	––– sotto forma di farina, semolino o fiocchi	7,6 + EA (1)	—
2004 10 99	––– altri	17,6	—
2004 90	– **altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:**		
2004 90 10	–– Granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)	5,1 + 9,4 €/100 kg/ net (2)	—
2004 90 30	–– Crauti, capperi e olive	16	—
2004 90 50	–– Piselli (*Pisum sativum*) e fagiolini della specie *Phaseolus spp*, in baccello	19,2	—
	–– altri, compresi i miscugli:		
2004 90 91	––– Cipolle, semplicemente cotte	14,4	—
2004 90 98	––– altri	17,6	—
2005	**Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:**		
2005 10 00	– **Ortaggi e legumi omogeneizzati**	17,6	—
2005 20	– **Patate:**		
2005 20 10	–– sotto forma di farina, semolino o fiocchi	8,8 + EA (1)	—
	–– altre:		
2005 20 20	––– a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	14,1	—
2005 20 80	––– altre	14,1	—
2005 40 00	– **Piselli (*Pisum sativum*)**	19,2	—
	– **Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.):**		
2005 51 00	–– **Fagioli in grani**	17,6	—
2005 59 00	–– **altri**	19,2	—
2005 60 00	– **Asparagi**	17,6	—
2005 70 00	– **Olive**	12,8	kg/net eda
2005 80 00	– **Granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)**	5,1 + 9,4 €/100 kg/ net (2)	—
	– **altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:**		
2005 91 00	–– **Germogli di bambù**	17,6	—

(1) Cfr. allegato 1.
(2) L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2005 99	–– **altri:**		
2005 99 10	––– Frutta del genere *Capsicum* diverse dai peperoni dolci o pimenti	6,4	—
2005 99 20	––– Capperi	16	—
2005 99 30	––– Carciofi	17,6	—
2005 99 50	––– Miscugli di ortaggi e legumi	17,6	—
2005 99 60	––– Crauti	16	—
2005 99 80	––– altri	17,6	—
2006 00	**Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite):**		
2006 00 10	– Zenzero	esenzione	—
	– altre:		
	–– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2006 00 31	––– Ciliege	20 + 23,9 €/100 kg/ net	—
2006 00 35	––– Frutta tropicale e noci tropicali	12,5 + 15 €/100 kg/ net	—
2006 00 38	––– altre	20 + 23,9 €/100 kg/ net	—
	–– altre:		
2006 00 91	––– Frutta tropicale e noci tropicali	12,5	—
2006 00 99	––– altre	20	—
2007	**Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
2007 10	– **Preparazioni omogeneizzate:**		
2007 10 10	–– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	24 + 4,2 €/100 kg/ net	—
	–– altre:		
2007 10 91	––– di frutta tropicale	15	—
2007 10 99	––– altre	24	—
	– **altre:**		
2007 91	–– **di agrumi:**		
2007 91 10	––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	20 + 23 €/100 kg/ net	—
2007 91 30	––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	20 + 4,2 €/100 kg/ net	—
2007 91 90	––– altre	21,6	—

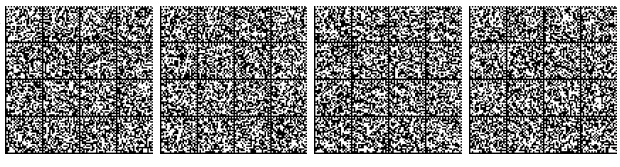

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2007 99	–– **altre:**		
	––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:		
2007 99 10	–––– Puree e paste di prugne e puree e paste di prugna secca, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale [1]	22,4	—
2007 99 20	–––– Puree e paste di marroni	24 + 19,7 €/100 kg/ net	—
	–––– altre:		
2007 99 31	––––– di ciliege	24 + 23 €/100 kg/ net	—
2007 99 33	––––– di fragole	24 + 23 €/100 kg/ net	—
2007 99 35	––––– di lamponi	24 + 23 €/100 kg/ net	—
2007 99 39	––––– altre	24 + 23 €/100 kg/ net	—
2007 99 50	––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	24 + 4,2 €/100 kg/ net	—
	––– altre:		
2007 99 93	–––– di frutta tropicale e noci tropicali	15	—
2007 99 97	–––– altre	24	—
2008	**Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:**		
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:		
2008 11	–– **Arachidi:**		
2008 11 10	––– Burro di arachidi	12,8	—
	––– altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 11 91	–––– superiore ad 1 kg	11,2	—
	–––– uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 11 96	––––– tostate	12	—
2008 11 98	––––– altre	12,8	—
2008 19	–– **altre, compresi i miscugli:**		
	––– in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 19 12	–––– Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali	7	—
	–––– altre:		
2008 19 13	––––– Mandorle e pistacchi, tostati	9	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 19 19	––––– altre	11,2	—
	––– in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 19 92	––––– Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali	8	—
	––––– altre:		
	––––– Frutta a guscio tostate:		
2008 19 93	–––––– Mandorle e pistacchi	10,2	—
2008 19 95	–––––– altre	12	—
2008 19 99	––––– altre	12,8	—
2008 20	– **Ananassi:**		
	–– con aggiunta di alcole:		
	––– in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 20 11	––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25,6 + 2,5 €/ 100 kg/net (1)	—
2008 20 19	––––– altri	25,6 (1)	—
	––– in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 20 31	––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25,6 + 2,5 €/ 100 kg/net (1)	—
2008 20 39	––––– altri	25,6 (1)	—
	–– senza aggiunta di alcole:		
	––– con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 20 51	––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	19,2	—
2008 20 59	––––– altri	17,6	—
	––– con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 20 71	––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	20,8 (1)	—
2008 20 79	––––– altri	19,2	—
2008 20 90	––– senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
2008 30	– **Agrumi:**		
	–– con aggiunta di alcole:		
	––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 30 11	––––– con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 (1)	—
2008 30 19	––––– altri	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net (1)	—
	––– altri:		
2008 30 31	––––– con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 (1)	—
2008 30 39	––––– altri	25,6 (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	–– senza aggiunta di alcole:		
	––– con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 30 51	–––– Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	—
2008 30 55	–––– Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18,4	—
2008 30 59	–––– altri	17,6	—
	––– con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 30 71	–––– spicchi di pompelmi e di pomeli	15,2	—
2008 30 75	–––– Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	17,6	—
2008 30 79	–––– altri	20,8 (1)	—
2008 30 90	––– senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
2008 40	– **Pere:**		
	–– con aggiunta di alcole:		
	––– in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	–––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 40 11	––––– con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 (1)	—
2008 40 19	––––– altre	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net (1)	—
	–––– altre:		
2008 40 21	––––– con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 (1)	—
2008 40 29	––––– altre	25,6 (1)	—
	––– in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 40 31	–––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net (1)	—
2008 40 39	–––– altre	25,6 (1)	—
	–– senza aggiunta di alcole:		
	––– con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 40 51	–––– aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	17,6	—
2008 40 59	–––– altre	16	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 40 71	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	—
2008 40 79	– – – – altre	17,6	—
2008 40 90	– – – senza aggiunta di zuccheri	16,8	—
2008 50	– **Albicocche:**		
	– – con aggiunta d'alcole:		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 50 11	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 (1)	—
2008 50 19	– – – – – altre	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net (1)	—
	– – – – altre:		
2008 50 31	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 (1)	—
2008 50 39	– – – – – altre	25,6 (1)	—
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 50 51	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net (1)	—
2008 50 59	– – – – altre	25,6 (1)	—
	– – senza aggiunta di alcole:		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 50 61	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	—
2008 50 69	– – – – altre	17,6	—
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 50 71	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	20,8 (1)	—
2008 50 79	– – – – altre	19,2	—
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 50 92	– – – – superiore o uguale a 5 kg	13,6	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 50 98	---- inferiore a 5 kg	18,4 (1)	—
2008 60	– **Ciliegie:**		
	-- con aggiunta di alcole:		
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 60 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 (2)	—
2008 60 19	---- altre	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net (2)	—
	--- altre:		
2008 60 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 (2)	—
2008 60 39	---- altre	25,6 (2)	—
	-- senza aggiunta di alcole:		
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 60 50	---- superiore ad 1 kg	17,6	—
2008 60 60	---- uguale o inferiore ad 1 kg	20,8 (2)	—
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 60 70	---- superiore o uguale a 4,5 kg	18,4	—
2008 60 90	---- inferiore a 4,5 kg	18,4	—
2008 70	– **Pesche, comprese le pesche noci:**		
	-- con aggiunta di alcole:		
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 70 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 (2)	—
2008 70 19	----- altre	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net (2)	—
	---- altre:		
2008 70 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 (2)	—
2008 70 39	----- altre	25,6 (2)	—
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 70 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net (2)	—
2008 70 59	---- altre	25,6 (2)	—
	-- senza aggiunta di alcole:		
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 70 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	—
2008 70 69	---- altre	17,6	—

(1) Uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg: Aliquota del dazio autonomo: 17.
(2) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 70 71	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	—
2008 70 79	– – – – altre	17,6	—
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 70 92	– – – – superiore o uguale a 5 kg	15,2	—
2008 70 98	– – – – inferiore a 5 kg	18,4	—
2008 80	– **Fragole:**		
	– – con aggiunta di alcole:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 80 11	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6 (1)	—
2008 80 19	– – – – altre	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net (1)	—
	– – – altre:		
2008 80 31	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24 (1)	—
2008 80 39	– – – – altre	25,6 (1)	—
	– – senza aggiunta di alcole:		
2008 80 50	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6	—
2008 80 70	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8 (1)	—
2008 80 90	– – – senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
	– **altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:**		
2008 91 00	– – **Cuori di palma**	10	—
2008 93	– – **Mirtilli rossi americani e mirtilli palustri (*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos*); mirtilli rossi (*Vaccinium vitis-idaea*):**		
	– – – con aggiunta di alcole:		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 93 11	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	—
2008 93 19	– – – – – altri	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net	—
	– – – – altri:		
2008 93 21	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	—
2008 93 29	– – – – – altri	25,6	—
	– – – senza aggiunta di alcole:		
2008 93 91	– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6	—
2008 93 93	– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 93 99	---- senza aggiunta di zuccheri	18,4	—
2008 97	-- **Miscugli:**		
	--- di noci tropicali e di frutta tropicale contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali:		
2008 97 03	---- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	7	—
2008 97 05	---- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	8	—
	--- altri:		
	---- con aggiunta di alcole:		
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	------ con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 97 12	------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16	—
2008 97 14	------- altri	25,6	—
	------ altri:		
2008 97 16	------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16 + 2,6 €/100 kg/ net	—
2008 97 18	------- altri	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net	—
	----- altri:		
	------ con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 97 32	------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	15	—
2008 97 34	------- altri	24	—
	------ altri:		
2008 97 36	------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16	—
2008 97 38	------- altri	25,6	—
	---- senza aggiunta di alcole:		
	----- con aggiunta di zuccheri:		
	------ in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 97 51	------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11	—
2008 97 59	------- altri	17,6	—
	------ altri:		
	------- Miscugli nei quali nessuna della frutta componente supera, in peso, 50 % del totale della frutta presente:		
2008 97 72	-------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	8,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2008 97 74	– – – – – – – – altri	13,6	—
	– – – – – – – – altri:		
2008 97 76	– – – – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	12	—
2008 97 78	– – – – – – – – altri	19,2	—
	– – – – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	– – – – – – superiore o uguale a 5 kg:		
2008 97 92	– – – – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	—
2008 97 93	– – – – – – – – altri	18,4	—
	– – – – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:		
2008 97 94	– – – – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	—
2008 97 96	– – – – – – – – altri	18,4	—
	– – – – – – inferiore a 4,5 kg:		
2008 97 97	– – – – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	—
2008 97 98	– – – – – – – – altri	18,4	—
2008 99	– – **altri:**		
	– – – con aggiunta di alcole:		
	– – – – Zenzero:		
2008 99 11	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10	—
2008 99 19	– – – – – altri	16	—
	– – – – Uva:		
2008 99 21	– – – – – avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25,6 + 3,8 €/ 100 kg/net	—
2008 99 23	– – – – – altra	25,6	—
	– – – – altri:		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 99 24	– – – – – – – Frutta tropicale	16	—
2008 99 28	– – – – – – – altri	25,6	—
	– – – – – – altri:		
2008 99 31	– – – – – – – Frutta tropicale	16 + 2,6 €/100 kg/ net	—
2008 99 34	– – – – – – – altri	25,6 + 4,2 €/ 100 kg/net	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	----- altri:		
	------ con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 99 36	------- Frutta tropicale	15	—
2008 99 37	------- altre	24	—
	------ altri:		
2008 99 38	------- Frutta tropicale	16	—
2008 99 40	------- altre	25,6	—
	--- senza aggiunta di alcole:		
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 99 41	----- Zenzero	esenzione	—
2008 99 43	----- Uva	19,2	—
2008 99 45	----- Prugne	17,6	—
2008 99 48	----- Frutta tropicale	11	—
2008 99 49	----- altri	17,6	—
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 99 51	----- Zenzero	esenzione	—
2008 99 63	----- Frutta tropicale	13	—
2008 99 67	----- altri	20,8	—
	---- senza aggiunta di zuccheri:		
	----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 99 72	------ superiore o uguale a 5 kg	15,2	—
2008 99 78	------ inferiore a 5 kg	18,4	—
2008 99 85	----- Granturco, diverso da granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)	5,1 + 9,4 €/100 kg/ net (1)	—
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 €/100 kg/ net (1)	—
2008 99 99	----- altri	18,4	—
2009	**Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:**		
	– Succo di arancia:		
2009 11	**-- congelato:**		
	--- di un valore Brix superiore a 67:		
2009 11 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/ 100 kg/net (2)	—

(1) L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.
(2) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 11 19	– – – – altri	33,6 (1)	—
	– – – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
2009 11 91	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/ 100 kg/net	—
2009 11 99	– – – – altri	15,2 (1)	—
2009 12 00	– – **non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20**	12,2	—
2009 19	– – **altri:**		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 19 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/ 100 kg/net (1)	—
2009 19 19	– – – – altri	33,6 (1)	—
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 19 91	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/ 100 kg/net	—
2009 19 98	– – – – altri	12,2	—
	– **succo di pompelmo; succo di pomelo:**		
2009 21 00	– – **di un valore Brix inferiore o uguale a 20**	12	—
2009 29	– – **altri:**		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 29 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/ 100 kg/net (1)	—
2009 29 19	– – – – altri	33,6 (1)	—
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 29 91	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 + 20,6 €/100 kg/ net	—
2009 29 99	– – – – altri	12	—
	– **Succo di altro agrumi:**		
2009 31	– – **di un valore Brix inferiore o uguale a 20:**		
	– – – di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:		
2009 31 11	– – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 31 19	– – – – senza zuccheri addizionati	15,2	—
	– – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	– – – – di limoni:		
2009 31 51	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 31 59	– – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	—
	– – – – di altri agrumi:		
2009 31 91	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 31 99	– – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 39	–– **altri:**		
	––– di un valore Brix superiore a 67:		
2009 39 11	–––– di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/ 100 kg/net (1)	—
2009 39 19	–––– altri	33,6 (1)	—
	––– di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
	–––– di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:		
2009 39 31	––––– contenenti zuccheri addizionati	14,4	—
2009 39 39	––––– senza zuccheri addizionati	15,2	—
	–––– di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	––––– di limoni:		
2009 39 51	–––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 €/ 100 kg/net	—
2009 39 55	–––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	—
2009 39 59	–––––– senza zuccheri addizionati	15,2	—
	––––– di altri agrumi:		
2009 39 91	–––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 €/ 100 kg/net	—
2009 39 95	–––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	—
2009 39 99	–––––– senza zuccheri addizionati	15,2	—
	– **Succo di ananasso:**		
2009 41	–– **di un valore Brix inferiore o uguale a 20:**		
2009 41 92	––– contenenti zuccheri addizionati	15,2	—
2009 41 99	––– senza zuccheri addizionati	16	—
2009 49	–– **altri:**		
	––– di un valore Brix superiore a 67:		
2009 49 11	–––– di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/ 100 kg/net (1)	—
2009 49 19	–––– altri	33,6 (1)	—
	––– di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 49 30	–––– di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2	—
	–––– altri:		
2009 49 91	––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/ 100 kg/net	—
2009 49 93	––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	—
2009 49 99	––––– senza zuccheri addizionati	16	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2009 50	– **Succo di pomodoro:**		
2009 50 10	–– con zuccheri addizionati	16	—
2009 50 90	–– altri	16,8	—
	– **Succo di uva (compreso il mosto di uva):**		
2009 61	–– **di un valore Brix inferiore o uguale a 30:**		
2009 61 10	––– di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto	(1)	— (2)
2009 61 90	––– di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto	22,4 + 27 €/hl (3)	— (2)
2009 69	–– **altri:**		
	––– di un valore Brix superiore a 67:		
2009 69 11	–––– di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (3)	— (2)
2009 69 19	–––– altri	(1)	— (2)
	––– di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:		
	–––– di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:		
2009 69 51	––––– concentrati	(1)	— (2)
2009 69 59	––––– altri	(1)	— (2)
	–––– di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:		
	––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 69 71	–––––– concentrati	22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net	— (2)
2009 69 79	–––––– altri	22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net	— (2)
2009 69 90	––––– altri	22,4 + 27 €/hl (3)	— (2)
	– **Succo di mela:**		
2009 71	–– **di un valore Brix inferiore o uguale a 20:**		
2009 71 20	––– contenenti zuccheri addizionati	18	—
2009 71 99	––– senza zuccheri addizionati	18	—
2009 79	–– **altri:**		
	––– di un valore Brix superiore a 67:		
2009 79 11	–––– di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	30 + 18,4 €/100 kg/net (3)	—
2009 79 19	–––– altri	30 (3)	—
	––– di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 79 30	–––– di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	18	—

(1) Cfr. allegato 2.
(2) All'importazione nell'Unione europea, l'unità supplementare applicata a fini doganali è il litro.
(3) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	---- altri:		
2009 79 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	18 + 19,3 €/100 kg/net	—
2009 79 98	----- altri	18	—
	– **Succo di altra singola frutta, frutta a guscio o di altri singoli ortaggi e legumi:**		
2009 81	-- **Succo di mirtilli rossi americani e di mirtilli palustri (*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos*); succo di mirtilli rossi (*Vaccinium vitis-idaea*):**		
	--- di un valore Brix superiore a 67:		
2009 81 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net [1]	—
2009 81 19	---- altri	33,6 [1]	—
	--- di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
2009 81 31	---- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	16,8	—
	---- altri:		
2009 81 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	16,8 + 20,6 €/100 kg/net	—
2009 81 59	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	16,8	—
	----- senza zuccheri addizionati:		
2009 81 95	------ Succhi di frutta della specie *Vaccinium macrocarpon*	14	—
2009 81 99	------ altri	17,6	—
2009 89	-- **altri:**		
	--- di un valore Brix superiore a 67:		
	---- Succo di pera:		
2009 89 11	----- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/100 kg/net [1]	—
2009 89 19	----- altri	33,6 [1]	—
	---- altri:		
	----- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
2009 89 34	------ Succhi di frutta tropicale	21 + 12,9 €/100 kg/net [1]	—
2009 89 35	------ altri	33,6 + 20,6 €/100 kg/net [1]	—
	----- altri:		
2009 89 36	------ Succhi di frutta tropicale	21 [1]	—
2009 89 38	------ altri	33,6 [1]	—

[1] Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
	– – – – Succo di pera:		
2009 89 50	– – – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	19,2	—
	– – – – – altri:		
2009 89 61	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,2 + 20,6 €/ 100 kg/net	—
2009 89 63	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	19,2	—
2009 89 69	– – – – – – senza zuccheri addizionati	20	—
	– – – – altri:		
	– – – – – di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati:		
2009 89 71	– – – – – – Succo di ciliegie	16,8	—
2009 89 73	– – – – – – Succhi di frutta tropicale	10,5	—
2009 89 79	– – – – – – altri	16,8	—
	– – – – – altri:		
	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 89 85	– – – – – – – Succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 €/ 100 kg/net	—
2009 89 86	– – – – – – – altri	16,8 + 20,6 €/ 100 kg/net	—
	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:		
2009 89 88	– – – – – – – Succhi di frutta tropicale	10,5	—
2009 89 89	– – – – – – – altri	16,8	—
	– – – – – – senza zuccheri addizionati:		
2009 89 96	– – – – – – – Succo di ciliege	17,6	—
2009 89 97	– – – – – – – Succhi di frutta tropicale	11	—
2009 89 99	– – – – – – – altri	17,6	—
2009 90	– **Miscugli di succhi:**		
	– – di un valore Brix superiore a 67:		
	– – – Miscugli di succo di mela e di succo di pera:		
2009 90 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/ 100 kg/net (1)	—
2009 90 19	– – – – altri	33,6 (1)	—
	– – – altri:		
2009 90 21	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 €/ 100 kg/net (1)	—
2009 90 29	– – – – altri	33,6 (1)	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	–– di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
	––– Miscugli di succo di mela e di succo di pera:		
2009 90 31	–––– di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 + 20,6 €/100 kg/ net	—
2009 90 39	–––– altri	20	—
	––– altri:		
	–––– di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	––––– Miscugli di succhi di agrumi e di succo di ananasso:		
2009 90 41	–––––– con zuccheri addizionati	15,2	—
2009 90 49	–––––– altri	16	—
	––––– altri:		
2009 90 51	–––––– con zuccheri addizionati	16,8	—
2009 90 59	–––––– altri	17,6	—
	–––– di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:		
	––––– Miscugli di succhi di agrumi e di succo di ananasso:		
2009 90 71	–––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 €/ 100 kg/net	—
2009 90 73	–––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	—
2009 90 79	–––––– senza zuccheri addizionati	16	—
	––––– altri:		
	–––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 90 92	–––––––– Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 €/ 100 kg/net	—
2009 90 94	–––––––– altri	16,8 + 20,6 €/ 100 kg/net	—
	–––––– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:		
2009 90 95	–––––––– Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5	—
2009 90 96	–––––––– altri	16,8	—
	–––––– senza zuccheri addizionati:		
2009 90 97	–––––––– Miscugli di succhi di frutta tropicale	11	—
2009 90 98	–––––––– altri	17,6	—

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;

   b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);

   c) il tè aromatizzato (voce 0902);

   d) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;

   e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

   f) prodotti della voce 2404;

   g) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;

   h) gli enzimi preparati della voce 3507.

2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.

3. Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

1. *Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.*

2. *Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.*

3. *Ai sensi della sottovoce 2106 90 30 per «isoglucosio» si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10% di fruttosio.*

4. *Per i prodotti delle sottovoci 2106 90 30 e 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato in base al metodo rifrattometrico [espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione ([1])].*

5. *Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.*

6. *Le preparazioni a base di caffè, tè o mate, o relativi estratti, essenze e concentrati aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o superiore a 97 %, calcolato sulla materia secca, sono escluse dalla classificazione nella voce 2101 e devono, in linea di principio, essere classificate nel capitolo 17. Si considera che il carattere di tali prodotti non è più conferito dal caffè, dal tè o dal mate o dai relativi estratti, essenze e concentrati.*

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 dell'16.9.2014, pag. 6).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2101	**Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:**		
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101 11 00	–– **Estratti, essenze e concentrati**	9	—
2101 12	–– **Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:**		
2101 12 92	––– Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5	—
2101 12 98	––– altri	9 + EA (1)	—
2101 20	**– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:**		
2101 20 20	–– Estratti, essenze e concentrati	6	—
	–– Preparazioni:		
2101 20 92	––– a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	6	—
2101 20 98	––– altri	6,5 + EA (1)	—
2101 30	**– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:**		
	–– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 11	––– Cicoria torrefatta	11,5	—
2101 30 19	––– altri	5,1 + 12,7 €/ 100 kg/net	—
	–– Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 91	––– di cicoria torrefatta	14,1	—
2101 30 99	––– altri	10,8 + 22,7 €/ 100 kg/net	—
2102	**Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:**		
2102 10	**– Lieviti vivi:**		
2102 10 10	–– Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10,9	—
	–– Lieviti di panificazione:		
2102 10 31	––– secchi	12 + 49,2 €/100 kg/ net (2)	—
2102 10 39	––– altri	12 + 14,5 €/100 kg/ net (2)	—

(1) Cfr. allegato 1.
(2) La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2102 10 90	– – altri	14,7	—
2102 20	– **Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:**		
	– – Lieviti morti:		
2102 20 11	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8,3	—
2102 20 19	– – – altri	5,1	—
2102 20 90	– – altri	esenzione	—
2102 30 00	– **Lieviti in polvere preparati**	6,1	—
2103	**Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:**		
2103 10 00	– **Salsa di soia**	7,7	—
2103 20 00	– **Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro**	10,2	—
2103 30	– **Farina di senape e senape preparata:**		
2103 30 10	– – Farina di senape	esenzione	—
2103 30 90	– – Senape preparata	9	—
2103 90	– **altri:**		
2103 90 10	– – «Chutney» di mango liquido	esenzione	—
2103 90 30	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	esenzione	l alc. 100 %
2103 90 90	– – altri	7,7	—
2104	**Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:**		
2104 10 00	– **Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati**	11,5	—
2104 20 00	– **Preparazioni alimentari composte omogeneizzate**	14,1	—
2105 00	**Gelati, anche contenenti cacao:**		
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	(8,6 + 20,2 €/ 100 kg/net) MAX (19,4 + 9,4 €/ 100 kg/net)	—
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
2105 00 91	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	(8 + 38,5 €/100 kg/ net) MAX (18,1 + 7 €/100 kg/ net)	—
2105 00 99	– – uguale o superiore a 7 %	(7,9 + 54 €/100 kg/ net) MAX (17,8 + 6,9 €/ 100 kg/net)	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2106	**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:**		
2106 10	– **Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:**		
2106 10 20	–– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—
2106 10 80	–– altri	EA (1)	—
2106 90	– **altre:**		
2106 90 20	–– Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 MIN 1 €/% vol/hl	l alc. 100 %
	–– Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
2106 90 30	––– di isoglucosio	42,7 €/100 kg/net mas	—
	––– altri:		
2106 90 51	––– di lattosio	14 €/100 kg/net	—
2106 90 55	––– di glucosio o di maltodestrina	20 €/100 kg/net	—
2106 90 59	––– altri	0,4 €/100 kg/net (2)	—
	–– altre:		
■ **2106 90 92**	––– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—
2106 90 98	––– altre	9 + EA (3) (1)	—

(1) Cfr. allegato 1.
(2) Per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio [cfr. nota complementare 4 (NC)].
(3) Contingenti tariffari OMC.

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);

   b) l'acqua di mare (voce 2501);

   c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);

   d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);

   e) i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

   f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.

3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Note complementari

1. *La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.*

2. *Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:*

   a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

   b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

   c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

   d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;

   e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

3. *Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.*

4. *Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21, 2204 22 e 2204 29:*

A. *Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.*

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

B. *a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 98 , 2204 22 22 a 2204 22 98 e da 2204 29 22 a 2204 29 98 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:*

1. *prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;*

2. *prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;*

3. *prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;*

4. *prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.*

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 98 , 2204 22 98 e 2204 29 98;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23 e 2204 22 33.

5. *Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 98, 2204 22 22 a 2204 22 98 e da 2204 29 22 a 2204 29 98 comprendono in particolare:*

a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

— *avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e*

— *ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;*

b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

— *avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,*

— *ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e*

— *avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;*

c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:

— *avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e*

— *ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:*

— *mediante concentrazione a freddo, o*

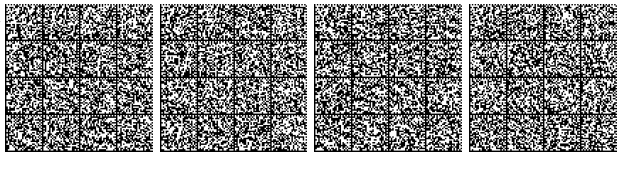

— *mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:*

— *di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o*

— *di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al Regolamento (CE) n. 607/2009 (GU L 193 dell'24.7.2009, pag. 60) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o*

— *di una miscela di tali prodotti.*

Tuttavia, taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al Regolamento (CE) n. 607/2009 relativo alle categorie di prodotti, alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

6. *Per l'applicazione delle sottovoci 2204 10, 2204 21, 2204 22 e 2204 29:*

a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 93 a 108 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;

b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;

c) si considerano come «vini prodotti nell'Unione europea» i vini conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

7. *Ai fini delle sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96, per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.*

8. *Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.*

9. *Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.*

10. *Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:*

— *le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,*

— *le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.*

11. *Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.*

12. *La sottovoce 2207 20 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:*

a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228);

b) ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE);

c) osside di terz-butile e metile (MTBE);

d) 2-metilpropan-2-olo (alcol terz-butilico, terziar-butil alcol, TBA);

e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo, isobutanolo);

f) propan-2-olo (alcol isopropilico, 2-propanolo, isopropanolo).

I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.

13. Ai sensi delle sottovoci 2202 99 11 e 2202 99 15, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione [1]*, per il fattore 6,25.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2201	**Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:**		
2201 10	– **Acque minerali e acque gassate:**		
	–– Acque minerali naturali:		
2201 10 11	––– senza diossido di carbonio	esenzione	l
2201 10 19	––– altre	esenzione	l
2201 10 90	–– altre	esenzione	l
2201 90 00	– **altre**	esenzione	—
2202	**Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi e legumi della voce 2009:**		
2202 10 00	– **Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti**	9,6	l
	– **altre:**		
2202 91 00	–– **Birra analcolica**	9,6	l
2202 99	–– **altre:**		
	––– non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:		
2202 99 11	–––– Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso	9,6	l
2202 99 15	–––– Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 08, di cereali di cui al capitolo 10 o di semi di cui al capitolo 12	9,6	l
2202 99 19	–––– altre	9,6	l
	––– altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:		
2202 99 91	–––– inferiore a 0,2 %	6,4 + 13,7 €/ 100 kg/net	l

[1] Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 dell'26.2.2009, pag. 1).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2202 99 95	– – – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 + 12,1 €/ 100 kg/net	l
2202 99 99	– – – – uguale o superiore a 2 %	5,4 + 21,2 €/ 100 kg/net	l
2203 00	**Birra di malto:**		
	– in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:		
2203 00 01	– – presentata in bottiglie	esenzione	l
2203 00 09	– – altra	esenzione	l
2203 00 10	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri	esenzione	l
2204	**Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:**		
2204 10	– **Vini spumanti:**		
	– – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP):		
2204 10 11	– – – Champagne	32 €/hl	l
2204 10 13	– – – Cava	32 €/hl	l
2204 10 15	– – – Prosecco	32 €/hl	l
2204 10 91	– – – Asti spumante	32 €/hl	l
2204 10 93	– – – altri	32 €/hl	l
2204 10 94	– – Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	32 €/hl	l
2204 10 96	– – altri vini varietali	32 €/hl	l
2204 10 98	– – altri	32 €/hl	l
	– **altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):**		
2204 21	– – **in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:**		
	– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:		
2204 21 06	– – – – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	32 €/hl	l
2204 21 07	– – – – Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	32 €/hl	l
2204 21 08	– – – – altri vini varietali	32 €/hl	l
2204 21 09	– – – – altri	32 €/hl	l
	– – – altri:		
	– – – – prodotto nell'Unione europea:		
	– – – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol:		
	– – – – – – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP):		
	– – – – – – – Vini bianchi:		
2204 21 11	– – – – – – – – Alsace	(1)	l

(1) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 21 12	– – – – – – – – Bordeaux	(1)	l
2204 21 13	– – – – – – – – Bourgogne	(1)	l
2204 21 17	– – – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	(1)	l
2204 21 18	– – – – – – – – Mosel	(1)	l
2204 21 19	– – – – – – – – Pfalz	(1)	l
2204 21 22	– – – – – – – – Rheinhessen	(1)	l
2204 21 23	– – – – – – – – Tokaj	(2)	l
2204 21 24	– – – – – – – – Lazio	(1)	l
2204 21 26	– – – – – – – – Toscana	(1)	l
2204 21 27	– – – – – – – – Trentino-Alto Adige e Friuli	(1)	l
2204 21 28	– – – – – – – – Veneto	(1)	l
2204 21 31	– – – – – – – – Sicilia	(1)	l
2204 21 32	– – – – – – – – Vinho Verde	(1)	l
2204 21 34	– – – – – – – – Penedès	(1)	l
2204 21 36	– – – – – – – – Rioja	(1)	l
2204 21 37	– – – – – – – – Valencia	(1)	l
2204 21 38	– – – – – – – – altri	(1)	l
	– – – – – – – altri:		
2204 21 42	– – – – – – – – Bordeaux	(1)	l
2204 21 43	– – – – – – – – Bourgogne	(1)	l
2204 21 44	– – – – – – – – Beaujolais	(1)	l
2204 21 46	– – – – – – – – Vallée du Rhône (Valle del Rodano)	(1)	l
2204 21 47	– – – – – – – – Languedoc-Roussillon	(1)	l
2204 21 48	– – – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	(1)	l
2204 21 61	– – – – – – – – Sicilia	(1)	l
2204 21 62	– – – – – – – – Piemonte	(1)	l
2204 21 66	– – – – – – – – Toscana	(1)	l
2204 21 67	– – – – – – – – Trentino e Alto Adige	(1)	l
2204 21 68	– – – – – – – – Veneto	(1)	l
2204 21 69	– – – – – – – – Dão, Bairrada e Douro	(1)	l
2204 21 71	– – – – – – – – Navarra	(1)	l
2204 21 74	– – – – – – – – Penedès	(1)	l
2204 21 76	– – – – – – – – Rioja	(1)	l

(1) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.
(2) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 14,8 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,8 €/hl.

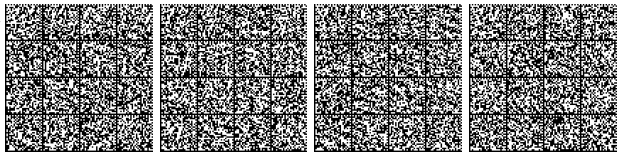

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 21 77	– – – – – – – – Valdepeñas	(1)	1
2204 21 78	– – – – – – – – altri	(1)	1
	– – – – – – Vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 21 79	– – – – – – – – Vini bianchi	(1)	1
2204 21 80	– – – – – – – – altri	(1)	1
	– – – – – – altri vini varietali:		
2204 21 81	– – – – – – – – Vini bianchi	(1)	1
2204 21 82	– – – – – – – – altri	(1)	1
	– – – – – – altri:		
2204 21 83	– – – – – – – – Vini bianchi	(1)	1
2204 21 84	– – – – – – – – altri	(1)	1
	– – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol:		
	– – – – – – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 21 85	– – – – – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal	(2)	1
2204 21 86	– – – – – – – – Vino di Xeres	(2)	1
2204 21 87	– – – – – – – – Vino di Marsala	(3)	1
2204 21 88	– – – – – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos	(3)	1
2204 21 89	– – – – – – – – Vino di Porto	(2)	1
2204 21 90	– – – – – – – – altri	(3)	1
2204 21 91	– – – – – – altri	(3)	1
	– – – – altri:		
	– – – – – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 21 93	– – – – – – Vini bianchi	(4)	1
2204 21 94	– – – – – – altri	(4)	1
	– – – – – altri vini varietali:		
2204 21 95	– – – – – – Vini bianchi	(4)	1
2204 21 96	– – – – – – altri	(4)	1

(1) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.

(2) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 14,8 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 15,8 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(3) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(4) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	––––– altri:		
2204 21 97	––––––– Vini bianchi	(1)	l
2204 21 98	––––––– altri	(1)	l
2204 22	–– **In recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri:**		
2204 22 10	––– Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 €/hl	l
	––– altri:		
	–––– prodotto nell'Unione europea:		
	––––– con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol:		
	––––––– Vini a denominazione d'origine protetta (DOP):		
2204 22 22	––––––––– Bordeaux	(2)	l
2204 22 23	––––––––– Bourgogne	(2)	l
2204 22 24	––––––––– Beaujolais	(2)	l
2204 22 26	––––––––– Vallée du Rhône (Valle del Rodano)	(2)	l
2204 22 27	––––––––– Languedoc-Roussillon	(2)	l
2204 22 28	––––––––– Val de Loire (Valle della Loira)	(2)	l
2204 22 32	––––––––– Piemonte	(2)	l
2204 22 33	––––––––– Tokaj	(2)	l
	––––––––– altri:		
2204 22 38	––––––––––– Vini bianchi	(2)	l
2204 22 78	––––––––––– altri	(2)	l
	––––––– Vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 22 79	––––––––– Vini bianchi	(2)	l
2204 22 80	––––––––– altri	(2)	l
	––––––– altri vini varietali:		
2204 22 81	––––––––– Vini bianchi	(2)	l
2204 22 82	––––––––– altri	(2)	l
	––––––– altri:		
2204 22 83	––––––––– Vini bianchi	(2)	l

(1) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(2) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.

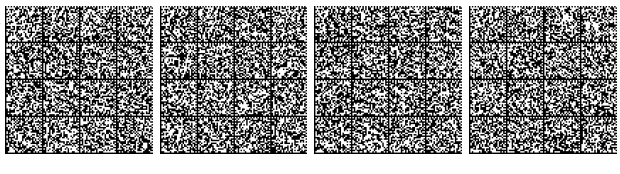

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 22 84	------- altri	(1)	l
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol:		
	------ Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 22 85	------- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	(2)	l
2204 22 86	------- Vino di Xeres	(2)	l
2204 22 88	------- Vino di Samos e moscato di Lemnos	(3)	l
2204 22 90	------- altri	(3)	l
2204 22 91	------ altri	(3)	l
	---- altri:		
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 22 93	------ Vini bianchi	(4)	l
2204 22 94	------ altri	(4)	l
	----- altri vini varietali:		
2204 22 95	------ Vini bianchi	(4)	l
2204 22 96	------ altri	(4)	l
	----- altri:		
2204 22 97	------ Vini bianchi	(4)	l
2204 22 98	------ altri	(4)	l
2204 29	-- **altri:**		
2204 29 10	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 €/hl	l
	--- altri:		
	---- prodotto nell'Unione europea:		
	----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol:		
	------ Vini a denominazione d'origine protetta (DOP):		
2204 29 22	------- Bordeaux	(1)	l

(1) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.

(2) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(3) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(4) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 29 23	– – – – – – – Bourgogne	(1)	l
2204 29 24	– – – – – – – Beaujolais	(1)	l
2204 29 26	– – – – – – – Vallée du Rhône (Valle del Rodano)	(1)	l
2204 29 27	– – – – – – – Languedoc-Roussillon	(1)	l
2204 29 28	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	(1)	l
2204 29 32	– – – – – – – Piemonte	(1)	l
	– – – – – – – altri:		
2204 29 38	– – – – – – – – Vini bianchi	(1)	l
2204 29 78	– – – – – – – – altri	(1)	l
	– – – – – – Vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 29 79	– – – – – – – Vini bianchi	(1)	l
2204 29 80	– – – – – – – altri	(1)	l
	– – – – – – altri vini varietali:		
2204 29 81	– – – – – – – Vini bianchi	(1)	l
2204 29 82	– – – – – – – altri	(1)	l
	– – – – – – altri:		
2204 29 83	– – – – – – – Vini bianchi	(1)	l
2204 29 84	– – – – – – – altri	(1)	l
	– – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol:		
	– – – – – – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 29 85	– – – – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal	(2)	l
2204 29 86	– – – – – – – Vino di Xeres	(2)	l
2204 29 88	– – – – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos	(3)	l
2204 29 90	– – – – – – – altri	(2)	l
2204 29 91	– – – – – – altri	(3)	l
	– – – – altri:		
	– – – – – Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP):		
2204 29 93	– – – – – – Vini bianchi	(4)	l

(1) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.

(2) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(3) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(4) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

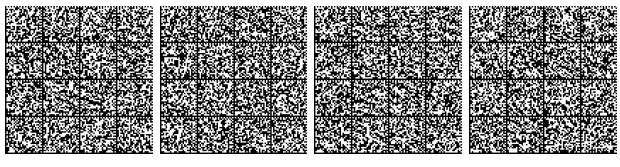

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2204 29 94	------ altri	(1)	l
	----- altri vini varietali:		
2204 29 95	------ Vini bianchi	(1)	l
2204 29 96	------ altri	(1)	l
	----- altri:		
2204 29 97	------ Vini bianchi	(1)	l
2204 29 98	------ altri	(1)	l
2204 30	– **altri mosti di uva:**		
2204 30 10	-- parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	32	l
	-- altri:		
	--- con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:		
2204 30 92	---- concentrati	(2)	l
2204 30 94	---- altri	(2)	l
	--- altri:		
2204 30 96	---- concentrati	(2)	l
2204 30 98	---- altri	(2)	l
2205	**Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:**		
2205 10	– **in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:**		
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	10,9 €/hl	l
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl	l
2205 90	– **altri:**		
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9 €/hl	l
2205 90 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 €/% vol/hl	l
2206 00	**Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:**		
2206 00 10	– Vinello	1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl	l
	– altri:		
	-- spumanti:		
2206 00 31	--- Sidro e sidro di pere	19,2 €/hl	l

(1) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

(2) Cfr. allegato 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2206 00 39	– – – altri	19,2 €/hl	l
	– – non spumanti, presentati in recipienti di capacità:		
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:		
2206 00 51	– – – – Sidro e sidro di pere	7,7 €/hl	l
2206 00 59	– – – – altri	7,7 €/hl	l
	– – – superiore a 2 litri:		
2206 00 81	– – – – Sidro e sidro di pere	5,76 €/hl	l
2206 00 89	– – – – altri	5,76 €/hl	l
2207	**Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:**		
2207 10 00	– **Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol**	19,2 €/hl	l
2207 20 00	– **Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo**	10,2 €/hl	l
2208	**Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:**		
2208 20	– **Acquaviti di vino o di vinacce:**		
	– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
	– – – acquaviti di vino:		
2208 20 12	– – – – Cognac	esenzione	l alc. 100 %
2208 20 14	– – – – Armagnac	esenzione	l alc. 100 %
	– – – – Brandy o *Weinbrand*:		
2208 20 16	– – – – – Brandy de Jerez	esenzione	l alc. 100 %
2208 20 18	– – – – – altre	esenzione	l alc. 100 %
2208 20 19	– – – – altre	esenzione	l alc. 100 %
	– – – acquaviti di vinacce:		
2208 20 26	– – – – Grappa	esenzione	l alc. 100 %
2208 20 28	– – – – altre	esenzione	l alc. 100 %
	– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:		
	– – – acquaviti di vino:		
2208 20 62	– – – – Cognac	esenzione	l alc. 100 %
2208 20 66	– – – – Brandy o *Weinbrand*	esenzione	l alc. 100 %
2208 20 69	– – – – altre	esenzione	l alc. 100 %
	– – – acquaviti di vinacce:		
2208 20 86	– – – – Grappa	esenzione	l alc. 100 %
2208 20 88	– – – – altre	esenzione	l alc. 100 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2208 30	– **Whisky:**		
	–– Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 11	––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 30 19	––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
	–– Whisky detto «Scotch»:		
2208 30 30	––– Whisky detto «single malt»	esenzione	l alc. 100 %
	––– Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 41	–––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 30 49	–––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
	––– Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità:		
2208 30 61	–––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 30 69	–––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
	––– Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 71	–––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 30 79	–––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
	–– altri, presentati in recipienti di capacità:		
2208 30 82	––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 30 88	––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 40	– **Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:**		
	–– presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 40 11	––– Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 €/% vol/ hl + 3,2 €/hl	l alc. 100 %
	––– altri:		
2208 40 31	–––– di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro	esenzione	l alc. 100 %
2208 40 39	–––– altri	0,6 €/% vol/ hl + 3,2 €/hl	l alc. 100 %
	–– presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:		
2208 40 51	––– Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 €/% vol/hl	l alc. 100 %
	––– altri:		
2208 40 91	–––– di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro	esenzione	l alc. 100 %
2208 40 99	–––– altri	0,6 €/% vol/hl	l alc. 100 %
2208 50	– **Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):**		
	–– Gin, presentato in recipienti di capacità:		
2208 50 11	––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 50 19	––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	–– Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:		
2208 50 91	––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 50 99	––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 60	– **Vodka:**		
	–– con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 11	––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 60 19	––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
	–– con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 91	––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 60 99	––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 70	– **Liquori:**		
2208 70 10	–– presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 70 90	–– presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 90	– **altri:**		
	–– Arak, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 11	––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 90 19	––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
	–– Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:		
2208 90 33	––– inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
2208 90 38	––– superiore a 2 litri	esenzione	l alc. 100 %
	–– altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:		
	––– inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 90 41	––––– Ouzo	esenzione	l alc. 100 %
	––––– altri:		
	––––– Acquaviti:		
	––––– di frutta:		
2208 90 45	––––––– Calvados	esenzione	l alc. 100 %
2208 90 48	––––––– altre	esenzione	l alc. 100 %
	––––– altre:		
2208 90 54	––––––– Tequila	esenzione	l alc. 100 %
2208 90 56	––––––– altre	esenzione	l alc. 100 %
2208 90 69	––––– altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	l alc. 100 %
	––– superiore a 2 litri:		
	––––– Acquaviti:		
2208 90 71	––––– di frutta	esenzione	l alc. 100 %

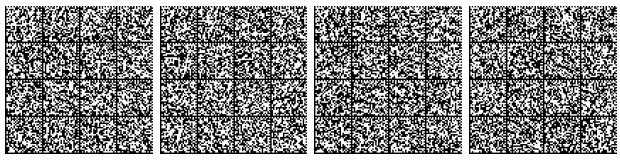

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2208 90 75	––––– Tequila	esenzione	l alc. 100 %
2208 90 77	––––– altre	esenzione	l alc. 100 %
2208 90 78	–––– altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	l alc. 100 %
	–– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 91	––– inferiore o uguale a 2 litri	1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl	l alc. 100 %
2208 90 99	––– superiore a 2 litri	1 €/% vol/hl	l alc. 100 %
2209 00	**Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:**		
	– Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:		
2209 00 11	–– inferiore o uguale a 2 litri	6,4 €/hl	l
2209 00 19	–– superiore a 2 litri	4,8 €/hl	l
	– altri, presentati in recipienti di capacità:		
2209 00 91	–– inferiore o uguale a 2 litri	5,12 €/hl	l
2209 00 99	–– superiore a 2 litri	3,84 €/hl	l

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1. Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.

Note complementari

1. *Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.*

   Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato III, parte L, del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte H, del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.

2. *Sono classificati nella sottovoce 2306 90 05 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:*

   a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

      — tenore in amido: inferiore a 45 %,

      — tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

   b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

      — tenore in amido: inferiore a 45 %,

      — tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.

   Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

   Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nel Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parti L e C.

   Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nel Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parti H e A.

   Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

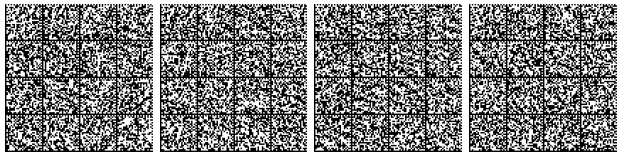

3. *Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:*

— *«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto,*

— *«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto,*

— *«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali,*

— *«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.*

4. *Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 20 11 a 0403 20 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.*

5. *Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:*

— *residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso, e/o*

— *residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.*

Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte L, del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte H, del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte C, del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2301	**Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:**		
2301 10 00	– **Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli**	esenzione	—
2301 20 00	– **Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici**	esenzione	—
2302	**Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:**		
2302 10	– **di granturco:**		
2302 10 10	–– aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 €/t	—
2302 10 90	–– altri.....	89 €/t	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2302 30	– **di frumento:**		
2302 30 10	–– aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 €/t (1)	—
2302 30 90	–– altri	89 €/t (1)	—
2302 40	– **di altri cereali:**		
	–– di riso:		
2302 40 02	––– aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 €/t	—
2302 40 08	––– altri	89 €/t	—
	–– altri:		
2302 40 10	––– aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 €/t (1)	—
2302 40 90	––– altri	89 €/t (1)	—
2302 50 00	– **di legumi**	5,1	—
2303	**Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:**		
2303 10	– **Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:**		
	–– Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:		
2303 10 11	––– superiore a 40 % in peso	320 €/t (1)	—
2303 10 19	––– uguale o inferiore a 40 % in peso	esenzione	—
2303 10 90	–– altri	esenzione	—
2303 20	– **Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:**		
2303 20 10	–– Polpe di barbabietole	esenzione	—
2303 20 90	–– altri	esenzione	—
2303 30 00	– **Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli**	esenzione	—
2304 00 00	**Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione dell'olio di soia**	esenzione	—
2305 00 00	**Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione dell'olio d'arachide**	esenzione	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2306	**Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, derivanti dall'estrazione di grassi od oli vegetali o di origine microbica, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:**		
2306 10 00	– **di semi di cotone**	esenzione	—
2306 20 00	– **di semi di lino**	esenzione	—
2306 30 00	– **di semi di girasole**	esenzione	—
	– **di semi di ravizzone o di colza:**		
2306 41 00	–– **di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico**	esenzione	—
2306 49 00	–– **altri**	esenzione	—
2306 50 00	– **di noce di cocco o di copra**	esenzione	—
2306 60 00	– **di noci o di mandorle di palmisti**	esenzione	—
2306 90	– **altri:**		
2306 90 05	–– di germi di granturco	esenzione	—
	–– altri:		
	––– Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva:		
2306 90 11	–––– aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	esenzione	—
2306 90 19	–––– aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	48 €/t	—
2306 90 90	––– altri	esenzione	—
2307 00	**Fecce di vino; tartaro greggio:**		
	– Fecce di vino:		
2307 00 11	–– aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	esenzione	—
2307 00 19	–– altre	1,62 €/kg/tot. alc.	—
2307 00 90	– Tartaro greggio	esenzione	—
2308 00	**Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:**		
	– Vinaccia:		
2308 00 11	–– aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	esenzione	—
2308 00 19	–– altri	1,62 €/kg/tot. alc.	—
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	esenzione	—
2308 00 90	– altri	1,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2309	**Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:**		
2309 10	– **Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:**		
	–– contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:		
	––– contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:		
	–––– non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
2309 10 11	––––– non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	—
2309 10 13	––––– aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 €/t (1)	—
2309 10 15	––––– aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 €/t (1)	—
2309 10 19	––––– aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % ...	948 €/t (1)	—
	–––– aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
2309 10 31	––––– non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	—
2309 10 33	––––– aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 €/t (1)	—
2309 10 39	––––– aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % ...	888 €/t (1)	—
	–––– aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
2309 10 51	––––– non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 €/t (1)	—
2309 10 53	––––– aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 €/t (1)	—
2309 10 59	––––– aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % ...	730 €/t (1)	—
2309 10 70	––– non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 €/t (1)	—
2309 10 90	–– altri.....	9,6	—
2309 90	– **altri:**		
2309 90 10	–– Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	3,8	—
2309 90 20	–– Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo.....	esenzione	—
	–– altri, comprese le premiscele:		
	––– contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:		
	–––– contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:		
	––––– non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:		

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2309 90 31	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	23 €/t (1)	—
2309 90 33	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 €/t	—
2309 90 35	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 €/t	—
2309 90 39	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 €/t	—
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
2309 90 41	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	55 €/t (1)	—
2309 90 43	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 €/t	—
2309 90 49	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	888 €/t	—
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
2309 90 51	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 €/t (1)	—
2309 90 53	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 €/t	—
2309 90 59	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	730 €/t	—
2309 90 70	– – – – non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 €/t	—
	– – – altri:		
2309 90 91	– – – – Polpe di barbabietole melassate	12	—
2309 90 96	– – – – altre	9,6	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

CAPITOLO 24

TABACCO E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, ANCHE CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO

Note

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

2. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2404, sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2404.

3. Ai sensi della voce 2404 per "inalazione senza combustione" si intende l'inalazione effettuata mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione.

Nota di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 2403 11, con l'espressione «tabacco per narghilè» (*water pipe tobacco*) si intende il tabacco destinato ad essere fumato in un narghilè, o pipa ad acqua, consistente in una miscela di tabacco e glicerina che può contenere anche oli ed estratti aromatici, melasse o zucchero ed essere aromatizzata alla frutta. Non sono invece compresi in questa sottovoce i prodotti senza tabacco destinati ad essere fumati in un narghilè.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2401	**Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:**		
2401 10	– **Tabacchi non scostolati:**		
2401 10 35	–– Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (1)	—
2401 10 60	–– Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 10 70	–– Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
2401 10 85	–– Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (2)	—
2401 10 95	–– altri	10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (3)	—
2401 20	– **Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:**		
2401 20 35	–– Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (1)	—
2401 20 60	–– Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—

(1) Trattamento tariffario favorevole accordato ai tabacchi «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, e «light air cured» del tipo Maryland: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(2) Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «flue cured» del tipo Virginia: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(3) Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «fire cured»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

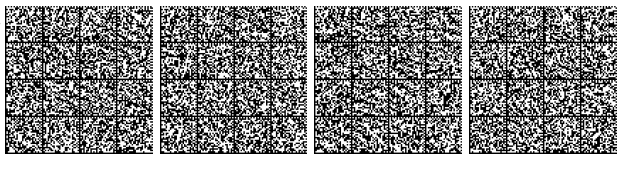

CAPITOLO 24

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	2401 20 70	–– Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
	2401 20 85	–– Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (1)	—
	2401 20 95	–– altri	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (2)	—
	2401 30 00	– **Cascami di tabacco**	11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net	—
	2402	**Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:**		
	2402 10 00	– **Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco**	26	1 000 p/st
	2402 20	– **Sigarette contenenti tabacco:**		
	2402 20 10	–– contenenti garofano	10	1 000 p/st
	2402 20 90	–– altre	57,6	1 000 p/st
	2402 90 00	– **altri**	57,6	—
	2403	**Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:**		
		– **Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:**		
	2403 11 00	–– **Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo**	74,9	—
	2403 19	–– **altro:**		
	2403 19 10	––– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	74,9	—
	2403 19 90	––– altro	74,9	—
		– **altri:**		
■	**2403 91 00**	–– **Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»**	16,6	—
	2403 99	–– **altri:**		
	2403 99 10	––– Tabacco da masticare e tabacco da fiuto (tabacco consumato per via nasale)	41,6	—
■	**2403 99 90**	––– altri	16,6	—
	2404	**Prodotti contenenti tabacco, tabacco ricostituito, nicotina o succedanei del tabacco o della nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano:**		
		– **Prodotti destinati all' inalazione senza combustione:**		
★	**2404 11 00**	–– **contenenti tabacco o tabacco ricostituito**	16,6	—

(1) Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «flue cured» del tipo Virginia: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(2) Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «fire cured»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 24

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**2404 12 00**	–– **altri, contenenti nicotina**	6,5	—
	2404 19	–– **altri:**		
★	**2404 19 10**	––– contenenti succedanei del tabacco	16,6	—
★	**2404 19 90**	––– altri	6,5	—
		– **altri:**		
	2404 91	–– **per applicazione orale:**		
★	**2404 91 10**	––– prodotti contenenti nicotina destinate ad aiutare la disassuefazione dal fumo	12,8	—
★	**2404 91 90**	––– altri	16,6	—
★	**2404 92 00**	–– **per applicazione transdermica**	esenzione	—
★	**2404 99 00**	–– **altri**	6,5	—

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

   I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);

   b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (voce 2821);

   c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

   d) i prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche (capitolo 33);

   e) pigiata di dolomite (voce 3816);

   f) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voc 6803);

   g) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);

   h) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);

   ij) i gessi per biliardi (voce 9504);

   k) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).

3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.

4. La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.

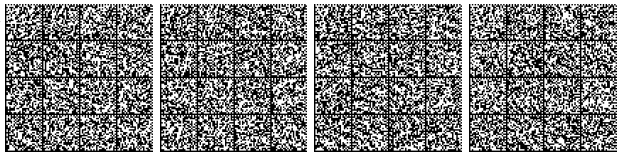

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2501 00	**Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:**		
2501 00 10	– Acqua di mare e acque madri di saline	esenzione	—
	– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:		
2501 00 31	–– destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (1)	esenzione	—
	–– altri:		
2501 00 51	––– denaturati (2) o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (1)	1,7 €/1 000 kg/net	—
	––– altri:		
2501 00 91	———– Sale per l'alimentazione umana	2,6 €/1 000 kg/net	—
2501 00 99	———– altri	2,6 €/1 000 kg/net	—
2502 00 00	**Piriti di ferro non arrostite**	esenzione	—
2503 00	**Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:**		
2503 00 10	– Zolfi greggi e zolfi non raffinati	esenzione	—
2503 00 90	– altri	1,7	—
2504	**Grafite naturale:**		
2504 10 00	– **in polvere o in scaglie**	esenzione	—
2504 90 00	– **altra**	esenzione	—
2505	**Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26:**		
2505 10 00	– **Sabbie silicee e sabbie quarzose**	esenzione	—
2505 90 00	– **altre sabbie**	esenzione	—
2506	**Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare:**		
2506 10 00	– **Quarzi**	esenzione	—
2506 20 00	– **Quarzite**	esenzione	—
2507 00	**Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati:**		
2507 00 20	– Caolino	esenzione	—
2507 00 80	– altre argille caoliniche	esenzione	—
2508	**Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:**		
2508 10 00	– **Bentonite**	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2508 30 00	– **Argille refrattarie**	esenzione	—
2508 40 00	– **altre argille**	esenzione	—
2508 50 00	– **Andalusite, cianite e sillimanite**	esenzione	—
2508 60 00	– **Mullite**	esenzione	—
2508 70 00	– **Terre di chamotte o di dinas**	esenzione	—
2509 00 00	**Creta**	esenzione	—
2510	**Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche:**		
2510 10 00	– **non macinati**	esenzione	—
2510 20 00	– **macinati**	esenzione	—
2511	**Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816:**		
2511 10 00	– **Solfato di bario naturale (baritina)**	esenzione	—
2511 20 00	– **Carbonato di bario naturale (witherite)**	esenzione	—
2512 00 00	**Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate**	esenzione	—
2513	**Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:**		
2513 10 00	– **Pietra pomice**	esenzione	—
2513 20 00	– **Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali**	esenzione	—
2514 00 00	**Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare**	esenzione	—
2515	**Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:**		
	– **Marmi e travertini:**		
2515 11 00	– – **greggi o sgrossati**	esenzione	—
2515 12 00	– – **semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare**	esenzione	—
2515 20 00	– **Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro**	esenzione	—
2516	**Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:**		
	– **Granito:**		
2516 11 00	– – **greggio o sgrossato**	esenzione	—
2516 12 00	– – **semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare**	esenzione	—
2516 20 00	– **Arenaria**	esenzione	—
2516 90 00	– **altre pietre da taglio o da costruzione**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2517	**Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:**		
2517 10	– **Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente:**		
2517 10 10	–– Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	esenzione	—
2517 10 20	–– Dolomite e pietre da calce, frantumate	esenzione	—
2517 10 80	–– altri	esenzione	—
2517 20 00	– **Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10**	esenzione	—
2517 30 00	– **Tarmacadam**	esenzione	—
	– **Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:**		
2517 41 00	–– **di marmo**	esenzione	—
2517 49 00	–– **altri**	esenzione	—
2518	**Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:**		
2518 10 00	– **Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»**	esenzione	—
2518 20 00	– **Dolomite calcinata o sinterizzata**	esenzione	—
2519	**Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri:**		
2519 10 00	– **Carbonato di magnesio naturale (magnesite)**	esenzione	—
2519 90	– **altri:**		
2519 90 10	–– Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	1,7	—
2519 90 30	–– Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	esenzione	—
2519 90 90	–– altri	esenzione	—
2520	**Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:**		
2520 10 00	– **Pietra da gesso; anidrite**	esenzione	—
2520 20 00	– **Gessi**	esenzione	—
2521 00 00	**Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento**	esenzione	—
2522	**Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:**		
2522 10 00	– **Calce viva**	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2522 20 00	– **Calce spenta**	1,7	—
2522 30 00	– **Calce idraulica**	1,7	—
2523	**Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:**		
2523 10 00	– **Cementi non polverizzati detti «clinkers»**	1,7	—
	– **Cementi Portland:**		
2523 21 00	–– **Cementi bianchi, anche colorati artificialmente**	1,7	—
2523 29 00	–– **altri**	1,7	—
2523 30 00	– **Cementi alluminosi**	1,7	—
2523 90 00	– **altri cementi idraulici**	1,7	—
2524	**Amianto (asbesto):**		
2524 10 00	– **Crocidolite**	esenzione	—
2524 90 00	– **altri**	esenzione	—
2525	**Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica:**		
2525 10 00	– **Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari**	esenzione	—
2525 20 00	– **Mica in polvere**	esenzione	—
2525 30 00	– **Cascami di mica**	esenzione	—
2526	**Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco:**		
2526 10 00	– **non frantumati né polverizzati**	esenzione	—
2526 20 00	– **frantumati o polverizzati**	esenzione	—
[2527]			
2528 00 00	**Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco**	esenzione	—
2529	**Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore:**		
2529 10 00	– **Feldspato**	esenzione	—
	– **Spatofluore:**		
2529 21 00	–– **contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio**	esenzione	—
2529 22 00	–– **contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio**	esenzione	—
2529 30 00	– **Leucite; nefelina e sienite-nefelinica**	esenzione	—
2530	**Materie minerali non nominate né comprese altrove:**		
2530 10 00	– **Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi**	esenzione	—
2530 20 00	– **Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)**	esenzione	—
2530 90 00	– **altre**	esenzione	—

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);

   b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);

   c) i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);

   d) le scorie di defosforazione del capitolo 31;

   e) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);

   f) i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112 o 8549);

   g) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).

2. Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

3. La voce 2620 comprende unicamente:

   a) le scorie, ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e

   b) le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.

2. Le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2601	**Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):**		
	– **Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):**		
2601 11 00	–– **non agglomerati**	esenzione	—
2601 12 00	–– **agglomerati**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2601 20 00	– **Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)**	esenzione	—
2602 00 00	**Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco**	esenzione	—
2603 00 00	**Minerali di rame e loro concentrati**	esenzione	—
2604 00 00	**Minerali di nichel e loro concentrati**	esenzione	—
2605 00 00	**Minerali di cobalto e loro concentrati**	esenzione	—
2606 00 00	**Minerali di alluminio e loro concentrati**	esenzione	—
2607 00 00	**Minerali di piombo e loro concentrati**	esenzione	—
2608 00 00	**Minerali di zinco e loro concentrati**	esenzione	—
2609 00 00	**Minerali di stagno e loro concentrati**	esenzione	—
2610 00 00	**Minerali di cromo e loro concentrati**	esenzione	—
2611 00 00	**Minerali di tungsteno e loro concentrati**	esenzione	—
2612	**Minerali di uranio o di torio e loro concentrati:**		
2612 10	– **Minerali di uranio e loro concentrati:**		
2612 10 10	–– Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (*Euratom*)	esenzione	—
2612 10 90	–– altri	esenzione	—
2612 20	– **Minerali di torio e loro concentrati:**		
2612 20 10	–– Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (*Euratom*)	esenzione	—
2612 20 90	–– altri	esenzione	—
2613	**Minerali di molibdeno e loro concentrati:**		
2613 10 00	– **arrostiti**	esenzione	—
2613 90 00	– **altri**	esenzione	—
2614 00 00	**Minerali di titanio e loro concentrati**	esenzione	—
2615	**Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati:**		
2615 10 00	– **Minerali di zirconio e loro concentrati**	esenzione	—
2615 90 00	– **altri**	esenzione	—
2616	**Minerali di metalli preziosi e loro concentrati:**		
2616 10 00	– **Minerali di argento e loro concentrati**	esenzione	—
2616 90 00	– **altri**	esenzione	—
2617	**Altri minerali e loro concentrati:**		
2617 10 00	– **Minerali di antimonio e loro concentrati**	esenzione	—
2617 90 00	– **altri**	esenzione	—
2618 00 00	**Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2619 00	**Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio:**		
2619 00 20	– Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese	esenzione	—
2619 00 90	– altri	esenzione	—
2620	**Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti:**		
	– **contenenti principalmente zinco:**		
2620 11 00	–– **metalline di galvanizzazione**	esenzione	—
2620 19 00	–– **altri**	esenzione	—
	– **contenenti principalmente piombo:**		
2620 21 00	–– **Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo**	esenzione	—
2620 29 00	–– **altri**	esenzione	—
2620 30 00	– **contenenti principalmente rame**	esenzione	—
2620 40 00	– **contenenti principalmente alluminio**	esenzione	—
2620 60 00	– **contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici**	esenzione	—
	– **altri:**		
2620 91 00	–– **contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli**	esenzione	—
2620 99	–– **altri:**		
2620 99 10	––– contenenti principalmente nichel	esenzione	—
2620 99 20	––– contenenti principalmente niobio o tantalio	esenzione	—
2620 99 40	––– contenenti principalmente stagno	esenzione	—
2620 99 60	––– contenenti principalmente titanio	esenzione	—
2620 99 95	––– altri	esenzione	—
2621	**Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani:**		
2621 10 00	– **Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani**	esenzione	—
2621 90 00	– **altri**	esenzione	—

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;

   b) i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

   c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

2. I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

   Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 ° C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

3. Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:

   a) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);

   b) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio: prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;

   c) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.

2. Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.

3. Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 40, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene) e naftalene» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni e naftalene.

4. Ai fini della sottovoce 2710 12, «oli leggeri e preparazioni» sono quelli di cui il 90 % o più del volume (comprese le perdite) distillano a 210 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86).

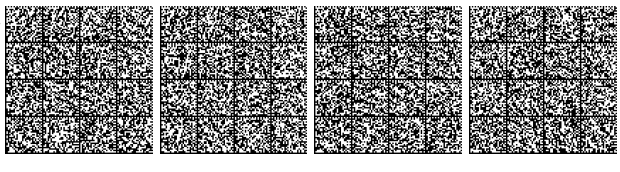

5. Ai fini delle sottovoci della voce 2710, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica, anche usati.

Note complementari ([1])

1. Ai sensi della sottovoce 2707 99 80, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.

2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:

a) «benzine speciali» (sottovoci 2710 12 21 e 2710 12 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 2710 12 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;

c) «oli medi» (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);

d) «oli pesanti» (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99 e da 2710 20 11 a 2710 20 90), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;

e) «oli da gas» (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 48 e da 2710 20 11 a 2710 20 19), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);

f) «oli combustibili» (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 67 e da 2710 20 32 a 2710 20 38), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

— inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),

— superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016,

— oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)

Colore (C)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più
Viscosità (V)	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10^{-6} m^2 s^{-1}, secondo il metodo EN ISO 3104.

([1]) Salvo indicazione contraria, per metodo si intende l'ultima versione dei metodi di determinazione adottati dal Comité européen de normalisation (CEN), dall'International Standardisation Organisation (ISO) o dall'American Society for Testing and Materials (ASTM).

Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il termine «biocomponenti» comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).

Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 67 e da 2710 20 32 a 2710 20 38 deve essere naturale.

Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

— *la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), o*

— *la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104, o*

— *il colore diluito C, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).*

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99 o 2710 20 90;

g) «contenenti biodiesel» significa che i prodotti della sottovoce 2710 20 hanno un tenore minimo di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).

3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).

4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:

a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9×10^{-6} m^2 s^{-1}, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure

b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9×10^{-6} m^2 s^{-1}, secondo il metodo EN ISO 3104.

5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) la distillazione sotto vuoto;

b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) il cracking;

d) il reforming;

e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

g) la polimerizzazione;

h) l'alchilazione;

ij) l'isomerizzazione;

k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);

l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);

n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 67, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 12 11 a 2710 12 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci da 2710 19 62 a 2710 19 67 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;

o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;

p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

6. *I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2701	**Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:**		
	– **Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:**		
2701 11 00	–– **Antracite**	esenzione	—
2701 12	–– **Carbon fossile bituminoso:**		
2701 12 10	––– Carboni da coke	esenzione	—
2701 12 90	––– altro	esenzione	—
2701 19 00	–– **altri carboni fossili**	esenzione	—
2701 20 00	– **Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2702	**Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:**		
2702 10 00	– **Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate**	esenzione	—
2702 20 00	– **Ligniti agglomerate**	esenzione	—
2703 00 00	**Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata**	esenzione	—
2704 00	**Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta:**		
2704 00 10	– Coke e semi-coke di carboni fossili	esenzione	—
2704 00 30	– Coke e semi-coke di lignite	esenzione	—
2704 00 90	– altri	esenzione	—
2705 00 00	**Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi**	esenzione	1 000 m^3
2706 00 00	**Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti**	esenzione	—
2707	**Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:**		
2707 10 00	– **Benzolo (benzene)**	3 ([1])	—
2707 20 00	– **Toluolo (toluene)**	3 ([1])	—
2707 30 00	– **Xilolo (xileni)**	3 ([1])	—
2707 40 00	– **Naftalene**	esenzione	—
2707 50 00	– **Altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il 65 % o più del volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)**	3 ([1])	—
	– **altri:**		
2707 91 00	–– **Oli di creosoto**	1,7	—
2707 99	–– **altri:**		
	––– Oli greggi:		
2707 99 11	–––– Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	1,7	—
2707 99 19	–––– altri	esenzione	—
2707 99 20	––– Teste solforate; antracene	esenzione	—
2707 99 50	––– Prodotti basici	1,7	—
2707 99 80	––– Fenoli	1,2	—

([1]) «Esenzione» per usi diversi dall'uso come carburanti o come combustibili, subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	--- altri:		
2707 99 91	---- destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 ([1])	esenzione	—
2707 99 99	---- altri	1,7	—
2708	**Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:**		
2708 10 00	– **Pece**	esenzione	—
2708 20 00	– **Coke di pece**	esenzione	—
2709 00	**Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:**		
2709 00 10	– Condensati di gas naturale	esenzione	—
2709 00 90	– altri	esenzione	—
2710	**Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli:**		
	– **Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli:**		
2710 12	-- **Oli leggeri e preparazioni:**		
2710 12 11	--- destinati a subire un trattamento definito ([1])	4,7 ([2])	—
2710 12 15	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11 ([1])	4,7 ([2]) ([3])	—
	--- destinati ad altri usi:		
	---- Benzine speciali:		
2710 12 21	----- Acqua ragia minerale	4,7	—
2710 12 25	----- altre	4,7	—
	---- altri:		
	----- Benzine per motori:		
2710 12 31	------ Benzine avio	4,7	—
	------ altre, aventi tenore di piombo:		
	------- inferiore o uguale a 0,013 g per l:		
2710 12 41	-------- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	4,7	m^3 ([4])
2710 12 45	-------- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98	4,7	m^3 ([4])
2710 12 49	-------- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	m^3 ([4])

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
([2]) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
([3]) Cfr. nota complementare 6 (NC).
([4]) Misurati alla temperatura di 15 °C.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2710 12 50	------- superiore a 0,013 g per l	4,7	m^3 (1)
2710 12 70	----- Carboturbi tipo benzina	4,7	—
2710 12 90	----- altri oli leggeri	4,7	—
2710 19	-- **altre:**		
	--- Oli medi:		
2710 19 11	---- destinati a subire un trattamento definito (2)	4,7 (3)	—
2710 19 15	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 (2)	4,7 (3) (4)	—
	---- destinati ad altri usi:		
	----- Petrolio lampante:		
2710 19 21	------ Carboturbi	4,7 (3)	—
2710 19 25	------ altro	4,7	—
2710 19 29	----- altri	4,7	—
	--- Oli pesanti:		
	---- Oli da gas:		
2710 19 31	----- destinati a subire un trattamento definito (2)	3,5 (3)	—
2710 19 35	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 (2)	3,5 (3) (4)	—
	----- destinati ad altri usi:		
2710 19 43	------ aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	3,5 (5)	—
2710 19 46	------ aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	3,5 (5)	—
2710 19 47	------ aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	3,5 (5)	—
2710 19 48	------ aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5 (5)	—
	---- Oli combustibili:		
2710 19 51	----- destinati a subire un trattamento definito (2)	3,5 (3)	—
2710 19 55	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 (2)	3,5 (3) (4)	—
	----- destinati ad altri usi:		
2710 19 62	------ aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	3,5	—
2710 19 66	------ aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 0,5 %	3,5	—
2710 19 67	------ aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 %	3,5	—
	---- Oli lubrificanti ed altri:		
2710 19 71	----- destinati a subire un trattamento definito (2)	3,7 (3)	—
2710 19 75	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 (2)	3,7 (3) (4)	—

(1) Misurati alla temperatura di 15 °C.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
(3) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
(4) Cfr. nota complementare 6 (NC).
(5) Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	––––– destinati ad altri usi:		
2710 19 81	––––––– Oli per motore, per compressori o per turbine	3,7	—
2710 19 83	––––––– Oli idraulici	3,7	—
2710 19 85	––––––– Oli bianchi; paraffina liquida	3,7	—
2710 19 87	––––––– Oli per cambi	3,7	—
2710 19 91	––––––– Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	3,7	—
2710 19 93	––––––– Oli per isolamenti elettrici	3,7	—
2710 19 99	––––––– altri oli lubrificanti ed altri	3,7	—
2710 20	– **Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui di oli:**		
	–– Oli da gas:		
2710 20 11	––– aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	3,5 (1)	—
2710 20 16	––– aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,1 %	3,5 (1)	—
2710 20 19	––– aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5 (1)	—
	–– Oli combustibili:		
2710 20 32	––– aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5 %	3,5	—
2710 20 38	––– aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 %	3,5	—
2710 20 90	–– altri oli	3,7	—
	– **Residui di oli:**		
2710 91 00	–– **contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)**	3,5	—
2710 99 00	–– **altre**	3,5 (2)	—
2711	**Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:**		
	– **liquefatti:**		
2711 11 00	–– **Gas naturale**	0,7 (3)	TJ
2711 12	–– **Propano:**		
	––– Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:		
2711 12 11	–––– destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	8	—
2711 12 19	–––– destinato ad altri usi (4)	esenzione	—

(1) Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.
(2) Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice Taric 2710 99 00 10). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
(3) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	--- altro:		
2711 12 91	---- destinato a subire un trattamento definito (1)	0,7 (2)	—
2711 12 93	---- destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 (1)	0,7 (2) (3)	—
	---- destinato ad altri usi:		
2711 12 94	----- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	0,7	—
2711 12 97	----- altro	0,7	—
2711 13	-- **Butani:**		
2711 13 10	--- destinati a subire un trattamento definito (1)	0,7 (2)	—
2711 13 30	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 (1)	0,7 (2) (3)	—
	--- destinati ad altri usi:		
2711 13 91	---- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	0,7	—
2711 13 97	---- altri	0,7	—
2711 14 00	-- **Etilene, propilene, butilene e butadiene**	0,7 (2)	—
2711 19 00	-- **altri**	0,7 (2)	—
	- **allo stato gassoso:**		
2711 21 00	-- **Gas naturale**	0,7 (2)	TJ
2711 29 00	-- **altri**	0,7 (2)	—
2712	**Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:**		
2712 10	- **Vaselina:**		
2712 10 10	-- greggia	0,7 (2)	—
2712 10 90	-- altra	2,2	—
2712 20	- **Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:**		
2712 20 10	-- Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560	esenzione	—
2712 20 90	-- altra	2,2	—
2712 90	- **altri:**		
	-- Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali):		
2712 90 11	--- greggi	0,7	—
2712 90 19	--- altri	2,2	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
(2) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
(3) Cfr. nota complementare 6 (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	–– altri:		
	––– greggi:		
2712 90 31	–––– destinati a subire un trattamento definito [1]	0,7 [2]	—
2712 90 33	–––– destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 [1]	0,7 [2] [3]	—
2712 90 39	–––– destinati ad altri usi	0,7	—
	––– altri:		
2712 90 91	–––– Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	esenzione	—
2712 90 99	–––– altri	2,2	—
2713	**Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
	– **Coke di petrolio:**		
2713 11 00	–– **non calcinato**	esenzione	—
2713 12 00	–– **calcinato**	esenzione	—
2713 20 00	– **Bitume di petrolio**	esenzione	—
2713 90	– **altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
2713 90 10	–– destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 [1]	0,7 [2]	—
2713 90 90	–– altri	0,7	—
2714	**Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche:**		
2714 10 00	– **Scisti e sabbie bituminosi**	esenzione	—
2714 90 00	– **altri**	esenzione	—
2715 00 00	**Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)**	esenzione	—
2716 00 00	**Energia elettrica**	esenzione	1 000 kWh

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
[2] Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
[3] Cfr. nota complementare 6 (NC).

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Note

1. A) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

   B) Con riserva delle disposizioni della precedente lettera A), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843, 2846 o 2852 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.

2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:

   a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

   b) presentati nello stesso tempo;

   c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

4. Se un prodotto risponde alla descrizione di una o più voci della sezione VI, per il fatto che il suo nome o la sua funzione vi sono menzionati, e anche alla descrizione della voce 3827, deve essere classificato nella voce la cui descrizione contiene il nome o la funzione del prodotto e non nella voce 3827.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

   a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

   b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);

   c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

   d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2842), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 e 2852 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:

a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);

b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);

c) il disolfuro di carbonio (voce 2813);

d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);

e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2853), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:

a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;

b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;

c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;

d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;

e) la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;

f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;

g) i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;

h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).

4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.

5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.

Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.

6. La voce 2844 comprende soltanto:

a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;

b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;

c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s'intendono:

— i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico,

— le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

7. Rientrano nella voce 2853 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15% di fosforo.

8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

Nota di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 2852 10, per «chimicamente definiti» si intendono tutti i composti organici o inorganici del mercurio che soddifano i requisiti di cui al capitolo 28, nota 1, lettere a)-e), o al capitolo 29, nota 1, lettere a)-h).

Nota complementare

1. Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. ELEMENTI CHIMICI		
2801	**Fluoro, cloro, bromo e iodio:**		
2801 10 00	– **Cloro**	5,5	—
2801 20 00	– **Iodio**	esenzione	—
2801 30	– **Fluoro; bromo:**		
2801 30 10	–– Fluoro	5	—
2801 30 90	–– Bromo	5,5	—
2802 00 00	**Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale**	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2803 00 00	**Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)**	esenzione	—
2804	**Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:**		
2804 10 00	– **Idrogeno**	3,7	m^3 (1)
	– **Gas rari:**		
2804 21 00	–– **Argo**	5	m^3 (1)
2804 29	–– **altri:**		
2804 29 10	––– Elio	esenzione	m^3 (1)
2804 29 90	––– altri	5	m^3 (1)
2804 30 00	– **Azoto**	5,5	m^3 (1)
2804 40 00	– **Ossigeno**	5	m^3 (1)
2804 50	– **Boro; tellurio:**		
2804 50 10	–– Boro	5,5	—
2804 50 90	–– Tellurio	2,1	—
	– **Silicio:**		
2804 61 00	–– **contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio**	esenzione	—
2804 69 00	–– **altro**	5,5	—
2804 70	– **Fosforo:**		
2804 70 10	–– Fosforo rosso	5,5	—
2804 70 90	–– altro	5,5	—
2804 80 00	– **Arsenico**	2,1	—
2804 90 00	– **Selenio**	esenzione	—
2805	**Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:**		
	– **Metalli alcalini o alcalino-terrosi:**		
2805 11 00	–– **Sodio**	5	—
2805 12 00	–– **Calcio**	5,5	—
2805 19	–– **altri:**		
2805 19 10	––– Stronzio e bario	5,5	—
2805 19 90	––– altri	4,1	—
2805 30	– **Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro:**		
2805 30 10	–– miscelati o in lega fra loro (2)	5,5	—
	–– altri:		
	––– Di purezza, in peso, di 95% o piú:		
2805 30 20	–––– Cerio, lantanio, praseodimio, neodimio o samario (2)	2,7	—
2805 30 30	–––– europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio e ittrio (2)	2,7	—

(1) Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.
(2) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2805 30 40	– – – – Scandio	2,7	—
2805 30 80	– – – altri	2,7	—
2805 40	– **Mercurio:**		
2805 40 10	– – presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €	3	—
2805 40 90	– – altro	esenzione	—
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2806	**Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:**		
2806 10 00	– **Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)**	5,5	—
2806 20 00	– **Acido clorosolforico**	5,5	—
2807 00 00	**Acido solforico; oleum**	3	—
2808 00 00	**Acido nitrico; acidi solfonitrici**	5,5	—
2809	**Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:**		
2809 10 00	– **Pentaossido di difosforo**	5,5	kg P_2O_5
2809 20 00	– **Acido fosforico e acidi polifosforici**	5,5	kg P_2O_5
2810 00	**Ossidi di boro; acidi borici:**		
2810 00 10	– Triossido di diboro	esenzione	—
2810 00 90	– altri	3,7	—
2811	**Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:**		
	– **altri acidi inorganici:**		
2811 11 00	– – **Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)**	5,5	—
2811 12 00	– – **Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)**	5,3	—
2811 19	– – **altri:**		
2811 19 10	– – – Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	esenzione	—
2811 19 80	– – – altri	5,3	—
	– **altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:**		
2811 21 00	– – **Diossido di carbonio**	5,5	—
2811 22 00	– – **Diossido di silicio**	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2811 29	–– **altri:**		
2811 29 05	––– Diossido di zolfo	5,5	—
2811 29 10	––– Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	4,6	—
2811 29 30	––– Ossidi di azoto	5	—
2811 29 90	––– altri	5,3	—
	III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2812	**Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:**		
	– **Cloruri e ossicloruri:**		
2812 11 00	–– **Dicloruro di carbonile (fosgene)**	5,5	—
2812 12 00	–– **Ossicloruro di fosforo**	5,5	—
2812 13 00	–– **Tricloruro di fosforo**	5,5	—
2812 14 00	–– **Pentacloruro di fosforo**	5,5	—
2812 15 00	–– **Monocloruro di zolfo**	5,5	—
2812 16 00	–– **Dicloruro di zolfo**	5,5	—
2812 17 00	–– **Cloruro di tionile**	5,5	—
2812 19	–– **altri:**		
2812 19 10	––– di fosforo	5,5	—
2812 19 90	––– altri	5,5	—
2812 90 00	– **altri**	5,5	—
2813	**Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:**		
2813 10 00	– **Disolfuro di carbonio**	5,5	—
2813 90	– **altri:**		
2813 90 10	–– Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio	5,3	—
2813 90 90	–– altri	3,7	—
	IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI		
2814	**Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):**		
2814 10 00	– **Ammoniaca anidra**	5,5	—
2814 20 00	– **Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)**	5,5	—
2815	**Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:**		
	– **Idrossido di sodio (soda caustica):**		
2815 11 00	–– **solido**	5,5	—
2815 12 00	–– **in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)**	5,5	kg NaOH
2815 20 00	– **Idrossido di potassio (potassa caustica)**	5,5	kg KOH
2815 30 00	– **Perossidi di sodio o di potassio**	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2816	**Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:**		
2816 10 00	– **Idrossido e perossido di magnesio**	4,1	—
2816 40 00	– **Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario**	5,5	—
2817 00 00	**Ossido di zinco; perossido di zinco**	5,5	—
2818	**Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:**		
2818 10	– **Corindone artificiale, anche definito chimicamente:**		
	–– con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 98,5 %, in peso:		
2818 10 11	––– con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	—
2818 10 19	––– con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	—
	–– con tenore di ossido di alluminio inferiore a 98,5 %, in peso:		
2818 10 91	––– con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	—
2818 10 99	––– con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	—
2818 20 00	– **Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale**	4	—
2818 30 00	– **Idrossido di alluminio**	5,5	—
2819	**Ossidi e idrossidi di cromo:**		
2819 10 00	– **Triossido di cromo**	5,5	—
2819 90	– **altri:**		
2819 90 10	–– Diossido di cromo	3,7	—
2819 90 90	–– altri	5,5	—
2820	**Ossidi di manganese:**		
2820 10 00	– **Diossido di manganese**	5,3	—
2820 90	– **altri:**		
2820 90 10	–– Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	esenzione	—
2820 90 90	–– altri	5,5	—
2821	**Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3:**		
2821 10 00	– **Ossidi e idrossidi di ferro**	4,6	—
2821 20 00	– **Terre coloranti**	4,6	—
2822 00 00	**Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio**	4,6	—
2823 00 00	**Ossidi di titanio**	5,5	—
2824	**Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione:**		
2824 10 00	– **Monossido di piombo (litargirio, massicot)**	5,5	—
2824 90 00	– **altri**	5,5	—

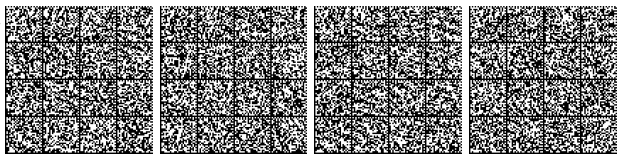

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2825	**Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:**		
2825 10 00	– **Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici**	5,5	—
2825 20 00	– **Ossido e idrossido di litio**	5,3	—
2825 30 00	– **Ossidi e idrossidi di vanadio**	5,5	—
2825 40 00	– **Ossidi e idrossidi di nichel**	esenzione	—
2825 50 00	– **Ossidi e idrossidi di rame**	3,2	—
2825 60 00	– **Ossidi di germanio e diossido di zirconio**	5,5	—
2825 70 00	– **Ossidi e idrossidi di molibdeno**	5,3	—
2825 80 00	– **Ossidi di antimonio**	5,5	—
2825 90	– **altri:**		
	–– Ossido, idrossido e perossido di calcio:		
2825 90 11	––– Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: — non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, e — non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri	esenzione	—
2825 90 19	––– altri	4,6	—
2825 90 20	–– Ossido e idrossido di berillio	5,3	—
2825 90 40	–– Ossidi e idrossidi di tungsteno	4,6	—
2825 90 60	–– Ossido di cadmio	esenzione	—
2825 90 85	–– altri	5,5	—
	V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
2826	**Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro:**		
	– **Fluoruri:**		
2826 12 00	–– **di alluminio**	5,3	—
2826 19	–– **altri:**		
2826 19 10	––– di ammonio o di sodio	5,5	—
2826 19 90	––– altri	5,3	—
2826 30 00	– **Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)**	5,5	—
2826 90	– **altri:**		
2826 90 10	–– Esafluorozirconato di dipotassio	5	—
2826 90 80	–– altri	5,5	—
2827	**Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:**		
2827 10 00	– **Cloruro di ammonio**	5,5	—
2827 20 00	– **Cloruro di calcio**	4,6	—
	– **altri cloruri:**		
2827 31 00	–– **di magnesio**	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2827 32 00	–– **di alluminio**	5,5	—
2827 35 00	–– **di nichel**	5,5	—
2827 39	–– **altri:**		
2827 39 10	––– di stagno	4,1	—
2827 39 20	––– di ferro	2,1	—
2827 39 30	––– di cobalto	5,5	—
2827 39 85	––– altri	5,5	—
	– **Ossicloruri e idrossicloruri:**		
2827 41 00	–– **di rame**	3,2	—
2827 49	–– **altri:**		
2827 49 10	––– di piombo	3,2	—
2827 49 90	––– altri	5,3	—
	– **Bromuri e ossibromuri:**		
2827 51 00	–– **Bromuri di sodio o di potassio**	5,5	—
2827 59 00	–– **altri**	5,5	—
2827 60 00	– **Ioduri e ossiioduri**	5,5	—
2828	**Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:**		
2828 10 00	– **Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio**	5,5	—
2828 90 00	– **altri**	5,5	—
2829	**Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:**		
	– **Clorati:**		
2829 11 00	–– **di sodio**	5,5	—
2829 19 00	–– **altri**	5,5	—
2829 90	– **altri:**		
2829 90 10	–– Perclorati	4,8	—
2829 90 40	–– Bromato di potassio o di sodio	esenzione	—
2829 90 80	–– altri	5,5	—
2830	**Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:**		
2830 10 00	– **Solfuri di sodio**	5,5	—
2830 90	– **altri:**		
2830 90 11	–– Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	4,6	—
2830 90 85	–– altri	5,5	—
2831	**Ditioniti e solfossilati:**		
2831 10 00	– **di sodio**	5,5	—
2831 90 00	– **altri**	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2832	**Solfiti; tiosolfati:**		
2832 10 00	– **Solfiti di sodio**	5,5	—
2832 20 00	– **altri solfiti**	5,5	—
2832 30 00	– **Tiosolfati**	5,5	—
2833	**Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):**		
	– **Solfati di sodio:**		
2833 11 00	– – **Solfato di disodio**	5,5	—
2833 19 00	– – **altri**	5,5	—
	– **altri solfati:**		
2833 21 00	– – **di magnesio**	5,5	—
2833 22 00	– – **di alluminio**	5,5	—
2833 24 00	– – **di nichel**	5	—
2833 25 00	– – **di rame**	3,2	—
2833 27 00	– – **di bario**	5,5	—
2833 29	– – **altri:**		
2833 29 20	– – – di cadmio, di cromo, di zinco	5,5	—
2833 29 30	– – – di cobalto, di titanio	5,3	—
2833 29 60	– – – di piombo	4,6	—
2833 29 80	– – – altri	5	—
2833 30 00	– **Allumi**	5,5	—
2833 40 00	– **Perossolfati (persolfati)**	5,5	—
2834	**Nitriti; nitrati:**		
2834 10 00	– **Nitriti**	5,5	—
	– **Nitrati:**		
2834 21 00	– – **di potassio**	5,5	—
2834 29	– – **altri:**		
2834 29 20	– – – di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo	5,5	—
2834 29 40	– – – di rame	4,6	—
2834 29 80	– – – altri	3	—
2835	**Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:**		
2835 10 00	– **Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)**	5,5	—
	– **Fosfati:**		
2835 22 00	– – **di mono o di disodio**	5,5	—
2835 24 00	– – **di potassio**	5,5	—
2835 25 00	– – **Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)**	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2835 26 00	–– **altri fosfati di calcio**	5,5	—
2835 29	–– **altri:**		
2835 29 10	––– di triammonio	5,3	—
2835 29 30	––– di trisodio	5,5	—
2835 29 90	––– altri	5,5	—
	– **Polifosfati:**		
2835 31 00	–– **Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)**	5,5	—
2835 39 00	–– **altri**	5,5	—
2836	**Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:**		
2836 20 00	– **Carbonato di disodio**	5,5	—
2836 30 00	– **Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio**	5,5	—
2836 40 00	– **Carbonati di potassio**	5,5	—
2836 50 00	– **Carbonato di calcio**	5	—
2836 60 00	– **Carbonato di bario**	5,5	—
	– **altri:**		
2836 91 00	–– **Carbonati di litio**	5,5	—
2836 92 00	–– **Carbonato di stronzio**	5,5	—
2836 99	–– **altri:**		
	––– Carbonati:		
2836 99 11	–––– di magnesio, di rame	3,7	—
2836 99 17	–––– altri	5,5	—
2836 99 90	––– Perossocarbonati (percarbonati)	5,5	—
2837	**Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi:**		
	– **Cianuri e ossicianuri:**		
2837 11 00	–– **di sodio**	5,5	—
2837 19 00	–– **altri**	5,5	—
2837 20 00	– **Cianuri complessi**	5,5	—
[2838]			
2839	**Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:**		
	– **di sodio:**		
2839 11 00	–– **Metasilicati**	5	—
2839 19 00	–– **altri**	5	—
2839 90 00	– **altri**	5	—
2840	**Borati; perossoborati (perborati):**		
	– **Tetraborato di disodio (borace raffinato):**		
2840 11 00	–– **anidro**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2840 19	–– **altro:**		
2840 19 10	––– Tetraborato di disodio pentaidrato	esenzione	—
2840 19 90	––– altro	5,3	—
2840 20	– **altri borati:**		
2840 20 10	–– Borati di sodio, anidri	esenzione	—
2840 20 90	–– altri	5,3	—
2840 30 00	– **Perossoborati (perborati)**	5,5	—
2841	**Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:**		
2841 30 00	– **Dicromato di sodio**	5,5	—
2841 50 00	– **altri cromati e dicromati; perossocromati**	5,5	—
	– **Manganiti, manganati e permanganati:**		
2841 61 00	–– **Permanganato di potassio**	5,5	—
2841 69 00	–– **altri**	5,5	—
2841 70 00	– **Molibdati**	5,5	—
2841 80 00	– **Tungstati (volframati)**	5,5	—
2841 90	– **altri:**		
2841 90 30	–– Zincati, vanadati	4,6	—
2841 90 85	–– altri	5,5	—
2842	**Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:**		
2842 10 00	– **Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no**	5,5	—
2842 90	– **altri:**		
2842 90 10	–– Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	5,3	—
2842 90 80	–– altri	5,5	—
	VI. PRODOTTI VARI		
2843	**Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:**		
2843 10	– **Metalli preziosi allo stato colloidale:**		
2843 10 10	–– Argento	5,3	—
2843 10 90	–– altri	3,7	—
	– **Composti dell'argento:**		
2843 21 00	–– **Nitrato d'argento**	5,5	—
2843 29 00	–– **altri**	5,5	—
2843 30 00	– **Composti d'oro**	3	g
2843 90	– **altri composti; amalgami:**		
2843 90 10	–– Amalgami	5,3	—
2843 90 90	–– altri	3	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2844	**Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti:**		
2844 10	– **Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale:**		
	–– Uranio naturale:		
2844 10 10	––– greggio; cascami e avanzi (*Euratom*)	esenzione	kg U
2844 10 30	––– lavorato (*Euratom*)	esenzione	kg U
2844 10 50	–– Ferro-uranio	esenzione	kg U
2844 10 90	–– altri (*Euratom*)	esenzione	kg U
2844 20	– **Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti:**		
	–– Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti:		
2844 20 25	––– Ferro-uranio	esenzione	gi F/S
2844 20 35	––– altri (*Euratom*)	esenzione	gi F/S
	–– Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti:		
	––– Miscele d'uranio e di plutonio:		
2844 20 51	–––– Ferro-uranio	esenzione	gi F/S
2844 20 59	–––– altri (*Euratom*)	esenzione	gi F/S
2844 20 99	––– altri	esenzione	gi F/S
2844 30	– **Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti:**		
	–– Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto:		
2844 30 11	––– Cermet	5,5	—
2844 30 19	––– altri	2,9	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		–– Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto:		
	2844 30 51	––– Cermet	5,5	—
		––– altri:		
	2844 30 55	–––– greggio; cascami e avanzi (*Euratom*)	esenzione	—
		–––– lavorato:		
	2844 30 61	––––– Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (*Euratom*)	esenzione	—
	2844 30 69	––––– altri (*Euratom*)	1,5 (1)	—
		–– Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro:		
	2844 30 91	––– dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (*Euratom*), con esclusione del sale di torio	esenzione	—
	2844 30 99	––– altri	esenzione	—
		– Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi:		
	2844 41	**–– Trizio e composti del trizio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti trizio o composti del trizio:**		
★	**2844 41 10**	––– Isotopo radioattivo artificiale *(Euratom)*; composti dell'isotopo radioattivo artificiale *(Euratom)*	esenzione	—
★	**2844 41 90**	––– altri	esenzione	—
	2844 42	**–– Attinio-225, attinio-227, californio-253, curio-240, curio-241, curio-242, curio-243, curio-244, einsteinio-253, einsteinio-254, gadolinio-148, polonio-208, polonio-209, polonio-210, radio-223, uranio-230 o uranio-232 e loro composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi o composti:**		
★	**2844 42 10**	––– Isotopi radioattivi artificiali (*Euratom*); composti degli isotopi radioattivi artificiali (*Euratom*)	esenzione	—
★	**2844 42 90**	––– altri	esenzione	—
	2844 43	**–– Altri elementi e isotopi e composti radioattivi; altre leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti:**	esenzione	—
★	**2844 43 10**	––– Uranio derivato da uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele e composti derivati da uranio U 233 o composti di tali prodotti	esenzione	—

(1) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**2844 43 20**	– – – Isotopi radioattivi artificiali (*Euratom*); composti degli isotopi radioattivi artificiali (*Euratom*)	esenzione	—
★	**2844 43 80**	– – – altri	esenzione	—
★	**2844 44 00**	– – **Residui radioattivi**	esenzione	—
	2844 50 00	– **Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (*Euratom*)**	esenzione	gi F/S
	2845	**Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no:**		
	2845 10 00	– **Acqua pesante (ossido di deuterio) (*Euratom*)**	5,5	—
★	**2845 20 00**	– **boro arricchito in boro-10 e suoi composti**	5,5	—
★	**2845 30 00**	– **litio arricchito in litio-6 e suoi composti**	5,5	—
★	**2845 40 00**	– **elio-3**	5,5	—
	2845 90	– **altri:**		
	2845 90 10	– – Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (*Euratom*)	5,5	—
■	**2845 90 90**	– – altri	5,5	—
	2846	**Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:**		
	2846 10 00	– **Composti del cerio**	3,2	—
	2846 90	– **altri:**		
	2846 90 10	– – Composti di lantanio, praseodimio, neodimio o samario (1)	3,2	—
	2846 90 20	– – Composti di europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio o ittrio (1)	3,2	—
	2846 90 30	– – Composti dello scandio	3,2	—
	2846 90 90	– – Composti di miscele di metalli	3,2	—
	2847 00 00	**Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea**	5,5	kg H_2O_2
	[2848]			
	2849	**Carburi, di costituzione chimica definita o no:**		
	2849 10 00	– **di calcio**	5,5	—
	2849 20 00	– **di silicio**	5,5	—
	2849 90	– **altri:**		
	2849 90 10	– – di boro	4,1	—

(1) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2849 90 30	–– di tungsteno	5,5	—
2849 90 50	–– di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio	5,5	—
2849 90 90	–– altri	5,3	—
2850 00	**Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849:**		
2850 00 20	– Idruri, nitruri	4,6	—
2850 00 60	– Azoturi; siliciuri	5,5	—
2850 00 90	– Boruri	5,3	—
[2851]			
2852	**Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami:**		
2852 10 00	– **chimicamente definiti**	5,5	—
2852 90 00	– **altri**	5,5	—
2853	**Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi:**		
2853 10 00	– **Cloruro di cianogeno)**	5,5	—
2853 90	– **altri:**		
2853 90 10	–– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	2,7	—
2853 90 30	–– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	4,1	—
2853 90 90	–– altri	5,5	—

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

   a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

   b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);

   c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;

   d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);

   e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

   f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

   g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

   h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;

   b) l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);

   c) il metano e il propano (voce 2711);

   d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;

   e) i prodotti immunologici della voce 3002;

   f) l'urea (voci 3102 o 3105);

   g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);

   h) gli enzimi (voce 3507);

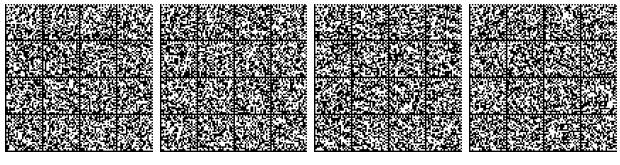

ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm^3 (voce 3606);

k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;

l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).

3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per "funzioni ossigenate" (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno compresi in tali voci) si intendono unicamente le funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

5. A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;

B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:

1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;

3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.

D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);

E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.

6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

   Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

8. Per l'applicazione della voce 2937:

   a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);

   b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

Note di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».

2. La nota 3 del capitolo 29 non si applica alle sottovoci del presente capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2901	**Idrocarburi aciclici:**		
2901 10 00	– **saturi**	esenzione	—
	– **non saturi:**		
2901 21 00	–– **Etilene**	esenzione	—
2901 22 00	–– **Propene (propilene)**	esenzione	—
2901 23 00	–– **Butene (butilene) e suoi isomeri**	esenzione	—
2901 24 00	–– **Buta-1,3-diene e isoprene**	esenzione	—
2901 29 00	–– **altri**	esenzione	—
2902	**Idrocarburi ciclici:**		
	– **cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:**		
2902 11 00	–– **Cicloesano**	esenzione	—
2902 19 00	–– **altri**	esenzione	—
2902 20 00	– **Benzene**	esenzione	—
2902 30 00	– **Toluene**	esenzione	—
	– **Xileni:**		
2902 41 00	–– ***o*-Xilene**	esenzione	—
2902 42 00	–– ***m*-Xilene**	esenzione	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	2902 43 00	–– ***p*-Xilene**	esenzione	—
	2902 44 00	–– **Miscele di isomeri dello xilene**	esenzione	—
	2902 50 00	– **Stirene**	esenzione	—
	2902 60 00	– **Etilbenzene**	esenzione	—
	2902 70 00	– **Cumene**	esenzione	—
	2902 90 00	– **altri**	esenzione	—
	2903	**Derivati alogenati degli idrocarburi:**		
		– **Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:**		
	2903 11 00	–– **Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)**	5,5	—
	2903 12 00	–– **Diclorometano (cloruro di metilene)**	5,5	—
	2903 13 00	–– **Cloroformio (triclorometano)**	5,5	—
	2903 14 00	–– **Tetracloruro di carbonio**	5,5	—
	2903 15 00	–– **Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)**	5,5	—
	2903 19 00	–– **altri**	5,5	—
		– **Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:**		
	2903 21 00	–– **Cloruro di vinile (cloroetilene)**	5,5	—
	2903 22 00	–– **Tricloroetilene**	5,5	—
	2903 23 00	–– **Tetracloroetilene (percloroetilene)**	5,5	—
	2903 29 00	–– **altri**	5,5	—
		– **Derivati fluorurati saturi degli idrocarburi aciclici:**		
★	**2903 41 00**	–– **Trifluorometano (HFC-23)**	5,5	(1)
★	**2903 42 00**	–– **Difluorometano (HFC-32)**	5,5	(1)
★	**2903 43 00**	–– **Fluorometano (HFC-41), 1,2-difluoretano (HFC-152) e 1,1-difluoretano (HFC-152a)** (2)	5,5	—
★	**2903 44 00**	–– **Pentafluoretano (HFC-125), 1,1,1-trifluoretano (HFC-143a) e 1,1,2-trifluoretano (HFC-143)** (2)	5,5	—
★	**2903 45 00**	–– **1,1,1,2-Tetrafluoretano (HFC-134a) e 1,1,2,2-tetrafluoretano (HFC-134)** (2)	5,5	—
★	**2903 46 00**	–– **1,1,1,2,3,3,3-Eptafluoropropano (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-esafluoropropano (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-esafluoropropano (HFC-236ea) e 1,1,1,3,3,3-esafluoropropano (HFC-236fa)** (2)	5,5	—
★	**2903 47 00**	–– **1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) e 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca)** (2)	5,5	—

(1) All'importazione nell'Unione europea, l'unità supplementare applicata è t. CO_2.
(2) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**2903 48 00**	–– **1,1,1,3,3-Pentafluorobutano (HFC-365mfc) e 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano (HFC-43-10mee)** (1)	5,5	—
	2903 49	–– **altri:**		
★	**2903 49 10**	––– Altri pentafluoropropani, esafluorofluoropropani ed eptafluoropropani	5,5	—
★	**2903 49 30**	––– Derivati perfluorinati	5,5	—
★	**2903 49 90**	––– altri (1)	5,5	—
		– **Derivati fluorurati insaturi degli idrocarburi aciclici:**		
★	**2903 51 00**	–– **2,3,3,3-Tetrafluoropropene (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO-1234ze) e (Z)-1,1,1,4,4,4-esafluoro-2-butene (HFO-1336mzz)**	5,5	—
★	**2903 59 00**	–– **altri**	5,5	—
		– **Derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:**		
★	**2903 61 00**	–– **Bromuro di metile (bromometano)**	5,5	—
★	**2903 62 00**	–– **Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)**	5,5	—
	2903 69	–– **altri:**		
		––– Bromuri:		
★	**2903 69 11**	–––– Dibromometano	esenzione	—
★	**2903 69 19**	–––– altri	5,5	—
★	**2903 69 80**	––– Ioduri	5,5	—
		– **Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi:**		
	2903 71 00	–– **Clorodifluorometano (HCFC-22)**	5,5	—
	2903 72 00	–– **Diclorotrifluoroetani (HCFC-123)**	5,5	—
	2903 73 00	–– **Diclorofluoroetani (HCFC-141, 141b)**	5,5	—
	2903 74 00	–– **Clorodifluoroetani (HCFC-142, 142b)**	5,5	—
	2903 75 00	–– **Dicloropentafluoropropani (HCFC-225, 225ca, 225cb)**	5,5	—
	2903 76	–– **Bromoclorodifluorometano (Halon-1211), bromotrifluorometano (Halon-1301) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402):**		
	2903 76 10	––– Bromoclorodifluorometano (Halon-1211)	5,5	—
	2903 76 20	––– Bromotrifluorometano (Halon-1301)	5,5	—
	2903 76 90	––– Dibromotetrafluoroetani (Halon-2402)	5,5	—
	2903 77	–– **altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro:**		
	2903 77 60	––– Triclorofluorometano, diclorodifluorometano, triclorotrifluoroetani, diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano	5,5	—
	2903 77 90	––– altri	5,5	—
	2903 78 00	–– **altri derivati peralogenati**	5,5	—

(1) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2903 79	–– **altri:**		
2903 79 30	––– Alogenati unicamente con bromo e cloro, fluoro e cloro o con fluoro e bromo	5,5	—
2903 79 80	––– altri	5,5	—
	– **Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:**		
2903 81 00	–– **1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)**	5,5	—
2903 82 00	–– **Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)**	5,5	—
2903 83 00	–– **Mirex (ISO)**	5,5	—
2903 89	–– **altri:**		
2903 89 10	––– 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano; tetrabromocicloottani	esenzione	—
2903 89 80	––– altri	5,5	—
	– **Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:**		
2903 91 00	–– **Clorobenzene, *o*-diclorobenzene e *p*-diclorobenzene**	5,5	—
2903 92 00	–– **Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis (*p*-clorofenil)etano]**	5,5	—
2903 93 00	–– **Pentaclorobenzene (ISO)**	5,5	—
2903 94 00	–– **Esabromobifenili**	5,5	—
2903 99	–– **altri:**		
2903 99 10	––– 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	esenzione	—
2903 99 80	––– altri	5,5	—
2904	**Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:**		
2904 10 00	– **Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici**	5,5	—
2904 20 00	– **Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi**	5,5	—
	– **Acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile:**		
2904 31 00	–– **Acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile**	5,5	—
2904 32 00	–– **Perfluorottano solfonato di ammonio**	5,5	—
2904 33 00	–– **Perfluorottano solfonato di litio**	5,5	—
2904 34 00	–– **Perfluorottano solfonato di potassio**	5,5	—
2904 35 00	–– **Altri sali dell'acido perfluorottano solfonico**	5,5	—
2904 36 00	–– **Floruro di perfluorottano e sulfonile**	5,5	—
	– **altri:**		
2904 91 00	–– **Tricloronitrometano (cloropicrina)**	5,5	—
2904 99 00	–– **altri**	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2905	**Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	– **Monoalcoli saturi:**		
2905 11 00	–– **Metanolo (alcole metilico)**	5,5	—
2905 12 00	–– **Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)**	5,5	—
2905 13 00	–– **Butan-1-olo (alcole n-butilico)**	5,5	—
2905 14	–– **altri butanoli:**		
2905 14 10	––– 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	4,6	—
2905 14 90	––– altri	5,5	—
2905 16	–– **Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:**		
2905 16 20	––– Ottan-2-olo	esenzione	—
2905 16 85	––– altri	5,5	—
2905 17 00	–– **Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)**	5,5	—
2905 19 00	–– **altri**	5,5	—
	– **Monoalcoli non saturi:**		
2905 22 00	–– **Alcoli terpenici aciclici**	5,5	—
2905 29	–– **altri:**		
2905 29 10	––– Alcole allilico	5,5	—
2905 29 90	––– altri	5,5	—
	– **Dioli:**		
2905 31 00	–– **Glicole etilenico (etandiolo)**	5,5	—
2905 32 00	–– **Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)**	5,5	—
2905 39	–– **altri:**		
2905 39 20	––– Butan-1,3-diolo	esenzione	—
	––– Butan-1,4-diolo:		
2905 39 26	–––– Butano-1,4-diolo o tetrametilenglicole (1,4-butandiolo) con un contenuto di carbonio di origine biologica [1] pari al 100% in massa	5,5	—
2905 39 28	–––– altri	5,5	—
2905 39 30	––– 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	esenzione	—
2905 39 95	––– altri	5,5	—
	– **altri polialcoli:**		
2905 41 00	–– **2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)**	5,5	—
2905 42 00	–– **Pentaeritritolo (pentaeritrite)**	5,5	—
2905 43 00	–– **Mannitolo**	9,6 + 125,8 €/ 100 kg/net	—

[1] Definizione in base alla norma EN 16575.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2905 44	-- **D-glucitolo (sorbitolo):**		
	--- in soluzione acquosa:		
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 16,1 €/ 100 kg/net	—
2905 44 19	---- altro	9,6 + 37,8 €/ 100 kg/net (1)	—
	--- altro:		
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 23 €/100 kg/ net	—
2905 44 99	---- altro	9,6 + 53,7 €/ 100 kg/net (1)	—
2905 45 00	-- **Glicerolo (glicerina)**	3,8	—
2905 49 00	-- **altri**	5,5	—
	- **Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:**		
2905 51 00	-- **Etclorvinolo (DCI)**	esenzione	—
2905 59	-- **altri:**		
2905 59 91	--- 2,2-Bis(bromometil)propandiolo	esenzione	—
2905 59 98	--- altri	5,5	—
2906	**Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	- **Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:**		
2906 11 00	-- **Mentolo**	5,5	—
2906 12 00	-- **Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli**	5,5	—
2906 13	-- **Steroli e inositoli:**		
2906 13 10	--- Steroli	5,5	—
2906 13 90	--- Inositoli	esenzione	—
2906 19 00	-- **altri**	5,5	—
	- **aromatici:**		
2906 21 00	-- **Alcole benzilico**	5,5	—
2906 29 00	-- **altri**	5,5	—
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2907	**Fenoli; fenoli-alcoli:**		
	- **Monofenoli:**		
2907 11 00	-- **Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali**	3	—
2907 12 00	-- **Cresoli e loro sali**	2,1	—
2907 13 00	-- **Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti**	5,5	—

(1) Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2907 15	–– **Naftoli e loro sali:**		
2907 15 10	––– 1-Naftolo	esenzione	—
2907 15 90	––– altri	5,5	—
2907 19	–– **altri:**		
2907 19 10	––– Xilenoli e loro sali	2,1	—
2907 19 90	––– altri	5,5	—
	– **Polifenoli; fenoli-alcoli:**		
2907 21 00	–– **Resorcinolo e suoi sali**	5,5	—
2907 22 00	–– **Idrochinone e suoi sali**	5,5	—
2907 23 00	–– **4,4′-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali**	5,5	—
2907 29 00	–– **altri**	5,5	—
2908	**Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:**		
	– **Derivati unicamente alogenati e loro sali:**		
2908 11 00	–– **Pentaclorofenolo (ISO)**	5,5	—
2908 19 00	–– **altri**	5,5	—
	– **altri:**		
2908 91 00	–– **Dinoseb (ISO) e suoi sali**	5,5	—
2908 92 00	–– **4,6-Dinitro-*o*-cresolo [DNOC (ISO)] e suoi sali**	5,5	—
2908 99 00	–– **altri**	5,5	—
	IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI ACETALI E DI EMIACETALI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2909	**Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	– **Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
2909 11 00	–– **Etere dietilico (ossido di dietile)**	5,5	—
2909 19	–– **altri:**		
2909 19 10	––– ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)	5,5	—
2909 19 90	––– altri	5,5	—
2909 20 00	– **Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi**	5,5	—
2909 30	– **Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
2909 30 10	–– Eteri difenilici (ossido di difenile)	esenzione	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		–– Derivati alogenati unicamente con bromo:		
	2909 30 31	––– Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi) benzene	esenzione	—
	2909 30 35	––– 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) [1]	esenzione	—
	2909 30 38	––– altri	5,5	—
	2909 30 90	–– altri	5,5	—
		– **Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	2909 41 00	–– **2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole)**	5,5	—
	2909 43 00	–– **Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole**	5,5	—
	2909 44 00	–– **altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole**	5,5	—
	2909 49	–– **altri:**		
	2909 49 11	––– 2-(2-Cloroetossi)etanolo	esenzione	—
	2909 49 80	––– altri	5,5	—
	2909 50 00	– **Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi**	5,5	—
	2909 60	– **Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
★	**2909 60 10**	–– Perossidi di acetali e di emiacetali	5	—
★	**2909 60 90**	–– altri	5,5	—
	2910	**Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	2910 10 00	– **Ossirano (ossido di etilene)**	5,5	—
	2910 20 00	– **Metilossirano (ossido di propilene)**	5,5	—
	2910 30 00	– **1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)**	5,5	—
	2910 40 00	– **Dieldrina (ISO, DCI)**	5,5	—
	2910 50 00	– **Endrin (ISO)**	5,5	—
	2910 90 00	– **altri**	5,5	—
■	**2911 00 00**	**Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi**	5	—
		V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
	2912	**Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:**		
		– **Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:**		
	2912 11 00	–– **Metanale (formaldeide)**	5,5	—
	2912 12 00	–– **Etanale (acetaldeide)**	5,5	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2912 19 00	–– **altre**	5,5	—
	– **Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:**		
2912 21 00	–– **Benzaldeide (aldeide benzoica)**	5,5	—
2912 29 00	–– **altre**	5,5	—
	– **Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:**		
2912 41 00	–– **Vanillina (aldeide metilprotocatechica)**	5,5	—
2912 42 00	–– **Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)**	5,5	—
2912 49 00	–– **altre**	5,5	—
2912 50 00	– **Polimeri ciclici delle aldeidi**	5,5	—
2912 60 00	– **Paraformaldeide**	5,5	—
2913 00 00	**Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912**	5,5	—
	VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
2914	**Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	– **Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:**		
2914 11 00	–– **Acetone**	5,5	—
2914 12 00	–– **Butanone (metiletilchetone)**	5,5	—
2914 13 00	–– **4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)**	5,5	—
2914 19	–– **altri:**		
2914 19 10	––– 5-Metilesan-2-one	esenzione	—
2914 19 90	––– altri	5,5	—
	– **Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate:**		
2914 22 00	–– **Cicloesanone e metilcicloesanoni**	5,5	—
2914 23 00	–– **Iononi e metiliononi**	5,5	—
2914 29 00	–– **altri**	5,5	—
	– **Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate:**		
2914 31 00	–– **Fenilacetone (fenilpropano-2-one)**	5,5	—
2914 39 00	–– **altri**	5,5	—
2914 40	– **Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:**		
2914 40 10	–– 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	5,5	—
2914 40 90	–– altri	3	—
2914 50 00	– **Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate**	5,5	—
	– **Chinoni:**		
2914 61 00	–– **Antrachinone**	5,5	—

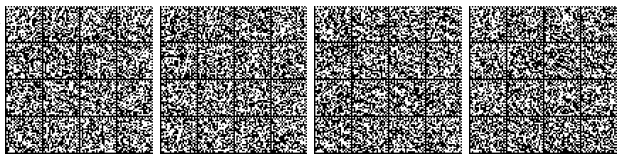

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2914 62 00	–– **Coenzima Q10 (ubidecarenone (DCI))**	5,5	—
2914 69	–– **altri:**		
2914 69 10	––– 1,4-Naftochinone	esenzione	—
2914 69 80	––– altri	5,5	—
	– **Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
2914 71 00	–– **Clordecone (ISO)**	5,5	—
2914 79 00	–– **altri**	5,5	—
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2915	**Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	– **Acido formico, suoi sali e suoi esteri:**		
2915 11 00	–– **Acido formico**	5,5	—
2915 12 00	–– **Sali dell'acido formico**	5,5	—
2915 13 00	–– **Esteri dell'acido formico**	5,5	—
	– **Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:**		
2915 21 00	–– **Acido acetico**	5,5	—
2915 24 00	–– **Anidride acetica**	5,5	—
2915 29 00	–– **altri**	5,5	—
	– **Esteri dell'acido acetico:**		
2915 31 00	–– **Acetato di etile**	5,5	—
2915 32 00	–– **Acetato di vinile**	5,5	—
2915 33 00	–– **Acetato di *n*-butile**	5,5	—
2915 36 00	–– **Acetato di dinoseb (ISO)**	5,5	—
2915 39 00	–– **altri**	5,5	—
2915 40 00	– **Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri**	5,5	—
2915 50 00	– **Acido propionico, suoi sali e suoi esteri**	4,2	—
2915 60	– **Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri:**		
	–– Acidi butanoici, loro sali e loro esteri:		
2915 60 11	––– Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	esenzione	—
2915 60 19	––– altri	5,5	—
2915 60 90	–– Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	5,5	—
2915 70	– **Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:**		
2915 70 40	–– Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri	5,5	—
2915 70 50	–– Acido stearico, suoi sali e suoi esteri	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2915 90	– **altri:**		
2915 90 30	–– Acido laurico, suoi sali e suoi esteri	5,5	—
2915 90 70	–– altri	5,5	—
2916	**Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	– **Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:**		
2916 11 00	–– **Acido acrilico e suoi sali**	6,5	—
2916 12 00	–– **Esteri dell'acido acrilico**	6,5	—
2916 13 00	–– **Acido metacrilico e suoi sali**	6,5	—
2916 14 00	–– **Esteri dell'acido metacrilico**	6,5	—
2916 15 00	–– **Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri**	6,5	—
2916 16 00	–– **Binapacril (ISO)**	6,5	—
2916 19	–– **altri:**		
2916 19 10	––– Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	5,9	—
2916 19 40	––– Acido crotonico	esenzione	—
2916 19 95	––– altri	6,5	—
2916 20 00	– **Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati**	6,5	—
	– **Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:**		
2916 31 00	–– **Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri**	6,5	—
2916 32 00	–– **Perossido di benzoile e cloruro di benzoile**	6,5	—
2916 34 00	–– **Acido fenilacetico e suoi sali**	esenzione	—
2916 39	–– **altri:**		
2916 39 10	––– Esteri dell'acido fenilacetico	esenzione	—
2916 39 90	––– altri	6,5	—
2917	**Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	– **Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:**		
2917 11 00	–– **Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri**	6,5	—
2917 12 00	–– **Acido adipico, suoi sali e suoi esteri**	6,5	—
2917 13	–– **Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:**		
2917 13 10	––– Acido sebacico	esenzione	—
2917 13 90	––– altri	6	—
2917 14 00	–– **Anidride maleica**	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2917 19	–– **altri:**		
2917 19 10	––– Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	6,5	—
2917 19 20	––– Acido etano-1,2-dicarbossilico o acido butandioico (acido succinico) con contenuto di carbonio di origine biologica (1) pari al 100% in massa	6,3	—
2917 19 80	––– altri	6,3	—
2917 20 00	– **Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati**	6	—
	– **Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:**		
2917 32 00	–– **Ortoftalati di diottile**	6,5	—
2917 33 00	–– **Ortoftalati di dinonile o di didecile**	6,5	—
2917 34 00	–– **altri esteri dell'acido ortoftalico**	6,5	—
2917 35 00	–– **Anidride ftalica**	6,5	—
2917 36 00	–– **Acido tereftalico e suoi sali**	6,5	—
2917 37 00	–– **Tereftalato di dimetile**	6,5	—
2917 39	–– **altri:**		
2917 39 20	––– Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico; acido benzen-1,2,4-tricarbossilico; dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile; acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico; anidride tetracloroftalica; 3,5-bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio	esenzione	—
2917 39 95	––– altri	6,5	—
2918	**Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	– **Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:**		
2918 11 00	–– **Acido lattico, suoi sali e suoi esteri**	6,5	—
2918 12 00	–– **Acido tartarico**	6,5	—
2918 13 00	–– **Sali ed esteri dell'acido tartarico**	6,5	—
2918 14 00	–– **Acido citrico**	6,5	—
2918 15 00	–– **Sali ed esteri dell'acido citrico**	6,5	—
2918 16 00	–– **Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri**	6,5	—
2918 17 00	–– **Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico)**	6,5	—
2918 18 00	–– **Clorobenzilato (ISO)**	6,5	—
2918 19	–– **altri:**		
2918 19 30	––– Acido colico, acido 3-α,12-α-diidrossi-5-β-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	6,3	—
2918 19 40	––– Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	esenzione	—

(1) Definizione in base alla norma EN 16575.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2918 19 98	– – – altri	6,5	—
	– Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2918 21 00	– – **Acido salicilico e suoi sali**	6,5	—
2918 22 00	– – **Acido *o*-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri**	6,5	—
2918 23 00	– – **altri esteri dell'acido salicilico e loro sali**	6,5	—
2918 29 00	– – **altri**	6,5	—
2918 30 00	**– Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati**	6,5	—
	– altri:		
2918 91 00	– – **2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri**	6,5	—
2918 99	– – **altri:**		
2918 99 40	– – – Acido 2,6-dimetossibenzoico; dicamba (ISO); fenossiacetato di sodio	esenzione	—
2918 99 90	– – – altri	6,5	—
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2919	**Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
2919 10 00	**– fosfato di tris(2,3-dibromopropile)**	6,5	—
2919 90 00	**– altri**	6,5	—
2920	**Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**		
	– Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2920 11 00	– – **Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)**	6,5	—
2920 19 00	– – **altri**	6,5	—
	– Esteri di fosfito e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitros:		
2920 21 00	– – **Fosfito di dimetile**	6,5	—
2920 22 00	– – **Fosfito di dietile**	6,5	—
2920 23 00	– – **Fosfito di trimetile**	6,5	—
2920 24 00	– – **Fosfito di trietile**	6,5	—
2920 29 00	– – **altri**	6,5	—
2920 30 00	**– Endosulfan (ISO)**	6,5	—
2920 90	**– altri:**		
2920 90 10	– – Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	—

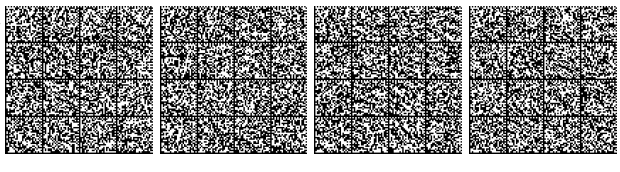

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2920 90 70	– – altri prodotti	6,5	—
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
2921	**Composti a funzione ammina:**		
	– Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 11 00	– – **Mono-, di- o trimetilammina e loro sali**	6,5	kg met.am.
2921 12 00	– – **2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato**	6,5	—
2921 13 00	– – **2-(N,N-dietilammino)etil cloruro cloridrato**	6,5	—
2921 14 00	– – **2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato**	6,5	—
2921 19	– – **altri:**		
2921 19 40	– – – 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	esenzione	—
2921 19 50	– – – Dietilammina e suoi sali	5,7	—
2921 19 99	– – – altri	6,5	—
	– Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 21 00	– – **Etilendiammina e suoi sali**	6	—
2921 22 00	– – **Esametilendiammina e suoi sali**	6,5	—
2921 29 00	– – **altri**	6	—
2921 30	**– Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
2921 30 10	– – Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	6,3	—
2921 30 91	– – Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	esenzione	—
2921 30 99	– – altri	6,5	—
	– Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 41 00	– – **Anilina e suoi sali**	6,5	—
2921 42 00	– – **Derivati dell'anilina e loro sali**	6,5	—
2921 43 00	– – **Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti**	6,5	—
2921 44 00	– – **Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti**	6,5	—
2921 45 00	– – **1-Naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti**	6,5	—
2921 46 00	– – **Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti**	esenzione	—
2921 49 00	– – **altri**	6,5	—
	– Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 51	– – ***o-*, *m-*, *p*-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
	– – – *o-*, *m-*, *p*-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2921 51 11	---- *m*-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 1 % o meno, in peso, di acqua — 200 mg/kg o meno di *o*-fenilendiammina e — 450 mg/kg o meno di *p*-fenilendiammina	esenzione	—
2921 51 19	---- altri	6,5	—
2921 51 90	--- altri	6,5	—
2921 59	-- **altri:**		
2921 59 50	--- *m*-Fenilenbis(metilammina); 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina; 4,4′-bi-*o*-toluidina; 1,8-naftilendiammina	esenzione	—
2921 59 90	--- altri	6,5	—
2922	**Composti amminici a funzioni ossigenate:**		
	– **Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:**		
2922 11 00	-- **Monoetanolammina e suoi sali**	6,5	—
2922 12 00	-- **Dietanolammina e suoi sali**	6,5	—
2922 14 00	-- **Destropropoxifene (DCI) e suoi sali**	esenzione	—
2922 15 00	-- **Trietanolammina**	6,5	—
2922 16 00	-- **Perfluorottano solfonato di dietanolammonio**	6,5	—
2922 17 00	-- **Metildietanolammina ed etildietanolammina**	6,5	—
2922 18 00	-- **2-(N,N-diisopropilammino)etanolo**	6,5	—
2922 19 00	-- **altri**	6,5	—
	– **Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:**		
2922 21 00	-- **Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali**	6,5	—
2922 29 00	-- **altri**	6,5	—
	– **Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:**		
2922 31 00	-- **Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti**	esenzione	—
2922 39 00	-- **altri**	6,5	—
	– **Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti:**		
2922 41 00	-- **Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti**	6,3	—
2922 42 00	-- **Acido glutammico e suoi sali**	6,5	—
2922 43 00	-- **Acido antranilico e suoi sali**	6,5	—
2922 44 00	-- **Tilidina (DCI) e suoi sali**	esenzione	—
2922 49	-- **altri:**		
2922 49 20	--- beta-Alanina	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2922 49 85	– – – altri	6,5	—
2922 50 00	– **Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate**	6,5	—
2923	**Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:**		
2923 10 00	– **Colina e suoi sali**	6,5	—
2923 20 00	– **Lecitine ed altri fosfoamminolipidi**	5,7	—
2923 30 00	– **Perfluorottano solfonato di tetraetilammonio**	6,5	—
2923 40 00	– **Perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio**	6,5	—
2923 90 00	– **altri**	6,5	—
2924	**Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:**		
	– **Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
2924 11 00	– – **Meprobamato (DCI)**	esenzione	—
2924 12 00	– – **Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)**	6,5	—
2924 19 00	– – **altri**	6,5	—
	– **Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
2924 21 00	– – **Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti**	6,5	—
2924 23 00	– – **Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali**	6,5	—
2924 24 00	– – **Etinamato (DCI)**	esenzione	—
2924 25 00	– – **Alacloro (ISO)**	6,5	—
2924 29	– – **altri:**		
2924 29 10	– – – Lidocaina (DCI)	esenzione	—
2924 29 70	– – – altri	6,5	—
2925	**Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina:**		
	– **Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
2925 11 00	– – **Saccarina e suoi sali**	6,5	—
2925 12 00	– – **Glutetimide (DCI)**	esenzione	—
2925 19	– – **altri:**		
2925 19 20	– – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-*N*,*N*′-etilendiftalimmide; *N*,*N*′-etilenbis (4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)	esenzione	—
2925 19 95	– – – altri	6,5	—
	– **Immine e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
2925 21 00	– – **Clordimeforme (ISO)**	6,5	—
2925 29 00	– – **altri**	6,5	—

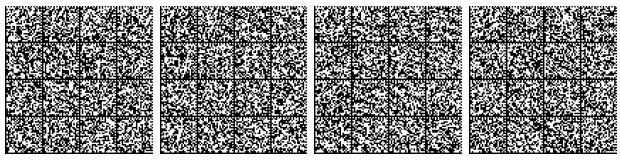

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	2926	**Composti a funzione nitrile:**		
	2926 10 00	– **Acrilonitrile**	6,5	—
	2926 20 00	– **1-Cianoguanidina (diciandiammide)**	6,5	—
	2926 30 00	– **Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)**	6,5	—
	2926 40 00	– **alfa-fenilacetoacetonitrile**	6,5	—
	2926 90	– **altri:**		
	2926 90 20	–– Isoftalonitrile	6	—
	2926 90 70	–– altri	6,5	—
	2927 00 00	**Composti a funzione diazo, azo o azossi**	6,5	—
	2928 00	**Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina:**		
	2928 00 10	– *N*,*N*-Bis(2-metossietil)idrossilammina	esenzione	—
	2928 00 90	– altri	6,5	—
	2929	**Composti ad altre funzioni azotate:**		
	2929 10 00	– **Isocianati**	6,5	—
	2929 90 00	– **altri**	6,5	—
		X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI		
	2930	**Tiocomposti organici:**		
★	**2930 10 00**	– **2-(N,N-Dimetilammino) etantiolo**	6,5	—
	2930 20 00	– **Tiocarbammati e ditiocarbammati**	6,5	—
	2930 30 00	– **Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame**	6,5	—
	2930 40	– **Metionina:**		
	2930 40 10	–– Metionina (DCI)	esenzione	—
	2930 40 90	–– altri	6,5	—
	2930 60 00	– **2-(N,N-dietilammino)etantiolo**	6,5	—
	2930 70 00	– **bis(2-idrossietil)solfuro (tiodiglicolo (DCI))**	6,5	—
	2930 80 00	– **Aldicarb (ISO), captafol (ISO) e metamidofos (ISO)**	6,5	—
	2930 90	– **altri:**		
	2930 90 13	–– Cisteina e cistina	6,5	—
	2930 90 16	–– Derivati di cisteina o cistina	6,5	—
	2930 90 30	–– Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico	esenzione	—
	2930 90 40	–– Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2′-tiodietile	esenzione	—
	2930 90 50	–– Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-*m*-fenilendiammina e 2-metil-4,6,-bis(metiltio)-*m*-fenilendiammina	esenzione	—
■	**2930 90 98**	–– altri	6,5	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	2931	**Altri composti organo-inorganici:**		
	2931 10 00	– **Piombo tetrametile e piombo tetraetile**	6,5	—
	2931 20 00	– **Composti di tributilstagno**	6,5	—
		– **Derivati organofosforici non alogenati:**		
★	**2931 41 00**	–– **Dimetil metilfosfonato**	6,5	—
★	**2931 42 00**	–– **Dimetil propilfosfonato**	6,5	—
★	**2931 43 00**	–– **Dietil etilfosfonato**	6,5	—
★	**2931 44 00**	–– **Acido metilfosfonico**	6,5	—
★	**2931 45 00**	–– **Sale di acido metilfosfonico ed (amminoimminometil)urea (1:1)**	6,5	—
★	**2931 46 00**	–– **2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-triossatrifosfinan 2,4,6-triossido**	6,5	—
★	**2931 47 00**	–– **(5-Etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato**	6,5	—
★	**2931 48 00**	–– **3,9-Diossido di 3,9-dimetil-2,4,8,10-tetraossa-3,9-difosfaspiro[5.5] undecano**	6,5	—
	2931 49	–– **altri:**		
★	**2931 49 10**	––– Sodio 3-(triidrossisilil)propil metilfosfonato	6,5	—
★	**2931 49 20**	––– bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil]metilfosfonato	6,5	—
★	**2931 49 30**	––– Acido etidronico (DCI) (acido 1-idrossietano 1,1-difosfonico) e suoi sali	6,5	—
★	**2931 49 40**	––– Acido (nitrilotrimetanediil)trifosfonico, acido {[etan-1,2-diilbis[nitrilobis (metilen)]}tetrachisfosfonico, acido [{2-[bis(fosfonometil)amino]etil}amino)metil] bifosfonico, acido {[esan-1,6-diilbis[nitrilobis(metilene)]}tetrachisfosfonico, acido {[(2-idrossietil)immino]bis(metilen)}bifosfonico, e acido [{6-[bis(fosfonometil) amino]esil}amino)metil]bifosfonico; sali di tali prodotti	6,5	—
★	**2931 49 90**	––– altri	6,5	—
		– **Derivati organofosforici alogenati:**		
★	**2931 51 00**	–– **Dicloruro metilfosfonico**	6,5	—
★	**2931 52 00**	–– **Dicloruro propilfosfonico**	6,5	—
★	**2931 53 00**	–– **O-(3-cloropropil) O-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil] metilfosfonotionato**	6,5	—
★	**2931 54 00**	–– **Triclorfon (ISO)**	6,5	—
	2931 59	–– **altri:**		
★	**2931 59 10**	––– Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	6,5	—
★	**2931 59 90**	––– altri	6,5	—
	2931 90 00	– **altri**	6,5	—

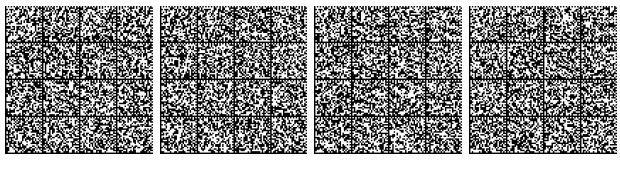

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2932	**Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:**		
	– Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:		
2932 11 00	–– **Tetraidrofurano**	6,5	—
2932 12 00	–– **2-Furaldeide (furfurale)**	6,5	—
2932 13 00	–– **Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico**	6,5	—
2932 14 00	–– **Sucralosio**	6,5	—
2932 19 00	–– **altri**	6,5	—
2932 20	– **Lattoni:**		
2932 20 10	–– Fenolftaleina; acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1*H*,3*H*-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico; 3′-cloro-6′-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3*H*)9′-xanten]-3-one; 6′-(*N*-etil-*p*-toluidino)-2′-metilspiro-[isobenzofuran-1(3*H*),9′-xanthen]-3-one; 6-docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1*H*,3*H*-nafto[1,8-*cd*]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile	esenzione	—
2932 20 20	–– gamma-Butirrolactone	6,5	—
2932 20 90	–– altri	6,5	—
	– **altri:**		
2932 91 00	–– **Isosafrolo**	6,5	—
2932 92 00	–– **1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one**	6,5	—
2932 93 00	–– **Piperonale**	6,5	—
2932 94 00	–– **Safrolo**	6,5	—
2932 95 00	–– **Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)**	6,5	—
★ **2932 96 00**	–– **Carbofurano (ISO)**	6,5	—
■ **2932 99 00**	–– **altri**	6,5	—
2933	**Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:**		
	– Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 11	–– **Fenazone (antipirina) e suoi derivati:**		
2933 11 10	––– Propifenazone (DCI)	esenzione	—
2933 11 90	––– altri	6,5	—
2933 19	–– **altri:**		
2933 19 10	––– Fenilbutazone (DCI)	esenzione	—
2933 19 90	––– altri	6,5	—
	– Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 21 00	–– **Idantoina e suoi derivati**	6,5	—
2933 29	–– **altri:**		
2933 29 10	––– Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	esenzione	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	2933 29 90	– – – altri	6,5	—
		– Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato:		
	2933 31 00	– – **Piridina e suoi sali**	5,3	—
	2933 32 00	– – **Piperidina e suoi sali**	6,5	—
■	**2933 33 00**	– – **Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), carfentanil (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI), remifentanil (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti**	6,5	—
★	**2933 34 00**	– – **Altri fentanil e loro derivati**	6,5	—
★	**2933 35 00**	– – **Quinuclidin-3-ol**	6,5	—
★	**2933 36 00**	– – **4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)**	6,5	—
★	**2933 37 00**	– – **N-fenetil-4-piperidinone (NPP)**	6,5	—
	2933 39	– – **altri:**		
	2933 39 10	– – – Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	esenzione	—
	2933 39 20	– – – 2,3,5,6-Tetracloropiridina	esenzione	—
	2933 39 25	– – – Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	esenzione	—
	2933 39 35	– – – 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	esenzione	—
	2933 39 40	– – – 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	esenzione	—
	2933 39 45	– – – 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	esenzione	—
	2933 39 50	– – – Estere metilico di flurossipir (ISO)	4	—
	2933 39 55	– – – 4-Metilpiridina	esenzione	—
■	**2933 39 99**	– – – altri	6,5	—
		– Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni:		
	2933 41 00	– – **Levorfanolo (DCI) e suoi sali**	esenzione	—
	2933 49	– – **altri:**		
	2933 49 10	– – – Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici	5,5	—
	2933 49 30	– – – Dextrometorfano (DCI) e suoi sali	esenzione	—
	2933 49 90	– – – altri	6,5	—
		– Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico:		
	2933 52 00	– – **Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali**	6,5	—
	2933 53	– – **Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti:**		
	2933 53 10	– – – Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali	esenzione	—
	2933 53 90	– – – altri	6,5	—
	2933 54 00	– – **altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti**	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2933 55 00	–– **Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti**	esenzione	—
2933 59	–– **altri:**		
2933 59 10	––– Diazinon (ISO)	esenzione	—
2933 59 20	––– 1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	esenzione	—
2933 59 95	––– altri	6,5	—
	– **Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:**		
2933 61 00	–– **Melamina**	6,5	—
2933 69	–– **altri:**		
2933 69 10	––– Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)	5,5	—
2933 69 40	––– Metenamina (DCI) (esametilentetrammina); 2,6-di-terz-butil-4-[4,6-bis (ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	esenzione	—
2933 69 80	––– altri	6,5	—
	– **Lattami:**		
2933 71 00	–– **6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)**	6,5	—
2933 72 00	–– **Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)**	esenzione	—
2933 79 00	–– **altri lattami**	6,5	—
	– **altri:**		
2933 91	–– **Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti:**		
2933 91 10	––– Clordiazepossido (DCI)	esenzione	—
2933 91 90	––– altri	6,5	—
2933 92 00	–– **Azinfos-metile (ISO)**	6,5	—
2933 99	–– **altri:**		
2933 99 20	––– Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5*H*-dibenzo[*c*,*e*]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	5,5	—
2933 99 50	––– 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	esenzione	—
2933 99 80	––– altri	6,5	—
2934	**Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici:**		
2934 10 00	– **Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato**	6,5	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	2934 20	– **Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni:**		
	2934 20 20	–– Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	6,5	—
	2934 20 80	–– altri	6,5	—
	2934 30	– **Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni:**		
	2934 30 10	–– Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	esenzione	—
	2934 30 90	–– altri	6,5	—
		– **altri:**		
	2934 91 00	–– **Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti**	esenzione	—
★	**2934 92 00**	–– **Altri fentanil e loro derivati**	6,5	—
	2934 99	–– **altri:**		
	2934 99 60	––– Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati; furazolidone (DCI); acido 7-amminocefalosporanico; sali ed esteri dell'acido (6*R*,7*R*)-3-acetossimetil-7-[(*R*)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico; bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il) etil]-2-metilpiridinio	esenzione	—
■	**2934 99 90**	––– altri	6,5	—
	2935	**Solfonammidi:**		
	2935 10 00	– **N-metilperfluorottano sulfonammide**	6,5	—
	2935 20 00	– **N-etilperfluorottano sulfonammide**	6,5	—
	2935 30 00	– **N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonammide**	6,5	—
	2935 40 00	– **N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonammide**	6,5	—
	2935 50 00	– **Altri sulfonammidi di perfluorottano**	6,5	—
	2935 90	– **altri:**		
	2935 90 30	–– 3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1*H*-indol-3-il]-3-osso-1*H*,3*H*-nafto[1,8-*cd*]piran-1-ile}-*N*,*N*-dimetil-1*H*-indol-7-solfonammide; metosulam (ISO)	esenzione	—
	2935 90 90	–– altri	6,5	—
		XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI		
	2936	**Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione:**		
		– **Vitamine e loro derivati, non miscelati:**		
	2936 21 00	–– **Vitamine A e loro derivati**	esenzione	—
	2936 22 00	–– **Vitamina B_1 e suoi derivati**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2936 23 00	–– **Vitamina B_2 e suoi derivati**	esenzione	—
2936 24 00	–– **Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B_5) e suoi derivati**	esenzione	—
2936 25 00	–– **Vitamina B_6 e suoi derivati**	esenzione	—
2936 26 00	–– **Vitamina B_{12} e suoi derivati**	esenzione	—
2936 27 00	–– **Vitamina C e suoi derivati**	esenzione	—
2936 28 00	–– **Vitamina E e suoi derivati**	esenzione	—
2936 29 00	–– **altre vitamine e loro derivati**	esenzione	—
2936 90 00	– **altre, compresi i concentrati naturali**	esenzione	—
2937	**Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:**		
	– **Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali:**		
2937 11 00	–– **Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali**	esenzione	g
2937 12 00	–– **Insulina e suoi sali**	esenzione	g
2937 19 00	–– **altri**	esenzione	g
	– **Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali:**		
2937 21 00	–– **Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)**	esenzione	g
2937 22 00	–– **Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei**	esenzione	g
2937 23 00	–– **Estrogeni e progestogeni**	esenzione	g
2937 29 00	–– **altri**	esenzione	g
2937 50 00	– **Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali**	esenzione	g
2937 90 00	– **altri**	esenzione	g
	XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
2938	**Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:**		
2938 10 00	– **Rutoside (rutina) e suoi derivati**	6,5	—
2938 90	– **altri:**		
2938 90 10	–– Eterosidi delle digitali	6	—
2938 90 30	–– Glicirrizina e glicirrizati	5,7	—
2938 90 90	–– altri	6,5	—
2939	**Alcaloidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:**		
	– **Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
2939 11 00	–– **Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti**	esenzione	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	2939 19 00	–– **altri**	esenzione	—
	2939 20 00	– **Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti**	esenzione	—
	2939 30 00	– **Caffeina e suoi sali**	esenzione	—
		– **Alcaloidi dell'efedra e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
	2939 41 00	–– **Efedrina e suoi sali**	esenzione	—
	2939 42 00	–– **Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali**	esenzione	—
	2939 43 00	–– **Catina (DCI) e suoi sali**	esenzione	—
	2939 44 00	–– **Norefedrina e suoi sali**	esenzione	—
★	**2939 45 00**	–– **Levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina e loro sali**	esenzione	—
■	**2939 49 00**	–– **altri**	esenzione	—
		– **Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
	2939 51 00	–– **Fenetillina (DCI) e suoi sali**	esenzione	—
	2939 59 00	–– **altri**	esenzione	—
		– **Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
	2939 61 00	–– **Ergometrina (DCI) e suoi sali**	esenzione	—
	2939 62 00	–– **Ergotamina (DCI) e suoi sali**	esenzione	—
	2939 63 00	–– **Acido lisergico e suoi sali**	esenzione	—
	2939 69 00	–– **altri**	esenzione	—
		– **Altri, di origine vegetale:**		
★	**2939 72 00**	–– **Cocaina, ecgonina; sali, esteri e altri derivati di tali prodotti**	esenzione	—
	2939 79	–– **altri:**		
	2939 79 10	––– Nicotina e suoi sali, eteri, esteri ed altri derivati	esenzione	—
■	**2939 79 90**	––– altri	esenzione	—
	2939 80 00	– **altri**	esenzione	—
		XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
	2940 00 00	**Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939**	6,5	—
	2941	**Antibiotici:**		
	2941 10 00	– **Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti**	esenzione	—
	2941 20	– **Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti:**		
	2941 20 30	–– Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	5,3	—
	2941 20 80	–– altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
2941 30 00	– **Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti**	esenzione	—
2941 40 00	– **Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti**	esenzione	—
2941 50 00	– **Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti**	esenzione	—
2941 90 00	– **altri**	esenzione	—
2942 00 00	**Altri composti organici**	6,5	—

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);

   b) prodotti, come compresse, gomme da masticare o cerotti (sistemi transdermici), contenenti nicotina e destinate ad aiutare la disassuefazione dal fumo (voce 2404);

   c) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);

   d) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);

   e) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;

   f) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;

   g) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);

   h) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502); oppure

   ij) reattivi per diagnostica della voce 3822.

2. Ai fini della voce 3002 per «prodotti immunologici» si intendono i peptidi e le proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici, come gli anticorpi monoclonali (MAB), i frammenti di anticorpi, gli anticorpi coniugati e i frammenti di anticorpi coniugati, le interleuchine, gli interferoni (IFN), le chemochine e alcuni fattori di necrosi tumorale (TNF), i fattori della crescita (GF), le ematopoietine e i fattori stimolanti le colonie (CSF).

3. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:

   a) come «prodotti non miscelati»:

      1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

      2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;

      3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

   b) come «prodotti miscelati»:

      1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

      2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

      3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

4. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:

a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;

b) le laminarie sterili;

c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili;

d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

e) placebo e kit di sperimentazione clinica in cieco (o in doppio cieco) da utilizzare per sperimentazioni cliniche riconosciute, presentati sotto forma di dosi, anche contenenti principi attivi;

f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;

g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;

ij) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;

k) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza;

l) i dispositivi per stomia, cioè le sacche, preformate, per colostomia, ileostomia e urostomia, nonché i loro adesivi cutanei di protezione o le loro placche frontali.

Note di sottovoci

1. Ai fini delle sottovoci 3002 13 e 3002 14, sono considerati:

a) come «prodotti non miscelati», prodotti puri, contenenti o meno impurità;

b) come «prodotti miscelati»:

1) i prodotti della precedente lettera a) disciolti in acqua o in altri solventi;

2) i prodotti delle precedenti lettere a) e b) 1), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione e al loro trasporto; e

3) i prodotti delle precedenti lettere a), b) 1) e b) 2) con un altro additivo.

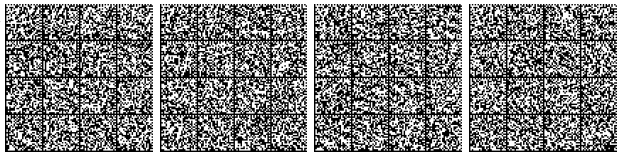

2. Le sottovoci 3003 60 e 3004 60 comprendono medicamenti contenenti artemisinina (DCI) per assunzione orale combinata con altri principi attivi o contenenti uno dei seguenti principi attivi, combinati o meno con altri principi attivi: amodiachina (DCI); acido artelinico o suoi sali; artenimol (DCI); artemotil (DCI); artemetero (DCI); artesunato (DCI); clorochina (DCI); diidroartemisinina (DCI); lumefantrina (DCI); meflochina (DCI); piperachina (DCI); pirimetamina (DCI) o sulfadoxina (DCI).

Nota complementare

1. *La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:*

   a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;

   b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

   c) il dosaggio; e

   d) le modalità di assunzione.

   Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

   Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3001	**Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:**		
3001 20	– **Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni:**		
3001 20 10	–– di origine umana	esenzione	—
3001 20 90	–– altri	esenzione	—
3001 90	– **altri:**		
3001 90 20	–– di origine umana	esenzione	—
	–– altri:		
3001 90 91	––– Eparina e suoi sali	esenzione	—
3001 90 98	––– altri	esenzione	—
3002	**Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili; colture cellulari, anche modificate:**		
	– **Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici:**		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	3002 12 00	–– **Antisieri e altre frazioni del sangue**	esenzione	—
■	**3002 13 00**	–– **Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto**	esenzione	—
■	**3002 14 00**	–– **Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto**	esenzione	—
■	**3002 15 00**	–– **Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto**	esenzione	—
		– **Vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:**		
	3002 41	–– **Vaccini per la medicina umana:**		
★	**3002 41 10**	––– Vaccini contro i coronavirus correlati alla SARS (specie SARS-CoV)	esenzione	p/st (1)
★	**3002 41 90**	––– altri	esenzione	—
★	**3002 42 00**	–– **Vaccini per la medicina veterinaria**	esenzione	—
★	**3002 49 00**	–– **altri**	esenzione	—
		– **Colture cellulari, anche modificate:**		
★	**3002 51 00**	–– **Prodotti per la terapia cellulare**	esenzione	—
★	**3002 59 00**	–– **altri**	esenzione	—
	3002 90	– **altri:**		
	3002 90 10	–– Sangue umano	esenzione	—
	3002 90 30	–– Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	esenzione	—
■	**3002 90 90**	–– altri	esenzione	—
	3003	**Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:**		
	3003 10 00	– **contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati**	esenzione	—
	3003 20 00	– **altri, contenenti antibiotici**	esenzione	—
		– **altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937:**		
	3003 31 00	–– **contenenti insulina**	esenzione	—
	3003 39 00	–– **altri**	esenzione	—
		– **altri, contenenti alcaloidi o loro derivati:**		
	3003 41 00	–– **contenenti efedrina o suoi sali**	esenzione	—
	3003 42 00	–– **contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali**	esenzione	—
	3003 43 00	–– **contenenti norefedrina o suoi sali**	esenzione	—
	3003 49 00	–– **altri**	esenzione	—

(1) Dose (in caso di contenitori multidose, dose per adulti).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3003 60 00	– **altri, contenenti i principi attivi antimalarici descritti nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo**	esenzione	—
3003 90 00	– **altri**	esenzione	—
3004	**Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:**		
3004 10 00	– **contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati**	esenzione	—
3004 20 00	– **altri, contenenti antibiotici**	esenzione	—
	– **altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937:**		
3004 31 00	– – **contenenti insulina**	esenzione	—
3004 32 00	– – **contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali**	esenzione	—
3004 39 00	– – **altri**	esenzione	—
	– **altri, contenenti alcaloidi o loro derivati:**		
3004 41 00	– – **contenenti efedrina o suoi sali**	esenzione	—
3004 42 00	– – **contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali**	esenzione	—
3004 43 00	– – **contenenti norefedrina o suoi sali**	esenzione	—
3004 49 00	– – **altri**	esenzione	—
3004 50 00	– **altri, contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936**	esenzione	—
3004 60 00	– **altri, contenenti principi attivi antimalarici descritti nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo**	esenzione	—
3004 90 00	– **altri**	esenzione	—
3005	**Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari:**		
3005 10 00	– **Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo**	esenzione	—
3005 90	– **altri:**		
3005 90 10	– – Ovatte e prodotti di ovatta	esenzione	—
	– – altri:		
	– – – di materie tessili:		
3005 90 31	– – – – Garze e prodotti di garza	esenzione	—
3005 90 50	– – – – altri	esenzione	—
3005 90 99	– – – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3006	**Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:**		
3006 10	– **Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:**		
3006 10 10	–– Catgut sterili	esenzione	—
3006 10 30	–– Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	6,5 (1)	—
3006 10 90	–– altri	esenzione	—
3006 30 00	– **Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente**	esenzione	—
3006 40 00	– **Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea**	esenzione	—
3006 50 00	– **Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso**	esenzione	—
3006 60 00	– **Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi**	esenzione	—
3006 70 00	– **Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici**	6,5 (1)	—
	– **altri:**		
3006 91 00	–– **Dispositivi per stomia**	6,5 (1)	—
3006 92 00	–– **Rifiuti farmaceutici**	esenzione	—
★ **3006 93 00**	–– **Placebo e kit di sperimentazione clinica in cieco (o in doppio cieco) da utilizzare per sperimentazioni cliniche riconosciute, presentati sotto forma di dosi**	esenzione	—

(1) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) il sangue animale della voce 0511;

   b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 a), 3 a), 4 a) e 5;

   c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).

2. La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

   a) I seguenti prodotti:

      1) il nitrato di sodio, anche puro;

      2) il nitrato di ammonio, anche puro;

      3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;

      4) il solfato di ammonio, anche puro;

      5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;

      6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;

      7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;

      8) l'urea, anche pura;

   b) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a);

   c) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere a) e b) con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;

   d) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti punti a) 2) o a) 8), o di un miscuglio di questi prodotti.

3. La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

   a) i seguenti prodotti:

      1) le scorie di defosforazione;

      2) i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco;

b) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a) senza tener conto del tenore limite del fluoro;

c) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere a) e b), senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

4. La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

a) i seguenti prodotti:

1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);

2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

3) il solfato di potassio, anche puro;

4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro;

b) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a).

5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.

6. Ai sensi della voce 3105 l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3101 00 00	**Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale**	esenzione	—
3102	**Concimi minerali o chimici azotati:**		
3102 10	– **Urea, anche in soluzione acquosa:**		
3102 10 10	–– Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	kg N
3102 10 90	–– altra	6,5	kg N
	– **Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:**		
3102 21 00	–– **Solfato di ammonio**	6,5	kg N
3102 29 00	–– **altri**	6,5	kg N
3102 30	– **Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:**		
3102 30 10	–– in soluzione acquosa	6,5	kg N

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3102 30 90	–– altro	6,5	kg N
3102 40	– **Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante:**		
3102 40 10	–– con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	6,5	kg N
3102 40 90	–– con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso	6,5	kg N
3102 50 00	– **Nitrato di sodio**	6,5 (1)	kg N
3102 60 00	– **Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio**	6,5	kg N
3102 80 00	– **Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali**	6,5	kg N
3102 90 00	– **altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti**	6,5	kg N
3103	**Concimi minerali o chimici fosfatici:**		
	– **Perfosfati:**		
3103 11 00	–– **con tenore di pentaossido di difosforo (P_2O_5) pari o superiore a 35%, in peso**	4,8	kg P_2O_5
3103 19 00	–– **altri**	4,8	kg P_2O_5
3103 90 00	– **altri**	esenzione	kg P_2O_5
3104	**Concimi minerali o chimici potassici:**		
3104 20	– **Cloruro di potassio:**		
3104 20 10	–– con tenore in potassio calcolato come K_2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	kg K_2O
3104 20 50	–– con tenore in potassio calcolato come K_2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	kg K_2O
3104 20 90	–– con tenore in potassio calcolato come K_2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	kg K_2O
3104 30 00	– **Solfato di potassio**	esenzione	kg K_2O
3104 90 00	– **altri**	esenzione	kg K_2O
3105	**Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:**		
3105 10 00	– **Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg**	6,5	—
3105 20	– **Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio:**		
3105 20 10	–– con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	—
3105 20 90	–– altri	6,5	—
3105 30 00	– **Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)**	6,5	—

(1) Aliquota del dazio per il «nitrato di sodio naturale del Cile» (codice Taric 3102 50 00 10): esenzione. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3105 40 00	– **Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)**	6,5	—
	– **altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:**		
3105 51 00	–– **contenenti nitrati e fosfati**	6,5	—
3105 59 00	–– **altri**	6,5	—
3105 60 00	– **Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio**	3,2	—
3105 90	– **altri:**		
3105 90 20	–– con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5 (1)	—
3105 90 80	–– altri	3,2 (1)	—

(1) Aliquota del dazio per il «nitrato sodico potassico naturale del Cile, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di nitrato di potassio può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % del prodotto anidro allo stato secco» (codici Taric 3105 90 20 10 e 3105 90 80 10): esenzione. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

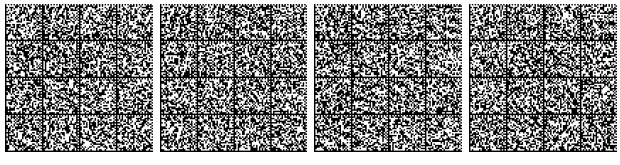

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; TINTURE, PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; STUCCO E ALTRI MASTICI; INCHIOSTRI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;

   b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;

   c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).

2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.

3. Rientrano ugualmente nelle voci 3203, 3204, 3205 e 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 o 3215.

4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

6. Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

   a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

   b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3201	**Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:**		
3201 10 00	– **Estratto di quebracho**	esenzione	—
3201 20 00	– **Estratto di mimosa**	6,5 (1)	—
3201 90	– **altri:**		
3201 90 20	–– Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno	5,8	—

(1) Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	3201 90 90	–– altri	5,3	—
	3202	**Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:**		
	3202 10 00	– **Prodotti per concia organici sintetici**	5,3	—
	3202 90 00	– **altri**	5,3	—
	3203 00	**Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo:**		
	3203 00 10	– Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze	esenzione	—
	3203 00 90	– Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	2,5	—
	3204	**Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:**		
		– **Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:**		
	3204 11 00	–– **Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti**	6,5	—
	3204 12 00	–– **Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti**	6,5	—
	3204 13 00	–– **Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti**	6,5	—
	3204 14 00	–– **Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti**	6,5	—
	3204 15 00	–– **Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti**	6,5	—
	3204 16 00	–– **Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti**	6,5	—
■	**3204 17 00**	–– **Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti**	6,5	—
★	**3204 18 00**	–– **Sostanze coloranti carotenoidi e preparazioni a base di tali sostanze**	6,5	—
■	**3204 19 00**	–– **altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19**	6,5	—
	3204 20 00	– **Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»**	6	—
	3204 90 00	– **altri**	6,5	—
	3205 00 00	**Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo**	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3206	**Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:**		
	– Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:		
3206 11 00	–– **contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca**	6	—
3206 19 00	–– **altri**	6,5	—
3206 20 00	– **Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo**	6,5	—
	– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:		
3206 41 00	–– **Oltremare e sue preparazioni**	6,5	—
3206 42 00	–– **Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco**	6,5	—
3206 49	–– **altre:**		
3206 49 10	––– Magnetite	4,9 (1)	—
3206 49 70	––– altre	6,5	—
3206 50 00	– **Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»**	5,3	—
3207	**Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:**		
3207 10 00	– **Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili**	6,5	—
3207 20	– **Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:**		
3207 20 10	–– Ingobbi	5,3	—
3207 20 90	–– altri	6,3	—
3207 30 00	– **Lustri liquidi e preparazioni simili**	5,3	—
3207 40	– **Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:**		
3207 40 40	–– Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri; vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	esenzione	—
3207 40 85	–– altri	3,7	—
3208	**Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:**		
3208 10	– **a base di poliesteri:**		
3208 10 10	–– Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	—

(1) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3208 10 90	–– altre	6,5	—
3208 20	– **a base di polimeri acrilici o vinilici:**		
3208 20 10	–– Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	—
3208 20 90	–– altre	6,5	—
3208 90	– **altre:**		
	–– Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208 90 11	––– Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in *N*,*N*-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	—
3208 90 13	––– Copolimero di *p*-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in *N*,*N*-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	—
3208 90 19	––– altri	6,5	—
	–– altre:		
3208 90 91	––– a base di polimeri sintetici	6,5	—
3208 90 99	––– a base di polimeri naturali modificati	6,5	—
3209	**Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:**		
3209 10 00	– **a base di polimeri acrilici o vinilici**	6,5	—
3209 90 00	– **altre**	6,5	—
3210 00	**Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:**		
3210 00 10	– Pitture e vernici all'olio	6,5	—
3210 00 90	– altri	6,5	—
3211 00 00	**Siccativi preparati**	6,5	—
3212	**Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:**		
3212 10 00	– **Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)**	6,5	—
3212 90 00	– **altri**	6,5	—
3213	**Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:**		
3213 10 00	– **Colori in assortimenti**	6,5	—
3213 90 00	– **altri**	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3214	**Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:**		
3214 10	– **Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:**		
3214 10 10	–– Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici	5	—
3214 10 90	–– Stucchi utilizzati nella pittura	5	—
3214 90 00	– **altri**	5	—
3215	**Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:**		
	– **Inchiostri da stampa:**		
3215 11 00	–– **neri**	6,5	—
3215 19 00	–– **altri**	6,5	—
3215 90	– **altri:**		
3215 90 20	–– Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39, e contenenti componenti meccanici o elettrici; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39	esenzione	—
3215 90 70	–– altri	6,5	—

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA, PREPARAZIONI COSMETICHE O PER TOELETTA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;

   b) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;

   c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.

2. Ai sensi della voce 3302, l'espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.

3. Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

4. Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di prodotti cosmetici; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di prodotti cosmetici; prodotti per toletta preparati per animali.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3301	**Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:**		
	– **Oli essenziali di agrumi:**		
3301 12	–– **di arancio:**		
3301 12 10	––– non deterpenati	7	—
3301 12 90	––– deterpenati	4,4	—
3301 13	–– **di limone:**		
3301 13 10	––– non deterpenati	7	—
3301 13 90	––– deterpenati	4,4	—
3301 19	–– **altri:**		
3301 19 20	––– non deterpenati	7	—
3301 19 80	––– deterpenati	4,4	—
	– **Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:**		
3301 24	–– **di menta piperita (*Mentha piperita*):**		
3301 24 10	––– non deterpenati	esenzione	—
3301 24 90	––– deterpenati	2,9	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	3301 25	–– **di altra menta:**		
	3301 25 10	––– non deterpenati	esenzione	—
	3301 25 90	––– deterpenati	2,9	—
	3301 29	–– **altri:**		
		––– di garofano, di niauli, di ylang-ylang:		
	3301 29 11	–––– non deterpenati	esenzione	—
	3301 29 31	–––– deterpenati	2,9 (1)	—
		––– altri:		
		–––– non deterpenati:		
★	**3301 29 42**	––––– di rosa	esenzione	—
★	**3301 29 49**	––––– altri	esenzione	—
		–––– deterpenati:		
	3301 29 71	––––– di geranio; di gelsomino; di vetiver	2,3	—
	3301 29 79	––––– di lavanda o di lavandina	2,9	—
	3301 29 91	––––– altri	2,9 (1)	—
	3301 30 00	– **Resinoidi**	2	—
	3301 90	– **altri:**		
	3301 90 10	–– Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	2,3	—
		–– Oleoresine d'estrazione:		
	3301 90 21	––– di liquirizia e di luppolo	3,2	—
	3301 90 30	––– altre	esenzione	—
	3301 90 90	–– altri	3	—
	3302	**Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:**		
	3302 10	– **dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:**		
		–– dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:		
		––– Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:		
	3302 10 10	–––– con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	17,3 MIN 1 €/% vol/hl	— (2)

(1) Aliquota del dazio autonomo: 2,3.
(2) All'importazione nell'Unione europea, l'unità supplementare applicata a fini doganali è il litro di alcole 100 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	---- altre:		
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	—
3302 10 29	----- altre	9 + EA [1]	—
3302 10 40	--- altri	esenzione	—
3302 10 90	-- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	esenzione	—
3302 90	- **altri:**		
3302 90 10	-- Soluzioni alcoliche	esenzione	—
3302 90 90	-- altri	esenzione	—
3303 00	**Profumi ed acque da toeletta:**		
3303 00 10	- Profumi	esenzione	—
3303 00 90	- Acque da toletta	esenzione	—
3304	**Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:**		
3304 10 00	- **Prodotti per il trucco delle labbra**	esenzione	—
3304 20 00	- **Prodotti per il trucco degli occhi**	esenzione	—
3304 30 00	- **Preparazioni per manicure o pedicure**	esenzione	—
	- **altri:**		
3304 91 00	-- **Ciprie, comprese le polveri compatte**	esenzione	—
3304 99 00	-- **altri**	esenzione	—
3305	**Preparazioni per capelli:**		
3305 10 00	- **Shampoo**	esenzione	—
3305 20 00	- **Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti**	esenzione	—
3305 30 00	- **Lacche per capelli**	esenzione	—
3305 90 00	- **altre**	esenzione	—
3306	**Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:**		
3306 10 00	- **Dentifrici**	esenzione	—
3306 20 00	- **Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)**	4	—
3306 90 00	- **altre**	esenzione	—

[1] Cfr. allegato 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3307	**Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:**		
3307 10 00	– **Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba**	6,5	—
3307 20 00	– **Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore**	6,5	—
3307 30 00	– **Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno**	6,5	—
	– **Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:**		
3307 41 00	– – **Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione**	6,5	—
3307 49 00	– – **altre**	6,5	—
3307 90 00	– **altri**	6,5	—

CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER BUCATO, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PREPARAZIONI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLARE, «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E PREPARAZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);

   b) i composti isolati di costituzione chimica definita;

   c) gli shampoo, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).

2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

3. Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:

   a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e

   b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a $4{,}5 \times 10^{-2}$ N/m (45 dine/cm) o meno.

4. L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:

   a) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

   b) ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;

   c) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

   Tuttavia la voce 3404 non comprende:

   a) i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;

   b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;

   c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;

   d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	3401	**Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:**		
		– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:		
	3401 11 00	–– **da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)**	esenzione	—
	3401 19 00	–– **altri**	esenzione	—
	3401 20	– **Saponi presentati in altre forme:**		
	3401 20 10	–– Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	esenzione	—
	3401 20 90	–– altri	esenzione	—
	3401 30 00	– **Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone**	4	—
	3402	**Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:**		
		– **Agenti organici di superficie anionici, anche condizionati per la vendita al minuto:**		
★	**3402 31 00**	–– **Acidi solfonici di alchilbenzene lineare e loro sali**	4	—
	3402 39	–– **altri:**		
★	**3402 39 10**	––– Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil [ossidi(benzensolfonato)] di disodio	esenzione	—
★	**3402 39 90**	––– altri	4	—
		– **Altri agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:**		
★	**3402 41 00**	–– **cationici**	4	—
★	**3402 42 00**	–– **non ionici**	4	—
★	**3402 49 00**	–– **altri**	4	—
	3402 50	– **Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:**		
★	**3402 50 10**	–– Preparazioni tensioattive	4	—
★	**3402 50 90**	–– Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	—
	3402 90	– **altri:**		
	3402 90 10	–– Preparazioni tensioattive	4	—
	3402 90 90	–– Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3403	**Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
3403 11 00	**–– Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie**	4,6	—
3403 19	**–– altre:**		
3403 19 10	––– contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	6,5	—
3403 19 20	––– Lubrificanti con contenuto di carbonio di origine biologica (1) pari ad almeno il 25% in massa e che siano biodegradabili a un livello pari ad almeno il 60%	4,6	—
3403 19 80	––– altre	4,6	—
	– altre:		
3403 91 00	**–– Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie**	4,6	—
3403 99 00	**–– altre**	4,6	—
3404	**Cere artificiali e cere preparate:**		
3404 20 00	**– di poli(ossietilene) (polietilenglicole)**	esenzione	—
3404 90 00	**– altre**	esenzione	—
3405	**Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:**		
3405 10 00	**– Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio**	esenzione	—
3405 20 00	**– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno**	esenzione	—
3405 30 00	**– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli**	esenzione	—
3405 40 00	**– Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare**	esenzione	—
3405 90	**– altri:**		
3405 90 10	–– Lucidi per metalli	esenzione	—
3405 90 90	–– altri	esenzione	—
3406 00 00	**Candele, ceri ed articoli simili**	esenzione	—
3407 00 00	**Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso**	esenzione	—

(1) Definizione in base alla norma EN 16575.

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i lieviti (voce 2102);

   b) le frazioni del sangue (diverse dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

   c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);

   d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;

   e) le proteine indurite (voce 3913);

   f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2. Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.

   I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

Nota complementare

1. *La sottovoce 3504 00 10 comprende i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3501	**Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:**		
3501 10	– **Caseine:**		
3501 10 10	–– destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (1)	esenzione	—
3501 10 50	–– destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1)	3,2	—
3501 10 90	–– altre	9	—
3501 90	– **altri:**		
3501 90 10	–– Colle di caseina	8,3	—
3501 90 90	–– altri	6,4	—
3502	**Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:**		
	– **Ovoalbumina:**		
3502 11	–– **essiccata:**		
3502 11 10	––– inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (2)	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3502 11 90	– – – altra	123,5 €/100 kg/ net (1)	—
3502 19	– – **altra:**		
3502 19 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (2)	esenzione	—
3502 19 90	– – – altra	16,7 €/100 kg/ net (1)	—
3502 20	– **Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:**		
3502 20 10	– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (2)	esenzione	—
	– – altra:		
3502 20 91	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	123,5 €/100 kg/net	—
3502 20 99	– – – altra	16,7 €/100 kg/net	—
3502 90	– **altri:**		
	– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:		
3502 90 20	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana (2)	esenzione	—
3502 90 70	– – – altre	6,4	—
3502 90 90	– – Albuminati ed altri derivati delle albumine	7,7	—
3503 00	**Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:**		
3503 00 10	– Gelatine e loro derivati	7,7	—
3503 00 80	– altre	7,7	—
3504 00	**Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo:**		
3504 00 10	– Concentrati di proteine del latte elencati nella nota complementare 1 di questo capitolo	3,4	—
3504 00 90	– altre	3,4	—
3505	**Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:**		
3505 10	– **Destrina ed altri amidi e fecole modificati:**		
3505 10 10	– – Destrina	9 + 17,7 €/100 kg/ net	—

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	–– altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 50	––– Amidi e fecole esterificati o eterificati	7,7	—
3505 10 90	––– altri	9 + 17,7 €/100 kg/ net	—
3505 20	– **Colle:**		
3505 20 10	–– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	8,3 + 4,5 €/100 kg/ net MAX 11,5	—
3505 20 30	–– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 €/100 kg/ net MAX 11,5	—
3505 20 50	–– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	8,3 + 14,2 €/ 100 kg/net MAX 11,5	—
3505 20 90	–– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	8,3 + 17,7 €/ 100 kg/net MAX 11,5	—
3506	**Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:**		
3506 10 00	– **Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg**	6,5	—
	– **altri:**		
3506 91	–– **Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma:**		
3506 91 10	––– Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili	esenzione	—
3506 91 90	––– altri	6,5	—
3506 99 00	–– **altri**	6,5	—
3507	**Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:**		
3507 10 00	– **Presame e suoi concentrati**	6,3	—
3507 90	– **altri:**		
3507 90 30	–– Lipoproteina lipasi; proteasi alcalina da *aspergillus*	esenzione	—
3507 90 90	–– altri	6,3	—

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).

2. Ai sensi della voce 3606 per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:

   a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

   b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm^3;

   c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	3601 00 00	**Polveri propellenti**	5,7	—
	3602 00 00	**Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti**	6,5	—
	3603	**Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:**		
★	**3603 10 00**	– **Micce di sicurezza**	6	—
★	**3603 20 00**	– **Cordoni detonanti**	6	—
★	**3603 30 00**	– **Inneschi fulminanti**	6,5	—
★	**3603 40 00**	– **Capsule fulminanti**	6,5	—
★	**3603 50 00**	– **Accenditori**	6,5	—
★	**3603 60 00**	– **Detonatori elettrici**	6,5	—
	3604	**Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:**		
	3604 10 00	– **Articoli per fuochi d'artificio**	6,5	—
	3604 90 00	– **altri**	6,5	—
	3605 00 00	**Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604**	6,5	—
	3606	**Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:**		
	3606 10 00	– **Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm^3**	6,5	—
	3606 90	– **altri:**		
	3606 90 10	– – Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	6	—
	3606 90 90	– – altri	6,5	—

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.

2. In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici fotosensibili, comprese quelle termosensibili.

Note complementari

1. *Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.*

2. *Per «pellicole cinematografiche d'attualità», (sottovoce 3706 90 52), si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3701	**Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:**		
3701 10 00	– **per raggi X**	6,5	m^2
3701 20 00	– **Pellicole a sviluppo e stampa istantanei**	6,5	p/st
3701 30 00	– **altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm**	esenzione	m^2
	– **altre:**		
3701 91 00	– – **per la fotografia a colori (policromia)**	6,5	—
3701 99 00	– – **altre**	esenzione	—
3702	**Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:**		
3702 10 00	– **per raggi X**	6,5	m^2
	– **altre pellicole, non perforate, di larghezza uguale o inferiore a 105 mm:**		
3702 31	– – **per la fotografia a colori (policromia):**		
3702 31 91	– – – Pellicole negative a colori: — di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e — di lunghezza di 100 m o più, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo [1]	esenzione	m
3702 31 97	– – – altri	6,5	m
3702 32	– – **altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento:**		
	– – – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm:		
3702 32 10	– – – – Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3702 32 20	– – – – altre	5,3	—
3702 32 85	– – – di larghezza superiore a 35 mm	6,5	—
3702 39 00	– – **altre**	6,5	—
	– **altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:**		
3702 41 00	– – **di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)**	6,5	m^2
3702 42 00	– – **di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori**	6,5	m^2
3702 43 00	– – **di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m**	6,5	m^2
3702 44 00	– – **di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm**	6,5	m^2
	– **altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia):**		
3702 52 00	– – **di larghezza inferiore o uguale a 16 mm**	5,3	—
3702 53 00	– – **di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive**	5,3	p/st
3702 54 00	– – **di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive**	5	p/st
3702 55 00	– – **di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m**	5,3	m
3702 56 00	– – **di larghezza superiore a 35 mm**	6,5	—
	– **altre:**		
3702 96	– – **di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m:**		
3702 96 10	– – – Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	—
3702 96 90	– – – altre	5,3	p/st
3702 97	– – **di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m:**		
3702 97 10	– – – Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	—
3702 97 90	– – – altre	5,3	m
3702 98 00	– – **di larghezza superiore a 35 mm**	6,5	—
3703	**Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati:**		
3703 10 00	– **in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm**	6,5	—
3703 20 00	– **altri, per la fotografia a colori (policromia)**	6,5	—
3703 90 00	– **altri**	6,5	—
3704 00	**Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati:**		
3704 00 10	– Lastre e pellicole	esenzione	—
3704 00 90	– altre	6,5	—
3705 00	**Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:**		
3705 00 10	– per la stampa in offset	5,3	—
3705 00 90	– altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3706	**Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:**		
3706 10	– **di larghezza uguale o superiore a 35 mm:**		
3706 10 20	–– portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	m
3706 10 99	–– altre positive	6,5 (1)	m
3706 90	– **altre:**		
3706 90 52	–– portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro; pellicole di attualità	esenzione	m
	–– altre, di larghezza:		
3706 90 91	––– inferiore a 10 mm	esenzione	m
3706 90 99	––– uguale o superiore a 10 mm	5,4 (2)	m
3707	**Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:**		
3707 10 00	– **Emulsioni per sensibilizzare le superfici**	6	—
3707 90	– **altri:**		
3707 90 20	–– Rivelatori e fissatori	esenzione	—
3707 90 90	–– altri	esenzione	—

(1) Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m.
(2) Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m.

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

      1) la grafite artificiale (voce 3801);

      2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;

      3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);

      4) i materiali di riferimento certificati, descritti nella seguente nota 2;

      5) i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);

   b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);

   c) prodotti della voce 2404;

   d) le scorie, ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);

   e) i medicamenti (voci 3003 o 3004);

   f) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano, per esempio, sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.

2. A) Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.

   B) Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.

3. Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:

   a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;

   b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;

   c) le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;

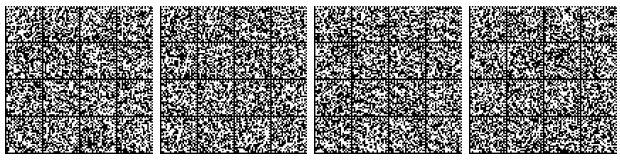

d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile, altri liquidi correttori e nastri correttori (diversi da quelli della voce 9612), condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;

e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).

4. Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:

a) le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come per esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo, i cascami ed avanzi elettrici ed elettronici (comprese le batterie usate) che sono classificati secondo il regime proprio;

b) i rifiuti industriali;

c) rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;

d) rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).

5. Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).

6. Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:

a) i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);

b) i residui di solventi organici;

c) i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;

d) gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.

Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).

7. Ai fini della voce 3826, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica, anche usati.

Note di sottovoce

1. Le sottovoci 3808 52 e 3808 59 comprendono soltanto le merci della voce 3808, contenenti una o più delle sostanze seguenti: alacloro (ISO); aldicarb (ISO); aldrina (ISO); azinfos-metile (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafol (ISO); carbofuran (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(*p*-clorofenil)etano); dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-*o*-cresolo (DNOC (ISO)) o i suoi sali; dinoseb (ISO), suoi sali o esteri; endosulfan (ISO); dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); fluoroacetamide (ISO); eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI); composti di mercurio; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration metile (ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO), suoi sali o suoi eteri; acido perfluorottano sulfonato e i suoi sali; sulfonammidi di perfluorottano; floruro di perfluorottano e sulfonile; fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-acido triclorofenossiacetico), suoi sali o esteri; composti di tributilstagno; triclorfon (ISO).

2. Le sottovoci 3808 61 a 3808 69 comprendono soltanto le merci della voce 3808, contenenti alfa-cipermetrina (ISO), bendiocarb (ISO), bifentrin (ISO), clorfenapir (ISO), ciflutrin (ISO), deltametrina (DCI, ISO), etofenprox (DCI), fenitrotion (ISO), lambda-cialotrina (ISO), malation (ISO), pirimifos-metile (ISO) o propoxur (ISO).

3. Le sottovoci da 3824 81 a 3824 88 comprendono soltanto miscele e preparazioni contenenti una o più delle sostanze seguenti: ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), fosfato di tri(2,3-dibromo-propile), aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(*p*-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI), pentaclorobenzene (ISO), esaclorobenzene (ISO), acido perfluorottano sulfonato, suoi sali, sulfonammidi di perfluorottano, floruro di perfluorottano e sulfonile o tetra, penta, esa, epta o ottabromodifenileteri; paraffine clorurate a catena corta.

Le paraffine clorurate a catena corta sono miscele di composti, con un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso, con la seguente formula molecolare: $C_xH_{(2x-y+2)}Cl_y$, dove x=10 – 13 e y= 1 – 13.

4. Ai sensi delle sottovoci 3825 41 e 3825 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3801	**Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti:**		
3801 10 00	– **Grafite artificiale**	3,6	—
3801 20	– **Grafite colloidale o semicolloidale:**		
3801 20 10	–– Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale	6,5	—
3801 20 90	–– altra	4,1	—
3801 30 00	– **Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni**	5,3	—
3801 90 00	– **altre**	3,7	—
3802	**Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:**		
3802 10 00	– **Carboni attivati**	3,2	—
3802 90 00	– **altri**	5,7	—
3803 00	**Tallolio, anche raffinato:**		
3803 00 10	– greggio	esenzione	—
3803 00 90	– altro	4,1	—
3804 00 00	**Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 3803**	5	—
3805	**Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo:**		
3805 10	– **Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato:**		
3805 10 10	–– Essenza di trementina	4	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	3805 10 30	–– Essenza di legno di pino	3,7	—
	3805 10 90	–– Essenza di cellulosa al solfato	3,2	—
	3805 90	– **altri:**		
	3805 90 10	–– Olio di pino	3,7	—
	3805 90 90	–– altri	3,4	—
	3806	**Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:**		
	3806 10 00	– **Colofonie ed acidi resinici**	5	—
	3806 20 00	– **Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie**	4,2	—
	3806 30 00	– **«Gomme-esteri»**	6,5	—
	3806 90 00	– **altri**	4,2	—
	3807 00	**Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:**		
	3807 00 10	– Catrami di legno	2,1	—
	3807 00 90	– altri	4,6	—
	3808	**Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:**		
		– **Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo:**		
	3808 52 00	–– **DDT (ISO) [clofenotano (DCI)], in confezioni con contenuto in peso netto non superiore a 300 g**	6	—
■	**3808 59 00**	–– **altri**	6	—
		– **Merci menzionate nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo:**		
	3808 61 00	–– **in confezioni con contenuto in peso netto non superiore a 300 g**	6	—
	3808 62 00	–– **in confezioni con contenuto in peso netto superiore a 300 g ma non superiore a 7,5 Kg**	6	—
	3808 69 00	–– **altri**	6	—
		– **altri:**		
	3808 91	–– **Insetticidi:**		
	3808 91 10	––– a base di piretrinoidi	6	—
■	**3808 91 20**	––– a base di idrocarburi clorati	6	—
■	**3808 91 30**	––– a base di carbammati	6	—
■	**3808 91 40**	––– a base di composti organofosforici	6	—
■	**3808 91 90**	––– altri	6	—

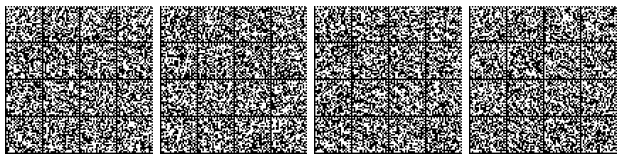

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3808 92	–– **Fungicidi:**		
	––– inorganici:		
3808 92 10	–––– Preparazioni cupriche	4,6	—
3808 92 20	–––– altri	6	—
	––– altri:		
3808 92 30	–––– a base di ditiocarbammati	6	—
3808 92 40	–––– a base di benzimidazoli	6	—
3808 92 50	–––– a base di diazoli o di triazoli	6	—
3808 92 60	–––– a base di diazine o di morfoline	6	—
■ **3808 92 90**	–––– altri	6	—
3808 93	–– **Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:**		
	––– Erbicidi:		
3808 93 11	–––– a base di fenossifitoormoni	6	—
3808 93 13	–––– a base di triazine	6	—
3808 93 15	–––– a base di ammidi	6	—
3808 93 17	–––– a base di carbammati	6	—
3808 93 21	–––– a base di derivati di dinitroaniline	6	—
3808 93 23	–––– a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	6	—
3808 93 27	–––– altri	6	—
3808 93 30	––– Inibitori di germinazione	6	—
3808 93 90	––– Regolatori di crescita per piante	6,5	—
3808 94	–– **Disinfettanti:**		
3808 94 10	––– a base di sali di ammonio quaternario	6	—
3808 94 20	––– a base di composti alogenati	6	—
3808 94 90	––– altri	6	—
3808 99	–– **altri:**		
3808 99 10	––– Rodenticidi	6	—
3808 99 90	––– altri	6	—
3809	**Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:**		
3809 10	– **a base di sostanze amidacee:**		
3809 10 10	–– aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 €/100 kg/ net MAX 12,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3809 10 30	–– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % …	8,3 + 12,4 €/ 100 kg/net MAX 12,8	—
3809 10 50	–– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % …	8,3 + 15,1 €/ 100 kg/net MAX 12,8	—
3809 10 90	–– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 % ……	8,3 + 17,7 €/ 100 kg/net MAX 12,8	—
	– **altri:**		
3809 91 00	–– **dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili**……	6,3	—
3809 92 00	–– **dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili** ……	6,3	—
3809 93 00	–– **dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili**……	6,3	—
3810	**Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:**		
3810 10 00	– **Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti** ……	6,5	—
3810 90	– **altre:**		
3810 90 10	–– Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura ……	4,1	—
3810 90 90	–– altre ……	5	—
3811	**Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:**		
	– **Preparazioni antidetonanti:**		
3811 11	–– **a base di composti del piombo:**		
3811 11 10	––– a base di piombo tetraetile ……	6,5	—
3811 11 90	––– altre ……	5,8	—
3811 19 00	–– **altre**……	5,8	—
	– **Additivi per oli lubrificanti:**		
3811 21 00	–– **contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi** ……	5,3	—
3811 29 00	–– **altri** ……	5,8	—
3811 90 00	– **altri** ……	5,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3812	**Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:**		
3812 10 00	– **Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»**	6,3	—
3812 20	– **Plastificanti composti per gomma o materie plastiche:**		
3812 20 10	–– Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	esenzione	—
3812 20 90	–– altri	6,5	—
	– **Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:**		
3812 31 00	–– **Miscela di oligomeri di 2,2,4-trimetil-1,2-diidrochinolina (TMQ)**	6,5	—
3812 39	–– **altri:**		
3812 39 10	––– Preparazioni antiossidanti	6,5	—
3812 39 90	––– altri	6,5	—
3813 00 00	**Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici**	6,5	—
3814 00	**Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici:**		
3814 00 10	– a base di acetato di butile	6,5	—
3814 00 90	– altri	6,5	—
3815	**Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:**		
	– **Catalizzatori su supporti:**		
3815 11 00	–– **aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel**	6,5	—
3815 12 00	–– **aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso**	6,5	—
3815 19	–– **altri:**		
3815 19 10	––– Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 35 % di rame, e — 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0	esenzione	—
3815 19 90	––– altri	6,5	—
3815 90	– **altri:**		
3815 90 10	–– Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	esenzione	—
3815 90 90	–– altri	6,5	—
3816 00	**Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801:**		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**3816 00 10**	– Pigiata di dolomite	esenzione	—
★	**3816 00 90**	– altri	2,7	—
	3817 00	**Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:**		
	3817 00 50	– Alchilbenzene lineare	6,3	—
	3817 00 80	– altri	6,3	—
	3818 00	**Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica:**		
	3818 00 10	– Silicio drogato	esenzione	—
	3818 00 90	– altri	esenzione	—
	3819 00 00	**Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi**	6,5	—
	3820 00 00	**Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento**	6,5	—
	3821 00 00	**Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali**	5	—
	3822	**Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, anche presentati in forma di kit, diversi da quelli della voce 3006; materiali di riferimento certificati:**		
		– Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, anche presentati in forma di kit:		
★	**3822 11 00**	**–– Per la malaria**	esenzione	—
★	**3822 12 00**	**–– Per la Zika e altre malattie trasmesse dalle zanzare del genere *Aedes***	esenzione	—
★	**3822 13 00**	**–– Per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni**	esenzione	—
★	**3822 19 00**	**–– altri** [1]	esenzione	—
★	**3822 90 00**	**– altri**	esenzione	—
	3823	**Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:**		
		– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:		
	3823 11 00	**–– Acido stearico**	5,1	—
	3823 12 00	**–– Acido oleico**	4,5	—
	3823 13 00	**–– Acidi grassi del tallolio**	2,9	—
	3823 19	**–– altri:**		
	3823 19 10	––– Acidi grassi distillati	2,9	—

[1] Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3823 19 30	– – – Distillato d'acidi grassi	2,9	—
3823 19 90	– – – altri	2,9	—
3823 70 00	– **Alcoli grassi industriali**	3,8	—
3824	**Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:**		
3824 10 00	– **Leganti preparati per forme o per anime da fonderia**	6,5	—
3824 30 00	– **Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici**	5,3	—
3824 40 00	– **Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo**	6,5	—
3824 50	– **Malte e calcestruzzo, non refrattari:**		
3824 50 10	– – Calcestruzzo pronto per la gettata	6,5	—
3824 50 90	– – altri	6,5	—
3824 60	– **Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:**		
	– – in soluzione acquosa:		
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 16,1 €/ 100 kg/net	—
3824 60 19	– – – altro	9,6 + 37,8 €/ 100 kg/net [1]	—
	– – altro:		
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 23 €/100 kg/ net	—
3824 60 99	– – – altro	9,6 + 53,7 €/ 100 kg/net [1]	—
	– **Merci menzionate nella nota di sottovoci 3 del presente capitolo:**		
3824 81 00	– – **contenenti ossirano (ossido di etilene)**	6,5	—
3824 82 00	– – **contenenti policlorobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)**	6,5	—
3824 83 00	– – **contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile**	6,5	—
3824 84 00	– – **contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(*p*-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)**	6,5	—
3824 85 00	– – **contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI)**	6,5	—
3824 86 00	– – **contenenti pentaclorobenzene (ISO) o esaclorobenzene (ISO)**	6,5	—
3824 87 00	– – **contenenti acido perfluorottano sulfonato, suoi sali, sulfonammidi di perfluorottano o floruro di perfluorottano e sulfonile**	6,5	—

[1] Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	3824 88 00	–– **contenenti tetra, penta, esa, epta o ottabromodifenileteri**	6,5	—
★	**3824 89 00**	–– **contenenti paraffine clorurate a catena corta**	6,5	—
		– **altri:**		
	3824 91 00	–– **Miscele e preparazioni costituite principalmente da (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato**	6,5	—
★	**3824 92 00**	–– **Esteri di poliglicole di acido metilfosfonico**	6,5	—
	3824 99	–– **altri:**		
	3824 99 10	––– Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	5,7	—
	3824 99 15	––– Scambiatori di ioni	6,5	—
	3824 99 20	––– Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	6	—
	3824 99 25	––– Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	5,1	—
	3824 99 30	––– Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	3,2	—
		––– altri:		
	3824 99 45	———– Preparazioni disincrostanti e simili	6,5	—
	3824 99 50	———– Preparazioni per la galvanoplastica	6,5	—
	3824 99 55	———– Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	6,5	—
		———– Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:		
	3824 99 61	————– Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di *Streptomyces tenebrarius*, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 [1]	esenzione	—
	3824 99 62	————– Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	esenzione	—
	3824 99 64	————– altri	6,5	—
	3824 99 65	———– Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)	6,5	—
	3824 99 70	———– Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	6,5	—
		———– altri:		
	3824 99 75	————– Placchette di niobato di litio non drogato	esenzione	—
	3824 99 80	————– Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	esenzione	—
	3824 99 85	————– 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene	esenzione	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	3824 99 86	----- Miscele consistenti principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo	6,5	—
		----- Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove:		
■	**3824 99 92**	------ in forma liquida a 20 °C	6,5	—
■	**3824 99 93**	------ altri	6,5	—
	3824 99 96	----- altri	6,5	—
	3825	**Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:**		
	3825 10 00	– **Rifiuti urbani**	6,5	—
	3825 20 00	– **Fanghi di depurazione**	6,5	—
	3825 30 00	– **Rifiuti clinici**	6,5	—
		– **Residui di solventi organici:**		
	3825 41 00	-- **alogenati**	6,5	—
	3825 49 00	-- **altri**	6,5	—
	3825 50 00	– **Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo**	6,5	—
		– **altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:**		
	3825 61 00	-- **contenenti principalmente costituenti organici**	6,5	—
	3825 69 00	-- **altri**	6,5	—
	3825 90	– **altri:**		
	3825 90 10	-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	5	—
	3825 90 90	-- altri	6,5	—
	3826 00	**Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
	3826 00 10	– Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in peso il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)	6,5	—
	3826 00 90	– altri	6,5	—
	3827	**Miscele contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano, non nominate né comprese altrove:**		
		– **contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC); contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC); contenenti tetracloruro di carbonio; contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio):**		
★	**3827 11 00**	-- **contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)**	6,5	—
★	**3827 12 00**	-- **contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)**	6,5	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**3827 13 00**	–– **contenenti tetracloruro di carbonio**	6,5	—
★	**3827 14 00**	–– **contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)**	6,5	—
★	**3827 20 00**	– **contenenti bromoclorodifluorometano (Halon-1211), bromotrifluorometano (Halon-1301) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402)**	6,5	—
		– **contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC):**		
★	**3827 31 00**	–– **contenenti sostanze delle sottovoci da 2903 41 a 2903 48**	6,5	—
★	**3827 32 00**	–– **altre, contenenti sostanze delle sottovoci da2903 71 a 2903 75**	6,5	—
★	**3827 39 00**	–– **altre**	6,5	—
★	**3827 40 00**	– **contenenti bromuro di metile (bromometano) o bromoclorometano**	6,5	—
		– **contenenti trifluorometano (HFC-23) o perfluorocarburi (PFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC):**		
★	**3827 51 00**	–– **contenenti trifluorometano (HFC-23)** (1)	6,5	—
★	**3827 59 00**	–– **altre**	6,5	—
		– **contenenti altri idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC):**		
★	**3827 61 00**	–– **contenenti 15 % o più, in massa, di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a)** (1)	6,5	—
★	**3827 62 00**	–– **altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti 55 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC- 125) ma non contenenti derivati fluorurati insaturi degli idrocarburi aciclici (HFO)** (1)	6,5	—
★	**3827 63 00**	–– **altre, non incluse nelle sottovoci precedenti, contenenti 40 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC-125)** (1)	6,5	—
★	**3827 64 00**	–– **altre, non incluse nelle sottovoci precedenti, contenenti 30 % o più, in massa, di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) ma non contenenti derivati fluorurati insaturi degli idrocarburi aciclici (HFO)** (1)	6,5	—
★	**3827 65 00**	–– **altre, non incluse nelle sottovoci precedenti, contenenti 20 % o più, in massa, di difluorometano (HFC-32) e 20 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC-125)** (1)	6,5	—
★	**3827 68 00**	–– **altre, non incluse nelle sottovoci precedenti, contenenti le sostanze delle sottovoci da 2903 41 a 2903 48** (1)	6,5	—
★	**3827 69 00**	–– **altre** (1)	6,5	—
★	**3827 90 00**	– **altre**	6,5	—

(1) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

   a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

   b) presentati nello stesso tempo;

   c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, stampati con motivi, caratteriod illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Note

1. Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

   Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) le preparazioni lubrificanti delle voci 2710 o 3403;

   b) le cere delle voci 2712 o 3404;

   c) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

   d) l'eparina e suoi sali (voce 3001);

   e) le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

   f) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;

g) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);

h) gli additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali (voce 3811);

ij) i liquidi idraulici preparati a base di poliglicoli, siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);

k) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);

l) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

m) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;

n) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;

o) i rivestimenti murali della voce 4814;

p) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);

q) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

r) le minuterie di fantasia della voce 7117;

s) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

t) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;

u) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);

v) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

w) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);

x) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

y) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);

z) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di recipienti isotermici e simili, stilografiche, portamatite, cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili).

3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:

a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);

b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);

c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;

d) i siliconi (voce 3910);

e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.

4. Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.

Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.

Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.

6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:

a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;

b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).

8. Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

9. Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).

11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:

a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;

b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;

c) grondaie e loro accessori;

d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;

e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;

f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;

g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);

h) motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;

ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Note di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:

a) quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:

1) il prefisso «poli» che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (per esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;

2) i copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3901 40, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95% o più, in peso, al tenore totale del polimero;

3) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce;

4) i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;

b) quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:

1) i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati;

2) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.

2. Ai sensi della sottovoce 3920 43 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.

Nota complementare

1. *Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:*

— *con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o*

— *con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,*

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. FORME PRIMARIE		
3901	**Polimeri di etilene, in forme primarie:**		
3901 10	– **Polietilene di densità inferiore a 0,94:**		
3901 10 10	–– Polietilene lineare	6,5	—
3901 10 90	–– altro	6,5	—
3901 20	– **Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:**		
3901 20 10	–– Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: — 50 mg/kg o meno di alluminio, — 2 mg/kg o meno di calcio, — 2 mg/kg o meno di cromo, — 2 mg/kg o meno di ferro, — 2 mg/kg o meno di nichel, — 2 mg/kg o meno di titanio, — 8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato ([1])	esenzione	—
3901 20 90	–– altri	6,5	—
3901 30 00	– **Copolimeri di etilene e di acetato di vinile**	6,5	—
3901 40 00	– **Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità inferiore a 0,94**	6,5	—
3901 90	– **altri:**		
3901 90 30	–– Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico; copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3901 90 80	–– altri	6,5	—
3902	**Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:**		
3902 10 00	– **Polipropilene**	6,5	—
3902 20 00	– **Poliisobutilene**	6,5	—
3902 30 00	– **Copolimeri di propilene**	6,5	—

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3902 90	– **altri:**		
3902 90 10	–– Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3902 90 20	–– Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3902 90 90	–– altri	6,5	—
3903	**Polimeri di stirene, in forme primarie:**		
	– **Polistirene:**		
3903 11 00	–– **espansibile**	6,5	—
3903 19 00	–– **altro**	6,5	—
3903 20 00	– **Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)**	6,5	—
3903 30 00	– **Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)**	6,5	—
3903 90	– **altri:**		
3903 90 10	–– Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più	esenzione	—
3903 90 20	–– Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3903 90 90	–– altri	6,5	—
3904	**Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:**		
3904 10 00	– **Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze**	6,5	—
	– **altro poli(cloruro di vinile):**		
3904 21 00	–– **non plastificato**	6,5	—
3904 22 00	–– **plastificato**	6,5	—
3904 30 00	– **Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile**	6,5	—
3904 40 00	– **altri copolimeri di cloruro di vinile**	6,5	—
3904 50	– **Polimeri di cloruro di vinilidene:**		
3904 50 10	–– Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri	esenzione	—
3904 50 90	–– altri	6,5	—
	– **Polimeri fluorurati:**		
3904 61 00	–– **Politetrafluoroetilene**	6,5	—
3904 69	–– **altri:**		
3904 69 10	––– Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	—
3904 69 20	––– Fluoroelastomeri FKM	6,5	—
3904 69 80	––– altri	6,5	—
3904 90 00	– **altri**	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3905	**Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:**		
	– **Poli(acetato di vinile):**		
3905 12 00	–– **in dispersione acquosa**	6,5	—
3905 19 00	–– **altro**	6,5	—
	– **Copolimeri di acetato di vinile:**		
3905 21 00	–– **in dispersione acquosa**	6,5	—
3905 29 00	–– **altri**	6,5	—
3905 30 00	– **Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato**	6,5	—
	– **altri:**		
3905 91 00	–– **Copolimeri**	6,5	—
3905 99	–– **altri:**		
3905 99 10	––– Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	esenzione	—
3905 99 90	––– altri	6,5	—
3906	**Polimeri acrilici, in forme primarie:**		
3906 10 00	– **Poli(metacrilato di metile)**	6,5	—
3906 90	– **altri:**		
3906 90 10	–– Poli[*N*-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	esenzione	—
3906 90 20	–– Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in *N*,*N*-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero	esenzione	—
3906 90 30	–– Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	esenzione	—
3906 90 40	–– Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	esenzione	—
3906 90 50	–– Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili ([1])	esenzione	—
3906 90 60	–– Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice	5	—
3906 90 90	–– altri	6,5	—
3907	**Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:**		
3907 10 00	– **Poliacetali**	6,5	—

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		– **altri polieteri:**		
★	**3907 21 00**	–– **Metilfosfonato di bis(poliossietilene)**	6,5	—
	3907 29	–– **altri:**		
		––– Polieteralcoli:		
★	**3907 29 11**	–––– Polietilenglicoli	6,5	—
★	**3907 29 20**	–––– altri	6,5	—
		––– altri:		
★	**3907 29 91**	–––– Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	esenzione	—
★	**3907 29 99**	–––– altri	6,5	—
	3907 30 00	– **Resine epossidiche**	6,5	—
	3907 40 00	– **Policarbonati**	6,5	—
	3907 50 00	– **Resine alchidiche**	6,5	—
		– **Poli(etilene tereftalato):**		
	3907 61 00	–– **con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g**	6,5	—
	3907 69 00	–– **altro**	6,5	—
	3907 70 00	– **Acido polilattico**	6,5	—
		– **altri poliesteri:**		
	3907 91	–– **non saturi:**		
	3907 91 10	––– liquidi	6,5	—
	3907 91 90	––– altri	6,5	—
	3907 99	–– **altri:**		
	3907 99 05	––– Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico	esenzione	—
	3907 99 10	––– Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	—
	3907 99 80	––– altri	6,5	—
	3908	**Poliammidi in forme primarie:**		
	3908 10 00	– **Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12**	6,5	—
	3908 90 00	– **altre**	6,5	—
	3909	**Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie:**		
	3909 10 00	– **Resine ureiche; resine di tiourea**	6,5	—
	3909 20 00	– **Resine melamminiche**	6,5	—
		– **altre resine amminiche:**		
	3909 31 00	–– **poli(isocianato di metilenfenile) (MDI greggio, MDI polimerico)**	6,5	—
	3909 39 00	–– **altro**	6,5	—
	3909 40 00	– **Resine fenoliche**	6,5	—

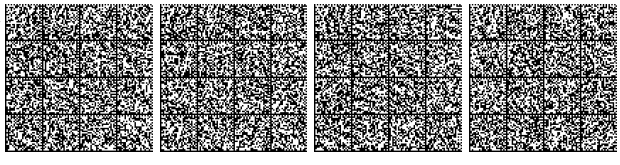

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	3909 50	– **Poliuretani:**		
	3909 50 10	–– Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in *N*,*N*-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero	esenzione	—
	3909 50 90	–– altri	6,5	—
	3910 00 00	**Siliconi, in forme primarie**	6,5	—
	3911	**Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:**		
	3911 10 00	– **Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni**	6,5	—
★	**3911 20 00**	– **Poli(1,3-fenilene metilfosfonato)**	6,5	—
	3911 90	– **altri:**		
		–– Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
	3911 90 11	––– Poli (ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	3,5	—
	3911 90 13	––– Poli(tio-1,4-fenilene)	esenzione	—
	3911 90 19	––– altri	6,5	—
		–– altri:		
	3911 90 92	––– Copolimero di *p*-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in *N*,*N*-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri; copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati	esenzione	—
■	**3911 90 99**	––– altri	6,5	—
	3912	**Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:**		
		– **Acetati di cellulosa:**		
	3912 11 00	–– **non plastificati**	6,5	—
	3912 12 00	–– **plastificati**	6,5	—
	3912 20	– **Nitrati di cellulosa (compresi i collodi):**		
		–– non plastificati:		
	3912 20 11	––– Collodi e celloidina	6,5	—
	3912 20 19	––– altri	6	—
	3912 20 90	–– plastificati	6,5	—
		– **Eteri di cellulosa:**		
	3912 31 00	–– **Carbossimetilcellulosa e suoi sali**	6,5	—
	3912 39	–– **altri:**		
	3912 39 20	––– Idrossipropilcellulosa	esenzione	—
	3912 39 85	––– altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3912 90	– **altri:**		
3912 90 10	–– Esteri di cellulosa	6,4	—
3912 90 90	–– altri	6,5	—
3913	**Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:**		
3913 10 00	– **Acido alginico, suoi sali e suoi esteri**	5	—
3913 90 00	– **altri**	6,5	—
3914 00 00	**Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie**	6,5	—
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI		
3915	**Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:**		
3915 10 00	– **di polimeri di etilene**	6,5	—
3915 20 00	– **di polimeri di stirene**	6,5	—
3915 30 00	– **di polimeri di cloruro di vinile**	6,5	—
3915 90	– **di altre materie plastiche:**		
3915 90 11	–– di polimeri di propilene	6,5	—
3915 90 80	–– altri	6,5	—
3916	**Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:**		
3916 10 00	– **di polimeri di etilene**	6,5	—
3916 20 00	– **di polimeri di cloruro di vinile**	6,5	—
3916 90	– **di altre materie plastiche:**		
3916 90 10	–– di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	—
3916 90 50	–– di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	—
3916 90 90	–– altri	6,5	—
3917	**Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:**		
3917 10	– **Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:**		
3917 10 10	–– di proteine indurite	5,3	—
3917 10 90	–– di materie plastiche cellulosiche	6,5	—
	– **Tubi rigidi:**		
3917 21	–– **di polimeri di etilene:**		
3917 21 10	––– senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3917 21 90	– – – altri	6,5	—
3917 22	– – **di polimeri di propilene:**		
3917 22 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	—
3917 22 90	– – – altri	6,5	—
3917 23	– – **di polimeri di cloruro di vinile:**		
3917 23 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	—
3917 23 90	– – – altri	6,5	—
3917 29 00	– – **di altre materie plastiche**	6,5	—
	– **altri tubi:**		
3917 31 00	– – **Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa**	6,5	—
3917 32 00	– – **altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori**	6,5	—
3917 33 00	– – **altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori**	6,5	—
3917 39 00	– – **altri**	6,5	—
3917 40 00	– **Accessori**	6,5	—
3918	**Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:**		
3918 10	– **di polimeri di cloruro di vinile:**		
3918 10 10	– – costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)	6,5	m^2
3918 10 90	– – altri	6,5	m^2
3918 90 00	– **di altre materie plastiche**	6,5	m^2
3919	**Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:**		
3919 10	– **in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:**		
	– – Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:		
3919 10 12	– – – di poli(cloruro di vinile) o di polietilene	6,3	—
3919 10 15	– – – di polipropilene	6,3	—
3919 10 19	– – – altri	6,3	—
3919 10 80	– – altri	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3919 90	– **altri:**		
3919 90 20	–– Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore	esenzione	—
3919 90 80	–– altri	6,5	—
3920	**Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:**		
3920 10	– **di polimeri di etilene:**		
	–– di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:		
	––– di polietilene di densità:		
	–––– inferiore a 0,94:		
3920 10 23	––––– Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (1)	esenzione	—
3920 10 24	––––– Fogli estensibili non stampati	6,5	—
3920 10 25	––––– altri	6,5	—
3920 10 28	–––– uguale o superiore a 0,94	6,5	—
3920 10 40	––– altri	6,5	—
	–– di spessore superiore a 0,125 mm:		
3920 10 81	––– Pasta sintetica per carta, sotta forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	esenzione	—
3920 10 89	––– altri	6,5	—
3920 20	– **di polimeri di propilene:**		
	–– di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm:		
3920 20 21	––– biassialmente orientati	6,5	—
3920 20 29	––– altri	6,5	—
3920 20 80	–– di spessore superiore a 0,10 mm	6,5	—
3920 30 00	– **di polimeri di stirene**	6,5	—
	– **di polimeri di cloruro di vinile:**		
3920 43	–– **contenenti in peso 6 % o più di plastificanti:**		
3920 43 10	––– di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	—
3920 43 90	––– di spessore superiore a 1 mm	6,5	—
3920 49	–– **altri:**		
3920 49 10	––– di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	—
3920 49 90	––– di spessore superiore a 1 mm	6,5	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **di polimeri acrilici:**		
3920 51 00	–– **di poli(metacrilato di metile)**	6,5	—
3920 59	–– **altri:**		
3920 59 10	––– Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri	esenzione	—
3920 59 90	––– altri	6,5	—
	– **di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:**		
3920 61 00	–– **di policarbonati**	6,5	—
3920 62	–– **di poli(etilene tereftalato):**		
	––– di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm:		
3920 62 12	–––– Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (1); fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri (1)	esenzione	—
3920 62 19	–––– altri	6,5	—
3920 62 90	––– di spessore superiore a 0,35 mm	6,5	—
3920 63 00	–– **di poliesteri non saturi**	6,5	—
3920 69 00	–– **di altri poliesteri**	6,5	—
	– **di cellulosa e suoi derivati chimici:**		
3920 71 00	–– **di cellulosa rigenerata**	6,5	—
3920 73	–– **di acetato di cellulosa:**		
3920 73 10	––– Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia	6,3	—
3920 73 80	––– altri	6,5	—
3920 79	–– **di altri derivati della cellulosa:**		
3920 79 10	––– di fibra vulcanizzata	5,7	—
3920 79 90	––– altri	6,5	—
	– **di altre materie plastiche:**		
3920 91 00	–– **di poli(butirrale di vinile)**	6,1	—
3920 92 00	–– **di poliammidi**	6,5	—
3920 93 00	–– **di resine amminiche**	6,5	—
3920 94 00	–– **di resine fenoliche**	6,5	—
3920 99	–– **di altre materie plastiche:**		
	––– di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3920 99 21	–––– Strisce e lamelle di poliimmide, non spalmate, oppure ricoperte solamente di materie plastiche	esenzione	—
3920 99 28	–––– altri	6,5	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3920 99 52	– – – – Fogli di poli(fluoruro di vinile); fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)	esenzione	—
3920 99 53	– – – – Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali [1]	esenzione	—
3920 99 59	– – – – altri	6,5	—
3920 99 90	– – – altri	6,5	—
3921	**Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:**		
	– **Prodotti alveolari:**		
3921 11 00	– – **di polimeri di stirene**	6,5	—
3921 12 00	– – **di polimeri di cloruro di vinile**	6,5	—
3921 13	– – **di poliuretani:**		
3921 13 10	– – – flessibile	6,5	—
3921 13 90	– – – altri	6,5	—
3921 14 00	– – **di cellulosa rigenerata**	6,5	—
3921 19 00	– – **di altre materie plastiche**	6,5	—
3921 90	– **altri:**		
	– – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3921 90 10	– – – di poliesteri	6,5	—
3921 90 30	– – – di resine fenoliche	6,5	—
	– – – di resine amminiche:		
	– – – – stratificati:		
3921 90 41	– – – – – ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati	6,5	—
3921 90 43	– – – – – altri	6,5	—
3921 90 49	– – – – altri	6,5	—
3921 90 55	– – – altri	6,5	—
3921 90 60	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	—
3921 90 90	– – altri	6,5	—
3922	**Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche:**		
3922 10 00	– **Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi**	6,5	—
3922 20 00	– **Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti**	6,5	—
3922 90 00	– **altri**	6,5	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3923	**Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:**		
3923 10	– **Scatole, casse, casellari e oggetti simili:**		
3923 10 10	–– Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a seminconduttore, maschere o reticoli	esenzione	—
3923 10 90	–– altri	6,5	—
	– **Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:**		
3923 21 00	–– **di polimeri di etilene**	6,5	—
3923 29	–– **di altre materie plastiche:**		
3923 29 10	––– di poli(cloruro di vinile)	6,5	—
3923 29 90	––– altri	6,5	—
3923 30	– **Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili:**		
3923 30 10	–– di capacità non superiore a 2 litri	6,5	p/st
3923 30 90	–– di capacità superiore a 2 litri	6,5	p/st
3923 40	– **Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:**		
3923 40 10	–– Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nella voce 8523	5,3	—
3923 40 90	–– altri	6,5	—
3923 50	– **Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:**		
3923 50 10	–– Capsule otturanti o coprituraccioli	6,5	—
3923 50 90	–– altri	6,5	—
3923 90 00	– **altri**	6,5	—
3924	**Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:**		
3924 10 00	– **Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina**	6,5	—
3924 90 00	– **altri**	6,5	—
3925	**Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:**		
3925 10 00	– **Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri**	6,5	—
3925 20 00	– **Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie**	6,5	p/st [1]
3925 30 00	– **Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti**	6,5	—
3925 90	– **altri:**		
3925 90 10	–– Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	6,5	—

[1] Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3925 90 20	–– Profilati per canalizzazioni elettriche	6,5	—
3925 90 80	–– altri	6,5	—
3926	**Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:**		
3926 10 00	– **Oggetti per l'ufficio e per la scuola**	6,5	—
3926 20 00	– **Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)**	6,5	—
3926 30 00	– **Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili**	6,5	—
3926 40 00	– **Statuette ed altri oggetti da ornamento**	6,5	—
3926 90	– **altri:**		
3926 90 50	–– Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	6,5	—
3926 90 60	–– Visiere/schermi facciali protettivi	6,5	p/st
3926 90 97	–– altri	6,5 (1)	—

(1) Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (codice Taric 3926 90 97 60).

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);

   b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;

   c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;

   d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;

   e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;

   f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.

3. Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:

   a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato, e altre dispersioni e soluzioni);

   b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.

4. L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:

   a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova, è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 B) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;

   b) ai tioplasti (TM);

   c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).

5. A) Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:

      1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);

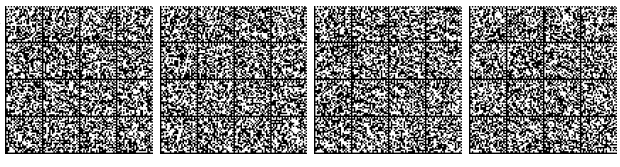

2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;

3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera B).

B) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:

1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;

2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere, generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

6. Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli» si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.

7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.

8. La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

9. Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Nota complementare

1. *Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:*

— *con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o*

— *con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,*

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 5, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4001	**Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:**		
4001 10 00	– **Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato**	esenzione	—
	– **Gomma naturale in altre forme:**		
4001 21 00	– – **Fogli affumicati**	esenzione	—
4001 22 00	– – **Gomme tecnicamente specificate (TSNR)**	esenzione	—
4001 29 00	– – **altri**	esenzione	—
4001 30 00	– **Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe**	esenzione	—
4002	**Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:**		
	– **Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):**		
4002 11 00	– – **Lattice**	esenzione	—
4002 19	– – **altre:**		
4002 19 10	– – – Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle	esenzione	—
4002 19 20	– – – Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere	esenzione	—
4002 19 30	– – – Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle	esenzione	—
4002 19 90	– – – altre	esenzione	—
4002 20 00	– **Gomma butadiene (BR)**	esenzione	—
	– **Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR):**		
4002 31 00	– – **Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)**	esenzione	—
4002 39 00	– – **altre**	esenzione	—
	– **Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):**		
4002 41 00	– – **Lattice**	esenzione	—
4002 49 00	– – **altre**	esenzione	—
	– **Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR):**		
4002 51 00	– – **Lattice**	esenzione	—
4002 59 00	– – **altre**	esenzione	—
4002 60 00	– **Gomma isoprene (IR)**	esenzione	—
4002 70 00	– **Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)**	esenzione	—
4002 80 00	– **Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **altre:**		
4002 91 00	–– **Lattice**	esenzione	—
4002 99	–– **altri:**		
4002 99 10	––– Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	2,9	—
4002 99 90	––– altri	esenzione	—
4003 00 00	**Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri**	esenzione	—
4004 00 00	**Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli**	esenzione	—
4005	**Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:**		
4005 10 00	– **Gomma addizionata di nerofumo o di silice**	esenzione	—
4005 20 00	– **Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10**	esenzione	—
	– **altre:**		
4005 91 00	–– **Lastre, fogli e nastri**	esenzione	—
4005 99 00	–– **altre**	esenzione	—
4006	**Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata:**		
4006 10 00	– **Profilati per la ricostruzione di coperture**	esenzione	—
4006 90 00	– **altri**	esenzione	—
4007 00 00	**Fili e corde di gomma vulcanizzata**	3	—
4008	**Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:**		
	– **di gomma alveolare:**		
4008 11 00	–– **Lastre, fogli e nastri**	3	—
4008 19 00	–– **altri**	2,9	—
	– **di gomma non alveolare:**		
4008 21	–– **Lastre, fogli e nastri:**		
4008 21 10	––– Rivestimenti e tappeti da pavimento	3	m^2
4008 21 90	––– altri	3	—
4008 29 00	–– **altri**	2,9	—
4009	**Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):**		
	– **non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie:**		
4009 11 00	–– **senza accessori**	3	—
4009 12 00	–– **con accessori**	3	—
	– **rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo:**		
4009 21 00	–– **senza accessori**	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4009 22 00	–– **con accessori**	3	—
	– **rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:**		
4009 31 00	–– **senza accessori**	3	—
4009 32 00	–– **con accessori**	3	—
	– **rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:**		
4009 41 00	–– **senza accessori**	3	—
4009 42 00	–– **con accessori**	3	—
4010	**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:**		
	– **Nastri trasportatori:**		
4010 11 00	–– **rinforzati soltanto di metallo**	6,5	—
4010 12 00	–– **rinforzati soltanto di materie tessili**	6,5	—
4010 19 00	–– **altri**	6,5	—
	– **Cinghie di trasmissione:**		
4010 31 00	–– **Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm**	6,5	—
4010 32 00	–– **Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm**	6,5	—
4010 33 00	–– **Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm**	6,5	—
4010 34 00	–– **Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm**	6,5	—
4010 35 00	–– **Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm**	6,5	—
4010 36 00	–– **Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm**	6,5	—
4010 39 00	–– **altre**	6,5	—
4011	**Pneumatici nuovi, di gomma:**		
4011 10 00	– **dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo « station wagon» e auto da corsa)**	4,5	p/st
4011 20	– **dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:**		
4011 20 10	–– con un indice di carico inferiore o uguale a 121	4,5	p/st
4011 20 90	–– con un indice di carico superiore a 121	4,5	p/st
4011 30 00	– **dei tipi utilizzati per veicoli aerei**	4,5	p/st
4011 40 00	– **dei tipi utilizzati per motocicli**	4,5	p/st
4011 50 00	– **dei tipi utilizzati per biciclette**	4	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4011 70 00	– **dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali**	4	p/st
4011 80 00	– **dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale**	4	p/st
4011 90 00	– **altri**	4	p/st
4012	**Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:**		
	– **Pneumatici rigenerati:**		
4012 11 00	–– **dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo « station wagon» e auto da corsa)**	4,5	p/st
4012 12 00	–– **dei tipi utilizzati per autobus o autocarri**	4,5	p/st
4012 13 00	–– **dei tipi utilizzati per veicoli aerei**	4,5	p/st
4012 19 00	–– **altri**	4,5	p/st
4012 20 00	– **Pneumatici usati**	4,5	p/st
4012 90	– **altri:**		
4012 90 20	–– Gomme piene o semipiene	2,5	—
4012 90 30	–– Battistrada per pneumatici	2,5	—
4012 90 90	–– Protettori («flaps»)	4	—
4013	**Camere d'aria, di gomma:**		
4013 10 00	– **dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo « station wagon» e auto da corsa), autobus o autocarri**	4	p/st
4013 20 00	– **dei tipi utilizzati per biciclette**	4	p/st
4013 90 00	– **altre**	4	p/st
4014	**Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:**		
4014 10 00	– **Preservativi**	esenzione	—
4014 90 00	– **altri**	esenzione	—
4015	**Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:**		
	– **Guanti, mezzoguanti e muffole:**		
★ **4015 12 00**	–– **dei tipi utilizzati a fini medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari**	2	pa
■ **4015 19 00**	–– **altri**	2,7	pa
4015 90 00	– **altri**	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4016	**Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:**		
4016 10 00	– **di gomma alveolare**	3,5	—
	– **altri:**		
4016 91 00	–– **Rivestimenti e tappeti da pavimento**	2,5	—
4016 92 00	–– **Gomme per cancellare**	2,5	—
4016 93 00	–– **Giunti**	2,5	—
4016 94 00	–– **Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni**	2,5	—
4016 95 00	–– **altri oggetti gonfiabili**	2,5	—
4016 99	–– **altri:**		
	––– per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:		
4016 99 52	–––– Pezzi gomma-metallo	2,5	—
4016 99 57	–––– altri	2,5	—
	––– altri:		
4016 99 91	–––– Pezzi gomma-metallo	2,5	—
4016 99 97	–––– altri	2,5	—
4017 00 00	**Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita**	esenzione	—

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);

   b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);

   c) i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

2. A) Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).

   B) Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.

3. Nella nomenclatura, l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4101	**Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate:**		
4101 20	– **Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:**		
4101 20 10	–– freschi	esenzione	p/st
4101 20 30	–– salati verdi	esenzione	p/st
4101 20 50	–– secchi o salati secchi	esenzione	p/st
4101 20 80	–– altri	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4101 50	– **Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg:**		
4101 50 10	–– freschi	esenzione	p/st
4101 50 30	–– salati verdi	esenzione	p/st
4101 50 50	–– secchi o salati secchi	esenzione	p/st
4101 50 90	–– altri	esenzione	p/st
4101 90 00	– **altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi**	esenzione	—
4102	**Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:**		
4102 10	– **col vello:**		
4102 10 10	–– di agnelli	esenzione	p/st
4102 10 90	–– di altri ovini	esenzione	p/st
	– **depilate o senza vello:**		
4102 21 00	–– **piclate**	esenzione	p/st
4102 29 00	–– **altre**	esenzione	p/st
4103	**Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:**		
4103 20 00	– **di rettili**	esenzione	p/st
4103 30 00	– **di suini**	esenzione	p/st
4103 90 00	– **altri**	esenzione	—
4104	**Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:**		
	– **allo stato umido (compresi i wet-blue):**		
4104 11	–– **pieno fiore, non spaccati; lato fiore:**		
4104 11 10	––– Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	esenzione	p/st
	––– altri:		
	–––– di bovini (compresi i bufali):		
4104 11 51	––––– Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	esenzione	p/st
4104 11 59	––––– altri	esenzione	p/st
4104 11 90	–––– altri	5,5	p/st
4104 19	–– **altri:**		
4104 19 10	––– Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 19 51	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²)	esenzione	p/st
4104 19 59	– – – – – altri	esenzione	p/st
4104 19 90	– – – – altri	5,5	p/st
	– **allo stato secco (in crosta):**		
4104 41	– – **pieno fiore, non spaccati; lato fiore:**		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²):		
4104 41 11	– – – – di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4104 41 19	– – – – altri	6,5	p/st
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 41 51	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²)	6,5	p/st
4104 41 59	– – – – – altri	6,5	p/st
4104 41 90	– – – – altri	5,5	p/st
4104 49	– – **altri:**		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²):		
4104 49 11	– – – – di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4104 49 19	– – – – altri	6,5	p/st
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 49 51	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²)	6,5	p/st
4104 49 59	– – – – – altri	6,5	p/st
4104 49 90	– – – – altre	5,5	p/st
4105	**Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate:**		
4105 10 00	– **allo stato umido (compresi i wet-blue)**	2	p/st
4105 30	– **allo stato secco (in crosta):**		
4105 30 10	– – di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4105 30 90	– – altre	2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4106	**Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:**		
	– **di caprini:**		
4106 21 00	–– **allo stato umido (compresi i wet-blue)**	2	p/st
4106 22	–– **allo stato secco (in crosta):**		
4106 22 10	––– di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	p/st
4106 22 90	––– altri	2	p/st
	– **di suini:**		
4106 31 00	–– **allo stato umido (compresi i wet-blue)**	2	p/st
4106 32 00	–– **allo stato secco (in crosta)**	2	p/st
4106 40	– **di rettili:**		
4106 40 10	–– sottoposti a preconciatura vegetale	esenzione	p/st
4106 40 90	–– altri	2	p/st
	– **altri:**		
4106 91 00	–– **allo stato umido (compresi i wet-blue)**	2	—
4106 92 00	–– **allo stato secco (in crosta)**	2	p/st
4107	**Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:**		
	– **Cuoi e pelli intere:**		
4107 11	–– **pieno fiore, non spaccate:**		
	––– Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2):		
4107 11 11	–––– Box-calf	6,5	m^2
4107 11 19	–––– altri	6,5	m^2
4107 11 90	––– altri	6,5	m^2
4107 12	–– **lato fiore:**		
	––– Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2):		
4107 12 11	–––– Box-calf	6,5	m^2
4107 12 19	–––– altri	6,5	m^2
	––– altri:		
4107 12 91	–––– di bovini (compresi i bufali)	5,5	m^2
4107 12 99	–––– di equidi	6,5	m^2
4107 19	–– **altri:**		
4107 19 10	––– Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	6,5	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4107 19 90	– – – altri	6,5	m^2
	– altri, comprese le strisce:		
4107 91	**– – pieno fiore, non spaccati:**		
4107 91 10	– – – da suola	6,5	—
4107 91 90	– – – altri	6,5	m^2
4107 92	**– – lato fiore:**		
4107 92 10	– – – di bovini (compresi i bufali)	5,5	m^2
4107 92 90	– – – di equidi	6,5	m^2
4107 99	**– – altri:**		
4107 99 10	– – – di bovini (compresi i bufali)	6,5	m^2
4107 99 90	– – – di equidi	6,5	m^2
[4108]			
[4109]			
[4110]			
[4111]			
4112 00 00	**Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114**	3,5	m^2
4113	**Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:**		
4113 10 00	**– di caprini**	3,5	m^2
4113 20 00	**– di suini**	2	m^2
4113 30 00	**– di rettili**	2	m^2
4113 90 00	**– altri**	2	m^2
4114	**Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati:**		
4114 10	**– Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato):**		
4114 10 10	– – di ovini	2,5	p/st
4114 10 90	– – di altri animali	2,5	p/st
4114 20 00	**– Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati**	2,5	m^2
4115	**Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:**		
4115 10 00	**– Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati**	2,5	—
4115 20 00	**– Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio**	esenzione	—

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

Note

1. Ai fini del presente capitolo i termini «cuoio o pelli» comprendono cuoi e pelli scamosciati (compreso lo scamosciato combinato), cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

   b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);

   c) gli articoli di rete confezionati della voce 5608;

   d) gli oggetti del capitolo 64;

   e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

   f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;

   g) i gemelli, i braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);

   h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);

   ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);

   k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);

   l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

   m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.

3. A) Oltre alle disposizioni della precedente nota 2, la voce 4202 non comprende:

      a) le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);

      b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).

   B) Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.

4. Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

Nota complementare

1. Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4201 00 00	**Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia**	2,7	—
4202	**Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:**		
	– **Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:**		
4202 11	–– **con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:**		
4202 11 10	––– Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3	p/st
4202 11 90	––– altri	3	—
4202 12	–– **con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:**		
	––– di fogli di materie plastiche:		
4202 12 11	––––– Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	9,7	p/st
4202 12 19	––––– altri	9,7	—
4202 12 50	––– di materie plastiche stampate	5,2	—
	––– di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata:		
4202 12 91	––––– Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3,7	p/st
4202 12 99	––––– altri	3,7	—
4202 19	–– **altri:**		
4202 19 10	––– di alluminio	5,7	—
4202 19 90	––– di altre materie	3,7	—
	– **Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:**		
4202 21 00	–– **con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti**	3	p/st
4202 22	–– **con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:**		
4202 22 10	––– di fogli di materie plastiche	9,7	p/st
4202 22 90	––– di materie tessili	3,7	p/st
4202 29 00	–– **altre**	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **Oggetti da tasca o da borsetta:**		
4202 31 00	–– **con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti**	3	—
4202 32	–– **con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:**		
4202 32 10	––– di fogli di materie plastiche	9,7	—
4202 32 90	––– di materie tessili	3,7	—
4202 39 00	–– **altri**	3,7	—
	– **altri:**		
4202 91	–– **con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:**		
4202 91 10	––– Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	3	—
4202 91 80	––– altri	3	—
4202 92	–– **con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:**		
	––– di fogli di materie plastiche:		
4202 92 11	–––– Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	9,7	—
4202 92 15	–––– Contenitori per strumenti musicali	6,7	—
4202 92 19	–––– altri	9,7	—
	––– di materie tessili:		
4202 92 91	–––– Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	2,7	—
4202 92 98	–––– altri	2,7	—
4202 99 00	–– **altri**	3,7	—
4203	**Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:**		
4203 10 00	– **Indumenti**	4	—
	– **Guanti, mezzoguanti e muffole:**		
4203 21 00	–– **speciali per praticare gli sport**	9	pa
4203 29	–– **altri:**		
4203 29 10	––– di protezione per qualsiasi mestiere	9	pa
4203 29 90	––– altri	7	pa
4203 30 00	– **Cinture, cinturoni e bandoliere**	5	—
4203 40 00	– **altri accessori di abbigliamento**	5	—
[4204]			
4205 00	**Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:**		
	– per usi tecnici:		
4205 00 11	–– Cinghie di trasmissione o di trasporto	2	—
4205 00 19	–– altri	3	—
4205 00 90	– altri	2,5	—
4206 00 00	**Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini**	1,7	—

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E PELLICCE ARTIFICIALI; RELATIVI LAVORI

Note

1. Nella nomenclatura, i riferimenti alle «pelli da pellicceria» diverse da quelle gregge della voce 4301, si riferiscono a tutte le pelli di animali che sono state conciate o rivestite con capelli o lana.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

   b) i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

   c) i guanti, mezziguanti e muffole, misti di cuoio e pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);

   d) gli oggetti del capitolo 64;

   e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

   f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

3. Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.

4. Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5. Nella nomenclatura, l'espressione «pelliccia artificiale» significa qualsiasi imitazione di pelli da pellicceria, composte da lana, peli o altre fibre incollate o cucite su pelle, tessuto o altri materiali, ma non include l'imitazione di pelli da pellicceria ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4301	**Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:**		
4301 10 00	– **di visone, intere, anche senza teste, code o zampe**	esenzione	p/st
4301 30 00	– **di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe**	esenzione	p/st
4301 60 00	– **di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe**	esenzione	p/st
4301 80 00	– **altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe**	esenzione	—
4301 90 00	– **Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4302	**Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303:**		
	– **Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:**		
4302 11 00	–– **di visone**	esenzione	p/st
4302 19	–– **altre:**		
4302 19 15	––– di castoro, di rat musqué o di volpe	esenzione	p/st
4302 19 35	––– di coniglio o di lepre	esenzione	p/st
	––– di foca o di otaria:		
4302 19 41	–––– di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	p/st
4302 19 49	–––– altre	2,2	p/st
	––– di ovini:		
4302 19 75	–––– di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	esenzione	p/st
4302 19 80	–––– altre	2,2	p/st
4302 19 99	––– altre	2,2	—
4302 20 00	– **Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti**	esenzione	—
4302 30	– **Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:**		
4302 30 10	–– Pelli dette «allungate»	2,7	—
	–– altre:		
4302 30 25	––– di coniglio o di lepre	2,2	p/st
	––– di foca o di otaria:		
4302 30 51	–––– di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	p/st
4302 30 55	–––– altre	2,2	p/st
4302 30 99	––– altre	2,2	—
4303	**Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:**		
4303 10	– **Indumenti ed accessori di abbigliamento:**		
4303 10 10	–– di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	3,7	—
4303 10 90	–– altri	3,7	—
4303 90 00	– **altri**	3,7	—
4304 00 00	**Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali**	3,2	—

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO E LAVORI DI LEGNO; CARBONE DI LEGNA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);

b) i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);

c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);

d) i carboni attivati (voce 3802);

e) gli oggetti della voce 4202;

f) i lavori del capitolo 46;

g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;

h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);

ij) i lavori della voce 6808;

k) le minuterie di fantasia della voce 7117;

l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);

m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);

n) le parti di armi (voce 9305);

o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

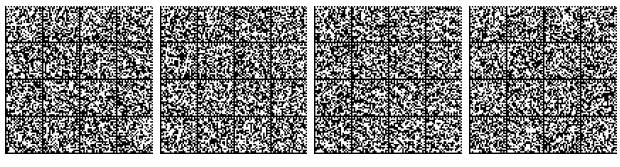

q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni, matite e cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603; oppure

r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

3. Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

4. I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati od ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.

5. La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.

6. Con riserva della precedente nota 1 e), salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

Note di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 4401 31 per «pellet di legno» si intendono i sottoprodotti (quali schegge, segatura o trucioli) della lavorazione meccanica del legno, della fabbricazione di mobili o di altre attività di lavorazione del legno, agglomerati direttamente per compressione o mediante aggiunta di un legante in proporzione inferiore o uguale a 3 % del peso. Tali pellet sono di forma cilindrica, con un diametro inferiore o uguale a 25 mm e una lunghezza inferiore o uguale a 100 mm.

2. Ai fini della sottovoce 4401 32 per «mattonelle di legno» si intendono i sottoprodotti, quali schegge, segatura o trucioli, della lavorazione meccanica del legno, della fabbricazione di mobili o di altre attività di lavorazione del legno, agglomerati direttamente per compressione o mediante aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso. Tali mattonelle sono presentate in forma di unità cubiche, poliedriche o cilindriche, con sezione trasversale minima superiore a 25 mmm.

3. Ai fini della sottovoce 4407 13, per «A-P-A» si intende legno ottenuto da popolamenti di abete rosso, pino e abete, in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.

4. Ai fini della sottovoce 4407 14, per «Hem-fir» si intende legno ottenuto da popolamenti di tsuga occidentale e abete, in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.

Note complementari

1. *Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.*

2. *Per l'applicazione delle sottovoci 4414 10 10, 4418 21 10, 4419 20 10, 4420 11 10 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Acajou d'Afrique, Alan, Azobé, Balsa, Dark Red Meranti, Dibétou, Ilomba, Imbuia, Iroko, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Makoré, Mansonia, Meranti Bakau, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sapelli, Sipo, Teak, Tiama, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya e Yellow Meranti.*

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	4401	**Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:**		
		– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili:		
	4401 11 00	**–– di conifere**	esenzione	—
	4401 12 00	**–– diversa da quello di conifere**	esenzione	—
		– Legno in piccole placche o in particelle:		
	4401 21 00	**–– di conifere**	esenzione	—
	4401 22	**–– diverso da quello di conifere:**		
	4401 22 10	––– di eucalipto (*Eucalyptus* spp.)	esenzione	—
	4401 22 90	––– altro	esenzione	—
		– Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:		
	4401 31 00	**–– Pellet di legno**	esenzione	—
★	**4401 32 00**	**–– Mattonelle di legno**	esenzione	—
■	**4401 39 00**	**–– altri**	esenzione	—
		– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:		
★	**4401 41 00**	**–– Segatura**	esenzione	—
★	**4401 49 00**	**–– altri**	esenzione	—
	4402	**Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato:**		
	4402 10 00	**– di bambù**	esenzione	—
★	**4402 20 00**	**– di gusci o di noci**	esenzione	—
■	**4402 90 00**	**– altro**	esenzione	—
	4403	**Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:**		
		– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:		
	4403 11 00	**–– di conifere**	esenzione	m^3
	4403 12 00	**–– diverso da quello di conifere**	esenzione	m^3
		– altro, di conifere:		
	4403 21	**–– di pino (*Pinus spp.*), con sezione trasversale minima pari o superiore a 15 cm:**		
	4403 21 10	––– Tronchi per sega	esenzione	m^3
	4403 21 90	––– altro	esenzione	m^3
	4403 22 00	**–– di pino (*Pinus* spp.), altri**	esenzione	m^3
	4403 23	**–– di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.), con sezione trasversale minima pari o superiore a 15 cm:**		
	4403 23 10	––– Tronchi per sega	esenzione	m^3
	4403 23 90	––– altro	esenzione	m^3

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	4403 24 00	–– **di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.), altri**	esenzione	m^3
	4403 25	–– **altro, con sezione trasversale minima pari o superiore a 15 cm:**		
	4403 25 10	––– Tronchi per sega	esenzione	m^3
	4403 25 90	––– altro	esenzione	m^3
	4403 26 00	–– **altro**	esenzione	m^3
		– **altro, di legno tropicale:**		
	4403 41 00	–– **Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau**	esenzione	m^3
★	**4403 42 00**	–– **Teak**	esenzione	m^3
	4403 49	–– **altro:**		
	4403 49 10	––– Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli	esenzione	m^3
	4403 49 35	––– Okoumé e Sipo	esenzione	m^3
■	**4403 49 85**	––– altro	esenzione	m^3
		– **altro:**		
	4403 91 00	–– **di quercia (*Quercus* spp.)**	esenzione	m^3
	4403 93 00	–– **di faggio (*Fagus* spp.), con sezione trasversale minima pari o superiore a 15 cm**	esenzione	m^3
	4403 94 00	–– **di faggio (*Fagus* spp.), altri**	esenzione	m^3
	4403 95	–– **di betulla (*Betula* spp.), con sezione trasversale minima pari o superiore a 15 cm:**		
	4403 95 10	––– Tronchi per sega	esenzione	m^3
	4403 95 90	––– altro	esenzione	m^3
	4403 96 00	–– **di betulla (*Betula* spp.), altri**	esenzione	m^3
	4403 97 00	–– **di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.)**	esenzione	m^3
	4403 98 00	–– **di eucalipto (*Eucalyptus* spp.)**	esenzione	m^3
	4403 99 00	–– **altro**	esenzione	m^3
	4404	**Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili:**		
	4404 10 00	– **di conifere**	esenzione	—
	4404 20 00	– **diversi da quelli di conifere**	esenzione	—
	4405 00 00	**Lana (paglia) di legno; farina di legno**	esenzione	—
	4406	**Traversine di legno per strade ferrate o simili:**		
		– **non impregnate:**		
	4406 11 00	–– **di conifere**	esenzione	m^3
	4406 12 00	–– **diverso da quello di conifere**	esenzione	m^3
		– **altre:**		
	4406 91 00	–– **di conifere**	esenzione	m^3
	4406 92 00	–– **diverso da quello di conifere**	esenzione	m^3

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	4407	**Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:**		
		– **di conifere:**		
	4407 11	–– **di pino (*Pinus* spp.):**		
■	**4407 11 10**	––– incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m³
■	**4407 11 20**	––– piallato	esenzione	m³
■	**4407 11 90**	––– altro	esenzione	m³
	4407 12	–– **di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.):**		
■	**4407 12 10**	––– incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m³
■	**4407 12 20**	––– piallato	esenzione	m³
■	**4407 12 90**	––– altro	esenzione	m³
★	**4407 13 00**	–– **di A-P-A (abete rosso (*Picea* spp.), pino (*Pinus* spp.) e abete (*Abies* spp.))**	esenzione	m³
★	**4407 14 00**	–– **di Hem-fir (tsuga occidentale (*Tsuga heterophylla*) e abete (*Abies* spp.))**	esenzione	m³
	4407 19	–– **altro:**		
■	**4407 19 10**	––– incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m³
■	**4407 19 20**	––– piallato	esenzione	m³
■	**4407 19 90**	––– altro	esenzione	m³
		– **di legno tropicale:**		
	4407 21	–– **Mahogany (*Swietenia* spp.):**		
	4407 21 10	––– levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 (1)	m³
		––– altro:		
	4407 21 91	––––– piallato	4 (2)	m³
	4407 21 99	––––– altro	esenzione	m³
	4407 22	–– **Virola, Imbuia e Balsa:**		
	4407 22 10	––– levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 (1)	m³
		––– altro:		
	4407 22 91	––––– piallato	4 (2)	m³
	4407 22 99	––––– altro	esenzione	m³
	4407 23	–– **Teak:**		
★	**4407 23 10**	––– levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 (1)	m³
★	**4407 23 20**	––– piallato	4 (2)	m³
★	**4407 23 90**	––– altro	esenzione	m³
	4407 25	–– **Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:**		
	4407 25 10	––– incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 (1)	m³
		––– altro:		
	4407 25 30	––––– piallato	4 (2)	m³

(1) Aliquota del dazio autonomo: 2,5.
(2) Aliquota del dazio autonomo: 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4407 25 50	– – – – levigato	4,9 (1)	m^3
4407 25 90	– – – – altro	esenzione	m^3
4407 26	– – **White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan:**		
4407 26 10	– – – incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 (1)	m^3
	– – – altro:		
4407 26 30	– – – – piallato	4 (2)	m^3
4407 26 50	– – – – levigato	4,9 (1)	m^3
4407 26 90	– – – – altro	esenzione	m^3
4407 27	– – **Sapelli:**		
4407 27 10	– – – levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 (1)	m^3
	– – – altro:		
4407 27 91	– – – – piallato	4 (2)	m^3
4407 27 99	– – – – altro	esenzione	m^3
4407 28	– – **Iroko:**		
4407 28 10	– – – levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 (1)	m^3
	– – – altro:		
4407 28 91	– – – – piallato	4 (2)	m^3
4407 28 99	– – – – altro	esenzione	m^3
4407 29	– – **altro:**		
	– – – Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola:		
■ **4407 29 15**	– – – – incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9 (1)	m^3
	– – – – altro:		
4407 29 20	– – – – – Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa, Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa	4,9 (2)	m^3
	– – – – – altro:		
■ **4407 29 83**	– – – – – – piallato	4 (2)	m^3
■ **4407 29 85**	– – – – – – levigato	4,9 (1)	m^3
■ **4407 29 95**	– – – – – – altro	esenzione	m^3
	– – – altro legno tropicale:		
4407 29 96	– – – – piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m^3

(1) Aliquota del dazio autonomo: 2,5.
(2) Aliquota del dazio autonomo: 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – – altro:		
4407 29 97	– – – – – levigato	2,5	m^3
4407 29 98	– – – – – altro	esenzione	m^3
	– **altro:**		
4407 91	– – **di quercia (*Quercus* spp.):**		
4407 91 15	– – – levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m^3
	– – – altro:		
	– – – – piallato:		
4407 91 31	– – – – – Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	m^2
4407 91 39	– – – – – altro	esenzione	m^3
4407 91 90	– – – – altro	esenzione	m^3
4407 92 00	– – **di faggio (*Fagus* spp.)**	esenzione	m^3
4407 93	– – **di acero (*Acer* spp.):**		
4407 93 10	– – – piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m^3
	– – – altro:		
4407 93 91	– – – – levigato	2,5	m^3
4407 93 99	– – – – altro	esenzione	m^3
4407 94	– – **di ciliegio (*Prunus* spp.):**		
4407 94 10	– – – piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m^3
	– – – altro:		
4407 94 91	– – – – levigato	2,5	m^3
4407 94 99	– – – – altro	esenzione	m^3
4407 95	– – **di frassino (*Fraxinus* spp.):**		
4407 95 10	– – – piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m^3
	– – – altro:		
4407 95 91	– – – – levigato	2,5	m^3
4407 95 99	– – – – altro	esenzione	m^3
4407 96	– – **di betulla (*Betula* spp.):**		
4407 96 10	– – – piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m^3
	– – – altro:		
4407 96 91	– – – – levigato	2,5	m^3
4407 96 99	– – – – altro	esenzione	m^3
4407 97	– – **di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.):**		
4407 97 10	– – – piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m^3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	−−− altro:		
4407 97 91	−−−− levigato	2,5	m^3
4407 97 99	−−−− altro	esenzione	m^3
4407 99	−− **altro:**		
4407 99 27	−−− piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	m^3
	−−− altro:		
4407 99 40	−−−− levigato	2,5	m^3
4407 99 90	−−−− altro	esenzione	m^3
4408	**Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:**		
4408 10	− **di conifere:**		
4408 10 15	−− piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	m^3
	−− altro:		
4408 10 91	−−− Tavolette destinate alla fabbricazione di matite [1]	esenzione	m^3
4408 10 98	−−− altro	4	m^3
	− **di legno tropicale:**		
4408 31	−− **Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:**		
4408 31 11	−−− incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	m^3
	−−− altro:		
4408 31 21	−−−− piallato	4	m^3
4408 31 25	−−−− levigato	4,9	m^3
4408 31 30	−−−− altro	6	m^3
4408 39	−− **altri:**		
	−−− Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (*Swietenia* spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan:		
4408 39 15	−−−− levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	m^3
	−−−− altro:		
4408 39 21	−−−−− piallato	4	m^3
4408 39 30	−−−−− altro	6	m^3
	−−− altro:		
4408 39 55	−−−− piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	m^3

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	---- altro:		
4408 39 70	----- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (1)	esenzione	m^3
	----- altro:		
4408 39 85	------ di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	m^3
4408 39 95	------ di spessore superiore a 1 mm	4	m^3
4408 90	– **altro:**		
4408 90 15	-- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	m^3
	-- altro:		
4408 90 35	--- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (1)	esenzione	m^3
	--- altro:		
4408 90 85	---- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	m^3
4408 90 95	---- di spessore superiore a 1 mm	4	m^3
4409	**Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:**		
4409 10	– **di conifere:**		
4409 10 11	-- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	esenzione	m
4409 10 18	-- altro	esenzione	—
	– **diverso da quello di conifere:**		
4409 21 00	-- **di bambù**	esenzione	—
4409 22 00	-- **di legno tropicale**	esenzione	—
4409 29	-- **altro:**		
4409 29 10	--- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	esenzione	m
	--- altro:		
4409 29 91	---- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	m^2
4409 29 99	---- altro	esenzione	—
4410	**Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:**		
	– **di legno:**		
4410 11	-- **Pannelli di particelle:**		
4410 11 10	--- Non lavorati o semplicemente levigati (pannelli greggi)	7	m^3

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	4410 11 30	– – – rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	7	m^3
	4410 11 50	– – – rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	7	m^3
	4410 11 90	– – – altri	7	m^3
	4410 12	– – **Pannelli detti «oriented strand board» (OSB):**		
	4410 12 10	– – – Non lavorati o semplicemente levigati (pannelli greggi)	7	m^3
	4410 12 90	– – – altri	7	m^3
	4410 19 00	– – **altri**	7	m^3
	4410 90 00	– **altri**	7	m^3
	4411	**Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:**		
		– **Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»):**		
	4411 12	– – **di spessore inferiore o uguale a 5 mm:**		
	4411 12 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie (pannelli greggi)	7	m^3
		– – – altri:		
★	**4411 12 92**	– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm^3 (HDF)	7	m^3
★	**4411 12 94**	– – – – con massa volumica inferiore o uguale a 0,8 g/cm^3	7	m^3
	4411 13	– – **di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm:**		
	4411 13 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie (pannelli greggi)	7	m^3
		– – – altri:		
★	**4411 13 92**	– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm^3 (HDF)	7	m^3
★	**4411 13 94**	– – – – con massa volumica inferiore o uguale a 0,8 g/cm^3	7	m^3
	4411 14	– – **di spessore superiore a 9 mm:**		
	4411 14 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie (pannelli greggi)	7	m^3
		– – – altri:		
★	**4411 14 92**	– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm^3 (HDF)	7	m^3
★	**4411 14 95**	– – – – con massa volumica superiore a 0,5 g/cm^3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm^3	7	m^3
★	**4411 14 97**	– – – – con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm^3	7	m^3
		– **altri:**		
	4411 92	– – **con massa volumica superiore a 0,8 g/cm^3:**		
	4411 92 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie (pannelli greggi)	7	m^3
	4411 92 90	– – – altri	7	m^3
★	**4411 93 00**	– – **con massa volumica superiore a 0,5 g/cm^3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm^3**	7	m^3
	4411 94	– – **con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm^3:**		
	4411 94 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie (pannelli greggi)	7	m^3
	4411 94 90	– – – altri	7	m^3
	4412	**Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:**		
	4412 10 00	– **di bambù**	10	m^3

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		– **altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm:**		
	4412 31	–– **avente almeno uno strato esterno di legno tropicale:**		
	4412 31 10	––– di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (*Swietenia* spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola o White Lauan	10	m^3
	4412 31 90	––– altro	7	m^3
	4412 33	–– **altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere delle specie di ontano (*Alnus* spp.), frassino (*Fraxinus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), betulla (*Betula* spp.), ciliegio (*Prunus* spp.), castagno (*Castanea* spp.), olmo (*Ulmus* spp.), eucalipto (*Eucalyptus* spp.), hickory (*Carya* spp.), ippocastano (*Aesculus* spp.), tiglio (*Tilia* spp.), acero (*Acer* spp.), quercia (*Quercus* spp.), platano (*Platanus* spp.), pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.), robinia (*Robinia* spp.), tulipier o albero dei tulipani (*Liriodendron* spp.) o noce (*Juglans* spp.):**		
★	**4412 33 10**	––– avente almeno uno strato esterno di betulla (*Betula* spp.)	7	m^3
★	**4412 33 20**	––– senza strato esterno di betulla, ma avente almeno uno strato esterno di pioppo o pioppo tremulo (*Populus* spp.)	7	m^3
★	**4412 33 30**	––– senza strato esterno di betulla, pioppo o pioppo tremulo (*Populus* spp.), ma avente almeno uno strato esterno di eucalipto (*Eucalyptus* spp.)	7	m^3
★	**4412 33 90**	––– altro	7	m^3
	4412 34 00	–– **altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere di cui alla sottovoce 4412 33**	7	m^3
	4412 39 00	–– **altro, con entrambi gli strati esterni di legno di conifere**	7 (1)	m^3
		– **Legno microlamellare (LVL):**		
	4412 41	–– **avente almeno uno strato esterno di legno tropicale:**		
★	**4412 41 91**	––– avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	10	m^3
★	**4412 41 99**	––– altro	10 (1)	m^3
★	**4412 42 00**	–– **altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere**	10	m^3
★	**4412 49 00**	–– **altro, con entrambi gli strati esterni di legno di conifere**	10 (1)	m^3
		– **ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:**		
	4412 51	–– **avente almeno uno strato esterno di legno tropicale:**		
★	**4412 51 10**	––– avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	10	m^3
★	**4412 51 90**	––– altro	6	m^3
★	**4412 52 00**	–– **altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere**	10	m^3
★	**4412 59 00**	–– **altro, con entrambi gli strati esterni di legno di conifere**	6	m^3
		– **altro:**		
	4412 91	–– **avente almeno uno strato esterno di legno tropicale:**		
★	**4412 91 10**	––– contenente almeno un pannello di particelle	6	m^3
		––– altro:		
★	**4412 91 91**	———– avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	10	m^3
★	**4412 91 99**	———– altro	10 (1)	m^3

(1) Contingenti tariffari OMC.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	4412 92	–– **altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:**		
★	**4412 92 10**	––– contenente almeno un pannello di particelle	6	m^3
★	**4412 92 90**	––– altro	10 (1)	m^3
	4412 99	–– **altro, con entrambi gli strati esterni di legno di conifere:**		
★	**4412 99 10**	––– contenente almeno un pannello di particelle	6	m^3
★	**4412 99 90**	––– altro	10 (1)	m^3
	4413 00 00	**Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati**	esenzione	m^3
	4414	**Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:**		
	4414 10	– **di legno tropicale:**		
★	**4414 10 10**	–– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	5,1 (2)	—
★	**4414 10 90**	–– altri	esenzione	—
★	**4414 90 00**	– **altri**	esenzione	—
	4415	**Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:**		
	4415 10	– **Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi:**		
	4415 10 10	–– Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	4	—
	4415 10 90	–– Tamburi (rocchetti) per cavi	3	—
	4415 20	– **Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette:**		
	4415 20 20	–– Palette di carico semplici; spalliere di palette	3	p/st
	4415 20 90	–– altre	4	—
	4416 00 00	**Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio**	esenzione	—
	4417 00 00	**Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno**	esenzione	—
	4418	**Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:**		
		– **Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:**		
★	**4418 11 00**	–– **di legno tropicale**	3	p/st (3)
	4418 19	–– **altri:**		
★	**4418 19 50**	––– di conifere	3	p/st (3)
★	**4418 19 90**	––– altri	3	p/st (3)
		– **Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:**		
	4418 21	–– **di legno tropicale:**		
★	**4418 21 10**	––– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	6 (4)	p/st (5)
★	**4418 21 90**	––– altri	esenzione	p/st (5)

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Aliquota del dazio autonomo: 2,5.
(3) Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.
(4) Aliquota del dazio autonomo: 3.
(5) Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	4418 29	–– **altri:**		
★	**4418 29 50**	––– di conifere	esenzione	p/st (1)
★	**4418 29 80**	––– altri	esenzione	p/st (1)
★	**4418 30 00**	– **Pali e travi diversi dai prodotti delle sottovoci da 4418 81 a 4418 89**	esenzione	—
	4418 40 00	– **Casseforme per gettate di calcestruzzo**	esenzione	—
	4418 50 00	– **Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)**	esenzione	—
		– **Pannelli assemblati per pavimenti:**		
	4418 73	–– **di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù:**		
	4418 73 10	––– per pavimenti a mosaico	3	m^2
	4418 73 90	––– altri	esenzione	m^2
	4418 74 00	–– **altri, per pavimenti a mosaico**	3	m^2
	4418 75 00	–– **altri, multistrato**	esenzione	m^2
	4418 79 00	–– **altri**	esenzione	m^2
		– **Prodotti di legno per impiego strutturale:**		
★	**4418 81 00**	–– **Legno lamellare incollato (glulam)**	esenzione	—
★	**4418 82 00**	–– **Legno lamellare a strati incrociati (CLT o X-Lam)**	esenzione	—
★	**4418 83 00**	–– **Travi a I**	esenzione	—
★	**4418 89 00**	–– **altri**	esenzione	—
		– **altri:**		
■	**4418 91 00**	–– **di bambù**	esenzione	—
★	**4418 92 00**	–– **pannelli cellulari in legno**	esenzione	—
★	**4418 99 00**	–– **altri**	esenzione	—
	4419	**Articoli di legno per la tavola o per la cucina:**		
		– **di bambù:**		
	4419 11 00	–– **Taglieri per il pane e altri taglieri**	esenzione	—
	4419 12 00	–– **Bacchette**	esenzione	—
	4419 19 00	–– **altri**	esenzione	—
	4419 20	– **di legno tropicale:**		
★	**4419 20 10**	–– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3 (2)	—
★	**4419 20 90**	–– altri	esenzione	—
★	**4419 90 00**	– **altri**	esenzione	—
	4420	**Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:**		
		– **Statuette e altri oggetti ornamentali:**		
	4420 11	–– **di legno tropicale:**		

(1) Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.
(2) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**4420 11 10**	− − − di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	6 (1)	—
★	**4420 11 90**	− − − altri	esenzione	—
★	**4420 19 00**	− − **altri**	esenzione	—
	4420 90	− **altri:**		
	4420 90 10	− − Legno intarsiato e legno incrostato	4	m^3
		− − altri:		
	4420 90 91	− − − di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	6 (1)	—
	4420 90 99	− − − altri	esenzione	—
	4421	**Altri lavori di legno:**		
	4421 10 00	− **Grucce per indumenti**	esenzione	p/st
★	**4421 20 00**	− **Bare**	esenzione	p/st
		− **altri:**		
■	**4421 91 00**	− − **di bambù**	esenzione	—
	4421 99	− − **altri:**		
	4421 99 10	− − − di pannelli di fibre	4	—
	4421 99 99	− − − altri	esenzione	—

(1) Aliquota del dazio autonomo: 3.

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

a) le calzature e le loro parti del capitolo 64;

b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;

c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4501	**Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:**		
4501 10 00	– **Sughero naturale greggio o semplicemente preparato**	esenzione	—
4501 90 00	– **altri**	esenzione	—
4502 00 00	**Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)**	esenzione	—
4503	**Lavori di sughero naturale:**		
4503 10	– **Turaccioli:**		
4503 10 10	–– cilindrici	4,7	—
4503 10 90	–– altri	4,7	—
4503 90 00	– **altri**	4,7	—
4504	**Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:**		
4504 10	– **Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi:**		
	–– Turaccioli:		
4504 10 11	––– per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	4,7	—
4504 10 19	––– altri	4,7	—
	–– altri:		
4504 10 91	––– con legante	4,7	—
4504 10 99	––– altri	4,7	—
4504 90	– **altri:**		
4504 90 20	–– Turaccioli	4,7	—
4504 90 80	–– altri	4,7	—

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1. In questo capitolo, l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono considerati come tali la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, le canne d'India, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) i rivestimenti murali della voce 4814;

   b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);

   c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;

   d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);

   e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).

3. Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati» gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente e uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4601	**Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci):**		
	– Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:		
4601 21	–– **di bambù:**		
4601 21 10	––– confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 21 90	––– altri	2,2	—
4601 22	–– **di canne d'India:**		
4601 22 10	––– confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 22 90	––– altri	2,2	—
4601 29	–– **altri:**		
4601 29 10	––– confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 29 90	––– altri	2,2	—
	– altri:		
4601 92	–– **di bambù:**		
4601 92 05	––– Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	—

CAPITOLO 46

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – altri:		
4601 92 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 92 90	– – – – altri	2,2	—
4601 93	– – **di canne d'India:**		
4601 93 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	—
	– – – altri:		
4601 93 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 93 90	– – – – altri	2,2	—
4601 94	– – **di materiali vegetali:**		
4601 94 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	—
	– – – altri:		
4601 94 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	—
4601 94 90	– – – – altri	2,2	—
4601 99	– – **altri:**		
4601 99 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	1,7	—
	– – – altri:		
4601 99 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	4,7	—
4601 99 90	– – – – altri	2,7	—
4602	**Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:**		
	– **di materiali vegetali:**		
4602 11 00	– – **di bambù**	3,7	—
4602 12 00	– – **di canne d'India**	3,7	—
4602 19	– – **altri:**		
4602 19 10	– – – Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione	1,7	—
4602 19 90	– – – altri	3,7	—
4602 90 00	– **altri**	4,7	—

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI

CAPITOLO 47

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

Nota

1. Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione» si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica al 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è il 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o l'88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare lo 0,15 %, in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4701 00	**Paste meccaniche di legno:**		
4701 00 10	– Paste termomeccaniche di legno	esenzione	kg 90 % sdt
4701 00 90	– altre	esenzione	kg 90 % sdt
4702 00 00	**Paste chimiche di legno, per dissoluzione**	esenzione	kg 90 % sdt
4703	**Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione:**		
	– **gregge:**		
4703 11 00	–– **di conifere**	esenzione	kg 90 % sdt
4703 19 00	–– **diverse da quelle di conifere**	esenzione	kg 90 % sdt
	– **semimbianchite o imbianchite:**		
4703 21 00	–– **di conifere**	esenzione	kg 90 % sdt
4703 29 00	–– **diverse da quelle di conifere**	esenzione	kg 90 % sdt
4704	**Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione:**		
	– **gregge:**		
4704 11 00	–– **di conifere**	esenzione	kg 90 % sdt
4704 19 00	–– **diverse da quelle di conifere**	esenzione	kg 90 % sdt
	– **semimbianchite o imbianchite:**		
4704 21 00	–– **di conifere**	esenzione	kg 90 % sdt
4704 29 00	–– **diverse da quelle di conifere**	esenzione	kg 90 % sdt
4705 00 00	**Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico**	esenzione	kg 90 % sdt

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4706	**Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche:**		
4706 10 00	– **Paste di linters di cotone**	esenzione	—
4706 20 00	– **Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)**	esenzione	kg 90 % sdt
4706 30 00	– **altre, di bambù**	esenzione	kg 90 % sdt
	– **altre:**		
4706 91 00	– – **meccaniche**	esenzione	kg 90 % sdt
4706 92 00	– – **chimiche**	esenzione	kg 90 % sdt
4706 93 00	– – **ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico**	esenzione	kg 90 % sdt
4707	**Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti):**		
4707 10 00	– **carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati**	esenzione	—
4707 20 00	– **altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta**	esenzione	—
4707 30	– **carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili):**		
4707 30 10	– – vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	esenzione	—
4707 30 90	– – altri	esenzione	—
4707 90	– **altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati:**		
4707 90 10	– – non selezionati	esenzione	—
4707 90 90	– – selezionati	esenzione	—

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1. Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m^2.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) gli oggetti del capitolo 30;

   b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

   c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di prodotti cosmetici (capitolo 33);

   d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);

   e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

   f) la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);

   g) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);

   h) gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);

   ij) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);

   k) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);

   l) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;

   m) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;

   n) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (generalmente sezioni XIV o XV);

   o) gli oggetti della voce 9209;

   p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

   q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: bottoni, assorbenti e tamponi igienici, pannolini e inserti per pannolini).

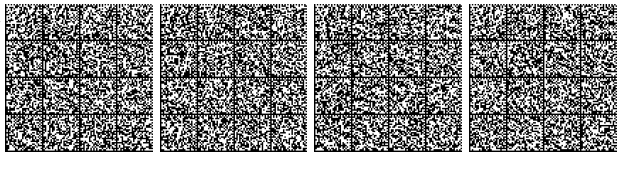

3. Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.

4. In questo capitolo, è considerata come "carta da giornali" la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali, in cui almeno il 50%, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m^2 compreso fra 40 g e 65 g. L'espressione si riferisce unicamente alla carta: a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 28 cm; o b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 28 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

5. Ai sensi della voce 4802, i termini "carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici" e "carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate" si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

   A. per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g/m^2:

      a) contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico, e

         1) avere un peso non superiore a 80 g/m^2; oppure

         2) essere colorati in pasta; oppure

      b) contenere più di 8 % di ceneri, e

         1) avere un peso non superiore a 80 g/m^2; oppure

         2) essere colorati in pasta; oppure

      c) contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più; oppure

      d) contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 $kPa \cdot m^2/g$; oppure

      e) contenere non più del 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 $kPa \cdot m^2/g$;

   B. per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g/m^2:

      a) essere colorati in pasta; oppure

      b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e

         1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron), o

2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %; oppure

c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

6. In questo capitolo, per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

7. Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

8. Rientrano nelle voci da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure

b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

9. Per «carta da parati e rivestimenti murali simili» si intendono, ai sensi della voce 4814:

a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:

1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;

2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure

4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;

b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;

c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4823.

10. La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

11. Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.

12. Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come «carta e cartone per copertine detti "Kraftliner"», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

Grammatura g/m²	Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità» la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:

   a) avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m²/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;

   b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

Grammatura g/m²	Resistenza minima alla lacerazione mN		Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m	
	Direzione della macchina	Direzione della macchina più di traverso	Di traverso	Direzione della macchina più di traverso
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute combinando un procedimento meccanico con uno chimico e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,8 newtons/g/m² con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

4. La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta combinando un procedimento meccanico con uno chimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g, la cui resistenza alla compressione, misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,4 newtons/g/m^2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

5. Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m^2/g.

6. Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio» si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m^2/g.

7. Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta "L.W.C."», si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m^2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4801 00 00	**Carta da giornale, in rotoli o in fogli**	esenzione	—
4802	**Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:**		
4802 10 00	– **Carta e cartone fabbricati a mano**	esenzione	—
4802 20 00	– **Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità**	esenzione	—
4802 40	– **Carta da supporto per carta da parati:**		
4802 40 10	–– senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	esenzione	—
4802 40 90	–– altri	esenzione	—
	– **altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:**		
4802 54 00	–– **di peso inferiore a 40 g per m^2**	esenzione	—
4802 55	–– **di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2, in rotoli:**		
4802 55 15	––– di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m^2	esenzione	—
4802 55 25	––– di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m^2	esenzione	—
4802 55 30	––– di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m^2	esenzione	—
4802 55 90	––– di peso uguale o superiore a 80 g per m^2	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4802 56	–– **di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:**		
4802 56 20	––– di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)	esenzione	—
4802 56 80	––– altri	esenzione	—
4802 57 00	–– **altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m²**	esenzione	—
4802 58	–– **di peso superiore a 150 g per m²:**		
4802 58 10	––– in rotoli	esenzione	—
4802 58 90	––– altri	esenzione	—
	– **altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:**		
4802 61	–– **in rotoli:**		
4802 61 15	––– di peso inferiore a 72 g per m² e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico	esenzione	—
4802 61 80	––– altri	esenzione	—
4802 62 00	–– **in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato**	esenzione	—
4802 69 00	–– **altri**	esenzione	—
4803 00	**Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli:**		
4803 00 10	– Ovatta di cellulosa	esenzione	—
	– Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m²:		
4803 00 31	–– non superiore a 25 g	esenzione	—
4803 00 39	–– superiore a 25 g	esenzione	—
4803 00 90	– altri	esenzione	—
4804	**Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:**		
	– **Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»:**		
4804 11	–– **greggi:**		
	––– la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 11 11	–––– di peso inferiore a 150 g per m²	esenzione	—
4804 11 15	–––– di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m²	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4804 11 19	---- di peso uguale o superiore a 175 g per m²	esenzione	—
4804 11 90	--- altri	esenzione	—
4804 19	-- **altri:**		
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
	---- composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m²:		
4804 19 12	----- inferiore a 175 g	esenzione	—
4804 19 19	----- uguale o superiore a 175 g	esenzione	—
4804 19 30	---- altri	esenzione	—
4804 19 90	--- altri	esenzione	—
	– **Carta Kraft per sacchi di grande capacità:**		
4804 21	-- **greggia:**		
4804 21 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 21 90	--- altra	esenzione	—
4804 29	-- **altra:**		
4804 29 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 29 90	--- altra	esenzione	—
	– **altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m²:**		
4804 31	-- **greggi:**		
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 31 51	---- che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	esenzione	—
4804 31 58	---- altri	esenzione	—
4804 31 80	--- altri	esenzione	—
4804 39	-- **altri:**		
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 39 51	---- con imbianchimento uniforme in pasta	esenzione	—
4804 39 58	---- altri	esenzione	—
4804 39 80	--- altri	esenzione	—
	– **altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m²:**		
4804 41	-- **greggi:**		
4804 41 91	--- Carta e cartone detti «saturating Kraft»	esenzione	—
4804 41 98	--- altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4804 42 00	–– **con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico**	esenzione	—
4804 49 00	–– **altri**	esenzione	—
	– **altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m²:**		
4804 51 00	–– **greggi**	esenzione	—
4804 52 00	–– **con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico**	esenzione	—
4804 59	–– **altri:**		
4804 59 10	––– la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	—
4804 59 90	––– altri	esenzione	—
4805	**Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:**		
	– **Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:**		
4805 11 00	–– **Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»**	esenzione	—
4805 12 00	–– **Carta paglia da ondulare**	esenzione	—
4805 19	–– **altri:**		
4805 19 10	––– Wellenstoff	esenzione	—
4805 19 90	––– altri	esenzione	—
	– **Testliner:**		
4805 24 00	–– **di peso non superiore a 150 g per m²**	esenzione	—
4805 25 00	–– **di peso superiore a 150 g per m²**	esenzione	—
4805 30 00	– **Carta da imballaggio al solfito**	esenzione	—
4805 40 00	– **Carta da filtro e cartone da filtro**	esenzione	—
4805 50 00	– **Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi**	esenzione	—
	– **altri:**		
4805 91 00	–– **di peso non superiore a 150 g per m²**	esenzione	—
4805 92 00	–– **di peso superiore a 150 g per m² ma inferiore a 225 g per m²**	esenzione	—
4805 93	–– **di peso uguale o superiore a 225 g per m²:**		
4805 93 20	––– a base di carta riciclata	esenzione	—
4805 93 80	––– altri	esenzione	—
4806	**Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli:**		
4806 10 00	– **Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)**	esenzione	—
4806 20 00	– **Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4806 30 00	– **Carta da lucido**	esenzione	—
4806 40	– **Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide:**		
4806 40 10	–– Carta detta «cristallo»	esenzione	—
4806 40 90	–– altri	esenzione	—
4807 00	**Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli:**		
4807 00 30	– a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta	esenzione	—
4807 00 80	– altri	esenzione	—
4808	**Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803:**		
4808 10 00	– **Carta e cartone ondulati, anche perforati**	esenzione	—
4808 40 00	– **Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata**	esenzione	—
4808 90 00	– **altri**	esenzione	—
4809	**Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli:**		
4809 20 00	– **Carta detta «autocopiante»**	esenzione	—
4809 90 00	– **altra**	esenzione	—
4810	**Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:**		
	– **Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:**		
4810 13 00	–– **in rotoli**	esenzione	—
4810 14 00	–– **in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato**	esenzione	—
4810 19 00	–– **altri**	esenzione	—
	– **Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:**		
4810 22 00	–– **Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»**	esenzione	—

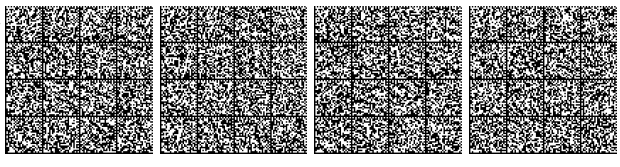

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4810 29	–– **altri:**		
4810 29 30	––– in rotoli	esenzione	—
4810 29 80	––– altri	esenzione	—
	– **Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:**		
4810 31 00	–– **con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m²**	esenzione	—
4810 32	–– **con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m²:**		
4810 32 10	––– patinati o intonacati di caolino	esenzione	—
4810 32 90	––– altri	esenzione	—
4810 39 00	–– **altri**	esenzione	—
	– **altra carta ed altro cartone:**		
4810 92	–– **a più strati:**		
4810 92 10	––– con imbianchimento di ogni strato	esenzione	—
4810 92 30	––– con imbianchimento di un solo strato esterno	esenzione	—
4810 92 90	––– altri	esenzione	—
4810 99	–– **altri:**		
4810 99 10	––– di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	esenzione	—
4810 99 80	––– altri	esenzione	—
4811	**Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:**		
4811 10 00	– **Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto**	esenzione	—
	– **Carta e cartone gommati o adesivi:**		
4811 41	–– **autoadesivi:**		
4811 41 20	––– di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	esenzione	—
4811 41 90	––– altri	esenzione	—
4811 49 00	–– **altri**	esenzione	—
	– **Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):**		
4811 51 00	–– **con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m²**	esenzione	—
4811 59 00	–– **altri**	esenzione	—
4811 60 00	– **Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4811 90 00	– **altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa**	esenzione	—
4812 00 00	**Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta**	esenzione	—
4813	**Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:**		
4813 10 00	– **in blocchetti o in tubetti**	esenzione	—
4813 20 00	– **in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm**	esenzione	—
4813 90	– **altra:**		
4813 90 10	–– in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm	esenzione	—
4813 90 90	–– altra	esenzione	—
4814	**Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:**		
4814 20 00	– **Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata**	esenzione	—
4814 90	– **altri:**		
4814 90 10	–– Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente	esenzione	—
4814 90 70	–– altri	esenzione	—
[4815]			
4816	**Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:**		
4816 20 00	– **Carta detta «autocopiante»**	esenzione	—
4816 90 00	– **altra**	esenzione	—
4817	**Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:**		
4817 10 00	– **Buste**	esenzione	—
4817 20 00	– **Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza**	esenzione	—
4817 30 00	– **Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza**	esenzione	—
4818	**Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:**		
4818 10	– **Carta igienica:**		
4818 10 10	–– di peso non superiore a 25 g per strato e per m^2	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4818 10 90	–– di peso superiore a 25 g per strato e per m^2	esenzione	—
4818 20	– **Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani:**		
4818 20 10	–– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	esenzione	—
	–– Asciugamani:		
4818 20 91	––– in rotoli	esenzione	—
4818 20 99	––– altri	esenzione	—
4818 30 00	– **Tovaglie e tovaglioli da tavola**	esenzione	—
4818 50 00	– **Indumenti ed accessori di abbigliamento**	esenzione	—
4818 90	– **altri:**		
4818 90 10	–– Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	esenzione	—
4818 90 90	–– altri	esenzione	—
4819	**Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:**		
4819 10 00	– **Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato**	esenzione	—
4819 20 00	– **Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato**	esenzione	—
4819 30 00	– **Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più**	esenzione	—
4819 40 00	– **altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci**	esenzione	—
4819 50 00	– **altri imballaggi, comprese le buste per dischi**	esenzione	—
4819 60 00	– **Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili**	esenzione	—
4820	**Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:**		
4820 10	– **Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:**		
4820 10 10	–– Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze	esenzione	—
4820 10 30	–– Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	esenzione	—
4820 10 50	–– Agende	esenzione	—
4820 10 90	–– altri	esenzione	—
4820 20 00	– **Quaderni**	esenzione	—
4820 30 00	– **Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4820 40 00	– **Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati**	esenzione	—
4820 50 00	– **Album per campioni o per collezioni**	esenzione	—
4820 90 00	– **altri**	esenzione	—
4821	**Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no:**		
4821 10	– **stampate:**		
4821 10 10	– – autoadesive	esenzione	—
4821 10 90	– – altre	esenzione	—
4821 90	– **altre:**		
4821 90 10	– – autoadesive	esenzione	—
4821 90 90	– – altre	esenzione	—
4822	**Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti:**		
4822 10 00	– **dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili**	esenzione	—
4822 90 00	– **altri**	esenzione	—
4823	**Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:**		
4823 20 00	– **Carta da filtro e cartone da filtro**	esenzione	—
4823 40 00	– **Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi**	esenzione	—
	– **Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:**		
4823 61 00	– – **di bambù**	esenzione	—
4823 69	– – **altri:**		
4823 69 10	– – – Vassoi, piatti e scodelle	esenzione	—
4823 69 90	– – – altri	esenzione	—
4823 70	– **Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:**		
4823 70 10	– – Imballaggi alveolari per uova	esenzione	—
4823 70 90	– – altri	esenzione	—
4823 90	– **altri:**		
4823 90 40	– – Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	esenzione	—
4823 90 85	– – altri	esenzione	—

CAPITOLO 49

LIBRI STAMPATI, GIORNALI, IMMAGINI E ALTRI PRODOTTI DELLA STAMPA; MANOSCRITTI, DATTILOSCRITTI E PIANI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);

   b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);

   c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;

   d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

2. Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.

4. Rientrano ugualmente nella voce 4901:

   a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

   b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

   c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

   Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.

5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.

6. Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
4901	**Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:**		
4901 10 00	– **in fogli sciolti, anche piegati**	esenzione	—
	– **altri:**		
4901 91 00	–– **Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli**	esenzione	—

CAPITOLO 49

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	4901 99 00	–– **altri**	esenzione	—
	4902	**Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità:**		
	4902 10 00	– **con almeno quattro edizioni settimanali**	esenzione	—
	4902 90 00	– **altri**	esenzione	—
	4903 00 00	**Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini**	esenzione	—
	4904 00 00	**Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata**	esenzione	—
	4905	**Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:**		
★	**4905 20 00**	– **in forma di libri**	esenzione	—
★	**4905 90 00**	– **altri**	esenzione	—
	4906 00 00	**Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra**	esenzione	—
	4907 00	**Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:**		
	4907 00 10	– Francobolli, marche da bollo e simili	esenzione	—
	4907 00 30	– Biglietti di banca	esenzione	—
	4907 00 90	– altri	esenzione	—
	4908	**Decalcomanie di ogni genere:**		
	4908 10 00	– **Decalcomanie vetrificabili**	esenzione	—
	4908 90 00	– **altre**	esenzione	—
	4909 00 00	**Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni**	esenzione	—
	4910 00 00	**Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare**	esenzione	—
	4911	**Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:**		
	4911 10	– **Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:**		
	4911 10 10	–– Cataloghi commerciali	esenzione	—
	4911 10 90	–– altri	esenzione	—
		– **altri:**		
	4911 91 00	–– **Immagini, incisioni e fotografie**	esenzione	—
	4911 99 00	–– **altri**	esenzione	—

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1. Questa sezione non comprende:

a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0511);

b) i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, i tessuti filtranti nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;

c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

d) l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;

e) i prodotti delle voci 3005 e 3006; i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;

f) i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;

l) gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;

m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);

n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

p) i prodotti del capitolo 67;

q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;

r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l'illuminazione);

t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);

u) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere, assorbenti e tamponi igienici, pannolini e inserti per pannolini); oppure

v) gli oggetti del capitolo 97.

2. A) I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

B) Per l'applicazione di questa regola:

a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando prima il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

C) Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

3. A) Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:

a) di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;

b) di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;

c) di canapa o di lino:

1) lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;

2) non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;

d) di cocco, a tre capi o più;

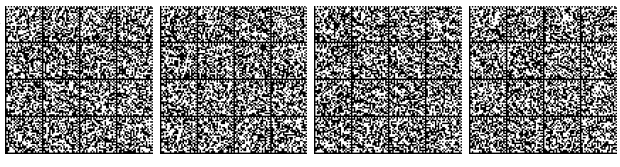

e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;

f) armati di fili di metallo.

B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

b) ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

c) al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;

d) ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.

4. A) Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:

1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

2) 125 g per gli altri filati;

b) in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:

1) 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure

2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure

3) 500 g per gli altri filati;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:

1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o

2) 125 g per gli altri filati.

B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:

1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e

2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure

2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:

1) in matasse ad aspatura incrociata; oppure

2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

5. Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

a) essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

b) essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;

c) avere torsione finale «Z».

6. In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:

— filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri	60 cN/tex
— filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri	53 cN/tex
— filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa	27 cN/tex

7. In questa sezione, per «confezionati» si intendono:

a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

c) i manufatti tagliati su misura e con almeno un bordo fermato a caldo con un orlo visibilmente affusolato o compresso e gli altri bordi trattati come descritto in una delle altre lettere della presente nota; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati tagliati a caldo o semplicemente fermati non vanno tuttavia considerate confezionate;

d) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

e) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

f) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);

g) i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.

8. Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60:

a) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;

b) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

11. In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.

12. In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.

13. In questa sezione ed, eventualmente, nella nomenclatura, si intendono per filati di elastomeri i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

14. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificati nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

15. Fatta salva la nota 1 della sezione XI, i tessili, gli indumenti e gli altri manufatti tessili che incorporano componenti chimici, meccanici o elettronici per funzionalità aggiuntive, incorporati in quanto componenti integrati o all'interno della fibra o del tessuto, sono classificati nelle rispettive voci della sezione XI, a condizione che conservino il carattere essenziale delle merci di cui alla presente sezione.

Note di sottovoci

1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

a) «filati greggi»:

i filati:

1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

2) senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche o artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);

b) «filati imbianchiti»:

i filati:

1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

c) «filati a colori (tinti o stampati)»:

i filati:

1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure

2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure

3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure

4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

d) «tessuti greggi»:

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

e) «tessuti imbianchiti»:

i tessuti:

1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure

2) costituiti da filati imbianchiti; oppure

3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

f) «tessuti tinti»:

i tessuti:

1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure

2) costituiti da filati di un solo colore uniforme;

g) «tessuti di filati di diversi colori»:

i tessuti (diversi da quelli stampati):

1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure

2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

3) costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

h) «tessuti stampati»:

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

Le definizioni delle lettere da d) a h) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;

ij) «armatura a tela»:

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2. A) I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.

B) Per l'applicazione di questa regola:

a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

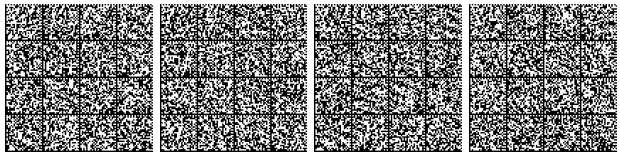

CAPITOLO 50

SETA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5001 00 00	**Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura**	esenzione	—
5002 00 00	**Seta greggia (non torta)**	esenzione	—
5003 00 00	**Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)**	esenzione	—
5004 00	**Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto:**		
5004 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	4	—
5004 00 90	– altri	4	—
5005 00	**Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto:**		
5005 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	2,9	—
5005 00 90	– altri	2,9	—
5006 00	**Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze):**		
5006 00 10	– Filati di seta	5	—
5006 00 90	– Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	2,9	—
5007	**Tessuti di seta o di cascami di seta:**		
5007 10 00	– **Tessuti di roccadino**	3	m^2
5007 20	– **altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino:**		
	–– Crespi:		
5007 20 11	––– greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	m^2
5007 20 19	––– altri	6,9	m^2
	–– Pongé, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili):		
5007 20 21	––– ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	5,3	m^2
	––– altri:		
5007 20 31	–––– ad armatura a tela	7,5	m^2
5007 20 39	–––– altri	7,5	m^2
	–– altri:		
5007 20 41	––– Tessuti chiari (non serrati)	7,2	m^2
	––– altri:		
5007 20 51	–––– greggi, sgommati o imbianchiti	7,2	m^2
5007 20 59	–––– tinti	7,2	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – – a colori:		
5007 20 61	– – – – – di larghezza superiore a 57 cm ma inferiore o uguale a 75 cm	7,2	m^2
5007 20 69	– – – – – altri	7,2	m^2
5007 20 71	– – – – stampati	7,2	m^2
5007 90	– **altri tessuti:**		
5007 90 10	– – greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	m^2
5007 90 30	– – tinti	6,9	m^2
5007 90 50	– – a colori	6,9	m^2
5007 90 90	– – stampati	6,9	m^2

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1. Nella nomenclatura, si intendono per:

a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

b) peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Kashmir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0511).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5101	**Lane, non cardate né pettinate:**		
	– **sucide, comprese le lane lavate a dosso:**		
5101 11 00	–– **Lane di tosatura**	esenzione	—
5101 19 00	–– **altre**	esenzione	—
	– **sgrassate, non carbonizzate:**		
5101 21 00	–– **Lane di tosatura**	esenzione	—
5101 29 00	–– **altre**	esenzione	—
5101 30 00	– **carbonizzate**	esenzione	—
5102	**Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati:**		
	– **Peli fini:**		
5102 11 00	–– **di capra del Kashmir (cashmere)**	esenzione	—
5102 19	–– **altri:**		
5102 19 10	––– di coniglio d'angora	esenzione	—
5102 19 30	––– di alpaga, di lama e di vigogna	esenzione	—
5102 19 40	––– di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili	esenzione	—
5102 19 90	––– di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato	esenzione	—
5102 20 00	– **Peli grossolani**	esenzione	—
5103	**Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati:**		
5103 10	– **Pettinacce di lana o di peli fini:**		
5103 10 10	–– non carbonizzate	esenzione	—
5103 10 90	–– carbonizzate	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5103 20 00	– **altri cascami di lana o di peli fini**	esenzione	—
5103 30 00	– **Cascami di peli grossolani**	esenzione	—
5104 00 00	**Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani**	esenzione	—
5105	**Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»):**		
5105 10 00	– **Lana cardata**	2	—
	– **Lana pettinata:**		
5105 21 00	–– «**Lana pettinata alla rinfusa**»	2	—
5105 29 00	–– **altra**	2	—
	– **Peli fini, cardati o pettinati:**		
5105 31 00	–– **di capra del Kashmir (cashmere)**	2	—
5105 39 00	–– **altri**	2	—
5105 40 00	– **Peli grossolani, cardati o pettinati**	2	—
5106	**Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:**		
5106 10	– **contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:**		
5106 10 10	–– greggi	3,8	—
5106 10 90	–– altri	3,8	—
5106 20	– **contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:**		
5106 20 10	–– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	4 [1]	—
	–– altri:		
5106 20 91	––– greggi	4	—
5106 20 99	––– altri	4	—
5107	**Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:**		
5107 10	– **contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:**		
5107 10 10	–– greggi	3,8	—
5107 10 90	–– altri	3,8	—
5107 20	– **contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:**		
	–– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini:		
5107 20 10	––– greggi	4	—
5107 20 30	––– altri	4	—
	–– altri:		
	––– misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue:		
5107 20 51	–––– greggi	4	—
5107 20 59	–––– altri	4	—

[1] Aliquota del dazio autonomo: 3,8.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	−−− altrimenti misti:		
5107 20 91	−−−− greggi	4	—
5107 20 99	−−−− altri	4	—
5108	**Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto:**		
5108 10	− **cardati:**		
5108 10 10	−− greggi	3,2	—
5108 10 90	−− altri	3,2	—
5108 20	− **pettinati:**		
5108 20 10	−− greggi	3,2	—
5108 20 90	−− altri	3,2	—
5109	**Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:**		
5109 10	− **contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:**		
5109 10 10	−− in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	3,8	—
5109 10 90	−− altri	5	—
5109 90 00	− **altri**	5	—
5110 00 00	**Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto**	3,5	—
5111	**Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:**		
	− **contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:**		
5111 11 00	−− **di peso non superiore a 300 g/m²**	8	m²
5111 19 00	−− **altri**	8	m²
5111 20 00	− **altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali**	8	m²
5111 30	− **altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:**		
5111 30 10	−− di peso non superiore a 300 g/m²	8	m²
5111 30 80	−− di peso superiore a 300 g/m²	8	m²
5111 90	− **altri:**		
5111 90 10	−− contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2	m²
	−− altri:		
5111 90 91	−−− di peso non superiore a 300 g/m²	8	m²
5111 90 98	−−− di peso superiore a 300 g/m²	8	m²
5112	**Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:**		
	− **contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:**		
5112 11 00	−− **di peso non superiore a 200 g/m²**	8	m²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5112 19 00	–– **altri**	8	m^2
5112 20 00	– **altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali**	8	m^2
5112 30	– **altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:**		
5112 30 10	–– di peso non superiore a 200 g/m^2	8	m^2
5112 30 80	–– di peso superiore a 200 g/m^2	8	m^2
5112 90	– **altri:**		
5112 90 10	–– contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2	m^2
	–– altri:		
5112 90 91	––– di peso non superiore a 200 g/m^2	8	m^2
5112 90 98	––– di peso superiore a 200 g/m^2	8	m^2
5113 00 00	**Tessuti di peli grossolani o di crine**	5,3	m^2

CAPITOLO 52

COTONE

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti "denim"» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, e i cui fili di trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5201 00	**Cotone, non cardato né pettinato:**		
5201 00 10	– idrofilo o imbianchito	esenzione	—
5201 00 90	– altri	esenzione	—
5202	**Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):**		
5202 10 00	– **Cascami di filati**	esenzione	—
	– **altri:**		
5202 91 00	–– **sfilacciati**	esenzione	—
5202 99 00	–– **altri**	esenzione	—
5203 00 00	**Cotone, cardato o pettinato**	esenzione	—
5204	**Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:**		
	– **non condizionati per la vendita al minuto:**		
5204 11 00	–– **contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone**	4	—
5204 19 00	–– **altri**	4	—
5204 20 00	– **condizionati per la vendita al minuto**	5	—
5205	**Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:**		
	– **Filati semplici, di fibre non pettinate:**		
5205 11 00	–– **aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)**	4	—
5205 12 00	–– **aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)**	4	—
5205 13 00	–– **aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)**	4	—
5205 14 00	–– **aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)**	4	—
5205 15	–– **aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm):**		
5205 15 10	––– aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	4,4	—
5205 15 90	––– aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– Filati semplici, di fibre pettinate:		
5205 21 00	**–– aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)**	4	—
5205 22 00	**–– aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)**	4	—
5205 23 00	**–– aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)**	4	—
5205 24 00	**–– aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)**	4	—
5205 26 00	**–– aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)**	4	—
5205 27 00	**–– aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)**	4	—
5205 28 00	**–– aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)**	4	—
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate:		
5205 31 00	**–– aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)**	4	—
5205 32 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)**	4	—
5205 33 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)**	4	—
5205 34 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)**	4	—
5205 35 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)**	4	—
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate:		
5205 41 00	**–– aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)**	4	—
5205 42 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)**	4	—
5205 43 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)**	4	—
5205 44 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)**	4	—
5205 46 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)**	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5205 47 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)**	4	—
5205 48 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)**	4	—
5206	**Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:**		
	– Filati semplici, di fibre non pettinate:		
5206 11 00	**–– aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)**	4	—
5206 12 00	**–– aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)**	4	—
5206 13 00	**–– aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)**	4	—
5206 14 00	**–– aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)**	4	—
5206 15 00	**–– aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)**	4	—
	– Filati semplici, di fibre pettinate:		
5206 21 00	**–– aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)**	4	—
5206 22 00	**–– aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)**	4	—
5206 23 00	**–– aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)**	4	—
5206 24 00	**–– aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)**	4	—
5206 25 00	**–– aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)**	4	—
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate:		
5206 31 00	**–– aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)**	4	—
5206 32 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)**	4	—
5206 33 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)**	4	—
5206 34 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)**	4	—
5206 35 00	**–– aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)**	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate:**		
5206 41 00	–– **aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)**	4	—
5206 42 00	–– **aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)**	4	—
5206 43 00	–– **aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)**	4	—
5206 44 00	–– **aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)**	4	—
5206 45 00	–– **aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)**	4	—
5207	**Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:**		
5207 10 00	– **contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone**	5	—
5207 90 00	– **altri**	5	—
5208	**Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:**		
	– **greggi:**		
5208 11	–– **ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²:**		
5208 11 10	––– Tessuti destinati alla fabbricazione di bende, fasce e garze mediche	8	m²
5208 11 90	––– altri	8	m²
5208 12	–– **ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²:**		
	––– ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² ma non a 130 g/m², di larghezza:		
5208 12 16	–––– inferiore o uguale a 165 cm	8	m²
5208 12 19	–––– superiore a 165 cm	8	m²
	––– ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m², di larghezza:		
5208 12 96	–––– inferiore o uguale a 165 cm	8	m²
5208 12 99	–––– superiore a 165 cm	8	m²
5208 13 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m²
5208 19 00	–– **altri tessuti**	8	m²
	– **imbianchiti:**		
5208 21	–– **ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²:**		
5208 21 10	––– Tessuti destinati alla fabbricazione di bende, fasce e garze mediche	8	m²
5208 21 90	––– altri	8	m²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5208 22	–– **ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²:**		
	––– ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² ma non a 130 g/m², di larghezza:		
5208 22 16	–––– inferiore o uguale a 165 cm	8	m²
5208 22 19	–––– superiore a 165 cm	8	m²
	––– ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m², di larghezza:		
5208 22 96	–––– inferiore o uguale a 165 cm	8	m²
5208 22 99	–––– superiore a 165 cm	8	m²
5208 23 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m²
5208 29 00	–– **altri tessuti**	8	m²
	– **tinti:**		
5208 31 00	–– **ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²**	8	m²
5208 32	–– **ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²:**		
	––– ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² ma non a 130 g/m², di larghezza:		
5208 32 16	–––– inferiore o uguale a 165 cm	8	m²
5208 32 19	–––– superiore a 165 cm	8	m²
	––– ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m², di larghezza:		
5208 32 96	–––– inferiore o uguale a 165 cm	8	m²
5208 32 99	–––– superiore a 165 cm	8	m²
5208 33 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m²
5208 39 00	–– **altri tessuti**	8	m²
	– **di filati di diversi colori:**		
5208 41 00	–– **ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m²**	8	m²
5208 42 00	–– **ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²**	8	m²
5208 43 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m²
5208 49 00	–– **altri tessuti**	8	m²
	– **stampati:**		
5208 51 00	–– **ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²**	8	m²
5208 52 00	–– **ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²**	8	m²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5208 59	–– **altri tessuti:**		
5208 59 10	––– ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m^2
5208 59 90	––– altri	8	m^2
5209	**Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m^2:**		
	– **greggi:**		
5209 11 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5209 12 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5209 19 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **imbianchiti:**		
5209 21 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5209 22 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5209 29 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **tinti:**		
5209 31 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5209 32 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5209 39 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **di filati di diversi colori:**		
5209 41 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5209 42 00	–– **Tessuti detti «denim»**	8	m^2
5209 43 00	–– **altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5209 49 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **stampati:**		
5209 51 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5209 52 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5209 59 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
5210	**Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m^2:**		
	– **greggi:**		
5210 11 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5210 19 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **imbianchiti:**		
5210 21 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5210 29 00	–– **altri tessuti**	8	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **tinti:**		
5210 31 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5210 32 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5210 39 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **di filati di diversi colori:**		
5210 41 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5210 49 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **stampati:**		
5210 51 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5210 59 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
5211	**Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m^2:**		
	– **greggi:**		
5211 11 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5211 12 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5211 19 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
5211 20 00	– **imbianchiti**	8	m^2
	– **tinti:**		
5211 31 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5211 32 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5211 39 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **di filati di diversi colori:**		
5211 41 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5211 42 00	–– **Tessuti detti «denim»**	8	m^2
5211 43 00	–– **altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5211 49	–– **altri tessuti:**		
5211 49 10	––– Tessuti Jacquard	8	m^2
5211 49 90	––– altri	8	m^2
	– **stampati:**		
5211 51 00	–– **ad armatura a tela**	8	m^2
5211 52 00	–– **ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4**	8	m^2
5211 59 00	–– **altri tessuti**	8	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5212	**Altri tessuti di cotone:**		
	– di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:		
5212 11	–– **greggi:**		
5212 11 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 11 90	––– altrimenti misti	8	m²
5212 12	–– **imbianchiti:**		
5212 12 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 12 90	––– altrimenti misti	8	m²
5212 13	–– **tinti:**		
5212 13 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 13 90	––– altrimenti misti	8	m²
5212 14	–– **di filati di diversi colori:**		
5212 14 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 14 90	––– altrimenti misti	8	m²
5212 15	–– **stampati:**		
5212 15 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 15 90	––– altrimenti misti	8	m²
	– di peso superiore a 200 g/m²:		
5212 21	–– **greggi:**		
5212 21 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 21 90	––– altrimenti misti	8	m²
5212 22	–– **imbianchiti:**		
5212 22 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 22 90	––– altrimenti misti	8	m²
5212 23	–– **tinti:**		
5212 23 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 23 90	––– altrimenti misti	8	m²
5212 24	–– **di filati di diversi colori:**		
5212 24 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 24 90	––– altrimenti misti	8	m²
5212 25	–– **stampati:**		
5212 25 10	––– misti principalmente o unicamente con lino	8	m²
5212 25 90	––– altrimenti misti	8	m²

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Nota complementare

1. A) *Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:*

a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;

b) in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.

B) *Le disposizioni di cui sopra non si applicano:*

a) ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), in matasse;

b) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) presentati:

1) in matasse ad aspatura incrociata;

2) su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5301	**Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):**		
5301 10 00	– **Lino greggio o macerato**	esenzione	—
	– **Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato:**		
5301 21 00	–– **maciullato o stigliato**	esenzione	—
5301 29 00	–– **altro**	esenzione	—
5301 30 00	– **Stoppe e cascami di lino**	esenzione	—
5302	**Canapa (*Cannabis sativa* L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):**		
5302 10 00	– **Canapa greggia o macerata**	esenzione	—
5302 90 00	– **altri**	esenzione	—
5303	**Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):**		
5303 10 00	– **Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5303 90 00	– **altri**	esenzione	—
[5304]			
5305 00 00	**Cocco, abaca (canapa di Manila o «*Musa textilis Nee*»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)**	esenzione	—
5306	**Filati di lino:**		
5306 10	– **semplici:**		
	–– non condizionati per la vendita al minuto:		
5306 10 10	––– aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)	4 (1)	—
5306 10 30	––– aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	4 (1)	—
5306 10 50	––– aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	—
5306 10 90	–– condizionati per la vendita al minuto	5	—
5306 20	– **ritorti o ritorti su ritorto (câblés):**		
5306 20 10	–– non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5306 20 90	–– condizionati per la vendita al minuto	5	—
5307	**Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:**		
5307 10 00	– **semplici**	esenzione	—
5307 20 00	– **ritorti o ritorti su ritorto (câblés)**	esenzione	—
5308	**Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:**		
5308 10 00	– **Filati di cocco**	esenzione	—
5308 20	– **Filati di canapa:**		
5308 20 10	–– non condizionati per la vendita al minuto	3	—
5308 20 90	–– condizionati per la vendita al minuto	4,9	—
5308 90	– **altri:**		
	–– Filati di ramiè:		
5308 90 12	––– aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)	4	—
5308 90 19	––– aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	—
5308 90 50	–– Filati di carta	4	—
5308 90 90	–– altri	3,8	—
5309	**Tessuti di lino:**		
	– **contenenti, in peso, almeno 85 % di lino:**		
5309 11	–– **greggi o imbianchiti:**		
5309 11 10	––– greggi	8	m^2
5309 11 90	––– imbianchiti	8	m^2

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5309 19 00	–– **altri**	8	m^2
	– **contenenti, in peso, meno di 85 % di lino:**		
5309 21 00	–– **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5309 29 00	–– **altri**	8	m^2
5310	**Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:**		
5310 10	– **greggi:**		
5310 10 10	–– di larghezza inferiore o uguale a 150 cm	4	m^2
5310 10 90	–– di larghezza superiore a 150 cm	4	m^2
5310 90 00	– **altri**	4	m^2
5311 00	**Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:**		
5311 00 10	– Tessuti di ramiè	8	m^2
5311 00 90	– altri	5,8	m^2

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI

Note

1. Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

   a) per polimerizzazione di monomeri organici, per ottenere polimeri quali poliammidi, poliesteri, poliolefine o poliuretani, o per trasformazione chimica di polimeri prodotti con questo procedimento [poli(alcole vinilico) ottenuto per idrolisi del poli(acetato di vinile), per esempio];

   b) per dissoluzione o trattamento chimico di polimeri organici naturali (per esempio : cellulosa), per ottenere polimeri quali rayon cuproammoniacale (cupro) o rayon viscosa, o per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio : cellulosa, caseina e altre proteine, acido alginico), per ottenere polimeri quali acetato di cellulosa o alginati.

   Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b). Le lamelle e forme simili delle voci 5404 o5405 non sono considerate come fibre sintetiche o artificiali

   I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione «materie tessili».

2. Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5401	**Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:**		
5401 10	– **di filamenti sintetici:**		
	–– non condizionati per la vendita al minuto:		
	––– Filati ad anima cosiddetti «core yarn»:		
5401 10 12	–––– Filamenti di poliestere ricoperti di fibre di cotone	4	—
5401 10 14	–––– altri	4	—
	––– altri:		
5401 10 16	–––– Filati testurizzati	4	—
5401 10 18	–––– altri	4	—
5401 10 90	–– condizionati per la vendita al minuto	5	—
5401 20	– **di filamenti artificiali:**		
5401 20 10	–– non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5401 20 90	–– condizionati per la vendita al minuto	5	—
5402	**Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:**		
	– **Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, anche testurizzati:**		
5402 11 00	–– **di aramidi**	4	—
5402 19 00	–– **altri**	4	—
5402 20 00	– **Filati ad alta tenacità di poliestere, anche testurizzati**	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **Filati testurizzati:**		
5402 31 00	–– **di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex**	4	—
5402 32 00	–– **di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex**	4	—
5402 33 00	–– **di poliesteri**	4	—
5402 34 00	–– **di polipropilene**	4	—
5402 39 00	–– **altri**	4	—
	– **altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro:**		
5402 44 00	–– **di elastomeri**	4	—
5402 45 00	–– **altri, di nylon o di altre poliammidi**	4	—
5402 46 00	–– **altri, di poliesteri, parzialmente orientati**	4	—
5402 47 00	–– **altri, di poliesteri**	4	—
5402 48 00	–– **altri, di polipropilene**	4	—
5402 49 00	–– **altri**	4	—
	– **altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro:**		
5402 51 00	–– **di nylon o di altre poliammidi**	4	—
5402 52 00	–– **di poliesteri**	4	—
5402 53 00	–– **di polipropilene**	4	—
5402 59 00	–– **altri**	4	—
	– **altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):**		
5402 61 00	–– **di nylon o di altre poliammidi**	4	—
5402 62 00	–– **di poliesteri**	4	—
5402 63 00	–– **di polipropilene**	4	—
5402 69 00	–– **altri**	4	—
5403	**Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex:**		
5403 10 00	– **Filati ad alta tenacità di rayon viscosa**	4	—
	– **altri filati, semplici:**		
5403 31 00	–– **di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro**	4	—
5403 32 00	–– **di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro**	4	—
5403 33 00	–– **di acetato di cellulosa**	4	—
5403 39 00	–– **altri**	4	—
	– **altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):**		
5403 41 00	–– **di rayon viscosa**	4	—
5403 42 00	–– **di acetato di cellulosa**	4	—
5403 49 00	–– **altri**	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5404	**Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm:**		
	– **Monofilamenti:**		
5404 11 00	–– **di elastomeri**	4	—
5404 12 00	–– **altri, di polipropilene**	4	—
5404 19 00	–– **altri**	4	—
5404 90	– **altri:**		
5404 90 10	–– di polipropilene	4	—
5404 90 90	–– altri	4	—
5405 00 00	**Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm**	3,8	—
5406 00 00	**Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto**	5	—
5407	**Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404:**		
5407 10 00	– **Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri**	8	m^2
5407 20	– **Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili:**		
	–– di polietilene o di polipropilene, di larghezza:		
5407 20 11	––– inferiore a 3 m	8	m^2
5407 20 19	––– uguale o superiore a 3 m	8	m^2
5407 20 90	–– altri	8	m^2
5407 30 00	– **«Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI**	8	m^2
	– **altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi:**		
5407 41 00	–– **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5407 42 00	–– **tinti**	8	m^2
5407 43 00	–– **di filati di diversi colori**	8	m^2
5407 44 00	–– **stampati**	8	m^2
	– **altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:**		
5407 51 00	–– **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5407 52 00	–– **tinti**	8	m^2
5407 53 00	–– **di filati di diversi colori**	8	m^2
5407 54 00	–– **stampati**	8	m^2
	– **altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:**		
5407 61	–– **contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati:**		
5407 61 10	––– greggi o imbianchiti	8	m^2
5407 61 30	––– tinti	8	m^2

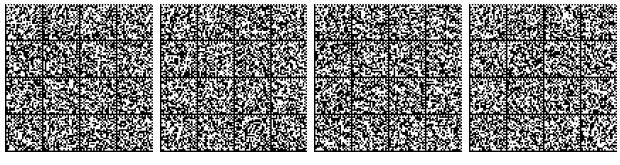

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5407 61 50	– – – di filati di diversi colori	8	m^2
5407 61 90	– – – stampati	8	m^2
5407 69	– – **altri:**		
5407 69 10	– – – greggi o imbianchiti	8	m^2
5407 69 90	– – – altri	8	m^2
	– **altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:**		
5407 71 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5407 72 00	– – **tinti**	8	m^2
5407 73 00	– – **di filati di diversi colori**	8	m^2
5407 74 00	– – **stampati**	8	m^2
	– **altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:**		
5407 81 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5407 82 00	– – **tinti**	8	m^2
5407 83 00	– – **di filati di diversi colori**	8	m^2
5407 84 00	– – **stampati**	8	m^2
	– **altri tessuti:**		
5407 91 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5407 92 00	– – **tinti**	8	m^2
5407 93 00	– – **di filati di diversi colori**	8	m^2
5407 94 00	– – **stampati**	8	m^2
5408	**Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405:**		
5408 10 00	– **Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa**	8	m^2
	– **altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali:**		
5408 21 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5408 22	– – **tinti:**		
5408 22 10	– – – di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	8	m^2
5408 22 90	– – – altri	8	m^2
5408 23 00	– – **di filati di diversi colori**	8	m^2
5408 24 00	– – **stampati**	8	m^2
	– **altri tessuti:**		
5408 31 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5408 32 00	– – **tinti**	8	m^2
5408 33 00	– – **di filati di diversi colori**	8	m^2
5408 34 00	– – **stampati**	8	m^2

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1. Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

   a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;

   b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

   c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;

   d) solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;

   e) titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

   I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	5501	**Fasci di filamenti sintetici:**		
		– di nylon o di altri poliammidi:		
★	**5501 11 00**	**–– di aramidi**	4	—
★	**5501 19 00**	**–– altri**	4	—
	5501 20 00	**– di poliesteri**	4	—
	5501 30 00	**– acrilici o modacrilici**	4	—
	5501 40 00	**– di polipropilene**	4	—
	5501 90 00	**– altri**	4	—
	5502	**Fasci di filamenti artificiali:**		
	5502 10 00	**– di acetato di cellulosa**	4	—
	5502 90 00	**– altri**	4	—
	5503	**Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:**		
		– di nylon o di altre poliammidi:		
	5503 11 00	**–– di aramidi**	4	—
	5503 19 00	**–– altre**	4	—
	5503 20 00	**– di poliesteri**	4	—
	5503 30 00	**– acriliche o modacriliche**	4	—
	5503 40 00	**– di polipropilene**	4	—
	5503 90 00	**– altre**	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5504	**Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:**		
5504 10 00	– **di rayon viscosa**	4	—
5504 90 00	– **altre**	4	—
5505	**Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati):**		
5505 10	– **di fibre sintetiche:**		
5505 10 10	– – di nylon o di altre poliammidi	4	—
5505 10 30	– – di poliesteri	4	—
5505 10 50	– – acrilici o modacrilici	4	—
5505 10 70	– – di polipropilene	4	—
5505 10 90	– – altri	4	—
5505 20 00	– **di fibre artificiali**	4	—
5506	**Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura:**		
5506 10 00	– **di nylon o di altre poliammidi**	4	—
5506 20 00	– **di poliesteri**	4	—
5506 30 00	– **acriliche o modacriliche**	4	—
5506 40 00	– **di polipropilene**	4	—
5506 90 00	– **altre**	4	—
5507 00 00	**Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura**	4	—
5508	**Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto:**		
5508 10	– **di fibre sintetiche in fiocco:**		
5508 10 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5508 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5508 20	– **di fibre artificiali in fiocco:**		
5508 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	—
5508 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	—
5509	**Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:**		
	– **contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi:**		
5509 11 00	– – **semplici**	4	—
5509 12 00	– – **ritorti o ritorti su ritorto (câblés)**	4	—
	– **contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:**		
5509 21 00	– – **semplici**	4	—
5509 22 00	– – **ritorti o ritorti su ritorto (câblés)**	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5509 31 00	**–– semplici**	4	—
5509 32 00	**–– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)**	4	—
	– altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:		
5509 41 00	**–– semplici**	4	—
5509 42 00	**–– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)**	4	—
	– altri filati, di fibre in fiocco di poliestere:		
5509 51 00	**–– misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco**	4	—
5509 52 00	**–– misti principalmente o unicamente con lana o peli fini**	4	—
5509 53 00	**–– misti principalmente o unicamente con cotone**	4	—
5509 59 00	**–– altri**	4	—
	– altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5509 61 00	**–– misti principalmente o unicamente con lana o peli fini**	4	—
5509 62 00	**–– misti principalmente o unicamente con cotone**	4	—
5509 69 00	**–– altri**	4	—
	– altri filati:		
5509 91 00	**–– misti principalmente o unicamente con lana o peli fini**	4	—
5509 92 00	**–– misti principalmente o unicamente con cotone**	4	—
5509 99 00	**–– altri**	4	—
5510	**Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:**		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:		
5510 11 00	**–– semplici**	4	—
5510 12 00	**–– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)**	4	—
5510 20 00	**– altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini**	4	—
5510 30 00	**– altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone**	4	—
5510 90 00	**– altri filati**	4	—
5511	**Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:**		
5511 10 00	**– di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre**	5	—
5511 20 00	**– di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre**	5	—
5511 30 00	**– di fibre artificiali in fiocco**	5	—

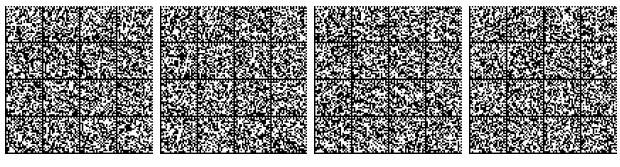

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5512	**Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:**		
	– **contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:**		
5512 11 00	–– **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5512 19	–– **altri:**		
5512 19 10	––– stampati	8	m^2
5512 19 90	––– altri	8	m^2
	– **contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:**		
5512 21 00	–– **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5512 29	–– **altri:**		
5512 29 10	––– stampati	8	m^2
5512 29 90	––– altri	8	m^2
	– **altri:**		
5512 91 00	–– **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5512 99	–– **altri:**		
5512 99 10	––– stampati	8	m^2
5512 99 90	––– altri	8	m^2
5513	**Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m^2:**		
	– **greggi o imbianchiti:**		
5513 11	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:**		
5513 11 20	––– di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	8	m^2
5513 11 90	––– di larghezza superiore a 165 cm	8	m^2
5513 12 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4**	8	m^2
5513 13 00	–– **altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere**	8	m^2
5513 19 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **tinti:**		
5513 21 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela**	8	m^2
5513 23	–– **altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere:**		
5513 23 10	––– ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	m^2
5513 23 90	––– altri	8	m^2
5513 29 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
	– **di filati di diversi colori:**		
5513 31 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela**	8	m^2
5513 39 00	–– **altri tessuti**	8	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **stampati:**		
5513 41 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela**	8	m^2
5513 49 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
5514	**Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m^2:**		
	– **greggi o imbianchiti:**		
5514 11 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela**	8	m^2
5514 12 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4**	8	m^2
5514 19	–– **altri tessuti:**		
5514 19 10	––– di fibre in fiocco di poliestere	8	m^2
5514 19 90	––– altri	8	m^2
	– **tinti:**		
5514 21 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela**	8	m^2
5514 22 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4**	8	m^2
5514 23 00	–– **altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere**	8	m^2
5514 29 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
5514 30	– **di filati di diversi colori:**		
5514 30 10	–– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	m^2
5514 30 30	–– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	m^2
5514 30 50	–– altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	m^2
5514 30 90	–– altri tessuti	8	m^2
	– **stampati:**		
5514 41 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela**	8	m^2
5514 42 00	–– **di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4**	8	m^2
5514 43 00	–– **altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere**	8	m^2
5514 49 00	–– **altri tessuti**	8	m^2
5515	**Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:**		
	– **di fibre in fiocco di poliestere:**		
5515 11	–– **misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa:**		
5515 11 10	––– greggi o imbianchiti	8	m^2
5515 11 30	––– stampati	8	m^2
5515 11 90	––– altri	8	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5515 12	–– **misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:**		
5515 12 10	––– greggi o imbianchiti	8	m^2
5515 12 30	––– stampati	8	m^2
5515 12 90	––– altri	8	m^2
5515 13	–– **misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:**		
	––– misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:		
5515 13 11	–––– greggi o imbianchiti	8	m^2
5515 13 19	–––– altri	8	m^2
	––– misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:		
5515 13 91	–––– greggi o imbianchiti	8	m^2
5515 13 99	–––– altri	8	m^2
5515 19	–– **altri:**		
5515 19 10	––– greggi o imbianchiti	8	m^2
5515 19 30	––– stampati	8	m^2
5515 19 90	––– altri	8	m^2
	– **di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:**		
5515 21	–– **misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:**		
5515 21 10	––– greggi o imbianchiti	8	m^2
5515 21 30	––– stampati	8	m^2
5515 21 90	––– altri	8	m^2
5515 22	–– **misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:**		
	––– misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:		
5515 22 11	–––– greggi o imbianchiti	8	m^2
5515 22 19	–––– altri	8	m^2
	––– misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:		
5515 22 91	–––– greggi o imbianchiti	8	m^2
5515 22 99	–––– altri	8	m^2
5515 29 00	–– **altri**	8	m^2
	– **altri tessuti:**		
5515 91	–– **misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:**		
5515 91 10	––– greggi o imbianchiti	8	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5515 91 30	– – – stampati	8	m^2
5515 91 90	– – – altri	8	m^2
5515 99	– – **altri:**		
5515 99 20	– – – greggi o imbianchiti	8	m^2
5515 99 40	– – – stampati	8	m^2
5515 99 80	– – – altri	8	m^2
5516	**Tessuti di fibre artificiali in fiocco:**		
	– **contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:**		
5516 11 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5516 12 00	– – **tinti**	8	m^2
5516 13 00	– – **di filati di diversi colori**	8	m^2
5516 14 00	– – **stampati**	8	m^2
	– **contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:**		
5516 21 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5516 22 00	– – **tinti**	8	m^2
5516 23	– – **di filati di diversi colori:**		
5516 23 10	– – – Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)	8	m^2
5516 23 90	– – – altri	8	m^2
5516 24 00	– – **stampati**	8	m^2
	– **contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:**		
5516 31 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5516 32 00	– – **tinti**	8	m^2
5516 33 00	– – **di filati di diversi colori**	8	m^2
5516 34 00	– – **stampati**	8	m^2
	– **contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone:**		
5516 41 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5516 42 00	– – **tinti**	8	m^2
5516 43 00	– – **di filati di diversi colori**	8	m^2
5516 44 00	– – **stampati**	8	m^2
	– **altri:**		
5516 91 00	– – **greggi o imbianchiti**	8	m^2
5516 92 00	– – **tinti**	8	m^2
5516 93 00	– – **di filati di diversi colori**	8	m^2
5516 94 00	– – **stampati**	8	m^2

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di prodotti cosmetici del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;

   b) i prodotti tessili della voce 5811;

   c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);

   d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);

   e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (generalmente sezioni XIV o XV);

   f) gli assorbenti e i tamponi igienici, i pannolini e gli inserti per pannolini nonché oggetti simili della voce 9619.

2. Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

3. Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

   La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

   Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:

   a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);

   b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);

   c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

4. La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5601	**Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:**		
	– **Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte:**		
5601 21	–– **di cotone:**		
5601 21 10	––– idrofilo	3,8	—
5601 21 90	––– altro	3,8	—
5601 22	–– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
5601 22 10	––– Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	3,8	—
5601 22 90	––– altri	4	—
5601 29 00	–– **altri**	3,8	—
5601 30 00	– **Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili**	3,2	—
5602	**Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:**		
5602 10	– **Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia:**		
	–– non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati:		
	––– Feltri all'ago:		
5602 10 11	–––– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6,7	—
5602 10 19	–––– di altre materie tessili	6,7	—
	––– Prodotti cuciti con punto a maglia:		
5602 10 31	–––– di lana o di peli fini	6,7	—
5602 10 38	–––– di altre materie tessili	6,7	—
5602 10 90	–– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	6,7	—
	– **altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati:**		
5602 21 00	–– **di lana o di peli fini**	6,7	—
5602 29 00	–– **di altre materie tessili**	6,7	—
5602 90 00	– **altri**	6,7	—
5603	**Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:**		
	– **di filamenti sintetici o artificiali:**		
5603 11	–– **di peso non superiore a 25 g/m²:**		
5603 11 10	––– spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 11 90	––– altre	4,3	—
5603 12	–– **di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²:**		
5603 12 10	––– spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 12 90	––– altre	4,3	—
5603 13	–– **di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²:**		
5603 13 10	––– spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 13 90	––– altre	4,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5603 14	–– **di peso superiore a 150 g/m²:**		
5603 14 10	––– spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 14 90	––– altre	4,3	—
	– **altre:**		
5603 91	–– **di peso non superiore a 25 g/m²:**		
5603 91 10	––– spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 91 90	––– altre	4,3	—
5603 92	–– **di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²:**		
5603 92 10	––– spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 92 90	––– altre	4,3	—
5603 93	–– **di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²:**		
5603 93 10	––– spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 93 90	––– altre	4,3	—
5603 94	–– **di peso superiore a 150 g/m²:**		
5603 94 10	––– spalmate o ricoperte	4,3	—
5603 94 90	––– altre	4,3	—
5604	**Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:**		
5604 10 00	– **Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili**	4	—
5604 90	– **altri:**		
5604 90 10	–– Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	4	—
5604 90 90	–– altri	4	—
5605 00 00	**Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo**	4	—
5606 00	**Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»:**		
5606 00 10	– Filati detti «a catenella»	8	—
	– altri:		
5606 00 91	–– Filati spiralati (vergolinati)	5,3	—
5606 00 99	–– altri	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5607	**Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:**		
	– **di sisal o di altre fibre tessili del genere «*Agave*»:**		
5607 21 00	–– **Spago per legare**	12	—
5607 29 00	–– **altri**	12	—
	– **di polietilene o di polipropilene:**		
5607 41 00	–– **Spago per legare**	8	—
5607 49	–– **altri:**		
	––– aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro):		
5607 49 11	–––– intrecciati	8	—
5607 49 19	–––– altri	8	—
5607 49 90	––– aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	—
5607 50	– **di altre fibre sintetiche:**		
	–– di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri:		
	––– aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro):		
5607 50 11	–––– intrecciati	8	—
5607 50 19	–––– altri	8	—
5607 50 30	––– aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	—
5607 50 90	–– di altre fibre sintetiche	8	—
5607 90	– **altri:**		
5607 90 20	–– di abaca (canapa di Manila o «*Musa textilis Nee*») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6	—
5607 90 90	–– altri	8	—
5608	**Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:**		
	– **di materie tessili sintetiche o artificiali:**		
5608 11	–– **Reti confezionate per la pesca:**		
5608 11 20	––– ottenute con spago, corde o funi	8	—
5608 11 80	––– altri	8	—
5608 19	–– **altre:**		
	––– Reti confezionate:		
	–––– di nylon o di altre poliammidi:		
5608 19 11	––––– ottenute con spago, corde o funi	8	—
5608 19 19	––––– altri	8	—
5608 19 30	–––– altre	8	—
5608 19 90	––– altre	8	—
5608 90 00	– **altre**	8	—
5609 00 00	**Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove**	5,8	—

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

1. In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

2. Questo capitolo non comprende i sottotappeti.

Nota complementare

1. Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5701	**Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:**		
5701 10	– **di lana o di peli fini:**		
5701 10 10	–– contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	8	m^2
5701 10 90	–– altri	8 MAX 2,8 €/m^2	m^2
5701 90	– **di altre materie tessili:**		
5701 90 10	–– di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	8	m^2
5701 90 90	–– di altre materie tessili	3,5	m^2
5702	**Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano:**		
5702 10 00	– **Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano**	3	m^2
5702 20 00	– **Rivestimenti del suolo di cocco**	4	m^2
	– **altri, vellutati, non confezionati:**		
5702 31	–– **di lana o di peli fini:**		
5702 31 10	––– Tappeti Axminster	8	m^2
5702 31 80	––– altri	8	m^2
5702 32 00	–– **di materie tessili sintetiche o artificiali**	8	m^2
5702 39 00	–– **di altre materie tessili**	8	m^2
	– **altri, vellutati, confezionati:**		
5702 41	–– **di lana o di peli fini:**		
5702 41 10	––– Tappeti Axminster	8	m^2
5702 41 90	––– altri	8	m^2
5702 42 00	–– **di materie tessili sintetiche o artificiali**	8	m^2
5702 49 00	–– **di altre materie tessili**	8	m^2
5702 50	– **altri, non vellutati, né confezionati:**		
5702 50 10	–– di lana o di peli fini	8	m^2

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		–– di materie tessili sintetiche o artificiali:		
	5702 50 31	––– di polipropilene	8	m^2
	5702 50 39	––– altri	8	m^2
	5702 50 90	–– di altre materie tessili	8	m^2
		– **altri, non vellutati, confezionati:**		
	5702 91 00	–– **di lana o di peli fini**	8	m^2
	5702 92	–– **di materie tessili sintetiche o artificiali:**		
	5702 92 10	––– di polipropilene	8	m^2
	5702 92 90	––– altri	8	m^2
	5702 99 00	–– **di altre materie tessili**	8	m^2
	5703	**Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili (compreso il prato erboso), taftati, anche confezionati:**		
	5703 10 00	– **di lana o di peli fini**	8	m^2
		– **di nylon o di altri poliammidi:**		
★	**5703 21 00**	–– **Tappeto erboso**	8	m^2
	5703 29	–– **altri:**		
		––– stampati:		
★	**5703 29 10**	–––– Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m^2	8	m^2
★	**5703 29 19**	–––– altri	8	m^2
		––– altri:		
★	**5703 29 91**	–––– Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m^2	8	m^2
★	**5703 29 99**	–––– altri	8	m^2
		– **di altre materie tessili sintetiche o artificiali:**		
★	**5703 31 00**	–– **Tappeto erboso**	8	m^2
	5703 39	–– **altri:**		
		––– di polipropilene:		
★	**5703 39 10**	–––– Quadrelli la cui superficie non supera 1 m^2	8	m^2
★	**5703 39 19**	–––– altri	8	m^2
		––– altri:		
★	**5703 39 91**	–––– Quadrelli la cui superficie non supera 1 m^2	8	m^2
★	**5703 39 99**	–––– altri	8	m^2
	5703 90	– **di altre materie tessili:**		
	5703 90 20	–– Quadrelli la cui superficie non supera 1 m^2	8	m^2
	5703 90 80	–– altri	8	m^2

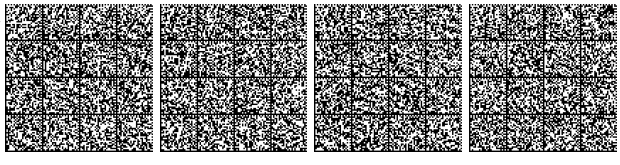

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5704	**Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati:**		
5704 10 00	– **Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m²**	6,7	m²
5704 20 00	– **Quadrelli con superficie superiore a 0,3 m² ma non superiore a 1 m²**	6,7	m²
5704 90 00	– **altri**	6,7	m²
5705 00	**Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:**		
5705 00 30	– di materie tessili sintetiche o artificiali	8	m²
5705 00 80	– di altre materie tessili	8	m²

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI TAFTATI; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Note

1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.

2. Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.

3. Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.

4. Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.

5. Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:

   a) i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

   b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;

   c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

   I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.

6. Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).

7. Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5801	**Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806:**		
5801 10 00	– **di lana o di peli fini**	8	m^2
	– **di cotone:**		
5801 21 00	–– **Velluti e felpe a trama, non tagliati**	8	m^2
5801 22 00	–– **Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste**	8	m^2
5801 23 00	–– **altri velluti e felpe a trama**	8	m^2
5801 26 00	–– **Tessuti di ciniglia**	8	m^2
5801 27 00	–– **Velluti e felpe a catena**	8	m^2

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
	5801 31 00	–– **Velluti e felpe a trama, non tagliati**	8	m^2
	5801 32 00	–– **Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste**	8	m^2
	5801 33 00	–– **altri velluti e felpe a trama**	8	m^2
	5801 36 00	–– **Tessuti di ciniglia**	8	m^2
	5801 37 00	–– **Velluti e felpe a catena**	8	m^2
	5801 90	– **di altre materie tessili:**		
	5801 90 10	–– di lino	8	m^2
	5801 90 90	–– altri	8	m^2
	5802	**Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703:**		
★	**5802 10 00**	– **Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone**	8	m^2
	5802 20 00	– **Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili**	8	m^2
	5802 30 00	– **Superfici tessili «tufted»**	8	m^2
	5803 00	**Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806:**		
	5803 00 10	– di cotone	5,8	m^2
	5803 00 30	– di seta o di cascami di seta	7,2	m^2
	5803 00 90	– altri	8	m^2
	5804	**Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006:**		
	5804 10	– **Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate:**		
	5804 10 10	–– uniti	6,5	—
	5804 10 90	–– altri	8	—
		– **Pizzi a macchina:**		
	5804 21 00	–– **di fibre sintetiche o artificiali**	8	—
	5804 29 00	–– **di altre materie tessili**	8	—
	5804 30 00	– **Pizzi a mano**	8	—
	5805 00 00	**Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati**	5,6	—
	5806	**Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs):**		
	5806 10 00	– **Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna**	6,3	—
	5806 20 00	– **altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma**	7,5	—
		– **altri nastri, galloni e simili:**		
	5806 31 00	–– **di cotone**	7,5	—
	5806 32	–– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
	5806 32 10	––– muniti di vere cimose	7,5	—
	5806 32 90	––– altri	7,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5806 39 00	–– **di altre materie tessili**	7,5	—
5806 40 00	– **Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)**	6,2	—
5807	**Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:**		
5807 10	– **tessuti:**		
5807 10 10	–– con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2	—
5807 10 90	–– altri	6,2	—
5807 90	– **altri:**		
5807 90 10	–– di feltro o di stoffe non tessute	6,3	—
5807 90 90	–– altri	8	—
5808	**Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:**		
5808 10 00	– **Trecce in pezza**	5	—
5808 90 00	– **altri**	5,3	—
5809 00 00	**Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove**	5,6	—
5810	**Ricami in pezza, in strisce o in motivi:**		
5810 10	– **Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato:**		
5810 10 10	–– di valore superiore a 35 € per kg netto	5,8	—
5810 10 90	–– altri	8	—
	– **altri ricami:**		
5810 91	–– **di cotone:**		
5810 91 10	––– di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	—
5810 91 90	––– altri	7,2	—
5810 92	–– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
5810 92 10	––– di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	—
5810 92 90	––– altri	7,2	—
5810 99	–– **di altre materie tessili:**		
5810 99 10	––– di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	—
5810 99 90	––– altri	7,2	—
5811 00 00	**Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810**	8	m^2

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; ARTICOLI TESSILI ADATTI ALL'USO INDUSTRIALE

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.

2. La voce 5903 comprende:

   a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:

      1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

      2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);

      3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);

      4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);

      5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);

      6) i prodotti tessili della voce 5811;

   b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.

3. Ai sensi della voce 5903, per "tessuti laminati con materie plastiche" si intendono i prodotti ottenuti dall'assemblaggio di uno o più strati di tessuti con uno o più fogli o pellicole di materie plastiche, combinati secondo qualsiasi procedimento che lega gli strati insieme, indipendentemente dal fatto che i fogli o le pellicole di materie plastiche siano visibili a occhio nudo nella sezione trasversale.

4. Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voc 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

   Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).

5. Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:

   a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:

      — di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m^2, oppure

      — di peso superiore a 1 500 g/m^2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;

   b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;

   c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

   Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.

6. La voce 5907 non comprende:

a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;

e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);

f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);

g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);

h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (generalmente sezioni XIV o XV).

7. La voce 5910 non comprende:

a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).

8. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:

a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):

— i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi,

— i veli e le tele per buratti,

— i tessuti filtranti o spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi simili, di materiale tessile o di capelli,

— i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple,

— i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici,

— i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

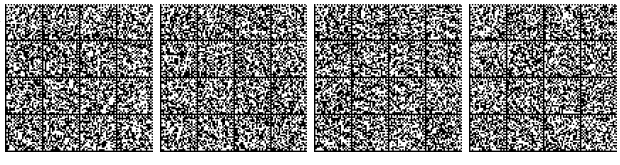

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5901	**Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:**		
5901 10 00	– **Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili**	6,5	m^2
5901 90 00	– **altri**	6,5	m^2
5902	**Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:**		
5902 10	– **di nylon o di altre poliammidi:**		
5902 10 10	–– impregnati di gomma	5,6	m^2
5902 10 90	–– altre	8	m^2
5902 20	– **di poliesteri:**		
5902 20 10	–– impregnati di gomma	5,6	m^2
5902 20 90	–– altri	8	m^2
5902 90	– **altri:**		
5902 90 10	–– impregnati di gomma	5,6	m^2
5902 90 90	–– altri	8	m^2
5903	**Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902:**		
5903 10	– **con poli(cloruro di vinile):**		
5903 10 10	–– impregnati	8	m^2
5903 10 90	–– spalmati, ricoperti o stratificati	8	m^2
5903 20	– **con poliuretano:**		
5903 20 10	–– impregnati	8	m^2
5903 20 90	–– spalmati, ricoperti o stratificati	8	m^2
5903 90	– **altri:**		
5903 90 10	–– impregnati	8	m^2
	–– spalmati, ricoperti o stratificati:		
5903 90 91	––– con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	8	m^2
5903 90 99	––– altri	8	m^2
5904	**Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati:**		
5904 10 00	– **Linoleum**	5,3	m^2
5904 90 00	– **altri**	5,3	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
5905 00	**Rivestimenti murali di materie tessili:**		
5905 00 10	– consistenti in filati parallelizzati su supporto	5,8	—
	– altri:		
5905 00 30	–– di lino	8	—
5905 00 50	–– di iuta	4	—
5905 00 70	–– di fibre sintetiche e artificiali	8	—
5905 00 90	–– altre	6	—
5906	**Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:**		
5906 10 00	– **Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm**	4,6	—
	– **altri:**		
5906 91 00	–– **a maglia**	6,5	—
5906 99	–– **altri:**		
5906 99 10	––– Nappe riprese alla nota 5 c) di questo capitolo	8	—
5906 99 90	––– altri	5,6	—
5907 00 00	**Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili**	4,9	m^2
5908 00 00	**Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate**	5,6	—
5909 00	**Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:**		
5909 00 10	– di fibre sintetiche	6,5	—
5909 00 90	– di altre materie tessili	6,5	—
5910 00 00	**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie**	5,1	—
5911	**Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 8 di questo capitolo:**		
5911 10 00	– **Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi**	5,3	—
5911 20 00	– **Veli e tele da buratti, anche confezionati** [1]	4,6	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento):**		
5911 31	–– **di peso inferiore a 650 g/m²:**		
	––– di seta, di fibre sintetiche o artificiali:		
5911 31 11	–––– Tessuti dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: tessuti Forming)	5,8	m²
5911 31 19	–––– altri	5,8	—
5911 31 90	––– di altre materie tessili	4,4	—
5911 32	–– **di peso uguale o superiore a 650 g/m²:**		
	––– di seta, di fibre sintetiche o artificiali:		
5911 32 11	–––– Tessuti su cui è «agato» uno strato di batt, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: feltri umidi)	5,8	m²
5911 32 19	–––– altri	5,8	m²
5911 32 90	––– di altre materie tessili	4,4	—
5911 40 00	– **Tessuti filtranti o spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi simili, compresi quelli fatti di capelli**	6	—
5911 90	– **altri:**		
5911 90 10	–– di feltro	6	—
	–– altri:		
5911 90 91	––– Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore	esenzione	—
5911 90 99	––– altri	6	—

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i pizzi all'uncinetto della voce 5804;

   b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili a maglia della voce 5807;

   c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.

2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.

3. Nella nomenclatura, l'espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Nota di sottovoci

1. La sottovoce 6005 35 comprende stoffe di polietilene monofilamento o di poliestere multifilamento, di peso uguale o superiore a 30 g/m² e uguale o inferiore a 55 g/m², aventi maglie di dimensioni non inferiori a 20 fori/cm² e non superiori a 100 fori/cm², impregnate o ricoperte di alfacipermetrina (ISO), clorfenapir (ISO), deltametrina (DCI, ISO), lambda-cialotrin (ISO), permetrina (ISO) o pirimifosmetile (ISO).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6001	**Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia:**		
6001 10 00	– **Stoffe dette a peli lunghi**	8	—
	– **Stoffe a ricci:**		
6001 21 00	–– **di cotone**	8	—
6001 22 00	–– **di fibre sintetiche o artificiali**	8	—
6001 29 00	–– **di altre materie tessili**	8	—
	– **altri:**		
6001 91 00	–– **di cotone**	8	—
6001 92 00	–– **di fibre sintetiche o artificiali**	8	—
6001 99 00	–– **di altre materie tessili**	8	—
6002	**Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:**		
6002 40 00	– **contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma**	8	—
6002 90 00	– **altre**	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6003	**Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002:**		
6003 10 00	– **di lana o di peli fini**	8	—
6003 20 00	– **di cotone**	8	—
6003 30	– **di fibre sintetiche:**		
6003 30 10	– – Pizzi Raschel	8	—
6003 30 90	– – altre	8	—
6003 40 00	– **di fibre artificiali**	8	—
6003 90 00	– **altre**	8	—
6004	**Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:**		
6004 10 00	– **contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma**	8	—
6004 90 00	– **altre**	6,5	—
6005	**Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004:**		
	– **di cotone:**		
6005 21 00	– – **gregge o imbianchite**	8	—
6005 22 00	– – **tinte**	8	—
6005 23 00	– – **di filati di diversi colori**	8	—
6005 24 00	– – **stampate**	8	—
	– **di fibre sintetiche:**		
6005 35 00	– – **Stoffe menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo**	8	—
6005 36 00	– – **altre, gregge o imbianchite**	8	—
6005 37 00	– – **altre, tinte**	8	—
6005 38 00	– – **altre, di filati di diversi colori**	8	—
6005 39 00	– – **altre, stampate**	8	—
	– **di fibre artificiali:**		
6005 41 00	– – **gregge o imbianchite**	8	—
6005 42 00	– – **tinte**	8	—
6005 43 00	– – **di filati di diversi colori**	8	—
6005 44 00	– – **stampate**	8	—
6005 90	– **altre:**		
6005 90 10	– – di lana o di peli fini	8	—
6005 90 90	– – altre	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6006	**Altre stoffe a maglia:**		
6006 10 00	– **di lana o di peli fini**	8	—
	– **di cotone:**		
6006 21 00	–– **gregge o imbianchite**	8	—
6006 22 00	–– **tinte**	8	—
6006 23 00	–– **di filati di diversi colori**	8	—
6006 24 00	–– **stampate**	8	—
	– **di fibre sintetiche:**		
6006 31 00	–– **gregge o imbianchite**	8	—
6006 32 00	–– **tinte**	8	—
6006 33 00	–– **di filati di diversi colori**	8	—
6006 34 00	–– **stampate**	8	—
	– **di fibre artificiali:**		
6006 41 00	–– **gregge o imbianchite**	8	—
6006 42 00	–– **tinte**	8	—
6006 43 00	–– **di filati di diversi colori**	8	—
6006 44 00	–– **stampate**	8	—
6006 90 00	– **altre**	8	—

CAPITOLO 61

ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA O ALL'UNCINETTO

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) gli oggetti della voce 6212;

   b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

   c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

3. Ai sensi delle voci 6103 e 6104:

   a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

      — da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della fodera della giacca,

      — da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

      Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura) di una stoffa differente.

      Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio, un paio di pantaloni e uno «short» o due paia di pantaloni, oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo al pantalone o ad uno di essi e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, mentre gli altri elementi devono essere trattati separatamente.

      L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

      — i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali,

      — le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro,

      — gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;

b) per «completo» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:

— di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi,

— di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «completo», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «completo» non comprende le tute sportive, le tute da sci e i completi da sci della voce 6112.

4. Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita o bordi a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, in mediameno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.

Le "camicie", le "camicette" e le "bluse-camicette" sono indumenti destinati a coprire la parte superiore del corpo, con maniche lunghe o corte e con apertura totale o parziale a partire dalla scollatura. Le "bluse" sono indumenti ampi, anch'essi destinati a coprire la parte superiore del corpo, ma possono essere senza maniche e con o senza apertura alla scollatura. Le "camicie", le "camicette", le "bluse-camicette" e le "bluse" possono avere un collo.

5. La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.

6. Per l'interpretazione della voce 6111:

a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm;

b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.

7. Ai sensi della voce 6112, per «tute da sci e completi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a) in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure

b) in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

— di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè,

— di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una tuta da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.

Tutti gli elementi di un «completo da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

8. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.

9. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.

   Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

10. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Note complementari

1. *Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «completo» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.*

   A tal fine:

   — *la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,*

   — *è considerato come componente di un «completo» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.*

   Non costituiscono dei «completi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

   Tutti i componenti di un completo devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come completo.

2. *Ai sensi della voce 6109, l'espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.*

   Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni alle t-shirt o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

3. *La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:*

   — *con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o*

   — *con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.*

   I capitoli 39 e 40 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 5, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6101	**Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:**		
6101 20	– **di cotone:**		
6101 20 10	–– Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 20 90	–– Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6101 30	– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6101 30 10	–– Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 30 90	–– Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6101 90	– **di altre materie tessili:**		
6101 90 20	–– Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6101 90 80	–– Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6102	**Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104:**		
6102 10	– **di lana o di peli fini:**		
6102 10 10	–– Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 10 90	–– Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6102 20	– **di cotone:**		
6102 20 10	–– Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 20 90	–– Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6102 30	– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6102 30 10	–– Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 30 90	–– Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6102 90	– **di altre materie tessili:**		
6102 90 10	–– Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	p/st
6102 90 90	–– Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	p/st
6103	**Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:**		
6103 10	– **Vestiti o completi:**		
6103 10 10	–– di lana o di peli fini	12	p/st
6103 10 90	–– di altre materie tessili	12	p/st
	– **Insiemi:**		
6103 22 00	–– **di cotone**	12	p/st
6103 23 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6103 29 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **Giacche:**		
6103 31 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6103 32 00	–– **di cotone**	12	p/st
6103 33 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6103 39 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:**		
6103 41 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6103 42 00	–– **di cotone**	12	p/st
6103 43 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6103 49 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
6104	**Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:**		
	– **Abiti a giacca (tailleurs):**		
6104 13 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6104 19	–– **di altre materie tessili:**		
6104 19 20	––– di cotone	12	p/st
6104 19 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
	– **Insiemi:**		
6104 22 00	–– **di cotone**	12	p/st
6104 23 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6104 29	–– **di altre materie tessili:**		
6104 29 10	––– di lana o di peli fini	12	p/st
6104 29 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
	– **Giacche:**		
6104 31 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6104 32 00	–– **di cotone**	12	p/st
6104 33 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6104 39 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **Abiti interi:**		
6104 41 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6104 42 00	–– **di cotone**	12	p/st
6104 43 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6104 44 00	–– **di fibre artificiali**	12	p/st
6104 49 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **Gonne e gonne-pantaloni:**		
6104 51 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6104 52 00	–– **di cotone**	12	p/st
6104 53 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6104 59 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:**		
6104 61 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6104 62 00	–– **di cotone**	12	p/st
6104 63 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6104 69 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
6105	**Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo:**		
6105 10 00	– **di cotone**	12	p/st
6105 20	– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6105 20 10	–– di fibre sintetiche	12	p/st
6105 20 90	–– di fibre artificiali	12	p/st
6105 90	– **di altre materie tessili:**		
6105 90 10	–– di lana o di peli fini	12	p/st
6105 90 90	–– di altre materie tessili	12	p/st
6106	**Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:**		
6106 10 00	– **di cotone**	12	p/st
6106 20 00	– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6106 90	– **di altre materie tessili:**		
6106 90 10	–– di lana o di peli fini	12	p/st
6106 90 30	–– di seta o di cascami di seta	12	p/st
6106 90 50	–– di lino o di ramiè	12	p/st
6106 90 90	–– di altre materie tessili	12	p/st
6107	**Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:**		
	– **Slips e mutande:**		
6107 11 00	–– **di cotone**	12	p/st
6107 12 00	–– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6107 19 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **Camicie da notte e pigiami:**		
6107 21 00	–– **di cotone**	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6107 22 00	–– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6107 29 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **altri:**		
6107 91 00	–– **di cotone**	12	p/st
6107 99 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
6108	**Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:**		
	– **Sottovesti o sottabiti e sottogonne:**		
6108 11 00	–– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6108 19 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **Slips e mutandine:**		
6108 21 00	–– **di cotone**	12	p/st
6108 22 00	–– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6108 29 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **Camicie da notte e pigiami:**		
6108 31 00	–– **di cotone**	12	p/st
6108 32 00	–– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6108 39 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **altri:**		
6108 91 00	–– **di cotone**	12	p/st
6108 92 00	–– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6108 99 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
6109	**T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:**		
6109 10 00	– **di cotone**	12	p/st
6109 90	– **di altre materie tessili:**		
6109 90 20	–– di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali	12	p/st
6109 90 90	–– di altre materie tessili	12	p/st
6110	**Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:**		
	– **di lana o di peli fini:**		
6110 11	–– **di lana:**		
6110 11 10	––– Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	10,5	p/st
	––– altri:		
6110 11 30	–––– per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 11 90	–––– per donna o ragazza	12	p/st

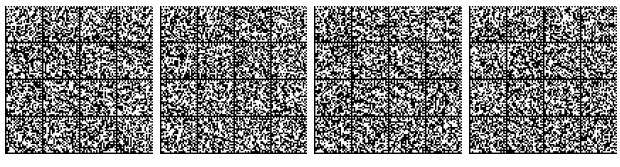

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6110 12	–– **di capra del Kashmir:**		
6110 12 10	––– per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 12 90	––– per donna o ragazza	12	p/st
6110 19	–– **altri:**		
6110 19 10	––– per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 19 90	––– per donna o ragazza	12	p/st
6110 20	– **di cotone:**		
6110 20 10	–– Magliette a collo alto	12	p/st
	–– altri:		
6110 20 91	––– per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 20 99	––– per donna o ragazza	12	p/st
6110 30	– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6110 30 10	–– Magliette a collo alto	12	p/st
	–– altri:		
6110 30 91	––– per uomo o ragazzo	12	p/st
6110 30 99	––– per donna o ragazza	12	p/st
6110 90	– **di altre materie tessili:**		
6110 90 10	–– di lino o di ramiè	12	p/st
6110 90 90	–– di altre materie tessili	12	p/st
6111	**Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés):**		
6111 20	– **di cotone:**		
6111 20 10	–– Guanti	8,9	pa
6111 20 90	–– altri	12	—
6111 30	– **di fibre sintetiche:**		
6111 30 10	–– Guanti	8,9	pa
6111 30 90	–– altri	12	—
6111 90	– **di altre materie tessili:**		
	–– di lana o di peli fini:		
6111 90 11	––– Guanti	8,9	pa
6111 90 19	––– altri	12	—
6111 90 90	–– di altre materie tessili	12	—
6112	**Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia:**		
	– **Tute sportive:**		
6112 11 00	–– **di cotone**	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6112 12 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6112 19 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st
6112 20 00	– **Tute da sci e completi da sci**	12	—
	– **Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:**		
6112 31	–– **di fibre sintetiche:**		
6112 31 10	––– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 31 90	––– altre	12	p/st
6112 39	–– **di altre materie tessili:**		
6112 39 10	––– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 39 90	––– altre	12	p/st
	– **Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza:**		
6112 41	–– **di fibre sintetiche:**		
6112 41 10	––– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 41 90	––– altre	12	p/st
6112 49	–– **di altre materie tessili:**		
6112 49 10	––– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	p/st
6112 49 90	––– altre	12	p/st
6113 00	**Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907:**		
6113 00 10	– di tessuti a maglia della voce 5906	8	—
6113 00 90	– altri	12	—
6114	**Altri indumenti, a maglia:**		
6114 20 00	– **di cotone**	12	—
6114 30 00	– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	—
6114 90 00	– **di altre materie tessili**	12	—
6115	**Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio : le calze per varici), a maglia:**		
6115 10	– **Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio : le calze per varici):**		
6115 10 10	–– di fibre sintetiche	8	pa
6115 10 90	–– altri	12	—
	– **altre calzemaglie (collants):**		
6115 21 00	–– **di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex**	12	p/st
6115 22 00	–– **di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex**	12	p/st
6115 29 00	–– **di altre materie tessili**	12	p/st

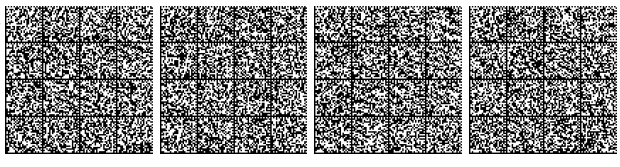

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6115 30	– **altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:**		
	–– di fibre sintetiche:		
6115 30 11	––– Calzettoni	12	pa
6115 30 19	––– Calze	12	pa
6115 30 90	–– di altre materie tessili	12	pa
	– **altri:**		
6115 94 00	–– **di lana o di peli fini**	12	pa
6115 95 00	–– **di cotone**	12	pa
6115 96	–– **di fibre sintetiche:**		
6115 96 10	––– Calzettoni (gambaletti)	12	pa
	––– altri:		
6115 96 91	–––– Calze da donna	12	pa
6115 96 99	–––– altre	12	pa
6115 99 00	–– **di altre materie tessili**	12	pa
6116	**Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia:**		
6116 10	– **impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con materia plastica o gomma:**		
6116 10 20	–– Guanti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma	8	pa
■ **6116 10 80**	–– altri	8,9	pa
	– **altri:**		
■ **6116 91 00**	–– **di lana o di peli fini**	8,9	pa
■ **6116 92 00**	–– **di cotone**	8,9	pa
■ **6116 93 00**	–– **di fibre sintetiche**	8,9	pa
■ **6116 99 00**	–– **di altre materie tessili**	8,9	pa
6117	**Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia:**		
6117 10 00	– **Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili**	12	—
6117 80	– **altri accessori:**		
6117 80 10	–– a maglia elastica o a maglia gommata	8	—
6117 80 80	–– altri	12	—
6117 90 00	– **Parti**	12	—

CAPITOLO 62

ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA O ALL'UNCINETTO

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).

2. Questo capitolo non comprende:

   a) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

   b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

3. Ai sensi delle voci 6203 e 6204:

   a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

      — da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca,

      — da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

      Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

      Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

      L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

      — i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali,

      — le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro,

      — gli «smoking», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;

b) per «completo» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:

— da un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo,

— da uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «completo» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «completo» non comprende le tute sportive, le tute da sci e i completi da sci della voce 6211.

4. Le voci 6205 e 6206 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita o bordi a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento. La voce 6205 non comprende gli indumenti senza maniche.

Le "camicie", le "camicette" e le "bluse-camicette" sono indumenti destinati a coprire la parte superiore del corpo, con maniche lunghe o corte e con apertura totale o parziale a partire dalla scollatura. Le "bluse" sono indumenti ampi, anch'essi destinati a coprire la parte superiore del corpo, ma possono essere senza maniche e con o senza apertura alla scollatura. Le "camicie", le "camicette", le "bluse-camicette" e le "bluse" possono avere un collo.

5. Per l'interpretazione della voce 6209:

a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm;

b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.

6. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.

7. Ai sensi della voce 6211, per «tute da sci e completi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a) sia in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;

b) sia in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

— da un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè,

— da un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una tuta da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.

Tutti gli elementi di un «completo da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

8. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.

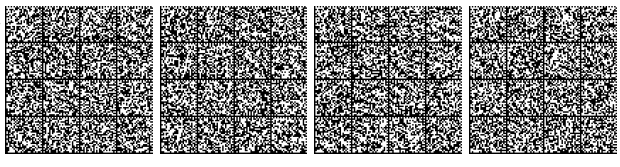

9. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o per l'altro sesso.

   Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

10. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Nota complementare

1. *Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «completo» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.*

   A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

   Non costituiscono dei «completi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

   Tutti i componenti di un completo devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come completo.

2. *Le voci 6209 e 6216 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:*

   — *con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o*

   — *con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.*

   I capitoli 39 e 40 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 5, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	6201	**Cappotti, giacconi, mantelli, anorak (comprese le giacche da sci), giacche a vento , giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli della voce 6203:**		
★	**6201 20 00**	– **di lana o di peli fini**	12	p/st
	6201 30	– **di cotone:**		
★	**6201 30 10**	–– di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
★	**6201 30 90**	–– di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
	6201 40	– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
★	**6201 40 10**	–– di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
★	**6201 40 90**	–– di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
★	**6201 90 00**	– **di altre materie tessili**	12	p/st
	6202	**Cappotti, giacconi, mantelli, anorak (comprese le giacche da sci), giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per donna o ragazza, diversi da quelli della voce 6204:**		
★	**6202 20 00**	– **di lana o di peli fini**	12	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	6202 30	– **di cotone:**		
★	**6202 30 10**	–– di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
★	**6202 30 90**	–– di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
	6202 40	– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
★	**6202 40 10**	–– di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	p/st
★	**6202 40 90**	–– di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	p/st
★	**6202 90 00**	– **di altre materie tessili**	12	p/st
	6203	**Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:**		
		– **Vestiti o insiemi:**		
	6203 11 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
	6203 12 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
	6203 19	–– **di altre materie tessili:**		
	6203 19 10	––– di cotone	12	p/st
	6203 19 30	––– di fibre artificiali	12	p/st
	6203 19 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
		– **Completi:**		
	6203 22	–– **di cotone:**		
	6203 22 10	––– da lavoro	12	p/st
	6203 22 80	––– altri	12	p/st
	6203 23	–– **di fibre sintetiche:**		
	6203 23 10	––– da lavoro	12	p/st
	6203 23 80	––– altri	12	p/st
	6203 29	–– **di altre materie tessili:**		
		––– di fibre artificiali:		
	6203 29 11	———– da lavoro	12	p/st
	6203 29 18	———– altri	12	p/st
	6203 29 30	––– di lana o di peli fini	12	p/st
	6203 29 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
		– **Giacche:**		
	6203 31 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
	6203 32	–– **di cotone:**		
	6203 32 10	––– da lavoro	12	p/st
	6203 32 90	––– altre	12	p/st
	6203 33	–– **di fibre sintetiche:**		
	6203 33 10	––– da lavoro	12	p/st
	6203 33 90	––– altre	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6203 39	–– **di altre materie tessili:**		
	––– di fibre artificiali:		
6203 39 11	–––– da lavoro	12	p/st
6203 39 19	–––– altre	12	p/st
6203 39 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
	– **Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:**		
6203 41	–– **di lana o di peli fini:**		
6203 41 10	––– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	p/st
6203 41 30	––– Tute con bretelle (salopettes)	12	p/st
6203 41 90	––– altri	12	p/st
6203 42	–– **di cotone:**		
	––– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 42 11	–––– da lavoro	12	p/st
	–––– altri:		
6203 42 31	––––– di tessuti detti «Denim»	12	p/st
6203 42 33	––––– di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	p/st
6203 42 35	––––– altri	12	p/st
	––– Tute con bretelle (salopettes):		
6203 42 51	–––– da lavoro	12	p/st
6203 42 59	–––– altre	12	p/st
6203 42 90	––– altri	12	p/st
6203 43	–– **di fibre sintetiche:**		
	––– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 43 11	–––– da lavoro	12	p/st
6203 43 19	–––– altri	12	p/st
	––– Tute con bretelle (salopettes):		
6203 43 31	–––– da lavoro	12	p/st
6203 43 39	–––– altre	12	p/st
6203 43 90	––– altri	12	p/st
6203 49	–– **di altre materie tessili:**		
	––– di fibre artificiali:		
	–––– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 49 11	––––– da lavoro	12	p/st
6203 49 19	––––– altri	12	p/st
	–––– Tute con bretelle (salopettes):		
6203 49 31	––––– da lavoro	12	p/st
6203 49 39	––––– altre	12	p/st
6203 49 50	–––– altri	12	p/st
6203 49 90	––– di altre materie tessili	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6204	**Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:**		
	– **Abiti a giacca (tailleurs):**		
6204 11 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6204 12 00	–– **di cotone**	12	p/st
6204 13 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6204 19	–– **di altre materie tessili:**		
6204 19 10	––– di fibre artificiali	12	p/st
6204 19 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
	– **Completi:**		
6204 21 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6204 22	–– **di cotone:**		
6204 22 10	––– da lavoro	12	p/st
6204 22 80	––– altri	12	p/st
6204 23	–– **di fibre sintetiche:**		
6204 23 10	––– da lavoro	12	p/st
6204 23 80	––– altri	12	p/st
6204 29	–– **di altre materie tessili:**		
	––– di fibre artificiali:		
6204 29 11	––––– da lavoro	12	p/st
6204 29 18	––––– altri	12	p/st
6204 29 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
	– **Giacche:**		
6204 31 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6204 32	–– **di cotone:**		
6204 32 10	––– da lavoro	12	p/st
6204 32 90	––– altre	12	p/st
6204 33	–– **di fibre sintetiche:**		
6204 33 10	––– da lavoro	12	p/st
6204 33 90	––– altre	12	p/st
6204 39	–– **di altre materie tessili:**		
	––– di fibre artificiali:		
6204 39 11	––––– da lavoro	12	p/st
6204 39 19	––––– altre	12	p/st
6204 39 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
	– **Abiti interi:**		
6204 41 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6204 42 00	–– **di cotone**	12	p/st
6204 43 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6204 44 00	–– **di fibre artificiali**	12	p/st
6204 49	–– **di altre materie tessili:**		
6204 49 10	––– di seta o di cascami di seta	12	p/st
6204 49 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
	– **Gonne e gonne-pantaloni:**		
6204 51 00	–– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6204 52 00	–– **di cotone**	12	p/st
6204 53 00	–– **di fibre sintetiche**	12	p/st
6204 59	–– **di altre materie tessili:**		
6204 59 10	––– di fibre artificiali	12	p/st
6204 59 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
	– **Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:**		
6204 61	–– **di lana o di peli fini:**		
6204 61 10	––– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	p/st
6204 61 85	––– altri	12	p/st
6204 62	–– **di cotone:**		
	––– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 62 11	–––– da lavoro	12	p/st
	–––– altre:		
6204 62 31	––––– di tessuti detti «Denim»	12	p/st
6204 62 33	––––– di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	p/st
6204 62 39	––––– altri	12	p/st
	––– Tute con bretelle (salopettes):		
6204 62 51	–––– da lavoro	12	p/st
6204 62 59	–––– altre	12	p/st
6204 62 90	––– altri	12	p/st
6204 63	–– **di fibre sintetiche:**		
	––– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 63 11	–––– da lavoro	12	p/st
6204 63 18	–––– altre	12	p/st
	––– Tute con bretelle (salopettes):		
6204 63 31	–––– da lavoro	12	p/st
6204 63 39	–––– altre	12	p/st
6204 63 90	––– altri	12	p/st
6204 69	–– **di altre materie tessili:**		
	––– di fibre artificiali:		
	–––– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 69 11	––––– da lavoro	12	p/st
6204 69 18	––––– altri	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	---- Tute con bretelle (salopettes):		
6204 69 31	----- da lavoro	12	p/st
6204 69 39	----- altre	12	p/st
6204 69 50	---- altri	12	p/st
6204 69 90	--- di altre materie tessili	12	p/st
6205	**Camicie e camicette per uomo o ragazzo:**		
6205 20 00	– **di cotone**	12	p/st
6205 30 00	– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6205 90	– **di altre materie tessili:**		
6205 90 10	-- di lino o di ramiè	12	p/st
6205 90 80	-- di altre materie tessili	12	p/st
6206	**Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:**		
6206 10 00	– **di seta o di cascami di seta**	12	p/st
6206 20 00	– **di lana o di peli fini**	12	p/st
6206 30 00	– **di cotone**	12	p/st
6206 40 00	– **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6206 90	– **di altre materie tessili:**		
6206 90 10	-- di lino o di ramiè	12	p/st
6206 90 90	-- di altre materie tessili	12	p/st
6207	**Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:**		
	– **Slips e mutande:**		
6207 11 00	-- **di cotone**	12	p/st
6207 19 00	-- **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **Camicie da notte e pigiami:**		
6207 21 00	-- **di cotone**	12	p/st
6207 22 00	-- **di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6207 29 00	-- **di altre materie tessili**	12	p/st
	– **altri:**		
6207 91 00	-- **di cotone**	12	—
6207 99	-- **di altre materie tessili:**		
6207 99 10	--- di fibre sintetiche o artificiali	12	—
6207 99 90	--- di altre materie tessili	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6208	**Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:**		
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne:		
6208 11 00	**–– di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6208 19 00	**–– di altre materie tessili**	12	p/st
	– Camicie da notte e pigiami:		
6208 21 00	**–– di cotone**	12	p/st
6208 22 00	**–– di fibre sintetiche o artificiali**	12	p/st
6208 29 00	**–– di altre materie tessili**	12	p/st
	– altri:		
6208 91 00	**–– di cotone**	12	—
6208 92 00	**–– di fibre sintetiche o artificiali**	12	—
6208 99 00	**–– di altre materie tessili**	12	—
6209	**Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):**		
6209 20 00	**– di cotone**	10,5	—
6209 30 00	**– di fibre sintetiche**	10,5	—
6209 90	**– di altre materie tessili:**		
6209 90 10	–– di lana o di peli fini	10,5	—
6209 90 90	–– di altre materie tessili	10,5	—
6210	**Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907:**		
6210 10	**– con prodotti delle voci 5602 o 5603:**		
6210 10 10	–– con prodotti della voce 5602	12	—
	–– con prodotti della voce 5603:		
6210 10 92	––– Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico	12	—
6210 10 98	––– altri	12	—
■ **6210 20 00**	**– altri indumenti del tipo di quelli considerati nella voce 6201**	12	p/st
■ **6210 30 00**	**– altri indumenti del tipo di quelli considerati nella voce 6202**	12	p/st
■ **6210 40 00**	**– altri indumenti per uomo o ragazzo**	12	—
■ **6210 50 00**	**– altri indumenti per donna o ragazza**	12	—
6211	**Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:**		
	– Costumi, mutandine e slips da bagno:		
6211 11 00	**–– per uomo o ragazzo**	12	p/st
6211 12 00	**–– per donna o ragazza**	12	p/st
6211 20 00	**– Tute da sci e completi da sci**	12	p/st

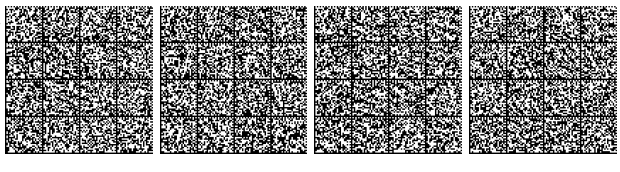

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **altri indumenti per uomo o ragazzo:**		
6211 32	–– **di cotone:**		
6211 32 10	––– Indumenti da lavoro	12	—
	––– Tute sportive, con fodera:		
6211 32 31	–––– di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	–––– altri:		
6211 32 41	––––– Parti superiori	12	p/st
6211 32 42	––––– Parti inferiori	12	p/st
6211 32 90	––– altri	12	—
6211 33	–– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6211 33 10	––– Indumenti da lavoro	12	—
	––– Tute sportive, con fodera:		
6211 33 31	–––– di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	–––– altri:		
6211 33 41	––––– Parti superiori	12	p/st
6211 33 42	––––– Parti inferiori	12	p/st
6211 33 90	––– altri	12	—
6211 39 00	–– **di altre materie tessili**	12	—
	– **altri indumenti per donna o ragazza:**		
6211 42	–– **di cotone:**		
6211 42 10	––– Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	—
	––– Tute sportive, con fodera:		
6211 42 31	–––– di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	–––– altri:		
6211 42 41	––––– Parti superiori	12	p/st
6211 42 42	––––– Parti inferiori	12	p/st
6211 42 90	––– altri	12	—
6211 43	–– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6211 43 10	––– Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	—
	––– Tute sportive, con fodera:		
6211 43 31	–––– di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	p/st
	–––– altri:		
6211 43 41	––––– Parti superiori	12	p/st
6211 43 42	––––– Parti inferiori	12	p/st
6211 43 90	––– altri	12	—
6211 49 00	–– **di altre materie tessili**	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6212	**Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:**		
6212 10	– **Reggiseno e bustini:**		
6212 10 10	–– presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5	p/st
6212 10 90	–– altri	6,5	p/st
6212 20 00	– **Guaine e guaine-mutandine**	6,5	p/st
6212 30 00	– **Modellatori**	6,5	p/st
6212 90 00	– **altri**	6,5	—
6213	**Fazzoletti da naso e da taschino:**		
6213 20 00	– **di cotone**	10	p/st
6213 90 00	– **di altre materie tessili**	10	p/st
6214	**Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:**		
6214 10 00	– **di seta o di cascami di seta**	8	p/st
6214 20 00	– **di lana o di peli fini**	8	p/st
6214 30 00	– **di fibre sintetiche**	8	p/st
6214 40 00	– **di fibre artificiali**	8	p/st
6214 90 00	– **di altre materie tessili**	8	p/st
6215	**Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte:**		
6215 10 00	– **di seta o di cascami di seta**	6,3	p/st
6215 20 00	– **di fibre sintetiche o artificiali**	6,3	p/st
6215 90 00	– **di altre materie tessili**	6,3	p/st
6216 00 00	**Guanti, mezzoguanti e muffole**	7,6	pa
6217	**Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:**		
6217 10 00	– **Accessori**	6,3	—
6217 90 00	– **Parti**	12	—

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.

2. Il sottocapitolo I non comprende:

   a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;

   b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309.

3. La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:

   a) gli oggetti di materie tessili:

      — indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,

      — coperte,

      — biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina,

      — manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;

   b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.

   Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

   — presentare tracce apprezzabili di uso, e

   — essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

Nota di sottovoci

1. La sottovoce 6304 20 comprende articoli di materie tessili, impregnati o ricoperti di alfacipermetrina (ISO), clorfenapir (ISO), deltametrina (DCI, ISO), lambda-cialotrin (ISO), permetrina (ISO) o pirimifosmetile (ISO).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI		
6301	**Coperte:**		
6301 10 00	– **Coperte a riscaldamento elettrico**	6,9	p/st
6301 20	– **Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:**		
6301 20 10	–– a maglia	12	p/st
6301 20 90	–– altre	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6301 30	– **Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:**		
6301 30 10	– – a maglia	12	p/st
6301 30 90	– – altre	7,5	p/st
6301 40	– **Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:**		
6301 40 10	– – a maglia	12	p/st
6301 40 90	– – altre	12	p/st
6301 90	– **altre coperte:**		
6301 90 10	– – a maglia	12	p/st
6301 90 90	– – altre	12	p/st
6302	**Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina:**		
6302 10 00	– **Biancheria da letto a maglia**	12	—
	– **altra biancheria da letto, stampata:**		
6302 21 00	– – **di cotone**	12	—
6302 22	– – **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6302 22 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 22 90	– – – altra	12	—
6302 29	– – **di altre materie tessili:**		
6302 29 10	– – – di lino o di ramiè	12	—
6302 29 90	– – – altra	12	—
	– **altra biancheria da letto:**		
6302 31 00	– – **di cotone**	12	—
6302 32	– – **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6302 32 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 32 90	– – – altra	12	—
6302 39	– – **di altre materie tessili:**		
6302 39 20	– – – di lino o di ramiè	12	—
6302 39 90	– – – altra	12	—
6302 40 00	– **Biancheria da tavola a maglia**	12	—
	– **altra biancheria da tavola:**		
6302 51 00	– – **di cotone**	12	—
6302 53	– – **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6302 53 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	—
6302 53 90	– – – altra	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6302 59	–– **di altre materie tessili:**		
6302 59 10	––– di lino	12	—
6302 59 90	––– altra	12	—
6302 60 00	– **Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone**	12	—
	– **altra:**		
6302 91 00	–– **di cotone**	12	—
6302 93	–– **di fibre sintetiche o artificiali:**		
6302 93 10	––– di stoffe non tessute	6,9	—
6302 93 90	––– altra	12	—
6302 99	–– **di altre materie tessili:**		
6302 99 10	––– di lino	12	—
6302 99 90	––– altra	12	—
6303	**Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:**		
	– **a maglia:**		
6303 12 00	–– **di fibre sintetiche**	12	m^2
6303 19 00	–– **di altre materie tessili**	12	m^2
	– **altri:**		
6303 91 00	–– **di cotone**	12	m^2
6303 92	–– **di fibre sintetiche:**		
6303 92 10	––– di stoffe non tessute	6,9	m^2
6303 92 90	––– altri	12	m^2
6303 99	–– **di altre materie tessili:**		
6303 99 10	––– di stoffe non tessute	6,9	m^2
6303 99 90	––– altri	12	m^2
6304	**Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:**		
	– **Copriletto:**		
6304 11 00	–– **a maglia**	12	p/st
6304 19	–– **altri:**		
6304 19 10	––– di cotone	12	p/st
6304 19 30	––– di lino o di ramiè	12	p/st
6304 19 90	––– di altre materie tessili	12	p/st
6304 20 00	– **Zanzariere per letti di cui alla nota di sottovoce 1 del presente capitolo**	12	p/st

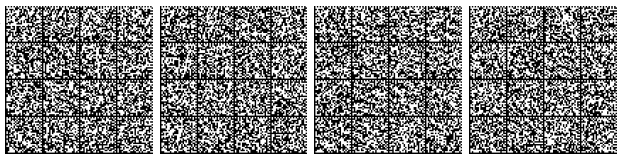

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **altri:**		
6304 91 00	–– **a maglia**	12	—
6304 92 00	–– **di cotone, diversi da quelli a maglia**	12	—
6304 93 00	–– **diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche**	12	—
6304 99 00	–– **diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili**	12	—
6305	**Sacchi e sacchetti da imballaggio:**		
6305 10	– **di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:**		
6305 10 10	–– usati	2	—
6305 10 90	–– altri	4	—
6305 20 00	– **di cotone**	7,2	—
	– **di materie tessili sintetiche o artificiali:**		
6305 32	–– **Contenitori flessibili per merci alla rinfusa:**		
	––– ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:		
6305 32 11	–––– a maglia	12	—
6305 32 19	–––– altri	7,2	—
6305 32 90	––– altri	7,2	—
6305 33	–– **altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:**		
6305 33 10	––– a maglia	12	—
6305 33 90	––– altri	7,2	—
6305 39 00	–– **altri**	7,2	—
6305 90 00	– **di altre materie tessili**	6,2	—
6306	**Copertoni e tende per l'esterno; tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie provvisoriee articoli analoghi); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:**		
	– **Copertoni e tende per l'esterno:**		
6306 12 00	–– **di fibre sintetiche**	12	—
6306 19 00	–– **di altre materie tessili**	12	—
	– **Tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie provvisorie e articoli analoghi):**		
6306 22 00	–– **di fibre sintetiche**	12	—
6306 29 00	–– **di altre materie tessili**	12	—
6306 30 00	– **Vele**	12	—
6306 40 00	– **Materassi pneumatici**	12	p/st
6306 90 00	– **altri**	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6307	**Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:**		
6307 10	– **Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:**		
6307 10 10	–– a maglia	12	—
6307 10 30	–– di stoffe non tessute	6,9	—
6307 10 90	–– altri	7,7	—
6307 20 00	– **Cinture e giubbotti di salvataggio**	6,3	—
6307 90	– **altri:**		
6307 90 10	–– a maglia	12	—
	–– altri:		
6307 90 91	––– di feltro	6,3	—
	––– altri:		
6307 90 92	–––– Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603, del tipo usato in ambito chirurgico	6,3	—
	–––– Maschere facciali di protezione:		
6307 90 93	––––– Maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149; altre maschere conformi a una norma analoga a quella per maschere utilizzabili come dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle (1)	6,3	p/st
6307 90 95	––––– altri (1)	6,3	p/st
6307 90 98	–––– altri	6,3	—
	II. ASSORTIMENTI		
6308 00 00	**Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto**	12	—
	III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI		
6309 00 00	**Oggetti da rigattiere**	5,3	—
6310	**Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso:**		
6310 10 00	– **selezionati**	esenzione	—
6310 90 00	– **altri**	esenzione	—

(1) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

SEZIONE XII

CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE , FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;

   b) le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);

   c) le calzature usate della voce 6309;

   d) gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);

   e) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);

   f) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

2. Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).

3. Ai sensi di questo capitolo:

   a) i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle operazioni effettuate per ottenere questo strato esterno;

   b) l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.

4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:

   a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;

   b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:

   a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

   b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, lo snowboard, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Note complementari

1. *Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (per esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera, vale a dire assicurare una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore della calzatura di camminare mantenendo tal quale il sistema di chiusura originale.*

   Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

2. *Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (per esempio: durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6401	**Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:**		
6401 10 00	– **Calzature con puntale protettivo di metallo**	17	pa
	– **altre calzature:**		
6401 92	–– **che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:**		
6401 92 10	––– con tomaie di gomma	17	pa
6401 92 90	––– con tomaie di materia plastica	17	pa
6401 99 00	–– **altre**	17	pa
6402	**Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:**		
	– **Calzature per lo sport:**		
6402 12	–– **Calzature da sci e da snowboard:**		
6402 12 10	––– Calzature da sci	17	pa
6402 12 90	––– Calzature da snowboard	17	pa
6402 19 00	–– **altre**	16,9	pa
6402 20 00	– **Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli**	17	pa
	– **altre calzature:**		
6402 91	–– **che ricoprono la caviglia:**		
6402 91 10	––– con puntale protettivo di metallo	17	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6402 91 90	--- altre	16,9	pa
6402 99	-- **altre:**		
6402 99 05	--- con puntale protettivo di metallo	17	pa
	--- altre:		
6402 99 10	---- con tomaie di gomma	16,8	pa
	---- con tomaie di materia plastica:		
	----- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6402 99 31	------ di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	16,8	pa
6402 99 39	------ altre	16,8	pa
6402 99 50	----- Pantofole ed altre calzature da camera	16,8	pa
	----- altre, con suole interne di lunghezza:		
6402 99 91	------ inferiore a 24 cm	16,8	pa
	------ uguale o superiore a 24 cm:		
6402 99 93	------- Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna	16,8	pa
	------- altre:		
6402 99 96	-------- per uomo	16,8	pa
6402 99 98	-------- per donna	16,8	pa
6403	**Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:**		
	- **Calzature per lo sport:**		
6403 12 00	-- **Calzature da sci e da snowboard**	8	pa
6403 19 00	-- **altre**	8	pa
6403 20 00	- **Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce**	8	pa
6403 40 00	- **altre calzature, con puntale protettivo di metallo**	8	pa
	- **altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:**		
6403 51	-- **che ricoprono la caviglia:**		
6403 51 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	pa
	--- altre:		
	---- che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:		
6403 51 11	----- inferiore a 24 cm	8	pa
	----- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 51 15	------ per uomo	8	pa
6403 51 19	------ per donna	8	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	---- altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 51 91	----- inferiore a 24 cm	8	pa
	----- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 51 95	------ per uomo	8	pa
6403 51 99	------ per donna	8	pa
6403 59	-- **altre:**		
6403 59 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	pa
	--- altre:		
	---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6403 59 11	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	5	pa
	----- altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 59 31	------ inferiore a 24 cm	8	pa
	------ uguale o superiore a 24 cm:		
6403 59 35	------- per uomo	8	pa
6403 59 39	------- per donna	8	pa
6403 59 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera	8	pa
	---- altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 59 91	----- inferiore a 24 cm	8	pa
	----- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 59 95	------ per uomo	8	pa
6403 59 99	------ per donna	8	pa
	- **altre calzature:**		
6403 91	-- **che ricoprono la caviglia:**		
6403 91 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	pa
	--- altre:		
	---- che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:		
6403 91 11	----- inferiore a 24 cm	8	pa
	----- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 91 13	------ Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	pa
	------ altre:		
6403 91 16	------- per uomo	8	pa
6403 91 18	------- per donna	8	pa
	---- altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 91 91	----- inferiore a 24 cm	8	pa
	----- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 91 93	------ Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	------ altre:		
6403 91 96	------- per uomo	8	pa
6403 91 98	------- per donna	5	pa
6403 99	-- **altre:**		
6403 99 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	pa
	--- altre:		
	---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6403 99 11	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	8	pa
	----- altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 99 31	------ inferiore a 24 cm	8	pa
	------ uguale o superiore a 24 cm:		
6403 99 33	------- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	pa
	------- altre:		
6403 99 36	-------- per uomo	8	pa
6403 99 38	-------- per donna	5	pa
6403 99 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera	8	pa
	---- altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 99 91	----- inferiore a 24 cm	8	pa
	----- uguale o superiore a 24 cm:		
6403 99 93	------ Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	pa
	------ altre:		
6403 99 96	------- per uomo	8	pa
6403 99 98	------- per donna	7	pa
6404	**Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:**		
	- **Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica:**		
6404 11 00	-- **Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili**	16,9	pa
6404 19	-- **altre:**		
6404 19 10	--- Pantofole ed altre calzature da camera	16,9	pa
6404 19 90	--- altre	16,9	pa
6404 20	- **Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito:**		
6404 20 10	-- Pantofole ed altre calzature da camera	17	pa
6404 20 90	-- altre	17	pa
6405	**Altre calzature:**		
6405 10 00	- **con tomaie di cuoio naturale o ricostituito**	3,5	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6405 20	– **con tomaie di materie tessili:**		
6405 20 10	–– con suole esterne di legno o di sughero	3,5	pa
	–– con suole esterne di altre materie:		
6405 20 91	––– Pantofole ed altre calzature da camera	4	pa
6405 20 99	––– altre	4	pa
6405 90	– **altre:**		
6405 90 10	–– con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	17	pa
6405 90 90	–– con suole esterne di altre materie	4	pa
6406	**Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:**		
6406 10	– **Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:**		
6406 10 10	–– di cuoio naturale	3	—
6406 10 90	–– di altre materie	3	—
6406 20	– **Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica:**		
6406 20 10	–– di gomma	3	—
6406 20 90	–– di materia plastica	3	—
6406 90	– **altri:**		
6406 90 30	–– Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	3	pa
6406 90 50	–– Suole interne ed altri accessori amovibili	3	—
6406 90 60	–– Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	3	—
6406 90 90	–– altre	3	—

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;

   b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);

   c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

2. La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6501 00 00	**Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli**	2,7	p/st
6502 00 00	**Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite**	esenzione	p/st
[6503]			
6504 00 00	**Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti**	esenzione	p/st
6505 00	**Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:**		
6505 00 10	– di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00	5,7	p/st
	– altri:		
6505 00 30	–– Berretti con visiera, chepì e simili copricapo	2,7	p/st
6505 00 90	–– altri	2,7	—
6506	**Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:**		
6506 10	– **Copricapo di sicurezza:**		
6506 10 10	–– di materia plastica	2,7	p/st
6506 10 80	–– di altre materie	2,7	p/st
	– **altri:**		
6506 91 00	–– **di gomma o di materia plastica**	2,7	p/st
6506 99	–– **di altre materie:**		
6506 99 10	––– di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00	5,7	p/st
6506 99 90	––– altri	2,7	p/st
6507 00 00	**Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo**	2,7	—

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI DA PASSEGGIO, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i bastoni da passeggio regolabili e simili (voce 9017);

   b) i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);

   c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

2. La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6601	**Ombrelli (da pioggia o da sole) eombrelloni (compresi i bastoni da passeggio, gli ombrelloni da giardino e simili):**		
6601 10 00	– **Ombrelloni da giardino e simili**	4,7	p/st
	– **altri:**		
6601 91 00	–– **con asta telescopica**	4,7	p/st
6601 99	–– **altri:**		
6601 99 20	––– con spoglie di tessuti di materie tessili	4,7	p/st
6601 99 90	––– altri	4,7	p/st
6602 00 00	**Bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili**	2,7	—
6603	**Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:**		
6603 20 00	– **Struttura (scheletro) di ombrello, che comprende i supporti montati su aste (bastoni)**	5,2	—
6603 90	– **altri:**		
6603 90 10	–– Impugnature e pomi	2,7	—
6603 90 90	–– altri	5	—

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i tessuti filtranti o spessi di capelli (voce 5911);

   b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);

   c) le calzature (capitolo 64);

   d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);

   e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);

   f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

2. La voce 6701 non comprende:

   a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, i materassi ed altri oggetti letterecci della voce 9404;

   b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;

   c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.

3. La voce 6702 non comprende:

   a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);

   b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6701 00 00	**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati**	2,7	—
6702	**Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali:**		
6702 10 00	– **di materie plastiche**	4,7	—
6702 90 00	– **di altre materie**	4,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6703 00 00	**Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili**	1,7	—
6704	**Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove:**		
	– di materie tessili sintetiche:		
6704 11 00	**–– Parrucche complete**	2,2	—
6704 19 00	**–– altri**	2,2	—
6704 20 00	**– di capelli**	2,2	—
6704 90 00	**– di altre materie**	2,2	—

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti del capitolo 25;

   b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);

   c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

   d) gli oggetti del capitolo 71;

   e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;

   f) le pietre litografiche della voce 8442;

   g) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;

   h) le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;

   ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

   k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

   l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

   m) gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 (b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia), della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare) o della voce 9620 (cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili); oppure

   n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2. Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

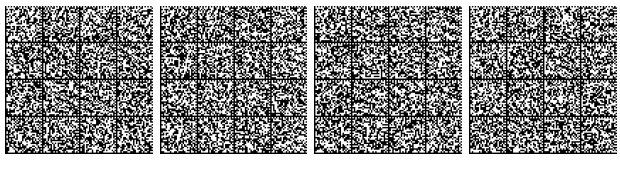

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6801 00 00	**Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)**	esenzione	—
6802	**Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:**		
6802 10 00	– **Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente**	esenzione	—
	– **altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:**		
6802 21 00	–– **Marmo, travertino e alabastro**	1,7	—
6802 23 00	–– **Granito**	1,7	—
6802 29 00	–– **altre pietre**	1,7	—
	– **altri:**		
6802 91 00	–– **Marmo, travertino e alabastro**	1,7	—
6802 92 00	–– **altre pietre calcaree**	1,7	—
6802 93	–– **Granito:**		
6802 93 10	––– lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	—
6802 93 90	––– altro	1,7	—
6802 99	–– **altre pietre:**		
6802 99 10	––– lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	—
6802 99 90	––– altre	1,7	—
6803 00	**Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:**		
6803 00 10	– Ardesia per tetti o per facciate	1,7	—
6803 00 90	– altri	1,7	—
6804	**Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:**		
6804 10 00	– **Mole per macinare o per sfibrare**	esenzione	—
	– **altre mole ed oggetti simili:**		
6804 21 00	–– **di diamante naturale o sintetico, agglomerato**	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6804 22	–– **di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:**		
	––– di abrasivi artificiali, con agglomerante:		
	–––– di resine sintetiche o artificiali:		
6804 22 12	––––– non rinforzati	esenzione	—
6804 22 18	––––– rinforzati	esenzione	—
6804 22 30	–––– di ceramica o di silicato	esenzione	—
6804 22 50	–––– di altre materie	esenzione	—
6804 22 90	––– altri	esenzione	—
6804 23 00	–– **di pietre naturali**	esenzione	—
6804 30 00	– **Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano**	esenzione	—
6805	**Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:**		
6805 10 00	– **applicati solamente su tessuto di materie tessili**	1,7	—
6805 20 00	– **applicati solamente su carta o cartone**	1,7	—
6805 30 00	– **applicati su altre materie**	1,7	—
6806	**Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69:**		
6806 10 00	– **Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli**	esenzione	—
6806 20	– **Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:**		
6806 20 10	–– Argille espanse	esenzione	—
6806 20 90	–– altri	esenzione	—
6806 90 00	– **altri**	esenzione	—
6807	**Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):**		
6807 10 00	– **in rotoli**	esenzione	m^2
6807 90 00	– **altri**	esenzione	—
6808 00 00	**Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali**	1,7	—
6809	**Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:**		
	– **Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:**		
6809 11 00	–– **unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone**	1,7	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6809 19 00	–– **altri**	1,7	m^2
6809 90 00	– **altri lavori**	1,7	—
6810	**Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:**		
	– **Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:**		
6810 11	–– **Blocchi e mattoni da costruzione:**		
6810 11 10	––– di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	1,7	—
6810 11 90	––– altri	1,7	—
6810 19 00	–– **altri**	1,7	—
	– **altri lavori:**		
6810 91 00	–– **Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile**	1,7	—
6810 99 00	–– **altri**	1,7	—
6811	**Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:**		
6811 40 00	– **contenenti amianto**	1,7	—
	– **non contenenti amianto:**		
6811 81 00	–– **Lastre ondulate**	1,7	—
6811 82 00	–– **altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili**	1,7	—
6811 89 00	–– **altri lavori**	1,7	—
6812	**Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:**		
6812 80	– **di crocidolite:**		
6812 80 10	–– lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	—
6812 80 90	–– altri	3,7	—
	– **altri:**		
6812 91 00	–– **Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo**	3,7	—
6812 99	–– **altri:**		
6812 99 10	––– Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	—
■ **6812 99 90**	––– altri	3,7	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	6813	**Materiali di attrito e loro lavori (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), nonmontati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:**		
	6813 20 00	– **contenenti amianto**	2,7	—
		– **non contenenti amianto:**		
	6813 81 00	–– **Guarnizioni per freni**	2,7	—
	6813 89 00	–– **altre**	2,7	—
	6814	**Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:**		
	6814 10 00	– **Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto**	1,7	—
	6814 90 00	– **altri**	1,7	—
	6815	**Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:**		
		– **Fibre di carbonio; lavori di fibre di carbonio per usi diversi da quelli elettrici; altri lavori di grafite o di altro carbonio per usi diversi da quelli elettrici:**		
★	**6815 11 00**	–– **Fibre di carbonio**	esenzione	—
★	**6815 12 00**	–– **Tessuti di fibre di carbonio**	esenzione	—
★	**6815 13 00**	–– **Altri lavori di fibre di carbonio**	esenzione	—
★	**6815 19 00**	–– **altri**	esenzione	—
	6815 20 00	– **Lavori di torba**	esenzione	—
		– **altri lavori:**		
■	**6815 91 00**	–– **contenenti magnesite, magnesia sotto forma di periclasio, dolomite, anche sotto forma di calce dolomitica, o cromite**	esenzione	—
■	**6815 99 00**	–– **altri**	esenzione	—

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura :

   a) nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903;

   b) non si considerano cotti gli oggetti riscaldati a temperature inferiori a 800°C per fini quali l'indurimento delle resine, l'accelerazione di reazioni di idratazione o l'eliminazione dell'acqua o di altre componenti volatili. Tali oggetti sono esclusi dal capitolo 69; e

   c) gli oggetti di ceramica sono ottenuti mediante cottura di materiali inorganici non metallici che sono stati preparati e modellati in precedenza, generalmente a temperatura ambiente. Le materie prime comprendono, tra l'altro, argille, materiali silicei, compresa la silice fusa, materiali con un elevato punto di fusione, quali ossidi, carburi, nitruri, grafite o altro carbonio, e in alcuni casi leganti come argille refrattarie o fosfati.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti della voce 2844;

   b) gli oggetti della voce 6804;

   c) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

   d) i cermet della voce 8113;

   e) gli oggetti del capitolo 82;

   f) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;

   g) i denti artificiali di ceramica della voce 9021;

   h) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);

   ij) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

   k) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

   l) gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);

   m) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI		
6901 00 00	**Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili** ……	2	—
6902	**Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:**		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6902 10 00	– **contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr_2O_3)**	2	—
6902 20	– **contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al_2O_3), di silice (SiO_2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti:**		
6902 20 10	– – contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO_2)	2	—
	– – altri:		
6902 20 91	– – – contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al_2O_3)	2	—
6902 20 99	– – – altri	2	—
6902 90 00	– **altri**	2	—
6903	**Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette e scaricatori a cassetto), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:**		
6903 10 00	– **contenenti, in peso, più di 50 % di carbonio libero**	5	—
6903 20	– **contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al_2O_3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO_2):**		
6903 20 10	– – contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al_2O_3)	5	—
6903 20 90	– – contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al_2O_3)	5	—
6903 90	– **altri:**		
6903 90 10	– – contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	—
6903 90 90	– – altri	5	—
	II. ALTRI PRODOTTI		
6904	**Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:**		
6904 10 00	– **Mattoni da costruzione**	2	p/st
6904 90 00	– **altri**	2	—
6905	**Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:**		
6905 10 00	– **Tegole**	esenzione	p/st
6905 90 00	– **altre**	esenzione	—
6906 00 00	**Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica**	esenzione	—
6907	**Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura:**		
	– **Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, diverse da quelle delle sottovoci 6907 30 e 6907 40:**		
6907 21 00	– – **con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, non superiore allo 0,5 %**	5	m^2
6907 22 00	– – **con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore allo 0,5 % ma non superiore al 10 %**	5	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6907 23 00	–– **con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore al 10 %**	5	m^2
6907 30 00	– **Cubi e articoli simili per mosaici, diversi da quelli della sottovoce 6907 40**	5	m^2
6907 40 00	– **Ceramica di finitura**	5	m^2
[6908]			
6909	**Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:**		
	– **Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:**		
6909 11 00	–– **di porcellana**	5	—
6909 12 00	–– **Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs**	5	—
6909 19 00	–– **altri**	5	—
6909 90 00	– **altri**	5	—
6910	**Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:**		
6910 10 00	– **di porcellana**	7	—
6910 90 00	– **altri**	7	—
6911	**Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana:**		
6911 10 00	– **Oggetti per il servizio da tavola o da cucina**	12	—
6911 90 00	– **altri**	12	—
6912 00	**Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana:**		
	– Oggetti per il servizio da tavola o da cucina:		
6912 00 21	–– di terracotta comune	5	—
6912 00 23	–– di grès	5,5	—
6912 00 25	–– di maiolica o di terraglia	9	—
6912 00 29	–– altri	7	—
	– altri:		
6912 00 81	–– di terracotta comune	5	—
6912 00 83	–– di grès	5,5	—
6912 00 85	–– di maiolica o di terraglia	9	—
6912 00 89	–– altri	7	—
6913	**Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:**		
6913 10 00	– **di porcellana**	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
6913 90	– **altri:**		
6913 90 10	–– di terracotta comune	3,5	—
	–– altri:		
6913 90 93	––– di maiolica o di terraglia	6	—
6913 90 98	––– altri	6	—
6914	**Altri lavori di ceramica:**		
6914 10 00	– **di porcellana**	5	—
6914 90 00	– **altri**	3	—

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);

   b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di bigiotteria);

   c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;

   d) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, dotati di telaio, per veicoli dei capitoli da 86 a 88;

   e) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, anche dotati di telaio, che incorporano dispositivi di riscaldamento o altri dispositivi elettrici o elettronici, per veicoli dei capitoli da 86 a 88;

   f) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;

   g) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;

   h) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;

   ij) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:

   a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;

   b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;

   c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.

3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:

   a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO_2) uguale o superiore a 60 %;

   b) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K_2O o Na_2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B_2O_3) superiore a 2 %.

   Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.

5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».

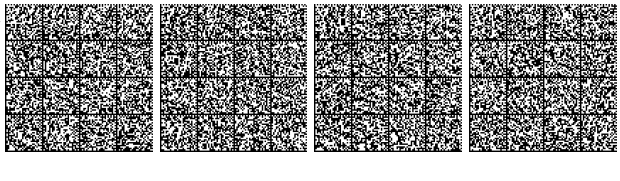

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7013 22, 7013 33, 7013 41 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7001 00	**Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro, escluso il vetro di tubi catodici o altro vetro attivato della voce 8549; vetro in massa:**		
■ **7001 00 10**	– Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	esenzione	—
	– Vetro in massa:		
7001 00 91	–– Vetro da ottica	3	—
7001 00 99	–– altro	esenzione	—
7002	**Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato:**		
7002 10 00	– **Biglie**	3	—
7002 20	– **Barre e bacchette:**		
7002 20 10	–– di vetro da ottica	3	—
7002 20 90	–– altri	3	—
	– **Tubi:**		
7002 31 00	–– **di quarzo o di altra silice fusi**	3	—
7002 32 00	–– **di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C**	3	—
7002 39 00	–– **altri**	3	—
7003	**Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:**		
	– **Lastre e fogli, non armati:**		
7003 12	–– **colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:**		
7003 12 10	––– di vetro da ottica	3	m^2
	––– altri:		
7003 12 91	–––– con strato non riflettente	3	m^2
7003 12 99	–––– altri	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br	m^2
7003 19	–– **altri:**		
7003 19 10	––– di vetro da ottica	3	m^2
7003 19 90	––– altri	3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br	m^2
7003 20 00	– **Lastre e fogli, armati**	3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7003 30 00	– **Profilati**	3	—
7004	**Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:**		
7004 20	– **Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:**		
7004 20 10	– – Vetro da ottica	3	m^2
	– – altri:		
7004 20 91	– – – con strato non riflettente	3	m^2
7004 20 99	– – – altri	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br	m^2
7004 90	– **altro vetro:**		
7004 90 10	– – Vetro da ottica	3	m^2
7004 90 80	– – altro	4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br	m^2
7005	**Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:**		
7005 10	– **Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente:**		
7005 10 05	– – con strato non riflettente	3	m^2
	– – altro, di spessore:		
7005 10 25	– – – inferiore o uguale a 3,5 mm	2	m^2
7005 10 30	– – – superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	m^2
7005 10 80	– – – superiore a 4,5 mm	2	m^2
	– **altro vetro non armato:**		
7005 21	– – **colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato:**		
7005 21 25	– – – di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	m^2
7005 21 30	– – – di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	m^2
7005 21 80	– – – di spessore superiore a 4,5 mm	2	m^2
7005 29	– – **altro:**		
7005 29 25	– – – di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	m^2
7005 29 35	– – – di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	m^2
7005 29 80	– – – di spessore superiore a 4,5 mm	2	m^2
7005 30 00	– **Vetro armato**	2	m^2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7006 00	**Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:**		
7006 00 10	– Vetro da ottica	3	—
7006 00 90	– altro	3	—
7007	**Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:**		
	– **Vetri temperati:**		
7007 11	–– **di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:**		
7007 11 10	––– di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3	—
7007 11 90	––– altri	3	—
7007 19	–– **altri:**		
7007 19 10	––– smaltati	3	m^2
7007 19 20	––– colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	m^2
7007 19 80	––– altri	3	m^2
	– **Vetri formati da fogli aderenti fra loro:**		
7007 21	–– **di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:**		
7007 21 20	––– di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3	—
7007 21 80	––– altri	3	—
7007 29 00	–– **altri**	3	m^2
7008 00	**Vetri isolanti a pareti multiple:**		
7008 00 20	– colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	m^2
	– altri:		
7008 00 81	–– formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	3	m^2
7008 00 89	–– altri	3	m^2
7009	**Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:**		
7009 10 00	– **Specchi retrovisivi per veicoli**	4	p/st
	– **altri:**		
7009 91 00	–– **non incorniciati**	4	—
7009 92 00	–– **incorniciati**	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7010	**Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:**		
7010 10 00	– **Ampolle**	3	p/st
7010 20 00	– **Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura**	5	—
7010 90	– **altri:**		
7010 90 10	–– Barattoli per sterilizzare	5	p/st
	–– altri:		
7010 90 21	––– ottenuti a partire da un tubo di vetro	5	p/st
	––– altri, di capacità nominale:		
7010 90 31	–––– di 2,5 l o più	5	p/st
	–––– di meno di 2,5 l:		
	––––– per prodotti alimentari e bevande:		
	–––––– Bottiglie e boccette:		
	––––––– di vetro non colorato, di capacità nominale:		
7010 90 41	–––––––– di 1 l o più	5	p/st
7010 90 43	–––––––– superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	p/st
7010 90 45	–––––––– 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	p/st
7010 90 47	–––––––– inferiore a 0,15 l	5	p/st
	––––––– di vetro colorato, di capacità nominale:		
7010 90 51	–––––––– di 1 l o più	5	p/st
7010 90 53	–––––––– superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	p/st
7010 90 55	–––––––– 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	p/st
7010 90 57	–––––––– inferiore a 0,15 l	5	p/st
	––––––– altri, di capacità nominale:		
7010 90 61	––––––– di 0,25 l o più	5	p/st
7010 90 67	––––––– inferiore a 0,25 l	5	p/st
	––––– per prodotti farmaceutici, di capacità nominale:		
7010 90 71	––––––– superiore a 0,055 l	5	p/st
7010 90 79	––––––– inferiore o uguale a 0,055 l	5	p/st
	––––– per altri prodotti:		
7010 90 91	––––––– di vetro non colorato	5	p/st
7010 90 99	––––––– di vetro colorato	5	p/st
7011	**Lampadine e involucri tubolari, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o simili:**		
7011 10 00	– **per l'illuminazione elettrica**	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7011 20 00	– **per tubi catodici**	4	—
7011 90 00	– **altri**	4	—
[7012]			
7013	**Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:**		
7013 10 00	– **Oggetti di vetroceramica**	11	p/st
	– **Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica:**		
7013 22	–– **di cristallo al piombo:**		
7013 22 10	––– fabbricati a mano	11	p/st
7013 22 90	––– fabbricati meccanicamente	11	p/st
7013 28	–– **altri:**		
7013 28 10	––– fabbricati a mano	11	p/st
7013 28 90	––– fabbricati meccanicamente	11	p/st
	– **altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:**		
7013 33	–– **di cristallo al piombo:**		
	––– fabbricati a mano:		
7013 33 11	–––– incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 33 19	–––– altri	11	p/st
	––– fabbricati meccanicamente:		
7013 33 91	–––– incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 33 99	–––– altri	11	p/st
7013 37	–– **altri:**		
7013 37 10	––– di vetro temperato	11	p/st
	––– altri:		
	–––– fabbricati a mano:		
7013 37 51	––––– incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 37 59	––––– altri	11	p/st
	–––– fabbricati meccanicamente:		
7013 37 91	––––– incisi o altrimenti decorati	11	p/st
7013 37 99	––––– altri	11	p/st
	– **Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica:**		
7013 41	–– **di cristallo al piombo:**		
7013 41 10	––– fabbricati a mano	11	p/st
7013 41 90	––– fabbricati meccanicamente	11	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7013 42 00	–– **di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C**	11	p/st
7013 49	–– **altri:**		
7013 49 10	––– di vetro temperato	11	p/st
	––– altri:		
7013 49 91	–––– fabbricati a mano	11	p/st
7013 49 99	–––– fabbricati meccanicamente	11	p/st
	– **altri oggetti:**		
7013 91	–– **di cristallo al piombo:**		
7013 91 10	––– fabbricati a mano	11	p/st
7013 91 90	––– fabbricati meccanicamente	11	p/st
7013 99 00	–– **altri**	11	p/st
7014 00 00	**Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente**	3	—
7015	**Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:**		
7015 10 00	– **Vetri da occhialeria medica**	3	—
7015 90 00	– **altri**	3	—
7016	**Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:**		
7016 10 00	– **Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili**	8	—
7016 90	– **altri:**		
7016 90 10	–– Vetri riuniti in vetrate	3	m^2
7016 90 40	–– Blocchi e mattoni, per l'edilizia o la costruzione	3 MIN 1,2 €/100 kg/br	—
7016 90 70	–– altri	3 MIN 1,2 €/100 kg/br	—
7017	**Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:**		
7017 10 00	– **di quarzo o di altra silice fusi**	3	—
7017 20 00	– **di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C**	3	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	7017 90 00	**– altre**	3	—
	7018	**Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di bigiotteria; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di bigiotteria; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:**		
	7018 10	**– Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:**		
		–– Perle:		
	7018 10 11	––– tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	—
	7018 10 19	––– altre	7	—
	7018 10 30	–– Imitazioni di perle fini o coltivate	esenzione	—
		–– Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini):		
	7018 10 51	––– tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	—
	7018 10 59	––– altre	3	—
	7018 10 90	–– altre	3 ([1])	—
	7018 20 00	**– Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm**	3	—
	7018 90	**– altri:**		
	7018 90 10	–– Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	3	—
	7018 90 90	–– altri	6	—
	7019	**Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti):**		
		– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), filati, anche tagliati, e feltri (mats) di queste materie:		
	7019 11 00	**–– Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm**	7	—
	7019 12 00	**–– Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)**	7	—
★	**7019 13 00**	**–– Altri filati, stoppini**	7	—
★	**7019 14 00**	**–– Feltri (mats) legati meccanicamente**	7	—
★	**7019 15 00**	**–– Feltri (mats) legati chimicamente**	7	—
★	**7019 19 00**	**–– altri**	7	
		– stoffe legate meccanicamente:		
★	**7019 61 00**	**–– Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa**	7	—
★	**7019 62 00**	**–– Altre stoffe di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa**	5	—
★	**7019 63 00**	**–– Tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, non rivestiti né stratificati**	7	—
★	**7019 64 00**	**–– Tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, rivestiti o stratificati**	7	—
★	**7019 65 00**	**–– Tessuti a maglia aperta di larghezza non superiore a 30 cm**	7	—

([1]) Contingenti tariffari OMC.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**7019 66 00**	–– **Tessuti a maglia aperta di larghezza superiore a 30 cm**	7	—
	7019 69	–– **altri:**		
★	**7019 69 10**	––– Stoffe cucite e stoffe agugliate	5	—
★	**7019 69 90**	––– altri	7	—
		– **Stoffe legate meccanicamente:**		
★	**7019 71 00**	–– **Veli (fogli sottili)**	5	—
★	**7019 72 00**	–– **Altre stoffe a maglia chiusa**	5	—
★	**7019 73 00**	–– **Altre stoffe a maglia aperta**	5	—
	7019 80	– **Lana di vetro e lavori di questa materia:**		
★	**7019 80 10**	–– Pannelli, materassi e prodotti simili	5	—
★	**7019 80 90**	–– altri	7	—
■	**7019 90 00**	– **altri**	7	—
	7020 00	**Altri lavori di vetro:**		
	7020 00 05	– Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	esenzione	—
		– Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto:		
	7020 00 07	–– non finite	3	—
	7020 00 08	–– finite	6	—
		– altri:		
	7020 00 10	–– di quarzo o di altra silice, fusi	3	—
	7020 00 30	–– di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	—
	7020 00 80	–– altri	3	—

SEZIONE XIV

PERLE NATURALI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE O SEMIPREZIOSE, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE

Note

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

   a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

   b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2. A) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

   B) La voce 7116 comprende soltanto oggetti che non includono né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che includono soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3. Questo capitolo non comprende:

   a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);

   b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;

   c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);

   d) i catalizzatori su supporto (voce 3815);

   e) gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 3. B del capitolo 42;

   f) gli oggetti delle voci 4303 e 4304;

   g) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

   h) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;

   ij) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;

k) i prodotti abrasivi delle voci 6804 o 6805, o del capitolo 82, contenenti polvere o polvere di pietre preziose o semipreziose (naturali o sintetiche); oggetti del capitolo 82 con una parte lavorata di pietre preziose o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite); macchine, apparecchi meccanici o prodotti elettrici o parti di, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);

l) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

m) le armi e loro parti (capitolo 93);

n) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;

o) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;

p) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

4. A) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.

B) Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

C) Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:

a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.

6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

7. Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. Con riserva delle disposizioni della nota 1 A) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.

9. Ai sensi della voce 7113, per «minuterie o oggetti di gioielleria» si intendono:

a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, bottoni per pettorina, medaglie o distintivi religiosi o altri);

b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

Questi articoli possono comportare, per esempio, perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

10. Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toeletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

11. Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di bigiotteria», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 4 B) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI		
7101	**Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:**		
7101 10 00	– **Perle fini**	esenzione	g
	– **Perle coltivate:**		
7101 21 00	–– **gregge**	esenzione	g
7101 22 00	–– **lavorate**	esenzione	g
7102	**Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:**		
7102 10 00	– **non selezionati**	esenzione	c/k
	– **industriali:**		
7102 21 00	–– **greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati**	esenzione	c/k
7102 29 00	–– **altri**	esenzione	c/k

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		– **non industriali:**		
	7102 31 00	–– **greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati**	esenzione	c/k
	7102 39 00	–– **altri**	esenzione	c/k
	7103	**Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:**		
	7103 10 00	– **gregge o semplicemente segate o sgrossate**	esenzione	—
		– **altrimenti lavorate:**		
	7103 91 00	–– **Rubini, zaffiri e smeraldi**	esenzione	g
	7103 99 00	–– **altre**	esenzione	g
	7104	**Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:**		
	7104 10 00	– **Quarzo piezoelettrico**	esenzione	g
		– **altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate:**		
★	**7104 21 00**	–– **Diamanti**	esenzione	g
★	**7104 29 00**	–– **altre**	esenzione	g
		– **altre:**		
★	**7104 91 00**	–– **Diamanti**	esenzione	g
★	**7104 99 00**	–– **altre**	esenzione	g
	7105	**Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche:**		
	7105 10 00	– **di diamanti**	esenzione	g
	7105 90 00	– **altri**	esenzione	g
		II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI		
	7106	**Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere:**		
	7106 10 00	– **Polveri**	esenzione	g
		– **altro:**		
	7106 91 00	–– **greggio**	esenzione	g
	7106 92 00	–– **semilavorato**	esenzione	g
	7107 00 00	**Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7108	**Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:**		
	– **per usi non monetari:**		
7108 11 00	–– **Polveri**	esenzione	g
7108 12 00	–– **greggio**	esenzione	g
7108 13	–– **semilavorato:**		
7108 13 10	––– Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	esenzione	g
7108 13 80	––– altro	esenzione	g
7108 20 00	– **per uso monetario**	esenzione	g
7109 00 00	**Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati**	esenzione	—
7110	**Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:**		
	– **Platino:**		
7110 11 00	–– **greggio o in polvere**	esenzione	g
7110 19	–– **altro:**		
7110 19 10	––– Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	esenzione	g
7110 19 80	––– altro	esenzione	g
	– **Palladio:**		
7110 21 00	–– **greggio o in polvere**	esenzione	g
7110 29 00	–– **altro**	esenzione	g
	– **Rodio:**		
7110 31 00	–– **greggio o in polvere**	esenzione	g
7110 39 00	–– **altro**	esenzione	g
	– **Iridio, osmio e rutenio:**		
7110 41 00	–– **greggi o in polvere**	esenzione	g
7110 49 00	–– **altri**	esenzione	g
7111 00 00	**Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati**	esenzione	—
7112	**Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549:**		
7112 30 00	– **Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria**	esenzione	—
	– **altri:**		
■ **7112 91 00**	–– **di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi**	esenzione	—
■ **7112 92 00**	–– **di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
■ **7112 99 00**	–– **altri**	esenzione	—
	III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI		
7113	**Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	– **di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
7113 11 00	–– **di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi**	2,5	g
7113 19 00	–– **di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi**	2,5	g
7113 20 00	– **di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi**	4	—
7114	**Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	– **di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
7114 11 00	–– **di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi**	2	g
7114 19 00	–– **di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi**	2	g
7114 20 00	– **di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi**	2	—
7115	**Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
7115 10 00	– **Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino**	esenzione	—
7115 90 00	– **altri**	3	—
7116	**Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:**		
7116 10 00	– **di perle fini o coltivate**	esenzione	g
7116 20	– **di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:**		
7116 20 11	–– Collane, braccialetti ed altri lavori esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	g
7116 20 80	–– altri	2,5	g
7117	**Minuterie di bigiotteria:**		
	– **di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:**		
7117 11 00	–– **gemelli e bottoncini**	4	—
7117 19 00	–– **altre**	4	—
7117 90 00	– **altre**	4	—
7118	**Monete:**		
7118 10 00	– **Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro**	esenzione	g
7118 90 00	– **altre**	esenzione	g

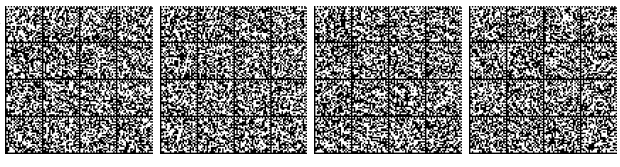

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1. Questa sezione non comprende:

   a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);

   b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);

   c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;

   d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;

   e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);

   f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);

   g) le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);

   h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

   ij) i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);

   k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

   l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

   m) gli stacci a mano, i bottoni, le penne, i portapenne, i portamine, i cavalletti monopiede, i bipiedi, i treppiedi e oggetti simili o altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi); oppure

   n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2. Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:

   a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché gli oggetti simili di altri metalli comuni, diversi dagli oggetti appositamente progettati per essere usati esclusivamente in impianti per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria (voce 9021);

   b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);

   c) gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

   Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

   Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3. Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.

4. Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.

5. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):

   a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;

   b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

   c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

6. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

7. Regola sui prodotti composti:

   Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni (compresi i lavori in materiali compositi considerati come tali ai sensi delle regole generali di interpretazione), che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso su ciascuno degli altri metalli.

   Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

   a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

   b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;

   c) un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

8. In questa sezione, si intendono per:

   a) «Cascami ed avanzi»:

      1) tutti i cascami e gli avanzi metallici;

      2) i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motiv

   b) «Polveri»:

      i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

9. Ai fini dei capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81, si intende per:

   a) Barre e aste

      i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non in rotoli, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due lati sono rettilinei, uguali di lunghezza e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si

considerano ugualmente inclusi i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio della voce 7403 le barre da filo e le billette del capitolo 74 che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio in vergella o in tubi. Questa disposizione si applica mutatis mutandis ai prodotti del capitolo 81.

b) Profilati

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche in rotoli, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, aste, fili, lamiere, nastri, fogli, tubi o condotti. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) Fili

i prodotti laminati, estrusi o trafilati, in rotoli, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due lati sono rettilinei, uguali di lunghezza e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza.

d) Lamiere, nastri e fogli

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi), anche in rotoli, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due lati sono rettilinei, uguali di lunghezza e paralleli), di spessore costante, presentati:

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Le voci relative a lamiere, nastri e fogli comprendono tra l'altro le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) Tubi e condotti

i prodotti cavi, anche in rotoli, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi e condotti i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi e i condotti con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

a) «Ghise gregge»:

le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

— 10 % o meno di cromo,

— 6 % o meno di manganese,

— 3 % o meno di fosforo,

— 8 % o meno di silicio,

— 10 % o meno, in totale, di altri elementi.

b) «Ghise specolari»:

le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

c) «Ferro-leghe»:

le leghe in lingotti, in blocchi, in masse o in simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

— più di 10 % di cromo,

— più di 30 % di manganese,

— più di 3 % di fosforo,

— più di 8 % di silicio,

— più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

d) «Acciai»:

le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

e) «Acciai inossidabili»:

gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

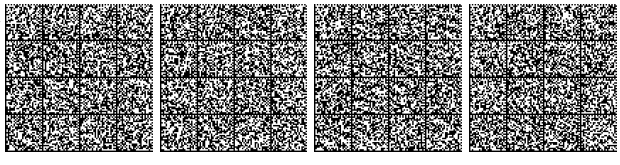

f) «Altri acciai legati»:

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

— 0,3 % o più di alluminio,

— 0,0008 % o più di boro,

— 0,3 % o più di cromo,

— 0,3 % o più di cobalto,

— 0,4 % o più di rame,

— 0,4 % o più di piombo,

— 1,65 % o più di manganese,

— 0,08 % o più di molibdeno,

— 0,3 % o più di nichel,

— 0,06 % o più di niobio,

— 0,6 % o più di silicio,

— 0,05 % o più di titanio,

— 0,3 % o più di tungsteno (wolframio),

— 0,1 % o più di vanadio,

— 0,05 % o più di zirconio,

— 0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

g) «Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.

h) «Graniglie»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

ij) «Semiprodotti»:

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

k) «Prodotti laminati piatti»:

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

— arrotolati in spire sovrapposte, o

— non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l) «Vergella o bordione»:

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m) «Barre»:

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

Questi prodotti possono:

— avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

— avere subito una torsione dopo la laminazione.

n) «Profilati»:

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

o) «Fili»:

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p) «Barre forate per la perforazione»:

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

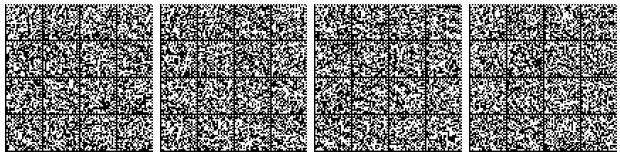

2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

   a) «Ghise gregge legate»:

      le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

      — più di 0,2 % di cromo,

      — più di 0,3 % di rame,

      — più di 0,3 % di nichel,

      — più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

   b) «Acciai non legati automatici»:

      gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

      — 0,08 % o più di zolfo,

      — 0,1 % o più di piombo,

      — più di 0,05 % di selenio,

      — più di 0,01 % di tellurio,

      — più di 0,05 % di bismuto.

   c) «Acciai al silicio detti "magnetici"»:

      gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può conferire loro il carattere di altri acciai legati.

   d) «Acciai rapidi»:

      gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.

   e) «Acciai silico-manganese»:

      gli acciai che contengono, in peso:

      — non più di 0,7 % di carbonio,

      — 0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e

      — 0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

Nota complementare

1. *Si considerano come:*

— *Prodotti laminati piatti detti «magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:*

— *inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;*

— *inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;*

— *inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.*

— *«Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.*

— *«Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:*

— *meno di 0,6 % di carbonio*

e

0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio

o

4 % o più di tungsteno;

— *0,8 % o più di carbonio*

e

0,05 % o più di vanadio;

— *più di 1,2 % di carbonio*

e

11 % o più e non più di 15 % di cromo;

— *0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio*

e

3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel

e

1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;

— *0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio*

e

1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno

e

meno di 1,2 % di nichel;

— *0,3 % o più di carbonio*

e

meno di 5,2 % di cromo

e

0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;

— *0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio*

e

1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel

e

0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI		
7201	**Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:**		
7201 10	– **Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:**		
	–– contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:		
7201 10 11	––– con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	1,7	—
7201 10 19	––– con tenore di silicio superiore a 1 %	1,7	—
7201 10 30	–– contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	1,7	—
7201 10 90	–– contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	esenzione	—
7201 20 00	– **Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo**	2,2	—
7201 50	– **Ghise gregge legate; ghise specolari:**		
7201 50 10	–– Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	esenzione	—
7201 50 90	–– altre	1,7	—
7202	**Ferro-leghe:**		
	– **Ferromanganese:**		
7202 11	–– **contenente, in peso, più di 2 % di carbonio:**		
7202 11 20	––– di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %	2,7	—
7202 11 80	––– altro	2,7	—
7202 19 00	–– **altro**	2,7	—
	– **Ferrosilicio:**		
7202 21 00	–– **contente, in peso, più di 55 % di silicio**	5,7 [1]	—
7202 29	–– **altro:**		
7202 29 10	––– contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio	5,7 [1]	—
7202 29 90	––– altro	5,7 [1]	—
7202 30 00	– **Ferro-silico-manganese**	3,7 [1]	—
	– **Ferrocromo:**		
7202 41	–– **contenente, in peso, più di 4 % di carbonio:**		
7202 41 10	––– contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio	4	—
7202 41 90	––– contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	4	—
7202 49	–– **altro:**		
7202 49 10	––– contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	7 [1]	—

[1] Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7202 49 50	– – – contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio	7 (1)	—
7202 49 90	– – – contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio	7	—
7202 50 00	– **Ferro-silico-cromo**	2,7	—
7202 60 00	– **Ferro-nichel**	esenzione	—
7202 70 00	– **Ferro-molibdeno**	2,7	—
7202 80 00	– **Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno**	esenzione	—
	– **altre:**		
7202 91 00	– – **Ferro-titanio e ferro-silico-titanio**	2,7	—
7202 92 00	– – **Ferro-vanadio**	2,7	—
7202 93 00	– – **Ferro-niobio**	esenzione	—
7202 99	– – **altre:**		
7202 99 10	– – – Ferro-fosforo	esenzione	—
7202 99 30	– – – Ferro-silico-magnesio	2,7	—
7202 99 80	– – – altre	2,7	—
7203	**Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:**		
7203 10 00	– **Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro**	esenzione	—
7203 90 00	– **altri**	esenzione	—
7204	**Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:**		
7204 10 00	– **Cascami ed avanzi di ghisa**	esenzione	—
	– **Cascami ed avanzi di acciaio legati:**		
7204 21	– – **di acciai inossidabili:**		
7204 21 10	– – – contenenti, in peso, 8 % o più di nichel	esenzione	—
7204 21 90	– – – altri	esenzione	—
7204 29 00	– – **altri**	esenzione	—
7204 30 00	– **Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati**	esenzione	—
	– **altri cascami ed avanzi:**		
7204 41	– – **Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti:**		
7204 41 10	– – – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	esenzione	—
	– – – Spuntature di stampaggio o di taglio:		
7204 41 91	– – – – in pacchetti	esenzione	—
7204 41 99	– – – – altri	esenzione	—

(1) Contingenti tariffari OMC.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7204 49	–– **altri:**		
7204 49 10	––– spezzettati	esenzione	—
	––– altri:		
7204 49 30	–––– in pacchetti	esenzione	—
7204 49 90	–––– altri	esenzione	—
7204 50 00	– **Cascami lingottati**	esenzione	—
7205	**Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio:**		
7205 10 00	– **Graniglie**	esenzione	—
	– **Polveri:**		
7205 21 00	–– **di acciai legati**	esenzione	—
7205 29 00	–– **altre**	esenzione	—
	II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI		
7206	**Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:**		
7206 10 00	– **Lingotti**	esenzione	—
7206 90 00	– **altri**	esenzione	—
7207	**Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:**		
	– **contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:**		
7207 11	–– **di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:**		
	––– laminati od ottenuti con colata continua:		
7207 11 11	–––– di acciai automatici	esenzione	—
	–––– altri:		
7207 11 14	––––– di spessore inferiore o uguale a 130 mm	esenzione	—
7207 11 16	––––– di spessore superiore a 130 mm	esenzione	—
7207 11 90	––– fucinati	esenzione	—
7207 12	–– **altri, di sezione trasversale rettangolare:**		
7207 12 10	––– laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 12 90	––– fucinati	esenzione	—
7207 19	–– **altri:**		
	––– di sezione trasversale circolare o poligonale:		
7207 19 12	–––– laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 19 19	–––– fucinati	esenzione	—
7207 19 80	––– altri	esenzione	—
7207 20	– **contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:**		
	–– di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
	––– laminati od ottenuti con colata continua:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7207 20 11	---- di acciai automatici	esenzione	—
	---- altri, contenenti, in peso:		
7207 20 15	----- 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7207 20 17	----- 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7207 20 19	--- fucinati	esenzione	—
	-- altri, di sezione trasversale rettangolare:		
7207 20 32	--- laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 20 39	--- fucinati	esenzione	—
	-- di sezione trasversale circolare o poligonale:		
7207 20 52	--- laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	—
7207 20 59	--- fucinati	esenzione	—
7207 20 80	-- altri	esenzione	—
7208	**Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:**		
7208 10 00	**– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo**	esenzione	—
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:		
7208 25 00	**-- di spessore di 4,75 mm o più**	esenzione	—
7208 26 00	**-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm**	esenzione	—
7208 27 00	**-- di spessore inferiore a 3 mm**	esenzione	—
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208 36 00	**-- di spessore superiore a 10 mm**	esenzione	—
7208 37 00	**-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm**	esenzione	—
7208 38 00	**-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm**	esenzione	—
7208 39 00	**-- di spessore inferiore a 3 mm**	esenzione	—
7208 40 00	**– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo**	esenzione	—
	– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208 51	**-- di spessore superiore a 10 mm:**		
7208 51 20	--- di spessore superiore a 15 mm	esenzione	—
	--- di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:		
7208 51 91	---- di 2 050 mm o più	esenzione	—
7208 51 98	---- inferiore a 2 050 mm	esenzione	—
7208 52	**-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:**		
7208 52 10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm	esenzione	—
	--- altri, di larghezza:		
7208 52 91	---- di 2 050 mm o più	esenzione	—
7208 52 99	---- inferiore a 2 050 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7208 53	–– **di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:**		
7208 53 10	––– laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più	esenzione	—
7208 53 90	––– altri	esenzione	—
7208 54 00	–– **di spessore inferiore a 3 mm**	esenzione	—
7208 90	– **altri:**		
7208 90 20	–– forati	esenzione	—
7208 90 80	–– altri	esenzione	—
7209	**Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:**		
	– **arrotolati, semplicemente laminati a freddo:**		
7209 15 00	–– **di spessore di 3 mm o più**	esenzione	—
7209 16	–– **di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:**		
7209 16 10	––– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 16 90	––– altri	esenzione	—
7209 17	–– **di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:**		
7209 17 10	––– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 17 90	––– altri	esenzione	—
7209 18	–– **di spessore inferiore a 0,5 mm:**		
7209 18 10	––– detti «magnetici»	esenzione	—
	––– altri:		
7209 18 91	–––– di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm	esenzione	—
7209 18 99	–––– di spessore inferiore a 0,35 mm	esenzione	—
	– **non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:**		
7209 25 00	–– **di spessore di 3 mm o più**	esenzione	—
7209 26	–– **di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:**		
7209 26 10	––– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 26 90	––– altri	esenzione	—
7209 27	–– **di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:**		
7209 27 10	––– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 27 90	––– altri	esenzione	—
7209 28	–– **di spessore inferiore a 0,5 mm:**		
7209 28 10	––– detti «magnetici»	esenzione	—
7209 28 90	––– altri	esenzione	—
7209 90	– **altri:**		
7209 90 20	–– forati	esenzione	—
7209 90 80	–– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7210	**Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:**		
	– **stagnati:**		
7210 11 00	–– **di spessore di 0,5 mm o più**	esenzione	—
7210 12	–– **di spessore inferiore a 0,5 mm:**		
7210 12 20	––– Latta	esenzione	—
7210 12 80	––– altri	esenzione	—
7210 20 00	– **piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno**	esenzione	—
7210 30 00	– **zincati elettroliticamente**	esenzione	—
	– **zincati con altri procedimenti:**		
7210 41 00	–– **ondulati**	esenzione	—
7210 49 00	–– **altri**	esenzione	—
7210 50 00	– **rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo**	esenzione	—
	– **rivestiti di alluminio:**		
7210 61 00	–– **rivestiti di leghe di alluminio-zinco**	esenzione	—
7210 69 00	–– **altri**	esenzione	—
7210 70	– **dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:**		
7210 70 10	–– Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	—
7210 70 80	–– altri	esenzione	—
7210 90	– **altri:**		
7210 90 30	–– placcati	esenzione	—
7210 90 40	–– stagnati e stampati	esenzione	—
7210 90 80	–– altri	esenzione	—
7211	**Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:**		
	– **semplicemente laminati a caldo:**		
7211 13 00	–– **laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo**	esenzione	—
7211 14 00	–– **altri, di spessore di 4,75 mm o più**	esenzione	—
7211 19 00	–– **altri**	esenzione	—
	– **semplicemente laminati a freddo:**		
7211 23	–– **contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:**		
7211 23 20	––– detti «magnetici»	esenzione	—
	––– altri:		
7211 23 30	–––– di spessore di 0,35 mm o più	esenzione	—
7211 23 80	–––– di spessore inferiore a 0,35 mm	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7211 29 00	–– **altri**	esenzione	—
7211 90	– **altri:**		
7211 90 20	–– forati	esenzione	—
7211 90 80	–– altri	esenzione	—
7212	**Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:**		
7212 10	– **stagnati:**		
7212 10 10	–– Latta semplicemente trattata in superficie	esenzione	—
7212 10 90	–– altri	esenzione	—
7212 20 00	– **zincati elettroliticamente**	esenzione	—
7212 30 00	– **zincati con altri procedimenti**	esenzione	—
7212 40	– **dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:**		
7212 40 20	–– Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	—
7212 40 80	–– altri	esenzione	—
7212 50	– **altrimenti rivestiti:**		
7212 50 20	–– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	esenzione	—
7212 50 30	–– cromati o nichelati	esenzione	—
7212 50 40	–– ramati	esenzione	—
	–– rivestiti di alluminio:		
7212 50 61	––– rivestiti di leghe di alluminio-zinco	esenzione	—
7212 50 69	––– altri	esenzione	—
7212 50 90	–– altri	esenzione	—
7212 60 00	– **placcati**	esenzione	—
7213	**Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:**		
7213 10 00	– **aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione**	esenzione	—
7213 20 00	– **altri, di acciai automatici**	esenzione	—
	– **altri:**		
7213 91	–– **di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:**		
7213 91 10	––– del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	—
7213 91 20	––– del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	esenzione	—
	––– altri:		
7213 91 41	–––– contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	esenzione	—
7213 91 49	–––– contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7213 91 70	– – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	esenzione	—
7213 91 90	– – – – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	esenzione	—
7213 99	– – **altri:**		
7213 99 10	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7213 99 90	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	—
7214	**Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:**		
7214 10 00	– **fucinate**	esenzione	—
7214 20 00	– **aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione**	esenzione	—
7214 30 00	– **altre, di acciai automatici**	esenzione	—
	– **altre:**		
7214 91	– – **di sezione trasversale rettangolare:**		
7214 91 10	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7214 91 90	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	—
7214 99	– – **altre:**		
	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7214 99 10	– – – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	—
	– – – – altre, di sezione circolare con diametro:		
7214 99 31	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 39	– – – – – inferiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 50	– – – – altre	esenzione	—
	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:		
	– – – – di sezione circolare con diametro:		
7214 99 71	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 79	– – – – – inferiore a 80 mm	esenzione	—
7214 99 95	– – – – altre	esenzione	—
7215	**Altre barre di ferro o di acciai non legati:**		
7215 10 00	– **di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo**	esenzione	—
7215 50	– **altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:**		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7215 50 11	– – – di sezione rettangolare	esenzione	—
7215 50 19	– – – altre	esenzione	—
7215 50 80	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	—
7215 90 00	– **altre**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7216	**Profilati di ferro o di acciai non legati:**		
7216 10 00	– **Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm**	esenzione	—
	– **Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:**		
7216 21 00	–– **Profilati a L**	esenzione	—
7216 22 00	–– **Profilati a T**	esenzione	—
	– **Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:**		
7216 31	–– **Profilati ad U:**		
7216 31 10	––– di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm	esenzione	—
7216 31 90	––– di altezza superiore a 220 mm	esenzione	—
7216 32	–– **Profilati ad I:**		
	––– di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:		
7216 32 11	–––– ad ali a facce parallele	esenzione	—
7216 32 19	–––– altri	esenzione	—
	––– di altezza superiore a 220 mm:		
7216 32 91	–––– ad ali a facce parallele	esenzione	—
7216 32 99	–––– altri	esenzione	—
7216 33	–– **Profilati ad H:**		
7216 33 10	––– di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	esenzione	—
7216 33 90	––– di altezza superiore a 180 mm	esenzione	—
7216 40	– **Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:**		
7216 40 10	–– Profilati a L	esenzione	—
7216 40 90	–– Profilati a T	esenzione	—
7216 50	– **altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo:**		
7216 50 10	–– di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm	esenzione	—
	–– altri:		
7216 50 91	––– Piatti a bulbo	esenzione	—
7216 50 99	––– altri	esenzione	—
	– **Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:**		
7216 61	–– **ottenuti da prodotti laminati piatti:**		
7216 61 10	––– Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	esenzione	—
7216 61 90	––– altri	esenzione	—
7216 69 00	–– **altri**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **altri:**		
7216 91	–– **ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti:**		
7216 91 10	––– Lamiere profilate (nervate)	esenzione	—
7216 91 80	––– altri	esenzione	—
7216 99 00	–– **altri**	esenzione	—
7217	**Fili di ferro o di acciai non legati:**		
7217 10	– **non rivestiti, anche lucidati:**		
	–– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 10 10	––– la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	esenzione	—
	––– la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:		
7217 10 31	–––– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	esenzione	—
7217 10 39	–––– altri	esenzione	—
7217 10 50	–– contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 10 90	–– contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7217 20	– **zincati:**		
	–– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 20 10	––– la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	esenzione	—
7217 20 30	––– la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm	esenzione	—
7217 20 50	–– contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 20 90	–– contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7217 30	– **rivestiti di altri metalli comuni:**		
	–– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 30 41	––– ramati	esenzione	—
7217 30 49	––– altri	esenzione	—
7217 30 50	–– contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 30 90	–– contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
7217 90	– **altri:**		
7217 90 20	–– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	—
7217 90 50	–– contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	—
7217 90 90	–– contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	—
	III. ACCIAI INOSSIDABILI		
7218	**Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:**		
7218 10 00	– **Lingotti e altre forme primarie**	esenzione	—
	– **altri:**		
7218 91	–– **di sezione trasversale rettangolare:**		
7218 91 10	––– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7218 91 80	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7218 99	– – **altri:**		
	– – – di sezione trasversale quadrata:		
7218 99 11	– – – – laminati od ottenuti per colata continua	esenzione	—
7218 99 19	– – – – fucinati	esenzione	—
	– – – altri:		
7218 99 20	– – – – laminati od ottenuti per colata continua	esenzione	—
7218 99 80	– – – – fucinati	esenzione	—
7219	**Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:**		
	– **semplicemente laminati a caldo, arrotolati:**		
7219 11 00	– – **di spessore superiore a 10 mm**	esenzione	—
7219 12	– – **di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm:**		
7219 12 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 12 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 13	– – **di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:**		
7219 13 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 13 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 14	– – **di spessore inferiore a 3 mm:**		
7219 14 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 14 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– **semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:**		
7219 21	– – **di spessore superiore a 10 mm:**		
7219 21 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 21 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 22	– – **di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm:**		
7219 22 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 22 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 23 00	– – **di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm**	esenzione	—
7219 24 00	– – **di spessore inferiore a 3 mm**	esenzione	—
	– **semplicemente laminati a freddo:**		
7219 31 00	– – **di spessore uguale o superiore a 4,75 mm**	esenzione	—
7219 32	– – **di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:**		
7219 32 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 32 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 33	– – **di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:**		
7219 33 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 33 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7219 34	–– **di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm:**		
7219 34 10	––– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 34 90	––– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 35	–– **di spessore inferiore a 0,5 mm:**		
7219 35 10	––– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7219 35 90	––– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7219 90	– **altri:**		
7219 90 20	–– forati	esenzione	—
7219 90 80	–– altri	esenzione	—
7220	**Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:**		
	– **semplicemente laminati a caldo:**		
7220 11 00	–– **di spessore uguale o superiore a 4,75 mm**	esenzione	—
7220 12 00	–– **di spessore inferiore a 4,75 mm**	esenzione	—
7220 20	– **semplicemente laminati a freddo:**		
	–– di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 21	––– 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7220 20 29	––– meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	–– di spessore superiore a 0,35 mm ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 41	––– 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7220 20 49	––– meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	–– di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 81	––– 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7220 20 89	––– meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7220 90	– **altri:**		
7220 90 20	–– forati	esenzione	—
7220 90 80	–– altri	esenzione	—
7221 00	**Vergella o bordione di acciai inossidabili:**		
7221 00 10	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7221 00 90	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222	**Barre e profilati di acciai inossidabili:**		
	– **Barre semplicemente laminate o estruse a caldo:**		
7222 11	–– **di sezione circolare:**		
	––– di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7222 11 11	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 11 19	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– – – di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:		
7222 11 81	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 11 89	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 19	– – **altre:**		
7222 19 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 19 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 20	– **Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo:**		
	– – di sezione circolare:		
	– – – di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:		
7222 20 11	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 19	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– – – di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:		
7222 20 21	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 29	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– – – di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso:		
7222 20 31	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 39	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
	– – altre, contenenti, in peso:		
7222 20 81	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 20 89	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 30	– **altre barre:**		
	– – fucinate, contenenti, in peso:		
7222 30 51	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	—
7222 30 91	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	—
7222 30 97	– – altre	esenzione	—
7222 40	– **Profilati:**		
7222 40 10	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	—
7222 40 50	– – semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	—
7222 40 90	– – altri	esenzione	—
7223 00	**Fili di acciai inossidabili:**		
	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel:		
7223 00 11	– – contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7223 00 19	–– altri	esenzione	—
	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel:		
7223 00 91	–– contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio	esenzione	—
7223 00 99	–– altri	esenzione	—
	IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI		
7224	**Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:**		
7224 10	– **Lingotti e altre forme primarie:**		
7224 10 10	–– di acciai per utensili	esenzione	—
7224 10 90	–– altri	esenzione	—
7224 90	– **altri:**		
7224 90 02	–– di acciai per utensili	esenzione	—
	–– altri:		
	––– di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:		
	––––– laminati a caldo od ottenuti per colata continua:		
	––––– la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
7224 90 03	–––––– di acciai rapidi	esenzione	—
7224 90 05	–––––– contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	—
7224 90 07	–––––– altri	esenzione	—
7224 90 14	––––– altri	esenzione	—
7224 90 18	–––– fucinati	esenzione	—
	––– altri:		
	–––– laminati a caldo od ottenuti per colata continua:		
7224 90 31	––––– contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
7224 90 38	––––– altri	esenzione	—
7224 90 90	–––– fucinati	esenzione	—
7225	**Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:**		
	– **di acciai al silicio detti «magnetici»:**		
7225 11 00	–– **a grani orientati**	esenzione	—
7225 19	–– **altri:**		
7225 19 10	––– laminati a caldo	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7225 19 90	– – – laminati a freddo	esenzione	—
7225 30	– **altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati:**		
7225 30 10	– – di acciai per utensili	esenzione	—
7225 30 30	– – di acciai rapidi	esenzione	—
7225 30 90	– – altri	esenzione	—
7225 40	– **altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:**		
7225 40 12	– – di acciai per utensili	esenzione	—
7225 40 15	– – di acciai rapidi	esenzione	—
	– – altri:		
7225 40 40	– – – di spessore superiore a 10 mm	esenzione	—
7225 40 60	– – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	esenzione	—
7225 40 90	– – – di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7225 50	– **altri, semplicemente laminati a freddo:**		
7225 50 20	– – di acciai rapidi	esenzione	—
7225 50 80	– – altri	esenzione	—
	– **altri:**		
7225 91 00	– – **zincati elettroliticamente**	esenzione	—
7225 92 00	– – **zincati con altri procedimenti**	esenzione	—
7225 99 00	– – **altri**	esenzione	—
7226	**Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:**		
	– **di acciai al silicio detti «magnetici»:**		
7226 11 00	– – **a grani orientati**	esenzione	—
7226 19	– – **altri:**		
7226 19 10	– – – semplicemente laminati a caldo	esenzione	—
7226 19 80	– – – altri	esenzione	—
7226 20 00	– **di acciai rapidi**	esenzione	—
	– **altri:**		
7226 91	– – **semplicemente laminati a caldo:**		
7226 91 20	– – – di acciai per utensili	esenzione	—
	– – – altri:		
7226 91 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	—
7226 91 99	– – – – di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	—
7226 92 00	– – **semplicemente laminati a freddo**	esenzione	—
7226 99	– – **altri:**		
7226 99 10	– – – zincati elettroliticamente	esenzione	—
7226 99 30	– – – zincati con altri procedimenti	esenzione	—
7226 99 70	– – – altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7227	**Vergella o bordione di altri acciai legati:**		
7227 10 00	– **di acciai rapidi**	esenzione	—
7227 20 00	– **di acciai silico-manganese**	esenzione	—
7227 90	– **altri:**		
7227 90 10	–– contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	—
7227 90 50	–– contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
7227 90 95	–– altri	esenzione	—
7228	**Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:**		
7228 10	– **Barre di acciai rapidi:**		
7228 10 20	–– semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	—
7228 10 50	–– fucinate	esenzione	—
7228 10 90	–– altre	esenzione	—
7228 20	– **Barre di acciai silico-manganese:**		
7228 20 10	–– di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	—
	–– altre:		
7228 20 91	––– semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	—
7228 20 99	––– altre	esenzione	—
7228 30	– **altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:**		
7228 30 20	–– di acciai per utensili	esenzione	—
	–– contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:		
7228 30 41	––– di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7228 30 49	––– altre	esenzione	—
	–– altre:		
	––– di sezione circolare, di diametro:		
7228 30 61	–––– uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7228 30 69	–––– inferiore a 80 mm	esenzione	—
7228 30 70	––– di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	—
7228 30 89	––– altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7228 40	– **altre barre, semplicemente fucinate:**		
7228 40 10	–– di acciai per utensili	esenzione	—
7228 40 90	–– altre	esenzione	—
7228 50	– **altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:**		
7228 50 20	–– di acciai per utensili	esenzione	—
7228 50 40	–– contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
	–– altre:		
	––– di sezione circolare, di diametro:		
7228 50 61	–––– uguale o superiore a 80 mm	esenzione	—
7228 50 69	–––– inferiore a 80 mm	esenzione	—
7228 50 80	––– altre	esenzione	—
7228 60	– **altre barre:**		
7228 60 20	–– di acciai per utensili	esenzione	—
7228 60 80	–– altre	esenzione	—
7228 70	– **Profilati:**		
7228 70 10	–– semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	—
7228 70 90	–– altri	esenzione	—
7228 80 00	– **Barre forate per la perforazione**	esenzione	—
7229	**Fili di altri acciai legati:**		
7229 20 00	– **di acciai silico-manganese**	esenzione	—
7229 90	– **altri:**		
7229 90 20	–– di acciai rapidi	esenzione	—
7229 90 50	–– contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	—
7229 90 90	–– altri	esenzione	—

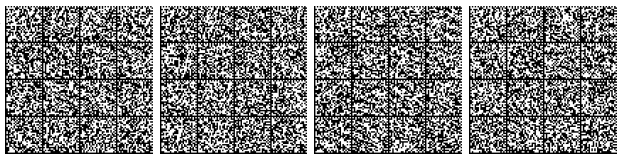

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.

2. Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7301	**Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:**		
7301 10 00	– **Palancole**	esenzione	—
7301 20 00	– **Profilati**	esenzione	—
7302	**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:**		
7302 10	– **Rotaie:**		
7302 10 10	–– conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	esenzione	—
	–– altre:		
	––– nuove:		
	–––– Rotaie del tipo vignole:		
7302 10 22	––––– di un peso al metro superiore o uguale a 36 kg	esenzione	—
7302 10 28	––––– di un peso al metro inferiore a 36 kg	esenzione	—
7302 10 40	–––– Rotaie a guida	esenzione	—
7302 10 50	–––– altre	esenzione	—
7302 10 90	––– usate	esenzione	—
7302 30 00	– **Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi**	2,7	—
7302 40 00	– **Stecche (ganasce) e piastre di appoggio**	esenzione	—
7302 90 00	– **altri**	esenzione	—
7303 00	**Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa:**		
7303 00 10	– Tubi e condotti dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,2	—
7303 00 90	– altri	3,2	—
7304	**Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio:**		
	– **Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:**		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	7304 11 00	–– **di acciai inossidabili**	esenzione	—
	7304 19	–– **altri:**		
	7304 19 10	––– con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
	7304 19 30	––– con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
	7304 19 90	––– con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
		– **Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:**		
	7304 22 00	–– **Aste di perforazione di acciai inossidabili**	esenzione	—
	7304 23 00	–– **altre aste di perforazione**	esenzione	—
	7304 24 00	–– **altri, di acciai inossidabili**	esenzione	—
	7304 29	–– **altri:**		
	7304 29 10	––– con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
	7304 29 30	––– con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
	7304 29 90	––– con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
		– **altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:**		
	7304 31	–– **trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo):**		
	7304 31 20	––– di precisione	esenzione	—
	7304 31 80	––– altri	esenzione	—
	7304 39	–– **altri:**		
★	**7304 39 50**	––– Tubi filettati o filettabili detti gas	esenzione	—
		––– altri, con diametro esterno:		
★	**7304 39 82**	–––– inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
★	**7304 39 83**	–––– superiore a 168,3 mm ma inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
★	**7304 39 88**	–––– superiore a 406,4 mm	esenzione	—
		– **altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:**		
	7304 41 00	–– **trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo)**	esenzione	—
	7304 49	–– **altri:**		
★	**7304 49 83**	––– con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
★	**7304 49 85**	––– con diametro esterno superiore a 168,3 mm ma inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
★	**7304 49 89**	––– con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
		– **altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:**		
	7304 51	–– **trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo):**		
★	**7304 51 10**	––– diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 % a 1,15 % incluso di carbonio, da 0,5 % a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, fino a 0,5 % di molibdeno	esenzione	—
		––– altri:		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	7304 51 81	---- di precisione	esenzione	—
	7304 51 89	---- altri	esenzione	—
	7304 59	-- **altri:**		
★	**7304 59 30**	--- diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 % a 1,15 % incluso di carbonio, da 0,5% a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, fino a 0,5 % di molibdeno	esenzione	—
		--- altri:		
★	**7304 59 82**	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	—
★	**7304 59 83**	---- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ma inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
★	**7304 59 89**	---- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	—
	7304 90 00	- **altri**	esenzione	—
	7305	**Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:**		
		- **Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:**		
	7305 11 00	-- **saldati longitudinalmente ad arco sommerso**	esenzione	—
	7305 12 00	-- **saldati longitudinalmente, altri**	esenzione	—
	7305 19 00	-- **altri**	esenzione	—
	7305 20 00	- **Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas**	esenzione	—
		- **altri, saldati:**		
	7305 31 00	-- **saldati longitudinalmente**	esenzione	—
	7305 39 00	-- **altri**	esenzione	—
	7305 90 00	- **altri**	esenzione	—
	7306	**Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:**		
		- **Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:**		
★	**7306 11 00**	-- **saldati, di acciai inossidabili**	esenzione	—
★	**7306 19 00**	-- **altri**	esenzione	—
		- **Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gaz:**		
	7306 21 00	-- **saldati, di acciai inossidabili**	esenzione	—
	7306 29 00	-- **altri**	esenzione	—
	7306 30	- **altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:**		
		-- di precisione:		
★	**7306 30 12**	--- trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo)	esenzione	—
★	**7306 30 18**	--- altri	esenzione	—
		-- altri:		
		--- Tubi gas, filettati o filettabili:		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	7306 30 41	– – – – zincati	esenzione	—
	7306 30 49	– – – – altri	esenzione	—
		– – – altri, con diametro esterno:		
		– – – – inferiore o uguale a 168,3 mm:		
	7306 30 72	– – – – – zincati	esenzione	—
	7306 30 77	– – – – – altri	esenzione	—
	7306 30 80	– – – – superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	—
	7306 40	– **altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:**		
	7306 40 20	– – trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo)	esenzione	—
	7306 40 80	– – altri	esenzione	—
	7306 50	– **altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:**		
		– – di precisione:		
★	**7306 50 21**	– – – trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo)	esenzione	—
★	**7306 50 29**	– – – altri	esenzione	—
	7306 50 80	– – altri	esenzione	—
		– **altri, saldati, di sezione non circolare:**		
	7306 61	– – **di sezione quadrata o rettangolare:**		
	7306 61 10	– – – di acciai inossidabili	esenzione	—
		– – – altri:		
	7306 61 92	– – – – aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm	esenzione	—
	7306 61 99	– – – – aventi parete di spessore superiore a 2 mm	esenzione	—
	7306 69	– – **di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:**		
	7306 69 10	– – – di acciai inossidabili	esenzione	—
	7306 69 90	– – – altri	esenzione	—
	7306 90 00	– **altri**	esenzione	—
	7307	**Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:**		
		– **fusi:**		
	7307 11	– – **di ghisa non malleabile:**		
	7307 11 10	– – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,7	—
	7307 11 90	– – – altri	3,7	—
	7307 19	– – **altri:**		
	7307 19 10	– – – di ghisa	3,7	—
	7307 19 90	– – – altri	3,7	—
		– **altri, di acciai inossidabili:**		
	7307 21 00	– – **Flange**	3,7	—
	7307 22	– – **Gomiti, curve e manicotti, filettati:**		
	7307 22 10	– – – Manicotti	esenzione	—

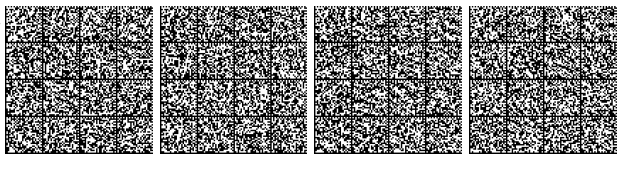

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7307 22 90	--- Gomiti e curve	3,7	—
7307 23	-- **Accessori da saldare testa a testa:**		
7307 23 10	--- Gomiti e curve	3,7	—
7307 23 90	--- altri	3,7	—
7307 29	-- **altri:**		
7307 29 10	--- filettati	3,7	—
7307 29 80	--- altri	3,7	—
	- **altri:**		
7307 91 00	-- **Flange**	3,7	—
7307 92	-- **Gomiti, curve e manicotti, filettati:**		
7307 92 10	--- Manicotti	esenzione	—
7307 92 90	--- Gomiti e curve	3,7	—
7307 93	-- **Accessori da saldare testa a testa:**		
	--- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:		
7307 93 11	---- Gomiti e curve	3,7	—
7307 93 19	---- altri	3,7	—
	--- il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:		
7307 93 91	---- Gomiti e curve	3,7	—
7307 93 99	---- altri	3,7	—
7307 99	-- **altri:**		
7307 99 10	--- filettati	3,7	—
7307 99 80	--- altri	3,7	—
7308	**Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:**		
7308 10 00	- **Ponti ed elementi di ponti**	esenzione	—
7308 20 00	- **Torri e piloni**	esenzione	—
7308 30 00	- **Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie**	esenzione	p/st [1]
7308 40 00	- **Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature**	esenzione	—
7308 90	- **altri:**		
	-- unicamente o principalmente di lamiere:		
7308 90 51	--- Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante	esenzione	—
7308 90 59	--- altri	esenzione	—
7308 90 98	-- altri	esenzione	—

[1] Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7309 00	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:**		
7309 00 10	– per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	2,2	—
	– per materie liquide:		
7309 00 30	–– con rivestimento interno o calorifugo	2,2	—
	–– altri, di capacità:		
7309 00 51	––– superiore a 100 000 litri	2,2	—
7309 00 59	––– inferiore o uguale a 100 000 litri	2,2	—
7309 00 90	– per materie solide	2,2	—
7310	**Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:**		
7310 10 00	**– di capacità uguale o superiore a 50 litri**	2,7	—
	– di capacità inferiore a 50 litri:		
7310 21	**–– Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:**		
7310 21 11	––– Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari	2,7	—
7310 21 19	––– Scatole per l'imballaggio delle bevande	2,7	—
	––– altre, aventi parete di spessore:		
7310 21 91	–––– inferiore a 0,5 mm	2,7	—
7310 21 99	–––– uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	—
7310 29	**–– altri:**		
7310 29 10	––– aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	2,7	—
7310 29 90	––– aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	—
7311 00	**Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:**		
	– senza saldatura:		
	–– con pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità:		
7311 00 11	––– inferiore a 20 litri	2,7	p/st
7311 00 13	––– uguale o superiore a 20 litri e inferiore o uguale a 50 litri	2,7	p/st
7311 00 19	––– superiore a 50 litri	2,7	p/st
7311 00 30	–– altri	2,7	p/st
	– altri, di capacità:		
7311 00 91	–– inferiore a 1 000 litri	2,7	—
7311 00 99	–– uguale o superiore a 1 000 litri	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7312	**Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:**		
7312 10	– **Trefoli e cavi:**		
7312 10 20	–– di acciaio inossidabile	esenzione	—
	–– altri, la cui sezione trasversale massima è:		
	––– inferiore o uguale a 3 mm:		
7312 10 41	–––– rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	—
7312 10 49	–––– altri	esenzione	—
	––– superiore a 3 mm:		
	–––– Trefoli:		
7312 10 61	––––– non rivestiti	esenzione	—
	––––– rivestiti:		
7312 10 65	–––––– zincati	esenzione	—
7312 10 69	–––––– altri	esenzione	—
	–––– Cavi, compresi i cavi chiusi:		
	––––– non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:		
7312 10 81	–––––– superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm	esenzione	—
7312 10 83	–––––– superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm	esenzione	—
7312 10 85	–––––– superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm	esenzione	—
7312 10 89	–––––– superiore a 48 mm	esenzione	—
7312 10 98	––––– altri	esenzione	—
7312 90 00	– **altri**	esenzione	—
7313 00 00	**Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti**	esenzione	—
7314	**Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:**		
	– **Prodotti tessuti (tele metalliche):**		
7314 12 00	–– **Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile**	esenzione	—
7314 14 00	–– **altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile**	esenzione	—
7314 19 00	–– **altri**	esenzione	—
7314 20	– **Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm²:**		
7314 20 10	–– di fili nervati	esenzione	—
7314 20 90	–– altre	esenzione	—
	– **altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:**		
7314 31 00	–– **zincate**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7314 39 00	–– **altre**	esenzione	—
	– **altre tele metalliche, griglie e reti:**		
7314 41 00	–– **zincate**	esenzione	—
7314 42 00	–– **ricoperte di materie plastiche**	esenzione	—
7314 49 00	–– **altre**	esenzione	—
7314 50 00	– **Lamiere e lastre, incise e stirate**	esenzione	—
7315	**Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:**		
	– **Catene a maglie articolate e loro parti:**		
7315 11	–– **Catene a rulli:**		
7315 11 10	––– per biciclette e motociclette	2,7	—
7315 11 90	––– altre	2,7	—
7315 12 00	–– **altre catene**	2,7	—
7315 19 00	–– **Parti**	2,7	—
7315 20 00	– **Catene antisdrucciolevoli**	2,7	—
	– **altre catene e catenelle:**		
7315 81 00	–– **Catene a maglie con traversino**	2,7	—
7315 82 00	–– **altre catene, a maglie saldate**	2,7	—
7315 89 00	–– **altre**	2,7	—
7315 90 00	– **altre parti**	2,7	—
7316 00 00	**Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio**	2,7	—
7317 00	**Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:**		
	– di trafileria:		
7317 00 20	–– Chiodi in strisce o in rotoli	esenzione	—
7317 00 60	–– altri	esenzione	—
7317 00 80	– altri	esenzione	—
7318	**Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:**		
	– **Articoli filettati:**		
7318 11 00	–– **Tirafondi**	3,7	—
7318 12	–– **altre viti per legno:**		
7318 12 10	––– di acciaio inossidabile	3,7	—
7318 12 90	––– altre	3,7	—
7318 13 00	–– **Ganci a vite e viti ad occhio**	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7318 14	–– **Viti autofilettanti:**		
7318 14 10	––– di acciaio inossidabile	3,7	—
	––– altre:		
7318 14 91	–––– Viti filettatrici	3,7	—
7318 14 99	–––– altre	3,7	—
7318 15	–– **altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle:**		
7318 15 20	––– per fissare gli elementi delle strade ferrate	3,7	—
	––– altri:		
	–––– senza capocchia:		
7318 15 35	––––– di acciaio inossidabile	3,7	—
	––––– altri, con resistenza alla trazione:		
7318 15 42	–––––– inferiore a 800 MPa	3,7	—
7318 15 48	–––––– uguale o superiore a 800 MPa	3,7	—
	–––– con capocchia:		
	––––– con intaglio od impronta a croce:		
7318 15 52	–––––– di acciaio inossidabile	3,7	—
7318 15 58	–––––– altri	3,7	—
	––––– con esagono incassato:		
7318 15 62	–––––– di acciaio inossidabile	3,7	—
7318 15 68	–––––– altri	3,7	—
	––––– a esagono:		
7318 15 75	–––––– di acciaio inossidabile	3,7	—
	–––––– altri, con resistenza alla trazione:		
7318 15 82	–––––––– inferiore a 800 MPa	3,7	—
7318 15 88	–––––––– uguale o superiore a 800 MPa	3,7	—
7318 15 95	––––– altri	3,7	—
7318 16	–– **Dadi:**		
	––– di acciaio inossidabile:		
7318 16 31	–––– per ribadini ciechi	3,7	—
7318 16 39	–––– altri	3,7	—
	––– altri:		
7318 16 40	–––– per ribadini ciechi	3,7	—
7318 16 60	–––– di sicurezza	3,7	—
	–––– altri, di diametro interno:		
7318 16 92	––––– inferiore o uguale a 12 mm	3,7	—
7318 16 99	––––– superiore a 12 mm	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7318 19 00	–– **altri**	3,7	—
	– **Articoli non filettati:**		
7318 21 00	–– **Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio**	3,7	—
7318 22 00	–– **altre rondelle**	3,7	—
7318 23 00	–– **Ribadini**	3,7	—
7318 24 00	–– **Copiglie, pernotti e chiavette**	3,7	—
7318 29 00	–– **altri**	3,7	—
7319	**Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:**		
7319 40 00	– **Spilli di sicurezza ed altri spilli**	2,7	—
7319 90	– **altri:**		
7319 90 10	–– Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	2,7	—
7319 90 90	–– altri	2,7	—
7320	**Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:**		
7320 10	– **Molle a balestra e loro foglie:**		
	–– formate a caldo:		
7320 10 11	––– Molle paraboliche e loro foglie	2,7	—
7320 10 19	––– altre	2,7	—
7320 10 90	–– altre	2,7	—
7320 20	– **Molle ad elica:**		
7320 20 20	–– formate a caldo	2,7	—
	–– altre:		
7320 20 81	––– Molle di compressione	2,7	—
7320 20 85	––– Molle di trazione	2,7	—
7320 20 89	––– altre	2,7	—
7320 90	– **altre:**		
7320 90 10	–– Molle a spirali piatte	2,7	—
7320 90 30	–– Molle a forma di dischi	2,7	—
7320 90 90	–– altre	2,7	—
7321	**Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:**		
	– **Apparecchi di cottura e scaldapiatti:**		
7321 11	–– **a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:**		
7321 11 10	––– con forno, compresi i forni separati	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7321 11 90	– – – altri	2,7	p/st
7321 12 00	– – **a combustibili liquidi**	2,7	p/st
7321 19 00	– – **altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi**	2,7	p/st
	– **altri apparecchi:**		
7321 81 00	– – **a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili**	2,7	p/st
7321 82 00	– – **a combustibili liquidi**	2,7	p/st
7321 89 00	– – **altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi**	2,7	p/st
7321 90 00	– **Parti**	2,7	—
7322	**Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:**		
	– **Radiatori e loro parti:**		
7322 11 00	– – **di ghisa**	3,2	—
7322 19 00	– – **altri**	3,2	—
7322 90 00	– **altri**	3,2	—
7323	**Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:**		
7323 10 00	– **Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi**	3,2	—
	– **altri:**		
7323 91 00	– – **di ghisa, non smaltati**	3,2	—
7323 92 00	– – **di ghisa smaltati**	3,2	—
7323 93 00	– – **di acciai inossidabili**	3,2	—
7323 94 00	– – **di ferro (diverso dalla ghisa) o acciaio, smaltati**	3,2	—
7323 99 00	– – **altri**	3,2	—
7324	**Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:**		
7324 10 00	– **Acquai e lavabi di acciai inossidabili**	2,7	—
	– **Vasche da bagno:**		
7324 21 00	– – **di ghisa, anche smaltate**	3,2	p/st
7324 29 00	– – **altri**	3,2	p/st
7324 90 00	– **altri, comprese le loro parti**	3,2	—
7325	**Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio:**		
7325 10 00	– **di ghisa non malleabile**	1,7	—
	– **altri:**		
7325 91 00	– – **Palle ed oggetti simili per mulini**	2,7	—

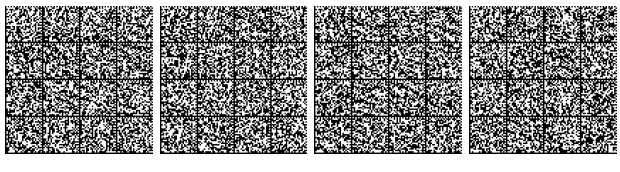

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7325 99	–– **altri:**		
7325 99 10	––– di ghisa	2,7	—
7325 99 90	––– altri	2,7	—
7326	**Altri lavori di ferro o acciaio:**		
	– **Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:**		
7326 11 00	–– **Palle ed oggetti simili per mulini**	2,7	—
7326 19	–– **altri:**		
7326 19 10	––– fucinati	2,7	—
7326 19 90	––– altri	2,7	—
7326 20 00	– **Lavori di fili di ferro o acciaio**	2,7	—
7326 90	– **altri:**		
7326 90 30	–– Scale e sgabelli a gradini	2,7	—
7326 90 40	–– Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	2,7	—
7326 90 50	–– Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	2,7	—
7326 90 60	–– Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	2,7	—
	–– altri lavori di ferro o di acciaio:		
7326 90 92	––– fucinati	2,7	—
7326 90 94	––– stampati	2,7	—
7326 90 96	––– sinterizzati	2,7	—
7326 90 98	––– altri	2,7	—

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Rame raffinato»:

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Ag	Argento	0,25
As	Arsenico	0,5
Cd	Cadmio	1,3
Cr	Cromo	1,4
Mg	Magnesio	0,8
Pb	Piombo	1,5
S	Zolfo	0,7
Sn	Stagno	0,8
Te	Tellurio	0,8
Zn	Zinco	1
Zr	Zirconio	0,3
Altri elementi ([1]), ciascuno		0,3

b) «Leghe di rame»:

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure

2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

c) «Leghe madri di rame»:

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più del 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2853.

([1]) Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per:

a) «Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

— lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;

— l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];

— l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].

b) «Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

c) «Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-zinco (ottone)].

d) «Leghe a base di rame-nichel»:

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7401 00 00	**Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)**	esenzione	—
7402 00 00	**Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica**	esenzione	—
7403	**Rame raffinato e leghe di rame, greggio:**		
	– **Rame raffinato:**		
7403 11 00	–– **Catodi e sezioni di catodi**	esenzione	—
7403 12 00	–– **Barre da filo (Wire-bars)**	esenzione	—
7403 13 00	–– **Billette**	esenzione	—
7403 19 00	–– **altri**	esenzione	—
	– **Leghe di rame:**		
7403 21 00	–– **a base di rame-zinco (ottone)**	esenzione	—
7403 22 00	–– **a base di rame-stagno (bronzo)**	esenzione	—
7403 29 00	–– **altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)**	esenzione	—
7404 00	**Cascami ed avanzi di rame:**		
7404 00 10	– di rame raffinato	esenzione	—
	– di leghe di rame:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7404 00 91	–– a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	—
7404 00 99	–– altri	esenzione	—
7405 00 00	**Leghe madri di rame**	esenzione	—
7406	**Polveri e pagliette di rame:**		
7406 10 00	– **Polveri a struttura non lamellare**	esenzione	—
7406 20 00	– **Polveri a struttura lamellare; pagliette**	esenzione	—
7407	**Barre e profilati di rame:**		
7407 10 00	– **di rame raffinato**	4,8	—
	– **di leghe di rame:**		
7407 21	–– **a base di rame-zinco (ottone):**		
7407 21 10	––– Barre	4,8	—
7407 21 90	––– Profilati	4,8	—
7407 29 00	–– **altri**	4,8	—
7408	**Fili di rame:**		
	– **di rame raffinato:**		
7408 11 00	–– **di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm**	4,8	—
7408 19	–– **altri:**		
7408 19 10	––– di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	4,8	—
7408 19 90	––– di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	4,8	—
	– **di leghe di rame:**		
7408 21 00	–– **a base di rame-zinco (ottone)**	4,8	—
7408 22 00	–– **a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)**	4,8	—
7408 29 00	–– **altri**	4,8	—
7409	**Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm:**		
	– **di rame raffinato:**		
7409 11 00	–– **arrotolati**	4,8	—
7409 19 00	–– **altri**	4,8	—
	– **di leghe a base di rame-zinco (ottone):**		
7409 21 00	–– **arrotolati**	4,8	—
7409 29 00	–– **altri**	4,8	—
	– **di leghe a base di rame-stagno (bronzo):**		
7409 31 00	–– **arrotolati**	4,8	—
7409 39 00	–– **altri**	4,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7409 40 00	– **di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)**	4,8	—
7409 90 00	– **di altre leghe di rame**	4,8	—
7410	**Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):**		
	– **senza supporto:**		
7410 11 00	–– **di rame raffinato**	5,2	—
7410 12 00	–– **di leghe di rame**	5,2	—
	– **su supporto:**		
7410 21 00	–– **di rame raffinato**	5,2	—
7410 22 00	–– **di leghe di rame**	5,2	—
7411	**Tubi e condotti di rame:**		
7411 10	– **di rame raffinato:**		
7411 10 10	–– diritti	4,8	—
7411 10 90	–– altri	4,8	—
	– **di leghe di rame:**		
7411 21	–– **a base di rame-zinco (ottone):**		
7411 21 10	––– diritti	4,8	—
7411 21 90	––– altri	4,8	—
7411 22 00	–– **a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)**	4,8	—
7411 29 00	–– **altri**	4,8	—
7412	**Accessori per tubi o condotti (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:**		
7412 10 00	– **di rame raffinato**	5,2	—
7412 20 00	– **di leghe di rame**	5,2	—
7413 00 00	**Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità**	5,2	—
[7414]			
7415	**Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:**		
7415 10 00	– **Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili**	4	—
	– **altri articoli, non filettati:**		
7415 21 00	–– **Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)**	3	—
7415 29 00	–– **altri**	3	—
	– **altri articoli, filettati:**		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	7415 33 00	–– **Viti; bulloni e dadi**	3	—
	7415 39 00	–– **altri**	3	—
	[7416]			
	[7417]			
	7418	**Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:**		
	7418 10	– **Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:**		
	7418 10 10	–– Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti	4	—
	7418 10 90	–– altri	3	—
	7418 20 00	– **Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti**	3	—
	7419	**Altri lavori di rame:**		
★	**7419 20 00**	– **colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati**	3	—
	7419 80	– **altri:**		
★	**7419 80 10**	–– Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate	4,3	—
★	**7419 80 30**	–– Molle	4	—
★	**7419 80 90**	–– altri	3	—

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per:

a) «Nichel non legato»:

il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

1) il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e

2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Fe	Ferro	0,5
O	Ossigeno	0,4
Altri elementi, ciascuno		0,3

b) «Leghe di nichel»:

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1) il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;

2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure

3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 9 c) della sezione XV, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7501	**Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel:**		
7501 10 00	– **Metalline di nichel**	esenzione	—
7501 20 00	– **«Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel**.....	esenzione	—
7502	**Nichel greggio:**		
7502 10 00	– **Nichel non legato**	esenzione	—
7502 20 00	– **Leghe di nichel**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7503 00	**Cascami ed avanzi rottami di nichel:**		
7503 00 10	– di nichel non legato	esenzione	—
7503 00 90	– di leghe di nichel	esenzione	—
7504 00 00	**Polveri e pagliette di nichel**	esenzione	—
7505	**Barre, aste, profilati e fili, di nichel:**		
	– **Barre, aste e profilati:**		
7505 11 00	–– **di nichel non legato**	esenzione	—
7505 12 00	–– **di leghe di nichel**	2,9	—
	– **Fili:**		
7505 21 00	–– **di nichel non legato**	esenzione	—
7505 22 00	–– **di leghe di nichel**	2,9	—
7506	**Lamiere, nastri e fogli, di nichel:**		
7506 10 00	– **di nichel non legato**	esenzione	—
7506 20 00	– **di leghe di nichel**	3,3	—
7507	**Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel:**		
	– **Tubi e condotti:**		
7507 11 00	–– **di nichel non legato**	esenzione	—
7507 12 00	–– **di leghe di nichel**	esenzione	—
7507 20 00	– **Accessori per tubi e condotti**	2,5	—
7508	**Altri lavori di nichel:**		
7508 10 00	– **Tele metalliche e griglie, di fili di nichel**	esenzione	—
7508 90 00	– **altri**	esenzione	—

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

   a) «Alluminio non legato»:

   il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

   Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Fe + Si (totale ferro-silicio)	1
Altri elementi ([1]), ciascuno	0,1 ([2])

   b) «Leghe di alluminio»:

   le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

   1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure

   2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 9 c) della sezione XV, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Nota complementare

1. Ai sensi della sottovoce 7601 20 20, si intende per:

— *«placche»: prodotti greggi aventi una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza in forma di rettangolo o di poligono, una larghezza superiore a 800 mm, uno spessore superiore a 280 mm e una lunghezza sempre superiore alla larghezza e allo spessore. Questi prodotti sono destinati a essere laminati;*

— *«billette»: prodotti greggi aventi una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza in forma di cerchio (compresi i «cerchi appiattiti») e un diametro superiore a 125 mm. Questi prodotti sono destinati a essere estrusi.*

2. Ai sensi delle sottovoci 7606 12 11 e 7606 12 19, si intende per:

— *«laminati per il corpo di lattine per bevande»: fogli o strisce arrotolati, laminati, aventi il manganese come principale elemento di lega e una resistenza minima alla trazione di 262 mPa. I fogli o le strisce hanno una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza, una larghezza uguale o superiore a 300 mm ma non superiore a 2 000 mm, uno spessore superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,4 mm e una lunghezza sempre superiore alla larghezza e allo spessore. I laminati per il corpo di lattine per bevande sono prelubrificati e hanno una superficie brillante;*

([1]) Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
([2]) Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.

— *«laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande»: fogli o strisce arrotolati, aventi il magnesio come principale elemento di lega e una resistenza minima alla trazione di 345 mPa. I fogli o le strisce hanno una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza, una larghezza uguale o superiore a 30 mm ma non superiore a 2 000 mm, uno spessore superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,35 mm e una lunghezza sempre superiore alla larghezza e allo spessore. I laminati per le chiusure di lattine per bevande sono verniciati su entrambi i lati. I laminati per le linguette di lattine per bevande sono sgrassati e oliati.*

Tali prodotti devono essere utilizzati per la fabbricazione di lattine per bevande rigide, comprese le chiusure (coperchi) e le linguette.

3. *Ai sensi delle sottovoci 7606 11 30, 7606 12 30 e 7607 20 91, si intende per:*

— *«pannello composito in alluminio»: prodotti laminati consistenti in due fogli o lamine di alluminio piatti, anche legati, ciascuno dei quali di spessore uguale o superiore a 0,08 mm ma non superiore a 0,55 mm, ed in un nucleo continuo di polimeri non porosi o di materiali minerali, tenuti insieme con un adesivo, di spessore totale uguale o superiore a 1,0 mm ma non superiore a 6,1 mm. I due fogli o lamine esterni di rivestimento in alluminio possono avere finiture diverse. Questi prodotti non possono essere arrotolati.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7601	**Alluminio greggio:**		
7601 10 00	– **Alluminio non legato**	6 ([1])	—
7601 20	– **Leghe di alluminio:**		
7601 20 20	–– Placche e billette	6	—
7601 20 80	–– altri	6	—
7602 00	**Cascami ed avanzi di alluminio:**		
	– Cascami:		
7602 00 11	–– Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	esenzione	—
7602 00 19	–– altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	esenzione	—
7602 00 90	– Avanzi	esenzione	—
7603	**Polveri e pagliette di alluminio:**		
7603 10 00	– **Polveri a struttura non lamellare**	5	—
7603 20 00	– **Polveri a struttura lamellare; pagliette**	5	—
7604	**Barre, aste e profilati di alluminio:**		
7604 10	– **di alluminio non legato:**		
7604 10 10	–– Barre e aste	7,5	—
7604 10 90	–– Profilati	7,5	—
	– **di leghe di alluminio:**		
7604 21 00	–– **Profilati cavi**	7,5	—
7604 29	–– **altri:**		
7604 29 10	––– Barre e aste	7,5	—
7604 29 90	––– Profilati	7,5	—

([1]) Aliquota del dazio autonomo: 3.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	7605	**Fili di alluminio:**		
		– **di alluminio non legato:**		
	7605 11 00	–– **di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm**	7,5	—
	7605 19 00	–– **altri**	7,5	—
		– **di leghe di alluminio:**		
	7605 21 00	–– **di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm**	7,5	—
	7605 29 00	–– **altri**	7,5	—
	7606	**Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:**		
		– **di forma quadrata o rettangolare:**		
	7606 11	–– **di alluminio non legato:**		
★	**7606 11 30**	––– Pannello composito in alluminio	7,5	m^2
		––– altri:		
★	**7606 11 50**	–––– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	—
		–––– altri, di spessore:		
	7606 11 91	––––– inferiore a 3 mm	7,5	—
	7606 11 93	––––– uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	7,5	—
	7606 11 99	––––– uguale o superiore a 6 mm	7,5	—
	7606 12	–– **di leghe di alluminio:**		
		––– laminati per il corpo, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande:		
	7606 12 11	–––– laminati per il corpo di lattine per bevande	7,5	—
	7606 12 19	–––– laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande	7,5	—
★	**7606 12 30**	––– Pannello composito in alluminio	7,5	m^2
		––– altri:		
★	**7606 12 50**	–––– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	—
		–––– altri, di spessore:		
	7606 12 92	––––– inferiore a 3 mm	7,5	—
	7606 12 93	––––– uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	7,5	—
	7606 12 99	––––– uguale o superiore a 6 mm	7,5	—
		– **altri:**		
	7606 91 00	–– **di alluminio non legato**	7,5	—
	7606 92 00	–– **di leghe di alluminio**	7,5	—
	7607	**Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):**		
		– **senza supporto:**		
	7607 11	–– **semplicemente laminati:**		
		––– di spessore inferiore a 0,021 mm:		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	7607 11 11	---- in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 kg	7,5	—
	7607 11 19	---- altri	7,5	—
	7607 11 90	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	—
	7607 19	-- **altri:**		
	7607 19 10	--- di spessore inferiore a 0,021 mm	7,5	—
	7607 19 90	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	—
	7607 20	- **su supporto:**		
	7607 20 10	-- di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm	10	—
		-- di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm:		
★	**7607 20 91**	--- Pannello composito in alluminio	7,5	m^2
★	**7607 20 99**	--- altri	7,5	—
	7608	**Tubi di alluminio:**		
	7608 10 00	- **di alluminio non legato**	7,5	—
	7608 20	- **di leghe di alluminio:**		
	7608 20 20	-- saldati	7,5	—
		-- altri:		
	7608 20 81	--- semplicemente estrusi a caldo	7,5	—
	7608 20 89	--- altri	7,5	—
	7609 00 00	**Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)**	5,9	—
	7610	**Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:**		
	7610 10 00	- **Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie**	6	p/st [1]
	7610 90	- **altri:**		
	7610 90 10	-- Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	7	—
	7610 90 90	-- altri	6	—
	7611 00 00	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo**	6	—
	7612	**Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:**		

[1] Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7612 10 00	– **Astucci tubolari flessibili**	6	—
7612 90	– **altri:**		
7612 90 20	–– Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	6	p/st
7612 90 30	–– fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm	6	—
7612 90 80	–– altri	6	—
7613 00 00	**Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti**	6	—
7614	**Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:**		
7614 10 00	– **con anima di acciaio**	6	—
7614 90 00	– **altri**	6	—
7615	**Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:**		
7615 10	– **Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:**		
7615 10 10	–– di getti di alluminio	6	—
7615 10 30	–– fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm	6	—
7615 10 80	–– altri	6	—
7615 20 00	– **Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti**	6	—
7616	**Altri lavori di alluminio:**		
7616 10 00	– **Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili**	6	—
	– **altri:**		
7616 91 00	–– **Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio**	6	—
7616 99	–– **altri:**		
7616 99 10	––– di getti di alluminio	6	—
7616 99 90	––– altri	6	—

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:

il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Ag	Argento	0,02
As	Arsenico	0,005
Bi	Bismuto	0,05
Ca	Calcio	0,002
Cd	Cadmio	0,002
Cu	Rame	0,08
Fe	Ferro	0,002
S	Zolfo	0,002
Sb	Antimonio	0,005
Sn	Stagno	0,005
Zn	Zinco	0,002
Altri [per esempio: Te (tellurio)], ciascuno		0,001

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7801	**Piombo greggio:**		
7801 10 00	– **Piombo raffinato**	2,5	—
	– **altro:**		
7801 91 00	–– **contenente antimonio come altro elemento predominante in peso**	2,5 (1)	—
7801 99	–– **altro:**		
7801 99 10	––– contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (2)	esenzione	—
7801 99 90	––– altro	2,5	—
7802 00 00	**Cascami ed avanzi di piombo**	esenzione	—

(1) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)» (codice Taric 7801 91 00 10). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
[7803]			
7804	**Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo:**		
	– **Lamiere, fogli e nastri:**		
7804 11 00	–– **Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)**	5	—
7804 19 00	–– **altri**	5	—
7804 20 00	– **Polveri e pagliette**	esenzione	—
[7805]			
7806 00	**Altri lavori di piombo:**		
7806 00 10	– Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (*Euratom*)	esenzione	—
7806 00 80	– altri	5	—

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «zinco non legato»:

il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

b) «leghe di zinco»:

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

c) «zinco polverizzato»:

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
7901	**Zinco greggio:**		
	– **Zinco non legato:**		
7901 11 00	–– **contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco**	2,5	—
7901 12	–– **contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco:**		
7901 12 10	––– contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco	2,5	—
7901 12 30	––– contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco	2,5	—
7901 12 90	––– contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco	2,5	—
7901 20 00	– **Leghe di zinco**	2,5	—
7902 00 00	**Cascami ed avanzi di zinco**	esenzione	—
7903	**Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia):**		
7903 10 00	– **Zinco polverizzato**	2,5	—
7903 90 00	– **altri**	2,5	—
7904 00 00	**Barre, aste, profilati e fili, di zinco**	5	—
7905 00 00	**Lamiere, fogli e nastri, di zinco**	5	—
[7906]			
7907 00 00	**Altri lavori di zinco**	5	—

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) «Stagno non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Bi	Bismuto	0,1
Cu	Rame	0,4

b) «Leghe di stagno»:

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure

2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8001	**Stagno greggio:**		
8001 10 00	– **Stagno non legato**	esenzione	—
8001 20 00	– **Leghe di stagno**	esenzione	—
8002 00 00	**Cascami ed avanzi di stagno**	esenzione	—
8003 00 00	**Barre, profilati e fili, di stagno**	esenzione	—
[8004]			
[8005]			
[8006]			
8007 00	**Altri lavori di stagno:**		
8007 00 10	– Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm	esenzione	—
8007 00 80	– altri	esenzione	—

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8101	**Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi:**		
	8101 10 00	– **Polveri**	5	—
		– **altri:**		
	8101 94 00	–– **Tungsteno greggio, comprese le barre e aste ottenute semplicemente per sinterizzazione**	5	—
	8101 96 00	–– **Fili**	6	—
	8101 97 00	–– **Cascami e avanzi**	esenzione	—
	8101 99	–– **altri:**		
	8101 99 10	––– Barre e aste, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	6	—
	8101 99 90	––– altri	7	—
	8102	**Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi:**		
	8102 10 00	– **Polveri**	4	—
		– **altri:**		
	8102 94 00	–– **Molibdeno greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione**	3	—
	8102 95 00	–– **Barre e aste, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli**	5	—
	8102 96 00	–– **Fili**	6,1	—
	8102 97 00	–– **Cascami e avanzi**	esenzione	—
	8102 99 00	–– **altri**	7	—
	8103	**Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi:**		
	8103 20 00	– **Tantalio greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri**	esenzione	—
	8103 30 00	– **Cascami e avanzi**	esenzione	—
		– **altri:**		
★	**8103 91 00**	–– **crogiuoli**	4	—
	8103 99	–– **altri:**		
★	**8103 99 10**	––– Barre e aste, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	3	—
★	**8103 99 90**	––– altri	4	—
	8104	**Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi:**		
		– **Magnesio greggio:**		
	8104 11 00	–– **contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio**	5,3	—
	8104 19 00	–– **altri**	4	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8104 20 00	– **Cascami e avanzi**	esenzione	—
	8104 30 00	– **Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri**	4	—
	8104 90 00	– **altri**	4	—
	8105	**Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi:**		
	8105 20 00	– **Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri**	esenzione	—
	8105 30 00	– **Cascami e avanzi**	esenzione	—
	8105 90 00	– **altri**	3	—
	8106	**Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi:**		
	8106 10	– **Contenenti, in peso, più di 99,99 % di bismuto:**		
★	**8106 10 10**	–– Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	esenzione	—
★	**8106 10 90**	–– altri	2	—
	8106 90	– **altri:**		
★	**8106 90 10**	–– Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	esenzione	
★	**8106 90 90**	–– altri	2	
	[8107]			
	8108	**Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi:**		
	8108 20 00	– **Titanio greggio; polveri**	5	—
	8108 30 00	– **Cascami e avanzi**	5	—
	8108 90	– **altri:**		
	8108 90 30	–– Barre, profilati e fili	7	—
	8108 90 50	–– Lamiere, nastri e fogli	7	—
	8108 90 60	–– Tubi	7	—
	8108 90 90	–– altri	7	—
	8109	**Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi:**		
		– **Zirconio greggio; polveri:**		
★	**8109 21 00**	–– **contenenti, in peso, meno di 1 parte di afnio per 500 parti di zirconio**	5	—
★	**8109 29 00**	–– **altri**	5	—
		– **Cascami e avanzi:**		
★	**8109 31 00**	–– **contenenti, in peso, meno di 1 parte di afnio per 500 parti di zirconio**	esenzione	—
★	**8109 39 00**	–– **altri**	esenzione	—
		– **altri:**		
★	**8109 91 00**	–– **contenenti, in peso, meno di 1 parte di afnio per 500 parti di zirconio**	9	—
★	**8109 99 00**	–– **altri**	9	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8110	**Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:**		
	8110 10 00	– **Antimonio greggio; polveri**	7	—
	8110 20 00	– **Cascami e avanzi**	esenzione	—
	8110 90 00	– **altri**	7	—
	8111 00	**Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi:**		
		– Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri:		
	8111 00 11	– – Manganese greggio; polveri	esenzione	—
	8111 00 19	– – Cascami e avanzi	esenzione	—
	8111 00 90	– altri	5	—
	8112	**Berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio, germanio, vanadio, gallio, indio e niobio (colombio), nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi:**		
		– **Berillio:**		
	8112 12 00	– – **greggio; polveri**	esenzione	—
	8112 13 00	– – **Cascami e avanzi**	esenzione	—
	8112 19 00	– – **altri**	3	—
		– **Cromo:**		
	8112 21	– – **greggio; polveri:**		
	8112 21 10	– – – Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	esenzione	—
	8112 21 90	– – – altri	3	—
	8112 22 00	– – **Cascami e avanzi**	esenzione	—
	8112 29 00	– – **altri**	5	—
		– **Afnio:**		
★	**8112 31 00**	– – **greggio; cascami e avanzi; polveri**	3	—
★	**8112 39 00**	– – **altri**	7	—
		– **Renio:**		
	8112 41	– – **greggio; cascami e avanzi; polveri:**		
★	**8112 41 10**	– – – Cascami e avanzi	esenzione	—
★	**8112 41 90**	– – – altri	3	—
★	**8112 49 00**	– – **altri**	9	—
		– **Tallio:**		
	8112 51 00	– – **greggio; polveri**	1,5	—
	8112 52 00	– – **Cascami e avanzi**	esenzione	—
	8112 59 00	– – **altri**	3	—
		– **Cadmio:**		
★	**8112 61 00**	– – **Cascami e avanzi**	esenzione	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8112 69	-- **altri:**		
★	**8112 69 10**	--- Cadmio greggio; polveri	3	—
★	**8112 69 90**	--- altri	4	—
		- **altri:**		
	8112 92	-- **greggi; cascami e avanzi; polveri:**		
		--- Niobio (colombio), gallio, indio, vanadio, germanio:		
	8112 92 21	---- Cascami e avanzi	esenzione	—
		---- altri:		
★	**8112 92 40**	----- Niobio (colombio)	3	—
	8112 92 81	----- Indio	2	—
	8112 92 89	----- Gallio	1,5	—
	8112 92 91	----- Vanadio	esenzione	—
	8112 92 95	----- Germanio	4,5	—
	8112 99	-- **altri:**		
★	**8112 99 40**	--- Germanio	7	—
★	**8112 99 50**	--- Niobio (colombio)	9	—
	8112 99 70	--- Gallio, indio, vanadio	3	—
	8113 00	**Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi:**		
	8113 00 20	- greggio	4	—
	8113 00 40	- Cascami e avanzi	esenzione	—
	8113 00 90	- altri	5	—

CAPITOLO 82

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

Note

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

   a) di metallo comune;

   b) di carburi metallici o di cermet;

   c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;

   d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

   Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).

3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8201	**Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:**		
8201 10 00	– **Vanghe e pale**	1,7	p/st
8201 30 00	– **Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi**	1,7	—
8201 40 00	– **Asce, roncole e simili utensili taglienti**	1,7	—
8201 50 00	– **Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano**	1,7	p/st
8201 60 00	– **Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani** ...	1,7	—
8201 90 00	– **altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano**	1,7	—
8202	**Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):**		
8202 10 00	– **Seghe a mano**	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8202 20 00	– **Lame di seghe a nastro**	1,7	—
	– **Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):**		
8202 31 00	–– **con parte operante di acciaio**	2,7	—
8202 39 00	–– **altre, comprese le parti**	2,7	—
8202 40 00	– **Catene di seghe dette «taglienti»**	1,7	—
	– **altre lame di seghe:**		
8202 91 00	–– **Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli**	2,7	—
8202 99	–– **altre:**		
8202 99 20	––– per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8202 99 80	––– per la lavorazione di altre materie	2,7	—
8203	**Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:**		
8203 10 00	– **Lime, raspe ed utensili simili**	1,7	—
8203 20 00	– **Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili**	1,7	—
8203 30 00	– **Cesoie per metalli ed utensili simili**	1,7	—
8203 40 00	– **Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili**	1,7	—
8204	**Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico:**		
	– **Chiavi per dadi a mano:**		
8204 11 00	–– **ad apertura fissa**	1,7	—
8204 12 00	–– **ad apertura variabile**	1,7	—
8204 20 00	– **Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico**	1,7	—
8205	**Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili o tagliatrici a idrogetto; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:**		
8205 10 00	– **Utensili per forare, filettare o maschiare**	1,7	—
8205 20 00	– **Martelli e mazze**	3,7	—
8205 30 00	– **Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno**	3,7	—
8205 40 00	– **cacciaviti**	3,7	—
	– **altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):**		
8205 51 00	–– **per uso domestico**	3,7	—
8205 59	–– **altri:**		
8205 59 10	––– Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	3,7	—
8205 59 80	––– altri	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8205 60 00	– **Lampade per saldare e simili**	2,7	—
8205 70 00	– **Morse, sergenti e simili**	3,7	—
8205 90	– **altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce:**		
8205 90 10	– – Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	2,7	—
8205 90 90	– – Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce	3,7	—
8206 00 00	**Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto**	3,7	—
8207	**Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:**		
	– **Utensili di perforazione o di sondaggio:**		
8207 13 00	– – **con parte operante di cermet**	2,7	—
8207 19	– – **altri, comprese le parti:**		
8207 19 10	– – – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
8207 19 90	– – – altri	2,7	—
8207 20	– **Filiere per trafilare o estrudere i metalli:**		
8207 20 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
8207 20 90	– – con parte operante di altre materie	2,7	—
8207 30	– **Utensili per imbutire, stampare o punzonare:**		
8207 30 10	– – per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 30 90	– – altri	2,7	—
8207 40	– **Utensili per maschiare o filettare:**		
	– – per la lavorazione dei metalli:		
8207 40 10	– – – Utensili per maschiare	2,7	—
8207 40 30	– – – Utensili per filettare	2,7	—
8207 40 90	– – altri	2,7	—
8207 50	– **Utensili per forare:**		
8207 50 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
	– – con parte operante di altre materie:		
8207 50 30	– – – Punte da trapano per muratura	2,7	—
	– – – altri:		
	– – – – per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 50 50	– – – – – di cermet	2,7	—
8207 50 60	– – – – – di acciaio rapido	2,7	—
8207 50 70	– – – – – di altre materie	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8207 50 90	---- altri	2,7	—
8207 60	– **Utensili per alesare o scanalare:**		
8207 60 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
	-- con parte operante di altre materie:		
	--- Utensili per alesare:		
8207 60 30	---- per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 60 50	---- altri	2,7	—
	--- Utensili per scanalare:		
8207 60 70	---- per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 60 90	---- altri	2,7	—
8207 70	– **Utensili per fresare:**		
	-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 70 10	--- di cermet	2,7	—
	--- di altre materie:		
8207 70 31	---- Frese con codolo	2,7	—
8207 70 37	---- altre	2,7	—
8207 70 90	-- altri	2,7	—
8207 80	– **Utensili per tornire:**		
	-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 80 11	--- di cermet	2,7	—
8207 80 19	--- di altre materie	2,7	—
8207 80 90	-- altri	2,7	—
8207 90	– **altri utensili intercambiabili:**		
8207 90 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	—
	-- con parte operante di altre materie:		
8207 90 30	--- Lame da cacciavite	2,7	—
8207 90 50	--- Utensili per tagliare ingranaggi	2,7	—
	--- altri, con parte operante:		
	---- di cermet:		
8207 90 71	----- per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 90 78	----- altri	2,7	—
	---- di altre materie:		
8207 90 91	----- per la lavorazione dei metalli	2,7	—
8207 90 99	----- altri	2,7	—
8208	**Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici:**		
8208 10 00	– **per la lavorazione dei metalli**	1,7	—
8208 20 00	– **per la lavorazione del legno**	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8208 30 00	– **per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare**	1,7	—
8208 40 00	– **per macchine agricole, orticole o forestali**	1,7	—
8208 90 00	– **altri**	1,7	—
8209 00	**Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet:**		
8209 00 20	– Placchette intercambiabili	2,7	—
8209 00 80	– altri	2,7	—
8210 00 00	**Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande**	2,7	—
8211	**Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame:**		
8211 10 00	– **Assortimenti**	8,5	—
	– **altri:**		
8211 91 00	–– **Coltelli da tavola a lama fissa**	8,5	—
8211 92 00	–– **altri coltelli a lama fissa**	8,5	—
8211 93 00	–– **Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili**	8,5	—
8211 94 00	–– **Lame**	6,7	—
8211 95 00	–– **Manici di metalli comuni**	2,7	—
8212	**Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri):**		
8212 10	– **Rasoi:**		
8212 10 10	–– Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	2,7	p/st
8212 10 90	–– altri	2,7	p/st
8212 20 00	– **Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri**	2,7	1 000 p/st
8212 90 00	– **altre parti**	2,7	—
8213 00 00	**Forbici a due branche e loro lame**	4,2	—
8214	**Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie):**		
8214 10 00	– **Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame**	2,7	—
8214 20 00	– **Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)**	2,7	—
8214 90 00	– **altri**	2,7	—
8215	**Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:**		
8215 10	– **Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:**		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8215 10 20	–– contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	4,7	—
	–– altri:		
8215 10 30	––– di acciai inossidabili	8,5	—
8215 10 80	––– altri	4,7	—
8215 20	– **altri assortimenti:**		
8215 20 10	–– di acciai inossidabili	8,5	—
8215 20 90	–– altri	4,7	—
	– **altri:**		
8215 91 00	–– **argentati, dorati o platinati**	4,7	—
8215 99	–– **altri:**		
8215 99 10	––– di acciai inossidabili	8,5	—
8215 99 90	––– altri	4,7	—

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).

2. Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8301	**Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:**		
8301 10 00	– **Lucchetti**	2,7	—
8301 20 00	– **Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli**	2,7	—
8301 30 00	– **Serrature del tipo utilizzato per mobili**	2,7	—
8301 40	– **altre serrature; catenacci:**		
	–– Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici:		
8301 40 11	––– Serrature a cilindri	2,7	—
8301 40 19	––– altre	2,7	—
8301 40 90	–– altre serrature; catenacci	2,7	—
8301 50 00	– **Fermagli e montature a fermaglio con serratura**	2,7	—
8301 60 00	– **Parti**	2,7	—
8301 70 00	– **Chiavi presentate isolatamente**	2,7	—
8302	**Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:**		
8302 10 00	– **Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)**	2,7	—
8302 20 00	– **Rotelle**	2,7	—
8302 30 00	– **altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli**	2,7	—
	– **altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:**		
8302 41	–– **per edifici:**		
8302 41 10	––– per porte	2,7	—
8302 41 50	––– per finestre e porte-finestre	2,7	—
8302 41 90	––– altri	2,7	—
8302 42 00	–– **altri, per mobili**	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8302 49 00	–– **altri**	2,7	—
8302 50 00	– **Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili**	2,7	—
8302 60 00	– **Congegni di chiusura automatica per porte**	2,7	—
8303 00	**Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:**		
8303 00 40	– Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	2,7	—
8303 00 90	– Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	2,7	—
8304 00 00	**Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403**	2,7	—
8305	**Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:**		
8305 10 00	– **Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori**	2,7	—
8305 20 00	– **Punti metallici presentati in barrette**	2,7	—
8305 90 00	– **altri, comprese le parti**	2,7	—
8306	**Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:**		
8306 10 00	– **Campane, campanelli, gong ed oggetti simili**	esenzione	—
	– **Statuette ed altri oggetti di ornamento:**		
8306 21 00	–– **argentati, dorati o platinati**	esenzione	—
8306 29 00	–– **altri**	esenzione	—
8306 30 00	– **Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi**	2,7	—
8307	**Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:**		
8307 10 00	– **di ferro o di acciaio**	2,7	—
8307 90 00	– **di altri metalli comuni**	2,7	—
8308	**Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli e oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti o accessori da abbigliamento, calzature, gioielli, orologi da polso, libri, tende per esterno, pelletteria, articoli da viaggio o oggetti di selleria o per altri articoli confezionati; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni:**		
8308 10 00	– **Graffette, ganci ed occhielli**	2,7	—
8308 20 00	– **Rivetti tubolari o a gambo biforcuto**	2,7	—
8308 90 00	– **altri, comprese le parti**	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8309	**Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:**		
8309 10 00	– **Tappi a corona**	2,7	—
8309 90	– **altri:**		
8309 90 10	–– Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm	3,7	—
8309 90 90	–– altri	2,7	—
8310 00 00	**Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405**	2,7	—
8311	**Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:**		
8311 10 00	– **Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni**	2,7	—
8311 20 00	– **Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni**	2,7	—
8311 30 00	– **Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni**	2,7	—
8311 90 00	– **altri**	2,7	—

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1. Questa sezione non comprende:

a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205) o di pelli da pellicceria (voce 4303);

c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);

d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);

e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);

f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);

g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

h) le aste di perforazione (voce 7304);

ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);

k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;

l) gli oggetti della sezione XVII;

m) gli oggetti del capitolo 90;

n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);

o) gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);

p) gli oggetti del capitolo 95;

q) i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte), o cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili, della voce 9620.

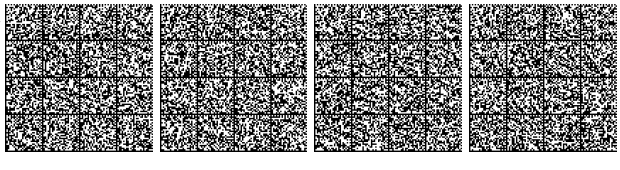

2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

   a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

   b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517 e le parti destinate esclusivamente o principalmente agli oggetti della voce 8524 sono da classificare nella voce 8529;

   c) le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487 o 8548.

3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

6. A) Nella nomenclatura l'espressione "cascami ed avanzi elettrici ed elettronici" designa gli assiemaggi elettrici ed elettronici, i circuiti stampati e gli articoli elettrici o elettronici che:

      a) sono stati resi inutilizzabili per la loro funzione originaria a seguito di rottura, taglio o altri processi o per i quali una riparazione, un ricondizionamento o un rinnovamento per renderli idonei alla loro funzione originaria sono economicamente inappropriati; e

      b) sono confezionati o spediti in modo tale che i singoli articoli non sono protetti da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto, carico e scarico.

   B) Le spedizioni miste di "cascami e avanzi elettrici ed elettronici" e altri cascami e avanzi devono essere classificate nella voce 8549.

   C) Questa sezione non comprende i rifiuti urbani quali definiti nella nota 4 del capitolo 38.

Note complementari

1. *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.*

2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.*

3. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate con invii scaglionati.*

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

   b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);

   c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);

   d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

   e) gli aspirapolvere della voce 8508;

   f) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;

   g) i radiatori per gli oggetti della sezione XVII; o

   h) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).

2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 11 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall'altro, sono da classificare nella voce appropriata, tra le voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, a seconda dei casi, e non nelle voci da 8425 a 8480.

   A) Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

      a) gli apparecchi per la germinazione, le incubatrici o le allevatrici (voce 8436);

      b) gli apparecchi umidificatori dei cereali (voce 8437);

      c) i diffusori per l'estrazione del suco di zucchero(voce 8438);

      d) i macchinari per il trattamento termico di filati tessili, stoffe e lavori di materie tessili (voce 8451); oppure

      e) i macchinari,gli impianti o l'attrezzatura da laboratorio costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha funzione accessoria.

   B) Non rientrano nella voce 8422:

      a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi o di contenitori simili (voce 8452); oppure

      b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.

   C) Non rientrano nella voce 8424:

      a) le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voce 8443); oppure

      b) le tagliatrici a idrogetto (voce 8456).

3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.

4. Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:

   a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

   b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure

   c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

5. Ai sensi della voce 8462, una «linea di taglio longitudinale» per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura, una macchina da taglio longitudinale e un cilindro di avvolgimento. Una linea di taglio su misura per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura e una cesoia.

6. A) Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono le macchine atte a

      1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;

      2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

      3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; e

      4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.

   B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.

   C) Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell'informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

      1) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione;

      2) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e

      3) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.

      Le unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

      Tuttavia, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

   D) La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 6 C):

      1) le stampanti, le copiatrici, le telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro;

      2) gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa);

3) le casse acustiche e i microfoni;

4) le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali; o

5) i monitor e i proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione.

E) Le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.

7. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

8. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.

In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

9. Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

10. Ai fini della voce 8485, per «fabbricazione additiva» (stampa 3D) si intende la formazione di oggetti fisici, basati su un modello digitale, mediante la successiva aggiunta e la stratificazione nonché il consolidamento e la solidificazione di materiali (per esempio: metalli, materie plastiche o ceramica).

Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine corrispondenti alla descrizione della voce 8485 devono essere classificati in questa, e non in un'altra voce della nomenclatura.

11. A) Le note 12 a) e 12 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni «dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa nota e della voce 8486, l'espressione «dispositivi a semiconduttore» comprende anche i dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce (LED).

B) Per l'applicazione della presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto» comprende la fabbricazione dei substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione di vetro o l'assiemaggio di placchette per circuiti stampati o di altri componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo catodico.

C) La voce 8486 comprende anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per:

1) la produzione o la riparazione di maschere e reticoli;

2) l'assiemaggio dei dispositivi a semiconduttore o dei circuiti integrati elettronici;

3) il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.

D) Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in un'altra voce della nomenclatura.

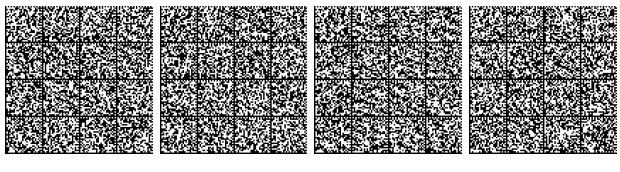

Note di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 8465 20, l'espressione «centri di lavorazione» fa riferimento unicamente alle macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, che possono eseguire diversi tipi di operazioni mediante cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione.

2. Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 6 C) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (per esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (per esempio: mensola di visualizzazione o stampante).

3. Ai fini della sottovoce 8481 20, l'espressione «valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche» designa le valvole utilizzate specificamente nella trasmissione di «energia oleodinamica» in un sistema idraulico o pneumatico, dove l'energia è fornita sotto forma di fluidi in pressione (liquidi o gas). Queste valvole possono essere di qualsiasi tipo (ad esempio, riduttori di pressione, valvole di ritegno). La sottovoce 8481 20 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 8481.

4. La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

Note complementari

1. *Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.*

2. *La sottovoce 8471 70 30 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8401	**Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica:**		
8401 10 00	– **Reattori nucleari (*Euratom*)**	5,7	—
8401 20 00	– **Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (*Euratom*)**	3,7	—
8401 30 00	– **Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (*Euratom*)**	3,7	gi F/S
8401 40 00	– **Parti di reattori nucleari (*Euratom*)**	3,7	—
8402	**Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:**		
	– **Caldaie a vapore:**		
8402 11 00	–– **Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t**	2,7	—
8402 12 00	–– **Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t**	2,7	—
8402 19	–– **altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:**		
8402 19 10	––– Caldaie a tubi da fumo	2,7	—
8402 19 90	––– altre	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8402 20 00	– **Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»**	2,7	—
8402 90 00	– **Parti**	2,7	—
8403	**Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:**		
8403 10	– **Caldaie:**		
8403 10 10	–– di ghisa	2,7	—
8403 10 90	–– altre	2,7	—
8403 90	– **Parti:**		
8403 90 10	–– di ghisa	2,7	—
8403 90 90	–– altre	2,7	—
8404	**Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:**		
8404 10 00	– **Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403**	2,7	—
8404 20 00	– **Condensatori per macchine a vapore**	2,7	—
8404 90 00	– **Parti**	2,7	—
8405	**Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori:**		
8405 10 00	– **Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori**	1,7	—
8405 90 00	– **Parti**	1,7	—
8406	**Turbine a vapore:**		
8406 10 00	– **Turbine per la propulsione di navi**	2,7	—
	– **altre turbine:**		
8406 81 00	–– **di potenza superiore a 40 MW**	2,7	—
8406 82 00	–– **di potenza inferiore o uguale a 40 MW**	2,7	—
8406 90	– **Parti:**		
8406 90 10	–– Pale, palette, alette e rotori	2,7	—
8406 90 90	–– altre	2,7	—
8407	**Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):**		
8407 10 00	– **Motori per l'aviazione**	1,7 [1]	p/st
	– **Motori per la propulsione di navi:**		
8407 21	–– **di tipo fuoribordo:**		

[1] Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8407 21 10	--- di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm³	6,2	p/st
	--- di cilindrata superiore a 325 cm³:		
8407 21 91	---- di potenza inferiore o uguale a 30 kW	4,2	p/st
8407 21 99	---- di potenza superiore a 30 kW	4,2	p/st
8407 29 00	-- **altri**	4,2	p/st
	- **Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:**		
8407 31 00	-- **di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³**	2,7	p/st
8407 32	-- **di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³:**		
8407 32 10	--- di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 125 cm³	2,7	p/st
8407 32 90	--- di cilindrata superiore a 125 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³	2,7	p/st
8407 33	-- **di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm³:**		
8407 33 20	--- di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 500 cm³	2,7	p/st
8407 33 80	--- di cilindrata superiore a 500 cm³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm³	2,7	p/st
8407 34	-- **di cilindrata superiore a 1 000 cm³:**		
8407 34 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 (1)	2,7	p/st
	--- altri:		
8407 34 30	---- usati	4,2	p/st
	---- nuovi, di cilindrata:		
8407 34 91	----- inferiore o uguale a 1 500 cm³	4,2	p/st
8407 34 99	----- superiore a 1 500 cm³	4,2	p/st
8407 90	- **altri motori:**		
8407 90 10	-- di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm³	2,7	p/st
	-- di cilindrata superiore a 250 cm³:		
8407 90 50	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 (1)	2,7	p/st
	--- altri:		
8407 90 80	---- di potenza inferiore o uguale a 10 kW	4,2	p/st
8407 90 90	---- di potenza superiore a 10 kW	4,2	p/st
8408	**Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):**		

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8408 10	– **Motori per la propulsione di navi:**		
	–– usati:		
8408 10 11	––– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (1)	esenzione	p/st
8408 10 19	––– altri	2,7	p/st
	–– nuovi, di potenza:		
	––– inferiore o uguale a 50 kW:		
8408 10 23	––––– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (1)	esenzione	p/st
8408 10 27	––––– altri	2,7	p/st
	––– superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:		
8408 10 31	––––– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (1)	esenzione	p/st
8408 10 39	––––– altri	2,7	p/st
	––– superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:		
8408 10 41	––––– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (1)	esenzione	p/st
8408 10 49	––––– altri	2,7	p/st
	––– superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW:		
8408 10 51	––––– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (1)	esenzione	p/st
8408 10 59	––––– altri	2,7	p/st
	––– superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW:		
8408 10 61	––––– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (1)	esenzione	p/st
8408 10 69	––––– altri	2,7	p/st
	––– superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW:		
8408 10 71	––––– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (1)	esenzione	p/st
8408 10 79	––––– altri	2,7	p/st
	––– superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW:		
8408 10 81	––––– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (1)	esenzione	p/st
8408 10 89	––––– altri	2,7	p/st
	––– superiore a 5 000 kW:		
8408 10 91	––––– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (1)	esenzione	p/st
8408 10 99	––––– altri	2,7	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8408 20	– **Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:**		
8408 20 10	–– destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 ([1])	2,7	p/st
	–– altri:		
	––– per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:		
8408 20 31	–––– inferiore o uguale a 50 kW	4,2	p/st
8408 20 35	–––– superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	p/st
8408 20 37	–––– superiore a 100 kW	4,2	p/st
	––– per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:		
8408 20 51	–––– inferiore o uguale a 50 kW	4,2	p/st
8408 20 55	–––– superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	p/st
8408 20 57	–––– superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	4,2	p/st
8408 20 99	–––– superiore a 200 kW	4,2	p/st
8408 90	– **altri motori:**		
8408 90 21	–– di propulsione per veicoli ferroviari	4,2	p/st
	–– altri:		
8408 90 27	––– usati	4,2	p/st
	––– nuovi, di potenza:		
8408 90 41	–––– inferiore o uguale a 15 kW	4,2	p/st
8408 90 43	–––– superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW	4,2	p/st
8408 90 45	–––– superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	4,2	p/st
8408 90 47	–––– superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	p/st
8408 90 61	–––– superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	4,2	p/st
8408 90 65	–––– superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW	4,2	p/st
8408 90 67	–––– superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW	4,2	p/st
8408 90 81	–––– superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	4,2	p/st
8408 90 85	–––– superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	4,2	p/st
8408 90 89	–––– superiore a 5 000 kW	4,2	p/st
8409	**Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:**		
8409 10 00	– **di motori per l'aviazione**	1,7 ([2])	—
	– **altre:**		

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

([2]) Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8409 91 00	–– **riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla**	2,7	—
8409 99 00	–– **altre**	2,7	—
8410	**Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori:**		
	– **Turbine e ruote, idrauliche:**		
8410 11 00	–– **di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW**	4,5	—
8410 12 00	–– **di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW**	4,5	—
8410 13 00	–– **di potenza superiore a 10 000 kW**	4,5	—
8410 90 00	– **Parti, compresi i regolatori**	4,5	—
8411	**Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:**		
	– **Turboreattori:**		
8411 11 00	–– **di spinta inferiore o uguale a 25 kN**	3,2 (1)	p/st
8411 12	–– **di spinta superiore a 25 kN:**		
8411 12 10	––– di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	2,7 (1)	p/st
8411 12 30	––– di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN	2,7 (1)	p/st
8411 12 80	––– di spinta superiore a 132 kN	2,7 (1)	p/st
	– **Turbopropulsori:**		
8411 21 00	–– **di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW**	3,6 (1)	p/st
8411 22	–– **di potenza superiore a 1 100 kW:**		
8411 22 20	––– di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	2,7 (1)	p/st
8411 22 80	––– di potenza superiore a 3 730 kW	2,7 (1)	p/st
	– **altre turbine a gas:**		
8411 81 00	–– **di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW**	4,1	p/st
8411 82	–– **di potenza superiore a 5 000 kW:**		
8411 82 20	––– di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	4,1	p/st
8411 82 60	––– di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	4,1	p/st
8411 82 80	––– di potenza superiore a 50 000 kW	4,1	p/st
	– **Parti:**		
8411 91 00	–– **di turboreattori o di turbopropulsori**	2,7 (1)	—
8411 99 00	–– **altre**	4,1	—
8412	**Altri motori e macchine motrici:**		
8412 10 00	– **Propulsori a reazione diversi dai turboreattori**	2,2 (1)	p/st
	– **Motori idraulici:**		
8412 21	–– **a movimento rettilineo (cilindri):**		
8412 21 20	––– Sistemi idraulici	2,7	—

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8412 21 80	– – – altri	2,7	—
8412 29	– – **altri:**		
8412 29 20	– – – Sistemi idraulici	4,2	—
	– – – altri:		
8412 29 81	– – – – Motori oleoidraulici	4,2	—
8412 29 89	– – – – altri	4,2	—
	– **Motori pneumatici:**		
8412 31 00	– – **a movimento rettilineo (cilindri)**	4,2	—
8412 39 00	– – **altri**	4,2	—
8412 80	– **altri:**		
8412 80 10	– – Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	2,7	—
8412 80 80	– – altri	4,2	—
8412 90	– **Parti:**		
8412 90 20	– – di propulsori a reazione diversi dai turboreattori	1,7 (1)	—
8412 90 40	– – di motori idraulici	2,7	—
8412 90 80	– – altre	2,7	—
8413	**Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:**		
	– **Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:**		
8413 11 00	– – **Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse**	1,7	p/st
8413 19 00	– – **altre**	1,7	p/st
8413 20 00	– **Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19**	1,7	p/st
8413 30	– **Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:**		
8413 30 20	– – Pompe d'iniezione	1,7	p/st
8413 30 80	– – altre	1,7	p/st
8413 40 00	– **Pompe per calcestruzzo**	1,7	p/st
8413 50	– **altre pompe volumetriche alternative:**		
8413 50 20	– – Aggregati idraulici	1,7	—
8413 50 40	– – Pompe dosatrici	1,7	p/st
	– – altre:		
	– – – Pompe a pistoni:		
8413 50 61	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	p/st
8413 50 69	– – – – altre	1,7	p/st

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8413 50 80	– – – altre	1,7	p/st
8413 60	– **altre pompe volumetriche rotative:**		
8413 60 20	– – Aggregati idraulici	1,7	—
	– – altre:		
	– – – Pompe ad ingranaggi:		
8413 60 31	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	p/st
8413 60 39	– – – – altre	1,7	p/st
	– – – Pompe a segmenti oscillanti:		
8413 60 61	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	p/st
8413 60 69	– – – – altri	1,7	p/st
8413 60 70	– – – Pompe a vite elicoidali	1,7	p/st
8413 60 80	– – – altre	1,7	p/st
8413 70	– **altre pompe centrifughe:**		
	– – Pompe sommerse:		
8413 70 21	– – – monocellulari	1,7	p/st
8413 70 29	– – – multicellulari	1,7	p/st
8413 70 30	– – Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	1,7	p/st
	– – altre, con bocca di mandata di diametro:		
8413 70 35	– – – inferiore o uguale a 15 mm	1,7	p/st
	– – – superiore a 15 mm:		
8413 70 45	– – – – Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	1,7	p/st
	– – – – Pompe radiali:		
	– – – – – monocellulari:		
	– – – – – – a flusso semplice:		
8413 70 51	– – – – – – – monoblocco	1,7	p/st
8413 70 59	– – – – – – – altre	1,7	p/st
8413 70 65	– – – – – – a flussi multipli	1,7	p/st
8413 70 75	– – – – – multicellulari	1,7	p/st
	– – – – altre pompe centrifughe:		
8413 70 81	– – – – – monocellulari	1,7	p/st
8413 70 89	– – – – – multicellulari	1,7	p/st
	– **altre pompe; elevatori per liquidi:**		
8413 81 00	– – **Pompe**	1,7	p/st
8413 82 00	– – **Elevatori per liquidi**	1,7	p/st
	– **Parti:**		
8413 91 00	– – **di pompe**	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8413 92 00	–– **di elevatori per liquidi**	1,7	—
8414	**Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna, anche filtranti:**		
8414 10	– **Pompe per vuoto:**		
8414 10 15	–– dei tipi usati per la fabbricazione di semiconduttori o usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	esenzione	p/st
	–– altre:		
8414 10 25	––– Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7	p/st
	––– altre:		
8414 10 81	–––– Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento	1,7	p/st
8414 10 89	–––– altre	1,7	p/st
8414 20	– **Pompe per aria, a mano o a pedale:**		
8414 20 20	–– Pompe a mano per velocipedi	1,7	p/st
8414 20 80	–– altre	2,2	p/st
8414 30	– **Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:**		
8414 30 20	–– di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW	2,2	p/st
	–– di potenza superiore a 0,4 kW:		
8414 30 81	––– a chiusura ermetica o semiermetica	2,2	p/st
8414 30 89	––– altri	2,2	p/st
8414 40	– **Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili:**		
8414 40 10	–– di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m^3	2,2	p/st
8414 40 90	–– di portata al minuto superiore a 2 m^3	2,2	p/st
	– **Ventilatori:**		
8414 51 00	–– **Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W**	3,2	p/st
8414 59	–– **altri:**		
8414 59 15	––– Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
	––– altri:		
8414 59 25	–––– assiali	2,3	p/st
8414 59 35	–––– centrifughi	2,3	p/st
8414 59 95	–––– altri	2,3	p/st
■ **8414 60 00**	– **Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm**	2,7	p/st
★ **8414 70 00**	– **Cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna**	2,2	p/st
8414 80	– **altri:**		
	–– Turbocompressori:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8414 80 11	--- monocellulari	2,2	p/st
8414 80 19	--- multicellulari	2,2	p/st
	-- Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:		
	--- inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:		
8414 80 22	---- inferiore o uguale a 60 m^3	2,2	p/st
8414 80 28	---- superiore a 60 m^3	2,2	p/st
	--- superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:		
8414 80 51	---- inferiore o uguale a 120 m^3	2,2	p/st
8414 80 59	---- superiore a 120 m^3	2,2	p/st
	-- Compressori volumetrici rotativi:		
8414 80 73	--- a un albero	2,2	p/st
	--- a più alberi:		
8414 80 75	---- a vite	2,2	p/st
8414 80 78	---- altri	2,2	p/st
■ **8414 80 80**	-- altri	2,2	p/st
■ **8414 90 00**	- **Parti**	2,2	—
8415	**Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:**		
8415 10	- **del tipo destinato ad essere fissato alle finestre, alle pareti, al soffitto o al pavimento, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati):**		
8415 10 10	-- formanti un corpo unico (1)	2,2	—
8415 10 90	-- Sistemi ad elementi separati («split-system»)	2,5	—
8415 20 00	- **del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli** (1)	2,7	—
	- **altri:**		
8415 81 00	-- **con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)** (1)	2,7	—
8415 82 00	-- **altri, con attrezzatura frigorifera** (1)	2,7	—
8415 83 00	-- **senza attrezzatura frigorifera**	2,7	—
8415 90 00	- **Parti** (1)	2,7	—
8416	**Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:**		
8416 10	- **Bruciatori a combustibili liquidi:**		
8416 10 10	-- con dispositivo di controllo automatico montato	1,7	p/st
8416 10 90	-- altri	1,7	p/st

(1) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

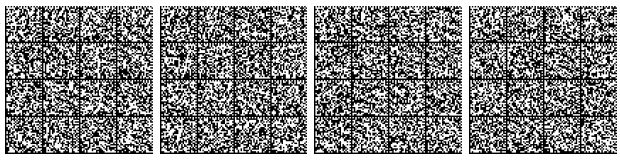

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8416 20	– **altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:**		
8416 20 10	–– esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	1,7	p/st
	–– altri:		
8416 20 20	––– Bruciatori misti	1,7	p/st
8416 20 80	––– altri	1,7	—
8416 30 00	– **Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili**	1,7	—
8416 90 00	– **Parti**	1,7	—
8417	**Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici:**		
8417 10 00	– **Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli**	1,7	—
8417 20	– **Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria:**		
8417 20 10	–– Forni a tunnel	1,7	—
8417 20 90	–– altri	1,7	—
8417 80	– **altri:**		
8417 80 30	–– Forni per la cottura di prodotti ceramici	1,7	p/st
8417 80 50	–– Forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici	1,7	p/st
8417 80 70	–– altri	1,7	—
8417 90 00	– **Parti**	1,7	—
8418	**Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:**		
8418 10	– **Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli o di cassetti esterni separati o di una combinazione di tali elementi:**		
■ **8418 10 20**	–– di capacità superiore a 340 l	1,9	p/st
■ **8418 10 80**	–– altre	1,9	p/st
	– **Frigoriferi per uso domestico:**		
8418 21	–– **a compressione:**		
8418 21 10	––– di capacità superiore a 340 l	1,5	p/st
	––– altri:		
8418 21 51	–––– Tipo tavolo	2,5	p/st
8418 21 59	–––– da incassare	1,9	p/st
	–––– altri, di capacità:		
8418 21 91	––––– inferiore o uguale a 250 l	2,5	p/st
8418 21 99	––––– superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	1,9	p/st
8418 29 00	–– **altri**	2,2	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8418 30	– **Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:**		
	8418 30 20	–– di capacità inferiore o uguale a 400 l	2,2	p/st
	8418 30 80	–– di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l	2,2	p/st
	8418 40	– **Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:**		
	8418 40 20	–– di capicità inferiore o uguale a 250 l	2,2	p/st
	8418 40 80	–– di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	2,2	p/st
	8418 50	– **altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:**		
		–– Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):		
■	**8418 50 11**	––– per prodotti congelati	2,2	p/st
■	**8418 50 19**	––– altri	2,2	p/st
■	**8418 50 90**	–– altri mobili frigoriferi	2,2	p/st
		– **altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:**		
	8418 61 00	–– **Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415** (1)	2,2	—
	8418 69 00	–– **altri** (1)	2,2	—
		– **Parti:**		
	8418 91 00	–– **Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo**	2,2	—
	8418 99	–– **altre:**		
	8418 99 10	––– Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico (1)	2,2	—
	8418 99 90	––– altre (1)	2,2	—
	8419	**Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:**		
		– **Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:**		
	8419 11 00	–– **a riscaldamento immediato, a gas**	2,6	—
★	**8419 12 00**	–– **Scaldacqua solari**	2,6	—
■	**8419 19 00**	–– **altri**	2,6	—

(1) Codici statistici Taric: cfr. allegato 10.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8419 20 00	– **Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio**	esenzione	—
		– **Essiccatori:**		
★	**8419 33 00**	–– **apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo**	1,7	—
★	**8419 34 00**	–– **altri, per prodotti agricoli**	1,7	—
★	**8419 35 00**	–– **altri, per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni**	1,7	—
■	**8419 39 00**	–– **altri**	1,7	—
	8419 40 00	– **Apparecchi di distillazione o di rettificazione**	1,7	—
	8419 50	– **Scambiatori di calore:**		
	8419 50 20	–– Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm	esenzione	—
	8419 50 80	–– altri	1,7	—
	8419 60 00	– **Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas**	1,7	—
		– **altri apparecchi e dispositivi:**		
	8419 81	–– **per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:**		
	8419 81 20	––– Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde	2,7	—
	8419 81 80	––– altri	1,7	—
	8419 89	–– **altri:**		
	8419 89 10	––– Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	1,7	—
	8419 89 30	––– Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	2,4	—
	8419 89 98	––– altri	2,4	—
	8419 90	– **Parti:**		
	8419 90 15	–– di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00	esenzione	—
	8419 90 85	–– altre	1,7	—
	8420	**Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:**		
	8420 10	– **Calandre e laminatoi:**		
	8420 10 10	–– dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7	—
	8420 10 30	–– dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7	—
		–– altri:		
	8420 10 81	––– Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati	esenzione	—
	8420 10 89	––– altri	1,7	—
		– **Parti:**		
	8420 91	–– **Cilindri:**		
	8420 91 10	––– di ghisa	1,7	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8420 91 80	– – – altri	2,2	—
	8420 99 00	– – **altri**	2,2	—
	8421	**Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:**		
		– **Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:**		
	8421 11 00	– – **Scrematrici**	2,2	—
	8421 12 00	– – **Idroestrattori per biancheria**	2,7	p/st
	8421 19	– – **altri:**		
	8421 19 20	– – – Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	1,5	—
	8421 19 70	– – – altri	esenzione	—
		– **Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:**		
	8421 21 00	– – **per filtrare o depurare l'acqua**	1,7	—
	8421 22 00	– – **per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua**	1,7	—
	8421 23 00	– – **per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione**	1,7	—
	8421 29	– – **altri:**		
	8421 29 20	– – – di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron	esenzione	—
	8421 29 80	– – – altri	1,7	—
		– **Apparecchi per filtrare o depurare i gas:**		
	8421 31 00	– – **Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione**	1,7	—
★	**8421 32 00**	– – **Convertitori catalitici o filtri antiparticolato, anche combinati, per depurare o filtrare i gas di scarico dei motori a combustione interna**	1,7	—
	8421 39	– – **altri:**		
	8421 39 15	– – – con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm	esenzione	—
		– – – altri:		
	8421 39 25	– – – – Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	1,7	—
		– – – – Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:		
■	**8421 39 35**	– – – – – mediante processo catalitico	1,7	—
■	**8421 39 85**	– – – – – altri	1,7	—
		– **Parti:**		
	8421 91 00	– – **di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi**	1,7	—
	8421 99	– – **altre:**		
	8421 99 10	– – – parti di macchine ed apparecchi delle sottovoci 8421 29 20 o 84213915	esenzione	—
■	**8421 99 90**	– – – altri	1,7	—

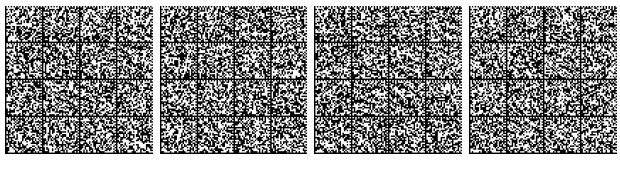

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8422	**Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:**		
	– **Lavastoviglie:**		
8422 11 00	–– **di tipo familiare**	2,7	p/st
8422 19 00	–– **altre**	1,7	p/st
8422 20 00	– **Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti**	1,7	—
8422 30 00	– **Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande**	1,7	—
8422 40 00	– **altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)**	1,7	—
8422 90	– **Parti:**		
8422 90 10	–– di lavastoviglie	1,7	—
8422 90 90	–– altre	1,7	—
8423	**Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:**		
8423 10	– **Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:**		
8423 10 10	–– Bilance per uso casalingo	1,7	p/st
8423 10 90	–– altre	1,7	p/st
8423 20	– **Basculle per la pesatura continua su trasportatori:**		
8423 20 10	–– che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	esenzione	p/st
8423 20 90	–– altri	1,7	p/st
8423 30	– **Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici:**		
8423 30 10	–– che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	esenzione	p/st
8423 30 90	–– altri	1,7	p/st
	– **altri apparecchi e strumenti per pesare:**		
8423 81	–– **di portata inferiore o uguale a 30 kg:**		
	––– che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi:		
8423 81 21	–––– Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	esenzione	p/st
8423 81 23	–––– Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	esenzione	p/st
8423 81 25	–––– Bilance per magazzini	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8423 81 29	– – – – altri	esenzione	p/st
8423 81 80	– – – altri	1,7	p/st
8423 82	– – **di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:**		
8423 82 20	– – – che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli	esenzione	p/st
	– – – altri:		
8423 82 81	– – – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	p/st
8423 82 89	– – – – altri	1,7	p/st
8423 89	– – **altri:**		
8423 89 20	– – – che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	esenzione	p/st
8423 89 80	– – – altri	1,7	p/st
8423 90	– **Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare:**		
8423 90 10	– – Parti di apparecchi o strumenti per pesare delle sottovoci 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 o 8423 89 20	esenzione	—
8423 90 90	– – altre	1,7	—
8424	**Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:**		
8424 10 00	– **Estintori, anche carichi**	1,7	—
8424 20 00	– **Pistole a spruzzo ed apparecchi simili**	1,7	—
8424 30	– **Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:**		
	– – Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato:		
8424 30 01	– – – muniti di un dispositivo di riscaldamento	1,7	p/st
8424 30 08	– – – altri	1,7	p/st
	– – altre macchine ed apparecchi:		
8424 30 10	– – – ad aria compressa	1,7	—
8424 30 90	– – – altre	1,7	—
	– **Irroratrici nebulizzatrici per l'agricoltura e l'orticoltura:**		
8424 41 00	– – **Irroratrici nebulizzatrici portatili**	1,7	p/st
8424 49	– – **altri:**		
8424 49 10	– – – Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	1,7	p/st
8424 49 90	– – – altri	1,7	p/st
	– **altri apparecchi:**		
8424 82	– – **per l'agricoltura o l'orticoltura:**		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8424 82 10	– – – Apparecchi per annaffiare	1,7	—
8424 82 90	– – – altri	1,7	—
8424 89	– – **altri:**		
8424 89 40	– – – Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati	esenzione	—
8424 89 70	– – – altri	1,7	—
8424 90	– **Parti:**		
8424 90 20	– – Parti di apparecchi meccanici della sottovoce 8424 89 40	esenzione	—
8424 90 80	– – altri	1,7	—
8425	**Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:**		
	– **Paranchi:**		
8425 11 00	– – **a motore elettrico**	esenzione	p/st
8425 19 00	– – **altri**	esenzione	p/st
	– **verricelli; argani:**		
8425 31 00	– – **a motore elettrico**	esenzione	p/st
8425 39 00	– – **altri**	esenzione	p/st
	– **Binde e martinetti:**		
8425 41 00	– – **Sollevatori fissi di vetture per autorimesse**	esenzione	p/st
8425 42 00	– – **altre binde e martinetti, idraulici**	esenzione	p/st
8425 49 00	– – **altri**	esenzione	p/st
8426	**Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:**		
	– **Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:**		
8426 11 00	– – **Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi**	esenzione	—
8426 12 00	– – **Gru a portale mobile su gomme o pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»**	esenzione	—
8426 19 00	– – **altri**	esenzione	—
8426 20 00	– **Gru a torre**	esenzione	—
8426 30 00	– **Gru a portale**	esenzione	—
	– **altre macchine ed apparecchi, semoventi:**		
8426 41 00	– – **su gomme o pneumatici**	esenzione	—
8426 49 00	– – **altri**	esenzione	—
	– **altre macchine ed apparecchi:**		
8426 91	– – **costruiti per essere montati su un veicolo stradale:**		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8426 91 10	– – – Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	esenzione	p/st
8426 91 90	– – – altri	esenzione	—
8426 99 00	– – **altri**	esenzione	—
8427	**Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:**		
8427 10	– **Carrelli semoventi a motore elettrico:**		
8427 10 10	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	4,5	p/st
8427 10 90	– – altri	4,5	p/st
8427 20	– **altri carrelli semoventi:**		
	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più:		
8427 20 11	– – – Carrelli-stivatori per ogni terreno	4,5	p/st
8427 20 19	– – – altri	4,5	p/st
8427 20 90	– – altri	4,5	p/st
8427 90 00	– **altri carrelli**	4	p/st
8428	**Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):**		
8428 10	– **Ascensori e montacarichi:**		
8428 10 20	– – elettrici	esenzione	—
8428 10 80	– – altri	esenzione	—
8428 20	– **Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:**		
8428 20 20	– – per prodotti alla rinfusa	esenzione	—
8428 20 80	– – altri	esenzione	—
	– **altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:**		
8428 31 00	– – **appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei**	esenzione	—
8428 32 00	– – **altri, a benna**	esenzione	—
8428 33 00	– – **altri, a nastro o a cinghia**	esenzione	—
8428 39	– – **altri:**		
8428 39 20	– – – Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	esenzione	—
8428 39 90	– – – altri	esenzione	—
8428 40 00	– **Scale meccaniche e marciapiedi mobili**	esenzione	—
8428 60 00	– **Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari**	esenzione	—
★ **8428 70 00**	– **Robot industriali**	esenzione	—
8428 90	– **altre macchine ed apparecchi:**		
	– – Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura:		
8428 90 71	– – – costruiti per essere portati su trattori agricoli	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8428 90 79	– – – altri	esenzione	—
■ **8428 90 90**	– – altri	esenzione	—
8429	**Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:**		
	– Apripista (bulldozers, angledozers):		
8429 11 00	– – **su cingoli**	esenzione	p/st
8429 19 00	– – **altri**	esenzione	p/st
8429 20 00	– **Livellatrici**	esenzione	p/st
8429 30 00	– **Ruspe spianatrici**	esenzione	p/st
8429 40	– **Compattatori e rulli compressori:**		
	– – Rulli compressori:		
8429 40 10	– – – Rulli a vibrazioni	esenzione	p/st
8429 40 30	– – – altri	esenzione	p/st
8429 40 90	– – Compattatori	esenzione	p/st
	– Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:		
8429 51	– – **Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:**		
8429 51 10	– – – Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	esenzione	p/st
	– – – altri:		
8429 51 91	– – – – Caricatori a cingoli	esenzione	p/st
8429 51 99	– – – – altri	esenzione	p/st
8429 52	– – **Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°:**		
8429 52 10	– – – Escavatori a cingoli	esenzione	p/st
8429 52 90	– – – altri	esenzione	p/st
8429 59 00	– – **altri**	esenzione	p/st
8430	**Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve:**		
8430 10 00	– **Battipali e macchine per l'estrazione dei pali**	esenzione	p/st
8430 20 00	– **Spazzaneve**	esenzione	p/st
	– Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:		
8430 31 00	– – **semoventi**	esenzione	—
8430 39 00	– – **altre**	esenzione	—
	– altre macchine di sondaggio o di perforazione:		
8430 41 00	– – **semoventi**	esenzione	—
8430 49 00	– – **altre**	esenzione	—
8430 50 00	– **altre macchine ed apparecchi, semoventi**	esenzione	—
	– altre macchine ed apparecchi, non semoventi:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8430 61 00	–– **Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno**	esenzione	p/st
8430 69 00	–– **altri**	esenzione	—
8431	**Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430:**		
8431 10 00	– **di macchine o apparecchi della voce 8425**	esenzione	—
8431 20 00	– **di macchine o apparecchi della voce 8427**	4	—
	– **di macchine o apparecchi della voce 8428:**		
8431 31 00	–– **di ascensori, montacarichi o scale meccaniche**	esenzione	—
8431 39 00	–– **altre**	esenzione	—
	– **di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430:**		
8431 41 00	–– **Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze**	esenzione	—
8431 42 00	–– **Lame di apripista**	esenzione	—
8431 43 00	–– **Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49**	esenzione	—
8431 49	–– **altre:**		
8431 49 20	––– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	—
8431 49 80	––– altre	esenzione	—
8432	**Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:**		
8432 10 00	– **Aratri**	esenzione	p/st
	– **Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:**		
8432 21 00	–– **Erpici a dischi (polverizzatori)**	esenzione	p/st
8432 29	–– **altri:**		
8432 29 10	––– Scarificatori e coltivatori	esenzione	p/st
8432 29 30	––– Erpici	esenzione	p/st
8432 29 50	––– Motozappatrici	esenzione	p/st
8432 29 90	––– altri	esenzione	p/st
	– **Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:**		
8432 31 00	–– **Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici senza fresatura**	esenzione	p/st
8432 39	–– **altri:**		
	––– Seminatrici:		
8432 39 11	–––– di precisione, a comando centrale	esenzione	p/st
8432 39 19	–––– altre	esenzione	p/st
8432 39 90	––– Piantatrici e trapiantatrici	esenzione	p/st
	– **Spanditori di letame e distributori di concimi:**		
8432 41 00	–– **Spanditori di letame**	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8432 42 00	–– **Distributori di concimi**	esenzione	p/st
8432 80 00	– **altre macchine, apparecchi e congegni**	esenzione	—
8432 90 00	– **Parti**	esenzione	—
8433	**Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437:**		
	– **Tosatrici da prato:**		
8433 11	–– **a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:**		
8433 11 10	––– elettrici	esenzione	p/st
	––– altre:		
	–––– semoventi:		
8433 11 51	––––– munite d'un sedile	esenzione	p/st
8433 11 59	––––– altre	esenzione	p/st
8433 11 90	–––– altre	esenzione	p/st
8433 19	–– **altre:**		
	––– con motore:		
8433 19 10	–––– elettrico	esenzione	p/st
	–––– altre:		
	––––– semoventi:		
8433 19 51	–––––– munite di un sedile	esenzione	p/st
8433 19 59	–––––– altre	esenzione	p/st
8433 19 70	––––– altre	esenzione	p/st
8433 19 90	––– senza motore	esenzione	p/st
8433 20	– **Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:**		
8433 20 10	–– con motore	esenzione	p/st
	–– altre:		
8433 20 50	––– costruite per essere trainate o portate da trattori	esenzione	p/st
8433 20 90	––– altre	esenzione	p/st
8433 30 00	– **altre macchine ed apparecchi da fienagione**	esenzione	p/st
8433 40 00	– **Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici**	esenzione	p/st
	– **altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:**		
8433 51 00	–– **Mietitrici-trebbiatrici**	esenzione	p/st
8433 52 00	–– **altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura**	esenzione	p/st
8433 53	–– **Macchine per la raccolta di radici o tuberi:**		
8433 53 10	––– Macchine per la raccolta delle patate	esenzione	p/st
8433 53 30	––– Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8433 53 90	– – – altre	esenzione	p/st
8433 59	– – **altre:**		
	– – – Falciatrinciacaricatrici:		
8433 59 11	– – – – semoventi	esenzione	p/st
8433 59 19	– – – – altre	esenzione	p/st
8433 59 85	– – – altre	esenzione	p/st
8433 60 00	– **Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli**	esenzione	—
8433 90 00	– **Parti**	esenzione	—
8434	**Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte:**		
8434 10 00	– **Mungitrici**	esenzione	—
8434 20 00	– **Macchine ed apparecchi per l'industria del latte**	esenzione	—
8434 90 00	– **Parti**	esenzione	—
8435	**Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:**		
8435 10 00	– **Macchine ed apparecchi**	1,7	—
8435 90 00	– **Parti**	1,7	—
8436	**Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura:**		
8436 10 00	– **Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali**	1,7	—
	– **Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici:**		
8436 21 00	– – **Incubatrici ed allevatrici**	1,7	—
8436 29 00	– – **altri**	1,7	—
8436 80	– **altre macchine ed apparecchi:**		
8436 80 10	– – per la silvicoltura	1,7	p/st
8436 80 90	– – altri	1,7	—
	– **Parti:**		
8436 91 00	– – **di macchine o apparecchi per l'avicoltura**	1,7	—
8436 99 00	– – **altre**	1,7	—
8437	**Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:**		
8437 10 00	– **Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi**	1,7	p/st
8437 80 00	– **altre macchine ed apparecchi**	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8437 90 00	– **Parti**	1,7	—
8438	**Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali o di origine microbica fissi o animali:**		
8438 10	– **Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari:**		
8438 10 10	–– per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	1,7	—
8438 10 90	–– per la fabbricazione di paste alimentari	1,7	—
8438 20 00	– **Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata**	1,7	—
8438 30 00	– **Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero**	1,7	—
8438 40 00	– **Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra**	1,7	—
8438 50 00	– **Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni**	1,7	—
8438 60 00	– **Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi**	1,7	—
8438 80	– **altre macchine ed apparecchi:**		
8438 80 10	–– per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	1,7	—
	–– altri:		
8438 80 91	––– per la preparazione o la fabbricazione di bevande	1,7	—
■ **8438 80 99**	––– altri	1,7	—
8438 90 00	– **Parti**	1,7	—
8439	**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone:**		
8439 10 00	– **Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche**	1,7	—
8439 20 00	– **Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone**	1,7	—
8439 30 00	– **Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone**	1,7	—
	– **Parti:**		
8439 91 00	–– **di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche**	1,7	—
8439 99 00	–– **altre**	1,7	—
8440	**Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:**		
8440 10	– **Macchine ed apparecchi:**		
8440 10 10	–– Piegatrici	1,7	—
8440 10 20	–– Raccoglitrici	1,7	—
8440 10 30	–– Cucitrici e graffatrici	1,7	—
8440 10 40	–– Macchine per rilegare con colla	1,7	—
8440 10 90	–– altre	1,7	—
8440 90 00	– **Parti**	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8441	**Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo:**		
8441 10	– **Tagliatrici:**		
8441 10 10	–– Tagliatrici-avvolgitrici	1,7	—
8441 10 20	–– Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	1,7	—
8441 10 30	–– Taglierine-raffilatrici lineari	1,7	—
8441 10 70	–– altre	1,7	—
8441 20 00	– **Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste**	1,7	—
8441 30 00	– **Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo**	1,7	—
8441 40 00	– **Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone**	1,7	—
■ **8441 80 00**	– **altre macchine ed apparecchi**	1,7	—
8441 90	– **Parti:**		
8441 90 10	–– di tagliatrici	1,7	—
8441 90 90	–– altre	1,7	—
8442	**Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):**		
8442 30 00	– **Macchine, apparecchi e materiale**	esenzione	p/st
8442 40 00	– **Parti di macchine, apparecchi e materiale**	esenzione	—
8442 50 00	– **Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)**	esenzione	—
8443	**Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori:**		
	– **Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442:**		
8443 11 00	–– **Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine**	1,7	p/st
8443 12 00	–– **Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato**	1,7	p/st
8443 13	–– **altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset:**		
	––– alimentati a foglio:		
8443 13 10	–––– usati	1,7	p/st
	–––– nuovi, per foglio di formato:		
8443 13 32	––––– 53 × 75 cm o meno	1,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8443 13 34	––––– più di 53 × 75 cm ed inferiore o uguale a 75 × 107 cm	1,7	p/st
8443 13 38	––––– più di 75 × 107 cm	1,7	p/st
8443 13 90	––– altri	1,7	p/st
8443 14 00	–– **Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)**	1,7	p/st
8443 15 00	–– **Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)**	1,7	p/st
8443 16 00	–– **Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici**	1,7	p/st
8443 17 00	–– **Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici**	1,7	p/st
8443 19	–– **altri:**		
8443 19 20	––– per la stampa delle materie tessili	1,7	p/st
8443 19 40	––– utilizzati nella produzione di semiconduttori [1]	1,7 [2]	p/st
8443 19 70	––– altri	1,7	p/st
	– **altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro:**		
8443 31 00	–– **Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete**	esenzione	p/st
8443 32	–– **altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:**		
8443 32 10	––– Stampanti	esenzione	p/st
8443 32 80	––– altre	esenzione	p/st
8443 39 00	–– **altre**	esenzione	p/st
	– **Parti ed accessori:**		
8443 91	–– **Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442:**		
8443 91 10	––– di macchine della sottovoce 8443 19 40	esenzione	—
	––– altri:		
8443 91 91	–––– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	—
8443 91 99	–––– altre	esenzione	—
8443 99	–– **altri:**		
8443 99 10	––– Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8443 99 90	––– altri	esenzione	—
8444 00	**Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali:**		
8444 00 10	– Macchine per la filatura	1,7	p/st

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

[2] Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8444 00 90	– altre	1,7	p/st
8445	**Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447:**		
	– Macchine per la preparazione delle materie tessili:		
8445 11 00	**–– Carde**	1,7	p/st
8445 12 00	**–– Pettinatrici**	1,7	p/st
8445 13 00	**–– Banchi a fusi**	1,7	p/st
8445 19 00	**–– altre**	1,7	p/st
8445 20 00	**– Macchine per la filatura delle materie tessili**	1,7	p/st
8445 30 00	**– Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili**	1,7	p/st
8445 40 00	**– Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili**	1,7	p/st
8445 90 00	**– altre**	1,7	p/st
8446	**Telai per tessitura:**		
8446 10 00	**– per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm**	1,7	p/st
	– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:		
8446 21 00	**–– a motore**	1,7	p/st
8446 29 00	**–– altri**	1,7	p/st
8446 30 00	**– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta**	1,7	p/st
8447	**Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted:**		
	– Telai per maglieria, circolari:		
8447 11 00	**–– con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm**	1,7	p/st
8447 12 00	**–– con cilindro di diametro superiore a 165 mm**	1,7	p/st
8447 20	**– Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia:**		
8447 20 20	–– Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	1,7	p/st
8447 20 80	–– altri	1,7	p/st
8447 90 00	**– altri**	1,7	p/st
8448	**Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti):**		
	– Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8448 11 00	–– **Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni**	1,7	—
8448 19 00	–– **altri**	1,7	—
8448 20 00	– **Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari**	1,7	—
	– **Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:**		
8448 31 00	–– **Guarniture per carde**	1,7	—
8448 32 00	–– **di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde**	1,7	—
8448 33 00	–– **Fusi e loro alette, anelli e cursori**	1,7	—
8448 39 00	–– **altri**	1,7	—
	– **Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari:**		
8448 42 00	–– **Pettini, licci e quadri di licci**	1,7	—
8448 49 00	–– **altri**	1,7	—
	– **Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:**		
8448 51	–– **Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:**		
8448 51 10	––– Platine	1,7	—
8448 51 90	––– altri	1,7	—
8448 59 00	–– **altri**	1,7	—
8449 00 00	**Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli**	1,7	—
8450	**Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:**		
	– **Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:**		
8450 11	–– **Macchine completamente automatiche:**		
	––– di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:		
8450 11 11	–––– a caricamento frontale	3	p/st
8450 11 19	–––– a caricamento dall'alto	3	p/st
8450 11 90	––– di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,6	p/st
8450 12 00	–– **altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato**	2,7	p/st
8450 19 00	–– **altre**	2,7	p/st
8450 20 00	– **Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg**	2,2	p/st
8450 90 00	– **Parti**	2,7	—

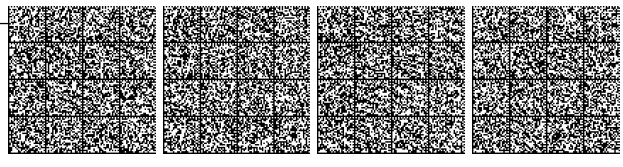

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8451	**Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:**		
8451 10 00	– **Macchine per pulire a secco**	2,2	—
	– **Macchine per asciugare:**		
8451 21 00	–– **di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg**	2,2	—
8451 29 00	–– **altre**	2,2	—
8451 30 00	– **Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio**	2,2	p/st
8451 40 00	– **Macchine per lavare, imbianchire o tingere**	2,2	—
8451 50 00	– **Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti**	2,2	—
8451 80	– **altre macchine ed apparecchi:**		
8451 80 10	–– Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	2,2	—
8451 80 30	–– Macchine per apprettare o rifinire	2,2	—
8451 80 80	–– altri	2,2	—
8451 90 00	– **Parti**	2,2	—
8452	**Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:**		
8452 10	– **Macchine per cucire di tipo domestico:**		
	–– Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
8452 10 11	––– Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €	5,7	p/st
8452 10 19	––– altre	9,7	p/st
8452 10 90	–– altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	3,7	p/st
	– **altre macchine per cucire:**		
8452 21 00	–– **Unità automatiche**	3,7	p/st
8452 29 00	–– **altre**	3,7	p/st
8452 30 00	– **Aghi per macchine per cucire**	2,7	1 000 p/st
8452 90 00	– **Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire**	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8453	**Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire:**		
8453 10 00	– **Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli**	1,7	—
8453 20 00	– **Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature**	1,7	—
8453 80 00	– **altre macchine ed apparecchi**	1,7	—
8453 90 00	– **Parti**	1,7	—
8454	**Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie:**		
8454 10 00	– **Convertitori**	1,7	—
8454 20 00	– **Lingottiere e secchie di colata**	1,7	—
8454 30	– **Macchine per colare (gettare):**		
8454 30 10	– – Macchine per colare sotto pressione	1,7	—
8454 30 90	– – altre	1,7	—
8454 90 00	– **Parti**	1,7	—
8455	**Laminatoi per metalli e loro cilindri:**		
8455 10 00	– **Laminatoi per tubi**	2,7	—
	– **altri laminatoi:**		
8455 21 00	– – **Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo**	2,7	—
8455 22 00	– – **Laminatoi a freddo**	2,7	—
8455 30	– **Cilindri di laminatoi:**		
8455 30 10	– – di ghisa	2,7	—
	– – di acciaio fucinato:		
8455 30 31	– – – Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	2,7	—
8455 30 39	– – – Cilindri di lavoro a freddo	2,7	—
8455 30 90	– – altri	2,7	—
8455 90 00	– **altre parti**	2,7	—
8456	**Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto:**		
	– **operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:**		
8456 11	– – **operanti con laser:**		
8456 11 10	– – – dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
8456 11 90	– – – altri	4,5	p/st
8456 12	– – **operanti con altri fasci di luce o di fotoni:**		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8456 12 10	– – – dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st
8456 12 90	– – – altri	4,5	p/st
8456 20 00	– **operanti con ultrasuoni**	3,5	p/st
8456 30	– **operanti per elettroerosione:**		
	– – a comando numerico:		
8456 30 11	– – – con filo	3,5	p/st
8456 30 19	– – – altre	3,5	p/st
8456 30 90	– – altre	3,5	p/st
8456 40 00	– **operanti con procedimenti a getto di plasma**	3,5	p/st
8456 50 00	– **tagliatrici a idrogetto**	1,7	p/st
8456 90 00	– **altre**	3,5	p/st
8457	**Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:**		
8457 10	– **Centri di lavorazione:**		
8457 10 10	– – orizzontali	2,7	p/st
8457 10 90	– – altri	2,7	p/st
8457 20 00	– **Macchine a posto fisso**	2,7	p/st
8457 30	– **Macchine a stazioni multiple:**		
8457 30 10	– – a comando numerico	2,7	p/st
8457 30 90	– – altre	2,7	p/st
8458	**Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:**		
	– **Torni orizzontali:**		
8458 11	– – **a comando numerico:**		
8458 11 20	– – – Centri di tornitura	2,7	p/st
	– – – Torni automatici:		
8458 11 41	– – – – mono mandrino	2,7	p/st
8458 11 49	– – – – multi mandrino	2,7	p/st
8458 11 80	– – – altri	2,7	p/st
8458 19 00	– – **altri**	2,7	p/st
	– **altri torni:**		
8458 91	– – **a comando numerico:**		
8458 91 20	– – – Centri di tornitura	2,7	p/st
8458 91 80	– – – altri	2,7	p/st
8458 99 00	– – **altri**	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8459	**Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:**		
8459 10 00	– **Unità di lavorazione con guida di scorrimento**	2,7	p/st
	– **altre foratrici:**		
8459 21 00	– – **a comando numerico**	2,7	p/st
8459 29 00	– – **altre**	2,7	p/st
	– **altre alesatrici-fresatrici:**		
8459 31 00	– – **a comando numerico**	1,7	p/st
8459 39 00	– – **altre**	1,7	p/st
	– **altre alesatrici:**		
8459 41 00	– – **a comando numerico**	1,7	p/st
8459 49 00	– – **altre**	1,7	p/st
	– **Fresatrici a mensola:**		
8459 51 00	– – **a comando numerico**	2,7	p/st
8459 59 00	– – **altre**	2,7	p/st
	– **altre fresatrici:**		
8459 61	– – **a comando numerico:**		
8459 61 10	– – – Fresatrici per utensili	2,7	p/st
8459 61 90	– – – altre	2,7	p/st
8459 69	– – **altre:**		
8459 69 10	– – – Fresatrici per utensili	2,7	p/st
8459 69 90	– – – altre	2,7	p/st
8459 70 00	– **Filettatrici o maschiatrici**	2,7	p/st
8460	**Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461:**		
	– **Macchine per rettificare le superfici piane:**		
8460 12 00	– – **a comando numerico**	1,7	p/st
8460 19 00	– – **altre**	1,7	p/st
	– **altre macchine per rettificare:**		
8460 22 00	– – **Rettificatrici senza centro, a comando numerico**	1,7	p/st
8460 23 00	– – **altre rettificatrici per superfici cilindriche, a comando numerico**	1,7	p/st
8460 24 00	– – **altre, a comando numerico**	1,7	p/st
8460 29	– – **altre:**		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8460 29 10	– – – per superfici cilindriche	2,7	p/st
8460 29 90	– – – altre	2,7	p/st
	– **Macchine per affilare:**		
8460 31 00	– – **a comando numerico**	1,7	p/st
8460 39 00	– – **altre**	1,7	p/st
8460 40	– **Macchine per levigare o smerigliare:**		
8460 40 10	– – a comando numerico	1,7	p/st
8460 40 90	– – altre	1,7	p/st
8460 90 00	– **altre**	1,7	p/st
8461	**Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:**		
8461 20 00	– **Macchine per limare e per sbozzare**	1,7	p/st
8461 30	– **Macchine per brocciare:**		
8461 30 10	– – a comando numerico	1,7	p/st
8461 30 90	– – altre	1,7	p/st
8461 40	– **Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi:**		
	– – Macchine per tagliare gli ingranaggi:		
	– – – per tagliare ingranaggi cilindrici:		
8461 40 11	– – – – a comando numerico	2,7	p/st
8461 40 19	– – – – altre	2,7	p/st
	– – – per tagliare altri ingranaggi:		
8461 40 31	– – – – a comando numerico	1,7	p/st
8461 40 39	– – – – altre	1,7	p/st
	– – Macchine per rifinire gli ingranaggi:		
	– – – il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8461 40 71	– – – – a comando numerico	2,7	p/st
8461 40 79	– – – – altre	2,7	p/st
8461 40 90	– – – altre	1,7	p/st
8461 50	– **Macchine per segare o troncare:**		
	– – Segatrici:		
8461 50 11	– – – a sega circolare	1,7	p/st
8461 50 19	– – – altre	1,7	p/st
8461 50 90	– – Troncatrici	1,7	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8461 90 00	– **altre**	2,7	p/st
	8462	**Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:**		
		– **Macchine per la formatura a caldo (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo e magli:**		
	8462 11	–– **Fucinatrici a stampo chiuso:**		
★	**8462 11 10**	––– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 11 90**	––– altre	1,7	p/st
	8462 19	–– **altre:**		
★	**8462 19 10**	––– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 19 90**	––– altre	1,7	p/st
		– **Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici (comprese le presse piegatrici) per prodotti piatti:**		
	8462 22	–– **Macchine per la formatura di profili:**		
★	**8462 22 10**	––– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 22 90**	––– altre	1,7	p/st
★	**8462 23 00**	–– **Presse piegatrici a comando numerico**	2,7	p/st
★	**8462 24 00**	–– **Presse per pannelli a comando numerico**	2,7	p/st
★	**8462 25 00**	–– **Macchine rullatrici a comando numerico**	2,7	p/st
★	**8462 26 00**	–– **Altre rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici a comando numerico**	2,7	p/st
	8462 29	–– **altre:**		
■	**8462 29 10**	––– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 29 90**	––– altre	1,7	p/st
		– **linee di taglio, linee di taglio su misura e altre cesoie (escluse le presse) per prodotti piatti, diverse dalle punzonatrici e cesoie combinate:**		
	8462 32	–– **linee di taglio e linee di taglio su misura:**		
★	**8462 32 10**	––– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 32 90**	––– altre	1,7	p/st
★	**8462 33 00**	–– **cesoie a comando numerico**	2,7	p/st
★	**8462 39 00**	–– **altre**	1,7	p/st
		– **punzonatrici, sgretolatrici o roditrici (escluse le presse) per prodotti piatti, comprese le punzonatrici e cesoie combinate:**		
★	**8462 42 00**	–– **a comando numerico**	2,7	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**8462 49 00**	–– **altre**	1,7	p/st
		– **Macchine per la lavorazione di tubi, profilati cavi e barre (escluse le presse):**		
★	**8462 51 00**	–– **a comando numerico**	2,7	p/st
★	**8462 59 00**	–– **altre**	1,7	p/st
		– **Presse per la lavorazione a freddo dei metalli:**		
	8462 61	–– **Presse idrauliche:**		
★	**8462 61 10**	––– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 61 90**	––– altre	2,7	p/st
	8462 62	–– **Presse meccaniche:**		
★	**8462 62 10**	––– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 62 90**	––– altre	1,7	p/st
	8462 63	–– **Servopresse:**		
★	**8462 63 10**	––– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 63 90**	––– altre	1,7	p/st
	8462 69	–– **altre:**		
★	**8462 69 10**	––– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 69 90**	––– altre	1,7	p/st
	8462 90	– **altre:**		
★	**8462 90 10**	–– a comando numerico	2,7	p/st
★	**8462 90 90**	–– altre	1,7	p/st
	8463	**Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:**		
	8463 10	– **Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:**		
	8463 10 10	–– Trafilatrici per fili	2,7	p/st
	8463 10 90	–– altre	2,7	p/st
	8463 20 00	– **Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura**	2,7	p/st
	8463 30 00	– **Macchine per la lavorazione dei metalli in fili**	2,7	p/st
■	**8463 90 00**	– **altre**	2,7	p/st
	8464	**Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:**		
	8464 10 00	– **Macchine per segare**	2,2	p/st
	8464 20	– **Macchine per molare o levigare:**		
		–– per la lavorazione del vetro:		
	8464 20 11	––– dei vetri d'ottica	2,2	p/st
	8464 20 19	––– altre	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8464 20 80	–– altre	2,2	—
8464 90 00	– **altre**	2,2	—
8465	**Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:**		
8465 10	– **Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni:**		
8465 10 10	–– con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)	2,7	p/st
8465 10 90	–– senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	2,7	p/st
8465 20 00	– **Centri di lavorazione**	2,7	p/st
	– **altre:**		
8465 91	–– **Macchine per segare:**		
8465 91 10	––– a nastro	2,7	p/st
8465 91 20	––– Seghe circolari	2,7	p/st
8465 91 90	––– altre	2,7	p/st
8465 92 00	–– **Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare**	2,7	p/st
8465 93 00	–– **Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare**	2,7	p/st
8465 94 00	–– **Macchine per curvare o montare**	2,7	p/st
8465 95 00	–– **Foratrici o mortasatrici**	2,7	p/st
8465 96 00	–– **Macchine per spaccare, tranciare o svolgere**	2,7	p/st
■ **8465 99 00**	–– **altre**	2,7	p/st
8466	**Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:**		
8466 10	– **Portautensili e filiere a scatto automatico:**		
	–– Portautensili:		
8466 10 20	––– Mandrini, pinze e coni morse	1,2	—
	––– altri:		
8466 10 31	–––– per torni	1,2	—
8466 10 38	–––– altri	1,2	—
8466 10 80	–– Filiere a scatto automatico	1,2	—
8466 20	– **Portapezzi:**		
8466 20 20	–– Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	1,2	—
	–– altri:		
8466 20 91	––– per torni	1,2	—
8466 20 98	––– altri	1,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8466 30 00	– **Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine**	1,2	—
	– **altri:**		
8466 91	–– **per macchine della voce 8464:**		
8466 91 20	––– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	—
8466 91 95	––– altri	1,2	—
8466 92	–– **per macchine della voce 8465:**		
8466 92 20	––– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	—
8466 92 80	––– altri	1,2	—
8466 93	–– **per macchine delle voci da 8456 a 8461:**		
8466 93 40	––– parti e accessori di macchine delle sottovoci 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 o 8461 50 del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	—
	––– altri:		
8466 93 50	–––– per macchine della sottovoce 8456 50 00	1,7	—
8466 93 60	–––– altri	1,2	—
■ **8466 94 00**	–– **per macchine delle voci 8462 o 8463**	1,2	—
8467	**Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:**		
	– **Pneumatici:**		
8467 11	–– **rotativi (anche a percussione):**		
8467 11 10	––– per la lavorazione dei metalli	1,7	—
8467 11 90	––– altri	1,7	—
8467 19 00	–– **altri**	1,7	—
	– **a motore elettrico incorporato:**		
8467 21	–– **Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative:**		
8467 21 10	––– funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	p/st
	––– altre:		
8467 21 91	–––– elettropneumatiche	2,7	p/st
8467 21 99	–––– altre	2,7	p/st
8467 22	–– **Seghe e troncatrici:**		
8467 22 10	––– Troncatrici	2,7	p/st
8467 22 30	––– Seghe circolari	2,7	p/st
8467 22 90	––– altre	2,7	p/st
8467 29	–– **altri:**		
8467 29 20	––– funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	p/st
	––– altri:		
	–––– Smerigliatrici e levigatrici:		

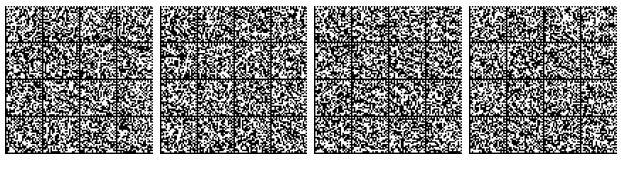

SEGUE VOLUME III

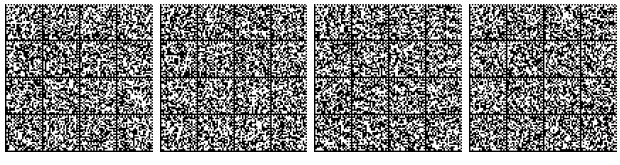

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

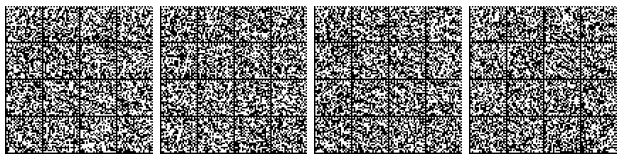

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

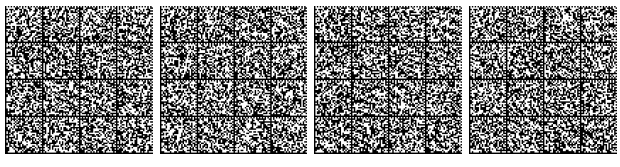

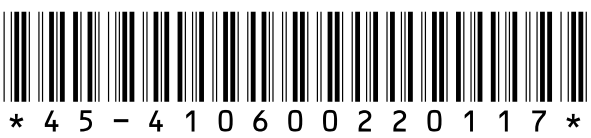

PREZZO DEI TRE VOLUMI
€ 96,00

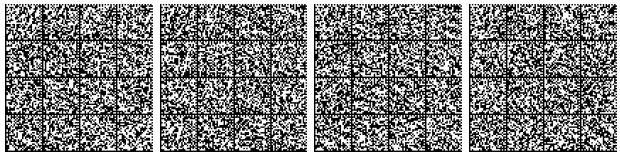

2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 gennaio 2022** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2021/1972 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche (22CE0089) ..... *Pag.* 1

Regolamento (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (22CE0090)..... *Pag.* 4

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (22CE0091)..... *Pag.* 5

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (22CE0092)..... *Pag.* 10

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, del 12 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita (22CE0093)..... *Pag.* 17

VOLUME III

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1977 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE0094) ..... *Pag.* 59

Direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici (22CE0095) ..... *Pag.* 64

Direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) (22CE0096) ..... *Pag.* 67

Direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi (22CE0097) ..... *Pag.* 70

Decisione (UE) 2021/1981 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni (22CE0098) ..... *Pag.* 73

Pubblicati nel n. L 402 del 15 novembre 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 8226] (22CE0099) ..... *Pag.* 75

Pubblicata nel n. L 403 del 15 novembre 2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1983 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (22CE0100) ..... *Pag.* 101

Decisione di esecuzione (PESC) 2021/1984 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (22CE0101) ..... *Pag.* 105

Pubblicati nel n. L 402I del 15 novembre 2021

Regolamento (UE) 2021/1985 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (22CE0102) ..... *Pag.* 108

Regolamento (UE) 2021/1986 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (22CE0103) ..... *Pag.* 110

Decisione (UE) 2021/1987 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altro, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian (22CE0104) ..... *Pag.* 112

Decisione (UE) 2021/1988 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania (22CE0105) ..... *Pag.* 114

Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (22CE0106) ..... *Pag.* 115

Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (22CE0107) ..... *Pag.* 117

Decisione (PESC) 2021/1991 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM) (22CE0108) ..... *Pag.* 119

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0109) ..... *Pag.* 121

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0110) ..... *Pag.* 126

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0111) ..... *Pag.* 129

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1995 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0112) ..... *Pag.* 132

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0113) ..... *Pag.* 135

Pubblicati nel n. L 405 del 16 novembre 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1997 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (22CE0114) ..... *Pag.* 138

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (22CE0115) ..... *Pag.* 140

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1999 della Commissione, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il suo rappresentante nell'Unione per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 [notificata con il numero C(2021) 8000] (22CE0116) ..... *Pag.* 143

Decisione n. 1./2021 del Comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021, che adotta le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri [2021/2000] (22CE0117) ..... *Pag.* 145

Decisione n. 2/2021 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 20 ottobre 2021, relativa all'adozione dell'elenco degli arbitri [2021/2001] (22CE0118)..... *Pag.* 155

Pubblicate nel n. L 408 del 17 novembre 2021

Regolamento (UE) 2021/2002 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/90 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (22CE0119)..... *Pag.* 157

Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione, del 6 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (22CE0120)..... *Pag.* 158

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 della Commissione, del 10 novembre 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vänerlöjrom» (DOP)] (22CE0121)..... *Pag.* 163

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0122)..... *Pag.* 164

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0123)..... *Pag.* 172

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione, del 16 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (22CE0124)..... *Pag.* 181

Decisione (PESC) 2021/2008 del Consiglio, del 16 novembre 2021, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (22CE0125)..... *Pag.* 190

Pubblicati nel n. L 407 del 17 novembre 2021

Regolamento (UE) 2021/2009 della Commissione, del 12 novembre 2021, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese (22CE0126)..... *Pag.* 197

Regolamento (UE) 2021/2010 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive (22CE0127)..... *Pag.* 200

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (22CE0128)..... *Pag.* 247

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (22CE0129)..... *Pag.* 349

Decisione (UE) 2021/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Spagna (22CE0130)..... *Pag.* 374

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0131)..... *Pag.* 376

Pubblicati nel n. L 410 del 18 novembre 2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2015 del Consiglio, del 18 novembre 2021, che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (22CE0132)..... *Pag.* 393

Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2016 del Consiglio, del 18 novembre 2021, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (22CE0133)..... *Pag.* 394

Pubblicati nel n. L 410I del 18 novembre 2021

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza *(GU L 57 del 18 febbraio 2021)* (22CE0134)..... *Pag.* 398

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori *(GU L 165 dell'11 maggio 2021)* (22CE0135)..... *Pag.* 398

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia *(GU L 238 del 6 luglio 2021)* (22CE0136)..... *Pag.* 399

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione *(GU L 334 del 31 dicembre 2018)* (22CE0137)..... *Pag.* 399

Pubblicate nel n. L 410 del 18 novembre 2021

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune *(GU L 385 del 29 ottobre 2021)* (22CE0138)..... *Pag.* 400

Pubblicata nel n. L 414 del 19 novembre 2021

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

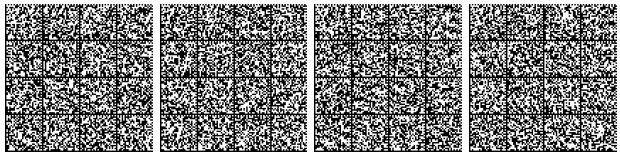

SEGUE DA VOLUME II

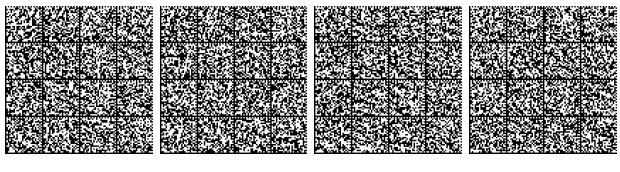

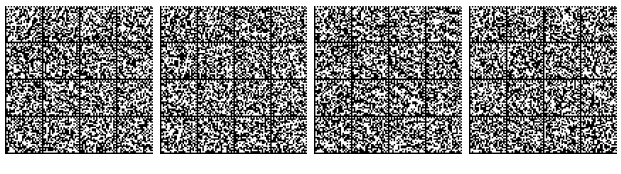

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8467 29 51	––––– Smerigliatrici angolari	2,7	p/st
8467 29 53	––––– Levigatrici a nastro	2,7	p/st
8467 29 59	––––– altre	2,7	p/st
8467 29 70	–––– Piallatrici	2,7	p/st
8467 29 80	–––– Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	2,7	p/st
8467 29 85	–––– altri	2,7	p/st
	– **altri utensili:**		
8467 81 00	–– **Troncatrici a catena**	1,7	p/st
8467 89 00	–– **altri**	1,7	—
	– **Parti:**		
8467 91 00	–– **di troncatrici a catena**	1,7	—
8467 92 00	–– **di utensili pneumatici**	1,7	—
8467 99 00	–– **altre**	1,7	—
8468	**Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:**		
8468 10 00	– **Cannelli a mano**	2,2	—
8468 20 00	– **altre macchine ed apparecchi a gas**	2,2	—
8468 80 00	– **altre macchine ed apparecchi**	2,2	—
8468 90 00	– **Parti**	2,2	—
[8469]			
8470	**Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:**		
8470 10 00	– **Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni**	esenzione	p/st
	– **altre macchine calcolatrici, elettroniche:**		
8470 21 00	–– **con dispositivo stampante**	esenzione	p/st
8470 29 00	–– **altre**	esenzione	p/st
8470 30 00	– **altre macchine calcolatrici**	esenzione	p/st
8470 50 00	– **Registratori di cassa**	esenzione	p/st
8470 90 00	– **altre**	esenzione	p/st
8471	**Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:**		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8471 30 00	– **Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo**	esenzione	p/st
	– **altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione:**		
8471 41 00	–– **che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita**	esenzione	p/st
8471 49 00	–– **altre, presentate in forma di sistemi**	esenzione	p/st
8471 50 00	– **Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita**	esenzione	p/st
8471 60	– **Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:**		
8471 60 60	–– Tastiere	esenzione	p/st
8471 60 70	–– altre	esenzione	p/st
8471 70	– **Unità di memoria:**		
8471 70 20	–– Unità di memoria centrali	esenzione	p/st
	–– altre:		
	––– Unità di memoria a dischi:		
8471 70 30	–––– ottiche, comprese le magneto-ottiche	esenzione	p/st
	–––– altre:		
8471 70 50	––––– Unità di memoria a dischi rigidi	esenzione	p/st
8471 70 70	––––– altre	esenzione	p/st
8471 70 80	––– Unità di memoria a nastri	esenzione	p/st
8471 70 98	––– altre	esenzione	p/st
8471 80 00	– **altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione**	esenzione	p/st
8471 90 00	– **altre**	esenzione	p/st
8472	**Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]:**		
8472 10 00	– **Duplicatori**	esenzione	p/st
8472 30 00	– **Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli**	2,2	p/st
8472 90	– **altre:**		
8472 90 10	–– Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	esenzione	p/st
8472 90 80	–– altre	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8473	**Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472:**		
	– **Parti ed accessori di macchine della voce 8470:**		
8473 21	–– **di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29:**		
8473 21 10	––– Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 21 90	––– altri	esenzione	—
8473 29	–– **altri:**		
8473 29 10	––– Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 29 90	––– altri	esenzione	—
8473 30	– **Parti ed accessori di macchine della voce 8471:**		
8473 30 20	–– Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 30 80	–– altri	esenzione	—
8473 40	– **Parti ed accessori di macchine della voce 8472:**		
8473 40 10	–– Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 40 80	–– altri	esenzione	—
8473 50	– **Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8470 a 8472:**		
8473 50 20	–– Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8473 50 80	–– altri	esenzione	—
8474	**Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:**		
8474 10 00	– **Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare**	esenzione	—
8474 20 00	– **Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare**	esenzione	—
	– **Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:**		
8474 31 00	–– **Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento**	esenzione	—
8474 32 00	–– **Macchine per mescolare le materie minerali al bitume**	esenzione	—
8474 39 00	–– **altri**	esenzione	—
8474 80	– **altre macchine ed apparecchi:**		
8474 80 10	–– Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	esenzione	—
■ **8474 80 90**	–– altri	esenzione	—
8474 90	– **Parti:**		
8474 90 10	–– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8474 90 90	–– altre	esenzione	—
8475	**Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:**		
8475 10 00	– **Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro**	1,7	—
	– **Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:**		
8475 21 00	–– **Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati**	esenzione	—
■ **8475 29 00**	–– **altre**	1,7	—
8475 90	– **Parti:**		
8475 90 10	–– Parti di macchine della sottovoce 8475 21 00	esenzione	—
■ **8475 90 90**	–– altre	1,7	—
8476	**Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:**		
	– **Macchine automatiche per la vendita di bevande:**		
8476 21 00	–– **con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione**	1,7	p/st
8476 29 00	–– **altre**	1,7	p/st
	– **altre macchine:**		
8476 81 00	–– **con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione**	1,7	p/st
8476 89	–– **altre:**		
8476 89 10	––– Macchine per cambiare in moneta spicciola	esenzione	p/st
8476 89 90	––– altre	1,7	p/st
8476 90	– **Parti:**		
8476 90 10	–– Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola	esenzione	—
8476 90 90	–– altre	1,7	—
8477	**Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:**		
8477 10 00	– **Formatrici ad iniezione**	1,7	p/st
8477 20 00	– **Estrusori**	1,7	p/st
8477 30 00	– **Formatrici per soffiaggio**	1,7	p/st
8477 40 00	– **Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici**	1,7	p/st
	– **altre macchine ed apparecchi per formare o modellare:**		
8477 51 00	–– **per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria**	1,7	p/st
8477 59	–– **altre:**		
8477 59 10	––– Presse	1,7	p/st
8477 59 80	––– altre	1,7	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8477 80	– **altre macchine ed apparecchi:**		
		–– Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari:		
	8477 80 11	––– Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	1,7	p/st
	8477 80 19	––– altri	1,7	p/st
		–– altri:		
	8477 80 91	––– Attrezzature per riduzione dimensionale	1,7	p/st
	8477 80 93	––– Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici	1,7	p/st
	8477 80 95	––– Macchine per taglio o pelatura	1,7	p/st
■	**8477 80 99**	––– altri	1,7	—
	8477 90	– **Parti:**		
	8477 90 10	–– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
■	**8477 90 80**	–– altre	1,7	—
	8478	**Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:**		
	8478 10 00	– **Macchine ed apparecchi**	1,7	—
	8478 90 00	– **Parti**	1,7	—
	8479	**Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:**		
	8479 10 00	– **Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi**	esenzione	—
■	**8479 20 00**	– **Macchinari per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali o di origine microbica fissi o animali**	1,7	—
	8479 30	– **Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero:**		
	8479 30 10	–– Presse	1,7	—
	8479 30 90	–– altre	1,7	—
	8479 40 00	– **Macchine per fabbricare corde e cavi**	1,7	p/st
	8479 50 00	– **Robot industriali, non nominati né compresi altrove**	1,7	—
	8479 60 00	– **Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria**	1,7	—
		– **Passerelle per l'imbarco di passeggeri:**		
	8479 71 00	–– **del tipo utilizzato negli aeroporti**	1,7	—
	8479 79 00	–– **altre**	1,7	—
		– **altre macchine ed apparecchi:**		
■	**8479 81 00**	–– **per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici**	1,7	—
	8479 82 00	–– **per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare**	1,7	—
★	**8479 83 00**	–– **Presse isostatiche a freddo**	1,7	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8479 89	–– **altri:**		
	8479 89 30	––– Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7	—
	8479 89 60	––– Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7	—
	8479 89 70	––– Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	esenzione	—
■	**8479 89 97**	––– altri	1,7	—
	8479 90	– **Parti:**		
	8479 90 15	–– Parti di macchine della sottovoce 8479 89 70	esenzione	—
		–– altri:		
	8479 90 20	––– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
■	**8479 90 70**	––– altre	1,7	—
	8480	**Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:**		
	8480 10 00	– **Staffe per fonderia**	1,7	—
	8480 20 00	– **Piastre di fondo per forme**	1,7	—
	8480 30	– **Modelli per forme:**		
	8480 30 10	–– di legno	1,7	—
	8480 30 90	–– altri	2,7	—
		– **Forme per metalli o carburi metallici:**		
	8480 41 00	–– **per formare ad iniezione o per compressione**	1,7	—
	8480 49 00	–– **altre**	1,7	—
	8480 50 00	– **Forme per vetro**	1,7	—
	8480 60 00	– **Forme per materie minerali**	1,7	—
		– **Forme per gomma o materie plastiche:**		
	8480 71 00	–– **per formare ad iniezione o per compressione**	1,7	—
	8480 79 00	–– **altre**	1,7	—
	8481	**Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche:**		
	8481 10	– **valvole di riduzione della pressione:**		
	8481 10 05	–– combinati con filtri o lubrificatori	2,2	—
		–– altri:		
	8481 10 19	––– di ghisa o di acciaio	2,2	—
	8481 10 99	––– altri	2,2	—
	8481 20	– **Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:**		
	8481 20 10	–– Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8481 20 90	–– Valvole per trasmissioni pneumatiche	2,2	—
8481 30	– **Valvole di ritegno:**		
8481 30 91	–– di ghisa o di acciaio	2,2	—
8481 30 99	–– altre	2,2	—
8481 40	– **Valvole di troppo pieno o di sicurezza:**		
8481 40 10	–– di ghisa o di acciaio	2,2	—
8481 40 90	–– altre	2,2	—
8481 80	– **altri apparecchhi:**		
	–– Oggetti di rubinetteria e valvole per lavelli, lavabi, bidet, cisterne per acqua, vasche da bagno e articoli simili:		
8481 80 11	––– Valvole miscelatrici	2,2	—
8481 80 19	––– altre	2,2	—
	–– Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:		
8481 80 31	––– Valvole termostatiche	2,2	—
8481 80 39	––– altre	2,2	—
8481 80 40	–– Valvole per pneumatici e camere d'aria	2,2	—
	–– altri:		
	––– Valvole di regolazione:		
8481 80 51	–––– di temperatura	2,2	—
8481 80 59	–––– altre	2,2	—
	––– altri:		
	–––– Valvole a saracinesca:		
8481 80 61	––––– di ghisa	2,2	—
8481 80 63	––––– di acciaio	2,2	—
8481 80 69	––––– altre	2,2	—
	–––– Valvole a globo:		
8481 80 71	––––– di ghisa	2,2	—
8481 80 73	––––– di acciaio	2,2	—
8481 80 79	––––– altre	2,2	—
8481 80 81	–––– Rubinetti a sfera e a maschio	2,2	—
8481 80 85	–––– Valvole a farfalla	2,2	—
8481 80 87	–––– Valvole a membrana	2,2	—
8481 80 99	–––– altre	2,2	—
8481 90 00	– **Parti**	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8482	**Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):**		
8482 10	– **Cuscinetti a sfere:**		
8482 10 10	–– il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	8	—
8482 10 90	–– altri	8	—
8482 20 00	– **Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici**	8	—
8482 30 00	– **Cuscinetti a rulli a botte**	8	—
8482 40 00	– **Cuscinetti ad aghi (a rullini), compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli ad aghi**	8	—
8482 50 00	– **Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli**	8	—
8482 80 00	– **altri, compresi, i cuscinetti combinati**	8	—
	– **Parti:**		
8482 91	–– **Sfere, cilindri, rulli ed aghi:**		
8482 91 10	––– Rulli conici	8	—
8482 91 90	––– altri	7,7	—
8482 99 00	–– **altre**	8	—
8483	**Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:**		
8483 10	– **Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:**		
	–– Manovelle ed alberi a gomito:		
8483 10 21	––– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4	—
8483 10 25	––– di acciaio fucinato	4	—
8483 10 29	––– altri	4	—
8483 10 50	–– Alberi articolati	4	—
8483 10 95	–– altri	4	—
8483 20 00	– **Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati**	6	—
8483 30	– **Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:**		
	–– Supporti:		
8483 30 32	––– per cuscinetti a rotolamento di ogni specie	5,7	—
8483 30 38	––– altri	3,4	—
8483 30 80	–– Cuscinetti	3,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8483 40	– **Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:**		
	–– Ingranaggi:		
8483 40 21	––– con ruote cilindriche	3,7	—
8483 40 23	––– con ruote coniche o cilindro-coniche	3,7	—
8483 40 25	––– con vite senza fine	3,7	—
8483 40 29	––– altri	3,7	—
8483 40 30	–– Alberi filettati a sfere o a rulli	3,7	—
	–– Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:		
8483 40 51	––– Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	3,7	—
8483 40 59	––– altri	3,7	—
8483 40 90	–– altri	3,7	—
8483 50	– **Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:**		
8483 50 20	–– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8483 50 80	–– altre	2,7	—
8483 60	– **Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:**		
8483 60 20	–– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8483 60 80	–– altre	2,7	—
8483 90	– **Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:**		
8483 90 20	–– Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	5,7	—
	–– altre:		
8483 90 81	––– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8483 90 89	––– altre	2,7	—
8484	**Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:**		
8484 10 00	– **Guarnizioni metalloplastiche**	1,7	—
8484 20 00	– **Giunti di tenuta stagna meccanici**	1,7	—
8484 90 00	– **altre**	1,7	—
8485	**Macchine per la fabbricazione additiva:**		
★ **8485 10 00**	– **per deposito metallico**	2,7	p/st
★ **8485 20 00**	– **per deposito di materie plastiche o di gomma**	1,7	p/st
8485 30	– **per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro:**		
★ **8485 30 10**	–– per deposito di gesso, di cemento o di ceramica	esenzione	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**8485 30 90**	–– altre	1,7	p/st
★	**8485 80 00**	– **altre**	1,7	p/st
	8485 90	– **parti:**		
★	**8485 90 10**	–– parti di macchine della sottovoce 8485 30 10	esenzione	—
★	**8485 90 90**	–– altre	1,7	—
	8486	**Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo; parti ed accessori:**		
	8486 10 00	– **Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette**	esenzione	—
	8486 20 00	– **Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici**	esenzione	—
	8486 30 00	– **Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto**	esenzione	—
	8486 40 00	– **Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo**	esenzione	—
	8486 90 00	– **Parti ed accessori**	esenzione	—
	8487	**Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:**		
	8487 10	– **Eliche per navi e loro pale:**		
	8487 10 10	–– di bronzo	1,7	p/st
	8487 10 90	–– altre	1,7	p/st
	8487 90	– **altre:**		
	8487 90 40	–– di ghisa	1,7	—
		–– di ferro o di acciaio:		
	8487 90 51	––– di getti di acciaio	1,7	—
	8487 90 57	––– di ferro o di acciaio fucinati o stampati	1,7	—
	8487 90 59	––– altri	1,7	—
	8487 90 90	–– altre	1,7	—

CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

   a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

   b) i lavori di vetro della voce 7011;

   c) le macchine e gli apparecchi della voce 8486;

   d) gli aspiratori per le scienze mediche, chirurgiche, odontoiatriche o veterinarie (voce 9018); o

   e) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

   Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.

3. Ai fini della voce 8507, l'espressione «accumulatori elettrici» fa riferimento anche a quelli muniti di componenti accessori che contribuiscono alla funzione di stoccaggio e fornitura di energia dell'apparecchio o che lo proteggono dai danni, quali connettori elettrici, regolatori di temperatura (ad esempio, termistori) e dispositivi di protezione dei circuiti. Essi possono includere anche parte dell'alloggiamento protettivo dei prodotti in cui devono essere utilizzati.

4. La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:

   a) le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;

   b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).

5. Ai fini della voce 8517, per «smartphone» si intendono i telefoni per reti cellulari, dotati di un sistema mobile di funzionamento progettato per svolgere le funzioni di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, come lo scaricamento (download) e il funzionamento di più applicazioni contemporaneamente, comprese le applicazioni di terzi, anche dotati di altre funzionalità quali fotocamere digitali e sistemi di ausilio alla navigazione.

6. Ai sensi della voce 8523 si intendono per:

   a) «dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori» (per esempio, «schede di memoria flash» o «schede di memoria elettronica flash»), i dispositivi di memorizzazione muniti di una presa di collegamento che presentano nello stesso alloggiamento una o più schede di memoria flash (per esempio, «Flash E^2PROM»), sotto forma di circuiti integrati, montati su una scheda di circuiti stampati. Possono presentare un sistema di controllo (controller) sotto forma di circuito integrato e elementi passivi discreti, come condensatori e resistenze;

   b) «schede intelligenti», le schede munite, immerse nella massa, di uno o più circuiti integrati elettronici [un microprocessore, una memoria RAM (random access memory) o una memoria ROM (read-only memory)] sotto forma di chip. Queste schede possono essere munite di contatti, di una banda magnetica o di un'antenna integrata, ma non contengono altri elementi di circuito attivi o passivi.

7. Ai fini della voce 8524, per «moduli di visualizzazione a schermo piatto» si intendono dispositivi o apparecchi per la visualizzazione di informazioni, dotati almeno di uno schermo di visualizzazione, progettati per essere incorporati in articoli di altre voci prima dell'uso. Gli schermi dei moduli di visualizzazione a schermo piatto possono anche, ma non solo, essere piatti, curvi, flessibili, pieghevoli o estensibili. I moduli di visualizzazione a schermo piatto possono incorporare elementi aggiuntivi, compresi quelli necessari per il ricevimento di segnali video e la ripartizione di tali segnali in pixel sullo schermo. Tuttavia, la voce 8524 non comprende i moduli di visualizzazione dotati di componenti per la conversione dei segnali video (ad esempio, un circuito integrato per demoltiplicatore (scaler), un circuito integrato per decodificatore o un processore di applicazioni) o che hanno in altro modo assunto il carattere di merci di altre voci.

   Per la classificazione dei moduli di visualizzazione a schermo piatto definiti nella presente nota, la voce 8524 ha la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura.

8. Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

   I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

   I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.

9. Ai fini della voce 8536, si intendono per connettori «per fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche» i connettori che servono semplicemente ad allineare meccanicamente, uno accanto all'altro, tra loro le fibre ottiche in un sistema a linea digitale. Non hanno altre funzioni, come l'amplificazione, la rigenerazione o la modifica di un segnale.

10. La voce 8537 non comprende i dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza di apparecchi riceventi per la televisione e di altri apparecchi elettrici (voce 8543).

11. Ai sensi della voce 8539, i termini «sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED)» comprendono:

    a) «moduli a diodi emettitori di luce (LED)», che sono sorgenti luminose elettriche basate su diodi emettitori di luce (LED) disposte in circuiti elettrici e contenenti altri elementi quali elementi elettrici, meccanici, termici od ottici. Contengono anche componenti discreti attivi, componenti discreti passivi o articoli delle voci 8536 o 8542 a fini di alimentazione di energia o di controllo della potenza. I moduli a diodi emettitori di luce (LED) non dispongono di un attacco destinato a consentire una facile installazione o sostituzione in un apparecchio di illuminazione e ad assicurare il contatto elettrico e meccanico

    b) Le «lampade a diodi emettitori di luce (LED)», che sono sorgenti luminose elettriche costituite da uno o più moduli LED contenenti altri elementi quali elementi elettrici, meccanici, termici o ottici. Si distinguono dai moduli a diodi emettitori di luce (LED) in quanto dispongono di un attacco destinato a consentire una facile installazione o sostituzione in un apparecchio per l'illuminazione e ad assicurare il contatto elettrico e meccanico.

12. Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:

    a) i) «Dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico o i trasduttori a semiconduttore.

       I dispositivi a semiconduttore possono includere anche un insieme di diversi elementi, anche dotati di dispositivi attivi e passivi con funzioni ausiliarie.

       I «trasduttori a semiconduttore» sono, ai fini della presente definizione, sensori a semiconduttore, attuatori a semiconduttore, risonatori a semiconduttore e oscillatori a semiconduttore, che sono tipi di dispositivi a semiconduttore discreti, che svolgono una funzione intrinseca, in grado di convertire qualsiasi tipo di fenomeno fisico o chimico o un'azione in un segnale elettrico o un segnale elettrico in un qualsiasi tipo di fenomeno fisico o in un'azione.

Tutti gli elementi dei trasduttori a semiconduttore sono combinati in modo inscindibile e possono comprendere anche i necessari materiali inscindibili che ne consentono la costruzione o la funzione.

Ai fini della presente definizione si intende per:

1) «a semiconduttore», costruito o fabbricato su un substrato di semiconduttori o costituito da materiali semiconduttori, fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, in cui il substrato o i materiali semiconduttori svolgono un ruolo essenziale e insostituibile sulla funzione e la prestazione del trasduttore e il cui funzionamento è basato sulle proprietà dei semiconduttori, comprese le proprietà fisiche, elettriche, chimiche e ottiche;

2) «fenomeni fisici o chimici», fenomeni quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche, ecc.;

3) «sensore a semiconduttore», un tipo di dispositivo a semiconduttore costituito da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica;

4) «attuatore a semiconduttore», un tipo di dispositivo a semiconduttore costituito da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire segnali elettrici in movimento fisico;

5) «risonatore a semiconduttore», un dispositivo a semiconduttore costituito da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno;

6) «oscillatore a semiconduttore», un dispositivo a semiconduttore costituito da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture;

ii) «diodi emettitori di luce (LED)», dispositivi a semiconduttore a base di materiali semiconduttori che convertono l'energia elettrica in raggi visibili, infrarossi o ultravioletti, anche collegati elettricamente tra loro e anche combinati con diodi di protezione.

I diodi emettitori di luce della voce 8541 non incorporano componenti a fini di alimentazione di energia o di controllo della potenza;

b) «Circuiti integrati»:

1) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistor, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e sulla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato, arseniuro di gallio, silicio-germanio, fosfuro d'indio) e che formano un tutto inscindibile;

2) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile, tramite interconnessioni o cavi di collegamento, su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), ottenuti con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso, e elementi attivi (diodi, transistor, circuiti integrati monolitici, ecc.), ottenuti con la tecnica dei semiconduttori. Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

3) i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici interconnessi, combinati in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più substrati isolanti, con o senza leadframe, ma senza altri elementi di circuiti attivi o passivi.

4) Circuiti integrati multicomponenti: una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori.

Ai fini della presente definizione:

1) I «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.

2) L'espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.

3) a) I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare fenomeni fisici o chimici e convertirli in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica. I «fenomeni fisici o chimici» si riferiscono a fenomeni quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche, ecc.

b) Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.

c) I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.

d) Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.

Ai fini della classificazione degli oggetti definiti nella presente nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura, eccetto la voce 8523, in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

Note di sottovoci

1. La sottovoce 8525 81 comprende solo le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali ad alta velocità che presentano una o più delle seguenti caratteristiche

- velocità di registrazione superiore a 0,5 mm per microsecondo;

- risoluzione temporale pari o inferiore a 50 nanosecondi;

- cadenza di quadro superiore a 225 000 fotogrammi al secondo.

2. Per quanto riguarda la sottovoce 8525 82, le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali resistenti alle radiazioni sono progettate o schermate per poter funzionare in ambienti con radiazioni elevate. Tali apparecchi sono progettati per sopportare una dose di radiazione totale pari almeno a 50×10^3 Gy (silicio) (5×10^6 RAD (silicio)) senza degradazione funzionale.

3. La sottovoce 8525 83 comprende le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali per la visione notturna, che utilizzano un fotocatodo per convertire la luce disponibile in elettroni, che possono essere amplificati e convertiti in modo da produrre un'immagine visibile. Sono escluse da questa sottovoce le fotocamere termiche (in genere sottovoce 8525 89).

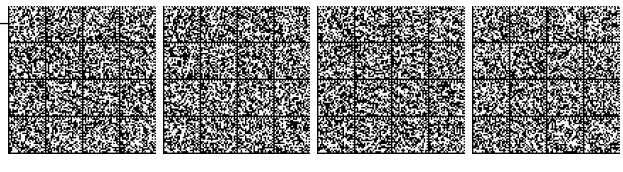

4. La sottovoce 8527 12 comprende unicamente le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

5. Ai sensi delle sottovoci da 8549 11 a 8549 19, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non possono essere ricaricati.

Note complementari

1. *Le sottovoci 8519 20 10 e 8519 30 00 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser.*

2. *Unicamente per l'applicazione delle sottovoci 8528 71 15 e 8528 71 91, il termine «modem» si riferisce a dispositivi o apparecchiature che modulano e demodulano segnali in entrata e in uscita, come i modem V.90 o i modem via cavo e altri dispositivi analoghi che utilizzano tecnologie per l'accesso a Internet, quali WLAN, ISDN e Ethernet. La portata dell'accesso a Internet può essere limitata dal fornitore del servizio.*

   Gli apparecchi descritti nelle suddette sottovoci devono consentire un processo di comunicazione bidirezionale o un flusso di informazioni bidirezionale, allo scopo di fornire un scambio interattivo di informazioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8501	**Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:**		
8501 10	– **Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W:**		
8501 10 10	–– Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	4,7	p/st
	–– altri:		
8501 10 91	––– Motori universali	2,7	p/st
8501 10 93	––– Motori a corrente alternata	2,7	p/st
8501 10 99	––– Motori a corrente continua	2,7	p/st
8501 20 00	– **Motori universali di potenza superiore a 37,5 W**	2,7	p/st
	– **altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici:**		
■ **8501 31 00**	–– **di potenza inferiore o uguale a 750 W**	2,7	p/st
■ **8501 32 00**	–– **di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW**	2,7	p/st
■ **8501 33 00**	–– **di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW**	2,7	p/st
■ **8501 34 00**	–– **di potenza superiore a 375 kW**	2,7	p/st
8501 40	– **altri motori a corrente alternata, monofase:**		
8501 40 20	–– di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	p/st
8501 40 80	–– di potenza superiore a 750 W	2,7	p/st
	– **altri motori a corrente alternata, polifase:**		
8501 51 00	–– **di potenza inferiore o uguale a 750 W**	2,7	p/st
8501 52	–– **di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:**		
8501 52 20	––– di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	2,7	p/st
8501 52 30	––– di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	2,7	p/st
8501 52 90	––– di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8501 53	–– **di potenza superiore a 75 kW:**		
	8501 53 50	––– Motori di trazione	2,7	p/st
		––– altri, di potenza:		
	8501 53 81	–––– superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7	p/st
	8501 53 94	–––– superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	2,7	p/st
	8501 53 99	–––– superiore a 750 kW	2,7	p/st
		– **Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici:**		
	8501 61	–– **di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:**		
■	**8501 61 20**	––– di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	p/st
■	**8501 61 80**	––– di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	p/st
■	**8501 62 00**	–– **di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA**	2,7	p/st
■	**8501 63 00**	–– **di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA**	2,7	p/st
■	**8501 64 00**	–– **di potenza superiore a 750 kVA**	2,7	p/st
		– **Generatori fotovoltaici a corrente continua:**		
★	**8501 71 00**	–– **di potenza inferiore o uguale a 50 W**	2,7	p/st
★	**8501 72 00**	–– **di potenza superiore a 50 W**	2,7	p/st
★	**8501 80 00**	– **Generatori fotovoltaici a corrente alternata**	2,7	p/st
	8502	**Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:**		
		– **Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):**		
	8502 11	–– **di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:**		
	8502 11 20	––– di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	p/st
	8502 11 80	––– di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	p/st
	8502 12 00	–– **di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA**	2,7	p/st
	8502 13	–– **di potenza superiore a 375 kVA:**		
	8502 13 20	––– di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	p/st
	8502 13 40	––– di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA	2,7	p/st
	8502 13 80	––– di potenza superiore a 2 000 kVA	2,7	p/st
	8502 20	– **Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):**		
	8502 20 20	–– di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	p/st
	8502 20 40	–– di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	p/st
	8502 20 60	–– di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	p/st
	8502 20 80	–– di potenza superiore a 750 kVA	2,7	p/st
		– **altri gruppi elettrogeni:**		
	8502 31 00	–– **ad energia eolica**	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8502 39	–– **altri:**		
8502 39 20	––– Turbogeneratori	2,7	p/st
8502 39 80	––– altri	2,7	p/st
8502 40 00	– **Convertitori rotanti elettrici**	2,7	p/st
8503 00	**Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502:**		
8503 00 10	– Ghiere amagnetiche	2,7	—
	– altre:		
8503 00 91	–– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	—
8503 00 99	–– altre	2,7	—
8504	**Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:**		
8504 10	– **Ballast per lampade o tubi a scarica:**		
8504 10 20	–– Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	3,7	p/st
8504 10 80	–– altri	3,7	p/st
	– **Trasformatore con dielettrico liquido:**		
8504 21 00	–– **di potenza inferiore o uguale a 650 kVA**	3,7	p/st
8504 22	–– **di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:**		
8504 22 10	––– di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA	3,7	p/st
8504 22 90	––– di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	3,7	p/st
8504 23 00	–– **di potenza superiore a 10 000 kVA**	3,7	p/st
	– **altri trasformatori:**		
8504 31	–– **di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:**		
	––– Trasformatori di misura:		
8504 31 21	–––– per tensioni	3,7	p/st
8504 31 29	–––– altri	3,7	p/st
8504 31 80	––– altri	3,7	p/st
8504 32 00	–– **di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA**	3,7	p/st
8504 33 00	–– **di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA**	3,7	p/st
8504 34 00	–– **di potenza superiore a 500 kVA**	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8504 40	– **Convertitori statici:**		
8504 40 30	–– del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	esenzione	p/st
	–– altri:		
8504 40 55	––– Caricatori di accumulatori	esenzione	p/st
	––– altri:		
8504 40 82	–––– Raddrizzatori	esenzione	—
	–––– Ondulatori:		
8504 40 84	––––– di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	esenzione	—
8504 40 88	––––– di potenza superiore a 7,5 kVA	esenzione	—
8504 40 90	–––– altri	esenzione	—
8504 50 00	– **altre bobine di reattanza e di autoinduzione**	esenzione	—
8504 90	– **Parti:**		
	–– di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:		
8504 90 11	––– Nuclei di ferrite	esenzione	—
8504 90 13	––– Laminazioni e nuclei di acciaio, anche impilati o arrotolati	esenzione	—
8504 90 17	––– altre	esenzione	—
8504 90 90	–– di convertitori statici	esenzione	—
8505	**Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:**		
	– **Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:**		
8505 11 00	–– **di metallo**	2,2	—
8505 19	–– **altri:**		
8505 19 10	––– Calamite permanenti di ferrite agglomerata	2,2	—
8505 19 90	––– altri	2,2	—
8505 20 00	– **Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici**	2,2	—
8505 90	– **altri, comprese le parti:**		
	–– Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione:		
8505 90 21	––– Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 9018	esenzione	—
8505 90 29	––– altri	1,8	—
8505 90 50	–– Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2	—
8505 90 90	–– Parti	1,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8506	**Pile e batterie di pile elettriche:**		
8506 10	– **al diossido di manganese:**		
	–– alcaline:		
8506 10 11	––– Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 10 18	––– altre	4,7	p/st
	–– altre:		
8506 10 91	––– Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 10 98	––– altre	4,7	p/st
8506 30 00	– **all'ossido di mercurio**	4,7	p/st
8506 40 00	– **all'ossido di argento**	4,7	p/st
8506 50	– **al litio:**		
8506 50 10	–– Pile cilindriche	4,7	p/st
8506 50 30	–– Pile a bottone	4,7	p/st
8506 50 90	–– altre	4,7	p/st
8506 60 00	– **a zinco-aria**	4,7	p/st
8506 80	– **altre pile e batterie di pile:**		
8506 80 05	–– Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V	esenzione	p/st
8506 80 80	–– altre	4,7	p/st
8506 90 00	– **Parti**	4,7	—
8507	**Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:**		
8507 10	– **al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:**		
8507 10 20	–– funzionanti con elettrolite liquido	3,7	p/st
8507 10 80	–– altri	3,7	p/st
8507 20	– **altri accumulatori al piombo:**		
8507 20 20	–– funzionanti con elettrolite liquido	3,7	ce/el
8507 20 80	–– altri	3,7	ce/el
8507 30	– **al nichel-cadmio:**		
8507 30 20	–– ermeticamente chiusi	2,6	p/st
8507 30 80	–– altri	2,6	ce/el
8507 50 00	– **Accumulatori all'idruro di nichel metallico**	2,7	p/st
8507 60 00	– **Accumulatori al litio-ion**	2,7	p/st
■ **8507 80 00**	– **altri accumulatori**	2,7	p/st
8507 90	– **Parti:**		
8507 90 30	–– Separatori	2,7	—
8507 90 80	–– altre	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8508	**Aspirapolvere:**		
	– a motore elettrico incorporato:		
8508 11 00	**–– di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l**	2,2	p/st
8508 19 00	**–– altri**	1,7	p/st
8508 60 00	**– altri aspirapolvere**	1,7	p/st
8508 70 00	**– Parti**	1,7	—
8509	**Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508:**		
8509 40 00	**– Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura**	2,2	p/st
8509 80 00	**– altri apparecchi**	2,2	—
8509 90 00	**– Parti**	2,2	—
8510	**Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:**		
8510 10 00	**– Rasoi**	2,2	p/st
8510 20 00	**– Tosatrici**	2,2	p/st
8510 30 00	**– Apparecchi per la depilazione**	2,2	p/st
8510 90 00	**– Parti**	2,2	—
8511	**Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:**		
8511 10 00	**– Candele di accensione**	3,2	—
8511 20 00	**– Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti**	3,2	—
8511 30 00	**– Distributori; bobine di accensione**	3,2	—
8511 40 00	**– Avviatori, anche funzionanti come generatori**	3,2	—
8511 50 00	**– altri generatori**	3,2	—
8511 80 00	**– altri apparecchi e dispositivi**	3,2	—
8511 90 00	**– Parti**	3,2	—
8512	**Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:**		
8512 10 00	**– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette**	2,7	—
8512 20 00	**– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva**	2,7	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8512 30	– **Apparecchi di segnalazione acustica:**		
	8512 30 10	–– Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli	2,2	p/st
	8512 30 90	–– altri	2,7	—
	8512 40 00	– **Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti**	2,7	—
	8512 90	– **Parti:**		
	8512 90 10	–– di apparecchi della sottovoce 8512 30 10	2,2	—
	8512 90 90	–– altri	2,7	—
	8513	**Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512:**		
	8513 10 00	– **Lampade**	5,7	—
	8513 90 00	– **Parti**	5,7	—
	8514	**Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:**		
		– **Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):**		
★	**8514 11 00**	–– **Presse isostatiche a caldo**	2,2	p/st
	8514 19	–– **altri:**		
★	**8514 19 10**	––– Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	2,2	p/st
★	**8514 19 80**	––– altri	2,2	p/st
	8514 20	– **Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche:**		
	8514 20 10	–– funzionanti ad induzione	2,2	p/st
	8514 20 80	–– funzionanti per perdite dielettriche	2,2	p/st
		– **altri forni:**		
	8514 31	–– **forni a fascio di elettroni:**		
★	**8514 31 10**	––– dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati	esenzione	p/st
★	**8514 31 90**	––– altri	2,2	p/st
	8514 32	–– **forni a getto di plasma e forni ad arco sottovuoto:**		
★	**8514 32 10**	––– dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati	esenzione	p/st
★	**8514 32 90**	––– altri	2,2	p/st
	8514 39	–– **altri:**		
★	**8514 39 10**	––– dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati	esenzione	p/st
★	**8514 39 90**	––– altri	2,2	p/st
	8514 40 00	– **altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche**	2,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8514 90	– **Parti:**		
8514 90 30	–– Di altri forni delle sottovoci 8514 31 10, 8514 32 10 o 8514 39 10	esenzione	—
8514 90 70	–– altri	2,2	—
8515	**Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet:**		
	– **Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:**		
8515 11 00	–– **Ferri e pistole per brasare**	2,7	—
8515 19	–– **altri:**		
8515 19 10	––– Saldatrici a onda dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	esenzione	—
8515 19 90	––– altri	2,7	—
	– **Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:**		
8515 21 00	–– **interamente o parzialmente automatici**	2,7	—
8515 29 00	–– **altri**	2,7	—
	– **Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:**		
8515 31 00	–– **interamente o parzialmente automatici**	2,7	—
8515 39	–– **altri:**		
	––– a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e:		
8515 39 13	–––– di un trasformatore	2,7	—
8515 39 18	–––– di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico	2,7	—
8515 39 90	––– altri	2,7	—
8515 80	– **altre macchine ed apparecchi:**		
8515 80 10	–– per il trattamento dei metalli	2,7	p/st
8515 80 90	–– altri	2,7	p/st
8515 90	– **Parti:**		
8515 90 20	–– di saldatrici a onda della sottovoce 8515 19 10	esenzione	—
8515 90 80	–– altre	2,7	—
8516	**Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:**		
8516 10	– **Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici:**		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8516 10 11	–– istantanei	2,7	p/st
8516 10 80	–– altri	2,7	p/st
	– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:		
8516 21 00	–– **Radiatori ad accumulazione**	2,7	p/st
8516 29	–– **altri:**		
8516 29 10	––– Radiatori a circolazione di liquido	2,7	p/st
8516 29 50	––– Radiatori per convezione	2,7	p/st
	––– altri:		
8516 29 91	–––– con ventilatore incorporato	2,7	p/st
8516 29 99	–––– altri	2,7	p/st
	– Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:		
8516 31 00	–– **Asciugacapelli**	2,7	p/st
8516 32 00	–– **altri apparecchi per parrucchiere**	2,7	—
8516 33 00	–– **Apparecchi per asciugare le mani**	2,7	p/st
8516 40 00	– **Ferri da stiro elettrici**	2,7	p/st
8516 50 00	– **Forni a microonde**	5	p/st
8516 60	– **altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:**		
8516 60 10	–– Cucine	2,7	p/st
8516 60 50	–– Fornelli (comprese le piastre di cottura)	2,7	p/st
8516 60 70	–– Griglie e girarrosti	2,7	p/st
8516 60 80	–– Forni da fissare	2,7	p/st
8516 60 90	–– altri	2,7	p/st
	– altri apparecchi elettrotermici:		
8516 71 00	–– **Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè**	2,7	p/st
8516 72 00	–– **Tostapane**	2,7	p/st
8516 79	–– **altri:**		
8516 79 20	––– Friggitrici	2,7	p/st
8516 79 70	––– altri	2,7	p/st
8516 80	– **Resistenze scaldanti:**		
8516 80 20	–– accoppiate ad un supporto di materia isolante	2,7	—
8516 80 80	–– altre	2,7	—
8516 90 00	– **Parti**	2,7	—
8517	**Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:**		
	– Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8517 11 00	–– **Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»**	esenzione	p/st
★	**8517 13 00**	–– **Smartphone**	esenzione	p/st
★	**8517 14 00**	–– **Altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo**	esenzione	p/st
	8517 18 00	–– **altri**	esenzione	—
		– **altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):**		
	8517 61 00	–– **Stazioni fisse**	esenzione	p/st
	8517 62 00	–– **Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing**	esenzione	—
	8517 69	–– **altri:**		
	8517 69 10	––– Videofoni	esenzione	p/st
	8517 69 20	––– Citofoni	esenzione	—
	8517 69 30	––– Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia	esenzione	p/st
	8517 69 90	––– altri	esenzione	—
		– **Parti:**	esenzione	—
★	**8517 71 00**	–– **Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti**	esenzione	—
★	**8517 79 00**	–– **altre**	esenzione	—
	8518	**Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:**		
	8518 10 00	– **Microfoni e loro supporti**	esenzione	—
		– **Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:**		
	8518 21 00	–– **Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica**	esenzione	p/st
	8518 22 00	–– **Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica**	esenzione	p/st
	8518 29 00	–– **altri**	esenzione	p/st
	8518 30 00	– **Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti**	esenzione	—
	8518 40 00	– **Amplificatori elettrici a bassa frequenza**	esenzione	p/st
	8518 50 00	– **Apparecchi elettrici di amplificazione del suono**	esenzione	p/st
	8518 90 00	– **Parti**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8519	**Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:**		
8519 20	– **Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento:**		
8519 20 10	–– Elettrofoni a monete o a gettoni	6	p/st
	–– altri:		
8519 20 91	––– con sistema di lettura mediante fascio laser	9,5	p/st
8519 20 99	––– altri	4,5	p/st
8519 30 00	– **Piatti giradischi**	2	p/st
	– **altri apparecchi:**		
■ **8519 81 00**	–– **muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori**	esenzione	p/st
8519 89 00	–– **altri**	esenzione	p/st
[8520]			
8521	**Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:**		
8521 10	– **a nastri magnetici:**		
8521 10 20	–– che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s	esenzione	p/st
8521 10 95	–– altri	esenzione	p/st
8521 90 00	– **altri**	3,5 (1)	p/st
8522	**Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521:**		
8522 10 00	– **Lettori fonografici**	4	—
8522 90 00	– **altri**	esenzione	—
8523	**Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:**		
	– **Supporti magnetici:**		
8523 21 00	–– **Schede munite di una pista magnetica**	esenzione	p/st
8523 29	–– **altri:**		
	––– Nastri magnetici; dischi magnetici:		
8523 29 15	–––– non registrati	esenzione	p/st
8523 29 19	–––– altri	esenzione	p/st
8523 29 90	––– altri	esenzione	—
	– **Supporti ottici:**		
8523 41	–– **non registrati:**		
8523 41 10	––– Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili	esenzione	p/st

(1) — Dal 1° luglio al 31 dicembre: 1,7.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8523 41 30	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili	esenzione	p/st
	8523 41 90	– – – altri	esenzione	—
	8523 49	– – **altri:**		
		– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:		
	8523 49 10	– – – – Dischi digitali versatili (DVD)	esenzione	p/st
	8523 49 20	– – – – altri	esenzione	p/st
	8523 49 90	– – – altri	esenzione	p/st
		– **Supporti a semiconduttore:**		
	8523 51	– – **Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori:**		
	8523 51 10	– – – non registrati	esenzione	p/st
	8523 51 90	– – – altri	esenzione	p/st
	8523 52 00	– – **«Schede intelligenti» («smart cards»)**	esenzione	p/st
	8523 59	– – **altri:**		
	8523 59 10	– – – non registrati	esenzione	p/st
	8523 59 90	– – – altri	esenzione	p/st
	8523 80	– **altri:**		
	8523 80 10	– – non registrati	esenzione	—
	8523 80 90	– – altri	esenzione	—
	8524	**Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili:**		
		– **senza driver o circuiti di comando:**		
★	**8524 11 00**	– – **di cristalli liquidi**	esenzione	p/st
★	**8524 12 00**	– – **di diodi organici ad emissione di luce (OLED)**	esenzione	p/st
★	**8524 19 00**	– – **altri**	esenzione	p/st
		– **altri:**		
★	**8524 91 00**	– – **di cristalli liquidi**	esenzione	p/st
★	**8524 92 00**	– – **di diodi organici ad emissione di luce (OLED)**	esenzione	p/st
★	**8524 99 00**	– – **altri**	esenzione	p/st
	8525	**Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:**		
	8525 50 00	– **Apparecchi trasmittenti**	esenzione	p/st
	8525 60 00	– **Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente**	esenzione	p/st
		– **Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:**		
★	**8525 81 00**	– – **ad alta velocità, specificate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo**	esenzione	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**8525 82 00**	–– **altre, resistenti alle radiazioni, specificate nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo**	esenzione	p/st
★	**8525 83 00**	–– **altre, per la visione notturna specificate nella nota di sottovoci 3 di questo capitolo**	esenzione	p/st
★	**8525 89 00**	–– **altre**	esenzione	p/st
	8526	**Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:**		
	8526 10 00	– **Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)**	esenzione	—
		– **altri:**		
	8526 91	–– **Apparecchi di radionavigazione:**		
	8526 91 20	––– Ricevitori di radionavigazione	esenzione	p/st
	8526 91 80	––– altri	esenzione	—
	8526 92 00	–– **Apparecchi di radiotelecomando**	esenzione	—
	8527	**Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:**		
		– **Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna:**		
	8527 12 00	–– **Radiocassette tascabili**	esenzione	p/st
	8527 13 00	–– **altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono**	esenzione	p/st
	8527 19 00	–– **altri**	esenzione	p/st
		– **Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli:**		
	8527 21	–– **combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:**		
		––– capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali):		
	8527 21 20	–––– con sistema di lettura mediante fascio laser	3,5 (1)	p/st
		–––– altri:		
	8527 21 52	––––– a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	3,5 (1)	p/st
	8527 21 59	––––– altri	2,5 (2)	p/st
		––– altri:		
	8527 21 70	–––– con sistema di lettura mediante fascio laser	14	p/st
		–––– altri:		
	8527 21 92	––––– a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	p/st
	8527 21 98	––––– altri	10	p/st

(1) — Dal 1° luglio al 31 dicembre: 1,8.
(2) — Dal 1° luglio al 31 dicembre: 1,3.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8527 29 00	–– **altri**	3,0 (1)	p/st
	– **altri:**		
8527 91 00	–– **combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono**	esenzione	p/st
8527 92 00	–– **non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria**	esenzione	p/st
8527 99 00	–– **altri**	esenzione	p/st
8528	**Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:**		
	– **Monitor con tubo catodico:**		
8528 42 00	–– **collegabili direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine**	esenzione	p/st
8528 49 00	–– **altri**	esenzione	p/st
	– **altri monitor:**		
8528 52	–– **collegabili direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine:**		
8528 52 10	––– dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	p/st
	––– altri:		
8528 52 91	–––– con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14 (2)	p/st
8528 52 99	–––– altri	14 (2)	p/st
8528 59 00	–– **altri**	14	p/st
	– **Proiettori:**		
8528 62 00	–– **collegabili direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine**	esenzione	p/st
8528 69	–– **altri:**		
8528 69 20	––– in monocromie	2	p/st
8528 69 80	––– altri	14	p/st
	– **Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:**		
8528 71	–– **non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video:**		
	––– Videotuner:		
8528 71 11	–––– Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	p/st

(1) — Dal 1° luglio al 31 dicembre: 1,5.
(2) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8528 71 15	---- Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «*set-top box* con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una *set-top box* che ha una funzione di comunicazione)	esenzione	p/st
8528 71 19	---- altri	3,5 (1)	p/st
	--- altri:		
8528 71 91	---- Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «*set-top box* con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una *set-top box* che ha una funzione di comunicazione)	esenzione	p/st
8528 71 99	---- altri	3,5 (1)	p/st
8528 72	-- **altri, a colori:**		
8528 72 10	--- Teleproiettori	14	p/st
8528 72 20	--- Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14	p/st
	--- altri:		
8528 72 30	---- con tubo immagini incorporato	14	p/st
8528 72 40	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14	p/st
8528 72 60	---- con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP)	14	p/st
8528 72 80	---- altri	14	p/st
8528 73 00	-- **altri, in monocromie**	2	p/st
8529	**Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528:**		
8529 10	- **Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:**		
	-- Antenne:		
8529 10 11	--- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	esenzione	—
8529 10 30	--- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione	esenzione	—
8529 10 65	--- Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	esenzione	—
8529 10 69	--- altre antenne	esenzione	—
8529 10 80	-- Filtri e separatori di antenne	esenzione	—
8529 10 95	-- altri	esenzione	—
8529 90	- **altri:**		
8529 90 15	-- Moduli e pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528 72 o 8528 73	3	—
	-- altri:		

(1) — Dal 1° luglio al 31 dicembre: 1,8.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**8529 90 18**	– – – Di articoli delle sottovoci 8524 11 00 e 8524 91 00	esenzione	—
	8529 90 20	– – – Di fotocamere digitali delle sottovoci 8525 81 00, 8525 82 00, 8525 83 00 e 8525 89 00; Di apparecchi delle sottovoci 8525 60 00, 8528 42 00, 8528 52 10 e 8528 62 00	esenzione	—
		– – – altri:		
★	**8529 90 40**	– – – – Mobili e cofanetti	esenzione	—
	8529 90 65	– – – – Assiemaggi elettronici	0,8 (1)	—
		– – – – altri:		
	8529 90 91	– – – – – Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)	esenzione	—
		– – – – – altri:		
	8529 90 92	– – – – – – di telecamere delle sottovoci 8525 81, 8525 82, 8525 83 e 8525 89 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	1,3 (2)	—
	8529 90 97	– – – – – – altri	0,8 (1)	—
	8530	**Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608):**		
	8530 10 00	– **Apparecchi per strade ferrate o simili**	1,7	—
	8530 80 00	– **altri apparecchi**	1,7	—
	8530 90 00	– **Parti**	1,7	—
	8531	**Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:**		
	8531 10	– **Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili:**		
	8531 10 30	– – del tipo utilizzato per edifici	2,2	p/st
	8531 10 95	– – altri	2,2	p/st
	8531 20	– **Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED):**		
	8531 20 20	– – a diodi emettitori di luce (LED)	esenzione	—
		– – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD):		
	8531 20 40	– – – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva	esenzione	—
	8531 20 95	– – – altri	esenzione	—
	8531 80	– **altri apparecchi:**		
	8531 80 40	– – Suonerie, cicalini, carillon di porte e simili	2,2	—
	8531 80 70	– – altri	esenzione	—
	8531 90 00	– **Parti**	esenzione	—

(1) — Dal 1° luglio al 31 dicembre: 0,4.
(2) — Dal 1° luglio al 31 dicembre: 0,6.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8532	**Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:**		
8532 10 00	– **Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)**	esenzione	—
	– **altri condensatori fissi:**		
8532 21 00	– – **di tantalio**	esenzione	—
8532 22 00	– – **elettrolitici all'alluminio**	esenzione	—
8532 23 00	– – **a dielettrico di ceramica, ad un solo strato**	esenzione	—
8532 24 00	– – **a dielettrico di ceramica, a più strati**	esenzione	—
8532 25 00	– – **a dielettrico di carta o di materie plastiche**	esenzione	—
8532 29 00	– – **altri**	esenzione	—
8532 30 00	– **Condensatori variabili o regolabili**	esenzione	—
8532 90 00	– **Parti**	esenzione	—
8533	**Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri):**		
8533 10 00	– **Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati**	esenzione	—
	– **altre resistenze fisse:**		
8533 21 00	– – **per una potenza inferiore o uguale a 20 W**	esenzione	—
8533 29 00	– – **altre**	esenzione	—
	– **Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate:**		
8533 31 00	– – **per una potenza inferiore o uguale a 20 W**	esenzione	—
8533 39 00	– – **altre**	esenzione	—
8533 40	– **altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri):**		
8533 40 10	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	—
8533 40 90	– – altre	esenzione	—
8533 90 00	– **Parti**	esenzione	—
8534 00	**Circuiti stampati:**		
	– solamente con elementi conduttori e di contatto:		
8534 00 11	– – Circuiti a più strati	esenzione	—
8534 00 19	– – altri	esenzione	—
8534 00 90	– con altri elementi passivi	esenzione	—
8535	**Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:**		
8535 10 00	– **Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili**	2,7	—
	– **Interruttori automatici:**		
8535 21 00	– – **per una tensione inferiore a 72,5 kV**	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8535 29 00	–– **altri**	2,7	—
8535 30	– **Sezionatori ed interruttori:**		
8535 30 10	–– per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	—
8535 30 90	–– altri	2,7	—
8535 40 00	– **Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente**	2,7	—
8535 90 00	– **altri**	2,7	—
8536	**Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:**		
8536 10	– **Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili:**		
8536 10 10	–– per una intensità inferiore o uguale a 10 A	2,3	—
8536 10 50	–– per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A	2,3	—
8536 10 90	–– per una intensità superiore a 63 A	2,3	—
8536 20	– **Interruttori automatici:**		
8536 20 10	–– per una intensità inferiore o uguale a 63 A	2,3	—
8536 20 90	–– per una intensità superiore a 63 A	2,3	—
8536 30	– **altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:**		
8536 30 10	–– per una intensità inferiore o uguale a 16 A	esenzione	—
8536 30 30	–– per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	esenzione	—
8536 30 90	–– per una intensità superiore a 125 A	esenzione	—
	– **Relè:**		
8536 41	–– **per una tensione inferiore o uguale a 60 V:**		
8536 41 10	––– per una intensità inferiore o uguale a 2 A	2,3	—
8536 41 90	––– per una intensità superiore a 2 A	2,3	—
8536 49 00	–– **altri**	2,3	—
8536 50	– **altri interruttori, sezionatori e commutatori:**		
8536 50 03	–– Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	esenzione	—
8536 50 05	–– Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)	esenzione	—
8536 50 07	–– Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	esenzione	—
	–– altri:		
	––– per una tensione inferiore o uguale a 60 V:		
8536 50 11	–––– a tasto o pulsante	esenzione	—
8536 50 15	–––– rotanti	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8536 50 19	---- altri	esenzione	—
8536 50 80	--- altri	esenzione	—
	– **Portalampade, spine e prese di corrente:**		
8536 61	-- **Portalampade:**		
8536 61 10	--- Portalampade Edison	2,3	—
8536 61 90	--- altre	2,3	—
8536 69	-- **altre:**		
8536 69 10	--- per cavi coassiali	esenzione	—
8536 69 30	--- per circuiti stampati	esenzione	—
8536 69 90	--- altre	2,3	—
8536 70 00	– **Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche**	3	—
8536 90	– **altri apparecchi:**		
8536 90 01	-- Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	esenzione	—
8536 90 10	-- Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	esenzione	—
8536 90 40	-- Morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711	2,3	—
8536 90 95	-- altri	esenzione	—
8537	**Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:**		
8537 10	– **per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:**		
8537 10 10	-- Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1	—
	-- altri:		
8537 10 91	--- Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1	—
8537 10 95	--- Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo	esenzione	—
8537 10 98	--- altri	2,1	—
8537 20	– **per una tensione superiore a 1 000 V:**		
8537 20 91	-- superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	2,1	—
8537 20 99	-- superiore a 72,5 kV	2,1	—
8538	**Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537:**		
8538 10 00	– **Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8538 90	– **altri:**		
	–– per sonde di dischi (wafers):		
8538 90 11	––– Assiemaggi elettronici	3,2 (1)	—
8538 90 19	––– altri	1,7 (1)	—
	–– altri:		
8538 90 91	––– Assiemaggi elettronici	3,2	—
8538 90 99	––– altri	1,7	—
8539	**Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED):**		
8539 10 00	– **Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»**	2,7	p/st
	– **altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:**		
8539 21	–– **alogeni, al tungsteno:**		
8539 21 30	––– dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	p/st
	––– altri, di tensione:		
8539 21 92	–––– superiore a 100 V	2,7	p/st
8539 21 98	–––– uguale o inferiore a 100 V	2,7	p/st
8539 22	–– **altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V:**		
8539 22 10	––– a riflettore	2,7	p/st
8539 22 90	––– altri	2,7	p/st
8539 29	–– **altri:**		
8539 29 30	––– dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	p/st
	––– altri, di tensione:		
8539 29 92	–––– superiore a 100 V	2,7	p/st
8539 29 98	–––– uguale o inferiore a 100 V	2,7	p/st
	– **Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:**		
8539 31	–– **fluorescenti, a catodo caldo:**		
8539 31 10	––– con due zoccoli	2,7	p/st
8539 31 90	––– altri	2,7	p/st
8539 32	–– **Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:**		
8539 32 20	––– a vapore di mercurio o di sodio	2,7	p/st
8539 32 90	––– ad alogenuro metallico	2,7	p/st
8539 39	–– **altri:**		
8539 39 20	––– Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	esenzione	p/st

(1) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8539 39 80	– – – altre	2,7	p/st
		– Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:		
	8539 41 00	– – **Lampade ad arco**	2,7	p/st
	8539 49 00	– – **altri**	2,7	p/st
		– Sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED):		
★	**8539 51 00**	– – **Moduli con diodi emettitori di luce (LED)**	2,7	p/st
★	**8539 52 00**	– – **Lampade a diodi emettitori di luce (LED)**	3,7	p/st
	8539 90	**– Parti:**		
	8539 90 10	– – Zoccoli	2,7	—
■	**8539 90 90**	– – altri	2,7	—
	8540	**Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:**		
		– Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor:		
	8540 11 00	– – **a colori**	14	p/st
	8540 12 00	– – **in monocromie**	7,5	p/st
	8540 20	**– Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:**		
	8540 20 10	– – Tubi per telecamere	2,7	p/st
	8540 20 80	– – altri	2,7	p/st
	8540 40 00	**– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm**	2,6	p/st
	8540 60 00	**– altri tubi catodici**	2,6	p/st
		– Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:		
	8540 71 00	– – **Magnetron**	2,7	p/st
	8540 79 00	– – **altri**	2,7	p/st
		– altre lampade, tubi e valvole:		
	8540 81 00	– – **Tubi per ricezione e tubi per amplificazione**	2,7	p/st
	8540 89 00	– – **altri**	2,7	p/st
		– Parti:		
	8540 91 00	– – **di tubi catodici**	2,7	—
	8540 99 00	– – **altri**	2,7	—

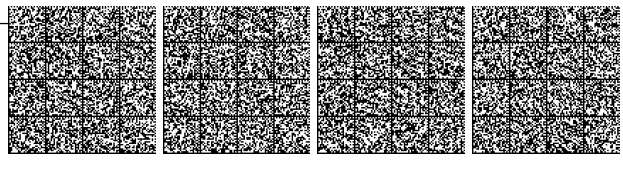

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8541	**Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati:**		
	8541 10 00	– **Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)**	esenzione	—
		– **Transistor, diversi dai fototransistor:**		
	8541 21 00	–– **con potere di dissipazione inferiore a 1 W**	esenzione	—
	8541 29 00	–– **altri**	esenzione	—
	8541 30 00	– **Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili**	esenzione	—
		– **Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED):**		
★	**8541 41 00**	–– **Diodi emettitori di luce (LED)**	esenzione	—
★	**8541 42 00**	–– **Cellule fotovoltaiche non montate in moduli o costituite in pannelli**	esenzione	—
★	**8541 43 00**	–– **Cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli**	esenzione	—
★	**8541 49 00**	–– **altri**	esenzione	—
		– **altri dispositivi a semiconduttore:**		
★	**8541 51 00**	–– **trasduttori a semiconduttore**	esenzione	—
★	**8541 59 00**	–– **altri**	esenzione	—
	8541 60 00	– **Cristalli piezoelettrici montati**	esenzione	—
	8541 90 00	– **Parti**	esenzione	—
	8542	**Circuiti integrati elettronici:**		
		– **Circuiti integrati elettronici:**		
	8542 31	–– **Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti:**		
		––– Merci specificate nella nota 12(b)(3 e 4) del presente capitolo:		
	8542 31 11	–––– Circuiti integrati multicomponenti	esenzione	—
	8542 31 19	–––– altri	esenzione	—
	8542 31 90	––– altri	esenzione	—
	8542 32	–– **Memorie:**		
		––– Merci specificate nella nota 12(b)(3 e 4) del presente capitolo:		
	8542 32 11	–––– Circuiti integrati multicomponenti	esenzione	—
	8542 32 19	–––– altri	esenzione	—
		––– altri:		
		–––– Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM):		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8542 32 31	––––– con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	esenzione	p/st
8542 32 39	––––– con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	esenzione	p/st
8542 32 45	–––– Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)	esenzione	p/st
8542 32 55	–––– Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)	esenzione	p/st
	–––– Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), compresi i flash E^2PROM:		
	––––– Flash E^2PROM:		
8542 32 61	––––– con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	esenzione	p/st
8542 32 69	––––– con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	esenzione	p/st
8542 32 75	––––– altre	esenzione	p/st
8542 32 90	–––– altre memorie	esenzione	—
8542 33	–– **Amplificatori:**		
8542 33 10	––– Circuiti integrati multicomponenti	esenzione	—
8542 33 90	––– altri	esenzione	—
8542 39	–– **altri:**		
	––– Merci specificate nella nota 12(b)(3 e 4) del presente capitolo:		
8542 39 11	–––– Circuiti integrati multicomponenti	esenzione	—
8542 39 19	–––– altri	esenzione	—
8542 39 90	––– altri	esenzione	—
8542 90 00	– **Parti**	esenzione	—
8543	**Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:**		
8543 10 00	– **Acceleratori di particelle**	4	—
8543 20 00	– **Generatori di segnali**	esenzione	—
8543 30	– **Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi:**		
8543 30 40	–– Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati	esenzione	—
8543 30 70	–– altri	3,7	—
★ **8543 40 00**	– **Sigarette elettroniche e simili dispositivi di vaporizzazione elettrici personali**	3,7	—
8543 70	– **altre macchine ed apparecchi:**		
8543 70 01	–– Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche	esenzione	—
8543 70 02	–– Amplificatori di microonde	esenzione	—
8543 70 03	–– Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi	esenzione	—
8543 70 04	–– Registratori digitali di dati di volo	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8543 70 05	–– Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio	esenzione	—
8543 70 06	–– Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per missaggio suono	esenzione	—
8543 70 07	–– Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini	esenzione	—
8543 70 08	–– Macchine per pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici	esenzione	—
8543 70 09	–– Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo	esenzione	—
8543 70 10	–– Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	esenzione	—
8543 70 30	–– Amplificatori d'antenne	3,7	—
8543 70 50	–– Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura	3,7	p/st
8543 70 60	–– Elettrificatori di recinti	3,7	—
■ **8543 70 90**	–– altri	3,7	—
■ **8543 90 00**	– **Parti**	esenzione	—
8544	**Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:**		
	– **Fili per avvolgimenti:**		
8544 11	–– **di rame:**		
8544 11 10	––– smaltati o laccati	3,7	—
8544 11 90	––– altri	3,7	—
8544 19 00	–– **altri**	3,7	—
8544 20 00	– **Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali**	3,7	—
8544 30 00	– **Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto**	3,7	—
	– **altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:**		
8544 42	–– **muniti di pezzi di congiunzione:**		
8544 42 10	––– dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	esenzione	—
8544 42 90	––– altri	3,3	—
8544 49	–– **altri:**		
8544 49 20	––– dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V	esenzione	—
	––– altri:		
8544 49 91	–––– Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	3,7	—
	–––– altri:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8544 49 93	––––– per tensioni inferiori o uguali a 80 V	3,7	—
8544 49 95	––––– per tensioni superiori a 80 V ma inferiori a 1 000 V	3,7	—
8544 49 99	––––– per una tensione di 1 000 V	3,7	—
8544 60	– **altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:**		
8544 60 10	–– con conduttori di rame	3,7	—
8544 60 90	–– con altri conduttori	3,7	—
8544 70 00	– **Cavi di fibre ottiche**	esenzione	—
8545	**Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici:**		
	– **Elettrodi:**		
8545 11 00	–– **dei tipi utilizzati per forni**	2,7	—
8545 19 00	–– **altri**	2,7	—
8545 20 00	– **Spazzole**	2,7	—
8545 90	– **altri:**		
8545 90 10	–– Resistenze riscaldanti	1,7	—
8545 90 90	–– altri	2,7	—
8546	**Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia:**		
8546 10 00	– **di vetro**	3,7	—
8546 20 00	– **di ceramica**	4,7	—
8546 90	– **altri:**		
8546 90 10	–– di materie plastiche	3,7	—
8546 90 90	–– altri	3,7	—
8547	**Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:**		
8547 10 00	– **Pezzi isolanti di ceramica**	4,7	—
8547 20 00	– **Pezzi isolanti di materie plastiche**	3,7	—
8547 90 00	– **altri**	3,7	—
8548 00	**Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:**		
★ **8548 00 20**	– Memorie in forma multicombinate, come per esempio D-RAM stack e moduli	esenzione	—

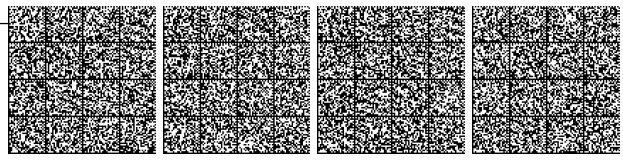

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**8548 00 30**	– Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD	esenzione	—
★	**8548 00 90**	– altri	2,7	—
	8549	**Cascami e avanzi elettrici ed elettronici:**		
		– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso:		
	8549 11	**–– cascami e avanzi di accumulatori al piombo accumulatori al piombo fuori uso:**		
★	**8549 11 10**	––– accumulatori al piombo fuori uso	2,6	—
★	**8549 11 90**	––– cascami e avanzi di accumulatori al piombo	esenzione	—
	8549 12	**–– altri, contenenti piombo, cadmio o mercurio:**		
★	**8549 12 10**	––– Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	p/st
★	**8549 12 20**	––– Accumulatori elettrici fuori uso	2,6	—
★	**8549 12 90**	––– altri	esenzione	—
	8549 13	**–– suddivisi per componente chimico e non contenenti piombo, cadmio o mercurio:**		
★	**8549 13 10**	––– Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	p/st
★	**8549 13 20**	––– Accumulatori elettrici fuori uso	2,6	—
★	**8549 13 90**	––– altri	esenzione	—
	8549 14	**–– non suddivisi per componente chimico e non contenenti piombo, cadmio o mercurio:**		
★	**8549 14 10**	––– Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	p/st
★	**8549 14 20**	––– Accumulatori elettrici fuori uso	2,6	—
★	**8549 14 90**	––– altri	esenzione	—
	8549 19	**–– altri:**		
★	**8549 19 10**	––– Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	p/st
★	**8549 19 20**	––– Accumulatori elettrici fuori uso	2,6	—
★	**8549 19 90**	––– altri	esenzione	—
		– dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi:		
★	**8549 21 00**	**–– Contenenti pile, batterie di pile, accumulatori elettrici, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato, o componenti elettrici o elettronici contenenti cadmio, mercurio, piombo o bifenili policlorurati (PCB)**	esenzione	—
★	**8549 29 00**	**–– altri**	esenzione	—
		– altri assemblaggi elettrici ed elettronici e circuiti stampati:		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**8549 31 00**	–– **Contenenti pile, batterie di pile, accumulatori elettrici, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato, o componenti elettrici o elettronici contenenti cadmio, mercurio, piombo o bifenili policlorurati (PCB)**	esenzione	—
★	**8549 39 00**	–– **altri**	esenzione	—
		– **altri:**		
★	**8549 91 00**	–– **Contenenti pile, batterie di pile, accumulatori elettrici, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato, o componenti elettrici o elettronici contenenti cadmio, mercurio, piombo o bifenili policlorurati (PCB)**	esenzione	—
★	**8549 99 00**	–– **altri**	esenzione	—

SEZIONE XVII

VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO

Note

1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9503 o 9508, né le slitte, i bob («bobsleighs») e simili (voce 9506).

2. Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati agli oggetti di questa sezione:

   a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

   c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);

   d) gli oggetti della voce 8306;

   e) le macchine e gli apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti, diverse dai radiatori per gli oggetti della presente sezione; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;

   f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);

   g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;

   h) gli oggetti del capitolo 91;

   ij) le armi (capitolo 93);

   k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;

   l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).

3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.

4. In questa sezione:

   a) i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;

   b) gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;

   c) i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.

5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:

   a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

   b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;

   c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

   Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

   Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

Note complementari

1. *Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.*

2. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate con invii scaglionati.*

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);

   b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;

   c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.

2. Rientrano segnatamente nella voce 8607:

   a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;

   b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);

   c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;

   d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;

   e) gli articoli di carrozzeria.

3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:

a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;

b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8601	**Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:**		
8601 10 00	– **a presa di corrente elettrica esterna**	1,7	p/st
8601 20 00	– **ad accumulatori elettrici**	1,7	p/st
8602	**Altre locomotive e locotrattori; tender:**		
8602 10 00	– **Locomotive diesel-elettriche**	1,7	—
8602 90 00	– **altri**	1,7	—
8603	**Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604:**		
8603 10 00	– **a presa di corrente elettrica esterna**	1,7	p/st
8603 90 00	– **altre**	1,7	p/st
8604 00 00	**Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)**	1,7	p/st
8605 00 00	**Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)**	1,7	p/st
8606	**Carri per il trasporto di merci su rotaie:**		
8606 10 00	– **Carri cisterna e simili**	1,7	p/st
8606 30 00	– **Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10**	1,7	p/st
	– **altri:**		
8606 91	– – **coperti e chiusi:**		
8606 91 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	1,7	p/st
8606 91 80	– – – altri	1,7	p/st
8606 92 00	– – **aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)**	1,7	p/st
8606 99 00	– – **altri**	1,7	p/st
8607	**Parti di veicoli per strade ferrate o simili:**		
	– **Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:**		
8607 11 00	– – **Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione**	1,7	—
8607 12 00	– – **altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)**	1,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8607 19	–– **altri, comprese le parti:**		
8607 19 10	––– Assi, anche montati; ruote e loro parti	2,7	—
8607 19 90	––– Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili	1,7	—
	– **Freni e loro parti:**		
8607 21	–– **Freni ad aria compressa e loro parti:**		
8607 21 10	––– di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8607 21 90	––– altri	1,7	—
8607 29 00	–– **altri**	1,7	—
8607 30 00	– **Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti**	1,7	—
	– **altre:**		
8607 91	–– **di locomotive o di locotrattori:**		
8607 91 10	––– Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	—
8607 91 90	––– altre	1,7	—
8607 99	–– **altre:**		
8607 99 10	––– Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	—
8607 99 80	––– altre	1,7	—
8608 00 00	**Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti**	1,7	—
8609 00	**Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto:**		
8609 00 10	– Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (*Euratom*)	esenzione	p/st
8609 00 90	– altri	esenzione	p/st

CAPITOLO 87

VEICOLI DIVERSI DA QUELLI FERROVIARI E TRANVIARI A ROTAIA LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

2. Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

   Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.

4. La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9503.

Nota di sottovoci

1. La sottovoce 8708 22 comprende:

   a) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, dotati di telaio; e

   b) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, anche dotati di telaio, che incorporano dispositivi di riscaldamento o altri dispositivi elettrici o elettronici,

   quando destinati esclusivamente o principalmente agli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8701	**Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):**		
	8701 10 00	– **Motocoltivatori**	3	p/st
		– **Trattori stradali per semirimorchi:**		
	8701 21	–– **azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):**		
★	**8701 21 10**	––– nuovi	16	p/st
★	**8701 21 90**	––– usati	16	p/st
	8701 22	–– **azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione:**		
★	**8701 22 10**	––– nuovi	16	p/st
★	**8701 22 90**	––– usati	16	p/st
	8701 23	–– **azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione:**		
★	**8701 23 10**	––– nuovi	16	p/st
★	**8701 23 90**	––– usati	16	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8701 24	–– **azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione:**		
★	**8701 24 10**	––– nuovi	16	p/st
★	**8701 24 90**	––– usati	16	p/st
★	**8701 29 00**	–– **altri**	16	p/st
	8701 30 00	– **Trattori a cingoli**	esenzione	p/st
		– **altri, di potenza del motore:**		
	8701 91	–– **inferiore o uguale a 18 kW:**		
	8701 91 10	––– Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	esenzione	p/st
	8701 91 90	––– altri	7	p/st
	8701 92	–– **superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW:**		
	8701 92 10	––– Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	esenzione	p/st
	8701 92 90	––– altri	7	p/st
	8701 93	–– **superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:**		
	8701 93 10	––– Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	esenzione	p/st
	8701 93 90	––– altri	7	p/st
	8701 94	–– **superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 130 kW:**		
	8701 94 10	––– Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	esenzione	p/st
	8701 94 90	––– altri	7	p/st
	8701 95	–– **superiore a 130 kW:**		
	8701 95 10	––– Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	esenzione	p/st
	8701 95 90	––– altri	7	p/st
	8702	**Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:**		
	8702 10	– **azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):**		
		–– di cilindrata superiore a 2 500 cm^3:		
	8702 10 11	––– nuovi	16	p/st
	8702 10 19	––– usati	16	p/st
		–– di cilindrata non superiore a 2 500 cm^3:		
	8702 10 91	––– nuovi	10	p/st
	8702 10 99	––– usati	10	p/st
	8702 20	– **azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione:**		
	8702 20 10	–– di cilindrata superiore a 2 500 cm^3	16	p/st
	8702 20 90	–– di cilindrata non superiore a 2 500 cm^3	10	p/st
	8702 30	– **azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione:**		
	8702 30 10	–– di cilindrata superiore a 2 800 cm^3	16	p/st
	8702 30 90	–– di cilindrata non superiore a 2 800 cm^3	10	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8702 40 00	– **azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione**	10	p/st
8702 90	– **altri:**		
	–– azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:		
	––– di cilindrata superiore a 2 800 cm^3:		
8702 90 11	––––– nuovi	16	p/st
8702 90 19	––––– usati	16	p/st
	––– di cilindrata non superiore a 2 800 cm^3:		
8702 90 31	––––– nuovi	10	p/st
8702 90 39	––––– usati	10	p/st
8702 90 90	–– altri	10	p/st
8703	**Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa:**		
8703 10	– **Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili:**		
8703 10 11	–– Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	5	p/st
8703 10 18	–– altri	10	p/st
	– **altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla:**		
8703 21	–– **di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm^3:**		
8703 21 10	––– nuovi	10	p/st
8703 21 90	––– usati	10	p/st
8703 22	–– **di cilindrata superiore a 1 000 cm^3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm^3:**		
8703 22 10	––– nuovi	10	p/st
8703 22 90	––– usati	10	p/st
8703 23	–– **di cilindrata superiore a 1 500 cm^3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm^3:**		
	––– nuovi:		
8703 23 11	––––– Campers e motorcaravans	10	p/st
8703 23 19	––––– altri	10	p/st
8703 23 90	––– usati	10	p/st
8703 24	–– **di cilindrata superiore a 3 000 cm^3:**		
8703 24 10	––– nuovi	10	p/st
8703 24 90	––– usati	10	p/st
	– **altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):**		
8703 31	–– **di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm^3:**		
8703 31 10	––– nuovi	10	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8703 31 90	– – – usati	10	p/st
8703 32	– – **di cilindrata superiore a 1 500 cm³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm³:**		
	– – – nuovi:		
8703 32 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	p/st
8703 32 19	– – – – altri	10	p/st
8703 32 90	– – – usati	10	p/st
8703 33	– – **di cilindrata superiore a 2 500 cm³:**		
	– – – nuovi:		
8703 33 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	p/st
8703 33 19	– – – – altri	10	p/st
8703 33 90	– – – usati	10	p/st
8703 40	– **Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico, come motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna:**		
8703 40 10	– – nuovi	10	p/st
8703 40 90	– – usati	10	p/st
8703 50 00	– **Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico, come i motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna**	10	p/st
8703 60	– **Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna:**		
8703 60 10	– – nuovi	10	p/st
8703 60 90	– – usati	10	p/st
8703 70 00	– **Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna**	10	p/st
8703 80	– **Altri veicoli, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione:**		
8703 80 10	– – nuovi	10	p/st
8703 80 90	– – usati	10	p/st
8703 90 00	– **altri**	10	p/st
8704	**Autoveicoli per il trasporto di merci:**		
8704 10	– **Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:**		
8704 10 10	– – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla	esenzione	p/st
8704 10 90	– – altri	esenzione	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		– **altri, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):**		
	8704 21	–– **di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:**		
■	**8704 21 10**	––– appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st
		––– altri:		
		–––– azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm^3:		
■	**8704 21 31**	––––– nuovi	22	p/st
■	**8704 21 39**	––––– usati	22	p/st
		–––– azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm^3:		
■	**8704 21 91**	––––– nuovi	10	p/st
■	**8704 21 99**	––––– usati	10	p/st
	8704 22	–– **di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t:**		
■	**8704 22 10**	––– appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st
		––– altri:		
■	**8704 22 91**	–––– nuovi	22	p/st
■	**8704 22 99**	–––– usati	22	p/st
	8704 23	–– **di peso a pieno carico superiore a 20 t:**		
■	**8704 23 10**	––– appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st
		––– altri:		
■	**8704 23 91**	–––– nuovi	22	p/st
■	**8704 23 99**	–––– usati	22	p/st
		– **altri, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla:**		
	8704 31	–– **di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:**		
■	**8704 31 10**	––– appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st
		––– altri:		
		–––– azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm^3:		
■	**8704 31 31**	––––– nuovi	22	p/st
■	**8704 31 39**	––––– usati	22	p/st
		–––– azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm^3:		
■	**8704 31 91**	––––– nuovi	10	p/st
■	**8704 31 99**	––––– usati	10	p/st
	8704 32	–– **di peso a pieno carico superiore a 5 t:**		
■	**8704 32 10**	––– appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		– – – altri:		
■	**8704 32 91**	– – – – nuovi	22	p/st
■	**8704 32 99**	– – – – usati	22	p/st
		– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come motori per la propulsione:		
	8704 41	**– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:**		
★	**8704 41 10**	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st
		– – – altri:		
		– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm³:		
★	**8704 41 31**	– – – – – nuovi	22	p/st
★	**8704 41 39**	– – – – – usati	22	p/st
		– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm³:		
★	**8704 41 91**	– – – – – nuovi	10	p/st
★	**8704 41 99**	– – – – – usati	10	p/st
	8704 42	**– – di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t:**		
★	**8704 42 10**	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st
		– – – altri:		
★	**8704 42 91**	– – – – nuovi	22	p/st
★	**8704 42 99**	– – – – usati	22	p/st
	8704 43	**– – di peso a pieno carico superiore a 20 t:**		
★	**8704 43 10**	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st
		– – – altri:		
★	**8704 43 91**	– – – – nuovi	22	p/st
★	**8704 43 99**	– – – – usati	22	p/st
		– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione:		
	8704 51	**– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:**		
★	**8704 51 10**	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st
		– – – altri:		
		– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm³:		
★	**8704 51 31**	– – – – – nuovi	22	p/st
★	**8704 51 39**	– – – – – usati	22	p/st
		– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm³:		
★	**8704 51 91**	– – – – – nuovi	10	p/st
★	**8704 51 99**	– – – – – usati	10	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8704 52	–– **di peso a pieno carico superiore a 5 t:**		
★	**8704 52 10**	––– appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	3,5	p/st
		––– altri:		
★	**8704 52 91**	–––– nuovi	22	p/st
★	**8704 52 99**	–––– usati	22	p/st
★	**8704 60 00**	– **altri, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione**	10	p/st
■	**8704 90 00**	– **altri**	10	p/st
	8705	**Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):**		
	8705 10 00	– **Gru-automobili**	3,7	p/st
	8705 20 00	– **Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione**	3,7	p/st
	8705 30 00	– **Autopompe antincendio**	3,7	p/st
	8705 40 00	– **Autocarri betoniere**	3,7	p/st
	8705 90	– **altri:**		
	8705 90 30	–– Autoveicoli pompa per il cemento	3,7	p/st
	8705 90 80	–– altri	3,7	p/st
	8706 00	**Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:**		
		– Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm^3:		
	8706 00 11	–– degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19	p/st
	8706 00 19	–– altri	6	p/st
		– altri:		
	8706 00 91	–– degli autoveicoli della voce 8703	4,5	p/st
	8706 00 99	–– altri	10	p/st
	8707	**Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:**		
	8707 10	– **degli autoveicoli della voce 8703:**		
	8707 10 10	–– destinate all'industria del montaggio	4,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8707 10 90	–– altre	4,5	p/st
8707 90	– **altre:**		
8707 90 10	–– destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	4,5	p/st
8707 90 90	–– altre	4,5	p/st
8708	**Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:**		
8708 10	– **Paraurti e loro parti:**		
8708 10 10	–– destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 (1)	3	—
8708 10 90	–– altri	4,5	—
	– **altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine):**		
8708 21	–– **Cinture di sicurezza:**		
8708 21 10	––– destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 (1)	3	p/st
8708 21 90	––– altre	4,5	p/st
8708 22	–– **Parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini specificati nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:**		
★ **8708 22 10**	––– destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 (1)	3	—
★ **8708 22 90**	––– altri	4,5	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8708 29	–– **altri:**		
■	**8708 29 10**	––– destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 ([1])	3	—
■	**8708 29 90**	––– altri	4,5	—
	8708 30	– **Freni e servofreni; loro parti:**		
	8708 30 10	–– destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 ([1])	3	—
		–– altre:		
	8708 30 91	––– per freni a dischi	4,5	—
	8708 30 99	––– altre	4,5	—
	8708 40	– **Cambi di velocità e loro parti:**		
	8708 40 20	–– destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3 degli autoveicoli della voce 8705 ([1])	3	—
		–– altri:		
	8708 40 50	––– Cambi di velocità	4,5	—
		––– Parti:		
	8708 40 91	––––– di acciaio stampato	4,5	—
	8708 40 99	––––– altri	3,5	—
	8708 50	– **Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti:**		
	8708 50 20	–– destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 ([1])	3	—
		–– altri:		

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8708 50 35	– – – Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti	4,5	—
	– – – Parti:		
8708 50 55	– – – – di acciaio stampato	4,5	—
	– – – – altri:		
8708 50 91	– – – – – per assi portanti	4,5	—
8708 50 99	– – – – – altri	3,5	—
8708 70	– **Ruote, loro parti ed accessori:**		
8708 70 10	– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 (1)	3	—
	– – altri:		
8708 70 50	– – – Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	4,5	—
8708 70 91	– – – Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	3	—
8708 70 99	– – – altri	4,5	—
8708 80	– **Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione):**		
8708 80 20	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 (1)	3	—
	– – altri:		
8708 80 35	– – – Ammortizzatori di sospensione	4,5	—
8708 80 55	– – – Barre stabilizzatrici; barre di torsione	3,5	—
	– – – altri:		
8708 80 91	– – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 80 99	– – – – altri	3,5	—
	– **altre parti ed accessori:**		

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8708 91	–– **Radiatori e loro parti:**		
8708 91 20	––– destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 ([1])	3	—
	––– altri:		
8708 91 35	–––– Radiatori	4,5	—
	–––– Parti:		
8708 91 91	––––– di acciaio stampato	4,5	—
8708 91 99	––––– altri	3,5	—
8708 92	–– **Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti:**		
8708 92 20	––– destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 ([1])	3	—
	––– altri:		
8708 92 35	–––– Silenziatori e tubi di scappamento	4,5	—
	–––– Parti:		
8708 92 91	––––– di acciaio stampato	4,5	—
8708 92 99	––––– altri	3,5	—
8708 93	–– **Frizioni e loro parti:**		
8708 93 10	––– destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 ([1])	3	—
8708 93 90	––– altre	4,5	—
8708 94	–– **Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti:**		
8708 94 20	––– destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 ([1])	3	—

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– – – altri:		
8708 94 35	– – – – Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo	4,5	—
	– – – – Parti:		
8708 94 91	– – – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 94 99	– – – – – altri	3,5	—
8708 95	– – **Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti:**		
8708 95 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 (1)	3	p/st
	– – – altri:		
8708 95 91	– – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 95 99	– – – – altri	3,5	—
8708 99	– – **altri:**		
8708 99 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705 (1)	3	—
	– – – altri:		
8708 99 93	– – – – di acciaio stampato	4,5	—
8708 99 97	– – – – altri	3,5	—
8709	**Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti:**		
	– **Carrelli:**		
8709 11	– – **elettrici:**		
8709 11 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	2	p/st
8709 11 90	– – – altri	4	p/st
8709 19	– – **altri:**		
8709 19 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	2	p/st
8709 19 90	– – – altri	4	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8709 90 00	– **Parti**	3,5	—
8710 00 00	**Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti**	1,7	—
8711	**Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»):**		
8711 10 00	– **con motore a pistone, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³**	8	p/st
8711 20	– **con motore a pistone di cilindrata superiore a 50 cm³ ed inferiore o uguale a 250 cm³:**		
8711 20 10	– – Moto «scooters»	8	p/st
	– – altri, di cilindrata:		
8711 20 92	– – – superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 125 cm³	8	p/st
8711 20 98	– – – superiore a 125 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³	8	p/st
8711 30	– **con motore a pistone di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 500 cm³:**		
8711 30 10	– – di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 380 cm³	6	p/st
8711 30 90	– – di cilindrata superiore a 380 cm³ ma inferiore o uguale a 500 cm³	6	p/st
8711 40 00	– **con motore a pistone di cilindrata superiore a 500 cm³ ma inferiore o uguale a 800 cm³**	6	p/st
8711 50 00	– **con motore a pistone di cilindrata superiore a 800 cm³**	6	p/st
8711 60	– **azionati da motore elettrico per la propulsione:**		
8711 60 10	– – Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt	6	p/st
8711 60 90	– – altri	6	p/st
8711 90 00	– **altri**	6	p/st
8712 00	**Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:**		
8712 00 30	– Biciclette con cuscinetti a sfere	14	p/st
8712 00 70	– altri	15	p/st
8713	**Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:**		
8713 10 00	– **senza meccanismo di propulsione**	esenzione	p/st
8713 90 00	– **altri**	esenzione	p/st
8714	**Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713:**		
8714 10	– **di motocicli (compresi i ciclomotori):**		
8714 10 10	– – Freni e loro parti	3,7	—
8714 10 20	– – Cambi di velocità e loro parti	3,7	—
8714 10 30	– – Ruote, loro parti ed accessori	3,7	—
8714 10 40	– – Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti	3,7	—
8714 10 50	– – Frizioni e loro parti	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8714 10 90	–– altri	3,7	—
8714 20 00	– **di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi**	esenzione	—
	– **altri:**		
8714 91	–– **Telai e forcelle, e loro parti:**		
8714 91 10	––– Telai	4,7	p/st
8714 91 30	––– Forcelle anteriori	4,7	p/st
8714 91 90	––– Parti	4,7	—
8714 92	–– **Cerchioni e raggi:**		
8714 92 10	––– Cerchioni	4,7	p/st
8714 92 90	––– Raggi	4,7	—
8714 93 00	–– **Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere**	4,7	—
8714 94	–– **Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:**		
8714 94 20	––– Freni	4,7	—
8714 94 90	––– Parti	4,7	—
8714 95 00	–– **Selle**	4,7	—
8714 96	–– **Pedali e pedaliere, e loro parti:**		
8714 96 10	––– Pedali	4,7	pa
8714 96 30	––– Pedaliere	4,7	—
8714 96 90	––– Parti	4,7	—
8714 99	–– **altri:**		
8714 99 10	––– Manubri	4,7	p/st
8714 99 30	––– Portabagagli	4,7	p/st
8714 99 50	––– Cambi	4,7	—
8714 99 90	––– altri; parti	4,7	—
8715 00	**Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti:**		
8715 00 10	– Carrozzine, passeggini e veicoli simili	2,7	p/st
8715 00 90	– Parti	2,7	—
8716	**Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:**		
8716 10	– **Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:**		
8716 10 92	–– di peso inferiore o uguale a 1 600 kg	2,7	p/st
8716 10 98	–– di peso superiore a 1 600 kg	2,7	p/st
8716 20 00	– **Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli**	2,7	p/st
	– **altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:**		
8716 31 00	–– **Cisterne**	2,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8716 39	–– **altri:**		
8716 39 10	––– appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (*Euratom*)	2,7	p/st
	––– altri:		
	–––– nuovi:		
8716 39 30	––––– Semirimorchi	2,7	p/st
8716 39 50	––––– altri	2,7	p/st
8716 39 80	–––– usati	2,7	p/st
8716 40 00	– **altri rimorchi e semirimorchi**	2,7	—
8716 80 00	– **altri veicoli**	1,7	—
8716 90	– **Parti:**		
8716 90 10	–– Telai	1,7	—
8716 90 30	–– Carrozzerie	1,7	—
8716 90 50	–– Assi	1,7	—
8716 90 90	–– altre	1,7	—

CAPITOLO 88

VEICOLI DI NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE E LORO PARTI

Nota

1. Ai fini del presente capitolo per «veicolo aereo senza pilota» si intende qualsiasi veicolo aereo, diverso da quelli della voce 8801, progettato per volare senza pilota a bordo. Essi possono essere progettati per il trasporto di un carico utile o dotati di fotocamere digitali integrate in modo permanente o di altre apparecchiature che consentano loro di svolgere funzioni utilitarie durante il volo.

   L'espressione «veicolo aereo senza pilota» non comprende tuttavia i giocattoli volanti, destinati unicamente a scopi ricreativi (voce 9503).

Note di sottovoci

1. Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

2. Ai sensi delle sottovoci da 8806 21 a 8806 24 e da 8806 91 a 8806 94, per «peso massimo al decollo» si intende il peso massimo degli apparecchi in normale assetto di volo, al decollo, compreso il peso del carico utile, delle apparecchiature e del carburante.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8801 00	**Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore:**		
	8801 00 10	– palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani	3,7	p/st
	8801 00 90	– altri	2,7	p/st
	8802	**Altri veicoli aerie (per esempio: elicotteri, aeroplani), ad eccezione dei veicoli aerei senza pilota della voce 8806 (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e veicoli di lancio suborbitali e spaziali:**		
		– **Elicotteri:**		
■	**8802 11 00**	–– **di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg**	7,5	p/st
■	**8802 12 00**	–– **di peso a vuoto superiore a 2 000 kg**	2,7	p/st
■	**8802 20 00**	– **Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg**	7,7	p/st
■	**8802 30 00**	– **Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg**	2,7	p/st
■	**8802 40 00**	– **Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg**	2,7	p/st
	8802 60	– **Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:**		
		–– Veicoli spaziali (compresi i satelliti):		
	8802 60 11	––– Satelliti per telecomunicazioni	esenzione	p/st
	8802 60 19	––– altri	4,2	p/st
	8802 60 90	–– Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	[8803]			
	8804 00 00	**Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori**	2,7	—
	8805	**Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti:**		
	8805 10	– **Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti:**		
	8805 10 10	–– Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti	2,7	—
	8805 10 90	–– altre	1,7	—
		– **Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti:**		
	8805 21 00	–– **Simulatori di combattimento aereo e loro parti**	esenzione	—
	8805 29 00	–– **altri**	esenzione	—
	8806	**Veicoli aerei senza pilota:**		
	8806 10	– **progettati per il trasporto di passeggeri:**		
★	**8806 10 10**	–– di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,5	p/st
★	**8806 10 90**	–– di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	2,7	p/st
		– **altri, solo per voli telecomandati:**		
	8806 21	–– **con peso massimo al decollo inferiore o uguale a 250 g:**		
★	**8806 21 10**	––– Multirotori, attrezzati con apparecchi integrati in modo permanente della sottovoce 8525 89 per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video ...	esenzione	p/st
★	**8806 21 90**	––– altri	7,5	p/st
	8806 22	–– **con peso massimo al decollo superiore a 250 g ma inferiore o uguale a 7 kg:**		
★	**8806 22 10**	––– Multirotori, attrezzati con apparecchi integrati in modo permanente della sottovoce 8525 89 per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video ...	esenzione	p/st
★	**8806 22 90**	––– altri	7,5	p/st
★	**8806 23 00**	–– **con peso massimo al decollo superiore a 7 kg ma inferiore o uguale a 25 kg** ...	7,5	p/st
★	**8806 24 00**	–– **con peso massimo al decollo superiore a 25 kg ma inferiore o uguale a 150 kg**	7,5	p/st
	8806 29	–– **altri:**		
★	**8806 29 10**	––– di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,5	p/st
★	**8806 29 20**	––– di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	2,7	p/st
		– **altri:**		
★	**8806 91 00**	–– **con peso massimo al decollo inferiore o uguale a 250 g**	7,5	p/st
★	**8806 92 00**	–– **con peso massimo al decollo superiore a 250 g ma inferiore o uguale a 7 kg** ...	7,5	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**8806 93 00**	–– **con peso massimo al decollo superiore a 7 kg ma inferiore o uguale a 25 kg** …	7,5	p/st
★	**8806 94 00**	–– **con peso massimo al decollo superiore a 25 kg ma inferiore o uguale a 150 kg** ……	7,5	p/st
	8806 99	–– **altri:**		
★	**8806 99 10**	––– di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg ……	7,5	p/st
★	**8806 99 20**	––– di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ……	2,7	p/st
	8807	**Parti degli apparecchi delle voci 8801, 8802 o 8806:**		
★	**8807 10 00**	– **Eliche e rotori, e loro parti** ……	2,7 (1)	—
★	**8807 20 00**	– **Carrelli di atterraggio e loro parti** ……	2,7 (1)	—
★	**8807 30 00**	– **Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota** ……	2,7 (1)	—
	8807 90	– **altri:**		
★	**8807 90 10**	–– di cervi volanti ……	1,7	—
		–– di veicoli spaziali (compresi i satelliti):		
★	**8807 90 21**	––– di satelliti per telecomunicazioni ……	esenzione	—
★	**8807 90 29**	––– altre ……	1,7	—
★	**8807 90 30**	–– di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita ……	1,7	—
★	**8807 90 90**	–– altre ……	2,7 (1)	—

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

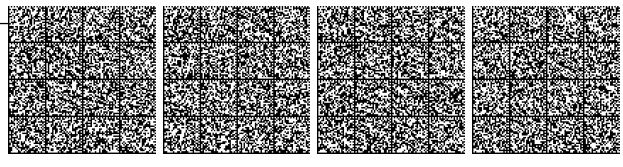

CAPITOLO 89

NAVI, IMBARCAZIONI E STRUTTURE GALLEGGIANTI

Nota

1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

Note complementari

1. *Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 22 10, 8903 23 10, 8903 32 10, 8903 33 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.*

2. *Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.*

3. *Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:*

   — *pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi,*

   — *articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8901	**Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:**		
8901 10	– **Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:**		
8901 10 10	–– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8901 10 90	–– altri	1,7	p/st
8901 20	– **Navi cisterna:**		
8901 20 10	–– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8901 20 90	–– altre	1,7	ct/l
8901 30	– **Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20:**		
8901 30 10	–– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8901 30 90	–– altre	1,7	ct/l
8901 90	– **altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:**		
8901 90 10	–– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8901 90 90	–– altre	1,7	ct/l
8902 00	**Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:**		
8902 00 10	– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8902 00 90	– altre	1,7	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	8903	**Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:**		
		– Imbarcazioni pneumatiche (anche con scafo rigido):		
★	**8903 11 00**	**–– dotate di motore o progettate per essere dotate di motore, di peso a vuoto (netto) (motore escluso) inferiore o uguale a 100 kg**	2,7	p/st
★	**8903 12 00**	**–– non progettate per essere utilizzate con un motore e con peso a vuoto (netto) inferiore o uguale a 100 kg**	2,7	p/st
★	**8903 19 00**	**–– altre**	1,7	p/st
		– Imbarcazioni a vela, diverse da quelle pneumatiche, anche con motore ausiliario:		
★	**8903 21 00**	**–– di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m**	1,7	p/st
	8903 22	**–– di lunghezza superiore a 7,5 m ma inferiore o uguale a 24 m:**		
★	**8903 22 10**	––– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
★	**8903 22 90**	––– altre	1,7	p/st
	8903 23	**–– di lunghezza superiore a 24 m:**		
★	**8903 23 10**	––– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
★	**8903 23 90**	––– altre	1,7	p/st
		– Imbarcazioni a motore, diverse da quelle pneumatiche, esclusi i fuoribordo:		
★	**8903 31 00**	**–– di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m**	1,7	p/st
	8903 32	**–– di lunghezza superiore a 7,5 m ma inferiore o uguale a 24 m:**		
★	**8903 32 10**	––– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
★	**8903 32 90**	––– altre	1,7	p/st
	8903 33	**–– di lunghezza superiore a 24 m:**		
★	**8903 33 10**	––– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
★	**8903 33 90**	––– altre	1,7	p/st
		– altre:		
	8903 93	**–– di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m:**		
★	**8903 93 10**	––– di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	p/st
★	**8903 93 90**	––– altre	1,7	p/st
	8903 99	**–– altre:**		
■	**8903 99 10**	––– di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	p/st
■	**8903 99 99**	––– altre	1,7	p/st
	8904 00	**Rimorchiatori e spintori:**		
	8904 00 10	– Rimorchiatori	esenzione	p/st
		– Spintori:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8904 00 91	–– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8904 00 99	–– altri	1,7	—
8905	**Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:**		
8905 10	– **Draghe:**		
8905 10 10	–– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8905 10 90	–– altre	1,7	p/st
8905 20 00	– **Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili**	esenzione	p/st
8905 90	– **altri:**		
8905 90 10	–– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
8905 90 90	–– altre	1,7	p/st
8906	**Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:**		
8906 10 00	– **Navi da guerra**	esenzione	p/st
8906 90	– **altre:**		
8906 90 10	–– per la navigazione marittima	esenzione	p/st
	–– altre:		
8906 90 91	––– di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	p/st
8906 90 99	––– altre	1,7	p/st
8907	**Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli):**		
8907 10 00	– **Zattere gonfiabili**	2,7	p/st
8907 90 00	– **altri**	2,7	p/st
8908 00 00	**Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione** [1]	esenzione	—

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE, STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205), di materie tessili (voce 5911);

b) le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data unicamente dall'elasticità per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);

c) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;

d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce8306 o capitolo 71);

e) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;

f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); tuttavia gli oggetti appositamente progettati per essere utilizzati esclusivamente negli impianti per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria rientrano nella voce 9021;

g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili o le tagliatrici a idrogetto, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria della voce 8481; macchine e apparecchi della voce 8486, compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori;

h) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522); telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); i connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche (voce 8536); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;

ij) i proiettori della voce 9405;

k) gli oggetti del capitolo 95;

l) i cavalletti monopiede, i bipiedi, i treppiedi e oggetti simili della voce 9620;

m) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

n) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).

2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.

3. Le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).

5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.

6. Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:

— a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo,

— a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.

Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche come anche le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1) fabbricate su misura o 2) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.

7. La voce 9032 comprende unicamente:

a) gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;

b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali disturbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.

Note complementari

1. *Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 30 10, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10 e 9032 10 20, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.*

2. *Ai fini della sottovoce 9021 10 10 l'espressione "oggetti e apparecchi di ortopedia" indica oggetti e apparecchi specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, a differenza dei prodotti che possono essere utilizzati per scopi diversi (ad esempio, prodotti per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a sollecitazione eccessiva a seguito di attività sportive o scrittura a macchina, e prodotti che si limitano ad alleviare il dolore nella parte del corpo compromessa o inferma, ad esempio a causa di un'infiammazione).*

   Gli "oggetti e apparecchi di ortopedia" devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma (per esempio articolazioni, tendini, legamenti) al fine di evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche o il loro aggravarsi e sono distinti da altri prodotti che non possono impedire determinati movimenti, ma impediscono i movimenti riflessi (ossia i movimenti involontari) grazie alla loro relativa rigidità dovuta, ad esempio, a stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9001	**Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:**		
9001 10	– **Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:**		
9001 10 10	–– Cavi conduttori di immagini	2,9	—
9001 10 90	–– altri	2,9	—
9001 20 00	– **Materie polarizzanti in fogli o in lastre**	esenzione	—
9001 30 00	– **Lenti oftalmiche a contatto**	2,9	p/st
9001 40	– **Lenti per occhiali, di vetro:**		
9001 40 20	–– non correttive	2,9	p/st
	–– correttive:		
	––– completamente lavorate sulle due facce:		
9001 40 41	–––– unifocali	2,9	p/st
9001 40 49	–––– altre	2,9	p/st
9001 40 80	––– altre	2,9	p/st
9001 50	– **Lenti per occhiali, di altre materie:**		
9001 50 20	–– non correttive	2,9	p/st
	–– correttive:		
	––– completamente lavorate sulle due facce:		
9001 50 41	–––– unifocali	2,9	p/st
9001 50 49	–––– altre	2,9	p/st
9001 50 80	––– altre	2,9	p/st
9001 90 00	– **altri**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9002	**Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:**		
	– Obiettivi:		
9002 11 00	–– **per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione**	6,7	p/st
9002 19 00	–– **altri**	esenzione	p/st
9002 20 00	– **Filtri**	esenzione	p/st
9002 90 00	– **altri**	1,7 (1)	—
9003	**Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:**		
	– Montature:		
9003 11 00	–– **di materie plastiche**	2,2	p/st
9003 19 00	–– **di altre materie**	2,2	p/st
9003 90 00	– **Parti**	2,2	—
9004	**Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:**		
9004 10	– **Occhiali da sole:**		
9004 10 10	–– con vetri lavorati otticamente	2,9	p/st
	–– altri:		
9004 10 91	––– con lenti di materie plastiche	2,9	p/st
9004 10 99	––– altri	2,9	p/st
9004 90	– **altri:**		
9004 90 10	–– con lenti di materie plastiche	2,9	—
9004 90 90	–– altri	2,9	—
9005	**Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:**		
9005 10 00	– **Binocoli**	4,2	p/st
9005 80 00	– **altri strumenti**	4,2	—
9005 90 00	– **Parti ed accessori (compresi i sostegni)**	4,2	—
9006	**Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539:**		
9006 30 00	– **Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria**	4,2	p/st

(1) — Dal 1º luglio al 31 dicembre: 0,8

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9006 40 00	– **Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei**	3,2	p/st
	– **altri apparecchi fotografici:**		
9006 53	–– **per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm:**		
9006 53 10	––– Apparecchi fotografici non ricaricabili	4,2	p/st
■ **9006 53 80**	––– altri	4,2	p/st
■ **9006 59 00**	–– **altri**	4,2	p/st
	– **Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia:**		
9006 61 00	–– **Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)**	3,2	p/st
9006 69 00	–– **altri**	3,2	p/st
	– **Parti ed accessori:**		
9006 91 00	–– **di apparecchi fotografici**	3,7	—
9006 99 00	–– **altri**	3,2	—
9007	**Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono:**		
9007 10 00	– **Cineprese**	3,7	p/st
9007 20 00	– **Proiettori**	3,7	p/st
	– **Parti ed accessori:**		
9007 91 00	–– **di cineprese**	3,7	—
9007 92 00	–– **di proiettori**	3,7	—
9008	**Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione:**		
9008 50 00	– **Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione**	3,7	p/st
9008 90 00	– **Parti ed accessori**	3,7	—
[9009]			
9010	**Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni:**		
9010 10 00	– **Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica**	2,7	—
9010 50 00	– **altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi**	esenzione	—
9010 60 00	– **Schermi per proiezioni**	esenzione	—
9010 90	– **Parti ed accessori:**		
9010 90 20	–– di apparecchi e materiale delle sottovoci 9010 50 00 o 9010 60 00	esenzione	—
9010 90 80	–– altri	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9011	**Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:**		
9011 10 00	– **Microscopi stereoscopici**	esenzione	p/st
9011 20	– **altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:**		
9011 20 10	–– Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	esenzione	p/st
9011 20 90	–– altri	6,7	p/st
9011 80 00	– **altri microscopi**	esenzione	p/st
9011 90 00	– **Parti ed accessori**	esenzione	—
9012	**Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:**		
9012 10 00	– **Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi**	esenzione	—
9012 90 00	– **Parti ed accessori**	esenzione	—
9013	**Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:**		
9013 10	– **Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI:**		
9013 10 10	–– Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	esenzione	—
9013 10 90	–– altri	4,7	—
9013 20 00	– **Laser, diversi dai diodi laser**	esenzione	—
★ **9013 80 00**	– **altri dispositivi, apparecchi e strumenti**	4,7	—
9013 90	– **Parti ed accessori:**		
9013 90 05	–– Per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi	4,7	—
9013 90 80	–– altri	esenzione	—
9014	**Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione:**		
9014 10 00	– **Bussole, comprese quelle di navigazione**	esenzione	—
9014 20	– **Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole):**		
9014 20 20	–– Centrali inerziali	esenzione	p/st
9014 20 80	–– altri	esenzione	—
9014 80 00	– **altri strumenti ed apparecchi**	esenzione	—
9014 90 00	– **Parti ed accessori**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9015	**Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri:**		
9015 10 00	– **Telemetri**	esenzione	—
9015 20 00	– **Teodoliti e tacheometri**	esenzione	—
9015 30	– **Livelle:**		
9015 30 10	–– elettroniche	3,7	—
9015 30 90	–– altre	2,7	—
9015 40 00	– **Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria**	esenzione	—
9015 80	– **altri strumenti ed apparecchi:**		
9015 80 20	–– di meteorologia, idrologia e geofisica	esenzione	—
9015 80 40	–– di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	esenzione	—
9015 80 80	–– altri	esenzione	—
9015 90 00	– **Parti ed accessori**	esenzione	—
9016 00	**Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi:**		
9016 00 10	– Bilance	3,7	p/st
9016 00 90	– Parti ed accessori	3,7	—
9017	**Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo:**		
9017 10	– **Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche:**		
9017 10 10	–– Tracciatori	esenzione	p/st
9017 10 90	–– altri	2,7	p/st
9017 20	– **altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo:**		
9017 20 05	–– Tracciatori	esenzione	p/st
9017 20 10	–– altri strumenti da disegno	2,7	—
9017 20 39	–– altri strumenti da traccia	2,7	p/st
9017 20 90	–– altri strumenti da calcolo	2,7	p/st
9017 30 00	– **Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili**	2,7	p/st
9017 80	– **altri strumenti:**		
9017 80 10	–– Metri e regoli graduati	2,7	—
9017 80 90	–– altri	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9017 90 00	– **Parti ed accessori**	2,7	—
9018	**Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:**		
	– **Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):**		
9018 11 00	– – **Elettrocardiografi**	esenzione	—
9018 12 00	– – **Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica**	esenzione	—
9018 13 00	– – **Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica**	esenzione	—
9018 14 00	– – **Apparecchi per scintigrafia**	esenzione	—
9018 19	– – **altri:**		
9018 19 10	– – – Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	esenzione	—
9018 19 90	– – – altri	esenzione	—
9018 20 00	– **Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi**	esenzione	—
	– **Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:**		
9018 31	– – **Siringhe, con o senza aghi:**		
9018 31 10	– – – di materie plastiche	esenzione	—
9018 31 90	– – – altri	esenzione	—
9018 32	– – **Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture:**		
9018 32 10	– – – Aghi tubolari di metallo	esenzione	—
9018 32 90	– – – Aghi per suture	esenzione	—
9018 39 00	– – **altri**	esenzione	—
	– **altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:**		
9018 41 00	– – **Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti**	esenzione	—
9018 49	– – **altri:**		
9018 49 10	– – – Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	esenzione	—
9018 49 90	– – – altri	esenzione	—
9018 50	– **altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia:**		
9018 50 10	– – non ottici	esenzione	—
9018 50 90	– – ottici	esenzione	—
9018 90	– **altri strumenti ed apparecchi:**		
9018 90 10	– – Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	esenzione	—
9018 90 20	– – Endoscopi	esenzione	—
9018 90 30	– – Reni artificiali	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9018 90 40	–– Apparecchi di diatermia	esenzione	—
9018 90 50	–– Apparecchi per trasfusione e per infusione	esenzione	—
9018 90 60	–– Strumenti ed apparecchi di anestesia	esenzione	—
9018 90 75	–– Apparecchi per la stimolazione nervosa	esenzione	—
■ **9018 90 84**	–– altri	esenzione	—
9019	**Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:**		
9019 10	– **Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica:**		
9019 10 10	–– Vibromassaggiatori elettrici	esenzione	—
9019 10 90	–– altri	esenzione	—
9019 20	– **Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:**		
9019 20 10	–– Apparecchi di ventilazione meccanica, in grado di assicurare una ventilazione invasiva	esenzione	p/st
9019 20 20	–– Apparecchi di ventilazione meccanica, non invasivi	esenzione	p/st
9019 20 90	–– altri, compresi parti ed accessori	esenzione	—
9020 00	**Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile:**		
9020 00 10	– Maschere antigas	1,7	p/st
9020 00 90	– altri, compresi parti ed accessori	1,7	—
9021	**Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:**		
9021 10	– **Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture:**		
9021 10 10	–– Oggetti e apparecchi di ortopedia	esenzione	—
9021 10 90	–– Oggetti e apparecchi per fratture	esenzione	—
	– **Oggetti e apparecchi dentari:**		
9021 21	–– **Denti artificiali:**		
9021 21 10	––– di materie plastiche	esenzione	100 p/st
9021 21 90	––– di altre materie	esenzione	100 p/st
9021 29 00	–– **altri**	esenzione	—
	– **altri oggetti e apparecchi di protesi:**		
9021 31 00	–– **Protesi articolari**	esenzione	—
9021 39	–– **altri:**		
9021 39 10	––– Protesi oculistica	esenzione	—
9021 39 90	––– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9021 40 00	– **Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori**	esenzione	p/st
9021 50 00	– **Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori**	esenzione	p/st
9021 90	– **altri:**		
9021 90 10	–– Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	esenzione	—
9021 90 90	–– altri	esenzione	—
9022	**Apparecchi basati sull'uso di raggi X o di radiazioni alfa, beta, gamma o altre radiazioni ionizzanti, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi per radiografia o radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri generatori di raggi X, i generatori di alta tensione, i pannelli di controllo, gli schermi, i lettini per esami o trattamenti, le sedie e simili:**		
	– **Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:**		
9022 12 00	–– **Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione**	esenzione	p/st
9022 13 00	–– **Apparecchi per uso odontoiatrico**	esenzione	p/st
9022 14 00	–– **altri, per uso medico, chirurgico o veterinario**	esenzione	p/st
9022 19 00	–– **per altri usi**	esenzione	p/st
	– **Apparecchi basati sull'uso di radiazioni alfa, beta, gamma o altre radiazioni ionizzanti, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi per radiografia o radioterapia:**		
■ **9022 21 00**	–– **per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario**	esenzione	p/st
■ **9022 29 00**	–– **per altri usi**	esenzione	p/st
9022 30 00	– **Tubi a raggi X**	esenzione	p/st
9022 90	– **altri, comprese le parti ed accessori:**		
9022 90 20	–– Parti ed accessori di apparecchi a raggi X	esenzione	—
9022 90 80	–– Altri	2,1	—
9023 00	**Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:**		
9023 00 10	– per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	esenzione	—
9023 00 80	– altri	esenzione	—
9024	**Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche):**		
9024 10	– **Macchine ed apparecchi per prove su metalli:**		
9024 10 20	–– universali e per prove di trazione	esenzione	—
9024 10 40	–– per prove di durezza	esenzione	—
9024 10 80	–– altri	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9024 80 00	– **altre macchine ed apparecchi**	esenzione	—
9024 90 00	– **Parti ed accessori**	esenzione	—
9025	**Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro:**		
	– **Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:**		
9025 11	– – **a liquido, a lettura diretta:**		
9025 11 20	– – – per uso clinico	esenzione	p/st
9025 11 80	– – – altri	2,8	p/st
9025 19 00	– – **altri**	esenzione	p/st
9025 80	– **altri strumenti:**		
9025 80 20	– – Barometri, non combinati con altri strumenti	2,1	p/st
	– – altri:		
9025 80 40	– – – elettronici	3,2	—
9025 80 80	– – – altri	2,1	—
9025 90 00	– **Parti ed accessori**	esenzione	—
9026	**Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032:**		
9026 10	– **per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi:**		
	– – elettronici:		
9026 10 21	– – – Misuratori di portata	esenzione	p/st
9026 10 29	– – – altri	esenzione	p/st
	– – altri:		
9026 10 81	– – – Misuratori di portata	esenzione	p/st
9026 10 89	– – – altri	esenzione	p/st
9026 20	– **per la misura o il controllo della pressione:**		
9026 20 20	– – elettronici	esenzione	p/st
	– – altri:		
9026 20 40	– – – Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	esenzione	p/st
9026 20 80	– – – altri	esenzione	p/st
9026 80	– **altri strumenti ed apparecchi:**		
9026 80 20	– – elettronici	esenzione	—
9026 80 80	– – altri	esenzione	—
9026 90 00	– **Parti ed accessori**	esenzione	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	9027	**Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi:**		
	9027 10	– **Analizzatori di gas o di fumi:**		
	9027 10 10	–– elettronici	esenzione	p/st
	9027 10 90	–– altri	esenzione	p/st
	9027 20 00	– **Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi**	esenzione	—
	9027 30 00	– **Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)**	esenzione	—
	9027 50 00	– **altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)**	esenzione	—
		– **altri strumenti ed apparecchi:**		
★	**9027 81 00**	–– **spettrometri di massa**	esenzione	p/st
	9027 89	–– **altri:**		
★	**9027 89 10**	––– Indicatori dei tempi di posa	esenzione	—
★	**9027 89 30**	––– pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità	esenzione	—
★	**9027 89 90**	––– altri	esenzione	—
	9027 90 00	– **Microtomi; parti ed accessori**	esenzione	—
	9028	**Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:**		
	9028 10 00	– **Contatori di gas**	2,1	p/st
	9028 20 00	– **Contatori di liquidi**	2,1	p/st
	9028 30	– **Contatori di elettricità:**		
		–– per corrente alternata:		
	9028 30 11	––– monofase	esenzione	p/st
	9028 30 19	––– polifase	esenzione	p/st
	9028 30 90	–– altri	esenzione	p/st
	9028 90	– **Parti ed accessori:**		
	9028 90 10	–– di contatori elettrici	esenzione	—
	9028 90 90	–– altri	esenzione	—
	9029	**Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi:**		
	9029 10 00	– **Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili**	1,9	—

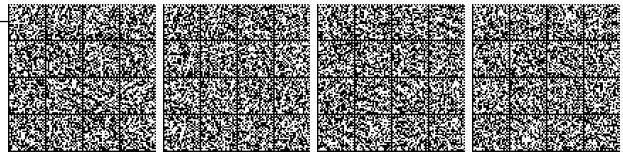

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9029 20	**– Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi:**		
	–– Indicatori di velocità e tachimetri:		
9029 20 31	––– Indicatori di velocità per veicoli terrestri	2,6	—
9029 20 38	––– altri	2,6	—
9029 20 90	–– Stroboscopi	2,6	—
9029 90 00	**– Parti ed accessori**	2,2	—
9030	**Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:**		
9030 10 00	**– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti**	esenzione	—
9030 20 00	**– Oscilloscopi ed oscillografi**	esenzione	—
	– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza [diversi da quelli per la misura o il controllo di dischi (wafer) o di dispositivi a semiconduttore]:		
9030 31 00	**–– Multimetri, senza dispositivo registratore**	esenzione	—
9030 32 00	**–– Multimetri, con dispositivo registratore**	esenzione	—
9030 33	**–– altri, senza dispositivo registratore:**		
9030 33 20	––– Strumenti per la misurazione della resistenza	2,1	—
9030 33 70	––– altri	esenzione	—
9030 39 00	**–– altri, con dispositivo registratore**	esenzione	—
9030 40 00	**– altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)**	esenzione	—
	– altri strumenti ed apparecchi:		
9030 82 00	**–– per la misura o il controllo di dischi (wafer) o di dispositivi a semiconduttore (compresi i circuiti integrati)**	esenzione	—
9030 84 00	**–– altri, con dispositivo registratore**	esenzione	—
9030 89 00	**–– altri**	esenzione	—
9030 90 00	**– Parti ed accessori**	esenzione	—
9031	**Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:**		
9031 10 00	**– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche**	esenzione	—
9031 20 00	**– Banchi di prova**	2,8	—
	– altri strumenti ed apparecchi ottici:		
9031 41 00	**–– per il controllo dei dischi (wafer) o dei dispositivi a semiconduttore (compresi i circuiti integrati) o per il controllo delle fotomaschere o dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore (compresi i circuiti integrati)**	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9031 49	–– **altri:**		
9031 49 10	––– Proiettori di profili	esenzione	p/st
9031 49 90	––– altri	esenzione	—
9031 80	– **altri strumenti, apparecchi e macchine:**		
9031 80 20	–– per la misura o il controllo di grandezze geometriche	esenzione	—
9031 80 80	–– altri	esenzione	—
9031 90 00	– **Parti ed accessori**	esenzione	—
9032	**Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici:**		
9032 10	– **Termostati:**		
9032 10 20	–– elettronici	2,8	p/st
9032 10 80	–– altri	2,1	p/st
9032 20 00	– **Manostati (pressostati)**	esenzione	p/st
	– **altri strumenti ed apparecchi:**		
9032 81 00	–– **idraulici o pneumatici**	esenzione	—
9032 89 00	–– **altri**	2,8	—
9032 90 00	– **Parti ed accessori**	2,8	—
9033 00	**Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90:**		
9033 00 10	– Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)	esenzione	—
9033 00 90	– altri	3,7	—

CAPITOLO 91

OROLOGI E LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);

   b) le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);

   c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;

   d) le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);

   e) gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;

   f) i cuscinetti a sfere (voce 8482);

   g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

2. Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.

3. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9101	**Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101 11 00	–– **solamente con indicatore meccanico**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9101 19 00	–– **altri**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101 21 00	–– **a carica automatica**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9101 29 00	–– **altri**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– **altri:**		
9101 91 00	–– **a funzionamento elettrico**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9101 99 00	–– **altri**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102	**Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:**		
	– **Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:**		
9102 11 00	–– **solamente con indicatore meccanico**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 12 00	–– **solamente con indicatore optoelettronico**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 19 00	–– **altri**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– **altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:**		
9102 21 00	–– **a carica automatica**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 29 00	–– **altri**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
	– **altri:**		
9102 91 00	–– **a funzionamento elettrico**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9102 99 00	–– **altri**	4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st	p/st
9103	**Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili:**		
9103 10 00	– **a funzionamento elettrico**	4,7	p/st
9103 90 00	– **altre**	4,7	p/st
9104 00 00	**Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli**	3,7	p/st
9105	**Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:**		
	– **Sveglie:**		
9105 11 00	–– **a funzionamento elettrico**	4,7	p/st
9105 19 00	–– **altre**	3,7	p/st
	– **Pendole ed orologi, murali:**		
9105 21 00	–– **a funzionamento elettrico**	4,7	p/st
9105 29 00	–– **altri**	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
	– **altri:**		
9105 91 00	–– **a funzionamento elettrico**	4,7	p/st
9105 99 00	–– **altri**	3,7	p/st
9106	**Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore):**		
9106 10 00	– **Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore**	4,7	p/st
9106 90 00	– **altri**	4,7	p/st
9107 00 00	**Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono**	4,7	p/st
9108	**Movimenti di orologi tascabili, completi e montati:**		
	– **a funzionamento elettrico:**		
9108 11 00	–– **solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico**	4,7	p/st
9108 12 00	–– **solamente con indicatore optoelettronico**	4,7	p/st
9108 19 00	–– **altri**	4,7	p/st
9108 20 00	– **a carica automatica**	5 MIN 0,17 € p/st	p/st
9108 90 00	– **altri**	5 MIN 0,17 € p/st	p/st
9109	**Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili:**		
9109 10 00	– **a funzionamento elettrico**	4,7	p/st
9109 90 00	– **altri**	4,7	p/st
9110	**Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria:**		
	– **Di orologi tascabili:**		
9110 11	–– **Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»:**		
9110 11 10	––– a bilanciere con spirale	5 MIN 0,17 € p/st	p/st
9110 11 90	––– altri	4,7	p/st
9110 12 00	–– **Movimenti incompleti, montati**	3,7	—
9110 19 00	–– **Sbozzi**	4,7	—
9110 90 00	– **altri**	3,7	—
9111	**Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti:**		
9111 10 00	– **Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi**	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 20 00	– **Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate**	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 80 00	– **altre casse**	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	9111 90 00	– **Parti**	0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6	— (1)
	9112	**Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:**		
	9112 20 00	– **Casse e gabbie**	2,7	p/st
	9112 90 00	– **Parti**	2,7	—
	9113	**Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:**		
	9113 10	– **Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	9113 10 10	–– di metalli preziosi	2,7	—
	9113 10 90	–– di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	—
	9113 20 00	– **Di metalli comuni, anche dorati o argentati**	6	—
	9113 90 00	– **altri**	6	—
	9114	**Altre forniture d'orologeria:**		
	9114 30 00	– **Quadranti**	2,7	—
	9114 40 00	– **Platine e ponti**	2,7	—
	9114 90	– **altri:**		
★	**9114 90 10**	–– Molle, comprese le spirali	3,7	—
★	**9114 90 90**	–– altri	2,7	—

(1) All'importazione nell'Unione europea, l'unità supplementare applicata a fini doganali è il numero di pezzi (p/st).

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

   b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);

   c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);

   d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603) o i cavalletti monopiede, i bipiedi, i treppiedi e oggetti simili (voce 9620); oppure

   e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).

2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

   Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9201	**Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera:**		
9201 10	– **Pianoforti verticali:**		
9201 10 10	–– nuovi	4	p/st
9201 10 90	–– usati	4	p/st
9201 20 00	– **Pianoforti a coda**	4	p/st
9201 90 00	– **altri**	4	—
9202	**Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe):**		
9202 10	– **ad arco strofinato, a mezzo di un archetto:**		
9202 10 10	–– Violini	3,2	p/st
9202 10 90	–– altri	3,2	p/st
9202 90	– **altri:**		
9202 90 30	–– Chitarre	3,2	p/st
9202 90 80	–– altri	3,2	p/st
[9203]			
[9204]			

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9205	**Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia:**		
9205 10 00	– **Strumenti detti «ottoni»**	3,2	p/st
9205 90	– **altri:**		
9205 90 10	–– Fisarmoniche e strumenti simili	3,7	p/st
9205 90 30	–– Armoniche a bocca	3,7	p/st
9205 90 50	–– Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	3,2	—
9205 90 90	–– altri	3,2	—
9206 00 00	**Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]**	3,2	—
9207	**Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche):**		
9207 10	– **Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche:**		
9207 10 10	–– Organi	3,2	p/st
9207 10 30	–– Pianoforti digitali	3,2	p/st
9207 10 50	–– Sintetizzatori	3,2	p/st
9207 10 80	–– altri	3,2	—
9207 90	– **altri:**		
9207 90 10	–– Chitarre	3,7	p/st
9207 90 90	–– altri	3,7	—
9208	**Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca:**		
9208 10 00	– **Scatole musicali**	2,7	—
9208 90 00	– **altri**	3,2	—
9209	**Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie:**		
9209 30 00	– **Corde armoniche**	2,7	—
	– **altri:**		
9209 91 00	–– **Parti ed accessori di pianoforti**	2,7	—
9209 92 00	–– **Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202**	2,7	—
9209 94 00	–– **Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207**	2,7	—
9209 99	–– **altri:**		
9209 99 20	––– Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	2,7	—
	––– altri:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9209 99 40	– – – – Metronomi e diapason	3,2	—
9209 99 50	– – – – Meccanismi per scatole musicali	1,7	—
9209 99 70	– – – – altri	2,7	—

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;

   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

   c) i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);

   d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);

   e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);

   f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).

2. Ai sensi della voce il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9301	**Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche:**		
9301 10 00	– **Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)**	esenzione	p/st
9301 20 00	– **Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili**	esenzione	p/st
9301 90 00	– **altre**	esenzione	p/st
9302 00 00	**Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304**	2,7	p/st
9303	**Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):**		
9303 10 00	– **Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna**	3,2	p/st
9303 20	– **altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia:**		
9303 20 10	–– ad una canna liscia	3,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9303 20 95	–– altri	3,2	p/st
9303 30 00	– **altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo**	3,2	p/st
9303 90 00	– **altri**	3,2	p/st
9304 00 00	**Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307**	3,2	p/st
9305	**Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304:**		
9305 10 00	– **di rivoltelle o pistole**	3,2	—
9305 20 00	– **di fucili o carabine della voce 9303**	2,7	—
	– **altri:**		
9305 91 00	–– **di armi da guerra della voce 9301**	esenzione	—
9305 99 00	–– **altre**	2,7	—
9306	**Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:**		
	– **Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:**		
9306 21 00	–– **Cartucce**	2,7	1 000 p/st
9306 29 00	–– **altri**	2,7	—
9306 30	– **altre cartucce e loro parti:**		
9306 30 10	–– per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	2,7	—
	–– altre:		
9306 30 30	––– per armi da guerra	1,7	—
9306 30 90	––– altre	2,7	—
9306 90	– **altri:**		
9306 90 10	–– da guerra	1,7	—
9306 90 90	–– altri	2,7	—
9307 00 00	**Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi**	1,7	—

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94

MOBILI; OGGETTI LETTERECCI, MATERASSI, SUPPORTI PER MATERASSI, CUSCINI E OGGETTI DI ARREDAMENTO SIMILI, IMBOTTITI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

   b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);

   c) gli oggetti del capitolo 71;

   d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;

   e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;

   f) le lampade o sorgenti luminose e loro parti del capitolo 85;

   g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 o 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);

   h) gli oggetti della voce 8714;

   ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);

   k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);

   l) i mobili o gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i tavoli da biliardo o gli altri mobili specificatamente costruiti per giochi (voce 9504), nonché i mobili per giochi di prestigio o gli oggetti di decorazione (escluse le stringhe luminose), quali le lanterne cinesi (voce 9505); oppure

   m) i cavalletti monopiede, i bipiedi, i treppiedi e oggetti simili (voce 9620).

2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

   Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

   a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali (compresi gli scaffali singoli dotati di supporti per essere fissati al muro) e i mobili ad elementi complementari;

   b) le sedie ed i letti.

3. A) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

   B) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401, 9402 a 9403.

4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

   Le "costruzioni prefabbricate" comprendono le "unità di costruzioni modulari" in acciaio, generalmente della forma e delle dimensioni di un container standard, ma in gran parte o completamente preattrezzate all'interno. Tali unità di costruzione modulari sono generalmente progettate per essere assemblate insieme a formare costruzioni permanenti.

Nota complementare

1. Ai fini della voce 9404 l'espressione «imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia» include la materia di qualsiasi spessore.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	9401	**Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti:**		
	9401 10 00	– **Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei**	esenzione	—
	9401 20 00	– **Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli**	3,7	—
		– **Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:**		
★	**9401 31 00**	–– **di legno**	esenzione	—
★	**9401 39 00**	–– **altri**	esenzione	—
		– **Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti:**		
★	**9401 41 00**	–– **di legno**	esenzione	—
★	**9401 49 00**	–– **altri**	esenzione	—
		– **Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:**		
	9401 52 00	–– **di bambù**	5,6	—
	9401 53 00	–– **di canna d'India**	5,6	—
	9401 59 00	–– **altri**	5,6	—
		– **altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:**		
	9401 61 00	–– **imbottiti**	esenzione	—
	9401 69 00	–– **altri**	esenzione	—
		– **altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:**		
	9401 71 00	–– **imbottiti**	esenzione	—
	9401 79 00	–– **altri**	esenzione	—
	9401 80 00	– **altri mobili per sedersi**	esenzione	—
		– **Parti:**		
	9401 91	–– **di legno:**		
★	**9401 91 10**	––– di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	1,7	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**9401 91 90**	– – – altri	2,7	—
	9401 99	– – **altri:**		
★	**9401 99 10**	– – – di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	1,7	—
★	**9401 99 90**	– – – altri	2,7	—
	9402	**Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:**		
	9402 10 00	– **Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti**	esenzione	—
	9402 90 00	– **altri**	esenzione	—
	9403	**Altri mobili e loro parti:**		
	9403 10	– **Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:**		
		– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm:		
	9403 10 51	– – – Scrivanie	esenzione	—
	9403 10 58	– – – altri	esenzione	—
		– – di altezza superiore a 80 cm:		
	9403 10 91	– – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante	esenzione	—
	9403 10 93	– – – Armadi a cassetti, classificatori e schedari	esenzione	—
	9403 10 98	– – – altri	esenzione	—
	9403 20	– **altri mobili di metallo:**		
	9403 20 20	– – Letti	esenzione	—
	9403 20 80	– – altri	esenzione	—
	9403 30	– **Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:**		
		– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm:		
	9403 30 11	– – – Scrivanie	esenzione	—
	9403 30 19	– – – altri	esenzione	—
		– – di altezza superiore a 80 cm:		
	9403 30 91	– – – Armadi, classificatori e schedari	esenzione	—
	9403 30 99	– – – altri	esenzione	—
	9403 40	– **Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:**		
	9403 40 10	– – Elementi di cucine componibili	2,7	—
	9403 40 90	– – altri	2,7	—
	9403 50 00	– **Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto**	esenzione	—
	9403 60	– **altri mobili di legno:**		
	9403 60 10	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	esenzione	—
	9403 60 30	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	esenzione	—
	9403 60 90	– – altri mobili di legno	esenzione	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	9403 70 00	– **Mobili di materie plastiche**	esenzione	—
		– **Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:**		
	9403 82 00	–– **di bambù**	5,6	—
	9403 83 00	–– **di canna d'India**	5,6	—
	9403 89 00	–– **altri**	5,6	—
		– **Parti:**		
★	**9403 91 00**	–– **di legno**	2,7	—
	9403 99	–– **altri:**		
★	**9403 99 10**	––– di metallo	2,7	—
★	**9403 99 90**	––– di altre materie	2,7	—
	9404	**Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:**		
	9404 10 00	– **Sommier**	3,7	—
		– **Materassi:**		
	9404 21	–– **di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:**		
	9404 21 10	––– di gomma	3,7	—
	9404 21 90	––– di materie plastiche	3,7	—
	9404 29	–– **di altre materie:**		
	9404 29 10	––– con molle metalliche	3,7	—
	9404 29 90	––– altre	3,7	—
	9404 30 00	– **Sacchi a pelo**	3,7	p/st
	9404 40	– **Trapuntini, copriletti, trapunte e piumoni:**		
★	**9404 40 10**	–– imbottiti di piume o di calugine	3,7	—
★	**9404 40 90**	–– altri	3,7	—
	9404 90	– **altri:**		
■	**9404 90 10**	–– imbottiti di piume o di calugine	3,7	—
■	**9404 90 90**	–– altri	3,7	—
	9405	**Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori ed i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:**		
		– **Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:**		
	9405 11	–– **progettati per essere utilizzati unicamente con sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED):**		
★	**9405 11 40**	––– di materie plastiche o di ceramica	4,7	—
★	**9405 11 50**	––– di vetro	3,7	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
★	**9405 11 90**	--- di altre materie	2,7	—
	9405 19	-- **altri:**		
★	**9405 19 40**	--- di materie plastiche o di ceramica	4,7	—
★	**9405 19 50**	--- di vetro	3,7	—
★	**9405 19 90**	--- di altre materie	2,7	—
		- **lampade elettriche da tavolo, da scrivania, da comodino o da terra:**		
	9405 21	-- **progettati per essere utilizzati unicamente con sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED):**		
★	**9405 21 40**	--- di materie plastiche o di ceramica	4,7	—
★	**9405 21 50**	--- di vetro	3,7	—
★	**9405 21 90**	--- di altre materie	2,7	—
	9405 29	-- **altri:**		
★	**9405 29 40**	--- di materie plastiche o di ceramica	4,7	—
★	**9405 29 50**	--- di vetro	3,7	—
★	**9405 29 90**	--- di altre materie	2,7	—
		- **Stringhe luminose del tipo utilizzato per gli alberi di Natale:**		
★	**9405 31 00**	-- **progettate per essere utilizzati unicamente con sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED)**	3,7	—
★	**9405 39 00**	-- **altri**	3,7	—
		- **altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:**		
	9405 41	-- **fotovoltaici, progettati per essere utilizzati unicamente con sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED):**		
★	**9405 41 10**	--- Proiettori e riflettori	3,7	—
		--- altri:		
★	**9405 41 31**	---- di materie plastiche	4,7	—
★	**9405 41 39**	---- altri	2,7	—
	9405 42	-- **altri, progettati per essere utilizzati unicamente con sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED):**		
★	**9405 42 10**	--- Proiettori e riflettori	3,7	—
		--- altri:		
★	**9405 42 31**	---- di materie plastiche	4,7	—
★	**9405 42 39**	---- altri	2,7	—
	9405 49	-- **altri:**		
★	**9405 49 10**	--- Proiettori e riflettori	3,7	—
		--- altri:		
★	**9405 49 40**	---- di materie plastiche	4,7	—
★	**9405 49 90**	---- di altre materie	2,7	—
	9405 50 00	- **Apparecchi per l'illuminazione non elettrici**	2,7	—
		- **Insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:**		

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	9405 61	–– **progettati per essere utilizzati unicamente con sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED):**		
★	**9405 61 20**	––– di materie plastiche	4,7	—
★	**9405 61 80**	––– di altre materie	2,7	—
	9405 69	–– **altri:**		
★	**9405 69 20**	––– di materie plastiche	4,7	—
★	**9405 69 80**	––– di altre materie	2,7	—
		– **Parti:**		
	9405 91	–– **di vetro:**		
	9405 91 10	––– Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)	5,7	—
	9405 91 90	––– altri	3,7	—
	9405 92 00	–– **di materie plastiche**	4,7	—
■	**9405 99 00**	–– **altre**	2,7	—
	9406	**Costruzioni prefabbricate:**		
	9406 10 00	– **di legno**	2,7	—
★	**9406 20 00**	– **Unità di costruzione modulari, in acciaio**	2,7	—
	9406 90	– **altre:**		
	9406 90 10	–– Case mobili su ruote	2,7	—
		–– altre:		
		––– di ferro o di acciaio:		
	9406 90 31	–––– Serre	2,7	—
■	**9406 90 38**	–––– altre	2,7	—
	9406 90 90	––– di altre materie	2,7	—

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le candele (voce 3406);

   b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;

   c) i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;

   d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;

   e) gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62; gli indumenti da sport e articoli di vestiario speciali di materie tessili dei capitoli 61 o 62, anche muniti di componenti di protezione quali imbottiture per gomiti, ginocchia o inguine (ad esempio, indumenti per schermidori o maglie per portieri);

   f) i vessilli ed i gran pavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;

   g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;

   h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);

   ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;

   k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

   l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;

   m) le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504), dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati (voce 8523), gli apparecchi di telecomando (voce 8526) o dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza (voce 8543);

   n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, i bob e simili;

   o) le biciclette per ragazzi (voce 8712);

   p) veicoli aerei senza pilota (voce 8806);

   q) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);

   r) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);

   s) i richiami ed i fischietti (voce 9208);

   t) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;

u) le stringhe luminose di ogni genere (voce 9405);

v) i cavalletti monopiede, i bipiedi, i treppiedi e oggetti simili (voce 9620);

w) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguanti o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva);

x) il vasellame ed altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, gli oggetti da toeletta, i tappeti e i rivestimenti da pavimento in materie tessili, gli indumenti, la biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina e gli oggetti simili aventi funzione pratica (classificazione in base al materiale costitutivo).

2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, la voce 9503 si applica anche agli oggetti classificati in questa voce, combinati con uno o più oggetti, che non possono essere considerati assortimenti ai sensi della regola generale per l'interpretazione 3 b), ma che, se fossero presentati separatamente, sarebbero classificati in altre voci, purché essi siano condizionati insieme per la vendita al minuto e questa combinazione abbia carattere essenziale di giocattolo.

5. La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).

6. Ai fini della voce 9508 si intende per:

a) "giostre per parchi divertimenti", un dispositivo o una combinazione di dispositivi o apparecchiature che trasportano o indirizzano una o più persone su o attraverso un percorso fisso o ristretto, compresi i percorsi acquatici, o all'interno di una determinata area, a fini, principalmente, di divertimento o di intrattenimento. Tali giostre possono essere combinate all'interno di un parco divertimenti, di un parco tematico, di un parco acquatico o di una fiera. Le giostre per parchi divertimenti non comprendono attrezzature del tipo comunemente installato in complessi residenziali o nei parchi giochi;

b) "attrazioni per parchi acquatici", un dispositivo o una combinazione di dispositivi o apparecchiature situati in un'area definita, che comporta la presenza di acqua, senza alcun percorso stabilito. Le attrazioni per parchi acquatici comprendono soltanto le attrezzature appositamente progettate per parchi acquatici; e

c) "attrazioni da fiera", i giochi di fortuna, i giochi di forza o di abilità che abitualmente richiedono un operatore o un sorvegliante e possono essere installati in edifici permanenti o in stand indipendenti su concessione. Le attrazioni da fiera non comprendono le apparecchiature della voce 9504.

Nota di sottovoci

1. La sottovoce 9504 50 comprende :

a) console per videogiochi da cui l'immagine è riprodotta su un televisore, un monitor o un altro schermo o un'altra superficie esterni; o

b) apparecchi per videogiochi con schermo incorporato, anche portatili.

Questa sottovoce non comprende le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (sottovoce 9504 30).

Nota complementare

1. La sottovoce 9505 10 comprende:

a) gli oggetti che sono ampiamente riconosciuti come tradizionalmente utilizzati in occasione delle feste di Natale e ideati e fabbricati esclusivamente come oggetti per feste di Natale.

Si tratta di:

1) oggetti associati alla Natività (ossia oggetti per il presepe tradizionale), quali figurine e animali per il presepe, stelle comete, re magi e scene della Natività;

2) oggetti riconosciuti come utilizzati in occasione delle feste di Natale in ragione di antiche tradizioni nazionali, quali:

— alberi di Natale artificiali,

— calze di Natale,

— ceppi di Natale,

— botti di Natale,

— babbi Natale con o senza slitta,

— angeli di Natale.

La sottovoce non comprende oggetti per l'inverno destinati a un utilizzo più generico come decorazioni nella stagione invernale, in ragione delle loro caratteristiche oggettive che indicano che non sono utilizzati esclusivamente per le feste di Natale, ma principalmente come decorazioni invernali, quali stalattiti, cristalli di neve, stelle, renne, pettirossi, pupazzi di neve e altre immagini associate all'inverno, anche se i colori o l'aspetto fanno pensare al Natale;

b) oggetti decorativi per alberi di Natale.

Si tratta di oggetti ideati per essere appesi all'albero di Natale (ossia oggetti leggeri generalmente in materiale non durevole ideati per la decorazione dell'albero di Natale). Gli oggetti devono presentare un nesso con il Natale.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
[9501]			
[9502]			
9503 00	**Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:**		
9503 00 10	– Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole	esenzione	—
	– Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani e parti ed accessori:		
9503 00 21	–– Bambole	4,7	—
9503 00 29	–– Parti ed accessori	esenzione	—
9503 00 30	– Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare	esenzione	—
	– altri assortimenti e giocattoli da costruzione:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9503 00 35	–– di materia plastica	4,7	—
9503 00 39	–– di altre materie	esenzione	—
	– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:		
9503 00 41	–– imbottiti	4,7	—
9503 00 49	–– altri	esenzione	—
9503 00 55	– Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	esenzione	—
	– Puzzle:		
9503 00 61	–– di legno	esenzione	—
9503 00 69	–– altri	4,7	—
9503 00 70	– altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	4,7	—
	– altri giocattoli e modelli, a motore:		
9503 00 75	–– di materia plastica	4,7	—
9503 00 79	–– di altre materie	esenzione	—
	– altri:		
9503 00 81	–– Armi giocattolo	esenzione	—
9503 00 85	–– Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo	4,7	—
9503 00 87	–– Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini	esenzione	—
	–– altri:		
9503 00 95	––– di materia plastica	4,7	—
9503 00 99	––– altri	esenzione	—
9504	**Console e apparecchi per videogiochi, giochi da tavolo o di società, compresi i flipper, i bigliardi, i tavoli speciali per i giochi del casinò e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling), apparecchi da divertimento azionati mediante monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento:**		
9504 20 00	– **Bigliardi di ogni tipo e loro accessori**	esenzione	—
9504 30	– **altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings):**		
9504 30 10	–– Giochi con schermo	esenzione	p/st
9504 30 20	–– altri giochi	esenzione	p/st
9504 30 90	–– Parti	esenzione	—
9504 40 00	– **Carte da gioco**	2,7	—
9504 50 00	– **Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30**	esenzione	—
9504 90	– **altri:**		
9504 90 10	–– Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	esenzione	—
9504 90 80	–– altri	esenzione	—
9505	**Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese:**		
9505 10	– **Oggetti per feste di Natale:**		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9505 10 10	–– di vetro	esenzione	—
9505 10 90	–– di altre materie	2,7	—
9505 90 00	– **altri**	2,7	—
9506	**Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:**		
	– **Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:**		
9506 11	–– **Sci:**		
9506 11 10	––– Sci da fondo	3,7	pa
	––– Sci alpini:		
9506 11 21	–––– Monosci e surf da neve	3,7	p/st
9506 11 29	–––– altri	3,7	pa
9506 11 80	––– altri sci	3,7	pa
9506 12 00	–– **Attacchi per sci**	3,7	—
9506 19 00	–– **altri**	2,7	—
	– **Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:**		
9506 21 00	–– **Tavole a vela**	2,7	—
9506 29 00	–– **altri**	2,7	—
	– **Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:**		
9506 31 00	–– **Bastoni completi**	2,7	p/st
9506 32 00	–– **Palle**	2,7	p/st
9506 39	–– **altri:**		
9506 39 10	––– Parti e pezzi staccati dei bastoni	2,7	—
9506 39 90	––– altri	2,7	—
9506 40 00	– **Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo**	2,7	—
	– **Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:**		
9506 51 00	–– **Racchette da tennis, anche senza corde**	4,7	—
9506 59 00	–– **altre**	2,7	—
	– **Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:**		
9506 61 00	–– **Palle da tennis**	2,7	—
9506 62 00	–– **gonfiabili**	2,7	—
9506 69	–– **altri:**		
9506 69 10	––– Palle da crichet e da polo	esenzione	—
9506 69 90	––– altri	2,7	—
9506 70	– **Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:**		
9506 70 10	–– Pattini da ghiaccio	esenzione	pa

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	9506 70 30	–– Pattini a rotelle	2,7	pa
	9506 70 90	–– Parti ed accessori	2,7	—
		– **altri:**		
	9506 91	–– **Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica:**		
	9506 91 10	––– Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	2,7	—
	9506 91 90	––– altri	2,7	—
	9506 99	–– **altri:**		
	9506 99 10	––– Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle	esenzione	—
	9506 99 90	––– altri	2,7	—
	9507	**Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:**		
	9507 10 00	– **Canne da pesca**	3,7	—
	9507 20	– **Ami, anche montati su alamatori:**		
	9507 20 10	–– Ami non montati	1,7	—
	9507 20 90	–– altri	3,7	—
	9507 30 00	– **Mulinelli per la pesca**	3,7	—
	9507 90 00	– **altri**	3,7	—
	9508	**Circhi ambulanti e serragli ambulanti; giostre per parchi divertimenti e attrazioni per parchi acquatici; attrazioni da fiera, compresi i padiglioni da tiro; teatri ambulanti:**		
	9508 10 00	– **Circhi ambulanti e serragli ambulanti**	1,7	—
		– **Giostre per parchi divertimenti e attrazioni per parchi acquatici:**		
★	**9508 21 00**	–– **Montagne russe**	1,7	—
★	**9508 22 00**	–– **Caroselli, altalene e giostre rotanti**	1,7	—
★	**9508 23 00**	–– **Autoscontri**	1,7	—
★	**9508 24 00**	–– **Simulatori di movimento e cinema dinamici**	1,7	—
★	**9508 25 00**	–– **Giostre acquatiche**	1,7	—
★	**9508 26 00**	–– **Attrazioni per parchi acquatici**	1,7	—
★	**9508 29 00**	–– **altri**	1,7	—
★	**9508 30 00**	– **Attrazioni da fiera**	1,7	—
★	**9508 40 00**	– **Teatri ambulanti**	1,7	—

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) le matite per la truccatura o la toeletta (capitolo 33);

   b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);

   c) le minuterie di fantasia (voce 7117);

   d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

   e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;

   f) gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];

   g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

   h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);

   ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);

   k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);

   l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

   m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

2. Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:

   a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;

   b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

3. Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.

4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

Nota complementare

1. *Le sottovoci da 9619 00 71 a 9619 00 89 comprendono articoli di carta, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa.*

Tali sottovoci comprendono inoltre oggetti compositi costituiti da:

a) uno strato interno (per esempio: di stoffe non tessute) destinato ad assorbire il liquido in modo da evitare il contatto con la pelle, prevenendo di conseguenza le irritazioni;

b) un nucleo assorbente che raccoglie e trattiene il liquido fino al momento in cui è possibile rimuovere il prodotto;

c) uno strato esterno (per esempio: di materie plastiche) inteso a impedire la fuoriuscita del liquido dal nucleo assorbente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9601	**Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura):**		
9601 10 00	– **Avorio lavorato e lavori di avorio**	2,7	—
9601 90 00	– **altri**	esenzione	—
9602 00 00	**Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita**	2,2	—
9603	**Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:**		
9603 10 00	– **Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico**	3,7	p/st
	– **Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:**		
9603 21 00	–– **Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere**	3,7	p/st
9603 29	–– **altri:**		
9603 29 30	––– Spazzole per capelli	3,7	p/st
9603 29 80	––– altri	3,7	—
9603 30	– **Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:**		
9603 30 10	–– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	3,7	p/st
9603 30 90	–– Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	3,7	p/st
9603 40	– **Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere:**		
9603 40 10	–– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	3,7	p/st
9603 40 90	–– Tamponi e rulli per dipingere	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9603 50 00	– **altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli**	2,7	—
9603 90	– **altri:**		
9603 90 10	–– Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	2,7	p/st
	–– altri:		
9603 90 91	––– Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	3,7	—
9603 90 99	––– altri	3,7	—
9604 00 00	**Stacci e crivelli, a mano**	3,7	—
9605 00 00	**Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti**	3,7	—
9606	**Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni:**		
9606 10 00	– **Bottoni a pressione e loro parti**	3,7	—
	– **Bottoni:**		
9606 21 00	–– **di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili**	3,7	—
9606 22 00	–– **di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili**	3,7	—
9606 29 00	–– **altri**	3,7	—
9606 30 00	– **Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni**	2,7	—
9607	**Chiusure lampo e loro parti:**		
	– **Chiusure lampo:**		
9607 11 00	–– **con dentini di metalli comuni**	6,7	m
9607 19 00	–– **altre**	7,7	m
9607 20	– **Parti:**		
9607 20 10	–– di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	6,7	—
9607 20 90	–– altre	7,7	—
9608	**Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609:**		
9608 10	– **Penne e matite a sfera:**		
9608 10 10	–– con inchiostro liquido	3,7	p/st
	–– altre:		
9608 10 92	––– con cartucce sostituibili	3,7	p/st
9608 10 99	––– altre	3,7	p/st
9608 20 00	– **Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose**	3,7	p/st
9608 30 00	– **Penne stilografiche ed altre penne**	3,7	p/st
9608 40 00	– **Portamine**	3,7	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9608 50 00	– **Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti**	3,7	—
9608 60 00	– **Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte**	2,7	p/st
	– **altri:**		
9608 91 00	–– **Pennini da scrivere e punte per pennini**	2,7	—
9608 99 00	–– **altri**	2,7	—
9609	**Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:**		
9609 10	– **Matite e pastelli con mine in custodia:**		
9609 10 10	–– con mina di grafite	2,7	—
9609 10 90	–– altri	2,7	—
9609 20 00	– **Mine per matite o per portamine**	2,7	—
9609 90	– **altri:**		
9609 90 10	–– Pastelli e carboncini	2,7	—
9609 90 90	–– altri	1,7	—
9610 00 00	**Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate**	2,7	—
9611 00 00	**Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano**	2,7	—
9612	**Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:**		
9612 10	– **Nastri inchiostratori:**		
9612 10 10	–– di materia plastica	2,7	—
9612 10 20	–– di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	esenzione	—
9612 10 80	–– altri	2,7	—
9612 20 00	– **Cuscinetti per timbri**	2,7	—
9613	**Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:**		
9613 10 00	– **Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili**	2,7	p/st
9613 20 00	– **Accendini tascabili, a gas, ricaricabili**	2,7	p/st
9613 80 00	– **altri accendini ed accenditori**	2,7	—
9613 90 00	– **Parti**	2,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9614 00	**Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:**		
9614 00 10	– Sbozzi di pipe, di legno o di radica	esenzione	—
9614 00 90	– altri	2,7	—
9615	**Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti:**		
	– **Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili:**		
9615 11 00	–– **di gomma indurita o di materie plastiche**	2,7	—
9615 19 00	–– **altri**	2,7	—
9615 90 00	– **altri**	2,7	—
9616	**Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta:**		
9616 10	– **Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature:**		
9616 10 10	–– Spruzzatori da toeletta	2,7	—
9616 10 90	–– Montature e teste di montature	2,7	—
9616 20 00	– **Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta**	2,7	—
9617 00 00	**Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto; loro parti escluse le parti interne di vetro**	6,7	—
9618 00 00	**Manichini e simili; automi e scene animate per mostre**	1,7	—
9619 00	**Assorbenti e tamponi igienici, pannolini, inserti per pannolini e oggetti simili, di qualsiasi materia:**		
9619 00 30	– Di ovatta di materie tessili	(1)	—
	– Di altre materie tessili:		
9619 00 40	–– Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili	(2)	—
9619 00 50	–– Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili	(3)	—
	– Di altre materie:		
	–– Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:		
9619 00 71	––– Assorbenti igienici	(4)	—

(1) Aliquota del dazio autonomo: 3,8 %.
Aliquota dei dazi convenzionali:
— Di fibre sintetiche o artificiali: 5 %,
— Altri: 3,8 %.

(2) Aliquota del dazio autonomo: 6,3 %.
Aliquota dei dazi convenzionali:
— A maglia: 12 %,
— Altri: 6,3 %.

(3) Aliquota del dazio autonomo: 10,5 %.
Aliquota dei dazi convenzionali:
— A maglia: 12 %,
— Altri: 10,5 %.

(4) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
Aliquota dei dazi convenzionali:
— Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa: esenzione,
— Altri: 6,5 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9619 00 75	−−− Tamponi igienici	(1)	—
9619 00 79	−−− Altri	(1)	—
	−− Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili:		
9619 00 81	−−− Pannolini per bambini piccoli (bebè)	(1)	—
9619 00 89	−−− Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza)	(1)	—
9620 00	**Cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili:**		
9620 00 10	– del tipo usato per apparecchi fotografici, fotocamere digitali, videocamere, cineprese e proiettori cinematografici o del tipo usato per altri apparecchi del capitolo 90	3,7	—
	– altri:		
9620 00 91	−− di plastica o di alluminio	6	—
9620 00 99	−− altri	esenzione	—

(1) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
Aliquota dei dazi convenzionali:
— Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa: esenzione,
— Altri: 6,5 %.

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;

   b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;

   c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).

2. Non rientrano nella voce 9701 i mosaici aventi carattere commerciale, riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano, anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.

3. Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

4. Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.

5. A) Con riserva delle note 1 a 4, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura debbono essere classificati in questo capitolo.

   B) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.

6. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificate con tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

   Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

Nota complementare

1. *La voce 9705 comprende gli autoveicoli e gli aeromobili da collezione di interesse storico o etnografico, che:*

   a) sono nel loro stato originario, senza modifiche sostanziali al telaio, alla carrozzeria, allo sterzo, ai freni, al sistema di trasmissione o di sospensione, al motore, alle ali, ecc. Sono consentiti restauri e riparazioni; le parti, gli accessori e le unità rotte o usurate possono essere sostituite, purché gli autoveicoli e gli aeromobili siano conservati e mantenuti nelle loro condizioni storiche corrette. Sono esclusi gli autoveicoli e gli aeromobili ammodernati o modificati;

   b) hanno almeno trent'anni, nel caso degli autoveicoli, e almeno cinquant'anni, nel caso degli aeromobili;

   c) appartengono a un modello o tipo non più in produzione.

Le caratteristiche necessarie per l'inserimento in una collezione — ovvero essere relativamente rari, non essere utilizzati normalmente per lo scopo originario, essere soggetti a transazioni speciali al di fuori del normale commercio di articoli di utilità simile ed essere di grande valore — si presumono soddisfatte per gli autoveicoli e gli aeromobili che rispettano i tre criteri summenzionati.

Questa voce comprende tra i mezzi da collezione anche:

— gli autoveicoli e gli aeromobili di qualunque anno di fabbricazione, per i quali si possa comprovare che abbiano partecipato ad un avvenimento storico,

— gli autoveicoli e gli aeromobili da competizione per i quali si possa comprovare che siano stati progettati, costruiti ed utilizzati esclusivamente per la competizione e che vantino una serie di vittorie sportive significative ottenute nel corso di manifestazioni prestigiose nazionali o internazionali.

Le parti e gli accessori di autoveicoli e aeromobili sono classificati in questa voce, a condizione che siano parti o accessori originali, che abbiano almeno trent'anni (per gli autoveicoli) o almeno cinquant'anni (per gli aeromobili), e che non siano più in produzione.

Le repliche e le riproduzioni sono escluse, a meno che non soddisfino i tre criteri summenzionati.

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
	9701	**Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manufatti dipinti o decorati a mano; "collages", mosaici e formelle decorative simili:**		
		– aventi più di cento anni di età:		
★	**9701 21 00**	**–– Dipinti, pitture e disegni**	esenzione	—
★	**9701 22 00**	**–– Mosaici**	esenzione	—
★	**9701 29 00**	**–– altri**	esenzione	—
		– altri:		
★	**9701 91 00**	**–– Dipinti, pitture e disegni**	esenzione	—
★	**9701 92 00**	**–– Mosaici**	esenzione	—
★	**9701 99 00**	**–– altri**	esenzione	—
	9702	**Incisioni, stampe e litografie, originali:**		
★	**9702 10 00**	**– aventi più di cento anni di età**	esenzione	—
★	**9702 90 00**	**– altre**	esenzione	—
	9703	**Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia:**		
★	**9703 10 00**	**– aventi più di cento anni di età**	esenzione	—
★	**9703 90 00**	**– altri**	esenzione	—
	9704 00 00	**Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907**	esenzione	—
	9705	**Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse archeologico, etnografico, storico, zoologico, botanico, mineralogico, anatomico, paleontologico o numismatico:**		
★	**9705 10 00**	**– Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse archeologico, etnografico o storico**	esenzione	—

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
	1	2	3	4
		– **Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse zoologico, botanico, mineralogico, anatomico o paleontologico:**		
★	**9705 21 00**	–– **Esemplari umani e loro parti**	esenzione	—
★	**9705 22 00**	–– **Specie estinte o minacciate di estinzione e loro parti**	esenzione	—
★	**9705 29 00**	–– **altri**	esenzione	—
		– **Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse numismatico:**		
★	**9705 31 00**	–– **aventi più di cento anni di età**	esenzione	—
★	**9705 39 00**	–– **altri**	esenzione	—
	9706	**Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età:**		
★	**9706 10 00**	– **aventi più di 250 anni di età**	esenzione	—
★	**9706 90 00**	– **altri**	esenzione	—

CAPITOLO 98

IMPIANTI INDUSTRIALI

Nota

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 ([1])della Commissione, del 30 luglio 2020, prevede che gli Stati membri possano utilizzare una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni extra UE e delle importazioni o esportazioni intra UE di impianti industriali nelle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni. Nel caso in cui lo Stato membro si avvalga di tale possibilità di semplificazione, istruzioni nazionali ne definiscono i criteri e la procedura (cfr. l'elenco sottoindicato di dipartimenti competenti).

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
Belgio	Institut des comptes nationaux p/a Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14 1000 Bruxelles Instituut voor de Nationale Rekeningen p/a Nationale Bank van België de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel
Bulgaria	Национална агенция за приходите бул. Дондуков № 52 гр. София, 1000
Cechia	Český statistický úřad Na padesátém 3268/81 100 82 Praha 10 – Strašnice
Danimarca	Toldstyrelsen Slet Parkvej 1-3 8310 Tranbjerg
Germania	Statistisches Bundesamt Gruppe G3 – Außenhandel 65180 Wiesbaden
Estonia	Maksu-ja Tolliamet Lõõtsa 8a 15176 Tallinn Statistikaamet Tatari 51 10134 Tallinn
Grecia	Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιώς 46 & Επονιτών 18510 Πειραιάς
Spagna	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Avda. Llano Castellano, 17 28071 Madrid
Francia	Direction générale des douanes et droits indirects Département des statistiques et des études économiques 11, rue des Deux Communes 93558 Montreuil Cedex
Croazia	Ministarstvo financija Carinska uprava Alexandera von Humboldta 4a HR-10000 Zagreb Državni zavod za statistiku Ilica 3 HR-10000 Zagreb

([1]) GU L 271 dell'18.8.2020, pag. 1.

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
Italia	Agenzia Dogane e Monopoli Direzione Dogane Ufficio Tariffa e classificazione Via Mario Carucci, 71 00143 Roma Istituto Nazionale di Statistica Servizio Commercio con l'Estero Via Cesare Balbo 16 00184 Roma
Irlanda	Central Statistics Office Ardee Rd. Rathmines Dublin 6 Office of the Revenue Commissioners Dublin Castle Dublin 2
Cipro	Τμήμα Τελωνείων Υπουργείο Οικονομικών Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου 1096, Λευκωσία Στατιστική Υπηρεσία Τμήμα Τελωνείων Υπουργείο Οικονομικών Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου 1444, Λευκωσία
Lettonia	Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1301 Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Talejas iela 1 Rīga, LV-1978
Lituania	Lietuvos statistikos departamentas Gedimino pr. 29 LT-01500 Vilnius Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto g.1 LT-01105 Vilnius
Lussemburgo	Service Central de la Statistique et des Études Économiques Centre administratif Pierre Werner 13, rue Erasme 1468 Luxembourg-Kirchberg
Ungheria	Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatás- és külkereskedelem-statisztikai Főosztály 1024, Budapest, Fényes Elek utca 14-18.
Malta	Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika Lascaris Il-Belt. CMR 02
Paesi Bassi	Belastingdienst/Douane Postbus 3070 6401 DN Heerlen
Austria	Zollamt Österreich o Bundesanstalt Statistik Austria Guglgasse 13 1110 Wien

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
Polonia	Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej
Portogallo	Autoridade Tributária e Aduaneira Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira Rua da Alfândega, n.º 5, r/c 1149-006 Lisboa Instituto Nacional de Estatística DEE/CII - Departamento de Estatísticas Económicas Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional e Construção Av. António José de Almeida 1000-043 Lisboa
Romania	Institutul Național de Statistică Bd. Libertății 16 București Sector 5
Slovenia	Republika Slovenija Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije Šmartinska cesta 55, p.p. 631 SI-1001 Ljubljana (za izvoz blaga) Statistinčni urad Republike Slovenije Litostrojska 54 p.p. 3570 SI-1000 Ljubljana (za odpreme in prejeme blaga)
Slovacchia	Štatistický úrad SR Odbor štatistiky zahraničného obchodu Miletičova 3 824 67 Bratislava 26 Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63 974 01 Banská Bystrica
Finlandia	Tulli PL 512 FI-00101 Helsinki Tullen PB 512 FI-00101 Helsingfors
Svezia	Tullverket Box 12854 SE-112 98 Stockholm Statistiska centralbyrån Box 24300 SE-104 51 Stockholm

Codice NC	Designazione delle merci
9880 XX 00	Componenti di impianti industriali nel quadro degli scambi internazionali (regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020): I codici dei prodotti si compongono nel modo seguente: — le prime quattro cifre sono 9880, — la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente, — la settima e l'ottava cifra sono 0.

CAPITOLO 99

CODICI SPECIALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Sottocapitolo I

Codici della nomenclatura combinata per alcuni movimenti specifici di merci

(importazione o esportazione)

Note complementari

1. *Le disposizioni del presente sottocapitolo si applicano unicamente ai movimenti delle merci alle quali si riferiscono.*

   Tali merci sono dichiarate nella sottovoce pertinente se sono rispettati i requisiti e le condizioni di questo e di tutti i regolamenti applicabili. La descrizione delle merci deve essere sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione.

   Gli Stati membri possono, tuttavia, scegliere di non applicare le disposizione del presente sottocapitolo se sono in gioco dazi all'importazione o altre imposizioni.

2. *Le disposizioni del presente sottocapitolo non si applicano agli scambi intra UE.*

3. *Le merci importate ed esportate conformemente al Regolamento (CE) n. 1186/2009 per le quali è stato rifiutato il beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione o all'esportazione sono altresì escluse dal presente sottocapitolo.*

   Sono esclusi dal presente sottocapitolo anche i movimenti di merci soggette a divieto o restrizione.

Codice NC	Descrizione delle merci	Nota
1	2	3
	Talune merci di cui al Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (importazioni ed esportazioni):	
9905 00 00	– **Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale**	([1])
9919 00 00	– **Le seguenti merci, diverse da quelle menzionate sopra:**	
	–– Corredi e oggetti mobili, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale in occasione del suo matrimonio; beni personali ricevuti nel quadro di una successione	([1])
	–– Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti	([1])
	–– Bare contenenti i corpi, urne funerarie contenenti le ceneri di defunti e oggetti di ornamento funebre	([1])
	–– Merci inviate a enti caritativi o filantropici e merci a favore delle vittime di catastrofi	([1])

Sottocapitolo II

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Note complementari

1. *Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 ([2]) della Commissione, del 30 luglio 2020, autorizza gli Stati membri a utilizzare un sistema semplificato per determinate merci nelle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.*

([1]) All'importazione, l'ammissione in questa sottovoce e l'esenzione dai dazi all'importazione sono soggette alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio.
([2]) GU L 271 dell'18.8.2020, pag. 1.

2. I codici del presente sottocapitolo sono soggetti alle condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione.

Codice NC	Descrizione delle merci
9930	**Merci destinate a navi e aeromobili:**
9930 24 00	**– Merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC**
9930 27 00	**– Merci indicate al capitolo 27 della NC**
9930 99 00	**– Merci classificate altrove**
9931	**Merci destinate agli operatori di impianti in alto mare o necessarie al funzionamento di motori, macchinari e altre apparecchiature di tali impianti:**
9931 24 00	**– Merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC**
9931 27 00	**– Merci indicate al capitolo 27 della NC**
9931 99 00	**– Merci classificate altrove**
9950 00 00	**Codice utilizzato esclusivamente negli scambi intra UE per transazioni di valore inferiore a 1 000 € nella stessa fattura durante un mese di riferimento**

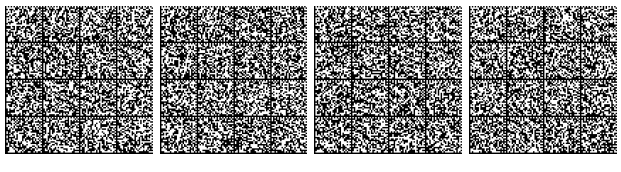

PARTE TERZA

ALLEGATI TARIFFARI

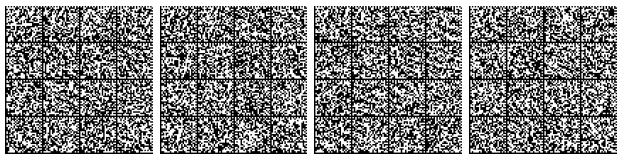

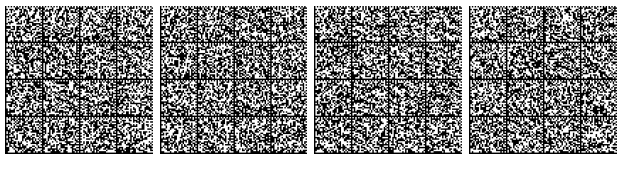

SEZIONE I

ALLEGATI AGRICOLI

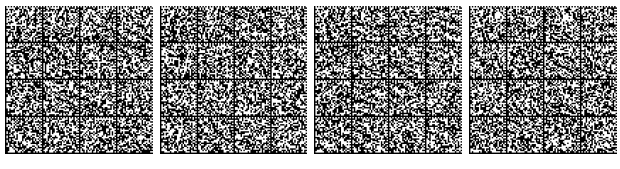

ALLEGATO 1

ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)

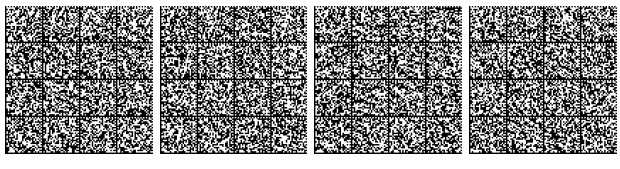

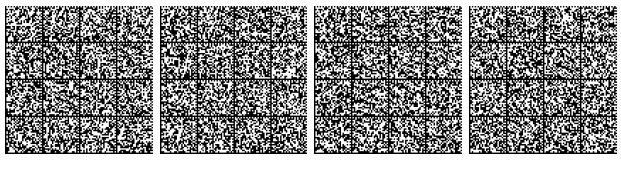

ALLEGATO 1

Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») deve essere determinatoin base al tenore di:

— materia grassa del latte,

— proteine provenienti dal latte,

— saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,

— amido-fecola/glucosio.

A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata.

Nel calcolo del tenore in saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio per determinare l'elemento agricolo corretto nelle sottovoci interessate nei casi in cui non venga dichiarato e/o determinato alcun saccarosio o glucosio, la quantità da prendere in considerazione ai fini del calcolo di cui alla nota (3) della tabella 1 è la quantità di fruttosio calcolato in saccarosio.

L'elemento agricolo (in euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2. I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in euro per 100 kg peso netto), indicati nella colonna 3 della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in euro per 100 kg peso netto), indicati nella colonna 4, si applica al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».

ALLEGATO 1

Tabella 1

Codice

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso) (1)							
		≥0<5						
		≥0<5	≥5<30	≥30<50	≥50<70	≥70	≥0<5	≥5<30
≥0<1,5	≥0<2,5	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006
	≥2,5<6	7020	7021	7022	7023	7024	7025	7026
	≥6<18	7040	7041	7042	7043	7044	7045	7046
	≥18<30	7060	7061	7062	7063	7064	7065	7066
	≥30<60	7080	7081	7082	7083	7084	7085	7086
	≥60	7800	7801	7802	×	×	7805	7806
≥1,5<3	≥0<2,5	7100	7101	7102	7103	7104	7105	7106
	≥2,5<6	7120	7121	7122	7123	7124	7125	7126
	≥6<18	7140	7141	7142	7143	7144	7145	7146
	≥18<30	7160	7161	7162	7163	7164	7165	7166
	≥30<60	7180	7181	7182	7183	×	7185	7186
	≥60	7820	7821	7822	×	×	7825	7826
≥3<6	≥0<2,5	7840	7841	7842	7843	7844	7845	7846
	≥2,5<12	7200	7201	7202	7203	7204	7205	7206
	≥12	7260	7261	7262	7263	7264	7265	7266
≥6<9	≥0<4	7860	7861	7862	7863	7864	7865	7866
	≥4<15	7300	7301	7302	7303	7304	7305	7306
	≥15	7360	7361	7362	7363	7364	7365	7366
≥9<12	≥0<6	7900	7901	7902	7903	7904	7905	7906
	≥6<18	7400	7401	7402	7403	7404	7405	7406
	≥18	7460	7461	7462	7463	7464	7465	7466
≥12<18	≥0<6	7940	7941	7942	7943	7944	7945	7946
	≥6<18	7500	7501	7502	7503	7504	7505	7506
	≥18	7560	7561	7562	7563	7564	7565	7566
≥18<26	≥0<6	7960	7961	7962	7963	7964	7965	7966
	≥6	7600	7601	7602	7603	7604	7605	7606
≥26<40	≥0<6	7980	7981	7982	7983	7984	7985	7986
	≥6	7700	7701	7702	7703	×	7705	7706
≥40<55		7720	7721	7722	7723	×	7725	7726
≥55<70		7740	7741	7742	×	×	7745	7746
≥70<85		7760	7761	7762	×	×	7765	7766
≥85		7780	7781	×	×	×	7785	7786

(1) *Proteine del latte*
Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.
Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

(2) *Amido-Fecola/Glucosio*
Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).
Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

(3) *Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio*
Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce. Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

N. B.:

In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

ALLEGATO 1

addizionale (secondo la composizione)

Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (2)											
≥5<25			≥25<50				≥50<75			≥75	
Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (3)											
≥30<50	≥50<70	≥70	≥0<5	≥5<30	≥30<50	≥50	≥0<5	≥5<30	≥30	≥0<5	≥5
7007	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7017	7758	7759
7027	7028	7029	7030	7031	7032	7033	7035	7036	7037	7768	7769
7047	7048	7049	7050	7051	7052	7053	7055	7056	7057	7778	7779
7067	7068	7069	7070	7071	7072	7073	7075	7076	7077	7788	7789
7087	7088	×	7090	7091	7092	×	7095	7096	×	×	×
7807	×	×	7810	7811	×	×	×	×	×	×	×
7107	7108	7109	7110	7111	7112	7113	7115	7116	7117	7798	7799
7127	7128	7129	7130	7131	7132	7133	7135	7136	7137	7808	7809
7147	7148	7149	7150	7151	7152	7153	7155	7156	7157	7818	7819
7167	7168	7169	7170	7171	7172	7173	7175	7176	7177	7828	7829
7187	7188	×	7190	7191	7192	×	7195	7196	×	×	×
7827	×	×	7830	7831	×	×	×	×	×	×	×
7847	7848	7849	7850	7851	7852	7853	7855	7856	7857	7858	7859
7207	7208	7209	7210	7211	7212	7213	7215	7216	7217	7220	7221
7267	7268	7269	7270	7271	7272	7273	7275	7276	×	7838	×
7867	7868	7869	7870	7871	7872	7873	7875	7876	7877	7878	7879
7307	7308	7309	7310	7311	7312	7313	7315	7316	7317	7320	7321
7367	7368	7369	7370	7371	7372	7373	7375	7376	×	7378	×
7907	7908	7909	7910	7911	7912	7913	7915	7916	7917	7918	7919
7407	7408	7409	7410	7411	7412	7413	7415	7416	7417	7420	7421
7467	7468	×	7470	7471	7472	×	7475	7476	×	×	×
7947	7948	7949	7950	7951	7952	7953	7955	7956	7957	7958	7959
7507	7508	7509	7510	7511	7512	7513	7515	7516	7517	7520	7521
7567	7568	×	7570	7571	7572	×	7575	7576	×	×	×
7967	7968	7969	7970	7971	7972	7973	7975	7976	7977	7978	7979
7607	7608	7609	7610	7611	7612	7613	7615	7616	×	7620	×
7987	7988	×	7990	7991	7992	×	7995	7996	×	×	×
7707	7708	×	7710	7711	7712	×	7715	7716	×	×	×
7727	7728	×	7730	7731	7732	×	7735	7736	×	×	×
7747	×	×	7750	7751	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	7770	7771	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

ALLEGATO 1

Tabella 2

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7000	0	0	0
7001	10,06	10,06	
7002	18,87	18,87	
7003	27,25	27,25	
7004	38,99	38,99	
7005	4,16		4,16
7006	14,22	10,06	4,16
7007	23,03	18,87	4,16
7008	31,41	27,25	4,16
7009	43,15	38,99	4,16
7010	8,88		8,88
7011	18,95	10,06	8,88
7012	27,75	18,87	8,88
7013	36,14	27,25	8,88
7015	13,99		13,99
7016	24,05	10,06	13,99
7017	32,85	18,87	13,99
7020	16,63		
7021	26,69	10,06	
7022	35,5	18,87	
7023	40,56	27,25	
7024	52,3	38,99	
7025	20,79		4,16
7026	30,85	10,06	4,16
7027	39,66	18,87	4,16
7028	44,72	27,25	4,16
7029	56,46	38,99	4,16
7030	25,51		8,88
7031	35,58	10,06	8,88
7032	44,38	18,87	8,88
7033	49,44	27,25	8,88
7035	27,29		13,99
7036	37,35	10,06	13,99
7037	46,16	18,87	13,99
7040	49,9		
7041	59,96	10,06	
7042	68,76	18,87	
7043	67,17	27,25	
7044	78,91	38,99	
7045	54,05		4,16
7046	64,12	10,06	4,16
7047	72,92	18,87	4,16
7048	71,33	27,25	4,16
7049	83,07	38,99	4,16

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7050	58,78		8,88
7051	68,84	10,06	8,88
7052	77,65	18,87	8,88
7053	76,05	27,25	8,88
7055	53,9		13,99
7056	63,96	10,06	13,99
7057	72,77	18,87	13,99
7060	89,1		
7061	99,16	10,06	
7062	107,97	18,87	
7063	93,53	27,25	
7064	110,27	38,99	
7065	93,26		4,16
7066	103,32	10,06	4,16
7067	112,13	18,87	4,16
7068	102,69	27,25	4,16
7069	114,43	38,99	4,16
7070	97,98		8,88
7071	108,05	10,06	8,88
7072	116,85	18,87	8,88
7073	107,42	27,25	8,88
7075	85,27		13,99
7076	95,33	10,06	13,99
7077	104,13	18,87	13,99
7080	173,45		
7081	183,51	10,06	
7082	192,32	18,87	
7083	166,01	27,25	
7084	177,75	38,99	
7085	177,61		4,16
7086	187,67	10,06	4,16
7087	196,47	18,87	4,16
7088	170,17	27,25	4,16
7090	182,33		8,88
7091	192,39	10,06	8,88
7092	201,2	18,87	8,88
7095	152,74		13,99
7096	162,81	10,06	13,99
7100	5,69		
7101	15,75	10,06	
7102	24,55	18,87	
7103	32,94	27,25	
7104	44,68	38,99	
7105	9,84		4,16
7106	19,91	10,06	4,16
7107	28,71	18,87	4,16

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7108	37,1	27,25	4,16
7109	48,84	38,99	4,16
7110	14,57		8,88
7111	24,63	10,06	8,88
7112	33,44	18,87	8,88
7113	41,82	27,25	8,88
7115	19,67		13,99
7116	29,73	10,06	13,99
7117	38,54	18,87	13,99
7120	22,32		
7121	32,38	10,06	
7122	41,19	18,87	
7123	46,25	27,25	
7124	57,99	38,99	
7125	26,48		4,16
7126	36,54	10,06	4,16
7127	45,34	18,87	4,16
7128	50,4	27,25	4,16
7129	62,14	38,99	4,16
7130	31,2		8,88
7131	41,26	10,06	8,88
7132	50,07	18,87	8,88
7133	55,13	27,25	8,88
7135	32,98		13,99
7136	43,04	10,06	13,99
7137	51,85	18,87	13,99
7140	55,58		
7141	65,65	10,06	
7142	74,45	18,87	
7143	72,86	27,25	
7144	84,6	38,99	
7145	59,74		4,16
7146	69,8	10,06	4,16
7147	78,61	18,87	4,16
7148	77,01	27,25	4,16
7149	88,75	38,99	4,16
7150	64,47		8,88
7151	74,53	10,06	8,88
7152	88,33	18,87	8,88
7153	81,74	27,25	8,88
7155	59,59		13,99
7156	69,65	10,06	13,99
7157	78,46	18,87	13,99
7160	94,79		
7161	104,85	10,06	
7162	113,65	18,87	

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7163	104,22	27,25	
7164	115,96	38,99	
7165	98,94		4,16
7166	109,1	10,06	4,16
7167	117,81	18,87	4,16
7168	108,38	27,25	4,16
7169	120,12	38,99	4,16
7170	103,67		8,88
7171	113,73	10,06	8,88
7172	122,54	18,87	8,88
7173	113,1	27,25	8,88
7175	90,95		13,99
7176	101,01	10,06	13,99
7177	109,82	18,87	13,99
7180	179,13		
7181	189,2	10,06	
7182	198	18,87	
7183	171,7	27,25	
7185	183,29		4,16
7186	193,36	10,06	4,16
7187	202,16	18,87	4,16
7188	175,86	27,25	4,16
7190	188,02		8,88
7191	198,08	10,06	8,88
7192	206,89	18,87	8,88
7195	158,43		13,99
7196	168,49	10,06	13,99
7200	37,49		
7201	47,55	10,06	
7202	56,36	18,87	
7203	64,74	27,25	
7204	76,48	38,99	
7205	41,65		4,16
7206	51,71	10,06	4,16
7207	60,52	18,87	4,16
7208	68,9	27,25	4,16
7209	80,64	38,99	4,16
7210	46,37		8,88
7211	56,44	10,06	8,88
7212	65,24	18,87	8,88
7213	73,63	27,25	8,88
7215	51,48		13,99
7216	61,54	10,06	13,99
7217	70,34	18,87	13,99
7220	56,58		19,09
7221	66,64	10,06	19,09

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7260	78,85		
7261	88,91	10,06	
7262	97,72	18,87	
7263	106,11	27,25	
7264	117,85	38,99	
7265	83,01		4,16
7266	93,07	10,06	4,16
7267	101,88	18,87	4,16
7268	110,26	27,25	4,16
7269	122	38,99	4,16
7270	87,73		8,88
7271	97,8	10,06	8,88
7272	106,6	18,87	8,88
7273	114,99	27,25	8,88
7275	92,84		13,99
7276	102,9	10,06	13,99
7300	51,24		
7301	61,3	10,06	
7302	70,11	18,87	
7303	78,5	27,25	
7304	90,24	38,99	
7305	55,4		4,16
7306	65,46	10,06	4,16
7307	74,27	18,87	4,16
7308	82,65	27,25	4,16
7309	94,39	38,99	4,16
7310	60,12		8,88
7311	70,19	10,06	8,88
7312	78,99	18,87	8,88
7313	87,38	27,25	8,88
7315	65,23		13,99
7316	75,29	10,06	13,99
7317	84,1	18,87	13,99
7320	70,33		19,09
7321	80,39	10,06	19,09
7360	86,43		
7361	96,5	10,06	
7362	105,3	18,87	
7363	113,69	27,25	
7364	125,43	38,99	
7365	90,59		4,16
7366	100,66	10,06	4,16
7367	109,46	18,87	4,16
7368	117,85	27,25	4,16
7369	129,59	38,99	4,16
7370	95,32		8,88

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7371	105,38	10,06	8,88
7372	114,18	18,87	8,88
7373	122,57	27,25	8,88
7375	100,42		13,99
7376	110,48	10,06	13,99
7378	105,52		19,09
7400	64,64		
7401	74,7	10,06	
7402	83,51	18,87	
7403	91,89	27,25	
7404	103,63	38,99	
7405	68,8		4,16
7406	78,86	10,06	4,16
7407	87,66	18,87	4,16
7408	96,05	27,25	4,16
7409	107,79	38,99	4,16
7410	73,52		8,88
7411	83,58	10,06	8,88
7412	92,39	18,87	8,88
7413	100,78	27,25	8,88
7415	78,62		13,99
7416	88,69	10,06	13,99
7417	97,49	27,25	13,99
7420	83,73		19,09
7421	93,79	10,06	19,09
7460	93,07		
7461	103,13	10,06	
7462	111,93	18,87	
7463	120,32	27,25	
7464	132,06	38,99	
7465	97,22		4,16
7466	107,29	10,06	4,16
7467	116,09	18,87	4,16
7468	124,48	27,25	4,16
7470	101,95		8,88
7471	112,01	10,06	8,88
7472	120,82	18,87	8,88
7475	107,05		13,99
7476	117,11	10,06	13,99
7500	76,83		
7501	86,9	10,06	
7502	95,7	18,87	
7503	104,09	27,25	
7504	115,83	38,99	
7505	80,99		4,16
7506	91,05	10,06	4,16

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7507	99,88	18,87	4,16
7508	108,24	27,25	4,16
7509	119,98	38,99	4,16
7510	85,72		8,88
7511	95,78	10,06	8,88
7512	104,58	18,87	8,88
7513	112,97	27,25	8,88
7515	90,82		13,99
7516	100,88	10,06	13,99
7517	109,69	18,87	13,99
7520	95,92		19,09
7521	105,98	10,06	19,09
7560	99,69		
7561	109,75	10,06	
7562	118,56	18,87	
7563	126,94	27,25	
7564	138,68	38,99	
7565	103,85		4,16
7566	113,91	10,06	4,16
7567	122,71	18,87	4,16
7568	131,1	27,25	4,16
7570	108,57		8,88
7571	118,63	10,06	8,88
7572	127,44	18,87	8,88
7575	113,67		13,99
7576	123,74	10,06	13,99
7600	102,49		
7601	112,56	10,06	
7602	121,36	18,87	
7603	129,75	27,25	
7604	141,49	38,99	
7605	106,65		4,16
7606	116,71	10,06	4,16
7607	125,52	18,87	4,16
7608	133,9	27,25	4,16
7609	145,64	38,99	4,16
7610	111,38		8,88
7611	121,44	10,06	8,88
7612	130,24	18,87	8,88
7613	138,63	27,25	8,88
7615	116,48		13,99
7616	126,54	10,06	13,99
7620	121,58		
7700	121,42		
7701	131,48	10,06	
7702	140,29	18,87	

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7703	148,67	27,25	
7705	125,58		4,16
7706	135,64	10,06	4,16
7707	144,44	18,87	4,16
7708	152,83	27,25	4,16
7710	130,3		8,88
7711	140,36	10,06	8,88
7712	149,17	18,87	8,88
7715	135,4		13,99
7716	145,47	10,06	13,99
7720	119,42		
7721	129,49	10,06	
7722	138,29	18,87	
7723	146,68	27,25	
7725	123,58		4,16
7726	133,64	10,06	4,16
7727	142,45	18,87	4,16
7728	150,83	27,25	4,16
7730	128,31		8,88
7731	138,37	10,06	8,88
7732	147,17	18,87	8,88
7735	133,41		13,99
7736	143,47	10,06	13,99
7740	153,54		
7741	163,61	10,06	
7742	172,41	18,87	
7745	157,7		4,16
7746	167,77	10,06	4,16
7747	176,57	18,87	4,16
7750	162,43		8,88
7751	172,49	10,06	8,88
7758	19,09		19,09
7759	29,15	10,06	19,09
7760	187,67		
7761	197,73	10,06	
7762	206,53	18,87	
7765	191,82		4,16
7766	201,89	10,06	4,16
7768	32,39		19,09
7769	42,46	10,06	19,09
7770	196,55		8,88
7771	206,61	10,06	8,88
7778	59		19,09
7779	69,07	10,06	19,09
7780	221,79		
7781	231,85	10,06	

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7785	225,94		4,16
7786	236,01	10,06	4,16
7788	90,37		19,09
7789	100,43	10,06	19,09
7798	24,78		19,09
7799	34,84	10,06	19,09
7800	247,1		
7801	257,17	10,06	
7802	265,97	18,87	
7805	251,26		4,16
7806	261,32	10,06	4,16
7807	270,13	18,87	4,16
7808	38,08		19,09
7809	48,14	10,06	19,09
7810	255,99		8,88
7811	266,05	10,06	8,88
7818	64,69		19,09
7819	74,75	10,06	19,09
7820	252,79		
7821	262,85	10,06	
7822	271,66	18,87	
7825	256,95		4,16
7826	267,01	10,06	4,16
7827	275,82	18,87	4,16
7828	96,06		19,09
7829	106,12	10,06	19,09
7830	261,67		8,88
7831	271,74	10,06	8,88
7838	97,94		19,09
7840	11,37		
7841	21,44	10,06	
7842	30,24	18,87	
7843	38,63	27,25	
7844	50,37	38,99	
7845	15,53		4,16
7846	25,59	10,06	4,16
7847	34,4	18,87	4,16
7848	42,78	27,25	4,16
7849	54,52	38,99	4,16
7850	20,26		8,88
7851	30,32	10,06	8,88
7852	39,12	18,87	8,88
7853	47,51	27,25	8,88
7855	25,36		13,99
7856	35,42	10,06	13,99
7857	44,23	18,87	13,99

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7858	30,46		19,09
7859	40,52	10,06	19,09
7860	18,96		
7861	29,02	10,06	
7862	37,82	18,87	
7863	46,21	27,25	
7864	57,95	38,99	
7865	23,11		4,16
7866	33,18	10,06	4,16
7867	41,98	18,87	4,16
7868	50,37	27,25	4,16
7869	62,11	38,99	4,16
7870	27,84		8,88
7871	37,9	10,06	8,88
7872	46,71	18,87	8,88
7873	55,09	27,25	8,88
7875	32,94		13,99
7876	43	10,06	13,99
7877	51,81	18,87	13,99
7878	38,04		19,09
7879	48,11	10,06	19,09
7900	26,54		
7901	36,6	10,06	
7902	45,41	18,87	
7903	53,79	27,25	
7904	65,53	38,99	
7905	30,7		4,16
7906	40,76	10,06	4,16
7907	49,56	18,87	4,16
7908	57,95	27,25	4,16
7909	69,69	38,99	4,16
7910	35,42		8,88
7911	45,48	10,06	8,88
7912	54,29	18,87	8,88
7913	62,67	27,25	8,88
7915	40,52		13,99
7916	50,59	10,06	13,99
7917	59,39	18,87	13,99
7918	45,63		19,09
7919	55,69	10,06	19,09
7940	37,91		
7941	47,98	10,06	
7942	56,78	18,87	
7943	65,17	27,25	
7944	76,91	38,99	
7945	42,07		4,16

ALLEGATO 1

Codice	Elemento agricolo	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7946	52,13	10,06	4,16
7947	60,94	18,87	4,16
7948	69,32	27,25	4,16
7949	81,06	38,99	4,16
7950	46,79		8,88
7951	56,86	10,06	8,88
7952	65,66	18,87	8,88
7953	74,05	27,25	8,88
7955	51,9		13,99
7956	61,96	10,06	13,99
7957	70,77	27,25	13,99
7958	57		19,09
7959	67,06	10,06	19,09
7960	54,97		
7961	65,04	10,06	
7962	73,84	18,87	
7963	82,23	27,25	
7964	93,97	38,99	
7965	59,13		4,16
7966	69,19	10,06	4,16
7967	78	18,87	4,16
7968	86,38	27,25	4,16
7969	98,12	38,99	4,16
7970	63,86		8,88
7971	73,92	10,06	8,88
7972	82,72	18,87	8,88
7973	91,11	27,25	8,88
7975	68,96		13,99
7976	79,02	10,06	13,99
7977	87,83	18,87	13,99
7978	74,06		19,09
7979	84,12	10,06	19,09
7980	85,3		
7981	95,37	10,06	
7982	104,17	18,87	
7983	112,56	27,25	
7984	124,3	38,99	
7985	89,46		4,16
7986	99,52	10,06	4,16
7987	108,33	18,87	4,16
7988	116,71	27,25	4,16
7990	94,19		8,88
7991	104,25	10,06	8,88
7992	113,05	18,87	8,88
7995	99,29		13,99
7996	109,35	10,06	13,99

ALLEGATO 2

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA ([1])

([1]) Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 157 dell'15.6.2011, pag. 1).

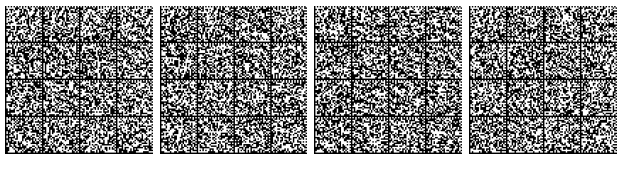

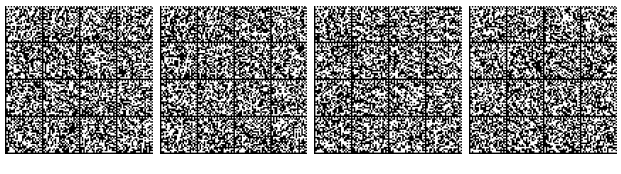

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati:	
	– dal 1º gennaio al 31 marzo:	
	–– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––– uguale o superiore a 84,6 €	8,8 (1)
	––– uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 €	8,8 + 1,7 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 €	8,8 + 3,4 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 €	8,8 + 5,1 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 €	8,8 + 6,8 €/100 kg/net (1)
	––– inferiore a 77,8 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/net (1)
	– dal 1º aprile al 30 aprile:	
	–– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––– uguale o superiore a 112,6 €	8,8 (1)
	––– uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 €	8,8 + 2,3 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 €	8,8 + 4,5 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 €	8,8 + 6,8 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 €	8,8 + 9 €/100 kg/net (1)
	––– inferiore a 103,6 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/net (1)
	– dal 1º maggio al 14 maggio:	
	–– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––– uguale o superiore a 72,6 €	8,8 (1)
	––– uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €	8,8 + 1,5 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €	8,8 + 2,9 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €	8,8 + 4,4 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	8,8 + 5,8 €/100 kg/net (1)
	––– inferiore a 66,8 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/net (1)
	– dal 15 maggio al 31 maggio:	
	–– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––– uguale o superiore a 72,6 €	14,4 (1)
	––– uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €	14,4 + 1,5 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €	14,4 + 2,9 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €	14,4 + 4,4 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	14,4 + 5,8 €/100 kg/net (1)
	––– inferiore a 66,8 €	14,4 + 29,8 €/100 kg/net (1)
	– dal 1º giugno al 30 settembre:	
	–– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––– uguale o superiore a 52,6 €	14,4 (1)
	––– uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 €	14,4 + 1,1 €/100 kg/net (1)
	––– uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 €	14,4 + 2,1 €/100 kg/net (1)

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0702 00 00	*(seguito)*	
	−−− uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 €	14,4 + 3,2 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 €	14,4 + 4,2 €/100 kg/net (1)
	−−− inferiore a 48,4 €	14,4 + 29,8 €/100 kg/net (1)
	– dal 1º ottobre al 31 ottobre:	
	−− con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	−−− uguale o superiore a 62,6 €	14,4 (1)
	−−− uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €	14,4 + 1,3 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €	14,4 + 2,5 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €	14,4 + 3,8 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	14,4 + 5 €/100 kg/net (1)
	−−− inferiore a 57,6 €	14,4 + 29,8 €/100 kg/net (1)
	– dal 1º novembre al 20 dicembre:	
	−− con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	−−− uguale o superiore a 62,6 €	8,8 (1)
	−−− uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €	8,8 + 1,3 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €	8,8 + 2,5 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €	8,8 + 3,8 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	8,8 + 5 €/100 kg/net (1)
	−−− inferiore a 57,6 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/net (1)
	– dal 21 dicembre al 31 dicembre:	
	−− con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	−−− uguale o superiore a 67,6 €	8,8 (1)
	−−− uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 €	8,8 + 1,4 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 €	8,8 + 2,7 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 €	8,8 + 4,1 €/100 kg/net (1)
	−−− uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 €	8,8 + 5,4 €/100 kg/net (1)
	−−− inferiore a 62,2 €	8,8 + 29,8 €/100 kg/net (1)
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:	
0707 00 05	– Cetrioli:	
	−− dal 1º gennaio alla fine di febbraio:	
	−−− con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	−−−− uguale o superiore a 67,5 €	12,8 (1)
	−−−− uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 €	12,8 + 1,3 €/100 kg/net (1)
	−−−− uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 €	12,8 + 2,7 €/100 kg/net (1)
	−−−− uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 €	12,8 + 4 €/100 kg/net (1)
	−−−− uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 €	12,8 + 5,4 €/100 kg/net (1)
	−−−− inferiore a 62,1 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (1)

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	*(seguito)*	
	–– dal 1º marzo al 30 aprile:	
	––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	———— uguale o superiore a 110,5 €	12,8 (1)
	———— uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 €	12,8 + 2,2 €/100 kg/net (1)
	———— uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 €	12,8 + 4,4 €/100 kg/net (1)
	———— uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 €	12,8 + 6,6 €/100 kg/net (1)
	———— uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 €	12,8 + 8,8 €/100 kg/net (1)
	———— inferiore a 101,7 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (1)
	–– dal 1º maggio al 15 maggio:	
	––– destinati alla trasformazione (2):	
	———— con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:	
	————— uguale o superiore a 48,1 €	12,8 (1)
	————— uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	12,8 + 1 €/100 kg/net (1) (3)
	————— uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	12,8 + 1,9 €/100 kg/net (1) (3)
	————— uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/net (1) (3)
	————— uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	12,8 + 3,8 €/100 kg/net (1) (3)
	————— uguale o superiore a 35 € (4) ma inferiore a 44,3 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (1) (3)
	————— uguale o superiore a 34,3 € (4) ma inferiore a 35 € (4)	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (1) (5)
	————— uguale o superiore a 33,6 € (4) ma inferiore a 34,3 € (4)	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (1) (6)
	————— uguale o superiore a 32,9 € (4) ma inferiore a 33,6 € (4)	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (1) (7)
	————— uguale o superiore a 32,2 € (4) ma inferiore a 32,9 € (4)	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (1) (8)
	————— inferiore a 32,2 € (4)	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (1)
	––– altri:	
	———— con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	————— uguale o superiore a 48,1 €	12,8 (1)
	————— uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	12,8 + 1 €/100 kg/net (1)
	————— uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	12,8 + 1,9 €/100 kg/net (1)

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
(3) Aliquota del dazio autonomo: 12,8.
(4) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.
(5) Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.
(6) Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.
(7) Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.
(8) Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	*(seguito)*	
	––––– uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	12,8 + 3,8 €/100 kg/net (1)
	––––– inferiore a 44,3 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (1)
	–– dal 16 maggio al 30 settembre:	
	––– destinati alla trasformazione (2):	
	–––– con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 48,1 €	16
	––––– uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	16 + 1 €/100 kg/net (3)
	––––– uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	16 + 1,9 €/100 kg/net (3)
	––––– uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	16 + 2,9 €/100 kg/net (3)
	––––– uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	16 + 3,8 €/100 kg/net (3)
	––––– uguale o superiore a 35 € (4) ma inferiore a 44,3 €	16 + 37,8 €/100 kg/net (3)
	––––– uguale o superiore a 34,3 € (4) ma inferiore a 35 € (4)	16 + 37,8 €/100 kg/net (5)
	––––– uguale o superiore a 33,6 € (4) ma inferiore a 34,3 € (4)	16 + 37,8 €/100 kg/net (6)
	––––– uguale o superiore a 32,9 € (4) ma inferiore a 33,6 € (4)	16 + 37,8 €/100 kg/net (7)
	––––– uguale o superiore a 32,2 € (4) ma inferiore a 32,9 € (4)	16 + 37,8 €/100 kg/net (8)
	––––– inferiore a 32,2 € (4)	16 + 37,8 €/100 kg/net
	––– altri:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 48,1 €	16
	––––– uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €	16 + 1 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €	16 + 1,9 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €	16 + 2,9 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €	16 + 3,8 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 44,3 €	16 + 37,8 €/100 kg/net
	–– dal 1º ottobre al 31 ottobre:	
	––– destinati alla trasformazione (2):	
	–––– con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 68,3 €	16
	––––– uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €	16 + 1,4 €/100 kg/net (3)
	––––– uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €	16 + 2,7 €/100 kg/net (3)
	––––– uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €	16 + 4,1 €/100 kg/net (3)

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
(3) Aliquota del dazio autonomo: 16.
(4) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.
(5) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.
(6) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.
(7) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.
(8) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0707 00 05	*(seguito)*	
	––––– uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €	16 + 5,5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 35 € (2) ma inferiore a 62,8 €	16 + 37,8 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 34,3 € (2) ma inferiore a 35 € (2)	16 + 37,8 €/100 kg/net (3)
	––––– uguale o superiore a 33,6 € (2) ma inferiore a 34,3 € (2)	16 + 37,8 €/100 kg/net (4)
	––––– uguale o superiore a 32,9 € (2) ma inferiore a 33,6 € (2)	16 + 37,8 €/100 kg/net (5)
	––––– uguale o superiore a 32,2 € (2) ma inferiore a 32,9 € (2)	16 + 37,8 €/100 kg/net (6)
	––––– inferiore a 32,2 € (2)	16 + 37,8 €/100 kg/net
	––– altri:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 68,3 €	16
	––––– uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €	16 + 1,4 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €	16 + 2,7 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €	16 + 4,1 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €	16 + 5,5 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 62,8 €	16 + 37,8 €/100 kg/net
	–– dal 1º novembre al 10 novembre:	
	––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	–––– uguale o superiore a 68,3 €	12,8 (7)
	–––– uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €	12,8 + 1,4 €/100 kg/net (7)
	–––– uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €	12,8 + 2,7 €/100 kg/net (7)
	–––– uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €	12,8 + 4,1 €/100 kg/net (7)
	–––– uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €	12,8 + 5,5 €/100 kg/net (7)
	–––– inferiore a 62,8 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (7)
	–– dall'11 novembre al 31 dicembre:	
	––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	–––– uguale o superiore a 60,5 €	12,8 (7)
	–––– uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 €	12,8 + 1,2 €/100 kg/net (7)
	–––– uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 €	12,8 + 2,4 €/100 kg/net (7)
	–––– uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 €	12,8 + 3,6 €/100 kg/net (7)
	–––– uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 €	12,8 + 4,8 €/100 kg/net (7)
	–––– inferiore a 55,7 €	12,8 + 37,8 €/100 kg/net (7)

(1) Aliquota del dazio autonomo: 16.
(2) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.
(3) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.
(4) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.
(5) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.
(6) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.
(7) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:	
	– altri:	
0709 91 00	–– Carciofi:	
	––– dal 1º gennaio al 31 maggio:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 82,6 €	10,4
	––––– uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 €	10,4 + 1,7 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 €	10,4 + 3,3 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 €	10,4 + 5 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €	10,4 + 6,6 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 76 €	10,4 + 22,9 €/100 kg/net
	––– dal 1º giugno al 30 giugno:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 65,4 €	10,4
	––––– uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 €	10,4 + 1,3 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 €	10,4 + 2,6 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 €	10,4 + 3,9 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 €	10,4 + 5,2 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 60,2 €	10,4 + 22,9 €/100 kg/net
	––– dal 1º luglio al 31 ottobre	10,4
	––– dal 1º novembre al 31 dicembre:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 94,3 €	10,4
	––––– uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 €	10,4 + 1,9 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 €	10,4 + 3,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 €	10,4 + 5,7 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 €	10,4 + 7,5 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 86,8 €	10,4 + 22,9 €/100 kg/net
0709 93	–– Zucche e zucchine (*Cucurbita* spp.):	
0709 93 10	––– Zucchine:	
	–––– dal 1º gennaio al 31 gennaio:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––––– uguale o superiore a 48,8 €	12,8
	––––––– uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €	12,8 + 1 €/100 kg/net
	––––––– uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €	12,8 + 2 €/100 kg/net
	––––––– uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/net

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0709 93 10	*(seguito)*	
	– – – – – – uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €	12,8 + 3,9 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 44,9 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	– – – – dal 1º febbraio al 31 marzo:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 41,3 €	12,8
	– – – – – – uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €	12,8 + 0,8 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €	12,8 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €	12,8 + 2,5 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €	12,8 + 3,3 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 38 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	– – – – dal 1º aprile al 31 maggio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 69,2 €	12,8
	– – – – – – uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €	12,8 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €	12,8 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €	12,8 + 4,2 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €	12,8 + 5,5 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 63,7 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	– – – – dal 1º giugno al 31 luglio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 41,3 €	12,8
	– – – – – – uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €	12,8 + 0,8 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €	12,8 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €	12,8 + 2,5 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €	12,8 + 3,3 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 38 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net
	– – – – dal 1º agosto al 31 dicembre:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 48,8 €	12,8
	– – – – – – uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €	12,8 + 1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €	12,8 + 2 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €	12,8 + 2,9 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €	12,8 + 3,9 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 44,9 €	12,8 + 15,2 €/100 kg/net

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805	Agrumi, freschi o secchi:	
0805 10	– Arance:	
	–– Arance dolci, fresche:	
0805 10 22	––– Arance navel:	
	–––– dal 1º gennaio al 31 marzo:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	–––––– uguale o superiore a 35,4 €	16 (1)
	–––––– uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	16 + 0,7 €/100 kg/net (1)
	–––––– uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	16 + 1,4 €/100 kg/net (1)
	–––––– uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	16 + 2,1 €/100 kg/net (1)
	–––––– uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	16 + 2,8 €/100 kg/net (1)
	–––––– inferiore a 32,6 €	16 + 7,1 €/100 kg/net (1)
	–––– dal 1º aprile al 30 aprile:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	–––––– uguale o superiore a 35,4 €	10,4 (1)
	–––––– uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	10,4 + 0,7 €/100 kg/net (1)
	–––––– uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	10,4 + 1,4 €/100 kg/net (1)
	–––––– uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	10,4 + 2,1 €/100 kg/net (1)
	–––––– uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	10,4 + 2,8 €/100 kg/net (1)
	–––––– inferiore a 32,6 €	10,4 + 7,1 €/100 kg/net (1)
	–––– dal 1º maggio al 15 maggio:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	–––––– uguale o superiore a 35,4 €	4,8
	–––––– uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	4,8 + 0,7 €/100 kg/net
	–––––– uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	4,8 + 1,4 €/100 kg/net
	–––––– uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	4,8 + 2,1 €/100 kg/net
	–––––– uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	4,8 + 2,8 €/100 kg/net
	–––––– inferiore a 32,6 €	4,8 + 7,1 €/100 kg/net
	–––– dal 16 maggio al 31 maggio:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	–––––– uguale o superiore a 35,4 €	3,2
	–––––– uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	3,2 + 0,7 €/100 kg/net
	–––––– uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	3,2 + 1,4 €/100 kg/net
	–––––– uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	3,2 + 2,1 €/100 kg/net
	–––––– uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	3,2 + 2,8 €/100 kg/net
	–––––– inferiore a 32,6 €	3,2 + 7,1 €/100 kg/net

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 10 22	*(seguito)*	
	– – – – dal 1º giugno al 15 ottobre	3,2
	– – – – dal 16 ottobre al 30 novembre	16
	– – – – dal 1º dicembre al 31 dicembre:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	16 + 0,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	16 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	16 + 2,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	16 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	16 + 7,1 €/100 kg/net
0805 10 24	– – – Arance bionde:	
	– – – – dal 1º gennaio al 31 marzo:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	16 (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	16 + 0,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	16 + 1,4 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	16 + 2,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	16 + 2,8 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	16 + 7,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – dal 1º aprile al 30 aprile:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	10,4 (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	10,4 + 0,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	10,4 + 1,4 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	10,4 + 2,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	10,4 + 2,8 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	10,4 + 7,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – dal 1º maggio al 15 maggio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	4,8
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	4,8 + 0,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	4,8 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	4,8 + 2,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	4,8 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	4,8 + 7,1 €/100 kg/net

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 10 24	*(seguito)*	
	– – – – dal 16 maggio al 31 maggio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	3,2
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	3,2 + 0,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	3,2 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	3,2 + 2,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	3,2 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	3,2 + 7,1 €/100 kg/net
	– – – – dal 1º giugno al 15 ottobre	3,2
	– – – – dal 16 ottobre al 30 novembre	16
	– – – – dal 1º dicembre al 31 dicembre:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	16 + 0,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	16 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	16 + 2,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	16 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	16 + 7,1 €/100 kg/net
0805 10 28	– – – altre:	
	– – – – dal 1º gennaio al 31 marzo:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	16 (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	16 + 0,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	16 + 1,4 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	16 + 2,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	16 + 2,8 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	16 + 7,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – dal 1º aprile al 30 aprile:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	10,4 (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	10,4 + 0,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	10,4 + 1,4 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	10,4 + 2,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	10,4 + 2,8 €/100 kg/net (1)
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	10,4 + 7,1 €/100 kg/net (1)

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 10 28	*(seguito)*	
	– – – – dal 1º maggio al 15 maggio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	4,8
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	4,8 + 0,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	4,8 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	4,8 + 2,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	4,8 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	4,8 + 7,1 €/100 kg/net
	– – – – dal 16 maggio al 31 maggio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	3,2
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	3,2 + 0,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	3,2 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	3,2 + 2,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	3,2 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	3,2 + 7,1 €/100 kg/net
	– – – – dal 1º giugno al 15 ottobre	3,2
	– – – – dal 16 ottobre al 30 novembre	16
	– – – – dal 1º dicembre al 31 dicembre:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 35,4 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €	16 + 0,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €	16 + 1,4 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €	16 + 2,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €	16 + 2,8 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 32,6 €	16 + 7,1 €/100 kg/net
	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:	
0805 21	– – Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma):	
0805 21 10	– – – Satsuma:	
	– – – – dal 1º gennaio alla fine di febbraio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 21 10	*(seguito)*	
	– – – – dal 1º marzo al 31 ottobre	16
	– – – – dal 1º novembre al 31 dicembre:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 21 90	– – – altre:	
	– – – – dal 1º gennaio alla fine di febbraio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	– – – – dal 1º marzo al 31 ottobre	16
	– – – – dal 1º novembre al 31 dicembre:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 22 00	– – Clementine:	
	– – – Monreal:	
	– – – – dal 1º gennaio alla fine di febbraio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 22 00	*(seguito)*	
	– – – – dal 1º marzo al 31 ottobre	16
	– – – – dal 1º novembre al 31 dicembre:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	– – – altre:	
	– – – – dal 1º gennaio alla fine di febbraio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 64,9 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €	16 + 1,3 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €	16 + 2,6 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €	16 + 3,9 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €	16 + 5,2 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 59,7 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	– – – – dal 1º marzo al 31 ottobre	16
	– – – – dal 1º novembre al 31 dicembre:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 64,9 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €	16 + 1,3 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €	16 + 2,6 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €	16 + 3,9 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €	16 + 5,2 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 59,7 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 29 00	– – altre:	
	– – – Wilkings:	
	– – – – dal 1º gennaio alla fine di febbraio:	
	– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – – uguale o superiore a 28,6 €	16
	– – – – – – uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	– – – – – – uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – – – inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 29 00	*(seguito)*	
	---- dal 1º marzo al 31 ottobre	16
	---- dal 1º novembre al 31 dicembre:	
	----- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	------ uguale o superiore a 28,6 €	16
	------ uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	------ inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
	--- altre:	
	---- dal 1º gennaio alla fine di febbraio:	
	----- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	------ uguale o superiore a 28,6 €	16 (1)
	------ uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net (1)
	------ uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net (1)
	------ uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net (1)
	------ uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net (1)
	------ inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net (1)
	---- dal 1º marzo al 31 ottobre	16 (1)
	---- dal 1º novembre al 31 dicembre:	
	----- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	------ uguale o superiore a 28,6 €	16
	------ uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €	16 + 0,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €	16 + 1,1 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €	16 + 1,7 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €	16 + 2,3 €/100 kg/net
	------ inferiore a 26,3 €	16 + 10,6 €/100 kg/net
0805 50	- Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*) e limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*):	
0805 50 10	-- Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*):	
	--- dal 1º gennaio al 30 aprile:	
	---- con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	----- uguale o superiore a 46,2 €	6,4 (1)
	----- uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €	6,4 + 0,9 €/100 kg/net (1)
	----- uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €	6,4 + 1,8 €/100 kg/net (1)
	----- uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/net (1)

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 50 10	*(seguito)*	
	––––– uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €	6,4 + 3,7 €/100 kg/net (1)
	––––– inferiore a 42,5 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net (1)
	––– dal 1º maggio al 31 maggio:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 46,2 €	6,4 (1)
	––––– uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €	6,4 + 0,9 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €	6,4 + 1,8 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €	6,4 + 3,7 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 €	6,4 + 4,6 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 €	6,4 + 5,5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 €	6,4 + 6,5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 €	6,4 + 7,4 €/100 kg/net (1)
	––––– inferiore a 38,8 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net (1)
	––– dal 1º giugno al 31 luglio:	
	–––– con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 55,8 €	6,4 (1)
	––––– uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €	6,4 + 2,2 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €	6,4 + 3,3 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €	6,4 + 5,6 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €	6,4 + 6,7 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €	6,4 + 7,8 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 €	6,4 + 8,9 €/100 kg/net (1)
	––––– inferiore a 46,9 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net (1)
	––– dal 1º agosto al 15 agosto:	
	–––– con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 55,8 €	6,4
	––––– uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €	6,4 + 2,2 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €	6,4 + 3,3 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €	6,4 + 5,6 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €	6,4 + 6,7 €/100 kg/net

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0805 50 10	*(seguito)*	
	––––– uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €	6,4 + 7,8 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 48 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net
	––– dal 16 agosto al 31 ottobre:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 55,8 €	6,4
	––––– uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €	6,4 + 2,2 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €	6,4 + 3,3 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 51,3 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net
	––– dal 1º novembre al 31 dicembre:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 46,2 €	6,4
	––––– uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €	6,4 + 0,9 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €	6,4 + 1,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €	6,4 + 3,7 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 42,5 €	6,4 + 25,6 €/100 kg/net
0806	Uve, fresche o secche:	
0806 10	– fresche:	
0806 10 10	–– da tavola:	
	––– dal 1º gennaio al 14 luglio:	
	–––– della varietà Empereur (*Vitis vinifera* c.v.) dal 1º gennaio al 31 gennaio (1)	8
	–––– altre	11,5
	––– dal 15 luglio al 20 luglio	14,1
	––– dal 21 luglio al 31 ottobre:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 54,6 €	14,1 (2)
	––––– uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 €	17,6 + 1,1 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 €	17,6 + 2,2 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 €	17,6 + 3,3 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €	17,6 + 4,4 €/100 kg/net (2)
	––––– inferiore a 50,2 €	17,6 + 9,6 €/100 kg/net (2)

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
(2) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0806 10 10	*(seguito)*	
	– – – dal 1º novembre al 20 novembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 47,6 €	11,5
	– – – – – uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 €	14,4 + 1 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 €	14,4 + 1,9 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 €	14,4 + 2,9 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 €	14,4 + 3,8 €/100 kg/net
	– – – – – inferiore a 43,8 €	14,4 + 9,6 €/100 kg/net
	– – – dal 21 novembre al 31 dicembre:	
	– – – – della varietà Empereur (*Vitis vinifera* c.v.) dal 1º dicembre al 31 dicembre ([1])	8
	– – – – altre	11,5
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:	
0808 10	– Mele:	
0808 10 80	– – altre:	
	– – – dal 1º gennaio al 14 febbraio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 56,8 €	4
	– – – – – uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €	6,4 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €	6,4 + 3,4 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net
	– – – – – inferiore a 52,3 €	6,4 + 23,8 €/100 kg/net
	– – – dal 15 febbraio al 31 marzo:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 56,8 €	4
	– – – – – uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €	6,4 + 1,1 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €	6,4 + 2,3 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €	6,4 + 3,4 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €	6,4 + 4,5 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €	6,4 + 5,7 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €	6,4 + 6,8 €/100 kg/net
	– – – – – inferiore a 50 €	6,4 + 23,8 €/100 kg/net

([1]) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 10 80	*(seguito)*	
	– – – dal 1º aprile al 30 giugno:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 56,8 €	esenzione
	– – – – – uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €	4,8 + 1,1 €/100 kg/net (1) (2)
	– – – – – uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €	4,8 + 2,3 €/100 kg/net (1) (3)
	– – – – – uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €	4,8 + 3,4 €/100 kg/net (1) (4)
	– – – – – uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €	4,8 + 4,5 €/100 kg/net (1) (5)
	– – – – – uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €	4,8 + 5,7 €/100 kg/net (1) (6)
	– – – – – uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €	4,8 + 6,8 €/100 kg/net (1) (7)
	– – – – – uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 €	4,8 + 8 €/100 kg/net (1) (8)
	– – – – – inferiore a 48,8 €	4,8 + 23,8 €/100 kg/net (1) (9)
	– – – dal 1º luglio al 15 luglio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 45,7 €	esenzione
	– – – – – uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €	4,8 + 0,9 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €	4,8 + 1,8 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €	4,8 + 2,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €	4,8 + 3,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 €	4,8 + 4,6 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 €	4,8 + 5,5 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 €	4,8 + 6,4 €/100 kg/net (1)
	– – – – – inferiore a 39,3 €	4,8 + 23,8 €/100 kg/net (1)
	– – – dal 16 luglio al 31 luglio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 45,7 €	esenzione
	– – – – – uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €	4,8 + 0,9 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €	4,8 + 1,8 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €	4,8 + 2,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €	4,8 + 3,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – – inferiore a 42 €	4,8 + 23,8 €/100 kg/net (1)

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.
(3) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.
(4) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.
(5) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.
(6) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.
(7) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.
(8) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.
(9) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 10 80	*(seguito)*	
	– – – dal 1º agosto al 31 dicembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 45,7 €	9
	– – – – – uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €	11,2 + 0,9 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €	11,2 + 1,8 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €	11,2 + 2,7 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €	11,2 + 3,7 €/100 kg/net
	– – – – – inferiore a 42 €	11,2 + 23,8 €/100 kg/net
0808 30	– Pere:	
0808 30 90	– – altre:	
	– – – dal 1º gennaio al 31 gennaio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 51 €	8
	– – – – – uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	8 + 1 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	8 + 2 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	8 + 3,1 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	8 + 4,1 €/100 kg/net
	– – – – – inferiore a 46,9 €	8 + 23,8 €/100 kg/net
	– – – dal 1º febbraio al 31 marzo:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 51 €	5
	– – – – – uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	8 + 1 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	8 + 2 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	8 + 3,1 €/100 kg/net
	– – – – – uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	8 + 4,1 €/100 kg/net
	– – – – – inferiore a 46,9 €	8 + 23,8 €/100 kg/net
	– – – dal 1º aprile al 30 aprile:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 51 €	esenzione
	– – – – – uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	4 + 1 €/100 kg/net [1]
	– – – – – uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	4 + 2 €/100 kg/net [2]
	– – – – – uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	4 + 3,1 €/100 kg/net [3]
	– – – – – uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	4 + 4,1 €/100 kg/net [4]

[1] Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.
[2] Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.
[3] Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.
[4] Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 30 90	*(seguito)*	
	––––– uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 €	4 + 5,1 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €	4 + 6,1 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 €	4 + 7,1 €/100 kg/net (3)
	––––– inferiore a 43,9 €	4 + 23,8 €/100 kg/net (4)
	––– dal 1º maggio al 30 giugno	2,5 MIN 1 €/100 kg/net
	––– dal 1º luglio al 15 luglio:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 46,5 €	esenzione
	––––– uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €	4 + 0,9 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €	4 + 1,9 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €	4 + 2,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €	4 + 3,7 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 €	4 + 4,6 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 €	4 + 5,6 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 €	4 + 6,5 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 40 €	4 + 23,8 €/100 kg/net
	––– dal 16 luglio al 31 luglio:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 46,5 €	5
	––––– uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €	8 + 0,9 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €	8 + 1,9 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €	8 + 2,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €	8 + 3,7 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 42,8 €	8 + 23,8 €/100 kg/net
	––– dal 1º agosto al 31 ottobre:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 38,8 €	10,4 (5)
	––––– uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €	10,4 + 0,8 €/100 kg/net (5)
	––––– uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 €	10,4 + 1,6 €/100 kg/net (5)
	––––– uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 €	10,4 + 2,3 €/100 kg/net (5)
	––––– uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 €	10,4 + 3,1 €/100 kg/net (5)
	––––– inferiore a 35,7 €	10,4 + 23,8 €/100 kg/net (5)

(1) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.
(2) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.
(3) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.
(4) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.
(5) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0808 30 90	*(seguito)*	
	– – – dal 1º novembre al 31 dicembre:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 51 €	10,4 (1)
	– – – – – uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €	10,4 + 1 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €	10,4 + 2 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €	10,4 + 3,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €	10,4 + 4,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – – inferiore a 46,9 €	10,4 + 23,8 €/100 kg/net (1)
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:	
0809 10 00	– Albicocche:	
	– – dal 1º gennaio al 31 maggio	20 (1)
	– – dal 1º giugno al 20 giugno:	
	– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 107,1 €	20 (1)
	– – – – uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 €	20 + 2,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 €	20 + 4,3 €/100 kg/net (1)
	– – – – uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 €	20 + 6,4 €/100 kg/net (1)
	– – – – uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 €	20 + 8,6 €/100 kg/net (1)
	– – – – inferiore a 98,5 €	20 + 22,7 €/100 kg/net (1)
	– – dal 21 giugno al 30 giugno:	
	– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 87,3 €	20 (1)
	– – – – uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 €	20 + 1,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 €	20 + 3,5 €/100 kg/net (1)
	– – – – uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 €	20 + 5,2 €/100 kg/net (1)
	– – – – uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 €	20 + 7 €/100 kg/net (1)
	– – – – inferiore a 80,3 €	20 + 22,7 €/100 kg/net (1)
	– – dal 1º luglio al 31 luglio:	
	– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – uguale o superiore a 77,1 €	20 (1)
	– – – – uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 €	20 + 1,5 €/100 kg/net (1)
	– – – – uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 €	20 + 3,1 €/100 kg/net (1)
	– – – – uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 €	20 + 4,6 €/100 kg/net (1)
	– – – – uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 €	20 + 6,2 €/100 kg/net (1)
	– – – – inferiore a 70,9 €	20 + 22,7 €/100 kg/net (1)

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 10 00	*(seguito)*	
	–– dal 1º agosto al 31 dicembre	20 (1)
	– Ciliege:	
0809 21 00	–– Ciliege acide (*Prunus cerasus*):	
	––– dal 1º gennaio al 30 aprile	12
	––– dal 1º maggio al 20 maggio	12 MIN 2,4 €/100 kg/net
	––– dal 21 maggio al 31 maggio:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 149,4 €	12
	––––– uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €	12 + 3 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €	12 + 6 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €	12 + 9 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €	12 + 12 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 50,7 € (3) ma inferiore a 137,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 49,7 € (3) ma inferiore a 50,7 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net (4)
	––––– uguale o superiore a 48,7 € (3) ma inferiore a 49,7 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net (5)
	––––– uguale o superiore a 47,7 € (3) ma inferiore a 48,7 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net (6)
	––––– uguale o superiore a 46,6 € (3) ma inferiore a 47,7 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net (7)
	––––– inferiore a 46,6 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net
	––– dal 1º giugno al 15 luglio:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 125,4 €	12
	––––– uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 50,7 € (3) ma inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net (2)
	––––– uguale o superiore a 49,7 € (3) ma inferiore a 50,7 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net (4)
	––––– uguale o superiore a 48,7 € (3) ma inferiore a 49,7 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net (5)
	––––– uguale o superiore a 47,7 € (3) ma inferiore a 48,7 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net (6)
	––––– uguale o superiore a 46,6 € (3) ma inferiore a 47,7 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net (7)
	––––– inferiore a 46,6 € (3)	12 + 27,4 €/100 kg/net

(1) Contingenti tariffari OMC.
(2) Aliquota del dazio autonomo: 12.
(3) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.
(4) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.
(5) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.
(6) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.
(7) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 21 00	*(seguito)*	
	– – – dal 16 luglio al 31 luglio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 125,4 €	12
	– – – – – uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 45,9 € (2) ma inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 45 € (2) ma inferiore a 45,9 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net (3)
	– – – – – uguale o superiore a 44,1 € (2) ma inferiore a 45 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net (4)
	– – – – – uguale o superiore a 43,1 € (2) ma inferiore a 44,1 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net (5)
	– – – – – uguale o superiore a 42,2 € (2) ma inferiore a 43,1 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net (6)
	– – – – – inferiore a 42,2 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net
	– – – dal 1º agosto al 10 agosto:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 91,6 €	12
	– – – – – uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €	12 + 1,8 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €	12 + 3,7 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €	12 + 5,5 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €	12 + 7,3 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 45,9 € (2) ma inferiore a 84,1 €	12 + 27,4 €/100 kg/net (1)
	– – – – – uguale o superiore a 45 € (2) ma inferiore a 45,9 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net (3)
	– – – – – uguale o superiore a 44,1 € (2) ma inferiore a 45 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net (4)
	– – – – – uguale o superiore a 43,1 € (2) ma inferiore a 44,1 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net (5)
	– – – – – uguale o superiore a 42,2 € (2) ma inferiore a 43,1 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net (6)
	– – – – – inferiore a 42,2 € (2)	12 + 27,4 €/100 kg/net
	– – – dall'11 agosto al 31 dicembre	12
0809 29 00	– – altre:	
	– – – dal 1º gennaio al 30 aprile	12
	– – – dal 1º maggio al 20 maggio	12 MIN 2,4 €/100 kg/net
	– – – dal 21 maggio al 31 maggio:	
	– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	– – – – – uguale o superiore a 149,4 €	12 (7)

(1) Aliquota del dazio autonomo: 12.
(2) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.
(3) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.
(4) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.
(5) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.
(6) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.
(7) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 29 00	*(seguito)*	
	––––– uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €	12 + 3 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €	12 + 6 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €	12 + 9 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €	12 + 12 €/100 kg/net (1)
	––––– inferiore a 137,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net (1)
	––– dal 1º giugno al 15 giugno:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 125,4 €	12 (1)
	––––– uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net (1)
	––––– inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net (1)
	––– dal 16 giugno al 15 luglio:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 125,4 €	6 (1)
	––––– uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net (1)
	––––– uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net (1)
	––––– inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net (1)
	––– dal 16 luglio al 31 luglio:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 125,4 €	12
	––––– uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €	12 + 2,5 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €	12 + 5 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €	12 + 7,5 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €	12 + 10 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 115,4 €	12 + 27,4 €/100 kg/net
	––– dal 1º agosto al 10 agosto:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 91,6 €	12
	––––– uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €	12 + 1,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €	12 + 3,7 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €	12 + 5,5 €/100 kg/net

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 29 00	*(seguito)*	
	––––– uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €	12 + 7,3 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 84,1 €	12 + 27,4 €/100 kg/net
	––– dall'11 agosto al 31 dicembre	12
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci:	
0809 30 10	–– Pesche noci:	
	––– dal 1º gennaio al 10 giugno	17,6
	––– dall'11 giugno al 20 giugno:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 88,3 €	17,6
	––––– uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €	17,6 + 1,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €	17,6 + 3,5 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €	17,6 + 5,3 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €	17,6 + 7,1 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 81,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	––– dal 21 giugno al 31 luglio:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 77,6 €	17,6
	––––– uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €	17,6 + 1,6 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €	17,6 + 3,1 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €	17,6 + 4,7 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €	17,6 + 6,2 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 71,4 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	––– dal 1º agosto al 30 settembre:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 60 €	17,6
	––––– uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €	17,6 + 1,2 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	17,6 + 2,4 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €	17,6 + 3,6 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €	17,6 + 4,8 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 55,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	––– dal 1º ottobre al 31 dicembre	17,6
0809 30 90	–– altre:	
	––– dal 1º gennaio al 10 giugno	17,6
	––– dall'11 giugno al 20 giugno:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 88,3 €	17,6

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 30 90	*(seguito)*	
	––––– uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €	17,6 + 1,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €	17,6 + 3,5 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €	17,6 + 5,3 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €	17,6 + 7,1 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 81,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	––– dal 21 giugno al 31 luglio:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 77,6 €	17,6
	––––– uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €	17,6 + 1,6 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €	17,6 + 3,1 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €	17,6 + 4,7 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €	17,6 + 6,2 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 71,4 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	––– dal 1º agosto al 30 settembre:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 60 €	17,6
	––––– uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €	17,6 + 1,2 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €	17,6 + 2,4 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €	17,6 + 3,6 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €	17,6 + 4,8 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 55,2 €	17,6 + 13 €/100 kg/net
	––– dal 1º ottobre al 31 dicembre	17,6
0809 40	– Prugne e prugnole:	
0809 40 05	–– Prugne:	
	––– dal 1º gennaio al 10 giugno	6,4
	––– dall'11 giugno al 30 giugno:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 69,6 €	6,4
	––––– uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €	6,4 + 1,4 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	6,4 + 2,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €	6,4 + 4,2 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €	6,4 + 5,6 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 64 €	6,4 + 10,3 €/100 kg/net
	––– dal 1º luglio al 30 settembre:	
	–––– con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:	
	––––– uguale o superiore a 69,6 €	12

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
0809 40 05	*(seguito)*	
	––––– uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €	12 + 1,4 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €	12 + 2,8 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €	12 + 4,2 €/100 kg/net
	––––– uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €	12 + 5,6 €/100 kg/net
	––––– inferiore a 64 €	12 + 10,3 €/100 kg/net
	––– dal 1º ottobre al 31 dicembre	6,4
2009	Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	– Succo di uva (compreso il mosto di uva):	
2009 61	–– di un valore Brix uguale o inferiore a 30:	
2009 61 10	––– di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per hl:	
	––––– uguale o superiore a 42,5 €	22,4
	––––– uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	22,4 + 0,8 €/hl
	––––– uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	22,4 + 1,7 €/hl
	––––– uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	22,4 + 2,5 €/hl
	––––– uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	22,4 + 3,4 €/hl
	––––– inferiore a 39,1 €	22,4 + 27 €/hl
2009 69	–– altri:	
	––– di un valore Brix superiore a 67:	
2009 69 19	–––– altri:	
	––––– con un prezzo d'entrata, per hl:	
	––––––– uguale o superiore a 212,4 €	40 (1)
	––––––– uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €	40 + 4,2 €/hl (1)
	––––––– uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €	40 + 8,5 €/hl (1)
	––––––– uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €	40 + 12,7 €/hl (1)
	––––––– uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €	40 + 17 €/hl (1)
	––––––– inferiore a 195,4 €	40 + 121 €/hl (1)
	––– di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:	
	–––– di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:	
2009 69 51	––––– concentrati:	
	––––––– con un prezzo d'entrata, per hl:	
	––––––––– uguale o superiore a 209,4 €	22,4 (1)
	––––––––– uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €	22,4 + 4,2 €/hl (1)
	––––––––– uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €	22,4 + 8,4 €/hl (1)

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
2009 69 51	*(seguito)*	
	------- uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €	22,4 + 12,6 €/hl (1)
	------- uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €	22,4 + 16,8 €/hl (1)
	------- inferiore a 192,6 €	22,4 + 131 €/hl (1)
2009 69 59	----- altri:	
	------ con un prezzo d'entrata, per hl:	
	------- uguale o superiore a 42,5 €	22,4
	------- uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	22,4 + 0,8 €/hl
	------- uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	22,4 + 1,7 €/hl
	------- uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	22,4 + 2,5 €/hl
	------- uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	22,4 + 3,4 €/hl
	------- inferiore a 39,1 €	22,4 + 27 €/hl
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	
2204 30	– altri mosti di uva:	
	-- altri:	
	--- con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:	
2204 30 92	---- concentrati:	
	----- con un prezzo d'entrata, per hl:	
	------ uguale o superiore a 209,4 €	22,4 + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €	22,4 + 4,2 €/hl + 20,6 €/ 100 kg/net
	------ uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €	22,4 + 8,4 €/hl + 20,6 €/ 100 kg/net
	------ uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €	22,4 + 12,6 €/hl + 20,6 €/ 100 kg/net
	------ uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €	22,4 + 16,8 €/hl + 20,6 €/ 100 kg/net
	------ inferiore a 192,6 €	22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/ 100 kg/net
2204 30 94	---- altri:	
	----- con un prezzo d'entrata, per hl:	
	------ uguale o superiore a 42,5 €	22,4 + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	22,4 + 0,8 €/hl + 20,6 €/ 100 kg/net
	------ uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	22,4 + 1,7 €/hl + 20,6 €/ 100 kg/net
	------ uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	22,4 + 2,5 €/hl + 20,6 €/ 100 kg/net

(1) Contingenti tariffari OMC.

ALLEGATO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
2204 30 94	*(seguito)*	
	------ uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	22,4 + 3,4 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	------ inferiore a 39,1 €	22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	--- altri:	
2204 30 96	---- concentrati:	
	----- con un prezzo d'entrata, per hl:	
	------ uguale o superiore a 212,4 €	40 + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €	40 + 4,2 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €	40 + 8,5 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €	40 + 12,7 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €	40 + 17 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	------ inferiore a 195,4 €	40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
2204 30 98	---- altri:	
	----- con un prezzo d'entrata, per hl:	
	------ uguale o superiore a 42,5 €	40 + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €	40 + 0,8 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €	40 + 1,7 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €	40 + 2,5 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	------ uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €	40 + 3,4 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
	------ inferiore a 39,1 €	40 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

SEZIONE II

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL DAZIO

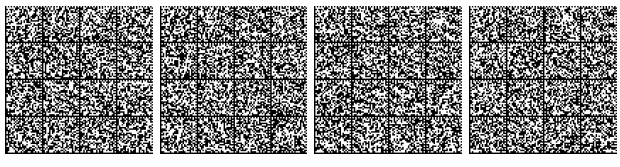

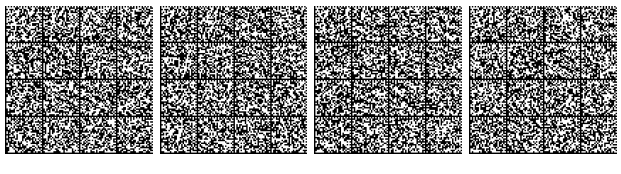

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

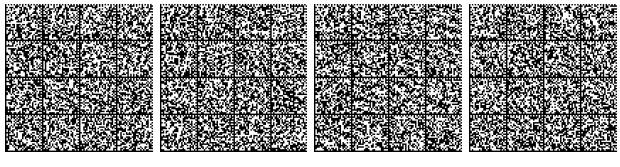

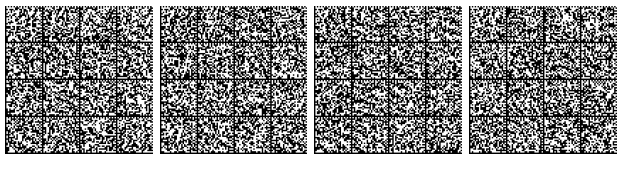

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2818 30 00	1330-44-5	algeldrato
2833 22 00	61115-28-4	alusolfo
2842 10 00	12408-47-8	simaldrato
	71205-22-6	almasilato
2842 90 80	0-00-0	almagodrato
	12247-75-5	almadrate sulfate
	12304-65-3	idrotalcite
	12539-23-0	vangatalcite
	41342-54-5	carbaldrato
	66827-12-1	almagato
	74978-16-8	magaldrato
	119175-48-3	fermagate
2843 30 00	10210-36-3	aurotiosolfato di sodio
	12244-57-4	sodio aurotiomalato
	16925-51-2	aurotioglicanide
	34031-32-8	auranofin
2843 90 90	15663-27-1	cisplatino
	41575-94-4	carboplatino
	61825-94-3	oxaliplatino
	62816-98-2	ormaplatino
	62928-11-4	iproplatino
	74790-08-2	spiroplatino
	95734-82-0	nedaplatino
	96392-96-0	desormaplatino
	103775-75-3	miboplatino
	110172-45-7	sebriplatino
	111490-36-9	zeniplatino
	111523-41-2	enloplatino
	129580-63-8	satraplatino
	135558-11-1	lobaplatino
	141977-79-9	miriplatino
	146665-77-2	eptaplatino
	172903-00-3	trinitrato di triplatino
	181630-15-9	picoplatino
	274679-00-4	padoporfin
	759457-82-4	padeliporfin
2844 43 20	0-00-0	fibrinogeno (^{125}I)
	0-00-0	macrosalb (^{99m}Tc)
	0-00-0	macrosalb (^{131}I)

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2844 43 20	*(seguito)*	
	881-17-4	iodoippurato sodico (^{131}I)
	1187-56-0	selenometionina (^{75}Se)
	5579-94-2	merisoprolo (^{197}Hg)
	7790-26-3	ioduro sodico (^{131}I)
	8016-07-7	olio etiodato (^{131}I)
	8027-28-9	fosfato sodico (^{32}P)
	10039-53-9	cromato sodico (^{51}Cr)
	13115-03-2	cianocobalamina (^{57}Co)
	13422-53-2	cianocobalamina (^{60}Co)
	14932-42-4	xeno (^{133}Xe)
	15251-14-6	rosa bengala sodico (^{131}I)
	15690-63-8	cesio (^{131}Cs) cloruro
	15845-98-4	iotalamato sodico (^{131}I)
	17033-82-8	iometina (^{125}I)
	17033-83-9	iometina (^{131}I)
	17692-74-9	iotalamato sodico (^{125}I)
	18195-32-9	cianocobalamina (^{58}Co)
	24359-64-6	ioduro sodico (^{125}I)
	41183-64-6	gallio (^{67}Ga) citrato
	42220-21-3	iodocolesterolo (^{131}I)
	54063-42-2	iniettabile di citrato ferrico (^{59}Fe)
	54182-60-4	tolpovidone (^{131}I)
	54510-20-2	acido iodocetilico (^{123}I)
	64461-80-9	chlormerodrin (197Hg)
	74855-17-7	acido iocanlidico (^{123}I)
	75917-92-9	iofetamina (^{123}I)
	77679-27-7	iobenguano (^{131}I)
	92812-82-3	fluorodopa (^{18}F)
	94153-50-1	mespiperone (^{11}C)
	104716-22-5	tecnezio (^{99m}Tc) teboroxima
	105851-17-0	fludesossiglucosio (^{18}F)
	106417-28-1	tecnezio (^{99m}Tc) siboroxima
	109581-73-9	tecnezio (^{99m}Tc) sestamibi
	113716-48-6	iolopride (123 I)
	121281-41-2	tecnezio (^{99m}Tc) bicisato
	123748-56-1	acido iodofiltico (^{123}I)
	127396-36-5	iomazenil (^{123}I)
	131608-78-1	tecnezio (^{99m}Tc) nitrodocade

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2844 43 20	*(seguito)*	
	136794-86-0	iometopano (^{123}I)
	142481-95-6	furifosmina tecnezio (^{99m}Tc)
	154427-83-5	samario (^{153}Sm) lexidronam
	155798-07-5	ioflupano (^{123}I)
	157476-76-1	tecnezio (^{99m}Tc) pintumomab
	165942-79-0	tecnezio (^{99m}Tc) nofetumomab merpentano
	172398-69-5	iodinated (125I) human serum albumin
	178959-14-3	tecnetio (^{99m}Tc) apcitide
	225239-31-6	tecnezio (^{99m}Tc) fanolesomab
	308060-75-5	seroalbumina umana iodata (^{131}I)
	476413-07-7	ittrio (^{90}Y) tacatuzumab tetraxetan
2844 43 80	10043-49-9	oro (^{198}Au) colloidale
2845 20 00	12448-24-7	borocaptato (^{10}B) sodico
2845 90 10	35523-45-6	fludalanina
	122431-96-3	zilascorb (^{2}H)
	474641-19-5	deutolperisone
2846 90 20	72573-82-1	acido gadoterico
	80529-93-7	acido gadopentetico
	113662-23-0	acido gadobenico
	117827-80-2	gadopenamide
	120066-54-8	gadoteridolo
	131069-91-5	gadoversetamide
	131410-48-5	gadodiamide
	135326-11-3	acido gadoxetico
	138721-73-0	sprodiamide
	193901-90-5	gadofosveset
	227622-74-4	gadomelitol
	280776-87-6	acido gadocoletico
	544697-52-1	gadodenterato
	770691-21-9	gadobutrolo
2852 10 00	54-64-8	tiomersal
	62-37-3	clormerodrina
	129-16-8	merbromina
	492-18-2	mersalile
	498-73-7	mercurobutolo
	4386-35-0	meraleina sodica
	5964-24-9	timerfonato sodico
	8017-88-7	borato fenilmercurico

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2852 10 00	*(seguito)*	
	14235-86-0	idrargafene
	16509-11-8	otimerato sodico
	20223-84-1	mercaptomerina
	26552-50-1	mercuderamide
2902 19 00	75-19-4	ciclopropano
2902 90 00	75078-91-0	temarotene
2903 49 30	76-19-7	perflutrene
	354-92-7	perflisobutano
	355-25-9	perflubutano
	355-42-0	perflexano
2903 77 60	76-14-2	criofluorano
2903 78 00	307-43-7	perflubrodec
	423-55-2	perflubrone
2903 79 30	124-72-1	teflurano
2903 79 80	151-67-7	alotano
2903 89 80	306-94-5	perflunafene
	1715-40-8	bromociclene
2903 92 00	50-29-3	clofenotano
2903 99 80	53-19-0	mitotano
	479-68-5	broparestrolo
	34563-73-0	feniodio cloruro
	56917-29-4	fluretofene
2904 10 00	5560-69-0	etile dibunato
	6223-35-4	gualenato sodico
	14992-59-7	dibunato di sodio
	21668-77-9	eprodisato
	99287-30-6	egualene
2904 99 00	124-88-9	dimetiodal sodico
	126-31-8	metiodal sodico
2905 29 90	77-75-8	metilpentinolo
2905 39 95	55-98-1	busulfano
	35449-36-6	gemcadiolo
	64218-02-6	plaunotolo
2905 49 00	299-75-2	treosolfano
	7518-35-6	mannosolfano
2905 51 00	113-18-8	etclorvinolo
2905 59 98	52-51-7	bronopolo
	57-15-8	clorobutanolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2905 59 98	*(seguito)*	
	488-41-5	mitobronitolo
	2209-86-1	loprodiolo
	10318-26-0	mitolattolo
	24403-04-1	debropolo
2906 11 00	89-78-1	racementolo
2906 19 00	67-96-9	diidrotachisterolo
	19793-20-5	bolandiolo
	23089-26-1	levomenolo
	29474-12-2	cimepanolo
	57333-96-7	tacalcitolo
	112965-21-6	calcipotriolo
	131918-61-1	paricalcitolo
	134404-52-7	seocalcitolo
	163217-09-2	inecalcitol
	199798-84-0	elocalcitolo
	524067-21-8	becocalcidiol
2906 29 00	79-93-6	fenaglicodolo
	583-03-9	fenipentolo
	13980-94-4	metaglicodolo
	14088-71-2	proclonolo
	15687-18-0	fenpentadiolo
	56430-99-0	flumecinolo
	104561-36-6	doretinel
2907 19 90	1300-94-3	amilmetacresolo
	2078-54-8	propofol
	5591-47-9	ciclomenolo
	13741-18-9	xibornolo
2907 29 00	56-53-1	dietilstilbestrolo
	57-91-0	alfa estradiolo
	84-17-3	dienestrolo
	85-95-0	benzestrolo
	130-73-4	metestrolo
	5635-50-7	exestrolo
	10457-66-6	gerochinolo
	27686-84-6	masoprocolo
2908 19 00	59-50-7	clorocresolo
	70-30-4	esaclorofene
	88-04-0	clorossilenolo

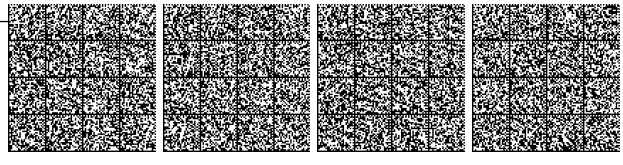

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2908 19 00	*(seguito)*	
	97-23-4	diclorofene
	120-32-1	clorofene
	133-53-9	dicloroxilenolo
	145-94-8	clorindanolo
	6915-57-7	bibrocatolo
	10572-34-6	cicliomenolo
	15686-33-6	biclotimolo
	34633-34-6	bifluranolo
	37693-01-9	clofoctolo
	64396-09-4	terfluranolo
	65634-39-1	pentafluranolo
	125722-16-9	enofelast
2908 99 00	4444-23-9	acido persilico
	20123-80-2	dobesilato di calcio
	57775-26-5	acido sultosilico
	78480-14-5	dicresulene
	10331-57-4	niclofolano
	39224-48-1	nitroclofene
2909 19 90	76-38-0	metossiflurano
	333-36-8	flurotile
	406-90-6	flurossene
	679-90-3	roflurano
	13838-16-9	enflurano
	26675-46-7	isoflurano
	28523-86-6	sevoflurano
	57041-67-5	desflurano
2909 20 00	56689-41-9	aliflurano
2909 30 90	569-57-3	clorotrianisene
	777-11-7	aloprogin
	24150-24-1	terameprocol
	55837-16-6	entsufone
	80844-07-1	etofenprox
2909 49 80	59-47-2	mefenesina
	93-14-1	guaifenesina
	104-29-0	clorfenesina
	544-62-7	batilolo
	2216-77-5	dibuprolo
	3102-00-9	febuprolo

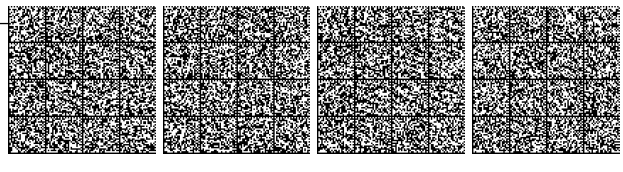

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2909 49 80	*(seguito)*	
	3671-05-4	fenocinolo
	13021-53-9	terbuprolo
	26159-36-4	naproxolo
	27318-86-1	floverina
	63834-83-3	guaietolina
	128607-22-7	ospemifene
	131875-08-6	lexacalcitolo
	302904-82-1	atocalcitol
	341524-89-8	fispemifene
2909 50 00	103-16-2	monobenzone
	150-76-5	mechinolo
	1321-14-8	sulfogaiacol
	2174-64-3	flamenolo
	3380-30-1	soneclosan
	3380-34-5	triclosano
2910 40 00	60-57-1	dieldrin
2910 90 00	1954-28-5	etoglucide
2911 00 00	78-12-6	petricloral
	3563-58-4	cloralodolo
	6055-48-7	tolossiclorinolo
2912 19 00	111-30-8	glutaral
2914 19 90	6809-52-5	teprenone
2914 29 00	2226-11-1	bornelone
2914 39 00	82-66-6	difenadione
	83-12-5	fenindione
	55845-78-8	xenipentone
	85969-07-9	budotitano
2914 40 90	128-20-1	eltanolone
	465-53-2	ciclopregnolo
	565-99-1	renanolone
	2673-23-6	xeniglossal
	14107-37-0	alfadolone
	20098-14-0	idramantone
	21208-26-4	dimepregnene
	23930-19-0	alfaxalone
	35100-44-8	endrisone
	38398-32-2	ganaxolone
	50673-97-7	colestolone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2914 40 90	*(seguito)*	
	158440-71-2	irofulvene
2914 50 00	70-70-2	parossipropione
	114-43-2	desaspidina
	117-37-3	anisindione
	131-53-3	dioxibenzone
	131-57-7	oxibenzone
	480-22-8	ditranolo
	579-23-7	ciclovalone
	1641-17-4	mesenone
	1843-05-6	octabenzone
	2295-58-1	flopropione
	7114-11-6	naftonone
	18493-30-6	metocalcone
	27762-78-3	chetossale
	42924-53-8	nabumetone
	52479-85-3	exifone
	70356-09-1	avobenzone
	75464-11-8	butantrone
	112018-00-5	tebufelone
2914 62 00	303-98-0	ubidecarenone
2914 69 80	117-10-2	dantrone
	319-89-1	tetrochinone
	863-61-6	menatetrenone
	4042-30-2	parvaquone
	14561-42-3	menottone
	58186-27-9	idebenone
	80809-81-0	docebenone
	88426-33-9	buparvaquone
2914 79 00	130-37-0	menadione sodio bisolfito
	957-56-2	fluindione
	1146-98-1	bromindione
	1146-99-2	clorindione
	1470-35-5	isobromindione
	1879-77-2	doxibetasolo
	3030-53-3	clofenossido
	4065-45-6	sulisobenzone
	6723-40-6	fluindarol
	15687-21-5	flumedrossone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2914 79 00	*(seguito)*	
	16469-74-2	idromadinone
	49561-92-4	nivimedone
	56219-57-9	arildone
	95233-18-4	atovaquone
	116313-94-1	nitecapone
	134308-13-7	tolcapone
	274925-86-9	nebicapone
2915 39 00	102-76-1	triacetina
	514-50-1	acebrocolo
	2624-43-3	ciclofenil
	5984-83-8	fenabutene
	83282-71-7	acefluranolo
	91431-42-4	lonapalene
	99107-52-5	bunaprolast
2915 70 40	555-44-2	tripalmitina
2915 90 70	99-66-1	acido valproico
	124-07-2	acido ottanoico
	7008-02-8	iodetrile
	76584-70-8	valproato semisodico
	77372-61-3	valproato pivoxil
	185517-21-9	acido arundico
2916 19 95	51-77-4	gefarnato
	506-26-3	acido gamolenico
	6217-54-5	doconexent
	10417-94-4	icosapent
	81485-25-8	acido poliprenoico
	83689-23-0	molfarnato
2916 20 00	25229-42-9	acido cicrotoico
	26002-80-2	fenotrina
	52645-53-1	permetrina
	69915-62-4	loxanast
	75867-00-4	fenflutrina
2916 39 90	99-79-6	iofendilato
	959-10-4	xenbucina
	1085-91-2	acido nafcaproico
	1553-60-2	ibufenac
	5104-49-4	flurbiprofene
	5728-52-9	felbinac

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2916 39 90	*(seguito)*	
	7698-97-7	fenestrel
	15301-67-4	feneritrolo
	17692-38-5	fluprofene
	24645-20-3	esaprofene
	28168-10-7	tetriprofene
	33159-27-2	ecabet
	34148-01-1	clidanac
	36616-52-1	fenclorac
	36950-96-6	cicloprofene
	37529-08-1	mexoprofene
	51146-56-6	desibuprofene
	51543-39-6	esflurbiprofene
	51543-40-9	tarenflurbil
	55837-18-8	butibufene
	57144-56-6	isoprofene
	71109-09-6	vedaprofene
	84392-17-6	xenalipina
	91587-01-8	pelretina
	95040-85-0	xenyhexenic acid
	153559-49-0	bexarotene
2917 13 90	123-99-9	acido azelaico
2917 19 80	53-10-1	idrossidione sodio succinato
	577-11-7	docusato sodico
2917 34 00	131-67-9	ftalofina
2918 11 00	15145-14-9	ciclattato
2918 16 00	23835-15-6	glucaldrato potassico
2918 19 98	128-13-2	acido ursodesossicolico
	456-59-7	ciclandelato
	474-25-9	acido chenodesossicolico
	503-49-1	meglutolo
	512-16-3	ciclobutirrolo
	5793-88-4	calcio saccarato
	5977-10-6	fencibutirrolo
	7007-81-0	acido tretocanico
	7009-49-6	esaciclonato sodico
	17140-60-2	calcio glucoeptonato
	17692-20-5	acido ciclobutoico
	26976-72-7	acido aceburico

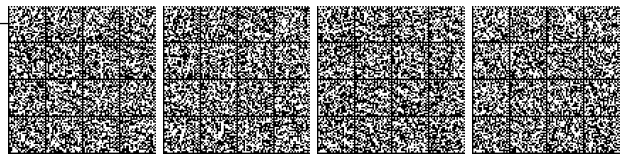

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 19 98	*(seguito)*	
	31221-85-9	ibuverina
	34150-62-4	ferriclato calcico sodico
	54845-95-3	icomucret
	57808-63-6	acido ciclossilico
	68635-50-7	deloxolone
	78919-13-8	iloprost
	81093-37-0	pravastatina
	111149-90-7	lodelabene
	121009-77-6	tenivastatina
	156965-06-9	tisocalcitato
	174022-42-5	bevirimat
2918 22 00	55482-89-8	guacetisal
	64496-66-8	salafibrato
2918 23 00	118-56-9	omosalato
	552-94-3	salsalato
	58703-77-8	sulprosal
2918 29 00	83-40-9	acido idrossitoluico
	96-84-4	acido iofenoico
	153-43-5	acido clorindanico
	322-79-2	triflusal
	486-79-3	dipirocetile
	490-79-9	acido gentisico
	1884-24-8	cinarina
	4955-90-2	gentisato sodico
	7009-60-1	feniodolo sodico
	15534-92-6	terbuficina
	22494-27-5	flufenisal
	22494-42-4	diflunisal
2918 30 00	81-23-2	acido deidrocolico
	145-41-5	deidrocolato di sodio
	519-95-9	florantirone
	892-01-3	esaciprone
	2522-81-8	pibecarbo
	22071-15-4	ketoprofene
	22161-81-5	desketoprofene
	32808-51-8	acido bucloxico
	36330-85-5	fenbufene
	41387-02-4	lexofenac

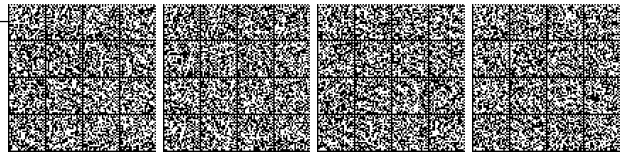

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 30 00	*(seguito)*	
	58182-63-1	itanoxone
	63472-04-8	metbufene
	68767-14-6	lossoprofene
	69956-77-0	pelubiprofene
	112665-43-7	seratrodast
2918 99 90	51-24-1	tiratricolo
	51-26-3	acido tiropropico
	58-54-8	acido etacrinico
	104-28-9	cinoxato
	471-53-4	enoxolone
	517-18-0	metallenestrile
	554-24-5	fenobutiodil
	579-94-2	menglitato
	637-07-0	clofibrato
	882-09-7	acido clofibrico
	2181-04-6	canrenoato di potassio
	2217-44-9	iodoftaleina sodica
	2260-08-4	acetiromato
	3562-99-0	menbutone
	3771-19-5	nafenopina
	4138-96-9	acido canrenoico
	5129-14-6	anisacrile
	5697-56-3	carbenoxolone
	5711-40-0	acido bromebrico
	7706-67-4	acido dimecrotico
	12214-50-5	glucaspaldrato sodico
	13739-02-1	diacereina
	139403-31-9	pimilprost
	14613-30-0	clofibrato magnesico
	14929-11-4	simfibrato
	17243-33-3	acido fepentolico
	22131-79-9	alclofenac
	22204-53-1	naproxene
	22494-47-9	clobuzarit
	24818-79-9	alluminio clofibrato
	25812-30-0	gemfibrozil
	26281-69-6	esiprobene
	29679-58-1	fenoprofen

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 99 90	*(seguito)*	
	30299-08-2	clinofibrato
	31581-02-9	cinoxolone
	34645-84-6	fenclofenac
	35703-32-3	acido cinametico
	39087-48-4	clofibrato calcico
	40596-69-8	metoprene
	41791-49-5	lonaprofene
	41826-92-0	trepibutone
	49562-28-9	fenofibrato
	52214-84-3	ciprofibrato
	52247-86-6	cicloxolone
	54350-48-0	etretinato
	54419-31-7	fenirofibrato
	55079-83-9	acitretina
	55902-94-8	sitofibrato
	55937-99-0	beclobrato
	56049-88-8	indacrinone
	56488-59-6	terbufibrolo
	61887-16-9	dulofibrato
	64506-49-6	sofalcone
	66984-59-6	cinfenoac
	68170-97-8	acido palmossirico
	68548-99-2	oxindanac
	74168-02-8	bakeprofen
	74168-08-4	losmiprofene
	76676-34-1	oxprenoato potassico
	77858-21-0	velaresolo
	84290-27-7	tucaresolo
	84386-11-8	baxitozina
	88431-47-4	clomossir
	96609-16-4	lifibrolo
	106685-40-9	adapaleno
	124083-20-1	etomossir
	157283-68-6	travoprost
	161172-51-6	etalocib
	183293-82-5	gemcabene
	251565-85-2	tesaglitazar
	476436-68-7	naveglitazar

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2919 90 00	62-73-7	diclorvos
	83-86-3	acido fitico
	306-52-5	triclofos
	470-90-6	clofenvinfos
	522-40-7	fosfestrolo
	6064-83-1	fosfosal
	17196-88-2	vincofos
	21466-07-9	bromofenofos
	28841-62-5	atrinositolo
	65708-37-4	flufosal
	258516-89-1	fospropofol
2920 19 00	299-84-3	fenclofos
	2104-96-3	bromofos
2920 90 10	126-92-1	sodio etasolfato
	139-88-8	tetradecil solfato sodico
	1612-30-2	menadiolo sodio solfato
	5634-37-7	cloretato
	88426-32-8	acido ursulcolico
2920 90 70	78-11-5	pentaeritritile tetranitrato
	1607-17-6	pentrinitrolo
	2612-33-1	clonitrato
	2921-92-8	propatilnitrato
	7297-25-8	eritritile tetranitrato
	15825-70-4	mannitolo esanitrato
	163133-43-5	naproxcinod
2921 19 50	2624-44-4	etamsilato
2921 19 99	51-75-2	clormetina
	107-35-7	taurina
	123-82-0	tuaminoeptano
	124-28-7	dimantina
	338-83-0	perfluamina
	502-59-0	octamilamina
	503-01-5	isometeptene
	543-82-8	ottodrina
	555-77-1	triclormetina
	3151-59-5	etaflur
	3687-18-1	tramiprosate
	3735-65-7	butinamina
	13946-02-6	iproeptina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2921 19 99	*(seguito)*	
	36505-83-6	dectaflur
	61822-36-4	diprobutina
2921 29 00	112-24-3	trientina
	9011-04-5	esadimetrina bromuro
2921 30 99	60-40-2	mecamilamina
	101-40-6	propylhexedrine
	102-45-4	ciclopentamina
	768-94-5	amantadina
	3570-07-8	dimecamina
	6192-97-8	levopropilesedrina
	13392-28-4	rimantadina
	19982-08-2	memantina
	79594-24-4	somantadina
	219810-59-0	neramexano
2921 45 00	494-03-1	clornafazina
2921 46 00	51-64-9	desamfetamina
	122-09-8	fentermina
	156-08-1	benzfetamina
	156-34-3	levamfetamina
	300-62-9	amfetamina
	457-87-4	etilamfetamina
	1209-98-9	fencamfamina
	7262-75-1	lefetamina
	17243-57-1	mefenorex
2921 49 00	50-48-6	amitriptilina
	72-69-5	nortriptilina
	93-88-9	fenprometamina
	100-92-5	mefentermina
	102-05-6	dibemetina
	150-59-4	alverina
	155-09-9	tranilcipromina
	303-53-7	ciclobenzaprina
	341-00-4	etifelmina
	390-64-7	prenilamina
	434-43-5	pentorex
	438-60-8	protriptilina
	458-24-2	fenfluramina
	461-78-9	clorfentermina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2921 49 00	*(seguito)*	
	555-57-7	pargilina
	2201-15-2	eticiclidina
	3239-44-9	dexfenfluramina
	4255-23-6	alfetamina
	5118-29-6	melitracene
	5118-30-9	litracene
	5580-32-5	ortetamina
	5581-40-8	dimefadano
	5632-44-0	tolpropamina
	5966-41-6	diisopromina
	7273-99-6	gamfexina
	7395-90-6	indrilina
	10262-69-8	maprotilina
	10389-73-8	clortermina
	13042-18-7	fendilina
	13364-32-4	clobenzorex
	13977-33-8	demelverina
	14334-40-8	pramiverina
	14611-51-9	selegilina
	15301-54-9	cipenamina
	15686-27-8	amfepentorex
	15793-40-5	terodilina
	17243-39-9	benzoctamina
	17279-39-9	dimetamfetamina
	19992-80-4	butisirato
	27466-27-9	intriptilina
	35764-73-9	fluotracene
	35941-65-2	butriptilina
	37577-24-5	levofenfluramina
	47166-67-6	octriptilina
	52795-02-5	tametralina
	54063-48-8	eptaverina
	57653-27-7	droprenilamina
	64015-58-3	trimexilina
	65472-88-0	naftifina
	79617-96-2	sertralina
	86939-10-8	indatralina
	91161-71-6	terbinafina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2921 49 00	*(seguito)*	
	101828-21-1	butenafina
	106650-56-0	sibutramina
	119386-96-8	mofegilina
	136236-51-6	rasagilina
	140850-73-3	igmesina
	186495-49-8	delucemina
	226256-56-0	cinacalcet
2921 59 90	3572-43-8	bromexina
	3590-16-7	feclemina
	37640-71-4	aprindina
	77518-07-1	amiflamina
2922 11 00	2272-11-9	monoetanolammina oleato
2922 14 00	469-62-5	destropropoxifene
2922 19 00	51-68-3	meclofenoxato
	54-03-5	esobendina
	54-32-0	moxisilite
	54-80-8	pronetalolo
	58-73-1	difenidramina
	59-96-1	fenossibenzamina
	64-95-9	adifenina
	74-55-5	etambutolo
	77-19-0	diciclovérina
	77-22-5	caramifene
	77-23-6	pentoxiverina
	77-38-3	clorfenossamina
	77-86-1	trometamolo
	78-41-1	triparanolo
	83-98-7	orfenadrina
	90-54-0	etafenone
	92-12-6	feniltoloxamina
	94-23-5	paretossicaina
	102-60-3	edetolo
	108-16-7	dimepranol
	118-23-0	bromazina
	299-61-6	ganglefene
	302-33-0	proadifene
	302-40-9	benactizina
	372-66-7	eptaminolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 00	*(seguito)*	
	468-61-1	oxeladina
	493-76-5	propanocaina
	495-70-5	meprilcaina
	509-74-0	acetilmetadol
	509-78-4	dimenoxadolo
	511-46-6	clofenetamina
	512-15-2	ciclopentolato
	524-99-2	medrilamina
	525-66-6	propranololo
	532-77-4	esilcaina
	545-90-4	dimefeptanolo
	576-68-1	mannomustina
	604-74-0	bufenadrina
	791-35-5	clofedanolo
	911-45-5	clomifene
	1092-46-2	ketocaina
	1157-87-5	etoloxamina
	1234-71-5	namossirato
	1477-39-0	noracimetadolo
	1477-40-3	levacetilmetadol
	1600-19-7	xilossemina
	1679-75-0	cinnamaverina
	1679-76-1	drofenina
	2179-37-5	benciclano
	2338-37-6	levopropossifene
	2933-94-0	toliprololo
	3563-01-7	aprofene
	3565-72-8	embramina
	3572-52-9	xenisalato
	3572-74-5	mossastina
	3579-62-2	denaverina
	3686-78-0	dietifene
	3811-25-4	clorprenalina
	4148-16-7	ritrosolfano
	5051-22-9	despropranolo
	5632-52-0	clofenciclano
	5633-20-5	oxibutinina
	5634-42-4	tocamfil

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 00	*(seguito)*	
	5668-06-4	meclossamina
	5741-22-0	moprololo
	6284-40-8	meglumina
	6452-71-7	oxprenololo
	6535-03-1	stevaladile
	6818-37-7	olaflur
	7077-34-1	trolnitrato
	7413-36-7	nifenalolo
	7433-10-5	butidrina
	7488-92-8	ketocainolo
	7617-74-5	laurixamina
	7712-50-7	mirtecaina
	10540-29-1	tamoxifene
	13425-98-4	improsolfano
	13445-63-1	itramina tosilato
	13479-13-5	pargeverina
	13655-52-2	alprenololo
	13877-99-1	minepentato
	14007-64-8	butetamato
	14089-84-0	prossibutene
	14556-46-8	bupranololo
	14587-50-9	difeterolo
	14860-49-2	clobutinolo
	15221-81-5	fludorex
	15301-93-6	tofenacina
	15301-96-9	tiromedano
	15518-87-3	miralat
	15585-86-1	ciprodenato
	15599-37-8	esapradol
	15639-50-6	safingolo
	15687-08-8	destrofemina
	15687-23-7	guaiactamina
	15690-55-8	zuclomifene
	15690-57-0	enclomifene
	16112-96-2	indanorex
	17199-54-1	alfametadolo
	17199-55-2	betametadolo
	17199-58-5	alfacetilmetadolo

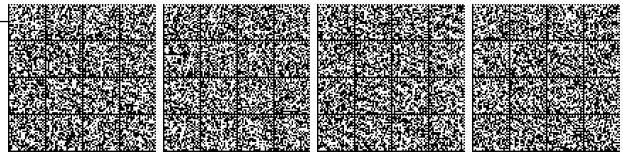

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 00	*(seguito)*	
	17199-59-6	betacetilmetadolo
	17780-72-2	clorgilina
	18109-80-3	butamirato
	18683-91-5	ambroxolo
	18965-97-4	berlafenone
	19179-78-3	xipranololo
	20448-86-6	bornaprina
	22232-57-1	racefemina
	22487-42-9	benaprizina
	22664-55-7	metipranololo
	23573-66-2	detanosal
	23602-78-0	benfluorex
	23891-60-3	mepramidile
	25314-87-8	elucaina
	27325-36-6	procinololo
	27581-02-8	idropranololo
	27591-01-1	bunololo
	27591-97-5	tilorone
	28570-99-2	setazindol
	30187-90-7	xibenolol
	31828-71-4	mexiletina
	34616-39-2	fenalcomina
	35607-20-6	avridina
	36144-08-8	mantabegron
	36199-78-7	guafecainolo
	36981-91-6	fepradinol
	37148-27-9	clenbuterolo
	38363-40-5	penbutololo
	39099-98-4	cinamololo
	39133-31-8	trimebutina
	39563-28-5	cloranololo
	41570-61-0	tulobuterolo
	42050-23-7	nafetololo
	42200-33-9	nadololo
	47082-97-3	pargololo
	47141-42-4	levobunololo
	47419-52-3	desprossibutene
	50366-32-0	flunamina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 00	*(seguito)*	
	50583-06-7	alonamina
	51384-51-1	metoprolol
	52403-19-7	iproxamina
	52742-40-2	alimadol
	53076-26-9	moxaprindina
	53179-07-0	nisoxetina
	53716-44-2	rociverina
	53716-48-6	nexeridina
	54063-24-0	amifloverina
	54063-25-1	amiterolo
	54063-36-4	etolorex
	54063-53-5	propafenone
	54141-87-6	cinfenina
	54910-89-3	fluoxetina
	55769-65-8	butobendina
	55837-19-9	esaprololo
	56341-08-3	mabuterolo
	56433-44-4	oxaprotilina
	57526-81-5	prenalterolo
	58313-74-9	treptilamina
	58473-73-7	drobulina
	58930-32-8	butofilolol
	60607-68-3	indenololo
	60812-35-3	decominolo
	63659-18-7	betaxololo
	64552-16-5	ecipramidile
	66022-25-1	prenoverine
	66451-06-7	bornaprololo
	66722-44-9	bisoprololo
	68392-35-8	afimoxifene
	68876-74-4	zocainone
	69429-84-1	cilobamina
	69756-53-2	alofantrina
	71827-56-0	clemeprolo
	76496-68-9	levoprotilina
	77164-20-6	levomoprololo
	77599-17-8	panomifene
	80387-96-8	difemerina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 00	*(seguito)*	
	81147-92-4	esmolol
	81447-80-5	diprafenone
	81840-58-6	spirendolol
	82101-10-8	flerobuterolo
	82168-26-1	adafenoxato
	82186-77-4	lumefantrina
	82413-20-5	drolossifene
	83015-26-3	atomoxetina
	83480-29-9	voglibosio
	84057-96-5	flusoxololo
	85320-67-8	ericololo
	87129-71-3	arnololo
	89778-26-7	toremifene
	90293-01-9	bifemelano
	90845-56-0	trecadrina
	93221-48-8	levobetaxololo
	94651-09-9	cicloprolol
	96389-68-3	crisnatolo
	96743-96-3	ramciclano
	98774-23-3	tesmilifene
	101479-70-3	adaprololo
	112922-55-1	cericlamina
	119356-77-3	dapoxetina
	119618-22-3	esoxibutinina
	120444-71-5	deramciclano
	123618-00-8	fedotozina
	124316-02-5	alprafenone
	125926-17-2	sarpogrelato
	126924-38-7	seproxetina
	129612-87-9	miprossifene
	146376-58-1	talibegron
	148717-90-2	squalamina
	155321-96-3	solpecainol
	162359-55-9	fingolimod
	173324-94-2	temiverina
	186139-09-3	trodusquemina
	190258-12-9	edronocaina
	207916-33-4	xidecaflur

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 00	*(seguito)*	
	753449-67-1	ronacaleret
2922 29 00	51-61-6	dopamina
	93-30-1	metoxifenamina
	103-86-6	hydroxyamfetamine
	370-14-9	foledrina
	493-75-4	bialamicolo
	1199-18-4	oxidopamina
	3735-45-3	vetrabutina
	5585-64-8	aminossitrifene
	15599-45-8	simetina
	15686-23-4	trimoxamina
	17692-54-5	mitoclomina
	18840-47-6	gepefrina
	34368-04-2	dobutamina
	34910-85-5	lometralina
	53648-55-8	dezocina
	61661-06-1	levdobutamina
	64638-07-9	brolamfetamina
	65415-42-1	oxabrexina
	66195-31-1	ibopamina
	86197-47-9	dopexamina
	90060-42-7	nolomirolo
	103878-96-2	fosopamina
	112891-97-1	alentemolo
	124937-51-5	tolterodina
	148717-54-8	tecalcet
	175591-23-8	tapentadol
	433265-65-7	faxeladol
2922 31 00	76-99-3	metadone
	90-84-6	amfepramone
	125-58-6	levometadone
	467-85-6	normetadone
2922 39 00	466-40-0	isometadone
	6740-88-1	ketamina
	33643-46-8	esketamina
	34662-67-4	cotriptilina
	34911-55-2	bupropione
	53394-92-6	drinidene

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 39 00	*(seguito)*	
	92615-20-8	nafenodone
	92629-87-3	desnafenodone
2922 44 00	51931-66-9	tilidina
2922 49 85	54-30-8	camilofina
	56-41-7	alanina
	56-84-8	acido aspartico
	59-46-1	procaina
	60-00-4	acido edetico
	60-32-2	acido aminocaproico
	61-68-7	acido mefenamico
	61-90-5	leucina
	62-33-9	edetato sodico calcico
	63-91-2	fenilalanina
	67-43-6	acido pentetico
	70-26-8	ornitina
	72-18-4	valina
	73-32-5	isoleucina
	92-23-9	leucinocaina
	94-09-7	benzocaina
	94-12-2	risocaina
	94-14-4	isobutambene
	94-24-6	tetracaina
	96-83-3	acido iopanoico
	133-16-4	cloroprocaina
	136-44-7	lisadimato
	148-82-3	melfalan
	149-16-6	butacaina
	305-03-3	clorambucil
	530-78-9	acido flufenamico
	531-76-0	sarcolisina
	553-65-1	amossecaina
	644-62-2	acido meclofenamico
	1088-80-8	metamelfalano
	1134-47-0	baclofene
	1197-18-8	acido tranexamico
	4295-55-0	acido clofenamico
	6582-31-6	dapabutano
	7424-00-2	fenclonina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 49 85	*(seguito)*	
	12111-24-9	pentetato calcico trisodico
	13710-19-5	acido tolfenamico
	13930-34-2	clormecaina
	15250-13-2	araprofene
	15307-86-5	diclofenac
	15708-41-5	feredetato sodico
	21245-01-2	padimato
	23049-93-6	acido enfenamico
	29098-15-5	terofenamato
	30544-47-9	etofenamato
	32447-90-8	destilidina
	34675-84-8	cetraxato
	36499-65-7	edetato dicobaltico
	39718-89-3	alminoprofene
	55986-43-1	cetabene
	57574-09-1	amineptina
	57775-28-7	prefenamato
	59209-97-1	zafuleptina
	60142-96-3	gabapentina
	60719-82-6	alaproclato
	63329-53-3	lobenzarit
	67330-25-0	ufenamato
	68506-86-5	vigabatrin
	70052-12-9	eflornithine
	75219-46-4	atrimustina
	89796-99-6	aceclofenac
	148553-50-8	pregabalina
	176199-48-7	eglumetad
	198022-65-0	icofungipen
	220991-20-8	lumiracoxib
	220991-32-2	robenacoxib
2922 50 00	51-31-0	levisoprenalina
	56-45-1	serina
	59-42-7	fenilefrina
	59-92-7	levodopa
	60-18-4	tirosina
	67-42-5	acido egtazico
	86-43-1	propossicaina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 50 00	*(seguito)*	
	89-57-6	mesalazina
	99-43-4	oxibuprocaina
	99-45-6	adrenalone
	104-14-3	octopamina
	119-29-9	ambucaina
	133-11-9	fenamisal
	137-53-1	destrotiroxina sodica
	390-28-3	metoxamina
	395-28-8	isoxsuprina
	407-41-0	dexfosfoserina
	447-41-6	bufenina
	487-53-6	idrossiprocaina
	490-98-2	idrossitetracaina
	497-75-6	diossetedrina
	499-67-2	prossimetacaina
	530-08-5	isoetarina
	536-21-0	norfenefrina
	555-30-6	metildopa
	586-06-1	orciprenalina
	646-02-6	aminoetile nitrato
	658-48-0	racemetirosina
	672-87-7	metirosina
	709-55-7	etilefrina
	829-74-3	corbadrina
	1174-11-4	acido xenazoico
	1212-03-9	metiprenalina
	2922-20-5	butaxamina
	3215-70-1	esoprenalina
	3571-71-9	metaterolo
	3625-06-7	mebeverina
	3703-79-5	bametano
	3818-62-0	betoxicaina
	5714-08-9	detrotironina
	7101-51-1	melevodopa
	7376-66-1	deterenol
	7683-59-2	isoprenalina
	10329-60-9	dioxifedrina
	13392-18-2	fenoterolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 50 00	*(seguito)*	
	15687-41-9	oxifedrina
	17365-01-4	etiroxato
	18559-94-9	salbutamolo
	18866-78-9	colterolo
	18910-65-1	salmefamolo
	22103-14-6	bufeniodo
	22950-29-4	dimetofrina
	23031-25-6	terbutalina
	23651-95-8	drossidopa
	27203-92-5	tramadolo
	30392-40-6	bitolterolo
	32359-34-5	medifoxamina
	32462-30-9	osfenicina
	34391-04-3	levosalbutamolo
	37178-37-3	etilevodopa
	50588-47-1	amafolone
	51579-82-9	amfenac
	52365-63-6	dipivefrina
	53034-85-8	ibuterolo
	54592-27-7	divabuterolo
	57540-78-0	nisbuterol
	57558-44-8	secoverina
	58882-17-0	roxadimato
	59170-23-9	bevantololo
	62571-87-3	minaxolone
	63269-31-8	ciramadol
	64862-96-0	ametantrone
	65271-80-9	mitoxantrone
	66734-12-1	butopamina
	71206-88-7	pivenfrina
	71522-58-2	forfenimex
	71771-90-9	denopamina
	75626-99-2	tobuterolo
	78756-61-3	alifedrina
	83200-09-3	dembrexina
	89365-50-4	salmeterolo
	90237-04-0	desecoverina
	91714-94-2	bromfenac

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 50 00	*(seguito)*	
	92071-51-7	rotraxato
	93047-39-3	etanterolo
	93047-40-6	naminterolo
	93413-62-8	desvenlafaxina
	93413-69-5	venlafaxina
	96346-61-1	onapristone
	97747-88-1	lilopristone
	97825-25-7	ractopamina
	100696-30-8	etilefrine pivalate
	109525-44-2	cliropamina
	121524-08-1	amibegron
	124478-60-0	aglepristone
	127560-12-7	norbudrine
	128470-16-6	arbutamina
	134865-33-1	meluadrina
	135306-78-4	acido caloxetico
	141993-70-6	eldacimibe
	187219-95-0	axomadol
	193901-91-6	fosveset
	252920-94-8	solabegron
	255734-04-4	ritobegron
	269079-62-1	isalmadol
	286930-03-8	fesoterodina
	329773-35-5	cinaciguat
	643094-49-9	fasobegron
2923 10 00	507-30-2	colina gluconato
	1336-80-7	ferrocolinato
	2016-36-6	colina salicilato
	28038-04-2	salcolex
	28319-77-9	colina alfoscerato
	856676-23-8	trilipix
2923 20 00	63-89-8	colfosceril palmitato
2923 90 00	50-10-2	oxifenonio bromuro
	51-83-2	carbacolo
	55-97-0	esametonio bromuro
	57-09-0	cetrimonio bromuro
	60-31-1	acetilcolina cloruro
	61-75-6	bretilio tosilato

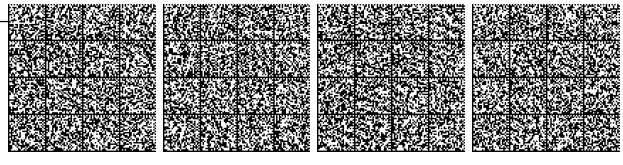

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2923 90 00	*(seguito)*	
	62-51-1	metacolina cloruro
	65-29-2	gallamina trietioduro
	71-27-2	suxametonio cloruro
	71-91-0	tetrilammonio bromuro
	79-90-3	triclobisonio cloruro
	116-38-1	edrofonio cloruro
	121-54-0	benzetonio cloruro
	122-18-9	cetalconio cloruro
	123-47-7	prolonio ioduro
	125-99-5	tridiesetile ioduro
	139-07-1	benzododecinio cloruro
	139-08-2	miristalconio cloruro
	306-53-6	azametonio bromuro
	317-52-2	esafluronio bromuro
	391-70-8	trossonio tosilato
	406-76-8	carnitina
	538-71-6	domifene bromuro
	541-15-1	levocarnitina
	541-20-8	pentametonio bromuro
	541-22-0	decametonio bromuro
	552-92-1	toloconio metilsolfato
	1119-97-7	tetradonio bromuro
	1794-75-8	laurcezio bromuro
	2001-81-2	diponio bromuro
	2218-68-0	cloral betaina
	2401-56-1	deditonio bromuro
	2424-71-7	metocinio ioduro
	3006-10-8	mecetronio etilsolfato
	3166-62-9	metilbenactizio bromuro
	3614-30-0	emepronio bromuro
	3690-61-7	prodeconio bromuro
	3818-50-6	befenio idrossinaftoato
	4304-01-2	truxicurio ioduro
	4858-60-0	mefenidramio metilsolfato
	7002-65-5	ossibetaina
	7008-13-1	alopenio cloruro
	7009-91-8	nitricolina perclorato
	7168-18-5	clorfenoctio amsonato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2923 90 00	*(seguito)*	
	7174-23-4	ossidipentonio cloruro
	7681-78-9	mebezonio ioduro
	13254-33-6	carpronio cloruro
	15585-70-3	bibenzonio bromuro
	15687-13-5	dodeclonio bromuro
	15687-40-8	ottafonio cloruro
	17088-72-1	penoctonio bromuro
	19379-90-9	benzoxonio cloruro
	19486-61-4	lauralconio cloruro
	25155-18-4	metilbenzetonio cloruro
	29546-59-6	ciclonio bromuro
	30716-01-9	emilio tosilato
	42879-47-0	pranolio cloruro
	54063-57-9	suxetonio cloruro
	55077-30-0	aclatonio napadisilato
	58066-85-6	miltefosina
	58158-77-3	amantanio bromuro
	58703-78-9	cetexonio cloruro
	68379-03-3	clofilio fosfato
	70641-51-9	edelfosina
	77257-42-2	stilonio ioduro
2924 11 00	57-53-4	meprobamato
2924 19 00	51-79-6	uretano
	56-85-9	glutammina
	57-08-9	acido acexamico
	64-55-1	mebutamato
	77-65-6	carbromal
	77-66-7	acecarbromal
	78-28-4	emilcamato
	78-44-4	carisoprodol
	95-04-5	ectilurea
	99-15-0	acetilleucina
	116-52-9	dicloralurea
	131-48-6	acido aceneuramico
	306-41-2	excarbacolina bromuro
	466-14-8	ibrotamide
	496-67-3	bromisoval
	512-48-1	valdetamide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 19 00	*(seguito)*	
	541-79-7	carbocloral
	544-31-0	palmidrolo
	633-47-6	cropropamide
	1188-38-1	acido carglumico
	1675-66-7	adelmidrolo
	1954-79-6	mecloralurea
	2430-27-5	valpromide
	2490-97-3	aceglutamide
	3106-85-2	acido isospaglumico
	3342-61-8	deanolo aceglumato
	4171-13-5	valnoctamide
	4213-51-8	bromacrilide
	4268-36-4	tibamato
	4910-46-7	acido spaglumico
	5579-13-5	capuride
	5667-70-9	pentabamato
	6168-76-9	crotetamide
	18679-90-8	acido opantenico
	25269-04-9	nisobamato
	26305-03-3	pepstatina
	32838-26-9	butoctamide
	32954-43-1	pendecamaina
	35301-24-7	cedefingolo
	39825-23-5	bisorcico
	52061-73-1	valdipromide
	56488-60-9	glutaurina
	69542-93-4	pivagabina
	76990-56-2	milacemide
	77337-76-9	acamprosato
	78088-46-7	tabilautide
	78512-63-7	pimelautide
	92262-58-3	valrocemide
	128326-81-8	caldiamide
	129009-83-2	versetamide
	132787-19-0	tradecamide
	138531-07-4	sinapultide
	210419-36-6	opratonio ioduro
	250694-07-6	teglicar

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 21 00	101-20-2	triclocarban
	369-77-7	alocarbano
	34866-47-2	carbuterolo
	51213-99-1	clanfenur
	56980-93-9	celiprololo
	57460-41-0	talinololo
	71475-35-9	lozilurea
	74738-24-2	recainam
	75949-61-0	pafenololo
	87721-62-8	flestololo
	103055-07-8	lufenurone
	159910-86-8	droxinavir
2924 24 00	126-52-3	etinamato
2924 29 10	137-58-6	lidocaina
2924 29 70	50-19-1	oxifenamato
	50-65-7	niclosamide
	51-06-9	procainamide
	56-94-0	demecario bromuro
	60-46-8	dimevamide
	62-44-2	fenacetina
	63-25-2	carbarile
	63-98-9	fenacemide
	65-45-2	salicilamide
	71-81-8	isopropamide ioduro
	87-10-5	tribromsalano
	87-12-7	dibromsalano
	90-49-3	feneturide
	94-35-9	stiramato
	97-27-8	clorbetamide
	100-95-8	metalconio cloruro
	101-71-3	difenano
	114-80-7	neostigmina bromuro
	115-79-7	ambenonio cloruro
	118-57-0	acetaminosalolo
	126-27-2	oxetacaina
	126-93-2	oxanamide
	129-46-4	suramina sodica
	129-57-7	diprotrizoato sodico
	129-63-5	acetrizoato di sodio

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	134-62-3	dietiltoluamide
	138-56-7	trimetobenzamide
	148-01-6	dinitolmide
	148-07-2	benzmalecene
	304-84-7	etamivano
	306-20-7	fenaclone
	332-69-4	bromamide
	358-52-1	esapropimato
	364-62-5	metoclopramide
	440-58-4	iodamide
	483-63-6	crotamitone
	487-48-9	salacetamide
	501-68-8	beclamide
	519-88-0	ambucetamide
	526-18-1	osalmide
	528-96-1	calcio benzamidosalicilato
	532-03-6	metocarbamolo
	552-25-0	diampromide
	556-08-1	acedobene
	575-74-6	buclosamide
	579-38-4	diloxanide
	587-49-5	salfluverina
	606-17-7	adipiodone
	616-68-2	trimecaina
	621-42-1	metacetamolo
	673-31-4	fenprobamato
	721-50-6	prilocaina
	730-07-4	propetamide
	735-52-4	cetofenicolo
	737-31-5	amidotrizoato di sodio
	787-93-9	ameltolide
	847-20-1	flubanilato
	891-60-1	declopramide
	938-73-8	etenzamide
	1042-42-8	carcainio cloruro
	1083-57-4	bucetina
	1223-36-5	clofexamide
	1227-61-8	mefessamide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	1233-53-0	bunamiodil
	1421-14-3	propanidide
	1456-52-6	acido ioprocemico
	1505-95-9	naftipramide
	1693-37-4	parapropamolo
	2276-90-6	acido iotalamico
	2277-92-1	oxiclozanide
	2521-01-9	enciprato
	2577-72-2	metabromsalano
	2618-25-9	acido ioglicamico
	2623-33-8	diacetamato
	2901-75-9	afalanina
	3011-89-0	aklomide
	3115-05-7	acido iobenzamico
	3207-50-9	clinolamide
	3440-28-6	betamiprone
	3567-38-2	carfimato
	3576-64-5	clefamide
	3686-58-6	tolicaina
	3734-33-6	denatonio benzoato
	3785-21-5	butanilicaina
	4093-35-0	bromopride
	4551-59-1	fenalamide
	4582-18-7	endomide
	4663-83-6	buramato
	4665-04-7	fenacetinolo
	4776-06-1	flusalano
	5003-48-5	benorilato
	5107-49-3	flualamide
	5486-77-1	alloclamide
	5560-78-1	teclozano
	5579-05-5	passamato
	5579-06-6	pentalamide
	5579-08-8	propile docetrizoato
	5588-21-6	cintramide
	5591-33-3	acido iosefamico
	5591-49-1	anilamato
	5626-25-5	clodacaina

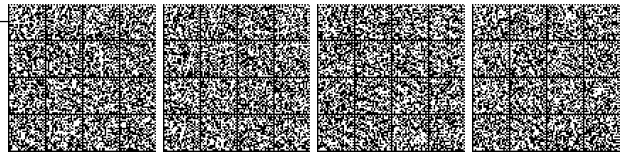

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	5714-09-0	etile cartrizoato
	5749-67-7	carbasalato calcico
	5779-54-4	ciclarbamato
	6170-69-0	acido clamidoxico
	6340-87-0	triclacetamolo
	6376-26-7	salverina
	6620-60-6	proglumide
	6673-35-4	practololo
	7199-29-3	cieptamide
	7225-61-8	sodio metrizoato
	7246-21-1	sodio tiropanoato
	10087-89-5	enpromato
	10397-75-8	acido iocarmico
	10423-37-7	citenamide
	13311-84-7	flutamide
	13912-77-1	ottacaina
	13931-64-1	procimato
	14008-60-7	cresotamide
	14261-75-7	cloforex
	14417-88-0	melinamide
	14437-41-3	clioxanide
	14817-09-5	decimemide
	15302-15-5	etosalamide
	15585-88-3	dicarfene
	15686-76-7	bensalano
	15687-05-5	cloracetadolo
	15687-14-6	embutramide
	15687-16-8	carbifene
	15866-90-7	incyclinide
	16024-67-2	acido iotrizoico
	16034-77-8	acido iocetamico
	16231-75-7	atolide
	17243-49-1	diclometide
	17692-45-4	quatacaina
	18699-02-0	actarit
	18966-32-0	clocanfamide
	19368-18-4	ftaxilide
	19863-06-0	acido ioxotrizoico

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	20788-07-2	resorantel
	21434-91-3	acido capobenico
	22148-75-0	formetorex
	22568-64-5	diacetolol
	22662-39-1	rafoxanide
	22730-86-5	acido iolixanico
	22839-47-0	aspartame
	24353-45-5	dibusadol
	24353-88-6	lorbamato
	25287-60-9	etofamide
	25451-15-4	felbamato
	25827-76-3	acido iomeglamico
	26095-59-0	otilonio bromuro
	26717-47-5	clofibride
	26718-25-2	alofenato
	26750-81-2	alibendolo
	26887-04-7	acido iotranico
	27736-80-7	acido fenaftico
	28179-44-4	acido ioxitalamico
	29122-68-7	atenololo
	29541-85-3	ossitriptilina
	29619-86-1	moctamide
	30531-86-3	colfenamato
	30533-89-2	flurantel
	30544-61-7	clanobutina
	30653-83-9	parsalmide
	31127-82-9	acido iodoxamico
	31598-07-9	acido iozomico
	32421-46-8	bunaftina
	32795-44-1	acecainide
	34919-98-7	cetamololo
	36093-47-7	salantel
	36141-82-9	diamfenetide
	36637-18-0	etidocaina
	36894-69-6	labetalolo
	37106-97-1	bentiromide
	37517-30-9	acebutololo
	37723-78-7	acido iopronico

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	37863-70-0	acido iosumetico
	38103-61-6	tolamololo
	38647-79-9	urefibrato
	39907-68-1	dopamantina
	40256-99-3	flucetorex
	40912-73-0	brosotamide
	41113-86-4	bromoxanide
	41708-72-9	tocainide
	41859-67-0	bezafibrato
	42794-76-3	midodrina
	46803-81-0	saletamide
	49755-67-1	acido ioglicico
	51022-74-3	acido iotroxico
	51876-99-4	acido ioserico
	53370-90-4	exalamide
	53783-83-8	tromantadina
	53902-12-8	tranilast
	54063-35-3	dofamio cloruro
	54063-40-0	fenossedil
	54340-61-3	brovanexina
	54785-02-3	adamexina
	54870-28-9	meglitinide
	55837-29-1	tiropramide
	56281-36-8	motretinide
	56562-79-9	ioglunide
	57227-17-5	sevopramide
	58338-59-3	dinalina
	58473-74-8	cinromide
	58493-49-5	olvanil
	59017-64-0	acido ioxaglico
	59110-35-9	pamatololo
	59160-29-1	lidofenina
	59179-95-2	lorzafone
	60019-19-4	acido iotetrico
	60166-93-0	iopamidol
	62666-20-0	progabide
	62992-61-4	etersalato
	63245-28-3	etifenina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	63941-73-1	ioglucolo
	63941-74-2	ioglucomide
	64379-93-7	cinflumide
	65569-29-1	clossacepride
	65617-86-9	avizafone
	65646-68-6	fenretinide
	65717-97-7	disofenina
	66108-95-0	ioexolo
	66292-52-2	butilfenina
	66532-85-2	propacetamolo
	67346-49-0	arformoterol
	67450-44-6	eclanamine
	67579-24-2	bromadolina
	70009-66-4	oxalinast
	70541-17-2	oxazafone
	70976-76-0	bifepramide
	71119-12-5	dinazafone
	73334-07-3	iopromide
	73573-87-2	formoterolo
	74517-78-5	indecainide
	75616-02-3	dulozafone
	75616-03-4	ciprazafone
	75659-07-3	dilevalolo
	76812-98-1	trigevololo
	78266-06-5	mebrofenina
	78281-72-8	nepafenac
	78649-41-9	iomeprolo
	79211-10-2	iosimide
	79211-34-0	iotriside
	79770-24-4	iotrolan
	81045-33-2	iodecimolo
	81732-65-2	bambuterolo
	82821-47-4	mabuprofene
	83435-66-9	delapril
	85409-44-5	cloponone
	86216-41-3	acido brossitalamico
	87071-16-7	arclofenina
	87771-40-2	ioversolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	88321-09-9	alossistatina
	89797-00-2	iopentolo
	90895-85-5	ronactololo
	92339-11-2	iodixanolo
	92623-85-3	milnaciprano
	94497-51-5	tamibarotene
	96191-65-0	acido ioxabrolico
	96847-55-1	levomilnacipran
	97702-82-4	iosarcolo
	97964-54-0	tomoglumide
	97964-56-2	lorglumide
	98815-38-4	casokefamide
	102670-46-2	batanopride
	104775-36-2	ecabapide
	105816-04-4	nateglinide
	106719-74-8	galtifenina
	107097-80-3	loxiglumide
	107793-72-6	ioxilano
	112522-64-2	tacedinalina
	119363-62-1	amiglumide
	119817-90-2	deslossiglumide
	122898-67-3	itopride
	123122-54-3	candossatrilato
	123122-55-4	candossatrile
	123441-03-2	rivastigmina
	128298-28-2	remacemide
	131179-95-8	efaproxiral
	133865-88-0	priralfinamide
	133865-89-1	safinamide
	136949-58-1	iobitridolo
	138112-76-2	agomelatina
	141660-63-1	iofratolo
	147362-57-0	loviride
	147497-64-1	davasaicina
	150812-12-7	retigabina
	156740-57-7	axitirome
	163000-63-3	neboglamina
	172820-23-4	pexiganano

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	173334-57-1	aliskiren
	175385-62-3	lasinavir
	175481-36-4	lacosamide
	181816-48-8	ombrabulin
	181872-90-2	iosimenol
	183990-46-7	acido salcaprozico
	188196-22-7	frakefamide
	193079-69-5	tabimorelin
	194085-75-1	carisbamato
	194785-19-8	bedoradrine
	196618-13-0	oseltamivir
	202844-10-8	indantadol
	209394-27-4	ladostigil
	220847-86-9	valategrast
	228266-40-8	taltobulin
	254750-02-2	emricasan
	260980-89-0	topilutamide
	289656-45-7	senicapoc
	355129-15-6	eprotirome
	387825-03-8	acido salclobuzico
	402567-16-2	firategrast
	441765-98-6	talaglumetad
	478296-72-9	gabapentin enacarbil
	608137-32-2	lisdexamfetamine
	652990-07-3	milveterol
	847353-30-4	arbaclofen placarbil
2925 12 00	77-21-4	glutetimide
2925 19 95	50-35-1	talidomide
	60-45-7	fenimide
	64-65-3	bemegride
	77-41-8	metosuccimmide
	77-67-8	etosuccimide
	86-34-0	fensuccimide
	125-84-8	aminoglutetimide
	1156-05-4	fenglutarimide
	1673-06-9	amfotalide
	2897-83-8	alonimide
	6319-06-8	noreximide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2925 19 95	*(seguito)*	
	7696-12-0	tetrametrina
	10403-51-7	mitindomide
	14166-26-8	taglutimide
	19171-19-8	pomalidomide
	21925-88-2	tesicam
	22855-57-8	brosuccimide
	35423-09-7	tesimide
	51411-04-2	alrestatina
	54824-17-8	mitonafide
	66537-94-8	ciproximide
	69408-81-7	amonafide
	129688-50-2	minalrestat
	144849-63-8	bisnafide
	162706-37-8	elinafide
2925 29 00	55-56-1	clorexidina
	55-73-2	betanidina
	74-79-3	arginina
	100-33-4	pentamidina
	101-93-9	fenacaina
	104-32-5	propamidina
	114-86-3	fenformina
	135-43-3	lauroguadina
	140-59-0	stilbamidina isetionato
	459-86-9	mitoguazone
	495-99-8	idrossistilbamidina
	496-00-4	dibromopropamidina
	500-92-5	proguanile
	537-21-3	clorproguanile
	657-24-9	metformina
	692-13-7	buformina
	886-08-8	norletimolo
	1221-56-3	iopodato di sodio
	1729-61-9	renitolina
	3459-96-9	amicarbalide
	3658-25-1	guanoctina
	3748-77-4	bunamidina
	3811-75-4	esamidina
	4210-97-3	tiformina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2925 29 00	*(seguito)*	
	5581-35-1	amfecloral
	5879-67-4	oletimolo
	6443-40-9	xilamidina tosilato
	6903-79-3	creatinolfosfato
	13050-83-4	guanossifene
	15339-50-1	ferrotrenina
	17035-90-4	tilarginina
	22573-93-9	alexidina
	22790-84-7	carbantel
	29110-47-2	guanfacina
	33089-61-1	amitraz
	39492-01-8	gabexato
	45086-03-1	etoformina
	46464-11-3	meobentina
	49745-00-8	amidantel
	55926-23-3	guanclofina
	59721-28-7	camostat
	66871-56-5	lidamidina
	76631-45-3	napactadina
	78718-52-2	benexato
	80018-06-0	fengabina
	81525-10-2	nafamostat
	81907-78-0	batebulast
	85125-49-1	biclodil
	85465-82-3	timotrinano
	86914-11-6	tolgabide
	98629-43-7	gusperimus
	137159-92-3	aptiganel
	146510-36-3	olanexidina
	146978-48-5	moxilubant
	149820-74-6	xemilofibano
	160677-67-8	tresperimus
	170368-04-4	anisperimus
	330600-85-6	peramivir
	346735-24-8	amelubant
2926 30 00	16397-28-7	fenproporex
2926 90 70	52-53-9	verapamil
	77-51-0	isoaminile

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2926 90 70	*(seguito)*	
	137-05-3	mecrilato
	1069-55-2	bucrilato
	1113-10-6	guancidina
	1689-89-0	nitroxinil
	5232-99-5	etocrilene
	6197-30-4	ottocrilene
	6606-65-1	enbucrilato
	6701-17-3	ocrilato
	15599-27-6	etaminil
	16662-47-8	gallopamil
	17590-01-1	amfetaminil
	21702-93-2	cloguanamil
	23023-91-8	flucrilato
	34915-68-9	bunitrololo
	38321-02-7	desverapamil
	53882-12-5	lodossamide
	54239-37-1	cimaterolo
	57808-65-8	closantel
	58503-83-6	penirololo
	65655-59-6	pacrinololo
	65899-72-1	alozafone
	78370-13-5	emopamil
	83200-10-6	anipamil
	85247-76-3	dagapamil
	85247-77-4	ronipamil
	86880-51-5	epanololo
	92302-55-1	devapamil
	101238-51-1	levemopamil
	108605-62-5	teriflunomide
	111753-73-2	satigrel
	123548-56-1	acreozast
	130929-57-6	entacapone
	136033-49-3	nexopamil
	137109-71-8	balazipone
	147076-36-6	laflunimus
	153259-65-5	cilomilast
	202057-76-9	manitimus
	220641-11-2	naminidil

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2927 00 00	94-10-0	etoxazene
	502-98-7	clorazodina
	536-71-0	diminazeno
	80573-03-1	ipsalazide
	80573-04-2	balsalazide
2928 00 90	51-71-8	fenelzina
	55-52-7	feniprazina
	65-64-5	mebanazina
	70-51-9	deferoxamina
	103-03-7	fenicarbazide
	127-07-1	idroxicarbamide
	140-87-4	ciacetacide
	322-35-0	benserazide
	511-41-1	difossazide
	546-88-3	acido acetoidrossamico
	555-65-7	brocresina
	671-16-9	procarbazina
	2438-72-4	bufexamac
	2675-35-6	sivifene
	3240-20-8	carbenzide
	3362-45-6	nossiptilina
	3544-35-2	iproclozide
	3583-64-0	bumadizone
	3788-16-7	cimemoxina
	3818-37-9	fenossipropazina
	4267-81-6	bolazina
	4684-87-1	octamoxina
	5001-32-1	guanocloro
	5051-62-7	guanabenz
	5579-27-1	simtrazene
	7473-70-3	guanossabenzo
	7654-03-7	benmoxina
	14816-18-3	fossima
	15256-58-3	belossamide
	15687-37-3	naftazone
	20228-27-7	ruvazone
	22033-87-0	olesoxime
	24701-51-7	demexiptilina
	25394-78-9	cetoxima

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2928 00 90	*(seguito)*	
	25875-51-8	robenidina
	28860-95-9	carbidopa
	34297-34-2	anidoxima
	38274-54-3	benurestato
	46263-35-8	nafomina
	53078-44-7	caproxamina
	53648-05-8	ibuproxam
	54063-51-3	nadoxololo
	54739-18-3	fluvoxamina
	54739-19-4	clovoxamina
	56187-89-4	ximoprofene
	57925-64-1	naprodoxima
	58832-68-1	cloximato
	60070-14-6	mariptilina
	76144-81-5	meldonium
	78372-27-7	stirocainide
	81424-67-1	caracemide
	85750-38-5	erocainide
	90581-63-8	falintololo
	95268-62-5	upenazima
	105613-48-7	exametazima
	127420-24-0	idrapril
	130579-75-8	eplivanserina
	141184-34-1	filaminast
	141579-54-6	fenleutone
	149400-88-4	sardomozide
	149647-78-9	vorinostat
	154039-60-8	marimastat
	203737-93-3	istaroxime
	238750-77-1	tosedostat
	352513-83-8	semapimod
	869572-92-9	tecovirimat
2929 90 00	139-05-9	ciclamato di sodio
	154-93-8	carmustina
	299-86-5	crufomato
	1491-41-4	naftalofos
	3733-81-1	defosfamide
	4075-88-1	oxifentorex

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2929 90 00	*(seguito)*	
	4317-14-0	amitriptilinossido
	5854-93-3	alanosina
	13010-47-4	lomustina
	13909-09-6	semustina
	15350-99-9	amossidramina camsilato
	31645-39-3	palifosfamide
	52658-53-4	benfosformina
	52758-02-8	benzaprinosside
	60784-46-5	elmustina
	70788-28-2	flurofamide
	70788-29-3	tolfamide
	73105-03-0	neptamustina
	97642-74-5	clomifenossido
	136470-65-0	banoxantrone
	166518-60-1	avasimibe
	168021-79-2	disufenton sodico
2930 20 00	148-18-5	ditiocarbo sodico
	3735-90-8	fencarbamide
	27877-51-6	tolindato
	50838-36-3	tolciclato
2930 30 00	95-05-6	sulfiram
	97-77-8	disulfiram
	137-26-8	tiram
2930 40 10	63-68-3	metionina
2930 90 13	52-90-4	cisteina
2930 90 16	52-67-5	penicillamina
	616-91-1	acetilcisteina
	638-23-3	carbocisteina
	2485-62-3	mecisteina
	5287-46-7	prenisteina
	13189-98-5	fudosteina
	18725-37-6	dacisteina
	42293-72-1	bencisteina
	65002-17-7	bucillamina
	82009-34-5	cilastatina
	86042-50-4	cistinexina
	87573-01-1	salnacedina
	89163-44-0	cinaproxene

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 16	*(seguito)*	
	89767-59-9	salmisteina
2930 90 30	583-91-5	desmeninol
2930 90 98	59-52-9	dimercaprolo
	60-23-1	mercaptamina
	67-68-5	dimetilsulfossido
	77-46-3	acedapsone
	80-08-0	dapsone
	82-99-5	tifenamil
	97-18-7	bitionolo
	97-24-5	fenticloro
	104-06-3	tioacetazone
	108-02-1	captamina
	109-57-9	alliltiourea
	121-55-1	subatizone
	127-60-6	acediasolfone sodico
	133-65-3	solasolfone
	144-75-2	aldesolfone sodico
	304-55-2	succimero
	305-97-5	antiolimina
	473-32-5	caulmosulfone
	486-17-9	captodiame
	500-89-0	tiambutosina
	502-55-6	dixantogeno
	513-10-0	ecotiopato ioduro
	539-21-9	ambazone
	554-18-7	glucosolfone
	584-69-0	ditofal
	786-19-6	carbofenotion
	790-69-2	loflucarbano
	844-26-8	bitionolossido
	910-86-1	tiocarlide
	926-93-2	metallibura
	1166-34-3	cinanserina
	1234-30-6	etocarlide
	1953-02-2	tiopronina
	2398-96-1	tolnaftato
	2507-91-7	glossazone
	2924-67-6	fluoresone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 98	*(seguito)*	
	3383-96-8	temefos
	3569-58-2	ossisonio ioduro
	3569-59-3	esasonio ioduro
	3569-77-5	amidapsone
	4044-65-9	bitoscanato
	4938-00-5	danosteina
	5835-72-3	diprofene
	5934-14-5	succisolfone
	5964-62-5	diatimosolfone
	5965-40-2	allocupreide sodica
	6385-58-6	bitionolato sodico
	6964-20-1	tiadenolo
	7009-79-2	xentiorato
	10433-71-3	tiametonio ioduro
	10489-23-3	tioctilato
	13402-51-2	tibenzato
	14433-82-0	tiacetarsamide sodica
	15599-39-0	noxitiolina
	15686-78-9	tiosalano
	16208-51-8	dimesna
	19767-45-4	mesna
	19881-18-6	nitroscanato
	20537-88-6	amifostina
	22012-72-2	zilantel
	23205-04-1	iosulamide
	23233-88-7	brotianide
	23288-49-5	probucolo
	25827-12-7	sulossifene
	26328-53-0	amoscanato
	26481-51-6	tiprenololo
	27025-41-8	oxiglutatione
	27450-21-1	osmadizone
	29335-92-0	dextiopronina
	34914-39-1	ritiometano
	35727-72-1	ontianil
	38194-50-2	sulindac
	38452-29-8	tolmesossido
	39516-21-7	tiopropamina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 98	*(seguito)*	
	42461-79-0	sulfonterolo
	51012-32-9	tiapride
	53993-67-2	tiflorex
	54063-56-8	suloctidil
	54657-98-6	serfibrato
	55837-28-0	tiafibrato
	58306-30-2	febantel
	58569-55-4	metionina-encefalina
	59973-80-7	exisulind
	63547-13-7	adrafinil
	66264-77-5	sulfinalolo
	66516-09-4	mertiatide
	66608-32-0	imcarbofos
	66960-34-7	metchefamide
	68693-11-8	modafinil
	69217-67-0	sumacetamolo
	69819-86-9	darinaparsin
	70895-45-3	tipropidile
	71767-13-0	iotasul
	74639-40-0	docarpamina
	79467-22-4	bipenamolo
	81045-50-3	pivopril
	81110-73-8	racecadotrile
	82599-22-2	ditiomustina
	82964-04-3	tolrestat
	83519-04-4	ilmofosina
	85053-46-9	suricainide
	85754-59-2	ambamustina
	87556-66-9	cloticasone
	87719-32-2	etarotene
	88041-40-1	lemidosul
	88255-01-0	netobimina
	89987-06-4	acido tiludronico
	90357-06-5	bicalutamide
	94055-76-2	suplatast tosilato
	101973-77-7	esonarimod
	103725-47-9	betiatide
	105687-93-2	sumarotene

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 98	*(seguito)*	
	106854-46-0	argimesna
	107023-41-6	pobilukast
	112111-43-0	armodafinil
	112573-72-5	desecadotrile
	112573-73-6	ecadotrile
	113593-34-3	flosatidile
	114568-26-2	patamostat
	122575-28-4	naglivano
	123955-10-2	almokalant
	125961-82-2	tipelukast
	127304-28-3	linarotene
	134993-74-1	tibeglisene
	137109-78-5	orazipone
	158382-37-7	canfosfamide
	159138-80-4	cariporide
	162520-00-5	salirasib
	168682-53-9	ezatiostat
	179545-77-8	tanomastat
	187870-78-6	rimeporide
	202340-45-2	eflucimibe
	211513-37-0	dalcetrapib
	216167-82-7	succinobucol
	216167-92-9	camobucol
	216167-95-2	elsibucol
	488832-69-5	elesclomol
	496050-39-6	pemaglitazar
	603139-19-1	odanacatib
	608141-41-9	apremilast
	887148-69-8	monepantel
2931 49 30	2809-21-4	acido etidronico
2931 49 90	1984-15-2	acido medronico
	2398-95-0	acido foscolico
	13237-70-2	acido fosmenico
	15468-10-7	acido ossidronico
	16543-10-5	fosenazide
	17316-67-5	butafosfano
	40391-99-9	acido pamidronico
	51321-79-0	acido sparfosico

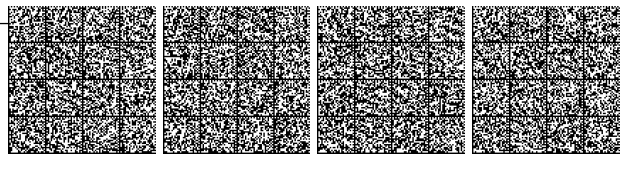

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2931 49 90	*(seguito)*	
	51395-42-7	acido butedronico
	54870-27-8	fosfoneto sodico
	57808-64-7	toldimfos
	60668-24-8	alafosfalina
	63132-38-7	acido lidadronico
	63132-39-8	acido olpadronico
	63585-09-1	foscarnet sodico
	66376-36-1	acido alendronico
	79778-41-9	acido neridronico
	103486-79-9	belfosdil
	114084-78-5	acido ibandronico
	124351-85-5	acido incadronico
	127502-06-1	tetrofosmina
2931 54 00	52-68-6	metrifonato
2931 59 90	126-22-7	butonato
	10596-23-3	acido clodronico
	73514-87-1	fosarilato
	76541-72-5	mifobato
	92118-27-9	fotemustina
	133208-93-2	ibrolipim
2931 90 00	0-00-0	repagermanio
	97-44-9	acetarsolo
	98-50-0	acido arsanilico
	98-72-6	nitarsone
	116-49-4	glicobiarsolo
	121-19-7	rossarsone
	121-59-5	carbarsone
	306-12-7	oxofenarsina
	455-83-4	diclorofenarsina
	457-60-3	neoarsfenamina
	535-51-3	femarsone sulfossilato
	554-72-3	triparsamide
	618-82-6	solfarsfenamina
	2430-46-8	tolboxano
	3639-19-8	difetarsone
	5959-10-4	stibosamina
	19028-28-5	toliodio cloruro
	33204-76-1	quadrosilano

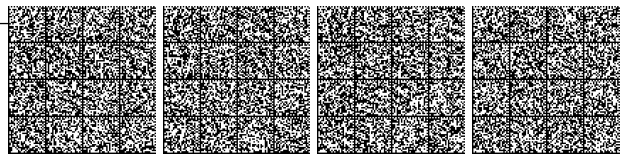

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2931 90 00	*(seguito)*	
	65606-61-3	diciferrone
	68959-20-6	disiquonio cloruro
	75018-71-2	acido tauroselcolico
	125973-56-0	amsilarotene
	126595-07-1	propagermanio
	132236-18-1	zifrosilone
2932 19 00	59-87-0	nitrofural
	67-28-7	niidrazone
	405-22-1	nidrossizone
	541-64-0	furtretonio ioduro
	549-40-6	furostilbestrolo
	735-64-8	fenamifurile
	965-52-6	nifuroxazide
	1338-39-2	sorbitano laurato
	1338-41-6	sorbitano stearato
	1338-43-8	sorbitano oleato
	3270-71-1	nifuraldezone
	3563-92-6	zilofuramina
	3690-58-2	fubrogonio ioduro
	3776-93-0	furfenorex
	4662-17-3	furidarone
	5579-89-5	nifursemizone
	5579-95-3	nifurmerone
	5580-25-6	nifuretazone
	6236-05-1	nifuroxima
	6673-97-8	spirossasone
	15686-77-8	fursalano
	16915-70-1	nifursolo
	19561-70-7	nifuratrone
	26266-57-9	sorbitan palmitate
	26266-58-0	sorbitan trioleate
	26658-19-5	sorbitan tristearate
	28434-01-7	bioresmetrina
	31329-57-4	naftidrofurile
	53684-49-4	bufetololo
	60653-25-0	orpanossina
	64743-08-4	diclofurima
	64743-09-5	nitrafudam

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 19 00	*(seguito)*	
	66357-35-5	ranitidina
	72420-38-3	acifrano
	75748-50-4	ancarolol
	84845-75-0	niperotidina
	93064-63-2	venritidina
	142996-66-5	furomina
	156722-18-8	rostafuroxin
	186953-56-0	pafuramidine
	253128-41-5	eribulin
	393101-41-2	milataxel
2932 20 10	77-09-8	fenolftaleina
2932 20 90	52-01-7	spironolattone
	56-72-4	cumafos
	57-57-8	propiolattone
	66-76-2	dicumarolo
	76-65-3	amolanone
	81-81-2	warfarina
	90-33-5	imecromone
	152-72-7	acenocumarolo
	321-55-1	alosson
	435-97-2	fenprocumone
	465-39-4	bufogenina
	476-66-4	acido ellagico
	477-32-7	visnadina
	548-00-5	etile biscumacetato
	642-83-1	aceglatone
	804-10-4	carbocromene
	1233-70-1	diarbarone
	2908-75-0	esculamina
	3258-51-3	valofano
	3447-95-8	benfurodil emisuccinato
	3902-71-4	trioxisalene
	4366-18-1	cumetarolo
	15301-80-1	oxamarina
	15301-97-0	xilocumarol
	26538-44-3	zeranolo
	29334-07-4	sulmarina
	32449-92-6	glucurolattone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 20 90	*(seguito)*	
	35838-63-2	clocumarol
	42422-68-4	taleranolo
	52814-39-8	metesculetolo
	58409-59-9	bucumololo
	60986-89-2	clofurac
	65776-67-2	afurololo
	66898-60-0	talosalato
	67268-43-3	giparmene
	67696-82-6	acriellina
	68206-94-0	cloricromene
	70288-86-7	ivermectina
	73573-88-3	mevastatina
	75139-06-9	tetronasina
	75330-75-5	lovastatina
	75992-53-9	moxadolene
	79902-63-9	simvastatina
	81478-25-3	lomevactone
	87810-56-8	fostriecina
	91406-11-0	esuprone
	96829-58-2	orlistat
	109791-32-4	ascorbil gamolenato
	112856-44-7	losigamone
	113507-06-5	mossidectina
	127943-53-7	disermolide
	132100-55-1	dalvastatina
	140616-46-2	fluoresceina lisicol
	150785-53-8	alemcinal
	154738-42-8	mitemcinal
	161262-29-9	amotosalen
	162011-90-7	rofecoxib
	165108-07-6	selamectin
	189954-96-9	firocoxib
	195883-06-8	omtriptolide
2932 95 00	1972-08-3	dronabinolo
2932 99 00	136-70-9	protochilolo
	451-77-4	omarilamina
	470-43-9	promossolano
	541-66-2	oxapropanio ioduro

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	*(seguito)*	
	1344-34-9	stibamina glucoside
	1508-45-8	mitopodozide
	3416-24-8	glucosamina
	3567-40-6	diossamato
	4764-17-4	tenamfetamine
	5684-90-2	pentricloral
	12286-76-9	ferric fructose
	12569-38-9	glubionato di calcio
	18296-45-2	didrovaltrato
	18467-77-1	acido diprogulico
	25161-41-5	acevaltrato
	30910-27-1	trelossinato
	31105-14-3	olmidine
	31112-62-6	metrizamide
	33069-62-4	paclitaxel
	34753-46-3	cieptolano
	40580-59-4	guanadrel
	47254-05-7	spirossepina
	49763-96-4	stiripentolo
	51372-29-3	dexbudesonide
	53341-49-4	ponfibrato
	53983-00-9	nibroxano
	55102-44-8	bofumustina
	56180-94-0	acarbosio
	56290-94-9	medrossalolo
	58546-54-6	besigomsina
	58994-96-0	ranimustina
	61136-12-7	almurtide
	61869-07-6	domiodolo
	61914-43-0	glucuronamide
	66112-59-2	temurtide
	71963-77-4	artemetero
	74817-61-1	murabutide
	75887-54-6	artemotil
	78113-36-7	romurtide
	81267-65-4	idronoxil
	83461-56-7	mifamurtide
	85443-48-7	bencianolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	*(seguito)*	
	90733-40-7	edifolone
	97240-79-4	topiramato
	98383-18-7	ecomustina
	105618-02-8	galamustina
	105674-77-9	lanprostone
	114870-03-0	fondaparinux sodico
	114977-28-5	docetaxel
	116818-99-6	isalsteina
	117570-53-3	vadimezan
	118457-15-1	d-nebivolol
	118457-16-2	l-nebivolol
	122312-55-4	dosmalfato
	123072-45-7	aprosulato sodico
	128196-01-0	escitalopram
	135038-57-2	fasidotril
	137275-81-1	osemozotan
	149920-56-9	idraparinux sodico
	156294-36-9	larotaxel
	167256-08-8	enrasentan
	171092-39-0	defoslimod
	175013-73-7	tidembersat
	181296-84-4	omigapil
	182824-33-5	artesunato
	183133-96-2	cabazitaxel
	185955-34-4	eritoran
	186040-50-6	ceribato di paclitaxel
	186348-23-2	ortataxel
	196597-26-9	ramelteon
	280585-34-4	oxeglitazar
	329306-27-6	lirimilast
	50-34-0	propantelina bromuro
	53-46-3	metantelinio bromuro
	61-74-5	domoxina
	68-90-6	benziodarone
	78-34-2	diossation
	82-02-0	kellina
	85-90-5	metilcromone
	87-33-2	isosorbide dinitrato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	*(seguito)*	
	119-41-5	efloxato
	154-23-4	cianidanolo
	480-17-1	leucocianidolo
	521-35-7	cannabinolo
	652-67-5	isosorbide
	1165-48-6	dimeflina
	1477-19-6	benzarone
	1668-19-5	doxepina
	1951-25-3	amiodarone
	2165-19-7	guanoxano
	2455-84-7	ambenoxano
	3562-84-3	benzbromarone
	3570-46-5	ethomoxane
	3607-18-9	cidossepina
	3611-72-1	cloridarol
	4439-67-2	amikellina
	4442-60-8	butamoxano
	4730-07-8	pentamoxano
	4940-39-0	cromocarb
	6538-22-3	dimeprozano
	7182-51-6	talopram
	13157-90-9	benzchercina
	15686-60-9	flavamina
	15686-63-2	etabenzarone
	16051-77-7	isosorbide mononitrato
	16110-51-3	acido cromoglicico
	18296-44-1	valtrato
	19825-63-9	pirnabin
	19889-45-3	guabensano
	22888-70-6	silibinina
	23580-33-8	acido furacrinico
	23915-73-3	trebenzomina
	26020-55-3	oxetorone
	26225-59-2	mecinarone
	29782-68-1	silidianina
	33459-27-7	acido xanoxico
	33889-69-9	silicristina
	34887-52-0	fenisorex

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	*(seguito)*	
	35212-22-7	ipriflavone
	37456-21-6	terbucromil
	37470-13-6	acido flavodico
	37855-80-4	iprocrololo
	38873-55-1	furobufene
	39552-01-7	befunololo
	40691-50-7	tixanox
	42408-79-7	pirandamina
	50465-39-9	tocofibrato
	51022-71-0	nabilone
	52934-83-5	nanafrocina
	54340-62-4	bufuralolo
	55165-22-5	butocrololo
	55286-56-1	doxaminolo
	55453-87-7	isossepac
	55689-65-1	oxepinac
	56689-43-1	canbisolo
	56983-13-2	furofenac
	57009-15-1	isocromil
	58012-63-8	furcloprofene
	58761-87-8	sudexanox
	58805-38-2	ambicromil
	59729-33-8	citalopram
	60400-92-2	prossicromil
	63968-64-9	artemisinina
	65350-86-9	meciadanolo
	66575-29-9	colforsina
	67102-87-8	pentomone
	67700-30-5	furaprofene
	71316-84-2	fluradolina
	72492-12-7	spizofurone
	74912-19-9	naboctato
	76301-19-4	timefurone
	77005-28-8	texacromil
	77416-65-0	exepanolo
	78371-66-1	bucromarone
	78499-27-1	bermoprofen

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	*(seguito)*	
	79130-64-6	ansoxetina
	79619-31-1	flavodilolo
	80743-08-4	diossadilolo
	81486-22-8	nipradilolo
	81496-81-3	artenimol
	81674-79-5	guaimesal
	81703-42-6	bendacalolo
	87549-36-8	parcetasal
	87626-55-9	mitoflaxone
	96566-25-5	ablukast
	97483-17-5	tifurac
	110816-79-0	cromoglicato lisetil
	113806-05-6	olopatadina
	118457-14-0	nebivololo
	123407-36-3	arteflene
	128232-14-4	raxofelast
	132017-01-7	bervastatina
	139110-80-8	zanamivir
	149494-37-1	ebalzotano
	151581-24-7	iralukast
	169758-66-1	robalzotano
	175013-84-0	tonabersat
	184653-84-7	carabersat
	343306-71-8	sugammadex
	401925-43-7	celivarone
	461432-26-8	dapagliflozin
	664338-39-0	arterolane
2933 11 10	479-92-5	propifenazone
2933 11 90	58-15-1	aminofenazone
	60-80-0	fenazone
	68-89-3	metamizolo sodico
	747-30-8	aminofenazone ciclamato
	1046-17-9	dibupirone
	3615-24-5	ramifenazone
	7077-30-7	butopirammonio ioduro
	22881-35-2	famprofazone
	55837-24-6	bisfenazone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 19 10	50-33-9	fenilbutazone
2933 19 90	57-96-5	sulfinpirazone
	105-20-4	betazolo
	129-20-4	oxifenbutazone
	853-34-9	kebuzone
	2210-63-1	mofebutazone
	4023-00-1	praxadina
	7125-67-9	metochizina
	7554-65-6	fomepizolo
	13221-27-7	tribuzone
	20170-20-1	difenamizolo
	23111-34-4	feclobuzone
	27470-51-5	suxibuzone
	30748-29-9	feprazone
	32710-91-1	trifezolac
	34427-79-7	prossifezone
	50270-32-1	bufezolac
	50270-33-2	isofezolac
	53808-88-1	lonazolac
	55294-15-0	muzolimina
	59040-30-1	nafazatrom
	60104-29-2	clofezone
	70181-03-2	dazopride
	71002-09-0	pirazolac
	80410-36-2	fezolamina
	81528-80-5	dalbraminolo
	103475-41-8	tepossalina
	115436-73-2	ipazilide
	119322-27-9	meribendano
	142155-43-9	cizolirtina
	206884-98-2	piraxostat
	376592-42-6	totrombopag
	410528-02-8	palovarotene
	496775-61-2	eltrombopag
2933 21 00	50-12-4	mefenitoina
	57-41-0	fenitoina
	86-35-1	etotoina
	1317-25-5	alclossa

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 21 00	*(seguito)*	
	5579-81-7	aldiossa
	5588-20-5	clodantoina
	40828-44-2	clazolimina
	56605-16-4	spiromustina
	63612-50-0	nilutamide
	89391-50-4	imirestat
	93390-81-9	fosfenitoina
2933 29 10	50-60-2	fentolamina
2933 29 90	53-73-6	angiotensinamide
	56-28-0	triclodazolo
	59-98-3	tolazolina
	60-56-0	tiamazolo
	71-00-1	istidina
	84-22-0	tetrizolina
	91-75-8	antazolina
	443-48-1	metronidazolo
	501-62-2	fenamazolina
	526-36-3	xilometazolina
	551-92-8	dimetridazolo
	830-89-7	albutoina
	835-31-4	nafazolina
	1077-93-6	ternidazolo
	1082-56-0	tefazolina
	1082-57-1	tramazolina
	1491-59-4	oximetazolina
	3254-93-1	doxenitoina
	3366-95-8	secnidazolo
	4201-22-3	tolonidina
	4205-90-7	clonidina
	4342-03-4	dacarbazina
	4474-91-3	angiotensina II
	4548-15-6	flunidazolo
	4846-91-7	fenossazolina
	5377-20-8	metomidato
	5696-06-0	metetoina
	5786-71-0	fosfocreatinina
	6043-01-2	domazolina
	7036-58-0	propoxato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	*(seguito)*	
	7303-78-8	imidolina
	7681-76-7	ronidazolo
	13551-87-6	misonidazolo
	14058-90-3	metazamide
	14885-29-1	ipronidazolo
	15037-44-2	etonam
	16773-42-5	ornidazolo
	17230-89-6	nimazone
	17692-28-3	clonazolina
	19387-91-8	tinidazolo
	20406-60-4	mipimazolo
	21721-92-6	nitrefazolo
	22232-54-8	carbimazolo
	22668-01-5	etanidazolo
	22833-02-9	orconazole
	22916-47-8	miconazolo
	22994-85-0	benznidazolo
	23593-75-1	clotrimazolo
	23757-42-8	midaflur
	25859-76-1	glibutimina
	27220-47-9	econazolo
	27523-40-6	isoconazolo
	27885-92-3	imidocarbo
	28125-87-3	flutonidina
	30529-16-9	stirimazolo
	31036-80-3	lofexidina
	31478-45-2	bamnidazolo
	33125-97-2	etomidato
	33178-86-8	alinidina
	34839-70-8	metiamide
	35554-44-0	enilconazole
	36364-49-5	imidazolo salicilato
	36740-73-5	flumizolo
	38083-17-9	climbazolo
	38349-38-1	metrafazolina
	40077-57-4	aviptadil
	40507-78-6	indanazolina
	40828-45-3	azolimina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	*(seguito)*	
	41473-09-0	fenmetozolo
	42116-76-7	carnidazolo
	51022-76-5	sulnidazolo
	51481-61-9	cimetidina
	51940-78-4	zetidolina
	53267-01-9	cibenzolina
	53597-28-7	fludazonio cloruro
	54143-54-3	sepazonio cloruro
	54533-85-6	nizofenone
	55273-05-7	impromidina
	56097-80-4	valconazolo
	57647-79-7	benclonidina
	57653-26-6	fenobam
	58261-91-9	mefenidile
	59729-37-2	fexinidazolo
	59803-98-4	brimonidina
	59939-16-1	cirazolina
	60173-73-1	arfalasina
	60628-96-8	bifonazolo
	60628-98-0	lombazolo
	61318-90-9	sulconazolo
	62087-96-1	triletide
	62882-99-9	tinazolina
	62894-89-7	tiflamizolo
	63824-12-4	aliconazolo
	63927-95-7	bentemazolo
	64211-45-6	oxiconazolo
	64212-22-2	nafimidone
	64872-76-0	butoconazolo
	65571-68-8	lofemizolo
	65896-16-4	romifidina
	66711-21-5	apraclonidina
	69539-53-3	etintidina
	70161-09-0	democonazolo
	71097-23-9	zoficonazolo
	72479-26-6	fenticonazolo
	73445-46-2	fenflumizolo
	73931-96-1	denzimolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	*(seguito)*	
	74512-12-2	omoconazolo
	76448-31-2	propenidazolo
	76631-46-4	detomidina
	76894-77-4	dazmegrel
	77175-51-0	croconazolo
	77671-31-9	enoximone
	78186-34-2	bisantrene
	78218-09-4	dazossibene
	79313-75-0	sopromidina
	80614-27-3	midazogrel
	81447-78-1	levlofexidina
	81447-79-2	deslofexidina
	82571-53-7	ozagrel
	83184-43-4	mifentidina
	84203-09-8	trifenagrel
	84243-58-3	imazodano
	84962-75-4	flutomidato
	85392-79-6	indanidina
	86347-14-0	medetomidina
	89371-37-9	imidapril
	89371-44-8	imidaprilato
	89781-55-5	rolafagrel
	89838-96-0	octimibato
	90408-21-2	efetozole
	90697-56-6	zimidobene
	91017-58-2	abunidazolo
	91524-14-0	napamezolo
	95668-38-5	idralfidina
	96153-56-9	bisfentidina
	97901-21-8	nafagrel
	99614-02-5	ondansetrone
	103926-64-3	sepimostat
	104054-27-5	atipamezolo
	104902-08-1	cilutazolina
	105920-77-2	camonagrel
	107429-63-0	lintopride
	110605-64-6	isaglidolo
	110883-46-0	giracodazolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	*(seguito)*	
	113082-98-7	enalchirene
	113775-47-6	desmedetomidina
	114798-26-4	losartano
	115575-11-6	liarozole
	116684-92-5	galdansetron
	116795-97-2	ledazerolo
	118072-93-8	acido zoledronico
	118528-04-4	brolaconazole
	119006-77-8	flutrimazolo
	120635-74-7	cilansetron
	122830-14-2	deriglidolo
	125472-02-8	mivazerolo
	126222-34-2	remikirene
	128326-82-9	eberconazolo
	129369-64-8	irtemazole
	129805-33-0	eptotermin alfa
	130120-57-9	prezatide rame acetato
	130726-68-0	neticonazolo
	130759-56-7	nemazolina
	134183-95-2	fampronil
	137460-88-9	odalprofene
	138402-11-6	irbesartano
	144689-24-7	olmesartano
	149838-23-3	doranidazolo
	149968-26-3	elisartan
	150586-58-6	fipamezolo
	154906-40-8	semparatide
	159075-60-2	emfilermina
	159519-65-0	enfuvirtide
	162394-19-6	palifermina
	170105-16-5	imidafenacina
	173997-05-2	nepicastat
	177563-40-5	carafibano
	183659-72-5	catramilast
	189353-31-9	faldomidina
	200074-80-2	lusupultide
	213027-19-1	cipralisant
	219527-63-6	repifermina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	*(seguito)*	
	246539-15-1	dibotermina alfa
	259188-38-0	rebimastat
	444069-80-1	dapiclermina
	478166-15-3	mecasermina rinfabato
	697766-75-9	velafermin
	867153-61-5	dulanermin
	944263-65-4	demiditraz
2933 33 00	57-42-1	petidina
	64-39-1	trimeperidina
	77-10-1	fenciclidina
	113-45-1	metilfenidato
	144-14-9	anileridina
	302-41-0	piritramide
	359-83-1	pentazocina
	437-38-7	fentanil
	467-60-7	pipradrolo
	467-83-4	dipipanone
	469-79-4	chetobemidone
	562-26-5	fenoperidina
	915-30-0	difenoxilato
	1812-30-2	bromazepam
	15301-48-1	bezitramide
	15686-91-6	propiram
	28782-42-5	difenoxina
	59708-52-0	carfentanil
	71195-58-9	alfentanil
	132875-61-7	remifentanil
2933 34 00	61380-40-3	lofentanil
	101343-69-5	ocfentanil
	101345-71-5	brifentanil
	120656-74-8	trefentanil
2933 39 10	54-92-2	iproniazide
	101-26-8	piridostigmina bromuro
2933 39 99	51-12-7	nialamide
	52-86-8	aloperidolo
	53-89-4	benzpiperilone
	54-36-4	metirapone
	54-85-3	isoniazide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	54-96-6	amifampridina
	56-97-3	trimedoxima bromuro
	59-26-7	nicetamide
	59-32-5	cloropiramina
	62-97-5	difemanile metilsolfato
	76-90-4	mepenzolato bromuro
	77-01-0	fenpipramide
	77-20-3	alfaprodina
	77-39-4	cicrimina
	79-55-0	pempidina
	82-98-4	piperidolato
	86-21-5	feniramina
	86-22-6	bromfeniramina
	87-21-8	piridocaina
	91-81-6	tripelennamina
	91-84-9	mepiramina
	93-47-0	verazide
	94-63-3	pralidossima ioduro
	94-78-0	fenazopiridina
	96-88-8	mepivacaine
	97-57-4	tolpronina
	100-91-4	eucatropina
	101-08-6	diperodone
	114-90-9	obidoxima cloruro
	114-91-0	metiridina
	115-46-8	azaciclonolo
	117-30-6	dipiproverina
	123-03-5	cetilpiridinio cloruro
	125-51-9	pipenzolato bromuro
	125-60-0	fenpiverinio bromuro
	127-35-5	fenazocina
	129-03-3	ciproeptadina
	129-83-9	fenampromide
	132-21-8	desbromfeniramina
	132-22-9	clorfenamina
	136-82-3	piperocaina
	139-62-8	ciclometicaina
	144-11-6	triesifenidile

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	144-45-6	spirgetina
	147-20-6	difenilpiralina
	149-17-7	ftivazide
	300-37-8	diodone
	357-66-4	spirilene
	382-82-1	dicolinio ioduro
	468-50-8	betameprodina
	468-51-9	alfameprodina
	468-56-4	idroxipetidina
	468-59-7	betaprodina
	469-21-6	doxilamina
	469-80-7	feneridina
	469-82-9	etoxeridina
	479-81-2	bietamiverina
	486-12-4	triprolidina
	486-16-8	carbinoxamina
	495-84-1	salinazide
	504-03-0	nanofina
	510-74-7	spiramide
	511-45-5	pridinolo
	514-65-8	biperidene
	534-84-9	pimeclone
	536-33-4	etionamide
	546-32-7	oxofeneridina
	548-73-2	droperidolo
	553-69-5	feniramidolo
	555-90-8	nicotiazone
	561-48-8	norpipanone
	561-76-2	properidina
	561-77-3	diesiverina
	578-89-2	pimetremide
	586-60-7	diclonina
	586-98-1	piconolo
	587-46-2	benzpirinio bromuro
	587-61-1	propiliodone
	603-50-9	bisacodil
	728-88-1	tolperisone
	749-02-0	spiperone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	749-13-3	trifluperidolo
	807-31-8	aceperone
	827-61-2	aceclidina
	852-42-6	guaiapato
	972-02-1	difenidolo
	1050-79-9	moperone
	1096-72-6	epzidina
	1098-97-1	piritinolo
	1219-35-8	primaperone
	1463-28-1	guanaclina
	1508-75-4	tropicamide
	1539-39-5	gapicomina
	1580-71-8	amiperone
	1707-15-9	metazide
	1740-22-3	pirinolina
	1841-19-6	fluspirilene
	1882-26-4	piricarbato
	1893-33-0	pipamperone
	2062-78-4	pimozide
	2062-84-2	benperidolo
	2066-89-9	pasiniazide
	2139-47-1	nifenazone
	2156-27-6	benproperina
	2398-81-4	acido ossiniacico
	2531-04-6	piperilone
	2748-88-1	miripirio cloruro
	2779-55-7	opiniazide
	2804-00-4	rossoperone
	2856-74-8	modalina
	2971-90-6	clopidolo
	3099-52-3	nicametato
	3425-97-6	dimecolonio ioduro
	3485-62-9	clidinio bromuro
	3540-95-2	fenpiprano
	3562-55-8	piprocurario ioduro
	3565-03-5	pimetina
	3569-26-4	indopina
	3572-80-3	ciclazocina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	3575-80-2	melperone
	3626-67-3	esadilina
	3670-68-6	propipocaina
	3691-78-9	benzetidina
	3696-28-4	dipiritione
	3703-76-2	cloperastina
	3731-52-0	picolamina
	3734-52-9	metazocina
	3737-09-5	disopiramide
	3781-28-0	propiperone
	3784-99-4	stilbazio ioduro
	3811-53-8	propinetidina
	3964-81-6	azatadina
	4354-45-4	oxiclipina
	4394-00-7	acido niflumico
	4394-04-1	metanixina
	4394-05-2	acido nixilico
	4546-39-8	pipetanato
	4575-34-2	mifadol
	4876-45-3	camfotamide
	4904-00-1	ciprolidolo
	4945-47-5	bamipina
	4960-10-5	perastina
	5005-72-1	leptaclina
	5205-82-3	bevonio metilsolfato
	5322-53-2	oxiperomide
	5560-77-0	rotossamina
	5579-92-0	iopidolo
	5579-93-1	iopidone
	5598-52-7	fospirato
	5634-41-3	parapenzolato bromuro
	5636-83-9	dimetindene
	5638-76-6	betaistina
	5657-61-4	nicossamato
	5789-72-0	trimetamide
	5868-05-3	niceritrolo
	5942-95-0	carpipramina
	6184-06-1	sorbinicato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	6272-74-8	lapirio cloruro
	6556-11-2	inositolo nicotinato
	6621-47-2	peresilina
	6968-72-5	mepiroxolo
	7007-96-7	crotoniazide
	7008-17-5	idrossipiridina tartrato
	7009-54-3	pentapiperide
	7162-37-0	paridocaina
	7237-81-2	epronicato
	7528-13-4	carperidina
	7681-80-3	pentapiperio metilsolfato
	10040-45-6	picosulfato sodico
	10447-39-9	chifenadina
	10457-90-6	bromperidolo
	10457-91-7	clofluperolo
	10571-59-2	nicoclonato
	13410-86-1	aconiazide
	13422-16-7	triflocina
	13447-95-5	metaniazide
	13456-08-1	bitipazone
	13463-41-7	piritione zincica
	13495-09-5	piminodina
	13752-33-5	panidazolo
	13862-07-2	difemetorex
	13912-80-6	nicoboxil
	13958-40-2	oxiramide
	14051-33-3	benzetimide
	14149-43-0	trimethidinium methosulfate
	14222-60-7	protionamide
	14745-50-7	meletimide
	14796-24-8	cinperene
	15301-88-9	pitamina
	15302-05-3	butossilato
	15302-10-0	clibucaina
	15378-99-1	anazocina
	15387-10-7	niprofazone
	15500-66-0	pancuronio bromuro
	15599-26-5	drossipropina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	15686-68-7	volazocina
	15686-87-0	pifenato
	15876-67-2	distigmina bromuro
	16426-83-8	niometacina
	16571-59-8	benzindopirina
	16852-81-6	benzoclidina
	17692-43-2	picodralazina
	17737-65-4	clonixina
	17737-68-7	diclonixina
	18841-58-2	pipoctanone
	20977-50-8	carperone
	21221-18-1	flazalone
	21228-13-7	dorastina
	21686-10-2	flupranone
	21755-66-8	picoperina
	21829-22-1	clonixeril
	21829-25-4	nifedipina
	21888-98-2	dexetimide
	22150-28-3	ipragratina
	22204-91-7	lifibrato
	22443-11-4	nepinalone
	22609-73-0	niludipina
	22632-06-0	bupicomide
	23210-56-2	ifenprodil
	24340-35-0	piridossilato
	24358-84-7	desivacaina
	24558-01-8	levofacetoperano
	24671-26-9	benrixato
	24678-13-5	lenperone
	25384-17-2	allilprodina
	25523-97-1	desclorfeniramina
	26844-12-2	indoramina
	26864-56-2	penfluridolo
	27112-37-4	diamocaina
	27115-86-2	dacuronio bromuro
	27302-90-5	oxisurano
	27959-26-8	nicomolo
	28240-18-8	pinolcaina

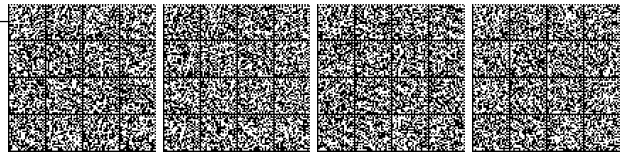

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	29125-56-2	droclidinio bromuro
	29342-02-7	metipirox
	29876-14-0	nicotredolo
	30652-11-0	deferiprone
	30751-05-4	trossipide
	30817-43-7	fenclexonio metilsolfato
	31224-92-7	pifoxima
	31232-26-5	danitracene
	31314-38-2	prodipina
	31637-97-5	etofibrato
	31721-17-2	chinupramina
	31932-09-9	ticarbodina
	31980-29-7	nicofibrato
	32953-89-2	rimiterolo
	33144-79-5	broperamolo
	33605-94-6	pirisudanolo
	34703-49-6	dropempina
	35515-77-6	truxipicurio ioduro
	35620-67-8	pirdonio bromuro
	36175-05-0	picofosfato sodico
	36292-69-0	ketazocina
	36504-64-0	nictindolo
	37398-31-5	dilmefone
	38396-39-3	bupivacaine
	38677-81-5	pirbuterolo
	38677-85-9	flunissina
	39123-11-0	pituxato
	39537-99-0	micinicato
	39562-70-4	nitrendipina
	40431-64-9	dexmetilfenidato
	42597-57-9	ronifibrato
	47029-84-5	dazadrolo
	47128-12-1	cicliramina
	47662-15-7	suxemeride
	47739-98-0	clocapramina
	47806-92-8	difenoximide
	50432-78-5	pemeride
	50650-76-5	piroctone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	50679-08-8	terfenadina
	50700-72-6	vecuronio bromuro
	51832-87-2	picobenzide
	52157-83-2	mindoperone
	53179-10-5	fluperamide
	53179-11-6	loperamide
	53179-12-7	clopimozide
	53415-46-6	fepitrizolo
	53449-58-4	ciclonicato
	54063-45-5	fetossilato
	54063-47-7	gemazocina
	54063-52-4	pitofenone
	54110-25-7	pirozadil
	54143-55-4	flecainide
	54965-22-9	fluspiperone
	55285-35-3	butanixina
	55285-45-5	pirifibrato
	55313-67-2	pipramadol
	55432-15-0	pirinidazolo
	55837-14-4	butaverina
	55837-15-5	butopiprina
	55837-21-3	pipossizina
	55837-22-4	pribecaina
	55837-26-8	fenperato
	55905-53-8	clebopride
	55985-32-5	nicardipina
	56079-81-3	ropitoina
	56383-05-2	zindotrina
	56775-88-3	zimeldina
	56995-20-1	flupirtina
	57021-61-1	isonixina
	57237-97-5	timoprazolo
	57548-79-5	picafibrato
	57648-21-2	timiperone
	57653-28-8	ibazocina
	57653-29-9	cogazocina
	57734-69-7	sechifenadina
	57808-66-9	domperidone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	57982-78-2	budipina
	58239-89-7	mossazocina
	58754-46-4	iferanserina
	59429-50-4	tamitinolo
	59729-31-6	lorcainide
	59831-64-0	milenperone
	59831-65-1	alopemide
	59859-58-4	femoxetina
	60324-59-6	nomelidina
	60560-33-0	pinacidile
	60569-19-9	propiverina
	60576-13-8	piketoprofene
	61764-61-2	cloroperone
	62658-88-2	mesudipina
	63388-37-4	declenperone
	63675-72-9	nisoldipina
	63758-79-2	indalpina
	64063-57-6	picotrina
	64755-06-2	chinuclio bromuro
	64840-90-0	eperisone
	64881-21-6	caricotamide
	65141-46-0	nicorandil
	66085-59-4	nimodipina
	66208-11-5	ifoxetina
	66364-73-6	enpirolina
	66529-17-7	midaglizolo
	66564-14-5	cinitapride
	66564-15-6	alepride
	66778-36-7	encainide
	67765-04-2	enefexina
	68252-19-7	pirmenolo
	68284-69-5	disobutamide
	68797-29-5	pipradimadol
	68844-77-9	astemizolo
	69047-39-8	binifibrato
	69365-65-7	fenoctimina
	70132-50-2	pimonidazolo
	70260-53-6	mindodilolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	70724-25-3	carbazerano
	71138-71-1	octapinolo
	71195-56-7	broclepride
	71251-02-0	octenidina
	71276-43-2	quadazocina
	71461-18-2	tonazocina
	71653-63-9	riodipina
	72005-58-4	vadocaina
	72432-03-2	miglitolo
	72509-76-3	felodipine
	72599-27-0	miglustat
	72808-81-2	tepirindolo
	73278-54-3	lamtidina
	73590-58-6	omeprazolo
	73590-85-9	ufiprazolo
	74517-42-3	ditercalinio cloruro
	75437-14-8	milverina
	75444-64-3	flumeridone
	75530-68-6	nilvadipina
	75755-07-6	acido piridronico
	75970-99-9	tecastemizolo
	75985-31-8	ciamexone
	76906-79-1	prisotinol
	76956-02-0	lavoltidina
	77342-26-8	tefenperato
	77502-27-3	tolpadol
	78090-11-6	picoprazolo
	78092-65-6	ristianolo
	78273-80-0	roxatidina
	78289-26-6	drossicainide
	78833-03-1	pentisomide
	79201-85-7	picenadol
	79449-98-2	cabastina
	79449-99-3	icospiramide
	79455-30-4	nicaravene
	79516-68-0	levocabastina
	79794-75-5	loratadina
	79992-71-5	pimetacina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	80343-63-1	sufotidina
	80349-58-2	panuramina
	80614-21-7	nicogrelato
	80879-63-6	emiglitato
	81098-60-4	cisapride
	81126-88-7	eniclobrate
	81329-71-7	modecainide
	82227-39-2	pibaxizina
	83059-56-7	zabicipril
	83799-24-0	fexofenadina
	83829-76-9	bremazocine
	83991-25-7	ambasilide
	84057-95-4	ropivacaina
	84490-12-0	piroximone
	85166-20-7	ciclotropio bromuro
	85966-89-8	preclamolo
	86365-92-6	trazolopride
	86780-90-7	aranidipina
	86811-09-8	litoxetina
	86811-58-7	fluazurone
	87784-12-1	ofornina
	87848-99-5	acrivastina
	88150-42-9	amlodipina
	88296-62-2	transcainide
	88678-31-3	liranaftato
	89194-77-4	bisaramil
	89419-40-9	mosapramina
	89613-77-4	mezacopride
	89667-40-3	isbogrel
	90103-92-7	zabiciprilato
	90182-92-6	zacopride
	90729-42-3	carebastina
	90729-43-4	ebastina
	90961-53-8	tedisamil
	92268-40-1	perfomedil
	92788-10-8	rogletimide
	93181-81-8	lodaxaprina
	93181-85-2	endixaprina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	93277-96-4	altapizone
	93821-75-1	butinazocina
	94739-29-4	lemildipine
	95374-52-0	prideperone
	96449-05-7	rispenzepina
	96487-37-5	nuvenzepina
	96515-73-0	palonidipina
	96922-80-4	pantenicato
	98323-83-2	carmossirolo
	98326-32-0	senazodan
	98330-05-3	anpirtolina
	99499-40-8	disuprazolo
	99518-29-3	derpanicato
	99522-79-9	pranidipina
	100427-26-7	lercanidipina
	100643-71-8	desloratadina
	100927-13-7	idaverina
	102394-31-0	otenzepad
	102625-70-7	pantoprazolo
	103129-82-4	levamlodipine
	103336-05-6	ditechirene
	103577-45-3	lansoprazolo
	103766-25-2	gimeracil
	103878-84-8	lazabemide
	103890-78-4	lacidipina
	103922-33-4	pibutidina
	103923-27-9	pirtenidina
	104153-37-9	rilopirox
	104713-75-9	barnidipina
	105462-24-6	acido risedronico
	105979-17-7	benidipina
	106516-24-9	sertindolo
	106669-71-0	arpromidina
	106686-40-2	gapromidina
	106900-12-3	loperamide ossido
	107266-06-8	gevotrolina
	107266-08-0	carvotrolina
	107703-78-6	glemanserin

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	108147-54-2	migalastat
	108687-08-7	teludipina
	110140-89-1	ridogrel
	110347-85-8	selfotel
	112192-04-8	roxindolo
	112568-12-4	iturelix
	112727-80-7	renzapride
	113165-32-5	niguldipina
	113712-98-4	tenatoprazolo
	115911-28-9	sampirtina
	115972-78-6	olradipina
	116078-65-0	bidisomide
	117976-89-3	rabeprazolo
	118248-91-2	fodipir
	119141-88-7	esomeprazolo
	119229-65-1	nerispirdina
	119257-34-0	besipirdina
	119431-25-3	eliprodil
	119515-38-7	icaridina
	120014-06-4	donepezile
	120054-86-6	desniguldipina
	120241-31-8	alvamelina
	120958-90-9	dalcotidina
	121650-80-4	pancopride
	121750-57-0	itamelina
	122955-18-4	sibopirdina
	122957-06-6	modipafant
	123524-52-7	azelnidipina
	124436-59-5	pirodavir
	124858-35-1	nadifloxacina
	125602-71-3	bepotastina
	126825-36-3	bertosamil
	128075-79-6	lufironile
	128420-61-1	minopafant
	130641-36-0	picumeterolo
	132203-70-4	cilnidipina
	132373-81-0	vamicamide
	132829-83-5	espatropato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	134234-12-1	traxoprodil
	134377-69-8	safironile
	134457-28-6	prazarelix
	135062-02-1	repaglinide
	135354-02-8	xaliprodene
	137795-35-8	spiroglumide
	138530-94-6	dexlansoprazolo
	138530-95-7	levolansoprazolo
	138708-32-4	ferpifosato sodico
	139145-27-0	parogrelil
	139290-65-6	volinanserina
	139886-32-1	milamelina
	140944-31-6	silperisone
	141725-10-2	milacainide
	142001-63-6	saredutant
	142852-50-4	zanapezil
	143257-97-0	sameridina
	144035-83-6	piclamilast
	144412-49-7	lamifibano
	145216-43-9	forasartano
	145414-12-6	lirexapride
	145599-86-6	cerivastatina
	147025-53-4	talsaclidina
	147084-10-4	alcaftadine
	147116-64-1	ezlopitant
	147116-67-4	maropitant
	149488-17-5	trovirdina
	149926-91-0	revatropato
	149979-74-8	terbogrel
	150337-94-3	ecalcidene
	150443-71-3	nicanartina
	153322-05-5	lanicemina
	154357-42-3	levonadifloxacin
	154413-61-3	ticolubant
	154541-72-7	alinastina
	155319-91-8	mangafodipir
	155415-08-0	inogatrano
	155418-06-7	besilato di nolpitantio

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	156053-89-3	alvimopan
	156137-99-4	rapacuronio bromuro
	157716-52-4	perifosina
	158876-82-5	rupatadina
	159776-68-8	linetastina
	159912-53-5	sabcomelina
	159997-94-1	biricodar
	160492-56-8	osanetant
	162401-32-3	roflumilast
	166181-63-1	ipravacaina
	167221-71-8	clevidipina
	168266-90-8	vofopitant
	168273-06-1	rimonabant
	170364-57-5	enzastaurina
	170566-84-4	lanepitant
	171049-14-2	lotrafibano
	171655-91-7	brasofensina
	172152-36-2	ilaprazolo
	172927-65-0	sibrafibano
	178979-85-6	capravirine
	179033-51-3	timcodar
	183305-24-0	fidexaban
	188396-77-2	paliroden
	188913-58-8	dersalazina
	189950-11-6	tropantiol
	190648-49-8	cipemastat
	193153-04-7	otamixaban
	193275-84-2	lonafarnib
	195875-84-4	tesofensina
	198283-73-7	tebaniclina
	198480-55-6	pipendoxifene
	198904-31-3	atazanavir
	198958-88-2	elarofiban
	201034-75-5	daporinad
	201605-51-8	itriglumide
	202189-78-4	bilastina
	202409-33-4	etoricoxib
	202590-69-0	ticalopride

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	204205-90-3	indibulina
	208110-64-9	befiradol
	209783-80-2	entinostat
	211914-51-1	dabigatran
	211915-06-9	dabigatran etexilato
	212141-54-3	vatalanib
	215529-47-8	bamirastina
	218791-21-0	imisopasem manganese
	221019-25-6	crobenetina
	226072-63-5	solimastat
	227940-00-3	adekalant
	249296-44-4	vareniclina
	249921-19-5	anamorelin
	252870-53-4	isproniclina
	263562-28-3	barixibat
	284461-73-0	sorafenib
	288104-79-0	surinabant
	289893-25-0	arimoclomol
	319460-85-0	axitinib
	330942-05-7	betrixaban
	362665-56-3	pitolisant
	370893-06-4	ancriviroc
	376348-65-1	maraviroc
	412950-27-7	goxalapladib
	453562-69-1	motesanib
	459856-18-9	pexacerfont
	701977-09-5	taranabant
	706779-91-1	pimavanserin
	793655-64-8	vapitadine
	861151-12-4	rosonabant
2933 41 00	77-07-6	levorfanolo
2933 49 10	132-60-5	cincofene
	485-34-7	neocincofene
	485-89-2	oxicincofeno
	1698-95-9	prochinolato
	5486-03-3	buchinolato
	13997-19-8	nechinato
	17230-85-2	amchinato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 10	*(seguito)*	
	18507-89-6	decochinato
	19485-08-6	ciprochinato
	91524-15-1	irloxacina
	96187-53-0	brechinar
	108437-28-1	binfloxacina
2933 49 30	125-71-3	destrometorfano
2933 49 90	54-05-7	clorochina
	72-80-0	clorchinaldolo
	83-73-8	diiodoidrossichinolina
	85-79-0	cincocaina
	86-42-0	amodiachina
	86-75-9	benzoxichina
	86-78-2	pentachina
	86-80-6	chinisocaina
	90-34-6	primachina
	118-42-3	idroxiclorochina
	125-70-2	levometorfano
	125-73-5	destrorfano
	130-16-5	clossichina
	130-26-7	cliochinolo
	146-37-2	laurolinio acetato
	147-27-3	dimossilina
	152-02-3	levallorfano
	154-73-4	guanisochina
	297-90-5	racemorfano
	468-07-5	fenomorfano
	510-53-2	racemetorfano
	521-74-4	broxichinolina
	522-51-0	dequalinio cloruro
	525-61-1	chinocide
	548-84-5	pirvinio cloruro
	549-68-8	octaverina
	550-81-2	amopirochina
	635-05-2	pamachina
	1131-64-2	debrisochina
	1531-12-0	norlevorfanolo
	1748-43-2	tretinio tosilato
	1776-83-6	chintiofos

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 90	*(seguito)*	
	2154-02-1	metofolina
	2545-24-6	niceverina
	2545-39-3	clamossichina
	2768-90-3	chinaldina cerulea
	3176-03-2	drotebanolo
	3253-60-9	laudexio metilsolfato
	3684-46-6	brossaldina
	3811-56-1	aminochinuride
	3820-67-5	glafenina
	4008-48-4	nitroxolina
	4298-15-1	cletochina
	4310-89-8	edachinio cloruro
	5541-67-3	tilichinolo
	5714-76-1	quinetalato
	7175-09-9	tilbrochinolo
	7270-12-4	clochinato
	10023-54-8	aminochinolo
	10061-32-2	levofenacilmorfano
	10351-50-5	lenichinsina
	10539-19-2	moxaverina
	13007-93-7	cuproxolina
	13425-92-8	amichinsina
	13757-97-6	chinprenalina
	14009-24-6	drotaverina
	15301-40-3	actinochinolo
	15599-52-7	brochinaldolo
	15686-38-1	carbazocina
	18429-69-1	memotina
	18429-78-2	famotina
	19056-26-9	chidecamina
	21738-42-1	oxamnichina
	22407-74-5	bisobrina
	23779-99-9	floctafenina
	23910-07-8	mebichina
	24526-64-5	nomifensina
	30418-38-3	tretochinolo
	36309-01-0	dimemorfano
	37517-33-2	esprochina

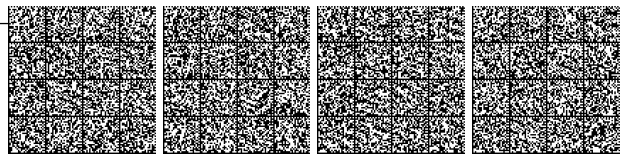

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 90	*(seguito)*	
	40034-42-2	rosoxacina
	40692-37-3	tisoquone
	42408-82-2	butorfanolo
	42465-20-3	acechinolina
	53230-10-7	meflochina
	53400-67-2	tichinamide
	54063-29-5	cicarperone
	54340-63-5	clofeverina
	55150-67-9	climiqualina
	55299-11-1	ichindamina
	56717-18-1	isotichimide
	57695-04-2	sitamachina
	59889-36-0	ciprefadol
	61563-18-6	sochinololo
	64039-88-9	nicafenina
	64228-81-5	atracurio besilato
	67165-56-4	diclofensina
	72714-74-0	viqualina
	72714-75-1	ivoqualina
	74129-03-6	tebuchina
	76252-06-7	nicainoprolo
	76568-02-0	flosechinano
	77086-21-6	dizocilpina
	77472-98-1	pipequalina
	79798-39-3	ketorfanolo
	82768-85-2	quinaprilat
	82924-71-8	veradoline
	83863-79-0	florifenina
	85441-61-8	quinapril
	86073-85-0	chinacainolo
	90402-40-7	abanochile
	90828-99-2	itrocainide
	91188-00-0	merafloxacin
	96946-42-8	cisatracurio besilato
	103775-10-6	moexipril
	103775-14-0	moexiprilato
	105956-97-6	clinafloxacina
	106635-80-7	tafenochina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 90	*(seguito)*	
	106819-53-8	dossacurio cloruro
	106861-44-3	mivacurio cloruro
	113079-82-6	terbechinil
	114417-20-8	alilusem
	120443-16-5	verlukast
	127254-12-0	sitafloxacina
	127294-70-6	balofloxacina
	127779-20-8	sachinavir
	128253-31-6	veliflapon
	136668-42-3	quiflapone
	139233-53-7	zelandopam
	139314-01-5	chilostigmina
	141388-76-3	besifloxacin
	141725-88-4	cetefloxacina
	143224-34-4	telinavir
	143383-65-7	premafloxacina
	143664-11-3	elacridar
	146362-70-1	meclinertant
	147511-69-1	pitavastatina
	149759-26-2	pinokalant
	151096-09-2	moxifloxacina
	154612-39-2	palinavir
	154652-83-2	tezampanel
	158966-92-8	montelukast
	159989-64-7	nelfinavir
	167887-97-0	olamufloxacina
	174636-32-9	talnetant
	185055-67-8	ferroquine
	194804-75-6	garenoxacina
	195532-12-8	pradofloxacina
	197509-46-9	laniquidar
	206873-63-4	tariquidar
	213998-46-0	cloruro di gantacurium
	241800-98-6	zoniporide
	242478-37-1	solifenacina
	245765-41-7	ozenoxacin
	257933-82-7	pelitinib
	262352-17-0	torcetrapib

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 90	*(seguito)*	
	378746-64-6	nemonoxacin
	412950-08-4	rilapladib
	445041-75-8	tiliquinatine
	540769-28-6	palosuran
	697761-98-1	elvitegravir
	698387-09-6	neratinib
	863029-99-6	balamapimod
	871224-64-5	almorexant
2933 53 10	50-06-6	fenobarbital
	57-30-7	fenobarbital sodico
	57-44-3	barbital
	144-02-5	barbital sodico
2933 53 90	52-31-3	ciclobarbital
	52-43-7	allobarbital
	57-43-2	amobarbital
	76-73-3	secobarbital
	76-74-4	pentobarbital
	77-26-9	butalbital
	115-38-8	metilfenobarbital
	125-40-6	secbutabarbital
	2430-49-1	vinilbital
2933 54 00	50-11-3	metarbital
	56-29-1	esobarbital
	76-23-3	tetrabarbital
	77-02-1	aprobarbital
	115-44-6	talbutale
	125-42-8	vinbarbital
	143-82-8	probarbitale sodico
	151-83-7	metoesital
	357-67-5	fetarbitale
	467-36-7	tialbarbitale
	467-38-9	tiotetrabarbital
	467-43-6	metiturale
	509-86-4	eptabarb
	561-83-1	nealbarbital
	561-86-4	brallobarbital
	744-80-9	benzobarbital
	841-73-6	bucolomo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 54 00	*(seguito)*	
	960-05-4	carbubarbo
	2409-26-9	prazitone
	2537-29-3	prossibarbal
	4388-82-3	barbexaclone
	13246-02-1	febarbamato
	15687-09-9	difebarbamato
	27511-99-5	eterobarbo
2933 55 00	72-44-6	metaqualone
	340-57-8	mecloqualone
	34758-83-3	zipeprolo
	61197-73-7	loprazolam
2933 59 10	333-41-5	dimpilato
2933 59 95	50-44-2	mercaptopurina
	51-21-8	fluorouracile
	51-52-5	propiltiouracile
	54-91-1	pipobromano
	56-04-2	metiltiouracile
	58-14-0	pirimetamina
	58-32-2	dipiridamolo
	59-05-2	metotrexato
	65-86-1	acido orotico
	66-75-1	uramustina
	68-88-2	idroxizina
	71-73-8	tiopental sodico
	82-92-8	ciclizina
	82-93-9	clorciclizina
	82-95-1	buclizina
	90-89-1	dietilcarbamazina
	91-85-0	tonzilamina
	115-63-9	exociclio metilsolfato
	121-25-5	amprolio
	125-53-1	oxifenciclimina
	141-94-6	esetidina
	153-87-7	oxipertina
	154-42-7	tioguanina
	154-82-5	simetride
	298-55-5	clocinizina
	298-57-7	cinnarizina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	299-48-9	piperamide
	299-88-7	bentiamina
	299-89-8	acetiamina
	315-30-0	allopurinolo
	315-72-0	opipramolo
	396-01-0	triamterene
	446-86-6	azatioprina
	448-34-0	azaprocina
	510-90-7	butalital sodico
	522-18-9	clorbenzoxamina
	550-28-7	amisometradina
	553-08-2	tonzonio bromuro
	569-65-3	meclozina
	642-44-4	aminometradina
	738-70-5	trimetoprim
	857-62-5	anisopirol
	1243-33-0	mefeclorazina
	1480-19-9	fluanisone
	1649-18-9	azaperone
	1866-43-9	rolodina
	1897-89-8	piriqualone
	1977-11-3	perlapina
	2022-85-7	flucitosina
	2208-51-7	pelanserina
	2465-59-0	ossipurinolo
	2608-24-4	piposulfano
	2667-89-2	bisbentiamina
	2856-81-7	azabuperone
	3286-46-2	sulbutiamina
	3416-26-0	lidoflazina
	3432-99-3	folitixorin
	3601-19-2	ropizina
	3607-24-7	feniripolo
	3733-63-9	declossizina
	4004-94-8	zolertina
	4015-32-1	quazodina
	4052-13-5	cloperidone
	4214-72-6	isaxonina

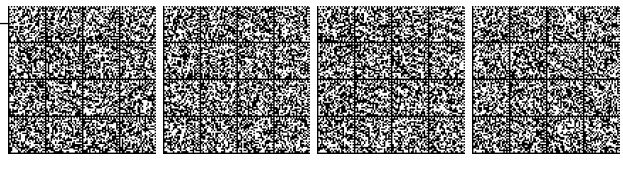

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	4774-24-7	chipazina
	5011-34-7	trimetazidina
	5061-22-3	nafiverina
	5221-49-8	pirimitato
	5234-86-6	azachinzolo
	5334-23-6	tisopurina
	5355-16-8	diaveridina
	5522-39-4	difluanazina
	5581-52-2	tiamiprina
	5587-93-9	ampirimina
	5626-36-8	nonapirimina
	5636-92-0	piclossidina
	5714-82-9	triclofenolo piperazina
	5786-21-0	clozapina
	5984-97-4	iodotiouracile
	6981-18-6	ormetoprim
	7008-00-6	dimetolizina
	7008-18-6	iminofenimide
	7077-33-0	febuverina
	7432-25-9	etaqualone
	8063-28-3	ribaminolo
	10001-13-5	pesantel
	10402-90-1	eprazinone
	12002-30-1	piperazina calcio edetato
	13665-88-8	mopidamolo
	14222-46-9	piritidio bromuro
	14728-33-7	terossalene
	15421-84-8	trapidil
	15534-05-1	pipratecolo
	15793-38-1	chinazosina
	17692-23-8	bentipimina
	17692-31-8	dropropizina
	17692-34-1	etodrossizina
	18694-40-1	epirizolo
	19562-30-2	acido piromidico
	19794-93-5	trazodone
	20326-12-9	mepiprazolo
	20326-13-0	tolpiprazolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	21416-67-1	razoxano
	21560-58-7	pichizile
	21560-59-8	ochizile
	22457-89-2	benfotiamina
	22760-18-5	proquazone
	23476-83-7	prospidio cloruro
	23790-08-1	mossiprachina
	23887-41-4	cinepazet
	23887-46-9	cinepazide
	23887-47-0	cinpropazide
	24219-97-4	mianserina
	24360-55-2	milipertina
	24584-09-6	dexrazoxano
	25509-07-3	cloroqualone
	26070-23-5	trazitilina
	26242-33-1	vintiamolo
	27076-46-6	alpertina
	27315-91-9	pipebuzone
	27367-90-4	niaprazina
	28610-84-6	rimazolio metilsolfato
	28797-61-7	pirenzepina
	31729-24-5	enpiprazolo
	32665-36-4	eprozinolo
	33453-23-5	ciproquazone
	34661-75-1	urapidil
	35265-50-0	perachinsina
	35795-16-5	trimazosina
	36505-84-7	buspirone
	36518-02-2	diproqualone
	36531-26-7	oxantel
	36590-19-9	amocarzina
	37554-40-8	fluquazone
	37750-83-7	rimoprogin
	37751-39-6	ciclazindolo
	37762-06-4	zaprinast
	38304-91-5	minoxidil
	39186-49-7	pirolazamide
	39640-15-8	piberalina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	39809-25-1	penciclovir
	40507-23-1	fluproquazone
	41340-39-0	impacarzina
	41964-07-2	tolimidone
	42021-34-1	biriperone
	42061-52-9	pumitepa
	42471-28-3	nimustina
	50335-55-2	mezilamina
	50892-23-4	acido pirinixico
	51481-62-0	bucainide
	51493-19-7	cinprazolo
	51940-44-4	acido pipemidico
	52128-35-5	trimetrexato
	52196-22-2	ketotrexato
	52212-02-9	pipecuronio bromuro
	52395-99-0	belarizina
	52468-60-7	flunarizina
	52618-67-4	tioperidone
	52942-31-1	etoperidone
	53131-74-1	ciapilomo
	53808-87-0	tetroxoprim
	54063-23-9	acido cinepazico
	54063-30-8	ciltoprazina
	54063-38-6	fenaperone
	54063-39-7	fenetradil
	54063-58-0	toprilidina
	54188-38-4	metralindolo
	54340-64-6	fluciprazina
	55149-05-8	pirolato
	55268-74-1	praziquantel
	55300-29-3	antrafenina
	55477-19-5	iprozilamina
	55485-20-6	acaprazina
	55779-18-5	arprinocide
	55837-13-3	piclopastina
	55837-17-7	brindoxima
	55837-20-2	alofuginone
	56066-19-4	aditerene

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	56066-63-8	aditoprim
	56287-74-2	afloqualone
	56518-41-3	brodimoprima
	56693-13-1	mociprazina
	56693-15-3	terciprazina
	56739-21-0	nitraquazone
	56741-95-8	bropirimina
	57132-53-3	proglumetacina
	57149-07-2	naftopidile
	58602-66-7	aminopterina sodica
	59184-78-0	buquinerano
	59277-89-3	aciclovir
	59752-23-7	benderizina
	59989-18-3	eniluracil
	60104-30-5	orazamide
	60607-34-3	oxatomide
	60662-19-3	nilprazolo
	60762-57-4	pirlindolo
	60763-49-7	cinnarizina clofibrato
	61337-87-9	esmirtazapina
	61422-45-5	carmofur
	62052-97-5	bumepidile
	62973-76-6	azanidazolo
	62989-33-7	sapropterina
	64019-03-0	doqualast
	64204-55-3	esaprazolo
	65089-17-0	pirinixil
	65329-79-5	mobenzoxamina
	65950-99-4	pirchinozolo
	66093-35-4	talmetoprim
	66172-75-6	verofillina
	67121-76-0	fluperlapina
	67227-55-8	primidololo
	67254-81-3	peradoxima
	67469-69-6	vanosserina
	68475-42-3	anagrelide
	68576-86-3	enciprazina
	68741-18-4	buterizina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	68902-57-8	metioprim
	69017-89-6	ipexidina
	69372-19-6	pemirolast
	69479-26-1	pirepololo
	70018-51-8	quazinone
	70312-00-4	tolnapersina
	70458-92-3	pefloxacina
	70458-96-7	norfloxacina
	71576-40-4	aptazapina
	72141-57-2	losulazina
	72444-62-3	perafensina
	72732-56-0	piritrexima
	72822-12-9	dapiprazolo
	73090-70-7	epiroprim
	74011-58-8	enoxacina
	74050-98-9	ketanserina
	75184-94-0	fenprinast
	75438-57-2	mossonidina
	75444-65-4	pirenperone
	75558-90-6	amperozide
	75689-93-9	imanixil
	75859-04-0	rimcazolo
	76330-71-7	altanserina
	76536-74-8	buquiterina
	76600-30-1	nosantina
	76696-97-4	rofelodina
	76716-60-4	fluprazina
	77197-48-9	quinezamide
	78208-13-6	zolenzepina
	78299-53-3	tiacrilast
	79467-23-5	mioflazina
	79644-90-9	vebufloxacina
	79660-72-3	fleroxacina
	79781-95-6	rilapina
	79855-88-2	trechinsina
	80109-27-9	ciladopa
	80273-79-6	tefludazine
	80428-29-1	mafoprazina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	80576-83-6	edatrexato
	80755-51-7	bunazosina
	81043-56-3	metrenperone
	82117-51-9	cinuperone
	82410-32-0	ganciclovir
	83366-66-9	nefazodone
	83881-51-0	cetirizina
	83928-76-1	gepirone
	84408-37-7	desciclovir
	84854-86-4	vaneprim
	85418-85-5	sunagrel
	85650-52-8	mirtazapine
	85673-87-6	revenast
	85721-33-1	ciprofloxacina
	86181-42-2	temelastina
	86304-28-1	buciclovir
	86393-37-5	amifloxacina
	86627-15-8	aronixile
	86627-50-1	lodinixil
	86641-76-1	dibrospidio cloruro
	86662-54-6	binizolast
	87051-46-5	butanserina
	87611-28-7	melchinast
	87729-89-3	seganserina
	87760-53-0	tandospirone
	88133-11-3	bemitradina
	88579-39-9	tasuldina
	89224-07-7	trenizine
	89224-08-8	flotrenizine
	89226-50-6	manidipine
	89303-63-9	atiprosina
	90808-12-1	divaplone
	92210-43-0	bemarinone
	93035-32-6	tamolarizine
	93106-60-6	enrofloxacina
	94192-59-3	lixazinone
	94386-65-9	pelrinone
	95520-81-3	elziverina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	95634-82-5	batelapina
	95635-55-5	ranolazina
	96164-19-1	peraclopone
	96478-43-2	irindalone
	96604-21-6	ocinaplone
	96914-39-5	actisomide
	97466-90-5	quinelorano
	98079-51-7	lomefloxacina
	98105-99-8	sarafloxacina
	98106-17-3	difloxacina
	98123-83-2	epsiprantel
	98207-12-6	lobuprofene
	98207-14-8	frabuprofen
	98631-95-9	sobuzoxano
	99291-25-5	levodropropizina
	100587-52-8	norfloxacina succinil
	101197-99-3	acitemato
	101477-55-8	lomerizina
	102280-35-3	bachiloprim
	103024-93-7	tiviciclovir
	104227-87-4	famciclovir
	104719-71-3	lorcinadol
	106400-81-1	lometrexolo
	106941-25-7	adefovir
	107361-33-1	enazadrem
	107736-98-1	umespirone
	108210-73-7	bifeprofene
	108319-06-8	temafloxacina
	108436-80-2	rociclovir
	108612-45-9	mizolastina
	108674-88-0	idenast
	108785-69-9	lorpiprazolo
	109713-79-3	neldazosina
	110101-66-1	tirilazad
	110629-41-9	elbanizina
	110690-43-2	emitefur
	110871-86-8	sparfloxacina
	111786-07-3	prinossodano

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	112398-08-0	danofloxacina
	112733-06-9	zenarestat
	112811-59-3	gatifloxacin
	113617-63-3	orbifloxacina
	113852-37-2	cidofovir
	113857-87-7	talotrexin
	114298-18-9	zalospirone
	115313-22-9	serazapina
	115762-17-9	ruzadolano
	116308-55-5	vatanidipina
	117414-74-1	midafotel
	117827-81-3	delfaprazina
	118420-47-6	tagorizina
	119514-66-8	lifarizina
	119687-33-1	iganidipina
	119914-60-2	grepafloxacina
	120770-34-5	draflazina
	123205-52-7	trelnarizina
	124265-89-0	omaciclovir
	124832-26-4	valaciclovir
	125363-87-3	carsatrina
	127266-56-2	adatanserina
	127759-89-1	lobucavir
	129716-58-1	dofequidar
	130018-77-8	levocetirizina
	130636-43-0	nifekalant
	130800-90-7	sipatrigina
	131635-06-8	sifaprazina
	131881-03-3	sunepitrone
	132449-46-8	lesopitrone
	132810-10-7	blonanserina
	133432-71-0	peldesina
	133718-29-3	revizinone
	133804-44-1	caldaret
	134208-17-6	mazapertina
	135637-46-6	atizoram
	136470-78-5	abacavir
	136816-75-6	atevirdina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	137234-62-9	voriconazolo
	137281-23-3	pemetrexed
	138117-50-7	leteprinim
	140945-32-0	mapinastina
	141549-75-9	indisetrone
	142217-69-4	entecavir
	143257-98-1	lerisetron
	146464-95-1	pralatrexato
	147127-20-6	tenofovir
	147149-76-6	nolatrexed
	147254-64-6	ranirestat
	148504-51-2	ripisartano
	149950-60-7	emivirina
	150378-17-9	indinavir
	150756-35-7	efletirizina
	151319-34-5	zaleplone
	152459-95-5	imatinib
	152939-42-9	opanixil
	153537-73-6	plevitrexed
	153808-85-6	cadrofloxacina
	154889-68-6	pibrozelesina
	156862-51-0	belaperidone
	164150-99-6	fandofloxacina
	167354-41-8	zosuquidar
	167933-07-5	flibanserina
	170912-52-4	donitriptan
	171714-84-4	darusentan
	175865-60-8	valganciclovir
	177036-94-1	ambrisentan
	183321-74-6	erlotinib
	186692-46-6	seliciclib
	187949-02-6	albaconazolo
	192725-17-0	lopinavir
	193681-12-8	alamifovir
	195157-34-7	valomaciclovir
	196612-93-8	falnidamol
	199463-33-7	revaprazan
	204267-33-4	feloprentan

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	204697-65-4	olcegepant
	209799-67-7	forodesina
	210245-80-0	zonampanel
	220984-26-9	detiviciclovir
	244767-67-7	dapivirina
	247257-48-3	fimasartan
	259525-01-4	enecadina
	269055-15-4	etravirina
	274693-27-5	ticagrelor
	288383-20-0	cediranib
	290297-26-6	netupitant
	306296-47-9	vicriviroc
	309913-83-5	talmapimod
	324758-66-9	sabiporide
	330784-47-9	avanafil
	334476-46-9	vestipitant
	336113-53-2	ispinesib
	354813-19-7	balicatib
	356057-34-6	darapladib
	380843-75-4	bosutinib
	387867-13-2	tandutinib
	402595-29-3	etriciguat
	414910-27-3	casopitant
	425637-18-9	sotrastaurin
	441798-33-0	macitentan
	443144-26-1	pruvanserina
	443913-73-3	vandetanib
	486460-32-6	sitagliptin
	500287-72-9	rilpivirina
	501000-36-8	dutacatib
	502422-74-4	figopitant
	569351-91-3	dasantafil
	625115-55-1	riociguat
	641571-10-0	nilotinib
	668270-12-0	linagliptin
	686344-29-6	otenabant
	763113-22-0	olaparib
	791828-58-5	aderbasib

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	827318-97-8	danusertib
	839712-12-8	cariprazine
	840486-93-3	adipiplon
	849550-05-6	cevipabulin
	850649-61-5	alogliptin
	859212-16-1	bafetinib
2933 69 40	100-97-0	metenamina
2933 69 80	51-18-3	tretamina
	87-90-1	simclosene
	500-42-5	clorazanil
	537-17-7	amanozina
	609-78-9	cicloguanile embonato
	645-05-6	altretamina
	937-13-3	oteracil
	2244-21-5	troclosene potassico
	3378-93-6	clociguanile
	5580-22-3	oxonazina
	13957-36-3	meladrazina
	15585-71-4	brometenamina
	15599-44-7	spirazina
	27469-53-0	almitrina
	35319-70-1	tiazurile
	57381-26-7	irsogladina
	63119-27-7	anitrazafene
	66215-27-8	ciromazina
	68289-14-5	metrazifone
	69004-03-1	toltrazuril
	69004-04-2	ponazuril
	84057-84-1	lamotrigina
	92257-40-4	dizatrifone
	98410-36-7	palatrigina
	101831-36-1	clazurile
	101831-37-2	diclazurile
	103337-74-2	letrazurile
	108258-89-5	sulazurile
	128470-15-5	melarsomina
	179756-85-5	eptapirone
	187393-00-6	bemotrizinol

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 69 80	*(seguito)*	
	775351-65-0	imeglimin
2933 72 00	125-64-4	metiprilone
	22316-47-8	clobazam
2933 79 00	69-25-0	eledoisina
	77-04-3	piritildione
	98-79-3	acido pidolico
	125-13-3	oxifenisatina
	125-33-7	primidone
	134-37-2	amfenidone
	467-90-3	etipicone
	1910-68-5	metisazone
	1980-49-0	felipirina
	2261-94-1	flucarbrile
	7491-74-9	piracetam
	17650-98-5	ceruletide
	17692-37-4	fantridone
	18356-28-0	rolziracetam
	21590-91-0	omidolina
	21590-92-1	etomidolina
	21766-53-0	acido iolidonico
	22136-26-1	amedalina
	22365-40-8	triflubazam
	26070-78-0	ubisindina
	29342-05-0	ciclopirox
	31842-01-0	indoprofene
	33996-58-6	etiracetam
	35115-60-7	teprotide
	41729-52-6	dezaguanina
	43200-80-2	zopiclone
	50516-43-3	nofecainide
	51781-06-7	carteololo
	53086-13-8	dexindoprofene
	53179-13-8	pirfenidone
	54063-34-2	cofisatina
	54935-03-4	sulisatina
	59227-89-3	laurocapram
	59776-90-8	dupracetam
	60719-84-8	amrinone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 79 00	*(seguito)*	
	61413-54-5	rolipram
	62613-82-5	oxiracetam
	63610-08-2	indobufene
	63958-90-7	nonatimulina
	65008-93-7	bometololo
	67199-66-0	danichidone
	67542-41-0	imuracetam
	67793-71-9	drachinololo
	68497-62-1	pramiracetam
	68550-75-4	cilostamide
	72332-33-3	procaterolo
	72432-10-1	aniracetam
	73725-85-6	lidanserina
	73963-72-1	cilostazolo
	74436-00-3	geclosporina
	77191-36-7	nefiracetam
	77862-92-1	falipamil
	78415-72-2	milrinone
	78466-70-3	zomebazam
	78466-98-5	razobazam
	81840-15-5	vesnarinone
	82209-39-0	piraxelato
	84088-42-6	rochinimex
	84629-61-8	darenzepina
	84901-45-1	doliracetam
	85136-71-6	tilisololo
	85175-67-3	zatebradina
	86541-75-5	benazepril
	86541-78-8	benazeprilato
	88124-26-9	adosopina
	88124-27-0	etazepina
	88296-61-1	medorinone
	90098-04-7	rebamipide
	91374-21-9	ropinirolo
	97205-34-0	nebracetam
	100510-33-6	adibendano
	100643-96-7	indolidano
	101193-40-2	chinotolast

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 79 00	*(seguito)*	
	102669-89-6	saterinone
	102767-28-2	levetiracetam
	102791-47-9	nanterinone
	103880-26-8	brefonalol
	103997-59-7	selprazina
	105431-72-9	linopirdina
	106730-54-5	olprinone
	108310-20-9	pirodomast
	109214-55-3	libenzapril
	109859-78-1	cilobradina
	110958-19-5	fasoracetam
	113957-09-8	cebaracetam
	114485-92-6	pidolacetamolo
	120551-59-9	crilvastatina
	122852-42-0	alosetron
	126100-97-8	dimiracetam
	128326-80-7	nicoracetam
	128486-54-4	lurosetron
	129300-27-2	fabesetron
	129722-12-9	aripiprazolo
	133737-32-3	pagoclone
	134143-28-5	glaspimod
	135548-15-1	oxeclosporina
	135729-56-5	palonosetron
	138506-45-3	pidobenzone
	138729-47-2	eszopiclone
	142139-60-4	lapisteride
	143343-83-3	toborinone
	143943-73-1	lirequinil
	145733-36-4	tasosartano
	147568-66-9	carmoterolo
	148396-36-5	fradafibano
	148905-78-6	bexlosteride
	149503-79-7	lefradafibano
	155974-00-8	ivabradina
	156001-18-2	embusartano
	160135-92-2	gemopatrilat
	161982-62-3	depreotide

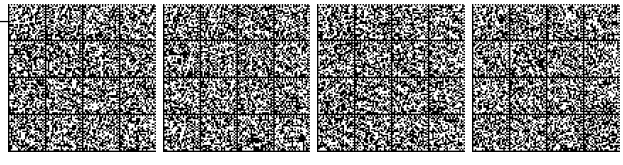

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 79 00	*(seguito)*	
	163222-33-1	ezetimibe
	163250-90-6	orbofibano
	180694-97-7	mimopezil
	182821-27-8	daglutril
	187523-35-9	flindokalner
	188968-51-6	cilengitide
	189691-06-3	bremelanotide
	191732-72-6	lenalidomide
	192185-72-1	tipifarnib
	194413-58-6	semaxanib
	248281-84-7	laquinimod
	248282-01-1	paquinimod
	254964-60-8	tasquinimod
	312753-06-3	indacaterolo
	357336-20-0	brivaracetam
	357336-74-4	seletracetam
	380917-97-5	perampanel
	405169-16-6	dovitinib
	425386-60-3	semagacestat
	449811-01-2	pamapimod
	461443-59-4	aplaviroc
	473289-62-2	ilepatril
	503612-47-3	apixaban
	515814-01-4	voclosporin
	536748-46-6	eribaxaban
	552292-08-7	rolapitant
	557795-19-4	sunitinibo
	579475-18-6	orvepitant
	813452-18-5	carmegliptin
2933 91 10	58-25-3	clordiazepossido
2933 91 90	146-22-5	nitrazepam
	439-14-5	diazepam
	604-75-1	oxazepam
	846-49-1	lorazepam
	846-50-4	temazepam
	848-75-9	lormetazepam
	1088-11-5	nordazepam
	1622-61-3	clonazepam

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 91 90	*(seguito)*	
	1622-62-4	flunitrazepam
	2011-67-8	nimetazepam
	2894-67-9	delorazepam
	2898-12-6	medazepam
	2955-38-6	prazepam
	3563-49-3	pirovalerone
	3900-31-0	fludiazepam
	10379-14-3	tetrazepam
	17617-23-1	flurazepam
	22232-71-9	mazindolo
	23092-17-3	alazepam
	28911-01-5	triazolam
	28981-97-7	alprazolam
	29177-84-2	etile loflazepato
	29975-16-4	estazolam
	36104-80-0	camazepam
	52463-83-9	pinazepam
	59467-70-8	midazolam
2933 99 20	82-88-2	fenindamina
2933 99 80	73-07-4	prazepina
	77-15-6	etoeptazina
	298-46-4	carbamazepina
	303-54-8	depramina
	469-78-3	meteptazina
	509-84-2	metetoeptazina
	739-71-9	trimipramina
	796-29-2	ketimipramina
	848-53-3	omoclorciclicina
	963-39-3	demossepam
	1159-93-9	clobenzepam
	1232-85-5	elantrina
	2898-13-7	sulazepam
	3426-08-2	prozapina
	4498-32-2	dibenzepina
	5571-84-6	nitrazepato potassico
	6196-08-3	elanzepina
	6829-98-7	imipraminossido
	10171-69-4	clazolam

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	10321-12-7	propizepina
	10379-11-0	nortetrazepam
	15351-05-0	buzepide metioduro
	15687-07-7	ciprazepam
	21730-16-5	metapramina
	22345-47-7	tofisopam
	23047-25-8	lofepramina
	23980-14-5	etile dirazepato
	25967-29-7	flutoprazepam
	26304-61-0	azepindolo
	26308-28-1	ripazepam
	27432-00-4	mezepina
	28546-58-9	uldazepam
	28721-07-5	oscarbazepina
	28781-64-8	menitrazepam
	29176-29-2	lofendazam
	29331-92-8	licarbazepina
	29442-58-8	motrazepam
	31352-82-6	zolazepam
	33545-56-1	ciclopramina
	34482-99-0	fletazepam
	35142-68-8	omopipramolo
	35322-07-7	fosazepam
	36735-22-5	quazepam
	37115-32-5	adinazolam
	37669-57-1	arfendazam
	40762-15-0	doxefazepam
	42863-81-0	lopirazepam
	47206-15-5	enprazepina
	51037-88-8	tuclazepam
	52042-01-0	elfazepam
	52391-89-6	flutemazepam
	52829-30-8	proflazepam
	53716-46-4	anilopam
	54340-58-8	meptazinolo
	54663-47-7	tibezonio ioduro
	55299-10-0	pivossazepam
	56030-50-3	trepipam

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	57109-90-7	clorazepato dipotassico
	57435-86-6	premazepam
	57916-70-8	iclazepam
	58503-82-5	azipramina
	58581-89-8	azelastina
	58662-84-3	meclonazepam
	59009-93-7	carburazepam
	59467-77-5	climazolam
	60575-32-8	amezepima
	64098-32-4	zapizolam
	64294-95-7	setastina
	65400-85-3	etile carfluzepato
	66834-24-0	cianopramina
	67227-56-9	fenoldopam
	68318-20-7	verilopam
	69624-60-8	nelezaprina
	72522-13-5	eptazocina
	74847-35-1	pyronaridine
	75696-02-5	cinolazepam
	75991-50-3	dazepinil
	78755-81-4	flumazenil
	78771-13-8	sarmazenil
	80012-43-7	epinastina
	82059-50-5	dextofisopam
	82230-53-3	girisopam
	83166-17-0	tampramina
	83275-56-3	tiracizina
	83471-41-4	pincainide
	84031-17-4	metaclazepam
	84379-13-5	bretazenil
	86273-92-9	tolufazepam
	87233-61-2	emedastina
	87646-83-1	lodazecar
	88768-40-5	cilazapril
	90139-06-3	cilazaprilato
	96645-87-3	erizepina
	98374-54-0	siltenzepina
	102771-12-0	nerisopam

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	103420-77-5	devazepide
	104746-04-5	eslicarbazepina
	112108-01-7	ecopipam
	119520-05-7	zilpaterolo
	129618-40-2	nevirapina
	135381-77-0	flezelastina
	137332-54-8	tivirapina
	137975-06-5	mozavaptan
	141374-81-4	tarazepide
	144912-63-0	perzinfotel
	150408-73-4	pranazepide
	150683-30-0	tolvaptan
	168079-32-1	lixivaptan
	174391-92-5	mozenavir
	187602-11-5	sofigatran
	210101-16-9	conivaptan
	50-47-5	desipramina
	50-49-7	imipramina
	52-24-4	tiotepa
	52-62-0	pentolonio tartrato
	53-86-1	indometacina
	54-95-5	pentetrazolo
	55-65-2	guanetidina
	58-46-8	tetrabenazina
	63-12-7	benzchinamide
	68-76-8	triaziquone
	69-27-2	clorisondamina cloruro
	69-81-8	carbazocromo
	77-14-5	proeptazina
	77-37-2	prociclidina
	83-89-6	mepacrina
	84-12-8	fanchinone
	86-54-4	idralazina
	90-45-9	aminoacridina
	92-62-6	proflavina
	98-96-4	pirazinamide
	130-81-4	chindonio bromuro
	147-85-3	prolina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	300-22-1	medazomide
	302-49-8	uredepa
	303-49-1	clomipramina
	316-15-4	bucricaina
	321-64-2	tacrina
	363-13-3	benepazone
	389-08-2	acido nalidixico
	428-37-5	profadol
	436-40-8	inproquone
	442-16-0	etacridina
	442-52-4	clemizolo
	484-23-1	diidralazina
	487-79-6	acido kainico
	493-80-1	istapirrodina
	493-92-5	prolintano
	496-38-8	midamalina
	524-81-2	mebidrolina
	545-80-2	poldina metilsolfato
	561-43-3	ossipirronio bromuro
	596-51-0	glicopirronio bromuro
	621-72-7	bendazolo
	642-72-8	benzidamina
	911-65-9	etonitazene
	968-63-8	butinolina
	1018-34-4	trepirio ioduro
	1050-48-2	benzilonio bromuro
	1222-57-7	zolimidina
	1239-45-8	omidio bromuro
	1661-29-6	meturedepa
	1830-32-6	azintamide
	1845-11-0	nafossidina
	1980-45-6	benzodepa
	2030-63-9	clofazimina
	2056-56-6	cinnopentazone
	2201-39-0	roliciclidina
	2210-77-7	pirrocaina
	2235-90-7	etriptamina
	2423-66-7	chindossina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	2440-22-4	drometrizolo
	2609-46-3	amiloride
	2829-19-8	roliciprina
	3147-75-9	octrizolo
	3277-59-6	mimbano
	3478-15-7	etipirio ioduro
	3551-18-6	acetriptina
	3612-98-4	trossipirrolio tosilato
	3614-47-9	idracarbazina
	3689-76-7	clormidazolo
	3734-12-1	esopirronio bromuro
	3734-17-6	prodilidina
	3818-88-0	triciclamolo cloruro
	3861-76-5	clonitazene
	3896-11-5	bumetrizolo
	4350-09-8	oxitriptano
	4533-39-5	nitracrina
	4630-95-9	prifinio bromuro
	4755-59-3	clodazon
	4757-49-7	monometacrina
	4757-55-5	dimetacrina
	4774-53-2	botiacrina
	5034-76-4	indossolo
	5214-29-9	ampizina
	5220-68-8	clochinozina
	5310-55-4	clomacrano
	5370-41-2	pridefina
	5467-78-7	fenamolo
	5534-95-2	pentagastrina
	5560-72-5	iprindolo
	5633-16-9	leiopirrolo
	5980-31-4	esedina
	6187-50-4	tolchinzolo
	6306-71-4	lobendazolo
	6503-95-3	triampizina
	6804-07-5	carbadox
	7007-92-3	cetoesazina
	7008-14-2	idrossindasato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	7008-15-3	idrossindasolo
	7009-68-9	piroxamina
	7009-69-0	pirofendano
	7009-76-9	triclazato
	7248-21-7	iprazocromo
	7527-91-5	acrisorcina
	10078-46-3	roletamide
	10355-14-3	bossidina
	10448-84-7	nitromifene
	13523-86-9	pindololo
	13539-59-8	azapropazone
	13696-15-6	benzopirronio bromuro
	14255-87-9	parbendazolo
	14368-24-2	trocimina
	14679-73-3	todralazina
	15180-02-6	acido amfonelico
	15301-68-5	fenarmano
	15301-89-0	chillifolina
	15574-49-9	mecarbinato
	15599-22-1	ciclopirronio bromuro
	15686-51-8	clemastina
	15686-97-2	pirrolifene
	15687-33-9	metindizato
	15992-13-9	intrazolo
	15997-76-9	nonaperone
	16188-61-7	talastina
	16378-21-5	piroeptina
	16401-80-2	delmetacina
	16506-27-7	bendamustina
	16870-37-4	amogastrina
	16915-79-0	mechidox
	17243-65-1	pirralconio bromuro
	17243-68-4	talossimina
	17259-75-5	osdralazina
	17289-49-5	tetridamina
	17411-19-7	dicarbina
	17716-89-1	pranosal
	19281-29-9	aptocaina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	20168-99-4	cinmetacina
	20187-55-7	bendazac
	20559-55-1	oxibendazolo
	21363-18-8	viminolo
	21626-89-1	diftalone
	21919-05-1	tretazicar
	22136-27-2	daledalina
	23249-97-0	procodazolo
	23271-63-8	amicibone
	23465-76-1	caroverina
	23694-81-7	mepindololo
	23696-28-8	olachindox
	24279-91-2	carboquone
	24622-72-8	amixetrina
	25126-32-3	sincalide
	25771-23-7	duometacina
	25803-14-9	clometacina
	26171-23-3	tolmetina
	26921-72-2	melizamo
	27035-30-9	oxametacina
	27050-41-5	clenpirina
	27314-77-8	drazidox
	27314-97-2	tirapazamina
	27737-38-8	mixidina
	28069-65-0	cuprimixina
	28598-08-5	cinoctramide
	30033-10-4	stercuronio ioduro
	30103-44-7	bumecaina
	30578-37-1	amezinio metilsolfato
	31386-24-0	amindocato
	31386-25-1	indocato
	31430-15-6	flubendazolo
	31431-39-7	mebendazolo
	31431-43-3	ciclobendazolo
	31793-07-4	pirprofene
	32195-33-8	bisbendazolo
	32211-97-5	ciclindolo
	33369-31-2	zomepirac

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	33996-33-7	oxaceprolo
	34024-41-4	deboxamet
	34061-33-1	taclamina
	34301-55-8	isometamidio cloruro
	34499-96-2	temodox
	34966-41-1	cartazolato
	35135-01-4	benafentrina
	35452-73-4	ciprafamide
	35578-20-2	oxarbazolo
	35710-57-7	trizoxima
	35898-87-4	dilazep
	36121-13-8	burodilina
	36798-79-5	budralazina
	38081-67-3	carmantadina
	38101-59-6	oglufanide
	38609-97-1	cridanimod
	38821-80-6	rodocaina
	39544-74-6	benzotript
	39715-02-1	endralazina
	39731-05-0	carpindololo
	39862-58-3	strinolina
	40173-75-9	tofetridina
	40594-09-0	flucindolo
	40759-33-9	nolinio bromuro
	41094-88-6	tracazolato
	42116-77-8	deximafen
	42373-58-0	lotucaine
	42438-73-3	denpidazone
	42779-82-8	clopirac
	42835-25-6	flumequina
	43210-67-9	fenbendazolo
	47135-88-6	closiramina
	47487-22-9	acridorex
	49564-56-9	fazadinio bromuro
	50264-69-2	lonidamina
	50264-78-3	xinidamina
	50454-68-7	tolnidamina
	50528-97-7	xilobam

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	50847-11-5	ibudilast
	51022-77-6	etazolato
	51037-30-0	acipimox
	51047-24-6	dimetipirio bromuro
	51152-91-1	butaclamolo
	51460-26-5	carbazocromo solfonato sodico
	51987-65-6	desglugastrina
	52340-25-7	desclamolo
	52443-21-7	glucametacina
	53164-05-9	acemetacina
	53583-79-2	sultopride
	53597-27-6	fendosal
	53716-49-7	carprofene
	53716-50-0	osfendazolo
	53862-80-9	roxolonio metilsolfato
	53966-34-0	flossacrina
	54029-12-8	albendazolo ossido
	54063-27-3	biclofibrato
	54063-28-4	camiverina
	54063-37-5	etoprindolo
	54063-41-1	fepromide
	54063-46-6	fexicaina
	54063-49-9	metamfazone
	54278-85-2	candocuronio ioduro
	54824-20-3	pinafide
	54867-56-0	bufrolina
	54965-21-8	albendazolo
	55050-95-8	isamoltan
	55242-77-8	triafungina
	55248-23-2	nebidrazina
	55837-25-7	buflomedil
	55843-86-2	miroprofene
	55902-02-8	isamfazone
	56463-68-4	isoprazone
	56611-65-5	oxagrelato
	57262-94-9	setiptilina
	57645-05-3	sermetacina
	57775-29-8	carazololo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	57998-68-2	diaziquone
	58493-54-2	ritropirronium bromide
	59010-44-5	prizidilolo
	59198-18-4	imafen
	59252-59-4	guanazodina
	59338-93-1	alizapride
	59643-91-3	imessone
	59767-12-3	octastina
	60662-16-0	binedalina
	61484-38-6	pareptide
	61864-30-0	benolizima
	62087-72-3	pentigetide
	62228-20-0	butoprozina
	62510-56-9	picilorex
	62568-57-4	emideltide
	62571-86-2	captopril
	62625-18-7	pirogliride
	62658-63-3	bopindololo
	62732-44-9	ipidacrina
	62851-43-8	zidometacina
	63619-84-1	trioxifene
	63667-16-3	dribendazolo
	64000-73-3	pildralazina
	64057-48-3	oxifungina
	64118-86-1	azimexone
	64241-34-5	cadralazina
	64557-97-7	cinochidox
	64706-54-3	bepridile
	64779-98-2	irolapride
	65222-35-7	pazelliptina
	65511-41-3	nantradol
	65884-46-0	ciadox
	66304-03-8	epicainide
	66535-86-2	lotrifene
	66608-04-6	rolgamidina
	66635-85-6	anirolac
	68786-66-3	triclabendazolo
	68788-56-7	etacepride

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	69175-77-5	losindolo
	69635-63-8	amipizone
	69907-17-1	indopanololo
	70696-66-1	napirimus
	70704-03-9	vinconato
	70801-02-4	flutrolina
	70977-46-7	eflumast
	71048-87-8	levonantradol
	71119-11-4	bucindololo
	71195-57-8	bicifadina
	71675-85-9	amisulpride
	71680-63-2	dametralast
	72702-95-5	ponalrestat
	72956-09-3	carvedilolo
	73384-60-8	sulmazolo
	73758-06-2	indorenato
	73865-18-6	nardeterolo
	74103-06-3	ketorolac
	74150-27-9	pimobendano
	74258-86-9	alacepril
	75176-37-3	zofenoprilato
	75272-39-8	nemonapride
	75522-73-5	dazidamina
	75847-73-3	enalapril
	76002-75-0	dazochinast
	76145-76-1	tomoxiprolo
	76263-13-3	fluzinamide
	76420-72-9	enalaprilato
	76530-44-4	azamulina
	76547-98-3	lisinopril
	76953-65-6	dramedilolo
	77400-65-8	asocainolo
	77639-66-8	prinomide
	78459-19-5	adimololo
	78541-97-6	pichindone
	79152-85-5	acodazolo
	79282-39-6	rilozarone
	79700-61-1	dopropidile

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	79700-63-3	fronepidile
	80125-14-0	remossipride
	80373-22-4	quinpirole
	80876-01-3	indolapril
	80883-55-2	enviradene
	81872-10-8	zofenopril
	82059-51-6	levotofisopam
	82626-01-5	alpidem
	82626-48-0	zolpidem
	82834-16-0	perindopril
	82924-03-6	pentopril
	82989-25-1	tazanolast
	83395-21-5	ridazololo
	84225-95-6	raclopride
	84226-12-0	eticlopride
	85622-93-1	temozolomide
	85622-95-3	mitozolomide
	85691-74-3	pirmagrel
	85793-29-9	eproxindine
	85856-54-8	moveltipril
	86111-26-4	zindossifene
	86140-10-5	neraminolo
	86315-52-8	isomazolo
	86386-73-4	fluconazolo
	86696-87-9	aganodina
	87034-87-5	bamaluzolo
	87056-78-8	chinagolide
	87269-97-4	ramiprilato
	87333-19-5	ramipril
	87344-06-7	amtolmetina guacile
	87679-37-6	trandolapril
	87679-71-8	trandolaprilato
	87936-75-2	tazadolene
	88069-67-4	pilsicainide
	88107-10-2	tomelukast
	88303-60-0	losoxantrone
	88578-07-8	imossiterolo
	89622-90-2	brinazarone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	90104-48-6	doreptide
	90509-02-7	luxabendazolo
	91077-32-6	dezinamide
	91441-23-5	piroxantrone
	91441-48-4	teloxantrone
	91618-36-9	ibafloxacina
	91753-07-0	mitochidone
	93479-96-0	alteconazolo
	93957-54-1	fluvastatina
	95104-27-1	tetrazolast
	95153-31-4	perindoprilato
	95355-10-5	domipizone
	95399-71-6	fosinoprilat
	96258-13-8	tribendilolo
	96440-63-0	famiraprinium chloride
	97110-59-3	trazio esilato
	97546-74-2	trossolamide
	98048-97-6	fosinopril
	98116-53-1	sulukast
	99011-02-6	imichimod
	99258-56-7	oxamisolo
	99323-21-4	inaperisone
	99593-25-6	rilmazafone
	100490-36-6	tosufloxacin
	101246-68-8	eptastigmina
	101975-10-4	zardaverina
	102676-47-1	fadrozolo
	103597-45-1	bisoctrizolo
	103844-77-5	necopidem
	103844-86-6	saripidem
	104340-86-5	leminoprazolo
	104485-01-0	trapencaina
	104675-35-6	suronacrina
	105102-20-3	liroldina
	105806-65-3	efegatrano
	106308-44-5	rufinamide
	106344-20-1	stannsoporfina
	106498-99-1	vintoperolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	107489-37-2	timoctonano
	108391-88-4	orbutopril
	109623-97-4	gedocarnile
	110078-46-1	plerixafor
	110230-98-3	talaporfina
	110623-33-1	suritozolo
	111223-26-8	ceronapril
	111841-85-1	abecarnile
	112809-51-5	letrozolo
	113854-64-1	parodilol
	114432-13-2	fantofarone
	114517-02-1	foschidone
	114560-48-4	apaziquone
	114607-46-4	acitazanolast
	114856-44-9	oberadilolo
	115308-98-0	talimustina
	115344-47-3	siguazodan
	115956-12-2	dolasetron
	116057-75-1	idossifene
	116287-14-0	lanperisone
	116644-53-2	mibefradil
	117857-45-1	loreclezolo
	119610-26-3	aloracetam
	120081-14-3	goralatide
	120511-73-1	anastrozolo
	121104-96-9	celgosivir
	122332-18-7	mivobulina
	123018-47-3	atiprimod
	124027-47-0	velnacrine
	125974-72-3	intoplicina
	128270-60-0	bivalirudina
	129497-78-5	verteporfina
	129655-21-6	bizelesina
	129672-09-9	esafloxacin
	129731-10-8	vorozolo
	130610-93-4	niravolina
	130641-38-2	bindarit
	131741-08-7	simendano

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	132036-88-5	ramosetron
	132640-22-3	andolast
	132722-73-7	calteridolo
	134523-00-5	atorvastatina
	135779-82-7	bamachimast
	136122-46-8	mipitrobano
	137862-53-4	valsartano
	137882-98-5	abitesartano
	139481-59-7	candesartano
	140661-97-8	deltibant
	141505-33-1	levosimendano
	142880-36-2	ilomastat
	143322-58-1	eletriptano
	144034-80-0	rizatriptano
	144510-96-3	pixantrone
	144701-48-4	telmisartano
	144702-17-0	pomisartano
	144875-48-9	resiquimod
	145158-71-0	tegaserod
	145375-43-5	mitiglinide
	146961-76-4	alatrofloxacin
	147059-72-1	trovafloxacina
	149606-27-9	soblidotina
	149682-77-9	talabostat
	151878-23-8	calcobutrolo
	153205-46-0	asimadolina
	153436-22-7	gavestinel
	153438-49-4	dapitant
	153504-81-5	licostinel
	153804-05-8	pratosartan
	154082-13-0	omocianina
	156090-17-4	nortopixantrone
	156090-18-5	topixantrone
	156601-79-5	nepaprazolo
	156897-06-2	licofelone
	157476-77-2	lagatide
	158364-59-1	pumaprazolo
	158747-02-5	frovatriptano

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	159776-69-9	cemadotina
	159776-70-2	melagatrano
	160146-17-8	finrozolo
	160970-54-7	silodosina
	162301-05-5	ecenofloxacina
	163451-80-7	talviralina
	169543-49-1	icrocaptide
	172732-68-2	varespladib
	173240-15-8	nemifitide
	175463-14-6	gemifloxacin
	176644-21-6	eniporide
	177469-96-4	implitapide
	178040-94-3	opaviralina
	179120-92-4	altiniclina
	179324-69-7	bortezomib
	179386-43-7	sumanirolo
	180064-38-4	minodronic acid
	180916-16-9	lasofoxifene
	182316-31-0	ataquimast
	186392-65-4	ingliforib
	188696-80-2	becampanel
	189198-30-9	pactimibe
	189752-49-6	motexafina
	192658-64-3	tasidotina
	192939-46-1	ximelagatran
	193273-66-4	capromorelina
	194798-83-9	fosfluconazolo
	198481-32-2	bazedoxifene
	201530-41-8	deferasirox
	203258-60-0	brostallicina
	204248-78-2	omiganan
	207993-12-2	pumafentrina
	215808-49-4	lemuteporfina
	219680-11-2	zabofloxacina
	227318-71-0	epetirimod
	227318-75-4	sotirimod
	229305-39-9	golotimod
	244081-42-3	rafabegron

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	248919-64-4	linaprazan
	251562-00-2	tifuvirtide
	258818-34-7	larazotide
	259793-96-9	favipiravir
	261944-46-1	soraprazan
	272105-42-7	disitertide
	274901-16-5	vildagliptina
	284019-34-7	denibulin
	284041-10-7	rostaporfina
	355151-12-1	rotigaptide
	361442-04-8	saxagliptina
	393105-53-8	tiplasinin
	394730-60-0	boceprevir
	396091-73-9	pasireotide
	402957-28-2	telaprevir
	404950-80-7	panobinostat
	404951-53-7	dacinostat
	481629-87-2	aleplasinin
	481631-45-2	diaplasinin
	481658-94-0	dirlotapide
	483369-58-0	denagliptin
	497221-38-2	rusalatide
	533927-56-9	atilmotina
	571170-77-9	laropiprant
	616202-92-7	lorcaserin
	620948-93-8	vabicaserin
	625114-41-2	piragliatin
	637328-69-9	tanogitran
	649735-63-7	brivanib alaninato
	794466-70-9	vernakalant
	803712-67-6	obatoclax
	848084-83-3	tigapotide
	868771-57-7	melogliptin
	871576-03-3	flovagatran
	872178-65-9	rabeximod
2934 10 00	61-57-4	niridazolo
	73-09-6	etozolina
	96-50-4	aminotiazolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 10 00	*(seguito)*	
	140-40-9	aminitrozolo
	148-79-8	tiabendazolo
	444-27-9	timonacic
	473-30-3	tiazosolfone
	490-55-1	amifenazolo
	500-08-3	forminitrazolo
	533-45-9	clometiazolo
	553-13-9	zolamina
	962-02-7	nitrodano
	3570-75-0	nifurtiazolo
	3810-35-3	tenonitrozolo
	5028-87-5	antazonite
	6469-36-9	cloprotiazolo
	13409-53-5	podilfene
	13471-78-8	beclotiamina
	15387-18-5	fezatione
	17243-64-0	piprozolina
	17969-20-9	acido fenclozico
	17969-45-8	brofezile
	18046-21-4	fentiazac
	21817-73-2	bidimazio ioduro
	24840-59-3	pretamazio ioduro
	26097-80-3	cambendazolo
	27826-45-5	libecillide
	29952-13-4	peratizolo
	30097-06-4	tidiacico
	30709-69-4	acido tizoprolico
	39832-48-9	tazololo
	51287-57-1	denotivir
	53943-88-7	letosteina
	54147-28-3	tebatizolo
	54657-96-4	nifuralide
	55981-09-4	nitazoxanide
	56355-17-0	zoliprofene
	56784-39-5	ozolinone
	60084-10-8	tiazofurina
	61990-92-9	benpenolisina
	64179-54-0	timofibrato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 10 00	*(seguito)*	
	68377-92-4	arotinololo
	69014-14-8	tiotidina
	70529-35-0	itazigrel
	71079-19-1	timegadina
	71119-10-3	lotifazolo
	71125-38-7	melossicam
	74531-88-7	tiossamast
	74604-76-5	enoxamast
	74772-77-3	ciglitazone
	76824-35-6	famotidina
	76963-41-2	nizatidina
	77519-25-6	desetozolina
	79069-94-6	fanetizolo
	79714-31-1	risarestat
	80830-42-8	rentiapril
	82114-19-0	amflutizolo
	82159-09-9	epalrestat
	84233-61-4	nesosteina
	85604-00-8	zaltidina
	91257-14-6	tuvatidina
	93738-40-0	ralitolina
	97322-87-7	troglitazone
	100417-09-2	timirdina
	101001-34-7	pamicogrel
	103181-72-2	guaisteina
	104777-03-9	asobamast
	105292-70-4	alonacic
	105523-37-3	tiprotimod
	107902-67-0	tazofelone
	109229-58-5	englitazone
	111025-46-8	pioglitazone
	119637-67-1	moguisteina
	121808-62-6	pidotimod
	122320-73-4	rosiglitazone
	122946-43-4	telmesteina
	128312-51-6	cinalukast
	130112-42-4	mivotilato
	136381-85-6	lintitript

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 10 00	*(seguito)*	
	136468-36-5	foropafant
	138511-81-6	icodulina
	138742-43-5	zankirene
	139226-28-1	darbufelone
	141200-24-0	darglitazone
	144060-53-7	febuxostat
	145739-56-6	tetomilast
	149079-51-6	cartasteina
	153242-02-5	aseripide
	155213-67-5	ritonavir
	161600-01-7	netoglitazone
	182760-06-1	ravuconazolo
	185106-16-5	acotiamide
	185428-18-6	rivoglitazone
	199113-98-9	balaglitazone
	213411-83-7	edaglitazone
	223132-37-4	efatutazone
	223673-61-8	mirabegron
	239101-33-8	deferitrin
	241479-67-4	isavuconazolo
	280782-97-0	managlinat dialanetil
	300832-84-2	ciluprevir
	302962-49-8	dasatinib
	338990-84-4	isavuconazonium chloride
	341028-37-3	cloruro di alagebrium
	342026-92-0	sipoglitazar
	447406-78-2	sodelglitazar
	501948-05-6	rosabulin
	544417-40-5	capadenoson
	607723-33-1	lobeglitazone
	760937-92-6	teneligliptin
	790299-79-5	masitinib
2934 20 80	95-27-2	dimazolo
	514-73-8	ditiazanina ioduro
	1744-22-5	riluzolo
	15599-36-7	aletazolo
	26130-02-9	frentizolo
	32527-55-2	tiaramide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 20 80	*(seguito)*	
	49785-74-2	supidimide
	61570-90-9	tioxidazolo
	70590-58-8	etrabamina
	75889-62-2	fostedil
	76816-33-6	tazeprofen
	77528-67-7	manozodil
	79071-15-1	tazasubrato
	95847-70-4	ipsapirone
	95847-87-3	revospirone
	100035-75-4	evandamina
	104383-17-7	sabeluzolo
	104632-26-0	pramipexolo
	110703-94-1	zopolrestat
	144665-07-6	lubeluzolo
	146939-27-7	ziprasidone
	150915-41-6	perospirone
	154189-40-9	sibenadet
	176975-26-1	izonsteride
	245116-90-9	lidorestat
	367514-87-2	lurasidone
	848344-36-5	bentamapimod
	870093-23-5	talarozole
2934 30 10	50-52-2	tioridazina
	1420-55-9	tietilperazina
2934 30 90	50-53-3	clorpromazina
	58-34-4	tiazinamio metilsolfato
	58-37-7	aminopromazina
	58-38-8	proclorperazina
	58-39-9	perfenazina
	58-40-2	promazina
	60-87-7	prometazina
	60-89-9	pecazina
	60-91-3	dietazina
	60-99-1	levomepromazina
	61-00-7	acepromazina
	61-01-8	metopromazina
	69-23-8	flufenazina
	84-01-5	clorproetazina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 30 90	*(seguito)*	
	84-04-8	pipamazina
	84-06-0	tiopropazato
	84-08-2	paratiazina
	84-96-8	alimemazina
	92-84-2	fenotiazina
	117-89-5	trifluoperazina
	145-54-0	propiromazina bromuro
	146-54-3	triflupromazina
	362-29-8	propiomazina
	388-51-2	metofenazato
	477-93-0	dimetoxanato
	518-61-6	dacemazina
	522-00-9	profenamina
	522-24-7	fenetazina
	523-54-6	etimemazina
	653-03-2	butaperazina
	800-22-6	cloracizina
	1759-09-7	levometiomeprazina
	1982-37-2	metdilazina
	2622-26-6	periciazina
	2622-30-2	carfenazina
	2622-37-9	trifluomeprazina
	2751-68-0	acetofenazina
	3546-03-0	ciamemazina
	3689-50-7	oxomemazina
	3819-00-9	piperacetazina
	3833-99-6	omofenazina
	5588-33-0	mesoridazina
	7009-43-0	metiomeprazina
	7220-56-6	flutiazina
	7224-08-0	imiclopazina
	13093-88-4	perimetazina
	13461-01-3	aceprometazina
	13799-03-6	acido protizinico
	13993-65-2	acido metiazinico
	14008-44-7	metopimazina
	14759-04-7	oxiridazina
	14759-06-9	solforidazina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 30 90	*(seguito)*	
	15302-12-2	dimelazina
	16498-21-8	ossaflumazina
	17692-26-1	ciclofenazina
	23492-69-5	sopitazina
	24527-27-3	spiclomazina
	28532-90-3	furomazina
	29216-28-2	mequitazina
	30223-48-4	fluacizina
	31883-05-3	moracizina
	33414-30-1	ftormetazina
	33414-36-7	ftorpropazina
	37561-27-6	fenoverina
	47682-41-7	flupimazina
	49864-70-2	azaclorzina
	54063-26-2	azaftozina
	62030-88-0	duoperone
	101396-42-3	mequitamio ioduro
	135003-30-4	apadolina
2934 91 00	134-49-6	fenmetrazina
	357-56-2	destromoramide
	634-03-7	fendimetrazina
	2152-34-3	pemolina
	2207-50-3	aminorex
	24143-17-7	oxazolam
	24166-13-0	cloxazolam
	27223-35-4	ketazolam
	33671-46-4	clotiazepam
	34262-84-5	mesocarbo
	56030-54-7	sufentanil
	57801-81-7	brotizolam
	59128-97-1	alossazolam
2934 92 00	117523-47-4	mirfentanil
2934 99 60	67-45-8	furazolidone
	86-12-4	tenalidina
	113-59-7	clorprotixene
2934 99 90	50-18-0	ciclofosfamide
	50-91-9	flossuridina
	53-31-6	medibazina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	53-84-9	nadid
	54-42-2	idoxuridina
	58-63-9	inosina
	59-14-3	broxuridina
	59-39-2	piperoxano
	59-63-2	isocarboxazide
	61-19-8	adenosina fosfato
	61-80-3	zossazolamina
	67-20-9	nitrofurantoina
	68-91-7	trimetafano camsilato
	70-00-8	trifluridina
	70-07-5	mefenossalone
	70-10-0	ticlatone
	77-12-3	pentacinio cloruro
	80-77-3	clormezanone
	86-14-6	dietiltiambutene
	91-79-2	tenildiamina
	91-80-5	metapirilene
	95-25-0	clorzoxazone
	113-53-1	dosulepina
	115-55-9	fenitilone
	115-67-3	parametadione
	119-96-0	arstinolo
	125-45-1	azatepa
	127-48-0	trimetadione
	132-89-8	clortenoxazina
	135-58-0	mesulfen
	139-91-3	furaltadone
	140-65-8	pramocaina
	144-12-7	tiemonio ioduro
	147-94-4	citarabina
	148-65-2	cloropirilene
	303-69-5	protipendile
	309-29-5	doxapram
	314-03-4	pimetixene
	318-23-0	imolamina
	320-67-2	azacitidina
	339-72-0	levcicloserina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	350-12-9	sulbentina
	362-74-3	bucladesina
	364-98-7	diazossido
	441-61-2	etilmetiltiambutene
	467-84-5	fenadoxone
	467-86-7	diossafetile butirrato
	469-81-8	morferidina
	477-80-5	cinnofuradione
	479-50-5	lucantone
	482-15-5	isotipendile
	493-78-7	metafenilene
	494-14-4	clordimorina
	494-79-1	melarsoprolo
	524-84-5	dimetiltiambutene
	526-35-2	allometadione
	545-59-5	racemoramide
	555-84-0	nifuradene
	556-12-7	furalazina
	611-53-0	ibacitabina
	633-90-9	cifostodina
	635-41-6	trimetozina
	655-05-0	tozalinone
	695-53-4	dimetadione
	702-54-5	dietadione
	720-76-3	fluminorex
	721-19-7	metastiridone
	748-44-7	acossatrina
	804-30-8	fursultiamina
	893-01-6	tenilidone
	952-54-5	morfazinamide
	959-14-8	oxolamina
	982-24-1	clopentixolo
	987-78-0	citicolina
	1008-65-7	fenadiazolo
	1043-21-6	pirenoxina
	1054-88-2	spirossatrina
	1088-92-2	nifurtoinolo
	1195-16-0	citiolone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	1219-77-8	acido bensuldazico
	1239-29-8	furazabolo
	1391-36-2	lancovutide
	1469-07-4	damotepina
	1614-20-6	nifurprazina
	1665-48-1	metassalone
	1767-88-0	desmetilmoramide
	1856-34-4	clotioxone
	1900-13-6	nifurvidina
	1977-10-2	loxapina
	2037-95-8	carsalam
	2055-44-9	perisossal
	2058-52-8	clotiapina
	2167-85-3	pipazetato
	2169-64-4	azaribina
	2240-21-3	tiofuradene
	2353-33-5	decitabina
	2385-81-1	furetidina
	2622-24-4	protixene
	2627-69-2	acadesina
	2709-56-0	flupentixolo
	2949-95-3	tixadil
	3056-17-5	estavudina
	3064-61-7	stibocaptato sodico
	3094-09-5	doxifluridina
	3105-97-3	icantone
	3363-58-4	nifurfolina
	3424-98-4	telbivudina
	3605-01-4	piribedil
	3615-74-5	promolato
	3731-59-7	moroxidina
	3778-73-2	ifosfamide
	3780-72-1	morsuccimide
	3795-88-8	levofuraltadone
	3876-10-6	clominorex
	4047-34-1	trantelinio bromuro
	4177-58-6	clotixamide
	4291-63-8	cladribina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	4295-63-0	meprotixolo
	4304-40-9	tenio closilato
	4378-36-3	fenbutrazato
	4397-91-5	nicofurato
	4448-96-8	solipertina
	4741-41-7	desossadrolo
	4792-18-1	levoxadrolo
	4936-47-4	nifuratel
	4969-02-2	metixene
	4991-65-5	tioxolone
	5036-02-2	tetramisolo
	5036-03-3	nifurdazile
	5053-06-5	fenspiride
	5055-20-9	nifurchinazolo
	5118-17-2	furazolio cloruro
	5169-78-8	tipepidina
	5536-17-4	vidarabina
	5579-85-1	bromclorenone
	5581-46-4	molinazone
	5585-93-3	oxipendile
	5588-29-4	fenmetramide
	5617-26-5	difencloxazina
	5666-11-5	levomoramide
	5696-09-3	proxazolo
	5696-17-3	epipropidina
	5719-88-0	antienite
	5800-19-1	metiapina
	5845-26-1	tiazesima
	6281-26-1	furmetoxadone
	6495-46-1	diossadrolo
	6506-37-2	nimorazolo
	6536-18-1	morazone
	6577-41-9	oxapio ioduro
	6646-49-7	nitramisole
	6649-73-6	antafenite
	7035-04-3	piridarone
	7125-73-7	flumetramide
	7219-91-2	tiesinolo metilbromuro

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	7247-57-6	eteronio bromuro
	7261-97-4	dantrolene
	7361-61-7	xilazina
	7416-34-4	molindone
	7481-89-2	zalcitabina
	7489-66-9	tipindolo
	7696-00-6	mitotenamina
	7716-60-1	etisazolo
	7724-76-7	riboprina
	7761-75-3	furterene
	9087-70-1	aprotinina
	10072-48-7	acefurtiamina
	10189-94-3	bepiastina
	10202-40-1	flutizenolo
	13355-00-5	melarsonilo potassico
	13411-16-0	nifurpirinolo
	13445-12-0	acido iobutoico
	13448-22-1	clorotepina
	13669-70-0	nefopam
	14008-66-3	pinossepina
	14008-71-0	xantiolo
	14028-44-5	amoxapina
	14176-10-4	cetiedil
	14176-49-9	tiletamina
	14461-91-7	ciclazodone
	14504-73-5	tritoqualina
	14698-29-4	acido oxolinico
	14769-73-4	levamisolo
	14769-74-5	dexamisolo
	14785-50-3	tiapirinolo
	14796-28-2	clodanolene
	15176-29-1	edossudina
	15301-52-7	ciclesanone
	15301-69-6	flavoxato
	15302-16-6	fenozolone
	15311-77-0	clossipendile
	15351-04-9	becantone
	15518-84-0	mobecarbo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	15574-96-6	pizotifene
	15686-72-3	tibrofano
	15686-83-6	pirantel
	15687-22-6	folescutolo
	16485-05-5	ossadimedina
	16562-98-4	clantifene
	16759-59-4	benossafos
	16781-39-8	etasulina
	16985-03-8	nonabina
	17692-22-7	metizolina
	17692-24-9	bisossatina
	17692-35-2	etofuradina
	17692-39-6	fomocaina
	17692-56-7	mossicoumone
	17692-63-6	ossitefonio bromuro
	17692-71-6	vanitiolide
	17854-59-0	mepixanox
	17902-23-7	tegafur
	18053-31-1	fominobene
	18464-39-6	carossazone
	18471-20-0	ditazolo
	18857-59-5	nifurmazolo
	19216-56-9	prazosin
	19388-87-5	taurolidina
	19395-58-5	mochizone
	19885-51-9	aranotina
	20229-30-5	metitepina
	20574-50-9	morantel
	21256-18-8	oxaprozina
	21440-97-1	brofossina
	21489-20-3	talsupram
	21500-98-1	tenociclidina
	21512-15-2	citenazone
	21638-36-8	nifurimide
	21679-14-1	fludarabina
	21715-46-8	etifossina
	21820-82-6	fenpipalone
	22013-23-6	metossepina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	22089-22-1	trofosfamide
	22131-35-7	butalamina
	22292-91-7	naranolo
	22293-47-6	feprosidnina
	22514-23-4	fopirtolina
	22619-35-8	tioclomarol
	22661-76-3	amoproxano
	23256-30-6	nifurtimox
	23271-74-1	fedrilato
	23707-33-7	metrifudil
	23744-24-3	pipossolano
	23964-58-1	articaina
	24237-54-5	tinoridina
	24632-47-1	nifurpipone
	24886-52-0	pipofezina
	25392-50-1	oxazorone
	25526-93-6	alovudina
	25683-71-0	terizidone
	25717-80-0	molsidomina
	25905-77-5	minaprina
	26058-50-4	dotefonio bromuro
	26350-39-0	nifurizone
	26513-79-1	paraxazone
	26513-90-6	letimide
	26615-21-4	zotepina
	26629-87-8	oxaflozano
	26839-75-8	timololo
	27060-91-9	flutazolam
	27199-40-2	pifexolo
	27574-24-9	tropatepina
	27591-42-0	oxazidione
	28189-85-7	etoxadrolo
	28657-80-9	cinoxacina
	28810-23-3	zepastina
	28820-28-2	naftoxato
	29050-11-1	seclazone
	29053-27-8	meseclazone
	29218-27-7	toloxatone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	29462-18-8	bentazepam
	29908-03-0	ademetionina
	29936-79-6	mofoxima
	30271-85-3	razinodil
	30516-87-1	zidovudina
	30840-27-8	pretiadil
	30868-30-5	pirazofurina
	30914-89-7	flumexadol
	31428-61-2	tiamenidina
	31430-18-9	nocodazolo
	31477-60-8	ormeloxifene
	31698-14-3	ancitabina
	31848-01-8	morclofone
	31868-18-5	mexazolam
	33005-95-7	acido tiaprofenico
	33588-20-4	clidafidina
	33665-90-6	acesulfame
	33743-96-3	proroxano
	33876-97-0	linsidomina
	34042-85-8	sudossicam
	34161-24-5	fipexide
	34552-84-6	isoxicam
	34580-13-7	ketotifene
	34740-13-1	profexalone
	34959-30-3	azaspirio cloruro
	34976-39-1	tioxacina
	35035-05-3	timepidio bromuro
	35067-47-1	droxacina
	35423-51-9	tisocromide
	35619-65-9	tritiozina
	35843-07-3	morocromene
	35846-53-8	maitansina
	35943-35-2	triciribina
	36067-73-9	azepexolo
	36322-90-4	piroxicam
	36471-39-3	nuclotixene
	36505-82-5	acido prodolico
	36791-04-5	ribavirina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	37065-29-5	miloxacina
	37132-72-2	fotretamina
	37681-00-8	cumazolina
	37753-10-9	sufosfamide
	37855-92-8	azanator
	37967-98-9	tienopramina
	38070-41-6	tiodonio cloruro
	38373-83-0	romifenone
	38668-01-8	taurultam
	38955-22-5	pinadolina
	38957-41-4	emorfazone
	39178-37-5	inicarone
	39567-20-9	olpimedone
	39577-19-0	picumast
	39633-62-0	aclantato
	39754-64-8	tifemoxone
	39978-42-2	nifurzide
	40054-69-1	etizolam
	40093-94-5	torcitabina
	40180-04-9	acido tienilico
	40198-53-6	tioxaprofene
	40680-87-3	piprofurolo
	40828-46-4	suprofene
	41152-17-4	morforex
	41340-25-4	etodolac
	41717-30-0	befuralina
	41941-56-4	tocladesina
	41992-23-8	spirogermanio
	42024-98-6	mazaticolo
	42110-58-7	metioxato
	42228-92-2	acivicina
	42239-60-1	tilozepina
	42399-41-7	diltiazem
	42408-80-0	tandamina
	46817-91-8	viloxazina
	47420-28-0	trixolano
	47543-65-7	prenoxdiazina
	50435-25-1	nimidano

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	50708-95-7	tinabinolo
	50924-49-7	mizoribina
	51022-75-4	cliprofene
	51234-28-7	benoxaprofene
	51322-75-9	tizanidina
	51527-19-6	tianafac
	51934-76-0	acido iomorinico
	52042-24-7	diproxadol
	52279-59-1	mosnidazolo
	52549-17-4	pranoprofene
	52832-91-4	xinomilina
	52867-74-0	zoloperone
	52867-77-3	fluzoperina
	53003-81-9	ivarimod
	53123-88-9	sirolimus
	53251-94-8	pinaverio bromuro
	53731-36-5	floredil
	53736-51-9	cromitrile
	53772-83-1	zuclopentixolo
	53813-83-5	suriclone
	53910-25-1	pentostatina
	54063-50-2	mofloverina
	54187-04-1	rilmenidina
	54340-59-9	chincarbato
	54340-66-8	subendazolo
	54341-02-5	piflutixolo
	54376-91-9	tipetropio bromuro
	54400-59-8	butamisolo
	55142-85-3	ticlopidina
	55694-83-2	pentizidone
	55694-98-9	ciclafrina
	55726-47-1	enocitabina
	55837-23-5	teflutixolo
	56119-96-1	furodazolo
	56208-01-6	pifarnina
	56391-55-0	octazamide
	56969-22-3	oxapadol
	57010-31-8	tiapamil

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	57067-46-6	isamoxolo
	57083-89-3	peralopride
	57474-29-0	nifurochina
	57726-65-5	nufenoxolo
	58001-44-8	acido clavulanico
	58019-65-1	nabazenil
	58095-31-1	sulbenox
	58416-00-5	protiofato
	58433-11-7	tilomisolo
	58712-69-9	traxanox
	58765-21-2	ciclotizolam
	59653-74-6	terossirone
	59755-82-7	enolicam
	59798-73-1	enilospirone
	59804-37-4	tenoxicam
	59831-63-9	doconazolo
	59840-71-0	pitenodil
	59937-28-9	malotilato
	59985-21-6	diquafosol
	60085-78-1	clopipazano
	60136-25-6	epervudina
	60175-95-3	omonasteina
	60207-31-0	azaconazolo
	60248-23-9	fuprazolo
	60929-23-9	indeloxazina
	60940-34-3	ebselene
	61220-69-7	tiopinac
	61325-80-2	flumezapina
	61477-97-2	dazolicina
	61869-08-7	paroxetina
	62253-63-8	MG 111 (nepidermin)
	62265-68-3	chinfamide
	62380-23-8	cinecromene
	62435-42-1	perfosfamide
	62473-79-4	teniloxazina
	62904-71-6	dospicomina
	63394-05-8	plafibride
	63590-64-7	terazosina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	63638-91-5	brofaromina
	63996-84-9	tibalosina
	64224-21-1	oltipraz
	64420-40-2	etibendazolo
	64603-91-4	gaboxadol
	64748-79-4	azumolene
	64860-67-9	valperinolo
	65277-42-1	ketoconazolo
	65509-24-2	marossepina
	65509-66-2	citatepina
	65576-45-6	asenapina
	65847-85-0	morniflumato
	65886-71-7	fazarabina
	65899-73-2	tioconazolo
	66203-00-7	carocainide
	66203-94-9	murocainide
	66556-74-9	nabitano
	66564-16-7	ciclosidomina
	66788-41-8	tinofedrina
	66898-62-2	talniflumato
	66934-18-7	flunoxaprofene
	66969-81-1	tiodazosina
	67489-39-8	talmetacina
	67915-31-5	terconazolo
	68020-77-9	carprazidile
	68134-81-6	gaciclidina
	68302-57-8	amlexanoxo
	68367-52-2	sorbinil
	68685-54-1	parconazole
	69049-73-6	nedocromil
	69118-25-8	cinepaxadil
	69123-90-6	fiacitabina
	69123-98-4	fialuridina
	69304-47-8	brivudina
	69425-13-4	prifelone
	69655-05-6	didanosina
	69815-38-9	prossorfano
	70374-39-9	lornossicam

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	70384-91-7	lortalamina
	70833-07-7	prifurolina
	71320-77-9	moclobemide
	71620-89-8	reboxetina
	71731-58-3	tichizio bromuro
	71923-29-0	fludoxopone
	71923-34-7	clodoxopone
	72324-18-6	stepronina
	72444-63-4	lodiperone
	72467-44-8	piclonidina
	72481-99-3	brocrinato
	72797-41-2	tianeptine
	72803-02-2	darodipina
	72822-56-1	azaloxano
	72830-39-8	osmetidina
	72895-88-6	eltenac
	73080-51-0	repirinast
	73815-11-9	cimoxatone
	74191-85-8	doxazosin
	74711-43-6	zaltoprofen
	75358-37-1	linogliride
	75458-65-0	tienocarbina
	75695-93-1	isradipina
	75706-12-6	leflunomide
	75841-82-6	mopidralazina
	75949-60-9	isoxaprololo
	75963-52-9	nuclomedone
	76053-16-2	reclazepam
	76535-71-2	suproclone
	76596-57-1	brossaterolo
	76732-75-7	picartamide
	76743-10-7	lucartamide
	77181-69-2	sorivudina
	77590-96-6	flordipina
	77658-97-0	anaxirone
	77695-52-4	ecastololo
	78168-92-0	filenadol
	78410-57-8	ociltide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	78613-35-1	amorolfina
	78967-07-4	mofezolac
	78994-23-7	levormelossifene
	79253-92-2	taziprinone
	79262-46-7	savossepina
	79781-00-3	bulaquine
	79784-22-8	barucainide
	79874-76-3	delmopinolo
	79944-58-4	idazoxano
	80263-73-6	eclazolast
	80680-05-3	tivanidazolo
	80763-86-6	glunicato
	80880-90-6	telenzepina
	81167-16-0	imiloxano
	81382-51-6	pentiapina
	81403-80-7	alfuzosina
	81801-12-9	xamoterolo
	82140-22-5	etolotifene
	82239-52-9	mossiraprina
	82419-36-1	ofloxacin
	82650-83-7	tenilapina
	83153-39-3	tiprinast
	83386-35-0	tifluadom
	83573-53-9	tizabrina
	83602-05-5	spiraprilato
	83647-97-6	spirapril
	83656-38-6	ipramidile
	83688-84-0	tertatolol
	83784-21-8	menabitano
	83903-06-4	lupitidina
	84071-15-8	ramixotidina
	84145-89-1	almoxatone
	84145-90-4	nafoxadol
	84449-90-1	ralossifene
	84472-85-5	navuridina
	84558-93-0	netivudina
	84611-23-4	erdosteina
	84625-59-2	dotarizina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	84625-61-6	itraconazolo
	84697-21-2	zinoconazolo
	84697-22-3	tubulozolo
	85076-06-8	axamozide
	85118-44-1	minocromil
	85666-24-6	furegrelato
	86048-40-0	quazolast
	86433-40-1	terflavoxato
	86434-57-3	beperidio ioduro
	86487-64-1	setoperone
	86636-93-3	neflumozide
	86696-86-8	tenilsetam
	87051-43-2	ritanserina
	87151-85-7	spiradolina
	87495-31-6	disossarile
	87691-91-6	tiospirone
	87940-60-1	eprobemide
	88053-05-8	cinossopazide
	88058-88-2	naxagolide
	88859-04-5	mafosfamide
	89197-32-0	efaroxano
	89213-87-6	carperitide
	89651-00-3	vossergolide
	89875-86-5	tiflucarbina
	89943-82-8	cicletanina
	90055-97-3	tienoxololo
	90101-16-9	droxicam
	90243-97-3	spiclamina
	90697-57-7	motapizone
	90729-41-2	oxodipina
	90779-69-4	atosibano
	91833-77-1	rocastina
	92623-83-1	pravadolina
	93265-81-7	ropidoxuridine
	94006-14-1	lufuradom
	94011-82-2	bazinaprina
	94149-41-4	midesteina
	94470-67-4	cromakalima

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	94535-50-9	levcromakalim
	94746-78-8	molracetam
	95058-70-1	nictiazem
	95058-81-4	gemcitabina
	95105-77-4	sornidipina
	95232-68-1	tenosal
	95588-08-2	tipentosina
	95896-08-5	anaritide
	96125-53-0	clentiazem
	96306-34-2	timelotem
	97852-72-7	tibenelast
	98205-89-1	flesinoxano
	98224-03-4	eltoprazina
	98819-76-2	esreboxetine
	99156-66-8	barmastina
	99248-32-5	donetidina
	99453-84-6	neltenexina
	99464-64-9	ampiroxicam
	99592-32-2	sertaconazolo
	99755-59-6	rotigotina
	99803-72-2	nerbacadol
	100927-14-8	befiperide
	100986-85-4	levofloxacina
	101335-99-3	eprovafene
	101363-10-4	rufloxacina
	101506-83-6	namirotene
	101530-10-3	lanoconazolo
	101626-70-4	talipexolo
	102908-59-8	binospirone
	103177-37-3	pranlukast
	103222-11-3	vapreotide
	103255-66-9	pazinaclone
	103377-41-9	monatepil
	103624-59-5	trabossopina
	103946-15-2	elnadipina
	103980-45-6	metostilenolo
	104454-71-9	ipenoxazone
	104456-95-3	cisconazolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	104987-11-3	tacrolimus
	105118-13-6	iprotiazem
	105182-45-4	fluparoxano
	105219-56-5	apafant
	105567-83-7	berefrina
	105685-11-8	batoprazina
	106073-01-2	taniplone
	106100-65-6	fasiplone
	106266-06-2	risperidone
	106707-51-1	dobupride
	106972-33-2	denipride
	107233-08-9	cevimelina
	107320-86-5	isomolpano
	107452-89-1	ziconotide
	108001-60-1	trochidazolo
	108736-35-2	lanreotide
	108912-17-0	atliprofene
	109543-76-2	romazarite
	109683-61-6	utibapril
	109683-79-6	utibaprilat
	109826-26-8	zaldaride
	110143-10-7	lodenosina
	110221-53-9	temocaprilato
	110299-05-3	selodenoson
	110314-48-2	adozelesina
	110588-56-2	noberastina
	110588-57-3	saperconazolo
	111011-63-3	efonidipina
	111358-88-4	lestaurtinib
	111393-84-1	amitivir
	111406-87-2	zileutone
	111902-57-9	temocapril
	111974-69-7	chetiapina
	112018-01-6	bemoradano
	112362-50-2	dalfopristina
	112885-41-3	mosapride
	112887-68-0	raltitrexed
	112893-26-2	becliconazolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	112984-60-8	ulifloxacina
	113457-05-9	ledoxantrone
	113665-84-2	clopidogrel
	113759-50-5	cronidipina
	114030-44-3	despemedolac
	114676-16-3	dichlormezanone
	114686-12-3	imitrodast
	114716-16-4	pemedolac
	114776-28-2	bepafant
	115103-54-3	tiagabina
	115464-77-2	elopiprazolo
	115550-35-1	marbofloxacina
	116289-53-3	tulopafant
	116476-13-2	semotiadil
	116476-16-5	levosemotiadil
	116539-59-4	duloxetina
	117279-73-9	israpafant
	117545-11-6	bimakalim
	118288-08-7	lafutidina
	118292-40-3	tazarotene
	118635-52-2	tilnoprofen arbamel
	118778-75-9	nesapidil
	118812-69-4	ularitide
	118976-38-8	dabelotina
	119302-91-9	rocuronio bromuro
	119413-55-7	elgodipina
	119567-79-2	taribavirin
	119625-78-4	terlakirene
	119719-11-8	ilatreotide
	119813-10-4	carzelesina
	120210-48-2	tenidap
	120685-11-2	midostaurina
	120819-70-7	naroparcile
	121029-11-6	altoqualina
	121032-29-9	nelarabina
	121288-39-9	lossoribina
	121617-11-6	saviprazolo
	121929-20-2	zoniclezolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	122254-45-9	glenvastatina
	122384-88-7	amlintide
	122970-40-5	isatoribina
	123040-69-7	azasetron
	123318-82-1	clofarabina
	123447-62-1	prulifloxacina
	124012-42-6	galocitabina
	124066-33-7	taurosteina
	124378-77-4	enadolina
	124423-84-3	panadiplone
	124584-08-3	nesiritide
	124784-31-2	erbulozolo
	125372-33-0	dacopafant
	125533-88-2	mofarotene
	126294-30-2	sagandipina
	127045-41-4	pazufloxacina
	127214-23-7	camiglibosio
	127308-82-1	zamifenacina
	127625-29-0	fananserina
	128517-07-7	romidepsin
	128620-82-6	limazocico
	129029-23-8	ocaperidone
	129336-81-8	tenosiprolo
	129729-66-4	emakalim
	130306-02-4	tezacitabina
	130308-48-4	icatibant
	130370-60-4	batimastat
	130403-08-6	soretolide
	130782-54-6	beciparcile
	131094-16-1	trafermina
	131796-63-9	odapipam
	131986-45-3	xanomelina
	131987-54-7	tazomelina
	132014-21-2	rilmakalim
	132338-79-5	terikalant
	132418-35-0	setipafant
	132539-06-1	olanzapina
	132562-26-6	aprikalim

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	132579-32-9	rocepafant
	132722-74-8	pirsidomina
	133040-01-4	eprosartano
	133099-04-4	darifenacina
	133242-30-5	landiololo
	133454-47-4	iloperidone
	134379-77-4	dexelvucitabine
	134564-82-2	befloxatone
	134678-17-4	lamivudina
	135202-79-8	ilonidap
	135306-39-7	manifaxina
	135459-90-4	acido ranelico
	135463-81-9	coluracetam
	135928-30-2	belossepina
	136087-85-9	fidarestat
	137071-32-0	pimecrolimus
	137214-72-3	iliparcile
	137215-12-4	odiparcil
	137219-37-5	plitidepsina
	137500-42-6	darsidomina
	138068-37-8	lepirudina
	138298-79-0	alnespirone
	138661-02-6	pentetreotide
	138661-03-7	furnidipina
	138778-28-6	siratiazem
	139225-22-2	panamesina
	139264-17-8	zolmitriptano
	141575-50-0	vedaclidina
	141790-23-0	fozivudina tidoxil
	143248-63-9	sinitrodil
	143249-88-1	dexefaroxano
	143393-27-5	azalanstat
	143443-90-7	ifetrobano
	143491-57-0	emtricitabina
	143631-62-3	ciprokirene
	144245-52-3	fomivirsene
	144348-08-3	binodenoson
	144598-75-4	paliperidone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	144689-63-4	olmesartano medoxomil
	145508-78-7	icopezil
	145514-04-1	amdoxovir
	145574-90-9	scopinast
	145781-32-4	zolasartano
	145918-75-8	troxacitabina
	146426-40-6	alvocidib
	147403-03-0	azilsartan
	147432-77-7	ontazolast
	147650-57-5	terestigmina
	147817-50-3	siramesina
	148152-63-0	napitano
	148430-28-8	sarakalim
	148564-47-0	milfasartano
	148998-94-1	trecovirsene
	149908-53-2	azimilide
	150322-43-3	prasugrel
	150490-85-0	berupipam
	151356-08-0	afovirsene
	151823-14-2	sapacitabine
	151879-73-1	aprinocarsen
	152317-89-0	alniditano
	152735-23-4	upidosina
	152811-62-6	piboserod
	153062-94-3	pumosetrag
	153168-05-9	pleconaril
	153420-96-3	atibeprone
	153507-46-1	bibapcitide
	154355-76-7	atreleutone
	154361-50-9	capecitabina
	154598-52-4	efavirenz
	155030-63-0	emodepside
	155773-59-4	ensaculina
	159351-69-6	everolimus
	160707-69-7	apricitabina
	161178-07-0	lubazodone
	161605-73-8	fanapanel
	161832-65-1	talampanel

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	162635-04-3	temsirolimus
	163252-36-6	clevudina
	163521-12-8	vilazodone
	163706-06-7	cangrelor
	164178-54-5	mazokalim
	165800-03-3	linezolide
	165800-04-4	eperezolide
	167305-00-2	omapatrilato
	167362-48-3	abetimus
	169939-94-0	ruboxistaurina
	170632-47-0	lificiguat
	170729-80-3	aprepitant
	170861-63-9	reglitazar
	170902-47-3	roxifibano
	171228-49-2	posaconazolo
	171596-29-5	tadalafil
	171752-56-0	adrogolide
	172673-20-0	fosaprepitant
	174402-32-5	edotecarina
	174638-15-4	fosfluridina tidoxil
	176161-24-3	maribavir
	176894-09-0	omiloxetina
	179474-81-8	prucalopride
	179602-65-4	mitratapide
	181785-84-2	elvucitabina
	182133-25-1	arzoxifene
	182167-02-8	acolbifene
	182212-66-4	avotermina
	182415-09-4	piclozotan
	183547-57-1	gantofiban
	183747-35-5	nepadutant
	183849-43-6	abaperidone
	184475-35-2	gefitinib
	185229-68-9	alicaforsen
	185954-27-2	tofimilast
	187164-19-8	luliconazolo
	187865-22-1	derquantel
	188116-07-6	imepitoin

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	188181-42-2	elacytarabine
	188627-80-7	eptifibatide
	188630-14-0	liatermina
	189003-92-7	trelanserin
	189059-71-0	lapaquistat
	189681-70-7	aplindoro
	189940-24-7	daxalipram
	190977-41-4	oblimersen
	192314-93-5	iclaprim
	192374-14-4	radafaxina
	192441-08-0	lomeguatrib
	192755-52-5	pralnacasan
	195733-43-8	atrasentan
	195962-23-3	corifollitropina alfa
	196808-45-4	farglitazar
	198821-22-6	merimepodib
	204318-14-9	edotreotide
	204512-90-3	tecadenoson
	204658-47-9	torapsel
	205887-54-3	telbermina
	206254-79-7	opebacan
	206260-33-5	irampanel
	207623-20-9	agatolimod
	208848-19-5	freselestat
	208993-54-8	fiduxosina
	209342-40-5	finafloxacina
	211448-85-0	denufosol
	211735-76-1	farampator
	214548-46-6	lusaperidone
	215174-50-8	rimacalib
	218298-21-6	razaxaban
	219846-31-8	radequinil
	219923-85-0	pramiconazole
	220997-97-7	diflomotecan
	220998-10-7	elomotecan
	221241-63-0	fandosentan
	221877-54-9	zotarolimus
	222551-17-9	adoprazine

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	222834-30-2	ragaglitazar
	223537-30-2	rupintrivir
	231277-92-2	lapatinib
	247046-52-2	dilopetina
	247207-64-3	leconotide
	250386-15-3	apadenoson
	250601-04-8	imiglitazar
	251303-04-5	ertiprotafib
	252260-02-9	posizolid
	255730-18-8	artemisone
	257277-05-7	iseganan
	267243-28-7	canertinib
	269718-84-5	pardoprunox
	276690-58-5	iroxanadina
	279215-43-9	tifenazoxide
	282526-98-1	cetilistat
	285571-64-4	barusiban
	285983-48-4	doramapimod
	290296-68-3	befetupitant
	292634-27-6	dianiclina
	296251-72-4	velimogene aliplasmid
	304853-42-7	tanaproget
	308240-58-6	talactoferrinalfa
	308831-61-0	sufugolix
	313348-27-5	regadenoson
	320345-99-1	aclidinium bromide
	325715-02-4	indiplon
	327026-93-7	lensiprazine
	328538-04-1	edifoligide
	329744-44-7	embeconazolo
	331741-94-7	muraglitazar
	331744-64-0	peliglitazar
	332012-40-5	telatinib
	333754-36-2	tesetaxel
	335619-18-6	inakalant
	350992-10-8	bifeprunox
	351862-32-3	sarizotan
	361343-19-3	elzasonan

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	366017-09-6	mubritinib
	366789-02-8	rivaroxaban
	377727-87-2	preladenant
	379231-04-6	saracatinib
	380886-95-3	valtorcitabina
	405159-59-3	idrabiotaparinux sodium
	434283-16-6	lecozotan
	446022-33-9	pelitrexol
	457075-21-7	ganstigmina
	457913-93-8	ismomultina alfa
	460738-38-9	ecallantide
	475479-34-6	aleglitazar
	480449-70-5	edoxaban
	496054-87-6	radiprodil
	506433-25-6	depelestat
	518048-05-0	raltegravir
	522664-63-7	ibodutant
	524684-52-4	prinaberel
	541550-19-0	apilimod
	566906-50-1	beminafil
	572924-54-0	ridaforolimus
	575458-75-2	radotermin
	583057-48-1	arasertaconazolo
	625095-60-5	pradefovir
	627861-07-8	beperminogene perplasmid
	640281-90-9	valopicitabina
	757942-43-1	bederocin
	763903-67-9	fosalvudine tidoxil
	769901-96-4	capeserod
	787548-03-2	regrelor
	791635-59-1	simotaxel
	820957-38-8	retosiban
	852313-25-8	litenimod
	863031-21-4	azilsartan medoxomil
	865311-47-3	itarnafloxin
	868540-17-4	carfilzomib
	869884-78-6	radezolid
	870524-46-2	amolimogene bepiplasmid

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	872525-61-6	votucalis
	872847-66-0	cenersen
	875446-37-0	anacetrapib
	890056-27-6	custirsen
	904302-98-3	viquidacin
	925681-61-4	trabedersen
	959961-96-7	bevasiranib
	1000120-98-8	mipomersen
2935 90 90	54-31-9	furosemide
	57-66-9	probenecid
	57-67-0	sulfaguanidina
	57-68-1	solfadimidina
	58-93-5	idroclorotiazide
	58-94-6	clorotiazide
	59-40-5	sulfachinossalina
	59-66-5	acetazolamide
	61-56-3	sultiame
	63-74-1	sulfanilamide
	64-77-7	tolbutamide
	68-35-9	sulfadiazina
	72-14-0	sulfatiazolo
	73-48-3	bendroflumetiazide
	73-49-4	quinetazone
	77-36-1	clortalidone
	80-13-7	alazone
	80-32-0	sulfaclorpiridazina
	80-34-2	gliprotiazolo
	80-35-3	sulfametoxipiridazina
	85-73-4	ftalilsulfatiazolo
	91-33-8	benztiazide
	94-19-9	solfetidolo
	94-20-2	clorpropamide
	96-62-8	dinsedo
	98-75-9	propazolamide
	102-65-8	sulfaclozina
	104-22-3	benzilsolfamide
	115-68-4	sulfadicramide
	116-42-7	sulfaprossilina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	116-43-8	succinilsulfatiazolo
	119-85-7	vanildisolfamide
	120-97-8	diclofenamide
	121-64-2	sulocarbilato
	122-11-2	sulfadimetoxina
	122-16-7	sulfanitrano
	122-89-4	mesolfamide
	127-58-2	sulfamerazina sodica
	127-65-1	tosilcloramide sodica
	127-69-5	sulfafurazolo
	127-71-9	sulfabenzamide
	127-77-5	solfabenzo
	127-79-7	sulfamerazina
	128-12-1	solfadiasolfone sodico
	133-67-5	triclormetiazide
	135-07-9	meticlotiazide
	135-09-1	idroflumetiazide
	138-39-6	mafenide
	138-41-0	carzenide
	139-56-0	salazosolfamide
	144-80-9	sulfacetamide
	144-82-1	sulfametizolo
	144-83-2	sulfapiridina
	148-56-1	flumetiazide
	152-47-6	sulfalene
	316-81-4	tioproperazina
	339-43-5	carbutamide
	346-18-9	politiazide
	451-71-8	gliesamide
	473-42-7	nitrosulfatiazolo
	485-24-5	ftalilsolfametiazolo
	485-41-6	sulfacrisoidina
	498-78-2	stearilsolfamide
	515-49-1	solfatiourea
	515-57-1	maleilsolfatiazolo
	515-58-2	salazosulfatiazolo
	515-64-0	solfisomidina
	526-08-9	sulfafenazolo

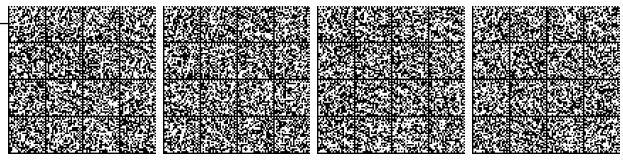

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	535-65-9	glibutiazolo
	547-32-0	solfadiazina sodica
	547-44-4	solfacarbamide
	554-57-4	metazolamide
	565-33-3	metaesamide
	599-79-1	sulfasalazina
	599-88-2	sulfaperina
	631-27-6	gliclopiramide
	632-00-8	sulfasomizolo
	636-54-4	clopamide
	651-06-9	sulfametoxidiazina
	664-95-9	gliciclamide
	671-88-5	disulfamide
	671-95-4	clofenamide
	723-42-2	ditolamide
	723-46-6	sulfametoxazolo
	729-99-7	sulfamoxolo
	742-20-1	ciclopentiazide
	852-19-7	solfapirazolo
	968-81-0	acetoesamide
	1027-87-8	tolpentamide
	1034-82-8	eptolamide
	1038-59-1	gliottamide
	1084-65-7	meticrano
	1150-20-5	azabon
	1156-19-0	tolazamide
	1161-88-2	solfatolamide
	1213-06-5	etebenecid
	1220-83-3	sulfamonometoxina
	1228-19-9	glipinamide
	1421-68-7	amidefrina mesilato
	1492-02-0	glibuzolo
	1580-83-2	paraflutizide
	1764-85-8	epitizide
	1766-91-2	penflutizide
	1824-52-8	bemetizide
	1824-58-4	etiazide
	1984-94-7	sulfasimazina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	2043-38-1	butizide
	2127-01-7	cloresolone
	2259-96-3	ciclotiazide
	2315-08-4	salazosolfadimidina
	2447-57-6	sulfadoxina
	2455-92-7	sulclamide
	3074-35-9	glidazamide
	3184-59-6	alipamide
	3313-26-6	tiotixene
	3436-11-1	delfantrina
	3459-20-9	glimidina sodica
	3563-14-2	sulfasuccinamide
	3567-08-6	glisobuzolo
	3568-00-1	mebutizide
	3688-85-5	tiamizide
	3692-44-2	tioesamide
	3754-19-6	ambuside
	3772-76-7	solfametomidina
	3930-20-9	sotalolo
	4015-18-3	solfaclomide
	4267-05-4	teclotiazide
	5588-16-9	altizide
	5588-38-5	tolpirramide
	7007-76-3	glucosolfamide
	7007-88-7	butadiazamide
	7195-27-9	mefruside
	7456-24-8	dimetotiazina
	7541-30-2	mesuprina
	10238-21-8	glibenclamide
	13369-07-8	sulfatrozolo
	13642-52-9	soterenolo
	13957-38-5	idrobentizide
	14293-44-8	xipamide
	14376-16-0	acido solfaloxico
	15676-16-1	sulpiride
	17560-51-9	metolazone
	17784-12-2	solfacitina
	20287-37-0	fenquizone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	21132-59-2	pazossido
	21187-98-4	gliclazide
	21662-79-3	sulfacecolo
	22736-85-2	diflumidone
	22933-72-8	salazodina
	23256-23-7	sulfatroxazolo
	23672-07-3	levosulpiride
	24243-89-8	triflumidato
	24455-58-1	glicetanil
	24477-37-0	glisolamide
	25046-79-1	glisoxepide
	26807-65-8	indapamide
	26944-48-9	glibornuride
	27031-08-9	sulfaguanolo
	27589-33-9	azosemide
	28395-03-1	bumetanide
	29094-61-9	glipizide
	30236-32-9	dexsotalolo
	30279-49-3	suclofenide
	32059-27-1	sumetizide
	32295-18-4	tosifene
	32797-92-5	glisentide
	32909-92-5	sulfametrolo
	33342-05-1	gliquidone
	35273-88-2	gliflumide
	36148-38-6	besunide
	36980-34-4	glicaramide
	37000-20-7	zinterolo
	37087-94-8	acido tibrico
	37598-94-0	glipalamide
	39860-99-6	pipotiazina
	42583-55-1	carmetizide
	42792-26-7	isosulpride
	51264-14-3	amsacrina
	51803-78-2	nimesulide
	51876-98-3	gliamilide
	52157-91-2	galosemide
	52406-01-6	uredofos

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	52994-25-9	glicondamide
	54063-55-7	sulfaclorazolo
	55837-27-9	piretanide
	56211-40-6	torasemide
	56302-13-7	satranidazolo
	56488-58-5	tizolemide
	56488-61-0	flubepride
	57479-88-6	sulmepride
	60200-06-8	clorsulone
	61477-95-0	monalazone disodico
	63198-97-0	viroxima
	64099-44-1	chisultazina
	65761-24-2	sulfamazone
	66644-81-3	veralipride
	68291-97-4	zonisamide
	68475-40-1	cipropride
	68556-59-2	prosulpride
	68677-06-5	lorapride
	69387-87-7	tinisulpride
	71010-45-2	glisindamide
	72131-33-0	sulotrobano
	72301-78-1	zinviroxima
	72301-79-2	enviroxima
	73747-20-3	sulverapride
	73803-48-2	tripamide
	74680-07-2	glisamuride
	74863-84-6	argatrobano
	75820-08-5	zidapamide
	77989-60-7	metibride
	79094-20-5	daltrobano
	80937-31-1	flosulide
	81428-04-8	taltrimide
	81982-32-3	alpiropride
	82666-62-4	sulosemide
	85320-68-9	amosulalolo
	85977-49-7	tauromustina
	87051-13-6	tosulur

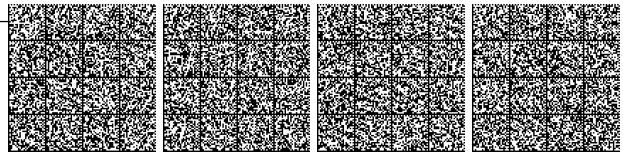

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	90207-12-8	sulicrinat
	90992-25-9	besulpamide
	93479-97-1	glimepiride
	100981-43-9	ebrotidina
	101526-83-4	sematilide
	103628-46-2	sumatriptan
	103745-39-7	fasudil
	106133-20-4	tamsulosina
	107753-78-6	zafirlukast
	110311-27-8	sulofenur
	111974-60-8	ritolukast
	112966-96-8	domitrobano
	115256-11-6	dofetilide
	116649-85-5	ramatrobano
	119636-74-7	sitalidone
	119905-05-4	delequamina
	120279-96-1	dorzolamide
	120688-08-6	risotilide
	120824-08-0	linotrobano
	121679-13-8	naratriptano
	122647-31-8	ibutilide
	123308-22-5	sezolamide
	123663-49-0	iguratimod
	125279-79-0	ersentilide
	127373-66-4	sivelestat
	129981-36-8	sampatrilato
	133267-19-3	artilide
	133276-80-9	samixogrel
	136564-68-6	masilukast
	136817-59-9	delavirdina
	138384-68-6	metesind
	138890-62-7	brinzolamide
	139133-26-9	lexipafant
	139133-27-0	nupafant
	139308-65-9	tolafentrina
	139755-83-2	sildenafile
	140695-21-2	osutidina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	141626-36-0	dronedarone
	144494-65-5	tirofibano
	144980-29-0	repinotan
	146623-69-0	saprisartano
	147536-97-8	bosentano
	149556-49-0	susalimod
	150375-75-0	relcovaptan
	151140-96-4	avitriptano
	154323-57-6	almotriptano
	154397-77-0	napsagatrano
	158751-64-5	clamikalant
	159634-47-6	ibutamoren
	161814-49-9	amprenavir
	165538-40-9	terutroban
	165668-41-7	indisulam
	169590-41-4	deracoxib
	169590-42-5	celecoxib
	170569-88-7	mavacoxib
	170858-33-0	sonepiprazolo
	173424-77-6	laromustine
	174484-41-4	tipranavir
	180200-68-4	tilmacoxib
	180384-56-9	clazosentan
	180384-57-0	tezosentan
	180918-68-7	trecetilide
	181695-72-7	valdecoxib
	184036-34-8	sitaxentan
	185913-78-4	satavaptan
	186497-07-4	zibotentan
	192329-42-3	prinomastat
	195533-53-0	batabulina
	197904-84-0	apricoxib
	198470-84-7	parecoxib
	206361-99-1	darunavir
	209733-45-9	anatibant
	210538-44-6	taprizosina
	210891-04-6	edonentan
	219311-44-1	dabuzalgron

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	219757-90-1	sulamserod
	224785-90-4	vardenafil
	226700-79-4	fosamprenavir
	233254-24-5	tomeglovir
	243984-11-4	resatorvid
	254877-67-3	ataciguat
	265114-23-6	cimicoxib
	266359-83-5	reparixina
	268203-93-6	udenafil
	287405-51-0	apratastat
	287714-41-4	rosuvastatina
	290815-26-8	avosentan
	313682-08-5	brecanavir
	321915-31-5	litomeglovir
	358970-97-5	drinabant
	362505-84-8	relacatib
	381683-92-7	ecopladib
	381683-94-9	efipladib
	398507-55-6	lodenafil carbonate
	403604-85-3	nebentan
	414864-00-9	belinostat
	439687-69-1	nelivaptan
	444731-52-6	pazopanib
	464213-10-3	ibipinabant
	519055-62-0	tasisulam
	691852-58-1	nesbuvir
	769169-27-9	begacestat
	778576-62-8	oglemilast
	839673-52-8	cevoglitazar
	862189-95-5	mirodenafil
	865200-20-0	giripladib
2936 21 00	68-26-8	retinolo
	302-79-4	tretinoina
	4759-48-2	isotretinoina
	5300-03-8	alitretinoina
2936 22 00	59-43-8	tiamina
	59-58-5	prosultiamina
	154-87-0	cocarbossilasi

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2936 22 00	*(seguito)*	
	532-40-1	tiamina monofosfato
2936 23 00	83-88-5	riboflavina
2936 24 00	81-13-0	dexpantenolo
	137-08-6	calcio pantotenato
	16485-10-2	pantenolo
2936 25 00	65-23-6	piridossina
2936 26 00	68-19-9	cianocobalamina
	13422-51-0	idroxocobalamina
	13422-55-4	mecobalamina
	13870-90-1	cobamamide
2936 27 00	50-81-7	acido ascorbico
	134-03-2	ascorbato di sodio
2936 28 00	9002-96-4	tocofersolano
	40516-48-1	tretinoina tocoferile
	61343-44-0	tocofenoxato
2936 29 00	50-14-6	ergocalciferolo
	58-85-5	biotina
	59-30-3	acido folico
	59-67-6	acido nicotinico
	67-97-0	colecalciferolo
	84-80-0	fitomenadione
	98-92-0	nicotinamide
	492-85-3	nicofolina
	1492-18-8	folinato di calcio
	5988-22-7	fitonadiolo sodio difosfato
	19356-17-3	calcifediolo
	31690-09-2	acido levomefolico
	32222-06-3	calcitriolo
	54573-75-0	doxercalciferolo
	55721-11-4	secalciferolo
	80433-71-2	calcio levofolinato
	83805-11-2	falecalcitriolo
	104121-92-8	eldecalcitol
2936 90 00	137-76-8	cetotiamina
	137-86-0	octotiamina
	6092-18-8	cicotiamina
	41294-56-8	alfacalcidolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 11 00	12629-01-5	somatropina
	82030-87-3	somatrem
	89383-13-1	somidobovo
	96353-48-9	somagrebovo
	102733-72-2	sometripor
	102744-97-8	sometribovo
	106282-98-8	somalapor
	119693-74-2	somenopor
	123212-08-8	somatosalm
	126752-39-4	somavubovo
	129566-95-6	somfasepor
2937 12 00	0-00-0	insulina defalano
	11061-68-0	insulina, umana
2937 19 00	0-00-0	corticorelina
	50-56-6	oxitocina
	50-57-7	lipressina
	56-59-7	felipressina
	113-78-0	demoxitocina
	113-79-1	argipressina
	113-80-4	argiprestocina
	1393-25-5	secretina
	3397-23-7	ornipressina
	9002-60-2	corticotropina
	9002-61-3	gonadotropina corionica
	9002-68-0	follitropina alfa
	9002-70-4	gonadotropina serica
	9002-71-5	tirotropina
	9002-79-3	intermedina
	9004-10-8	insulina dalanato
	9007-12-9	calcitonina
	11000-17-2	vasopressina iniettabile
	11118-25-5	calcitonina, ratto
	12279-41-3	seractide
	12321-44-7	calcitonina, suina
	14636-12-5	terlipressina
	16679-58-6	desmopressina
	16941-32-5	glucagone
	16960-16-0	tetracosactide
	17692-62-5	norleusactide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 19 00	*(seguito)*	
	20282-58-0	tricosactide
	21215-62-3	calcitonina, umana
	22006-64-0	tridecactide
	22572-04-9	codactide
	24305-27-9	protirelina
	24870-04-0	giractide
	26112-29-8	calcitonina, bovina
	33515-09-2	gonadorelina
	33605-67-3	cargutocina
	34273-10-4	saralasina
	34765-96-3	alsactide
	37025-55-1	carbetocina
	38234-21-8	fertirelina
	38916-34-6	somatostatina
	47931-80-6	tosactide
	47931-85-1	calcitonina, salmone
	52232-67-4	teriparatide
	53714-56-0	leuprorelina
	54017-73-1	murodermin
	57014-02-5	calcitonina, anguille
	57773-63-4	triptorelina
	57773-65-6	deslorelina
	57982-77-1	buserelina
	60731-46-6	elcatonina
	62305-86-6	orotirelina
	65807-02-5	goserelin
	66866-63-5	lutrelina
	68562-41-4	mecasermina
	68859-20-1	insulina argina
	68893-82-3	parathyroid hormone
	69558-55-0	timopentina
	76712-82-8	istrelina
	76932-56-4	nafarelina
	77727-10-7	nacartocina
	78664-73-0	posatirelina
	81377-02-8	seglitide
	83150-76-9	octreotide
	83930-13-6	somatorelina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 19 00	*(seguito)*	
	85466-18-8	timocartina
	86168-78-7	sermorelina
	89662-30-6	detirelix
	90243-66-6	montirelina
	95729-65-0	azetirelina
	97048-13-0	urofollitropina
	100016-62-4	calcitonina, pollo
	103300-74-9	taltirelina
	103451-84-9	avicatonina
	105250-86-0	ebiratide
	105953-59-1	dumorelina
	111212-85-2	ersofermina
	116094-23-6	insulina asparta
	120287-85-6	cetrorelix
	124904-93-4	ganirelix
	127932-90-5	ramorelix
	133107-64-9	insulina lispro
	140703-49-7	avorelin
	140703-51-1	examorelina
	141758-74-9	exenatide
	144916-42-7	sonermina
	146479-72-3	follitropin beta
	146706-68-5	rismorelina
	147859-97-0	peforelina
	151126-32-8	pramlintide
	151272-78-5	teverelix
	152923-57-4	lutropina alfa
	158861-67-7	pralmorelina
	159768-75-9	labradimil
	160337-95-1	insulina glargina
	165101-51-9	becaplermina
	169148-63-4	insulina detemir
	170851-70-4	ipamorelin
	177073-44-8	coriogonadotropina alfa
	178535-93-8	abrineurina
	183552-38-7	abarelix
	186018-45-1	metreleptina
	197922-42-2	teduglutide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 19 00	*(seguito)*	
	204656-20-2	liraglutide
	207748-29-6	insulina glulisina
	214766-78-6	degarelix
	218620-50-9	pegvisomant
	218949-48-5	tesamorelin
	275371-94-3	taspoglutide
	295350-45-7	ozarelix
	308079-72-3	timostimulina
	320367-13-3	lixisenatide
	348119-84-6	obinepitide
	782500-75-8	albiglutide
2937 21 00	50-23-7	idrocortisone
	50-24-8	prednisolone
	53-03-2	prednisone
	53-06-5	cortisone
2937 22 00	50-02-2	desametasone
	53-33-8	parametasone
	53-34-9	fluprednisolone
	67-73-2	fluocinolone acetonide
	124-94-7	triamcinolone
	127-31-1	fludrocortisone
	152-97-6	fluocortolone
	338-95-4	isoflupredone
	356-12-7	fluocinonide
	378-44-9	betametasone
	382-67-2	desossimetasone
	426-13-1	fluorometolone
	595-52-8	descinolone
	1524-88-5	fludroxicortide
	2135-17-3	flumetasone
	2193-87-5	fluprednidene
	2355-59-1	drocinonide
	2557-49-5	diflorasone
	2607-06-9	diflucortolone
	2825-60-7	formocortal
	3093-35-4	alcinonide
	3385-03-3	flunisolide
	3693-39-8	fluclorolone acetonide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 22 00	*(seguito)*	
	3841-11-0	fluperolone
	3924-70-7	amcinafal
	4419-39-0	beclometasone
	4732-48-3	meclorisone
	4828-27-7	clocortolone
	4989-94-0	triamcinolone furetonide
	5251-34-3	cloprednolo
	5534-05-4	betametasone acibutato
	5611-51-8	triamcinolone esacetonide
	7008-26-6	diclorisone
	7332-27-6	amcinafide
	19705-61-4	cicortonide
	19888-56-3	fluazacort
	21365-49-1	tralonide
	23674-86-4	difluprednato
	24320-27-2	alocortolone
	24358-76-7	nivacortolo
	25092-07-3	dimesone
	25122-41-2	clobetasolo
	26849-57-0	triclonide
	28971-58-6	acrocinonide
	29069-24-7	prednimustina
	31002-79-6	triamcinolone benetonide
	33124-50-4	fluocortin
	35135-68-3	cormetasone
	50629-82-8	alometasone
	51022-69-6	amcinonide
	52080-57-6	cloroprednisone
	54063-32-0	clobetasone
	57781-15-4	alopredone
	58497-00-0	procinonide
	58524-83-7	ciprocinonide
	59497-39-1	naflocort
	60135-22-0	flumossonide
	67452-97-5	alclometasone
	74131-77-4	ticabesone
	78467-68-2	locicortolone dicibato
	83880-70-0	desametasone acefurato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 22 00	*(seguito)*	
	85197-77-9	tipredano
	87116-72-1	timobesone
	90566-53-3	fluticasone
	98651-66-2	ulobetasolo
	103466-73-5	icometasone enbutato
	105102-22-5	mometasone
	106033-96-9	itrocinonide
	123013-22-9	amelometasone
	129260-79-3	loteprednolo
	132245-57-9	dexamethasone cipecilate
	144459-70-1	rofleponide
	199331-40-3	dicloacetato di etiprednol
	397864-44-7	fluticasone furoato
	678160-57-1	zoticasone
2937 23 00	50-28-2	estradiolo
	50-50-0	estradiolo benzoato
	52-76-6	linestrenolo
	53-16-7	estrone
	57-63-6	etinilestradiolo
	57-83-0	progesterone
	67-95-8	quingestrone
	68-22-4	noretisterone
	68-23-5	noretinodrel
	68-96-2	idrossiprogesterone
	72-33-3	mestranolo
	79-64-1	dimetisterone
	152-43-2	quinestrolo
	152-62-5	didrogesterone
	313-05-3	azacosterolo
	337-03-1	flugestone
	432-60-0	allilestrenolo
	434-03-7	etisterone
	514-68-1	estriolo succinato
	520-85-4	medrossiprogesterone
	547-81-9	epiestriolo
	566-48-3	formestano
	630-56-8	idrossiprogesterone caproato
	797-63-7	levonorgestrel

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 23 00	*(seguito)*	
	809-01-8	edogestrone
	848-21-5	norgestrienone
	850-52-2	altrenogest
	896-71-9	tigestolo
	965-90-2	etilestrenolo
	977-79-7	medrogestone
	979-32-8	estradiolo valerato
	1169-79-5	quinestradolo
	1231-93-2	etinodiolo
	1253-28-7	gestonorone caproato
	1961-77-9	clormadinone
	2363-58-8	epitiostanolo
	2740-52-5	anagestone
	2998-57-4	estramustina
	3124-93-4	etinerone
	3538-57-6	aloprogesterone
	3562-63-8	megestrolo
	3571-53-7	estradiolo undecilato
	3643-00-3	ossogestone
	4140-20-9	estrapronicato
	5192-84-7	trengestone
	5367-84-0	clomegestone
	5630-53-5	tibolone
	5633-18-1	melengestrolo
	5941-36-6	estrazinolo
	6533-00-2	norgestrel
	6795-60-4	norvinisterone
	7001-56-1	pentagestrone
	7004-98-0	epimestrolo
	7690-08-6	segesterone
	10116-22-0	demegestone
	10322-73-3	estrofurato
	10448-96-1	almestrone
	10592-65-1	quingestanolo
	13563-60-5	norgesterone
	13885-31-9	orestrato
	14340-01-3	gestadienolo
	15262-77-8	delmadinone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 23 00	*(seguito)*	
	16320-04-0	gestrinone
	16915-71-2	cingestolo
	19291-69-1	gestaclone
	20047-75-0	clogestone
	23163-42-0	metinodiolo
	23873-85-0	proligestone
	25092-41-5	norgestomet
	28014-46-2	poliestradiolo fosfato
	30781-27-2	amadinone
	34184-77-5	promegestone
	34816-55-2	mossestrolo
	35189-28-7	norgestimato
	39219-28-8	promestriene
	39791-20-3	nilestriolo
	52279-58-0	metogest
	54024-22-5	desogestrel
	54048-10-1	etonogestrel
	54063-31-9	cismadinone
	54063-33-1	clossestradiolo
	58691-88-6	nomegestrolo
	60282-87-3	gestodene
	65928-58-7	dienogest
	74513-62-5	trimegestone
	80471-63-2	epostano
	105149-04-0	osaterone
	110072-15-6	tosagestina
	129453-61-8	fulvestrant
	139402-18-9	alestramustina
2937 29 00	52-39-1	aldosterone
	52-78-8	noretandrolone
	53-39-4	oxandrolone
	53-43-0	prasterone
	58-18-4	metiltestosterone
	58-19-5	drostanolone
	58-22-0	testosterone
	64-85-7	desossicortone
	67-81-2	penmesterolo
	72-63-9	metandienone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 29 00	*(seguito)*	
	76-43-7	fluoximesterone
	76-47-1	idrocortamato
	83-43-2	metilprednisolone
	145-12-0	ossimesterone
	145-13-1	pregnenolone
	152-58-9	cortodoxone
	153-00-4	metenolone
	434-07-1	ossimetolone
	434-22-0	nandrolone
	521-10-8	metandriolo
	521-11-9	mestanolone
	521-18-6	androstanolone
	595-77-7	algestone
	599-33-7	prednilidene
	638-94-8	desonide
	797-58-0	norboletone
	846-48-0	boldenone
	965-93-5	metribolone
	968-93-4	testolattone
	976-71-6	canrenone
	1093-58-9	clostebol
	1110-40-3	cortivasolo
	1247-42-3	meprednisone
	1254-35-9	oxabolone cipionato
	1424-00-6	mesterolone
	1491-81-2	bolmantalato
	1605-89-6	bolasterone
	2098-66-0	ciproterone
	2205-73-4	tiomesterone
	2320-86-7	enestebolo
	2454-11-7	formebolone
	2487-63-0	quinbolone
	2668-66-8	medrisone
	3570-10-3	benorterone
	3625-07-8	mebolazina
	3638-82-2	propetandrolo
	3704-09-4	mibolerone
	3764-87-2	trestolone

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 29 00	*(seguito)*	
	5055-42-5	silandrone
	5060-55-9	prednisolone steaglato
	5197-58-0	stenbolone
	5591-27-5	clometerone
	5626-34-6	prednisolamato
	5714-75-0	prednazato
	5874-98-6	testosterone chetolaurato
	6693-90-9	prednazolina
	7483-09-2	mesabolone
	7753-60-8	anecortave
	10161-33-8	trenbolone
	10418-03-8	stanozololo
	13085-08-0	mazipredone
	13583-21-6	norclostebol
	13647-35-3	trilostano
	14484-47-0	deflazacort
	16915-78-9	bolenolo
	17021-26-0	calusterone
	17230-88-5	danazolo
	17332-61-5	isoprednidene
	18118-80-4	oxisopred
	19120-01-5	idrossistenozolo
	20423-99-8	deprodone
	21362-69-6	mepitiostano
	33122-60-0	nordinone
	33765-68-3	oxendolone
	41020-79-5	dicirenone
	43169-54-6	mesrenoato potassico
	49697-38-3	rimexolone
	49847-97-4	prorenoato potassico
	50801-44-0	cortisuzolo
	51333-22-3	budesonide
	51354-32-6	nisterima
	53016-31-2	norelgestromina
	53608-96-1	clossotestosterone
	60023-92-9	roxibolone
	60607-35-4	topterone
	61951-99-3	tixocortolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 29 00	*(seguito)*	
	63014-96-0	delanterone
	65415-41-0	nicocortonide
	66877-67-6	domoprednato
	67392-87-4	drospirenone
	73771-04-7	prednicarbato
	74050-20-7	idrocortisone aceponato
	74220-07-8	spirorenone
	76675-97-3	resocortol
	77016-85-4	plomestano
	79243-67-7	rosterolone
	83625-35-8	amebucort
	84371-65-3	mifepristone
	86401-95-8	metilprednisolone aceponato
	87952-98-5	mespirenone
	89672-11-7	cioteronel
	90350-40-6	metilprednisolone suleptanato
	91935-26-1	toripristone
	96301-34-7	atamestano
	98319-26-7	finasteride
	105051-87-4	minamestano
	107000-34-0	zanoterone
	107724-20-9	eplerenone
	107868-30-4	exemestano
	119169-78-7	epristeride
	120815-74-9	butixocort
	126544-47-6	ciclesonide
	137099-09-3	turosteride
	154229-19-3	abiraterone
	159811-51-5	ulipristal
	164656-23-9	dutasteride
	199396-76-4	asoprisnil
	211254-73-8	lonaprisan
	222732-94-7	ecamato di asoprisnil
2937 50 00	363-24-6	dinoprostone
	551-11-1	dinoprost
	745-65-3	alprostadil
	33813-84-2	deprostile
	35121-78-9	epoprostenolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 50 00	*(seguito)*	
	35700-23-3	carboprost
	40665-92-7	cloprostenolo
	40666-16-8	fluprostenolo
	51953-95-8	doxaprost
	54120-61-5	prostalene
	55028-70-1	arbaprostile
	56695-65-9	rosaprostolo
	59122-46-2	misoprostolo
	59619-81-7	etiprostone
	60325-46-4	sulprostone
	61263-35-2	meteneprost
	61557-12-8	penprostene
	62524-99-6	delprostenato
	62559-74-4	frossiprost
	63266-93-3	eganoprost
	64318-79-2	gemeprost
	67040-53-3	tiprostanide
	67110-79-6	luprostiolo
	69381-94-8	fenprostalene
	69648-38-0	butaprost
	69648-40-4	oxoprostolo
	69900-72-7	trimoprostile
	70667-26-4	ornoprostile
	71097-83-1	nileprost
	71116-82-0	tiaprost
	73121-56-9	enprostile
	73647-73-1	viprostolo
	74176-31-1	alfaprostolo
	77287-05-9	rioprostil
	79360-43-3	nocloprost
	79672-88-1	piriprost
	80225-28-1	tilsuprost
	81026-63-3	enisoprost
	81845-44-5	ciprostene
	81846-19-7	treprostinil
	83997-19-7	ataprost
	85505-64-2	vapiprost
	86348-98-3	flunoprost

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2937 50 00	*(seguito)*	
	87269-59-8	naxaprostene
	88430-50-6	beraprost
	88852-12-4	limaprost
	88931-51-5	clinprost
	88980-20-5	mexiprostil
	90243-98-4	dimoxaprost
	90693-76-8	eptaloprost
	95722-07-9	cicaprost
	108945-35-3	taprostene
	110845-89-1	remiprostolo
	120373-36-6	unoprostone
	122946-42-3	spiriprostile
	130209-82-4	latanoprost
	136892-64-3	ecraprost
	155206-00-1	bimatoprost
	172740-14-6	posaraprost
	209860-87-7	tafluprost
	256382-08-8	rivenprost
	333963-40-9	lubiprostone
	333963-42-1	cobiprostone
2937 90 00	51-41-2	norepinefrina
	51-43-4	epinefrina
	55-03-8	levotiroxina sodica
	329-65-7	racepinefrina
	3130-96-9	ratironina
	6893-02-3	liotironina
	9010-34-8	tiroglobulina
	13074-00-5	azastene
	83646-97-3	inocoterone
	342577-38-2	velneperit
	609799-22-6	tasimelteon
	834153-87-6	elagolix
2938 10 00	153-18-4	rutoside
	520-27-4	diosmina
	7085-55-4	troxerutina
	23869-24-1	monosserutina
	30851-76-4	etoxazorutoside

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2938 90 10	71-63-6	digitossina
	1111-39-3	acetildigitossina
	1405-76-1	gitalina, amorfa
	3261-53-8	gitalossina
	7242-04-8	pengitossina
	10176-39-3	gitoformato
	17575-22-3	lanatoside C
	17598-65-1	deslanoside
	20830-75-5	digossina
	30685-43-9	metildigossina
	36983-69-4	actodigina
2938 90 90	466-06-8	proscillaridina
	474-58-8	sitogluside
	8063-80-7	polisaponina
	14144-06-0	disogluside
	17226-75-4	kelloside
	18719-76-1	keracianina
	29767-20-2	teniposide
	33156-28-4	ramnodigina
	33396-37-1	meproscillarina
	33419-42-0	etoposide
	99759-19-0	ticheside
	100345-64-0	siagoside
	131129-98-1	mipragoside
	150332-35-7	pamacheside
2939 11 00	76-41-5	oximorfone
	76-42-6	oxicodone
	125-28-0	diidrocodeina
	125-29-1	idrocodone
	466-90-0	tebacone
	466-99-9	idromorfone
	509-67-1	folcodina
	639-48-5	nicomorfina
	14521-96-1	etorfina
	52485-79-7	buprenorfina
2939 19 00	62-67-9	nalorfina
	128-62-1	noscapina
	143-52-2	metopone
	427-00-9	desomorfina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 19 00	*(seguito)*	
	465-65-6	naloxone
	466-97-7	normorfina
	467-15-2	norcodeina
	467-18-5	mirofina
	486-47-5	etaverina
	509-56-8	metildiidromorfina
	808-24-2	nicodicodina
	2183-56-4	idromorfinolo
	3688-66-2	nicocodina
	4406-22-8	ciprenorfina
	7125-76-0	codoxima
	14357-78-9	diprenorfina
	16008-36-9	metildesorfina
	16549-56-7	omprenorfina
	16590-41-3	naltrexone
	16676-26-9	nalmessone
	20290-10-2	morfina glucuronide
	20594-83-6	nalbufina
	23758-80-7	alletorfina
	25333-77-1	acetorfina
	42281-59-4	oxilorfano
	55096-26-9	nalmefene
	68616-83-1	pentamorfone
	69373-95-1	diproteverina
	72060-05-0	conorfone
	77287-89-9	xorfanolo
	88939-40-6	semorfone
	152657-84-6	nalfurafina
	916055-92-0	metilnaltrexone bromuro
2939 20 00	84-55-9	viquidil
	1301-42-4	euprocina
2939 41 00	90-81-3	racefedrina
2939 42 00	90-82-4	pseudoefedrina
2939 43 00	492-39-7	catina
2939 44 00	14838-15-4	fenilpropanolamina
2939 45 00	537-46-2	metamfetamina
	33817-09-3	levometamfetamina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 49 00	26652-09-5	ritodrina
2939 51 00	3736-08-1	fenetillina
2939 59 00	314-35-2	etamifillina
	317-34-0	aminofillina
	437-74-1	xantinolo nicotinato
	479-18-5	diprofillina
	519-30-2	dimetazano
	519-37-9	etofillina
	523-87-5	dimenidrinato
	603-00-9	proxifillina
	606-90-6	piprinidrinato
	1703-48-6	dimabefillina
	2016-63-9	bamifillina
	4499-40-5	colina teofillinato
	5634-38-8	guaifillina
	6493-05-6	pentoxifillina
	10001-43-1	pimefillina
	10226-54-7	lomifillina
	13460-98-5	teodrenalina
	15518-82-8	metescufillina
	15766-94-6	teofillina efedrina
	17243-56-0	visnafillina
	17243-70-8	triclofillina
	17692-30-7	diniprofillina
	17693-51-5	prometazina teoclato
	18833-13-1	acefillina piperazina
	30924-31-3	cafaminolo
	36921-54-7	xantifibrato
	41078-02-8	enprofillina
	53403-97-7	piridofillina
	54063-54-6	reproterolo
	54504-70-0	etofillina clofibrato
	55242-55-2	propentofillina
	57076-71-8	denbufillina
	58166-83-9	cafedrina
	65184-10-3	teoprololo
	69975-86-6	doxofillina
	70788-27-1	acefillina clofibrolo
	79712-55-3	tazifillina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 59 00	*(seguito)*	
	80288-49-9	furafillina
	80294-25-3	mexafillina
	81792-35-0	teopranitolo
	82190-91-8	flufillina
	85118-43-0	fluprofillina
	90162-60-0	isbufillina
	90749-32-9	laprafillina
	98204-48-9	spirofillina
	98833-92-2	stacofillina
	100324-81-0	lisofillina
	102144-78-5	tameridone
	105102-21-4	torbafillina
	107767-55-5	albifillina
	110390-84-6	perbufillina
	116763-36-1	nestifillina
	132210-43-6	cipamfillina
	136145-07-8	arofilina
	136199-02-5	rolofylline
	151159-23-8	midaxifillina
	151581-23-6	apaxifillina
	155270-99-8	istradefillina
	166374-49-8	naxifillina
2939 61 00	60-79-7	ergometrina
2939 62 00	113-15-5	ergotamina
2939 69 00	50-37-3	lisergide
	113-42-8	metilergometrina
	361-37-5	metisergide
	511-12-6	diidroergotamina
	3031-48-9	acetergamina
	5793-04-4	propisergide
	7125-71-5	tochizina
	17692-51-2	metergolina
	18016-80-3	lisuride
	22336-84-1	metergotamina
	25614-03-3	bromocriptina
	27848-84-6	nicergolina
	36945-03-6	lergotrile
	37686-84-3	terguride

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 69 00	*(seguito)*	
	57935-49-6	tiomergina
	59032-40-5	disulergina
	59091-65-5	delergotrile
	60019-20-7	brazergolina
	64795-23-9	etisulergina
	64795-35-3	mesulergina
	66104-22-1	pergolide
	66759-48-6	desocriptina
	74627-35-3	cianergolina
	77650-95-4	proterguride
	81409-90-7	cabergolina
	81968-16-3	mergocriptina
	83455-48-5	bromerguride
	87178-42-5	dosergoside
	88660-47-3	epicriptina
	107052-56-2	romergolina
	108674-86-8	sergolexolo
	121588-75-8	amesergide
2939 79 10	486-56-6	cotinina
2939 79 90	0-00-0	exatecan alideximer
	50-39-5	proteobromina
	50-55-5	reserpina
	52-88-0	atropina metonitrato
	53-18-9	bietaserpina
	54-49-9	metaraminolo
	57-22-7	vincristina
	57-94-3	tubocurarina cloruro
	80-49-9	omatropina metilbromuro
	80-50-2	octatropina metilbromuro
	84-36-6	sirosingopina
	86-13-5	benzatropina
	90-39-1	sparteina
	90-69-7	lobelina
	90-86-8	cinnamedrina
	131-01-1	deserpidina
	143-92-0	tropenzilina bromuro
	357-70-0	galantamina
	365-26-4	oxilofrina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 79 90	*(seguito)*	
	428-07-9	atromepina
	477-30-5	demecolcina
	495-83-0	tigloidina
	511-55-7	xenitropio bromuro
	522-87-2	acido yoimbico
	524-83-4	etibenzatropina
	530-54-1	metoxifedrina
	533-08-4	tropiglina
	546-06-5	conexina
	574-77-6	papaverolina
	585-14-8	poschina
	602-40-4	cieptropina
	602-41-5	tiocolchicoside
	604-51-3	deptropina
	865-04-3	metoserpidina
	865-21-4	vinblastina
	865-24-7	vinglicinato
	1028-33-7	pentifillina
	1178-28-5	metoserpato
	1242-69-9	decitropina
	1617-90-9	vincamina
	2444-46-4	nonivamide
	2589-47-1	prajmalio bitartrato
	3735-85-1	mefeserpina
	3784-89-2	fenactropinio cloruro
	4438-22-6	atropina ossido
	4880-88-0	vinburnina
	4880-92-6	apovincamina
	4914-30-1	deidroemetina
	5578-73-4	sanguinario cloruro
	5610-40-2	securinina
	5627-46-3	clobenztropina
	5868-06-4	fentonio bromuro
	6961-46-2	idrocilamide
	7008-24-4	cloroserpidina
	7008-42-6	acronina
	7009-65-6	prampina
	7681-79-0	etafedrina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 79 90	*(seguito)*	
	10405-02-4	trospio cloruro
	15130-91-3	sultroponio
	15180-03-7	alcuronio cloruro
	15228-71-4	vinrosidina
	15351-09-4	metamfepramone
	15585-43-0	rivaniclina
	15790-02-0	tropodifene
	17127-48-9	glaziovina
	19410-02-7	tropirina
	19877-89-5	vincanolo
	22254-24-6	ipratropio bromuro
	23360-92-1	vinleurosina
	24815-24-5	rescinnamina
	25573-43-7	eseridina
	25775-90-0	zucapsaicina
	26833-87-4	omacetaxine mepesuccinate
	29025-14-7	butropio bromuro
	30286-75-0	ossitropio bromuro
	33335-58-9	dimetiltubocurarinio cloruro
	40796-97-2	bemesetron
	42971-09-5	vinpocetina
	47562-08-3	loraimina
	51598-60-8	cimetropio bromuro
	53643-48-4	vindesina
	53862-81-0	detajmio bitartrato
	54022-49-0	vinformide
	57475-17-9	brovincamina
	57694-27-6	vinpolina
	58337-35-2	elliptinio acetato
	63516-07-4	flutropio bromuro
	64294-94-6	tropabazato
	65285-58-7	vincantrile
	67699-40-5	vinzolidina
	68170-69-4	vinepidina
	68779-67-9	vindeburnol
	71031-15-7	catinone
	71486-22-1	vinorelbina
	72238-02-9	retelliptina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 79 90	*(seguito)*	
	73573-42-9	rescimetolo
	76352-13-1	tropapride
	79467-19-9	sintropio bromuro
	81571-28-0	vinleucinolo
	81600-06-8	vintriptolo
	82857-82-7	ilepcimide
	83482-77-3	vinmegallato
	85181-40-4	tropanserina
	88199-75-1	sevitropio mesilato
	89565-68-4	tropisetron
	91421-42-0	rubitecan
	97682-44-5	irinotecano
	105118-14-7	datelliptio cloruro
	109889-09-0	granisetron
	113932-41-5	tematropio metilsolfato
	117086-68-7	ricasetron
	123258-84-4	itasetron
	123286-00-0	vinfosiltina
	123482-22-4	zatosetron
	123948-87-8	topotecano
	135905-89-4	mirisetron
	139404-48-1	tiotropio bromuro
	149882-10-0	lurtotecano
	162652-95-1	vinflunina
	171335-80-1	exatecan
	187852-63-7	delimotecan
	203066-49-3	pegamotecan
	215604-75-4	afeletecan
	246527-99-1	mureletecan
	256411-32-2	belotecan
	292618-32-7	gimatecan
	850607-58-8	darotropio bromuro
2939 80 00	520-52-5	psilocibina
	72741-87-8	tridolgosir
	114899-77-3	trabectedina
2940 00 00	488-69-7	fosfructosio
	585-86-4	lattitolo
	4618-18-2	lattulosio

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2940 00 00	*(seguito)*	
	7585-39-9	betadex
	9007-72-1	carbossimaltosio ferrico
	10016-20-3	alfadex
	10310-32-4	tribenoside
	15351-13-0	nicofuranoso
	15879-93-3	cloralosio
	29899-95-4	clobenoside
	33779-37-2	salprotoside
	54182-58-0	sucralfato
	55902-93-7	mebenoside
	56824-20-5	amiprilosio
	57680-56-5	sucrosofato
	96427-12-2	lattalfato
	132682-98-5	glufosfamide
	133692-55-4	seprilosio
	179067-42-6	tafluposide
	187269-40-5	bimosiamose
	408504-26-7	sergliflozin etabonate
	442201-24-3	remogliflozin etabonate
2941 10 00	61-32-5	meticillina
	61-33-6	benzilpenicillina
	61-72-3	cloxacillina
	66-79-5	oxacillina
	69-53-4	ampicillina
	87-08-1	fenossimetilpenicillina
	87-09-2	almecillina
	147-52-4	nafcillina
	147-55-7	feneticillina
	525-94-0	adicillina
	551-27-9	propicillina
	751-84-8	benetamina penicillina
	983-85-7	penamecillina
	1538-09-6	benzilpenicillina benzatinica
	1596-63-0	chinacillina
	1926-48-3	fenbenicillina
	1926-49-4	clometocillina
	3116-76-5	dicloxacillina
	3485-14-1	ciclacillina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 10 00	*(seguito)*	
	3511-16-8	etacillina
	3736-12-7	levopropicillina
	4697-36-3	carbenicillina
	4780-24-9	isopropicillina
	5250-39-5	flucloxacillina
	6011-39-8	clemizolo-penicillina
	6489-97-0	metampicillina
	7009-88-3	feniracillina
	10004-67-8	amantocillina
	15949-72-1	prazocillina
	17243-38-8	azidocillina
	22164-94-9	suncillina
	26552-51-2	tifencillina
	26774-90-3	epicillina
	26787-78-0	amoxicillina
	27025-49-6	carfecillina
	33817-20-8	pivampicillina
	34787-01-4	ticarcillina
	35531-88-5	carindacillina
	37091-66-0	azlocillina
	40966-79-8	sarpicillina
	41744-40-5	sulbenicillina
	47747-56-8	talampicillina
	50972-17-3	bacampicillina
	51154-48-4	fibracillina
	51481-65-3	mezlocillina
	53861-02-2	oxetacillina
	54340-65-7	furbucillina
	55530-41-1	rotamicillina
	55975-92-3	pirbenicillina
	56211-43-9	tameticillina
	61477-96-1	piperacillina
	63358-49-6	aspoxicillina
	63469-19-2	apalcillina
	66148-78-5	temocillina
	66327-51-3	fuzlocillina
	67337-44-4	sarmoxicillina
	69414-41-1	piridicillina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 10 00	*(seguito)*	
	76497-13-7	sultamicillina
	78186-33-1	fumoxicillina
	82509-56-6	piroxicillina
	86273-18-9	lenampicillina
	98048-07-8	fomidacillina
	151287-22-8	tobicilina
2941 20 80	57-92-1	streptomicina
	4480-58-4	streptoniazide
	11011-72-6	bluensomicina
	102426-96-0	paldimicina
2941 30 00	57-62-5	clortetraciclina
	60-54-8	tetraciclina
	79-57-2	oxitetraciclina
	127-33-3	demeclociclina
	564-25-0	doxiciclina
	751-97-3	rolitetraciclina
	808-26-4	sanciclina
	914-00-1	metaciclina
	987-02-0	demeciclina
	992-21-2	limeciclina
	1110-80-1	pipaciclina
	1181-54-0	clomociclina
	2013-58-3	meclociclina
	4599-60-4	penimepiciclina
	5585-59-1	nitrociclina
	5874-95-3	amiciclina
	10118-90-8	minociclina
	15301-82-3	pecociclina
	15590-00-8	etamociclina
	15599-51-6	apiciclina
	16259-34-0	penimociclina
	16545-11-2	guameciclina
	31770-79-3	megluciclina
	58298-92-3	colimeciclina
	220620-09-7	tigeciclina
2941 40 00	56-75-7	cloramfenicolo
	847-25-6	racefenicolo
	13838-08-9	azidamfenicolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 40 00	*(seguito)*	
	15318-45-3	tiamfenicolo
	31342-36-6	pantotenato di cloramfenicolo composto
	73231-34-2	florfenicolo
2941 50 00	114-07-8	eritromicina
	527-75-3	beritromicina
	53066-26-5	lexitromicina
	62013-04-1	diritromicina
	80214-83-1	roxitromicina
	81103-11-9	claritromicina
	82664-20-8	fluritromicina
	84252-03-9	eritromicina stinoprato
	96128-89-1	eritromicina acistrato
	110480-13-2	idremcinal
2941 90 00	0-00-0	actagardina
	50-07-7	mitomicina
	50-59-9	cefaloridina
	50-76-0	dactinomicina
	53-79-2	puromicina
	59-01-8	kanamicina
	66-81-9	cicloesimide
	68-41-7	cicloserina
	113-73-5	gramicidina S
	115-02-6	azaserina
	119-04-0	framicetina
	125-65-5	pleuromulina
	126-07-8	griseofulvina
	153-61-7	cefalotina
	154-21-2	lincomicina
	303-81-1	novobiocina
	480-49-9	filipina
	580-74-5	xantocillina
	636-47-5	stallimicina
	801-52-5	porfiromicina
	859-07-4	cefaloram
	1018-71-9	pirrolnitrina
	1066-17-7	colistina
	1391-41-9	endomicina
	1392-21-8	chitasamicina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	*(seguito)*	
	1393-87-9	fusafungina
	1394-02-1	acimicina
	1397-89-3	amfotericina B
	1400-61-9	nistatina
	1401-69-0	tilosina
	1402-81-9	ambomicina
	1402-82-0	amfomicina
	1403-17-4	candicidina
	1403-66-3	gentamicina
	1403-71-0	amicina
	1403-99-2	mitogillina
	1404-04-2	neomicina
	1404-08-6	neutramicina
	1404-15-5	nogalamicina
	1404-20-2	peliomicina
	1404-26-8	polimixina B
	1404-48-4	relomicina
	1404-55-3	ristocetina
	1404-59-7	rutamicina
	1404-64-4	sparsomicina
	1404-74-6	streptovaricina
	1404-88-2	tirotricina
	1404-90-6	vancomicina
	1405-00-1	viridofulvina
	1405-52-3	solfomixina
	1405-87-4	bacitracina
	1405-97-6	gramicidina
	1407-05-2	metocidina
	1695-77-8	spectinomicina
	2508-89-6	duazomycin
	2750-76-7	rifamide
	2751-09-9	troleandomicina
	3577-01-3	cefaloglicina
	3922-90-5	oleandomicina
	3930-19-6	rufocromomicina
	4117-65-1	aspartocina
	4434-05-3	cumamicina
	4564-87-8	carbomicina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	*(seguito)*	
	4696-76-8	bekanamicina
	4803-27-4	antramicina
	5575-21-3	cefalonio
	6990-06-3	acido fusidico
	6998-60-3	rifamicina
	7542-37-2	paromomicina
	7644-67-9	azotomicina
	7681-93-8	natamicina
	8025-81-8	spiramicina
	8052-16-2	cactinomicina
	9014-02-2	zinostatina
	10118-85-1	lidimicina
	10206-21-0	cefacetrile
	11003-38-6	capreomicina
	11006-70-5	olivomicina
	11006-76-1	micamicina
	11006-76-1	ostreogricina
	11006-76-1	pristinamicina
	11006-76-1	virginiamicina
	11006-77-2	vistatolon
	11014-70-3	levorina
	11015-37-5	bambermicina
	11029-70-2	eliomicina
	11033-34-4	steffimicina
	11043-99-5	mitomalcina
	11048-13-8	nebramicina
	11048-15-0	kalafungina
	11051-71-1	avilamicina
	11056-06-7	bleomicina
	11056-09-0	ranimicina
	11056-11-4	biniramicina
	11056-12-5	cirolemicina
	11056-14-7	mitocarcina
	11056-15-8	mitospero
	11056-16-9	nifungina
	11096-49-4	partricina
	11115-82-5	enramicina
	11121-32-7	mepartricina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	*(seguito)*	
	12650-69-0	mupirocina
	12706-94-4	antelmycin
	12772-35-9	butirosina
	13058-67-8	lucimicina
	13292-46-1	rifampicina
	14289-25-9	diproleandomicina
	15686-71-2	cefalexina
	16846-24-5	josamicina
	17090-79-8	monensina
	18323-44-9	clindamicina
	18378-89-7	plicamicina
	18883-66-4	streptozocina
	19504-77-9	pecilocina
	20830-81-3	daunorubicina
	21102-49-8	volpristina
	21593-23-7	cefapirina
	22733-60-4	siccanina
	23110-15-8	fumagillina
	23155-02-4	fosfomicina
	23214-92-8	doxorubicina
	23477-98-7	sedecamicina
	24280-93-1	acido micofenolico
	25546-65-0	ribostamicina
	25953-19-9	cefazolina
	25999-31-9	lasalocide
	26631-90-3	brobactam
	26973-24-0	ceftezolo
	27661-27-4	benassibina
	28022-11-9	megalomicina
	30387-39-4	colistimetato di sodio
	31101-25-4	mirincamicina
	32385-11-8	sisomicina
	32886-97-8	pivmecillinam
	32887-01-7	mecillinam
	32986-56-4	tobramicina
	32988-50-4	viomicina
	33103-22-9	enviomicina
	34444-01-4	cefamandolo

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	*(seguito)*	
	34493-98-6	dibekacina
	35457-80-8	midecamicina
	35607-66-0	cefoxitina
	35775-82-7	maridomicina
	35834-26-5	rosaramicina
	36441-41-5	lividomicina
	36889-15-3	betamicina
	36920-48-6	cefoxazolo
	37305-75-2	actaplanina
	37321-09-8	apramicina
	37332-99-3	avoparcina
	37517-28-5	amikacina
	37717-21-8	flurocitabina
	38129-37-2	bicozamicina
	38821-53-3	cefradina
	39685-31-9	cefuracetima
	41952-52-7	cefcanel
	47917-41-9	primicina
	50370-12-2	cefadroxil
	50846-45-2	bacmecillinam
	50935-04-1	carubicina
	50935-71-2	mocimicina
	51025-85-5	arbekacina
	51627-14-6	cefatrizina
	51627-20-4	cefaparolo
	51762-05-1	cefroxadina
	52093-21-7	micronomicina
	52231-20-6	cefrotile
	53003-10-4	salinomicina
	53228-00-5	cetociclina
	53994-73-3	cefacloro
	54083-22-6	zorubicina
	54182-65-9	azalomicina
	54818-11-0	cefsumide
	55134-13-9	narasina
	55268-75-2	cefuroxima
	55297-95-5	tiamulina
	55779-06-1	astromicina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	*(seguito)*	
	55870-64-9	pentisomicina
	56124-62-0	valrubicina
	56187-47-4	cefazedone
	56283-74-0	laidlomicina
	56377-79-8	nosieptide
	56391-56-1	netilmicina
	56420-45-2	epirubicina
	56592-32-6	efrotomicina
	56689-42-0	repromicina
	56796-20-4	cefmetazolo
	57576-44-0	aclarubicina
	57847-69-5	cefedrolor
	58152-03-7	isepamicina
	58665-96-6	cefazaflur
	58857-02-6	ambruticina
	58944-73-3	sinefungina
	58957-92-9	idarubicina
	58970-76-6	ubenimex
	59733-86-7	butikacina
	59794-18-2	paulomicina
	60925-61-3	ceforanide
	61036-62-2	teicoplanina
	61270-58-4	cefonicid
	61379-65-5	rifapentina
	61622-34-2	cefotiam
	62107-94-2	plauracina
	62587-73-9	cefsulodina
	62893-19-0	cefoperazone
	63409-12-1	tilvalosina
	63521-85-7	esorubicina
	63527-52-6	cefotaxima
	64221-86-9	imipenem
	64314-52-9	medorubicina
	64952-97-2	latamoxef
	65052-63-3	cefetamet
	65057-90-1	talisomicina
	65085-01-0	cefmenoxima
	65195-55-3	abamectina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	*(seguito)*	
	65307-12-2	cefetrizolo
	66211-92-5	detorubicina
	66474-36-0	cefivitril
	66508-53-0	fosmidomicina
	66887-96-5	propikacina
	68247-85-8	peplomicina
	68373-14-8	sulbactam
	68401-81-0	ceftizoxima
	69132-42-9	ceftioxide
	69712-56-7	cefotetan
	69739-16-8	cefodizima
	70639-48-4	etisomicina
	70774-25-3	leurubicina
	70797-11-4	cefpiramide
	71628-96-1	menogarile
	72496-41-4	pirarubicina
	72558-82-8	ceftazidima
	72559-06-9	rifabutina
	73384-59-5	ceftriaxone
	73684-69-2	mirosamicina
	74014-51-0	rokitamicina
	75747-14-7	tanespimycin
	76168-82-6	ramoplanina
	76470-66-1	loracarbef
	76610-84-9	cefbuperazone
	77360-52-2	ceftiolene
	78110-38-0	aztreonam
	79350-37-1	cefixima
	79404-91-4	cilofungina
	79548-73-5	pirlimicina
	80195-36-4	cefdaloxima
	80210-62-4	cefpodoxima
	80370-57-6	ceftiofur
	80621-81-4	rifaximina
	82219-78-1	cefuzonam
	82547-58-8	cefteram
	83905-01-5	azitromicina
	84305-41-9	cefminox

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	*(seguito)*	
	84845-57-8	ritipenem
	84878-61-5	maduramicina
	84880-03-5	cefpimizolo
	84957-29-9	cefpiromo
	84957-30-2	cefchinomo
	87638-04-8	carumonam
	87726-17-8	panipenem
	88040-23-7	cefepima
	88669-04-9	trospectomicina
	89786-04-9	tazobactam
	90850-05-8	gloximonam
	90898-90-1	oximonam
	91832-40-5	cefdinir
	92665-29-7	cefprozile
	94168-98-6	rifametano
	96036-03-2	meropenem
	96497-67-5	rodorubicina
	97068-30-9	elsamitrucina
	97275-40-6	cefcanel daloxato
	97519-39-6	ceftibutene
	99665-00-6	flomossefo
	101312-92-9	valnemulina
	102130-84-7	nemadectina
	102507-71-1	tigemonam
	103060-53-3	daptomicina
	103238-57-9	cefempidone
	104145-95-1	cefditorene
	105239-91-6	cefclidina
	106560-14-9	faropenem
	107452-79-9	cefmepidio cloruro
	108050-54-0	tilmicosina
	108319-07-9	pirazmonam
	108852-90-0	nemorubicina
	109545-84-8	evernimicina
	110267-81-7	amrubicina
	113102-19-5	rifamexile
	113167-61-6	terdecamicina
	113359-04-9	cefozoprano

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	*(seguito)*	
	113378-31-7	semduramicina
	114451-30-8	ganefromicina
	116853-25-9	cefluprenam
	117211-03-7	cefetecolo
	117704-25-3	doramectina
	117742-13-9	ardacina
	119673-08-4	becatecarina
	120138-50-3	chinupristina
	120410-24-4	biapenem
	120788-07-0	sulopenem
	121584-18-7	valspodar
	122173-74-4	mideplanina
	122841-10-5	cefoselis
	123997-26-2	eprinomectina
	127785-64-2	basifungina
	129639-79-8	abafungina
	129791-92-0	rifalazil
	135821-54-4	ceftizoxima alapivoxil
	135889-00-8	cefcapene
	140128-74-1	cefmatilen
	140637-86-1	galarubicina
	145435-72-9	gamitromicina
	148016-81-3	doripenem
	149951-16-6	lenapenem
	152044-54-7	patupilone
	153832-46-3	ertapenem
	156131-91-8	dimadectina
	156769-21-0	sanfetrinem
	159445-62-2	orientiparcina
	161715-24-8	tebipenem pivoxil
	162808-62-0	caspofungina
	166663-25-8	anidulafungina
	171047-47-5	ladirubicina
	171099-57-3	oritavancina
	171500-79-1	dalbavancina
	191114-48-4	telitromicina
	193811-33-5	tacapenem
	205110-48-1	cetromicina

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2941 90 00	*(seguito)*	
	209467-52-7	ceftobiprole
	211100-13-9	sabarubicina
	219989-84-1	ixabepilone
	222400-20-6	tomopenem
	224452-66-8	retapamulina
	229016-73-3	ceftaroline fosamil
	234096-34-5	cefovecina
	235114-32-6	micafungina
	305841-29-6	sagopilone
	318498-76-9	flopristin
	325965-23-9	linopristin
	328898-40-4	tildipirosin
	372151-71-8	telavancin
	376653-43-9	ceftobiprole medocaril
	400046-53-9	ozogamicina
	467214-20-6	alvespimycin
	677017-23-1	berubicin
	857402-23-4	retaspimycin
	926308-28-3	latidectina
	217500-96-4 tulatromicina A + 280755-12-6 tulat. B	tulatromicina
2942 00 00	16037-91-5	sodio stibogluconato
3001 20 10	123774-72-1	sargramostim
3001 20 90	83712-60-1	defibrotide
	99283-10-0	molgramostim
	121547-04-4	mirimostim
	127757-91-9	regramostim
3001 90 91	0-00-0	certoparina sodica
	0-00-0	livaraparin calcium
	0-00-0	minolteparina sodica
	0-00-0	nadroparina calcica
	0-00-0	parnaparina sodica
	0-00-0	reviparina sodica
	0-00-0	tinzaparina sodica
	9005-49-6	eparina sodica
	9041-08-1	ardeparina sodica
	9041-08-1	dalteparina sodica

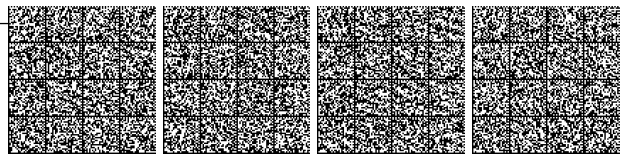

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3001 90 91	*(seguito)*	
	9041-08-1	deligoparin sodico
	9041-08-1	enoxaparina sodica
	9041-08-1	semuloparin sodium
3001 90 98	54182-59-1	sulglicotide
	120993-53-5	desirudina
3002 12 00	0-00-0	emoglobina glutamer
	0-00-0	fibrina, bovina
	9000-94-6	antitrombina III, umana
	9001-27-8	beroctocog alfa
	80295-38-1	conestat alfa (ruconest)
	84720-88-7	antitrombina alfa
	98530-76-8	drotrecogina alfa (attivata)
	100209-30-1	fibrina, umana
	102786-61-8	eptacog alfa (attivato)
	113478-33-4	nonacog alfa
	120313-91-9	trombomodulina alfa
	139076-62-3	octocog alfa
	142261-03-8	emoglobina crosfumaril
	148363-16-0	epoetina omega
	148883-56-1	tifacogina
	154248-96-1	iroplact
	154725-65-2	epoetina epsilon
	197462-97-8	emoglobina raffimer
	209810-58-2	darbepoetina alfa
	261356-80-3	epoetina delta
	284036-24-4	moroctocog alfa
	465540-87-8	taneptacogin alfa
	604802-70-2	epoetina zeta
	606138-08-3	catridecacog
	762263-14-9	epoetina teta
	869858-13-9	alfa-trombina
	879555-13-2	epoetina kappa
	897936-89-9	vatreptacog alfa (attivato)
	931101-84-7	troplasminogen alfa
3002 13 00	0-00-0	biciromab
	0-00-0	epitumomab
	0-00-0	ziralimumab
	0-00-0	dorlimomab aritox

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 13 00	*(seguito)*	
	9008-11-1	interferone alfa
	9008-11-1	interferone beta
	9008-11-1	interferone gamma
	59865-13-3	ciclosporina
	62304-98-7	timalfasina
	94948-59-1	tasonermina
	112721-39-8	pifonakina
	117276-75-2	lanimostim
	117305-33-6	telimomab aritox
	118390-30-0	interferone alfacone-1
	121181-53-1	filgrastim
	124146-64-1	mobenakina
	126132-83-0	imciromab
	127757-92-0	maslimomab
	134088-74-7	nartograstim
	135968-09-1	lenograstim
	137463-76-4	milodistim
	137487-62-8	alvircept sudotox
	138660-96-5	sevirumab
	138660-97-6	tuvirumab
	138661-01-5	nebacumab
	140608-64-6	muromonab-CD3
	141410-98-2	edobacomab
	141483-72-9	zolimomab aritox
	141752-91-2	pegaldesleukin
	142298-00-8	emoctakin
	142864-19-5	enlimomab
	143090-92-0	anakinra
	143631-61-2	atexakina alfa
	143653-53-6	abciximab
	144058-40-2	satumomab
	145832-33-3	detumomab
	145941-26-0	oprelvekina
	147191-91-1	priliximab
	148189-70-2	votumumab
	148637-05-2	cilmostim
	148641-02-5	muplestim
	149824-15-7	ilodecakin

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 13 00	*(seguito)*	
	150631-27-9	nacolomab tafenatox
	151763-64-3	capromab
	152923-56-3	daclizumab
	152981-31-2	inolimomab
	153101-26-9	regavirumab
	154361-48-5	arcitumomab
	156227-98-4	afelimomab
	156586-89-9	edrecolomab
	156586-90-2	cedelizumab
	156586-92-4	altumomab
	156679-34-4	lenercept
	157238-32-9	cetermina
	158318-63-9	bectumomab
	159445-64-4	odulimomab
	161753-30-6	daniplestim
	162774-06-3	nerelimomab
	163545-26-4	ancestim
	163796-60-9	bifarcept
	166089-32-3	lintuzumab
	166089-33-4	nagrestipen
	167747-19-5	sulesomab
	167747-20-8	felvizumab
	167816-91-3	faralimomab
	169802-84-0	enlimomab pegolo
	170277-31-3	infliximab
	171656-50-1	igovomab
	174722-30-6	keliximab
	174722-31-7	rituximab
	178823-49-9	tiplimotide
	179045-86-4	basiliximab
	180288-69-1	trastuzumab
	182912-58-9	clenoliximab
	185243-69-0	etanercept
	187139-68-0	pegacaristim
	187348-17-0	edodekin alfa
	188039-54-5	palivizumab
	189261-10-7	natalizumab
	192391-48-3	tositumomab

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 13 00	*(seguito)*	
	193700-51-5	leridistim
	195158-85-1	vepalimomab
	195189-17-4	minretumomab
	196078-29-2	mepolizumab
	198153-51-4	peginterferone alfa-2a
	199685-57-9	onercept
	202833-07-6	morolimumab
	202833-08-7	atorolimumab
	204565-76-4	pegnartograstim
	205923-56-4	cetuximab
	205923-57-5	epratuzumab
	206181-63-7	ibritumomab tiuxetan
	207137-56-2	binetrakin
	208265-92-3	pegfilgrastim
	211323-03-4	erlizumab
	213327-37-8	oregovomab
	214559-60-1	bivatuzumab
	214745-43-4	efalizumab
	215647-85-1	eginterferone alfa-2b
	216503-57-0	alemtuzumab
	216503-58-1	mitumomab
	216669-97-5	sibrotuzumab
	216974-75-3	bevacizumab
	219649-07-7	labetuzumab
	219685-50-4	eculizumab
	219685-93-5	pexelizumab
	219716-33-3	visilizumab
	220578-59-6	gemtuzumab
	220651-94-5	ruplizumab
	220712-29-8	tadekinig alfa
	222535-22-0	alefacept
	235428-87-2	taplitumomab paptox
	241473-69-8	reslizumab
	242138-07-4	omalizumab
	244096-20-6	gavilimomab
	244130-01-6	mirostipen
	246861-96-1	garnocestim
	250242-54-7	lemalesomab

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 13 00	*(seguito)*	
	250710-65-7	adargileukina alfa
	252662-47-8	toralizumab
	263547-71-3	epitumomab cituxetan
	267227-08-7	apolizumab
	267639-76-9	romiplostim
	272780-74-2	metelimumab
	285985-06-0	lerdelimumab
	287096-87-1	delmitide
	288392-69-8	siplizumab
	292819-64-8	ecromeximab
	299423-37-3	teneliximab
	305391-49-5	ardenermia
	326859-36-3	fontolizumab
	331243-22-2	pascolizumab
	331731-18-1	adalimumab
	332348-12-6	abatacept
	336801-86-6	vapaliximab
	339086-79-2	rovelizumab
	339086-80-5	tadocizumab
	339177-26-3	panitumumab
	339186-68-4	matuzumab
	339986-90-2	tucotuzumab celmoleukin
	347396-82-1	ranibizumab
	356547-88-1	belimumab
	357613-77-5	galiximab
	357613-86-6	lumiliximab
	372075-37-1	sontuzumab
	375348-49-5	bertilimumab
	375823-41-9	tocilizumab
	380610-22-0	talizumab
	380610-27-5	pertuzumab
	395639-53-9	aselizumab
	400010-39-1	cantuzumab mertansine
	428863-50-7	certolizumab pegol
	433922-67-9	edratide
	468715-71-1	elsilimomab
	472960-22-8	albinterferon alfa-2b (Albuferon)
	476181-74-5	golimumab

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 13 00	*(seguito)*	
	477202-00-9	ipilimumab
	479198-61-3	iboctadekin
	499212-74-7	pritumumab
	501081-76-1	rilonacept
	502496-16-4	urtoxazumab
	503605-66-1	adecatumumab
	507453-82-9	mirococept
	509077-98-9	catumaxomab
	509077-99-0	ertumaxomab
	521079-87-8	tefibazumab
	537694-98-7	besilesomab
	558480-40-3	volociximab
	565451-13-0	raxibacumab
	569658-79-3	libivirumab
	569658-80-6	exbivirumab
	595566-61-3	pagibaximab
	615258-40-7	denosumab
	635715-01-4	inotuzumab ozogamicin
	637334-45-3	ocrelizumab
	640735-09-7	iratumumab
	648895-38-9	bapineuzumab
	648904-28-3	bavituximab
	652153-01-0	zanolimumab
	658052-09-6	mapatumumab
	667901-13-5	zalutumumab
	676258-98-3	naptumomab estafenatox
	677010-34-3	motavizumab
	679818-59-8	ofatumumab
	680188-33-4	ibalizumab
	698389-00-3	rolipoltide
	705287-60-1	stamulumab
	706808-37-9	belatacept
	716840-32-3	denenicokin
	728917-18-8	veltuzumab
	745013-59-6	tremelimumab
	762260-74-2	efungumab
	780758-10-3	nimotuzumab
	792921-10-9	abagovomab

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 13 00	*(seguito)*	
	815610-63-0	ustekinumab
	845264-92-8	atacicept
	845816-02-6	lexatumumab
	862111-32-8	aflibercept
	869881-54-9	briobacept
	876387-05-2	teplizumab
	880266-57-9	tanezumab
	880486-59-9	dacetuzumab
	881191-44-2	otelixizumab
	892553-42-3	etaracizumab
	896731-82-1	conatumumab
	899796-83-9	milatuzumab
	903512-50-5	lucatumumab
	909110-25-4	baminercept
	910649-32-0	anrukinzumab
	914613-48-2	canakinumab
	918127-53-4	tigatuzumab
	934216-54-3	alacizumab pegol
	944548-37-2	rafivirumab
	944548-38-3	foravirumab
	945228-49-9	citatuzumab bogatox
	949142-50-1	obinutuzumab
	1017276-51-5	pitrakinra
	1043556-46-2	gantenerumab
	1370261-50-9	anatumomab mafenatox
	1412891-40-7	tenatumomab
3002 41 90	181477-43-0	disomotide
	181477-91-8	ovemotide
	295371-00-5	verpasep caltespen
	915019-08-8	tertomotide
3002 90 90	86596-25-0	tendamistat
	223577-45-5	aviscumina
	372075-36-0	cintredekm besudotox
	473553-86-5	alferminogene tadenovec
	600735-73-7	contusugene ladenovec
	721946-42-5	transferrin aldifitox
	851199-59-2	linaclotide
	898830-54-1	sitimagene ceradenovec

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3002 90 90	*(seguito)*	
	929881-05-0	alipogene tiparvovec
3003 20 00	123760-07-6	zinostatina stimalamero
3003 31 00	8049-62-5	insulina-zinco sospensione (amorfa)
	8049-62-5	insulina-zinco sospensione (cristallina)
	8049-62-5	insulina-zinco sospensione composta
	8063-29-4	insulina iniettabile bifasica
	53027-39-7	isophane insulin
3003 39 00	0-00-0	plusonermina
	8049-55-6	corticotropina-zinco idrossido
3003 49 00	8012-34-8	mercurofillina
	8069-64-5	meralluride
	60135-06-0	mercumatilina sodica
3003 90 00	0-00-0	sucralox
	5779-59-9	alazanina triclofenato
	8002-90-2	chiniofone
	8026-10-6	soluzione di cloruro di sodio composto
	8026-79-7	soluzione di lattato sodico composto
	8031-09-2	morruato sodico
	9014-67-9	alossiprina
	13051-01-9	carbazocromo salicilato
	18673-08-0	glucalox
	66813-51-2	alexitolo sodico
	205537-83-3	fuladectina
3004 31 00	9004-10-8	insulina iniettabile neutra
	9004-17-5	insulina-zinco protaminato iniettabile
	9004-21-1	prep. iniettabile di insulina zinco globina
3203 00 10	547-17-1	xantofil palmitato
3204 12 00	3861-73-2	anazolene sodico
	15722-48-2	olsalazina
3204 13 00	61-73-4	metiltioninio cloruro
	92-31-9	tolonio cloruro
	548-62-9	metilrosanilinio cloruro
	7232-51-1	pararosanilina embonato
3204 18 00	7235-40-7	betacarotene
3204 90 00	1461-15-0	oftasceina
3402 41 00	8001-54-5	benzalconio cloruro
3402 42 00	104-31-4	benzonatato
	8007-43-0	sorbitano seschioleato

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3402 42 00	*(seguito)*	
	9002-92-0	lauromacrogolo 400
	9002-93-1	octoxinolo
	9003-11-6	polossalene
	9003-11-6	polossamero
	9004-95-9	cetomacrogolo 1000
	9005-64-5	polisorbato 20
	9005-64-5	polisorbato 21
	9005-65-6	polisorbato 80
	9005-65-6	polisorbato 81
	9005-66-7	polisorbato 40
	9005-67-8	polisorbato 60
	9005-67-8	polisorbato 61
	9005-70-3	polisorbato 85
	9009-51-2	polisorbato 8
	9016-45-9	nonoxinolo
	9017-37-2	polisorbato 1
	57821-32-6	menfegolo
	154362-61-5	polisorbato 120
3504 00 90	9009-65-8	solfato di protamina
3507 90 30	9074-07-1	promelasi
3507 90 90	0-00-0	bromelaina
	0-00-0	eufauserase
	9000-99-1	brinasi
	9001-01-8	kallidinogenasi
	9001-09-6	chimopapaina
	9001-54-1	ialuronidasi
	9001-62-1	rizolipasi
	9001-74-5	penicillinasi
	9002-01-1	streptochinasi
	9002-04-4	trombina, bovina
	9004-07-3	chimotripsina
	9004-09-5	fibrinolisina (umana)
	9026-00-0	bucelipase alfa
	9031-11-2	tilattasi
	9039-53-6	urochinasi
	9039-61-6	batroxobina
	9046-56-4	ancrodo
	9054-89-1	orgotein

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3507 90 90	*(seguito)*	
	9074-87-7	glucarpidase
	12211-28-8	sutilaina
	37312-62-2	serrapeptasi
	37326-33-3	ialosidasi
	37340-82-2	streptodornasi
	50936-59-9	idursulfase
	51899-01-5	ocrasi
	63551-77-9	sfericasi
	81669-57-0	anistreplasi
	99149-95-8	saruplasi
	99821-44-0	nasaruplasi
	99821-47-3	urokinasi alfa
	104138-64-9	agalsidase alfa
	104138-64-9	agalsidase beta
	105857-23-6	alteplasi
	110294-55-8	sudismasi
	120608-46-0	duteplasi
	130167-69-0	pegaspargasi
	131081-40-8	silteplasi
	133652-38-7	reteplasi
	134774-45-1	rasburicase
	136653-69-5	nasaruplase beta
	143003-46-7	alglucerasi
	143831-71-4	dornasi alfa
	145137-38-8	desmoteplase
	149394-67-2	ledismasi
	151912-11-7	amediplase
	151912-42-4	pamiteplasi
	154248-97-2	imiglucerasi
	155773-57-2	pegorgoteina
	156616-23-8	monteplasi
	159445-63-3	nateplasi
	191588-94-0	tenecteplase
	196488-72-9	ranpirnase
	208576-22-1	epafipase
	210589-09-6	laronidase
	259074-76-5	alfimeprase
	420784-05-0	alglucosidase alfa

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3507 90 90	*(seguito)*	
	552858-79-4	galsulfase
	884604-91-5	velaglucerase alfa
	885051-90-1	pegloticase
3808 94 10	505-86-2	cetrimide
3824 99 64	69235-50-3	acriflavinio cloruro
	87806-31-3	porfimer sodico
3824 99 93	107667-60-7	polaprezinc
3901 90 80	25053-27-4	apolato sodico
3902 90 90	71251-04-2	surfomero
3905 99 90	9003-39-8	crospovidone
	9003-39-8	povidone
3906 90 90	9003-97-8	policarbofil
3907 10 00	54531-52-1	polibenzarsolo
3907 29	9005-71-4	polisorbato 65
3907 29 20	330988-75-5	pegsunercept
3907 29 99	0-00-0	pegaptanib
	186638-10-8	pegmusirudina
3907 30 00	9003-23-0	polietadene
3907 99	26009-03-0	acido poliglicolico
3907 99 80	41706-81-4	poliglecaprone
3908 90 00	263351-82-2	paclitaxel poliglumex
3909 10 00	9011-05-6	polinossilina
3909 40 00	101418-00-2	policresulene
3911 90	75345-27-6	polidronio cloruro
3911 90 19	31512-74-0	polixetonio cloruro
	95522-45-5	colestilano
3911 90 99	28210-41-5	tolevamer
	32289-58-0	poliesanide
	41385-14-2	leuciglumero
	52757-95-6	sevelamero
	54063-44-4	ferropolimalero
	56959-18-3	glusoferron
	67832-40-0	maletamer
	82230-03-3	carbetimero
	90409-78-2	polifeprosano
	182815-43-6	colesevelam
	892497-01-7	azoximer bromide

ALLEGATO 3

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3912 31 00	9000-11-7	croscarmellosio
3912 39 85	0-00-0	celucloral
	9004-67-5	metilcellulosa
3912 90 10	9004-36-8	cellaburato
	9004-38-0	cellacefato
3913 90 00	0-00-0	danaparoid sodium
	9004-51-7	destriferrone
	9004-54-0	destrano
	9012-76-4	poliglusam
	9015-73-0	colestrano
	9050-67-3	sizofirano
	37209-31-7	detralfato
	39464-87-4	betasizofirano
	53973-98-1	poligeenano
	56087-11-7	destranomero
	57459-72-0	suleparoide sodico
	57680-55-4	gleptoferrone
	57821-29-1	sulodexide
	64440-87-5	cideferrone
	66455-30-9	polygeline
	110042-95-0	acemannano
	140207-93-8	pentosano polisolfato sodico
3914 00 00	11041-12-6	colestiramina
	50925-79-6	colestipolo
	54182-62-6	polacrina
	56227-39-5	polidexide solfato

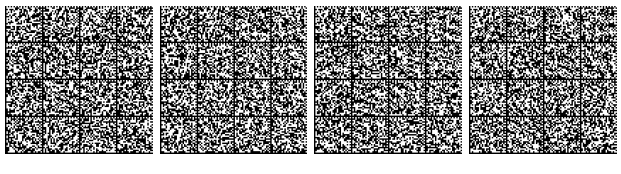

ALLEGATO 4

ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

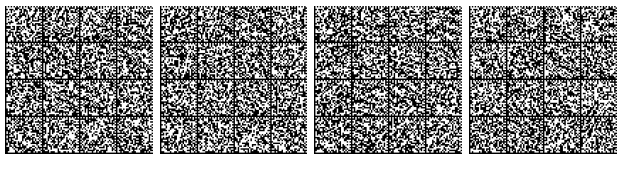

ALLEGATO 4

I prefissi e i suffissi possono essere combinati (ad esempio fosfato del cloridrato). Possono essere preceduti da un prefisso moltiplicatore come bi, bis, di, imi, epta, esa, mono, penta, sesqui, tetra, tri, tris ... (ad esempio diacetato). Sinonimi e nomi sistematici possono inoltre essere utilizzati nello stesso modo.

DCI significa denominazioni comuni internazionali di prodotti farmaceutici, dell'Organizzazione mondiale della sanità.

DCIRG significa denominazioni comuni internazionali (DCI) di prodotti farmaceutici, nomi di radicali, di gruppi ed altri, elenco completo del 2007.

DCINC significa nome chimico o sistematico che figura nell'elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) di prodotti farmaceutici, nomi di radicali, di gruppi ed altri, elenco completo del 2007.

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
acefurato (DCIRG)		acetato (estere), furan-2-carbosilato (estere) (DCINC)
aceglumato (DCIRG)		rac-idrogeno *N*-acetilglutammato (DCINC)
aceponato (DCIRG)		acetato (estere), propanoato (estere) (DCINC)
acetato		
acetilsalicilato		2-(acetilossi)benzoato
acetofenide		1-fenilbenzene-1,1-diilbis(ossi)
acetonide (DCIRG)		propano-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)
1-acetossietile		1-(acetilossi)etile
aceturato (DCIRG)		*N*-acetilglicinato (DCINC)
acibutato (DCIRG)		acetato (estere), 2-metilpropanoato (estere) (DCINC)
acistrato (DCIRG)		acetato (estere), ottadecanoato (estere) (DCINC)
acoxil (DCIRG)		(acetilossi)metile (DCINC)
adipato		esanodioato
alanetil (DCIRG)		[(*S*)-1-etossi-1-osso-propan-2-il]ammino (DCINC)
alaninato (DCIRG)		L-alaninato (DCINC)
alapivoxil (DCIRG)		L-alanil, [(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metile (DCINC)
aldifitox (DCIRG)		(4-imminobutano-1,4-diil)sulfandiil[(3RS)-2,5-diossopirrolidina-1,3-diil]-1,3-fenilencarbonile e che costituisce un derivato N-benzoile di un gruppo amminico primario di tossina difterica [550-L-fenilalanina] di *Corynebacterium diphtheriae*-(26-560)-peptide (DCINC)
alfoscerato (DCIRG)		fosfato di idrogeno di(2*R*-2,3-diidrossipropil (DCINC)
alideximer (DCIRG)		poli([ossi(2-idrossietano-1,1-diil)]{ossi[1-(idrossimetil)etano-1,2-diil]}) parzialmente O-esterificata con gruppi carbossimetilici con alcuni amidi di gruppi carbossilici collegati al residuo di tetrapeptide (glicilglicil-*L*-fenilalanilglicil) (DCINC)
allilbromuro	allilobromuro	*N*-allil, bromuro (sale)
allile		prop-2-en-1-ile
allilioduro	alliloioduro	*N*-allil, ioduro (sale)
alluminio		
4-amminosalicilato	amminosalicilato	2-idrossi-4-amminobenzoato
ammonio		
amsonato (DCIRG)		2,2′-etene-1,2-diilbis(5-amminobenzene-1-solfonato) (DCINC)
anisatil (DCIRG)		2-(4-metossifenil)-2-ossoetile (DCINC)
antipirato		
arbamel (DCIRG)		2-(dimetilammino)-2-ossoetile (DCINC)
argina (DCIRG)		30Bα-*L*-arginina-30Bβ-*L*-arginina (DCINC)

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
arginina (DCI)		
aritox (DCIRG)		catena A della ricina (DCINC)
ascorbato		
asparta (DCIRG)		28B-acido *L*-aspartico (DCINC)
aspartato		
axetil (DCIRG)		rac-1-(acetilossi)etile (DCINC)
barbiturato		2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-pirimidinetrione
benetonide (DCIRG)		*N*-benzoil-2-metil-β-alanina (estere), acetonide (DCINC)
benzatina		*N*,*N*′-dibenziletilenediammonio
benzilbromuro	benzilobromuro	*N*-benzil, bromuro (sale)
benzile		
benzilioduro	benziloioduro	*N*-benzil, ioduro (sale)
benzoacetato		
benzoato (DCIRG)		
besilato (DCIRG)		benzenesolfonato (DCINC)
besudotox (DCIRG)		L-lisil-L-alanil-L-serilglicilglicina (linker) proteina di fusione con des-(365-380)-[Asn^{364},Val^{407},Ser^{515},Gln^{590},Gln^{606},Arg^{613}]esotossina A (*Pseudomonas aeruginosa*)-(251-613)-peptide (tossina in cui la regione IA e i primi 16 residui della regione IB sono soppressi) (DCINC)
bezomil (DCIRG)		(benzoilossi)metile (DCINC)
bismuto		
borato		
bromidrato		
bromuro (DCIRG)		
buciclato (DCIRG)		trans-4-butilcicloesanocarbossilato (DCINC)
bunapsilato (DCIRG)		3,7-di-terz-butilnaftalene-1,5-disolfonato (DCINC)
buteprato (DCIRG)		butirrato (estere), propionato (estere) (DCINC)
butilbromuro	butilobromuro	*N*-butil, bromuro (sale)
butile		
terz-butile	t-butile, butile terziario	
estere butilico		
estere terz-butilico	estere t-butilico, estere terzio-butilico	
butirrato	butilato	butanoato
calcio		

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
camsilato (DCIRG)	canforsolfonato, canforsolfonato, *R*-canforsolfonato, *S*-canforsolfonato, canfor-10-solfonato	(7,7-dimetil-2-ossobiciclo[2.2.1]eptano-1-il)metanosolfonato (DCINC)
canforato		1,2,2-trimetil-1,3-ciclopentanodicarbossilato
caproato (DCIRG)		esanoato (DCINC)
carbammato		
carbesilato (DCIRG)		4-solfobenzoato (DCINC)
carbonato		
ceribato (DCIRG)		rac-2,3-diidrossipropil carbonato (estere) (DCINC)
chinato		1,3,4,5-tetraidrossicicloesanocarbossilato
ciclammato (DCIRG)	N-cicloesilsulfamato	cicloesilsolfamato (DCINC)
cicloesilammina		
cicloesilammonio		
cicloesilpropionato	cicloesanpropionato	cicloesilpropanoato
ciclotato (DCIRG)		4-metilbiciclo[2.2.2]ott-2-ene-1-carbossilato (DCINC)
cilexetile (DCIRG)		rac-1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile (DCINC)
cinnamato		3-fenilprop-2-enoato
cipecilato (DCIRG)		cicloesancarbossilato (estere), ciclopropancarbossilato (estere) (DCINC)
cipionato (DCIRG)	ciclopentanopropionato	3-ciclopentilpropanoato (DCINC), 3-ciclopentilpropionato
citrato		2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato
cituxetan (DCIRG)		N-(4-{2(*RS*)-2-[bis(carbossimetil)ammino)]-3-({2-[bis(carbossimetil)=ammino]etil}(carbossimetil)ammino)propil}fenil)tiocarbamoil (DCINC)
clofibrol (DCIRG)		2-(4-clorofenossi)-2-metilpropile (DCINC)
cloridrato		
cloruro (DCIRG)		
cloruro di ferro		
closilato (DCIRG)	*p*-clorobenzenesulfonato	4-clorobenzene-1-solfonato (DCINC), 4-clorobenzenesolfonato
colina		(2-idrossietile)trimetilammonio
crobefato (DCIRG)		rac-{3-[(3*E*)-4-metossibenzilidene]-2-(4-metossifenil)croman-6-il fosfato(2-)} (DCINC)
cromacato (DCIRG)		2-[(6-idrossi-4-metil-2-osso-2*H*-cromen-7il)ossi]acetato (DCINC)

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
cromesilato (DCIRG)		(6,7-diidrossi-2-osso-2*H*-cromen-4-yl)metanosolfonato (DCINC)
crosfumaril (DCIRG)		(2*E*)-but-2-enedioilo (DCINC)
dalanated (DCIRG)		des-B30-alanina (DCINC)
daloxato (DCIRG)		*L*-alaninato (estere), (5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metile (DCINC)
daropato (DCIRG)	dapropato	3-(dimetilammino)propanoato (DCINC)
deanil (DCIRG)		2-(dimetilammino)etile (DCINC)
decanoato		
decil (DCIRG)		decil (DCINC)
defalano (DCIRG)		des-1B-*L*-fenilalanina-insulina (DCINC)
detemir (DCIRG)		tetradecanoil (DCINC)
dibudinato (DCIRG)		2,6-di-terz-butilnaftalene-1,5-disolfonato (DCINC)
dibunato (DCIRG)		2,6-di-terz-butilnaftalene-1-solfonato (DCINC)
dicibato (DCIRG)		dicicloesilmetile carbonato (DCINC)
dicicloesilammina		
dicicloesilammonio		
dietilammina		
dietilammonio		
diftitox (DCIRG)		*N-L*-metionil-387-*L*-istidina-388-*L*-alanina-1-388-tossina (ceppo C7 di *Corynebacterium diphtheriae*) (388→2′)-proteina (DCINC)
digolil (DCIRG)		2-(2-idrossietossi)etile (DCINC)
diidrossibenzoato		
estere di metile		
N,N-dimetil-β-alanina	*N,N*-dimetil-beta-alanina	
dinitrobenzoato		
diolammina (DCIRG)	dietanolammina	2,2′-azanodiildietanolo (DCINC)
disolfuro		
docosil (DCIRG)		docosil (DCINC)
dofosfato (DCIRG)		idrogeno fosfato di ottadecile (DCINC)
ecamato (DCIRG)		*N*-etilcarbamato (DCINC)
edammina (DCIRG)		etano-1,2-diammina (DCINC)
edisilato (DCIRG)	1,2-etanodisolfonato	etano-1,2-disolfonato (DCINC)
embonato (DCIRG)	pamoato, 4,4′-metilenbis (3-idrossi-2-naftoato)	4,4′-metilenbis(3-idrossinaftalene-2-carbossilato) (DCINC)

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
emisuccinato (DCIRG)	succinato di idrogeno	butanodioato di idrogeno (DCINC)
enacarbil (DCIRG)		{rac-1-[(2-metilpropanoil)ossi]etossi}carbonile (DCINC)
enantato (DCIRG)		eptanoato (DCINC)
enbutato (DCIRG)		acetato (estere), butanoato (estere) (DCINC)
epolammina (DCIRG)	1-pirrolidinetanolo	2-(pirrolidin-1-il)etanolo (DCINC)
erbumina (DCIRG)	terz-butilammina, t-butilammina, terzio butilammina	2-metilpropan-2-ammina (DCINC)
esacetonide (DCIRG)		3,3-dimetilbutanoato (estere), propan-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)
esilato (DCIRG)	etanosolfonato	etanosolfonato (DCINC)
estafenatox (DCIRG)		glicilglicil-L-prolina (linker) proteina di fusione con enterotossina di tipo A (*Sta-Staphylococcus aureus*)-(1-33)-peptidil-L-seril[Ser^{36},Ser^{37},Glu^{38},Lys^{39},Ala^{41},Thr^{46},Thr^{71}, Ala^{72},Ser^{75},Glu^{76},Glu^{78},Ser^{80},Ser^{81},Thr^{214},Ser^{217},Thr^{219},Ser^{220},Ser^{222},Ser^{224}]enterotossina di tipo E (*Staphylococcus aureus*)-(32-230)-peptide (superantigene sintetico SEA/E-120) (DCINC)
estolato (DCIRG)	solfato di propionate edodecile, solfato di laurilpropionato	propanoato (estere), solfato di dodecile (sale) (DCINC)
etabonato (DCIRG)		carbonato di etile (DCINC)
etexilato (DCIRG)		etil, (esilossi)carbonile
etilammina		
etilammonio		
etilbromuro		*N*-etil, bromuro (sale)
etile		
etilenantato	etileptanoato	
etilendiammina		etano-1,2-diammina
etilesanoato		
estere etilico		
etilioduro		N-etil, ioduro (sale)
etilsolfato (DCIRG)		solfato di etile (DCINC)
etilsuccinato		
farnesil (DCIRG)		(2*E*,6*E*)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-il (DCINC)
fendizoato (DCIRG)		2-(6-idrossibifenil-3-carbonil)benzoato (DCINC)
fenilpropionato		
ferroso		
fluorosolfonato		
fluoruro		
formiato		
fosamil (DCIRG)		fosfono (DCINC)

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
fosfatex		
fosfato	ortofosfato	
fosfito		
fostedato (DCIRG)		idrogeno fosfato di tetradecile (DCINC)
ftalato		benzene-1,2-dicarbossilato
fumarato		(2*E*)-but-2-enodioato
furetonide (DCIRG)		1-benzofurano-2-carbossilato (estere), propano-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)
furoato		furan-2(o 3)-carbossilato
fusidato		
gadolinio		
gamolenato (DCIRG)		(6*Z*,9*Z*,12*Z*)-ottadeca-6,9,12-trienoato (DCINC)
glargina (DCIRG)		21A-glicina-30Bα-*L*-arginina-30Bβ-*L*-arginina (DCINC)
glicolato		idrossiacetato
gliossilato		ossoacetato
glucarato	saccarato	(2*R*,3*S*,4*S*,5*S*)-2,3,4,5-tetraidrossiesanodioato, *D*-glucarato
gluceptato (DCIRG)	glucoeptonato	*D*-glicero-*D*-gulo-eptonato (DCINC)
gluconato		
glucoside		
glucuronide (DCIRG)		acido β-D-glucopiranosiduronico [oside] (DCINC)
glulisina (DCIRG)		3B-*L*-lisina,29B-*L*-acido glutammico (DCINC)
glutammero (DCIRG)		polimero di glutaraldeide (DCINC)
guacile (DCIRG)		2-metossifenile (DCINC)
guanidina		
ibenzato (DCIRG)		4-(4-idrossibenzoil)benzoato (DCINC)
iclato (DCIRG)		etanolo — cloruro di idrogeno — acqua (0,5/1/0,5) (DCINC)
idrato		
idrogeno		
idrossibenzoato		
2-(4-idrossibenzoil)benzoato	*o*-(4-idrossibenzoil)benzoato	
idrossido		
idrossinaftoato (DCIRG)		3-idrossinaftalene-2-carbossilato (DCINC)
iodio-131		
ioduro (DCIRG)		
ippurato		sale di *N*-benzoilglicina

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
isetionato (DCIRG)	2-idrossietansolfonato,	2-idrossietano-1-solfonato (DCINC)
isobutirrato		2-metilpropanoato
isocaproato		4-metilpentanoato
isoftalato		benzene-1,3-dicarbossilato
isonicotinato		piridina-4-carbossilato
isopropile		propan-2-il
isopropionato		
lattato		2-idrossipropanoato
lattobionato		4-O-(β-*D*-galattopiranosil)-*D*-gluconato
laurato (DCIRG)		dodecanoato (DCINC)
laurile (DCIRG)		dodecile (DCINC)
laurilsolfato (DCIRG)	solfato di laurile	solfato di dodecile (DCINC)
levulinato		4-ossopentanoato
lisetil (DCIRG)		*L*-lisinato (estere), dietil (estere) (DCINC)
lisicol (DCIRG)		{*N*-[(5*S*)-5-carbossi-5-(3α,7α,12α-triidrossi-5β-colan-24-amido)pentil]carbamotioil} ammino (DCINC)
lisinato	lisina (INN)	
lispro (DCIRG)		28B-*L*-lisina-29B-*L*-prolina (DCINC)
litio		
lutezio		
mafenatox (DCIRG)		(227-alanine) enterotossina A (*Staphylococcus aureus*) (DCINC)
magnesio		
malato		idrossibutandioato
maleato		(*Z*)-but-2-enoato
malonato		propandioato
mandelato		2-idrossi-2-fenilacetato, α-idrossibenzenacetato
medocaril (DCIRG)		[(5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metossi]carbonile (DCINC)
medoxomil (DCIRG)		(5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metile (DCINC)
megallato (DCIRG)		3,4,5-trimetossibenzoato (DCINC)
meglumina (DCI)	*N*-metiglucammina	1-deossi-1-metilammino-D-glucitolo
merpentano (DCIRG)		{*N*,*N*′-[1-(3-ossopropil)etano-1,2-diil]bis(2-solfanilacetamidato)}(4-) (DCINC)

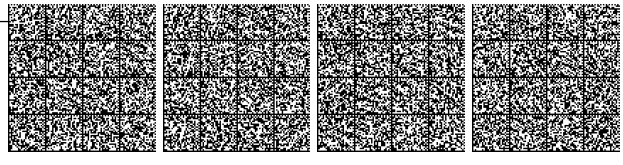

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
mertansina (DCIRG)		tetrachis{(4*RS*)-4[(3-{[(1*S*)-2-{[(1*S*,2*R*,3*S*,5*S*,6*S*,16*E*,18*E*,20*R*,21*S*)-11-cloro-21-idrossi-12,20-dimetossi-2,5,9,16-tetrametil-8,23-diosso-4,24-diossa-9,22-diazatetraciclo[19.3.1.110,14.03,5]esacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-il]ossi}-1-metil-2-ossoetil]metilammino}-3-ossopropil)disolfanil]pentanoil} (DCINC)
mesilato (DCIRG)	metanosolfonato	metanosolfonato (DCINC)
metembonato (DCIRG)		4,4′-metilenbis(3-metossinaftalene-2-carbossilato) (DCINC)
metilbromuro (DCIRG)	bromuro di metile	N-metil, bromuro (sale) (DCINC)
metilendisalicilato		metilenbis(2-idrossibenzoato)
metilsolfato (DCIRG)		solfato di metile (DCINC)
metioduro (DCIRG)	metilioduro	N-metil, ioduro (sale) (DCINC)
metonitrato (DCIRG)		N-metil, nitrato (sale) (DCINC)
mofetil (DCIRG)		2-(morfolin-4-il)etile (DCINC)
mucato	galattarato, meso-galattarato	2,3,4,5-tetraidrossiesano-1,6-dioato
nafato	sodio formiato	formilossi (estere), sodio (sale)
napadisilato (DCIRG)	1,5-naftalendisolfonato,	naftalen-1,5-disolfonato (DCINC)
napsilato (DCIRG)	2-naftalensolfonato	naftalen-2-solfonato (DCINC)
nicotinato (DCIRG)		piridina-3-carbossilato (DCINC)
nitrato		
nitrobenzoato		
olammina (DCIRG)	etanolammina	2-amminoetanolo (DCINC)
oleato (DCIRG)		(9Z)-ottadec-9-enoato (DCINC)
oro		
orotato		1,2,3,6-tetraidro-2,6-diossopirimidina-4-carbossilato
ossalato		
ossido		
ossoglurato (DCIRG)		2-ossoidrogenopentanodioato (DCINC)
ottil (DCIRG)		ottil (DCINC)
palmitato (DCIRG)		esadecanoato (DCINC)
pantotenato		N-(2,4-diidrossi-3,3-dimetil-1-ossobutil)-β-alaninato
paptox (DCIRG)		proteina PAP (*Phytolacca americana* antivirale) (DCINC)
pegolo (DCIRG)		α-(2-carbossietil)-ω-metossipoli(ossietano-1,2-diil) (DCINC)
pendetide (INN)		
pentexile (DCIRG)	pivetil	(*RS*)-1-[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]etile (DCINC)
perclorato (DCIRG)		
picrato		2,4,6-trinitrobenzene-1-olato
piridilacetato		piridinilacetato

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
pivalato (DCIRG)	trimetilacetato	2,2-dimetilpropanoato (estere) (DCINC)
pivoxetil (DCIRG)		rac-1-[(2-metossi-2-metilpropanoil)ossi]etile (DCINC)
pivoxil (DCIRG)	(pivaloilossi)metile	[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metile (DCINC)
placarbil (DCIRG)		(R)-2-metil-1-[(2-metilpropanoil)ossi]propossi}carbonile) (DCINC)
poliglumex (DCIRG)		[poli(*L*-acido glutammico)z—(*L*-glutammato-γ-estere)—poli(*L*-acido glutammico)i] n (DCINC)
potassio (DCIRG)		potassio (DCINC)
propile		
estere propilico		
propionato		propanoato
proxetil (DCIRG)		rac-1-{[(propan-2-ilossi)carbonil]ossi}etile (DCINC)
raffimero (DCIRG)		(2*S*,4*R*,6*R*,8*S*,11*S*,13*S*)-2,4,8,13-tetrachis(idrossimetil)-4,6,11-tris(ilometil)-3,5,7,10,12-pentaossatetradecano-1,14-diil (DCINC)
resinato	abietato	(1*R*,4a*R*,4b*R*,10a*R*)-1,4a-dimetil-7-(1-metiletil)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decaidro-1-fenantrenecarbossilato
salicilato (DCIRG)		2-idrossibenzoato (DCINC)
saliciloilacetato		2-idrossibenzoilacetato
seschioleato (DCIRG)		(9*Z*)-ottadec-9-enoato(1,5) (DCINC)
sodio (DCIRG)		
solfato (DCIRG)		
solfinato		
solfito		
solfobenzoato		
3-solfobenzoato		
solfosalicilato		2-idrossisolfobenzoato
soproxil (DCIRG)		{[(propan-2-ilossi)carbonil]ossi}metile (DCINC)
steaglato (DCIRG)		2-(ottadecanoilossi)acetato (estere) (DCINC)
stearato (DCIRG)		ottadecanoato (DCINC)
stinoprato (DCIRG)		*N*-acetilcisteinato (sale), propanoato (estere) (DCINC)
succinato		butanodioato
succinil (DCIRG)		3-carbossipropanoile (DCINC)
succinil		butanodioil
sudotox (DCIRG)		248-*L*-istidina-249-*L*-metionina-250-*L*-alanina-251-acido-*L*-glutammico-248-613-essotossina A (*Pseudomonas aeruginosa* ridotta) (DCINC)
suleptanato (DCIRG)		8-[metil(2-solfoetil)ammino]-8-ossooctanoato (estere), sale monosodico (DCINC)
sulfossilato (DCIRG)		solfinometile, sale monosodico (DCINC)
tafenatox (DCIRG)		enterotossina A (*Staphylococcus aureus*) (DCINC)

ALLEGATO 4

Prefisso o suffisso preferito	Sinonimi	Eventuale nome sistematico differente
tannato		
tartrato (DCIRG)	*L*-tartrato	(2*R*,3*R*)-2,3-diidrossibutanodioato (DCINC), *L*-tartarato
D-tartrato		(2*S*,3*S*)-2,3-diidrossibutanodioato, *D*-tartarato
tebutato (DCIRG)	terz-butilacetato, acetato di t-butil, acetato di terziobutile	3,3-dimetilbutanoato (DCINC)
tenoato (DCIRG)		tiofene-2-carbossilato (DCINC)
teoclato (DCIRG)	8-cloroteofillinato	8-cloro-1,3-dimetil-2,6-diosso-3,6-diidro-1*H*-purin-7-(2*H*)-uro (DCINC)
teprosilato (DCIRG)		3-(1,3-dimetil-2,6-diosso-1,2,3,6-tetraidro-7*H*-purin-7-il)propano-1-solfonato (DCINC)
tetraidroftalato		cicloesene-1,2-dicarbossilato
tetraxetan (DCIRG)		[4,7,10-tris(carbossimetil)-1,4,7,10-tetraazaciclodec-1-il]acetil (DCINC)
tidoxil (DCIRG)		rac-2-(decilossi)-3-(dodecilsulfanil)propil (DCINC)
tiocianato		
tiuxetan (DCIRG)		*N*-(4-{(2*S*)-2-[bis(carbossimetil)ammino]-3-[(2*RS*)-{2-[bis(carbossimetil)ammino] propil}(carbossimetil)ammino]propil}fenil) tiocarbamoil (DCINC)
tocoferile (DCIRG)		rac-(2*R*)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimetiltridecil]croman-6-il (DCINC)
tofesilato (DCIRG)		3-(1,3-dimetil-2,6-diosso-1,2,3,6-tetraidro-7*H*-purin-7-il)etano-1-solfonato (DCINC)
tosilato (DCIRG)	*p*-toluenesolfonato	4-metilbenzene-1-solfonato (DCINC)
triclofenato (DCIRG)		2,4,5-triclorofenolato (DCINC)
triflutato (DCIRG)		trifluoroacetato (DCINC)
trioleato (DCIRG)		tris[(9*Z*)-ottadec-9-enoato] (DCINC)
tristearato (DCIRG)		tris(ottadecanoato) (DCINC)
trolammina (DCIRG)	trietanolammina	2,2′,2″-nitrilotrietanolo (DCINC)
trometamolo (DCI)	trometammina	2-ammino-2-(idrossimetil)propano-1,3-diol, tris(idrossimetil)metilammina
troxundato (DCIRG)		[2-(2-etossietossi)etossi]acetato (DCINC)
undecilato (DCIRG)		undecanoato (DCINC)
undecilenato (DCIRG)		undec-10-enoato (DCINC)
valerato (DCIRG)		pentanoato (DCINC)
xinafoato (DCIRG)		1-idrossinaftalene-2-carbossilato DCINC)
zinco		

ALLEGATO 5

SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO

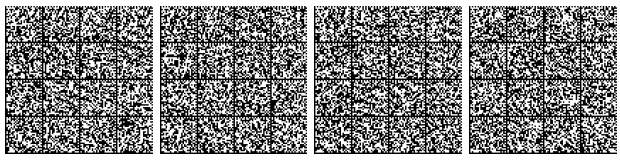

ALLEGATO 5

Codice SA	DCI	Sale, estere o idrato della DCI	Codice SA	CAS RN
2925.29	arginina			
2922.42	acido glutamico	L-glutammato di arginina	2925.29	4320-30-3
2918.99	carbenoxolone	carbenoxolone, sale di dicolina	2923.10	74203-92-2
2909.49	clorfenesina	carbammato di clorfenesina	2924.29	886-74-8
2907.29	dienestrolo	di(acetato) di dienestrolo	2915.39	84-19-5
2907.29	dietilstilbestrolo	dibutirrato di dietilstilbestrolo	2915.60	74664-03-2
		dipropionato di dietilstilbestrolo	2915.50.00	130-80-3
2918.99	enoxolone	diidrogenofosfato di enoxolone	2919.90	18416-35-8
2905.51	etclorvinolo	carbammato di etclorvinolo	2924.19	74283-25-3
2907.29	exestrolo	dibutirrato di exestrolo	2915.60	36557-18-3
		dipropionato di exestrolo	2915.50.00	59386-02-6
2934.91	fenmetrazina	teoclato di fenmetrazina	2939.59	13931-75-4

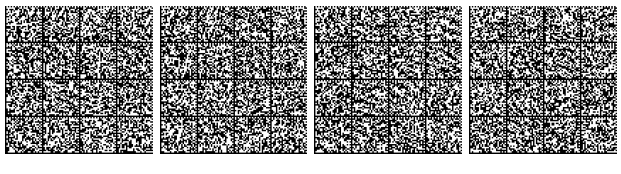

ALLEGATO 6

ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI DEI TIPI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

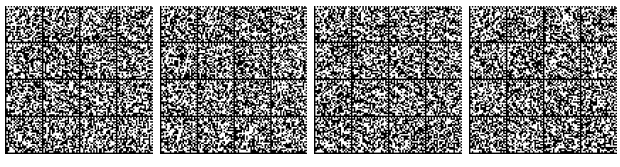

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2843 29 00	22199-08-2	argento[4-ammino-N-(pirimidin-2(1H)-ilidene-κN1)benzenesulfonamidato-κO]
2843 30 00	12192-57-3	(alfa-*D*-glucopiranosiltio)oro
2844 43 20	82407-94-1	1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[^{14}C]fenil]-1,2-difenilbutan-1-olo
2902 19 00	6746-94-7	etinilciclopropano
2903 89 80	7051-34-5	bromometilciclopropano
2903 99 80	620-20-2	alfa,3-diclorotoluene
	3312-04-7	1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano
	42074-68-0	1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene
	76283-09-5	alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene
2904 99 00	121-17-5	4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene
	4714-32-3	1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene
2905 22 00	505-32-8	3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo
	1113-21-9	(6*E*,10*E*,14*E*)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo
	7212-44-4	3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo
2905 29 90	2914-69-4	(*S*)-but-3-in-2-olo
	173200-56-1	(*E*)-6,6-dimetilhept-2-en-4-yn-1-olo
2905 39 95	281214-27-5	(2R,3R)-2,3-dimetilbutano-1,4-diil bis(4-metilbenzenesolfonato)
2905 49 00	1947-62-2	(2*R*,3*R*)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo
2905 59 98	75-89-8	2,2,2-trifluoroetanolo
	920-66-1	1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo
	54322-20-2	4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio
	57090-45-6	(*R*)-3-cloropropan-1,2-diolo
	60827-45-4	(2*S*)-3-cloropropano-1,2-diolo
	148043-73-6	4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo
	441002-17-1	4-clorobutil 2-nitrobenzenesolfonato
2906 29 00	1570-95-2	2-fenilpropan-1,3-diolo
	104265-58-9	*p*-toluensolfonato di 2-[(1*S*,2*R*)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile
	127852-28-2	(1*R*)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etan-1-olo
	167155-76-2	1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tetraidrodibenzo[a,e]ciclopropa[c][7]annulen-6-olo
2907 19 90	27673-48-9	5,8-diidro-1-naftolo
2907 29 00	700-13-0	2,3,5-trimetilidrochinone
2909 30 38	3259-03-8	1-(2-bromoetossi)-2-etossibenzene o ossido di 2-bromoetile 2-etossifenile
	5111-65-9	ossido di 6-bromo-2-naftile e metile
2909 30 90	3383-72-0	ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile
	31264-51-4	ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile
	92878-95-0	2-(3-cloropropossi)-1-metossi-4-nitrobenzene
	165254-21-7	1,2-bis{2-[2-(2-metossietossi)etossi]etossi}-4,5-dinitrobenzene

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2909 30 90	*(seguito)*	
	461432-23-5	4-(5-bromo-2-clorobenzil)fenil etil etere
	503070-57-3	2-({2-[(6-bromoesil)ossi]etossi}metil)-1,3-diclorobenzene
2909 49 80	85309-91-7	2-[(2,6-diclorobenzil)ossi]etanolo
	160969-03-9	2-[2-(2,2,2-trifluoroetossi)fenossi]etil metansolfonato
	170277-77-7	metanosolfonato di (3*S*)-3-[2-(mesilossi)etossi]-4-(tritilossi)butile
	185954-75-0	(3R)-3-metossidecan-1-olo
2909 50 00	63659-16-5	4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo
	83682-27-3	2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio
	167145-13-3	2-[2-(3-metossifenil)etil]fenolo
2910 20 00	15448-47-2	(2R)-2-metilossirano
2910 30 00	51594-55-9	(*R*)-1-cloro-2,3-epossipropano
2910 90 00	56718-70-8	ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile
	62600-71-9	(2R)-2-(3-clorofenil)ossirano
	129940-50-7	(*S*)-[(tritilossi)metil]ossirano
	683276-64-4	[(2R)-2-metilossiran-2-il]metil 4-nitrobenzensolfonato
	702687-42-1	(2R)-2-[(5-bromo-2,3-difluorofenossi)metil]ossirano
2911 00 00	1132-95-2	1,1-diisopropossicicloesano
	20627-73-0	alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene
	94158-44-8	1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano
2912 29 00	38849-09-1	3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide
2912 49 00	1620-98-0	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide
	2144-08-3	2,3,4-triidrossibenzaldeide
	3453-33-6	6-metossi-2-naftaldeide
2913 00 00	80565-30-6	4′-clorobifenile-4-carbaldeide
	90035-34-0	4′-(trifluorometil)bifenil-4-carbaldeide
2914 39 00	645-13-6	4-metilvalerofenone
	1210-35-1	10,11-diidro-5*H*-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one
	2222-33-5	5*H*-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one
2914 40 90	80-75-1	11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione
	17752-16-8	(3β)-3-idrossicolest-5-en-24-one
	85700-75-0	11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
2914 50 00	104-20-1	4-(4-metossifenil)butan-2-one
	974-23-2	(3β,16α)-3-idrossi-16,17-epossipregn-5-en-20-one
	981-34-0	9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione
	1078-19-9	6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
	2107-69-9	5,6-dimetossiindan-1-one
	4495-66-3	1-[4-(benzilossi)fenil]propan-1-one
	17720-60-4	1-(2,4-diidrossifenil)-2-(4-idrossifenil)etan-1-one

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2914 50 00	*(seguito)*	
	24916-90-3	9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
	28315-93-7	5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
	82499-20-5	(1*R*)-1-idrossi-1-(3-idrossifenil)acetone
2914 79 00	534-07-6	1,3-dicloroacetone
	2196-99-8	2-cloro-1-(4-metossifenil)etan-1-one
	2350-46-1	1-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)butan-1-one
	3874-54-2	4-cloro-4′-fluorobutirrofenone
	4252-78-2	2,2′,4′-tricloroacetofenone
	10226-30-9	6-cloroesan-2-one
	13054-81-4	4-cloroeptano-3,5-dione
	26771-69-7	2-metossi-1-[4-(trifluorometile)fenil]etan-1-one
	43076-61-5	4′-terz-butil-4-clorobutirrofenone
	43229-01-2	1-[4-(benzilossi)-3-nitrofenil]-2-bromoetan-1-one
	62932-94-9	2-bromo-1-[4-idrossi-3-(idrossimetil)fenil]etan-1-one
	79560-19-3	4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2*H*)-one
	83881-08-7	21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
	124379-29-9	(4*S*)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2*H*)-one
	135306-45-5	1-(3,5-difluorofenil)propan-1-one
	150587-07-8	21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
	151265-34-8	21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione
	153977-22-1	trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone
	162548-73-4	4,6-difluoroindan-1-one
	190965-45-8	(2-bromo-5-propossifenil)(2-idrossi-4-metossifenil)metanone
2915 39 00	910-99-6	acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile
	979-02-2	acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile
	2243-35-8	acetato di 2-oxo-2-feniletile
	10106-41-9	acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile
	24085-06-1	acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile
	24510-54-1	acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile
	24510-55-2	acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile
	37413-91-5	acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile
	60176-77-4	acetato di (1*S*,4*R*)-4-idrossiciclopent-2-en-1-ile
	127047-77-2	acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile
	131266-10-9	acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2915 50 00	158894-67-8	propionato di 1-bromo-2-metilpropile
2915 60 90	18997-19-8	pivalato di clorometile
	53064-79-2	iodometil pivalato
2915 90 70	638-41-5	cloroformiato di pentile
	1069-66-5	2-propilpentanoato di sodio
	7693-41-6	cloroformiato di 4-metossifenile
	22328-90-1	acido (3R)-3-metilesanoico
2916 20 00	3721-95-7	acido ciclobutancarbossilico
	7077-05-6	acido trans-4-(propan-2-il)cicloesancarbossilico
	122665-97-8	acido 4,4-difluorocicloesano-1-carbossilico
	211515-46-7	cloruro di 1-(2-etilbutil)cicloesancarbonile
	381209-09-2	acido 1-(2-etilbutil)cicloesancarbossilico
2916 31 00	132294-16-7	(2*S*,3*S*)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone
	132294-17-8	(1*S*,2*S*,3*S*)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo
2916 39 90	1716-12-7	4-fenilbutanoato di sodio
	2417-72-3	4-(bromometil)benzoato di metile
	2444-36-2	acido (2-clorofenil)acetico
	2901-13-5	2-metil-2-fenilpropanoato di etile
	4276-85-1	acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico
	17625-03-5	idrogeno 3-solfonatobenzoato di sodio
	21900-39-0	cloruro di 5-fluoro-2-metilbenzoile
	29270-30-2	acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico
	37742-98-6	acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico
	49708-81-8	acido trans-4-(*p*-clorofenil)cicloesancarbossilico
	55332-37-1	acido (*S*)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico
	110877-64-0	acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico
	114772-40-6	4′-(bromometil)bifenil-2-carbossilato di terz-butile
	119916-27-7	acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico
2917 19 10	0-00-0	bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato
2917 19 80	76-72-2	dietil etil(pentan-2-il)propandioato
	6065-63-0	dipropilmalonato di dietile
	28868-76-0	cloromalonato di dimetile
	48059-97-8	acido (*E*)-ott-4-en-1,8-dioico
	71170-82-6	3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile
2917 39 95	21601-78-5	idrogenofenilmalonato di fenile
	27932-00-9	idrogenofenilmalonato di indan-5-ile

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 13 00	2743-38-6	acido dibenzoil-*L*-tartarico
2918 16 00	11116-97-5	gluconato lattato di calcio
2918 19 98	138-59-0	acido (3*R*,4*S*,5*R*)-3,4,5-triidrossicicloes-1-ene-1-carbossilico
	611-71-2	acido *D*-mandelico
	774-40-3	*DL*-mandelato di etile
	3976-69-0	(*R*)-3-idrossibutirrato di metile
	4335-77-7	acido cicloesil(idrossi)fenilacetico
	20585-34-6	acido (2*S*)-cicloesil(idrossi)fenilacetico
	29169-64-0	formiato di (*R*)-alfa-(clorocarbonil)benzile
	36394-75-9	acetato di (*S*)-alfa-cloroformiletile
	52950-18-2	acido (2*R*)-(2-clorofenil)idrossiacetico
	56188-04-6	acido {(1*R*,3*R*,5*S*)-3,5-diidrossi-2-[(*E*)-(3*S*)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico
	77550-67-5	(3*R*,5*R*)-7-{(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8a*R*)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2*S*)-2-metilbutirrilossi]-1-naftil}-3,5-diidrossieptanoato di ammonio
	90315-82-5	(*R*)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile
	111969-64-3	diidrossiacetato di (1*R*,2*S*,5*R*)-2-isopropil-5-metilcicloesile o gliossilato di timolo
	139893-43-9	(3*R*,5*R*)-7-[(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8a*R*)-8-(2,2-dimetilbutirrilossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio
	157604-22-3	(2*S*,3*R*)-2-idrossi-3-isobutilsuccinato di disodio
2918 29 00	3943-89-3	3,4-diidrossibenzoato di etile
	167678-46-8	acetato di 3-cloroformil-o-tolile
	168899-58-9	acido 3-acetossi-o-toluico
	376592-58-4	acido 5′-cloro-2′-idrossi-3′-nitrobifenil-3-carbossilico
2918 30 00	302-97-6	acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico
	1944-63-4	acido 3-[(3a*S*,4*S*,7a*S*)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico
	22071-15-4	ketoprofene (DCI) (acido (*RS*)-2-(3-benzoilfenil)propionico)
	39562-16-8	(*E*)-2-(3-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato di etile
	39562-17-9	2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile
	39562-22-6	2-metossietile (*E*)-2-(3-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato
	39562-27-1	(2*E*)-2-(2-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato di metile
	56105-81-8	acido (*R*)-2-(3-benzoilfenil)propionico
	64920-29-2	2-osso-4-fenilbutirrato di etile
	78834-75-0	7-cloro-2-ossoeptanoato di etile
	121873-00-5	3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile
	134176-18-4	2-oxobiciclo[3.1.0]esano-6-carbossilato di etile
	149437-76-3	acido 5-(4-fluorofenil)-5-oxopentanoico
2918 99 90	87-13-8	etossimetilenmalonato di dietile
	1217-67-0	acido (4-butirril-2,3-diclorofenossi)acetico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 99 90	*(seguito)*	
	4651-67-6	acido (3α,5β)-3-idrossi-7-osso-colan-24-oico
	13335-71-2	acido (2,6-dimetilfenossi)acetico
	23981-80-8	acido (*RS*)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico
	28416-82-2	acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrosta-1,4-dien-17-beta-carbossilico
	29754-58-3	5-gliossiloilsalicilato di metile, idrato
	30131-16-9	acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico
	33924-48-0	5-cloro-*o*-anisato di metile
	35480-52-5	acido 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetossi)benzoico
	40098-26-8	7-[(3*RS*)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile
	52179-28-9	etil 2-[4-(2,2-diclorociclopropil)fenossi]-2-metilpropanoato
	70264-94-7	4-(bromometil)-m-anisato di metile
	100181-71-3	3,4-epossibutirrato di isobutile
	105560-93-8	(2*R*,3*S*)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile
	150726-89-9	(2-metossifenossi)malonato di dimetile
	204254-96-6	(1*S*,5*R*,6*S*)-5-(1-etilpropossi)-7-ossabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carbossilato di etile
	530141-60-7	metil 3-(5-{[4-(ciclopentilossi)-2-idrossifenil]carbonil}-2-idrossifenil)propanoato
	709031-28-7	acido (3-idrossitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)(osso)acetico
2920 90 10	16606-55-6	carbonato di (*R*)-propilene
	35180-01-9	carbonato di clorometile e isopropile
	80841-78-7	4-(clorometil)-5-metil-1,3-diossolo-2-one
	91526-18-0	4-(idrossimetil)-5-metil-1,3-diossol-2-one
	208338-09-4	2,2-diossido di (4*R*,5*R*)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano
2920 90 70	55-91-4	fluorofosfato di diisopropile
	89729-09-9	5,7-diossa-6-tiaspiro[2.5]ottano 6-ossido
2921 14 00	4261-68-1	(2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato
2921 19 99	5407-04-5	cloruro di 3-cloropropildimetilammonio
2921 29 00	100-36-7	2-amminoetildietilammina
	156886-85-0	*N*,*N*′-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato
2921 30 10	167944-94-7	1-[(*S*)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio
2921 42 00	671-89-6	dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile
2921 43 00	393-11-3	alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-*m*-toluidina
2921 49 00	89-97-4	2-clorobenzilammina
	103-67-3	benzil(metil)ammina
	328-93-8	alfa,alfa,alfa,alfa′,alfa′,alfa′-esafluoro-2,5-xilidina
	1614-57-9	cloruro di [3-(5*H*-dibenzo[a,d]cicloepten-5-il)propil]dimetilammonio

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2921 49 00	*(seguito)*	
	3789-59-1	(1*S*)-1-fenilpropan-1-ammina
	54396-44-0	alfa′,alfa′,alfa′-trifluoro-2,3-xilidina
	69385-30-4	2,6-difluorobenzilammina
	79617-99-5	cloruro di trans-(±)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio
	81972-27-2	3-(triclorovinil)anilina, cloridrato
	84467-54-9	1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina
	107195-00-6	trietilanilina
	129140-12-1	1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina
	132173-07-0	(*Z*)-*N*-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-*N*-etilcicloesilammina, cloridrato
	166943-39-1	metil(4′-nitrofenetil)ammina, cloridrato
	259729-93-6	(1*R*)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina, *D*-tartarato (1:1)
	334477-60-0	(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-N-metiletanammina
	376608-71-8	(1R,2S)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropanamminio (2R)-idrossi(fenil)etanoato
	389056-74-0	(1*S*)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina, *D*-tartarato (1:1)
	945717-05-5	idrocloruro di 2-(4-cloro-3-etilfenil)etanammina
	945717-43-1	N-(4-terz-butilbenzil)-2-(4-cloro-3-etilfenil)etanammina
	1034457-07-2	idrocloruro di 2-(2,3-diidro-1H-inden-2-il)propan-2-ammina
2921 59 90	122-75-8	di(acetato) di *N*,*N*′-dibenziletilendiammonio
	140-28-3	*N*,*N*′-dibenziletano-1,2-diammina
	150812-21-8	N4-[(4-fluorofenil)metil]-2-nitro-1,4-benzendiammina
2922 19 00	133-51-7	acido antimonico–1-deossi-1-(metilammino)-D-glucitolo (1:1)
	534-03-2	2-amminopropan-1,3-diolo
	1159-03-1	5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]cicloepten-5-olo
	23323-37-7	1-desossi-1-(ottilammino)-*D*-glucitolo
	35320-23-1	(2*R*)-2-amminopropan-1-olo
	38345-66-3	(2*S*,3*R*)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo
	39068-94-5	2-(dimetilammino)-2-fenilbutan-1-ol
	42142-52-9	3-(metilammino)-1-fenilpropan-1-olo
	54527-65-0	acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile
	68047-07-4	4′-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofenone
	83647-29-4	3-{(*Z*)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil}fenolo
	114247-09-5	(3*R*)-*N*-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenossi]propan-1-ammina, cloridrato
	115287-37-1	*N*-metil-*N*-(4-nitrofenetil)-2-(4-nitrofenossi)etan-1-ammina
	126456-43-7	(1*S*,2*R*)-1-amminoindan-2-olo
	151807-53-3	(1*RS*,2*RS*,3*SR*)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 19 00	*(seguito)*	
	151851-75-1	(*R*)-2-ammino-2-etilesan-1-olo
	168960-19-8	((1*S*,4*R*)-4-amminociclopent-2-en-1-il)metanolo, cloridrato
	209414-27-7	(*S*)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo
	214353-17-0	1-(2-ammino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetano-1,1-diol, cloridrato
	467426-34-2	metansolfonato di (2*S*)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-olo (1.5:1)
	702686-97-3	idrocloruro di etil 3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-diidro-1H-inden-2-il)-2-metilpropan-2-il]ammino}-2-idrossipropil]ossi}-4,5-difluorofenil)propanoato
	1035455-87-8	idrocloruro di etil (2E)-3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-diidro-1H-inden-2-il)-2-metilpropan-2-il] ammino}-2-idrossipropil]ossi}-4,5-difluorofenil)prop-2-enoato
	1035455-90-3	idrocloruro di (2R)-1-(5-bromo-2,3-difluorofenossi)-3-{[1-(2,3-diidro-1H-inden-2-il)-2-metilpropan-2-il]ammino}propan-2-olo
	1260403-55-1	idrocloruro di [2-(clorometil)-4-(dibenzilammino)fenil]metanolo
2922 29 00	120-20-7	3,4-dimetossifenetilammina
	20059-73-8	2-[4-(amminometil)fenossi]-N,N-dimetiletanammina
	55174-61-3	beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina
	115256-13-8	4-(1-{[2-(4-amminofenossi)etil]metilammino}etil)anilina
	188690-84-8	acido (2*S*)-idrossi(fenil)acetico—(2*R*)-*N*-benzil-1-(4-metossifenil)propan-2-ammina (1:1) (sale)
	202197-26-0	3-cloro-4-[(3-fluorobenzil)ossi]anilina
2922 39 00	784-38-3	2-ammino-5-cloro-2′-fluorobenzofenone
	2011-66-7	2-ammino-2′-cloro-5-nitrobenzofenone
	2958-36-3	2-ammino-2′,5-diclorobenzofenone
	14189-82-3	(2*E*)-3-(*N*-metilanilino)acrilaldeide
	156732-13-7	(*S*)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one
2922 41 00	113403-10-4	desibuprofene lisina (DCIM)
2922 49 85	56-12-2	acido 4-amminobutirrico
	875-74-1	*D*-alfa-fenilglicina
	949-99-5	3-(4-nitrofenil)-*L*-alanina
	961-69-3	(*R*)-*N*-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio
	1118-89-4	*L*-glutammato di dietile, cloridrato
	13291-96-8	(*R*)-*N*-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio
	14205-39-1	3-amminocrotonato di metile
	20763-30-8	2-cicloesa-1,4-dienilglicina
	26774-89-0	2-(cicloesa-1,4-dien-1-il)-2-[((*E*)-1-metossi-1-oxobut-2-en-2-il)ammino]acetato di sodio
	34582-65-5	(*R*)-*N*-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio
	35453-19-1	acido 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftalico
	37441-29-5	dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 49 85	*(seguito)*	
	39068-93-4	metil 2-(dimetilammino)-2-fenilbutanoato
	39878-87-0	cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio
	42854-62-6	*L*-alaninato di benzile—acido p-toluensolfonico (1:1)
	54527-73-0	3-amminobut-2-enoato di 2-(*N*-metilbenzilammino)etile
	67299-45-0	tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio
	81677-60-3	(4-nitrofenil)-*L*-alaninato di metile
	82717-96-2	(*S*,*S*)-*N*-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina
	82834-12-6	N-[(2*S*)-1-etossi-1-ossopentan-2-il]-L-alanina
	94133-84-3	2-ammino-2-fenilbutanoato di sodio
	119916-05-1	3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile
	128013-69-4	acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico
	143785-86-8	acido 4-(1-amminociclopropil)-2,3,5-trifluorobenzoico
	154772-45-9	(*S*)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato
	168619-25-8	metil 3′-amminobifenil-3-carbossilato
	209216-09-1	acido 2-amminobiciclo[3.1.0]esane-2,6-dicarbossilico, idrato
	223445-75-8	acido [(3*S*,4*S*)-1-(amminometil)-3,4-dimetilciclopentil]acetico
	610300-00-0	acido (3S,5R)-3-ammino-5-metilottanoico idrocloruro
	610300-07-7	acido (3S,5R)-3-ammino-5-metilottanoico
	848133-35-7	acido (2E)-4-(dimetilammino)but-2-enoico idrocloruro
	848949-85-9	4-fluoro-L-leucina—solfato di etile idrogeno (1:1)
2922 50 00	0-00-0	*N*-(benzilossicarbonil)valil-*D*-alloisoleuciltreonilnorvalinate di metile
	7206-70-4	acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico
	22818-40-2	*D*-2-(4-idrossifenil)glicina
	24085-03-8	2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-*m*-tolil)etanolo
	24085-08-3	cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossofenetil)ammonio
	26787-84-8	(*R*)-2-(4-idrossifenil)-*N*-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio
	35205-50-6	4′-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato
	50293-90-8	4-[(1*R*)-2-(terz-butilammino)-1-idrossietil]-2-(idrossimetil)fenolo, cloridrato
	56796-66-8	4-(benzilossi)-α¹-[(terz-butilammino)metil]benzene-1,3-dimetanolo
	59338-84-0	4-ammino-5-nitro-*o*-anisato di metile
	62023-62-5	acido (2*S*,3*S*)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutanoico
	69416-61-1	(*R*)-2-(4-idrossifenil)-*N*-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio
	71786-67-9	2-[benzil(metil)ammino]-1-(3-idrossifenil)etan-1-one, cloridrato
	79814-47-4	(2*S*,3*R*)-3-ammino-2-[(*S*)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile
	90005-55-3	3′-ammino-2′-idrossiacetofenone, cloridrato
	96072-82-1	1-[4-(benzilossi)fenil]-2-[(4-fenilbutan-2-il)ammino]propan-1-one

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2922 50 00	*(seguito)*	
	121524-09-2	((7*S*)-7-{[(2*R*)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino}-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato
	141451-70-9	2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile
	174607-68-2	(1*R*)-1-[4-(benzilossi)-3-(idrossimetil)fenil]-2-(terz-butilammino)etan-1-olo
	196810-09-0	*N*-(2-benzoilfenil)-*L*-tirosinato di metile
	503070-58-4	acido trifenilacetico—4-{(1R)-2-[(6-{2-[(2,6-diclorobenzil)ossi]etossi}esil)ammino]-1-idrossietil}-2-(idrossimetil)fenolo (1:1)
2923 20 00	4235-95-4	1,2-dioleoile-sn-glicero-3-fosfocolina
	77286-66-9	2-O-metil-1-O-octadecil-sn-glicero-3-fosfocolina
2924 19 00	590-63-6	cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio
	5422-34-4	*N*-(2-idrossietil)lactammide
	5794-13-8	*L*-asparagina, idrato
	7355-58-0	N-(2-cloroetil)acetamide
	62009-47-6	2-amminomalonamide
	89182-60-5	1-deossi-1-formamidohexitol
	90303-36-9	*N*-[*N*-(terz-butossicarbonil)-*L*-alanil]-*L*-alanina, idrato
	116833-20-6	2-(etilmetilammino)acetammide
	125496-24-4	acido (*S*)-3-formammido-2-formilossipropionico
	153758-31-7	(2*S*)-2-ammino-3-idrossi-*N*-pentilpropionammide—acido ossalico (1:1)
	162537-11-3	*N*-(metossicarbonil)-3-metil-*L*-valina
	186193-10-2	acido (2*S*)-2-{[3-(terz-butossicarbonil)-2,2-dimetilpropanoil]ossi}-4-metilpentanoico
	228706-30-7	1,2-dioleoile-sn-glicero-3-fosfo[*N*-(4-carbossibutanoil)etanolammina]
2924 29 70	121-60-8	cloruro di *N*-acetilsolfanilile
	1142-20-7	N-(benzilossicarbonil)-L-alanina
	1149-26-4	*N*-(benzilossicarbonil)-*L*-valina
	1584-62-9	2-bromo-4′-cloro-2′-(2-fluorobenzoil)acetanilide
	1939-27-1	2-metil-*N*-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-*m*-tolil)propionammide
	3588-63-4	*N*-benzilossicarbonil-*DL*-valina
	4093-29-2	4-acetammido-*o*-anisato di metile
	4093-31-6	4-acetammido-5-cloro-*o*-anisato di metile
	6485-67-2	(2*R*)-2-ammino-2-fenilacetammide
	13255-50-0	4-formil-*N*-isopropilbenzammide
	22316-45-6	3-[(5-cloro-2-nitrofenil)(fenil)ammino]-3-ossopropanoato di etile
	22871-58-5	acido 3-ammino-5-[(2-idrossimetil)carbammoile]-2,4,6-triiodobenzoico
	24201-13-6	acido 4-acetammido-5-cloro-*o*-anisico
	27313-65-1	*N*-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-*DL*-alanina
	28197-66-2	*N*-[3-acetil-4-(oxiran-2-ilmetossi)fenil]butanammide

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	30566-92-8	5-(*N*,*N*-dibenzilglicil)salicilammide
	32981-85-4	(2*R*,3*S*)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile
	35661-39-3	*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-alanina
	35661-60-0	*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-leucina
	40187-51-7	5-acetilsalicilammide
	40188-45-2	3′-acetil-4′-idrossibutirranilide
	40371-50-4	acido (2*S*)-4-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-2-idrossibutanoico
	41526-21-0	2′-benzoil-2-bromo-4′-cloroacetanilide
	41844-71-7	*N*-(metossicarbonil)-*L*-fenilalaninato di metile
	49705-98-8	((1*S*,2*R*)-1-carbammoile-2-idrossipropil)carbammato di benzile
	50978-11-5	acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triiodobenzoico, diidrato
	52806-53-8	2-idrossi-2-metil-4′-nitro-3′-(trifluorometil)propionanilide
	53947-84-5	acido 2-(carbossiacetammido)benzoico
	65864-22-4	*L*-fenilalaninammide
	71989-14-5	4-terz-butil *N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-aspartato
	71989-18-9	5-terz-butil *N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-glutammato
	71989-20-3	N^2-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-glutammina
	71989-23-6	*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-isoleucina
	71989-26-9	N^6-(terz-butossicarbonil)-N^2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-lisina
	71989-33-8	O-terz-butil-*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-serina
	71989-35-0	O-terz-butil-*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-treonina
	71989-38-3	O-terz-butil-*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-tirosina
	75885-58-4	2,2-dimetilciclopropancarbossammide
	76801-93-9	5-ammino-*N*,*N*′-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide
	80082-51-5	metansolfonato di 3-ammino-2-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-1-metil-3-oxopropil
	84996-93-0	N-cicloesil-5-idrossipentanamide
	91558-42-8	(1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile
	98737-29-2	{(*S*)-alfa-[(*S*)-ossiranil]fenetil}carbammato di terz-butile
	98760-08-8	[1-((2*S*)-oxiran-2-il)-2-feniletil]carbammato di terz-butile
	108166-22-9	acido 4-{[(2-metilfenil)carbonil]ammino}benzoico
	116661-86-0	acido (2*S*,3*S*)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico
	125971-96-2	2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleranilide
	132327-80-1	N^2-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N^5-tritil-*L*-glutammina
	132388-59-1	N^2-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N^4-tritil-*L*-asparagina
	136450-06-1	3′-acetil-2′-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide
	137246-21-0	*N*-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide
	141862-47-7	5-gliossiloilsalicilammide, idrato
	143785-84-6	acido 4-(1-carbamoilciclopropil)-2,3,5-trifluorobenzoico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 70	*(seguito)*	
	143785-87-9	acido 4-[1-(acetilammino)ciclopropil]-2,3,5-trifluorobenzoico
	144163-85-9	[(1*S*,3*S*,4*S*)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile
	148051-08-5	5-ammino-*N*,*N*′-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalammide
	149451-80-9	[(1*S*,2*S*)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile
	150812-23-0	{4-[(4-fluorobenzil)ammino]-2-nitrofenil}carbammato di etile
	153441-77-1	*N*-(fenossicarbonil)-*L*-valinato di metile
	168080-49-7	acido 2-cloro-4-{[(5-fluoro-2-metilfenil)carbonil]ammino}benzoico
	168960-18-7	(1*R*,4*S*)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile
	170361-49-6	*N*-(3,4-diclorofenil)-*N*-{3-[(2,3-diidroinden-2-il)metilammino]propil}-5,6,7,8-tetraidronaftalene-2-carbossamide
	176972-62-6	(1*S*,2*S*)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile
	180854-85-7	2-cloro-*N*-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide
	244191-94-4	*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-*L*-glutamil-N^6-(terz-butossicarbonil)-*L*-lisil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-α-*L*-glutamil-*N*-tritil-*L*-glutaminil-α-*L*-glutamil-*L*-leucil-*L*-leucil-α-*L*-glutamil-*L*-leucina, estere 1,4,6,9-tetra-terz-butilico
	266993-72-0	2,3-diaminobenzamide diidrocloruro
	316173-29-2	(1S,2S,3S,4R)-3-[(1S)-1-ammino-2-etilbutil]-4-[(terz-butossicarbonil)ammino]-2-idrossiciclopentancarbossilato di metile
	317374-08-6	acido 2-metil-4-{[(2-metilfenil)carbonil]ammino}benzoico
	325715-13-7	*N*-(3-acetilfenil)-*N*-metilacetammide
	361442-00-4	acido{2-[(terz-butossicarbonil)ammino]-3-idrossitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il}acetico
	376348-76-4	(3*S*)-3-(4,4-difluorocicloesano-1-carbossammido)-3-fenilpropanoato di etile
	376348-77-5	4,4-difluoro-*N*-((1*S*)-3-idrossi-1-fenilpropil)cicloesano-1-carbossamide
	376348-78-6	4,4-difluoro-*N*-((1*S*)-3-oxo-1-fenilpropil)cicloesano-1-carbossamide
	481659-97-6	{(1*S*)-2-[benzil(metil)ammino]-2-oxo-1-feniletil}carbammato, cloridrato di terz-butile
	579494-66-9	{4-[2-(dietilammino)-2-ossoetossi]-3-etossifenil}acetato di propile
	667937-05-5	3-[4-(trifluorometil)anilino]pentanammide
2925 19 95	1075-89-4	8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione
	3197-25-9	2-(4-oxopentil)-1*H*-isoindolo-1,3(2*H*)-dione
	84803-46-3	4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione
	88784-33-2	idrogeno-(*S*)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile
	94213-26-0	(*S*)-3-{4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil}-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato
	97338-03-9	(*S*)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato
	151860-15-0	meso-*N*-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimmide
	265136-65-0	etil 3-ammino-4-[2-(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isoindol-2-il)etossi]but-2-enoato

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2925 29 00	3382-63-6	4-{(*E*)-[(4-fluorofenil)imino]metil}fenolo
	149177-92-4	acido 4′-ammidinosuccinanilico, cloridrato
	249561-98-6	esafluorofosfato(3-) di tris{[(2*Z*)-2-cloro-3-(dimetilammino)prop-2-en-1-ilidene]dimetilammonio}
2926 90 70	94-05-3	2-ciano-3-etossiacrilato di etile
	13338-63-1	3,4,5-trimetossifenilacetonitrile
	14818-98-5	*L*-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide
	15760-35-7	3-metilenciclobutancarbonitrile
	20099-89-2	4-(bromoacetil)benzonitrile
	20850-49-1	3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile
	28049-61-8	1-(4-clorofenil)ciclobutano-1-carbonitrile
	31915-40-9	N-[1-ciano-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]acetammide
	32852-95-2	2-(3-fenossifenil)propiononitrile
	36622-33-0	3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile
	39186-58-8	4-bromo-2,2-difenilbutannitrile
	56326-98-8	1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile
	58311-73-2	*p*-toluensolfonato di (*Z*)-(2-cianovinil)trimetilammonio
	79370-78-8	5-idrossibenzene-1,3-dicarbonitrile
	114772-53-1	4′-metilbifenil-2-carbonitrile
	114772-54-2	4′-(bromometil)bifenil-2-carbonitrile
	123632-23-5	4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile
	133481-10-4	(1-cianocicloesil)acetato di etile
	139481-28-0	metil 2-{[(2′-cianobifenil-4-il)metil]ammino}-3-nitrobenzoato
	151338-11-3	(17β)-N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbossammide
	152630-47-2	1-[3-(ciclopentilossi)-4-metossifenil]-4-ossocicloesano-1-carbonitrile
	152630-48-3	4-ciano-4-[3-(ciclopentilossi)-4-metossifenil]eptandioato di dimetile
	186038-82-4	(1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile
	192869-10-6	2-iodo-3,4-dimetossi-6-nitrobenzonitrile
	192869-24-2	6-ammino-2-iodo-3,4-dimetossibenzonitrile
	474554-45-5	4,5-dietossi-3-fluorobenzene-1,2-dicarbonitrile
	474645-97-1	metansolfonato di (3*R*)-3-amminopentanenitrile
	591769-05-0	3-ciclopentilprop-2-enenitrile
	604784-44-3	(*Z*)-3-ciano-5-metiles-3-enoato di terz-butilammonio
	846023-24-3	2-ciano-N-(2,4-dicloro-5-metossifenil)acetamide
	855425-38-6	1-(2-etilbutil)cicloesancarbonitrile
2928 00 90	618-26-8	solfato di 1-metil-1-fenilidrazina (1:2)
	16390-07-1	4-cloro-1′-(4-metossifenil)benzoidrazide
	55819-71-1	(*RS*)-serinoidrazide, cloridrato

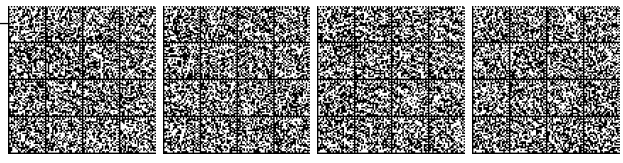

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2928 00 90	*(seguito)*	
	84080-68-2	terz-butil (2Z)-2-[(2-metossi-2-ossoetossi)immino]-3-ossobutanoato
	84080-70-6	acido 4-cloro-2-[(*Z*)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico
	89766-91-6	cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio
	94213-23-7	(*Z*)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazammidina
	95759-10-7	acido 4-cloro-2-[(2-metossi-2-ossoetossi)immino]-3-ossobutanoico
	130580-02-8	trans-2′-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(*Z*)-2-(dimetilammino)etil]ossima—acido fumarico (2:1)
	158671-29-5	N,2-diidrossi-4-metilbenzamide
	192802-28-1	(*S*)-O-benzillactaldeide *N*-(terz-butossicarbonil)idrazone
	212631-79-3	2-(2-cloro-4-iodoanilino)-*N*-(ciclopropilmetossi)-3,4-difluorobenzammide
	253605-31-1	acetato (sale) di *N*-idrossi-2-metilpropan-2-ammina o acetato (sale) di terz-butilidrossilammina
	268544-50-9	terz-butil 2-[(2-metossi-2-ossoetossi)immino]-3-ossobutanoato
	473927-63-8	etanoato di etile (2Z)-cloro[2-(4-metossifenil)idrazinilidene]
	860035-10-5	1-({[(2,5-diossopirrolidin-1-il)ossi]carbonil}ossi)etil 2-metilpropanoato
	910656-45-0	2-idrossi-2-(trifluorometil)butano idrazide
2929 90 00	2188-18-3	*N*′-alfa-(terz-butossicarbonil)-*N*′-omega-nitro-*L*-arginina
	92050-02-7	solfamato di 2,6-diisopropilfenile
	139976-34-4	*N*′-alfa-(terz-butossicarbonil)-*N*-metil-*N*-metossi-*N*′-omega-nitro-*L*-argininammide
	204254-98-8	(3*R*,4*S*,5*R*)-5-azido-3-(1-etilpropossi)-4-idrossicicloes-1-ene-1-carbossilato di etile
	204255-06-1	(3*R*,4*R*,5*S*)-4-acetammido-5-azido-3-(1-etilpropossi)cicloes-1-ene-1-carbossilato di etile
2930 90 16	105996-54-1	*N*,*N*′-bis(trifluoroacetil)-*DL*-omocistina
	153277-33-9	*N*-[(benzilossi)carbonil]-*S*-fenil-*L*-cisteinato di metile
	159453-24-4	*N*-(benzilossicarbonil)-*S*-fenil-*L*-cisteina
2930 90 98	1134-94-7	2-(feniltio)anilina
	3483-12-3	(2*R*,3*S*)-1,4-disulfanilbutano-2,3-diolo o dithiothreitol
	4274-38-8	cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilinio
	6320-03-2	*o*-clorotiofenolo
	10191-60-3	cianocarbonimmidoditioato di dimetile
	10506-37-3	clorotioformiato di O-2-naftile
	13459-62-6	acido{2-[(4-clorofenil)sulfanil]fenil}acetico
	15570-12-4	3-metossibenzene-1-tiolo
	16188-55-9	acido [4-(metilsulfanil)fenil]acetico
	21048-05-5	N-metilbenzenecarbotioidrazide
	27366-72-9	2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato
	33174-74-2	2,2′-ditiodibenzonitrile
	40248-84-8	3-sulfanilfenolo

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2930 90 98	*(seguito)*	
	49627-27-2	acido (*Z*)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1*H*-inden-3-ilacetico
	50413-24-6	2-bromo-1-(4-mesilfenil)etan-1-one
	51458-28-7	(1*R*,2*R*)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo
	51521-75-6	acido 2,4-dicloro-5-mesilbenzoico
	56724-21-1	(1*R*,2*R*)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato
	60759-00-4	3,4-dietossibenzenecarbotioammide
	61832-41-5	metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina
	62140-67-4	5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile
	63484-12-8	2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile
	67305-72-0	*N*-(2-mercaptoetil)propionammide
	74345-73-6	cloruro di *D*-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile
	76497-39-7	acido *D*-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico
	87483-29-2	4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone
	90536-66-6	acido (4-mesilfenil)acetico
	104458-24-4	2-mesiletan-1-ammina, cloridrato
	136511-43-8	*N*-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-*L*-metionato di etile
	148757-89-5	solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile
	157521-26-1	acido (*S*)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico—diciclοesilammina (1:1)
	159878-02-1	(1*R*,2*S*)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile
	162515-68-6	acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico
	182149-25-3	*N*,*N*′-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina
	211513-21-2	1-(2-etilbutil)-N-(2-sulfanilfenil)cicloesancarbossamide
	225652-11-9	1-(4-clorofenossi)-4-(metilsulfanil)benzene oppure ossido di 4-clorofenil e 4-(metilsulfanil) fenile
	289717-37-9	*N*,*N*-dimetil-2-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzilammina, cloridrato
	346413-00-1	1-(4-etossifenil)-2-(4-mesilfenil)etan-1-one
	364323-64-8	2-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzaldeide
	860035-07-0	1-{[(metilsulfanil)carbonil]ossi}etil 2-metilpropanoato
	893407-18-6	2,2,2-trifluoro-1-[4′-(metilsulfonil)bifenil-4-il]etanone
2931 49 90	1660-95-3	metilenedifosfonato di tetraisopropile
	17814-85-6	bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio
	27784-76-5	(dietossifosforile)acetato di terz-butile
	31618-90-3	(tosilossi)metilfosfonato di dietile
	35000-38-5	trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile
	86552-32-1	acido (4-fenilbutil)fosfinico
	87460-09-1	idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile
	123599-78-0	acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico
	123599-82-6	acido {[2-metil-1-(propionilossi)propossi](4-fenilbutil)fosforile}acetico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2931 49 90	*(seguito)*	
	128948-01-6	acido {(*S*)-[(*R*)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil}acetico
2931 90 00	13682-94-5	(2-bromoetenile)(trimetil)silano
	89694-48-4	acido (5-cloro-2-metossifenil)boronico
	172732-52-4	2-(1,3,2-diossaborinan-2-il)benzonitrile
	185411-12-5	metil 3-(trimetilsilil)pent-4-enoato
	649761-22-8	acido (1*R*,5*S*)-5-[dimetil(fenil)silil]-2-(idrossimetil)ciclopent-2-ene-1-carbossilico—(1*R*,2*R*)-2-ammino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diolo (1:1) (sale)
	701278-08-2	[(1R,5S)-5-[dimetil(fenil)silil]-2-{[(2-metossipropan-2-il)ossi]metil}ciclopent-2-en-1-il]metanolo
	701278-09-3	{(4S,5R)-5-[(benzilossi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]ciclopent-1-en-1-il}metanolo
	796967-18-5	1-(2-fluoro-5-metilfenil)-3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diossaborolan-2-il)fenil]urea
	871355-80-5	(4R)-2-bromo-7-{[terz-butil(difenil)silil]ossi}ept-1-en-4-il 4-metilbenzenesulfonato
	914922-88-6	(2R,4R)-4-{[terz-butil(dimetil)silil]ossi}-N-metossi-N,2-dimetilott-7-enamide
	914922-89-7	(2R,4R)-4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]ossi]-N-metossi-N,2-dimetil-7-ossoeptanamide
2932 19 00	27329-70-0	acido (5-formil-2-furil)boronico
	37076-71-4	1,2,3-tri-O-acetil-5-deossi-*D*-ribofuranose
	37743-18-3	bromuro di 3,3-difeniltetraidrofuran-2-iliden(dimetil)ammonio
	66356-53-4	5-(2-amminoetiltiometil)furfurildimetilammina
	86087-23-2	(*S*)-tetraidrofuran-3-olo
	87392-07-2	acido (2*S*)-tetraidrofurano-2-carbossilico
	97148-39-5	(*Z*)-2-(2-furil)-2-metossiimminoacetato di ammonio
	253128-10-8	(1S)-1,5:7,10-dianidro-12,13-bis-O-[terz-butil(dimetil)silil]-2,3,4,6,8,11-esadeossi-1-{2-[(2*S*,5*S*)-5-(3-idrossipropil)-3-metilidenetetraidrofuran-2-il]etil}-3-metil-9-O-metil-4-metilidene-8-[(fenilsulfonil)metil]-D-arabino-D-altro-tridecitolo
	441045-17-6	(1S,3S,6S,9S,12S,14R,16R,18S,20R,21R,22S,26R,29S,31R,32S,33R,35R,36S)-20-[(2S)-3-amino-2-idrossipropil]-21-metossi-14-metil-8,15-bis(metilene)-2,19,30,34,37,39,40,41-ottaossanonaciclo [24.9.2.13,32.13,33.16,9.112,16.018,22.029,36.031,35]entetracontan-24-one metanosulfonato
2932 20 90	79-50-5	*DL*-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone
	298-81-7	9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one
	482-44-0	9-(3-metilbut-2-enilossi)-7*H*-furo[3,2-g]cromen-7-one
	517-23-7	alfa-acetil-gamma-butirrolattone
	599-04-2	D-(-)-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone
	976-70-5	3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone
	6559-91-7	4′-desmetilepipodofillotossina
	7734-80-7	acido 2-osso-2H-cromene-6-carbossilico
	23363-33-9	4′-(benzilossicarbonil)-4′-desmetilepipodofillotossina

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 20 90	*(seguito)*	
	39521-49-8	(3a*R*,4b*S*,4*R*,4a*S*,5a*S*)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta [1,2-b]furan-2(3*H*)-one
	39746-01-5	benzoato di (3a*R*,4*R*,5*R*,6a*S*)-4-formil-2-ossoesaidro-2*H*-ciclopenta[b]furan-5-ile
	51559-36-5	5-metossi-2*H*-cromen-2-one
	63106-93-4	1-fenil-3-ossabiciclo[3.1.0]esan-2-one
	73726-56-4	11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone
	95716-70-4	7α-(metossicarbonil)-3-oxo-17α-pregna-4,9(11)-diene-21,17-carbolactone
	96829-59-3	(1*S*,3*E*,6*E*)-1-[((2*S*,3*S*)-3-esil-4-oxooxetan-2-il)metil]dodeca-3,6-dien-1-il *N*-formil-*L*-leucinate
	104872-06-2	(3*S*,4*S*)-3-esil-4-[(*R*)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one
	122111-01-7	benzoato di [(2*R*)-2-(benzoilossi)-4,4-difluoro-5-oxotetraidrofurano-2-il]metile
	142680-85-1	(25*S*)-25-cicloesil-25-de(sec-butil)-5-O-demetil-22,23-diidroavermectina A_{1a}
	145667-75-0	(3a*R*,4*R*,5*R*,6a*S*)-5-idrossi-4-((3*R*)-3-idrossi-5-fenilpentil)esaidrociclopenta[b]furan-2-one
	192704-56-6	11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone
	220119-16-4	(25*S*)-cicloesil-25-de(sec-butil)- 5-demetossi-5-oxo-22,23-diidroavermectina A_{1a}
	221129-55-1	(6*R*)-4-idrossi-6-fenetil-6-propil-5,6-diidro-2*H*-pirano-2-one
	916069-80-2	(4S)-4-(fluorometil)diidrofuran-2(3H)-one
	947408-90-4	6-[(2,4-dimetossifenil)carbonil]-2H-cromen-2-one
	947408-91-5	6-[(2,4-diidrossifenil)carbonil]-2H-cromen-2-one
	1229617-79-1	4-(4-fluorofenil)-7-(isotiocianatometil)-2H-cromen-2-one
2932 99 00	96-82-2	acido 4-O-beta-*D*-galattopiranosil-*D*-gluconico
	467-55-0	3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one
	533-31-3	3,4-(metilendiossi)fenolo
	3308-94-9	2-(3-cloropropil)-2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolano
	7512-17-6	2-acetammido-2-deossi-D-glucosio
	7772-94-3	2-acetammido-2-deossi-β-*D*-mannopiranosio
	15826-37-6	disodio 5,5′-[(2-idrossipropano-1,3-diil)bis(ossi)]bis(4-osso-4H-cromene-2-carbossilato)
	32981-86-5	10-desacetilbaccatina III
	33659-28-8	bis(4-O-(beta-*D*-galattopiranosil)-*D*-gluconato) di calcio—bromuro di calcio (1:1)
	40591-65-9	carbamimmidotioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-*D*-glucopiranosile, bromidrato
	57999-49-2	2-(3-bromofenossi)tetraidropirano
	65293-32-5	*N*-β-*D*-glucopiranosilformamide
	69999-16-2	acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico

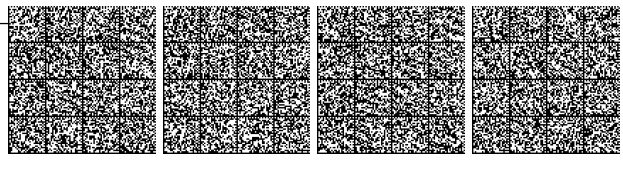

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	*(seguito)*	
	79944-37-9	trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo
	88128-61-4	(3a*S*,9a*S*,9b*R*)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3a*H*-ciclopenta [a]naftalen-3,7-dione
	99541-23-8	(1R,2S,3R,4R,5R)-4-azido-2-{[(4aR,6S,7R,8S,8aR)-7,8-bis(benzilossi)-2-fenilesaidropirano [3,2-d][1,3]diossin-6-il]ossi}-6,8-diossabiciclo[3.2.1]ott-3-il acetato
	99541-26-1	metil (2S,3S,4S,5S,6S)-6-{[(1S,2S,3S,4R,5R)-3-(acetilossi)-4-azido-6,8-diossabiciclo[3.2.1] ott-2-il]metil}-4,5-bis(benzilossi)-3-idrossitetraidro-2H-piran-2-carbossilato
	107188-34-1	acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile
	107188-37-4	acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile
	110638-68-1	bis(4-O-(beta-*D*-galattopiranosil)-*D*-gluconato) di calcio, diidrato
	114869-97-5	metil 6-O-acetil-4-O-(2-O-acetil-3-O-benzil-6-metil-α-L-idopiranuronosil)-3-O-benzil-2-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-2-deossi-α-D-glucopiranoside
	115437-18-8	benzoato di (2α,4α,5β,7β,10β,13β)-4-acetossi-1,10,13-triidrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil) ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile
	115437-21-3	benzoato di (4α)-4,10-diacetossi-1,13-diidrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile
	117661-72-0	5-(clorometil)-6-metil-1,3-benzodiossolo
	124655-09-0	[(4*R*,6*S*)-6-(idrossimetil)-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-il]acetato di terz-butile
	125971-94-0	[(4*R*,6*R*)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile
	130064-21-0	1-{2-idrossi-4-[(tetraidropirano-2-il)ossi]fenil}-2-{4-[(tetraidropirano-2-il)ossi]fenil}etan-1-one
	130525-58-5	5-acetammido-7,8,9-O-triacetil-2,6-anidro-4-azido-3,4,5-trideossi-*D*-glicero-*D*-galacto-non-2-enonate di metile
	130525-62-1	acido(4*S*,5*R*,6*R*)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1*R*,2*R*)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropi-diidropiran-2-carbossilico
	136172-58-2	1,6-di-O-acetil-2-azido-3,4-di-O-benzil-2-deossi-D-glucopiranosio
	149107-93-7	benzoato di (2α,4α,5β,7β,10β,13α)-4,10-diacetossi-13-{[(2*R*,3*S*)-3-benzammido-2-(1-metossi-1-metiletossi)-3-fenilpropanoil]ossi}-1-idrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile
	157518-70-2	acido (2*R*)-2-[(*S*)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico
	167256-05-5	(1*S*,2*S*)-1-(1,3-benzodiossolo-5-il)-3-(2-idrossi-4-metossifenil)-5-propossiindane-2-carbossilato di metile
	170242-34-9	acido (*S*)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico
	185954-98-7	[6(2Z,3R)]-3-O-decil-2-deossi-6-O-[2-deossi-3-O-(3-metossidecil)-6-metil-2-[(1-osso-11-ottadecenil)ammino]-4-O-fosfono-β-D-glucopiranosil]-2-[(1,3-diossotetradecil)ammino]-α-D-glucopiranosio 1-(diidrogeno fosfato) sale di tetrasodio
	191106-49-7	(1*S*,2*S*)-1-(1,3-benzodiossolo-5-il)-3-[2-(benzilossi)-4-metossifenil]-5-propossiindane-2-carbossilato di metile
	192201-93-7	2-({3-[5-(6-metossi-1-naftil)-1,3-diossano-2-il]propil}metilammino)-*N*-metilacetammide
	196303-01-2	(7S)-7-metil-5-(4-nitrofenil)-7,8-diidro-5*H*-[1,3]diossolo[4,5-g]isocromene

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2932 99 00	*(seguito)*	
	196597-79-2	(2E)-1,2,6,7-tetraidro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ilideneetanonitrile
	196597-80-5	2-[(8S)-1,6,7,8-tetraidro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-il]idrocloruro di etanamina
	199796-52-6	benzoato di (2α,4α,7β,10β,13α)-4,10-diacetossi-13-({(2R,3S)-3-benzammido-2-[((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-esanoil)ossi]-3-fenilpropanoil} ossi)-1,7-diidrossi-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-ile
	204254-84-2	etil (3aR,7R,7aR)-2,2-dimetil-7-[(metilsulfonil)ossi]-3a,6,7,7a-tetraidro-1,3-benzodiossolo-5-carbossilato
	274693-53-7	benzil[(3aS,4R,6S,6aR)-6-idrossi-2,2-dimetiltetra-idro-3aH-ciclopenta[d][1,3]diossol-4-il] carbammato
	452342-08-4	(1R)-2-(benzilammino)-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodiossin-6-il)etanolo
	461432-25-7	(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetil-1,5-anidro-1-[4-cloro-3-(4-etossibenzil)fenil]-D-glucitolo
	666860-59-9	2-ammino-2-ossoetil {3-[trans-5-(6-metossinaftalen-1-il)-1,3-diossan-2-il]propil}carbammato
	959624-24-9	6-(idrossimetil)-4-fenil-3,4-diidro-2H-cromen-2-olo
	960404-59-5	but-2-in-1,4-diolo—metil 1-C-[4-cloro-3-(4-etossibenzil)fenil]-α-D-glucopiranoside (1:1)
2933 11 90	6150-97-6	bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1*H*-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio
2933 19 90	3736-92-3	1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione
	4023-02-3	pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
	18048-64-1	2-(3,4-dimetilfenil)-5-metil-2,4-diidro-3H-pirazol-3-one
	27511-79-1	emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide
	59194-35-3	*N*′1-metil-1*H*-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
	139756-01-7	1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide
	334828-10-3	4-ammino-5-etil-1-(2-metossietil)pirazolo-3-carbossammide
	473921-12-9	5-{[3,5-dietil-1-(2-idrossietil)-1H-pirazol-4-il]ossi}benzene-1,3-dicarbonitrile
	1028026-83-6	5-metil-1-(propan-2-il)-4-[4-(propan-2-ilossi)benzil]-1,2-diidro-3H-pirazol-3-one
	1035675-24-1	3-(4-clorofenil)-N-metil-4-fenil-4,5-diidro-1H-pirazolo-1-carbossimidammide
	1035677-60-1	(4S)-3-(4-clorofenil)-N-metil-4-fenil-4,5-diidro-1H-pirazolo-1-carbossimidammide 2,3-diidrossibutandioato
2933 21 00	186462-71-5	acido (1*R*,2*R*,5*S*,6*R*)-2′,5′-dioxospiro[biciclo[3.1.0]esane-2,4′-imidazolidine]-6-carbossilico
2933 29 90	696-23-1	2-metil-4-nitroimidazolo
	822-36-6	4-metilimidazolo
	4897-25-0	5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo
	24155-42-8	1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo
	57531-37-0	2-cloro-4-nitro-1H-imidazolo
	65902-59-2	2-bromo-4-nitro-1H-imidazolo

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 29 90	*(seguito)*	
	68282-49-5	2-butilimidazol-5-carbaldeide
	68283-19-2	(2-butilimidazol-5-il)metanolo
	83857-96-9	2-butil-5-cloro-1*H*-imidazol-4-carbaldeide
	99614-02-5	ondansetrone (DCI) (1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1*H*-imidazol-1-ilmetil)carbazol-4-one)
	109425-51-6	N^2-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*N*-tritil-*L*-istidina
	130804-35-2	1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea
	133909-99-6	2-butil-4-cloro-1-[2′-(2-tritil-2*H*-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1*H*-imidazol-5-ilmetanolo
	138401-24-8	4′-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile
	150097-92-0	5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile
	151012-31-6	3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1*H*-imidazol-5-ilmetanolo
	151257-01-1	2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato
	152074-97-0	L-α-aspartil-L-α-glutamil-L-asparaginil-L-prolil-L-valil-L-valil-L-istidil-L-fenilalanil-L-fenilalanil-L-lisil-L-asparaginil-L-isoleucil-L-valil-L-treonil-L-prolil-L-arginil-L-treonina
	152146-59-3	acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico
	178982-67-7	2-[(benzilossi)metil]-4-isopropilimidazole
	244191-88-6	*N*-acetil-O-terz-butil-*L*-tirosil-O-terz-butil-*L*-treonil-O-terz-butil-*L*-seril-*L*-leucil-*L*-isoleucil-N^1-tritil-*L*-istidil-O-terz-butil-*L*-seril-*L*-leucil-*L*-isoleucil-α-*L*-glutamil-α-*L*-glutamil-O-terz-butil-*L*-seril-*N*-tritil-*L*-glutaminil-*N*-tritil-*L*-asparaginul-*N*-tritil-*L*-glutaminil-*L*-glutamine, estere 10,11-di-terz-butilico
	244244-26-6	*N*-acetil-O-terz-butil-*L*-tirosil-O-terz-butil-*L*-treonil-O-terz-butil-*L*-seril-*L*-leucil-*L*-isoleucil-N^1-tritil-*L*-histidil-O-terz-butil-*L*-seril-*L*-leucil-*L*-isoleucil-α-*L*-glutamil-α-*L*-glutamil-O-terz-butil-*L*-seril-*N*-tritil-*L*-glutaminil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-*N*-tritil-*L*-glutaminil-*L*-glutaminil-α-*L*-glutamil-N^6-(terz-butossicarbonil)-*L*-lisil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-α-*L*-glutamil-*N*-tritil-*L*-glutaminil-α-*L*-glutamil-*L*-leucil-*L*-leucil-α-*L*-glutamil-*L*-leucil-α-*L*-aspartil-N^6-(terz-butossicarbonil)-*L*-lisil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*L*-alanil-O-terz-butil-*L*-seril-*L*-leucil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*L*-fenilalaninamide, estere epta-terz-butilico
	451470-33-0	metil 3′-(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazol-1-il)bifenil-3-carbossilato
	781666-30-6	L-α-aspartil-L-α-glutamil-L-asparaginil-L-prolil-L-valil-L-valil-L-istidil-L-fenilalanil-L-fenilalanil-L-lisil-L-asparaginil-L-isoleucil-L-valil-L-treonil-L-prolil-L-arginil-L-treonina tetracetato
	1000164-35-1	3-(1,1-dimetiletil)-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-1-(trifenilmetil)-L-istidil-2-metilalanil-L-α-glutamilglicina
2933 35 00	1619-34-7	chinuclidin-3-olo
2933 39 99	0-00-0	11-etil-5-metil-8-{2-[(1-oxo-1λ^4-chinolin-4-il)ossi]etil}-11*H*-dipirido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6(5*H*)-one
	0-00-0	(±)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisoindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile
	100-76-5	chinuclidina

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	875-35-4	2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile
	1072-98-6	5-cloropiridin-2-ammina
	1452-94-4	2-cloronicotinato di etile
	1609-66-1	*N*-fenil-*N*-(4-piperidil)propionammide
	2008-75-5	cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio
	2147-83-3	1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1*H*-benzimidazol-2(3*H*)-one
	2942-59-8	acido 2-cloronicotinico
	3613-73-8	2,8-dimetil-5-[2-(6-metilpiridin-3-il)etil]-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indolo
	4021-07-2	acido 3-metilpiridina-2-carbossilico
	4046-24-6	5-(1-metil-4-piperidil)-5*H*-dibenzo[a,d]cicloepten-5-olo, cloridrato
	4783-86-2	4-fenossipiridina
	5005-36-7	2-fenil-2-piridilacetonitrile
	5223-06-3	2-(5-etil-2-piridil)etanolo
	5326-23-8	acido 6-cloronicotinico
	5382-23-0	4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato
	5421-92-1	1-(piridin-4-il)piridinio cloruro idrocloruro
	5424-11-3	2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile
	5435-54-1	3-nitro-4-piridone
	6298-19-7	2-cloro-3-piridilammina
	6622-91-9	acido 4-piridilacetico, cloridrato
	6935-27-9	benzil(2-piridil)ammina
	7379-35-3	4-cloropiridina, cloridrato
	19130-96-2	(2*R*,3*R*,4*R*,5*S*)-2-(idrossimetil)piperidine-3,4,5-triolo
	19395-39-2	2-fenil-2-piperidin-2-ilacetammide
	19395-41-6	acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico
	20662-53-7	1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3*H*)-one
	21472-89-9	(±)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one
	22065-85-6	1-benzilpiperidin-4-carbaldeide
	25333-42-0	(3*R*)-quinuclidin-3-olo
	26815-04-3	4-(2-piperidin-1-iletossi)benzaldeide
	27262-47-1	(S)-1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carbossammide
	29976-53-2	4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile
	31255-57-9	3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile
	32998-95-1	*N*-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide
	35794-11-7	3,5-dimetilpiperidina
	37699-43-7	2,3-dimetil-4-nitropiridina 1-ossido
	38092-89-6	8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5*H*-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	39512-49-7	4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo
	40807-61-2	4-fenilpiperidin-4-olo
	43076-30-8	1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one
	43200-82-4	6-(5-cloropiridin-2-il)-5*H*-pirrolo[3,4-b]pirazina-5,7(6*H*)-dione
	49608-01-7	6-cloronicotinato di etile
	53786-28-0	5-cloro-1-(4-piperidil)-1*H*-benzimidazol-2(3*H*)-one
	53786-45-1	4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile
	53786-46-2	4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1*H*-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile
	56488-00-7	3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile
	56880-11-6	etil [(3-endo)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]ott-3-il]acetato
	57988-58-6	4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo
	58859-46-4	4-amminopiperidine-1-carbossilato di etile
	61380-02-7	1-benzil-4-(metossimetil)-*N*-fenil-4-piperidilammina
	65326-33-2	2-ammino-3-piridilmetilchetone
	70708-28-0	1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(*p*-tolil)propan-1-olo
	77145-61-0	1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato
	78750-61-5	4-[(3-nitropiridin-2-il)ammino]fenolo
	78750-68-2	4-[(3-amminopiridin-2-il)ammino]fenolo
	82671-06-5	acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico
	83556-85-8	cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio
	83949-32-0	*p*-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio
	84100-54-9	4-(etilammino)piperidina-4-carbossammide
	84196-16-7	N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-*N*-fenilpropionammide, cloridrato
	84449-80-9	cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio
	84449-81-0	cloruro di 4-(2-piperidin-1-iletossi)benzoile cloridrato
	84501-68-8	4-[1-(4-fluorobenzil)-1*H*-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile
	86604-78-6	4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo
	87848-95-1	6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone
	88150-62-3	3-etil 5-metil 4-(2-clorofenil)-2-{[2-(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isoindol-2-il)etossi]metil}-6-metil-1,4-diidropiridina-3,5-dicarbossilato
	100238-42-4	4-(2-piperidin-1-iletossi)fenolo
	101904-56-7	4-(5*H*-dibenzo[a,d]cicloepten-5-il)piperidina
	103577-66-8	3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo
	104860-26-6	cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina
	104860-73-3	4-ammino-5-cloro-*N*-{1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil}-2-metossibenzammide

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	105812-81-5	[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidin-3-il]metanolo
	107256-31-5	3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato
	108555-25-5	1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato
	118175-10-3	[3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo
	120014-06-4	donepezile (DCI) ((*RS*)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one)
	120014-07-5	2-[(1-benzil-4-piperidil)metilen]-5,6-dimetossiindan-1-one
	122321-04-4	2-[metil(piridin-2-il)ammino]etanolo
	127293-57-6	(1*R*)-1-(4-clorofenil)-2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etan-1-olo
	139781-09-2	5,5-bis(4-piridilmetil)-5*H*-ciclopenta[2,1-b:3,4-b′]dipiridina, idrato
	139886-04-7	1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(*E*)-O-metilossima, cloridrato
	142034-92-2	(1*S*,3*S*,4*S*)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-olo
	142034-97-7	(1*R*,4*S*)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one
	153050-21-6	cloruro di (*S*)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiciclo[2.2.2]ottano
	157688-46-5	acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico
	158878-47-8	(3*R*,5*R*)-3-{(*E*)-2-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)piridin-3-il]vinil}-5-idrossicicloesan-1-one
	159813-78-2	acido (3*R*,5*S*,6*E*)-7-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)pirirdin-3-il]-3,5-diidrossihept-6-enoico
	160588-45-4	10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone
	161417-03-4	2-metil-3-((2*S*)-pirrolidin-2-ilmetossi)piridina
	171764-07-1	(*S*)-2-ammino-3,3-dimetil-*N*-2-piridilbutirrammide
	173050-51-6	(*R*)-*N*-(1-{3-[1-benzoil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-*N*-metilacetammide, cloridrato
	176381-97-8	(*S*)-*N*-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-*N*-metilbenzammide—acido fumarico (1:1)
	177964-68-0	3-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)pirirdin-3-il]acrilaldeide
	178460-82-7	(1*R*)-1-(4-clorofenil)-2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etan-1-ol, cloridrato
	178981-89-0	{5-[(3,5-diclorofenil)sulfanil]-4-isopropil-1-(pirirdin-4-ilmetil)imidazol-2-il}metanolo
	179024-48-7	N-[(*R*)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide
	179687-79-7	2-[(2-cloro-4-nitrofenossi)metil]piridina
	180050-34-4	(1*S*,4*R*)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(*Z*)-(3-metossifenil)etinil]ossima—acido maleico (1:1)
	180250-77-5	(2*S*,3*S*)-3-ammino-2-etossi-*N*-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato
	188396-54-5	1-(2-bifenil-4-iletil)-4-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2,3,6-tetraidropiridina, cloridrato
	188591-61-9	1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	189894-57-3	4-fenil-1-[(1*S*,2*S*)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato
	192329-80-9	acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico
	192330-49-7	cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato
	193275-85-3	4-{4-[(11*S*)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11*H*-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide
	198904-85-7	2-(4-pirirdin-2-ilbenzil)idrazina-1-carbossilato di terz-butile
	198904-86-8	2-{(2*S*,3*S*)-3-[(terz-butossicarbonil)ammino]-2-idrossi-4-fenilbutil}-2-[4-(pirirdin-2-il)benzil] idrazina-1-carbossilato di terz-butile
	213839-64-6	N-{2-[5-(amminoimminometil)-2-idrossifenossi]-3,5-difluoro-6-[3-(1-metil-4,5-diidroimidazol-2-il)fenossi]pirirdin-4-il]-*N*-metilglicine, dicloridrato
	221180-26-3	4-ammino-5-cloro-2-metossi-*N*-(3-metossipiperidin-4-il)benzammide
	221615-75-4	2-(4-mesilfenil)-1-(6-metilpiridin-3-il)etan-1-one
	230615-52-8	2,3,4,5-tetraidro-1*H*-1,5-metano-3-benzazepina, cloridrato
	230615-59-5	7,8-dinitro-3-(trifluoroacetil)-2,3,4,5-tetraidro-1*H*-1,5-metano-3-benzazepina
	272776-12-2	1,1′-binaftalene-2,2′-diolo—5-metossi-2-{(*S*)-[(4-metossi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfinil}-1H-benzimidazolo (1:1)
	280129-82-0	ossalato di 4-({2-[(benzilossi)metil]-4-isopropilimidazol-1-il}metil)piridina (2:1)
	298692-34-9	acido 6-(cloroacetil)piridina-2-carbossilico
	319460-94-1	N-(2-fluoro-5-{[3-((*E*)-2-pirirdin-2-ilvinil)-1*H*-indazol-6-il]ammino}fenil)-1,3-dimetilpirazolo-5-carbossammide
	329003-65-8	sodio idrogeno [1-idrossi-1-fosfono-2-(piridin-3-il)etil]fosfonato emipentaidrato
	334618-23-4	(3R)-piperidin-3-ammina diidrocloruro
	370882-57-8	(3aR,6aR)-1-(piridin-3-il)ottaidropirrolo[3,4-b]pirrolo diidrocloruro
	414909-98-1	benzil 2-(4-fluoro-2-metilfenil)-4-osso-3,4-diidropiridina-1(2H)-carbossilato
	414910-13-7	acido (2S)-idrossi(fenil)ethanoic-(2R)-2-(4-fluoro-2-metilfenil)piperidin-4-one (1:1)
	423165-13-3	8-benzil-3-exo-(3-isopropil-5-metil-4*H*-1,2,4-triazol-4-il)-8-azabiciclo[3.2.1]ottano
	429659-01-8	N-[4-(metilammino)-3-nitrobenzoil]-*N*-pirirdin-2-il-ß-alaninato di etile
	440634-25-3	4-{2-[4-(mesilossi)piperidin-1-il]-2-oxoetil}piperidine-1-carbossilato di terz-butile
	548797-97-3	N-(2-{[(2S)-3-{[1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il]ammino}-2-idrossi-2-metilpropil]ossi}-4-idrossifenil)acetammide
	550349-58-1	7-cloro-3-(6-metossipiridin-3-il)-N,N,5-trimetil-4-osso-4,5-diidro-3H-piridazino[4,5-b] indolo-1-carbossammide
	691882-47-0	acido 4-idrossibenzoico—(2S,4E)-N-metil-5-[5-(propan-2-ilossi)piridin-3-il]pent-4-en-2-ammina (1:1)

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 39 99	*(seguito)*	
	741705-70-4	acido (2R)-fenil[(2R)-piperidin-2-il]etanoico idrocloruro
	850409-34-6	N-[(S)-1-azabiciclo[2.2.2]ott-2-il(fenil)metil]-2,6-dicloro-3-(trifluorometil)benzammide idrocloruro
	866109-93-5	4-{4-[4-(trifluorometossi)fenossi]piperidin-1-il}fenol 4-metilbenzensulfonato
	871022-14-9	acido 1-({4-[({[2-osso-3-(propan-2-il)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-il]carbonil}ammino) metil]piperidin-1-il}metil)ciclobutancarbossilico
	871022-19-4	acido 1-[(4-{[(terz-butossicarbonil)ammino]metil}piperidin-1-il)metil]ciclobutancarbossilico
	873546-30-6	4,4′-[piperidina-1,4-diilbis(propano-3,1-diilossi)]bis(N′-idrossibenzencarbossimidammide)
	873546-38-4	4,4′-[piperidina-1,4-diilbis(propano-3,1-diilossi)]dibenzencarbossimidammide triidrocloruro pentaidrato
	873546-74-8	4,4′-[piperidina-1,4-diilbis(propano-3,1-diilossi)]bis[N′-(acetilossi)benzencarbossimidammide]
	873546-80-6	4,4′-[piperidina-1,4-diilbis(propano-3,1-diilossi)]dibenzonitrile
	876068-46-1	5,6-dicloro-N-(2,2-dimetossietil)piridin-3-ammina
	876068-51-8	[(3S,4S)-4-ammino-1-(5,6-dicloropiridin-3-il)pirrolidin-3-il]metanolo
	876170-44-4	(1S,5S)-3-(5,6-dicloropiridin-3-yl)-3,6-diazabiciclo[3.2.0]eptano benzensulfonato
	925978-49-0	(+)-5-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piridin-3-il]-1-azabiciclo[3.2.1]ottano
	927889-51-8	4-bromo-2,6-dietilpiridina 4-metilbenzensulfonato
	936637-40-0	3,3′-piperidina-1,4-diildipropan-1-ol 4-metilbenzensulfonato
	945405-37-8	2-metil-3-[(2S)-pirrolidin-2-ilmetossi]piridina 2,3-diidrossibutandioato
	1062580-52-2	(3R,4R)-1-benzil-N,4-dimetilpiperidin-3-ammina diidrocloruro
	1253735-20-4	(3aR,6aR)-1-(piridin-3-il)ottaidropirrolo[3,4-b]pirrolo 4-metilbenzensulfonato
	1280135-64-9	*p*-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzoil)piridinio
2933 49 10	68077-26-9	acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
	86393-33-1	acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	93107-30-3	acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
	98105-79-4	acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
	98349-25-8	1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile
	100501-62-0	1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilato di etile
	103995-01-3	acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
	105956-96-5	acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	112811-72-0	acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	119916-34-6	acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 10	*(seguito)*	
	136465-99-1	*N*-(2-chinolilcarbonilossi)succinimmide
	170143-39-2	idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile
	194804-45-0	1-ciclopropil-8-(difluorometossi)-7-((1*R*)-1-metil-2-tritilisoindolin-5-il)-4-oxo-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile
	194805-07-7	7-bromo-1-ciclopropil-8-(difluorometossi)-4-oxo-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile
2933 49 90	0-00-0	metil 2-[(3R)-3-{3-[(E)-2-(7-clorochinolin-2-il)etenil]fenil}-3-({[1-(idrossimetil)ciclopropil]metil}sulfanil)propil]benzoato idrocloruro
	1087-69-0	(9*S*,13*S*,14*S*)-3-metossimorfinano, cloridrato
	4965-33-7	7-cloro-2-metilchinolina
	6340-55-2	2,6-dimetossi-4-metilchinolina
	10500-57-9	5,6,7,8-tetraidrochinolina
	22982-78-1	1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato
	64228-78-0	bis{3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato} di pentametilene–acido ossalico (1:2)
	74163-81-8	acido (*S*)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico
	77497-97-3	*p*-toluensolfonato di (*S*)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio
	79276-06-5	(3*S*)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina-3-carbossilato 4-metilbenzenesolfonato di terz-butile
	103733-32-0	benzil (3*S*)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidroisochinolina-3-carbossilato idrocloruro
	104832-01-1	(R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina-acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)
	106635-86-3	2,6-dimetossi-4-metil-5-[3-(trifluorometil)fenossi]chinolin-8-ammina
	118864-75-8	(1*S*)-1-fenil-1,2,3,4-tetraidroisochinolina
	120578-03-2	3-[(*E*)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide
	134388-95-7	acido (3S,4aS,8aR)-2-(metossicarbonil)-6-ossodecaidroisochinolina-3-carbossilico—(1R)-1-feniletanamina (1:1)
	136465-81-1	(3*S*,4a*S*,8a*S*)-*N*-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide
	136465-98-0	*N*-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina
	136522-17-3	(3*S*,4a*S*,8a*S*)-2-[(2*R*,3*S*)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-*N*-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide
	142522-81-4	(*R*)-1-[(1-{3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil)tiometil]ciclopropilacetato di sodio
	149057-17-0	(*S*)-*N*-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato
	149182-72-9	(*S*)-*N*-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide
	149968-11-6	2-(3-{(*E*)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-ossopropil)benzoato di metile
	159878-04-3	(1*S*,2*S*)-3-[(3*S*,4a*S*,8a*S*)-3-terz-butilcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 49 90	*(seguito)*	
	159989-65-8	(3*S*,4a*S*,8a*S*)-*N*-(terz-butil)-2-[(2*S*,3*S*)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido) butil]peridroisochinolin-3-carbossammide—acido metansolfonico (1:1)
	172649-40-0	3-[(4*S*)-5-oxo-2-(trifluorometil)-1,4,5,6,7,8-esaidrochinolin-4-i]benzonitrile
	178680-13-2	{(1*S*,2*R*)-1-benzil-3-[(3*S*,4a*S*,8a*S*)-3-(terz-butilcarbammoil)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossi-propil}carbammato di metile
	181139-72-0	2-[(*S*)-3-{(*E*)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato di metile
	186537-30-4	(*S*)-*N*-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato
	189279-58-1	acido 1-(6-ammino-3,5-difluoropiidin-2-i)-8-cloro-6-fluoro-7-(3-idrossiazetidin-1-il)-4-oxo-1,4-diidrochinolina-3-carbossilico
	189746-15-4	2,6-dimetossi-4-metil-8-nitro-5-[3-(trifluorometil)fenossi]chinolina
	189746-19-8	5-cloro-2,6-dimetossi-4-metilchinolina
	189746-21-2	5-cloro-2,6-dimetossi-4-metil-8-nitrochinolina
	209909-03-5	(2-cloro-6,7-difluorochinolin-3-il)metanolo
	220998-08-3	{2,7-dicloro-6-metil-4-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]chinolin-3-il}metanolo
	287930-77-2	(1*S*)-1-{3-[(*E*)-2-(7-clorochinolin-2-il)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propan-1-ol
	287930-78-3	2-((3*S*)-3-{3-[(*E*)-2-(7-cloroquinolin-2-il)vinil]fenil}-3-idrossipropil)benzoato idrato di metile
	417716-92-8	4-{3-chloro-4-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]phenoxy}-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
	474645-93-7	[2-etil-6-(trifluorometil)-1,2,3,4-tetraidrochinolin-4-il]carbammato di metile
	503290-66-2	acido (3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-cloro-2-(2H-tetrazol-5-il)fenossi]decaidro-3-isochinolincarbossilico idrocloruro
	503291-53-0	2-etilbutil (3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-cloro-2-(1H-tetrazol-5-il)fenossi]decaidro-3-isochinolinacarbossilato 4-metilbenzensulfonato
	503293-98-9	acido (3S,4aS,6S,8aR)-6-idrossi-2-(metossicarbonil)decaidroisochinolina-3-carbossilico
	848133-76-6	N-(4-cloro-3-ciano-7-etossichinolin-6-il)acetammide
	868210-14-4	acido 4-(4-{[(2S,4R)-4-[acetil(4-clorofenil)ammino]-2-metil-3,4-diidrochinolin-1(2H)-il]carbonil}fenossi)-2,2-dimetilbutanoico
	936359-25-0	metil 2-((R)-3-(3-((E)-2-(7-clorochinolin-2-il)vinil)fenil)-3-(((1-(idrossimetil)ciclopropil)metil) sulfanil)propil)benzoato
	939820-92-5	acido 2-(etilammino)-5-[2-(chinolin-4-ilossi)etil]nicotinico
2933 59 95	56-06-4	2,6-diamminopirimidin-4-olo
	65-71-4	5-metiluracile
	66-22-8	uracile
	68-94-0	purin-6(1*H*)-one
	71-30-7	citosina
	487-21-8	pteridine-2,4(1*H*,3*H*)-dione
	696-07-1	5-iodouracile

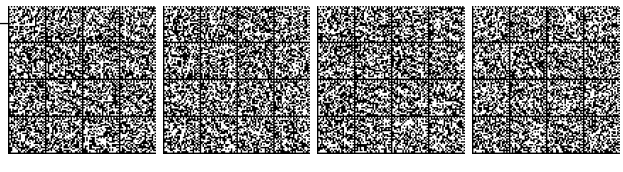

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	707-99-3	6-ammino-9*H*-purin-9-iletanolo
	841-77-0	1-benzidrilpiperazina
	1780-26-3	4,6-dicloro-2-metilpirimidina
	2210-93-7	cloruro di 1-fenilpiperazinio
	3056-33-5	*N*-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1*H*-purin-2-il)acetammide
	3680-69-1	4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
	3934-20-1	2,4-dicloropirimidina
	5018-45-1	5,6-dimetossipirimidin-4-ilammina
	5081-87-8	3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1*H*,3*H*)-dione
	5464-78-8	1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato
	6928-85-4	4-metilpiperazin-1-ilammina
	7139-02-8	2,6-dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina
	7280-37-7	estropipato
	7597-60-6	6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile
	10310-21-1	2-ammino-6-cloropurina
	13078-15-4	1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato
	13889-98-0	1-acetilpiperazina
	14047-28-0	(*R*)-2-(6-ammino-9*H*-purin-9-il)-1-metiletanolo
	14080-23-0	pirimidina-2-carbonitrile
	16064-08-7	6-iodochinazolin-4(1*H*)-one
	19690-23-4	6-iodo-1*H*-purin-2-ilammina
	19916-73-5	6-(benzilossi)-9*H*-purin-2-ammina
	20535-83-5	6-metossi-1*H*-purin-2-ilammina
	20980-22-7	2-(piperazin-1-il)pirimidina
	23680-84-4	4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina
	27469-60-9	1-(4,4′-difluorobenzidril)piperazina
	28888-44-0	6,7-dimetossichinazolin-2,4(1*H*,3*H*)-dione
	35386-24-4	1-(2-metossifenil)piperazina
	41078-70-0	3-(2-cloroetil)-2-metil-4*H*-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one
	41202-32-8	1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato
	41202-77-1	1-(2,3-diclorofenil)piperazina
	52605-52-4	1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato
	55112-42-0	4-metilpiperazina-1-carbonil cloruro idrocloruro
	55293-96-4	5,7-dimetil[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina-2-carbaldeide
	56177-80-1	2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1*H*)-one
	57061-71-9	1-(2-cloroetil)-4-[3-(trifluorometil)fenil]piperazina, dicloridrato
	59703-00-3	cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	59878-63-6	6-(5-cloropiridin-2-il)-7-oxo-6,7-diidro-5*H*-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-il piperazina-1-carbossilato
	61379-64-4	4-ciclopentilpiperazin-1-ammina
	64090-19-3	1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato
	67914-60-7	4-(4-acetilpiperazin-1-il)fenolo
	67914-97-0	4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo
	70849-60-4	1-(*o*-tolil)piperazina, cloridrato
	75128-73-3	acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1*H*-purin-9-il)metossi]etile
	90213-66-4	2,4-dicloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
	93076-03-0	3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4*H*-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one, cloridrato
	94021-22-4	2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato
	97845-60-8	acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile
	106461-41-0	2-sec-butil-4-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}-2*H*-1,2,4-triazol-3(4*H*)-one
	111641-17-9	4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina
	112733-28-5	[3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile
	112733-45-6	(7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile
	119532-26-2	1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato
	124832-31-1	N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9*H*-purin-9-il)metossi]etile
	125224-62-6	(1*S*)-2-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]eptano, dibromidrato
	132961-05-8	(*Z*)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiimminobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4*H*-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one
	137234-74-3	4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina
	137234-87-8	6-etil-5-fluoropirimidin-4(1*H*)-one
	137281-39-1	acido 4-[2-(2-ammino-4-oxo-4,7-diidro-3*H*-pirrolo[2,3-d]pirimidina-5-il)etil]benzoico
	140373-09-7	acido 4-{[(3-{[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metil}-2,7-dimetil-4-oxo-3,4-diidrochinazolina-6-il)metil](prop-2-in-1-il)ammino}-2-fluorobenzoico
	145012-50-6	(7*RS*,9a*RS*)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo
	145783-14-8	4,6-dicloro-5-nitro-2-(propilsulfanil)pirimidina
	147149-89-1	2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1*H*)-one
	147539-21-7	isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina
	149062-75-9	1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato
	150323-35-6	(3*S*)-3-(terz-butilcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina
	150728-13-5	4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2′-bipirimidinil
	156126-48-6	(6-iodo-1*H*-purin-2-il)ammide di tetrabutilammonio
	156126-53-3	(1*R*,2*R*,3*S*)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9*H*-purin-6-one

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	156126-83-9	(1*R*,2*R*,3*S*)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9*H*-purin-2-ilammina
	157810-81-6	solfato di (2*R*,4*S*)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-*N*-[(1*S*,2*R*)-2-idrossiindan-1-il]valerammide
	160009-37-0	4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(*N*-metilmetanesolfonammido)pirimidina-5-carbossilato di metile
	167465-36-3	(2*R*)-1-[4-((1a*R*,10b*S*)-1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tetraiodrodibenzo[a,e]ciclopropa[c][7]annulen-6-il)piperazin-1-il]-3-[(chinolin-5-il)ossi]propan-2-olo, tricloridrato
	171887-03-9	*N*-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide
	172015-79-1	[(1*S*,4*R*)-4-(2-ammino-6-cloro-9*H*-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato
	179688-01-8	7-(benzilossi)-6-metossichinazolin-4(3H)-one
	179688-29-0	6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1*H*)-one
	183319-69-9	(3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato
	184177-81-9	{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile
	188416-20-8	3-(6-cloro-5-fluoropirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo, cloridrato
	188416-28-6	4-(1-bromoetil)-6-cloro-5-fluoropirimidina
	188416-34-4	(2*RS*,3*SR*)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo—acido (1*R*,4*S*)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)
	192725-50-1	acido (2*S*)-3-metil-2-(2-oxoesaidropirimidin-1-il)butanoico
	192726-06-0	(2*S*)-*N*-[(1*S*,3*S*,4*S*)-4-ammino-1-benzil-3-idrossi-5-fenilpentil]-3-metil-2-(2-oxotetraidropirimidin-1(2*H*)-il)butanammide—5-oxopirrolidina-2-acido carbossilico (1:1) (sale)
	202138-50-9	[(*R*)-2-(6-ammino-9*H*-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile]—acido fumarico (1:1)
	214287-88-4	(4*S*)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1*H*)-one
	214287-99-7	(4*S*)-6-cloro-4-((*E*)-2-ciclopropilvinil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1*H*)-one
	225916-82-5	8-cloro-5-((4*Z*,7*Z*,10*Z*,13*Z*,16*Z*,19*Z*)-docosa-4,7,10,13,16,19-esanoil)-11-(4-metilpiperazin-1-il)-5*H*-dibenzo[b,e][1,4]diazepina
	231278-20-9	*N*-{3-cloro-4-[(3-fluorobenzil)ossi]fenil}-6-iodochinazolin-4-ammina
	247565-04-4	(4*S*)-6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-3-((*R*)-1-feniletil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1*H*)-one
	345217-02-9	1-[(1*S*,2*S*)-2-(benzilossi)-1-etilpropil]-*N*-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}idrazina-1-carbossammide
	356058-42-9	acido {2-[(4-fluorobenzil)sulfanil]-4-osso-4,5,6,7-tetraidro-1H-ciclopenta[d]pirimidin-1-il} acetico
	444731-74-2	N-(2-cloropirimidin-4-il)-2,3-dimetil-2H-indazol-6-ammina
	451487-18-6	2-[(4-fluorobenzil)sulfanil]-1,5,6,7-tetraidro-4H-ciclopenta[d]pirimidin-4-one

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 95	*(seguito)*	
	518048-03-8	2-(1-ammino-1-metiletil)-*N*-(4-fluorobenzil)-5-idrossi-1-metil-6-oxo-1,6-diidropirimidina-4-carbossammide
	540737-29-9	3-{(3R,4R)-4-metil-3-[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)ammino]piperidin-1-il}-3-osso-propanonitrile 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato
	599179-03-0	1-(4,6-dimetilpirimidina-5-carbonil)-4-((3*S*)-4-{(1*R*)-2-metossi-1-[4-(trifluorometil)fenil] etil}-3-metilpiperazin-1-il)-4-metilpiperidine maleato (1:1)
	612494-10-7	1-{(1R)-2-metossi-1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}-2-metilpiperazina, *D*-tartarato (1:1)
	612543-01-8	1-(4,6-dimetilpirimidina-5-carbonil)piperidin-4-one
	649761-23-9	(1*S*,2*S*,3*S*,5*S*)-5-[2-ammino-6-(benzilossi)-9*H*-purin-9-il]-2-[(benzilossi)metil]-3-[dimetil (fenil)silil]-1-(idrossimetil)ciclopentan-1-olo
	649761-24-0	2-ammino-9-{(1*S*,3*R*,4*S*)-3-[(benzilossi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]-2-metilideneciclopen-til}-9*H*-purin-6(1H)-one
	654671-77-9	(2*R*)-4-oxo-4-[3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-7-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butan-2-ammina fosfato (1:1) idrato
	722543-31-9	2-{etil[3-({4-[(5-{2-[(3-fluorofenil)ammino]-2-ossoetil}-1H-pirazol-3-il)ammino]chinazolin-7-il}ossi)propil]ammino}etil diidrogeno fosfato
	865758-96-9	2-[(6-cloro-3-metil-2,4-diosso-3,4-diidropirimidin-1(2H)-il)metil]benzonitrile
	869490-23-3	(3,3-difluoropirrolidin-1-il){(2S,4S)-4-[4-(pirimidin-2-il)piperazin-1-il]pirrolidin-2-il}meta-none
	934815-71-1	acido 2-[3-(6-{[2-(2,4-diclorofenil)etil]ammino}-2-metossipirimidin-4-il)fenil]-2-metilpropa-noico fosfato
	941678-49-5	(3R)-3-ciclopentil-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propanonitrile
	941685-27-4	4-(1H-pirazol-4-il)-7-{[2-(trimetilsilil)etossi]metil}-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
	941685-39-8	3-ciclopentil-3-[4-(7-{[2-(trimetilsilil)etossi]metil}-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pira-zol-1-il]propanonitrile
	941685-40-1	(3R)-3-ciclopentil-3-[4-(7-{[2-(trimetilsilil)etossi]metil}-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propanonitrile
	941685-41-2	(3S)-3-ciclopentil-3-[4-(7-{[2-(trimetilsilil)etossi]metil}-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propanonitrile
	957187-34-7	acido [(8R)-8-(3,5-difluorofenil)-10-osso-6,9-diazaspiro[4.5]dec-9-il] acetico
	1032066-96-8	2-ammino-9-(1S,3R,4S)-3-[(benzilossi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]-2-metilideneciclopen-til-1,9-diidro-6H-purin-6-one metansulfonato (2:1)
	1068967-96-3	N-(5-fluoro-3-metil-1H-indol-1-il)-4-metil-2-(piridin-2-il)pirimidina-5-carbossammide
	1137917-12-4	acido 3-{[6-(etilsulfonil)piridin-3-il]ossi}-5-{[(2S)-1-idrossipropan-2-il]ossi}benzoico —1,4-diazabiciclo[2.2.2]ottano (2:1)
	1401419-78-0	acido 2,3-diidrossi-2,3-bis(fenilcarbonil)butandioico—etil [(8R)-8-(3,5-difluorofenil)-10-osso-6,9-diazaspiro[4.5]dec-9-il]acetato (1:1)
	1401420-08-3	5-(benzilammino)-2-(3-metossifenil)-7-(4-metilpiperazin-1-il)[1,2,4]triazolo[1,5-a]chino-lina-4-carbonitrile (2E)-but-2-enedioato (2:1)idrato

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 69 80	58909-39-0	tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione
2933 79 00	4876-10-2	4-(bromometil)chinolin-2(1H)-one
	5006-66-6	acido 6-idrossinicotinico
	5057-12-5	4,6,7,8-tetraidrochinolina-2,5(1H,3H)-dione
	5162-90-3	3-(2-osso-1,2-diidrochinolin-4-il)alanina
	5342-23-4	6-metossi-4-metilchinolin-2(1*H*)-one
	15362-40-0	1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one
	17630-75-0	5-cloroindolin-2-one
	20096-03-1	3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1*H*,3*H*)-dione
	22246-18-0	7-idrossi-3,4-diidrochinolin-2(1H)-one
	43200-81-3	6-(5-cloropiridin-2-il)-7-idrossi-6,7-diidro-5*H*-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-one
	49805-30-3	(±)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
	54197-66-9	6-idrossi-3,4-diidrochinolin-2(1H)-one
	56341-37-8	6-cloroindol-2(3*H*)-one
	61516-73-2	2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile
	71107-19-2	2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide
	75363-99-4	(2*R*,5*R*,6*S*)-6-[(*R*)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabiciclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di *p*-nitrobenzile
	76855-69-1	(3*R*,4*R*)-4-acetossi-3-[(*R*)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]azetidin-2-one
	79200-56-9	(1*R*,4*S*)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
	80082-62-8	(2*S*,3*S*)-3-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonato di tetrabutilammonio
	80082-65-1	acido (2*S*,3*S*)-3-ammino-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonico
	90776-59-3	(4*R*,5*R*,6*S*)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(*R*)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabiciclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile
	103335-41-7	3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile
	103335-54-2	acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico
	103335-55-3	acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico
	105318-28-3	acido ((2*S*,3*S*)-2-{(1*R*)-2-[(4-clorofenil)sulfanil]-1-metil-2-oxoetil}-3-((1*R*)-1-idrossimetil)-4-oxoazetidin-1-il)acetico
	118289-55-7	6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3*H*)-one
	122852-75-9	5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1*H*-pirido[4,3-b]indol-1-one
	132127-34-5	(3*R*,4*S*)-4-fenil-3-idrossiazetidin-2-one
	133066-59-8	acetato di (3*R*,4*S*)-2-oxo-4-fenilazetidin-3-ile
	135297-22-2	(3*S*,4*R*)-3-[(*R*)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-4-[(1*R*,3*S*)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidin-2-one
	139122-76-2	4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone
	141316-45-2	1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di potassio
	141646-08-4	1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di 1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile
	148776-18-5	bromuro di (2-oxo-1-fenilpirrolidin-3-il)trifenilfosfonio

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 79 00	*(seguito)*	
	149107-92-6	1-benzoil-3-(1-metossi-1-metiletossi)-4-fenilzetidin-2-one
	159593-17-6	2-{(2*R*,3*S*)-3-[(*R*)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-2-[(1*R*,3*S*)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidin-1-il}-2-ossoacetato di 4-terz-butilbenzile
	162142-14-5	1-ciclopentil-3-etil-1,4,5,6-tetraidro-7*H*-pirazolo[3,4-c]piridin-7-one
	175873-08-2	4-[(*S*)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il)benzonitrile, cloridrato
	175873-10-6	3-(3-{(*S*)-1-[4-(*N*′2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il}ureido)propionato di etile
	198213-15-9	3-(metossicarbonil)-2-oxo-1,2,5,6-tetraidropiridin-4-olate di sodio
	205881-86-3	6-fluoro-9-metil-2-fenil-4-(pirrolidina-1-carbonil)-9*H*-pirido[3,4-b]indol-1(2*H*)-one
	244080-24-8	1-etil-9-metossi-2,6,7,12-tetraidroindolo[2,3-a]chinolizin-4(3*H*)-one
	283173-50-2	8-fluoro-2-{4-[(metilammino)metil]fenil}-1,3,4,5-tetraidro-6*H*-azepino[5,4,3-cd]indol-6-one
	303752-13-8	1-ciclopentil-3-etil-6-(4-metossibenzil)-1,4,5,6-tetraidro-7*H*-pirazolo[3,4-c]pirirdin-7-one 4-metilbenzene-1-solfonato
	341031-54-7	*N*-[2-(dietilammino)etil]-5-[(*Z*)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-diidro-3*H*-indol-3-ilidene)metil]-2,4-dimetilpirrolo-3-carbossammide *L*-malato (1:1)
	425663-71-4	(1S)-1-ammino-3-metil-1,3,4,5-tetraidro-2H-3-benzazepin-2-one idrocloruro
	503614-91-3	etil 1-(4-metossifenil)-7-osso-6-[4-(2-ossopiperidin-1-il)fenil]-4,5,6,7-tetraidro-1H-pirazolo [3,4-c]piridina-3-carbossilato
	536759-91-8	etil 1-(4-metossifenil)-6-(4-nitrofenil)-7-osso-4,5,6,7-tetraidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carbossilato
	536760-29-9	3-cloro-1-(4-nitrofenil)-5,6-diidropiridin-2(1H)-one
	586379-61-5	metil 3-(4-idrossi-6-metil-2-ossopiridin-1(2H)-il)-4-metilbenzoato
	586414-48-4	(-)-3-{3-bromo-4-[(2,4-difluorobenzil)ossi]-6-metil-2-ossopiridin-1(2H)-yl}-N,4-dimetilbenzammide
	813452-14-1	(4S)-1-[(2S,3S,11bS)-2-ammino-9,10-dimetossi-1,3,4,6,7,11b-esaidro-2H-pirido[2,1-a]isochinolin-3-il]-4-(fluorometil)pirrolidin-2-one diidrocloruro
2933 99 80	0-00-0	acido (6-etil-4,5-dioxoesaidropiridazin-3-carbossammido)(4-idrossifenil)acetico
	58-00-4	(6aR)-6-metil-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]chinolina-10,11-diolo o apomorfina
	256-96-2	5*H*-dibenzo[b,f]azepina
	494-19-9	10,11-diidro-5*H*-dibenzo[b,f]azepina
	1458-18-0	3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile
	2380-94-1	4-idrossiindolo
	2886-65-9	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1*H*-1,4-benzodiazepin-2(3*H*)-one
	3641-08-5	1*H*-1,2,4-triazol-3-carbossammide
	4928-87-4	acido 1*H*-1,2,4-triazol-3-carbossilico
	4928-88-5	1*H*-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile
	5424-01-1	acido 3-amminopirazina-2-carbossilico
	5521-55-1	acido 5-metilpirazin-2-carbossilico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	6548-09-0	5-bromotriptofano
	6969-71-7	1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2*H*)-one
	7250-67-1	*N*-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato
	13183-79-4	1-metiltetrazol-5-tiolo
	13485-59-1	*L*-alanil-*L*-prolina
	14907-27-8	*D*-triptofanato di metile, cloridrato
	16298-03-6	3-amminopirazina-2-carbossilato di metile
	19686-05-6	2,8-dimetil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indolo
	21688-11-9	N2-[(benzilossi)carbonil]-L-glutaminil-L-asparaginil-S-benzil-L-cisteinil-L-prolil-L-leucilglicinamide
	21732-17-2	acido 1*H*-tetrazol-1-ilacetico
	22162-51-2	1-(2-nitrobenzil)-1H-pirrolo-2-carbaldeide
	26116-12-1	1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina
	27387-31-1	1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one
	31251-41-9	8-cloro-5,6-diidro-11*H*-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-one
	31560-19-7	trans -1-benzoil -4-idrossiprolina
	31560-20-0	trans -1-benzoil-4-idrossiprolinato di metile
	32065-66-0	1,4-diossido di 2-(dimetossimetil)chinossalina
	35681-40-4	1-(propan-2-il)-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one
	36916-19-5	5-cloro-2-(3-metil-4*H*-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone
	37052-78-1	5-metossibenzimidazol-2-tiolo
	38150-27-5	5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4*H*-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone
	39968-33-7	3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pirirdin-3-olo
	41340-36-7	2-(7-etil-1*H*-indol-3-il)etanolo
	51077-14-6	acido (2S)-1-(terz-butossicarbonil)azetidina-2-carbossilico
	51856-79-2	1-metilpirrol-2-ilacetato di metile
	52099-72-6	1-isopropenil-1*H*-benzimidazol-2(3*H*)-one
	52602-39-8	9H-carbazol-4-olo
	54196-61-1	2′,5-dicloro-2-(3-metil-4*H*-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone
	54196-62-2	2′,5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4*H*-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone
	55321-99-8	3-osso-3,4-diidropirazina-2-carbossammide
	55408-10-1	tetrazol-5-carbossilato di etile
	59032-27-8	1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio
	59467-63-9	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1*H*-1,4-benzodiazepina
	59467-64-0	[7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina
	59467-69-5	8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3*H*-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	59468-44-9	acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4*H*-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico
	59469-29-3	bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio
	59469-63-5	4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1*H*-1,4-benzodiabenzodiazepina
	61607-68-9	1-[2-(dimetilammino)etil]-4,5-diidro-1*H*-tetrazole-5-tione
	64137-52-6	[3-(1*H*-benzimidazol-2-il)propil]metilammina
	64838-55-7	1-[(*S*)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-*L*-prolina
	65632-62-4	acido (*S*)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico
	66242-82-8	2,5-diidro-5-tioosso-1*H*-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio
	66635-71-0	2,3-diidro-1*H*-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile
	69048-98-2	1-etil-1,2-diidro-5*H*-tetrazol-5-one
	70890-50-5	3-ammino-5-fenil-7-metil-1*H*-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one
	71056-57-0	1-metil-5-nitroindolo-2-carbossilato di etile
	71208-55-4	(6-cloro-9*H*-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile
	73963-42-5	5-(4-clorobutil)-1-cicloesil-1H-tetrazolo
	75302-98-6	[1-(4-clorobenzoil)-5-metossi-2-metilindol-3-il]acetato di 2-terz-butossi-2-oxoetile
	80076-47-7	acido 8,9-difluoro-5-metil-1-osso-6,7-diidro-1H,5H-pirido[3,2,1-ij]chinolina-2-carbossilico
	80875-98-5	acido (2*S*,3a*S*,7a*S*)-ottaidro-1H-indolo-2-carbossilico
	83783-69-1	4-fluorobenzil-1*H*-benzimidazol-2-ilammina
	84946-20-3	2-cloro-1-(4-fluorobenzil)benzimidazole
	85440-79-5	2-metil-1-nitrosoindolina
	86386-73-4	fluconazolo (DCI) (2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo)
	86386-75-6	2,4′-difluoro-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato
	86404-63-9	1-(2,4-difluorofenil)-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)etan-1-one
	87269-87-2	benzil (2*S*,3a*S*,6a*S*)-ottaidrociclopenta[b]pirrolo-2-carbossilato idrocloruro
	90657-55-9	trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato
	92992-17-1	acido 1-(metossicarbonil)-2,3-diidro-1*H*-pirrolizine-7-carbossilico
	95885-13-5	5-etil-4-(2-fenossietil)-4*H*-1,2,4-triazol-3(2*H*)-one
	96034-57-0	trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-*L*-prolina
	96107-94-7	1*H*-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio
	96314-26-0	(4*S*)-4-fenil-*L*-prolina
	99724-19-3	[(*RS*)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile
	100361-18-0	acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico
	100491-29-0	7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile

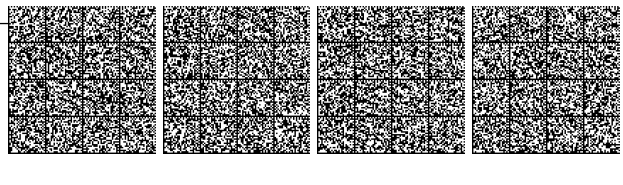

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	103201-78-1	4-cicloesilprolina
	103300-89-6	*N′*6-trifluoroacetil-*L*-lisil-*L*-prolina
	103300-91-0	1-{*N′*2-[(*S*)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-*N′*6-trifluoroacetillisil}prolina
	103831-11-4	pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato
	105152-95-2	etil 7-(3-amminopirrolidin-1-il)-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridina-3-carbossilato
	105641-23-4	*N′*6-trifluoroacetil-*L*-lisil-*L*-prolina, *p*-toluensolfonato
	106928-72-7	(1*S*,9*S*)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile
	112193-77-8	bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano
	113963-68-1	3,4-di(indol-3-il)-1-metilpirrolo-2,5-dione
	114873-37-9	acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico
	119192-10-8	4-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)metil]aniline
	120807-02-5	(4*S*)-*N*-benzoil-4-(mesilossi)-*L*-prolina
	120851-71-0	trans-1-benzoil-4-fenil-*L*-prolina
	122536-48-5	acido 3-[(*S*)-3-(*L*-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato
	122536-66-7	{(*S*)-1-metil-2-osso-2-[(*S*)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile
	122536-91-8	acido 7-{(*S*)-3-[(*S*)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il}-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico
	122665-86-5	[3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile
	124750-53-4	5-(4′-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1*H*-tetrazolo
	127105-49-1	(*S*)-2-ammino-4-(1*H*-tetrazol-5-il)butirrato di metile
	130404-91-0	acido *N*-[(*R*)-2-({(*R*)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1*H*-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil}ammino)-1-feniletil]succinammico—1-desossi-1-metilammino-*D*-glucitolo (1:1)
	131707-24-9	etil 6-bromo-5-idrossi-1-metil-2-[(fenilsulfanil)metil]-1H-indolo-3-carbossilato
	132026-12-1	acido 4-(2-metil-1*H*-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico
	134575-17-0	meso-3-azabiciclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile
	137733-33-6	*N′*,*N′*-dietil-*N*-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina—acido fumarico (2:3)
	139481-44-0	metil 1-[(2′-cianobifenil-4-il)metil]-2-etossi-1H-benzimidazolo-7-carbossilato
	139592-99-7	(*Z*)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1*H*-azepina, cloridrato
	141113-41-9	(*R*)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo
	143322-57-0	5-bromo-3-[(*R*)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo
	143722-25-2	acido 2-(2-tritil-2*H*-tetrazol-5-il)fenilboronico
	143824-78-6	N^1-(terz-butossicarbonil)-*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-*L*-triptofano
	145641-35-6	benzil (2S,3aR,7aS)-ottaidro-1H-indolo-2-carbossilato idrocloruro

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	149365-59-3	5,5′-[(3,4-dietilpirrolo-2,5-diil)bis(metilene)]bis[4-(3-metossi-3-oxopropil)-3-metilpirrolo-2-carbossilato]di dibenzile
	149365-62-8	5,5′-[(3,4-dietilpirrolo-2,5-diil)bis(metilene)]bis[4-(3-idrossipropil)-3-metilpirrolo-2-carbaldeide]
	149715-95-7	(*E*)-(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1*H*-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo
	151860-16-1	meso-3-benzil-6-nitro-3-azabiciclo[3.1.0]esano
	152628-02-9	1,4′-dimetil-2′-propil-1*H*,1′*H*-2,6′-bibenzimidazole
	152628-03-0	acido 4-metil-2-propilbenzimidazole-6-carbossilico
	153139-56-1	3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one
	153435-96-2	4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile
	155322-92-2	(3*R*)-3-[(*S*)-1-(metilammino)etil]pirrolidina
	160194-26-3	2-iodo-4-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina
	160194-39-8	2-{5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)metil]indol-3-il}etan-1-olo
	163457-23-6	3,3-difluoropirrolidina idrocloruro
	166170-15-6	1-(terz-butossicarbonil)-2-metil-D-prolina
	170142-29-7	7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5*H*-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio
	171964-73-1	[*N*-(4-metossibenzoil)-*L*-valil]-*N*-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-oxopropil]-L-prolinamide
	172733-42-5	[(1-benzil-2-etil-3-oxamoylindol-4-il)ossi]acetato di sodio
	176161-55-0	(5,6-dicloro-1*H*-benzimidazol-2-il)isopropilammina
	177932-89-7	(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2*H*-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato
	178619-89-1	6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina
	179528-39-3	N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1*H*-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide
	180637-89-2	3-[((2*R*)-1-metilpirrolidin-2-il)metil]-5-[(*E*)-2-(fenilsolfonil)vinil]indolo
	180915-94-0	1-{2-[4-(6-metossi-3,4-diidro-1-naftil)fenossi]etil}pirrolidina
	180915-95-1	1-{2-[4-(2-bromo-6-metossi-3,4-diidro-1-naftil)fenossi]etil}pirrolidina
	181827-47-4	[*N*-(metossicarbonil)-*L*-valil]-*L*-prolina
	182073-77-4	*N*′-[*N*-metossicarbonil-*L*-valil]-*N*-[(*S*)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-*L*-prolinammide
	185453-89-8	7-etil-3-[2-(trimetilsililossi)etil]indolo
	188113-71-5	1-acteil-3-[((2*R*)-1-metilpirrolidin-2-il)metil]-5-[(*E*)-2-(fenilsolfonil)vinil]indolo
	188978-02-1	(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*)-1-[(3-ammino-1*H*-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2*H*-1,3-diazepin-2-one
	190791-29-8	(5*R*,6*S*)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo—acido (-)-tartarico (1:1)
	193077-87-1	acido [(2*S*)-7-(2-metossi-2-oxoetil)-4-metil-3-oxo-2,3,4,5-tetraidro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2-il]acetico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	193274-37-2	3a-benzil-2-metil-2,3a,4,5,6,7-esaidro-3*H*-pirazolo[4,3-c]piridin-3-one *L*-tartarato
	194602-25-0	fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile
	194602-27-2	difenil[(*S*)-pirrolidin-3-il]acetonitrile, bromidrato
	197143-35-4	(3*Z*)-4-(amminometil)pirrolidin-3-one O-metilossima, dicloridrato
	204255-02-7	(1*R*,5*R*,6*R*)-5-(1-etilpropossi)-7-azabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carbossilato di etile
	210288-67-8	acido [(2*S*)-7-iodo-4-metil-3-oxo-2,3,4,5-tetraidro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2-il]acetico
	210558-66-0	(1*R*,2*S*)-1-fenil-2-pirrolidin-1-ilpropan-1-olo, cloridrato
	219909-83-8	acido 3-((4*S*)-4-sulfanil-L-prolinammido)benzoico, cloridrato
	221030-56-4	2-(4-fluorofenil)-4-(3-idrossi-3-metilbutossi)-5-(4-mesilfenil)piridazina-3(2*H*)-one
	221148-46-5	2-(4-etossifenil)-3-(4-mesilfenil)pirazolo[1,5-b]piridazina
	227025-33-4	1-benzil-4*H*-imidazo[4,5,1-ij]chinolin-2(1*H*)-one
	235106-62-4	2,2′-[(4-idrossifenil)metilene]bis(4-{(*E*)-[(5-metil-1*H*-tetrazol-1-il)imino]metil}fenolo)
	239463-85-5	3-{5-[(2R)-2-amminopropil]-7-ciano-2,3-diidro-1H-indol-1-il}propil benzoato (2R,3R)-2,3-diidrossibutandioato
	244191-95-5	α-L-aspartil-N^6-(terz-butossicarbonil)-*L*-lisil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*L*-alanil-O-terz-butil-*L*-seril-*L*-leucil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*L*-fenilalaninamide, estere terz-butilico
	244191-96-6	*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-*L*-aspartil-N^6-(terz-butossicarbonil)-*L*-lisil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*L*-alanil-O-terz-butil-*L*-seril-*L*-leucil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofano, estere 1-terz-butilico
	244244-29-9	*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-*L*-glutamil-N^6-(terz-butossicarbonil)-*L*-lisil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-α-*L*-glutamil-*N*-tritil-*L*-glutaminil-α-*L*-glutamil-*L*-leucil-*L*-leucil-α-*L*-glutamil-*L*-leucil-α-*L*-aspartil-N^6-(terz-butossicarbonil)-*L*-lisil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*L*-alanil-O-terz-butil-*L*-seril-*L*-leucil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*L*-fenilalaninamide, estere penta-terz-butilico
	244244-31-3	α-*L*-glutamil-N^6-(terz-butossicarbonil)-*L*-lisil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-α-*L*-glutamil-*N*-tritil-*L*-glutaminil-α-*L*-glutamil-*L*-leucil-*L*-leucil-α-*L*-glutamil-*L*-leucil-α-*L*-aspartil-N^6-(terz-butossicarbonil)-*L*-lisil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*L*-alanil-O-terz-butil-*L*-seril-*L*-leucil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*N*-tritil-*L*-asparaginil-N^1-(terz-butossicarbonil)-*L*-triptofil-*L*-fenilalaninamide, estere penta-terz-butilico, monocloridrato
	251579-55-2	(*N*-acteil-*N*-metilglicil)glicilvalil-*D*-alloisoleuciltreonilnorvalilisoleucilarginil(*N*-etilprolinamide) monoacetato (sale)
	252742-72-6	5-(clorometil)-1,2-diidro-3*H*-1,2,4-triazol-3-one
	259793-88-9	6-bromo-3-osso-3,4-diidropirazina-2-carbossammide
	261953-36-0	6-iodo-1H-indazolo

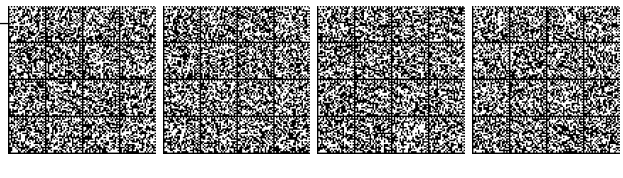

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	269731-84-2	(5*R*,6*R*)-1-benzil-5-idrossi-6-(metilammino)-5,6-diidro-4*H*-imidazo[4,5,1-ij]chinolin-2(1*H*)-one
	272107-22-9	3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11*H*-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina
	288385-88-6	4-fluoro-2-metil-1H-indol-5-olo
	346412-97-3	esafluorofosfato(1-) di 1-aminopiridazinium
	361440-67-7	terz-butil (1S,3S,5S)-3-carbamoil-2-azabiciclo[3.1.0]esano-2-carbossilato
	442526-89-8	isoleucilarginil(*N*-etilprolinammide), dicloridrato
	444731-72-0	2,3-dimetil-2H-indazol-6-ammina
	481659-93-2	1-metil-5-[4′-(trifluorometil)bifenil-2-carbossammido]indolo-2-carbossilato di etile
	481659-96-5	1-metil-5-[4′-(trifluorometil)bifenil-2-carbossammido]indolo-2-carbossilato di potassio
	503293-47-8	5-(2-cloro-6-fluorofenil)-2H-tetrazolo
	557101-39-0	etil 2-ammino-9,10-dimetossi-1,6,7,11b-tetraidro-4H-pirido[2,1-a]isochinolina-3-carbossilato
	606143-52-6	5-[(4-bromo-2-clorofenil)ammino]-4-fluoro-N-(2-idrossietossi)-1-metil-1H-benzimidazolo-6-carbossammide
	631916-97-7	acido (2S)-N-{4-[(Z)-ammino(metossiimmino)metil]benzil}-1-{(2R)-2-[3-cloro-5-(difluorometossi)fenil]-2-idrossietanoil}azetidina-2-carbossammide—benzensulfonico (1:1)
	649735-46-6	(2R)-1-({4-[(4-fluoro-2-metil-1H-indol-5-il)ossi]-5-metilpirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-il}ossi) propan-2-olo
	709031-38-9	terz-butil (2S)-2-carbamoil-2,3-diidro-1H-pirrolo-1-carbossilato
	709031-43-6	terz-butil [(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-ciano-2-azabiciclo[3.1.0]es-2-il]-1-(3-idrossitriciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-il)-2-ossoetil]carbammato
	709031-45-8	(1S,3S,5S)-2-azabiciclo[3.1.0]esano-3-carbossammide metansulfonato
	796967-16-3	1-[4-(3-ammino-1H-indazol-4-il)fenil]-3-(2-fluoro-5-metilfenil)urea
	872206-47-8	5-metil-4-osso-1,4-diidropirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-il 2,2-dimetilpropanoato
	912444-00-9	2-[(2R)-2-metilpirrolidin-2-il]-1H-benzimidazolo-4-carbossammide
	912445-36-4	2-[(2R)-2-metilpirrolidin-2-il]-1H-benzimidazolo-4-carbossammide diidrocloruro
	942436-93-3	4-ammino-8-(2,5-dimetossifenil)-N-propilcinnolina-3-carbossammide
	942437-37-8	4-ammino-8-(2-fluoro-6-metossifenil)-N-propilcinnolina-3-carbossammide
	948846-40-0	acido (2S,3S)-2,3-bis[(fenilcarbonil)ossi]butandioico—etil (3aR,6aR)-esaidropirrolo[3,4-b]pirrolo-5(1H)-carbossilato (1:1)
	952490-01-6	4-[(4-fluoro-2-metil-1H-indol-5-il)ossi]-5-metilpirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-il 2,2-dimetilpropanoato
	1000164-36-2	acido (5S,8S,11S,14S,17S,20S,23S,26S,29S,32S,35S,38S)-5-(3-ammino-3-ossopropil)-20-benzil-23-[(2S)-butan-2-il]-14,38-bis{4-[(terz-butossicarbonil)ammino]butil}-29-{[1-(terz-butossicarbonil)-1H-indol-3-il]metil}-17-(3-terz-butossi-3-ossopropil)-1-(1H-fluoren-9-il)-8,11,26,41,41-pentametil-32-(2-metilpropil)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridecaosso-35-(propan-2-il)-2-ossa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-tridecaazadotetracontan-42-oico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 99 80	*(seguito)*	
	1137606-74-6	6-fluoro-3-osso-3,4-diidropirazina-2-carbonitrile—N-cicloesilcicloesanamina (1:1)
	1145655-58-8	1-[4-(3-ammino-1H-indazol-4-il)fenil]-3-(2-fluoro-5-metilfenil)urea idrocloruro
	1246733-24-3	metil 1-terz-butil-2-idrossi-1H-pirrolo[2,3-b]piridina-3-carbossilato
	1253734-75-6	5-fluoro-1-(3-fluorobenzil)-N-(1H-indol-5-il)-1H-indolo-2-carbossammide
	1256462-18-6	solfato dell'acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico
2934 10 00	556-90-1	2-immino-1,3-tiazol-4-one
	2295-31-0	tiazolidin-2,4-dione
	29676-71-9	acido (2-ammino-1,3-tiazol-4-il)acetico
	34272-64-5	acido (4-metil-2-sulfanil-1,3-tiazol-5-il)acetico
	38585-74-9	tiazol-5-ilmetanolo
	64485-82-1	2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiimminoacetato di etile
	64485-88-7	(*Z*)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino)acetato di etile
	64486-18-6	acido (*Z*)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossiimmino)acetico
	64987-03-7	(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile
	64987-06-0	acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico
	65872-41-5	acido (*Z*)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico
	65872-43-7	acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico
	66215-71-2	acido (*Z*)-2-metossiimmino-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetico
	66339-00-2	2-(idrossiimmino)-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato
	68672-66-2	acido (2Z)-{[(1-terz-butossi-2-metil-1-ossopropan-2-il)ossi]immino}[2-(tritilammino)-1,3-tiazol-4-il]etanoico
	76823-93-3	1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina
	88023-65-8	3-[(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)oxoacetammido]-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonato di potassio
	88046-01-9	carbamimmidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato
	102199-36-0	acido (2*E*)-2-(2-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-1,3-tiazol-4-il)-5-[(3-metilbut-2-en-1-il)ossi]-5-oxopent-2-enoico
	105889-80-3	7-{(*Z*)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido}-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile
	110130-88-6	acido (2Z)-[(acetilossi)immino](2-ammino-1,3-tiazol-4-il)etanoico
	119154-86-8	cloruro di (*Z*)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetile, cloridrato
	127660-04-2	sodio (2Z)-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)(idrossiimmino)etanoato
	136401-69-9	(*Z*)-5-{4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etossi]benzilidene}-1,3-tiazolidina-2,4-dione
	139340-56-0	metansolfonato di {5-[(*Z*)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il} ammonio
	154212-59-6	carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato
	154212-61-0	*N*-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammoil]-L-valina

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 10 00	*(seguito)*	
	161798-03-4	2-(3-formil-4-isobutossifenil)-4-metiltiazolo-5-carbossilato di etile
	162208-27-7	tiofosfato di O-[2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-((Z)-metossiimino)acetil] O,O-dietile
	162208-28-8	tiofosfato di O-(2-(2-amminotiazol-4-il)-2-{[1-(terz-butossicarbonil)-1-metiletossi]imino} acetil) O′,O′′-dietile
	171485-87-3	acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametil-croman-6-ile
	174761-17-2	7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-nammido}-3-cefem-4-carbossilato di benzidrile
	179258-52-7	(7*Z*)-7-(2-ammino-1,3-tiazol-5-il)-4-etossi-10,10-dimetil-6-oxo-3,5,9-trioxa-8-aza-4-phosphaundec-7-en-11-oate 4-ossido di terz-butile
	180144-61-0	acido 3-{[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino}propionico
	186538-00-1	3-[(2*S*,3*S*)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammide)-4-fenilbutanoil]-5,5-dimetil-*N*-(2-metilbenzil)-1,3-tiazolidina-4-carbossammide
	189448-35-9	acido (7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-ammino-5-cloro-1,3-tiazol-4-il)-2-(idrossiimino)acetammido]-3-[(3-{[(2-amminoetil)sulfanil]metil}pirirdin-4-il)sulfanil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico
	190841-79-3	3-({4-[4-(*N*-etossicarbonilammidino)fenil]tiazol-2-il}[1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil] ammino)propionato di etile
	213252-19-8	5-[(2,4-dioxo-1,3-tiazolidin-5-il)metil]-2-metossi-*N*-[4-(trifluorometil)benzil]benzammide
	221671-63-2	(2-{*N*-[4-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-5-(2-cicloesiletil)-1,3-tiazol-2-il]carbammoile}-5,7-dimetilindolin-1-il)acetato di potassio
	224631-15-6	2,5-dioxopirrolidin-1-il *N*-{*N*-[(2-isopropil-1,3-tiazol-4-il)metil]-*N*-metilcarbammoile}-*L*-valinate
	291536-35-1	(5Z)-5-(4-fluorobenzilidene)-1,3-tiazolidina-2,4-dione
	302964-08-5	N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[(6-cloro-2-metilpirimidin-4-il)ammino]-1,3-tiazolo-5-carbossammide
	302964-24-5	2-ammino-N-(2-cloro-6-metilfenil)-1,3-tiazolo-5-carbossammide
	478410-84-3	(4*R*)-*N*-allil-3-[(2*S*,3*S*)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammide)-4-fenilbutanoil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carbossammide
	752253-39-7	4-(2-cloro-4-metossi-5-metilfenil)-N-[(1*S*)-2-ciclopropil-1-(3-fluoro-4-metilfenil)etil]-5-metil-N-(prop-2-in-1-il)-1,3-tiazol-2-ammina
	866920-24-3	3-[2-cloro-4-({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metossi)fenil]-1,2,4-ossadiazol-5(4H)-one
	914361-45-8	L-lisina — {[(2R,3R)-3-[4-(4-cianofenil)-1,3-tiazol-2-il]-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-il]ossi}metil diidrogeno fosfato—etanolo (1:1:1)
2934 20 80	80756-85-0	(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminotioacetato di *S*-(benzotiazol-2-ile)
	87691-88-1	1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato
	89604-92-2	2-{[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi}-2-metilpropionato di terz-butile
	177785-47-6	acido (2*S*,3*S*)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 30 90	92-39-7	2-clorofenotiazina
	6631-94-3	2-acetilfenotiazina
	32338-15-1	fenotiazin-2-ilammina
2934 99 60	957-68-6	acido 7-amminocefalosporanico
2934 99 90	50-89-5	timidina
	58-61-7	adenosina
	63-37-6	5′-diidrogenofosfato di citidina
	98-03-3	tiofene-2-carbaldeide
	551-16-6	acido 6-amminopenicillanico
	940-69-2	*DL*-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammide
	1463-10-1	5-metiluridina
	3083-77-0	1-(beta-*D*-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dione
	3158-91-6	2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10*H*)-one
	4097-22-7	2′,3′-didesossiadenosina
	4295-65-2	2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9*H*-tioxanten-9-olo
	4462-55-9	cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile
	4691-65-0	inosina 5′-fosfato di disodio
	4923-87-9	5-bromo-1-benzotiofene
	5271-67-0	cloruro di tiofen-2-carbonile
	6504-57-0	4-[3-idrossi-3-fenil-3-(tiofen-2-il)propil]-4-metilmorfolin-4-io metile solfato
	7481-90-5	1-(3,5-anidro-2-deossi-β-*D*-treo-pentofuranosil)-5-metilpirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-dione
	13062-59-4	4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato
	13636-02-7	(*RS*)-3-(dimetilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo
	14282-76-9	2-bromo-3-metiltiofene
	16883-16-2	cloruro di 3-fenil-5-metilisossazol-4-carbonile
	17381-54-3	acido (1-benzotiofen-5-il)acetico
	18686-82-3	1,3,4-tiadiazolo-2-tiolo
	20893-30-5	2-tienilacetonitrile
	21080-92-2	acido 3-tienilmalonico
	22252-43-3	acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico
	22720-75-8	2-acetilbenzo[b]tiofene
	24209-38-9	acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico
	24209-43-6	acido (7*R*)-7-ammino-3-[2-(1,3,4-tiadiazol-2-ilsulfanil)etil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico
	24683-26-9	1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2*H*-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile
	24701-69-7	acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	25229-97-4	2-ciano-3-morfolinoacrilammide
	25629-50-9	cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile
	25954-21-6	5-metiluridina, emiidrato
	26638-53-9	3-cloro-6-metildibenzo[c,f][1,2]tiazepin-11(6H)-one 5,5-diossido
	27255-72-7	acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico
	28092-62-8	(3a*S*,6a*R*)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1*H*-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione
	28657-79-6	1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile
	28783-41-7	4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato
	29490-19-5	5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo
	29706-84-1	3′-azido-3′-desossi-5′-O-tritiltimidina
	29707-62-8	1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile
	30165-96-9	4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina
	30246-33-4	acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico
	32231-06-4	1-piperonilpiperazina
	36923-17-8	acido (7*R*)-7-ammino-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico
	37539-03-0	acido (7*R*)-7-ammino-3-[(1*H*-1,2,3-triazol-4-ilsulfanil)metil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico
	38313-48-3	3′,5′-anidrotimidina
	39098-97-0	cloruro di 2-tienilacetile
	39754-02-4	acido 7-[(*R*)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico—dimetilformammide (2:1)
	39925-10-5	1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-*D*-ribofuranosil)-1*H*-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile
	40172-95-0	1-(2-furoil)piperazina
	42399-49-5	(2*S*,3*S*)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5*H*)-one
	51762-51-7	7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidrile
	51818-85-0	acido 7-[(*D*)-mandelammido]cefalosporanico
	53994-69-7	acido (7*R*)-7-ammino-3-cloro-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico
	53994-83-5	7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile
	55612-11-8	5′-O-tritiltimidina
	59337-92-7	metil 3-(clorosulfonil)tiofene-2-carbossilato
	59804-25-0	1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2*H*-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile
	61807-78-1	acido 7-(bromoacetammido)-7-metossi-3-{[(1-metil-1*H*-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico
	63074-07-7	1-(tetraidro-2-furoil)piperazina
	63427-57-6	5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	63457-21-6	2-(3-benzil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabiciclo[3.2.0]hept-2-en-6-il)-3-metilbut-3-enoate di difenilmetile
	63675-74-1	6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene
	63877-96-3	2-(4-fluorobenzil)tiofene
	67914-85-6	cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo
	67978-05-6	difenilmetil(2R)-3-metil-2-[(1R,5S)-3-(4-metilfenil)-7-osso-4-ossa-2,6-diazabiciclo[3.2.0]ept-2-en-6-il]but-3-enoato
	68350-02-7	(7*R*)-7-ammino-3-{[(1-metil-1*H*-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-3,4-didehydrocepham-4-acido carbossilico, cloridrato
	69399-79-7	cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile
	70035-75-5	(7*S*)-7-(bromoacetammido)-7-metossi-3-{[(1-metil-1*H*-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile
	70918-74-0	1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato
	71420-85-4	acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1*H*-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio
	75776-79-3	acido 1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carbossilico, bromidrato
	76247-39-7	1,1-diossido di penicillanato di iodometile
	76646-91-8	1,1-diossido di acido (3*S*)-6,6-dibromo-2,2-dimetilpenam-3-carbossilico
	76801-85-9	(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-[(2,6-dideossi-3-C-metil-3-O-metil-α-*L*-ribo-esopiranosil)ossi]-2-etil-3,4,10-triidrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-{[3,4,6-trideossi-3-(dimetilammino)-β-*D*-xylo-esopiranosil]ossi}-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one
	77887-68-4	4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidrile
	78850-37-0	(3a*R*,4*R*,7a*R*)-2-metil-4-[(1*S*,2*R*)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4*H*-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile
	79349-82-9	acido trans-(7*R*)-7-ammino-3-vinil-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico
	80370-59-8	acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico
	84682-23-5	2-(2,4-diclorofenil)-2-(1*H*-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo
	84793-24-8	(*S*)-2-[(*S*)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile
	84915-43-5	acido (3*S*)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico
	85006-31-1	metil 3-ammino-4-metiltiofene-2-carbossilato
	86639-52-3	(4*S*)-4,11-dietil-4,9-diidrossi-1*H*,12*H*-pirano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,14 (4*H*,12*H*)-dione
	87932-78-3	acido 3-acetossimetil-7-[(*R*)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico
	92096-37-2	(7*R*)-3-(mesilossi)-7-(fenilacetammido)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile
	93183-15-4	2′-deossi-5′-O-(4,4′-dimetossitritil)-N^2-isobutirilguanosine 3′-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)
	94732-98-6	1-(1-{3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-diidro-1*H*-benzimidazol-2-tione

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	96219-87-3	(3-amminopirazol-4-il)(2-tienil)metanone
	96803-30-4	2-(1-benzotiofen-5-il)etanolo
	98796-51-1	2′-deossi-5′-O-(4,4′-dimetossitritil)timidina 3′-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)
	98796-53-3	N^6-benzoil-2′-deossi-5′-O-(4,4′-dimetossitritil)adenosine 3′-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)
	100988-63-4	ioduro di 1-[((7*R*)-7-ammino-4-carbossi-3,4-didehydrocepham-3-il)metil]piridinio
	102212-98-6	N^4-benzoil-2′-deossi-5′-O-(4,4′-dimetossitritil)citidina 3′-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)
	103788-59-6	4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]benzaldeide
	103788-65-4	2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etan-1-olo
	104146-10-3	3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile
	104218-44-2	3′-O-mesil-5′-O-tritiltimidina
	104795-66-6	3-isopropossi-5-metossi-*N*-(1*H*-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide
	104795-67-7	3-isopropossi-5-metossi-*N*-(1*H*-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide-1*H*-imidazolo (1:1)
	104795-68-8	3-isopropossi-5-metossi-*N*-(1*H*-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio
	106447-44-3	acido 7-ammino-3-[(*Z*)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico
	108895-45-0	3′-azido-2′,3′-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato
	110314-42-6	acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico
	110351-94-5	(*S*)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1*H*-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4*H*)-trione
	110483-43-7	2′-bromo-2′-deossi-5-metiluridine 3′,5′-diacetato
	112913-94-7	N-{[4-(4-fluorobenzil)morfolin-2-il]metil}acetammide
	113891-01-3	(2*S*,5*R*)-6,6-dibromo-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]eptano-2-carbossilato 4-ossido di difenilmetile
	114341-88-7	3-(2-bromopropanoil)-4,4-dimetil-1,3-oxazolidin-2-one
	115787-67-2	2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propiononitrile
	116539-55-0	(1*S*)-3-(metilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo
	116833-10-4	acido (*Z*)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico
	117829-20-6	2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4*H*-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato
	119221-49-7	5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2*H*-[1]benzotiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo
	120788-03-6	S-[(1R,3S)-1-ossidotetraidrotiofen-3-il] etantioato
	122567-97-9	5′-benzoil-2′,3′-dideidro-3′-desossitimidina
	124492-04-2	acido (*S*)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	125995-03-1	(4*R*,6*R*)-6-{2-[3-fenil-4-(fenilcarbammoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil}-4-idrossitetraidro-2*H*-piran-2-one
	126429-09-2	2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo
	126813-11-4	(4*R*,5*R*)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo
	127000-90-2	1-{[(2R,3S)-2-(2,4-difluorofenil)-3-metilossiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolo
	127111-98-2	(7*R*)-7-ammino-3-(mesilossi)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile, cloridrato
	130209-90-4	2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato
	130800-76-9	5-(3-cloropropil)-3-metilisoxazole
	131986-28-2	3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina
	131988-19-7	ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio
	132335-44-5	(*S*)-3-(dimetilammino)-1-(tiofen-2-il)propan-1-olo
	132335-46-7	(3S)-N,N-dimetil-3-(naftalen-1-ilossi)-3-(tiofen-2-il)propan-1-ammina
	133413-70-4	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-4,10,12,16,22,24-esametil-3,9,15,21-tetrachis(2-metilpropil)-1,7,13,19-tetraossa-4,10,16,22-tetraazaciclotetracosano-2,5,8,11,14,17,20,23-ottone
	135790-89-5	[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metil (7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-{(2*S*)-2-[(terz-butossicarbonil)ammino]propanammido}-1,3-tiazol-4-il)-2-(metossiimino)acetammido]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato
	138564-59-7	5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile
	140128-37-6	(7*R*)-7-(2-{2-[(terz-butossicarbonil)ammino]-1,3-tiazol-4-il}-2-[(tritilossi)imino]acetammido)-3-({[(1*H*-1,2,3-triazol-4-il)sulfanil]metil}sulfanil)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile
	140841-32-3	6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone
	143468-96-6	idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile
	147027-10-9	(2*R*,5*S*)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1*R*,2*S*,5*R*)-mentile
	147086-81-5	7,7-diossido di (4*S*,6*S*)-5,6-diidro-6-metil-4*H*-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo
	147086-83-7	*N*-[(4*S*,6*S*)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4*H*-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide
	147126-62-3	(2*R*,5*R*)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1*R*,2*S*,5*R*)-mentile
	152305-23-2	(*S*)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one
	155990-20-8	*N*-[(1-{[2-(dietilammino)etil]ammino}-7-metossi-9-oxo-9*H*-tioxanten-4-il)metil]formammide
	157341-41-8	(2*S*)-*N*-[(*R*)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide
	158512-24-4	(3a*S*,8a*R*)-3-[(2*R*,4*S*)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraidro-2*H*-indeno[1,2-d]ossazolo
	158878-46-7	6-{(*E*)-2-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)pirirdin-3-il]vinil}-4-idrossitetraidro-2*H*-piran-2-one

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	160115-08-2	{(*E*)-3-[(6*R*,7*R*)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil} (carbammoilmetil) (etil) metilammonio
	161005-84-1	(*S*)-*N*,*N*-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina—acido fosforico (1:1)
	161599-46-8	(2R,3R,4R,5R)-2-(4-ammino-5-fluoro-2-ossopirimidin-1(2H)-il)-2-fluoro-5-metiltetraidrofuran-3,4-diil diacetato
	163680-80-6	acido (3S)-10-[1-(acetilammino)ciclopropil]-9-fluoro-3-metil-7-osso-2,3-diidro-7H-[1,4]ossazino[2,3,4-ij]chinolina-6-carbossilico
	164015-32-1	*N*-metil-3-(1-naftilossi)-2-(2-tienil)propan-1-ammina fosfato
	165172-60-1	1-[(2R,5S)-5-(idrossimetil)-2,5-diidrofuran-2-il]-5-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-dione—1-metilpirrolidin-2-one (1:1)
	166964-09-6	4-cloro-3-metil-1,2-ossazol-5-ammina
	167304-98-5	(4*S*,7*S*,10a*S*)-4-ammino-5-ossoottaidro-7*H*-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile
	168828-81-7	(3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile
	170985-86-1	1-[(2*S*,3*S*)-2-(benzilossi)pentan-3-il]-4-(4-{4-[4-({(3*R*,5*R*)-5-(2,4-difluorofenil)-5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)metil]tetraidrofuran-3-il}metossi)fenil]piperazin-1-il}fenil)-1*H*-1,2,4-triazol-5(4*H*)-one
	171482-05-6	(2*R*,3*S*)-2-{(1*R*)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi}-3-(4-fluorofenil)morfolina, cloridrato
	175712-02-4	4-clorobenzensolfonato di [(3*S*,5*S*)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile
	176773-87-8	(3*R*)-3-(metossimetil)-7-(4,4,4-trifluorobutossi)-3,3a,4,5-tetraidro[1,3]oxazolo[3,4-a]chinolin-1-one
	177575-17-6	acido (*S*)-*N*-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1*H*-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-*L*-glutammico
	177575-19-8	*N*-{5-[2-((6*S*)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3*H*-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-*L*-glutammato di dietile
	177587-08-5	acido *N*-{5-[2-((6*S*)-2-ammino-4-oxo-3,4,5,6,7,8-esaidropirido[2,3-d]pirimidina-6-il)etil]-4-metiltiofene-2-carbonil}-*L*-glutammico
	178357-37-4	(5a*R*,11b*S*)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato
	181640-09-5	3-(1-{2-[4-benzoil-2-(3,4-difluorofenil)morfolina-2-il]etil}-4-fenilpiperidin-4-il)-1,1-dimetilurea, cloridrato
	181696-73-1	3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo
	182133-09-1	1-ossido di 6-(benzilossi)-3-bromo-2-(4-metossifenil)-1-benzotiofene
	183433-66-1	[6-cloro-4-(2-etil-1,3-dioxolan-2-il)-2-metossipiridin-3-il]metanolo
	183434-04-0	(4*S*)-4-etil-4,6-diidrossi-3,10-dioxo-3,4,8,10-tetraidro-1*H*-pirano[3,4-f]indolizine-7-carbossilato di terz-butile
	185835-97-6	(5*S*)-5-(metossimetil)-3-[6-(4,4,4-trifluorobutossi)-1,2-benzoxazol-3-il]-1,3-oxazolidin-2-one
	186256-67-7	(3*S*,10*R*,13*Z*,16*S*)-10-(3-cloro-4-metossibenzil)-3-isobutil-6,6-dimetil-16-[(1*S*)-1-((2*R*,3*R*)-3-feniloxiran-2-il)etil]-1,4-dioxa-8,11-diazacicloesadec-13-ene-2,5,9,12-tetrone

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	186348-69-6	7-cloro-8-[((2*R*)-1,4-diazabiciclo[2.2.2]octan-2-il)metilammino]-2,3-diidro-1,4-benzodioxine-5-carbossammide
	186521-38-0	5-[(3*R*)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-39-1	5-[(3*R*)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-40-4	5-[(3*S*)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-41-5	2-[(*S*)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile
	186521-42-6	(*S*)-6-{2-[5-(etossicarbonil)-2-tienil]etil}-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile
	186521-44-8	(6*S*)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3*H*-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-45-9	acido (6*S*)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3*H*-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico
	188016-51-5	*N*-(butossicarbonil)-3-{[(5*R*)-3-(4-cianofenil)-4,5-diidroisoxazol-5-il]acetammido}-*L*-alaninate di metile
	189028-95-3	(4*S*)-3-[(5*R*)-5-(4-fluorofenil)-5-idrossipentanoil]-4-fenil-1,3-oxazolidin-2-one
	191023-43-5	5-(8-ammino-7-cloro-2,3-diidro-1,4-benzodioxin-5-il)-3-(1-fenetilpiperidin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3*H*)-one
	192049-49-3	4-nitrobenzil 2-((1*R*,5*R*)-3-benzil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabiciclo[3.2.0]ept-2-en-6-il)-3-metilbut-2-enoate
	194861-99-9	((5*S*)-3-terz-butil-2-fenil-1,3-oxazolidin-5-il)metanolo
	195708-14-6	(2*R*,3R,4*S*)-4-(1,3-benzodioxol-5-il)-3-(etossicarbonil)-2-(4-metossifenil)pirrolidinio (2*S*)-idrossi(fenil)acetato
	197897-11-3	ioduro di 1-[((7*R*)-7-ammino-4-carbossi-3,4-didehydrocepham-3-il)metil]-1*H*-imidazo[1,2-b]piridazina-4-ium
	199327-61-2	7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4(3*H*)-one
	208337-82-0	5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile
	208337-83-1	5-[(3*R*)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
	208337-84-2	5-[(3*R*)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
	220099-91-2	(2R)-3′H-spiro[4-azabiciclo[2.2.2]ottano-2,2′-furo[2,3-b]piridina]
	220100-81-2	(2R)-3′H-spiro[4-azabiciclo[2.2.2]ottano-2,2′-furo[2,3-b]piridina] (S,S)-2,3-diidrossibutandioato
	220997-99-9	(5*R*)-9-cloro-5-etil-5-idrossi-10-metil-12-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]-1,4,5,13-tetraidro-3*H*,15*H*-oxepino[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,15-dione, cloridrato
	221054-70-2	(5*R*)-5-etil-5-idrossi-1,4,5,8-tetrahydrooxepino[3,4-c]piridina-3,9-dione
	223570-85-2	8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il 2,3-diidropirazolo[1,5,4-de][1,4]benzoxazine-6-carbossilato
	223595-20-8	(1*R*)-5-(1,3,6,2-dioxazaborocan-2-il)-1-metil-2-tritilisoindoline
	227029-27-8	2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)metansolfonato di etile

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	227625-35-6	3-{[2-(amminometil)cicloesil]metil}-1,2,4-oxadiazol-5(4*H*)-one
	227626-65-5	N-metil-*N*-{2-[(5-oxo-4,5-diidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil]cicloesil}carbammato di terz-butile
	227626-75-7	3-{[2-(amminometil)cicloesil]metil}-1,2,4-oxadiazol-5(4*H*)-one, cloridrato
	229336-92-9	3-cloro-*N*-{4-cloro-2-[(5-cloropiridin-2-il)carbammoile]-6-metossifenil}-4-{[2-(metilammino)imidazol-1-il]metil}tiofene-2-carbossammide
	229340-73-2	3-cloro-*N*-{4-cloro-2-[(5-cloropiridin-2-il)carbammoile]-6-metossifenil}-4-{[2-(metilammino)imidazol-1-il]metil}tiofene-2-carbossammide trifluoroacetato
	252317-48-9	{(3*S*)-1-[1-(2,3-diidro-1-benzofuran-5-il)etil]pirrolidin-3-il}difenilacetonitrile
	253450-09-8	6-({2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etil}sulfinil)-1,3-benzoxazol-2(3*H*)-one
	253450-12-3	6-{[2-(4-benzilpiperidin-1-il)etil]sulfinil}-1,3-benzoxazol-2(3*H*)-one
	265121-04-8	acido (3-{[(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi}-3-(2-fluorofenil)morfolin-4-il]metil}-5-osso-2,5-diidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)fosfonico—1-deossi-1-(metilammino)-D-glucitolo (1:2)
	287737-72-8	acido (2*S*)-idrossi(fenil)acetico—(1*S*)-3-(dimetilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo (1:1) (sale)
	287930-73-8	4-benzil-2-idrossimorfolin-3-one
	287930-75-0	(2*R*)-4-benzil-2-{(1*R*)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi}morfolin-3-one
	345217-03-0	2-[(2*S*,3*S*)-2-(benzilossi)pentan-3-il]-4-(4-{4-[4-({(3*R*,5*R*)-5-(2,4-difluorofenil)-5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)metil]tetraidrofuran-3-il}metossi)fenil]piperazin-1-il}fenil)semicarbazide
	356782-84-8	3-osso-4-(β-D-ribofuranosil)-3,4-diidropirazina-2-carbossammide
	362543-73-5	DNA, d(P-tio) (C-T-A-G-A-T-T-T-C-C-C-G-C-G), tridecasodio sale
	376608-74-1	2-{[(3aR,4S,6R,6aS)-6-{[5-ammino-6-cloro-2-(propilsulfanil)pirimidin-4-il]ammino}-2,2-dimetiltetraidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]diossol-4-il]ossi}etanolo
	388082-75-5	5-[4-[[3-cloro-4-[(3-fluorofenil)metossi]fenil]ammino]-6-chinazolinil]-2-furancarbossaldeide 4-metilbenzensulfonato (1:1)
	390800-88-1	N,N′,N′′-(borossina-2,4,6-triiltris{[(1*S*)-3-metilbutano-1,1-diil]immino[(2*S*)-1-osso-3-fenilpropano-1,2-diil]})tripirazina-2-carbossammide
	452339-73-0	(5R)-5-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodiossin-6-il)-1,3-ossazolidin-2-one
	474554-48-8	2-bromo-1-[3-terz-butil-4-metossi-5-(morfolin-4-il)fenil]etanone
	475480-88-7	4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]-1-benzotiofene-7-carbaldeide
	499785-81-8	3-osso-4-(2,3,5-tri-O-acetil-β-D-ribofuranosil)-3,4-diidropirazina-2-carbossammide
	503068-36-8	(5R)-3-(6-{2-[(2,6-diclorobenzil)ossi]etossi}esil)-5-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodiossin-6-il)-1,3-ossazolidin-2-one
	519187-97-4	1-[3-(2-benzo[b]tien-5-iletossi)propil]-3-azetidinolo (2Z)-2-butendioato (1:1)

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	519188-42-2	acido 3-[2-(1-benzotiofen-5-il)etossi]propionico
	519188-55-7	3-[2-(1-benzotiofen-5-il)etossi]-1-(3-idrossiazetidin-1-il)propan-1-one
	521266-46-6	(2*S*)-1-{*N*-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etil]glicil}pirrolidina-2-carbonitrile
	530141-72-1	acido 3-(5-{[4-(ciclopentilossi)-2-idrossifenil]carbonil}-2-[(3-idrossi-1,2-benzossazol-6-il) metossi]fenil)propanoico
	630100-90-2	(1R)-1,2-anidro-4-C-{(1E,3E)-4-[(1S,2S,3E,5R,6R,9R)-5-(1-carbossilato-4-cicloeptilpiperazin-2-il)-6,9-diidrossi-2,6-dimetil-11-ossoossaciclododec-3-en-1-il]penta-1,3-dien-1-il}-3,5-dideossi-1-[(2R,3S)-3-idrossipentan-2-il]-D-eritropentitolo
	635724-55-9	succinato di (2*S*)-2-[(*S*)-(2-etossifenossi)fenilmetil]morfolina
	649761-25-1	*N*-{4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]benzil}glicinato di metile, cloridrato
	655233-39-9	(7*R*)-7-ammino-3-((2*S*)-tetraidrofuran-2-il)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di 4-nitrobenzile, cloridrato o 4-nitrobenzil(6R,7R)-7-ammino-8-osso-3-[(2S)-tetraidrofuran-2-il]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-ene-2-carbossilato idrocloruro
	663603-70-1	(2*Z*)-3-(metilammino)-1-(2-tienil)prop-2-en-1-one
	665058-78-6	DNA, d(T-sp-C-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-A-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T)
	690270-65-6	(2R,3S,4R)-5-(4-ammino-2-ossopirimidin-1(2H)-il)-2-azido-2-{[(2-metilpropanoil)ossi] metil}tetraidrofuran-3,4-diil bis(2-metilpropanoato) idrocloruro
	710281-33-7	acido 2-({[(1R,3S)-3-{[2-(3-metossifenil)-5-metil-1,3-ossazol-4-il]metossi}cicloesil]ossi} metil)-6-metilbenzoico
	744239-10-9	DNA, d(P-tio) (G-A-T-C-C-G-C-G-G-G-A-A-A-T), tridecasodio sale
	753015-42-8	3-{(E)-2-[(3R)-pirrolidin-3-il]etenil}-5-(tetraidro-2H-piran-4-ilossi)piridina
	812647-80-6	{(2R,3S,4R,5R)-2-azido-5-(2,4-diosso-3,4-diidropirimidin-1(2H)-il)-3,4-bis[(fenilcarbonil) ossi]tetraidrofuran-2-il}metil 3-clorobenzoato
	871484-32-1	4-[4-({3-[(4-deossi-4-fluoro-β-D-glucopiranosil)ossi]-5-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il}metil) fenil]-*N*-[1,3-diidrossi-2-(idrossimetil)propan-2-il]butanammide
	872728-82-0	*N*-[4-(5-oxo-4,5-diidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]glicine
	877130-28-4	(6R)-6-ciclopentil-6-[2-(2,6-dietilpiridin-4-il)etil]-3-[(5,7-dimetil[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)metil]-4-idrossi-5,6-diidro-2H-piran-2-one
	888504-28-7	5-metil-1,3,4-oxadiazolo-2-carbossilato di potassio
	893428-72-3	*N*-(5-cloro-1,3-benzodiossol-4-il)-7-[2-(4-metil-1-piperazinil)etossi]-5-[(tetraidro-2H-piran-4-il)ossi]-4-chinazolinamina (2E)-2-butendioato (1:2)
	913695-00-8	2-[({4-[(2,2-dimetil-1,3-diossan-5-il)metossi]-3,5-dimetilpiridin-2-il}metil)sulfinil]-1Hbenzimidazolo, sale di sodio (1:1)
	923591-06-4	metil (5R,7S,10S)-10-terz-butil-15,15-dimetil-3,9,12-triosso-6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19-dodecaidro-1H,5H-2,23:5,8-dimetano-4,13,2,8,11-benzodiossatriazacicloenicosina-7(3H)-carbossilato

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 99 90	*(seguito)*	
	947408-94-8	6-metil-2-tritil-1,2-benzossazol-3(2H)-one
	947408-95-9	6-(bromometil)-2-trifenilmetil-1,2-benzisossazol-3(2H)-one
	947409-01-0	metil 3-[5-[4-(ciclopentilossi)-2-idrossibenzoil]-2-[(2-trifenilmetil-1,2-benzisossazol-3(2H)-on-6-il)metossi]fenil]propionato
	1001859-46-6	DNA che esprime una proteina di fusione tra il peptide segnale dell'interferone beta umano e gli aminoacidi da 21 154 del fattore di crescita del fibroblasto in un vettore plasmidico sintetico pCOR
	1029716-44-6	1-(1-etossietil)-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diossaborolan-2-il)-1H-pirazolo
	1256445-67-6	4-nitrobenzensolfonato di (4*S*,5*S*)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile
	1256462-17-5	(1*R*,2*S*,3*S*,6*R*)-[(*S*)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide
	1403828-58-9	1-(1-{4-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]butil}-1,2,3,6-tetraidropiridin-4-il)-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one
2935 90 90	121-30-2	4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide
	6292-59-7	4-terz-butilbenzensolfonammide
	6973-09-7	5-ammino-2-metilbenzensulfonamide
	16673-34-0	*N*-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide
	17852-52-7	4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato
	22663-37-2	1-(4-clorobenzensolfonil)urea
	24310-36-9	1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1,2,3,4-tetraidro-5H-1-benzazepin-5-one
	33045-52-2	5-solfammoil-o-anisato di metile
	33288-71-0	5-metil-*N*-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide
	39570-96-2	(2R)-3-(benzilsulfanil)-N-[(2S)-1-{[(2S,3S)-1-idrazinil-3-metil-1-ossopentan-2-il]ammino}-3-(4-idrossifenil)-1-ossopropan-2-il]-2-{[(4-metilfenil)sulfonil]ammino}propanammide
	66644-80-2	acido 3-metossi-5-solfammoil-*o*-anisico
	81880-96-8	*N*-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato
	84522-34-9	4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio
	88918-84-7	4-amminobenzil-*N*-metilmetansolfonammide, cloridrato
	88919-22-6	3-(2-amminoetil)-*N*-metilindol-5-ilmetansolfonammide
	88933-16-8	1-(4-idrazinofenil)-*N*-metilmetansolfonammide, cloridrato
	100632-57-3	acido 4-[4-(mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico
	105951-31-3	5,6-diidro-4-osso-4*H*-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide
	105951-35-7	7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4*H*-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide
	106820-63-7	3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile
	112101-81-2	5-[(*R*)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide
	120298-38-6	7,7-diossido di *N*-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4*H*-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide
	123664-84-6	N-(5-metossi-2-fenossifenil)metansulfonamide
	137431-02-8	*N*-[3-(2-ammino-1-idrossimetil)-4-fluorofenil]metansolfonammide

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	141430-65-1	N-[2-(4-idrossianilino)piridin-3-il]-4-metossibenzene-1-solfonammide
	141450-48-8	N-{2-[(4-idrossifenil)ammino]piridin-3-il}-4-metossibenzensulfonamide idrocloruro
	147200-03-1	*N*-[(4*S*,6*S*)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4*H*-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide
	149456-98-4	N-[4-(N-formilglicil)-5-metossi-2-fenossifenil]metansulfonamide
	149457-03-4	N-[4-(N-formilglicil)-5-idrossi-2-fenossifenil]metansulfonamide
	149490-60-8	*N*-(butano-1-solfonil)-L-tirosina
	149490-61-9	*N*-(butano-1-solfonil)-O-(4-piridin-4-ilbutil)-*L*-tirosina
	150975-95-4	acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico
	151140-66-8	(4-ammino-3-iodofenil)-*N*-metilmetansolfonammide
	160231-69-6	(3*S*)-tetraidrofuran-3-il *N*-[(2*S*,3*R*)-3-idrossi-4-(N-isobutil-4-nitrobenzene-1-sulfonammido)-1-fenilbutan-2-il]carbammato
	169280-56-2	4-ammino-*N*-[(2*R*,3*S*)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutil]-*N*-isobutilbenzene-1-solfonammide
	179524-67-5	(*S*)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-*N*-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide
	183556-68-5	(*S*)-*N*-{(1*S*,2*R*)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil}-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide
	189814-01-5	3-(2-ammino-1-idrossimetil)-4-metossibenzene-1-solfonammide
	192329-83-2	acido (3*S*)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico
	193686-76-9	7-cloro-1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1,2,3,4-tetraidro-5H-1-benzazepin-5-one
	194602-23-8	acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico
	198470-85-8	*N*-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio
	200575-15-1	4-[2-etossi-5-(4-metilpiperazina-1-solfonil)benzammide]-1-metil-3-propilpirazolo-5-carbossammide
	210538-75-3	*N*-(1,2,3,4-tetraidroisochinolin-5-il)metansolfonammide, cloridrato
	244634-31-9	*N*-((2*R*,3*S*)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutil)-*N*-isobutil-4-nitrobenzene-1-solfonammide, cloridrato
	247582-73-6	acido 2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil]nicotinico
	289042-10-0	N-{5-[(difenilfosforil)metil]-4-(4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-2-il}-N-metilmetansulfonamide
	289042-12-2	(4*R*,6*S*)-6-((*E*)-2-{4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[mesil(metil)ammino]pirimidina-5-il} vinil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il 3,3-dimetilbutanoato
	334826-98-1	5-[2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil)pirirdin-3-il]-3-etil-2-(2-metossietil)-2,6-diidropirazolo[4,3-d]pirimidina-7-one
	334827-99-5	5-[2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil)pirirdin-3-il]-3-etil-2-(2-metossietil)-2,3,4,5,6,7-esaidropirazolo[4,3-d]pirimidina-7-one 4-metilbenzene-1-solfonato

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 90 90	*(seguito)*	
	334828-19-2	N-[3-carbammoile-5-etil-1-(2-metossietil)pirazol-4-il]-2-etossi-5-[(4-etilpiperazin-1-il)solfonil]nicotinamide
	364321-71-1	3-[(dimetilammino)metil]-4-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzene-1-solfonammide
	364323-49-9	3-[(dimetilammino)metil]-4-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzene-1-solfonammide *L*-tartarato (1:1)
	941690-55-7	3-[(metilsulfonil)ammino]-2-fenil-N-[(1S)-1-fenilpropil]chinolina-4-carbossammide
	1198178-65-2	(1R,2R)-1-[(ciclopropilsulfonil)carbamoil]-2-etilciclopropanaminio 4-metilbenzensulfonato
	1403823-55-1	2-(cicloesilmetil)-N-{2-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]etil}-1,2,3,4-tetraidroisochinolina-7-sulfonamide di[(2E)-but-2-endioato] idrato
2938 90 10	5511-98-8	acetildigossina
2938 90 90	81-27-6	sennoside A
	128-57-4	sennoside B
	517-43-1	miscela di sennoside A e B
	8024-48-4	casantranolo
	52730-36-6	sennoside A, sale di calcio
	52730-37-7	sennoside B, sale di calcio
	104443-57-4	1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-*D*-galattopiranosil-(1,4)-O-(*N*-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-*D*-galattopiranosil-(1,4)-beta-*D*-glucopiranosil]cerammide
	104443-62-1	1-O-[O-(*N*-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-*D*-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-*D*-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-*D*-galattopiranosil-(1,4)-beta-*D*-glucopiranosil]cerammide
	196085-62-8	*N*-{[(1*R*,2*R*)-1-[O-(*N*-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-*D*-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-*D*-galattopiranosil-(1,4)-beta-*D*-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil}stearammide
	52730-36-6,52-730-37-7	miscela di sennoside A e B, sali di calcio
2939 11 00	41444-62-6	fosfato di codeina, emiidrato
2939 19 00	6429-04-5	(*RS*)-tetraidropapaverina, cloridrato
	54417-53-7	(*R*)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato
2939 20 00	123599-79-1	acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico—cinconidina (1:1)
	467430-13-3	acido 2-[2-metil-1-(propionilossi)propossi]-2-[(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico, (9*R*)-cinchonan-9-olo sale (1:1)
2939 79 90	51-55-8	atropina
	92-13-7	pilocarpina
	477-29-2	colchicoside
	7689-03-4	(4S)-4-etil-4-idrossi-1H-pirano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,14(4H,12H)-dione

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2939 79 90	*(seguito)*	
	16589-24-5	4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo—acido *L*-tartarico (2:1)
2940 00 00	50-69-1	*D*-ribosio
	533-67-5	2-desossi-*D*-eritropentosio
	604-69-3	1,2,3,4,6-penta-O-acetil-β-D-glucopiranosio
	4132-28-9	2,3,4,6-tetra-O-benzil-*D*-glucosio
	6564-72-3	2,3,4,6-tetra-O-benzil-*D*-glucopyranose
	13035-61-5	1,2,3,5-tetraacetil-beta-*D*-ribofuranosio
	24259-59-4	*L*-ribosio
	80312-55-6	2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-*D*-glucosio
	141256-04-4	acido 1-(28-{O-*D*-apio-beta-*D*-furanosil-(1,3)-O-beta-*D*-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deoxi-alfa-*L*-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-*L*-arabinofuranosiloxi-3-idrossi-6-metilottanoiloxi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deoxi-beta-*D*-galattopiranosiloxi}-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-*D*-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-*D*-xilopiranosil-(1,3)-beta-*D*-glucopiranosiduronico
	182410-00-0	eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio
	270071-40-4	carbonato di benzile e 2,6-dimetossi-4-{(5*R*,5a*R*,8a*R*,9*S*)-6-oxo-9-[(2,3,4,6-tetra-O-benzil-β-*D*-glucopiranosil)ossi]-5,5a,6,8,8a,9-esaidrofuro[3′,4′:6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-5-il} fenile
	471863-88-4	2,3-di-O-benzil-4,6-O-((1*R*)-etilidene)-*D*-xylo-hexopyranose
	473799-30-3	(5*S*,5a*S*,9*S*)-9-(4-idrossi-3,5-dimetossifenil)-8-oxo-5,5a,6,8,8a,9-esaidrofuro[3′,4′:6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-5-il 2,3-di-O-benzil-4,6-O-[(1*R*)-etilidene]-β-*D*-glucopianoside
	647834-15-9	2-(4-metossibenzil)tiofen-3-il β-D-glucopiranoside
2941 90 00	13292-22-3	3-formilrifamicina
	14487-05-9	rifamicina O
	54122-50-8	(7*R*)-3-(acetossimetil)-7-[2-({(3*R*)-3-[(terz-butossicarbonil)ammino]-3-carbossipropil} ammino)-2-oxoetil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di dicicloesilammonio o cefalosporina *D* dicicloesilammina sale
	76610-92-9	acido (6R,7R)-7-({N-[(4-etil-2,3-diossopiperazin-1-il)carbonil]-D-treonil}ammino)-3-{[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-ene-2-carbossilico
3002 12 00	42617-41-4	fattore XIVa della coagulazione sanguigna
	116638-33-6	SC-59735
3003 90 00	195993-11-4	emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-*D*-galattopiranosil-(1,4)-O-(*N*-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-*D*-galattopiranosil-(1,4)-beta-*D*-glucopiranosio
3006 30 00	155773-56-1	ferristene
3507 90 90	8055-80-9	fibrinucleasi, polvere
	9001-63-2	lisozima
	9002-12-4	urato-ossidasi
	9003-98-9	desossiribonucleasi

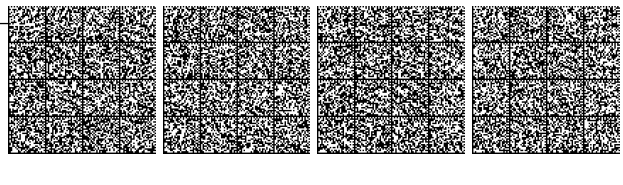

ALLEGATO 6

Codice NC	CAS RN	Denominazione
3824 99	41201-60-9	solfuro di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotta forma di soluzione in toluene
	78441-62-0	4-(2-amminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammina, sotto forma di soluzione in toluene
3824 99 64	0-00-0	Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di *Micromonospora inyoensis* usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI)
	0-00-0	Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di *Micromonospora purpurea* usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI)
	0-00-0	Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di *E. coli* geneticamente modificata, contenente fattore stimulatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali della voce 3002 del SA
	0-00-0	Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di *E. coli* geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali della voce 3002 del SA
	0-00-0	clavulanato di potassio—cellulosa microcristallina (1:1)
	0-00-0	clavulanato di potassio—diossido di silicio (1:1)
	0-00-0	clavulanato di potassio—saccarosio (1:1)
	330-95-0	1,3-bis(4-nitrofenil)urea-4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1)
3824 99 92	30165-96-9	4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina, toluene soluzione
	38345-66-3	(2*S*,3*R*)-4-(dimetilammino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo, toluene soluzione
	78834-75-0	7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene
	84449-81-0	cloruro di 4-[2-(piperidin-1-il)etossi]benzoile, cloridrato, 1,2-dicloroetano soluzione
	127852-28-2	(1*R*)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etan-1-olo, soluzione acetonitrile
	170277-77-7	metansolfonato di (3*S*)-3-[2-(mesilossi)etossi]-4-(tritilossi)butile, dimetilformamide soluzione
3907 29 20	1350810-60-4	poli(ossi-1,2-etandiil), α-idro-ω-metossi, diestere con 21N6,21′N6-[[(N2,N6-dicarbossi-L-lisil-β-alanil)immino]bis(1-osso-2, 1-etandiil)]bis[N-acetilglicil-L-leucil-L-tirosil-L-alanil-L-cisteinil-L-istidil-L-metionilglicil-L-prolil-L-isoleucil-L-treonil-3-(1-naftalenil)-L-alanil-L-valil-L-cisteinil-L-glutaminil-L-prolil-L-leucil-L-arginil-N-metilglicil-L-lisinamide] ciclico (6→15), (6′→15′) bis(disolfito)
3911 90	162430-94-6	1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano

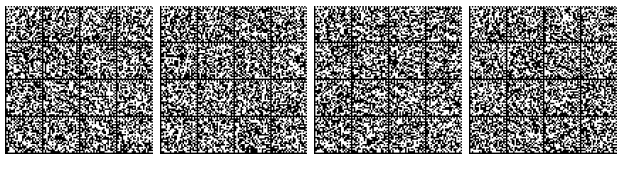

[SEZIONE III]

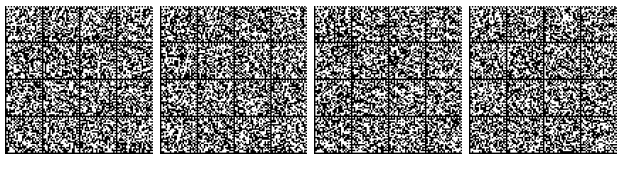

[ALLEGATO 7]

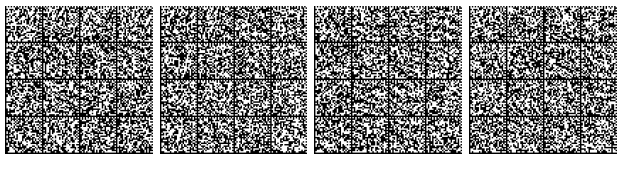

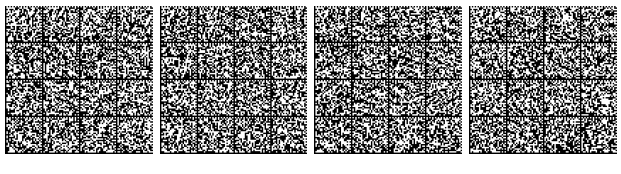

SEZIONE IV

TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

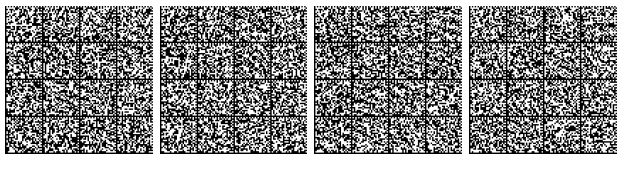

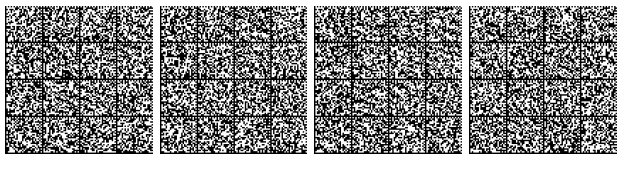

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

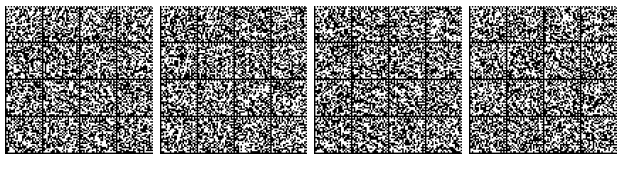

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

(Elenco dei denaturanti)

La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Denaturante	
			Nome	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	Essenza di trementina	500
			Essenza di lavanda	100
			Olio di rosmarino	150
			Olio di betulla	100
		– Tuorli d'uova:		
	0408 11	– – essiccati:	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: — il 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)	5 000
	0408 11 20	– – – inadatti al consumo umano		
	0408 19	– – altri:		
	0408 19 20	– – – inadatti al consumo umano		
		– altri:		
	0408 91	– – essiccati:		
	0408 91 20	– – – inadatti al consumo umano		
	0408 99	– – altri:		
	0408 99 20	– – – inadatti al consumo umano		
2	1106	Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:	Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi	1 000
	1106 20	– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:	5 000
	1106 20 10	– – denaturati	— il 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)	

([1]) Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3ª edizione 1971, Bradford, Inghilterra.

ALLEGATO 8

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Denaturante			
			Denominazione			Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
			Denominazione chimica o descrizione	Denominazione usuale	C 1 [1]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)
3	2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:	Sale sodico del 4-solfobenzenazoresorcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4-solfonico (colore: giallo)	Crisoina S	14270	6
		– Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:	Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)	Giallo solido AB	13015	6
		– – altri:				
	2501 00 51	– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)	Ponceau 6 R	16290	1
			Tetrabromofluore sceina (colore: giallo fluorescente)	Eosina	45380	0,5
			Naftalina	Naftalina	—	250
			Sapone in polvere	Sapone in polvere	—	1 000
			Dicromato di sodio o di potassio	Dicromato di sodio o di potassio	—	30
			Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe_2O_3 in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm	Ossido di ferro	—	250
			Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio		3 000

ALLEGATO 8

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Denaturante	
			Denominazione	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:	Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)	150
			Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)	2 000
			Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)	2 000
			Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide)	100
			Dietanolammina (unicamente per albumine solide)	6 000
		– Ovoalbumina:		
	3502 11	– – essiccata		
	3502 11 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana		
	3502 19	– – altra:		
	3502 19 10	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana		
	3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:		
	3502 20 10	– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana		
	3502 90	– altre:		
		– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:		
	3502 90 20	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana		

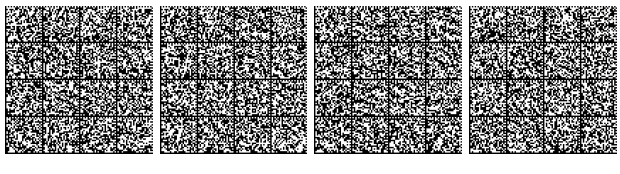

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

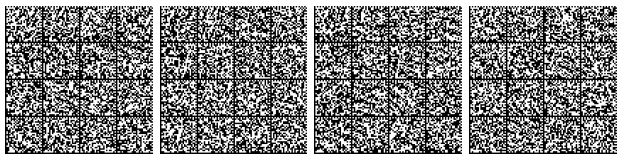

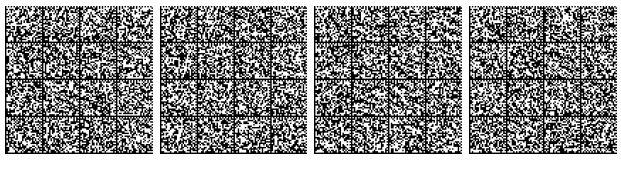

ALLEGATO 9

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

1. Disposizioni generali

Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

— uva fresca da tavola del codice NC ex 0806,

— tabacchi del codice NC ex 2401,

— nitrati del codice NC ex 3102 o 3105.

2. Disposizioni relative ai certificati

Presentazione dei certificati

I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri e una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per metro quadrato deve essere utilizzata.

Visto e rilascio dei certificati

I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

— sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori,

— si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati,

— si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Validità dei certificati

Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

Frazionamento di una spedizione

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per … chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

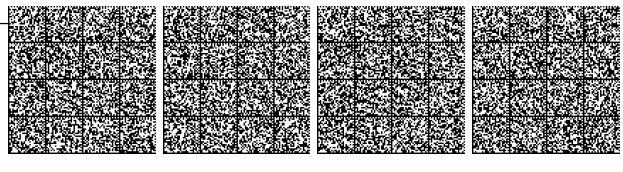

ALLEGATO 9

Elenco degli organismi che possono avallare i certificati ([1])

Codice NC ex	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
0806	Stati Uniti d'America	Arizona Department of Agriculture	Arizona Department of Agriculture, Shipping Point Inspection Phoenix, AZ
		California Department of Food and Agriculture	California Department of Food and Agriculture, Division of Inspection Services, Shipping Point Inspection Sacramento, CA
2401	Stati Uniti d'America	Tobacco Association of the United States	Danville, Virginia
	Canada	Canadian Food Inspection Agency o i suoi uffici autorizzati	Ottawa
	Argentina	Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati	Salta
		Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati	San Salvador de Jujuy
		Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati	Posadas
	Bangladesch	Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati	Dacca
	Brasile	Banco do Brasil S.A. Agência Caxias do Sul	Caxias do Sul
		Banco do Brasil S.A. Agência Empresa Porto Santos	Santos
		Banco do Brasil S.A. Agência Itajaí	Itajaí
		Banco do Brasil S.A. Agência José Menino	Santos
		Banco do Brasil S.A. Agência Paranaguá	Paranaguá
		Banco do Brasil S.A. Agência Rio Grande	Rio Grande
		Banco do Brasil S.A. Gecex Belo Horizonte	Belo Horizonte
		Banco do Brasil S.A. Gecex Curitiba	Curitiba
		Banco do Brasil S.A. Gecex Porto Alegre	Porto Alegre
		Banco do Brasil S.A. Gecex São Paulo	São Paulo
		Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina	Florianópolis
		Federação das Indústrias do Estado do Paraná	Curitiba
		Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul	Porto Alegre

([1]) Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

ALLEGATO 9

Codice NC ex	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
	Cina	General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Shangai
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Shandong
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Hubei
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Guangdong
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Liaoning
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Yunnan
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Hainan
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Inner Mongolia
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Anhui
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Beijing
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Chongqing
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Fujian
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Gansu
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Guangxi
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Guizhou
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Hebei
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Henan
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Hunan
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Jiangsu
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Jiangxi
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Jilin
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Zhejiang
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Ningxia
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Qinghai

ALLEGATO 9

Codice NC ex	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Shaanxi
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Shanxi
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Ningbo
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Shenzen
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Sichuan
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Tianjin
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Tibet
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Xiamen
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Urumqi
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Zhuhai
		General Administration of Customs of China (GACC), o i suoi uffici regionali	Heilongjiang
	Columbia	Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati	Bogotà
	Cuba	Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati	L'Avana
		Corporación Habanos S.A	La Habana
		Internacional Cubana de Tabacos S.A.	La Habana
	Guatemala	Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati	Città di Guatemala
		VUPE (Ventanilla Unica para las Exportaciones)	Guatemala City
	India	Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati	Guntur
	Indonesia	Ministry of Trade Republic of Indonesia — Lembaga Tembakau Surakarte (Tobacco Institution in Surakarta)	Surakarta
		Ministry of Trade Republic of Indonesia — Regional Laboratory for testing and quality control and tobacco institution	Jember
		Ministry of Trade Republic of Indonesia — Regional Laboratory for testing and quality control and tobacco institution	Surabaya - Jawa Timur
		Lembaga Tembakau Cabang Medan	Medan
		(Lembaga Tembakau Medan)Tobacco Institution in Medan	Medan

ALLEGATO 9

Codice NC ex	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
	Messico	Secretaría de Economía Dirección General de Facilitacíon Comercial y de Comercio Exterior Insurgentes Sur 1940, PH Col. Florida. C.P. 01030 - Ciudad de México.	Col. Florida. C.P. 01030
	Filippine	Republic of Philippines Department of Agriculture National Tobacco Administration	Quezon City
	Corea del Sud	Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati	Taejon
	Sri Lanka	Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati	Colombo
	Svizzera	Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Sektion Tabak- und Bierbesteuer Administration fédérale des douanes AFD — Section Impôts sur le tabac et sur la bière Amministrazione federale delle dogane AFD — Sezione Imposte sul tabacco e sulla bierra Federal Customs Administration FCA — Section Tobacco and beer Tax	Delémont
	Thailandia	Bureau of Foreign Trade Services Office Foreign Trade Region 1 (Chiangmai) Office Foreign Trade Region 2 (Hatyai) Office Foreign Trade Region 3 (Chonburi) Office Foreign Trade Region 4 (Srakaew) Office Foreign Trade Region 5 (NongKhai) Office Foreign Trade Region 6 (Chiangrai)	Nonthaburi Chiangmai Hatyai Chonburi Srakaew NongKhai Chiangrai
3102 3105	Cile	Servicio Nacional de Geología y Minería	Santiago

ALLEGATO 9

Elenco dei certificati

Certificato 1:	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)
Certificato 2:	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)
Certificato 3:	CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

ALLEGATO 9

<table>
<tr><td rowspan="2">1. Esportatore (1)</td><td>2. Numero</td><td>ORIGINALE</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. ORGANISMO EMITTENTE</td></tr>
<tr><td>4. Destinatario (1)</td><td colspan="2" rowspan="3">5.

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»
(sottovoce 0806 10 10 della nomenclatura combinata)</td></tr>
<tr><td>6. Mezzo di trasporto (1)</td></tr>
<tr><td>7. Luogo di sbarco (1)</td></tr>
<tr><td>8. Marche e numeri, quantità e natura dei colli</td><td>9. Peso lordo (kg)</td><td>10. Peso netto (kg)</td></tr>
<tr><td colspan="3">11. Peso netto (kg) (in lettere)</td></tr>
<tr><td colspan="3">12. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Si certifica che l'uva descritta nel presente certificato è uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera cv)

Luogo . . . . . Data . . . . .

Timbro
(o timbro stampato)
e firma</td></tr>
</table>

(1) Da completare da parte dell'esportatore.

ALLEGATO 9

<table>
<tr><td>1. Esportatore</td><td>2. Numero</td><td>ORIGINALE</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3. ORGANISMO EMITTENTE</td></tr>
<tr><td>4. Destinatario</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6. Mezzo di trasporto</td><td colspan="2">5.
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ TABACCHI
(sottovoci da 2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85 e 2401 20 95 della nomenclatura combinata)</td></tr>
<tr><td>7. Marche e numeri, quantità e natura dei colli</td><td>8. Peso lordo (kg)</td><td>9. Peso netto (kg)</td></tr>
<tr><td colspan="3">10. Peso netto (kg) (in lettere)</td></tr>
<tr><td colspan="3">11. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Si certifica che i tabacchi descritti nel presente certificato sono tabacchi «flue-cured» del tipo Virginia — tabacchi «light air-cured» del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) — tabacchi «light air-cured» del tipo Maryland — tabacchi «fire-cured»([1]).

Luogo ..... Data .....

Timbro (o timbro stampato) e firma</td></tr>
</table>

([1]) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO 9

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	**CERTIFICATO DI QUALITÀ NITRATO DEL CILE** (sottovoci 3102 50 00, 3105 90 20 e 3105 90 80 della nomenclatura combinata) N. ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. ORGANISMO EMITTENTE **Repùblica de Chile** **Servicio Nacional de Geología y Minería**
	NOTE
4. Nave	
5. Porto d'imbarco	
6. Polizza di carico	

7. Marche, numeri e quantità dei sacchi o indicazione «alla rinfusa»	8. Quantità in tonnellate
9. Quantità (tonnellate) in lettere	

10. CERTIFICATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il Servizio Nacional de Geología y Minería certifica che il carico di nitrato qui descritto è costituito da:

— nitrato di sodio naturale del Cile con tenore di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % ([1]);

— nitrato sodico potassico naturale del Cile, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 %, prodotto in Cile e ottenuto per lisciviazione con acqua del minerale di nitrato detto «caliche», seguita da cristallizzazione frazionata mediante raffreddamento e/o evaporazione solare ([1]).

Luogo e data: ..... Firma: ..... Timbro: .....

11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA

([1]) Cancellare la menzione inutile.

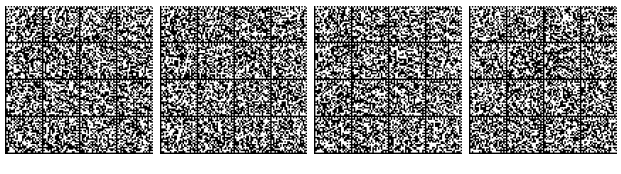

SEZIONE V

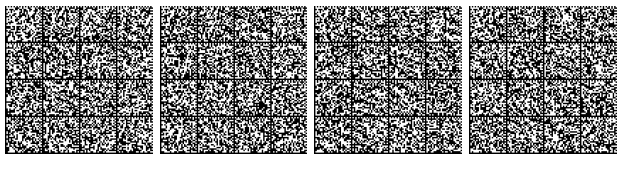

ALLEGATO 10

CODICI STATISTICI TARIC

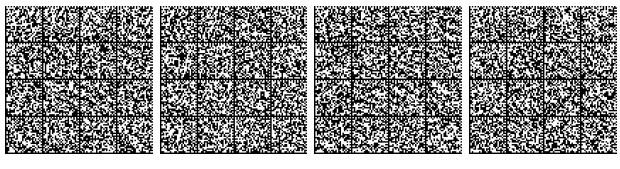

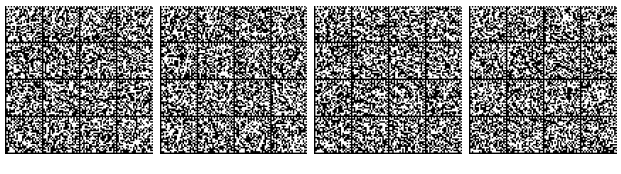

ALLEGATO 10

CODICI STATISTICI TARIC

Le sottovoci elencate di seguito sono inserite in Taric, ma i loro codici sono indicativi e possono essere modificati, ad esempio, in seguito all'attuazione di eventuali nuove misure tariffarie

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
0511 99 85	– – – altri:	
0511 99 85 10	– – – – Sperma di mammiferi	—
0511 99 85 20	– – – – Ovuli e embrioni di mammiferi	—
0511 99 85 90	– – – – altri	—
	*****	
1006 20 17	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	
	– – – – – Riso aromatico	
	– – – – – – Riso Basmati	
1006 20 17 13	– – – – – – – delle varietà Basmati 370, Basmati 386 (India), Type-3 (Dehradun), Taraori Basmati (HBC-19 India), Basmati 217 (India), Ranbir Basmati (India), Kernel (Basmati Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati	—
1006 20 17 18	– – – – – – – altro	—
1006 20 17 91	– – – – – – altro	—
1006 20 17 99	– – – – – altro	—
1006 20 98	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	
	– – – – – Riso aromatico	
	– – – – – – Riso Basmati	
1006 20 98 13	– – – – – – – delle varietà Basmati 370, Basmati 386 (India), Type-3 (Dehradun), Taraori Basmati (HBC-19 India), Basmati 217 (India), Ranbir Basmati (India), Kernel (Basmati Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati	—
1006 20 98 18	– – – – – – – altro	—
1006 20 98 91	– – – – – – altro	—
1006 20 98 99	– – – – – altro	—
1006 30 27	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	
	– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 27 12	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 27 14	– – – – – – – – altro	—
1006 30 27 16	– – – – – – – altro	—
	– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg e inferiore o uguale a 20 kg	
	– – – – – – – Riso aromatico	

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
1006 30 27 22	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 27 24	– – – – – – – – altro	—
1006 30 27 26	– – – – – – – altro	—
	– – – – – – altro	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 27 92	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 27 94	– – – – – – – – altro	—
1006 30 27 96	– – – – – – – altro	—
1006 30 48	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	
	– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 48 12	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 48 14	– – – – – – – – altro	—
1006 30 48 16	– – – – – – – altro	—
	– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg e inferiore o uguale a 20 kg	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 48 22	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 48 24	– – – – – – – – altro	—
1006 30 48 26	– – – – – – – altro	—
	– – – – – – altro	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 48 92	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 48 94	– – – – – – – – altro	—
1006 30 48 96	– – – – – – – altro	—
1006 30 67	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	
	– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 67 12	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 67 14	– – – – – – – – altro	—
1006 30 67 16	– – – – – – – altro	—
	– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg e inferiore o uguale a 20 kg	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 67 22	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 67 24	– – – – – – – – altro	—
1006 30 67 26	– – – – – – – – altro	—

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
	– – – – – – altro	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 67 92	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 67 94	– – – – – – – – altro	—
1006 30 67 96	– – – – – – – altro	—
1006 30 98	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	
	– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 98 12	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 98 14	– – – – – – – – altro	—
1006 30 98 16	– – – – – – – altro	—
	– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg e inferiore o uguale a 20 kg	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 98 22	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 98 24	– – – – – – – – altro	—
1006 30 98 26	– – – – – – – altro	—
	– – – – – – altro	
	– – – – – – – Riso aromatico	
1006 30 98 92	– – – – – – – – Riso Basmati	—
1006 30 98 94	– – – – – – – – altro	—
1006 30 98 96	– – – – – – – altro	—
	*****	
1509 20 00	**– Olio extra vergine di oliva**	
1509 20 00 10	– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri	—
1509 20 00 90	– – altri	—
1509 30 00	**– Olio vergine di oliva**	
1509 30 00 10	– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri	—
1509 30 00 90	– – altri	—
1509 90 00	**– altri**	
1509 90 00 10	– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri	—
1509 90 00 90	– – altri	—

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
	*****	
2805 30	**– Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro:**	
2805 30 10	– – miscelati o in lega fra loro:	
2805 30 10 10	– – – Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	—
	– – – altri:	
2805 30 10 30	– – – – contenenti neodimio e disprosio	—
2805 30 10 40	– – – – contenenti neodimio	—
2805 30 10 50	– – – – contenenti disprosio	—
2805 30 10 80	– – – – altri	—
	– – altri:	
	– – – di purezza in peso, del 95 % o più:	
2805 30 20	– – – – Cerio, lantanio, praseodimio, neodimio e samario:	—
2805 30 20 10	– – – – – Cerio	—
2805 30 20 20	– – – – – Lantanio	—
2805 30 20 30	– – – – – Praseodimio	—
2805 30 20 40	– – – – – Neodimio	—
2805 30 20 50	– – – – – Samario	—
2805 30 30	– – – – Europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio e ittrio:	—
2805 30 30 10	– – – – – Europio	—
2805 30 30 15	– – – – – Gadolinio	—
2805 30 30 20	– – – – – Terbio	—
2805 30 30 25	– – – – – Disprosio	—
2805 30 30 30	– – – – – Olmio	—
2805 30 30 35	– – – – – Erbio	—
2805 30 30 40	– – – – – Tulio	—
2805 30 30 45	– – – – – Itterbio	—
2805 30 30 50	– – – – – Lutezio	—
2805 30 30 55	– – – – – Ittrio	—
	*****	
2846	**Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:**	
2846 90	**– altri:**	
2846 90 10	– – Composti del lantanio, del praseodimio, del neodimio o del samario:	
2846 90 10 20	– – – Composti del lantanio	—

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
2846 90 10 30	– – – Composti del praseodimio	—
2846 90 10 40	– – – Composti del neodimio	—
2846 90 10 50	– – – Composti del samario	—
2846 90 20	– – Composti dell'europio, del gadolinio, del terbio, del disprosio, dell'olmio, dell'erbio, del tulio, dell'itterbio, del lutezio o dell'ittrio:	
2846 90 20 10	– – – Composti dell'europio	—
2846 90 20 15	– – – Composti del gadolinio	—
2846 90 20 20	– – – Composti del terbio	—
2846 90 20 25	– – – Composti del disprosio	—
2846 90 20 30	– – – Composti dell'olmio	—
2846 90 20 35	– – – Composti dell'erbio	—
2846 90 20 40	– – – Composti del tulio	—
2846 90 20 45	– – – Composti dell'itterbio	—
2846 90 20 50	– – – Composti del lutezio	—
2846 90 20 55	– – – Composti dell'ittrio	—
	*****	
2903	**Derivati alogenati degli idrocarburi:**	
	– Derivati fluorurati saturi degli idrocarburi aciclici	
2903 43 00	**– – Fluorometano (HFC-41), 1,2-difluoretano (HFC-152) e 1,1-difluoretano (HFC-152a)**	
2903 43 00 10	– – – fluorometano (fluoruro di metile) (HFC-41)	t. CO_2
2903 43 00 20	– – – 1,2-difluoroetano (HFC-152)	t. CO_2
2903 43 00 30	– – – 1,1-difluoroetano (HFC-152a)	t. CO_2
2903 44 00	**– – Pentafluoretano (HFC-125), 1,1,1-trifluoretano (HFC-143a) e 1,1,2-trifluoretano (HFC-143)(**	
2903 44 00 10	– – – Pentafluoroetano (HFC-125) (CAS RN 354-33-6)	t. CO_2
2903 44 00 20	– – – 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a)	t. CO_2
2903 44 00 30	– – – 1,1,2-trifluoroetano(HFC-143)	t. CO_2
2903 45 00	**– – 1,1,1,2-Tetrafluoretano (HFC-134a) e 1,1,2,2-tetrafluoretano (HFC-134)**	
2903 45 00 10	– – – 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a)	t. CO_2
2903 45 00 20	– – – 1,1,2,2-tetrafluoroetano (HFC-134)	t. CO_2
2903 46 00	**– – 1,1,1,2,3,3,3-Eptafluoropropano (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-esafluoropropano (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-esafluoropropano (HFC-236ea) e 1,1,1,3,3,3-esafluoropropano (HFC-236fa)**	
2903 46 00 10	– – – 1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano (HFC-227ea)	t. CO_2
2903 46 00 20	– – – 1,1,1,2,2,3-esafluoropropano (HFC-236cb)	t. CO_2

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
2903 46 00 30	– – – 1,1,1,2,3,3-esafluoropropano (HFC-236ea)	t. CO_2
2903 46 00 40	– – – 1,1,1,3,3,3-esafluoropropano (HFC-236fa)	t. CO_2
2903 47 00	**– – 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) e 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca)**	
2903 47 00 10	– – – 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca)	t. CO_2
2903 47 00 20	– – – 1,1,1,3,3-pentafluoropropano (HFC-245fa)	t. CO_2
2903 48 00	**– – 1,1,1,3,3-Pentafluorobutano (HFC-365mfc) e 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano (HFC-43-10mee)**	
2903 48 00 10	– – – 1,1,1,3,3-pentafluorobutano (HFC-365 mfc)	t. CO_2
2903 48 00 20	– – – 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano (HFC-43-10mee)	t. CO_2
2903 49 90	– – – altri	
2903 49 90 10	– – – – fluoroetano (fluoruro di etile) (HFC-161)	t. CO_2
2903 49 90 90	– – – – altro	t. CO_2
	*****	
3822	**Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, anche presentati in forma di kit, diversi da quelli della voce 3006; materiali di riferimento certificati**	
	– Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, anche presentati in forma di kit	
3822 19 00	**– – altri**	
3822 19 00 10	– – – per la specie virale SARS-CoV	—
3822 19 00 90	– – – altri	—
	*****	
3827	**Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano, non nominati né compresi altrove**	
	– contenenti trifluorometano (HFC-23) o perfluorocarburi (PFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	
3827 51 00	**– – contenenti trifluorometano (HFC-23)**	
3827 51 00 10	– – – R508A [contenenti 61 % di esafluoretano (perfluoroetano) (PFC-116) e 39 % di trifluorometano (fluoroform) (HFC-23)]	t. CO_2
3827 51 00 20	– – – R508B [contenenti 54 % di esafluoroetano (perfluoroetano) (PFC-116) e 46 % di trifluorometano (fluoroform) (HFC-23)]	t. CO_2
3827 51 00 90	– – – altri	t. CO_2

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
	– contenenti altri idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	
3827 61 00	**– – contenenti 15 % o più, in massa, di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a)**	
3827 61 00 10	– – – R507A [contenenti 50 % di pentafluoretano (HFC-125) e 50 % di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a)]	t. CO_2
3827 61 00 20	– – – R404A [contenenti 52 % di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a), 44 % di pentafluoretano (HFC-125) e 4 % di 1,1,1,2 tetrafluoroetano (HFC-134a)]	t. CO_2
3827 61 00 90	– – – altri	t. CO_2
3827 62 00	**– – altri, non inclusi nella precedente sottovoce, contenenti 55 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC- 125) ma non contenenti derivati fluorurati insaturi degli idrocarburi aciclici (HFO)**	
3827 62 00 10	– – – Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano e pentafluoretano	t. CO_2
3827 62 00 20	– – – Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano, pentafluoretano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano	t. CO_2
3827 62 00 30	– – – Contenenti solo difluorometano e pentafluoretano	t. CO_2
3827 62 00 40	– – – Contenenti solo difluorometano, pentafluoretano e 1,1,1,2 tetrafluoroetano	t. CO_2
	– – – altri	
3827 62 00 50	– – – – R422D [contenenti 65,1 % di pentafluoretano (HFC-125), 31,5 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) e 3,4 % di isobutano]	t. CO_2
3827 62 00 60	– – – – R419A [contenenti 77 % di pentafluoretano (HFC-125), 19 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) e 4 % di etere dimetilico (R-E170)]	t. CO_2
3827 62 00 90	– – – – altri	t. CO_2
3827 63 00	**– – altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti 40 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC-125)**	
3827 63 00 10	– – – Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano e pentafluoretano	t. CO_2
3827 63 00 15	– – – Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano, pentafluoretano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano	t. CO_2
	– – – Contenenti solo difluorometano e pentafluoretano	
3827 63 00 20	– – – – R410A [contenenti 50 % di pentafluoretano (HFC-125) e 50 % di difluorometano (HFC-32)]	t. CO_2
3827 63 00 29	– – – – altro	t. CO_2
	– – – Contenenti solo difluorometano, pentafluoretano e 1,1,1,2 tetrafluoroetano	
3827 63 00 30	– – – – R407A [contenenti 40 % di pentafluoretano (HFC-125), 40 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) e 20 % di difluorometano (HFC-32)]	t. CO_2

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
3827 63 00 39	– – – – altro	t. CO_2
	– – – Contenenti idrofluorocarburi insaturi	
3827 63 00 40	– – – – R452A [contenenti 59 % di pentafluoretano (HFC-125), 30 % di 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC-1234yf) e 11 % di difluorometano (HFC-32)]	t. CO_2
3827 63 00 49	– – – – altri	t. CO_2
	– – – altri	
3827 63 00 90	– – – – R417A [contenenti 50 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC 134a), 46,6 % di pentafluoretano (HFC-125) e 3,4 % di butano]	t. CO_2
3827 63 00 99	– – – – altro	t. CO_2
3827 64 00	**– – altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti 30 % o più, in massa, di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) ma non contenenti derivati fluorurati insaturi degli idrocarburi aciclici (HFO)**	
3827 64 00 10	– – – Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano, pentafluoretano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano	t. CO_2
	– – – Contenenti solo difluorometano, pentafluoretano e 1,1,1,2 tetrafluoroetano	
3827 64 00 20	– – – – R407C [contenenti 52 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC 134a), 25 % di pentafluoretano (HFC-125) e 23 % di difluorometano (HFC-32)]	t. CO_2
3827 64 00 21	– – – – R407F [contenenti 40 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC 134a), 30 % di difluorometano (HFC-32) e 30 % di pentafluoretano (HFC-125)]	t. CO_2
3827 64 00 22	– – – – R407H [contenenti 52,5 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC 134a), 32,5 % di difluorometano (HFC-32) e 15 % di pentafluoretano (HFC-125)]	t. CO_2
3827 64 00 29	– – – – altri	t. CO_2
3827 64 00 90	– – – altri	t. CO_2
3827 65 00	**– – altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti 20 % o più, in massa, di difluorometano (HFC-32) e 20 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC-125)**	
3827 65 00 10	– – – Contenenti solo difluorometano, pentafluoretano e 1,1,1,2 tetrafluoroetano	t. CO_2
	– – – Contenenti idrofluorocarburi insaturi	
3827 65 00 20	– – – – R448A [contenenti 26 % di difluorometano (HFC-32), 26 % di pentafluoretano (HFC-125), 21 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a), 20 % di 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC-34yf) e 7 % di 1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC-1234ze)]	t. CO_2
3827 65 00 21	– – – – R449A [contenenti 25,7 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC 134a), 25,3 % di 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC-1234yf), 24,7 % di pentafluoretano (HFC-125) e 24,3 % di difluorometano (HFC 32)]	t. CO_2

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
3827 65 00 29	– – – – altro	t. CO_2
3827 65 00 90	– – – altri	t. CO_2
3827 68 00	**– – altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti sostanze delle sottovoci da 2903 41 a 2903 48**	
3827 68 00 10	– – – R452B [contenenti 67 % di difluorometano (HFC-32), 26 % di 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC-1234yf) e 7 % di pentafluoretano (HFC-125)]	t. CO_2
3827 68 00 20	– – – R455A [contenenti 75,5 % di 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC-1234yf), 21,5 % di difluorometano (HFC-32) e 3 % di anidride carbonica]	t. CO_2
3827 68 00 30	– – – contenenti solo 1,1,1,3,3-pentafluorobutano (HFC-365mfc) e 1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano (HFC-227ea)	t. CO_2
3827 68 00 40	– – – contenenti solo 1,1,1,3,3-pentafluorobutano (HFC-365mfc) e 1,1,1,3,3-pentafluoropropano (HFC-245fa)	t. CO_2
3827 68 00 90	– – – altri	t. CO_2
3827 69 00	**– – altri**	
	– – – Contenenti idrofluorocarburi insaturi	
3827 69 00 10	– – – – R450A [contenenti 58 % di 1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC 1234ze) e 42 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a)]	t. CO_2
3827 69 00 11	– – – – R513A [contenenti 56 % di 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC 1234yf) e 44 % di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a)]	t. CO_2
3827 69 00 12	– – – – R-514A [contenenti 74,7 % di 1,1,1,4,4,4 esafluoro 2 butene (HFC-1336mzz) e 25,3 % di trans 1,2-dicloroetilene]	t. CO_2
3827 69 00 19	– – – – altri	t. CO_2
3827 69 00 90	– – – altri	t. CO_2
	*****	
	– – – – Protective face masks Maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e maschere analoghe	
6307 90 93	– – – – – Maschere facciali di protezione	
	– – – – – – di stoffe non tessute	
	– – – – – – – Maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e maschere analoghe	
6307 90 93 11	– – – – – – – – Maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149	p/st
6307 90 93 19	– – – – – – – – altri	p/st
6307 90 93 20	– – – – – – – altri	p/st
6307 90 93 90	– – – – – – altri	p/st
6307 90 95	– – – – – altri	
	– – – – – – di stoffe non tessute	
	– – – – – – – Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683; altre maschere conformi ad una norma analoga a quella per maschere facciali ad uso medico	
6307 90 95 11	– – – – – – – – Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683	p/st

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
6307 90 95 19	– – – – – – – – altri	p/st
6307 90 95 20	– – – – – – – altri	p/st
	– – – – – – altri	
6307 90 95 91	– – – – – – – fabbricati a mano	p/st
6307 90 95 95	– – – – – – – altri	p/st
	*****	
8415 10	**– del tipo destinato ad essere fissato alle finestre, alle pareti, al soffitto o al pavimento, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati)**	
8415 10 10	– – formanti un corpo unico	
8415 10 10 10	– – – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2
8415 10 90	– – Sistemi ad elementi separati ("split-system")	
8415 10 90 10	– – – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2
8415 20 00	**– del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli**	
8415 20 00 10	– – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2
	– altri	
8415 81 00	**– – con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)**	
	– – – altri (diversi da quelli destinati ad aeromobili civili)	
8415 81 00 91	– – – – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2
8415 82 00	**– – altri, con attrezzatura frigorifera**	
	– – – altri (diversi da quelli destinati ad aeromobili civili)	
8415 82 00 91	– – – – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2
8415 90 00	**– Parti**	
	– – altre	
8415 90 00 91	– – – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2
8418 61 00	**– – Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415**	
	– – – altri (diversi da quelli destinati ad aeromobili civili)	
8418 61 00 91	– – – – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2
8418 69 00	– – **altre**	
	– – – altri (diversi da quelli destinati ad aeromobili civili)	
8418 69 00 91	– – – – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2
8418 99	**– – altre**	
8418 99 10	– – – Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico	
	– – – – Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili	

ALLEGATO 10

Codice NC / Taric	Designazione delle merci	Unità supplementare
1	2	3
	– – – – altre	
8418 99 10 81	– – – – – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2
8418 99 90	– – – altre	
	– – – – altre	
8418 99 90 91	– – – – – precaricati con idrofluorocarburi (HFC)	t. CO_2

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 98 del 16 dicembre 2021)

22CE0138

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-004) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

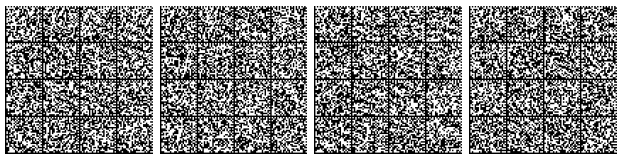

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

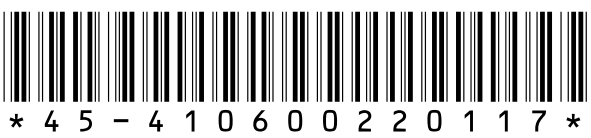

PREZZO DEI TRE VOLUMI
€ 96,00